Alla Santità di Pio IX

Beatissimo Padre

A giovamento del Clero, soprattutto di quella gran parte di esso, cui la malvagità dei tempi ridusse a penosa indigenza, ci avvisammo intraprendere una novella pubblicazione periodica, la quale, col minimo possibil dispendio, porgesse in brevi pagine le più importanti cognizioni dei fatti e dei documenti contemporanei, che sono necessarie per lo ecclesiastico ministero.

Prima però di accingerci all' opera, osiamo umiliare il nostro Programma ai piedi della Santità Vostra *ch' è il Capo Infallibile del Clero cattolico, e da cui ogni buona intrapresa ebbe sempre incoraggiamento e protezione.*

Se, come fummo benedetti dai nostri zelanti Pastori, avremo in sorte di esserlo pure dallo Augusto Vicario di Gesù Cristo, *con tutta fiducia e coraggio ci sarà dato por mano al lavoro, augurandoci ogni lieto successo a corona delle povere fatiche nostre.*

Maratea, *il dì Solenne di Natale del 1875.*

PER LA REDAZIONE

SAC. CASIMIRO GENNARI

Ill.mo Signore

In un' epoca, nella quale l' errore vuol farsi strada con ogni mezzo e con alte protezioni, è necessario che il Clero conosca gli atti, sia della S. Sede, sia dei Vescovi, con i quali vien esso condannato. E poichè tale è lo scopo, cui si mira con la PUBBLICAZIONE del MONITORE ECCLESIASTICO, è così che il S. Padre, benedicendo la buona intenzione de' Redattori del Periodico stesso, prega il Signore di averli nella sua santa grazia, e di assisterli coi suoi divini lumi, affinchè non deviino essi dal retto sentiero, e la loro opera riesca alla maggior sua gloria ed a vero bene delle anime.

Nel porgere a V. S. tale assicurazione, le dichiaro altresì i sensi di mia distinta stima.

Di V. S. Ill.ma

Roma, 5 *Gennaio* 1876.

SERVITOR VERO

G. CAR. ANTONELLI.

Signor

D. CASIMIRO GENNARI

(*Basilicata*) Maratea

PROGRAMMA

La stampa periodica, pubblicazione ed organo efficacissimo del progresso di ogni scienza, di ogni arte ed industria, come altresì di qualsivoglia amministrazione o società, se mai torna giovevole a qualunque classe di persone, al Clero può dirsi con tutta ragione indispensabile.

Essere a giorno del movimento religioso contemporaneo; conoscere le insidie, che tuttodì vengono tese al gregge cristiano; aver notizia di quanto può concorrere al suo spirituale vantaggio, e, soprattutto, apprendere le norme che vengono prescritte dal magistero infallibile della Sede Apostolica, è cosa troppo evidentemente necessaria ad ogni ecclesiastico, che pur voglia compiere con esattezza i proprii doveri. Il che, se va detto per ogni tempo, con quanto più di ragione non dovrà affermarsi della età nostra, nella quale i più strani deliramenti vennero accolti quai dettati di sublime sapere, e gli eccessi della empietà e della licenza si salutarono col nome di eroica virtù?

A tal fine molti illustri periodici vennero a vita, i quali con profonda dottrina e con vasta erudizione strenuamente propugnano i diritti della verità e della fede, somministrando al Clero quei lumi e quegl' incoraggiamenti, che nei presenti bisogni gli fan mestieri.

Però, di queste pubblicazioni, che potrebbero diffondere ampia luce per ogni dove, molti ecclesiastici non sono in grado di avvalersi; e ciò, perchè alcuni, ridotti per la tristizia dei tempi a penosa indigenza, non possono sostenere gravi dispendî; ed altri, occupati incessantemente in opere del ministero, non han tempo a svolgere voluminosi quaderni. Di che avviene, che periodici siffatti, non giovando ai primi, per causa del loro prezzo, non ai secondi, a motivo della lor mole, non riescono, per lo più, che a formar la delizia di quei pochi solamente, ai quali abbondano il danaro ed il tempo.

Queste ragioni e questi fatti fecero conoscere, non pur vantaggiosa, ma necessaria la fondazione di una novella effemeride, la quale restringesse in poche pagine quel meglio che va sparso nei grandi organi di pubblicità, e che pel minimo suo costo non gravasse la borsa di chi non può. Una pubblicazione di tal natura, accessibile ad ognuno, varrebbe a promuovere il bene di tutto il Clero, e fin nei più rimoti villaggi potrebbe diffondere

la parola infallibile della Chiesa, da cui dipende il buon governo e la salute del gregge cristiano.

A tale intento va diretto il nostro periodico, a cui mettiamo mano, fidenti nello aiuto del Sacerdote Eterno Gesù Cristo, nonchè della SS. ed Immacolata Madre di Lui, e confortati dagl' incoraggiamenti e dalla benedizione, di che ci furon larghi il Supremo Gerarca e due chiarissimi Prelati. In esso ci adopreremo a raccogliere in breve quanto vuolsi conoscere di notizie e di documenti contemporanei da ogni ecclesiastico, fornendogli come un prontuario, o manuale, a cui possa attingere quanto gli è più necessario pel retto adempimento dei proprii offici.

Daremo in un fascicolo mensuale gli Atti più importanti della Santa Sede, che, o si emettono direttamente dal Sommo Pontefice o vengono emanati per gli organi delle Sacre Congregazioni Romane. Faremo a questi spesso seguire annotazioni e comenti, che verranno ricavati da fonti autentici, ovvero dai più riputati autori moderni. Aggiungeremo, secondochè lo spazio il consentirà, la trattazione di quegli argomenti religiosi, che tornino più proficui al Clero, soprattutto riguardo alla pratica nelle molteplici opere dello ecclesiastico ministero. Una cronaca generale, che porgerà qualche idea del movimento religioso dell' orbe cattolico, ed una breve bibliografia, che darà notizie delle opere ecclesiastiche più pregevoli ed interessanti, troveranno altresì posto nei numeri del periodico.

È questo il lavoro, al quale, soccorrendoci Dio, applicheremo ogni nostro studio. Se i venerabili Confratelli, e più ancora gl' Ill.mi e Rev.mi Vescovi, facendo ad esso buon viso, ci presteranno l' aiuto, non meno dei loro lumi pel buono andamento del medesimo, che dell' opera loro per la più larga sua diffusione, noi siam certi che non poco vantaggio sarà da sperarsene alla gloria di Dio ed al bene delle anime cristiane.

ATTI DELLA SANTA SEDE [1]

I. Litterae Apostolicae.

1. Al Conte Salviati — 8 Nov. 1875 — in cui si approva il programma emesso da lui e dagli altri personaggi formanti parte dell' Associazione Cattolica Italiana.

2. All' Arcivescovo di Torino ed agli altri Ordinarii che celebrarono in Tortona la Solennità di S. Marziano Mart. e Proto-Vesc. di Tortona — 10 Nov. 1875.

3. Al Torinese Sac. Don Bosco — 17 Nov. 1875 — in cui sono congratulamenti per la partenza di Missionarii e per l' opera pia detta di Maria Ausiliatrice.

4. Ad perp. rei mem. — 27 Agos. 1875 — Si estendono ad ambi i sessi le indulgenze concedute alle donne ascritte al Sodalizio, eretto in Roma, di N. S. di Lourdes.

5. Ad Perp. rei mem. — 1° Ott. 1875 — Si conferisce la canonica instituzione alla Facoltà Teologica di Poitiers, concedendo ad essa: *ut, praeter potestatem conferendi minores academicos gradus, iure polleant conferendi, iuxta methodum in hac Alma Urbe servatam, doctoralem Lauream illis, qui rite Sacrae Theologiae cursum ibi absolverint.*

6. All' Em. Card. Regnier nella circostanza della fondazione dell' Università Cattolica di Lilla — 4 Nov. 1875.

II. Ex Actis Consistorialibus.

Il dì 28 Gennaio 1876, dopo chiusa la bocca all' Em° Card. Antici Mattei, il Regnante Sommo Pontefice ha provveduto le sequenti Chiese: — Arc. di *Sida* i. p. i. per Mgr. Giulio Lenti Viceger. di Roma, traslato dalle Sedi Un. di Sutri e Nepi — Metr. di *Manilla* nelle Isole Filippine pel R. P. Fr. Pietro Payo — Catt. di *Sutri* e *Nepi* pel R. D. Gio.Batt. Paolucci — Catt. di *Piacenza* pel R.Don Gio. Batt. Scalabrini — Catt. di *Novara* pel

---

(1) Estratto dagli *Acta Sanctae Sedis*, Vol. IX.Fasc. 1 e 2 dell' anno 1876. — Questo importantissimo periodico si pubblica mensilmente in Roma dalla Tip. poliglotta della S. C. *de Propaganda Fide*, per cura di Gius. Pennacchi e Vitt. Piazzesi, successori del ch. Avanzini e di Zitelli. Contiene gli atti giuridici e più solenni del Sommo Pontefice,i decreti, le istruzioni, le risposte ecc. delle Sacre Congregazioni Romane, e soprattutto un accurato compendio delle esposizioni e risoluzioni delle cause che vengono trattate presso le stesse Rom. Congregazioni. — Noi di tutte queste cose faremo cenno nella nostra effemeride, più o meno ampiamente, secondo la loro importanza più o meno generale.

R. D. Stanislao Eula — Catt. di *Coutances* pel R. D. Abele Anast. Germain — Catt. di *Martinica* o *S. Pietro* pel R. D. Giuliano Franc. Pietro Carméné — Catt. di *Passavia* pel R. D. Gius. Franc. Weckert — Catt. di *Cebù o Nome di Gesù* nelle Isole Filippine pel R.P. Fr. Bened. Romero — Vesc. di *Amata* i. p. i. per Mgr. Franc. de' Conti Folicaldi — Vesc. di *Tloa* i. p. i. pel R. D. Ant. Centore, deputato Ausiliare dell' Arciv. di Capua — Vesc. di *Areopoli* i. p. i. pel R. D. Ciriaco Sancha Hervás deputato Ausiliare dell' Arciv. di Toledo—Vesc. di *Zela* i. p. i. pel R. D. Emmanuele M. Gonzales Sanchez, deputato Ausiliare dell' Arciv. di Siviglia.

Per Breve sono state provvedute le altre: Vesc. di *Lorea* i. p. i. per Mgr. Venceslao Soic—Catt. di *Hollegheny* negli Stati Uniti recentemente eretta, per Mgr. Michele Domenec — Catt. di *Pittsburg* pel R. D. Gio. Iwig — Catt. di *S. Hyacinthe* pel R. D. Lodov. Zefirino Morau — Vesc. di *Olba* i. p. i. per Mgr. Stefano Iunak, deputato Ausiliare del Vesc. di Gran Varadino di rito latino — Vesc. di *Paneade* i. p. i. pel R. P. Fr. Alessio Filippi, deputato Vicario Apostolico dell'Hu-pé Merid.— Vesc. di *Azoto* i. p. i. pel R. D. Francesco Bernert, deputato Vicario Apostolico di Sassonia — Vesc. di *Tiberiopoli* i. p. i. pel R. P. Fr. Eusebio Semprini deputato Coadiutore del Vicario Apost. di Hu-nan — Vesc. di *Ortosia* i. p. i. pel R.P.Fr.Gregorio Grassi deputato Coadiutore del Vicario Apost.di Chan-si.

Di poi Sua Beatitudine ha aperta la bocca all'Emo. Card. Antici Mattei — L'E. mo Card.Pitra, terminato l' officio di Camerlengo del S. Collegio, ha presentata la solita Borsa al S. Padre, che si è degnato passarla all'Emo Card. Bonaparte, il quale pel corrente anno assume l'officio suddetto. — Si è fatta a Sua Santità l'istanza del Sacro Pallio per le Chiese di Aquila , recentemente eretta in Arcivescovile, a favore di Mgr. Luigi Filippi, nonchè di Manilla. — Finalmente il S. P. ha posto l'anello cardinalizio all' Emo. Card. Antici Mattei, assegnandogli il Titolo Presbiterale di S. Lorenzo in *Panisperna.*

III. Ex Sacra Congregatione Concilii.

1. Collationis Canonicatuum — 24 Luglio 1875 — Versa intorno ad una Chiesa Collegiata elevata a Cattedrale. Le risposte al dubbio,se vi perduri il giuspadronato passivo a favore dei cittadini del luogo, fermano varie massime canoniche, fra le quali: — a) Il giuspadronato attivo e passivo rimane nel pieno suo vigore in tutto ciò che non ripugna al nuovo e più nobile stato di una Collegiata divenuta Cattedrale. —b) La consuetudine immemorabile, appoggiata alla buona fede e ad un giusto titolo, ha forza di legge testamentaria, massime se comincia dal tempo in cui i coevi potevano opporsi e nol fecero. — c) Il dritto di patronato passivo si ha nella Chiesa in pari stima che l' attivo, nè si estingue con formole generali,senza espressa derogazione.

2. Funeris et emolumentorum — 15 Agosto 1875 — Contempla a chi spetti il *ius funerandi,et percipiendi emolumenta*,e dà luogo a varie deduzioni, ed in ispecie: — a) Pei pubblici camposanti non si estingue il dritto che aveasi di seppellire altrove ; ma si verifica solamente un fisico e ma-

teriale mutamento di luogo. — b) Perchè i pubblici cimiteri sono surrogati alle singole sepolture delle differenti Chiese, il dritto di seppellire pur quello trae seco di fare i funerali. — c) Il doppio dritto di seppellire e di compiere i funerali dee riposare sui titoli giuridici; e giuridicamente certo debb'essere il fatto (p e. la elezione della sepoltura), *ex quo oritur ius*.

3. Remotionis a Paroecia. — 14 Sett. 1872 e 24 Mag. 1873. — Contiene i ripetuti reclami di un parroco, cui l'Ordinario rimosse dalla cura per motivi di leggerezza e di aberrazione mentale. Le risoluzioni della S. C. riconfermano: — a) La leggerezza e somiglianti motivi non esser causa ragionevole contro la inamovibilità del parroco. — b) Un parroco canonicamente instituito non poter essere privato del benefizio, se manca una causa canonica, e la canonica forma della procedura.

4. Anticipationis Matutini. — 14 Agos. 1875 — Dà luogo ad inferire che: — a) Un Capitolo non può anticipare o variare il tempo del Mattutino, senza una ragionevole causa. — b) Per una causa giusta e perpetua (ad es. pel rigore del clima) si può ottenere un indulto perpetuo; per una causa temporanea (come sarebbero la età progredita e il piccol numero dei Canonici), un indulto *ad tempus*.

5. Dispensationis. — 22 Mag. 1875 — La S. C. risponde *Arbitrio Episcopi* alla petizione di dispensa dalla irregolarità per difetto nel braccio destro di un parroco.

6. Concordiae — 14 Agos. 1875 — Un parroco in lite cogli eredi rifiutanti l'adempimento di legato testamentario, sospesa la causa e fatta una transazione, ne domandava la ratifica. La S. C. propostosi il dubbio: *An et quomodo transactio sit approbanda in casu?* Rispose: *Affirmative in omnibus, facto verbo cum SS.* Dalla esposizione del fatto e dai considerandi si deducono come norme: — a) la transazione potersi fare quando non solo abbia luogo una causa di necessità od utilità, ma versi *de re dubia*. — b) Esser nulla la transazione, se nello attuarsi si era certo che non si aveva dritto veruno sulla cosa. — c) La transazione equipararsi da' Sacri Canoni alla alienazione, e però non poter avvenire per autorità privata. — d) E ciò non ostante, la Santa Sede ratificar talora transazioni avvenute su cause pie, perchè sieno cansate discordie e liti dispendiose.

7. Dubia circa privilegia Regularium. — 4 Sett. 1875 — Nella Diocesi N. la pagella de' Confessori si regolari come secolari, fra le altre clausole, ha la seguente: — *Nos.... Sacerdoti N. N. facultatem concedimus ad annum (vel ad biennium, vel ad triennium) ad audiendas fidelium confessiones, ad Evangelium praedicandum et ad SS. Missae Sacrificium celebrandum.* — Di questa ultima clausola massimamente si dolsero taluni religiosi, come limitazione lesiva dei loro privilegi e delle loro esenzioni. Di che l'Ordinario N. ricorrendo a S. Santità, dimandava risposta ai seguenti dubbii: Se la prefata clausola si opponga ai privilegi de' Regolari? Se il Vescovo trascorra i limiti delle sue facoltà quando, per causa giusta, sospende, anche dalla celebrazione della Messa, un regolare vivente fuori del chiostro? La S. C. de' V. e Regol. demandava la supplica alla S. C. del Conc., la quale nel di sopradetto, *causa cognita*, *respondere*

censuit: Agendi rationem Episcopi N. non excedere terminos iuris — Donde conseguita che — a) I regolari, nella nuova eccezionale situazione, equiparandosi ai sacerdoti secolari, non vanno *totalmente* esenti dalla vescovile giurisdizione. — b) Epperò in ciò che riflette le obbligazioni della disciplina regolare, dipendono dai loro superiori; quanto a polizia ecclesiastica, devono sottostare alla giurisdizione del Vescovo, e particolarmente in tutto che riguarda le facoltà di celebrare, di confessare, di predicare.

IV. Ex S. Congregatione Indicis.

Decretum quo nonnulli prohibentur libri. — 7 Dic. 1875. — La S. C. condanna e mette all' Indice, coll' approvazione di S. S., le seguenti opere: — 1. *Cecchetti Bartolomeo.* La Repubblica di Venezia e la Corte di Roma nei rapporti della religione. — 2. *Moigno.* La Foi et la Science, explosion de la libre Pensée, en août et septembre 1874. — 3. *Giuseppe Grignani.* Risposta all' Orazione di Monsignor Lucido Parocchi Vescovo di Pavia etc. — 4. *Gio. Battista Pritoni.* L' anima Santissima di Gesù Cristo mostrata nella sua vera origine e grandezza. — 5. *Auctor operis cui titulus*: Programma sul diritto ecclesiastico per Carlo Cucca, *prohib. Decr. 19 Dec. 1861 laudabiliter se subiecit et Opus reprobavit.*

V. Ex S. Congr. S. R. U. Inquisit.

2. Decretum pro Confessariis Urbis Romae. — 1. dicembre 1875. — Al dubbio se possano i Confessori di Roma assolvere, come era costume per lo addietro, da tutte le censure riservate dal dritto all' Ordinario, anche dopo la Cost. *Apostolicae Sedis*, la S. C., annuente il Sommo Pontefice, ha risposto: *Posse servari solitum.*

Decretum, quo damnatur quidam liber. — 22 febb. 1876 — Si condanna e si mette all' Indice, con l' approvazione di S. S., l' opuscolo che ha per titolo: Dei doveri della donna-pensieri di Adalgisa Costa di Milano — Roma — Cotta e Compagno.

VI. Ex S. Poenitentiaria Apostolica. 1876

Instructiones circa seminariorum visitationem a Gubernio Italico per ministros peragendam. — Varii Rettori di Seminarii fecero ricorso alla S. Penitenz. per conoscere *quomodo se gererent 1° Quoad notitias super eisdem Seminariis a Gubernio requisitas — 2° Quoad Provisoris Studiorum visitationem.* — La S. Penitenz. rispose: — « *Ad 1.* Ad evitanda graviora « mala quae secus declinari non possent, tolerari ut moderator Seminarii « dare possit Gubernio notitias, quas de ipso Seminario idem Gubernium « violenter requirit: praevia tamen protestatione, qua declaretur Seminaria « a quacumque laica potestate, prout constat ex Conc. Trid., esse omnino « libera et exempta; et caute, ne Gubernii Ministri in Seminarii studia ac

« disciplinam (quod nunquam est tolerandum) se ingerant — *Ad 2.* Qua-
« tenus adhibitis omnibus mediis et cautelis, quas prudentia et zelus Re-
« ligionis suggesserit, visitatio regii Provisoris evitari nequeat, et aliunde
« gravia timeantur mala; ac dummodo eadem visitatio sit eiusmodi, ut mo-
« deratio disciplinae et studiorum Seminarii integra maneat apud Episco-
« pum, passive se habeat; praemissa tamen protestatione, qua declaretur,
« Seminaria a quacumque laica potestate, prout constat ex S. Conc. Trid.,
« esse omnino libera et exempta ».

VII. Ex S. Congregatione Rituum,

Decretum beatificationis. — 21 Dicembre 1875 — Si decreta: *Tuto procedi posse ad Ven. Servi Dei Caroli a Setia Beatificationem.*

DECISIONI NUOVISSIME
DELLA SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Nuscana

Sacerdos Raphael Vecchi Redactor Kalendarii in usum Nuscanae Dioecesis a Sacra Rituum Congregatione quae sequuntur dubiorum declarationem enixe postulavit, nimirum:

Dubium I. Quum Aloisius Maria de Carpo in *Kalendario Perpetuo*, Capite V. *De Concurrentia*, num. II, tenet: Quod in concurrentia Festorum eiusdem ritus, sed diversae dignitatis, praeferendum sit in Vesperis festum primarium iuxta posteriora decreta, etiamsi secundariam habeat dignitatem obiectivam; esempli gratia: In Regno Neapolitano die 4 augusti Festum s. Dominici Conf. et Patroni minus principalis sub ritu duplicis maioris cum octava concurrit cum Festo s. Mariae ad Nives etiam duplicis maioris: Item in Dioecesi Festum Matris Divini Pastoris, adsignatum Dominica 4 Octobris, concurrit cum Festo s. Raphaelis Archang.; Festum s. Joachim Patris B. M. V.; quando transfertur, concurrit cum Festo ss. Nominis B. M. V.; et Fest. Sacr. Cordis Dom. Nos. Jesu Christi, cum Festo s. Barnabae Apostoli. His positis quaeritur: in supradictis casibus Vesperae quomodo ordinandae sint, de s. Dominico, s. Raphaele, s. Joachim, et s. Barnaba, uti Festis primariis, an de s. Maria ad Nives, Matre Divini Pastoris, ss. Nomine B. M. V. et Sacr. Corde D. N. I. C. uti dignitate praeditis, sed secundariis?

Dubium II. Festa Beat. Mar. Virg. Septem Dolorum Mensis Martii et Septembris sunt ambo Festa primaria, an secundaria? et Festa primaria B. M. V. an sint solummodo septem Festivitates, nempe Purificationis, Annunciationis, Visitationis, Assumptionis, Nativitatis, Praesentationis, et Conceptionis? dummodo aliqua Festa secundaria non gaudeant alicubi praerogativa Patroni principalis Loci et Titularis Ecclesiae?

Dubium III. In Dominica ultima Julii pro hac Dioecesi adsignatum est Festum Patrocinii s. Amati Epis. Patroni principalis Dioecesis, quaeritur: quando occurrit cum Festo s. Annae Matris B. M. V. ejusdem ritus duplicis maioris, transferendum est Festum Patrocinii s. Amati, an s. Annae?

Dubium IV. In Kalendariis cuiusdam Dioeceseos die secunda Novembris legitur praescripta in praecipuis Ecclesiis una Missa lecta in Altari maiori de die occurrente, cum juxta Rubricas solummodo praecipitur canenda in Cathedrali et Collegiatis. Quaeritur: praeter Cathedralem et Collegiatas potest ne dici in

praecipuis Ecclesiis una Missa lecta in altari maiori de die occurrente? an vero omnes sint dicendae *de Requie* pro Defunctis?

Dubium V. Quum ex Brevi Apostolico die 22 octobris 1850 concessa fuit pro Regno utriusque Siciliae Vigilia Immaculatae Conceptionis tam in Officio, quam in Missa, considerandum ne est uti privilegium speciale cum incidat semper tempore Adventus?

Dubium VI. Quum hoc anno in Civitate Montismarani Feria VI in Parasceve inciderit Festum duplicis praecepti s. Joannis Ep. praecipui Patroni, quaeritur: An Parochus teneatur Missam applicare pro populo in die, quo transfertur, quamvis absque onere audiendi Missam, et abstinendi ab operibus servilibus?

Dubium VII. Ex Decreto generali sub die 27 maji 1826 prohibitum fuit sub quovis praetextu processionaliter circumferre Reliquias et Imagines Sanctorum sub Baldachino, seu Pallio, et iuxta sententiam vero Aloisii Gardellini ad Decr. 4570, penitus vetitum est circumferri, cum sit honor tantum SS. Eucharistiae debitus;

Quaeritur: an liceat circumferri processionaliter Baldachinum, saltem retro Reliquias, et simulacra Sanctorum uti pluribus in locis in praxi observari videtur? et si negative, an liceat saltem circumferri dum Episcopus Dioecesanus ad Processionem intervenerit?

Dubium VIII. De Missis votivis quaeritur: ut piis fidelium votis fiat satis, an liceat in Missis votivis legi Missa propria de Monte Carmelo, et de SS. Rosario, iuxta Aloisium de Carpo, quemadmodum in Missalibus notatur concessum pro Missis Septem Dolorum B. M. V. et Immaculatae Conceptionis, an vero una de quinque Votivis B. M. V. iuxta temporis qualitatem? Et quoniam ex Rubricis vetitum est legere Missas pro festivitatibus B. M. V.; idest de Purificatione, de Annuntiatione, de Visitatione, de Assumptione, de Nativitate, et de Praesentatione, an saltem liceat legere Missas proprias sub praeclaris titulis de Gratia, de Mercede, de Bono Consilio, de Arco, de Succursu, et de Puritate etc.?

Dubium IX. Quando in Missa adiungitur de mandato Episcopi collecta exstraordinaria pro Papa, *Deus omnium fidelium* etc., est ne derelinquenda, vel mutanda in alia Oratione, quando occurrit Anniversarium Consecrationis Episcopi Dioecesani?

Sacra porro eadem Congregatio, referente infrascripto Secretario, audita sententia in scriptis alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, omnibus mature perpensis ac consideratis, rescribere rata est:

Ad I. et II. *Ponantur in Folio.*

Ad III. *Tam in Concurrentia quam in Occurrentia praeferendum esse Festum sanctae Annae.*

Ad IV. *Servetur Rubrica Missalis die 11. Novembris.*

Ad V. *Servetur Rubrica ut in Vigiliis s. Thomae Apostoli, scilicet in Officio nihil de Vigilia.*

Ad VI. *Recurrat ad Sacram Congregationem Concilii.*

Ad VII. *Negative in omnibus, et servetur Decretum Generale diei 27 maii 1826.*

Ad VIII. *Dentur Decreta in una Mexicana diei 12 Martii 1678 ad VIII. et in una Ordinis Minorum sancti Francisci Capuccinorum die 30 Septembis 1679.*

Ad IX. *In casu omittatur Collecta pro Papa.* Atque ita rescripsit, declaravit, ac servari mandavit. *Die 22 Ianuarii 1876.*

C. Ep. Ostien et Velitern. Card. Patrizi
S. R. C. Praef.
Plac. Ralli S. R. C. Secretarius.

Decreta quae citantur in responsione ad Dubium VIII. in una *Nuscana* diei 22 Januarii 1876 ex Registris Secretariae Sacrorum Rituum Congregationis excerpta, sunt quae sequuntur, nimirum:

Mexicana —... 8. In multis Ecclesiis solent celebrari Missae de Festivitatibus Beatae Virginis cum solemnitate pro re gravi, et concursu populi:

Quaeritur: An quando celebratur Missa de Annuntiatione modo dicto, sit faciendum ad *Incarnatus*, quod fit in ipsa die Annuntiationis?

Et eadem Sacra Rituum Congregatio respondit...

« Ad 8. Missas proprias de Festivitatibus

Beatae Mariae Virginis non esse celebranda, nisi diebus, in quibus dictae solemnitates occurrunt, et per eorum Octavas quas habent; coeteris temporibus eorum loco celebrandam unam ex Votivis Beatae Mariae Virginis in fine Missalis positis, iuxta distributionem temporis in eo factam, cum intentione ad honorem Annunciationis, Assumptionis etc. *Hac die 12 Martii 1678* ».

Ordinis Minorum Capuccinorum. — Cum post ultimam approbationem a S. R. C. factam Kalendarii ad usum Fratrum Minorum Capuccinorum supervenerint nonnulla S. rum Officia, de mandato eiusdem S. C. in Breviario Romano apponenda; quapropter P. Procurator, et Commissarius Generalis Fratrum Mironum Capuccinorum (ad uniformem Divini Officii recitationem in sua Religione servandam) supplicavit pro assignatione sequentium dierum infrascriptis Sanctis, prout eadem Sacra Congregatio assignavit, nempe....

Insuper idem P. Procurator Generalis supplicavit pro sequentium Dubiorum declaratione, nempe.....

I. An Missa assignata Festivitati Conceptionis Virginis Mariae pro Fratribus Minoribus possit celebrari in Sabbatis, ut Votiva?..

Ad supradict.... dub. Sacra Congregatio respondit, ut sequitur:

Ad I. *Negative* etc. *Die 30 Septembris 1679.*

In quorum fidem etc. Ex eadem Secretaria hac die 8 februarii 1876.

Plac. Ralli S. R. C. Secretarius.

LA COSTITUZIONE

APOSTOLICÆ SEDIS

CON BREVI NOTE DICHIARATIVE

Fra i molti atti, e rivelantissimi, per cui sarà d'immortal memoria il Pontificato di Pio IX, non ultimo al certo è la Costituzione *Apostolicae Sedis*, emanata il dì 12 Ottobre 1869. In essa vien chiarito e meglio determinato il diritto penale della Chiesa, quanto alle censure ecclesiastiche; diritto, che per lungo correre di secoli, e per una vasta serie di decreti Pontificii e Sinodali, era in gran parte oscuro ed incerto, e recava non leggiere difficoltà a chi avesse voluto conoscerlo adeguatamente. Il Sommo Pontefice, nell'alto suo senno, volle restringere in un sol corpo tutte le censure, giudicate necessarie nella età nostra pel buon governo della Chiesa: e dichiarò abolite e tolte tutte le altre, che in esso non fossero commemorate. La Costituzione *Apostolicae Sedis* rimane perciò il solo codice delle ecclesiastiche censure, che di presente abbia vigore; e l'unica norma, a cui tutti i fedeli debbono conformarsi in ordine a quelle.

Niuno pertanto vorrà negare la massima necessità, che hanno i Confessori, di conoscere questo documento, perchè possano compiere con esattezza il proprio ministero. E quantunque nei varii anni, da che fu emanato, esso abbia ottenuto una grande pubblicità, così per mezzo della stampa periodica, come in isvariati libri ed opuscoli, che in molte edizioni videro la luce; pure non reputiamo superfluo il riprodurlo in queste pagine, tanto più che ne avemmo espresse richieste da buon numero di sacerdoti.

Non vogliamo però inserirlo nudamente, e senza nulla dire di quel che si attiene alla sua retta interpretrazione; perocchè a tutti è noto

quanto sia necessario il sapere intendere le leggi, per poterle ben eseguire; e quanto ciò sia difficile, soprattutto ove queste son nuove e non per anco comentate da molti dottori, ovvero interpretate dall'uso. Alla detta Costituzione perciò framezzeremo *brevi note dichiarative*, in cui verremo pure riassumendo quanto intorno ad essa fu ragionato da egregi autori moderni (1), e quanto fino ad oggi venne dichiarato dagli autorevoli Tribunali della S. Sede.

Crediamo con questo far cosa utilissima ai nostri Confratelli, i quali, per tal guisa, avranno in breve tutto ciò che concerne le vigenti censure della Chiesa.

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Apostolicae Sedis moderationi convenit, quae salubriter veterum canonum auctoritate constituta sunt, sic retinere, ut si temporum rerumque mutatio quidp'am esse temperandum prudenti dispensatione suadeat, eadem Apostolica Sedes congruum supremae suae potestatis remedium ac providentiam impendat. Quamobrem cum animo Nostro jampridem revolveremus, ecclesiasticas censuras, quae per modum *latae sententiae*, ipsoque facto incurrendae ad incolumitatem ac disciplinam ipsius Ecclesiae tutandam, effraenemque inproborum licentiam coercendam, et emendandam sancte per singulas aetates indictae ac promulgatae sunt, magnum ad numerum sensim excrevisse; quasdam etiam, temporibus, moribusque mutatis, a fine atque causis, ob quas impositae fuerant, vel a pristina utilitate atque opportunitate excidisse; eamque ob rem non infrequentes oriri sive in iis, quibus animarum cura commissa est, sive in ipsis fidelibus dubietates, anxietates, angoresque conscientiae; Nos eiusmodi incommodis occurrere volentes, plenam earumdem recensionem fieri, Nobisque proponi iussimus, ut diligenti

(1) Scrissero sulla Costituzione *Apostolicae Sedis*, fra gli altri:

Pietro Avanzini, Prete Romano - *Constitutio, qua censuræ latæ sententiæ limitantur, documentis omnibus munita, censurisque Tridentinis aucta, nonnullis illustrata comentariis — Romæ, 1871.*

Monsignor Giuseppe Formisano, Vescovo di Nola — *Commentario sulla Costituzione* Apostolicæ Sedis-*Napoli, 1876, 6ª. Ediz.*

Monsignor Francesco Pedicini, Arcivescovo di Bari — *La Costituzione* Apostolicæ Sedis, *ed i casi riservati nella Diocesi di Bari* — Bari 1873.

Raffaele de Martinis P. d. M. *Sanctissimi D. N. Pii Divina Prov. Papæ IX constitutio* Apostolicæ Sedis, *qua eccl. censuræ limitantur, notis illustrata, cura ac studio Raphaelis de Martinis.*

Monsignor Egidio Mauri—*In constitutionem* Apostolicae Sedis, *qua censurae latae sententiae limitantur, commentarii editi iussu Ill.mi ac R.mi Fr. Aegidii Mauri O. P. Episcopi Rzatini* Edit. 2. Reatis 1874.

P. Gabriele da Varceno. — *Compendium Theologiae Moralis etc.* Taurini, Marietti.

G. A. Del-Vecchio.—*Compendium Theologiae Moralis Universae etc.* Mediolani, 1875.

adhibita consideratione statueremus, quasnam ex illis servare ac retinere oporteret, quas vero moderari, aut abrogare congrueret. Ea igitur recensione peracta, ac Venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus in negotiis Fidei Generalibus Inquisitoribus per universam Christianam Rempublicam deputatis in consilium adscitis, reque diu ac mature perpensa, motu proprio certa scientia, matura deliberatione Nostra, deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, hac perpetuo valitura Constitutione decernimus, ut ex quibuscumque censuris sive excommunicationis, sive suspensionis, sive interdicti, quae per modum latae sententiae, ipsoque facto incurrendae hactenus impositae sunt, nonnisi illae, quas in hac ipsa Constitutione inserimus, eoque modo, quo inserimus, robur exinde habeant; simul declarantes, easdem non modo ex veterum canonum auctoritate, quatenus cum hac Nostra Constitutione conveniunt, verum etiam hac ipsa Constitutione Nostra, non secus ac si primum editae ab ea fuerint, vim suam prorsus accipere debere.

Colla presente Costituzione molte censure sono state abolite, altre temperate, e qualcuna sancita la prima volta.

Vuolsi accuratamente ponderare che qui parlasi solo di censure *latae sententiae*, e non di altre pene. Tutto ciò che non riguarda le censure *latae sententiae* resta come prima nel suo pieno vigore. Epperò non debbono considerarsi abrogate: 1° le censure *ferendae sententiae* — 2° le irregolarità, sia per difetto, che per delitto — 3° tutte le altre pene ecclesiastiche — 4° le leggi e i decreti, a' quali erano annesse le censure qui abolite; giacchè, quantunque siffatte leggi sieno oggi prive di questa penale sanzione, pure non cessano di obbligare in coscienza.

Excommunicationes latae sententiae speciali modo Romano Pontifici reservatae.

Itaque excommunicationi latae sententiae speciali modo Romano Pontifici reservatae subiacere declaramus:

I.

Omnes a christiana fide apostatas, et omnes ac singulos haereticos, quocumque nomine censeantur, et cuiuscumque sectae exsistant, eisque credentes, eorumque receptores, fautores, ac generaliter quoslibet illorum defensores.

Son censurati con ispeciale riserva: 1. gli apostati dalla fede cristiana — 2. gli eretici tutti e singoli di qualunque nome e di qualsivoglia setta—3. chi crede ad essi —4. chi li favorisce — 5. chi li difende.

Sotto il nome di *apostati*, osserva il ch. Avanzini, debbono comprendersi altresì quegl' increduli moderni, che si appellano *liberi pensatori*, o *razionalisti*, i quali rigettano ogni rivelazione soprannaturale. Essi infatti, dopo avere ricevuto il battesimo ed essere stati ammessi nel grembo di S. Chiesa, se ne allontanano, e più non credono ai suoi dogmi.

Ricettatori degli apostati o degli eretici vogliono qui intendersi quelli, che colla ospitalità che offrono ad essi, cooperano o favoriscono all' apostasia, ovvero alla eresia.

Se poi i ricettatori, i fautori, i difensori degli apostati e degli eretici incorrano la presente censura, *etiam effectu non sequuto*, si controverte: onde in pratica, nella cennata ipotesi, possono aversi come non censurati; poichè tutti convengono, che chi dubita di essere incorso in censura, praticamente può considerarsi come non censurato.

II.

Omnes et singulos scienter legentes sine auctoritate Sedis Apostolicae libros eorumdem apostatarum, et haereticorum haeresim propugnantes, nec non libros cuiusvis auctoris per apostolicas litteras nominatim prohibitos eosdemque libros retinentes, imprimentes, et quomodolibet defendentes.

Abbraccia questo paragrafo: 1. tutti coloro che scientemente leggono, senz' autorità della Sede Apostolica — 2. tutti quelli che ritengono—3. tutti quei che stampano — 4.tutti quelli che in qualunqne modo difendono:

1. i libri degli apostati che propugnano eresia'

2. i libri degli eretici che similmente difendono errori ereticali;

3. i libri di qualunque autore, nominatamente proibiti per lettere Apostoliche.

Non verificandosi tutte queste condizioni, non s' incorre la presente censura. Perciò non vien colpito di questa scomunica:

1° Chi legge i menzionati libri di apostati, di eretici o di autori condannati , ma , per ignoranza, anco crassa e supina, non cono sce la presente censnra; giacchè questa s'infligge a chi *scientemente* ciò pratica.

2. Chi legge libri di apostati o di eretici, che non propugnano eresia, tuttochè la contengano, se pur non sieno specialmete proibiti per decreto Apostolico.

3. Chi legge libri di autori cattolici, ancorchè questi favoriscano o difendano l' eresia , ove similmente non sieno condannati per lettere Apostoliche.

Quanto poi ai giornali , fascicoli, periodici mensuali, settimanali ecc. di autori apostati od eretici e propugnanti l' eresia, si controverte se siano o pur no da considerarsi come libri, e quindi da tenersi come incorso nella presente scomunica chi li legge, ritiene ecc. A noi sembra da abbracciare la distinzione di Del Vecchio e di altri, i quali , rispetto alle pubblicazioni periodiche che escono a fascicoli, diretti a formar volumi , tengono la sentenza affermativa; riguardo ai fogli volanti, non destinati a comporre volumi, stanno per la negativa.

Ciò , per altro , non dice che sia lecito a tutti leggere siffatti libri ed effemeridi; poichè le scritture empie e sovvertitrici sono sempre proibite per diritto di natura , che vieta ad ognuno di esporsi ad occasioni prossime di spirituale rovina.—E sono proibite ancora per legge ecclesiastica , come può vedersi nelle Regole dell' Indice; le quali, benchè dopo la Costituzione *Apostolicae Sedis* , non tengano più quanto alle censure , hanno nondimeno tutto il loro vigore quanto a legge proibitiva.

I libri, che si proibiscono per lettere Apostoliche, non sono già tutti quelli contenuti nell' Indice, come osserva il citato Avanzini, ma solo quei che furono o saranno condannati immediatamente dal Romano Pontefice per mezzo di qualche Breve o Bolla , sotto pena di censura riservata alla S. Sede Apostolica. Così a cagion di esempio, il Sommo Pontefice Pio IX, felicemente regnante, condannò i seguenti libri:

Defensa de la auctoritad de los Gobernios y de los Obispos contra le pretenciones de la Curia Romana por Francisco de Paula G. Vigil. — Lima 1848. — Con Breve de' 10 Giugno 1851.

Iuris Ecclesiastici Institutiones Nepomuceni Nuytz in Regio Taurinensi Athenaeo Professoris. In ius ecclesiasticum universum Tractationes eiusdem auctoris. — Con Breve de' 22 Agosto 1851.

III.

Schismaticos et eos, qui a Romani Pontificis pro tempore exsistentis obedientia pertinaciter se subtrahunt vel recedunt.

Son puniti di censura gli scismatici , e coloro che pertinacemente si sottraggono o si allontanano dall' obbedienza del Romano Pontefice che nei varii tempi governa la Chiesa.

Scismatici son coloro che, già ribelli alla S. Sede, costituiscono una gerarchia distinta. Costoro , e tutti quei , che aderiscono alla scismatica autorità , cadono in questa censura. E vi cadono altresì coloro che, quand' anche non faccian parte di uno scisma, si appartano con pertinacia dalla obbedienza del Romano Pontefice. Si ponga mente a quell' aggiunto *con pertinacia*; imperocchè, ove abbia luogo una semplice disobbedienza, questa non cade sotto censura.

Di qui segue che si debbano riputar colpiti dalla presente scomunica i così detti *Cattolici liberali* che si sottraggono pertinacemente dalla obbedienza del Romano Pontefice.

(*Continua*)

I DUE POTERI

Duo sunt, Imperator auguste, quibus hic mundus principaliter regitur; Auctoritas Sacra Pontificum et regalis Potestas... Nosti enim, Fili, quod licet presideas humano generi dignitate, rerum tamen Praesulibus divinarum devotus colla submittis.

GELASIUS PAPA AD ANASTASIUM IMPERATOREM.

Lo Stato è nella Chiesa come il bambino nel seno della Madre. La Religione è il fine dei Regni. Cesare dunque dee far poco pe' piaceri de' popoli, molto pe' loro bisogni, tutto per la loro virtù, affin di condurli al possesso del Sommo Bene.

P. VENTURA, Disc. VII.

AVVERTENZA

Prendere le difese del principio di *Autorità* quando niuno o quasi niuno lo combatte, e tutti o quasi tutti per convinzione e per sentimento il rispettano, sarebbe un fuor d' opera, ed una impresa, a mio credere, se non al tutto degna di vitupero, certo non degna di esimie lodi; poichè sarebbe quasi un metter la pulce nell' orecchio dei buoni, esponendoli a divenir malvagi. Quando invece si vedono malgraziose facce, e forsennate grida si ascoltano, per cui il principio di *Autorità*, o il *Potere*, debba chiamarsene gravemente violato e scosso, allora è che il parlarne a difesa tornerebbe non meno utile che necessario; poichè verrebbero allora sbugiardati i tristi, e rinfrancati i buoni, e illuminati gl'insipienti e messi in sull'avviso gli incauti, fatti ludibrio dell' altrui malcelata protervia.— Or chi non sa, la grande faccenda della *Indipendenza* essere al nostro tempo l'ardentissima febbre che brucia le viscere della infatuata società moderna, cui vediam toccare a quando a quando sì violenti accessi di parosismo, da farla divenir poco meno che agonizzante? Chi non sa come innumerabili gridatori, se scellerati o insensati mal saprei definire, ma certo al consorzio civile e al domestico perniciosissimi, hanno in pochi lustri assordato l' Universo con tristi accozzaglie di paralogismi blasfemi, eretici, atei, sovversivi tutti di ogni ordinamento sociale, perchè tutti più o meno diretti a spiantarne il radicale principio che è questo della proculcata Autorità? Chi non vede in fine come dall'essere con livida gelosia sconosciuto il vincolo di gerarchica dipendenza dello Stato dalla Chiesa si provoca violentemente alla iniqua ribellione della famiglia contro lo Stato, e dell' individuo contro la famiglia, con tanta lacrimevole ruina da lacerar tutte le fibre di un cuor sinceramente cristiano?

In omaggio dunque a cotesta irrepudiabile Preminenza o vogliam dire Autorità, che assoluta e sovrana in Dio risiede, siccome Autore di tutti gli esseri creati, e che riversandosi nelle mani del Vicario dell' Uomo-Dio in terra, per dirigere le sorti sovrammondane dei credenti, ha come balsamo salvato il mondo, e tuttidì lo salva dall' universale corrompimento — in omaggio a cotesto venerando Potere, che qual verissimo *Autore* della vita mortale e civile dei popoli ben si addimanda col nome di *Autorità*; conviene senza fallo, più che ad altri

mai, al Sacerdozio Cattolico spendere quella franca parola, che avvalorata eziandio dal nobilissimo esempio di filiale sommessione al Pontefice Massimo ed ai Minori Pontefici, tornerà a vera salvezza delle battezzate nazioni.

Laonde nella intenzione di giovare anch' io, per quanto il consentano le mie deboli forze, precipuamente al giovine Clero, cui fa mestieri gran copia di verace dottrina per ben opporsi ai subissatori di ogni società, mi proposi dettare alquanti pensieri didascalici su' *Due Poteri*, ecclesiastico cioè e laicale; ove con argomenti a dovizia forniti dal magistero infallibile della Chiesa prenderò a mostrare, com' essi discendano entrambi da Dio, e come l' uno debbasi all' altro subordinare, perchè si ricongiungano in Dio, a fine di provvedere alla non effimera unità e prosperità delle cattoliche generazioni.

Affatto stranio però, come la Dio mercè fui sempre, a qualsivoglia ira politica, non trascorrerò certo in fiabe disonestanti la dignità e la carità del Sacerdotal ministero; nè mi fermerò sul Potere laicale, se non quanto basta al mio intendimento, che altro non è da quello infuori di mettere in piena luce la divina Autorità della Chiesa, difendendola contro le vili calunnie, onde cercano gli eterodossi nemici stimmatizzarla con tanto scandalo dei pusilli.

Voglia il gran Padre delle Misericordie donare a queste povere mie parole la virtù di rinfocolare nel petto del paziente lettore il sentimento di obbedienza alla Potestà salvifica della Chiesa; — e sarà questo per me il più largo ed ambito compenso.

TIBERIO Can. Teol. DURANTE

Maestro Onor. dell' Almo Collegio de' Teologi di Napoli

(*Continua*).

OPERE DI ZELO

—

AI NOSTRI LETTORI.

—

Niuno ignora quale guerra satannica tuttodì si combatta contro la religione e il buon costume. Non pur nei grandi centri, in cui è più vasta e profonda la corruzione, ma fin anco nei rimoti villaggi, stati per lo addietro in gran parte immuni dal morale pervertimento, si odono le bestemmie esecrande della moderna incredulità, e si veggono le orgie del più spudorato libertinaggio. — Sforzi inauditi si adoperano, perchè sia guasta la mente, sia depravato il cuore di tutti. Perciò una stampa libertina che deride la virtù e la pietà; perciò sozze pitture, oscene rappresentazioni; perciò scuole, in cui si apprende lo scostume, e s' impara assai per tempo a maledire a Dio. E perchè tutta questa rea propaganda d' iniquità procedesse disciplinata e compatta, s'organizzano e si propagano per ogni dove sette tenebrose, nelle quali coi più orribili giuramenti si eleva in certa guisa a dovere il triste compito di spargere il male, ad ultimo scopo di abbattere troni ed altari.

Qual debito pertanto non sorge per ogni cuore onesto di opporsi con tutti i mezzi possibili a tanto turbine d' iniquità? Si può vedere senza fremere la guerra crudele intentata contro la Chiesa di Gesù Cristo, e lo strazio che si fa tuttogiorno della onestà e della fede? — Se perciò i nemici del nome cristiano si organizzano e si disciplinano ai danni della religione, i veri suoi seguaci debbono anch' essi stringersi compatti sotto il vessillo di lei, e procedere a fitte falangi in sua difesa. Non basta il detestare, non basta il gemere segretamente: è necessaria l'azione

concorde e perseverante, ed un eroico sacrifizio.

Se non che, questa verità fu ben compresa da innumerevoli cattolici, i quali, per porre, quanto fosse da loro, un argine alla irrompente depravazione, volenterosi si unirono in società, e soggettandosi a determinate leggi e statuti, si avvisarono di promuovere coi mezzi più adatti il bene ed impedire il male.— Non è a dire quale utile ne derivò per la causa della religione e della umanità. Il Sommo Pontefice, che dalla sublime vetta del Vaticano, mira i bisogni tutti della Chiesa, di cui è il capo infallibile, ebbe a lodarsi grandemente di queste belle istituzioni, da cui si raccolsero sempre ubertosi frutti di salute (1). E dopo aver loro tributato larghi encomii e dichiaratele opportunissime pe' tempi che volgono, le arricchì pure di privilegi e d'indulgenze, perchè meglio riuscissero al loro scopo (2).

Queste opere saluberrime che tuttodì fioriscono in molte parti della nostra Penisola e per tutto altrove, porsero infatti il più valido aiuto alla innocenza pericolante, alla povertà insidiata; promossero le pratiche più vitali della religione, facendo calpestar quegli umani riguardi, di cui la moderna incredulità si giova pei biechi suoi intendimenti. — E non si deve in modo precipuo a cotali sforzi se il sentimento religioso ancor vigoreggia in mezzo ai popoli; se i templi pur si veggono stipati di cattolici, ed ai sacramenti corrono a calca i fedeli nelle solennità della Chiesa?

Ora qual parte non dovrà attribuirsi al Clero in siffatte opere ammirande? Si può dire con verità, e senza tema di errare, esser queste in somma parte frutto del suo zelo. Imperocchè il Clero, o le ideò pel primo, ovvero se ne fece il più caldo promotore.— E non è meraviglia che il sacerdozio cattolico si vegga accorrere ove più si sente il bisogno della sua operosità, e cerchi apprestar l' antidoto ove si è sorbito il veleno. Egli non adempie in ciò che un suo stretto dovere; esercita quel ministero affidatogli da Gesù Cristo, quando venne costituito luce del mondo e sale della terra. E che dovrebbe dirsi di lui se, padre dei fedeli, non si curasse di preservarli dalla corruzione: se, pastore delle anime, chiudesse gli occhi al sopravvenire del lupo: se, maestro dei cristiani, lasciasseli in preda a chi vuole erger cattedra dei più pestiferi errori?

Ciò nondimeno, oh! quanto avrebbe a praticarsi di più, perchè si ottenesse pienamente lo scopo! Quanti luoghi vi sono che nulla hanno risentito di questo generoso risvegliamento di pietà cristiana? Quanti ve n' ha che, desolati dalla odierna depravazione, niun'opera videro in sè trapiantata, che recasse un qualche frutto salutare? Eppur molte opere di zelo sarebbero potute fondarsi, che avrebbero attecchito mirabilmente anco nei piccoli paesi e fin negli estremi villaggi. Avrebbero richiamato tanti traviati al retto cammino; avrebbero rassicurata la innocenza di tante vergini; soccorso alla indigenza di tanti miseri; provveduto alla religiosa educazione di tanti fanciulli, abbandonati in preda alla corruzione.— Un sacerdote, e più ancora un pastore di anime, dovrebbe convincersi che, quand'anche oggidì esercitasse i suoi ordinarii ministeri con ogni esattezza, non potrebbe dirsi di compiere con ciò solo tutti i proprii doveri. In tempi di straordinarie calamità non bastano gli esercizii ordinarii. Si vuole qualche cosa di più per illuminare i fedeli alla propria cura commessi, per camparli dal pervertimento, per richiamarli alla retta via.

---

(1) *Acceptas Deo referimus utilissimas societates initas, quae aliae aliam in tot Ecclesiae necessitatibus sibi eposcentes provinciam, quasi acies instructae praeliantur praelia Domini, et malitiosorum hominum conatus egregiis operibus retundere atque evertere student impiorumque latebras prodere, et ipsum in eis, cui miserrimi serviunt, diabolum debellare.* Litt. Apost. *Maximas sine*, sub die 23 Febr. 1872.

(2) *Quae omnia laudis praeconio digna, e calamitosis hisce temporibus opportunissima pluries per Nostras Litteras summopere commendavimus, easdemque societates spiritualibus privilegiis auximus, et ad maiora in dies e re catholica et sempiterna animarum salute, in miserrima hac rerum omnium perversione atque errorum caligine praestanda inflammavimus.* — Ibid.

Ora, ov' egli impiantasse nella sua cura una qualche opera di zelo, scegliendola fra le molte che, approvate e commendate dalla Sede Apostolica, dànno meravigliosi frutti di santificazione, non farebbe cosa opportunissima ai bisogni del suo gregge? Egli pur direbbe di non guardare con occhio d'indifferenza la odierna perversione; metterebbe pure la sua pietra al grande edifizio che si vuol costrurre in mezzo ai triboli; correrebbe egli ancora una lancia nella lotta presente del male contro il bene, del vizio contro la virtù.—Nè si dica, i tempi volger tristi, e non essere propizii per siffatte opere ; giacchè la tristizia appunto di questi tempi siffatte opere rende necessarie. Tutte le grandi intraprese non cominciarono che da deboli principii; e quanto più scarse erano di umani presidii, tanto maggiore ampiezza conseguirono da Colui, che *infirma mundi elegit, ut confudat fortia*.

Ben sappiamo che molti fra coloro,i quali per avventura daranno uno sguardo a queste pagine, sono operosi e zelanti pastori, e che già da tempo fondarono utilissime istituzioni nelle loro Chiese. Noi non facciamo che congratularcene con essi. —Però crediamo util cosa far cenno di tratto in tratto in questa periodica pubblicazione delle opere di zelo, che maggiormente fioriscono a vantaggio della religione e dei costumi, e che , benedette dal Sommo Pontefice e promosse dal cattolico Episcopato, possono formar la delizia delle parrocchie cristiane. Ciò servirà a darne notizia a chi ancor le ignora, ovvero a farle caldeggiare ognor più a chi le conosce. Voglia Iddio svegliare zelo e coraggio nei suoi ministri , pari al bisogno che ne sente la causa della religione e della società!

Ci piace intanto dar termine con le belle parole di un zelantissimo pastore di anime: « Come taluno si pregia che il suo giardino sia ricco di ogni sorta di belli fiori, così il parroco zelante si pregia che sia ricca la sua parrocchia di tutte le opere della cristiana pietà, che sono appunto i fiori, i quali adornano il giardino di S. Chiesa. Or questa ricchezza di sante varietà spirituali giova assai alla santificazione delle anime, imperocchè i gusti spirituali, come i corporali, sono diversi; e quanto più in una parrocchia abbondano le divote pratiche, v' ha da contentare e da pascolare maggior numero di anime ; tra le quali molte che in alcuna pratica non troverebbero il loro gusto. e quindi non se ne vorrebbero giovare , lo trovano in altre » e se ne giovano (1) ».

BIBLIOGRAFIA

APICELLA STEFANO — La vita di Gesù Cristo in Sacramento, continuazione della sua vita mortale. Tridui e fervorini pel Sac. Stefano Apicella. Vol. I. di pag. VII. 344 — Vol. II. di pag. X. 352 — Prezzo L. 6—per posta L. 6,50 — dirigersi all' Autore a *Cava de' Tirreni*.

In un' epoca , in cui Gesù Cristo empiamente vuolsi bandire dalla società umana , rinnegandosene la divinità , viene opportunissima un' opera , che lo dimostra vivo e reale in mezzo agli uomini, e padre benefico e divino. Questa vita, che un dì fu corporalmente visibile , al tempo della sua carriera mortale , or si continua nascosta nello augusto Sacramento dell' altare. Imperocchè ivi è vivo e reale quell' Uomo-Dio, che prima di partirsi di questa terra, ebbe detto ai suoi discepoli: *Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus , usque ad consummationem saeculi*. — *Matth.* XXVIII-20.—Ed ivi egli altro non fa che riprodurre costantemente , e per modi arcani, i misteri tutti della vita sua mortale , perpetuando sulla terra tutta l' opera della redenzione. — Ecco il nobile soggetto del libro che annunziamo; soggetto che vien trattato con facondia , con erudizione, con novità e robustezza di pensieri, ed a cui meritamente ha fatto plauso la stampa cattolica. In esso si prendono ad esame i misteri precipui della vita mortale del Salvatore, e in altrettante serie di sermoni se ne mostra la riproduzione nella SS. Eucaristia. Siffatti sermoni possono tornare utilissimi , non solo pei sacri oratori , i quali vengono chiamati a tessere elogi al Sacramento dell' altare, ma sì ancora pei fedeli che desiderano un pascolo salutare per nutrire la loro pietà.

---

(1) Frassinetti *Manuale pratico del parroco novello*. Capitolo XI. § 5.

LO STESSO — Ai Confessori — Studio sull'assoluzione a darsi a chi nell'attual confessione non offre materia certa o necessaria; con un' appendice in cui è risposto alle osservazioni, che alcuni moralisti hanno, leggendo il suddetto studio, creduto potervi fare. Un opuscolo in 8° di pag. 37, e 4 app. — Prezzo C. 55 — per posta Cent. 60 — presso l'Autore a *Cava de' Tirreni.*

« È una dotta e molto sapiente dissertazione per dimostrare che quando un penitente, eziandio se ignoto al confessore, non offre nell' attual confessione materia necessaria all' assoluzione, bastagli per riceverla che con sincero dolore si accusi in genere dei peccati già confessati ed assoluti, senza che vi sia necessità di indicarne nessuno nè nella specie, nè nei particolari del numero, del luogo, del tempo ecc. La ragion teologica e l'autorità sono i due fonti della chiara dimostrazione » — *La Civiltà Cattolica* Ser. IX, vol. IV. pag. 602. — Ed è chiara così e piena la dimostrazione di questa tesi, che chiude l'adito ad ogni difficoltà. Le poche osservazioni in contrario, che allo illustre Autore furono fatte da alcuni moralisti, son mostrate in un foglio di appendice senz' alcun fondamento. Invitiamo i Confessori a provvedersi di quest' opuscolo, la cui lettura potrà riuscire ad essi di molta utilità.

LO STESSO — Le sette Parole dette da Gesù Cristo in croce e la sua Divinità.—Un opuscolo in 8 di pagne XVI. 92—cent. 90—per posta L. 1— presso l' Autore a *Cava dei Tirreni.*

« Questo lavoro è tutto inteso a dimostrare come G. C. anche nel colmo delle umiliazioni abbia dato con le sette parole non dubbia prova della sua divinità. Precede uno studio utilissimo ai predicatori sull' intimo perchè e nesso di quelle sette parole. Segue una scelta di sentenze dei SS. PP. e DD. analoghe all'argomento.»

SCORZA GAETANO. — La chiesa e la società; ossia dei principali doveri del cristiano e del cittadino. Opera del Preposito Gaetano Scorza, parroco della Chiesa di S[a] Maria Maddalena in Morano Calabro, già Vicario generale del Vescovo di Cassano, socio corrispondente della regia Accademia Cosentina e del Gabinetto Scientifico di Ragusa. — Napoli tip. e libr. della Sacra Famiglia 1875. In 8° di pag. VIII. 305. Vendibile presso l'Autore in *Morano Calabro* al prezzo di L. 4,50 — per posta L. 5.

Non sapremmo meglio lodare e raccomandare quest' opera che con le parole della dottissima *Civiltà Cattolica* (Ser. IX, v. IX, pag. 335): « Non mai le verità cattoliche splendono di tanta luce, quanta ne mandano, allorchè da abili scrittori sono messe a confronto cogli opposti errori; i quali, dall' altro canto, illustrati da quella luce, si rivelano in tutta la loro deformità ed orridezza. E cotesto appunto è l' effetto che produce il libro da noi annunziato del chiaro preposito Scorza. Egli da prima si fa ad esporre alcune verità più fondamentali del Cristianesimo, dichiarandole con singolare lucidità e confermandole con invitti argomenti, capaci di conquidere i più riottosi intelletti. Quindi a mano a mano, col lume di queste e delle altre altre cattoliche dottrine, con pari evidenza dedotte, viene smascherando i più fatali errori dell' età nostra, i quali si riassumono nel liberalismo, e sono dai liberali designati come le più gloriose conquiste della moderna civiltà. Fra i pregi di quest'opera notiamo segnatamente la brevità e la chiarezza, perchè per esse, facendosi a tutti accessibile, sieno molti coloro che s' invoglino a procurarlasi per farsene schermo contro i sofismi dominanti ».

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1876)

ITALIA

Il Santo Padre — Ci gode l' animo nel poter cominciare la cronaca con dar liete notizie della salute del Santo Padre. Essa è floridissima, non ostante la longevità di Lui e le dure condizioni in cui versa. È questa una prova luminosa di quella Provvidenza divina che regge le sorti della Chiesa e la scorge senza fallo a splendidi trionfi.

Dono di una chiesa al Papa — Il re di Spagna D. Alfonso ha fatto dono, non ha guari, al Santo Padre della chiesa reale di S. Giacomo degli Spagnuoli sulla piazza Navona di Roma. Eretta nel 1450,

da D. Alfonso de Paradinas, Vescovo di Giudad Rodrigo, e decorata di opere classiche da celeberrimi artisti, rimase aperta al culto fino al principio di questo secolo; ma, minacciando rovina il suo tetto e le mura, fu quindi abbandonata.

La Lega Daniele O' Connel—Questa lega, fondata per opera della egregia società della gioventù cattolica, ha in mira di promuovere con tutti i mezzi legali *la libertà dell' insegnamento cattolico in Italia*. Il 18 febbraio si riunirono a Bologna i principali fondatori di essa lega nella Chiesa di S. Michelino. Erano presenti, fra gli altri, Mons. Canzi Vescovo Coadiutore di Bologna e Mons. Cavriani, Vescovo di Ceneda. Fu eletto presidente il Conte Bourbon del Monte, vicepresidenti il Sac. Enrico Massara e l'Avv. Giambattista Casone. In mezzo a fragorosi applausi si diè lettura ad un magnifico Breve del Santo Padre; indi fu approvato lo statuto della lega, la cui residenza fu fissata in Bologna; e finalmente eruditi e brillanti discorsi furono pronunziati da valorosi oratori. — Se non che prima di sciogliersi l'assemblea, una turba di mascalzoni ardì recare insulto alla pace e alla onesta libertà di quei cittadini, e con fischi ed urli villani li accolsero alle porte del tempio. Di che fu dato avviso alla questura, e dal nuovo presidente dell'assemblea fu fatta energica protesta al Sig. Prefetto di Bologna.

Feste centenarie del B. Gregorio X. — Il giorno 13 febbraio furono inaugurate a Piacenza, con gran concorso di popolo, e con l'intervento di dieci Vescovi delle Diocesi limitrofe, le feste centenarie del B. Gregorio X. Sommo Pontefice. I Vescovi quivi radunati umiliarono un rispettoso indirizzo al S. Padre, e ne ebbero in risposta un onorifico Breve con data de' 2 marzo. In questa occasione ebbe luogo l'ingresso canonico in quella Sede del nuovo Vescovo Mons. Scalabrini, splendidamente accolto dal Clero e dal popolo.

La ricchezza mobile e il sussidio dal S. Padre — Il tribunale Civile di Perugia con sentenza degli 8 febb. ha dichiarato, Mons. Moreschi Vescovo di Città di Castello « non essere soggetto alla tassa di ricchezza mobile pel preteso titolo di sussidio elargitogli dalla Santa Sede; e per lo effetto ordina la relativa cancellazione dai ruoli dei contribuenti di tassa di ricchezza mobile del sullodato Prelato pel suddetto titolo inscrittovi ».

Di un parroco scismatico — Il prete D. Lonardi, il quale in forza di popolare elezione, si volle anticanonicamente intrudere nel governo di una Chiesa parrocchiale fu citato dall' Ill.mo Mons. Rota, Vescovo di Mantova innanzi al Tribunale Civile di quella città, perchè dovesse sgombrare dalla parrocchia. Il Tribunale assolveva il pseudo-parroco, appoggiando lo scisma di lui; e questa sentenza venne pur confermata dalla Corte di appello di Brescia!

Un nuovo Arcivescovo — Nell' ultimo Concistoro venne elevata al grado di Metropolitana la Sede Vescovile di Aquila. L' illustre Mons. Luigi Filippi, novello Arcivescovo, dopo aver ricevuto in Roma il Sacro Pallio, fece nel passato mese il solenne ingresso in Diocesi, festeggiato ed applaudito dal Clero e dal popolo. Il giorno 25 fu destinato a dare esecuzione alla Bolle Pontificie ed a ciò fu delegato dalla S. Sede l'Abruzzese Mons. Scarfagnini. La funzione ebbe luogo nell' ampia e maestosa Cattedrale: scelta musica, sfarzosi addobbi, concorso immenso di popolo, e una eloquente omilia del novello Metropolita, opportunissima alla circostanza, la resero splendida e solenne.

Il seminario Vescovile di Mantova — Un decreto ministeriale ha intimata la chiusura del Seminario Vescovile di Mantova, nel perentorio di dieci giorni; ed al zelante Vescovo Mons. Rota, che dimorava nel Seminario stesso, fu ordinato di sgombrare da quel locale!

L' Ambasciatore di Spagna presso la S. Sede — Il 13 febbraio S. E. il Cav. Signor D. Francesco Cardenas presentava a Sua Santità in privata udienza le lettere con le quali viene accreditato Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario di S. M. Cattolica presso la S. Sede.

ESTERO

Il Cardinale Ledochowschi — Liberato dalla carcere di Ostrowo, il Cardinale Ledochowschi ebbe ordine di abbandonare subito la provincia di Posnania sua Diocesi. Egli, nel suo passaggio, si fermò a Praga presso i PP. Gesuiti, e poscia si recò ad Ibradisch in Moravia, residenza di suo fratello, Conte Antonio. In tutti i luoghi riscosse applausi e festeggiamenti, ed a Praga ebbe singolari omaggi dalla Imperatrice Marianna, figlia di Vittorio Emmanuele I. di Savoia. In Cracovia poi è indicibile lo entusiasmo che svegliò in tutti il suo arrivo — L' invitto Confessore della fede il giorno 3 corrente giunse in Roma e, ricevuto con affettuose dimostrazioni, ebbe alloggio nel palazzo Altieri.

La facoltà teologica di Poitiers. Il giorno 2 febbraio Mons. Pie, Vescovo di Poitiers poneva la prima pietra dell'edifizio che dovrà accogliere la facoltà teologica e quelle altre che, in avvenire instituendosi, compiranno la nuova Università Cattolica. — Questa facoltà conta sette cattedre, occupate da professori che furono chiamati dall' Italia, dall' Irlanda e dalla Germania, ed è diretta dal P. Chambellan, rettore della facoltà medesima e del Collegio dei Gesuiti.

Progressi del cattolicismo in Inghilterra — Sono eloquentissime le cifre seguenti a mostrare come progredisca ogni dì più il Cattolicismo nella Inghilterra:

	nel 1839	nel 1862	nel 1876
Preti catt.	544	1242	1872
Chiese e capp.	457	872	1061
Monast. e Conv.	23	217	315

Diminuzione del protestantesimo in Francia — Prima del 1789 erano in Francia un milione di protestanti; presentemente se ne noverano 600 mila divisi più che mai tra loro. Così il *Journal des Villes et Campagne.*

Il cattolicismo in Norvegia — Le *Missioni Cattoliche* danno consolanti ragguagli sulla tolleranza del Governo di Norvegia intorno alla predicazione dei missionarii cattolici. Il Prefetto Apostolico, Mons. Bernard si prepara a fabbricare una Chiesa a Trondtijelm città di 30 mila abitanti, antica metropoli dei popoli normanni.

Protesta dell'Episcopato Austriaco — L' Episcopato Austriaco presentò una protesta al Governo contro la legge che pende in parlamento sui conventi e sulle corporazioni religiose. — La libertà della Chiesa, l'origine dei conventi, il loro scopo e l'utile che sempre recano alla società, il concordato che intorno ad essi fu stipulato fra i due poteri sono gli argomenti precipui che quei coraggiosi Vescovi; con eloquenza pari alla importanza del soggetto, sottopongono alla considerazione del Sovrano.

Un libello a Mons. Dupanloup. Mons. Dupanloup al ritorno da Roma nella sua Diocesi si vide assalito da un indegno libello, col quale si accusa l'illustre Prelato come il *padre del liberalismo* condannato dalla Chiesa. Il Capitolo Cattedrale di Orleans si è affrettato a protestare contro il procedere dell'Autore ch'è un canonico, cui venne inibito, fino a nuovo ordine di esercitare nella Cattedrale le sacre funzioni.

Il Clero Prussiano. — La *Germania* di Berlino reca che, su 8000 Sacerdoti Prussiani e 5000 parrocchie, i sacerdoti che vennero meno nella costanza, sotto la persecuzione di Bismark, sono in tutto otto.

Il nuovo presidente della Repubblica dell' Equatore—Il dottor Borrero, elevato all' alta carica di presidente della Repubblica dell'Equatore, con una nobilissima lettera ne partecipa l'avvenimento al santo Padre, e protesta il suo attaccamento alla Religione Cattolica. — « Questa sacra promessa, egli dice, m' impone l'obbligo di rispettare e far rispettare la Religione Cattolica, e conservare alla Chiesa la giusta libertà, di cui essa ha bisogno per l'esercizio del suo ministero, prestandole con lealtà e fermezza l' appoggio dell'autorità che la nazione ha posto fra le mie mani ».

Diocesi di Cassano al Jonio

Nella Domenica di quinquagesima si diede lettura in tutte le parrocchie di questa Diocesi alla notificazione Episcopale per la quaresima. Il zelante Pastore in tale circostanza dirigeva la sua parola anche a coloro che per avventura avessero fin qui trascurato di valersi del gran tesoro del S. Giubileo. E poichè ne ottenne dalla S. Sede la proroga fino alla Domenica *in Albis*, con espressioni di tenerezza paterna e di acceso zelo spronava gl'infingardi a giovarsi, almeno in quest'ultimo tempo, di un sì gran bene. « Noi avventurosi, conchiudeva, che possiamo oggi paragonarci pei tanti tesori, che a larga mano ci largisce la nostra madre, la Chiesa, a quei travagliatori dell'Evangelo, che giunti nell' ultima ora nella vigna, ottennero mercede eguale a quei, che fra gli scottanti raggi del solleone faticarono da mattina a sera!»

Diocesi di Policastro Bussentino

Nel turpe languore dei tempi che volgono in fatto di religione è cosa assai consolante il vedere questa Diocesi avidissima tutta di ascoltare la divina parola, specialmente nella Quaresima. Dove i rappresentanti de' municipii ricusano di dare il consueto assegno pel sacro oratore (il che avviene in assai pochi) la popolazione sopperisce in più abbondanza con volontarie largizioni. Quest' anno tanto ardore si è suscitato in ogni luogo per la predicazione quaresimale, che, non essendosi potuto soddisfare a tutte le richieste per

manco di soggetti, i pochi paesi rimasti senza predicatori han domandato almeno un corso di spirituali esercizii per dopo Pasqua; al che il zelantissimo Pastore di certo provvederà.

Volentieri diamo luogo in questa cronaca alla seguente relazione pervenutaci da Policastro Bussentino.

Il 26 febbraio si celebrò in Policastro Bussentino il quarto anniversario della Consacrazione del Vescovo D. Giuseppe Maria Cione. Questa vetusta città, che, sedendo malinconica sulle ruine della storica sua grandezza, sembra negarsi ad ogni atteggiamento di brio, quel dì presentò un tipo di festa tanto più nobile, quanto meno vi ebbe di clamoroso, e più vi campeggiò il pensiero e l'affetto. Vi ebbe spari, luminarie, areostatici; ma il lirico della solennità fu nell' allocuzione eloquentissima, che il santo e dotto Prelato rivolse al suo popolo festeggiante, e nell' accademia che alla presenza del Capitolo e del Vescovo diedero gli alunni del Seminario Diocesano testè riaperto. Quei giovani, vedutisi come per incanto radunati la prima volta intorno al Padre loro, pareano non mai saziarsi di cantargli lodi e ricoscenza; mentre quel tenero Padre, esilarato dal vedersi dopo lunghi anni circondato da tante speranze per la Diocesi, parea trasportato in cielo. Iddio accresca le gioie di questo suo fedele servo, e ricompensi i suoi tanti sacrifizii!

Prima di dare in macchina, col massimo dolore veniamo a sapere, che per un inaspettato ordine ministeriale è stato proibito al Vescovo di Policastro di abitare nelle piccole e disagiate stanze della Curia, nelle quali avea dovuto rincantucciarsi dopo l'espulsione dall' Episcopio, avvenuta nel mese di Giugno; ed a mala pena si son potuti ottenere pochi giorni di dilazione per mettere in assetto un' altra casa, che il ragguardevole gentiluomo di Policastro Signor D. Fabrizio Pecorelli, con isquisita cortesia ed impareggiabile cordialità, ha messo intieramente a disposizione del Vescovo. La sevizia però dell' ex-Ministero, che perseguitava i Vescovi sin nell'ultimo loro asilo, ha fatto una tristissima impressione in tutti i buoni, ed ha addolorato una intiera Diocesi, la quale è affezionatissima al suo Pastore.

Il Vescovo pertanto prima di uscire da sua Curia, ha fatto pubblica la seguen protesta:

NOI GIUSEPPE M.ª CIONE

VESCOVO DI POLICASTRO ecc.

Nel momento di uscire per ordine governativo dalle stanze di questa R.ma Curia Vescovile, ultimo asilo, in cui ci eravamo rincantucciati dopo l'espulsione dall' appartamen Vescovile dell' episcopio, non possiamo fa a meno di protestare, come di fatto solenemente protestiamo innanzi a Dio, ed a uomini, ed alla presenza dei nostri carissi confratelli del R.mo Capit. Cattedrale, cont l'inqualificabile violenza, che ci viene us ed alla quale solamente intendiamo di cede per evitare mali maggiori, riservando pe salvo, ed intatto ogni dritto nostro, e d nostri successori; e dichiarando, che in vi del Santo Concilio di Trento (Sess. 22, Ca XI. de Reform.) e della Pontificia Bolla *postolicae Sedis* siano incorsi nella scom nica maggiore, riservata *speciali modo* Sommo Romano Pontefice, tutti coloro, c abbiano promossa, od eseguita tale Minis riale disposizione, che contiene una flagra violazione dei sacrosanti dritti della Chie

Ed a perpetua memoria della cosa, v gliamo che un esemplare di questo atto, noi sottoscritto, e roborato dell' Episcop suggello, rimanga negli Archivii della nos Vescovil Curia.—Dato in Policastro, addì Marzo, sacro al Patriarca S. Giuseppe, 18

✠ GIUSEPPE MARIA Vescovo di Po castro.

Inoltre ci scrivono con data del 22 ma da Policastro: « Alla notizia dell' uscita Monsignore dalle stanze della Curia, mo distinte famiglie della Diocesi si affrettaro di offrirgli le loro case. Ieri poi uscendo di fatto, al R.mo Capitolo Cattedrale si nirono i gentiluomini della Città col pop per accompagnarlo alla novella abitazio Fu pel cuore dell' ottimo Prelato una con lazione quello spettacolo; e si commosse fi alle lagrime, quando vide moltissimi uom e donne piangere, spargendo fiori ed e odorose per le strade ove passavasi.—Cos Signore diede un compenso alle afflizioni Lui.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Actis Consistorialibus.

1. Il dì 13 Aprile 1876, la Santità di N. S. Papa Pio IX, dopochè l' E.mo Card. Bartolini, dimessa la Diaconia di S. Nicola in Carcere ha ottato al titolo di S. Marco, passando all' ultimo posto degli E.mi Cardinali dell' ordine dei Preti, e dopo chiusa la bocca all' E.mo Card. Goffredo Brossais Saint Marc, creato e pubbl. li 17 Sett. 1875, si è degnata provvedere le seguenti Chiese: — Metr. di *Vienna di Austria*, per Mgr. Gio. Battista Kutschker, traslato da Carre i. p. i. – Arciv. di *Gaeta*, pel R. P. D. Nicola Contieri, Ab. Basiliano del Monast. di Grotta Ferrata, ritenendo il titolo e le attribuzioni di Abbate sopra il detto Monast.– Arciv. di *Leopoli*, di rito Armeno, pel R. D. Gregorio Gius. Romaszckan–Catt. Un. di *Fabriano e Matelica*, per Mgr. Leopoldo Angelo Santanchè, traslato dalla Chiesa Arciv. di Acrida i. p. i. – Catt. di *Grosseto*, per Mgr. Gio. Batt. Bagalà Blasini, traslato da Cidonia i. p. i. – Catt. di *Eperies* di rito Greco, pel R. D. Nicola Toth – Catt. di *Tinia*, per Mgr. Michele Kubinszk – Catt. di *Orano*, pel R. D. Angelo Vigne – Catt. di *Segorbe*, pel R. D. Mariano Miguel Gomez – Catt. di *Segovia*, pel R. D. Ant. Gargia y Fernandez – Vesc. di *Troade* i. p. i., per Mgr. Odoardo Agnelli – Vesc. di *Tripoli* i. p. i., pel R. D. Alessandro Grossi, deputato Coadiutore con futura success. del Vesc. di Comacchio – Vesc. di *Canopo* i. p. i. pel R. D. Carlo de Caprio, deputato Coadiutore con futura success. del Vesc. di Mileto Vesc. di *Teia* i. p. i., pel R. P. Fr. Girolamo Volpe, deputato Coadiutore con futura success. del Vescovo di Venosa–Per Breve si è poi provvista la Chiesa Catt. di *Ferns*, pel R. D. Michele Warren.

Sua Beatitudine si è in seguito degnata di creare e pubblicare Cardinali di S. Rom. Chiesa: dell' Ordine de' Preti, Mons. Bartolomeo d' Avanzo, Vescovo di Calvi e Teano, nato in Avella, diocesi di Nola, ai 3 di Luglio 1811; – il R.mo P. Giambattista Franzelin, della Comp. di Gesù, nato il 15 Aprile 1816.

Di poi il Santo Padre, secondo il consueto, ha aperta la bocca all'E.mo Card. Brossais Saint Marc. – Quindi ha avuto luogo la postulazione del Sagro Pallio per la Chiesa, Metropolitana di Vienna d' Austria, ed Arcivescovili di Gaeta, e di Leopoli di rito Armeno.–Finalmente Sua Santità ha posto l'anello Cardinalizio all' E.mo Card. Brossais Saint Marc, assegnandogli il titolo Presbiterale di S. Maria della Vittoria.

2. Il dì 17 Aprile 1876 la Santità di N. S. Papa Pio IX, dopo chiusa la bocca all' E.mo Card. Miecislao Ledochowski, creato e pubbl. il 15 Marzo 1875, nonchè agli E.mi Cardinali d'Avanzo e Franzelin, ha provveduto le seguenti Chiese: – Catt. di *Sebenico*, per Mgr. Antonio Innocente Gius. Fosco – Catt. di *Lesina*, pel R. D. Andrea Illich–Catt. di *Freius*, pel R. D.

Gius. Sebastiano Ferdinando Ferris -Catt. di *Chilapa nel Messico*, pel R. D. Tommaso Baron y Morales - Catt. di *Cordova nella Repub. Argentina*, pel R. D. Edoardo Emanuele Alvarez -Catt. di *Medellin negli Stati Uniti di Colombia*, pel R. D. Gius. Ignazio Montoya-Vesc. di *Massimopoli* i. p. i., pel R. D. Mosè Higuera, deputato Ausiliare dell' Arcivescovo di S. Fede di Bogota.

Di poi Sua Beatitudine, secondo il consueto, ha aperto la bocca agli E.mi Cardinali Ledochowski, d' Avanzo e Franzelin. - Finalmente il Santo Padre ha posto l' anello Cardinalizio ai predetti Signori Cardinali, assegnando il titolo Presbiterale di S. Maria in Aracoeli allo E.mo Card. Ledochowski, di S. Susanna all' E.mo Card. d' Avanzo, e l' altro de' SS. Bonifacio e Alessio all'E.mo Card. Franzelin.

II. Ex Sacra Congregatione Concilii

1. *Dissolutionis sponsalium* - 11 Dic. 1875- Una sentenza del Vescovo N. N. dichiarava validi gli sponsali, con vero, serio, deliberato, mutuo consenso fermati, tuttochè posteriormente la giovine stanca del differire, avesse dichiarato, con lettera sua, allo sposo, essere lui libero di contrarre con chi che meglio gli attalentasse: ciò per altro non con animo serio e deliberato, ma solo come una riprensione di quel si lungo differimento. Alla sentenza notificata in Marzo 1872, il giovane che bramava sciolti gli sponsali, interponeva in Dicembre 1873 appello alla S. C. del Conc. - La quale confermò la sentenza del Vescovo, come passata *in re iudicata*. Donde conseguita che:- a) Le sentenze definitive, e non opposte fra il perentorio di giorni dieci dalla intima, passano *in res indicatas*. - b) In fatto di sponsali, il risolvente mutuo dissenso deve esser confortato dai medesimi requisiti del consenso anteriore.-c) Epperò vero, serio, deliberato e mutuo debb' essere il *distractus* , come fu il *contractus*.

2. *Annuae praestationis* - 24 Aprile 1875, e 5 Febb. 1876 - L'anno 1712, smembrata una Parrocchia, al Parroco della Matrice il nuovo presentava pacificamente l' annuo canone di sei staia di frumento sino al 1840 quando sorse questione solo circa la quantità. E, con l' approvazione dell' Ordinario, in S. Visita, le parti si composero, addivenendo ad una transazione per la quale si era in libertà di dare o il frumento, ovvero ducati cinque annui. Fu nel 1872 che la prefata prestazione s' impugnò, a motivo di essersi scoperto il titolo originario dello smembramento, ove niun verbo era intorno il canone in questione. - Or al dubbio: *An constet de iure annuae praestationis Plebani S. Donati in casu?* La S. Congreg. rispose: *Affirmative*. E alla iterata istanza rispose di nuovo: *In decisis et amplius*. Laonde deducesi che - a) Una transazione formale, avvenuta in buona fede, per nessun modo è rescindibile. - b) E però essa reggesi, ancorchè in seguito si scopra un titolo autentico, pel quale non avrebbe avuto luogo la transazione, se prima si fosse conosciuto.

3. *Iuris suffragandi* - 11 Dic. 1875 - Al dubbio: *An Canonicus ad vacantem praebendam a sociis praesentatus, dum se abstinet a dando suffragio, quando votatio ipsum respicit, teneatur etiam abstinere a ferendo suffragio in Capitulo toties quoties alii concurrentes votationi*

subiiciuntur in casu? - La S. Cong. rispose: *Affirmative.* - Il dibattimento e la risoluzione del caso dànno ragione alle seguenti massime: — a) Sebbene pel gius comune i Canonici abbiano il dritto di votare, tuttavolta, ove trattisi di affare in cui è l'interesse di uno dei Canonici, il pericolo di allucinazione e di ambizione, il sentimento dei Dottori, la Canonica Giurisprudenza dimandano che il membro interessato appartisi dal seno del Capitolo, sino a che la faccenda non sia stata discussa e risoluta - b) Il quale pronunziato esclude ogni dubbio quando la pendenza debbe esser risolta per voti secreti come era avvenuto nel caso. - c) Dove poi fosse pubblica la elezione, ei sembra che il Canonico interessato non debba escludersi. Perocchè allora il suo voto è piuttosto un consentire alla elezione dei Confratelli, anzichè un esporsi al pericolo di ambiziosa allucinazione.

4. *Iurium Parochialium.* - 24 Luglio 1875 - La brevità dello spazio non consente di dare nè anco un cenno sopra una lunga causa tra il Parroco di S. Agata in B.,e tre Cappellani, che insieme con lui esercitavano la cura delle anime. La decisione della lite, in ultima istanza pronunziata dalla S. C. del Conc., ne autorizza ad inferire che: - a) Sebbene non manchino esempii di giurisdizione parrocchiale esercitata *in solidum* da più, nulla di meno la non corrisponde alla istituzione della Chiesa. - b) Che nei tempi posteriori al Conc. Trentino andò in disuso, soprattutto per motivo che non sorgessero questioni circa la validità dei matrimonii. - c) Che siffatta norma ha costantemente avuto presente la S. C. del Conc., sin tanto che non le fossero di manifesto ostacolo le leggi di fondazione e le consuetudini.

III. Ex Sacra Congregatione Episcoporum et Regularium.

Exemptionis - 4 Febb. 1876 - Una rumorosa lite si accese tra le *Oblate* che reggono un Conservatorio in Toscana, e il Parroco del luogo. Al quale volevasi impedire che, a Pasqua, desse l'acqua benedetta in detto Conservatorio: tuttochè nè la professione religiosa, nè una speciale concessione dalla S. Sede confortasse il preteso diritto di esenzione. Di che la S. Cong. ai dubbi: *An Oblatae S. Catharinae participent omnia privilegia Monialium e clausura, et ex votis solemnibus in casu?* - 2. *An abusiva vocari possit, favore Parochi S. Catharinae, consuetudo perficiendi status animarum, et dare aquam benedictam occasione Paschatis in casu?*-Rispose: *Ad 1. Negative. - Ad 2. Nihil innovandum.*

IV. Ex Sacra Congregatione Indicis.

Decretum, quo plures prohibentur libri - 7 Mar. 1876 - La S. C. condanna e mette all'Indice, con l'approvazione di S. S., le seguenti opere: - 1. *E. De Pressensé.* Le Concile du Vatican: *Opus praedamnatum ex Reg. II. Ind. - 2. Louis Iacolliot.* La Génèse de l'humanité. - 3. O Brazil mystificado na questáo religiosa. - 4. *Io. Frider. de Schulte.* Der Cölibatszwang etc. i. e. De coelibatu coacto et eius

abrogatione. - 5. *D. F. Friedrich.* Der Mechanismus etc. i. e. Mechanisma religionis Vaticanae. - 6. *Adalgisa Costa.* Dei doveri della donna. *Decr. S. Off. die 16. Feb. 1876. - Auctor operis, cui titulus:* L'anima SS. di Gesù Cristo mostrata nella sua vera origine e grandezza per G. B. Pritoni, *prohib. Dec. 6. Dec. 1875, laudabiliter se subiecit et opus reprobavit.*

V. Ex Sacra Congregatione Rituum

1. *Ripana* - 27 Genn. 1876 - Perchè si possa procedere alla Beatif. e Canoniz. del Ven. Servo di Dio, Fr. Simeone Philippovich Sacer. prof. de' Min. Oss., al dubbio: - « An sententia lata a R.mo D. Episcopo Ripano super Cultu praefato Ven. Servo Dei nunquam exhibito sive super paritione Decretis san. mem. Urbani Papae VIII, sit confirmanda in casu et ad effectum de quo agitur? » - la S. C., con l'approvazione di S. S., ha rescritto: - *Satis constare de paritione Decretis san. mem. Urbani Papae VIII.*

2. *Neapolitana* - 27 Gen. 1876 - Perchè si possa procedere alla Beatif. e Canoniz. del Ven. Servo di Dio, Gennaro M. Sarnelli del SS. Red., al dubbio: - « An sententia Iudicis ab E.mo et R.mo D. Card. Archiep. Neapolitano delegato super Cultu Ven. Servo Dei nunquam exhibito, seu super paritione Decretis san. mem. Urb. PP. VIII, sit confirmanda in casu et ad effectum de quo agitur? » - la S. C. con l'approvazione di S. S., ha rescritto: - *Affirmative, seu sententiam esse confirmandam.*

3. *Neapolitana* - 27 Gen. 1876. - Perchè si possa procedere alla Beatif. e Canoniz. del V. Servo di Dio, Francesco Sav. M. Bianchi Barnabita, al dubbio: - « An constet de validitate novissimi Processus Apostolici Neapoli constructi super Miraculo, testes sint rite et recte examinati et iura producta legitime compulsata in casu et ad aflectum de quo agitur? - la S. C., con l'approvazione di S. S., ha rescritto: *Affirmative, seu constare.*

LA COSTITUZIONE

APOSTOLICÆ SEDIS

CON BREVI NOTE DICHIARATIVE

(Continuaz. delle scomuniche riserv. specialm. al R. P. — V. pag. 16 di questo vol.)

IV.

Omnes et singulos cuiuscumque status, gradus seu conditionis fuerint ab ordinationibus seu mandatis Romanorum Pontificum pro tempore exsistentium ad universale futurum Concilium appellantes, nec non eos quorum auxilio, consilio vel favore appellatum fuerit.

Riguarda questo paragrafo la ribellione di coloro che, per non ottemperare ai decreti ed alle ordinazioni del Rom. Pontefice, presumono farne appello ad un futuro Concilio Ecumenico. Sono censurati non solo quei che producono siffatto appello, di qualunque stato, grado o condizione essi siano, ma sì pure quelli che per tale effetto abbiano prestato ad essi aiuto, consiglio o favore.

V.

Omnes interficientes, mutilantes, percutientes, capientes, carcerantes, detinentes, vel hostiliter insequentes S. R. E. Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, Sedisque Apostolicae Legatos, vel Nuncios, aut eos a suis Dioecesibus, Territoriis, Terris, seu Dominiis eiicientes, nec non ea mandantes, vel rata habentes, seu praestantes in eis auxilium, consilium vel favorem.

Questo articolo punisce di censura specialmente riservata coloro che attentano alla vita, alla libertà, alla dignità de' Prelati della Chiesa, quali sono i Cardinali, i Patriarchi, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Legati o Nunzii della Sede Apostolica. Perciò va soggetto a questa pena: 1. chi li uccide — 2. chi li mutila— 3. chi li percuote — 4. chi s'impadronisce per forza, in qualunque modo, delle loro persone — 5. chi li traduce in carcere — 6. chi violentemente li trattiene — 7. chi da nemico gl' insegue — 8. chi li discaccia dalle loro diocesi, terre o dominii — 9. chi per qualunque di queste cose diede il mandato— 10. ovvero fatte in suo nome le abbia approvate — 11. od a ciò fare abbia prestato aiuto consiglio o favore.

Il citato Avanzini è di opinione che per *territorii* o *terre* qui non debba intendersi il semplice luogo della nascita, ma quei luoghi che van soggetti alla giurisdizione di ciascun Prelato; e chiama questa sentenza più probabile dell'opposta, coll'autorità d'illustri Teologi. Chi però discaccia un Prelato dalla semplice sua patria. se non cade in questa pena, cade nell'altra sancita nel §. II, delle censure generalmente riservate, di questa medesima Costituzione. (V. Avanz. Append. IV.)

VI.

Impedientes directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae sive interni sive externi fori, et ad hoc recurrentes ad forum saeculare, eiusque mandata procurantes, edentes, aut auxilium, consilium vel favorem praestantes.

Vanno innodati da questa censura quei che pongono impedimento, sia diretto, sia indiretto, allo esercizio della ecclesiastica giurisdizione, così del foro interno, come dello esterno. E vi cadono 1. coloro, che impediscono, con qualunque mezzo, un tale esercizio—2. quelli che per tal fine ricorrono al foro secolare — 3. o ne procurano i mandati—4. coloro che li emettono o li pubblicano—5, coloro, che a ciò prestano aiuto, consiglio o favore.

Si noti che la particella *et*, innanzi alle parole *ad hoc recurrentes*, vale *aut*. Ciò si desume: 1.° dalla *Bulla Coenae* da cui è tolto il presente articolo — 2. dal contesto. (Avanzini).

VII.

Cogentes sive directe sive indirecte iudices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas praeter canonicas dispositiones: item edentes leges vel decreta contra libertatem aut iura Ecclesiae.

In forza di questo articolo sono censurati con riserva speciale: 1. coloro che costringono i giudici laici a tradurre innanzi ai loro tribunali le persone ecclesiastiche, fuori di quei casi, in cui ciò vien permesso dalle canoniche disposizioni — 2. coloro che fanno leggi o decreti contrarii alla libertà ed ai diritti della Chiesa.

Non vanno colpiti da questa censura i giudici stessi, i quali vengono costretti a citare dinanzi a sè le persone ecclesiastiche. Ciò si deduce dalle parole della Costituzione, e da una risposta della S. Inquisizione del dì 1.° Febbraio 1871.

Le canoniche disposizioni, di cui qui è parola, riguardano i varii concordati conchiusi tra la S. Sede e le diverse potestà laiche; come pure quei casi, in cui per dritto anche un giudice laico può trarre un ecclesiastico al suo tribunale, come sarebbe, se questo ecclesiastico fosse degradato ecc.

La seconda parte dell' articolo riguarda coloro solamente, che fan leggi o decreti contro la libertà e i diritti della Chiesa, sieno essi principi, o funzionarii subalterni; non già chi, per evitare molestie, a queste leggi si uniforma, come venne definito dalla S. Penitenzieria intorno al Regio *Exequatur*, il dì 10 Dicembre 1860.

VIII.

Recurrentes ad laicam potestatem ad impediendas litteras vel acta quaelibet a Sede Apostolica, vel ab eiusdem Legatis aut Delegatis quibuscumque profecta, eorumque promulgationem vel exsecutionem directe vel indirecte prohibentes, aut eorum causa sive ipsas partes, sive alios laedentes, vel perterrefacientes.

Qui si colpiscono di censura: 1. coloro, che fan ricorso alla potestà laica per impedire le lettere o gli atti emanati dalla Santa Sede, ovvero dai suoi Legati o Delegati — 2. coloro, che proibiscono direttamente o indirettamente la promulgazione o la esecuzione di questi — 3. coloro, che offendono od atterriscono le parti interessate, o quei che debbono curarne la esecuzione.

(*Continua*).

I DUE POTERI

CAPO PRIMO

ORIGINE DELL'AUTORITÀ

SOMMARIO — I. L'Autorità non emana che unicamente da Dio, come rilevasi dalla Bibbia, e dalle sentenze dei più grandi Genii del Cristianesimo. — II. Da Dio ancora si ha da ripetere la distinzione dei due sovrani Poteri. — III. Si discorre in particolare dell'Autorità del Capo dello Stato. — IV. e del modo ond'essa trasmettesi.

I. Per istabilire l'adequato concetto dei sovrani Poteri, ecclesiastico e civile, non che delle relazioni che fra loro intercedono, è necessario innanzi tutto porre in chiaro la origine e costituzione loro, che dagli eretici è stata perfidamente falsata. Quando essi negarono infatti alla Chiesa Cattolica una gerarchia da Dio fornita di suprema autorità sui battezzati, e la dichiararono una mera società di eguali soggetta alla potestà laicale, non vennero con ciò a riconoscere nemmanco per sogno nel Principe laico un'autorità sovrana, indipendente, assoluta; ma il riguardarono qual rappresentante o mandatario dell'autorità che risiede nel popolo. Onde avvenne, che mentre il Principato credea, che dalla negazione della potestà ecclesiastica l'altezza del suo trono fosse di nuovo splendore irradiata, senz'addarsene, trovolla invece compromessa e scaduta! — Il che prova una volta di più che chiunque osa difendere il suo dritto, negando l'altrui, o, peggio ancora, usurpandoselo con arroganza, ed esso in pena è condannato per legge di Provvidenza a perdere quello che avea! — Frattanto il certo si è, che ogni dominio ed autorità o potere non proviene che unicamente da Dio siccome a chiare note ci annunzia la Santa Scrittura, la cui Parola sempre antica e sempre nuova, malgrado gli attacchi del proteiforme errore e le facili ingiurie degli stolti nemici, trionferà in eterno.

Eccoci dunque al libro dei Proverbii (a), dove la Sapienza Increata ne fa udire le memorande parole, che, per quanto vadansi ripetendo dal tempo all'eternità, non saranno mai ripetute a bastanza. *Per me*, sta detto, *Reges regnant . . . per me principes imperant*. E quì facciam sosta, provandoci a scoprirne il vero significato. — Non può negarsi da prima che, avuto riguardo agli aggiunti del sacro Testo, in cui appresso alle parole *per me reges regnant* immediatamente si legge: *et legum conditores iusta decernunt* e dopo le altre *per me principes imperant* leggesi: *et potentes decernunt iustitiam*, avuto riguardo a tali aggiunti, comodamente s'interpetra, che alla divina Sapienza è dovuto il regime dei popoli *secondo giustizia*, e il buon governo della società *secondo i dettami di benintesa prudenza* (b). Ma è innegabile

(a) *Prov.* VIII. 15.
(b) *Estio i. h. l. in Comm. Ep. d.* P.

Itresì, che le citate parole ammettono un senso assoluto per significare che i Re della terra, ove legittimamente sieno di potestà regia dotati, a fine di nomarsi ed essere veramente Re, non possono altronde ripetere che da Dio (*per me*) la potestà di regnare (a). Tanto più che il medesimo vero è comprovato dall'immortale Dott. delle Genti S. Paolo nella divina Epistola ai Romani (b), ove sclama *non esservi potestà che da Dio, e quelle che sono, essere precisamente da Lui;* nonchè ripetuto si trova dall'estatico Giovanni, che in uno dei suoi rapimenti ebbe visto il Verbo di Dio portante scritto sulla veste e sul fianco la epigrafe: *Rex regum et Dominus dominantium.* Dal che argomentasi, che se Egli è il Re dei re, il Signore dei dominanti, qualunque dominio ed autorità legittima esista al mondo, appartiene rigorosamente a Lui che ne è il padrone assoluto e il dispensatore universale.

Nè potevano altrimenti intenderla i Padri tutti della Chiesa e i Dottori, la cui spettacolosa sapienza ha fatto maravigliare i secoli. Quì basti la sentenza di Agostino e Tommaso; il primo dei quali commentando quelle parole dell'Apostolo (c): *Cum evacuaverit omnem principatum et omnem potestatem*, dice che l'incarnato Verbo di Dio « evacuerà ogni prin« cipato ed ogni potestà della terra, facendo « mostra della divina sua regal maestà per « far noto a tutti che nessun principe cele« stiale, o mondano che fosse, avea da sè « verun potere; ma sì da Colui, dal quale « tutte le cose procedono, non solo in quanto « all'essere, ma pure in quanto al rispettivo « loro ordinamento ». E in conferma notiamo che il medesimo Santo Dottore altrove osserva (d), che l'uomo per ordine di natura fu da Dio creato e preposto al dominio degli esseri irragionevoli, non già dei ragionevoli, quindi se alcun potere egli vanta sull'altro uomo, non da natura, ma da Dio dovrà ripeterlo.

(a) *Aug. Lib. V. de Civ. Dei, C. 19.*
(b) *Rom. XIII, 1.—Non est potestas nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt.*
(c) *Lib. de divin. Quaest. 83.*
(d) *De Civit. Dei, Lib. 19 c. 15.*

Ma più di proposito l'Angelo delle Scuole tratta di questo argomento, e nel libro III, al Capo 1.° *de Regimine Princip.* prende espressamente a dimostrare, che ogni dominio si origina unicamente da Dio: quindi sostiene che Ciro, Re di Persia, fosse divinamente ispirato, allorchè nell'Editto sussecutivo alla vittoria riportata con la conquista di Babilonia e con la morte di Baldassarre, proclamava: *Hæc dicit Cyrus Rex Persarum: Omnia regna mundi dedit mihi Dominus Deus cœli.* Dal che l'Angelico deduce, *a Deo omne provenire dominium, sicut a primo dominante:* e con quell'acume tutto proprio della sua mente lo dimostra con ampiezza per tre capi, considerando Iddio come *ente,* come *motore*, e come *fine*: i quali punti potrà ognuno agevolmente rilevare dal citato libro. Non possiamo però dispensarci dal riferire un altro efficace argomento, che il S. Dottore attinge dalla esigenza naturale all'uomo di avere un capo che lo governi. Tutte quelle cose, egli dice (a), che sono ordinate ad un fine, e che possono procedere in un modo, piuttosto che in un altro, hanno bisogno imprescindibile di un indirizzo, pel quale direttamente raggiungano il debito fine: ed essendo stato l'uomo creato per un fine, e potendo egli operare nell'un modo o nell'altro, perchè dotato d'intelligenza e di libero arbitrio, ha bisogno perciò di un principio dirigente che lo scorga verso la meta cui fu destinato. Che però, se a lui convenisse il vivere isolatamente, non sentirebbe certo alcun bisogno di un principio dirigente esterno, potendo essere a sè medesimo Re sotto l'imperio divino, e col lume della ragione da Dio ricevuto incamminarsi all' acquisto del proprio fine; ma essendo egli sovra tutti gli animali naturalmente ordinato ad essere sociale, è necessario che tra gli uomini vi sia chi regga la moltitudine, e la indirizzi al bene sociale, se pur non vogliasi far verificare la gravissima sentenza di Salomone (b): *ubi non est gubernator populus corruet.*—E poichè il comun bene sociale non altrove è riposto

(a) *De Regimine Princ. L. 1 c. 1.*
(b) *Prov. XI. 14.*

che nella conservazione dell'unità e della pace, senza cui la moltitudine sarebbe a sè stessa un flagello; perciò è necessario che dal principio dirigente sia ella conservata nell'unità. Allora poi sarà più adatto questo principio ed efficace a produrre e a mantenere la desiderata unità, quando esso medesimo non sarà più di uno: e però l'Angelico Dottore conchiude: *utilius esse regimem unius quam plurium.* —Che se adunque la natura dell'uomo, in quanto è sociale, reclama da una parte la necessità di un principio autorevole che lo diriga, e dall'altra si mostra pure impotente a soddisfare da per sè cotesta esigenza, poichè niuno tra gli uomini è per natura superiore all'altr'uomo,—chi mai non vede come qualsivoglia potere di cotal genere emana esclusivamente dall'eterno fonte di ogni potere che è Dio?

II. Assicurata così la divina origine dell'autorità, fa mestieri scoprire la distinzione dei due sovrani Poteri, ecclesiastico e civile: il che volentieri facciamo, seguendo le tracce dello stesso Angelico, il quale nel Capo XIV della citata Opera ce ne spiana la via, e ci conduce ad argomentare così: — Governare un popolo, un regno, una nazione torna lo stesso che far loro convenientemente raggiungere il debito scopo. Ora, per quanto è indubitabile che Dio solo è la suprema ed unica finalità degli uomini, altrettanto è indubitato e certissimo che molteplice cura si spende dai diversi affin di guidarveli; giacchè mentre l'uno si adopera a conservarla nel suo essere, l'altro si studia di condurla al suo maggiore perfezionamento. Il Regolo della società, inoltre, deve disporre dei mezzi necessarii a conseguire il fine, cui essa è indirizzata: e non avendo il Principe altri mezzi da poter usare fuorchè i naturali, curerà ben egli d'indirigere la società ad uno scopo del tutto naturale, di talchè se l'ultimo fine potesse conseguirsi con mezzi naturali, al Principe si apparterrebbe dirigere gli uomini a questo fine. Ma poichè il fine ultimo della società umana è riposto nella beatifica visione di Dio, riserbataci nella vita avvenire, e a cui non è dato arrivare giammai, se non per divina virtù, secondo la parola dell'Apostolo ai Romani: *gratia Dei vita æterna*; perciò si fa chiaro che il conseguimento di tanto fine, ben lungi dal potersi affidare ad un'Autorità di ordine puramenle naturale, affidarsi dovrà ad un' altra che sia di ordine superiore alla natura intera. « A tal sovrano « adunque, diremo con le parole dell'Ange- « lico, apparterrà siffatto regime, il quale non « sia uomo solamente, ma Dio; vuol dire, « che spettar dovrà al Signor Nostro Gesù « Cristo, il quale rendendo gli uomini veri « figli di Dio li introduce nella gloria celeste. « Ed è questo il regno incorruttibile a lui « affidato, per cui Sacerdote non solo, ma « Re si appella nelle divine Scritture. Quindi « il ministero di cotesto Regno, perchè dalle « terrene cose andassero le spirituali distinte, « non ai Re della terra, ma sì ai Sacerdoti « è commesso, e segnatamente al Sommo « Sacerdote Successore di Pietro, Vicario di « Cristo, Pontefice Romano, cui è mestieri « che tutt'i Re del mondo cristiano sieno sot- « toposti, non altrimenti che allo stesso No- « stro Signore Gesù Cristo ».

Dalla distinzione perciò dei due ordini di Provvidenza divina possiamo noi di leggieri argomentare, che havvi due potestà supreme nel mondo per governare gli uomini, così distinte fra loro, come distinti sono gli ordini ai quali presiedono; ma ordinate entrambe allo stesso fine ultimo, nel modo che appresso verremo esponendo. Conchiudiamo però questo punto con quelle parole indirizzate da Gelasio Papa ad Anastasio Imperatore: *duo sunt, Imperator Auguste, quibus hic mundus principaliter regitur, auctoritas sacra Pontificum, et regalis potestas.*

III. A chi pertanto avrà conferito Iddio queste due potestà, che da Lui come due ruscelli scaturiscono dalla stessa maestosa sorgente? Limitandoci in questo Capo a trattar solamente della civil Potestà, per aver l'agio di parlare più diffusamente della ecclesiasatica ne' capi seguenti, affermiamo innanzi tutto, che la società nel fatto ci si presenta come istituzione divina. Imperocchè se è vero, com'è verissimo, che la Natura tende maisempre e conduce a quello ch'è più perfetto in ogni generazion di cose, la società di umani

individui, che da Natura è iniziata nella famiglia non potrà sostare nella sua ordinazione e nel suo movimento, se non quando sia giunta a tale che basti non solo a vivere, ma eziandio a ben vivere con agiatezza al di dentro, con sicurezza al di fuori. Ed eccoti la società civile, che altro infine non è che una grande famiglia compiuta e perfetta, la quale costituendo prima il comune, si allarga poscia in provincia, e progredisce sino alla formazione dello Stato.

Per la qual cosa, non potendosi concepire società senza un principio ordinatore della medesima, nè potendo ciò che vien da Natura essere da niun altro che da Dio ordinato, ne conseguita, che il diritto di produrre quest' ordine altra origine sortir non potea, se non quella stessa onde la società rampollava: e poichè il principato politico è fondato in natura, perciò esso deriva da Dio come Autor di Natura. — In conferma del quale argomento ricordiamo, che i Re della terra sono dalla Scrittura appellati *ministri di Dio*, per farci intendere, che la potestà loro è veramente ministeriale in rapporto a Dio, e che Dio propriamente è l'autor principale di cotal regime. Se a questo poi vogliasi aggiungere i molti luoghi della stessa Bibbia, ove si annunzia che Dio ha stabilito i re nel mondo, ed egli li fa regnare, siccome oltre al testè citato luogo dei Proverbii, farebbe a proposito quello dello Ecclesiaste: *in unamquamque gentem praeposuit rectorem* (a); non occorre altro dopo ciò a rendere chiaro ed efficace il nostro argomento. A buon diritto però furono condannati gli Anabattisti e i Trinitarii, i quali tra gli altri errori spacciano, essere illecito ai cristiani, non pure il sostenere qualsiasi officio di civile magistratura, ma anche il riconoscere per legittima l'autorità de' Principi.

IV. Pur tuttavolta, se Dio ha istituita quest' Autorità per governare la società degli uomini, se ha pure aggiunto l' oracolo della rivelazione a confermare questa sua istituzione, ha lasciato nondimeno allo svolgimento naturale della umana società la designazione del modo come attribuirla. L' autorità politica nel suo primo naturale sviluppo dovè nascere dalla famiglia, o vogliam dire da un' autorità preesistente, com' è quella del padre, il quale non solo era padre, ma superiore ad un tempo di quella piccola società che è la famiglia. Quest' autorità, da principio domestica, di sua natura si esplicò, modificossi, rivestì nuovi rapporti, a misura che la materia su cui prima esercitavasi, veniva ad ampliarsi, a cangiar di forma, a comporsi in nuovo organismo, ad allargare il fine, cui per lo innanzi mirava. Ambedue queste cose van di concerto: se la civil società è uno sviluppo della famiglia, l' autorità che la regge non può essere che uno sviluppo del potere paterno che la reggeva, ingranditosi e modellatosi secondo i nuovi incrementi: quindi ogni autorità paterna di famiglia, indipendente, è in germe un' autorità sovrana.

La qual verità si trova scolpita nella universale persuasione delle antiche genti, presso cui il padre di famiglia, politicamente non soggetta ad altri, esercitava su di essa maisempre, e sulle sue dipendenze tutte le parti in realtà di Sovrano, anche il diritto di vita e di morte. E questo sarebbe stato il modo più naturale di trasmettersi la suprema politica autorità, se i continui rivolgimenti avvenuti nelle civili società non avessero fatto perdere questo filo di trasmissione, che dirsi potrebbe originario tipo: ma essendo sempre vero che niuna società può sussistere senza questo elemento essenziale dell' autorità, ne siegue ch' ella è chiamata a determinarne la trasmissione; e che mentre Iddio la dotava di un rappresentante del suo supremo dominio, a lei abbia lasciato il grave carico di attribuirne l' esercizio a chi si conviene.

Se Dio infatti avesse altrimenti designato il modo di trasmettersi ed esercitarsi la suprema autorità, questa sua istituzione sarebbe immutabile; ed ogni mutazione che dagli uomini si fosse introdotta sarebbe iniqua e colpevole: che anzi tutti i regni e gl' imperi non altra istituzione da questa in fuori

(a) *C. XVII. 14.*

conservar dovrebbero inviolata. Onde ben puossi affermare col Bellarmino (a), che ove in genere si riguardi la potestà regia, essa viene immediatamente dal solo Dio; ove poi in particolare la si voglia considerare, vien pure da Dio sì, ma mediante il consiglio e la elezione degli uomini, al pari di ogni altra cosa che al diritto delle genti appartenga.

Ad ogni modo, prima di chiudere questo capo, avvertiamo, che se Iddio ha lasciato alla Società la designazione del modo, con cui debbe trasmettersi la suprema autorità, non conviene giammai sospettare, che questa riceva dal popolo la sua forza e il suo vigore; poichè essendo stata da Dio istituita, unicamente da Dio ripete ogni valore, ogni efficacia, ogni dominio.

Tib. Can. Teol. Durante.

(*Continua*).

OPERE DI ZELO

L' APOSTOLATO DELLA PREGHIRA

Non ispenderemo molte parole a raccomandare un' opera, il cui solo titolo è un grandissimo elogio.

L' Apostolato della preghiera tende a procurare il maggiore incremento a quell'opera divina, per cui venne dal cielo il Redentore del mondo, ed a cui furono eletti gli Apostoli primitivi, e son chiamati altresì, in più largo senso, i fedeli tutti di S. Chiesa.

Un cristiano, per ciò stesso che ha il carattere di Gesù Cristo, dee zelare la gloria di lui, dilatandone il regno sulla terra con tutti quei mezzi, che gli vengono consentiti.

Un tale apostolato non si compie solo coll' azione diretta e col sacrifizio; si può compiere altresì con altri mezzi meno disagevoli e più adatti alla generalità dei credenti, ma non meno efficaci a raggiungere lo scopo.

Noi sappiamo per fede, quanta sia la forza della preghiera che s' innalza a Dio da un cuore umile e fervente; soprattutto ove questa sia il voto unanime di più persone congregate insieme col vincolo di carità. Sappiamo che essa giunge a penetrare le sfere e far violenza al cuor Divino, e a conseguire ciò che non sarebbe possibile in qualsivoglia altra guisa. — Ma quando una tal preghiera parta da una intera comunanza di fedeli, da una intera Chiesa, da molte, aventi lo stesso intendimento; quando questa preghiera sia indirizzata ad ottener la gloria del nome Divino, la resipiscenza dei traviati, la salvezza delle genti; quando questa preghiera si rivolga a Dio per mezzo del Cuore SS. di Gesù, fornace di carità e tesoro di meriti infiniti, essa è di piena ragione onnipotente, e può dirsi il mezzo fra tutti più efficace a salvare il mondo.

È questo il fine nobilissimo di una tale opera, che a gran diritto merita essere raccomandata in primo luogo nelle nostre pagine.

E lo merita tanto più, in quanto che la pratica attuazione di essa è agevolissima, non presentando difficoltà di sorta. Imperocchè non si richieggono a ciò lunghe preci e molte pratiche di pietà, o veglie prolungate, o dure astinenze; si ricerca solo che ciascun aggregato applichi ogni dì a questo fine santissimo tutte le preghiere, le sofferenze e le buone operazioni della giornata. Il valore delle quali, accresciuto dall'unione delle volontà, ed impreziosito dai meriti del SS. Cuore di Gesù, ha forza infinita presso il trono Divino.

Non è meraviglia perciò che *l' Apostolato della Preghiera*, istituito appena in Francia dal P. Gautrelet d. C. d. G., e perfezionato dal P. Ramière della medesima compagnia, siesi diffuso in breve d' ora in tutto l' universo; cosicchè di presente si possa dire non vi esser Diocesi che non l' abbia accolto, o parrocchia, ove non sia stabilito. La S. Sede l' approvò non solo, ma lo arricchì pure d'innumerevoli indulgenze; e frutti immensi di sante conversioni e di specchiate virtù ebbero a raccogliersene dai fedeli.

Or che la Chiesa geme fra le distrette di una immane persecuzione; or ch' ella si è votata tutta a quel Cuore SS. dal cui patrocinio aspetta di veder spezzate le sue ca-

(a) *Tom. II. Lib. 3, c. 8.*

tene, non è opera di gran zelo per un ecclesiastico il propagare *l' Apostolato della Preghiera* e il caldeggiarne ogni dì più lo sviluppo, per secondare queste mire pietose della comune Madre?

A vantaggio di chi ancor gl' ignorasse, trascriviamo qui appresso gli statuti approvati e confermati dalla santa Sede, facendo voti che molti fra gli ecclesiastici nostri lettori s' invoglino a trarne il maggior pro delle anime commesse alle loro cure.

Chiunque brami ulteriori schiarimenti, potrà dirigersi con lettere al *R. P. Antonio M. Maresca Barnabita, in Bologna*, il quale è il Direttore Superiore dell' Apostolato della preghiera per la Italia. Egli ha pubblicato svariati opuscoli che trattano del modo pratico di attuare questa S. Lega; e due volte al mese dà a luce un prezioso periodico col titolo: *Il Messaggere del S. Cuore di Gesù*, del prezzo di L. 6 annue, che serve di legame ai numerosi associati dell' Apostolato della preghiera. (1)

STATUTI APPROVATI E CONFERMATI DALLA SANTA SEDE

—

Art. 1.° L'*Apostolato della Preghiera* non è una Congregazione nè una Confraternita propriamente detta, ma una lega di preghiere, a cui sono invitati ad ascriversi i singoli fedeli e specialmente le pie Società dei fedeli medesimi. Essa, a somiglianza dell' Associazione per la Propagazione della Fede, ond'è l'aiuto, non prescrive alcuna delle formalità solite a richiedersi per l'erezione di qualche Confraternita.

Art. 2.° La sola condizione che debbono adempire gli Associati per godere delle grazie concesse a tale *Apostolato* dalla Santa Sede, si è quella di appropriarsi le intenzioni del SS. Cuore di Gesù, coll'offrire, una volta il giorno almeno, le loro orazioni, opere e pene secondo le intenzioni, per le quali questo Cuore divino prega e si sacrifica di continuo; e in particolare per la Chiesa universa, pel Sommo Pontefice e per altre speciali e più urgenti intenzioni, che ogni mese vengono raccomandate dal Direttore Generale dell'Associazione.

Art. 3.° Tutti i fedeli ascritti all' *Apostolato*, godono delle Indulgenze ed altre grazie spirituali concesse all' Arciconfraternita del Sacro Cuore di Gesù, eretta in Roma nella chiesa di *S. Maria della Pace*, alla quale fu aggregato l' *Apostolato della Preghiera* con diploma del dì 8 Aprile 1861.

Art. 4.° Sono invitati ad ascriversi a questa Lega di preghiere specialmente le Comunità Religiose, cui spetta a buon diritto il primo posto, non escluse quelle le cui regole vietano di assumere nuovi pesi e nuove obbligazioni, non potendosi avere come peso l'unire le proprie intenzioni a quelle del Sacro Cuore di Gesù. Il perchè quelle Famiglie di Regolari che ne faranno dimanda, vi saranno associate mediante la semplice *inscrizione dei nomi di tutti i loro membri* in un registro aperto dal proprio Superiore, dopo averne ottenuta licenza dal Direttore Generale dell' *Apostolato;* al quale dovrà mandarsene copia conforme per trascriversi nel Catalogo Generale (1). Il Superiore poi della Comunità consegnerà *ad ogni Associato una*

(1) Il secondo Congresso Cattolico Italiano, tenuto in Firenze nel Settembre del 1875, ha fra le altre cose raccomandato l' Apostolato della preghiera, proponendo un voto di plauso al M. R. P. Antonio M. Maresca, che con indefesso studio si adopera a diffondere tra noi una così santa ed utile istituzione, e desiderando vivamente: - « Che l' Apostolato della preghiera, già istituito in Italia, sia meglio conosciuto mediante la diffusione del periodico il *Messaggere del S. Cuore*, che si pubblica in Bologna. — Che in ciascuna Diocesi d'Italia si istituisca regolarmente e si promuova la detta sua opera. — Che in ciascuna città e paese d'Italia si costituiscano i Consigli dell'Apostolato che attendano al maggiore incremento dell'opera stessa. — Che tutte le Associazioni Cattoliche si aggreghino all'Apostolato della Preghiera, ai frutti del quale parteciperanno con immenso vantaggio, attendendo a conseguire i fini speciali proposti a ciascuna dal proprio statuto ».

(1) Veggasi più oltre il *Rescritto* Pontificio che dispensa dal trasmettere le liste degli Associati alla Direzione Generale dell'*Apostolato*.

di quelle pagelle di aggregazione che si stampano per cura della Direzione Generale.

Art. 5.° Nel modo istesso potranno aggregarsi pie Congregazioni, Confraternite, Ospizi, Collegi, Case di educazione ed anche intiere Parrocchie. É necessario però che ogni individuo appartenente a queste Associazioni, il quale desidera aggregarsi all' *Apostolato, sia inscritto* in apposito catalogo, e *riceva la pagella di aggregazione* dal Superiore o dal Parroco, oppure da qualsivoglia altra persona a ciò designata dal Direttore Generale o da un Direttore Centrale. Coloro poi che cesseranno di essere membri dell'Associazione a cui appartenevano, non cessano per ciò di far parte dell' *Apostolato*.

Art. 6.° I fedeli che non appartengono a Comunità o Associazioni aggregate, possono essere ammessi all'*Apostolato*, purchè i loro nomi vengano inscritti nel catalogo di una Comunità o Associazione aggregata, e ricevano una *pagella di aggregazione*. Sta a loro lo scegliere il giorno di aggregazione per poter lucrare l'Indulgenza Plenaria che vi è annessa.

Art. 7.° il Direttore Generale dell'*Apostolato* non solo può far stampare le *pagelle di aggregazione*, ma concedere eziandio ai Direttori Locali la facoltà di farne stampare, in nome suo, delle simili in *numero determinato*.

Art. 8.° Nei paesi dove l' *Apostolato* trovasi già, ovvero sarà in seguito diffuso, può il Direttore Generale eleggere Direttori Centrali, i quali daranno diplomi di aggregazione alle Comunità, Parrocchie e simili pie società. E sebbene i nomi di queste debbano mandarsi al Direttore Generale, tuttavia la loro aggregazione comincia dal giorno che avranno ottenuto il diploma dal Direttore Centrale.

Art. 9.° D'ora in poi non può propagarsi l'Associazione in veruna Diocesi, se prima non ne abbia dato licenza l'Ordinario, la cui giurisdizione sui propri diocesani vuolsi rispettata, secondo il disposto de' sacri Canoni e delle Costituzioni Apostoliche.

—=—

DECRETO

La Santità di Nostro Signore Pio Papa IX, nell'udienza data al sottoscritto Segretario della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari il dì 27 Luglio 1866, approvò e confermò, come approva e conferma in virtù del presente Decreto i suddetti Statuti tali quali sono contenuti in quest' esemplare il cui autografo si conserva nell' Archivio della stessa Congregazione.

Dato in Roma dalla Segreteria della predetta Congregazione il 12 Settembre 1866.

L✠S A. Card. Quaglia Pref.
L. Svegliati Segret.

RESCRITTO

Nell'udienza data all'infrascritto Segretario della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari il 26 Maggio 1867, il Sommo Pontefice si è degnato di annuire alle suppliche del Vescovo di Puy, ordinando che ai predetti Statuti si facciano le seguenti modificazioni cioè che i Direttori locali « non siano tenuti « a mandare al Direttor Generale le liste de« gli Associati, e che possa farsi a meno di « dare agli Associati medesimi le pagelle di « aggregazione nel solo caso però d'impossi« bilità; » e finalmente che il Direttore Generale di questa pia Associazione sia un Religioso della Compagnia di Gesù, scelto dal Padre Generale.

Non ostante ogni disposizione in contrario.

A. Card. Quaglia Pref.
L. Svegliati Segret.

BIBLIOGRAFIA

—

APICELLA STEFANO — La Consacrazione di Roma e del mondo al Sacratissimo Cuore di Gesù Cristo. Opusc. in 16 di pag. IX, 112. Scafati 1875. Prezzo cent. 55, per posta cent. 60 — Dirigersi all' Autore a Cava dei Tirreni.

La divozione più propria dei giorni presenti, più preziosa, più universale, degna

di essere inculcata col più grande ardore, è quella diretta al SS. Cuore di Gesù. Chiunque brama farsi una giusta idea di tal divozione, e del novello movimento ch'essa ha preso nel popolo fedele, procurisi questo libretto Ch. Apicella, in cui troverà svolto con dottrina e con chiarezza un tale argomento.

CLARY BASILIO — Omelie sul Sacerdozio Cristiano di Monsignor Basilio Clary, Arcivescovo di Bari — 2. Edizione Napolit. Un vol. in 16° di pag. 312. *Napoli* 1876.

Monsignor Clary fu tale rinomato scrittore di cose ecclesiastiche, che ci crediamo dispensati da ogni lode nel raccomandare questa interessante operetta. Solo facciam plauso ai zelanti editori, i quali, nei tristi tempi che volgono, con questa nuova ristampa han porto al Clero un mezzo efficacissimo di ritemprare il suo spirito nelle profonde considerazioni della dignità e dei doveri del Sacerdozio Cattolico.— Si vende per L. 1. 10 presso Lorenzo Lapegna, Strada Trinità Maggiore, 42, Napoli.

DE GIACOMO GIUSEPPE--La divozione alla Madonna della Salette aperta alla pietà dei fedeli. Operetta divisa in due parti, cioè 1ª storica, 2ª meditativa per tutto il mese di settembre, sacro alla Madonna sotto questo titolo, con appendice di varî esercizii di pietà e di diversi atti per la Confessione, per la Comunione e per ben ascoltare la santa Messa — per Giuseppe de Giacomo Canonico della Chiesa Cattedrale di Cassano al Ionio.—Catanzaro, tip. di V. Asturi, 1875— In 32° di pag. VIII, 464.

Il 19 settembre 1868, nella Chiesa di S. Agostino in Cassano al Jonio fu canonicamente stabilita una Confraternita col titolo di N. S. della Salette. Fin dal primo suo nascere, questa ebbe in sorte di registrare stupende grazie impartite dalla SS. Vergine ai suoi ascritti; epperò in poco tempo crebbe meravigliosamente di numero, divenne un centro di viva divozione e di fervore cristiano. Il zelante Canonico D. Giuseppe de Giacomo, che fu il fondatore di tal pio sodalizio, e tuttora lo dirige, ha in questo libro narrate le grazie di cui potè raccogliere le relazioni, ed ha somministrato alla pietà dei fedeli i motivi ed i mezzi più acconci, per onorare Maria SS. sotto un titolo cotanto celebre. Una tale operetta potrà utilmente diffondersi tra le persone che intendono alla divozione, giacchè oltre delle cose cennate, ha molte appendici che contengono le più belle pratiche di pietà cristiana. Trovasi vendibile presso l'Autore in Cassano al Ionio pel prezzo di L. 1,25 L'utile che può ricavarsene cede tutto a vantaggio della pia confraternita.

PICCOLO MANUALE dei giovinetti e delle giovanette che vogliono vivere cristianamente. Ediz. terza. Opusc. di pag. 192.

Prezioso libretto, degnissimo di essere largamente diffuso in ogni Parrocchia pel bene della insidiata gioventù. Contiene quanto può mai suggerirsi di meglio ad un giovanetto, perchè si educhi a virtù ed a religione. Molti zelanti sacerdoti ne acquistarono copie in tanto numero che le due prime edizioni furono quasi spacciate a ruba. Facciamo voti che pure questa terza sia fra non guari esaurita. Il prezzo è di soli cent. 30, franco di posta in tutto il Regno; ben ligato in cartoncino, cent. 50. Per ogni 10 cop. una franca; per ogni 100, in un solo acquisto, 20 *gratis*. Dirigersi al R. P. D. Domenico Murli P. O. in Carotto (Piano di Sorrento). Il prezzo si mandi non all'uffizio postale di Sorrento, ma a quello di *Piano di Sorrento*.

TARINO PIETRO — Il nuovo libro del *Buon Pastore*, ossia *Gesù Cristo* libro e modello del buon Pastore. 2ª Ediz. completata e migliorata. *Torino*, tip. di Giulio Speirani e figli, 1875, Vol. 2. in 8° di pag. XVI,304,e 424. Prezzo L. 5,50.

È tale la utilità di quest'opera, che in essa sola, senza bisogno d'altri libri, come giustamente opina la *Civiltà Cattolica*, Ser. IX, vol. IX, pag. 204, un ecclesiastico troverà quello ch'è *necessario, conveniente ed opportuno ad avere una saggia guida nella sua difficile carriera*. Comincia dallo esporre ciò che si attiene alla retta educazione del chierico; indi passa a considerare quali virtù fa d'uopo ravvisarsi in un sacerdote; e finalmente enumera e tratteggia i molteplici obblighi di un pastore di anime. Il tutto vien condotto con sicura e sobria dottrina, con bello stile, con soave unzione di spirito.

TELONI G. M. — Il balsamo de' cuori. Ricordo dei ricordi per conservare il frutto della Santa Missione e vivere beatamente. *Venezia*, tip. Emiliani,

1876. In 16° di pag. 260.— Svegliarino ai cattolici —*Firenze*, libr. Arciv. di Luigi Manuelli, via del Proconsolo, 16, 1875.—In 16° di pag 244.

Sono libretti spirituali utilissimi a conservare il frutto delle Sante Missioni. Nel primo si propone come mezzo universale a questo fine la frequenza della confessione ; nel secondo si consigliano le opere di zelo.

Lo *Sveglierino ai cattolici* , commendato altamente dalla *Civiltà Cattolica* e dal *Veneto Cattolico* trovasi vendibile pure presso il *Dott. Antonio Bascirotto. Padova* , ai seguenti prezzi: una cop. cent. 50; trenta, L. 12; settanta, L. 24; cento, L. 30.

CRONACA RELIGIOSA

(30 APRILE 1876)

ITALIA

Ricevimenti in Vaticano — Il giorno 22 Marzo una deputazione di cattolici , composta d'illustri personaggi sì di Europa, come d'America, avea l'onore di presentare al S. Padre, a nome dei proprii connazionali , una novella protesta di fede e di filiale osservanza. Ricevuta questa deputazioue solennemente nella Sala del Concistoro,il Signor Duca Des Cars, che presedevala, leggeva un nobilissimo indirizzo nell'idioma francese, il quale sottoscritto dalla intera deputazione veniva quindi umiliato a Sua Santità. Al che il S. Padre profondamente commosso, levatosi in piedi, rispondeva con uno splendido discorso.

Nella ricorrenza del memorabile anniversario de' 12 aprile, il Patriziato Romano volle ancor questa volta tributare i suoi omaggi e le sue congratulazioni al S. Padre. E perchè quel dì cadeva quest'anno nella settimana maggiore, si riputò conveniente differire un tale atto di ossequio ad altro giorno. Perciò il ricevimento ebbe luogo il 19; e ad un nobile indirizzo, letto ai piedi del Trono dal March. Cavalletti, il S. Padre si degnò rispondere con un altro magnifico e tutto appropriato discorso.

I novelli Cardinali—Il giorno 4 i novelli Porporati nella Sala del Concistoro, ove era eretto per la circostanza un altare, prestarono il solito giuramento, letto dall'E.mo Card. Ledochowski, e ratificato dagli E. mi d' Avanzo e Franzelin. Quindi Sua Santità li riceveva nella Sala del Trono, ciascuno alla sua volta, per compiere la formità di uso intorno alla imposizione della berretta rossa ; dopo di che l'E.mo Ledochowski pronunziava un nobilissimo discorso, ricambiato dal S. Padre con parole piene di benignità e di affetto.

Il volontariato pei Romani— L'E.mo Card. Vicario di Roma, con circolare in data del 4 marzo, facea noto che il S. Padre aveva ordinato d'istituire in Roma, come in altre Diocesi d'Italia, un comitato di ecclesiastici e di laici, allo scopo di promuovere il volontariato di un anno pei chierici Romani costretti alla milizia.

Il Labaro di Costantino — Si è rinvenuto nelle vicinanze di Roma il celebre *Labaro* di Costantino, e si è collocato nel Museo Vaticano. Esso consiste in una corona o anello di bronzo, il quale racchiude il monogramma decussato portante le iniziali del nome di Cristo.

ESTERO

Il S. Padre e l'unità religiosa in Ispagna—La Spagna, stata sempre eminentemente cattolica nei suoi principii, nelle sue leggi, nei suoi costumi , vorrebbesi di presente trascinare agli orrori dello indifferentismo, sanzionandovi per legge la libertà dei culti. L'Episcopato Spagnuolo si è commosso a tal pericolo, ed ha fatte energiche proteste e petizioni al Sovrano ed al Parlamento. Ma più di tutti si è commosso il S. Padre, il quale in un Breve diretto al Card. Moreno, Arciv. di Toledo, con data del 4 marzo 1876, espone le pratiche molteplici tenute fin qui da Lui con quel Governo per iscongiurare il grave pericolo, accenna alla ingiustizia di quel progetto, ed enumera i mali enormi che sovrastano a quella infelice nazione, ove questo sia messo in atto.

Il Corpo legislativo della Repubblica dell' Equatore al Santo Padre—Una nobilissima lettera, con data del 15 dic. 1875, fu mandata dal Corpo legislativo della Repub. dell'Equatore al S. Padre. I rappresentanti di quel cattolico Paese intesero chiudere onorevolmentre i loro lavori con fare

omaggio al Capo Augusto della Religione. Ecco un brano di questo magnifico documento:— « Sì, Beatissimo Padre, noi siamo cattolici, apostolici, Romani. Noi vi riconosciamo come Vicario di Gesù Cristo e solo Capo infallibile dell' unica vera Chiesa. Questa è la nostra fede, e noi ci studiamo che i nostri atti, così della vita pubblica, come della privata non siano in nulla contrarii a questa fede. »

Il protestantesimo in Germania — A convincersi come il protestantesimo si risolve finalmente in un perfetto paganesimo, basta aver sott' occhi la cifra dei fanciulli della Germania neppur battezzati. Da una statistica officiale, pubblicata dal Concistoro Superiore, risulta che nell' ultimo trimestre del 1874 nella provincia di Koenigsberg ve ne furono 3,039; nel Brandeburg, 5,819 — nella Silesia, 9,523. Si noti che una tale statistica non riguarda che una sola delle infinite sette protestanti.

Progressi del cattolicismo in Australia — In Australia, nel principio di questo secolo, un Vicario Apostolico con alcuni missionarii governava poche migliaia di fedeli. Ora si hanno due Arcivescovi e dieci Vescovi che reggono 800,000 cattolici, con molte chiese, conventi, asili, ospedali, rifugi, scuole che prosperano mirabilmente. Mons. Polding, Arciv. di Sydney, venne ora a Roma, e presentò al S. Padre un affettuoso indirizzo e parecchi doni.

Progressi del cattolicismo negli Stati Uniti — *Dal Catholic Standard* di Filadelfia si fa noto che or sono 100 anni il numero dei cattolici nella grande Repubblica Americana era di 25,000 circa, cioè uno per cento della totale popolazione — A quell' epoca vi erano sei chiese cattoliche; nel 1875 si contano 6,920 chiese e cappelle, e sei milioni di Cattolici. Nel 1775 non vi erano Vescovi, e i fedeli erano sotto la giurisdizione spirituale del Vescovo Apostolico di Londra; nel 1875 vi sono 51 tra Vescovi e Arcivescovi con un Cardinale Arciv. — Nel 1801 fu fondato il primo collegio Americano di S. Maria; oggidì vi sono 18 seminarii di teologia con 1375 studenti, 18 collegi, 511 accademie e 1445 scuole parrocchiali. — Nel 1776 non vi erano nè asili nè ospedali; ora vi sono 215 asili e 87 ospedali.

La società di temperanza in Londra — L' E.mo Card. Manning, il 21 marzo presiedè ad una radunanza di parecchie migliaia di cattolici di Londra, nello scopo di favorire la lega di temperanza contro la ubbriachezza. Questo vizio abbominevole è comunissimo nella Inghilterra con immenso danno delle famiglie e dei paesi. La lega di temperanza ha però fin qui ottenuti considerevoli successi; e quest' anno il giorno di S. Patrizio, che nel passato era giorno di gozzoviglie e di crapule per gl'Irlandesi in Londra, ben 16,000 di loro si radunarono ad *Alexandra Palace*, senza che venisse notato un solo caso di ubbriachezza.

Scomunica contro un parroco di Germania — Mons. Vescovo di Paderbon, senza curarsi del decreto di pretesa sua deposizione, fulminava il 1° marzo 1876 la scomunica maggiore contro il parroco Schaffeld di Hohengandern, il quale dopo ripetute ammonizioni del suo Vescovo, già sospeso, avea pure osato celebrare il S. Sacrifizio, ed aveva consegnata al procuratore fiscale diverse lettere del Vescovo, anche quella con la quale fu sospeso. Con questo suo procedere egli già era incorso nelle censure della Cost. *Apostolicae Sedis;* ma il Vescovo volle scomunicarlo nominatamente.

Importante conversione — Il sac. Armeno Mesrohio Cenesian, che era scomunicato, ha fatto la sua sottomissione ed è rientrato nel seno della Chiesa Cattolica. — Questa conversione fa sperar prossima la fine dello scisma Armeno detto dei Kupelianisti, essendo la influenza del nuovo convertito maggiore di quella dello stesso Kupelian.

Bismark e le suore di carità in Colonia. — Le suore di carità, alle quali da ben 80 anni era affidato l'orfanotrofio di Colonia, il 1° dello spir. aprile, per ordine governativo dovettero abbandonarlo. Furono strazianti le grida di quei poveri orfanelli. Tutta la città era commossa; il sindaco e i consiglieri si recarono a salutar le suore nella loro partenza, protestando in tal guisa contro l'empia prepotenza di Bismark.

Morte di un Cardinale — Il 4 aprile moriva l' E.mo Card. Massimiliano De Tarnoczy. Arciv. di Salisburgo. In seguito di questa perdita, il Sacro Collegio dei Cardinali si compone di 58 membri, dei quali 8 creati da Pp. Greg. XVI. di s. m. e 50 creati dal regnante S. P. Pio IX.

DIOCESI DI CASSANO AL IONIO

In più parti di questa Diocesi la predicazione quaresimale del corrente anno ha

dato frutti assai preziosi. Segnaliamo in ispecie quella che ha avuto luogo nella Cattedrale di Cassano, sostenuta con generale soddisfazione dallo egregio P. D. Raffaele di Nonno del SS. Redentore. L'Ecc.mo Mons. Vescovo gli si unì compagno in un lungo corso di spirituali esercizii, e fra le gravi cure del Pastorale suo ministero, trovò tempo di spiegare al popolo il catechismo per ben venti giorni, con quella chiarezza e proprietà ed unzione ch'è tutta sua. Tenerissima riuscì la comunione generale, che fu fatta a compimento de' SS. Esercizii. Il zelantissimo Pastore tenne un colloquio che fece risolvere in lagrime tutta la immensa moltitudine, onde quel vasto tempio era stipato; e di propria mano volle amministrare ai suoi figliuoli il Pane Eucaristico.

Anche in Maratea il R.mo Can. D. Biagio Rossi ha conseguito felicissimo successo dalla predicazione della quaresima. La sua calda ed erudita parola, appropriata ai bisogni dei tempi, ha attirato in chiesa copioso uditorio, il quale n'è rimasto sempre penetrato e commosso.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Il S. Padre alle speciali preghiere di Monsignor Vescovo di Policastro, si è degnato concedere per questa Diocesi la proroga del S. Giubileo fino a tutta la prossima Domenica della SS.ª Trinità, affinchè nessuno, per qualunque possibile ostacolo, rimanesse escluso dal godere dei Tesori della Chiesa.

Avendo il predetto Monsignor Vescovo partecipato al Santo Padre la notizia della sua espulsione dalle stanze della Curia, come fu da noi narrato nel precedente fascicolo, n'ebbe di risposta il seguente magnifico Breve:

PIUS PP. IX.

Venerabilis Frater, salutem, et Apostolicam Benedictionem. Dolemus certe, Venerabilis Frater, novam hanc Episcopalibus iuribus Tibique iniuriam fuisse illatam, ut, eiectus iam ex aedibus Tuis, eiicereris etiam e cubiculis ipsis adiectis, quo confugeras. Sed simul gaudemus Te rursum sacra defendisse iura, firmiterque, ut antea, pertulisse contumeliam, et migrationi desertam praetulisse domum, ne seiungereris a Tuo Clero. Profecto constantia istaec, quae animum ad graviora quoque paratum praefert, sicuti Ecclesiae osoribus ostendit, durum esse cum Episcopis confligere; sic confirmabit, et eriget commissum Tibi gregem; eum verbis eloquentius docebit, omnia posthabenda esse officio, nec molliter, ac remisse luctandum esse, cum agitur de Dei, et Ecclesiae juribus, ac legibus. Ominamur itaque Tibi, ut quae passus es, ac pateris, in incrementum cedant fidei, ac religionis, magisque constringant inter Te, et populum Tuum vincula caritatis. Horum vero coelestium munerum auspicem, et praecipue Nostrae benevolentiae pignus Tibi, Venerabilis Frater, universaeque Dioecesi Tuae Benedictionem Apostolicam peramanter impertimus. Datum Romae apud S. Petrum, die 16 Martii anno 1876. Pontificatus Nostri anno tricesimo.

PIUS. PP. IX.

Venerabili Fratri

IOSEPHO MARIAE EPISCOPO

Polycastrum.

La città di Policastro fu nei passati giorni rattristata da un orribile avvenimento, che giova far pubblico per terrore degli ostinati.

Un tal Vito..... di condizione barcaiuolo viveva da più anni in turpe concubinato con una certa Anna Maria...., quantunque l'uomo fosse ammogliato ed avesse figli, che facea languire nella più squallida miseria. Ammonizioni, correzioni del Vescovo e del Parroco non valsero mai a spezzare questa catena di pubblico scandalo; e nella Domenica delle Palme, ad onta dei giorni santi, ad onta delle Missioni tenutesi in città, l'uomo, dopo aver passata la giornata nelle bettole, si ridusse a passar la notte in casa della sua amica, lasciando digiuni la moglie ed i figli. Ma stanca finalmente la giustizia di Dio, li ha colpiti entrambi nel luogo stesso del peccato; perchè il giorno appresso furono trovati ambidue morti in un modo misterioso, mezzo bruciati sul letto che fumigava ancora, ed a cui non si sa come si fosse appiccato il fuoco. La giustizia inquire per conoscere se fosse opera dell'uomo un tale eccidio; ma fosse pure, non sarà men vero che la mano segreta di Dio, provocata dalla loro ostinatezza, li abbia condotti a quel terribile passaggio. È superfluo aggiungere che, morti come cani, così pure sono stati seppelliti, senza le benedizioni e le preci della Chiesa.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

1. Lacerationis nihil transeat — 24 Luglio 1875 — Versa su di un giuspadronato di antica fondazione, le cui leggi, per l' applicazione del Codice Napoleonico, furono violate. Per questo, e per altri motivi e svariate vicende, il dritto esercitavasi dal Capitolo R., subordinatamente contemplato dal testatore. Nel 1873 Giovanni G., erede nella prima serie dei contemplati, oppose l' impedimento *nihil transeat*, e presentò suo figlio fanciullo; ma il Capitolo stette fermo, e il patrimonio fu conferito al Sac. B.

Or la Sacra Congregazione, pienamente informata, il dì 24 luglio 1875, al dubbio - *An sit locus lacerationi - nihil transeat in casu?* rispose: *Affirmative, et amplius, et ad mentem; mens est quod nominatio Sacerdotis B. non sustinetur, dum iam provisus sit.*

Cioè 1.° *lacerò*, respinse l' impedimento *nihil transeat*, riconoscendo giuridica la trasmissione del giuspadronato, per le molte violazioni degli eredi. 2.° Ma ad *mentem; mens est*, che la nomina del Sac. B. difettava. Perocchè, in forza del testamento, gli eredi poteano essere nominati, ancorchè diversamente provvisti; non così gli altri presentati dal Capitolo, come il Sac. B., *iam provisus*, ossia già investito di altro titolo. Dalla decisione della S. Congr. possiamo apprendere: — a) Venir colpito di scomunica dal Tridentino chiunque, sotto qualsivoglia pretesto, abbia usurpato beni o dritti o rendite di Chiese, ovvero abbia osato impedirne la percezione a chi di dritto. — b) Dalla quale censura non poter essere svincolato, sino a che non abbia fatto *in integrum* la restituzione, e non abbia altresì ottenuto assoluzione dal Sommo Pontef. — c) I patroni di qualche Chiesa, per cotal delitto, incorrere nella censura, ed issofatto decadere dal dritto di patronato. (*Conc. Trid. Sess. 25, cap. 6 de Ref. — Sess. 22, cap. 11*).

2. Pensionis — 27 Febb. 1875, e 4 Mar. 1876 — Un ecclesiastico Benefizio, già eretto nella Cattedrale M. dal Vescovo avente dritto di provvedere, fu conferito al Chierico B., colla condizione di ottenere fra un mese, *poena caducitatis*, le Lettere Apostoliche. Le ottenne; ma la Sacra Dataria, ad istanza del medesimo Ordinario, e con lo espresso consenso del Chierico B., vi oppose la riserva di una pensione di L. 75 a favore del Sacerdote Z. Quegli però, tosto che ebbe conseguito lo scopo, reputandosi indebitamente onerato, rifiutossi di pagare la prefata pensione, e fece ricorso alla S. Sede. Di che anche il Sacerd. Z. videsi costretto di far pervenire alla S. Congreg. i suoi reclami, confortato dalle menzionate Lettere, ov' è sancita la pensione, ed ove sta scritto: *Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae.... voluntatis infringere..... Si quis autem hoc atten-*

tare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei..... Il lettore crederà di avere indovinata la vittoria del Sacerd. Z. sopra il Chierico B. — Tutt' altro: chè la Bolla in base della istanza Vescovile e del consenso del Chierico, l'impegno spiegato dal Vescovo perchè la Bolla avesse avuto il suo effetto, e la dotta difesa non gli valsero a niente; e la pensione fu annullata. E ciò precipuamente, perchè un errore, sebbene involontario, del Vescovo, avea fatto calcolare la rendita del Benefizio di molto eccedente la realità. — Quindi ai dubbi: — *1.° An intret arbitrium pro aperitione oris in casu?* (1) — *2.° An sustineatur impositio pensionis in casu?* - fu riposto: *Ad 1. Affirmative. — Ad 2. Negative.* — Il Sacerdote Z., benchè vinto, non si perdè di animo, e chiese ed ottenne una nuova udienza. Ma ai dubbii: *1.° An sit standum vel recedendum a decisis in primo dubio in casu? — 2.° An sit standum vel recedendum a decisis in secundo dubio in casu?* — la S. C. sentenziò: *Ad 1. et 2. in decisis et amplius.*

3. Reintegrationis et solutionis honorarii — II Dic. 1875. — Contro tre Sacerdoti, Professori nel Seminario e nel Collegio A., l'azione dei quali era diretta allo scopo che si dichiarasse nulla la rimozione dal loro uffizio, la S. Congr. ai dubbii: *1.° An dispositiones Episcopi A. quoad Professores C. D. B. sustineantur in casu? — 2.° An sit locus reintegrationi et solutioni honorariorum praeteritorum in casu?* — rispose: *Ad 1. affirmative et amplius — Ad 2. provisum in 1.* — Imperocchè son da aversi come massime irrefragabili: a) Nell' amministrazione del Seminario il Vescovo è tenuto a chieder consiglio almeno sugli atti più gravi, sotto pena di nullità, dalla deputazione del medesimo Seminario *(Conc. Trid. Sess. 23. Cap. 18.* - Ventriglia *in praxi fori eccles. tom. 2, annot. 29 de Semin.* §. *un.* - Crispin. *de visit. past. 7.* §. *31, n. 6*). — b) Nondimeno, se è tenuto il Vescovo a chieder consiglio dai Deputati, non è punto tenuto a seguirne il parere, avendo i Deputati voto consultivo, non già deliberativo. — c) Da varie risoluzioni della S. Congr. si apprende, la scelta dei Professori essere un atto di amministrazione, e però potersi questa annullare, ove prima non siesi preso parere dalla Deputazione del Seminario. - d) Nel caso presente sembra che, o eravi difetto di Deputati, o essi erano mal prevenuti e avversi al Vescovo, di guisa che questi, o non poteva, o non doveva interrogarli.

4. Vicarii Curati perpetui — 26 Giugno 1875 — Nella Collegiata Curata B. la cura delle anime compivasi per turno *ad sex menses* da uno dei Canonici, eletto dal Capitolo ed esaminato ed approvato dall' Ordinario. Or ad istanza dell' Arcivescovo X., al quale doleva la pratica di Vicarii Curati amovibili, e il quale reclamava che il primo eletto ed approvato fosse dichiarato Vicario Curato perpetuo, fu proposto il dubbio: *An et quomodo approbanda sit institutio Vicarii Curati in casu?* La S. Congre-

(1) Per la intelligenza di questa formola è da notare che, quando si tratta di dar giudizio contro il disposto di Lettere Apostoliche emanate in base di una petizione orrettizia o surrettizia, la S. C. non può procedere senza la venia del Sommo Pontefice; la quale concessa, si deve proporre in S. C. il dubbio: *An intret arbitrium pro aperitione oris;* cioè deesi conoscere se veramente vi fu vizio di orrezione o surrezione.

gazione rescrisse: *Affirmative, iuxta preces Archepiscopi, et iusta regulas pro bonorum et obventionum administratione et perceptione, a Capitulo proponendas, et ab Ordinario approbandas.* — Di vero se nell'antica disciplina della Chiesa erano sempre preferibili i Vicarii perpetui agli amovibili, questi poi, dopo il Trentino, sono quasi del tutto aboliti, essendosi per lunga esperienza conosciuta la immensa utilità di quelli.

II. Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

Legati pii super deletione hypothecae et restitutionis. — 10 Marzo 1876— L'Amministratore di una pia Confraternita legò nel suo testamento a favore della medesima scudi 200, che volle costituiti in censo col peso della celebrazione di due messe annue. Appena morto, l'amministrazione del Sodalizio reclamò presso l'erede un'altra ingente somma che il testatore doveva per l'uffizio da sè esercitato; somma che fu pagata, ma con patto che i conti si facessero e si rettificassero. Per lo spazio di molti anni, non essendosi più riveduti i conti, gli eredi non vollero più pagare il censo legato. Ma rifatti finalmente questi conti per ordine del Vescovo, si conobbe che la somma in prima pagata eccedeva di gran lunga il debito; e però gli eredi trovavansi aver dato alla Confraternita una grossa somma non dovuta. Dippiù è da notare che, due anni dopo la morte del testatore, nelle macerie di un muro, si ritrovarono alcune cassette contenenti, insieme ad insegne religiose, varii anelli di oro e di argento, che quivi forse il pio testatore ebbe nascosto per sottrarli dall'altrui rapacità. Dopo ciò il legittimo erede fece ricorso alla S. Sede, chiedendo che si togliesse ogni ipoteca inscritta sui proprii fondi a favore della Confraternita, perchè egli si riputava per nulla debitore verso la medesima. Ai due dubbi pertanto: 1. *An et quomodo interponi debeat Apostolicum Beneplacitum ad concedendam delictionem hypothecariam super legatum scutatorum biscentum, et fructus respectivos in casu?* — 2. *An, quomodo et cuius personae favore restituenda sint obiecta pretiosa deposita in casu?* — la S. C. rispose: *Ad 1. affirmative. - Ad 2. iuxta votum Episcopi pro divisione in duas partes aequales et ad mentem; mens est: ut censeatur inter partes siluisse omnem accepti et expensi rationem; ut deletio fiat aere Caroli Philippi D. S.* (haeredis legitimi) *et Sodalitio inhaereat celebrandi duas Missas perpetuum onus, inscribendum in tabella onerum Sodalitii, et amplius.*

II. Ex Sacra Congregatione Rituum.

Vindobonen — 14 Magg. 1876 — Perchè si possa procedere alla Beatif. e Canoniz. del Ven. Servo di Dio Clemente Maria Hofbauer, Sacerd. del SS. Redent., nato in Moravia nel 1751, e morto ai 15 marzo 1820, sul dubbio: – *An constet de virtutibus Theologalibus et Cardinalibus earumque adnexis Ven. Servi Dei in gradu heroico, in casu et ad affectum de quo agitur?* – dietro il suffragio degli E.mi Cardinali preposti alla S. C. dei Riti, come altresì di tutti i Padri Consultori, il Sommo Pontefice, dopo celebrato il SS. Sacrifizio, alla presenza dell'E.mo Card. Patrizi, Prefetto della detta S. C., del Card. Bilio, Relatore della Causa, del R. P. Lorenzo

Salvati, Promotore della fede, e del Segretario della S. C., solennemente decretò: – *Constare de Virtutibus Thelogalibus Fide, Spe et Caritate in Deum et Proximum, nec non de Cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia, eorumque adnexis, Ven. Servi Dei Clementis Maria Hofbauer Sacerdotis Professi e Cong. SS.mi Redemptoris in gradu heroico, in casu et ad effectum de quo agitur.*

INDULGENZE

CONCESSE PER LA RECITA DELL' INNO *VENI CREATOR*.

Essendo poco conosciuto il Breve di Pio VI del 26 Aprile 1796, che ha molte Indulgenze per coloro i quali invocano divotamente l'aiuto dello Spirito Santo con l'inno *Veni Creator*, e d'altra parte, quadrando assai piu pei tempi nostri le ragioni che mossero il detto Sommo Pontefice a raccomandar la recita del menzionato inno ai tempi suoi; crediamo utile riportar qui appresso un brano del prefato Breve, ricavandolo dal Periodico Romano *Acta S. Sedis*, fasc. ult. di Maggio.

« . . . . Omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus ac sacra communione refectis, qui semel aut pluries in die Hymnum *Veni Creator Spiritus, mentes etc.*, ac etiam quocumque alio idiomate, flexis genibus devote recitaverint, et pro christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam in uno die cuiuslibet mensis dumtaxat per unumquemque Christifidelem ad sui libitum eligendo lucrifaciendam omnium peccatorum suorum indulgentiam et poenitentiarum remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper eisdem Christifidelibus contritis dictum Hymnum Dominica Pentecostes, singulisque diebus intra illius octavam ut supra recitantibus et, ut praefertur, orantibus, tercentum dies; in quolibet vero ex reliquis diebus totius anni quoties id egerint, centum dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus ».

LA COSTITUZIONE

APOSTOLICÆ SEDIS

CON BREVI NOTE DICHIARATIVE

(Continuaz. e fine delle scomuniche riserv. specialm. al R. P.–V. pag. 30 di questo vol.)

IX.

Omnes falsarios litterarum Apostolicarum, etiam in forma Brevis ac supplicationum, gratiam vel iustitiam concernentium, per Romanum Ponti-

ficem, vel S. R. E. Vice-Cancellarios seu Gerentes vices eorum, aut de mandato eiusdem Romani Pontificis signatarum: nec non falso publicantes Litteras Apostolicas, etiam in forma Brevis, et etiam falso signantes supplicationes huiusmodi sub nomine Romani Pontificis seu Vice-Cancellarii aut Gerentis vices praedictorum.

Vengono puniti di censura: 1. coloro che falsificano lettere Apostoliche o suppliche concernenti grazia o giustizia, firmate dal Romano Pontefice, o dal Vice-Cancelliere, e da altri, che ne fa le veci; — 2. coloro che ardiscono pubblicare false lettere Apostoliche, anche in forma di *Breve;* — 3. coloro che appongono false firme, a nome del Romano Pontefice, o del Vice-Cancelliere, o del loro Vice-Gerente, alle suppliche, le quali s' indirizzano ai medesimi.

Falsificare una lettera Apostolica vuol dire aggiungere, togliere o mutare qualche cosa in essa, da travolgerne il vero senso.

I falsificatori di lettere Apostoliche cadono subito in questa censura, ancorchè non si faccia uso delle menzionate lettere; coloro che foggiano false lettere, o vi appongono false firme, la incorrono, quando queste lettere siano pubblicate di dritto o di fatto. (Formisano).

X.

Absolventes complicem in peccato turpi, etiam in mortis articulo, si alius Sacerdos, licet non adprobatus ad confessiones, sine gravi exoritura infamia et scandalo, possit excipere morientis confessionem.

Il Confessore che assolve il complice in peccato turpe, anche in articolo di morte, ove, senza sua vera infamia e senza scandalo possa il moribondo venire assoluto da qualunque altro, anco semplice sacerdote, incorre questa censura; la quale è in special modo riservata al Rom. Pontefice che non va mai compresa nelle facoltà, che si concedono dalla Santa Sede, di assolvere dalle censure ad essa specialmente riservate. Così da una dichiarazione del S. Uffizio, del dì 4 Aprile 1871.

XI.

Usurpantes aut sequestrantes iurisdictionem, bona, redditus ad personas ecclesiasticas ratione suarum Ecclesiarum, aut Beneficiorum pertinentes.

Non cade sotto questa pena l' usurpamento o il sequestro de' beni di luoghi pii, come degli ospedali, degli orfanatrofii, delle congreghe laicali ec., perchè questi non appartengono a persone ecclesiastiche; come neppur vi cade chi ricevesse dalle mani di un usurpatore i beni ecclesiastici, in forza di qualche contratto o eredità, quantunque cadrebbe nella scomunica sancita dal Concilio di Trento, siccome cadono in questa altresì coloro, che usurpano i beni de' luoghi pii ecc.

Per *sequestro* si vuol dinotare l'atto con cui legalmente s' impedisce ad un ecclesiastico la percezione dei frutti, che gli son dovuti, per ragione della sua chiesa o del suo beneficio. Per *usurpazione* s' intende lo appropriarsi la roba o i diritti altrui, come se fosser proprii, in che differisce dal ladrocinio. Perciò i ladri, che rubano ai beneficiati i frutti dei loro beneficii, non vanno inclusi nella categoria di usurpatori, come dichiarò la Congr. del S. Officio, il dì 9 Marzo 1870.

XII.

Invadentes, destruentes, detinentes per se vel per alios Civitates, Terras, loca aut iura ad Ecclesiam Romanam pertinentia; vel usurpantes, pertur-

bantes, retinentes supremam iurisdictionem in eis ; nec non ad singula praedicta auxilium, consilium, favorem praebentes.

Affinchè l'*aiuto* il *consiglio* o il *favore*, di cui qui è discorso, sia reato da meritare la presente censura, è necessario che venga unito ad una *formale cooperazione* o *adesione* al delitto, come dichiarò la S. Penitenzieria Apostolica, il 10 Dicembre 1860, intorno alle Lettere Apostoliche del 26 Marzo dello stesso anno. Perciò richiedesi, non solo la cattiva intenzione, ma pure l'atto; il quale dee procedere da deliberata volontà, non da timore o da ignoranza. (Avanzini).

N.B. Ai sopraddetti casi vogliono aggiungersi pure questi altri, i quali per decreti posteriori sono riservati di special modo al Romano Pontefice:

I. « Canonici ac Dignitates Cathedralium Ecclesiarum vacantium, qui ausi fuerint concedere, ac transferre Ecclesiae vacantis curam, regimen et administrationem, sub quovis titulo, nomine, quaesito colore in nominatum et praesentatum a laica potestate ex Sedis Apostolicae concessione, seu privilegio, vel, ubi consuetudo viget, a Capitularibus ipsis, electum ad eamdem vacantem Ecclesiam ».

II. « Nominati et praesentati, vel ut supra electi ad vacantes Ecclesias, qui earum regimen et administrationem suscipere audent, sub nomine Provisoris, Vicarii generalis, aliove nomine ex concessione et translatione in eis peractam a Dignitatibus et Canonicis aliisque, qui deficientibus Capitulis Vicario, deputent, aut vacantes Ecclesias legitime administrant ».

III. « Ii omnes, qui praemissis paruerint, vel auxilium, consilium aut favorem praestiterint, cuiuscumque status, conditionis, praeeminentiae ac dignitatis fuerint ». — Constitut. *Romanus Pontifex* sub die 28 Aug. 1873.

IV. « Ecclesiastici qui suffragante populo ad parochi sive vicarii officium electi audent sive Ecclesiae sive iurium ac bonorum praetensam possessionem arripere, atque obire munera ecclesiastici ministerii, ipso facto incurrunt in excommunicationem maiorem peculiariter reservatam S. Sedi, aliasque poenas canonicas; iidemque omnes fugiendi sunt a fidelibus iuxta divinum monitum tamquam alieni aut fures, qui non veniunt, nisi ut furentur, mactent et perdant ».— S. Conc. Congr. sub die 23 Maii 1874.

A quibus omnibus excommunicationibus huc usque recensitis absolutionem Romano Pontifici pro tempore speciali modo reservatam esse et reservari, et pro ea generalem concessionem absolvendi a casibus et censuris, sive excommunicationibus Romano Pontifici reservatis nullo pacto sufficere declaramus, revocatis insuper earumdem respectu quibuscumque indultis concessis sub quavis forma et quibusvis personis etiam Regularibus cuiuscumque Ordinis, Congregationis, Societatis et Instituti, etiam speciali mentione dignis et in quavis dignitate constitutis. Absolvere autem praesumentes sine debita facultate, etiam quovis praetextu, excommunicationis vinculo Romano Pontifici reservatae innodatos se sciant, dummodo non agatur de mortis articulo, in qua tamen firma sit quoad absolutos obligatio standi mandatis Ecclesiae, si convaluerint.

Vien qui tolta ogni facoltà di assolvere dalle predette scomuniche a qualsivoglia sacerdote, anco regolare, di qualunque Istituto; e l'assoluzione vien riservata *specialmente* al Romano Pontefice.

Coloro che ardiscono, senza la debita licenza, scientemente assolvere dalle menzionate censure, incorrono la scomunica generalmente riservata al Sommo Pontefice. In articolo di morte a tutti i Sacerdoti è permesso assolverne, ma colla condizione stabilita dal dritto, d'imporsi, cioè, al censurato, pel caso che risanasse, l'obbligo di presentarsi al superiore, sotto pena di ricadere nella medesima censura. Così dal Capo *Eos qui, 22 de Sent. excom.* in 6.

(*Continua*)

I DUE POTERI

CAPO SECONDO

POTESTÀ DELLA CHIESA

Sommario. — I. La Chiesa è una società perfetta ed esterna. — II. La cui potestà non risiede nel popolo, ma nella Gerarchia divinamente istituita. — III. Siccome al popolo non può appartenere la ordinazione dei ministri della Chiesa, che ai soli Vescovi fu affidata; nè la loro missione, che è propria de' Vescovi e precipuamente del Papa. — IV. Si risponde ad una difficoltà.

I. La Chiesa è una società di uomini che liberamente professano la stessa fede, e comunicano ai medesimi Sacramenti; perciò essenziale dev' esserle un' autorità esterna e suprema, che guidi gli uomini al fine, cui sono stati ordinati. Che sia una società perfetta, la quale da sè possa esistere, esplicarsi, conservarsi e tendere al fine proposto, ben si raccoglie da quella celeste visione avuta da Nabuccodonosor della statua infranta da un sassolino; per cui Daniele profetando disse: *Nei giorni in cui fioriranno quei regni, allora Iddio susciterà il regno suo, che non sarà dissipato in eterno, e che nelle mani di verun altro popolo non cadrà mai, che anzi stritolerà e distruggerà tutti cotesti regni, ma esso in eterno starà*(a). Che poi questo *regno* fosse la Chiesa di Gesù Cristo, ben si apprende dalle stesse labbra di Lui, e quando disse ai discepoli, cui costituiva primi elementi della sua Chiesa: *Non vogliate temere o piccol gregge chè il Padre vostro si è compiaciuto affidarvi un regno* (a) e quando disse: *Su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte d' inferno non prevarranno contro di essa* (b). Dalle quali sentenze argomentasi, che se la Chiesa, quantunque per la umiltà su cui è fondata è detta un piccol gregge, tuttavia per la sua stabilità e pel vigore di sue forze è chiamata *Regno*, ed eterno e inespugnabile malgrado gli assalti delle inferne possanze, e debellatore infine di tutte le nemiche falangi; non può Ella altrimenti riguardarsi che siccome una vera società organizzata e perfetta. Il che viene mirabilmente confermato dal fatto, che la Chiesa cioè si è fondata, esplicata, sostenuta vigorosa e piena sempre di vita e di forza contro i primi tre secoli di ostinata persecuzione; da cui uscita più bella e più gloriosa, tuttora è viva, ed è giovane ancora, e dotata di fecondità meravigliosa.

Che sia benanche una società esterna e visibile, non già di nudi spiriti, di mere intelligenze, questo fatto evidentissimo (cui toccava ai soli Protestanti la gloria d' impugnare spudoratamente), apparisce da ciò, che gli elementi e i vincoli, onde il suo fondatore ha costituita questa società, non sono interni soltanto, ma altresì esterni. Egli di fatto inculcò agli Apostoli di predicare il Vangelo a tutti: *omni creaturae*; e S. Paolo esorta quelli di Efeso *a conservare solleciti l' unità di spirito nel vincolo della pace, affine di essere un solo corpo, un' anima sola, come uno è il cattolico Dio, una è la*

(1) Dan. II. 44. « In diebus autem regnorum illorum suscitabit Deus coeli regnum, quod in aeternum non dissipabitur, et regnum eius alteri populo non tradetur comminuet autem et consumet universa regna haec, et ipsum stabit in aeternum ».

(a) « Nolite timere pusillus grex quia complacuit Patri vestro dare vobis regnum ». Luc. XII. 32.

(b) « Super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam ». Matth. XVI, 13.

fede, uno il battesimo (a): ed a quei di Corinto scriveva: *poichè non havvi che un solo pane, perciò un solo corpo formiamo noi tutti, che del medesimo pane siamo partecipi* (b). Dai quali testi rilevasi, che se la predicazione, la professione della fede, la comunicazione del pane sono visibili, esterni vincoli con cui si collegano i membri della Chiesa; e se questa Chiesa secondo la parola dell' Apostolo è *spirito* e *corpo* insieme, essa deve riguardarsi effettivamente come società anche esterna, e come tale non può susa sistere senza una suprema autorità, la quale sia non solamente soprannaturale e divina, per essere capace d' indirizzare gli uomini al fine soprannaturale con mezzi proporzionati, ma eziandio esterna e visibile, per essere capace di riscuotere dagli uomini ossequio e obbedienza.

II. Gesù Cristo però, Uomo-Dio, vero Re e Capo Sovrano della sua Chiesa, nei suoi alti consigli disegnò stabilire in cielo la sua Sede; laonde, dopo aver trionfato della morte ne dell' Inferno, ascese al possesso del suo trono in cielo *semper vivens ad interpellandum pro nobis*. Onde, quantunque non cessato avesse perciò di essere l'eterno Pontefice ed il Capo della sua Chiesa, tuttavia era necessario un ministero visibile che la governasse fino alla consumazione dei secoli. Cotal ministero essendo di savraumana potestà, veruno al mondo può mai giuridicamente pretenderlo e attribuirselo, senza averne dal Supremo, Divino Istitutore la delegazione, conforme la sentenza dell'Apostolo: *Niuno prende a sè tale onore, ma colui che è chiamato da Dio a somiglianza di Aronne* (c); e l'altra solenne parola di Cristo agli Apostoli: *Non voi avete eletto me, sivvero io ho eletti voi, perchè andiate, e arrechiate frutto, e il vostro frutto rimanga* (a). E dopo tutto ciò, non è a compassionare la spudoratezza degli antichi e moderni pseudo-riformatori, con qualunque nome si appellino, quando con aria d' importuna franchezza sostengono: Cristo non aver istituito alcun esterno Sacerdozio propriamente detto; ma tutti i fedeli in forza del battesimo essere altrettanti Sacerdoti? Quindi la potestà suprema risiedere nel popolo, il quale, non potendo da sè compierne tutti gli ufficii, la commette a determinate persone, che la esercitano secondo le facoltà ricevute dal popolo, e fino a che dal medesimo non ne siano spogliati? Epperò il Principe, come il rappresentante del popolo, esser lui proprio, che sceglier deve i ministri della Religione, e conferir loro le facoltà opportune, e deporli dall' ufficio, quando a lui piaccia? — Nè meno assurda ed empia ed eterodossa deve stimarsi la opinione della scuola Richeriana, la quale seriamente afferma: Gesù Cristo aver dato pienezza di sacri poteri, nella collazione delle chiavi, al corpo dei fedeli solidalmente, allo stesso modo che Dio al corpo umano diè orecchie e lingua ed occhi, non perchè avessero questi facoltà esclusiva di vedere, di parlare, di udire, ma affinchè il corpo di questi mezzi si giovasse per esercitare le sue facoltà: quindi il corpo dei fedeli, non potendo da sè esercitare la potestà delle chiavi, dover designare uomini di chiesa, cioè il Romano Pontefice, i Vescovi, i Presbiteri eccettera, per compiere i peculiari ufficii di quella potestà di cui egli è stato dotato. E simili strafalcioni furono accolti con satannica gioia dai cesariani di Europa e del mondo, nemici implacabili del Cattolicismo e del Sacerdozio, come di tutta la virtù, di tutta la verità, di tutta la luce, che dall' alto discende sul nostro capo! Ma i divini principii non potevano dalla irruzione rovinatrice non uscir vittoriosi: e fin dal suo

(a) Eph. IV, 3. « Solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis, unum corpus et unus spiritus ».

(b) 1. Cor. X. 17. « Quoniam unus panis unum corpus multi sumus omnes qui de eodem pane participamus »,

(c) Haebr. V. 4. « Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron ».

(a) Ioan. XV. 16. « Non vos me elegistis, sed ego elegi vos, ut eatis, et fructum afferatis, et fructus vester maneat ».

tempo il gran Concilio di Trento (a) anatema gridò a chiunque dicesse non essere nella Chiesa una Gerarchia *divinamente istituita*, *la quale costa di Vescovi, Preti e Ministri* e con eguale sapienza l' Immortale Pio VI, nella dommatica Bolla *Auctorem fidei* proclamò eretica la proposizione che sostiene, *la potestá dell' ecclesiastico ministero e regime dalla comunitá dei fedeli derivar nei Pastori.*

Cotesti eretici intanto, con la infelice caterva di quei sedicenti *cattolici* a tutte le esorbitanze venduti, adottar volevano per la ecclesiastica Gerarchia le stesse teorie, che abbiam noi esposte pel potere civile, quasichè si trattasse di un Sacerdozio puramente umano: e però dicevano, che siccome la società civile ha per ordinazione di natura la facoltà di costituirsi un capo politico, così ancora ha il diritto di fabbricarsi un Sacerdozio Gerarchico. Ma con tutta realtà, con occhio pacatamente sicuro, e senza preoccupazioni riflettiamo (secondo fa notare in proposito la cattolica celebrità che è il Bellarmino), che due importanti differenze tra la politica e la ecclesiastica potestà convien ravvisare: l' *una* da parte del *soggetto*; poichè mentre la politica risiede nella moltitudine, la ecclesiastica è in determinato individuo, come in immediato subbietto; l' *altra* da parte della *causa efficiente*, in quanto che la politica riguardata in genere è di dritto divino, in ispecie considerata è di dritto delle genti; e la ecclesiastica per qualsivoglia rispetto è di dritto divino, e immediatamente procede da Dio (b).

E per viemeglio riuscire nelle nostre ricerche, sulle tracce del Bellarmino medesimo (*Tract. de membris Ecclesiæ* Lib. 1. c. 2) distinguiamo tre cose nella istituzione della Ecclesiastica Gerarchia: la *elezione* o designazione, la *ordinazione*, e da ultimo la *missione*. Ponderiamo ora a chi Gesù Cristo abbia commesso l' esercizio di queste tre parti della istituzione della Ecclesiastica Gerarchia; poichè essendo egli il fondatore della Chiesa ed il Sommo eterno Sacerdote, da lui solo è mestieri apprendere il modo, che a lui conveniva designare, a fine di perpetuar nella Chiesa visibile il suo ministero. Bene dunque: il Vangelo a chiare note ci rivela che Gesù Cristo immediatamente di libera volontà propria e con quella plenipotenza che dal Padre ricevuto aveva *elesse*, *consacrò* e *mandò* i suoi Apostoli a dilatare la sua Chiesa e governarla. Irrefragabile pruova ne sieno e il memorando discorso da Lui tenuto agli Apostoli nell' ultima cena in cui disse: *Non voi avete eletto me, sivvero io ho eletto voi*, e le altre parole anche da Cristo dopo la sua risurrezione agli stessi Apostoli indirizzate: *Siccome il Padre ha mandato me, ed io mando voi.* E avendo ciò detto, soffiò su loro e aggiunse: *Ricevete lo Spirito Santo: quei peccati che voi rimetterete, saranno rimessi; e quelli che riterrete voi,saranno pur ritenuti* (a). E questa è parola di Dio che,con lucidezza più splendida della stessa luce stimatizza *innumerabili errori* escogitati per ispiantare, se ad umana perfidia fosse mai possibile, dalle ime radici tutta intera la nostra Santissima Religione Cattolica!— Ed acciocchè niuno per avventura carezzasse la subdola idea, che G. Cristo abbia dato cotal missione agli Apostoli dal perchè essi soli costituissero allora tutta la Chiesa, ecco in S. Luca un testimonio opportuno a proscrivere cosi nero sospetto. *Essendosi fatto giorno,* è registrato, *chiamò G. Cristo i discepoli suoi, e ne prescelse dodici, che Apostoli nominó: Simone, cognominato Pietro, e Andrea* ecc. (b). E l'Evangelista S, Marco lasciò scritto, che *salendo Gesù sul monte, chiamó a sè quelli ch'Ei volle, e fece che fossero dodici, per mandarli a predicare* (c) Egli è dunque

(a) Trid. Sess. 23. can. 6. « Si quis dixerit in Ecclesia Catholica non esse Hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex Episcopis, Presbyteris et ministris, anathema sit ».

(b) Vol. II. lib. 3. c. 6.

(a) Ioan. XV. 16—XX. 21, 22 23.
(b) Luc. VI. 13.
(c) Mar. III. 13. 14.

Gesù Cristo l'immediato istitutore dei primi Pastori della sua Chiesa: Egli li scelse tra i suoi seguaci, e confidò loro la sovrumana dignità di suoi ministri.

III. Ma dopo la sua ascensione al cielo a chi ebbe affidato mai la perpetuazione di questa veneranda ecclesiastica gerarchia? E che cosa depongono su tale argomento, la Scrittura e la Tradizione, regole anch' esse benchè rimote, di nostra cattolica Fede? Basta non essere posseduto da vero spirito di contrarietà per intendere tosto, che la ordinazione non mai si è fatta nemmanco per sogno appartenere al popolo, ma sì ai Vescovi soli. Di fatto, il grande Apostolo delle genti, scrivendo a Timoteo, gli dice « Non voler trasandare la grazia che è in te, la quale ti si è conferita per la imposizione delle mani del presbiterio, *per impositionem manuum presbiterii*» (a): e tutti gl' interpreti, specialmente il Crisostomo, Teodoreto e Teofilatto son di credere che il *presbiterio* non altro sia, nè valga se non se il ceto dei Vescovi. *Non de Presbyteris* (gridava il Crisostomo) *hic loquitur,sed de Episcopis; neque enim profecto Presbyteri ipsum ordinarunt.* Lo stesso Apostolo inoltre al suo Timoteo, del carattere episcopale insignito, raccomanda di non ordinare alcuno innanzi tempo « *manus cito nemini imposueris;* e altra volta gli dice: *Ti avverto a rinfocolar quella grazia che ti é stata comunicata per la imposizione delle mie mani* (b). E qual disonesta mensogna non sarebbe ora il solo asserire che la Bibbia pur questo dritto conceda al *popolo sovrano* di ordinare i ministri della Chiesa di Dio?

Unanime e costante la tradizione anch'essa conferma il nostro assunto. Ed aggiungiamo che, se giusta la fede cattolica e il testimonio della rivelazione, il sacro ordine non è certo un semplice rito, come il vorrebbero iniquamente i Protestanti, e iniquissimamente i razionalisti e gl' industrialisti dei nostri tempi, ma sì un verissimo Sacramento che alpari degli altri conferisce la grazia significata sensibilmente di fuori: ai soli ministri della grazia dunque appartiene il conferirlo, e non al popolo.

Rimane ora a toccar della *missione*, la quale, per la parte che riguarda il Papa, formerà l'oggetto di altra nostra ricerca, e per quella che concerne i Vescovi con assoluta indipendenza dal popolo, si ricava ben di leggieri e dagli atti Apostolici, ove si riferisce che gli Apostoli Paolo e Barnaba nelle regioni dell' Asia costituirono *per singulas ecclesias presbyteros* (a); e dalla 1. Epistola a Timoteo, ove l'Apostolo insinua al suo dilettissimo discepolo di *rimanersi ad Efeso*, mentr' egli *ne andrebbe in Macedonia* (b); e dall' altra a Tito, ove lo stesso S. Paolo dice, per questo appunto *averlo lasciato in Creta, per costituire presbiteri per le città, conforme agli ordinamenti da lui prescritti* (c). S. Ireneo poi e Tertulliano e il grande Agostino alla lor volta ci attestano, che il simile ha praticato S. Giovanni e S. Pietro: quegli affidando le nascenti Chiese dell'Asia a persone di sua scelta; questi le Chiese di Oriente, e parecchie altresì delle nostre itale contrade, a Vescovi da sè consacrati.

IV. Ma dato pure che la *elezione*, la *ordinazione*, e la *missione* fossero del tutto estranee ai dritti del popolo, come negar si potrebbe un fatto solenne (è Calvino che parla), o almeno conciliarlo coi teoremi enunciati, il fatto, che sin da' tempi Apostolici, e per molti secoli dappoi fu richiesto maisempre il suffragio del popolo nelle elezioni dei Sacri ministri?

Rispondiamo. — Cominciò dapprima a richiedersi il suffragio del popolo, per aversi una pubblica testimonianza della vita e dei costumi degli eligendi: epperò Tertulliano scriveva nel Capo 39.° della sua Apologia del Cristianesimo: *Praesunt probati quique seniores, honorem istum non pretio sed testimonio adepti.* — Quindi, perchè meglio

(a) Taimoth. IV. 14.
(b) Id. 1. V. 22, et 2. 1. 6.

(a) Act. XIV. 22.
(b) 1. Tim. 1. 3.
(c) Cap. 1. 5.

accolto e venerato fosse il proprio Pastore, si cominciò ad ordinare quelli che il popolo modestamente avea domandato: onde il Magno Leone prescrisse che: *Expectarentur vota civium, testimonia populorum, honoratorum arbitrium,electio clericorum,quae in Sacerdotum solent ordinationibus ab his qui norunt Patrum regulas, custodiri.* Con le quali parole, convien riflettere, che il S. Pontefice attribuisce ai popoli il desiderio e la testimonianza; ai chierici la elezione. Finalmente in alcuni luoghi s' introdusse la consuetudine che il popolo si usurpasse cotesto dritto del suffragio, come ne fa fede il Crisostomo nel Lib. III del suo *Sacerdozio*; ma quando la consuetudine si volse in tanto abuso da essere funestissima causa di tumulti e disordini, allora fu che la Chiesa, togliendo al popolo ogni dritto di elezione, gli conservò solamente quello di attestar sulla vita e i costumi del candidato.

Vengano ora i seguaci del Launoio, del Richerio, del Febbronio, e di tutto quello sciame di giurisprudenti che disonestò cotanto i due secoli passati, paragonino le sovversive lor teorie, dall' Apostata di Wittemberga inspirate, con gl' immortali ed eterni principii del divino fondator della Chiesa, e dicano pure, se il possono, con un epifonema, non sappiam se più stolto o sacrilego: « Non alla Gerarchia della Chiesa, ma al po« polo venne affidato sovrano potere di de« signare, e consacrare, e inviare i ministri « dell'Uomo-Dio, continuatori della salvezza « del mondo !!! ».

Tib. Can. Teol. Durante.

(Continua)

RICORDI LITURGICI

LA SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

I. Dovere interessantissimo di ogni ecclesiastico è quello di compiere con esattezza e con dignità i maestosi riti della Chiesa; i quali van diretti non solo a rendere a Dio il culto esterno di religione, ma sì ancora a sollevar la nostra mente ed il nostro cuore alle cose soprassensibili della fede (1).

La Chiesa fu sempre sollecita della purità e proprietà di questi riti; e perchè non si desse luogo ad abusi, ovvero a false interpretazioni dei libri liturgici, Sisto V, nel 1587, istituì una Sacra Congregazione, la quale avesse ufficio di curare che gli antichi e sacrosanti riti della Chiesa esattamente si osservassero in tutto l' Orbe, richiamandoli in vigore ove fossero iti in disuso, e riformandoli ove fossero stati corrotti (2).

Bramando noi, a vantaggio dei nostri Confratelli, e per richiesta avutane da parecchi, dare in questa effemeride brevi ricordi di Sacra Liturgia, non crediamo poter cominciare da più importante argomento che dal dire alcun che dei decreti, i quali si emettono da tal Sacra Congregazione, e da cui vogliono desumersi le più autorevoli ed esatte norme per ben adempiere questa parte del sacerdotal ministero.

II. I decreti che emanano dalla S. C. de' Riti, sogliono essere o *direttivi*, che consigliano o permettono colle formole *convenit, laudabilius esset, tolerari, permitti potest, etc.*, e

(1) *Sunt* (caeremoniae) *actus externi religionis, quibus quasi signis excitatur animus ad rerum Sacrarum venerationem,mens ad superna elevatur, nutritur pietas,fovetur charitas, crescit fides,devotio roboratur,instruuntur simpliciores, Dei cultus ornatur, conservatur religio, et veri fideles a pseudochristianis et heterodoxis discernuntur.*Card. Bona *Divin. psalmod. C.* 19,§ 3.

(2) Ecco i varii incarichi commessi alla Sacra Congregazione de' Riti: *Caeremoniae,si exoleverint,restituantur; si depravatae fuerint,reformentur; libros de sacris ritibus et caeremoniis, in primis Pontificale, Rituale, Caeremoniale,prout opus fuerit reforment et emendent: officia divina de sanctis Patronis examinent et, Nobis prius consultis, concedant. Diligenter quoque curam adhibeant circa Sanctorum canonizationem, festorumque dierum celebitatem, ut omnia rite et recte et rex Patrum traditione fiant....Controversias de praecedentia in processionibus, aut alibi, ceterasque in huiusmodi Sacris Ritibus et Caeremoniis incidentes difficultates cognoscant, summarie terminent et componant.* Const. Sixti V, quae incipit *Immensa aeterni Dei*—XI. Kal. febr. an. 1587.

questi ordinariamente non obbligano sotto colpa, *secluso contemptu;* ovvero *precettivi*, che prescrivono o proibiscono alcuna cosa, dicendo *ita rescripsit ac servari mandavit, eliminanda est consuetudo,* etc., e questi obbligano sotto peccato, grave o leggiero, secondo la materia.

Inoltre sono o generali, e si estendono a tutta la Chiesa; o particolari, e riguardano solo qualche dato luogo. Affinchè si tengano come particolari, non basta che siano stati emessi ad istanza particolare; ma uopo è che riguardino un caso determinato da particolari o individuanti circostanze. Se invece sono risposte a domande particolari, ma riguardano la interpretazione di una legge o di un decreto generale, allora la domanda è particolare, ma l'oggetto è generale; epperò generale in tal caso deve considerarsi la risposta. Così sarebbe, p. e., se tu domandassi risposta al dubbio: È errore non congiungere le mani nel Canone tra le croci da farsi alle parole **ra†tam**... e **Cor†pus?**

III. Checchè siasi detto da' Teologi sino al 1846 intorno alla estensione dell'autorità, e al difetto di promulgazione dei decreti precettivi, oggimai è certo ed incontrovertibile quanto rapidamente accenniamo circa la loro forza, estensione e promulgazione, e circa la loro efficacia rispetto alle consuetudini.

a) Quanto alla forza, i decreti e le risposte precettive della S. C. sono vere leggi o veri precetti, ancorchè non sottoposti alla espressa ratifica del S. Pontefice.—*An decreta a S. R. C. emanata, et responsiones quaecumque ab ipsa propositis dubiis, scripto formiter editae eandem habeant auctoritatem, ac si immediate ab ipso Summo Pontifice promanarent, quamvis nulla facta fuerit de iisdem relatio Sanctitati Suae?* La medesima S. C. rispose, a 23 maggio 1846: *Affirmative*. Ed il Sommo Pontefice confermò tal risposta ai 17 di luglio dello stesso anno.

b) Quindi i decreti generali e le risposte particolari date in termini generali e per determinare il valore o il significato di una legge, rubrica ec.si estendono a tutta la Chiesa. I decreti poi o le risposte per casi particolari, mentre son veri precetti per quei casi, non si estendono, per l'analogia, ai casi simili; potendo essere stati emessi per cagioni tutte proprie di quei casi, benchè non a tutti note.

c) Quanto a promulgazione, in virtù del citato decreto del 1846, non altro occorre, se non che tali decreti e risposte siano *scripto formiter editae*. Al che non richiedesi punto che siano promulgate in Roma, o dai Vescovi nelle loro Diocesi; ma basta che siano firmate dal Prefetto e dal Secretario della S. C., e munite dello analogo suggello. E la medesima S. C. ha inoltre deciso che debbono aversi come *formiter editae* tutte le risposte e tutti i decreti inseriti nell'autentica raccolta del Gardellini. Di questa appunto (3). edizione autentica di Roma) noi ci varremo nelle occorrenze.

d) Ma le prefate risposte, decisioni ecc. abrogano o derogano le contrarie consuetudini anche immemorabili? — Laddove tali consuetudini sieno contrarie alle rubriche del Messale, son da ritenersi mai sempre quali abusi e corruttele, ove non fossero espressamente approvate dalla Santa Sede (S. R. C. 16 mar. 1591 — 18 iun. 1689). Se poi le consuetudini non si oppongono alle dette rubriche, i decreti della S. C. hanno la forza di abolirle, ma non le aboliscono issofatto, sino a che non siasi ricorso (1) per quel caso particolare, e non siasi profferito il giudizio della medesima, che li dichiari o ragionevoli, o meritevoli di essere proscrite ed annullate. Così da una decisione della S. C. del 3 ag. 1839, e da un'altra degli 11 sett. 1847; al dubbio: *An decreta S. R. C., dum eduntur, derogent cuicumque contrariae invectae consuetudini, etiam immemorabili, et in casu affirmativo, obligent in coscientia?* rispose: *Affirmative, sed recurrendum in particulari*. Quel *recurrendum in particulari* vuol dire

(1) Si avverta che la S. Congr. dei Riti non suol rispondere alle lettere dei privati intorno a cose di liturgia. Per ottenersi un autentica risposta, è necessario che si ricorra per mezzo di qualche Agente, e che la petizione sia sottoscritta dal proprio Ordinario. *V. Acta ex iis excerpta quae apud S. Sedem geruntur*. Vol. I, pag 320.

qualche, per essere abrogata la consuetudine, fa mestieri del mentovato giudizio; purchè essa non sia un evidente abuso.

IV. Per bene intendere i decreti della S. Congregazione dei Riti, è necessario inoltre che si conosca il significato delle varie formole da essa adoperate. Eccone un saggio con le analoghe dichiarazioni.

Dilata — Si differisce, o si sospende la risposta, affinchè la cosa sia sottoposta a più maturo esame.

Dentur decreta— Si veggano i decreti anteriori, in cui si troverà la risposta conveniente al quesito.

Detur decretum generale— Si usa una tal formola, quando trattasi di cosa grave che da molti si trascura.

In decisis et amplius — Negative et amplius—Affirmative et amplius—Si proibisce di mandare più quello ch'è già stato altre volte chiaramente deciso.

Iuxta mentem—Nel senso non largo della domanda, ma stretto, e determinato nella risposta medesima.

Relatum — La supplica fu riferita al Sommo Pontefice, ma non fu esaudita.

Lectum — La supplica fu letta in Sacra Congregazione, ma non fu ammessa.

Reponatur — Non si risponde, ma la petizione vien risposta negli Archivi della S. C.

Spectare ad Episcopum — Orator adeat Episcopum—Si ricorra dal Vescvoo, il quale dovrà provvedere secondo le canoniche disposizioni.

Non congruere —Non expedire — Non si crede espediente concedere ciò che si domanda.

Ponatur in folio—Si risponde così quando trattasi di dubbio grave, che non si può risolvere senza discussione accurata e matura; la quale suole aver luogo, non già nelle ordinarie tornate, ma dinanzi al S. Tribunale della stessa Congregazione (1).

Provisum in 1. in 3. etc.—La soluzione si troverà nelle risposte ai citati quesiti.

Serventur Rubricae — Si consultino e si osservino le rubriche, senza chiedere altro.

Nihil — Si respinge come inopportuna la petizione.

Premesse queste nozioni generali intorno ai decreti della S. Congr. dei Riti, cominceremo in un prossimo fascicolo a tocar qualche punto di maggiore interesse nelle materie liturgiche, ricordando con brevità ciò che più fa d'uopo tener presente ad un ecclesiastico nello esercizio del culto.

(1) Si noti che siffatta discussione non suol tenersi, se non dietro istanza del postulatore o di un suo mandatario, ed a tutte spese di lui.—V. *Acta etc* Vol. IX, pag. 219.

BIBLIOGRAFIA

COMPENDIO DELLA VITA del Ven. Gerardo Maiella, fratello laico della Congr. del SS. Redentore, e narrazione di molte grazie miracolose operate da Dio ad intercessione del Venerabile. Opuscolo di un Sacerdote della stessa congregazione — *Roma* tip. poligl. della S. C. *de propaganda fide*, 1875. in 16 di pag. 143.

È un elegante libretto che descrive in sunto la vita del Ven. Gerardo Maiella, e narra le grazie miracolose (fra le quali alcune recentissime) impartite ai devoti di lui. Scritto con chiarezza e con unzione, rendesi molto adatto a destar devozione e fiducia verso il Servo di Dio. Si vende nel Ginnasio di Rotonda (Basilicata) al prezzo di cent. 80; per posta, cent. 85. Se ne trovano copie vendibili anche presso il nostro Uffizio.

MANDARINI ENRICO—La vita di S. Rocco da Montpellieri, scritta da Enrico Mandarini, prete dell'Oratorio di Napoli — 2. Ediz. di pag. XIX, 204. *Napoli*, tip. editr. degli Artigianelli.

Opera erudita e devota, in cui trovasi raccolto tutto ciò che può conoscersi relativamente alle gesta gloriose, ai prodigii, al culto dell'eroico S. Rocco da Mompellieri, esimio patrono contro il flagello della peste. Chiarezza ed eleganza di stile, sana critica, erudizione scelta e sicura, e molta unzione adornano questo libro, commendato altamente dalla stampa cattolica italiana. Si vende presso l'Autore, *nella Porteria della Casa monumentale de' Girolamini, Piazza del Duomo, 60, Napoli.* Costa L. 1,70; per posta. L. 1,80.

ROTUNDI ORAZIO—Un fiore a Maria Madre nostra, per il Sacerdote Orazio Rotundi, professore di lettere latine nel Seminario di Foggia. — *Foggia*, tip. Migliaccio, 1876.

Contiene un' affettuosa invocazione in prosa italiana e la sua versione in un bel *Cantico elegiaco* latino, in cui si rende omaggio alla potenza e alla benignità senza pari della Beatissima Vergine. Molti diarii religiosi han fatte giuste lodi a questo duplice componimento.

TESORO (il) nascosto discoperto alle donzelle del secolo. Operetta utilissima altresi ai giovani dell' altro sesso, che vogliono eleggere saggiamente lo stato di propria vita-compilata da un Padre della compagnia di Gesù, e lasciata alla gioventù per ultimo ricordo delle sue missioni. Prima ediz. napolitana sulla romana. *Napoli* Stabil. tipogr. del Comm. G. Nobile, Via Salata ai Ventagli eri, 14 — 1875, in 16 — di pag. 374. Prezzo L. 1, 50.

Desideriamo larga diffusione a questo libretto, il quale sarà di prezioso conforto e di norma sicurissima a quanti, nella corruttela del nostro secolo, bramano eleggere il migliore stato di vita, secondo i dettami della ragione e della fede.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1876)

ITALIA

Il 30 Aprile, numeroso e scelto stuolo di Francesi della Diocesi di Tolosa, con a capo l'illustre Arciv. di quella Diocesi, Mons. Desprez, venuto in pellegrinaggio, prostravasi ai piedi del Supremo Gerarca nella Sala del Concistoro. Il nobile indirizzo letto dal lodato Arcivescovo fu ricambiato con un eloquente discorso del S. Padre, che commosse tutto l' uditorio.

Il 5 maggio, giorno sacro alla memoria di S. Pio V, una numerosa deputazione di ecclesiastici e laici Francesi (promossa dal Consiglio dei Pellegrini residente a Parigi) che oltrepassava il migliaio, fu ricevuta in udienza solenne nella Sala Ducale. Il Sig. Visconte de Damas, come presidente del pellegrinaggio nazionale, lesse un magnifico indirizzo nell' idioma francese. Il S. Padre rispose alla sua volta con un sublime ed affettuoso discorso, che intenerì fino alle lagrime quella devota moltitudine.

Il 13 maggio, giorno natalizio del S. Padre, furono tributati omaggi e felicitazioni alla Santità Sua dalla nobile sua Corte, dagli E.mi Cardinali, da molti Prelati, dal Patriziato Romano, da gran numero dei suoi fedeli Ufficiali civili e militari, e parecchi ragguardevoli personaggi esteri. Tutte le Sale del Pontificio appartamento erano affollate di persone che esprimevano al venerato Pontefice i loro rispettosi augurii, e n' erano consolati con parole piene di affetto e di paterna benevolenza.

Il dottorato di S. Francesco di Sales—É noto come nel Concilio Vaticano fu presentata supplica, acciocchè il Santo Vescovo di Ginevra venisse onorato col grado di Dottore della Chiesa. Perchè la causa ottenga buon esito, richiedonsi testimonianze autorevoli di ogni nazione in favore della sua dottrina. Occorrebbero soprattutto i documenti relativi alle pratiche da lui tenute con Paolo V, il quale alle sue istanze impose silenzio all'accesa disputa sulla celebre questione *de Auxiliis*. Le Religiose Salesiane di Milano, per commissione avutane dalla Superiora Generale della Casa Madre di Annecy, spedirono supplica in data de' 28 febb. ult. a molti Vescovi del Piemonte, della Lombardia e di altre Diocesi d'Italia, affinchè si degnassero deputare un qualche ecclesiastico per fare nelle rispettive Diocesi tali ricerche, e volessero colla loro autorità favorire il trionfo della causa.

Il VII Centenario della battaglia di Legnano—Facendo plauso ancor noi alle feste splendidissime che hanno luogo in Italia di questi giorni per la ricorrenza del VII Centenario della battaglia di Legnano, diamo un cenno ai nostri lettori di questo fatto memorando della nostra storia nazionale e religiosa.

Federico Barbarossa, non solo incendiò e distrusse le città di Crema e di Milano, non solo negò ai comuni di quei tempi, ogni autonomia, opprimendoli con gravezze insoffribili, volle pur fomentare un deplorevole scisma nella Chiesa, favorendo con le armi la indegna elezione dell' Antipapa Vittorio IV. Di che Alessandro III, legittimo Pontefice, gli fulminò solenne scomunica; alla quale tenne dietro nel monastero di Pontida la famosa lega fra i deputati di Cremona, Bergamo, Brescia, Mantova e Ferrara, ed a cui poscia aderirono le città di Milano e Tortona già riedificate, e quelle di Lodi, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Como, Novara,

Asti, Vercelli, Ravenna, Rimini, Imola e Forlì. Queste città, benedette e incoraggiate dal Sommo Pontefice *formaronsi*, com'è scritto nelle antiche cronache, *in un sol corpo*, e con atto che chiamarono *concordia*, obbligaronsi tutte *alla comune difesa od offesa contro chiunque volesse loro far guerra o danno*. Si edificò di comune accordo al confluente della Bormida e del Tanaro, una nuova città che fu appellata *Alessandria* dal nome del Pontefice loro augusto protettore. Quivi si venne in prima alle mani col Barbarossa, il quale ebbe a esperimentarla non *di paglia* come per derisione la si volle chiamare, ma di bronzo; poichè, dopo quattro mesi di inutile assedio, dipartissi da quelle mura umiliato e confuso. Ma, rinforzato il suo esercito con nuove milizie, più formidabile si avanzò, con animo di recar lo sterminio alle città collegate. Non si scoraggiarono i Milanesi; ed aiutati solo dalle milizie di Piacenza, Verona, Brescia, Novara e Vercelli, e da poche altre, forti della benedizione del Supremo Gerarca, ed invocando l'aiuto de' Ss. Pietro ed Ambrogio, in due falangi nomate dalla *morte* e dal *carroccio*, uscirono incontro al nemico. L'ebbero di fronte a Legnano il 29 di maggio del 1176.—Terribile fu l'urto con cui d'ambe le parti cominciò la lotta. Ma l'esercito del Barbarossa fu scompigliato e messo in fuga; la insegna imperiale cadde in mano de' Milanesi; Federico stesso, scavalcato, sparì nella mischia sotto un mucchio di cadaveri, e fu da tutti creduto morto. Un immenso bottino, e più tardi l'abbandono delle pretensioni imperiali e la sottomissione del Barbarossa al Papa in Venezia, furono la conseguenza di una tale vittoria.

La battaglia di Legnano, a detta di Cesare Balbo, *è la più bella, la sola santa e nazionale che si trovi nella storia moderna d'Italia!*

ESTERO

La Religione Cattolica nella Spagna—Il dì 4 maggio, nelle Cortes di Spagna, un emendamento dell'art. 11. del progetto di Costituzione, con cui si riconosceva come unica religione Cattolica con 226 voti contro 39 fu respinto!

Le feste in onore di Giovanna d'Arco—Straordinarie feste furono testè solennizzate in Orléans di Francia per celebrare la memoria di quella eroina che, semplice pastorella a 18 anni, con un pugno di soldati ebbe il coraggio di liberare la patria oppressa dallo straniero (agli 8 di maggio 1429). Il Maresciallo Mac Mahon, nella qualità di capo dello Stato, volle pure prendervi parte, e colla sua presenza rese quella ricorrenza veramente memorabile.

Il congresso de' comitati cattolici di Francia—Il congresso dei comitati cattolici di Francia, il 18 aprile, tenne la sua prima seduta. Il Card. Guibert, Arciv. di Parigi, lo presedeva. Molti illustri personaggi erano presenti. Un dispaccio inviato al Papa fu letto in pubblica adunanza ed accolto con grida di acclamazioni a Pio IX. Vari splendidi discorsi furono pronunziati: il Card. Presidente tenne un discorso inaugurale che fu vivamente applaudito.

Persecuzione in Polonia—I cattolici di Polonia continuano ad essere aspramente perseguitati. Trecento abitanti di Poldacchia, di rito greco-unito, furono recentemente esiliati nella Siberia. Il *Monde* del 18 reca una lettera di un Sacerdote polacco, nella quale si narrano le pene infinite, cui soggiacciono in quei geli, privi di tutto e fin del necessario sostentamento. Molti di loro son già periti, tra cui personaggi degnissimi per sapere e per virtù!

—

DIOCESI DI CASSANO AL IONIO

Il mese Mariano da più anni in questa Diocesi ha preso larghe proporzioni, celebrandosi in molti luoghi con predica quotidiana e concorso grandissimo di fedeli. Facciamo menzione soprattutto di Cassano e di Maratea, dove l'esercizio di questo mese ebbe cominciamento da presso a tre lustri, ed ha riportato sempre benedizioni speciali di Maria Vergine.

Bellissime relazioni giungono pure dal Seminario Diocesano di Rotonda, in cui straordinarie pratiche di pietà, con molto frutto di quegli alunni, hanno avuto luogo in tal mese ad onore della gran Madre di Dio.

E poichè abbiamo fatto cenno di questo Istituto, ci piace dar qui un ragguaglio della sua recente fondazione, quale degnavasi inviarcelo lo stesso chiarissimo Prelato che lo governa.

SEMINARIO DIOCESANO DI CASSANO AL IONIO

IN ROTONDA

Dare ad un rozzo masso l'eleganza delle forme e le movenze, per così dir, della vita, è meno nobile impresa, che informare a saggezza ed a virtù gl'intelletti ed i cuori giovanili. L'educazione è quella madre, dal cui seno il fanciullo attinge i germi della

salute o della perdizione. Di tali sublimi principii pieno la mente ed il petto l'egregio Pastore della nostra Diocesi Monsignor D. Alessandro Maria Basile, fin dai primordii del suo bene augurato governo, intese a rimettere in piedi il seminario, che da parecchi anni erasi già chiuso; sicchè ne languiva la chiericia ed in generale la gioventù studiosa. Egli, uomo di vedute elevate, di fervido ingegno, di salda volontà, ed anche dotato a dovizia di artistici intendimenti, vide esservi a Rotonda un magnifico edifizio, che era stato destinato a ricevere i Padri Passionisti. E siccome per le vicende sopravvenute non poteva più addirsi a questo uso, pensò di farne l'acquisto, per aprirvi un asilo d'insegnamento ed ovviare al presente bisogno, che la tristizia dei tempi rende ancora più grave. Non risparmiò il zelantissimo Prelato nè cure, nè fatiche, nè spese, per continuare i lavori e ridurre il fabbricato a tale, che presentasse commoda e conveniente abitazione. E tutto ciò senza risorse, non avendo alcun reddito, in mezzo ad ostacoli, che sembravano insuperabili, soltanto fidato in quella virtù, che spira dall' alto, specialmente negli Unti del Signore. E l'edifizio è in gran parte compito, ed ora le arcate volte di quel chiostro inabitato risuonano delle voci autorevoli dei Professori e delle sommesse di cento e più alunni.

Ma su quali principii si regge l'enunciato stabilimento? Su quelli, onde muovono i ben regolati istituti. Fu detto, che il protestantesimo vantasi, per altro a torto, di un mal definito progresso, ma non ha stabilità; che lo scisma greco ostenta stabilità; ma non ha progresso. La sola Chiesa Cattolica immobile e progressiva nel tempo stesso, nella stabilità si fonda, del progresso si abbellisce. Ed il nostro Ginnasio tenendosi fermo sui fondamenti della vera scienza e della sincera morale, giovasi pure dei recenti avanzamenti che dai grandi ingegni sonosi prodotti nei campi interminati del vero, del bene, del bello.

In quattro classi elementari ed in cinque ginnasiali i ragazzi e gli adolescenti studiano, anche seguendo i nuovi metodi, le quattro lingue, italiana, latina, greca e francese, adusandosi anche all'esercizio comparato delle lingue anzidette, sotto la solerte vigilanza di valenti professori. I classici scrittori, ed i più usitati nelle moderne scuole si mettono loro in mano, affinchè sieno a portata di sostenere più facilmente lo sperimento dei pubblici esami. Si aggiungono a questi le nozioni elementari di Geografia, di Storia, di Geometria, di Aritmetica, di Calcolo decimale, nonchè la Letteratura e la Poesia.— Si attende altresì ad insegnar loro la musica, ed ai chierici il canto ecclesiastico da apposito professore.

Di qusti studii preparativi giovasi tanto la gioventù ecclesiastica, che laicale; ma elevasi come fastigio a vantagio della prima lo studio della Teologia Dogmatica, Morale e Diritto Canonico, cogli studii sussidiarii dell'Esegesi Biblica e della storia della Chiesa in modo da rendere i discenti abili a propugnare le grandi verità della Religione ed a combattere gli errori, con cui si cerca adombrarle.

Alla morale ed alla religione, che è il principal pensiero dell'egregio Prelato, si tengon fermi gl'ingegni degli educatori a questo Seminario destinati. La regola, che si osserva, è tracciata su quelle, che furono dettate dall' insigne Cardinale S. Carlo Borromeo e dal zelantissimo Dottore S. Alfonso de Liguori, persone, a cui il secol nostro, tutto che ingiusto verso molti sommi uomini, non ha potuto negare il titolo di grandi benefattori dell'umanità e profondi conoscitori dei bisogni della gioventù.

E frutto abbondante si è raccolto nel quadriennio, da che questo Convitto ha vita; poichè ha avuto concorso frequente di alunni, anche di lontani paesi. Di più, molti di essi hanno conseguita lodevole approvazione negli esami ginnasiali, e si hanno fatta agevole strada ad ottener la laurea, per qualunque professione. Sia lode al degnissimo Prelato, che col suo sguardo accorto e benevolo, sta preparando alla generazione attuale un'eredità di virtù e di saggezza, a Lui, che chiamato a santificare il suo popolo, sparge semi di salute e di vita, che apportino in questa terra di esilio sensi di conforto e di pace, e germi di gloria e di prosperità nel regno di Dio.

MONSIGNOR GIUSEPPE SALVATI
Prelato Domestico di SUA SANTITA'

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Anche da questa Diocesi giungono bellissime nuove intorno al pio esercizio del Mese Mariano. Straordinario concorso di popolo si è osservato quotidianamente nelle Chiese in cui si sono predicate le glorie di Maria SS. In Policastro soprattutto è stato commovente lo spettacolo che hanno offerto gli uomini e le donne di quella Città, i quali reduci la sera dalle campagne si son portati difilato nella Cattedrale per compiere le devote pratiche. Il zelantissimo Vescovo ha di per sè stesso amministrato loro quotidianamente la divina parola, ed ha goduto di vederla coronata da belli frutti di sante virtù.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

1. Oeconomi Curati — 9 Maggio e 12 Sett. 1874 — Rocco T. Sacerdote della Diocesi di A. propose alla S. C. il seguente dubbio : *Quum S. Conc. Tridentinum statuat (Sess. 24, cap. 18 de ref.), Episcopum , vacante Ecclesia Parochiali, idoneum in ea Vicarium constituere debere, infrascriptus Eminentiae Vestrae humillime exposcit: utrum huiusmodi Vicarius iurisdictionem ordinariam vel delegatam habeat, et quatenus habeat delegatam a iure, utrum possit ipse alium Sacerdotem subdelegare ad omnia, id est ad universitatem causarum, vel possit tantum ad aliquos actus.*

La S. C. del Conc. il giorno 9 Maggio 1874 rispose: *Dilata — et reproponatur cum novo dubio*, id est : *An Oeconomus Curatus , vacante Paroecia , ab Episcopo constitutus , in vim dispositionis Conc. Trid.* (loc. cit.) *possit alium Sacerdotem delegare ad omnia officia, vel ad alios tantum actus.* — Il di 12 Sett. 1874 venne discussa una tal quistione , e la S. C. sul detto dubbio definì: — *Affirmative ad primam partem, nisi obstet voluntas Ordinarii.*

Di qui è che : — a) Al solo Ordinario spetta il deputare un Economo Curato nelle Chiese Parrocchiali vacanti.—b) L' Econ. Curato stabilito dal Vescovo può ben delegare un altro Sacerdote, non a pochi atti solamente, ma a tutti gli ufficii curati, se pur non ne abbia divieto dall'Ordinario.

2. Missae pro populo — 24 Aprile 1875 — Intorno alle feste abolite, in cui rimane l'obbligo ai Parrochi della Messa *pro populo* , avendo concedato il S. P. Pio IX, colla Encicl. del 3 Maggio 1858, che quando l'officio divino, insieme alla solennità, venga trasferito in giorno di Domenica, possa essere applicata, una sola MESSA *pro populo*, fu domandato da un Vescovo alla S. C. del Conc. — *An idem indultum valeat et pro his casibus in quibus propter occurrentem festivitatem maioris dignitatis festum aliquod suppressum, v. gr. inventionis S. Crucis occurrente festo Tunicae, Clavorum et Lanceae Domini, ad aliam diem ferialem transferri oporteat.*

A rimuovere ogni dubbio, la S. C. richiese dal Vescovo: *An dies ferialis, in quam transfertur festum suppressum, ferialis remaneat, aut veluti festum publice servetur, vel saltem in Ecclesia peragantur ceterae functiones et ritus in diebus tum festis adhuc de praecepto servatis , tum suppressis peragi solitis.*—Al che il Vescovo: —*In feria ista, in quam casu praefato festum suppressum transfertur, nullas functiones et ritus peragi in diebus de praecepto servandis solitas; sed Missam solummodo de festo translato celebrari, officiumque divinum aut privatum a Clero, aut in Ecclesiis Collegiatis, in choro, absque solemnitate festi absolvi solere.*

Posto ciò, la S. C. decise:—*In casu de quo agitur, Parochum non teneri, idque notificetur Episcopo.*

Sia di norma generale, che:—a) Un Pastore di anime è tenuto di applicare la Messa *pro populo* nelle Domeniche e nelle feste anche abrogate; e ciò per ragione del precetto divino e dell'officio pastorale, non per ragion della congrua, sia essa pingue, sia tenue. — b) Se la celebrazione di una festa, fissa ad un dato giorno, venga impedita da un' altra festa di rito maggiore, o di maggior dignità, il Parroco è tenuto all' applicazione della Messa *pro populo* nel giorno, in cui vien trasferita *la festività, l'officio e la messa;* è tenuto poi all' applicazione della stessa *in ipso die festo impedito*, se solo l' uffizio e la messa sieno trasferiti, non già la festività.—c) Nè osta che occorra un altro giorno di precetto collo stesso giorno festivo, per cui dovrebbesi applicare un'altra messa; perocchè i Dottori insegnano, due diversi precetti potersi adempiere con un solo atto, purchè con questo solo si compia tutto quello che dalle diverse leggi vien comandato. (V. Scavini Theol. Mor. T. 1. tr. 2. disp. un. c. 7. q. 4).

Ex Sacra Congreg. Episcoporum et Regularium.

1. Expositionis Sacrae Imaginis — 3 Luglio 1874 — In una Chiesa, appartenente dapprima ai Minori Conventuali, e poscia, dopo la loro soppressione del 1866, ad una Confraternita, due fratelli S. aveano il giuspadronato su di una certa Cappella dedicata a S. Anna. Bramando dappoi la Confraternita, ad accrescimento di culto della Madre della SS. Vergine, erigere nella stessa Chiesa un'altra Cappella ad onore della medesima Santa, con esporvi il suo simulacro alla pubblica venerazione, i patroni della prima Cappella fecero ricorso alla S. C. perchè volesse tutelare i loro diritti, ed impedire la erezione di un altare, per cui sarebbesi scemata la divozione che il popolo avea per la loro Cappella *ab antiquo* dedicata a S. Anna.

Dietro la informazione e il voto dell'Ordinario, la Segreteria della S. C. il dì 31 Genn. 1781 emanò questo decreto:— *Constare de titulo enunciatae Capellae iurispatronatus familiae S. sub invocatione S. Annae, ideoque non esse locum erectioni alterius capellae sub eodem titulo in eadem Ecclesia.*—La Confraternita da questa sentenza interpose appello, e la Segreteria della S. Congr. decretò che una tal controversia si dovesse definire in pieno consesso degli EE. PP.—Il che fu fatto nel dì 3 luglio 1874. Ma al dubbio:—*An et quomodo revocandum sit rescriptum diei 31 Ian. 1871 in casu?* fu risposto:—*Negative in omnibus et amplius.*—Dal che puossi inferire:-a) Essere vietata nella stessa Chiesa la erezione di una Cappella o di un altare in onore di qualche Santo, al cui onore già trovasi eretta una qualche Cappella o un qualche altare (V. Pignatelli *tom. 4, consult. 18, n. 3).*—b) Ciò per altro non togliere che vi si possano erigere più Cappelle in onore di Maria SS. o di N. S. Gesù Cristo, purchè sotto diverso titolo.

2. Iuris administrandi oblationes et custodiendi sacras supellectiles - Sopra un litigio surto tra i Canonici di una Collegiata e il Preposito della stessa, che esercitava la cura delle anime, a chi dovesse spettare il dritto di rac-

cogliere e di amministrare le limosine di Messe e le altre oblazioni che si recavano da' fedeli, l'Ordinario del luogo, il dì 26 genn. 1870, decretò che tutte le offerte che si facevano in detta Chiesa, spettassero al Preposito Curato; delle altre che si davano dai fedeli per uso determinato lo stesso Preposito fosse semplice amministratore, con l'obbligo di darne conto al Vescovo. Per gli anniversarii poi, per le Messe ecc. si dovessero stabilire alcuni Canonici col titolo di *Sacristi*, i quali dovessero aver cura di raccoglierle e di spartirle fra tutti i Sacerdoti inservienti alla Parrocchia, di concerto col Parroco.

Questa sentenza dell'Ordinario non piacque nè all'una parte, nè all'altra, e si fè ricorso alla S. C. - La quale, dopo maturo esame, al dubbio: *An et quomodo confirmari debeat sententia Curiae Archiepiscopalis N. diei 26 Ianuarii 1870 in casu?* rispose il 3 maggio 1872: - *Affirmative, iuxta modum. Modus est ut supprimatur officium Sacristarum quoad ea omnia quae ad Ecclesiam et Parochiam pertinent.*

Da tal decisione appellarono i Canonici; ma proposto in S. C. il dubbio:— *An sit standum vel recedendum a decisis in casu?* — fu risposto: — *In decisis et amplius.* — Dal che puossi raccogliere che: a) L' Amministrazione delle offerte e delle limosine che non sono destinate ad un uso speciale, non appartiene nè al Vescovo, nè al Capitolo, ma al solo Parroco, nei confini della cui Parrocchia quelle si raccolgono (De Luca *Summ. Decim.* §. *4. n. 36, discept. de decim. n. 6.* — Pignatelli *Consult. Canon. 160, Tom. 4,* §. *14, seqq.)* — b) Le offerte e le limosine che vengono date per un fine determinato, debbono venir raccolte dal Parroco, il quale può riputarsene legittimo amministratore; ma con l'obbligo di renderne conto all'Ordinario. (S. C. Concil. *in Ferrarien. Confrat. 14 Sept. 1782, ad dub. 2.*).

III. Ex Sacra Congregatione Indicis.

Decretum quo plures prohibentur libri—13 Giug. 1876.—La S. C. condanna e mette all'Indice, con l'appprovazione di S. S., le seguenti opere:— *1. Ioseph de Félicité.* La Régénération du Monde. — Opuscule dédié aux douze tribus d' Israel. — *2. Idem.* La Résurrection dans le Système de la Régénération du monde. — *Ioachim Saldanha Marinho.* Ganganelli. A Egreja e o Estado, i. e. Ecclesia et Status. — *4. Gio. de Castro.* Arnaldo da Brescia e la Rivoluzione Romana del XII secolo.— *5. S. P. Zecchini.* Dio, l' Universo e la Fratellanza di tutti gli esseri nella creazione. — *6. G. B. Garrione.* Per una Protologia secondo i progressi e i bisogni delle scienze naturali a compimento del sistema filosofico di Vinc. Gioberti. Note. *Auctor laudabiliter se subiecit et opus reprobavit — 7. Migorel curé de Maletable.* La Semaine ou le III. Commandement de Dieu. *Prohib. una cum praefat. ms. et numismate panni coloris rubri, in quo haec verba leguntur:* Dieu le veut, et N. D. de la Salette: *Decr. 6 Dec. 1875.* - 8. *Mario Ayala Rosso.* Le temporalità della Chiesa e la questione Romana. *Decr. S. Off. 17 Nov. 1873.* — *9. Pomponio Leto.* Otto mesi a Roma durante il Concilio Vaticano, impressioni di un contemporaneo. *Decr. S. Off. 28 mar. 1876.*

LA COSTITUZIONE
APOSTOLICÆ SEDIS
CON BREVI NOTE DICHIARATIVE

(Continuazione, V. pag. 46 di questo vol.)

Excommmunicationes latae sententiae Romano Pontifici reservatae.

Excommunicationi latae sententiae Romani Pontifici reservatae subiacere declaramus:

I.

Docentes vel defendentes, sive publice, sive privatim propositiones ab Apostolica Sede damnatas sub excommunicationis poena latae sententiae ; item docentes vel defendentes tamquam licitam praxim inquirendi a poenitente nomen complicis, prout damnata est a Benedicto XIV in Const. *Suprema*, 7 Iulii 1745 ; *Ubi primum*, 2 Iulii 1746; *Ad eradicandam* , 28 Septembris 1746.

Incorrono la presente censura tutti coloro i quali insegnano o difendono, sia in pubblico, sia in privato, le proposizioni che dalla Sede Apostolica vengono condannate sotto pena di scomunica *latae sententiae*. La incorrono in ispecie quelli che insegnano o difendono, siccome lecita, la pratica di domandare al penitente il nome del complice, come fu condannata da Benedetto XIV.

Questo Pontefice nella Costituz. *Suprema*, del 7 Luglio 1845, diretta ai Lusitani condannò severamente l' uso di domandare al penitente il nome o la individua persona del complice. Dippiù nell'altra Costituz. *Ubi primum* inflisse la scomunica riservata alla S. Sede a chi avesse ardito insegnare come lecita una tale pratica, aggiungendo altre pene contro quei confessori che avessero negata l'assoluzione ai penitenti, per aver ricusato di manifestare il nome del complice. Finalmente lo stesso Pontefice, per togliere ogni dubbio, con la Costituz. *Ad eradicandam* estese le predette Costituzioni a tutto l'orbe cattolico.

II.

Violentas manus, suadente diabolo, iniicientes in Clericos, vel utriusque sexus Monachos, exceptis quoad reservationem casibus et personis, de quibus iure vel privilegio permittitur, ut Episcopus aut alius absolvat.

È questo il celebre privilegio concesso ai chierici col Canone *Si quis suadente diabolo* del Concilio Lateranese sotto Innoc. II. Di esso, perciò che si attiene ai Prelati di S. Chiesa, la presente Costituzione, come sopra vedemmo nel §. V., e per le circostanze ivi espresse, ha sancita la censura riservata in in modo speciale alla Sede Apostolica, estendendola pure a chi dà il mandato, l'approvazione, il consiglio, il favore, o l' aiuto. Quanto al resto dei chierici, ed ai monaci di ambi i sessi, e in ordine ai Prelati medesimi negli altri casi non colpiti di censura specialmente riservata , in questo articolo s'infligge la scomunica , riservata in modo generale al Sommo Pontefice , a coloro che fanno ad essi qualunque azione violenta ed ingiuriosa. Non facendosi menzione di altro, pare che non incorra una tal censura chi a ciò dia il mandato, l'approvazione ecc. (Formisano).

Colla presente riserva, non si deroga alla facoltà che compete ai Vescovi, od altri Prelati, di assolvere dalla detta scomunica nei casi, in cui loro vien consentito dal dritto o dal privilegio. Questi casi sono 1.° quando trattasi di percossa *leggiera* ; — 2.° quando trattasi di percossa *mediocre od enorme ;* purchè non sia pubblica, nè dedotta al foro contenzioso; — 3.° quando chi percuote sia una donna, od un impubere benchè chiegga l' assoluzione dopo la pubertà ; — 4.° ovvero uno che vive in collegio o seminario , purchè non si tratti di percossa enorme; - 5.° e in generale quando alcuno sia impedito di andare a Roma. Per l' assoluzione dà questa censura, si deve ricorrere alla S. Penitenzieria, come dalla Bolla *Pastor Bonus* di Bened. XIV.

III.

Duellum perpetrantes, aut simpliciter ad illud provocantes, vel ipsum acceptantes, et quoslibet complices, vel qualemcumque operam aut favorem praebentes, nec non de industria spectantes, illudque permittentes, vel quantum in illis est, non prohibentes, cuiuscumque dignitatis sint, etiam regalis vel imperialis.

In rispetto al duello, tutte le disposizioni del Tridentino e di altre Costituzioni dei Romani Pontefici, quanto alla scomunica, vogliono ridursi, od ampliarsi secondo questo articolo. Diciamo *quanto alla scomunica*, perchè le altre pene contro i duellanti restano nel loro pieno vigore.

Sono dunque censurati: 1. chi commette il duello;—2. chi ad esso provoca, ancorchè non segua;—3. chi lo accetta;—4. tutti i complici;—5. quei che a ciò prestano qualsivoglia opera o favore; — 6. coloro che a bella posta vi stan presenti;—7. quei che lo permettono, o, potendo, nol proibiscono, di qualunque dignità sieno, anco regia o imperiale.

IV.

Nomen dantes sectae *Massonicae*, aut *Carbonariae*, aut aliis eiusdem generis sectis, quae contra Ecclesiam vel legitimas potestates seu palam, seu clandestine machinantur; nec non iisdem sectis favorem qualemcumque praestantes, earumve occultos coriphaeos ac duces non denunciantes, donec non denunciaverint.

In quanto alle sette Massoniche o Carbonarie, ovvero alle altre dello stesso genere, in cui si macchina, sia pubblicamente, sia in secreto, contro la Chiesa o la legittima Potestà civile, son censurati: 1. quei che a tali sette danno il loro nome; 2. quei che ad esse prestano *qualsivoglia* favore: — 3. quei che non denunziano i loro occulti capi o corifei. Cessa per questi ultimi la riserva pontificia, quando hanno già denunziato.

Per essere assoluto, non basta il pentirsi del giuramento prestato a tali sette, se coi loro socii si abbiano ancora esterne relazioni. È necessario anche esternamente allontanarsi da essi; e tutti i libri, gli statuti, i manoscritti appartenenti a queste condannate società, debbono consegnarsi *sub gravi* al legittimo superiore. Così la Congregazione del S. Uffizio con decreto del 5 Luglio 1873. La denunzia da farsi sotto pena di scomunica riguarda solo i capi o corifei. Tal denunzia deve presentarsi agli Ordinarii dei luoghi; e deve farsi, quando anche i nomi dei detti capi o corifei sieno noti per mezzo della pubblica stampa. Così la detta Congr. il 1. febbraio 1871.

La S. Inquisizione, con decreto dei 12 Gennaio 1870, dichiarò che fra le sette condannate, di cui qui si fa menzione, deve comprendersi quella dei così detti *Feniani*, che ha luogo in America e nella Inghilterra.

V.

Immunitatem asyli ecclesiastici ausu temerario violari iubentes, aut violantes.

Per essere colpito da questa censura, è necessario che scientemente e per disprezzo si violi la immunità dello asilo ecclesiastico, ovvero se ne comandi la violazione.—Quando adunque si faccia o per ignoranza, o per timore, non s'incorre la presente scomunica. Perciò la Congregazione del S. Officio con decr. del 1 feb. 1871, dichiarò « eum tantum « excommunicationem incurrere, qui ab aliis « minime coactus prudens et sciens immu- « nitatem asyli ecclesiastici aut violari iu- « bet, aut exequendo violat. »

La immunità dello asilo consiste in ciò che i delinquenti, i quali si ricoverano in un luogo sacro, non possono esserne cacciati. Luoghi sacri sono le Chiese, benchè non consacrate, o pollute, o interdette; i palazzi dei Vescovi; i monasteri; i seminarii; gli spedali, se eretti per autorità del Vescovo.— Per la intelligenza di una tal censura deve aversi riguardo altresì ai varii concordati esistenti fra la S. Sede e i diversi regni; giacchè in molti stati non ha luogo, almeno pei maggiori delitti.

VI.

Violantes clausuram Monialium cuiuscumque generis aut conditionis, sexus vel aetatis fuerint, in earum monasteria absque legitima licentia ingrediendo; pariterque eos introducentes vel admittentes, itemque Moniales ab illa exeuntes extra casus ac formam a S. Pio V. in Constit. *Decori* praescriptam.

Per la violazione della clausura delle monache, son censurati: 1. coloro i quali entrano, senza debita licenza, nei loro monasteri, di qualunque genere o condizione, sesso o età essi sieno; — 2. coloro che nei detti monasteri introducono od ammettono siffatte persone; — 3. le monache, le quali n'escono fuori, nei modi e nei casi non ammessi da S. Pio V. nella Costituz. *Decori*.

La detta Costituzione permette tale uscita, solo « ex causa magni incendii, vel infirmi- « tatis leprae, aut epidemiae, quae tamen in- « firmitas, praeter alios ordinum superiores, « quibus cura monasterium incumberet, etiam « per Episcopum, seu alium loci Ordinarium, « etiamsi praedicta monasteria ab Episcopo- « rum et Ordinariorum iurisdictione exempta « esse reperiantur, cognita et expresse in « scriptis approbata sit... nec in praedictis « casibus extra illa (monasteria), nisi ad ne- « cessarium tempus stare licere ».—§. 2.

Queste disposizioni e censure riguardano solo le clausure papali, non già le vescovili. Ove queste ultime esistono, vanno regolate dal Vescovo.—Così fu deciso in ordine alle pene sancite dal Tridentino contro i violatori della clausura delle monache, con decreto della S. Congr. dei Vesc. e Regol. del 1. Agosto 1839.

(*Continua*)

I DUE POTERI

CAPO TERZO

PRIMATO DELLA FORMA MONARCHICA NELLA CHIESA

Sommario.— I. Strano pensare degli acattolici intorno al governo della Chiesa.— Varie sentenze circa la miglior forma di governo in genere. — Si accoglie la sentenza di Bellarmino circa la forma governativa della Chiesa. — II. Il Romano Pontefice immediatamente da Cristo e non dai fedeli riceve il primato di giurisdizione su tutta quanta la Chiesa.— Si esamina il solo testo di S. Matteo.

I. Colui che nella sua Onnipotenza fondò sulla terra il Regno della verità, della giustizia, della carità, e però della vera salvezza dei popoli, lasciò depositarii degli eccelsi poteri divini i suoi *ministri*; e passeranno i secoli sulla polvere degli altri secoli, e nuovi cieli splenderanno sul fondo dei cieli antichi senza che la parola dell' Onnipotente venga mai cancellata! Pur tuttavolta, essendo per divina autorità i Sacri Ministri, e propriamente i Vescovi, costituiti Pastori e Rettori e Principi nella gran Casa di Dio, sarà poi vero che la suprema autorità presso di loro indistintamente risieda ed in comune; ovvero debbe in essi riconoscersi una Gerarchia, per cui si deriva il potere, e partitamente si espande nella Chiesa di Cristo? O, con parole equivalenti, ci sia permesso interrogare: qual forma di reggimento Gesù Cristo ha dato alla sua Chiesa? Gli avversarii, cui abbiamo innanzi confutati, dimostrando aver la Chiesa una Gerarchia di ministri divinamente istituita per reggerla, tutte le armi della orrenda guerra han dirette contro la Monarchia stabilita nella persona del Maggior Pietro e dei Romani Pontefici; anzi per esterminarla dalle credenze del mondo battezzato, con ispaventevole accanimento si spinsero a dar come tesi la scellerata bestemmia, che il Padre Santo di tutt' i fedeli, il Vicario di Cristo, il Maestro Supremo della Religione sia nient' altro che l'*Anticristo*!! — Richerio d' altra parte

con la sua scuola non ebbe la tracotanza di contrastare alla Chiesa un reggimento monarchico; ma si studiò pure di assottigliarne possibilmente il valore e l'autorità, facendo del Papa un capo *ministeriale* della Chiesa o, che torna lo stesso, un delegato della medesima: e Febbronio anch' egli ravvisa nel Pontefice Santo un Capo Sovrano; ma tale che abbia solo un primato *d'ispezione*, non di verissima *giurisdizione* su tutti i credenti. Costoro han foggiato adunque una Ecclesiastica Monarchia rappresentativa, non assoluta, e rappresentativa non già del suo Capo divino ch' è Gesù Cristo, ma sì della Chiesa Universale, la quale nel bugiardo loro sistema è *primariamente* essa la colonna e il firmamento della verità, ed ha essa *immediatamente* il deposito della celeste rivelazione, e delle mistiche chiavi. Attribuiscono quindi alla Chiesa universale assembrata in Concilio la suprema autorità e infallibile di coniar leggi cattoliche, e al Papa l'ingrato dovere d'invigilare e promuoverne la esecuzione!

Tocca ora a noi esaminare a chi abbia Cristo affidata la suprema Autorità della Chiesa ed in qual modo venga essa costituita. In altra occasione proveremo, qui solo il ricordiamo, che S. Tommaso riconosce la Monarchia come la miglior forma di governo, perchè la più adatta a produrre e conservare la unità e la tranquillità sociale. Così opinarono ancora gli antichi Scrittori sacri e profani, ebrei, greci e latini. Filone infatti nel libro *De confusione linguarum*, lodando la sentenza di Omero, disse: *Illud multos imperare malum est. Rex unicus esto, non ad civitates et homines magis pertinet, quam ad mundum et ad Deum.* E S. Giustino gridò: *Unius principatus a bellis, dissidiisque solutus ac liber esse solet.* S. Girolamo ancora nella Epist. ad Rustic. scrivea: *Unus imperator, judex unus provinciae: Roma ut condita est, simul habere duos Reges non potuit.* Aggiungi Platone ed Aristotile, dei quali il primo insegnò: « Unius « dominatio bonis instructa legibus, lex illa- « rum omnium optima est; gubernationem « vero eam in qua non multi imperant, me- « diam censere debemus; ceterum multorum « administrationem omnibus in rebus debilem « atque infirmam: » e il secondo, dopo aver trattato delle tre specie di governo, monarchico, aristocratico, democratico, soggiunse: « Harum optima Regnum, pessima Respublica « est. » Plutarco infine dettò: « Si optio eli- « gendi concessa fuerit, non aliud eligat « quam unius potestatem ».I quali oracoli della vetusta Sapienza dei Padri nostri basterebbero a persuaderci una buona volta che il monarchico regime sia incomparabilmente migliore dell'aristocratico e del democratico (a).

Ma se alla Monarchia vadan congiunti i ragguardevoli emolumenti delle altre due forme governative, avrassi allora l'ottimo tra' possibili reggimenti in questa vita. Imperocchè nella giudiziosa contemperazione di cotesti elementi, mentre dall' una parte si tien ferma l'unità di direzione e di comando proprio della monarchia, viene dall' altra schivato l' inconveniente di aver tanti secondarii Rettori di provincie, amovibili e stipendiati, non aventi paterna sollecitudine, ma tenue filo di amore, assiderato non rare volte da stranie passioni. E ciò si evita mercè l' elemento aristocratico. Al quale aggiunto il non modico vantaggio che dalla forma democratica si offre, che il potere cioè si trasmetta non pel vincolo di sangue, ma per la precellenza delle doti e dei meriti, per guisa che avrebbesi il governo degli ottimi; allora la Monarchia, avuto riguardo alla condizione delle imperfezioni e delle limitazioni della umanità, potrebb' essere nel miglior modo attuata: quantunque riguardata nella pura sua forma e senza la giunta di altro elemento, dovesse ancora tenersi come la più perfetta forma di governo, perchè più originaria, più simile al governo di Dio, e più adatta alla generazione e alla conservazione dell' armonia sociale.

Ciò premesso, noi col sostegno della Bibbia e della Tradizione siamo convinti per fede che G. Cristo ha creato in persona di Pietro e degli Augusti Successori, i Romani Pontefici, un Capo Supremo con pienissima auto-

(a) V. Bellarmino *de Rom. Pontif.* Lib. 1, Cap. 2.

rità su tutta quanta la Chiesa; ed ha costituito ancora i Vescovi veri Pastori e Rettori della Società dei redenti nelle varie zone, in cui ella è dispersa, a fine di reggerla e governarla sotto la dipendenza del Romano Pontefice. Donde deduciamo che, per quanto valgono le umane voci a significare le ineffabili opere dell'Uomo-Dio, la costituzione della Chiesa può dirsi una perfetta Monarchia, con elettiva Aristocrazia, conforme sentenziò Bellarmino al lib. III., « de Romano Pontefice, » *cap. 3* : « Esse in Ecclesia Summi Pontificis Monarchiam, et Episcoporum aristocratiam, ac demum suum quemdam in ea locum habere democratiam , cum nemo sit ex Christiana multitudine, qui ad Episcopatum vocari non possit, si tamen dignus iudicetur». I Richeriani non si oppongono a noi nella denominazione della forma governativa della Chiesa ; ma dicono , Gesù Cristo aver dato *primariamente* alla massa dei fedeli quelle chiavi che *ministerialmente* doveano essere usate da Pietro, e dagli Apostoli e dai lor successori. Perciò, mentre ammettono l'autorità del Papa e dei Vescovi , la fanno però dipendente da quella che secondo essi ha nel popolo cristiano la sede precipua ; quindi affermano ad un tempo che la infallibilità non sia propria del Papa, se non in quanto sta unito alla Chiesa ; e la facoltà legislativa e coattiva non sia del Papa solo, e dei Vescovi per le loro Diocesi , ma di tutti costoro uniti insiem con la Chiesa, cioè col consenso unanime dei fedeli.

II. Essendo questo Richeriano principio il primo anello delle orrende catene, onde figli degeneri martoriarono con ipocriti infingimenti la stessa lor Madre (le cui ferite tuttora aperte son sempre più e più sanguinanti); fa mestieri perciò con ogni studio porre in chiaro qual sia il soggetto, cui l'uomo-Dio affidava la sua Autorità. Per la qual cosa ci proponiam dimostrare con la Cattolica Teologia, che :

IL ROMANO PONTEFICE
Immediatamente da Cristo e non dai fedeli riceve il primato di giurisdizione su tutta quanta la Chiesa.

Innanzi tutto supponiamo dimostrato che il R. Pontefice sia il successore di S. Pietro nel primato su tutta la Chiesa; non essendo ciò messo in dubbio dai medesimi avversarii, se non altro dai meno impudenti: quindi ciò che di Pietro ci rivelano i Libri Santi e la Tradizione rispetto alla sua suprema autorità, noi legittimamente attribuir lo dovremo al Romano Pontefice in riguardo al suo primato. Adunque se perpoco svolgiamo con lealtà il sacro volume, vi troveremo che Gesù Cristo direttamente e immediatamente a Pietro, non alla Chiesa, ha promessa e conferita la suprema ecclesiastica potestà. E di fatti esaminando il celebratissimo testo di S. Matteo, (a) in cui si riferisce la solenne promessa fatta da Cristo della istituzione della Chiesa, riscontriamo che Pietro fra tutti i discepoli fu il solo a confessare Gesù Cristo vero figlio di Dio, e che questi in ricambio a lui rispose: « Et ego dico tibi quia Tu es Petrus, et « super hanc Petram aedificabo Ecclesiam « meam ; et portae inferi non praevalebunt « adversus eam. Et tibi dabo claves regni « coelorum, et quodcumque ligaveris super « terram, erit ligatum et in coelis, et quod- « cumque solveris super terram, erit solu- « tum et in coelis. » Sulle quali parole non rincresca elevare le seguenti interrogazioni:

1.° È egli Simon Pietro quella Pietra, sulla quale Gesù Cristo ha fondata la sua Chiesa?
2.° Essere fondamento della Chiesa di Cristo vale o no quanto essere Capo Sovrano della medesima Chiesa ?
3.° Fu realmente a Pietro conferita la potestà delle chiavi ?
4.° E per la collazione delle chiavi può altro intendersi , fuorchè la piena potestà di governare la Chiesa ?

Alla 1. interrogazione rispondendo gli eterodossi patroni del *libero esame* intesero per quella *Pietra* ogni fedele, come Erasmo dettò; ovveramente la persona stessa di Cristo come disse Calvino ; oppure la confessione della fede, come sostenne Lutero. La Cattolica Teologia invece , senza tentennare , in quella *Pietra* chiaramente ravvisa la persona di Pietro, e ben ci fornisce più e più pruo-

(a) Cap. XVI. 18.

ve luminosissime, di cui alquante riporteremo, a dimostrazione di questa irrefragabile sentenza.— a) Il divino Maestro disse infatti *super hanc petram:* e poichè il pronome, avuto anche riguardo alle sole regole di grammatica, si riferisce al nome antecedente, che nel caso nostro è *Petrus,* o *Cephas;* questa *Petra* dunque non è, nè può essere altri che Pietro.—b) A Pietro, il quale non dalla carne e dal sangue, ma dal Supremo Dator di lumi erudito, disse: *Tu sei il Figliuolo di Dio,* a lui G. Cristo rispose: *ed io dico a Te che Tu sei Pietro*: le quali parole servendo di risposta a quel desso che avea testè profferita la confessione preziosa, ci mostrano ad evidenza com' egli proprio venisse daddovero costituito *Pietra* da Cristo.— c) Tutta la Chiesa di pieno consenso ritenne maisempre come dette a Pietro le parole *super hanc petram:* siccome limpidamente apparisce e dagli Atti del Calcedonese Concilio, che appella S. Pietro *firmissimum Ecclesiae Petram*; e dall' immortale Ambrogio, il quale con poetica forma cantò: *Hoc, ipsa petra Ecclesiae, canente, culpam diluit*; e dal dottissimo Origene, cui piacque sclamare: « Vide magno illi Ecclesiae « fundamento et petrae solidissimae, super « quam Christum fundavit Ecclesiam, quid « dicatur a Domino: modicae fidei, quare du- « bitasti? » e dal sapiente Atanasio, che nella Epistola a Felice, scritta in nome suo e del Sinodo Alessandrino, disse: « Tu es Petrus, « et super fundamentum tuum Ecclesiae co- « lumnae, idest Episcopi sunt confirmatae; » e in fine dal grande Agostino, che scrisse: « Petrum Ecclesiae fundamentum Dominus « nominavit, et ideo digne fundamentum hoc « Ecclesia colit, supra quod Ecclesiae aedificii « altitudo consurgit ».

Alla 2. Interrogazione: che cosa cioè valga edificare la Chiesa su questa *Pietra*: i Cattolici — senza l' aggettivo di vecchi o nuovi, di liberali o retrivi, ma tutti, che vivono nella comunione della Chiesa di Cristo — tutti i Cattolici fermamente rispondono, siffatta metafora importare che, siccome alla pietra fondamentale appartiene il reggere e sostentar l' edifizio, così a Pietro è stato affidato il governo della Chiesa e il suo sostegno. « Il Signor nostro, scrive il Crisostomo, volle costituirlo Pastore di tutta la « Chiesa»(a). « Simon Pietro chiamasi Pietra, « ripiglia Ambrogio, perchè qual immobile « sasso tutta la mole e la compagnia del « Cristiano edifizio in se contenga (b) ».— « A ciascuno che sappia del Vangelo, ulti- « mo interrompe Gregorio, è notissimo, che « per divino comandamento a Pietro, prin- « cipe di tutti gli Apostoli, fu commessa la « cura di tutta quanta la Chiesa; giacchè a « Lui indubitatamente fu detto: *Tu sei Pie- « tro* (c) ».

Alla Interrogazione 3. — A chi sia detto *Tibi dabo claves*, se primariamente a Pietro, o alla Chiesa—Dottori e semplici fedeli veggono chiaramente dirette a Pietro coteste parole. Imperciocchè in tutto il discorso del Salvatore è così distinto il soggetto a cui rivolge le sue parole, che non puossi ad altri applicare che a Lui; cotalche ci sembra, che a precludere ogni equivocazione Gesù Cristo sia di proposito intento a minutamente specificare la persona di Pietro, a cui indirizzava il discorso. Ei lo chiama da prima col nome impostogli dai parenti: *Beatus es Simon:* e vi aggiunge quello ancora del Padre: *Bar-Iona* (figliuol di Giovanni): e gli annunzia finalmente il nome che da sè gl'impone: *et ego dico tibi quia tu es Petrus.* E quali note più luculenti potevano darsi della persona di Pietro, a cui Cristo parlava — o, se non intendeva principalmente parlare a lui, perchè dunque usare tante indicazioni e contrassegni senza necessità?

Ma avverso questa interpetrazione letterale, che è pur comune ai Padri tutti della Chiesa, massime ai Crisostomi, ai Girolami, ai Teofilatti, che espressamente insegnano, Cri-

---

(a) *Dominus noster Ecclesiae Universae Pastorem illum constituit.* Chrysost. i. h. l.

(b) *Petra dicitur Petrus, eo quod tamquam saxum immobile totius Operis christiani compagem molemque contineat.* Ambr.

(c) *Cunctis Evangelium scientibus liquet, quod voce Dominica sancto et omnium Apostolorum Principi Petro totius Ecclesiae cura commissa est. Ipsi quippe dicitur « Tu es Petrus »* — Gregorius.

sto aver comunicate le *chiavi* a colui, cui non guari dopo ebbe detto *vade retro Satana*, e che certo fu Simon Pietro—la eretica perfidia cavillosamente insorge, e col grido miserevole della *protesta* vorrebbe far credere, che le chiavi fossero date a Pietro, in quanto che questi rappresentava gli Apostoli nel dare a Cristo la risposta del chi egli si fosse; e rappresentava eziandio la Chiesa, quando G. Cristo col simbolo delle *chiavi* gli conferiva la investitura dei sovrani poteri.

Al quale arzigogolo dei protestanti rispondiamo che Pietro non parlò certamente per commissione, o a nome degli Apostoli; giacchè la sua confessione non gli fu da loro dettata, ma dal divin Padre, come afferma il medesimo Redentore. Che però S. Ilario ci apprende che « Pietro il primo meritò di « conoscere la divinità del Verbo Umana« to (a) »: e S. Cirillo Alessandrino aggiugne che « essendo Principe degli Apo« stoli, a lui toccava estollersi sopra di tutti « esclamando: Tu sei Cristo figliuol di « Dio (b) ». Adunque, ripetiamolo, non risponde Pietro per mandato degli Apostoli, ma per divina ispirazione; quindi la parola di Cristo che era il meritato premio della confessione, andava a lui, nè ad altri che a lui, primariamente indirizzata.

Diciamo inoltre, che Pietro ebbesi da Cristo le *chiavi* come rappresentante della Chiesa, è vero; ma nel senso che egli doveva esserne il Capo e non il mandatario: nel senso che le *chiavi* non erano date a lui solo, come se con la morte di lui fossero state da Cristo a sè ritirate; ma che dovrebbero indefettibilmente a pro della Chiesa trasmettersi ai successori di Pietro: nel senso infine, che le *chiavi* sieno date alla Chiesa in persona di Pietro *finaliter* (diciamolo con una felice espressione della ingiustamente abborrita Scolastica), non già *subiective*; cioè per essere usate a vantaggio della Chiesa, e non perchè la Chiesa ne disponesse e le conferisse a suo talento.

Conchiudiamo perciò con una sapientissima osservazione di S. Francesco di Sales: che se G. Cristo volea dare *subbiettivamente* alla Chiesa il poter delle chiavi, dopo aver detto: *super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam*, avrebbe dovuto aggiugnere: *et dabo illi claves regni*, invece formalmente ha detto TIBI a Pietro: che altro si pretende?

Alla 4.ª ed ultima Interrogazione — che consiste nel cercare se per la collazione delle *chiavi* sia veramente data la potestà suprema su tutta la Chiesa — facciamo che risponda per noi la voce universale dei tempi e dei popoli, segnatamente orientali, i quali ritennero nelle *chiavi* simboleggiato il potere. Testimone il sublime Isaia, che parlando della deposizione di un Sommo Pontefice dell' Antica Legge, e della sostituzione di un altro, dice: « Chiamerò il mio servo « Eliacim figliuolo di Helcia, e lo rivestirò « della tua tonaca, e lo illustrerò col tuo « cingolo..... e sarà egli come Padre agli « abitatori di Gerusalemme, e alla casa di « Giuda. E porrò soll' omero di lui la *chia*« *ve* della casa di David, e aprirà, nè altri « potrà chiudere; e chiuderà, nè altri potrà « aprire (a) ». Con la quale allegoria della chiave si esprime chiaramente l'assoluta potestà del Pontefice nelle cose spettanti alla religione. Quindi di Cristo, Pontefice della nuova legge (a cui sono dai Padri misticamente applicate le riferite parole), si dice che « Egli ha la chiave di David, e apre, « e nessuno chiude; chiude e nessuno « apre (b) ».

Dal fin qui detto conchiudiamo: che protestanti e rinnegati, quanti mai sono, si arrabbatteranno ben essi a costruir gabbie ferrate, con sofismi e paralogismi d' ogni maniera, per imprigionare la luce che dalla Eterna Parola di Dio scende potentissima nel santuario della cattolica coscienza: ma i loro tentativi non riusciranno che più e più deplorabilmente ridicoli; anzi le stesse leggi di

(a) *Dignus iudicatus est, qui quod in Christo Dei esset, primus cognosceret.* Hilarius.
(b) *Ut princeps caput ceterorum primus exclamat: Tu es Christus filius Dei vivi.* Cyrillus.

(a) Isaia 22.
(b) Apoc: III. 7.

...ologia, di ermeneutica, di logica, di buon ...nso, da essi sì male a proposito invocate, ...n servono, come apparisce dal fatto, che ... irradiare anche più le parole del Reden...re, i cui fasci di luce scherzano dispet...si intorno agli stessi penetrali delle van...e lor macchine! — E sieno da ciò per...uasi, che carcerare in gabbia la luce, è co... troppo ridicola: e che in mezzo a ful...gore cotanto, non si può non accogliere la ...rità con un grido di gioia, e renderne a...zioni di grazie umilissime a quel Dio che si ...egnò di tanta gloria circondare la sua ...hiesa per salvezza del mondo.

TIB. CAN. TEOL. DURANTE.

(*Continua*)

RICORDI LITURGICI

LE CHIESE

I.

EDIFICAZIONE DELLE CHIESE

1. Una Chiesa, secondo la Glossa, può definirsi: *Locus sacer murorum ambitu circumdatus* (Ult. in Cap. fin. *Ne praelati vices suas*). — È *Basilica* se sovrasta alle altre per dignità e per privilegi. (1) — È *Cattedrale o Duomo* se vi ha sede il Vescovo. — È *Collegiata* se vi si adunano ecclesiastici, i quali possono agire in Capitolo con libero uso di sigillo e di cassa. — È *Matrice* se tiene altre Chiese in qualche modo a sè soggette, chiamate perciò *Filiali*. — È *Parrocchiale* se un Parroco vi esercita la cura delle anime. — E *Ricettizia* se ha congrue rendite da distribuirsi *pro rata* a coloro che sono addetti al suo servizio. — È *Rettoria* se un semplice sacerdote la governa.

Le Cappelle poi sono pubblici o privati Oratorii, distinti o separati dalle Chiese; ovvero altari siti nelle Chiese medesime. — Per gli effetti giuridici, la S. C. dei Riti così definisce la differenza che vuolsi riconoscere fra le Chiese e le pubbliche Cappelle: — « Ecclesia intelligitur quae eo potissimum fine « aedificatur, ut publico fidelis populi usui « deserviat. Capella publica vero quae, licet « ingressum habeat in publica via, attamen « non tam fidelis populi libero usui destinata « videtur, quam alicuius Familiae vel Collegii « commoditati » (22 Iul. 1855, *in Suession.*).

II. Perchè possa edificarsi una nuova Chiesa o pubblica Cappella, si richiede il consenso dell' Ordinario (Conc. Later. c. 16, q. 2 etc.). — È necessario inoltre che si assegni una conveniente dotazione per ciò che spetta al mantenimento e al culto della Chiesa medesima: « Nemo Ecclesiam aedificet « antequam praefiniat quae ad luminaria et « ad custodiam et ad stipendia custodum « sufficiant, et, ostensa donatione, sic demum « aedificet » (Cap. *Nemo* 9, dist. 1, de Consecr.). — Che se la Chiesa fu edificata senza la conveniente dotazione, chi la edificò viene obbligato a dotarla, e, morto lui, i suoi eredi, ed in loro mancanza, il Vescovo che ne consentì la edificazione (V. Glossam in l. c.).

(1) Le antiche Basiliche, dette così per antonomasia, e chiamate pure Maggiori per la loro grandezza e celebrità, e per la venerazione che son tenute, sono le sole quattro di Roma: *Lateranese*, la *Vaticana*, quella di *S. Paolo* sulla via di Ostia e la *Liberiana*. Le altre Chiese che furono da' Rom. Pontefici, decorate del titolo di Basiliche, hanno sempre il grado di Basiliche Minori.

Quali onori e privilegi competano di dritto alle Basiliche, non è sì facile poter definire. Gli scrittori antichi che trattano di tal materia, contenti di determinare il significato etimologico della parola (palagio reale), nulla dicono di ciò che si attiene alle prerogative. Dai Sommi Pontefici molte grazie e facoltà furono concesse a templi siffatti; ma non sempre fu seguita la medesima norma, e adottata la stessa misura. Ecco le ultime dichiarazioni della S. C. dei Riti sulla domanda del Capitolo della Chiesa Cattedrale di Lucera elevata al grado di Basilica Minore: *Iuxta votum Magistri Caeremoniarum, excepta Palmatoria, declaravit nomine privilegiorum, gratiarum, praeminentiarum, exemptionum, indultorum, ceterorumque similium, quae continentur in litteris Apostolicis, in forma Brevis expeditis, favore alicuius Ecclesiae ad gradum Basilicae Minoris elevatae, venire Conopoeum, omni tamen auri et argenti ornato ab eo excluso, tintinnabulum, et usum Cappae Magnae.*—27 Aug. 1836 in Lucerin.

Quanto alle Cappelle che sono entro l'ambito della Chiesa, possono queste costruirsi senza obbligo di dotazione; purchè non vi si voglia imporre alcun peso, o annettere qualche benefizio. In tal caso vogliono essere dotate convenientemente. Che anzi se il patrono non provvede alle cose necessarie pel culto, perde il dritto sulle medesime, e il Vescovo può trasferirlo ad altro patrono. (V. Ferraris, *Ecclesia*, Art. III, n. 38 — *Capella*, n. 17). (1).

III. Le nuove Chiese e pubbliche Cappelle che vogliono edificarsi non debbono recar pregiudizio ai diritti parrocchiali; altrimenti il Parroco può legittimamente opporsi (C. *Quicumque* 44 Caus. 16, q. 1.). Nondimeno questi dritti non debbono intendersi in così largo senso, da potersi impedire ogni utile fondazione. — La S. C. del Concilio con più decreti (Ferraris *Ecclesia*, art. III, n. 45, 50) ha permesso la edificazione di Chiese, non ostante il richiamo dei Parrochi pel pericolo della diminuzione delle limosine o del concorso dei fedeli alle loro parrocchie.

IV. Non basta la sola licenza del Vescovo perchè una nuova Chiesa possa lecitamente venir costruita. È necessario che lo stesso Vescovo, o altro Sacerdote da lui delegato, si porti sul luogo, dove la Chiesa vuolsi edificare, e quivi pubblicamente ne determini il sito, vi eriga la Croce e vi collochi la prima pietra. Ecco come si esprime il Pontificale Rom. sulle norme del dritto:—«Nemo « Ecclesiam aedificet, priusquam Pontificis « iudicio locus et ambitus designetur et quid ad « luminaria, quid ad Rectoris et Ministrorum « stipendia sufficiat, quidque ad Ecclesiae « dotem pertineat definiatur, et per eum, vel « eius auctoritate, per Sacerdotem Crux in « loco figatur et primarius lapis in Ecclesia « ponatur».(Par. 2. « De benedict. et impos. primar. lap. pro Eccl. aedif. »).

V. Anticamente le Chiese aveano il maggiore Altare rivolto ad oriente e l'ingr verso occidente; e ciò soprattutto perch crede, G. Gristo essere asceso al Cielo d parte di oriente (*Qui ascendit super coe coeli ad orientem*— Ps. 67), e dall'ori vuolsi aspettare il suo ritorno sulla terra fine del mondo (« Sicut fulgur exit ab ori « et apparet usque ad occidentem; ita « adventus Filii hominis » — Matth. 24). anche perchè, come avverte S. Basilio *de Sp. Cap. 13 et 27*), il Salvatore dente in croce avea la faccia rivolta ad cidente; e però ad oriente dee dirigersi si volge ad adorarlo.

Di presente non si osserva con rigore tal consuetudine; ma le Chiese sogliono struirsi in tutte direzioni. — Si dividon tre parti: 1. nel *Presbiterio o Sacrar Sancta Sanctorum*, chiuso da cancelli d laustri, ch'è il luogo più augusto e v rando, accessibile solo ai Sacerdoti ed Sacri Ministri per compiervi i divini of 2. Nel *Coro*, detto così da *chorea o cor* dove si aduna il clero che, collocato a n di corona, innanzi o dietro all'altare, salmeg Dio (Durand. in Rational. l. 1. c, 1. n. 1 3. Nella *Nave*, in cui si accolgono i s plici fedeli che prendono parte alle s funzioni, e dove nei tempi andati gli uo aveano luogo distinto dalle donne, sec che fu praticato fin dai tempi aposto (Veggasi S. Clem. Rom. l. 2. Const. 57).

VI. È proibito rigorosamente ai priva prir porte o finestre che inducano ser nelle Chiese. Come pure non si può mettere senza la venia della S. Sede A che sulle Chiese o Cappelle sieno stan altri luoghi di abitazione. Siffatte Cl debbono interdirsi dal Vescovo, fino a non sieno tolte cotali servitù (S. C. Epis in multis decretis, praesert. in Hieracen Iul. 1613 — in Melphit. 2 Oct. 1626 - Neap. 13 Apr. 1646).

Se, non pertanto, nell'atto di fonda il fondator della Chiesa o altro insigne nefattore siesi riservato il dritto di ave dito o il prospetto nella Chiesa, gli si

(1) Un titolo validissimo a mostrare il giuspadronato di alcuno su qualche Cappella, è il suo stemma gentilizio collocato sulla medesima. È però vietato severamente dal dritto il togliere o mutare un tale stemma.

...edere dal Vescovo la facoltà di aprire ...ssa una qualche porta o finestra in con...razione dei suoi meriti. (V. Ferraris *Ec...ia* Art. V. n. 6).

...I. Nelle Chiese nulla si può riporre, ...a dipingere che non valga a svegliare ...pieri onesti e santi. — Neppure è lecito ...re i vetri delle finestre di figure che non ...resentano Santi proposti al culto della ...esa (S. R. C. 26 mar. 1860).

...III. Quando la Chiesa minaccia rovina, ...obligo di ristorarla spetta a colui che per ...suetudine locale è a ciò chiamato. Ove ...i havvi consuetudine fermata, la Chiesa ...ristorarsi con le proprie rendite. Se non ...endite, ed è Parrocchiale, a ciò è tenuto ...arroco; se non è Parrocchiale, i be...iati. Se questi non han superfluo al ...entamento, son chiamati i patroni, e i ...i che in quella Chiesa partecipano ai ...amenti.-Ciò che si è detto della Chiesa, ...si pure della casa parrocchiale annessa ...Chiesa, e dei sacri utensili, necessarii ...celebrazione della messa ed alle altre ...re del culto. (V. Ferraris l. c. art. III, ...3 et seqq.) (1).

...IX. Le parti staccate di una cosa sacra, ...ndo perdono la propria forma, cessano ...essere sacre; nondimeno pel rispetto do...a quella cosa benedetta o consacrata, ...cui sono reliquie, non possono applicarsi ...usi profani. Così le pietre e le legna di ...Chiesa diruta, o di un altare caduto, ...possono vendersi o addirsi ad uso non ...o senza la venia del Sommo Pontefice ...gor. lib. VI, §. 371). E vi è un canone ...resso in (*Cap. Ligna de consecr. dist. 1*), ...quale prescrive: — « Ligna Ecclesiae de...dicatae non debent ad aliud opus iungi, « nisi ad aliam Ecclesiam; vel igni sunt com- « burenda, vel ad profectum in monasterio ».

(*Continua*)

(1) Si ponga mente a questo decreto della S. C. Concilio: — *Utensilia sacra non tenetur ...ctor Ecclesiae subministrare illis Sacerdo...us, qui in eadem celebrant ex obligatione ...eficii seu cappellaniae; quatenus vero per...stat seu recipiat missas adventitias in sua ...lesiâ celebrari, tenetur ad dictam submini...strationem; non potest demum cogi ad ad...ttendas missas adventitias, nisi solutis su...is utensilibus.* In Detrhon 6 iul. 1726.

BIBLIOGRAFIA (a)

DEL VECCHIO G. A. — Compendium Theologiae Moralis universae Pio IX Pontifici M. dicatae, auctore P. Scavini, ad normam Compendii P. Gury S. I. exaratum. Editio prima recentioribus S. Sedis resolutionibus, Constitutionis, quae censuras limitat, Commentariis, Codicis civilis suo quoque loco allegatione, aliisque pluribus nove additis ad hodiernam praxim potissimum pertinentibus locupletata, cura et studio I. A. Del-Vecchio, Eccles. Cath. Novariensis Canonici.- Mediolani, ap. Ernestum Oliva, 1876.—Due vol. in 8. di pag. 459, 515.

Vogliamo ricordare questa interessante pubblicazione e recentissima dello illustre Can. Del-Vecchio ad utilità dei Sacerdoti e massime dei Confessori. In essa trovasi ristretta e, come a dir, condensata tutta e fedelmente, la dottrina di Colui che a gran ragione può appellarsi Padre della odierna Teologia Morale, levato perciò non è guari tempo al grado di Dottore della Chiesa. In tal compendio è molto in breve; sì che, mentre non affatica con grossa mole, porge tutto quello che vuolsi conoscere di presente da un direttore di coscienze. Ha metodo logico e chiarissimo, modellato su quello che il Ch. P. Gury ha seguito nelle sue lodate istituzioni di teologia morale; contiene le più importanti allegazioni del codice vigente d'Italia; reca le ultime risoluzioni della Sede Apostolica relative ai bisogni dei tempi; ed ha un prezioso comento sulla Cost. *Apostolicae Sedis*, che nulla lascia a desiderare. Non crediamo poter consigliare a Sacerdoti ed a Confessori libro di questo più acconcio per apprendere in breve tempo il succo della

(a) *Il Compendio della vita del Ven. Gerardo Maiella, annunziato nella precedente Bibliografia a pag. 53 di questo Vol., costa cent. 40, non già cent. 80, come per errore fu scritto.*

vera scienza teologico-morale , e per conoscere le norme necessarie a ben regolarsi nei tristi tempi che volgono.—I due volumi trovansi vendibili presso Ernesto Oliva, via S. Pietro all' Orto , 17 Milano , e costano lire 10.50 franchi di porto in tutta l' Italia.

FRIGERI CARLO—Gesù Cristo Crocifisso , tesoro, maestro e amore dell'anima; ossia piccolo direttorio ascetico offerto ai divoti dei misteri del Calvario dal Sac. Carlo Frigeri Miss. Apost.—Volumetto in 32 di pag. 334 — Bologna Tip. Pont. Mareggiani , 1875.

In questo libretto di piccola mole è raccolto dai Ss. Padri e maestri di spirito ciò che può essere sufficiente a guidar l'anima nella via della perfezione cristiana ; e tutto è ordinato a rendere più bella e fruttuosa la divozione a Gesù Crocifisso , che perciò si propone e si dimostra il *tesoro*, il *maestro* e l'*amore* dell'anima. La sua lettura, in quella ch' è atta a svegliar calda divozione per G. Cristo , riesce utilissima alla riforma dei costumi ed allo acquisto della vera virtù. Ne raccomandiamo vivamente la diffusione.

LO STESSO—Regolamenti e preci pei giovanetti ascritti alla Pia Unione di S. Luigi Gonzaga e della Beata Vergine Immacolata, col modo ai Parrochi per erigerla. Opusc. in 16. pag. 140—Modena, tip. dell' Immacolata Concez.

Le pie Unioni educative erette nella nostra Penisola e per tutto altrove , riescono nella tristizia di questi tempi una vera benedizione di Dio: tanto sono belli e copiosi i frutti che da esse si raccolgono. Tra le molte aggregazioni noi pensiamo che una delle più proficue sia quella dei giovanetti, i quali, sotto l'ombra di Maria SS. Immacolata e dello angelico giovine S. Luigi, si studiano di formarsi alla virtù e alla pietà, e di rimanere illesi fra le odierne seduzioni e le insidie senza numero di che son circondati. —Annunziamo con piacere il presente libretto, nel quale ogni zelante Sacerdote, che voglia procurare un tanto bene alla gioventù, potrà rinvenire tutto quello che concerne la fondazione e i regolamenti di detta pia unione, arricchita pure d'indulgenze dal SommoP ontefice Pio IX.—Costa cent. 25. Dirigersi all'Autore in Mirandola (Modena), ovvero alla alla Tip. della Immacolata di Modena , Via dei Servi, 10 , dove trovansi vendibili pure le pagelle di aggregazione pel prezzo di lire 2.50 al cento.

ROSIÈRE E. L.—La parola di Ma che insinua l'amor cristiano. Opere dell'Ab. E. L. Rosière. Traduz. d francese del P. V. Nuvoloni, aggiu tevi le preghiere della S. Messa onore di Maria SS.—Volumetto t scabile di 192 pag. con ligatura rilievo.

In questo grazioso ed elegante libricc sono esposti cencinquanta argomenti con trettanti testi scritturali, in memoria dei salmi della Sacra Bibbia; e sono tutti di c utili e sante e adatte ancora ai tempi volgono. Il prezzo è di cent. 60 per una pia—L. 3,30 per sei—L. 16 per 12—L. per 100—franche di posta. Dirigersi all ditore L. Romano—Torino, angolo vie I grange e S. Filippo.

SALTERIO DEL SACRO CUORE GESU' coll' aggiunta delle orazio per ascoltare la S. Messa. — Vol metto tascab. di pag. 63, legato c covertina a rilievo.

Ai devoti del SS. Cuore di Gesù rac mandiamo con calore quest'opuscoletto, cui è il fiore dei salmi Davidici egregiame adattati a lodar quel Cuore divino, e il m do di rendergli onore mentre si ascolta la Messa. Costa cent. 40 franco; L. 4,20 la d zina; L. 30 il cento. Si vende presso il pradetto editore L. Romano.

VIVA MARIA!—Un mese, una nover una settimana ed un triduo in onc di Maria SS.—Ricordino di Magg cavato dalle glorie di Maria di Alfonso M. de Liguori. — Magnifi ediz. in caratt. elzeviriano su car china di pagine 40.

Ci duole di non aver potuto annunziar suo tempo questo librettino che, con elegar di forma e con tenuità di prezzo, offre b lissime preghiere e tutte tratte da quell' reo libro che son le Glorie di Maria dell' timo Dottore di S. Chiesa. Si diffonda l gamente questo prezioso opuscoletto, il qu riuscirà carissimo a quanti professano di zione alla Regina dei Cieli. Prezzi: cent. una, e L. 8 cop. 100 con legat. semplic cent. 15 una, e L. 12 cop. 100 con. cop gelatinata in rilievo e tit. in colore — ce 20 una, e L. 15 cop. 100 con detta cop con rilievo in oro, Presso L. Romano, co sopra.

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 GIUGNO 1876)

ITALIA

Il 29 maggio in Vaticano. — In questo giorno solennissimo per tutta Italia pel VII centenario della memorabile battaglia di Legnano, il S. Padre, circondato dalla sua nobile Corte, da E.mi Cardinali, da Vescovi e Prelati, e da molti membri del Patriziato romano ed estero, nella Sala del Concistoro riceveva i rappresentanti delle 24 Città che presero parte alla lega lombarda, come pure i rappresentanti delle Diocesi Italiane; i quali tutti deponevano ai piedi del degno Successore di Alessandro III l'omaggio della loro devozione e del loro affetto. Il Presidente del Circolo della gioventù cattolica di Milano ebbe l'onore di leggere un bellissimo indirizzo, a cui tenne dietro l'offerta di considerevole somma per l'obolo di S. Pietro, chiusa in elegante scrigno, e di un *Album* contenente gl'indirizzi delle 24 Città collegate. Dopo ciò, fattosi nella Sala un religioso silenzio, il Sommo Pontefice si levò sul Trono, e vivamente commosso pronunziò un magnifico discorso.

Prima di questo ricevimento un carro tirato a mano aveva dalla posta recato in Vaticano parecchi sacchi ripieni di lettere di augurii, ed enormi pacchi sigillati, nei quali erano biglietti di visita giunti da tutte parti d'Italia.

Il XXX anniversario della elezione del S. Padre. — Faustissimo sorgeva per tutta la Chiesa Cattolica il giorno 16 giugno, in cui ricorreva il trigesimo anniversario della elezione del S. Padre a quel Supremo Suo Pontificato, ch'è ben immortale per gesta memorande, come unico per durata prodigiosa. Ai piedi del Trono Pontificio presentavano i loro augurii ed i loro omaggi il Collegio degli E.mi Cardinali i Ministri e gli Ambasciatori delle Potenze Estere, il Patriziato e la nobiltà Romana, il Magistero del S. Ordine Gerosolimitano, gli Ufficiali delle Guardie Nobili e della Guardia Svizzera e Palatina, con altri cospicui personaggi. In tale occorrenza varii discorsi pronunziò il S. Padre con quella facondia e nobiltà di concetto ch'è tutta sua. Stupendi sopratutto furono quello che diresse al Sacro Collegio dei Cardinali, di risposta al nobilissimo indirizzo che Gli leggeva l'E.mo Card. Patrizi, e quello rivolto al Patriziato ed alla Nobiltà di Roma.

La Ven. Maria Cristiana di Savoia. — Il giorno 16 p. p. in S. Cong. dei Riti si tenne discussione sulle eroiche virtù della Ven. Maria Cristina di Savoia, Regina delle due Sicilie. A tal fine fu stampato un grosso vol. di pag. 772 *in folio* contenente le deposizioni dei testimoni fatte nei processi Ordinarii ed Apostolici di Genova, di Napoli e di Roma. Sopra queste deposizioni il Promotore della fede fece la critica richiesta dal suo ufficio in un vol. di 29 pag., a cui seguì la risposta del difensore della causa con altro vol. di 200 pag. — I Consultori avendo studiato con maturità l'argomento, esposero con un voto ragionato il loro parere rispettò alle virtù eroiche della Ven. Serva di Dio.

Sapere de' ministri protestanti. In una bottega al largo S. Domenico Maggiore di Napoli alcuni protestanti, sotto il nome di *Battisti*, hanno stabilito ultimamente il loro centro di pseudo-apostolato. Quivi una sera del passato maggio si recò il calabrese Signor Francesco Mauro egregio professore di filosofia e lettere in Napoli e fervente cattolico, chiedendo di venire a disputa con essi in cose di religione. Per tutta risposta quei dottissimi si levarono a tumulto contro di lui, e lo consegnarono alle Guardie di P. S. che lo tradussero in carcere. Dopo 15 giorni d'ingiusta detenzione, il 5 spirante si tenne dibattimento nella 6. Sez. del Tribunale correz. di Napoli, ed il Mauro fu dichiarato innocente.

Il centenario di S. Ciro in Portici. — Feste straordinariamente solenni nel passato mese furono celebrate a Portici presso Napoli, per otto giorni, in occasione della ricorrenza centenaria del patronato di S. Ciro, eletto dal popolo ed approvato dalla S. C. dei Riti nel 1776 patrono speciale di quella Città. Musiche, luminarie, ornamenti sfarzosi nelle Chiese e nelle vie, lavori pirotecnici, pranzi e limosine a poverelli, pontificali di eminenti Prelati, orazioni panegiriche di chiari oratori, processioni splendide e divotissime formarono uno spettacolo sublime e tenero insieme di Religione che commosse profondamente l'innumerevole moltitudine di forestieri, i quali trassero a quella solennità.

ESTERO

Tre martiri a Tombouctou — La missione di Sahara e di Soudan ha già avuto i suoi primi martiri. Tre missionarii della Società delle Missioni di Algeri: il P. Bouchand della Dioc. di Lione, il P. Maria Alfredo Poulmier della Dioc. di Parigi, ed il P. Filippo Mènoret della Dioc. di Nantes, giovani tutti da' 26 ai 30 anni furono decapitati per la

fede a Tombocton verso le fine del passato gennaio.

La religione Cattolica in Algeria. — Otto anni or sono le regioni del Saharo e del Soudan erano del tutto infedeli, senza neppure un prete o un'opera cattolica. Al presente esse contano 200 operai apostoli i tra preti e frati, e 20 stabilimenti d'istruzione religiosa. Mons. Lavigerie ha potuto colà fondare due villaggi di giovani arabi tutti cristiani.

Gli operai cattolici a Parigi. —Nella Chiesa di *Notre Dame* di Parigi ebbe luogo nel passato mese una festa magnifica celebrata dall' Unione degli operai cattolici ch'è preseduta dall' instancabile Mon. di Ségur, in onore del loro Patrono S. Giuseppe. Il Card. Arcivesc. di Parigi, il Capitolo Metropolitano, i benefattori di quell' Associazione, e una immensa calca di popolo erano presenti a quella solennità. L'Ab. Brettes con facondia dimostrò che questa Unione « non è società politica, nè una società secreta, nè una società pericolosa ». Disse che quasi un milione di operai han dato il loro nome ad una tale società.

DIOCESI DI CASSANO AL IONIO

L' Apostolato della Preghiera, benchè in varie parti di questa Diocesi fosse già stabilita da più tempo, tuttavia non aveva ancora ottenuto il necessario sviluppo, non essendovi direzione centrale e diocesana. Il zelantissimo Vescovo, dopo aver nominato il Direttore Diocesano per siffatta Lega di preghiere, gli commise di mandar lettere circolari a tutti i Parrochi della Diocesi, perchè volessero estendere nelle loro cure quest' opera di zelo. E già molti risposero con prontezza allo invito ; sicchè al presente l' opera trovasi fondata in Cassano, Maratea, Castelluccio Superiore ed Inferiore , Rotonda , Aieta, Laino Borgo, Orsomarzo , Viggianello, Verbicaro , Lungro e Saracena.

Notizie assai consolanti giungono da Castelluccio Inferiore, il cui degno Arciprete ha saputo trarre gran pro da questa bell' opera, ordinandola a ravvivare lo spirito di fervore cristiano con tutti quei mezzi che gli erano consentiti. La comunione riparatrice, il rosario vivente, la perpetua adorazione e molte altre pratiche di pietà, che si frequentano da circa un migliaio ui ascritti, sono di grande edificazione a tutti i buoni e di sprone efficacissimo alla pratica dei doveri cristiani.

Da Castrovillari ci scrivono quanto segue: « Il Mese Mariano cominciava in quest' anno, come in tutti gli altri, con la festa di Santa Maria del Castello principalissima Patrona di questa Religiosa e Cattolica Città, nella quale concorsero pure, in gran numero, gli abitanti de' convicini paesi.

I figli di Maria SS., che ora trovansi nelle lontane terre scoverte dall' Illustre Genovese, vollero anch' essi aver parte al tripudio dei parenti, e degli amici; e spedirono delle somme che servirono per uno spettacolo pirotecnico.

La Parrocchial Chiesa della SS. Trinità raccoglieva nell' intero mese gran numero di fedeli, per assistere alle funzioni religiose, al canto, ed ai sacri sermoni atti a raffermare i cuori nella divozione verso la Gran Madre di Dio, e nella pratica delle morali virtù.

Il R.mo Mgr. Vicario D. Antonio Can. Canale chiudeva il mese, e con la sua dolce parola invitava gli astanti a fare l' offerta de' cuori, dei fiori e dei ceri all' Immacolata Maria. Restava egli ammirato e compiaciuto in vedere il vasto Tempio pieno di gente, convenuta per prender parte alla cennata funzione. Viva sempre Maria Santissima ! »

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Il giorno 16, ricorrendo il 30° anniversario della elezione al Soglio Pontificio dell'Immortale Pio IX, in tutte le Chiese di questa Diocesi fu cantato un solenne *Te Deum*. Monsignor Vescovo che ritrovavasi in Rivello per la S. Visita, solennizò quivi un tal fausto giorno con splendide funzioni religiose; ed all' affollata moltitudine di fedeli, che riempiva in tal circostanza il Sacro Tempio, il zelante Pastore tenne un dotto, commovente e tutto appropriato sermone.

Dopo di che fu spedito a Roma il seguente telegramma:

Cardinale Antonelli — Roma — Vaticano. — Vescovo Policastro in S. Visita Rivello, due Cleri e popolo detta Città, cantato solenne *Te Deum*, inviano al S. Padre omaggi dei loro cuori, augurii lunghissima vita, trionfo Chiesa, implorando Apostolica Benedizione.

Giuseppe Maria Vescovo Policastro.

Non tardò a giungere la risposta così concepita :

Monsignor Vescovo di Policastro.

Il S. Padre ringrazia vivamente V. S. Illustrissima, il suo Clero e popolo di loro augurii, e con tutto cuore li benedice.

G. CARD. ANTONELLI.

Varii altri paesi della Diocesi (Lagonegro, Vibonati ecc.) trasmisero al S. Padre somiglianti telegrammi, e furon lieti di ricevere benevoli risposte e l' Apostolica Benedizione.

.....

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Actis Consistorialibus.

Il dì 26 Giugno 1876 la Santità di N. S. Papa Pio IX nel Palazzo Apostolico Vaticano si è degnata di provvedere le seguenti Chiese: Metr. di *Lione*, per Mgr. Lodovico Maria Giuseppe Eusebio Caverot, traslato dalla Sede di St. Dié — Metr. di Alby, per Mgr. Stefano Emilio Ramadie, traslato dalla Sede di Perpignano — Arciv. di *Seleucia* i. p. i. per Mgr. Cesare Roncetti — Catt. di *Perpignano*, per Mgr. Gius. Federico Saivet, trasl. dalla Sede di Mende — Vesc. di *Dioclea* i. p. i. per Mgr. Salvatore Nappi, già Vesc. di Nardò, deputato Ausiliare dell'E.mo Card. d'Avanzo Vesc. di Calvi e Teano — Catt. di *Soissons*, per Mgr. Odone Thibaudier, trasl. dalla Ch. Vesc. di Sidonia i. p. i. — Vesc. di *Amorio* i. p. i. per Mgr. Salvatore M. Nisio, già Vesc. di Ariano — Catt. di *Ascoli nel Piceno*, pel R. D. Amilcare Malagola — Catt. di *Ariano*, pel R. D. Francesco Trotta — Catt. di *Segna* con la perp. amministr. della Sede di *Modrussa*, pel R. D. Giorgio Posilovic — Catt. di *Mende* pel R. D. Giuliano Costes, Catt. di *S. Dié*, pel R. D. Maria Camillo Alb. de Briey — Catt. di *Laval*, pel R. D. Giulio Dionigi le Hardy du Marais — Catt. di *Viviers*, pel R. D. Giuseppe Michele Federico Bonnet — Catt. di *Tuy*, pel R. D. Gio. M. Valero Nacarino — Vesc. di *Cidonia* i. p. i. pel R. D. Francesco Vitagliano deputato Coad. con fut. succ. del Vesc. di Ruvo e Bitonto — Vesc. di *Porio* i. p. i. pel R. D. Michele Rosset, deputato Amministratore Apost. della Dioc. di S. Gio. di Moriana — Vesc. di *Alatia* i. p. i. per Mgr. Edoardo Angerer deputato Ausiliare dell'Arciv. di Vienna — Vesc. di *Rosea* i. p. i. per Mgr. Pietro Saulini deputato Ausiliare del Vesc. di Tivoli — Vesc. di *Abido* i. p. i. per Magr. Luigi Bruschetti.

Sono state poi provviste per Breve le seguenti Chiese: — Arciv. di *Marzianopoli* i. p. i. per Mgr. Ignazio Bourget già Vesc. di Montreal nel Canadà — Vesc. di *Claudiopoli* i. p. i. per Mgr. Ildefonso Infante y Macias Amministr. Apost. di Ceuta — Vesc. di *Rafanea* i. p. i. pel R. P. Francesco Duboin della Congr. dello Spir. S. deputato Vicar. Apost. della Senegambia — Vesc. di *Dibona* i. p. i. pel R. D. Giacomo O' Connor deputato Vicar. Apost. di Nebraska negli Stati Uniti.

Finalmente si fece al Santo Padre la postulazione del Sagro Pallio per le Chiese Metropol. di Lione e di Alby.

II. Ex Sacra Congregatione Concilii.

1. *Circa facultatem binandi* (1) — 11 Dic. 1875. — Piaccia a Dio che la miseranda condizione dei tempi presenti non moltiplichi il bisogno, pel

(1) *Facultas binandi* è lo stesso che *facultas celebrandi bis in die.*

quale tre Vescovi, non di rimote regioni, ma della nostra Italia, simultaneamente facevano ricorso al regnante S. Pont. Pio IX. Il primo per difetto di operai, avendo commessa la cura di due Parrocchie vacanti ad un Canonico della Cattedrale, e quella di due altre a due Parrochi limitrofi, dimandava che ciascuno nei dì festivi celebrasse due volte il SS. Sagrifizio. Il secondo per la medesima causa chiedeva una simile facoltà per diversi Parrochi, i cui filiani, abitando luoghi alpestri e lontani, con massima difficoltà poteansi riunire per compiere il precetto di udir messa. Il terzo esponeva che una popolosa Parrocchia della sua Diocesi veniva formata da cinque borghi siti in distanza, e che il Parroco con un sol Cappellano era nella impotenza di raccogliere intorno a sè, nelle feste, il popolo commesso alla sua cura. Di che supplicava che, celebrando lui in uno dei cinque vichi, il prefato Cappellano avesse facoltà di dir due messe nei rimanenti. — Dedotto il pro e il contro delle petizioni, e rilevato che, sebbene la 2.ª e la 3.ª non riguardassero pluralità di Parrocchie, pur militava a favore la medesima ragion formale — la S. C. il dì 11 dic. 1875 rispose: — *Ad quinquennium arbitrio et conscientiae Ordinariorum, si tandiu circumstantiae perduraverint; ita tamen ut eleemosyna non recipiatur pro secunda Missa; facto verbo cum SS.mo.*

2. *Concursus* — 12 Dic. 1874, 19 Giu. 1875, 1 Apr. 1876. — Francesco A., uno dei quattro, concorsi ad un Benefizio parrocchiale, interpose appello presso la Curia Vesc. *a mala relatione Examinatorum et irrationabili iudicio Episcopi.* Il quale, non facendo caso dello appello, ritenne la provvista in favore di Luigi C. — Francesco A. ne sporse querela alla S. C. del Conc. e segnatamente per la indegnità del C., il quale avea pubblicato opuscoli dalla S. C. dell'Indice condannati. Se non che, egli stesso, Francesco, era reo di sottoscrizione all'indirizzo Passagliano; benchè ne avesse fatta correre ritrattazione su pei giornali, siccome lo eletto C. parimente *humiliter se subiecit* al Decr. della S. C. dell'Indice.

La causa fu sottoposta al giudizio del Sommo Pontefice, il quale il 17 febb. 1873, *re mature perpensa, mandavit indici novum concursum, et id notificari Episcopo A.*

Tenutosi il nuovo concorso, ed essendosi, in conseguenza di esso, riconfermata la elezione in persona di Luigi C., Francesco A. si affrettò di appellarne formalmente alla S. C. del Conc. — La quale, avendo udito le calorose deduzioni de'contendenti, il dì 12 dic. 1874 si propose a dirimere i seguenti dubbi: — *I An constet de mala relatione Examinatorum et irrationabili iudicio Episcopi in casu? — et quatenus affirmative — II An et quomodo ad vacantem Ecclesiam providendum in casu?* — Fu deciso: — *Ad I Affirmative — Ad II Ad Datariam Apostolicam.*

La causa non ebbe qui termine; perocchè si chiese e si ottenne il benefizio di una nuova udienza; dove, riprodottasi la quistione nelle seguenti formole: — *I An sit standum vel recedendum a decisis in primo dubio in casu? — II An sit standum vel recedendum in secundo dubio in casu?* — si ebbe in risposta: — *Dilata.* — Onde è che, riproposta finalmente il dì 1 apr. 1876 nella medesima forma la quistione, la S. C. del Conc. in questa terza volta pronunziò l'oracolo finale. — *Ad I In decisis et amplius — Ad II Indicendum novum concursum iuxta instructionem dandam Episcopo Administratori.*

Osservazioni: — a) La chiave di questa sentenza forse si rinviene negli appunti sopraccennati sul conto dei due litiganti. — b) La idoneità, più che nella scienza vuol ricercarsi nella probità, nelle opere di zelo, nell'ossequio alla Chiesa, e nelle altre doti necessarie al candidato: cose di che forse difettavano i concorrenti nel caso. — c) È in potestà del Vescovo lo

eleggere fra gli approvati quello che Egli giudichi il più idoneo per un Benefizio curato (*Trid. Sess. 24, Cap. 18*); e in tal giudizio si dovrà preferire ad una più elevata scienza una maggior probità ed una più sperimentata prudenza. — d) Affinchè possa venire attaccata la presunzione della ragionevolezza di un tal giudizio, è mestieri che possano perspicuamente mostrarsi il *dolo*, la *frode* o la traripata *affezione* per lo eletto, in cui si fosse evidentemente trasgredita la forma prescritta dal Tridentino.

3. *Decimarum* — 5 Febb. 1876. — Una Chiesa Arcipretale e Matrice di S. Martino nella Toscana aveva a sè soggette talune Chiese Filiali, da cui percepiva *ab immemorabili* annue decime. Avvenne che quella Chiesa Matrice fu aggregata ad una Diocesi novamente eretta, e le due Filiali rimasero nella Diocesi antica. Di qui fu che, essendosi rotto, per la divisione delle Diocesi, ogni legame di soggezione tra le Filiali e la Matrice, più non vollero quelle pagare le decime che per lo innanzi aveano pagate a questa. L'Arciprete della Matrice pertanto, forte della consuetudine di tempo immemorabile, ad annullare la quale era mestieri, nella nuova condizione, di una derogazione espressa, fece ricorso alla S. C. del Conc. — Nondimeno la sua petizione fu respinta, pel motivo forse precipuo che quella consuetudine, nel caso, non poteva non essere tacitamente abrogata, *ne Episcopatuum fines confundi videantur*. Di fatto al dubbio: — *An constet de bono iure Oratoris in casu?* — la S. C. rispose: — *Negative et amplius*.

4. *Dispensationis ab irregularitate* — 11 Dic. 1875. — Un giovane, cui era stata amputata una gamba con parte dell'anca, chiedeva dispensa da irregolarità per difetto. E poichè un esperimento, ordinato dal suo Vescovo, rese evidente che, con la gamba artefatta, sì bene compiva il sacro rito nella celebrazione, da illudere chiunque non fosse consapevole di quel difetto, la S. C., il dì 11 dic. 1875, benignamente rispose: — *Attentis peculiaribus circumstantiis, arbitrio et conscientiae Episcopi, facto verbo cum SS.mo*.

5. *Iurispatronatus* — 4 Mar. 1876. — La S. C. veniva pregata di pronunciare se fosse da ritenersi valida la presentazione del Patrono Ignazio Feletti, ovvero se il diritto di elezione fosse devoluto all'Ordinario. Ecco le ragioni precipue addotte dal Vescovo: 1.° Il benefizio era vacato per l'intero anno 1871, a cagione di lite insorta tra il Feletti e i presentati da altri patroni; e quantunque il Feletti avesse presentato a tempo debito, pure non egli doveva riputarsi il legittimo patrono giusta le leggi di fondazione. — 2.° Il Feletti avea locato, contro le leggi ecclesiastiche, *ad novennium*, i beni del beneficio, e però ne avea perduto ogni diritto di patronato, equiparandosi in tal contratto da' Canoni all'alienazione, che seco porta quella pena.

Queste ragioni però non ressero ai calcoli degli E.mi PP., i quali ai dubbi: — *I An praesentatio ab Ignatio facta sustineatur; seu potius ius praesentandi ad Episcopum devolutum fuerit in casu? — Et quatenus negative ad utrumque — II An deveniendum sit ad novam praesentationem ad tramitem institutionis faciendam in casu?* — il 4 marzo 1876 risposero: — *Ad I Affirmative ad primam partem, negative ad secundam — Ad II Provisum in primo*.

La ragionevolezza di una tal sentenza appare dalle seguenti considerazioni; — a) È vero che, secondo i Canoni, la presentazione deve farsi dal Patrono *intra quatuor menses* dal giorno della certa cognizione della vacanza del benefizio, altrimenti la elezione vien devoluta a colui che ha il diritto di conferire la instituzione; — nondimeno quando sia aperta una lite non già tra i varii patroni, ma tra il patrono e i presentati, o tra i presentati solamente, è sentenza dei Dottori che questa regola non tenga (V. Fagnan. *in Cap. quoniam* — Barbosa *de Off. et Potest. Episc. Alleg. 72, n. 11*).—

b) È pur vero che la locazione *ultra triennium* dal diritto agguagliasi all alienazione, ma la parità non vuolsi estendere a tutti gli effetti, massim a quelli contro i patroni. — c) Finalmente la S. C. riconobbe nel Feletti tutte le qualità di legittimo patrono che si richiedeano dal fondatore.

III. Ex Sacra Congreg. Indulgentiarum.

Con Breve in data de' 31 marzo 1876 e presentato nella Segreteria dell S. C. delle Indulg. il 6 maggio 1876 — si concede dal Sommo Pont. Pio I la indulgenza di 300 giorni a chiunque recita l' Officio piccolo della Imm colata Concezione, approvato il dì 17 Dic. 1875 dalla S. C. de' Riti, *qua vi id egerit:* a chi poi recita la sola Antifona finale col versetto e con la Ora zione (1) 100 giorni, pure *pro qualibet vice*. Le dette indulgenze sono appl cabili per modo di suffragio alle anime del Purgatorio: — Si abroga non dimeno qualunque altra indulgenza sia stata concessa precedentemente pe tale Officio.

---

(1) *Antiph.* Haec est Virgo, in qua nec nodus originalis, nec cortex actualis culpae fuit.
℣. In Conceptione tua, Virgo, immaculata fuisti.
℟. Ora pro nobis Patrem, cuius Filium peperisti.

Oremus.

Deus, qui per Immaculatam Virginis Conceptionem dignum Filio tuo habitaculum praeparast quaesumus, ut qui ex morte eiusdem Filii tui praevisa eam ab omni labe praeservasti, n quoque mundos eius intercessione ad te pervenire concedas. Per eumdem etc.

N. B. Nella Tipog. Poliglotta di Propaganda Fide in Roma trovasi vendibile il menziona piccolo Officio della Immacolata col Breve di Pio IX, pel prezzo di cent. 20.

INTORNO AI CHIERICI COSTRETTI ALLA MILIZIA

DECISIONI DELLA S. CONGR. DEL S. UFFIZIO

Ecco in compendio ciò che si è deciso il 9 ott. 1875 nella S. Congr. del S. Uffizio intorno ai chierici chiamati alla leva militare, come a raccoglie da una istruzione mandata ai Vescovi dall' E.mo Card. Patrizii, con data dei 16 sett. 1875, e pubblicata dall' ottima *Libertà cattolica* del 16 spirante mese.

Quei di 1.ª Categoria non possono venir promossi ai Sacri Ordini se prima non abbiano compiuto il servizio attivo; nè si reputa espediente invocare in via di grazia la dilazione dell'anno 26.° come negli art. 7 a 9 della legge sul reclutamento.

Si consiglia invece il volontariato di un anno; al quale fine potranno istituirsi nelle Diocesi delle pie Associazioni per raccogliere dalla pietà dei fedeli il danaro necessario a pagare tutta o in parte la tassa voluta dal governo; ammettendosi però a questo benefizio i soli chierici che dànno di sè ottime speranze.

Gli alunni esclusi dalla milizia per difetti fisici, possono subito essere promossi ai Sacri Ordini, anche durante il biennio, in cui possono andar soggetti ad altri consigli di leva, purchè non siano irregolari secondo i canoni, nè siavi alcun pericolo di futura ammissione.

Per coloro che richieggono i Sacri Ordini dopo il servizio militare, i Vescovi, nello ammetterli, avranno presenti questi criterii: a) la vocazione allo stato ecclesiastico dimostrata in antecedenza; — b) la condotta da essi tenuta durante il servizio militare; — c) il fermo proposito di riassumere la carriera ecclesiastica tornati che siano nelle loro case.

Perciò ogni chierico chiamato alla milizia dee promettere di esercitarsi nelle opere di pietà, nelle buone letture, soprattutto della *Imitazione di Cristo*, e di tenere avvisato il proprio Vescovo intorno ai luoghi ove sarà di guarnigione, perchè venga raccomandato alla vigilanza degli Ordinarii locali. — E ritornato in Diocesi, prima di essere promosso agli Ordini, dovrebbe dar buona prova di sè per qualche anno o in un Convitto Eccl., o in Seminario (separatamente però dagli alunni), o almeno sotto la direzione spirituale di qualche pio e dotto sacerdote.

In quanto alla collazione dei Beneficii, specialmente Curati, si raccomanda che vengano preferiti coloro che, avendo varcato il 39.° anno di età, sono esenti da ogni servizio militare. Al quale scopo i R.mi Vescovi si adoperino a promuovere le vocazioni nei giovani adulti, pii ed esenti da ogni pericolo di divenire militari. Ove la necessità richiegga altrimenti, i provvisti, non del tutto svincolati dal servizio militare, verranno dagli Ordinarii dichiarati amovibili, o almeno si farà loro accettare la condizione di rilasciare liberamente una porzione delle rendite e dei proventi del Benefizio a favore di colui che interinalmente dovrebbe sostenerne le veci. — Nelle commendatizie da farsi alla S. Sede, quando per ragion dei mesi o di altri titoli la provvista è riserbata ad essa, sarà opportuno fare espressa menzione se i concorrenti sieno o pur no soggetti alla leva militare. — Ritornato che sia un Sacerdote dal servizio militare prima di riassumere il sacro ministero, converrà che dia opera per qualche tempo ai Ss. Esercizii spirituali.

I Vescovi hanno facoltà di dispensare dalla legge di residenza siffatti Parrochi o Prebendati; come pure dalla irregolarità, che potessero aver contratta durante le fazioni militari, tutti i chierici o sacerdoti chiamati alla milizia.

LA COSTITUZIONE
APOSTOLICÆ SEDIS
CON BREVI NOTE DICHIARATIVE

(Continuaz. e fine delle scom. riserv. generalmente al R. P. — V. pag. 62 di questo vol.)

VII.

Mulieres violantes Regularium virorum clausuram, et Superiores aliosve eas admittentes.

Per la violazione della clausura de' Regolari son censurati: 1.° le donne che entrano nei loro monasteri — 2.° i superiori e gli altri che ve le ammettono.

Questa censura ha luogo pei soli Regolari che hanno voti solenni, non già per quelle Congregazioni ecclesiastiche, nelle quali si emettono voti semplici (Avanzini).

VIII.

Reos simoniae realis in Beneficiis quibuslibet, cuiuscumque sint dignitatis.

La presente censura viene inflitta a coloro, che son rei di simonia reale, ed ai loro complici, in qualsivoglia benefizio, sia maggiore, sia minore, sia secolare, sia pure di patronato laicale.

La simonia reale, che vien distinta dalla mentale e dalla confidenziale, ha luogo quando la convenzione di dare lo spirituale pel temporale, o viceversa, sia già eseguita, ovvero quando se ne sia cominciata la esecuzione da ambo le parti. In questo caso si incorre la scomunica.

IX.

Reos simoniae confidentialis in Beneficiis quibuslibet, cuiuscumque sint dignitatis.

La simonia confidenziale consiste in una certa confidenza o in un certo patto di cedere e restituire, dopo un dato tempo, a colui che presenta, elegge od istituisce per un beneficio, ovvero a persona a lui cara, in tutto o in parte il beneficio stesso che si riceve. Tutti coloro che son rei di tal delitto, in ordine a *qualsivoglia* beneficio, soggiacciono alla censura, qualunque sia il grado o la dignità di cui sono insigniti.

X.

Reos simoniae realis ob ingressum in Religionem.

La simonia reale, per l'ingresso in una Religione approvata, è l'ultima specie di simonia punita di censura. Per incorrerla sono necessarie le stesse condizioni accennate pei rei di simonia reale nei beneficii. Ove si ricevesse qualche cosa pei novizii a titolo di sostentamento pel tempo del noviziato, ovvero anche pei professi, qualora questi sieno vecchi, infermi o impotenti, e perciò di soverchio peso al monastero, ciò non sarebbe simonia, come insegna S. Alfonso, L. 3, n. 92. E neppure è simonia ciò che suol praticarsi intorno alla dote dei monasteri delle monache, giusta la concessione fatta da Clem. VIII (ap. Ligor. l. c.).

N. B. Tacendosi nella presente Costituzione dei simoniaci negli ordini sacri, contro di cui molte pene erano state sancite dal dritto, sembra a noi che sieno tolte le censure *latae sententiae* per tal simonia.

XI.

Omnes, qui quaestum facientes ex indulgentiis aliisque gratiis spiri-

tualibus excommunicationis censura plectuntur Constitutione S. Pii V, *Quam plenum*, 2 Januarii 1569.

La Costituzione di S. Pio V *Quam plenum*, che qui si conferma, punisce di scomunica coloro i quali per lucro temporale: 1. concedono facoltà di scegliersi un sacerdote, che assolva dai riservati; — 2. dispensano indulgenze e remissioni delle pene ingiunte; — 3. abilitano alla celebrazione della Messa ed alla sepoltura ecclesiastica in tempo d'interdetto; — 4. concedono licenza dell'uso de'cibi vietati; — 5 danno facoltà di adoperare due o più padrini contro il disposto del Conc. di Trento; — 6. concedono quella di assolvere dalla simonia reale riservata alla S. Sede Apostolica.

La censura, in forza di questa Costituz. di S. Pio V s'incorre da quelli che sono inferiori ai Vescovi: *Inferiores vero ab Episcopis sententiam excommunicationis incurrant* — e quando siasi già ricevuto il compenso; — *certa pecunia soluta*. Ibid.

XII.

Colligentes eleemosynas maioris pretii pro missis, et ex iis lucrum captantes, faciendo eas celebrari in locis ubi missarum stipendia minoris pretii esse solent.

Questa censura va diretta contro chi raccoglie limosine di maggior prezzo per messe, e per farvi lucro le fa celebrare dove suole esigersene minore stipendio. Non la incorrono perciò: 1. quei che fan celebrare per minore stipendio messe, le cui limosine non furono *da essi raccolte*, ma furono loro spontaneamente portate; — 2. quei, che ciò fanno, non a fine di applicare a sè il lucro, ma di addirlo a cause pie. In amendue questi casi, se non si cade nella censura, si commette nondimeno peccato; e pel secondo vi è pure una dichiarazione della S. C. del Concilio del 9 Settembre 1874, che daremo appresso.

XIII.

Omnes, qui excommunicatione mulctantur in Constitutionibus S. Pii V, *Admonet nos*, quarto Kalendas Aprilis 1591, Innocentii IX, *Quae ab hac Sede*, pridie Nonas Novembris 1591, Clementis VIII, *Ad Romani Pontificis curam*, 26 Iunii 1592, et Alexandri VII, *Inter ceteras*, nono Kalendas Nevembris 1660, alienationem et infeudationem Civitatum et Locorum S. R. E. respicientibus.

La Costituzione citata di S. Pio V colpisce di scomunica tutti coloro che, tanto per se stessi, quanto per mezzo di altri, cercano insinuare o persuadere al Romano Pontefice l'alienazione o la infeudazione delle città e dei luoghi spettanti alla S. Sede, per qualunque pretesto, anche di necessità o di evidente utilità. — Innocenzo IX, Clemente VIII ed Alessandro VII, nelle citate Costituzioni, confermano questa censura; come la conferma la presente di Pio IX.

XIV.

Religiosos praesumentes clericis aut laicis extra casum necessitatis sacramentum extremae unctionis aut eucharistiae per viaticum ministrare absque Parochi licentia.

Perchè i Religiosi incorrano questa censura, richiedesi che essi invadano scientemente i diritti parrocchiali, intorno all'amministrazione della Estrema Unzione e del S. Viatico; perciò ne sono esenti: 1. in caso di necessità, — 2. quando possono supporre che il Parroco dia il consenso, — 3. quando amministrano siffatti sagramenti nelle case Religiose e negli Ospedali che dipendono da loro, e ne hanno ottenuta facoltà dalla S. Sede (*In Clementina I. de privil.* ap. Avanzini).

Per *religiosi* qui s'intendono quei che fanno professione solenne, non già quelli che in qualche sodalizio o congregazione emettono voti semplici; costoro per altro, ciò facendo, illecitamente opererebbero.

XV.

Extrahentes absque legitima venia reliquias ex Sacris Coemeteriis sive Catacumbis Urbis Romae, eiusque territorii, eisque auxilium vel favorem praebentes.

È vietato sotto pena di scomunica, togliere reliquie dalle Sacre Catacombe di Roma, o del territorio Romano. senza la debita licenza, ed a ciò prestare aiuto o favore.

Si noti: 1° che per *reliquie* s' intendono i corpi dei martiri, non già quelli dei pii fedeli, che trovansi sepolti in detti cimiteri; — 2° che la *debita licenza* vien concessa dal Vicario di Roma, come si ricava dalla Cost. di Clem. X, *Ex commissae* del dì 13 Genn. 1672.

XVI.

Communicantes cum excommunicato nominatim a Papa in crimine criminoso, ei scilicet impendendo auxilium vel favorem.

Chiunque presta aiuto o favore a chi fu scomunicato nominatamente dal Papa, in quel delitto per cui fu censurato, incorre la presente scomunica.

XVII.

Clericos scienter et sponte communicantes in divinis cum personis a Romano Pontifice nominatim excommunicatis, et ipsos in officiis recipientes.

I Chierici, che comunicano *in divinis* ed ammettono agli officii i nominatamente scomunicati dal Romano Pontefice, e ciò fanno scientemente e di lor volontà, soggiacciono a questa censura.

Si noti che, prima della Cost. *Apostolicae Sedis,* erano *Scomunicati vitandi* i pubblici percursori dei Chierici e coloro che venivano scomunicati nominatamente. Non era lecito ad alcuno comunicar con questi, sotto pena di censura. Tutti però coloro che comunicavano *in crimine criminoso*, e i chierici, che comunicavano con siffatti censurati *in divinis,* cadevano nella scomunica maggiore riservata al Papa ; quelli poi che con essi comunicavano *in humanis*, cioè *in oratione, vel osculo, aut orando secum aut etiam comedendo* (Cost. di Clem. III, in Cap. *Significavit de sent. excom.*), incorrevano la scomunica minore. — Ora, in forza della Cost. *Apostolicae Sedis,* non debbono aversi in conto di scomunicati vitandi che i soli scomunicati per nome, ed è vietato sotto pena di censura il solo comunicare con gli scomunicati nominatamente dal Papa: *in crimine criminoso* a tutti; *in divinis* ai soli chierici. È dunque cessata: 1. la scomunica minore per tutti i casi. — 2. la scomunica maggiore per chi comunica *in crimine criminoso et in divinis* coi pubblici percussori dei chierici, se non sono scomunicati nominatamente dal R. Pontefice. Rimane però il precetto di non comunicare con essi.

(Continua).

I DUE POTERI

CAPO QUARTO

CONTINUAZIONE DELLO STESSO ARGOMENTO

Sommario. — I. Si comenta il testo di S. Giovanni, arrecando all'uopo delle patristiche testimonianze. — II. S' inferisce che l' Autorità del Primato è una vera Autorità Episcopale su tutta la Chiesa. — III. Epilogo degli argomenti, e conclusione.

I. E non bastano ancora le idee riportate nel *Capo* superiore, che si vuol proprio una gragnuola di testi per mettere in chiaro la Pontificia Autorità? — Veramente, a riguardar la cosa in sè medesima, basterebbe quel tanto finora discusso, perchè luminosa apparisca, perfino agli occhi di uno scettico, la cattolica dottrina; ma, considerate le ansie frementi dei *cattolici-liberali*, che hanno già disonestata la storia del secol nostro con la loro condotta verso il Sedente in Vaticano, metterà bene qui aggiungere un'altra parola sullo stesso argomento.

[illegible] per semplice lusso di onorificenza, ma per [illegible]fondo più splendido della verità.

Coraggiosi adunque, proseguendo la gran [illegible]cussione, mettiamoci con animo retto ad [illegible]minare un altro apertissimo oracolo del Co[illegible]e Eterno, da cui la Chiesa trae nuovo ar[illegible]mento della collazione del Supremo Potere [illegible] Cristo fatta a S. Pietro direttamente e pri[illegible]triamente. — È il testo di S. Giovanni al [illegible]po vigesimoprimo, dove leggesi a caratteri [illegible]oro e di luce: *Pasce oves meas, pasce agnos [illegible]os.* Sulle quali parole fermando la nostra [illegible] seria considerazione, domandiamo: 1.° Sono [illegible]e dirette al solo Pietro? — 2.° E che cosa [illegible]porta quel *Pasce?* — 3.° Che altro vuol si[illegible]ificare quell' *Oves meas?*

1.° Che sieno primariamente a Pietro dirette [illegible] annunziate parole, rilevasi e dal nome onde [illegible]sto il chiamò: *Simon Ioannes,* per ammae[illegible]rarci che intendeva Egli affidar la pastura [illegible]le sue pecorelle a quello stesso Simone, cui [illegible]ma designato avea qual fondamento della [illegible] Chiesa: e dalla insistenza onde Cristo gli [illegible]mandò, se veramente lo amasse più di ogni [illegible]tro; affinchè distinguendolo fra tutti, non solo [illegible] *nome,* ma anche pel *merito,* Egli non sem[illegible]asse conferire ad altri ciò che a Pietro com[illegible]unicava: e dal numero *trino* della domanda [illegible] amore, affin di purgarlo, come riflette Ago[illegible]stino, dalla trina negazione fatta da lui: quindi [illegible]come questa negazione fu tutta propria di [illegible]Pietro, così personale fu a lui l'attestazione di [illegible]amore, e per conseguenza il premio altresì della [illegible]dignità di Pastore.

Ascoltiamone ancora dai Santi Padri la espla[illegible]nazione. « Appunto, scrisse Ambrogio, perchè [illegible] solo fra tutti S. Pietro confessa la divinità [illegible] di Cristo, a tutti viene anteposto (a). » Sap[illegible]piatelo, grida S. Massimo, costui è Pietro, a [illegible] cui Cristo pria di ascendere al cielo racco[illegible]manda di pasturare il suo gregge » (b). « E [illegible]benchè *primo* fra tutti, ripiglia S. Leone, ab[illegible]bia avuto Pietro la facoltà di sciogliere e di [illegible]legare, *solo* però fra tutti si ebbe la special [illegible]cura di pascere *tutto il gregge cristiano* » (c).

(a) *Ideo quia solus profitetur ex omnibus, [illegible]nnibus antefertur.* Ambrosius.

(b) *Hic est Petrus, cui Christus ascensurus ad [illegible]Patrem pascendas oviculas suas ovesque com[illegible]mendat.* S. Maximus.

(c) *Cui cum prae ceteris solvendi et ligandi [illegible]potestas tradita sit, pascendarum tamen ovium [illegible]cura specialius mandata est.* S. Leo, *Ep. 89 ad [illegible]Episcopos Viennensis Provinciae.*

Ma vediam ora in 2.° luogo, che cosa importi la parola *Pasce.* L'infelice Lutero nel turbinìo de' suoi pessimi deliramenti sostenne che il *pascere* vale quanto *apprestare il cibo* e nulla più; la qual cosa potendo essere ben eseguita da ogni classe di persone, a torto farebbe quindi conchiudere una preminenza di autorità. Ma via! Esaminando il linguaggio della Scrittura e il sentimento dei Padri, se prevenzione di sorta non ci annebbia l'intelletto, noi troviam chiaramente espresso in questa parola l'uffizio di governare. Imperocchè tanto è dire *pasce,* quanto il dire: *sii tu il Pastore;* ed essendo proprio del pastore non solamente *apprestare il cibo,* ma condurre, richiamare, difendere, sovrastare, reggere e castigare il proprio gregge, perciò non ebbe S. Pietro il solo debolissimo carico di apprestare alla greggia di Cristo un qualsivoglia cibo, ma il gravissimo uffizio ancora di reggerla e di guidarla con pienezza di autorità. Oltrechè, quando il Redentore ebbe detta la immortale parola, *Pasce oves meas,* già diciferato avea l'uffizio del quale intendea parlare, cioè quello stesso, che avea Egli assunto inverso le anime da sè redente, allor che disse: *Ego sum pastor bonus:* e siccome niuno, che non abbia rinnegato alla logica, negherà che Gesù Cristo, chiamandosi Pastor del suo gregge, se ne dichiari eziandio Regolo Supremo e giudice; così niuno dubiterà di attribuire altrettanto alla persona di Pietro. Arrogi, che la parola *pasce* nell'ebraico idioma e nel greco vien espressa con voce che significa etimologicamente la potestà di reggere. Isaia, difatti, al Capo 44 chiama il Re Ciro *Pastor meus,* cioè di Dio, cui rappresentava il Profeta: e dove nei Salmi leggiamo; *Reges eos in virga ferrea* (ps. 2) in Ebreo fu detto *pasce eos.* In quanto al greco la voce *pasce* è riportata colla parola ποίμαινε, cioè *pasce regendo et praesidendo.* Così Omero chiama il Re Agamennone ποίμενα λαῶν, cioè *pastor populorum;* e dove nel Vangelo di S. Matteo c. 2. leggesi: *Ex te exiet dux qui regat populum meum Israel,* nel greco si dice ὅστις ποίμανει τον λαὸν τῦ Ισραηλ. Il Crisostomo infine chiama *Prefettura* l'ufficio dato a S. Pietro colla parola *pasce,* e il dimostra con le parole di S. Matteo, cap. 24, *Fidelis servus et prudens quem constituit Dominus super familiam suam.* Ed al Crisostomo associandosi Agostino e Gregorio, non intendono l'ufficio di Pastore se non per quello di reggere e di presiedere.

Diciamo in 3.° luogo che per *agnos et oves meas* Gesù Cristo affidò alla cura e direzione di

Pietro non solo i fedeli tutti, ma ancora i Vescovi. E appunto la parola *meas* dinota che tutti quelli che sono di Cristo appartengono alla cura e direzione di Pietro; per guisa che, siccome non havvi fedele, o Sacerdote, o Vescovo che non si pregi di appartenere all'ovile di Cristo, così non havvi pur uno che possa lecitamente emanciparsi dalla soggezione a S. Pietro. Ascoltiamo i Padri, testimoni autorevoli della Tradizione, e nuova luce vedrem diffusa su questo preziosissimo vero. — « Non prendete « abbaglio, sclama Epifanio, egli è Pietro cui « fu detto: *pasce oves meas*, e a cui tutto fu « consegnato il grande ovile cristiano » (a) — « Trascurando gli altri, aggiunge il Crisostomo, « solamente a Pietro dirige Cristo la sua pa- « rola, commettendogli la cura dei venerandi « fratelli, e di tutto l'orbe della terra » (b). — « Frammezzo al mondo intero, S. Leone inse- « gna, il solo Pietro è prescelto ad essere l'au- « gustissimo Capo degli Apostoli tutti, e delle « universe genti, divinamente chiamate alla « fede; acciocchè, sebbene molti fossero nel « popolo di Dio i Sacerdoti, e molti i pastori, « tutti però governati propriamente venissero « da Pietro, come principalmente lo sono da « Cristo » (c). — « Ed a quale, non dico dei Ve- « scovi, ma degli Apostoli ancora, ultimo epiloga « Bernardo, così assolutamente e indivisamente « sono tutte le pecorelle affidate? Se tu, o Pietro, « mi ami, pasci le pecorelle *mie*. Ma quali? son « forse i popoli di questa o quella contrada? « *Oves meas* ha detto.... Che però hanno i Ve- « scovi tanti greggi loro assegnati, ciascuno il « suo: a Te son tutti affidati: ad Uno un sol « gregge: nè solo delle pecore, ma di tutti an- « cora i pastori sei Tu l'unico Pastore Uni- « versale (a). »

II. Dalle quali nobilissime testimonianze deduciamo: l'autorità del Primato, di cui fu Pietro dotato da Cristo, essere non già, come il Tamburini asserisce, simile a quella degli Arcivescovi e dei Patriarchi sui loro Suffraganei, ma un'autorità proprio Episcopale su tutta la Chiesa. Imperocchè, dimenticando pure il fin qui detto, non basterebbe forse a persuadercene il solo fatto dai più vetusti monumenti assicurato, che il Romano Pontefice venga cioè salutato coi titoli di *Vescovo dei Vescovi, Pontefice Universale, Cattolico Vescovo, Pastor dei Pastori*? Che anzi non basta quel solo ineffabile nome di *PADRE*, di *SANTISSIMO PADRE*, come, per divino istinto, lui per antonomastica precellenza unanimi salutarono e salutano i diciannove secoli di fede cristiana? — E questo solo non basta a farci confessare che tale è il R. Pontefice rispetto alla Chiesa Cattolica, quale il Vescovo è in riguardo alla sua Diocesi? — Noi farà quindi meraviglia se i Padri del Concilio Fiorentino definirono: *Traditam esse Romano Pontifici in B. Petro plenam potestatem pascendi regendi et gubernandi universam Ecclesiam*: — e quelli del IV Lateranese insegnarono, che *Romana Ecclesia, disponente Domino, super omnes alias ordinariae potestatis obtinet principatum*: — e finalmente gli Assembrati nel Vaticano Concilio dissero: *Docemus itaque et declaramus, juxta Evangelii testimonia Primatum iurisdictionis in Universam Dei Ecclesiam immediate et directe beato Petro Apostolo promissum atque collatum a Christo Domino fuisse* (b).

III. Raccogliamo intanto dalle arrecate autorità le pruove convergenti al proposito. Il Redentore scelse Pietro ad essere il primo tra gli Apostoli, non per ragione di anzianità, o di priorità di chiamata alla sua scuola, ma per

---

(a) *Hic est qui audivit, pasce oves meas, cui concreditum est ovile.* S. Epiphanius in Amor.

(b) *Aliis omissis, Petrum dumtaxat affatur, fratrum ei curam committit... Cum magna Dominus Petro communicasset, orbis terrarum curam demandasset.* Chrysost. i. h. l.

(c) *De toto mundo unus Petrus eligitur, qui et universarum gentium vocationi et omnibus Apostolis, cunctisque Ecclesiae patribus praeponatur, ut quamvis in populo Dei multi Sacerdotes sint, multique Pastores, omnes tamen proprie regat Petrus, quos principaliter regit et Christus.* S. Leo. *Serm. 3. in Assumption. ad Pontific.*

(a) *Cui, non dico Episcoporum, sed etiam Apostolorum sic absolute et indiscrete totae commissae sunt oves? Si amas me, Petre, pasce oves meas. Quas? illius vel illius populos civitatis aut regionis, aut certi regni? Oves meas inquit... Habent idcirco illi (Episcopi) sibi assignatos greges, singuli singulos: tibi universi crediti: unus unus; nec modo ovium, sed et pastorum tu unus omnium pastor. Unde id probem quaeris? Ex verbo Domini: pasce oves meas.* Bernardus, *de Considerat. 2.*

(b) Sess. Quart. Cap. I.

consigli arcani di sua Provvidenza: e Lui volle costituir Pietra fondamentale della Chiesa, Lui Principe della medesima. Dunque personalmente ha ricevuto Pietro un'autorità che ad altri non venne concessa, e in virtù della quale, al dire del Magno Leone, questa potestà che è tutta propria di Cristo, a Lui *Pietro*, ma personalmente a Lui, e non al corpo della Chiesa, si rende comune per una di quelle misteriose partecipazioni, di cui è feconda la sola Onnipotenza (a). E siccome Cristo è Capo Santissimo della Chiesa, perchè tale il divin Padre lo costituì; per la stessa guisa Pietro è Capo della Chiesa, perchè Cristo gli comunicò il suo primato; onde a ragione il Successor di Pietro vien salutato, fin dai remoti secoli, Vicario di Gesù Cristo, e non della Chiesa, perchè da Lui e non da questa ha ricevuta la sua Autorità.

Ancora più: G. Cristo costituì Pietro fondamento e pietra angolare della sua Chiesa: come però l'edifizio non comunica al fondamento, ma riceve anzi da lui ogni stabilità e fermezza; così Pietro non riceve dalla Chiesa, ma ad essa comunica la vita e la forza. Nè i *vecchi-cattolici*, o nuovi eretici, ripetano ciò che dissero i Richeriani e Pistoiesi, che Pietro sia detto *fondamento* della Chiesa del pari che tutti gli Apostoli, i quali son chiamati *fondamento* anche essi e dall'Estatico di Patmos nell'Apocalisse, Cap. 21, ove leggesi: *Et muros civitatis habens fundamenta duodecim, et in eis duodecim nomina duodecim Apostolorum Agni;* e dall'Apostolo agli Efesini: *Superaedificati super fundamentum Apostolorum et Prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Iesu.* Che non ci stiano a perfidiare con le vecchie nenie da eterodossi; perocchè noi conveniamo, che Apostoli e Profeti sieno ben essi ancora *fondamenti* della Chiesa, ma solamente in *questo senso,* intendiamoci, che furono i primi a fondar le varie chiese, conforme scrisse S. Paolo ai Corintii (b): *Ut sapiens architectus fundamentum posui, alius autem superaedificat;* ed anche perchè furono i primi a ricevere la dottrina rivelata e a predicarla alle genti, e perchè infine si ebbero da Cristo la straordinaria missione di spargersi nell'Universo a convertire il mondo. Ma chi non vede che tutto ciò non esclude la idea, che Pietro rimanga tuttavia qual pietra angolare di quella mistica Casa, poggiata su di altre pietre, fondamentali anch'elleno, ma secondarie? — Quindi S. Girolamo sapientemente scriveva: « Seb- « bene la fortezza della Chiesa derivi egual- « mente da tutti gli Apostoli; nondimeno sol « Uno fra'dodici per questo appunto fu scelto, « perchè costituito un sol capo si eliminasse « ogni trista occasione di scisma (a).

Inoltre, l'Uomo-Dio scelse Pietro a Pastor del suo gregge; quindi la Chiesa sta a Pietro, come il gregge al Pastore: non essendo però del gregge il guidare, sibbene l'esser guidato a pastura, così non può al corpo dei fedeli essere primariamente data la potestà direttiva e governativa della Chiesa; e come non appartiene al gregge, ma sì al Padrone lo scegliere e costituire i Pastori, così non appartiene alla Chiesa, ma a Cristo, il dare ai Pastori la competente autorità. Da ultimo, S. Pietro nella sua I Epistola scrisse: *Pascite qui in vobis est gregem Dei.... ut cum apparuerit Princeps Pastorum accipietis immarcescibilem gloriae coronam.* I Pastori adunque della Chiesa stanno a Cristo come i ministri al Principe: e però come questi esercitano una potestà che dal Principe ricevono, e della quale a Lui debbono render ragione, e da Lui aspettarsi la giusta mercede; non altrimenti i Pastori della Chiesa da Cristo ripetono la loro autorità, e a Lui dovranno risponderne, per aversi da Lui la eterna retribuzione (b).

Ora che direm noi per conchiudere? — O vuolsi (com'è dovere di ogni anima rigenerata nell'acqua e nello Spirito Santo) benedire e baciar quell'Oracolo della Sapienza Incarnata, nel senso inteso da più di sessanta generazioni cattoliche; e allora non esitiamo a gridar con fede e con riconoscente amore: sei Tu o divino Successor di Pietro il *Santissimo Padre Universale in terra,* quale Gesù Cristo ti consacrò! — O vuolsi perfidamente osteggiare la divina autonomia del Romano Pontificato; e allora.... si laceri e presto la terribile pagina del Sacro Codice.... si gitti per terra l'incomodo fardello

---

(a) S. Leone *Ep. 89, e Serm. 3, Assumption. ad Pontificat.*

(b) 1.ª Cor. III.

(a) *Licet super omnes Apostolos ex aequo Ecclesiae fortitudo solidetur, tamen propterea inter duodecim unus eligitur, ut, capite constituto, schismatis tolleretur occasio.* Hieron. *lib. 1. Contr. Iovinianum.*

(b) Leggasi su questo punto il dottissimo libro di Lorenzo Veith: *Edmundi Richerii Doct. Parisiensis sistema de Eccles. et Polit. Potestate confutatum.*

della perpetua e costante Tradizione! — Ma fino a che sul Monte Santo di Dio sta rizzato il *Tribunale di luce*, che perenne, immobile, indefettibile, annunziante la eterna verità, condanna tutte le capestrerie delle malate intelligenze.... oh non è possibile *tranquillamente* abbracciar l'errore, e impunemente difenderlo!!!

TIB. CAN. TEOL. DURANTE

(Continua.)

EDUCAZIONE

PROGRESSIVA E CONTINUA

DEL CLERO

Sicut misit me Pater, et Ego mitto vos.

(Io. XX. 21.)

In mundo pressuram habebitis; sed confidite, Ego vici mundum.

(Io. XVI. 33.)

Vos estis sal terrae.... Vos estis lux mundi.... Estote ergo perfecti, sicut Pater vester Coelestis perfectus est.

(Matth. V. 13. 14. 48.)

INTRODUZIONE

I. Per apprezzare e giudicare equamente l'attitudine del Clero Italiano, il quale alla vista del sociale sconvolgimento della Patria e della persecuzione religiosa della Chiesa, con l'arpa di Geremia fra le mani, inconsolabile si lamenta e piange, uopo è distinguere anzi tutto due specie di tristezza e di pianto; delle quali una merita lode, e l'altra biasimo.

II. Buono è quel pianto che, come acqua pura del cielo, lava il passato e feconda lo avvenire: il pianto lava e purifica, allorchè si versa per espiare le colpe proprie e le altrui; domandando a Dio perdono, e dall'esperienza del passato una salutare lezione di umiltà, di giustizia e di prudenza: il pianto della debolezza umana feconda l'avvenire allorchè, con perfetta fiducia in Dio, e con energia di volontà, alimenta un incrollabile proposito di sostenere efficacemente il bene, ed opporsi costantemente al male fino alla morte.

III. Cattivo poi è quel pianto che s'accompagna alla ignoranza, alla diffidenza, all'accidia: pianto ignorante è quello che di ogni mutamento s'affligge indistintamente, riputando tutt'oro il passato, tutto fango il presente; pianto diffidente è quello che nel presente non trova fondamento alcuno di speme per l'avvenire, dimenticando che male non esiste senza bene, e che Iddio permette il male per cavarne del bene: pianto accidioso è quello della turba neghittosa e vile, occupata continuamente a criticare direttamente l'azione degli uomini ed indirettamente la provvidenza di Dio, senza muovere mai un dito per arrestare il carro del vizio, e per spingere quello della virtù.

IV. Geremia, *quell'amatore de'fratelli e del popolo d'Israele*, accompagnava le sue lamentazioni con un'attività infaticabile, amorosa, eroica in favore dell'ingrata sua nazione: egli era un muro di bronzo contro del vizio, ed una colonna di ferro pel sostegno della virtù; e con tutti gli strapazzi, gl'insulti, la prigionia, e la morte della lapidazione, che gli era riservata, ei non cessò mai di predicare, esortare, profetizzare, affine di abbattere e svellere il vizio, di piantare ed edificare la virtude. Gesù Cristo ha versate le divine sue lagrime sulle miserie dell'Umanità: ma di ciò non è stato punto contento. Egli ha rivelata la sapienza divina, date le leggi ed i consigli evangelici, fondata la Chiesa, fatto il bene e mostrato l'esempio di tutte le virtù, ed in fine ha versato il sangue, morendo sulla croce. Il Clero Italiano, schiera eletta della milizia di Cristo, illuminato dalla pura e sicura luce di questi nobilissimi esempii, verserà il pianto de'forti, che feconda il campo della virtude; lasciando alle donne imbelli ed agli uomini effeminati, neghittosi e vili le lagrime infeconde ed i gemiti inutili che snervano. Il Clero non fu da Cristo istituito solo per piangere; ma principalmente per esercitare un'attività po-

tente e benefica, che si stenda quanto è larga la terra, e si elevi sublime fino al cielo.

V. Due secoli e mezzo innanzi Cristo, il Geometra siracusano esclamava: *Da ubi consistam, coelum terramque movebo.* Solo l' Archimede celeste potea con ammirabile magnificenza sciogliere il problema dopo d'averlo elevato ad infinite proporzioni. Egli ci ha dato il Cristo come punto d'appoggio, del quale Paolo scrive agli Ebrei (1. 3.) *portansque omnia verbo virtutis suae*: ed Egli ci ha dato il Clero, del quale la sua divina Provvidenza si serve per muovere cielo e terra, per sollevare il genere umano dall'abisso della miseria e dell' infelicità fino all'altezza della beatitudine.

VI. Iddio, principio e fine dell'universo creato, regge e governa con provvidenza ineffabile le grandi e le piccole cose, a fine di manifestare la gloria sua e santificare gli eletti. Quindi è che questi nel preziosissimo legame della Religione il mezzo trovano di avvicinarsi a Dio, di aggrandire e perfezionare la propria esistenza, e di dominare tutte le creature inferiori. — La Religione naturale, positivamente elevata allo stato soprannaturale mediante la Rivelazione e la Grazia, non è altro che il Cristianesimo; il quale, promosso fin dal principio, e rappresentato dalla Religione Primeva nelle famiglie de'patriarchi, e dal Mosaismo presso del popolo Ebreo, vive ora e fino al terminar de' secoli vivrà nel seno immacolato ed incorruttibile della Chiesa Cattolica. Il Cristo, a cui è data ogni potestà in Cielo e in terra, comunica questo potere alla sua diletta ed inseparabile sposa, che Egli ha costituita regina e benefattrice di tutte le nazioni della terra.

VII. La Società religiosa da Cristo istituita, essendo perfettamente ordinata, consta di due parti inseparabili, ma distinte; l'una per dirigere e governare, e l'altra per essere governata e diretta. Nelle mani della prima ha posto Gesù Cristo integralmente ed in perpetuo il teandrico potere ecclesiastico, Questa parte principale, fondamentale e culminante della Chiesa, chiamasi Clero, perchè appartiene in modo speciale al Signore, a cui è più vicina e più strettamente legata. Perciò in ultima analisi risulta, che la potenza della Religione di Cristo, e della Chiesa trovasi nelle mani del Clero; il quale è la ruota centrale della macchina del mondo morale, ossia il primo motore del bene che gli uomini possono e debbono operare per vivere virtuosamente, ed aspirare alla contentezza nell'esilio terreno, ed alla beatitudine nella Patria celeste. — E per questo altresì ogni ecclesiastico è obbligato ad esclamare coll'Apostolo — *Ministerium meum honorificabo* (ad Rom. XI, 13); e ad onorarlo coi fatti, stimandolo cioè quanto conviene, e tenendolo in continuo esercizio, senza lasciarlo mai ozioso, come strumento inutile e infruttuoso talento.

VIII. La vocazione, l'ordinazione e la missione depongono nel petto sacerdotale il germe della potenza ecclesiastica del clero; la quale vi si conserva in un'atmosfera d'ispirazione celeste, segnata col suggello inviolabile del carattere, e colla venerabile autorità della giurisdizione. Ma per divenir fecondo questo germe e fruttificare, ha bisogno della pioggia e del sole della grazia, che viene dall'alto; e della laboriosa e fedele cultura, che la libera attività dell' uomo dee far sulla terra. L' attività umana riuscirebbe impotente senza l'aiuto della grazia: e la grazia resterebbe inutile senza la libera corrispondenza dell' uomo.

IX. Questa cultura sarà il soggetto degli articoli che mi propongo di scrivere sotto il titolo di *Educazione progressiva e continua del Clero.* Chiamo *educazione* questa cultura libera ed individuale, perchè atta a far germogliare, fiorire e fruttificare quel seme prezioso; la dico *progressiva*, perchè non ad un tratto, ma solo gradatamente si può ottenere l'incremento desiderato: l'appello altresì *continua*, perchè sulla terra non si giunge mai all' intero e completo perfezionamento, essendo limitate le forze dell'uomo, ed il modello infinito — *Estote ergo vos perfecti, sicut et pater vester caelestis perfectus est.*

Voglia il Signor nostro Gesù Cristo benedire la leggiera fatica di chi scrive e di chi legge; affinchè quest' umile e breve lavoro servir possa all' edificazione ed alla perfezione di tutti.

UN DIRETTOR DI SEMINARIO.

BIBLIOGRAFIA

—

AMORI LEOPOLDO — Appello a Nocera e ad altre Città Italiane per degnamente celebrare il 15 e 16 Settembre 1877, quinto centenario della preziosa morte del Profeta B. Tommaso Unzio da Nocera, con una biografia del Beato, per Leopoldo Can. Amori prof. di Filosofia nel patrio Seminario. — Foligno Stab. tip. di Feliciano Campitelli, 1876. — Opusc. in 8.° di pag. 22.

Il B. Tommaso Unzio da Nocera (Umbria) fu scelto da Dio ad annunziare le sue verità a molti popoli della Italia, e ridurli a penitenza. Nato nel 1319 in quel di Nocera, vestì il saio del 3.° ordine Francescano; e, benchè di umile condizione, per volontà di Dio, manifestata a lui da un angelo, si diede al santo esercizio della predicazione. Arezzo, S. Miniato, Cortona, Pisa, Lucca, Siena, Firenze, Genova, Perugia. Assisi, Foligno, Spello ed altre Città il riconobbero apostolo, taumaturgo, e profeta insigne, e santo di austerissima penitenza. Morì in Foligno il 15 settembre 1377. — Oltre ai meriti di santità, vogliono pure attribuirsi a lui meriti letterarii; giacchè il B. Tommaso Unzio, insieme a Iacopone da Todi e Francesco di Assisi, diè principio alla poesia italiana, il cui stile, al dire del Perticari (Apolog. di Dante, Cap. XXV), non è lontano un sol punto dal nitore degli ottimi.

È ben giusto che a questo Eroe, a cui tanto deve la Italia, si preparino feste straordinarie in occasione del 5° centenario della sua morte. Non solo la città di Nocera, ma tutte le altre da lui evangelizzate, e quante hanno in pregio la virtù e la santità, son chiamate a concorrere alle spese per tali festeggiamenti. — Chiunque vorrà mandar qualche offerta per siffatto scopo, potrà dirigerla in Nocera (Umbria) al Ch. Autore dello elegante opuscolo annunziato, del quale avrà in dono una copia.

ARIAS FRANCESCO — Dell' Imitazione di Cristo N. Signore, ossia dei beni che abbiamo in lui e si comunicano a chi lo imita, del P. Francesco Arias d. C. d. G., trad. dallo spagnuolo per Tiberio Putignano. Torino, coi tipi del Cav. Pietro Marietti Tip. Pont. ed Arciv. — Vol. 9 in 8.° pic.

Si è già portata a compimento la nuova edizione di quest' opera grandiosa del P. Arias d. C. d. G., e noi siam lieti di annunziarla ai maestri di spirito, ai sacri oratori ed in generale ad ogni fedele cristiano. — Lo studio della teologia ascetica non è meno interessante e proficuo di quello della teologia morale; che anzi, come acconciamente osservava, non è gran tempo, un dotto Vescovo della Inghilterra, un tale studio, troppo ai dì nostri sventuratamente negletto, è pur necessario a formare del Sacerdote un buon direttore di spirito, per guidare anime a Dio e farle crescere generosamente in virtù e santità. Ora il P. Arias, proponendosi in quest' opera di condurre l'anima alla conoscenza, all'amore, alla imitazione di G. C. supremo Maestro e Tipo di santità, espone i varii titoli che ha G. C. a questa conoscenza, a questo amore, a questa imitazione, e discorre delle varie virtù morali, che vogliono acquistarsi da un cristiano, perchè si avanzi verso quel perfettissimo Esemplare; e compie ciò con tanta profondità di dottrina, e copia di erudizione, e ampiezza di vedute, e soavità di unzione, da formare ciascuna parte un compiuto trattato che nulla lasci a desiderare a chi voglia una solida istruzione e un validissimo conforto circa la pratica delle cristiane virtù.

Quest'opera, che va messa alla pari con l'altra esimia del P. Alfonso Rodriguez, e fu tenuta in alta stima dal Ven. Giov. di Avila, e la cui lettura fu vivamente raccomandata da quel dolcissimo direttore di coscienze che fu S. Francesco di Sales, dovrebbe trovarsi, come pensa la dotta Civiltà Cattolica (Ser. IX, Vol. VIII, pag. 196), tra i migliori libri ascetici di ogni casa religiosa, di ogni seminario, e nelle più piccole biblioteche spirituali degli ecclesiastici e delle più colte persone di spirito ancor secolari; perchè in essa è un tesoro inestimabile di dottrina sommamente utile a chiunque si faccia a studiarla. — Trovasi vendibile presso il Tip. Cav. Marietti in Torino, via Doragrossa, 20.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1876)

ITALIA

Pellegrinaggio Tedesco in Vaticano. — Il 21 p. p., anniversario della coronazione del Sommo Pontefice, la Loggia Vaticana accoglieva circa 400 persone giunte dalla Baviera, dal Baden, dal Wurtemberg, e da diverse altre parti della Germania, fra cui sacerdoti e laici ragguardevolissimi, i quali erano venuti a prostrarsi ai piedi del Vicario di Cristo in terra, e dar solenne testimonianza della loro fede. Dopo aver assistito al S. Sagrifizio, celebrato dall' E.mo Card. Ledochowski sull' altare della Cattedra di S. Pietro, e ricevuto dalle costui mani il pane eucaristico; e dopo aver visitata la tomba del Principe degli Apostoli, vennero tutti ammessi alla presenza del Sovrano Pontefice. Al nobilissimo indirizzo latino letto a nome di tutti dal chiarissimo Barone di Loë, seguì la offerta di un numero considerevole di ricchi paramenti sacri e di una svariata serie di vasi ed altre preziose suppellettili. Il S. Padre, levatosi in piedi, con forte accento pronunciava un sublime discorso, in cui appariva maestosamente la grandezza dell' animo suo, e l' altezza della sacrosanta missione di Lui sulla terra. Dopo di che furono cantati alla presenza del Sommo Pontefice un inno di grazie a Dio ed una preghiera alla Beata Vergine, che intenerirono tutti gli astanti.

Il Clero Lombardo-Veneto. — Il caduto Ministro Minghetti, in un discorso detto a Cologna Veneta il 30 ottobre 1875, asserì che il suo governo avrebbe incoraggiato, anche con sussidii pecuniarii, quei preti che avessero scosso il giogo dei loro Vescovi, ed avessero accettato il mandato parrocchiale dalle popolazioni. Il Clero Lombardo-Veneto volle protestare solennemente contro questa iniqua insinuazione, non solo con sottoscrivere un nobile indirizzo, ma pure con offerire di belle somme per l'obolo di S. Pietro. *L' Osservatore Cattolico* potè raccogliere in tale occasione ben 15,000 lire, e il *Veneto-Cattolico* oltre a L. 10,000; le quali, deposte ai piedi del Santo Padre, insieme all' Albo contenente i nomi dei soscrittori, furono di conforto e di gioia al cuore del tribolato Pontefice.

Petizioni cattoliche al Parlamento. — Il giorno 20 p. p. fu spedita al Senato ed alla Camera dei deputati una petizione per la libertà del cattolico insegnamento, firmata da moltissimi membri del 2.° Congresso. Al Senato la petizione fu letta nella seduta del giorno 22. — Fu spedita altresì ai due rami del Parlamento un'altra petizione, deliberata pure dal detto Congresso, contro la progettata conversione dei beni stabili delle opere pie in rendita dello Stato.

ESTERO

Persecuzione in Polonia. — Non è a dire con quale crudelta vengono trattati nelle provincie di Polonia i Cattolici Greci-uniti e i Latini che non vogliono apostatare dalla fede. Nella Diocesi di Chelm le più odiose violenze furono testè messe in opera per indurre i Cattolici a riconoscere le autorità scismatiche. I gendarmi ed i Cosacchi trascinavano i padri coi figli appena nati nelle Chiese de' *Popi;* s' impadronivano de'cadaveri per seppellirli con le formole dello scisma; obbligavano con la forza le persone a recarsi nei dì festivi a udir le messe degli Scismatici. — E perchè contadini esasperati si ribellarono ai *Popi*, e nel distretto di Radryn sconsigliatamente ne misero a morte una trentina, il Commissario del distretto fece massacrare interi villaggi, ove si compirono crudeltà inaudite, fino a sventrarsi i feriti con le baionette, e farli schiacciare dalle zampe de'cavalli!

Feste solenni a Lourdes. — Il Sommo Pontefice Pio IX, con Breve del 1 febbr. 1876, alle istanze del Vescovo di Tarbes, e per secondare i voti del Clero e del popolo di quasi tutta la Francia, avea data facoltà d' imporsi la Corona d' oro sul capo della Statua del celeberrimo Santuario di N. S. di Lourdes, concedendo indulgenza plenaria a tutti i fedeli che in quella occasione avessero visitato il Santuario. La festa ebbe luogo il giorno 2 ed il 3 spirante. Alla cerimonia religiosa della

consacrazione della Basilica, e della incoronazione della Statua di N. S., oltre dell'E.mo Card. Guibert Arcivesc. di Parigi e di Mons. Meglia Nunzio Apostolico in Francia, erano presenti non meno di 32 tra Vescovi ed Arcivescovi Francesi e di altre nazioni, fin anche della lontana America. Il popolo era immenso: ben tremila ecclesiastici ed oltre cento mila fedeli occupavano tutta quella vastissima spianata e i luoghi circostanti. Il giorno 2 fu destinato alla consacrazione della Basilica. Le funzioni compiutesi nel recinto del Tempio non poteano bastare a quella innumerevole popolazione: si eresse un altare sullo spianato ed ivi a cielo aperto si eseguirono i Pontificali e si tenne da Mons. Pie un commoventissimo sermone. È indescrivibile l'entusiasmo religioso dei devoti pellegrini, i quali facevano echeggiare quei monti delle loro grida di gioia. I Vescovi, prima di separarsi, firmarono un nobile indirizzo al S. Padre.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Agromonte è un villaggio di circa 1700 anime nella Basilicata, surto non è gran tempo sui confini delle due Diocesi di Cassano al Jonio e di Anglona e Tursi. Non conoscendosi con certezza a qual giurisdizione fra le due menzionate Diocesi dovesse appartenere, a cessare ogni dubbio, si è domandato dai due Vescovi l'oracolo della S. Sede.

La S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, radunata il giorno 2 giugno 1876 nel Palazzo Apostolico Vaticano, prese a discutere i seguenti quesiti:

I. Se la terra di Agromonte appartenga alla giurisdizione del Vescovo di Cassano, ovvero a quella del Vescovo di Anglona e Tursi nel caso?

II. Se, e come si debba provvedere alla cura delle anime nella medesima terra di Agromonte nel caso?

Gli E.mi Padri, *referente R.mo Berardi Ponente*, considerata con maturità la cosa, vennero unanimamente a questa decisione:

Ad I Affirmative ad primam partem, n gative ad secundam.

Ad II Affirmative et ad mentem. Me est:

« Che il Vescovo di Cassano provve con una Parrocchia o con una Succursa alla popolazione di Agromonte, con presen reale di uno o più Sacerdoti sul luogo.

La sentenza fu notificata il dì 1 luglio 18

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTIN

Il R.mo Curato della Chiesa di S. G como Maggiore, Apostolo, nella Città Lauria inferiore, ha ottenuto testè dal Padre, mediante commendatizie dell'Ecc. Vescovo di Policastro, — 1° che il suo Cl nella festa ed ottava del prefato Aposto Patrono di quella Città, possa celebrarne Messa e recitarne l'Uffizio concessi a Spagna; — 2. che i fedeli, i quali dura il novenario o la festa o l'ottava del n desimo Santo, ricevuti i Sagramenti de Penitenza e della Ss. Eucaristia, visit detta Chiesa, ed ivi per qualche tempo p ghino secondo l'intenzione di Sua Santi conseguano indulgenza plenaria, appli bile ancora alle anime purganti; ed ind genza di 100 giorni, applicabile come pra, quante volte assistano almeno cuore contrito a qualunque dei pii eserc soliti praticarsi nel mentovato novena Tali privilegi da valere in perpetuo.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

1. Iurium Parochialium — 11 Dic. 1875. — Nel 1501 in tutta regola la Chiesa Parrocchiale di C. fu eretta in Collegiata. Lo strumento di fondazione e la relativa Bolla di Alessandro VI statuivano che la cura, il regime e l'amministrazione appartenessero all'Arciprete, i Canonici, al Capitolo; e che l'Arciprete avesse superiorità, preminenza, potestà e giurisdizione su i Canonici, alla guisa delle Dignità principali nelle Collegiate di quella Diocesi. — Qual sia il vero concetto di questa doppia legge fondamentale; in qual senso siasi attuata il primo secolo; qual valore le sia stato dato quando, nel 1606, ai sei Canonici primordiali aggiunti altri tre *extra massam*, si compilarono gli statuti Capitolari; come siasi intesa tutto il tempo che l'Arciprete *pro tempore* esercitò effettivamente, sino ai nostri giorni, la giurisdizione parrocchiale; e come vogliano intenderla ora i sei Canonici della massa, i quali così tardivamente han creduto tradurre l'Arciprete innanzi alla S. Congreg.: ecco l'obbietto di una disquisizione assai complicata; per modo, che ben tre volte all'alta sapienza degli EE. PP. è stata proposta la causa.

Di vero, nella Congreg. del 27 febb. 1875 fu risposto: *Dilata et quidquid venturum hinc inde probationes.* Il 14 sett., fatta istanza da' Canonici, si rescrisse: *Dilata post aquas.* Finalmente, dopo prolisso dibattimento, agli 11 dic., proposti i seguenti dubbî:

I. An Archipresbyter et sex Canonici de Massa aequali modo iurisdictionem et animarum curam exercere debeant, seu potius Archipresbytero tantum exclusive ea competant in casu?

II. An, absque voto Canonicorum de Massa, Archipresbyter rerum parochialium administrationem gerere possit in casu?

III. An Capellani in vim simplicis nominationis et electionis habeant spiritualem administrationem et iurisdictionem in casu?

Et quatenus negative:

IV. An et a quo recipiant in casu:

Fu risolto: *Ad I. Curam habitualem esse penes Capitulum, et sex Canonicos esse Concuratos, dependenter quoad exercitium ab Archipresbytero, iuxta formam ab Episcopo determinandam, inspectis institutione, constitutionibus capitularibus et legitima consuetudine.*

Ad II. Circa bona temporalia, proventus et emolumenta, administrationem esse penes Capitulum: in reliquis provisum in primo.

Ad III. et IV. Capellanos, seu Sacristas indigere expressa Episcopali approbatione, et in reliquis provisum in primo.

Donde si raccoglie che: — a) Le norme per giudicare intorno alla estensione e allo esercizio de' dritti parrocchiali devono desumersi dalla fondazione, dagli statuti capitolari e dalla legittima consuetudine. — b) Ben può darsi che, nelle Collegiate e nei Capitoli,

la cura abituale risegga presso il Capitolo, e l'attuale sia esercitata con indipendenza, da una Dignità del medesimo. — c) Dopo il Tridentino, la Sacra Congr. ha preferito questa forma, sempre che evidentemente non ostassero peculiari leggi e la consuetudine. — d) Nel caso in parola, fermata la dipendenza dei Canonici dall'Arciprete, salvasi l'ordine gerarchico, e ad ogni pericolo di confusione e di quistioni chiudesi il varco. — e) La nomina de' Cappellani ad esercitare la cura non basta, qualora dal Vescovo non venga confermata.

2. *Circa eleemosynam secundae Missae* — 1.° Apr. 1876. — Si sa che la *facultas binandi*, per la necessità del popolo, ha sempre la condizione di non prendersi elemosina per la seconda Messa; ma il caso seguente sembrava eccezionale al Vescovo R. — In quei luoghi le Fabbricerie delle Chiese assegnano, non a titolo di elemosina per la seconda Messa, ma sol per lo incomodo del Sacerdote, un annuo onorario di lire 150 o 200. Or ad una di queste Fabbricerie fu fatto un pio legato, a condizione che la seconda Messa fosse applicata pel benefattore; di guisa che per tal legato al Celebrante non derivi veruno emolumento; perocchè, o fa quest'applicazione e fruisce del legato; o non la fa e gli darà altrettanto la Fabbriceria, la quale sola guadagnerebbe, ossia risparmierebbe l'assegno.— Nulla di meno la Sacra Congr., a dì 1.° apr. 1876, al Vescovo R., che per la eccezionalità del caso era ricorso al Papa perchè si applicasse pel pio benefattore, rispose: — *Non licere.*

Di questa severa pratica della S. Congregaz. non è difficile divinare il ragionevolissimo motivo.

3. *Matrimonii* — 5 Febb., 1 Apr., 3 Mag. 1876. — Su di una causa matrimoniale gravissima, la S. Congr., addì 13 maggio p. p. pronunziò l'ultima e definitiva sentenza.

Maria P., maritata nel 1870 con Federico F., col quale più tempo avea coabitato, dimandò alla Santa Sede la dissoluzione del vincolo maritale, allegando, che 1° il matrimonio non fu mai consumato; 2° l'era stato impossibile consumarlo, stante la massima ripugnanza onde erane rispinta pel fiato putente del marito e pel morbo sifilitico che ne era cagione.

D'ordine della S. Sede, il proprio Vescovo in Germania istruì un processo, al quale nulla facea difetto di tutti quei mezzi istruttori che doveano sino alla evidenza verificare i due estremi del ricorso costituiti giurati delle due parti avverse; giurati esami testimoniali dei parenti; perizie mediche ed ostetriche; indomabile orrore del coabitare; probità dei coniugi; pericolo della loro eterna salute, ed eziandio di altro matrimonio civile ecc. ecc.

Quindi il 5 febb., dedotto il pro e il contro da un Teologo e da un Canonista, deputato a vindice del Matrimonio, al dubbio: — *An sit consulendum SS.mum pro dispensatione matrimonii rati et non consumati in casu?* — la S. Congregaz. rispose: *Affirmative.* — Nel quel Vindice chiese ed ottenne il beneficio di nuova udienza, che ebbe luogo il dì 1 aprile 1876, in cui, novellamente discussa la questione, e proposto il dubbio: — *An sit standum, vel recedendum a decisis in casu?* — la risposta fu: — *Ad proximam omnino et infallanter.* - Fu finalmente il 13 maggio che, dopo l'ultimo dibattimento

al dubbio: *An sit standum vel recedendum a decisis in casu?* — uscì la sentenza: — *In decisis.*

Possiamo quindi inferire, che: — a) Sa di sacrilegio affermare che i Romani Pontefici abbiano più volte dispensato sul matrimonio rato e non consumato, e che intanto non ne abbiano il dritto. — b) Fra le giuste cause, per le quali è lecita tal dispensa, i Teologi annoverano un morbo contagioso di uno dei coniugi, sì che l'altro, e le patisca gravemente nella salute, ed abbia orrore del coabitare; — le discordie tali che non avrebbero fine, e cagionerebbero gravi scandali con pericolo della eterna salute (*Ligor., Billuart, Caietan. etc.*). La pratica della S. Congregaz. ci autorizza ad affermare che le prove del matrimonio non consumato non sono tal volta infermate dalla coabitazione di qualche tempo, e che tal altra volta sono state ammesse, anche senza fisico sperimento. — d) Nel caso in parola concorsero tutte le prefate cause.

II. Ex Sacra Poenitentiaria Apostolica.

Dubia — 4 Agosto 1876. — Intorno alla così detta *Società cattolica italiana per la revindicazione de' diritti spettanti al popolo cristiano, ed in ispecie al popolo romano*, in cui si professa e si propaga la teorica di potersi eleggere dal popolo il Romano Pontefice, alcuni Confessori Romani chiesero alla S. Penitenzieria la soluzione dei seguenti dubbii:

I. An omnes et singuli praedictae Societati nomen dantes, vel eam promoventes, aut ei quomodocumque faventes vel adherentes Excommunicationis maioris poenam ipso facto incurrant?

II. Et quatenus affirmative, an huiusmodi Excommunicatio sit Romano Pontifici reservata?

La Sacra Penitenzieria, *attentis omnibus expositis et inspecta natura et fine huiusmodi Societatis*, e preso l'oracolo del S. Pontefice, ha risposto:

Ad primum – Affirmative.

Ad secundum – Incurri excommunicationem latae sententiae speciali modo Romano Pontifici reservatam.

III. Ex S. Rituum Congregatione.

1. *Romana* — 27 Maggio 1876. — Perchè si possa procedere alla Beatif. e Canoniz. della Ven. Serva di Dio Elisabetta Canori Mora, terziaria dell'Ordine de'Trinitarii Scalzi, al dubbio: *An sententia lata a R.mo Cardinali Urbis Vicario super Cultu praedictae Ven. Servae Dei nunquam exibito, seu super paritione Decretis sa. me. Urbani Papae VIII, sit confirmanda in casu et ad effectum de quo agitur?* — fu risposto: — *Affirmative, seu sententiam esse confirmandam.* — Il S. Padre il dì 1.° giug. si degnò approvare e confermare questa sentenza della S. C. dei Riti.

2. *Romana seu Lucana* — 27 Mag. 1876. — Perchè si possa procedere alla Beatific. e Canoniz. del Ven. Servo di Dio Gio. Battista Cioni, Sacerd. professo della Congreg. de'Chierici Regol. della Madre

di Dio e primo compagno del B. Gio. Leonardo fondatore della predetta Congregaz., al dubbio: — *An constet de Validitate Processuum in Causa praedicti Ven. Servi Dei constructorum: Testes sint ac recte examinati et iura producta legitime compulsata, in casu et ad affectum, de quo agitur?* — fu risposto: — *Affirmative; exclusis in Processu Ordinario Informativo praecipue Teste 207, Causae Postulatore, nec non Testibus 7, 75, 77, 78, 126, 127 et 201; demptisque attestationibus extraiudicialibus, quae adminiculi loco habeantur.* — Il S. Padre il dì 1.° giugno si degnò approvare e confermare questa sentenza della S. Congregaz. dei Riti.

DECISIONI

DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI

DE VENEZUELA

Hodiernus magister Caeremoniarum ecclesiae metropolitanae de Venezuela, a Sacra Rituum Congregatione humillime insequentium dubiorum solutionem expostulavit, nimirum:

Dubium I. In Ecclesia Cathedrali Venezuela, ad benedictionem fontis baptismalis in sabbato sancto et in vigilia Pentecostes, loco cerei paschalis alius cereus adhibetur: quia magnitudo cerei paschalis non permittit eum asportare ad dictam benedictionem. An huiusmodi consuetudo possit tolerari?

Dubium II. An in missis de instrumentis Dominicae Passionis, quae in hac dioecesi ex speciali concessione celebrantur in feriis sextis Quadragesimae, paramenta sacerdotalia debeant esse coloris rubri, vel potius violacei?

Dubium III. An in Ecclesia Cathedrali celebrari debeat cum missa votiva a rubricis designata non tantum anniversarium consecrationis, sed etiam electionis Episcopi?

Dubium IV. An sacerdos in anniversariis defunctorum, quae ex devotione petuntur, satisfaciat celebrando missam de sancto, quando iuxta rubricas non possit celebrari de Requiem?

Dubium V. An Commemoratio feriarum tertiae et quartae Rogationum omitti debeat in missis primae vel secundae classis?

Dubium VI. An in missis votivis, quae pro re gravi celebrantur in ecclesiis ubi una tantum cantatur missa, fieri debeant commemorationes quae admittuntur in festis primae classis, scilicet de Dominica vel de Feria maiore, vel de sancto duplici aut semiduplici de quibus ea die recitetur officium?

Dubium VII. An pro ecclesiis maioribus in quibus diebus ieiunii diaconus et subdiaconus servire debent in missa cum planeti ante pectus plicatis, veniant etiam ecclesiae parochiales?

Dubium VIII. An commemoratio festorum quae in anno simplificantur, omitti debeat in secundis vesperis, quando sequitur festum primae vel secundae classis?

Dubium IX. An recurrente aliqua die infra Octavam in feria sexta post octavam Ascensionis, officium recitari debeat de die infra octavam, vel potius de feria sexta?

Sacra vero eadem Congregatio, audito voto in scriptis alterius ex apostolicarum caeremoniarum Magistris, re mature accurateque perpensa, propositis dubiis rescribendum censuit:

Ad I. Affirmative, dummodo etiam cereus sit benedictus, in eoque infixa sint quinque grana thuris.

Ad II. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad III. Affirmative, et detur decretum in una *Granaten*, 14 augusti 1858 (1).

Ad IV. Detur Decretum generale, die 5 aug. anni 1662 (2).

Ad V. Affirmative ad diebus primae classis negative diebus secundae classis;

Ad VI. Negative, et deter decretum in una *Carmelitarum excalceatorum provinciae Poloniae*, 29 ianuarii 1752 (3).

Ad VII. Affirmative ad effectum de quo in casu.

Ad VIII. Affirmative vel negative iuxta regulas tabellae concurrentiae, non secus ac si de ipsis factum esset officium.

Ad IX. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam, et detur decretum in *Veronen*, 17 sept. 1853 (4).

Atque ita rescripsit et servari mandavit, Die 23 aprilis 1875.

C. Episcopus Ostien. et Velitern. Card. Patrizi, *S. R. C. Praefectus.*

Plac. Ralli, S. R. C. Secretarius.

MECHLINIEN.

Memoriale Rituum iussu Benedicti XIII editum permittitur adhibendum pro aliquibus praestantioribus sacris functionibus persolvendis in minoribus ecclesiis parochialibus. In dioecesi autem Mechliniensi plures existunt ecclesiae non parochiales et oratoria regularium, fratrum religiosorum, et monialium seu foeminarum religiosarum, in quibus, ob defectum sive ministrorum, sive

(1) En dubium I huius causae: « An missa solemnis in anniversario electionis et consecrationis Episcopi sit praeceptiva in cathedralibus et collegiatis dioecesis, licet Caeremoniale Episcoporum, lib. II, cap. XXXV, n. 1, solum dicat *celebrari convenit?* — Affirmative, accedente mandato Episcopi. » Gardellini, *Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum*, app. III, n. 5274, tom. v. pag. 26.

(2) « S. eadem Congregatio, ut Missalis Rubricae inviolatae serventur, districte praecipit omnibus et singulis sacerdotibus, tam saecularibus, quam regularibus cuiusvis Ordinis, Congregationis, Societatis et Instituti, etiam necessario exprimendi, ut in posterum omnino dictam Rubricam servent, ita ut missas privatas pro defunctis, seu de Requiem, in duplicibus nullatenus celebrare audeant, vel praesumant. Quod si ex benefactorum praescripto missae huiusmodi celebrandae incidant in festum duplex, tunc minime transferantur in aliam diem non impeditam, ne dilatio animabus suffragia expectantibus detrimento sit, sed dicantur de festo currenti cum applicatione sacrificii, iuxta mentem eorum benefactorum, curentque ecclesiarum rectores, sacristae, aliique, ad quos pertinet, ut huiusmodi Decretum inviolate servetur, et in sacristia affixum retineatur, ubi commode ab omnibus celebrare volentibus cospici ac legi possit. In eos autem, qui contra facere ausi fuerint, vel praemissa adimplere neglexerint, locorum Ordinarii tum Saeculares, tum Regulares, pro modo culpae animadvertant..... Et facta de praedictis SS.mo relatione, Sanctitas Sua annuit, et cum applicatione Sacrificii satisfieri, ac benefactorum mentem impleri voluit. » Gardellini, *Ibid.* n. 2178, tom. I, pag. 370.

(3) En dubium de quo agitur: « 9. Iis in ecclesiis Regularium, in quibus non est consuetudo cantandi quotidie missam currentis officii, utrum in missa solemni, quae sola canitur pro re gravi, vel ob occursum festi solemnis, de quo eodem die officium nequit fieri, non cantata missa diei, nempe de dominica privilegiata, feria maiori, vel festo aliquo, debeat addi collecta illius diei officii occurrentis, nempe festi alicuius, dominicae, feriae maioris? — Ad 9. In missis votivis solemnibus, quae pra re gravi, vel ob occursum festi solemnis in aliam diem transferendi, etsi unica tantum cantetur missa, unica oratio dicenda est. » Gardellini, *Ibidem*, n. 4223, tom. II, pag. 433.

(4) En dubium de quo agitur: « 4. Iuxta Decretum S. R. C. diei 2 aug. 1692, in *Romana Dubiorum*, ad 10, feria VI post octavam Ascensionis fieri potest de festo semiduplici translato, quod ad aliam diem esset amandandum; si in praedicta feria occurreret dies infra octavam Titularis, quaeritur: an in hoc casu agendum sit officium de praedicta feria, ut autumant nonnulli, vel de die infra octavam Titularis, cui aliunde Symbolum iure competit? — Ad 4. Agendum de die infra octavam. » Gardellini, *Ibid.* n. 5196. App. II, vol. IV, pag. 176.

paramentorum, officia hebdomadae sanctae aliaque similia solemniter, celebrari nequeunt, convenienter vero persolvi possunt juxta praefatum parvum Memoriale Rituum, prout in pluribus ex dictis ecclesiis et oratoriis etiam fieri solent. Porro nonnullis dubitantibus, num sibi eo Memoriali uti liceret, et dubia sua exponentibus compositori Kalendarii dioecesani, ipse ad quaestionem dirimendam, approbante E.mo e R.mo Domino Cardinali Archiepiscopo, ad Sacram Congregationem recurrit, et humiliter ab eadem exquirit:

I. An in dictis minoribus ecclesiis non parochialibus et oratoriis officia hebdomadae sanctae aliaque similia iuxta Memoriale Rituum Benedicti XIII persolvi possint?

II. Si negative, supplicatur ut Sacra Rituum Congregatio eius usum in praefatis ecclesiis et oratoriis dioecesis Mechliniensis indulgere dignetur.

Sacra porro eadem Congregatio, re mature accurateque perpensa, auditoque voto R.mi D.ni Assessoris eiusdem Sacrae Congregationis, rescribendum censuit:

Ad dubium: negative.

Ad postulatum vero, pro gratia iuxta modum, nimirum: ut petita facultas concedatur solummodo oratoriis sive publicis sive privatis Monialium sub clausurae lege viventium, et aliis oratoriis sive ecclesiis publicis pro locorum necessitate, sive magna utilitate, iuxta prudens R.mi Ordinarii pro tempore arbitrium, et facto verbo cum Sanctissimo.

Die 16 martii 1876.

Facta autem de praedictis Sanctissimo Domino nostro Pio Papae IX per infrascriptum Secretarium fideli relatione, Sanctitas Sua benigne annuit pro gratia ad tramitem supradictae resolutionis, limitato tamen tempore ad proximum quinquennium.

Die 23 iisdem mense et anno.

Ita reperitur in Actis et Regestis Secretariae Sacrorum Rituum Congregationis.

Ex eadem Secretaria die 26 aprilis 1876.

Loc. ✠ sig.

Plac. Ralli, S. R. C. Secretarius.

LA COSTITUZIONE
APOSTOLICÆ SEDIS
CON BREVI NOTE DICHIARATIVE

Excommunicationes latae sententiae Episcopis seu Ordinariis reservatae.

Excommunicationi latae sententiae Episcopis, sive Ordinariis reservatae subiacere declaramus:

I.

Clericos in Sacris constitutos vel Regulares aut moniales post votum solemne castitatis matrimonium contrahere praesumentes: nec non omnes cum aliqua ex praedictis personis matrimonium contrahere praesumentes.

I Chierici ordinati *in sacris*, i Religiosi e le Monache, che dopo i voti solenni presumessero contrarre matrimonio, come altresì tutti coloro, che presumessero celebrarlo colle dette persone, cadrebbero nella presente censura. — Per incorrerla, è necessario: 1.° che realmente si celebri il matrimonio, — 2.° che si celebri, conoscendosene la proibizione della Chiesa.— Perciò non s'incorre: 1.° ove si celebrino i soli sponsali, — 2.° allorchè (giusta la più vera sentenza) abbia luogo il solo matrimonio civile, — 3.° quando manchi il consenso legittimo.

II.

Procurantes abortum, effectu sequuto.

Questo articolo riguarda chiunque procura l'aborto, sia di feto animato, che animato, e con qualunque mezzo, tanto reo, quanto morale. Per incorrersi la censura si richiede, che sia seguito l'effetto, ed anche seguito per causa dei mezzi adoperati. In riguardo alla donna che procura l'aborto, è quistione se cade sotto censura. Molti affermano, perchè la presente costituzione non fa eccezione alcuna. Altri più probabilmente negano; poichè siccome prima i Dottori benignamente interpretavano la Bolla di Sisto V, scusando siffatte donne, per ragione del grave timore d'infamia, dalla censura fulminata da questo Pontefice generalmente contro chi procura l'aborto; così dicono doversi con pari regola procedere nella interpretazione di questa Costituz. di Pio IX. il quale intese ancora prudentemente mitigare le antiche censure. Almeno la cosa rimane dubbia; e perciò finchè non venga emanata altra dichiarazione dalla S. Sede, molto probabilmente queste donne possono riputarsi non censurate (Vedi del Vecchio, *Comp. Th. Mor.* Tr. IV. N. 621).

III.

Litteris apostolicis falsis scienter utentes, vel crimini ea in re cooperantes.

Chi falsifica lettere Apostoliche è punito scomunica riservata specialmente al Papa, come vedemmo nel num. IX. Chi poi scientemente se ne serve, ovvero coopera a quest'uso, incorre la scomunica riservata all'Ordinario. Allora si cade in questa censura, quando le false lettere si presentano per ottenersene l'effetto.

Excommunicationes latae sententiae nemini reservatae.

Excommunicationi latae sententiae nemini reservatae subiacere declaramus:

I.

Mandantes seu cogentes tradi Ecclesiasticae sepulturae haereticos notorios, aut nominatim excommunicatos vel interdictos.

Questa censura estendevasi prima a più persone ed a più casi, come può vedersi in *cap. 2, de Haeret in 6,* ed *in Clement. cap. 1, de sepult.* — Ora la incorre solo chi comanda o costringe a dar sepoltura ecclesiastica ad un notorio eretico (o pubblico apostata, che dee considerarsi più che semplice eretico), o ad uno che nominatamente sia scomunicato o interdetto.

II.

Laedentes aut perterrefacientes Inquisitores, denuntiantes, testes, aliosve ministros S. Officii; eiusve Sacri Tribunalis scripturas diripientes, aut comburentes; vel praedictis quibuslibet auxilium, consilium vel favorem praestantes.

La presente censura va diretta: 1° contro chi offende o intimidisce gl'Inquisitori, i denunziatori, i testimoni, o gli altri ministri del S. Uffizio; — 2° contro chi invola, o manda alle fiamme le scritture del detto sacro Tribunale; — 3° contro tutti coloro, che ai sopradetti dànno aiuto, consiglio o favore. (*Continua.*)

I DUE POTERI

CAPO QUINTO

CONSEGUENZE DEL PRIMATO

Ovvero dritti del Romano Pontificato in forza del suo Primato.

Sommario. — Si espongono categoricamente i dritti del Primato Pontificio che sono: I. Superiorità del Papa sui Vescovi, ancorchè riuniti in Concilio: — II. Potestà di convocare e di celebrare i Concilii: — III. Autorità Suprema nel giudicare le controversie in ordine alla fede e alla morale: — IV. Dritto di proscrivere i pravi libri: — V. Potere legislativo: — VI. Potere coercitivo: — VII. Dritto di dispensare: — VIII. Dritto di erezione dei Vescovadi.

Posta in salvo la verità luminosa della divina origine di quella suprema autorità che risiede nel Romano Pontificato, deduciamone ora le conseguenze, discoprendo i dritti del Papa in forza del suo Primato. I nemici del Papato si sforzarono di restringerne più che potettero i limiti, foggiando una distinzione tra i dritti essenziali del Pontificato, e gli avventizii. Dissero che i primi sono inerenti alla natura del Primato, i secondi sono dal Papa usurpati o per connivenza e debolezza dei Vescovi, o per le false Decretali di Isidoro Mercatore. Aggiunsero altri, che il Primato, essendo istituito per mantenere nella Chiesa la unità, non gli si deve attribuire dritto alcuno, che non sia necessario a conseguire tal fine.

Contro sì balzane teorie o manifestamente insegnate dai nemici del cattolico nome, o clandestinamente abbracciate dagl' ipocriti, mantellati alla cattolica, diciamo: che i dritti del Primato Pontificio non debbono solo desumersi dal fine della unità della Chiesa; ma altresì dalla pienezza della potestà, che dall' Umanato Figli di Dio gli fu conferita. Imperocchè Gesù Cristo non solo costituì Pietro qual Pietra fondamentale della Chiesa; ma ancora qual Pastore Universale, Supremo, e Depositario autorevole delle chiavi del Cielo: onde col Tomassino si deve giustamente inferire che: *in Pontifice tota semper plenitudo potestatis residet, etsi non totam exerceat* (a). Talchè il sincero cattolico non deve inquirere se il Papa ha diritto di fare quello che fa inverso la Chiesa; ma piuttosto attendere ad eseguire i suoi ordini e riceverli come da Dio. L'autore del Libro « *Quis est Petrus* » dallo stesso assioma degli avversarii deduceva tal nobile conseguenza. « *Il Primato* è stabilito a causa « dell'Unità, egli dice; — ma in grazia di quale « unità, io domando, dell' unità della sola fede « od anche della obbedienza? Al divino imperio « del Papa egli è dunque necessario sempre ob « bedire; poichè la stessa obbedienza è necessa « saria per quella *unità* voluta da Cristo » (b).

Per propugnare intanto i diritti della Santa Sede contro i meschini ed inonesti conati degli avversarii, noi ci restringiamo ad enumerarne i principali, con rapido esame delle pruove più raggianti per mostrarne la legittimità.

I.° *Il Romano Pontefice in virtù del suo Primat*

(a) *De nova et vet. Eccles. disciplina.*

(b) *Primatus est propter unitatem: quaerendum fidei solum, an et obedientiae? Ergo cum Papa imperat, necessario obediendum est. Ipsa enim obedientia ad unitatem a Christo institutam necessaria est.*

ha suprema autorità sui Vescovi tutti del mondo cristiano, quando anche sieno riuniti in Concilio. Nel Sinodo di Pisa, è vero, indi in quel di Costanza, cominciossi a disputare su questo punto; ma è pur vero, che la negativa sentenza di Gersone e di Aliaco fu contraddetta dalla maggioranza dei Padri, nè fu mai confermata dal Papa: oltre che allora trattossi di superiorità del Concilio, mentre la Chiesa era incerta del chi fosse il legittimo Papa tra' varii pretendenti, per cui versava in deplorabile scisma: e questo non altrimenti allontanar si poteva che per via di un Concilio. Salvo però questo caso, nel quale al Concilio si appartiene ricercare e definire chi sia il vero Papa, nè al certo per dargli l'autorità di governare la Chiesa, ma solo per dichiararlo successore di Pietro; il Concilio allora solamente rappresenta la Chiesa, quando è congregato sotto il potere del Capo Supremo, senza cui potrebbe dirsi ben esso un corpo acefalo e smembrato, ma chiesa fondata su Pietro, e però Chiesa di Cristo, non mai. Quindi nell' Ecumeniche Assemblee i Padri si rivolsero mai sempre al Papa, come sudditi al loro Sovrano, come figli al proprio Padre. Il perchè S. Damaso ai Padri del II.° Concilio Universale rivolgendosi, con ragione sclamò: « L' esibire voi tutti la ri- « verenza dovuta all'Apostolica Sede, a vostro in- « signe onore ridonda, figliuoli onoratissimi » (a); « e il Calcedonese Concilio a Papa Leone: « fac- « ciam voti, scriveva, che dai tuoi Decreti venga « il nostro giudizio onorato, affinchè la tua fer- « mezza compia quello che al bene dei figli conviene » (b). Ben sosteneva quindi il Bellarmino, che il Sommo Pontefice nell' assoluta pienezza del Dritto è Superiore alla Universa Chiesa e al Generale Concilio, per modo che non possa riconoscere in terra verun principio potestativo sovra di sè (c).

II.° Di qua nasce pure, che *al Papa si appartiene convocare, celebrare i Concilii, e presiedervi: nè questi saranno mai autorevoli, ove non sieno da Lui confermati.* Infatti i Padri Niceni al Papa Silvestro concordemente dissero: *Quidquid constituimus, ut Vestri Oris consortio firmetur:* e quegli rispose: *Confirmo, figoque ad doctrinam vestram reclamantes de Unitate Trinitatis:* e il Concilio Calcedonese nel trasmettere i suoi Atti a S. Leone scrisse: *Mittimus ad eorum quae a Nobis gesta sunt firmitatem.* E sostenendo alcuni in Oriente, non doversi cotesti Atti ricevere perchè non confermati dal Papa, Marciano supplicò San Leone, *ut litteras mitteret, per quas omnibus Ecclesiis et populis manifestum fiat, in Synodo peracta a Tua Beatitudine rata haberi.* S. Damaso infine ai Vescovi dell' Illirico, parlando del Concilio di Rimini, scrisse così: *Neque enim praeiudicium aliquod fieri potuit per numerum Arimini congregatum, quando neque Romanus Pontifex cuius ante omnia decebat eos expectare decretum... talibus praebuit consensum.*

III.° Ne conseguita in terzo luogo, che *il Pontefice è il Supremo Giudice delle controversie della fede e della morale.* Ascoltiamo riverenti la parola dei Padri di nostra Chiesa, e impariamo. S. Girolamo nella quistione delle tre ipostasi, dopo aver consultati i Vescovi orientali, e il Patriarca di Antiochia, si rivolge a S. Damaso, e gli chiede l'oracolo della vera scienza di Dio, che illumini e sostenga i tesori della fede cristiana. — *Dal Pastore,* egli dice, *il presidio della pecorella domando. Giudica se ti piace, e non esiterò io di affermare tre ipostasi, ove così avrai definito* (a). — E Teodoreto fra i Greci dottissimo a S. Laone I.° scriveva: *Che se Paolo, banditor del Vangelo e tromba immortale dello Spirito Santo al Maggior Pietro ricorse, per ottenerne la soluzione delle controversie, che in Antiochia agitavansi circa i riti della Mosaica Legge, tanto maggiormente noi pusilli ed abbietti corriamo alla Vostra Apostolica Sede, a fine di riceverne per le piaghe di nostre Chiese l' opportuno rimedio* (b). — S. Prospero da ultimo nelle sue Cronache attesta, che *dai dugento sedici Sacerdoti Maggiori accolti nel*

(a) *Quod exhibeatis Apostolicae Sedi debitam reverentiam, vobis magno honori est, filii honoratissimi.*

(b) *Rogamus tuis Decretis nostrum honora iudicium, ut firmitas tua filiis tuis quod decet adimpleat.*

(c) *Summus Pontifex simpliciter et absolute est super Ecclesiam Universam, et supra Concilium Generale, ita ut nullum in terris supra se iudicium agnoscat.* Bellarm. de Conc. L. II. c. 17.

(a) *A pastore praesidium ovis affligito. Discerne si placet, non timebo tres hypostases dicere, si iubebis.* Hieron. *Ep. ad Dam.*

(b) *Si Paulus praeco veritatis, tuba Spiritus Sancti ad Magnum Petrum cucurrit, ut iis qui Antiochiae de institutis legalibus contendebant, ab ipso afferret solutionem, multo magis nos qui abiecti sumus et pusilli ad Apostolicam vestram Sedem currimus, ut Ecclesiarum ulceribus medicinam a Vobis sumamus.* Teodor. *ad Leon.*

concilio di Cartagine furono a Papa Zosimo inviati i Sinodali decreti, con l'approvazione dei quali la superba eresia di Pelagio nel mondo intero fundò condannata (c). E qual dubbio rimane che nelle angoscie e nelle perturbazioni di coscienza, nascenti da questioni di *fede* e di *morale*, non altronde che dalla Romana Sede aspettarsi debba quella luce sapienziale che riaddirizzi ed assesti, e difinisca e sentenzii la *verità* controversa e la *virtù* pericolante?

IV.° *Il dritto di proscrivere i pravi libri* è anche esso un corollario evidentissimo del Pontificio Primato. Fin dal secolo III.° Dionigi Alessandrino spedì a Papa Dionisio i quattro suoi libri per conoscere se rettamente avea scritto intorno all' augusto Mistero della SS.ª Triade: e S. Agostino alla sua volta a Papa Bonifacio inviò i libri scritti contro i Pelagiani, *non tam discenda, quam examinanda, et ubi forsitan aliquid displicuerit, emendanda:* e i libri di Origene furono mandati a Ponziano Papa, quei di Pelagio ad Innocenzo I.°, quelli dei Priscillianisti a S. Leone; i quali autorevolmente li esaminarono e li condannarono. Infine, avendo S. Gregorio Magno esaminato un libro di Atanasio Presbitero, così rispose nella Epistola 66: *Quem quia ad Nos studuit pro satisfactione transmittere, priores eius partes sollicita lectione percurrimus. Et quoniam manifesta in eo haereticae pravitatis venena reperimus, ne denuo debuisset legi vetuimus.*

TIB. CAN. TEOL. DURANTE

(Cont. e fine di q. Capo nel pross. fasc.)

(c) *Concilio apud Carthaginem habito 216 Episcoporum ad Pontificem Zosimum Synodalia decreta prolata, quibus probatis per totum mundum haeresis pelagiana damnata est.* S. Prop. *in Chronaco anni 420.*

OPERE DI ZELO

OPERA

DI

S. FRANCESCO DI SALES

PER LA CUSTODIA

DELLA FEDE CATTOLICA

È pur deplorevole lo spettacolo che tuttodì presentano i paesi cattolici messi a paragone con quelli degli eretici o infedeli di fresco guadagnati alla fede. Mentre in questi la luce della verità splende luminosa, e ferve il fuoco della carità, propagandovisi mirabilmente la vera Religione; in quelli è languore e tenebre, e, dove non è odio satannico alle cattoliche istituzioni, è un turpe indifferentismo, che può molto bene agguagliarsi all'ateismo. Questo fatto che minaccia la più irreparabile delle perdite, qual'è quella della Fede, indusse non è gran tempo il S. Padre Pio IX a mostrar desiderio che sorgesse un'Opera, la quale facesse, per la custodia della Fede tra i Cattolici, quello che l'Opera della Propaganda fa per la sua diffusione tra gl'Infedeli. — E quest'Opera nacque sotto il patronato di quel Santo, il cui dolcissimo zelo restituì alla Chiesa Cattolica più di 70 mila figliuoli, a Lei raniti dalla Riforma; sorse e crebbe sollecita in quella stessa terra generosa, dove sorsero e crebbero le opere meravigliose della Propagazione della fede e della Santa Infanzia.

Da Parigi, dove l'Opera di S. Francesco di Sales ha principale sede ed un Consiglio Generale, il santo movimento si è diffuso in presso che tutte le Diocesi di Francia, ed in alcune Diocesi delle regioni vicine. Gli umili soccorsi, di cui quest'Opera si avvale, sono, come per quella della Santa Infanzia, le tenuissime offerte di un soldo per mese, fatte dagli associati cattolici nelle mani di pii Collettori che le versano nelle Casse Diocesane. Le somme si spendono, secondo lo spirito dell'Opera, nello interno della Diocesi stessa. Basta all'unità universale dell'Opera il mutuo incoraggiamento, che si può avere mandando al Consiglio generale di Parigi

apporti annui delle somme raccolte e del bene enuto in ciascuna Diocesi, per compilare il *soconto Generale.* — Da quello del solo ultimo no 1875 si vede che in esso l'Opera ha rac- to ed ha speso circa 400 mila lire a conse- imento del suo nobilissimo fine.

L'Opera tende a tale scopo per quattro vie ncipali, che si potrebbero considerare come attro distinte Opere Cattoliche: 1.ª lo impianto, mantenimento o il sussidio degli Stabilimenti r la istruzione e la educazione cattolica della oventù; — 2.ª la diffusione delle buone stampe r la difesa della verità cattolica; — 3.ª le mis- oni cattoliche diocesane pel miglioramento in- ellettuale e morale de' cattolici pervertiti; — il rifornimento delle Chiese povere di ciò è più necessario pel culto cattolico.

L'Italia, quantunque sede del Sommo Reggi- e della Chiesa Cattolica, sente non meno delle re regioni il bisogno di questi grandi mezzi difesa: e sarebbe perciò desiderabile che Opera di S. Francesco di Sales si instituisse olarmente in tutte le sue Diocesi a quel modo e è già instituita in alcune poche. — Ove per ro ciò non si potesse sollecitamente ottenere, ni buon Prete, e soprattutto ogni buon Par- o ed ogni buon Maestro potrebbe preparare terreno all'impianto dell'Opera, occupandosi condo la misura delle proprie forze, di alcuna elle quattro opere suddette o anche di alcun mo di esse. Ecco ciò che si potrebbe fare per ascuna.

Per la I.ª — **Impianto, incoraggiamento, sus- dio agli Stabilimenti di educazione catto- ca.** — I giovani Preti, o quelli che si accostano esserlo, dovrebbero mettersi in grado di ot- nere sollecitamente legali Diplomi per qua- nque insegnamento, soprattutto per l'elemen- re, dove è più facile lo apparecchio e più san- mente utile l'esercizio. — I Parrochi od i vec- i Preti dovrebbero essere larghi ai giovani i libri, di consigli e di altri aiuti, perchè so- engano più felicemente gli esami regolari e ccolgano numerosa scolaresca. — Ove nelle uole popolari, specialmente gratuite, non si otessero avere buoni Preti a maestri, si do- rebbe con ogni mezzo onesto favorire la scelta buoni laici, ed aver con essi le più intime e ordiali relazioni, per curare di buon accordo na seria e completa educazione cattolica dei oro allievi.

Per la II.ª — **Diffusione delle buone stampe.** custodia della fede, della morale e del sen- mento cattolico, nella maggior parte dei paesi aliani, specialmente piccoli, più che i libri trat- tanti direttamente di religione, gioverebbe dif- fondere libri ameni, che sotto forma di racconti o di romanzi inspirino principii pratici di con- dotta sinceramente cattolica. Se ne stampano degli ottimi e sicuri in diverse città d'Italia a bella posta per questo fine. Degni di singolar menzione sono i libriccini editi dalla Tipografia di S. Francesco di Sales in Torino per uso dei giovinetti, ed i libri della Tipografia della Im- macolata Concezione in Modena per uso dei gio- vani e degli adulti. Con una piccola somma di 20 o 30 lire, in qualunque onesto modo rac- colta, un Maestro o un Parroco potrebbe formare una piccola biblioteca di una quindicina di vo- lumi solidamente legati, che potrebbe mettere in circolazione tra i suoi alunni o tra i suo parrocchiani, sicchè ciascuno li legga tutti.

Per la III.ª — **Missioni per il miglioramento intellettuale e morale de' cattolici pervertiti** — Abituare i giovani Preti alla predicazione apostolica, secondo le regole e la pratica di S. Alfonso de'Liguori; combattere e bandire con ogni arte onesta le prediche accademiche e quelle in cui non è che inutile sfoggio di erudizione e di stile; moltiplicare le prediche strettamente catechistiche, le quali nella ignoranza e nella depravazione, in cui si vive, sono di suprema necessità: ecco ciò che potrebbe preparare gli operai ed il terreno a fruttuose missioni. Il Cri- stiano Istruito del Segneri, il Catechismo di Perseveranza del Gaume, la Dottrina Cristiana del Tourlot, come pure le opere insigni del Da Ponte, del Rodriguez, dell'Arias dovrebbero es- sere libri di studio pei predicatori popolari.

Per la IV.ª — **Rifornimento delle Chiese povere delle cose necessarie pel culto.** — Il nostro popolo ha una eccessiva tendenza alla parte più sensibile e spesso meno utile del culto. Non di rado si vede che le feste maggiori van solennizzate principalmente con chiassi e fragori nelle vie, mentre le Chiese gemono nello squallo- re, prive fin dei necessarii pannilini pel S. Sa- grifizio della Messa! I Preti e massime i Parrochi dovrebbero con prudenza persuadere che sarebbe piissima opera riserbare un po' del molto che si sciupa per bande musicali e fuochi d'artifizio, e spendere di più nelle cose necessarie alle opere del culto quotidiano. Ma sopra ogni altra cosa giova l'esempio; e dove qualche buon Sacer- dote sapesse fare dei sacrifizii per il decoro della Casa di Dio e delle cose sante, troverebbe fa- cilmente, soprattutto fra le pie donne, chi da- rebbe aiuto di danaro ed ogni altro soccorso.

Facciamo voti che queste idee vengano accolte

dai buoni e zelanti Sacerdoti e Pastori di anime; e certo non sarà scarso l'utile che ne ridonderà pel rassodamento nei nostri luoghi de' buoni costumi e della religione.

BIBLIOGRAFIA

CAPELLINI GUGLIELMO — Manuale per uso dei divoti del preziosissimo Sangue di N. S. Gesù Cristo, compilato dal Sac. Guglielmo Vic. Capellini, rettore perpetuo della ven. Confraternita sotto il medesimo titolo canonicamente eretta nella Chiesa di S. Angelo in Cremona. — Cremona Tipogr. dell'Istit. della Carità. — Vol. in 16.° di pag. 463.

La divozione al preziosissimo Sangue di G. C. è la più adatta a tener desta in noi la memoria delle pene amarissime sostenute dall'Uomo-Dio, e degl'inestimabili beni che tenemmo da lui. — Riconosciuta una tal divozione utilissima a questo scopo, in molte Diocesi sursero Confraternite e Pie Unioni che la professano con pratiche speciali e ne raccolgono larghi frutti di santificazione. In questo libro si parla in genere delle Confraternite ed in ispecie di quelle che s'intitolano dal Preziosissimo Sangue di G. C.; se ne dà un cenno storico, se ne dichiarano gli officii, se ne enumerano le indulgenze, se ne propongono le pratiche svariate: breve, in esso è tutto quello che ad un aggregato e ad un divoto del Sangue Preziosissimo è utile aver tra mano per pascolo di sua pietà. — Si vende presso la lib. eccles. di Enrico Mafezzoni in Cremona, e presso i principali librai d'Italia pel prezzo di L. 1,60.

DE LORENZO ANTONIO M.ª — Memorie da servire alla Storia Sacra e Civile di Reggio e delle Calabrie, raccolte dal Sac. Prof. Antonio M.ª de Lorenzo. — Disp. VI. — Reggio-Calabria, Stamp. Siclari, 1876.

Di questa erudita e ben condotta collezione ogni sei mesi circa vien pubblicato un fasc. in 16.° di presso a 110 pag. il cui prezzo è di soli cent. 75 per gli associati. Dividesi in doppia serie, di cui l'una contiene le *Monografie* e le minori *Memorie* (sia edite, sia inedite) dell'Autore, l'altra abbraccia *Cronache* e *Documenti* inediti e rari che dallo stesso verranno opportunamente comentati. Ogni volume si comporrà di circa 4 dispense. e sei di queste sono già pubblicate. Agli amatori delle cose patrie raccomandiamo questa pubblicazione, da cui sarà fatta molta luce per la storia sacra e civile delle parti meridionali d'Italia. — Dirigersi all'Autore in Reggio di Calabria.

FUZIO FEDELE — Il Sacerdozio e la Società, pel Sacerdote Andriese Fedele M.ª Fuzio — Discorso estratto dalla Biblioteca di Sacra Eloquenza Moderna. — Bologna, Tip. Mareggiani. — Opusc. di pag. 20.

In questa eloquente Orazione si prova che « il Sacerdozio Cattolico è intimamente connesso con tutti i grandi interessi sociali; ed i nemici del Sacerdozio lo sono al pari della società. » — Una tale proposizione dimostrata con robustezza e lucidità di prove riesce ad una splendida confutazione delle calunnie precipue, onde il Sacerdozio Cattolico è fatto segno.

LO STESSO — Lagrime e conforti a piè di Maria SS.ª Addolorata, con aggiunta di esercizii divoti per onorarla ecc. — Napoli, Tip. di Salvatore Marchese in 16.° di pag. 94.

— Un'ora di pianto con Maria desolata. — Torino, Edit. Pietro de Maria, di pag. 61. — Vendibile presso l'Autore in Andria e presso i principali librai d'Italia pel prezzo di cent. 60.

Queste due operette del Ch. Can. Fuzio van dirette ad onorare i dolori di Maria Vergine, e noi le raccomandiamo vivamente ai divoti di Lei. Il primo contiene considerazioni, riflessi pratici, colloquii, propositi ed esempii pel settenario e per la festa dell'Addolorata, oltre a diverse altre pratiche di pietà; — nell'altro sono sette sermoncini per sette stazioni in cui si considera la desolazione di Maria dopo la morte del suo Figliuol Divino.

SIGNORIELLO PASQUALE — Il No-

vello Missionario istruito, e provveduto di prediche, istruzioni ed altri esercizii di missione pel Sac. Napolitano Pasquale Signoriello — Seconda Edizione con nuove aggiunte — Napoli, tip. e libr. di Andrea e Salvatore Festa, S. Biagio de'Librai, 107 — 1876 — in 8.° gr. di pag. VIII, 467.

Non appena venne a luce la prima volta quest'opera del Ch. Signoriello, fu commendata altamente dalla stampa cattolica, e fu accolta con vivo interesse da quanti intendono all'apostolico ministero delle Sacre Missioni. Una valida prova n'è stato il pieno esaurimento di quella prima ediz. ottenutosi in breve tempo, e la pubblicazione di altri trattati con lo stesso titolo, ma non già con le stesse materie, fatta da altri librai per soddisfare ai desiderii di coloro, che ne faceano richieste. — Ora l'opera genuina del Signoriello vien riprodotta coi medesimi tipi della prima edizione, e noi facendo plauso a questa ristampa, accresciuta e meglio riordinata, la proponiamo ai nostri confratelli come un compiuto manuale del missionario, in cui sono raccolte le nozioni che più tornano utili per lo esercizio di tal ministero. — Oltre ad una chiara e ben condotta trattazione sopra l'ufficio, i doveri e gli aiuti di un missionario, vi si dànno le norme di tutte le pratiche solite a tenersi in una missione: delle prediche, dei catechismi, degli esercizii ai gentiluomini, alle monache, agli ecclesiastici, dei riflessi sul rosario, dei sentimenti di notte, di disciplina ecc. ecc. E tutto ciò vien proposto con regole di molta saviezza e prudenza adatte ancora alle condizioni dei tempi presenti, sì che riesce un vero tesoro per un missionario. « Questo libro adunque, diremo colla Civiltà Cattolica (anno 22, quad. 507), scusa pel prete destinato alle missioni quei molti libri che deve esso consultare o avere alla mano per suo uso in quel tempo: e fuori di quel tempo gli porge ottimi consigli e buona guida affine di prepararsi a quel difficile ministero. ».

Si vende presso gli Editori Festa, San Biagio de'librai, 102 — Napoli.

ZOCCHI GAETANO — Della libertà di insegnamento in Italia per Gaetano Zocchi di C. di G. — Milano, Tip. Editr. ditta Serafino Maiocchi, via Bocchetto n.° 3 — 1876 — In 8.° di pag. 92 — Prezzo: L. 1,00.

In questo opuscolo si dimostra il diritto che hanno i cattolici alla libertà d'insegnamento, e come ogni buon padre di famiglia ed onesto patriota debba essere impegnatissimo di rivendicare un tal diritto. Dippiù si additano i mezzi pratici per promuovere il libero insegnamento in Italia, perchè si prepari la via ad ottenersi un giorno ciò che nelle difficilissime condizioni presenti non può essere che una speranza; — ed oltre ciò si narrano le varie vicende e le battaglie che la libertà d'insegnamento sostenne in Francia dal 1825 fino al 1875 in cui conseguì piena vittoria. — Un tal libro che tratta con maschia e vigorosa eloquenza di una quistione d'interesse vitalissimo per la Italia, merita di essere largamente diffuso tra le famiglie cattoliche italiane.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1876)

ITALIA

Ricevimento in Vaticano — Il 25 luglio p. p. nella Sala del Concistoro furono ricevuti gli alunni di tutti i Collegi Esteri di Roma, che offersero l'omaggio delle congratulazioni al S. Padre pel compimento del 30.° anno del suo glorioso Pontificato. Il S. Padre rispose con un nobile e commovente discorso.

Demolizioni di Chiese — Si son demolite in Roma d'ordine del Governo, a causa della così detta *pubblica utilità*, le tre Chiese di S. Teresa, delle Barberine e di S. Caio. Quest'ultima era un monumento storico, trovandosene segnata la stazione nel Sabato della 3.ª Domenica di Quaresima. Tornando inutili le proteste dell'Autorità Ecclesiastica, le dette Chiese si dovettero dissacrare con togliersene le pietre degli altari, le reliquie, le croci ecc.!

Le tasse sulle limosine ecclesiastiche — Con sentenza del 24 maggio 1876, Num. 286, dalla Corte di appello di Venezia le limosine delle Messe vennero

dichiarate esenti dalla tassa di ricchezza mobile; e ciò precipuamente perchè le dette limosine non si ricevono per una professione od industria, ma per una liberalità dei fedeli, da servire per le spese del culto e pel sostentamento del Sacerdote. (Vedi il sunto di tal sentenza nella *Libertà Catt.* del 19 lug.) — Similmente con decreto del Ministro delle Finanze de' 26 nov. 1871 i dritti così detti di stola bianca e nera vennero pure dichiarati esenti da tale imposta. — E la Corte di appello di Ancona, sez. di Perugia, ha confermata una sentenza del Tribunale Civile di Perugia, con la quale Monsignor Moreschi Vescovo di Città di Cappello era altresì dichiarato esente dal pagamento della tassa di ricchezza mobile sopra i soccorsi ricevuti dal S. Padre. — Intanto la *Gazzetta di Napoli* asserisce, il Ministro delle Finanze aver deciso che i sussidii accordati dalla S. Sede ai Vescovi i quali non hanno l'*Exequatur*, saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile!

Società di musica sacra in Firenze — Si è costituita in Firenze una Società di musica sacra che porta il nome di *Società Corale Fiorentina di S. Cecilia*. È questa una delle opere tanto raccomandate del Congresso Catt. Italiano per togliere dalle Chiese l'abuso delle musiche da teatro.

Circolare ministeriale intorno alle processioni — Il Signor Ministro dell'Interno trasmise una circolare a tutti i Prefetti con data de'28 lug. u. s. in cui raccomanda ad essi di « prescrivere con apposita e formale ordinanza il divieto delle processioni religiose all'esterno dei templi, colla comminatoria ai trasgressori di essere sottoposti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, a senso dell'art. 146 della legge Comunale e Provinciale, semprechè i fatti di dissobbedienza non fossero punibili con pene maggiori. ai termini dello stesso Codice. — Colla medesima ordinanza i Signori Prefetti si riserveranno la facoltà di permettere, secondo le circostanze di tempo e di luogo, le dette processioni, qualora ne venisse loro fatta domanda di volta in volta da parte dei ministri del culto, almeno quindici giorni prima che dovranno aver luogo! »

La Chiesa scismatica degli Emancipatori. — In Napoli fin dal 1860, per opera di un ex-frate domenicano, Prota Giurleo, e di alquanti altri preti *apostati* fu iniziata una nuova chiesa scismatica detta degli *Emancipatori*. Dopo alquanti anni si volle pur dare un Vescovo a questa sedicente chiesa, e fu a ciò eletto il famigerato mons. Panella scomunicato per nome dal Romano Pontefice. Ma non passarono molti mesi e, scacciato obbrobriosamente il Panella, si creò a Vescovo il prete Trabucco di Carinola (Diocesi di Sessa), il quale morì non ha guari impenitente nella sua patria. Ora si è proceduto alla elezione di un successore: e un monello, come riferisce la egregia *Libertà Cattolica*, fu incaricato di distribuire il 1.° spirante per Toledo cartoline, in cui stava stampato « *Usando del mio dritto* eligo *Prota Giurleo a Vescovo della Chiesa Nazionale!* »

ESTERO

Il S. Padre ai Vescovi del Brasile — Il S. Padre mandò un Breve in data del 26 aprile p. p. ai Vescovi del Brasile, dove lamenta la diffusione in quelle contrade delle sètte massoniche e la usurpazione fatta dai laici della giurisdizione ecclesiastica nelle Confraternite. In quanto alle sètte massoniche, ricorda la scomunica riservata alla S. Sede contro tutti coloro che ne fan parte, di qualunque regione essi sieno. In ordine alle Confraternite ove han luogo i menzionati abusi, dichiara di aver iniziate pratiche con quel Governo, perchè i laici non più si arroghino una potestà che ad essi non compete.

Mons. Hassoun — Mons. Hassoun Patriarca cattolico di Cilicia esiliato dal passato Sultano di Costantinopoli, fu richiamato dal nuovo Governo Turco; e nel giungere il 6 dello scorso mese in Costantinopoli ebbe splendide dimostrazioni di affetto e di simpatia da tutti i buoni. Il ritorno di questo Patriarca fa sperare prossima la fine dello scisma armeno.

La libertà dell' insegnamento superiore in Francia — Un nuovo progetto di legge si prese a discutere nelle Camere francesi, sull' insegnamento superiore decretato dalla passata legislatura. La Camera de' deputati lo approvò, ma il Senato nella tornata del 19 luglio lo rigettò con 144 voti contro 139. Eloquentissimo fu il discorso che pronunziò in Senato in questa occasione l'illustre Monsig. Dupanloup Vescovo di Orléans.

Persecuzione in Russia — La persecuzione contro il Cattolicismo continua in Russia. A Podlachia il Governatore Cromecka operò eccidi proprii di un Attila contro i cattolici. Le chiese di Lepra, Koden, Mararra, Gora, Raposz, Teraspol sono chiuse; quelle di Roden, Legna, e Biala furono convertite in chiese scismatiche.

Conciliabolo di Vecchi-Cattolici — I novelli eretici, così detti Vecchi-Cattolici, della Svizzera, il 7 giugno p. p., tennero un Sinodo ad Otten, ove dichiararono non riconoscere: *per solo Capo della Chiesa* altro che G. Cristo, sotto il quale essa governa autonomicamente, in unione col suo Episcopato, col suo Sacerdozio e col suo Diaconato — *per Concilii Ecunemici generali* nessun altro fuori dei sette Concilii ammessi come tali dalla Chiesa indivisa di Oriente e di Occidente, e solo nel loro testo autentico — *per morale cattolica* nessun'altra fuori della morale evangelica, interpretata secondo la testimonianza universale costante ed unanime delle Chiese Cristiane particolari — *per disciplina e liturgia cattolica* nessun'altra, che la disciplina e la liturgia praticata universalmente dalla Chiesa indivisa. »

In tale occasione vollero essi pure eleggere il loro pseudo-Vescovo nella persona di un certo Herzog, Curato apostata di Otten, e poscia Parroco vecchio-cattolico di Berna.

Persecuzione religiosa in Venezuela — La Repubblica di Venezuela nell'America Meridionale ha la sventura di avere a suo Capo un tale A. Guzman Blance, il quale la tiranneggia crudelmente da despota. Dopo aver esiliato e preteso di destituire l'Arcivescovo di Caracas, ha presentato all'approvazione del Congresso di Venezuela un progetto di legge, in cui vuolsi separare la Chiesa nazionale da Roma, prescrivendosi la elezione popolare de' Parrochi, i quali dovranno eleggere i loro Vescovi, mentre l'Arcivescovo sarebbe eletto dal Congresso!

I Vescovi in Prussia — I soli Vescovi di Ermeland, di Culm, di Hildeseim, di Osnabrüch e di Limburgo restano ancora al loro posto: gli altri sono stati tutti deposti dal Governo, ovvero esiliati!

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

La Diocesi di Cassano faceva testè una perdita irreparabile nella persona di Monsig. Giuseppe Arciprete Salvati, mancato ai vivi il dì 12 spirante mese.

Mons. Giuseppe Salvati, sortiva da natura fervido ingegno, tenace memoria, acuta intelligenza, che egli coltivò con forti studii, non mai intermessi, anco in mezzo alle più gravi cure del ministero; sì che potè divenir profondo, si può dire, in ogni genere di scienza sacra e razionale, e in ogni genere di letteratura antica e moderna; e su di tutto poteva ragionare in qualunque tempo con erudizione non ordinaria, con esattezza d'idee, con felicità di eloquio. Le sue orazioni erano modello di eloquenza, avendo nella giovinezza appresa l'arte difficile del dire da quel luminare del Napoletano che fu Mons. Angelo Ant. Scotti, il quale lo avea carissimo. Le sue elucubrazioni letterarie, e fin le lettere familiari, ritraevano il genio della sua vasta intelligenza. — Fu dapprima Professore solerte di scienze e di lettere nel Seminario Diocesano; poscia, dopo uno splendidissimo concorso, Arciprete e Parroco della insigne Collegiata di S. Pietro nella sua Patria, Morano Calabro; fu Esaminatore Pro-Sinodale; Convisitatore del Vescovo di Cassano, Rettore del Seminario, e dal Sommo Pontefice Pio IX, non è gran tempo, fu creato Suo Prelato domestico. — Avea modi così amabili, indole così dolce e arrendevole, che conciliava a sè ammirazione e rispetto, simpatia ed amore di quanti lo conoscevano. I suoi costumi furono illibatissimi: nella sua carriera di anni sessantaquattro non mai ebbe a smentire la bella fama che corse sempre di lui d'integerrimo Sacerdote: pio, temperante, mansueto, casto in ogni tempo e in qualsivoglia occasione. — Superiore assennato e prudente, ecclesiastico esemplare e zelantissimo, amico sincero e affettuoso, dotto veramente, e, ciò ch'è più, modesto ed umile in sommo grado, formava la gioia della sua famiglia, dei suoi filiani, de' suoi sudditi, dei suoi amici, del suo Vescovo, che di lui si valeva per gl'incarichi

più difficili e dilicati; come al presente forma la cagione delle lagrime e della desolazione di tutti!

Preghiamo pace e riposo eterno all'anima sua benedetta!

Ci scrivono da Rotonda in data de'20:

Gli esami, sostenuti dagli alunni del Seminario-ginnasio di Rotonda ne'primi nove giorni del cadente mese di Agosto, riescirono brillantissimi, vuoi nelle pruove scritte, vuoi nelle orali. — La solenne e pubblica distribuzione de'premii si fece il giorno dieci dal nostro Eccellentissimo Vescovo Monsignor Alessandro M.ª Basile, il quale, come presidente della commissione esaminatrice, non mancò punto di assistere agli esami dei giovanetti.

Pria della distribuzione de'premii fu recitato dal chiarissimo professore Manfredi Raffaello un discorso di opportunità, che veramente attirò l'ammirazione e gli applausi di tutt'i colti Rotondesi e di molti forestieri, accorsi dai paesi circonvicini. — Io non saprei che lodare di più, se la forma esteriore o l'ideale. L'una e l'altra toccarono l'ottimo; di forma che produsse tale entusiasmo nell'animo degli uditori, e precipuamente degli altri professori del Ginnasio, che questi, terminata la lettura, corsero ad abbracciare il loro caro collega.

L'atto della premiazione fu commovente, avvegnachè, tra le svariate sinfonie della banda musicale e dei più scelti pezzi, toccati dagli alunni sul pianoforte in pruova del loro profitto anco in questa materia, i giovanetti, ricevendo la medaglia dalle mani del Vescovo o dei proprii genitori, presentavano il più dolce spettacolo. — Ottennero il primo premio: **Majorana Luigi** di Aieta, **Miraglia Prospero** di Viggiano, **Grisolia Francesco** di Papasidero, **Gioia Luigi** di Laino. **Del Giudice Carmelo** di Scalea, **Tamburi Mariano** di S. Basile e **Brando Daniele** di Maratea.

GIUSEPPE M. LAMBOGLIA C. SS. R.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Riceviamo da Lagonegro:

« Sempre una benedizione di Dio è la Visita Pastorale. Ma la seconda S. Visita (già presso a finire) del nostro amatissimo Vescovo, S. E. R.ma Monsignor D. Giuseppe M.ª Cione, è stata ricolma di grazie celesti così speciali, che nessun petto sinceramente cattolico ha potuto non renderne vivissime grazie al Sommo Dator di ogni bene. — Accolto sempre con entusiastiche dimostrazioni di affetto e di venerazione, non è a dire qual bene abbia Egli dappertutto operato; scandali tolti, contratti civili santificati dal Sagramento, infelici consolati e sovvenuti, la disciplina ed operosità ecclesiastica ritemprata da eloquentissime conferenze in comune e da paterne esortazioni in privato, il decoro dei sacri templi promosso..... — In rapporto a quest'ultimo, a dir vero, l'esimio Prelato ebbe ben poco da raccomandare in questa Città. Se ne mostrò anzi soddisfattissimo; e fu lieto di consacrarvi ben tre nuovi altari di finissimi marmi, il 13, 15 e 18 dello u. s. luglio, nella Chiesa parrocchiale, nella Congrega del SS. Sagramento ed in quella dell'Immacolata e S. Carlo. La solennità di queste funzioni, a cui assistevano i R.mi Canonici, il Clero secolare ed il regolare, i Confratelli vestiti delle loro insegne e numeroso popolo, addivenne tanto più veneranda e sublime, in quanto che il zelantissimo Pastore, togliendo occasione dalla spiegazion di quei misteriosi e lunghi riti, sino a quattro volte in ciascuna consacrazione spezzò ai suoi diletti figli il pane della divina parola, e con fervore, sapienza ed unzione tali, a cui, come nelle molte altre volte che predicò, nessun cuore poteva resistere. Insomma Monsignore ci ha lasciati con l'animo ripieno di dolcezza e di santa carità, e tutti risoluti di compierne, aiutandoci Dio, i santissimi ammonimenti. Sia benedetto il Signore! »

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. *Missae Conventualis* — 4 Mar. 1876. — La sostanza del fatto e della controversia sulla quale la S. C. pronunziò nel dì 4 marzo 1876, preterinesse le molteplici varietà d'individuali circostanze, può compendiarsi in questi pochi accenti. Nel Capitolo della Cattedrale S. la messa conventuale applicavasi *pro benefactoribus*. E nelle feste solenni, dove la Sede vacasse o il Vescovo fosse impedito dal fare i Pontificali, la celebrazione solenne compivasi, non già dal Canonico Ebdomadario, ma dal più degno, ed in mancanza delle Dignità, da uno de' Canonici, a cominciare dal più anziano. — Or la Dignità, a cui devolvevasi il diritto e l'obbligo di sostituire il Vescovo, era tenuta ad applicare *pro benefactoribus in genere?* E, se quel primo sostituito fosse legittimamente impedito, sarebbe tenuto a somministrare la elemosina della messa solenne?

Ecco i due dubbi che i Canonici della mentovata Cattedrale elevarono, ed ai quali la S. C. *respondere arbitrata est: — Ad I. Negative, et Missam pro Benefactoribus applicandam esse eo die ab Hebdomadario. — Ad II. Provisum in primo.*

Ed era ragionevolissimo che l'Ebdomadario prima o dopo i Pontificali applicasse la messa letta pei benefattori. Chè altrimenti tutto il vantaggio sarebbe a lui venuto; e per l'opposto chi sostituiva il Vescovo sarebbe stato di doppio onere gravato. Di vero, tutte le precedenti risoluzioni, nelle quali disponesi che il più degno per dritto di devoluzione sostituisca il Vescovo, giammai non fanno verbo dell'obbligo di applicare per i benefattori.

II. *Distributionum* — 1 Apr. 1876. — Il Vescovo di Girgenti esponeva alla S. C. che nella sua Cattedrale erano invalse queste consuetudini: « 1. I Canonici, ed i Mansionarii dicono la loro messa durante l'officio. — 2. Gli ammalati ed i convalescenti celebrano, durante l'officio, in una Cappella in fondo della sagrestia. — 3. Da tempo immemorabile i Canonici ed i Mansionarii, dopo il Capitolo delle Laudi e quelle dei Vesperi ascoltano le confessioni durante l'officio. Alcuni, muniti del permesso dell'Ordinario, han confessato durante tutto il tempo dell'officio. » — Varie e gravi ragioni si adducevano per coonestare queste consuetudini, e soprattutto l'obbligo della celebrazione di moltissime messe, per cui mancherebbero ai Canonici il tempo ed i sacri arredi per celebrarle tutte nelle ore precedenti l'officiatura, e gl'infermi soffrirebbero assai se, per ciò stesso, fossero astretti di uscir nelle ore mattutine; — ed oltre a ciò la cura abituale delle anime residente in quella Cattedrale presso tutto il Capitolo fa sì che tutti i Canonici e i Mansionarii sono chiamati ad ascoltare le confessioni, per le quali la numerosa popolazione di Girgenti affluisce in massima parte nella Cattedrale, essendovi penuria di altri confessori dopo la dispersione dei Regolari. — Questi ed

altri motivi indussero il prefato Vescovo a chiedere alla S. Sede: « 1.° Che si voglia permettere ai Canonici ed ai Mansionarii di celebrare la messa durante l'officio, senza aver riguardo al bisogno del coro — 2.° Di ascoltare le confessioni dei fedeli durante parimente l'officio — 3.° Accordare la condonazione dei frutti che i Canonici ed i Mansionarii han percepito senza assistere al coro, allorquando han celebrato o confessato. »

A queste domande la S. C. rescrisse: *Eidem Episcopo, qui curet una cum Capitulo configere normam, seu ordinem, quo capitulares celebrare missas ac audire confessiones tempore divinorum officiorum valeant.* — E il Vescovo, ottemperando al rescritto, il 16 novembre, presentò la norma richiesta, in cui si traccia il modo di provvedere che, pur celebrandosi e confessandosi nel tempo dei divini officii, non manchi mai nel coro un numero sufficiente al bisogno e alla decenza della officiatura.

Avutasi la qual norma, la S. C. rimandò con la formola *Ponatur in folio* ad altro tempo la discussione di questa causa. — Fu pertanto il dì 1 aprile 1876 che, dopo maturo dibattimento, ai dubbi:

I. An et quomodo ad effectum lucrandi distributiones sustineatur consuetudo celebrandi missas tam in Ecclesia, quam in Sacello tempore divinorum officiorum in casu?

II. An et quomodo ad effectum lucrandi distributiones sustineatur consuetudo excipiendi sacramentales confessiones tempore divinorum officiorum in casu?

Et quatenus negative — III. An consulendum SS. pro absolutione et condonatione perceptarum distributionum in casu?

Fu risoluto:

Ad I. et II. Consuetudinem non sustineri; attentis tamen peculiaribus circumstantiis, normam ab Episcopo de consensu Capituli propositam admitti posse, addito de licentia praefecti chori.

Ad III. Affirmative, celebrata una missa cum cantu, universo adstante Capitulo.

Sia di norma generale: — a) Le distribuzioni per diritto non possono percepirsi se non da coloro che sono attualmente presenti in coro; ed è vietata in ciò qualsivoglia collusione o condonazione. Così il decr. di Bonif. VIII, *Consuetudinem (in Cap. Un. de Cler. non resid. in 6.)*; così il Tridentino, il quale abolisce qualunque consuetudine contraria *(Cap. 12, Sess. 24, de Ref.)*; così in molte occasioni la S. C. del Con. — b) Non è lecito perciò, nè può coonestarsi da veruna consuetudine, il celebrare o il confessare in tempo dei divini officii e percepirne gli emolumenti. — c) Al solo Penitenziere Maggiore, non ad altri, è concesso dal Tridentino *(Scss. 24, Cap. 8.)* che *dum confessiones in Ecclesia audiet interim praesens in choro censeatur.* — d) Nondimeno per giusti motivi, come quelli del caso, la S. C. ha talune volte permesso di fare eccezione a questa regola, condonando, con la imposizione di qualche pena, le distribuzioni percepite per lo addietro.

III. *Circa aetatem recipiendorum in Seminario* — 10 Giu. 1876. — L'Arcivescovo della Diocesi U. soleva ammettere nel Seminario Diocesano quei fanciulli che erano entrati nell'anno duodecimo, per ricevervi gli alimenti e la ecclesiastica istruzione ed educazione, guidato da quella regola: *Annus inceptus habetur pro completo.* — Non mancarono degli zelanti, che gliene fecero colpa, citando il testo del Trident.: *Recipiantur qui ad minimum duodecim annos... nati sint (Sess. 22, Cap. 18 de Ref.)*, e che avrebbero voluto la uscita dei fanciulli già ammessi. Il perchè l'Arcivescovo si rivolse all'Autorità, legittima interprete del testo Conciliare.

Prima di registrare il responso della S. C. non è fuor di proposito dare un cenno dei criterii che assegnano i Teologi ed i Canonisti per la retta interpretazione dell'anno cominciato o completo, e che possono leggersi nella Biblioteca di Lucio Ferraris alla parola *Annus*. — a) Se le parole della legge sono in genitivo, p. e. *annis viginti annorum*, l'anno vuolsi intendere completo. — b) Se l'anno va espresso in accusativo e con la preposiz. *ad*, come *ad quintum annum*, basta che l'anno sia già cominciato. — c) Se precede all'accusativo la preposiz. *ante*, p. e. *ante annos viginti duos, viginti tres, viginti quinque*, espressioni del Trid. rapporto agli ordini sacri, intendi l'anno cominciato. — d) Se l'accusativo è preceduto dalla preposiz. *post*, p. e. *post decem annos*, interpreta l'anno compiuto. — e) Qualora si usi l'ablativo colla preposiz. *in*, p. e. *in anno quinto*, deve prendersi per anno incominciato. — f) Ove finalmente manchi quale che siasi delle notate particelle, e la cosa rimane dubbia, il dubbio risolvasi colla norma che nelle cose favorevoli si intenda l'anno principiato e nelle odiose l'anno finito.

In quest'ultima categoria sembra compreso il caso in parola. Perchè il testo del Conc.: *Qui ad minimum duodecim annos... nati sint* da taluni s'interpretava: *Qui ad minimum in aetate duodecim annorum reperiantur*, cioè per dodici anni cominciati; — e per l'opposto, secondochè insegna il Facciolati nel suo Calepino alla parola *annus*, alla espressione del Trid. dovrebbe sottintendersi la preposizione *ante*; e perciò il duodecimo anno dovrebbe prendersi per completo. Rimanendo così dubbia la cosa, la S. C. il dì 10 giugno 1876, *causa cognita respondere censuit:*

Qui aluntur expensis Seminarii posse recipi inchoato anno duodecimo; reliquos vero non comprehendi in lege Tridentini.

II. Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

Executionis rescripti super conversione paroeciae saecularis in regularem — 2 Giu. 1876. — Sotto il peso degli anni caduta la Chiesa Parrocchiale di C. nell'Impero Austriaco, quel Governo dette la cura temporanea delle anime ai Carmeliti; ed assegnò una parte del Convento per abitazione del Parroco e dei suoi Vicarii. Di qui il ricorso in Roma dell'Arcivescovo, a cui conseguitò la soppressione dei Carmeliti; poi la revoca di tal decreto; poi la fermezza dell'Arcivescovo a non dare esecuzione al rescritto; poi l'inutile ricorso dei PP. Carmeliti. Ma nel 1856, vacata la Parrocchia, quei Padri domandarono al Concistoro Ecclesiastico ed al Governo che, o la Parrocchia di S. Stefano dalla loro Chiesa fosse trasferita altrove, o il benefizio secolare fosse convertito in regolare. La S. Sede, annuendo, disponeva che la Parrocchia di S. Stefano si riunisse in una con quella di S. Anna; ma il Governo contrariando e giudicando più utile ai popoli due parrocchie, anzichè una sola di due, ne rendeva frustranea la disposizione. Intanto le discordie e lo scandalo giungevano a tale che un bel giorno, in presenza di numeroso popolo, in quella che i Padri cantavano il divino officio, il Parroco secolare in paramenti neri celebrava selenne messa di requie.

Ondechè la S. C., il dì 2 giugno 1876, uditi gli argomenti desunti dai Sacri Canoni, coi quali l'Ordinario si opponeva a ciò che una parrocchia secolare venisse convertita in regolare; e quelli della parte avversa tendenti a dimostrare: a) Che i Regolari, previo indulto Apostolico e per giuste cause, possono conseguire beneficii secolari — b) Che costa essersi sin dai primi

tempi della Chiesa dai Sommi Pontefici concesso ai Regolari di specchiato merito la cura di parrocchie — c) Che l'assioma: *Beneficia regularia regularibus, saecularia saecularibus* va inteso pei benefizii semplici, non pei curati — d) Che, se i Regolari son capaci di benefizii aventi cura *in foro externo*, come è il Vescovado, a più ragione lo sono per quelli del foro interno, quali sono le parrocchie — e) Che l'unione di benefizio secolare ad un monastero può verificarsi in due modi, cioè: *quoad temporalia*, quando le decime e le rendite della parrocchia, col diritto di presentare il rettore, si attribuisca al Monastero, rimanendo al Vescovo il diritto della instituzione; e *pleno iure*, quando, oltre alle temporalità trasferiscasi nel monastero anche la cura delle anime, ecc. ecc.;

Al dubbio: *An et quomodo concedenda sit in administratione Paroecia S. Stephani Patribus Carmelitis e Conventu vici A. in civitate C. in casu?*

Rispose: *Affirmative, iuxta modum; — et modus est, quod Paroecia administretur a Carmelitis donec restauretur Ecclesia S. Stephani, et quod bona Paroeciae maneant ad dispositionem Ordinarii, facto verbo cum SS.mo.*

III. Ex S. Rituum Congregatione.

Veneten — 29 Mag. 1876. — Ad un pio colono, di nome Ivone Nicolazic della Parrocchia di Pluneret, in Diocesi di Vannes (Francia), il 25 luglio 1624, mentre era assorto in devota orazione, apparve circondata di luce celeste la gloriosa S. Anna, e gl'impose di riferire al proprio Parroco, essere volontà di Dio che un antico tempietto, da' Bretoni nei primi secoli del Cristianesimo a lei dedicato, e poscia distrutto per le vicende delle guerre, fosse di nuovo innalzato dalle fondamenta. — Il Parroco al quale Ivone recò il messaggio lo scacciò da sè, riputandolo allucinato; di che questi pregò instantemente la Santa a voler dare un qualche segno prodigioso, perchè egli fosse creduto. E fu appagato. Imperocchè, il 7 marzo 1625, trovandosi di notte in casa, di nuovo gli si diè a vedere, in mezzo a vivo splendore S. Anna, che gli comandò di andare in quel campo, ove era l'antica chiesolina, e vi avrebbe ritrovato senz'altro la immagine di lei che quivi si venerava. Il perchè Ivone, sorgendo dal letto, e presi con sè quattro testimoni, s'avviò in quel campo, preceduto sempre da una luce meravigliosa, la quale, giunta al luogo dello antico tempietto, si fermò, e bassandosi tre volte sul suolo disparve. Quivi Ivone cominciò scavare il terreno, e non ebbe smossa molta terra che gli venne fatto di trovare la immagine venerata di S. Anna, benchè mal concia per l'antichità.

Il Vescovo, certificato, dopo maturo esame, della realità dell'apparizione, consentì che il nuovo tempio fosse innalzato; il quale divenne ben presto un centro di numeroso pellegrinaggio, e un santuario rinomatissimo per grazie e per prodigi operati dalla gloriosa Madre della SS. Vergine.

A crescere intanto maggior lustro al Santuario, quei ferventi Bretoni supplicarono, non ha guari, la S. Sede per queste due grazie: *1. Nempe ut die 7 Martii, festum manifestationis S. Imaginis b. Annae celebrare valeant cum officio et missa propria; — 2. ut in die 26 Iulii, qua ab universa Ecclesia festum eiusdem S. Annae recolitur, aliquid distinctius, ac specialius ratione specialissimae ipsorum devotionis habere liceat,*

idest officium et missam propriam; — et insuper missam votivam propriam.

La S. C. dei Riti, avendo richiamato a diligente esame il fatto dell'apparizione rapportato da' Bollandisti, dallo Spondano, dal P. Cirillo, dal P. Martin ecc., certificata della moltitudine dei prodigi quivi operati, di cui si formarono dall' Ordinario regolari processi; considerando l'antica e costante divozione di quei popoli verso la Santa, alla quale in quel Santuario tributarono pure i loro omaggi Pontefici e Re e personaggi illustrissimi, il 29 Maggio 1876 rescrisse benignamente:

Pro gratia, et ad E.mum Ponentem cum Promotore fidei iuxta emendationes ab E.mis Cardinalibus propositas. — (Le correzioni, di cui qui è parola, riguardano gli esemplari delle Messe e dell'Officio presentati per l'approvazione, in cui si vollero mutate alcune cose dagli E.mi PP.)

LA COSTITUZIONE
APOSTOLICÆ SEDIS
CON BREVI NOTE DICHIARATIVE

(Continuaz. e fine delle scom. *latae sent. nemini reserv.* — V. pag. 95 di questo vol.)

III.

Alienantes et recipere praesumentes bona ecclesiastica absque Beneplacito Apostolico, ad formam Extravagantis, *Ambitiosae*, De rebus ecclesiasticis non alienandis.

Nell' Estrav. *Ambitiosae* vien proibita, sotto pena di scomunica, « l'alienazione di « tutte le cose e di tutti i beni ecclesia- « stici ed ogni patto, per cui se ne tra- « sferisce il dominio: la concessione, cioè, « l'ipoteca, la locazione e l'affitto oltre un « triennio; come pure la infeudazione o « contratto enfiteutico » (v. Ibid.). — Per *cose e beni ecclesiastici* vogliono intendersi sì i beni immobili e sì i mobili preziosi; come pure i diritti e le azioni sugl' immobili, e le rendite annue perpetue. E questi a qualunque chiesa, o beneficio, o monastero, od altro pio luogo appartengano.

Si dubita se chi aliena le cappellanie laicali cade in questa censura. Alcuni, col Berardi, affermano; altri, col Lucidi, negano. Questa seconda sentenza è più probabile; giacchè siffatte cappellanie non possono dirsi assolutamente ecclesiastiche, non intervenendo la formale autorità del Vescovo nella loro fondazione, ma venendo solo *approvate* dall' Ordinario. — Sono al certo anche queste inalienabili per coscienza; e chi volesse alienarle dovrebbe ottenerne la venia della S. Sede. Nondimeno chi le alienasse senza la debita autorizzazione peccherebbe, ma non incorrerebbe questa censura (v. il ch. Del Vecchio l. c.). — Non così deve dirsi dei beni delle fabbricerie o delle Congregazioni laicali, ove queste sieno state erette canonicamente per decreto dell'Ordinario; perocchè siffatti beni vogliono aversi come del tutto ecclesiastici;

e perciò van soggetti alle leggi tutte che riguardano i beni della Chiesa (v. lo stesso *Ibid.*)

Possono alienarsi colla sola licenza dell'Ordinario, per consuetudine introdotta, le piccole terre, le piccole vigne, *et res exiguae.* « Nato il dubbio quali avessero a stimarsi « *res exiguae,* la S. Congregazione *in Faven.* « 22 Marzo 1711, cit. dal Cardin. Petra « *Comment. ad Const. V. Pauli II*, dichiarò doversi stimare tali quelle il cui « valore non supera 25 scudi di oro, che « corrispondono nella presente moneta romana a 41 scudo e 15 baiocchi, pari ad « Austriache Lire 225 circa: Gilardi. » (Così Nardi §. 570, presso del Vecchio l. c.).

Possono alienarsi senz'alcuna licenza: 1.° quelle cose che non possono conservarsi per un triennio, senza notabile deterioramento, come sono i frutti, le vesti, qualche giumento e simili; — 2.° quelle cose che si donano alle Chiese o ai luoghi pii colla condizione che possano alienarsi; — 3.° quelle cose che urgentemente debbono alienarsi, o perchè si teme un gran danno, o perchè si spera un grande utile, nel caso che non possa aspettarsi il consenso del Vescovo; — 4.° quelle cose che si debbono vendere per pagarsi un debito, al che si è astretti dal giudice (v. Ligor. L. IV n. 187).

VI.

Negligentes, sive culpabiliter omittentes denunciare infra mensem Confessarios sive Sacerdotes, a quibus sollicitati fuerint ad turpia in quibuslibet casibus expressis a Praedecess. Nostris Gregorio XV. Constit. *Universi,* 20 Augusti 1622, et Benedicto XIV. Constit. *Sacramentum penitentiae,* 1 Iunii 1741.

Chi, sollecitato dal Confessore *ad turpia et inhonesta,* nei casi contemplati dalle dette Costituzioni di Greg. XV e di Bened. XIV, trascura, o colpevolmente tralascia di denunziare un tal Confessore all'Ordinario fra un mese, cade in questa censura. Il mese utile a denunziare, come avverte il ch. Avanzini, comincia dal giorno, in cui si ebbe notizia di tale obbligazione, e dal giorno, in cui si conobbe che si accordava un mese utile a denunziare. Chi non conosce quest'obbligo non incorre la censura; chi lo conosce, ma ignora il tempo utile per adempirlo, non cade subito dopo il mese, ma vi cade quanto notabilmente differisce siffatto adempimento.

Per poter assolvere un tal censurato, basta pure che questi seriamente prometta di denunziar quanto prima; giacchè qui non è messa la clausola *donec non denunciaverint*, che fu posta all'art. IV *de Excomm. Rom. Pontif. Reser.* della presente Costituzione. Ciò si desume altresì dalla Istruzione della Congr. del S. Officio *ad Episcopos* del 20 febbraio 1867, la quale nel §. 5 reca: *Poenitentes admonitos et omnino renuentes nequeunt absolvi; qui vero ob iustam causam denuntiationem differre debent, eamque quo citius poterunt faciendam spondent serioque promittunt, possunt tunc absolvi.* La intera Istruzione, con altri documenti necessarii a conoscersi daremo appresso.

Praeter hos hactenus recensitos, eos quoque quos Sacrosanctum Concilium Tridentinum, sive reservata Summo Pontifici aut Ordinariis absolutione, sive absque ulla reservatione excommunicavit, Nos pariter ita excommunicatos esse declaramus;

excepta anathematis poena in Decreto Sess. IV, *De editione et usu Sacrorum Librorum* constituta, cui illos tantum subiacere volumus, qui libros de rebus Sacris tractantes sine Ordinarii approbatione imprimunt, aut imprimi faciunt.

Le censure sancite dal Tridentino rimangono in vigore anche dopo la Cost. *Apostolicae Sedis*, nella stessa forma e con le stesse condizioni stabilite da quel Concilio. — Se n'eccettua la scomunica della citata Sess. IV, la quale, laddove nel Tridentino era più estesa, qui vien ristretta solamente a coloro che stampano o fanno stampar libri di cose sacre, senza il permesso dell'Ordinario. — Per *libri di cose sacre* debbono intendersi quegli stessi, di che intese parlare il Concilio nella citata Sessione, cioè de' libri della Sacra Scrittura, e degli annotatori ed espositori dei medesimi (vedi Avanzini).

Fu inflitta, oltre a ciò, dal Tridentino la scomunica riservata al Papa:

I. A coloro che presumono convertire in uso proprio, o usurpare per sè, ovvero per altri, qualsivoglia bene, reddito, o diritto ecclesiastico, o appartenente a luoghi pii. *Sess. 22, cap. 11. de Ref.* — Si noti che chi non paga le decime non cade in questa scomunica; *sed est excommunicandus — ex Sess. 25, Cap. 15 de Ref.*

II. A coloro che contraddicono a qualunque proposizione di fede cattolica; la qual censura vien riservata *specialmente* al Papa nella presente Cost.; ed è quella stabilita nel Num. 1. contro gli eretici.

Fu inflitta la scomunica non riservata:

I. A coloro che costringono qualche donna ad entrare suo mal grado in monastero; come pure a quei che le impediscono di ciò fare, senza giusta causa. — *Sess. 21, Cap. 18, de Regul.*

II. Ai rapitori delle donne e loro socii. — *Sess. 24, Cap. 6, de Ref. Matr.*

III. Ai superiori che violano la libertà dei sudditi nel contrarre matrimonio. — *Sess. 24, Cap. 9, de Ref. Matr.*

IV. Ai magistrati che ricusano al Vescovo il loro aiuto contro quei che contravvengono alla legge della clausura delle monache. — *Sess. 25, Cap. 5, de Regul.* — Il ch. Avanzini avverte che, nel presente stato della società, questa censura sembra già andata in disuso.

Son queste le censure *latae sententiae* che si trovano emanate direttamente dal Tridentino. — Lo stesso Concilio ne inflisse altre pure, ma indirettamente, confermando, cioè, quelle che dal diritto erano state anteriormente sancite. Queste nondimeno sembrano cessate dopo la Cost. *Apostolicae Sedis*, la quale ha inteso abolire le censure anteriori al Tridentino che non sono conservate in essa. Qualche dubbio rimane solo per quelle censure che dal Tridentino furono confermate per ispeciale allegazione di Bolle Pontificie o di decreti Sinodali anteriori. Ma, come rettamente osserva lo illustre Mons. Formisano, le censure di tal fatta confermate dal Tridentino si riducono a ben poca cosa; ed ove se n'eccettui quella sola che riguarda l'interdetto *ab ingressu ecclesiae*, da incorrersi dai Prelati che non restituiscono in doppio ciò che malamente abbiano esatto in occasione della S. Visita, tutte le altre o sono andate in disuso, o sono state modificate ed inserite nella presente Cost. di Pio IX.

(*Continua.*)

I DUE POTERI

(Continuaz. e fine del capo 5º = v. pag. 98 di questo vol.)

V. Al Papa indubitabilmente compete ancora il *dritto di far leggi*. Perocchè, secondo definì il Concilio Fiorentino, al Papa *in B. Petro pascendi, regendi et gubernandi universalem Ecclesiam a D. N. I. C. plena potestas tradita est:* e non puossi reggere e governare altrimenti una società di uomini, che per opera di leggi. Dipoi, il fatto stesso, che fin dai primi secoli della Chiesa i Papi hanno per via di lettere e costituzioni ordinato e giudicato le cose riguardanti il culto divino, e la disciplina ecclesiastica, e l'amministrazione dei beni, e quant'altro si riferisce al benessere della Società Religiosa, questo fatto ricevuto e venerato dall'antichità è valida prova della legittimità del *diritto* in parola. E chi non sa veramente come la Canonica Giurisprudenza per la maggior parte sia poggiata sulle Costituzioni Pontificie, le quali negli antichi tempi chiamaronsi antonomasticamente *Auctoritates*, ad indicarne la forza e la venerazione che riscuotevano? Gli Atti del Sinodo di Palestina tenuto sotto Vittore I al secolo II cominciano così: *Papa Victor, Romanae Urbis Episcopus direxit* Auctoritatem *ad Theophilum Caesariensem. Cum multitudo illa convenit, Theophilus Episcopus protulit* Auctoritatem *ad se missam Papae Victoris.* E Pp. Zosimo, Ep. 1.ª ad *Galliae Episcopos*, dopo dati alcuni ordinamenti, aggiunge: « *Quam* Auctoritatem *ubique nos misisse manifestum est, ut cunctis regionibus innotescat, id quod statuimus, omnimodis esse servandum.*

Affinchè poi le leggi stringano i sudditi è necessario che sieno promulgate, giusta l'assioma: *Leges tunc constitui, cum promulgantur:* la quale promulgazione, se per dritto di natura è necessaria ad ogni legge civile od ecclesiastica, per aver forza obbligatoria, è naturale che la si faccia dipendere dalla volontà del Legislatore in quanto alla forma ed alle circostanze con cui debb'essere attuata. Giustiniano (Novella 66.) stabilì, che le nuove leggi dovessero essere promulgate non solo nella Capitale, ma in ciascuna provincia ancora. Il Cavallari parimenti si avvisa, che le Costituzioni Pontificie, perchè abbiano valore, debbano essere formalmente pubblicate in tutte le Chiese, per le quali esse furono emanate; però riprova l'uso adottato dai Papi di pubblicarle solo in Roma, quando le vogliono obbligatorie per tutti. Varii Canonisti hanno ancora ciò sostenuto, e Tournely e Cabassuzio eccettuano da questo genere di pubblicazione le sole Bolle dommatiche, le quali, dicono, essendo soltanto esplicative delle fede, saranno obbligatorie non appena si abbia notizia di loro pubblicazione. Contro la costoro opinione, la sentenza più probabile e comune dei Canonisti sostiene col Santo Dottore Alfonso de'Liguori, che le leggi Pontificie obbligano i fedeli con la sola pubblicazione fattane in Roma, salvo se il Papa non disponga altrimenti, come fu disposto dal Trentino Concilio (Sess. 24. c. 1.) pel Decreto sulla invalidità dei matrimonii clandestini. E la ragione si è, che siccome per le leggi civili i Legislatori hanno determinato il modo della loro pubblicazione, così per le ecclesiastiche appartiene al Papa indicarlo. Quindi allora che il Papa ordina, che le sue leggi pubblicate in Roma sieno da tutti i fedeli osservate, ognuno vi rimane obbligato appena che di tale pubblicazione abbia contezza (a). Ed ecco perchè alle Bolle notificate in Roma è solito apporsi la seguente clausola, da cui rilevasi ancor chiaramente la volontà del Papa circa la loro obbligazione: *Ut autem praesentes litterae ad omnium notitiam facilius deveniant, et nemo illarum ignorantiam allegare valeat, volumus illas ad valvas etc. affigi et publicari, sicque publicatas omnes et singulos,*

(a) Cap. I. *de postul. praelator.* — Leggasi pure a tal proposito la XI Dissert. Tom. II di Franc. Ant. Zaccaria: *De varia Ecclesiae praesertim latinae in promulgandis sacris constitutionibus disciplina.*

quos illae concernunt, perinde arctare et afficere, ac si unicuique eorum personaliter intimatae fuissent.

Ma la precipua ragione per cui Cavallari e la Scuola Febroniana si sforzano a sostenere la necessità della pubblicazione delle leggi Pontificie in tutte le Diocesi, come condizione imprescindibile al loro valore, in ciò è riposta, che vorrebbero essi vendicare un altro mostruoso diritto, che pretendono esser proprio dei Cristiani, quello cioè di rivedere le leggi emanate dal Papa, e di riceverle o rifiutarle, giusta la sentenza di Febronio: *Leges papales non obligare nisi ab Ecclesiis acceptentur.*

Contro il quale stomachevole errore innanzi tutto ricordiamo la condanna fattane da Pio VI nella Bolla *Auctorem fidei*, ov'è detto, che « la « sentenza di coloro che insegnano, i decreti e « le definizioni dei Sacerdoti Maggiori non es- « sere state accolte in passato dalle plebi cri- « stiane, se non quando si fossero prima ap- « provate da Sinodi diocesani, è una sentenza « falsa, temeraria..... e favoreggiante lo scisma « e l'eresia. » Dipoi aggiungiamo, che se l'autorità di far leggi proviene al Papa, e subordinatamente ancora ai Vescovi, da quelle parole del Salvatore: *Qualunque cosa avrai sciolta in terra, sarà sciolta in cielo, e qualunque altra in terra avrai legata, sarà pure legata in cielo;* chiaro apparisce che il valore e l'obbligazione della legge papale non dipende dall'accettazione dei sudditi: perocchè Iddio nei cieli già *lega* e *scioglie* quello che il Pontefice in terra ha voluto *sciogliere* o *legare* indipendentemente dalla volontà dei sudditi. Oltracciò, se per condanna fatta da Alessandro VII della proposizione XXVIII *Populus non peccat, etiamsi absque ulla causa non recipiat legem a Principe promulgatam* non lice ripudiare senza giusta causa le leggi del Principe, come potrà esser lecito ai fedeli dichiararsi sciolti da ogni obbligo di obbedienza al dettato di quell'*Uno* che si ebbe una potestà più immediata da Dio, che tutti i Principi del mondo non ebbero?

A questa sentenza si oppone dagli avversarii l'aforismo desunto dall'autorità di Agostino, e riportato nella Distinzione IV cap. 3. « *Leges* « *constituuntur cum promulgantur; confirmantur* « *cum moribus utentium applicantur:* » ma non è malagevole intendere che il Santo Dottore qui parla non del dritto, ma del fatto; poichè ben può avvenire che una legge illecitamente non accettata possa indi col tempo non minore di un decennio, e col silenzio del legislatore, prescrivendosi la non accettazione, non aver più forza obbligatoria.

Si oppone ancora, ch'è troppo duro il doversi accettare dalle Diocesi le Pontificie Costituzioni, che non sono talvolta acconce alle loro particolari condizioni, e che talfiata riescono anche dannose. — Al che rispondiamo con le parole del Gran Pontefice Benedetto XIV, il quale al Libro IX, cap. 8, *De sinodo Dioecesana* così si esprime: « Alle volte la esperienza dimostra che qualche « ordinazione di Generali Statuti, benchè a molte « Diocesi e Provincie utilissima, riesca nondi- « meno inopportuna ad alcune di esse, per non « essere tutte presenti all'animo del Legislatore « le circostanze peculiari dei singoli luoghi. Nelle « quali congiunture non solamente può, ma deve « altresì l'intelligente Prelato locale rassegnare « al Sommo Pontefice le ragioni tutte, che ren- « derebbero la legge di lui nel suo territorio « svantaggiosa e nocevole. Nè mai rifiutò il Ro- « mano Pontefice di porgere ascolto a suppli- « cazioni di tal genere, cui trovate ben giuste, « non ricusò di esimere alcune provincie o dio- « cesi dalla osservanza di sue Generali Costi- « tuzioni. » Adunque conchiudiamo, che avendo il Pastore Autonomo del mondo cristiano la piena autorità di pascere tutto il gregge di Cristo, ha Egli ancora la potestà piena di prescrivere quanto alla buona pastura di esso crederà spediente: il che importa che non può veruno al mondo limitar l'esercizio del suo potere senza rinnegare il cattolico nome! —

VI. Se il Papa ha piena potestà di emanar leggi per tutta la Chiesa, per ciò stesso ha *il dritto di esigerne la osservanza e di punirne le trasgressioni.* Tanto risulta luminosamente dalla Bibbia, dalla Tradizione, dalla Ragione, ed è stato sempre dalla Chiesa riconosciuto assai prima che i Valdesi, i Viclefiti, gli Hussiti, per giustificare la scellerata ribellione, avessero negato al Papa la potestà di far leggi; prima ancora che i Riformatori avessero spacciato che le leggi della ecclesiastica Autorità non astringevano in coscienza i fedeli, che potrebbero, dicevano, ben trasgredirle *citra contemptum legislatoris;* ed anche prima che Richer sostenuto avesse, che il Papa ai fedeli propone mezzi necessarii alla beatitudine *suasive tantum et directive, non coactive poenas temporales irrogando.* Adunque la cattolica proposizione è scolpita con evidenza mirabile nella eterna parola della Bibbia: *Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me,* si legge presso S. Luca: *È paruto allo Spirito Santo ed a noi, non imporvi altro dovere fuorchè queste cose necessarie,* è scritto negli Atti Apostolici; *Chi resiste alla Potestà, resiste alla Ordinazione di Dio: epperò siate per necessità subordinati non solo per timore, ma ancora per sentimento,* scriveva

S. Paolo ai Romani: e nella seconda Epistola ai Corinti aggiungeva: *Tali cose vi scrivo assente, affinchè presente non abbia io ad agire più duramente secondo la potestà datami dal Signore.* E se l'Apostolo predica esser tanto il valore della legge fatta da un uomo fornito di autorità, quanto è il valore della stessa legge di Dio; se egli afferma di avere la potestà di castigare i trasgressori dei suoi precetti, come potrebbesi ora contrastarla al Primo Pastore della greggia di Cristo, al Primo Giudice della redenta umanità? — « Inoltre conviene, sclama qui Bonifa-« cio I, che sieno i Papi diligentissimi custodi « e vindici delle paterne loro sanzioni » (a) — « Chiunque ardisca infrangere il sovrano divieto « della Legge, sappia (scriveva così Celestino I « ai Vescovi di Puglia e di Calabria) che non « sarà certo per mancargli la condanna dell'Apo-« stolica Sede; poichè non riuscendo a correg-« gere con la sola autorità dell' ammonizione, « fa uopo ricorrere alla congrua severità del « castigo. » — « Tutte le decretazioni sancite dai « nostri Antecessori nella Romana Cattedra, « (tuonava il Magno Leone in una Epistola ai « Vescovi della Campania e del Piceno) così Noi « vogliamo, sieno dalla vostra dilezione custo-« dite; che se alcuno si attenti a violarle, non « avrà quindinnanzi il perdono. » Finalmente la Legge, secondo insegna S. Tommaso, importa nel suo formale concetto due cose: « che sia « regola delle umane azioni, e che abbia una « forza coattiva (b). » Se dunque il Pontefice ha libera e piena potestà di far leggi, ed Esso non può non godere la potestà di astringere i sudditi ad eseguirle.

VII. Dalla pienezza della potestà del Papa siegue ancora l'altro diritto che ha *di dispensare sull'ecclesiastiche leggi*, secondo il noto assioma: *Cuius est legem condere, eius est etiam illius obligationem remittere.* E di fatto, Innocenzo III, al capo IV *de concessione praebendarum* ha detto, senza che alcuno reclamasse in contrario: *Nos qui secundum plenitudinem potestatis de iure possumus supra ius dispensare...* E secondo narra Natale Alessandro, il Concilio VIII si rivolse a Papa Adriano II pregandolo a dispensare dal rigor delle leggi a favore di alcuni chierici e di Teodoro Metropolita, già seguaci di Fozio. E il Concilio di Basilea, che non fu punto favoreggiatore della pontificale Autorità, pure nella sua Epistola Sinodica lasciò scritto: « I nostri Sinodali Statuti per nulla derogano « alla Potestà del Sommo Pontefice, il quale, « reclamando la necessità o l'utilità di persone, « di tempi e di luoghi, può, sempre che il voglia, « moderare o dispensar dalle leggi. » L'Autore infine della Difesa della Dichiarazione del Clero Gallicano confessò, che « Niun Cattolico, niuno « che s'intenda di ordinamento sociale, o di « ecclesiastiche leggi oserà dubitare del Dritto « di dispensare inerente alla Sede Apostolica.»

VIII. Avendo l'Uomo-Dio confidato al Papa in persona di Pietro la cura di pascere tutto il suo gregge, a Lui si appartiene finalmente il dritto di distribuire gli agnelli a ciascun pastore per essere da questi custoditi e guidati. Cotale distribuzione ed assegnazione del gregge è quello che s'intitola *Erezione dei Vescovadi*, per la quale si circoscrive e si determina il territorio, e le anime sulle quali un Vescovo, in conseguenza della legittima missione, può e deve esercitare la sua giurisdizione e il suo pastoral ministero. Senza frugar prove di fatti nell'antica storia dei Papi, ci basti riportarne una sola, offertaci dal maraviglioso Pontificato del gloriosissimo Pio IX; il quale, con tutte le nefande persecuzioni di un secolo ingrato a Dio e ribelle alla Chiesa, fra gli innumerabili portenti della sua pontificale carriera, ebbe a rialzare la episcopale gerarchia da tre secoli caduta in Olanda e in Inghilterra, e quasi la creò, fiorentissima, negli Stati Uniti; trentadue quasi nuove diocesi formò sotto nome di Delegazioni, Prefetture e Vicariati Apostolici, cinque nuovi Arcivescovadi, e cento undici vescovadi eresse di novella creazione (a).

Sono questi in compendio i dritti che brillano come gemme sulla corona del Pontefice ad intuito del Primato su tutta la Chiesa.

Ma taluno con farisaica indegnazione griderà forse che è troppo?

E alle stolide ire nemiche rispondiamo tranquilli, che non è mai troppa la potestà di Gesù Cristo, onde il Papa è Vicario! —

TIB. CAN. TEOL. DURANTE

(Continua.)

(a) Ep. 5. ad Hilar. Arelat.
(b) 1.ª 2.ª qu. 96. a. 5.

(a) Chiunque amasse guardare il magnifico prospetto delle grandi e immortali opere del Pontefice Pio IX, legga, fra le innumerevoli scritture di valenti Autori, il graziosissimo articolo della dotta *Civiltà Cattolica* al Vol. III della Serie VIII « Il Giubileo Pontificale di Pio IX. »

RICORDI LITURGICI

LE CHIESE

II.

CONSACRAZIONE E TITOLO DELLE CHIESE

I. Edificata la Chiesa, non vi si possono celebrare i divini officii, se non sia dal Vescovo consacrata, o almeno da un Sacerdote, col permesso del Vescovo, benedetta. — La Consacrazione della Chiesa si dee compiere dall'Ordinario del luogo e nel tempo della S. Messa; e benchè possa farsi in ogni giorno, pure suol destinarsi a tal funzione un dì festivo, perchè venga eseguita con maggior pompa e solennità. Quando poi si consacra la Chiesa in giorno feriale, il popolo non è tenuto di astenersi in quel giorno dalle opere servili e di ascoltar la Messa (S. R. C. 29 iul. 1780). — Deve intimarsi pel giorno precedente alla Consacrazione un digiuno giusta il prescritto del Pont. Rom., il quale digiuno è di stretto obbligo pel solo Vescovo e per coloro che fecero istanze per la detta Consacrazione (S. R. C. decr. cit.). — Debbono inoltre celebrarsi le vigilie innanzi le Reliquie da collocarsi nella Chiesa che si vuol consacrare, e debbono cantarsi i notturni e le laudi mattutine in onore dei Santi, cui appartengono quelle Reliquie; i quali notturni e le quali laudi vogliono prendersi dal Comune dei Santi, senza nome espresso, non facendo parte dell'Officio del giorno (S. R. C. 14 Iun. 1845).

II. In quanto al modo di consacrar le chiese è da notarsi che, non potendo il Vescovo circuir le mura esteriori per qualche impedimento, la S. C. de' Riti ha dispensato più volte dall'obbligo di aspergere quelle mura con l'acqua benedetta (S. R. C. 19 sept. 1665 — 15 iul. 1690 — 8 mar. 1695 etc.). — La Consacrazione delle Chiese consiste sopratutto nell'ungere col sacro Crisma le dodici Croci segnate intorno alle pareti del Sacro Tempio, e nel profferire le parole: *Sanctificetur et consacretur hoc Templum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*. Perciò, ove avvenga che il Vescovo, colpito da un qualche accidente, non giunga a compiere siffatto rito, la Consacrazione si dovrà interamente ripetere da un altro Vescovo (R. S. C. 12 apr. 1614). — Nella Consacrazione della Chiesa debbono pure consacrarsi gli altari che in essa sono eretti; e, se non tutti, almeno il maggiore (S. R. C. 19 sept. 1665). — Le dodici Croci che si consacrano dal Vescovo *omnino perpetuis futuris temporibus remanere debent* (S. R. C. 18 feb. 1696).

III. Quando una Chiesa viene consacrata, l'Officio da recitarsi e la Messa da celebrarsi debbono esser proprii del dì della Dedicazione. L'obbligo di recitare un tale Officio comincia non dal giorno precedente, ma dall'ora del giorno, in cui vien compita la Consacrazione (S. R. C. 7 dec. 1844). — I Vesperi, il Mattutino, le Lodi e le Ore precedenti la Consacrazione debbono recitarsi della feria o del Santo che segna il Calendario, — e vi è astretto il solo Clero che presta servizio a quella Chiesa (S. R. C. 23 mai 1835). — Il Vescovo consacrante, quando non è l'Ordinario del luogo, può dire l'Uffizio della dedicazione *ex congruentia, non quoad praeceptum* (R. S. C. 7 mar. 1746). — Nella Chiesa, che deve consacrarsi, il giorno della Consacrazione nessun Sacerdote può celebrare; e dove non vi sieno altre Chiese, il Parroco o deve celebrare dopo compiuta la Consacrazione, ovvero deve astenersi dal celebrare (S. R. C. 29 iul. 1780). — *An Parochi, qui intra limites parochiales habent Ecclesias filiales, quarum servitio Clerus non adest, de ipsis Ecclesiis recitare possint Officium Dedicationis cum Octava, ac Officium pariter recitare de Sanctis Titularibus earumdem Ecclesiarum?* — S. R. C. respondit: *Negative* — 27 aug. 1836 *in una Camerinensi*.

IV. La Consacrazione della Chiesa ogni anno debbe solennemente commemorarsi, e nel giorno in cui si compì la Consacrazione. Il Vescovo consacratore può assegnare nell'atto della Consacrazione il giorno per una tal festa anniversaria, ma, stabilitolo una volta, nol può mutare senza ricorso alla S. Sede (S. R. C. 21 ian. 1679). — Quando non si conosce il giorno della Consacrazione, il Vescovo può stabilirne uno a suo arbitrio, per celebrarsene l'anniversario (S. R. C. 19 aug. 1634). — fuori però del tempo di Avvento e di Quaresima (12 iun. 1660). — Ove però si venisse a scovrire un qualche documento che dimostri certamente il giorno della Consacrazione, in quel giorno deve celebrarsene lo anniversario, non ostante che il Vescovo, nella incertezza, abbia prima assegnato un altro giorno (S. R. C. 13 mar. 1649).

V. L'anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale, così nella Cattedrale, come nelle altre Chiese nella medesima Città dee celebrarsi con rito doppio di 1.ª Classe colla ottava; — nelle altre Chiese della Diocesi, con rito doppio senza ottava (S. R. C. 2 mai. 1619). — I Regolari dimoranti nel luogo della Cattedrale son tenuti a celebrare la festa della Dedicazione della medesima Cattedrale con rito doppio di 2.ª Classe senza ottava (S. R. C. 1 apr. 1662). — La festa della Dedicazione delle Chiese non Cattedrali deve celebrarsi nelle sole Chiese che furono consacrate (S. R. C. 18 aug. 1629). I Cappellani che celebrano in una Chiesa consacrata, non possono recitare l'Offizio della Dedicazione della stessa, tuttochè debbano celebrarne la Messa (S. R. C. 5 oct. 1697). — Nella festa della Dedicazione, debbono accendersi i lumi innanzi alle Croci consacrate nelle pareti; ed ove accade di doversi trasferire la festa, i lumi si accenderanno nel giorno in cui questa verrà celebrata (S. R. C. 28 febr. 1682). — Quando la Chiesa consacrata sia distrutta o profanata, non più se ne dovrà celebrar l'Uffizio della Dedicazione (2 iun. 1685).

VI. La Chiesa consacrata una volta, non può di nuovo consacrarsi; puossi ripetere la Consacrazione solo quando si dubita se sia stata o pur no consacrata. — Quando la Chiesa vien distrutta, interamente, o nella maggior parte, ha mestieri di una nuova Consacrazione, ancorchè si riedifichi con la materia di prima; — come vuolsi consacrare altresì quando un incendio abbia consumato le interne pitture e i finimenti delle pareti, benchè queste non sieno cadute. Se poi le mura a poco a poco si rifacessero per parti e successivamente, ancorchè tutta la Chiesa venga così rinnovata, non ha bisogno di nuova Consacrazione. — Che se una nuova parte si aggiunga alla Chiesa di già consacrata, quando la parte aggiunta è minore, neppur fa d'uopo consacrarla, bastando la sola benedizione. Se poi è maggiore, in tal caso si dovrà consacrare (V. Ferraris l. c. et Ligor. L. VI. §. 367).

VII. La chiesa consacrata s'intitola ad uno o più santi, che perciò vengono appellati *Titolari*. I Titolari possono scegliersi fra tutti i Santi canonizzati nel nuovo Testamento ed anche fra quelli dell'antico, come si raccoglie da un Decreto della S. C. de'Riti del 22 giugno 1680. Non è lecito tuttavia erigere Chiesa in onore di un Beato (S. R. C. *in una Vercell.* 11 apr. 1840). — Dedicata la Chiesa ad un qualche Santo, non può mutarsene il Titolo, senza facoltà della Sede Apostolica, la quale facoltà non così facilmente suol concedersi (S. R. C. *in Tarvisin.* 6 sept. 1834).

VIII. La festa del Titolare di una Chiesa si celebra con rito doppio di 1.ª Classe colla ottava (S. R. C. in una *Massen.* 11 mar. 1837). — E ciò, ancorchè la Chiesa non sia Parrocchiale e non abbia Clero addetto al suo servizio, ed anche un solo sia il Celebrante (S. R. C. 23 febr. 1839). — Non così del Titolare di una Cappella o di un Oratorio anche pubblico e consacrato (12 nov. 1831 — 7 dic. 1844).

IX. La festa del Titolare si può celebrare con rito doppio di 1.ª Classe colla Ottava nella sola Chiesa di quel titolo; non già nelle altre della stessa Parrocchia (23 febr. 1839). — E vi è tenuto solo il Clero ascritto ad essa; sicchè ove anche siavi un solo Parroco con un solo Vicario, e il Vicario non dimori nei limiti della giurisdizione di quella Chiesa; il solo Parroco dee far l'Officio del Titolare (S. R. C. 23 mai. 1846). Ed ove pur vi sia una Chiesa Matrice per tutta la Città con altre Chiese Filiali, son tenuti all'Ufficio del Titolare della Matrice coloro solamente che appartengono ad essa (S. R. C. 23 aug. et 13 sept. 1704). — Lo stesso dicasi delle Chiese Abbaziali (S. R. C. 12 iul. 1628). La festa del Titolare di una Cattedrale devesi celebrare in tutta la Diocesi (S. R. C. 4 sept. 1745); — nondimeno con rito doppio nelle altre Chiese della Diocesi; con la Ottava nella sola Cattedrale (S. R. C. 28 oct. 1628). E ciò ancorchè la Chiesa Cattedrale sia stata dagli eretici polluta (S. R. C. 8 apr. 1713).

(Continua.)

BIBLIOGRAFIA

DEVOTO ED UTILE ESERCIZIO di quaranta giorni in preparazione alla festa della Immacolata Concezione di Maria SS. — 2.ª Ediz. Napol. — Napoli Tipogr. de'Fratelli Testa, 1875, — di pag. 92.

A tutti i devoti di Maria SS. Immacolata raccomandiamo questo libretto, in cui è il succo delle più belle cose che possano tributarsi alla Vergine senza macchia, disposte in modo da formare un esercizio facile insieme e fruttuoso di 40 giorni. Chiunque perciò

vuol disporsi a celebrar degnamente la gran festa della Immacolata Concezione di Maria, supplicandola con le impareggiabili preghiere composte dai Padri della Chiesa, ed onorandola con la pratica delle più scelte virtù, nel presente opuscolo ne troverà adeditato un tesoretto molto giudiziosamente raccolto.

Si vende per centes. 50, e per posta 55, *nella Sagrestia della Chiesa delle Sagramentiste di Napoli*, a benefizio di detta Chiesa, cioè per mantenere in essa il culto a Gesù Sacramentato esposto di continuo alle adorazioni dei fedeli.

PALMULLI VINCENZO — Delle spese di culto a carico delle opere pie. Osservazioni per l'avv. Vincenzo Palmulli. Napoli coi tipi di Salvatore Marchese, 1876 — in 8.° di pag. 31.

La Circolare Ministeriale intorno alle spese di culto è presa qui ad accurato esame dal chiarissimo avv. Palmulli; e con ragionati criterii della giurisprudenza antica e moderna, come pure di quella vigente tuttora in Italia, si deduce ineluttabilmente che, se quell'atto ministeriale non si vuol dire apertamente ingiusto e lesivo del naturale diritto, non meno che delle leggi in vigore, debbesi interpretare, non già nel senso letterale, ma secondo lo spirito della legge naturale e civile. Facciamo voti che tutti gli Amministratori dei luoghi pii si provveggano di questo interessante opuscolo, e provochino un' autentica dichiarazione dal Ministero, che tolga l'adito ad equivoci, dannosissimi alla pubblica beneficenza.

SAGGIO di scienze, lettere ed arti belle che offrono al pubblico gli alunni del Seminario di Policastro Bussentino il Settembre del 1876 — Lagonegro Tip. del Progresso, 1876 — Opusc. in 8.° gr. di pag. 76.

Il Saggio, tracciato nel presente opuscolo, che si offre al pubblico dagli alunni del Seminario Bussentino, da'13 ai 30 di questo mese, rappresenta un' accurata e assai ben condotta istituzione ecclesiastica. Quattro classi ginnasiali (escluse le elementari per divieto governativo) ed una liceale espongono tutto quanto suole, giusta il programma dato fuori dallo Ecc.mo Mons. Vescovo di Policastro: Storia, Geografia, Matematica, Arte del dire, Letteratura italiana, latina, greca e francese, sì nella parte teoretica dei precetti di chiarissimi Autori, sì nella pratica degli esempli dei Classici più insigni in ciascuna lingua. Le scienze sacre poi sono disposte nelle varie loro branche, avendosi in esse speciale riguardo agli errori moderni ed alle ultime definizioni della Chiesa. Della Sacra Scrittura si comentano gli Atti Apostolici, dopo essersi dimostrato l'argomento, l'autenticità e l'autore di questo libro. Della Teologia Dogmatica si propugnano le tesi de' trattati *de Deo Uno et Trino, et de Homine*, togliendosi a norma sopratutto la dottrina immortale dell'Angelico. Della Teologia Morale si dà conto di tutta la materia sacramentaria in genere ed in ispecie. Del Diritto Canonico si discorre della teorica dei beni e dei benefizii ecclesiastici considerati dal lato giuridico, storico e pratico. Della Sacra Eloquenza si dà saggio non meno dei precetti dei retori, che delle esimie orazioni de' Ss. Padri e dei più celebri Sacri Oratori. — E dopo ciò hanno altresì il loro posto l'arte rappresentativa, la calligrafia e la musica. — Tutte queste cose apprese nel periodo di un anno solo (ed è il primo dalla riapertura del Seminario) dànno a sperar bene assai di un tale ecclesiastico Istituto, dimostrando la perizia e la solerzia di coloro che lo dirigono e la sollecitudine senza pari del zelantissimo e dotto Vescovo che gli ha dato esistenza.

TRIPEPI MONS. LUIGI — Memorie ed Apologie, o scritti religiosi e scientifici intorno ai Sommi Pontefici, di Mons. Luigi Tripepi — Roma Tip. della Pace, 1876 — in 8.° gr. di pag. 482 — Prezzo L. 6 — Dirigersi all' Amministr. del Periodico *Il Papato* in Roma, Piazza Borghese, 70.

Il Romano Pontificato nell' insigne Mons. Tripepi deve riconoscere uno dei più strenui campioni cha han consacrato il grande ingegno e i forti studii alla sua difesa e alla sua gloria. — È questo l' ultimo di molti libri dati a luce da un tal chiarissimo Autore, che van celebrati per dottrina non ordinaria, per vasta erudizione, per sana critica e per bello stile. La brevità dello spazio non ci consente neppur di dare il sommario delle trattazioni in esso contenute. Possiamo nondimeno asserire che esse sono di molte e svariate materie, e nella più parte dirette a far sì che la storia dei Romani Pontefici sia purgata dagli errori, onde gli antichi e i moderni increduli si argomentarono di corromperla. A quanti amano fortificarsi contro gli assalti dei nemici del Papato, che sono pure della Chiesa Cattolica raccomandiamo caldamente la lettura di questo libro.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1876)

ITALIA

Notificazione del Vicario di Roma. — L'E.mo Card. Vicario di Roma ha pubblicato con data de' 17 agosto una notificazione, in cui deplora la proibizione governativa del suono del campanello nel portarsi il SS. Viatico agl'infermi. E poichè l'Autorità ecclesiastica, per evitare disordini, è costretta a conformarvisi, esorta i fedeli a crescere di pietà e di zelo nello accompagnamento della SS. Eucaristia.

Feste a Bovino. — Dal 27 al 30 agosto si celebrarono in Bovino feste straordinariamente solenni per l'incoronazione della prodigiosa Statua di Maria SS. di Valleverde. — Precedette una commovente e dotta lettera Pastorale del zelantissimo Vescovo Mons. Cantoli, il quale, facendo noti al popolo i vari riti e le pratiche che avrebbero avuto luogo in quella ricorrenza, lo eccitava ad accorrere fervoroso. Il chiarissimo oratore P. Anacleto da S. Felice con la sua forbita e calda parola per dieci giorni preparò gli animi alla solennità. Il 29 fu il giorno destinato alla incoronazione; e già fin dalla notte precedente accalcossi tanto popolo dalle vicine e lontane terre, che mal potea capirlo una sterminata campagna in mezzo a cui sorge il Santuario. Il Vescovo di Bovino, delegato dalla S. Sede, assistito dai due Vescovi di Lucera e di Foggia, compì il sacro rito, in mezzo alla più alta commozione di tutta quella immensa moltitudine, e tra il suono festivo dei sacri bronzi, le sinfonie delle bande musicali e prolungate scariche di mastii. — Il 30 pontificò solennemente nella Cattedrale Mons. Cosenza Vescovo di Foggia, il quale disse con dotta eloquenza le lodi di Maria, come le avea predicate Mons. Cotellessa Vescovo di Lucera nell'altro Pontificale del 27. — Una processione, a cui prese parte tutto il Clero e i tre Vescovi menzionati in mezzo a popolo infinito, la benedizione pontificale con la plenaria indulg. impartita da Mons. Vescovo di Bovino, limosine a poverelli, e un'accademia di scelte poesie con la distribuzione di medaglie commemorative, chiusero splendidamente la solennità.

Circolare contro gli ordini Religiosi. — Una circolare del Ministro dell'Interno in data dei 2 settembre, mandata a tutti i Prefetti del Regno, richiama la loro vigilanza sulle nuove professioni religiose che per avventura possano venire emesse nei monasteri di già soppressi; — e sulle nuove associazioni che abbiano come che sia colore di conventi religiosi. Dichiara che, non ostante l'art. 32 dello Statuto, il quale garentisce la libertà di associazione a tutti i cittadini, le associazioni monastiche debbono nondimeno essere vietate, minacciando pene severe ai trasgressori!

ESTERO

Il S. Padre a Mons. Lachat. — Con data de' 27 aprile, il S. Padre mandò a Mons. Lachat, esule Vescovo di Basilea, un prezioso Breve, in cui, deplorando la immane persecuzione, di che la Svizzera cattolica è fatta segno, loda e commenda altamente l'eroica fortezza del Vescovo, del Clero e del popolo, e con acconce ragioni li conforta a star saldi nella lotta. — « In questo momento, conclude, Iddio fa uscire dal crogiuolo la scoria del suo popolo, affine di renderlo puro d'ogni alleanza, e di rivestire d'una bellezza piena di gloria la Chiesa, per cui il Signore ha dato sè stesso. Cosicchè, quando Iddio avrà ottenuto il suo scopo, egli allontanerà dalla Chiesa i colpi della sua giustizia, affinchè il suo nome divino non sia bestemmiato; le concederà la vittoria, una vittoria tanto più splendida, quanto più sarà stata terribile la prova. »

Persecuzione in Prussia. — La persecuzione religiosa in Prussia continua ad infierire. — Nella parte renana della Diocesi di Munster 25 parrocchie sono senza curato. — Il decano Leineweber di Uder ha ricevuto l'ordine di dimettersi dalle sue ecclesiastiche funzioni. — A Falkenvanl di (Posen) il curato venne condannato ad un'ammenda di 1040 marchi perchè non volle riconoscere il commissario governativo. — Il decano Wagelaar de Rees fu condannato per aver ricusata l'assoluzione sagramentale ad uno che n'era indegno. — Il curato di Rosbaco (prov. renana) è processato per aver fatta una questua in favore del danaro di S. Pietro.

Nuove apparizioni della Beata Vergine. — Gran movimento comincia a suscitarsi in Prussia per causa di una novella apparizione che dicesi essere avvenuta a Marpingen. Tre fanciulle nel passato luglio avrebbero più volte veduta una Signora bianca, la quale avrebbe detto ad esse: « Io sono Colei che fu concetta senza peccato..... Pregate e fuggite il peccato... Desidero che si costruisca una cappella.» — L'Autorità ecclesiastica niun conto ha preso ancora di tale avvenimento, il quale nondimeno, in quella che suscita le ire degli increduli e del Governo, chiama in quel luogo migliaia e migliaia di pellegrini. — Un'altra apparizione dicesi aver avuto luogo in Saint-Palais, Dioc. di Baiona nella Francia, in cui la SS. Vergine Immacolata sarebbesi manifestata ad un giovinetto. Ma siccome l'autorità ecclesiastica ha ordinata una inchiesta su tal fatto, così noi ne parleremo di proposito quando la detta Autorità avrà pronunziato il suo giudizio.

Pellegrinaggi a Lourdes. — Continuano da tutte parti i peregrinaggi devoti e numerosi a N. S. di Lourdes, ove avvengono spesso guarigioni prodigiose. Il 20 agosto ben tre persone gravemente inferme ricuperarono la più florida sanità. — Un secondo pellegrinaggio italiano composto di oltre 100 persone, verso la fine del p. p. mese, si è recato a quel Santuario e ad altri pure della Francia, preseduto dal Comm. Acquaderni presid. della Società della Gioventù Catt. Il S. Padre, non solo si degnò benedire i pii viaggiatori, ma fece loro l'altissimo onore di affidare ad essi un ricco dono ch'egli ha mandato al Santuario di N. S. di Lourdes, consistente in una palma di oro massiccio del peso di oltre a 5 libbre, di squisito lavoro, e tempestata di brillanti e di altre pietre preziose.

Bernardina Soubiroux. — Bernardina Soubiroux, l'avventurata fanciulla, alla quale apparve N. S. in Lourdes, trovasi al presente nel monastero delle Suore di Nerves, dove ha professato col nome di Maria Bernarda. — In occasione delle passate feste, celebratesi in Lourdes, mandò quivi un bellissimo diamante ricevuto da una religiosa signora.

Missioni della Patagonia. — La Patagonia è una vasta regione al sud dell'America Merid. scoverta nel 1519 dallo Spagnuolo Magellano. Essa è abitata da uomini di alta statura e mezzo selvaggi divisi in orde da 8 a 10 mila ognuna, che fino ad ora si tennero ostinati ad ogni principio di civiltà e di religione. Ora nondimeno par che Dio cominci a fare apparire in mezzo ad essi la luce evangelica. Imperocchè, scrivono da Buenos-Ayres, che da una delle Colonie Patagoniche due Capi-tribù han chiesto un numero di Salesiani per evangelizzare i loro sudditi, promettendo di dare ad essi ogni aiuto e incoraggiamento. — Uno dei motivi principali della spedizione dei Missionarii Salesiani di D. Bosco nella Repubblica Argentina era appunto quello di tentare la conversione dei Patagoni; l'esservi stati da essi medesimi invitati è perciò un fatto di altissima rilevanza.

I Gesuiti nell'Equatore. — I Gesuiti dimoranti nella Repubblica dell'Equatore erano sulle mosse di abbandonare quello Stato per sottrarsi alle mene de' Framassoni. Avendo ciò conosciuto quel buon popolo, ne fu addoloratissimo, e s'indirizzò al Sommo Pontefice per mezzo del Presid. Borrero, perchè impedisse questo allontanamento. Il S. Padre diè ordine al Generale de' Gesuiti di non richiamare da quella Repubblica i P. della Compagnia, di che quel popolo è rimasto consolatissimo.

DIOCESI DI CASSANO AL IONIO

—

Un'altra preziosa esistenza spariva il giorno 17 settembre; un'altra tomba schiudevasi nella Diocesi Cassanese! Mons. Giulio Forte da Rotonda, Cappellano di onore di Sua Santità non è più! Un fiero morbo, ribelle ad ogni cura, in pochi dì conducevalo al sepolcro, spegnendo in lui un fulgido astro che raggiò sempre luce purissima su questa Chiesa!

Le lettere han perduto uno dei più passionati cultori; le anime, una guida sicura alla santificazione; i giovani, un professore chiarissimo per dottrina e per bontà!

Le pie unioni fondate nella sua patria attestano lo zelo instancabile di lui e la pietà fervente di cui fu sempre animato; come le tante letterarie sue produzioni di-

mostrano lo studio indefesso ch'ei fece su i classici scrittori dell'antichità.

Prelato ragguardevolissimo per mente e per cuore, ebbe elogi dai più chiari letterati, con cui fu stretto in amicizia. Basilio Puoti commendava altamente il suo stile fatto su quello de' Trecentisti, ch'egli ebbe sempre fra mano.

La sua morte fu edificante. Chiese opportunamente ed ottenne tutti i conforti della religione, che lo sorressero nelle dure agonie; e gli acuti dolori del suo male, esemplare di rassegnazione, seppe costantemente offerire a Dio.

La sua memoria sarà imperitura, e rimarrà in benedizione fra quanti hanno in pregio le lettere e la virtù!

Il giorno 29 luglio Mons. Vescovo D. Alessandro M.ª Basile prendeva possesso del Villaggio di Agromonte, di cui dicemmo a pag. 88 di questo Vol. — Accompagnavalo il M. R. D. Nicola Arcip. Mairota in qualità di Convisitatore e quasi tutto il Clero di Castelluccio Superiore, alla cui Parrocchia fu aggregata la nuova Succursale. Nella più grande delle due Cappelle che esistono al presente nel detto villaggio, cui Monsignore fece dono di tutti i sacri arredi ed utensili necessarii, si aprì solennemente la S. Visita, e dopo celebrato il SS. Sagrifizio e dette acconce e commoventi parole dal zelante Pastore a quel popolo estatico per la sublime novità, s' intuonò il *Te Deum*, a cui seguì la trina Benedizione col Venerabile, e l'amministrazione della Cresima.

E poichè le due Cappelle di quel borgo, assai piccole e mal costruite, non possono soddisfare ai bisogni del popolo, aumentato considerevolmente di numero, Mons. Vescovo, trovato quivi un luogo centrale a tutti quei casolari e quelle capanne di agricoltori sparse per circa sei chilometri, comprò di suo danaro l'area bastevole per la edificazione di una chiesa succursale e di una decente abitazione pel Vicario Curato.

Dopo ciò, Monsignore portossi a Rotonda affine di presedere agli esami del suo Seminario, e di tenervi Ordinazione con indulto Apostolico. — Aggiunse al Clero un presbitero, un diacono, un suddiacono, un accolito, due lettori e un esorcista.

Ci scrivono da Rotonda che quel Seminario-Ginnasio si aprirà al 10 dello entrante ottobre, e ne assumerà la direzione lo egregio, Prof. Giuseppe Lamboglia C. SS. R. — Agli altri noti professori saranno aggiunti pel novello anno scolastico il chiarissimo Can. Francesco Sav. Bloise da Mormanno, e il prof. Domenico Costanzo da Nizza, il quale autorizzato con regolari diplomi, darà lezioni di Tedesco e di Francese.

Anche in Castrovillari nel prossimo novembre sarà aperto un convitto di educazione per opera di quel Municipio. La direzione degli studii sarà affidata al valoroso Prof. Michele Sac. Bellizzi, e quella del convitto al ch. Prof. Luigi Rogliano. Auguriamo lunga vita e larghi successi ancora a questo novello impianto.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Bellissime relazioni pervengono da Trecchina intorno alla S.ª Visita quivi compiuta dal zelantissimo Vescovo Mons. D. Giuseppe M.ª Cione. — Giunto ivi da Lauria il giorno 29 del passato agosto, l'ottimo Prelato fu ricevuto con vive dimostrazioni di rispetto e di ossequio dal Clero e dal popolo, e la stessa sera del suo arrivo aprì in Chiesa la S.ª Visita con acconcio sermone al numeroso uditorio quivi adunato. — Amministrò più volte il sacramento della Confermazione, dirigendo sempre al popolo affettuoso discorso. Al Clero tenne per diversi giorni conferenze morali, dogmatiche, canoniche, liturgiche, risolvendo prontamente, con ammirazione di tutti, qualunque difficile quistione. Ebbe parole d'incoraggiamento per tutti gli ecclesiastici, i quali non sapeano resistere alle attrattive soavi e potenti di cui Egli solo possiede il secreto.

Il dì della Natività di Maria SS., festa principale di quella terra, vietata dalle Autorità Governative la tradizionale processione, per cui soleva accorrere popolo immenso dai vicini paesi, fu supplito nel vasto Tempio stipato di gente con un solenne Pontificale e con una dotta orazione panegirica, onde quello Ecc.mo Vescovo commosse profondamente quanti ebbero in sorte di udirlo.

Il dì 9 spirante Monsignore partivasi da Trecchina e passando per Maratea, ove ebbe omaggio da questo Clero, si avviò ad inaugurare i saggi scientifici e letterarii che annualmente offrono al pubblico gli alunni del Seminario Bussentino.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Actis Consistorialibus.

La Santità di N. S. Papa Pio IX, il dì 29 settembre 1876, nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è degnata di provvedere le seguenti Chiese: — Arciv. di *Eliopoli* i. p. i. per Mgr. Luigi Paggi, trasferito da Rimini, che ritiene in amministrazione fino al possesso del novello Vescovo — Metr. di *Siena*, per Mgr. Giovanni Pierallini, trasferito da Colle che ritiene in amministrazione fino al possesso del novello Vescovo — Metr. di *Salisburgo*, pel R. D. Francesco di Paola Alberto Eder — Metr. di S. Giacomo di *Benezuela* o *Caracas*; pel R. D. Giuseppe Ant. Ponte — Vesc. di *Dora* i. p. i. e *Priorato degli ordini militari*, *recentemente eretto in Ciudad Real ed insieme uniti*, per Mgr. Vittoriano Guisasola y Fernandez, traslato da *Teruel* — Catt. di *Rimini*, per Mgr. Luigi Raffaele Zampetti, traslato da Cagli e Pergola che ritiene in amministrazione fino al possesso del novello Vescovo — Cattedrali Unite di *Cagli* e *Pergola*, pel R. D. Gioacchino Cantagalli — Catt. di *Colle*, pel R. D. Marcello Mazzanti — Catt. di *Teruel*, pel R. D. Francesco di Paola y Andreu — Catt. di *Funchal*, per Mgr. Emanuele Agost. Barreto — Catt. di *Merida*, pel R. D. Tommaso Zerpa — Catt. d' *Ibarra*, pel R. D. Pietro Raff. Gonzalez — Vesc. di *Sidonia* i. p. i. pel R. D. Pietro Ettore Couillié deputato Coadiutore con futura successione di Mgr. Dupanloup Vesc. di Orleans.

Infine si è fatta al S. P. la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metrop. di Siena, Salisburgo e S. Giacomo di Benezuela.

II. Ex Sacra Congregatione Concilii.

1. *Distributionum et proventuum* — 20 Dic. 1873, 9 Maggio e 12 Settembre 1874 — Tra i Canonici e l'Arciprete della insigne Collegiata di S. Nicola in Roma, surte delle dissensioni in ordine alle distribuzioni corali e ad altri emolumenti, si ricorse alla S. C. del Conc. perchè la lite fosse terminata. La quale S. C., ricevuti i debiti schiarimenti dall'E.mo Card. V., propose a dirimere i seguenti importantissimi dubbî:

I. An parochus S. Nicolai absens a choro, ob exercitium curae animarum, distributionibus inter praesentes frui valeat in casu.

II. An eidem parocho absenti ut supra ex jure debeantur fallentiae canonicorum absentium in casu. — Et quatenus negative.

III. An eadem emolumenta, saltem ex consuetudine, ipsi debeantur in casu.

IV. An canonici perinsignis Basilicae S. Nicolai Missa celebrantes horis a Sacrista statutis, absque eleem sy[illegible] lumenta praedicta percipere possint in casu.

V An candela, occasione baptismatis [illegible] Capitulum pertineat in casu.

VI. An Parochus, incedens cum collegio parochorum in processionibus generalibus, praeter distributiones parochorum, fruatur etiam distributionibus Capituli in casu.

La S. C. il dì 20 Dic. 1873 rescrisse *Dilata*; considerata poi con maturità la cosa, il giorno 9 Mag. 1874 di nuovo rescrisse *Dilata*. La decisione uscì solo il 12 Sett. 1874 come segue:

Ad I. Affirmative, nisi obstet voluntas testatoris vel dantis.
Ad II. Affirmative.
Ad III. Provisum in praecedenti.
Ad IV. Affirmative, quoad emolumenta, prout in primo dubio.
Ad V. Affirmative favore Capituli ad formam Bullae Inter multiplices *Benedicti XIV.*
Ad VI. Affirmative ad formam statuti cleri.

Corollarii: — a) Distribuzioni *inter praesentes* (a differenza delle distribuzioni quotidiane e delle prebende) vengono detti quegli emolumenti che, o per un particolare statuto, o per consuetudine di qualche Chiesa, ovvero per *espressa* volontà del benefattore, debbono spartirsi fra quei soli che son presenti alla officiatura.

b) Siffatte distribuzioni eventuali ed incerte non possono percepirsi da chi è assente dal coro, anche per una giusta causa e per un indulto Apostolico, se pur in tale indulto non venga fatta di ciò speciale menzione (v. questo Vol. p. 105).

c) Nondimeno, per diritto comune, quando non osti la *espressa* volontà del benefattore, ovvero una contraria consuetudine, possono lucrare tali distribuzioni, tuttochè non presenti: 1.° i canonici che ottennero l'indulto di giubilazione, i quali vogliono considerarsi sempre come presenti in coro *(S. C. Conc. in Burgi S. Domnini 19 aprile 1704 — Aquipendien 27 septem. 1659 — Perusina 17 iul. 1668 etc.)*; — 2.° i canonici con cura di anime, nell'atto che esercitano siffatta cura *(Conc. Trid. Sess. 22 cap. 3 — Scarfanton. lib. 2, tit. 10, n. 9 — Garc. p. 3, n. 334 — S. C. Conc. Asculana 20 novem. 1830 etc.)*; — 3.° i canonici che nel tempo dei divini officii celebrano la Messa, purchè si verificano queste due condizioni, che cioè la Messa sia celebrata ad utilità del popolo, e ne abbiano ottenuta licenza dal prefetto del coro *(S. C. Conc. in S. Miniatis 8 febr. 1817 — Anagnina 20 novemb. 1819 — Ferraris App. ad Tom. III. Distrib. quotid. Edit. Cass.)*; — 4.° i canonici infermi che nel tempo della infermità non possono accedere in coro *(S. C. Conc. Savonen. 18 dec. 1745 etc.)*

d) Chiunque per diritto o per indulto è incondizionatamente considerato come presente nel coro, intorno al godimento delle distribuzioni, può percepire non solo le distribuzioni ordinarie a lui spettanti, ma altresì la parte che si aggiunge alle distribuzioni *(fallentiae)* per l'assenza illegittima degli altri *(S. C. Conc. in Alexandr. 29 septem. 1657 — Romana 5 maii 1703 et 27 iulii 1705 — Mediolana 7 decem. 1715)*; purchè però non osti un qualche statuto o una qualche consuetudine *(S. C. Conc. in Spoletana seu Reatina 3 apr. 1841)*.

e) Tutte le oblazioni che si presentano dai fedeli nella Chiesa parrocchiale son diritti del parroco, non del Capitolo *(Cap. Quia Sacerdotes et Cap. Sanctorum 10, q. 1 — Scarfant. lib. 3, n. 60 — Barbosa de Parochis c. 2, n. 174)*. Ove però un particolare e legittimo statuto (come nel caso) aggiudichi al Capitolo qualche data offerta, un tal disposto devesi osservare.

2. *Suspensionis* — 27 Feb. 1875 — Un parroco tedesco venne accusato presso il suo Vescovo di molti delitti di scandalosa turpitudine, ancor sacrilega, per cui fu punito di sospensione da ogni sacra funzione e

da ogni cura di anime ; ed oltre a ciò l' Ordinario , avendogli assegnato un cooperatore che assumesse il governo della parrocchia , usò ancora di questa formola : *Privamus te beneficio I., inde a die qua decretum praesens in vim iudicati abiverit , de quo suo tempore specialiter informaberis.*

Il parroco da questa sentenza mosse appello presso il Tribunale eccles. istituito *ad hoc* dalla S. Sede. Il quale, discussa la causa a norma delle leggi canoniche , sentenziò , il processo istruito dal Vescovo esser nullo : 1.° perchè non fu chiamato il reo per ascoltare i testimonii giurati ; — 2.° perchè come tostimonii furono ascoltati i medesimi accusatori ; — 3.° perchè essi testimonii deposero solo su di ciò che ebbero udito da altri ; — 4.° perchè fu chiuso l' adito al reo di procurare la propria difesa , non essendo stati ammessi i testimonii da lui prodotti. — Per questi motivi il Tribunale rivocò la sentenza emanata intorno alla privazione del beneficio , rimanendo in vigore , a norma del Tridentino , le altre pene che riguardavano la giurisdizione amministrativa dell' Ordinario.

Gli accusatori alla lor volta appellarono da questo giudizio al Tribunale Superiore di Praga , parimente istituito *ad hoc* dalla S. Sede. Ma questo Tribunale non fece che confermare la sentenza del precedente ; e perocchè il parroco chiedea che pure la sentenza di sospensione fosse annullata , il Tribunale gli fe' sentire che l' Ordinario in quanto alla sospensione usò del suo diritto , e che perciò non restava , per questo, altro che ricorrere alla S. Sede.

Vi ricorse infatti il parroco , e la S. C. del Concilio si rivolse al Vescovo per la debita informazione ; avuta la quale , tolse a discutere maturamente la causa , proponendosi il dubbio : *An sustineatur suspensio in casu ?* — Il difensore *ex officio* del parroco deduceva che o la sospensione si vuol considerare come censura o come pena. Se come censura , per dritto *(Trid. c. 6 , sess. 21)* avrebbero dovuto aver luogo le necessarie solennità ed ammonizioni , che non si adoprarono. Se come pena , quantunque sarebbero potute impunemente omettersi le ammonizioni , come insegna la comune de' Canonisti , pure , trattandosi di pena gravissima , la equità naturale avrebbe richiesto che si fosse osservato l'ordine giudiziario , o che almeno si fosse ammesso il reo a produrre i capi della propria discolpa. Nè poteva far difficoltà il cap. 1 della sess. 14 del Trid. , mentre dagli atti della causa non può dedursi che l'Ordinario emanò la sentenza *causis nobis notis , vel ex informata conscientia* ; mentre ivi il Concilio sembra parlare di delitti occulti , non di notorii e scandalosi. — Ma d' altra parte si faceva considerare che, quantunque il decreto dell' Arcivescovo non potea dirsi emanato *ex causis nobis cognitis* . nè *ex informata conscientia* , pure da tutti gli aggiunti e da tutte le circostanze può dirsi pronunziato a norma del citato luogo del Trid. Perocchè il Concilio ha dato con ciò ai Vescovi facoltà di punire con sospensione i chierici *ex quacumque causa , etiam ob occultum crimen quomodolibet ; etiam extrajudicialiter.* Questo è l' insegnamento comune degli interpreti conciliari (V. Bened. XIV, *De Syn. Dioec. lib. 12 , c. 8*) Nè fa ostacolo che i delitti sieno pubblici , giacchè la espressione *ex quacumque causa* , essendo universale , comprende pure i delitti pubblici , come decise la S. C. del Conc. *in Lucionem.* Ove poi coi delitti pubblici sieno congiunte ancora gli occulti , il Vescovo può ben punire *ex informata conscientia* i delitti occulti , come la S. C. ha pur altre volte definito. — Un tale atto non appartiene alla giurisdizione contenziosa , ma alla politica e correzionale , la quale è tutta rimessa all' arbitrio e

alla prudenza del Vescovo, perchè possa opportunamente impedire gli scandali che recano il maggiore danno al gregge cristiano.

Le quali cose ben vagliate, la S. C., pur ritenendo la sentenza dei Tribunali di appello intorno alla invalidità dell'atto Episcopale sulla privazione del beneficio che fu emesso *in forma iudiciali*, *absque debitis solemnitatibus*, in quanto alla sospensione fulminata dal Vescovo, alla domanda: *an sustineatur in casu*, rispose:

Affirmative.

Di qui si deduce: — a) Il Vescovo può per causa a lui solo nota sospendere un chierico *a divinis*, senza bisogno di solennità legali o di ammonizioni; nè è tenuto manifestare allo stesso reo la detta causa, ma solo alla Sede Apostolica, laddove il sospeso ad essa faccia ricorso. — b) Il Metropolitano perciò o gli altri Tribunali di appello non possono giudicare dei menzionati atti estragiudiziali, limitandosi la loro autorità alle sole contestazioni giudiziarie per sentenze emanate da' Vescovi suffraganei. — c) La sospensione, in quanto alla sua applicazione, si può considerare e come censura e come pena. Come censura, richieggonsi, per la validità, le ammonizioni; come pena non si richieggono punto. — d) I Vescovi possono anche *extraiudicialiter* punire i delitti pubblici; ed altresì gli occulti *ex informata conscientia*, quand' anche questi sieno congiunti a pubblici.

III. Ex Sacra Congregatione Indicis.

Decretum, quo aliqui prohibentur libri — 4 settembre 1876. — La S. C. condanna e mette all' Indice, con l' approvazione di S. S., le seguenti opere: — 1. *D. Manuel De La Revilla.* Cartas ineditas de Don Julian Sanz del Rio. — 2. *I. W. Draper.* Entre la Ciencia y la Religion. *Quocumque idiomate.* — 3. *Dr. Joaquim de Monte Carmelo.* A Luz e as trevas *etc. Latine vero*: Lux et tenebrae, concio de Spiritu Sancto recitata in primaria Ecclesia Urbis Iundiahyae (in Brasilia) die 17 Maii huius anni. — 4. *Dr. Joseph Langen.* Die Trinitarische *etc. Latine*: De differentia doctrinali quoad Trinitatem inter Ecclesiam occidentalem et orientalem. Disquisitio historico-dogmatica. *Opus praedamnatum ex Reg. II. Indicis.*

LA COSTITUZIONE
APOSTOLICÆ SEDIS
CON BREVI NOTE DICHIARATIVE

(Continuazione dalla pag. 111 di questo volume.)

Suspensiones latae sententiae Summo Pontifici reservatae.

I.

Suspensionem ipso facto incurrunt a suorum beneficiorum perceptione ad beneplacitum S. Sedis Capitula et Conventus Ecclesiarum et Monasteriorum aliique omnes, qui ad illarum, seu illorum, regimen et administrationem recipiunt Episcopos aliosve Praelatos de praedictis Ecclesiis, seu Monasteriis apud eandem S. Sedem quovis modo provisos, antequam ipsi exhibuerint Litteras Apostolicas de sua promotione.

Un Vescovo o un Prelato superiore, sia pur regolare, che dalla S. Sede vien posto al governo di qualche Chiesa o di qualche Monastero, deve innanzi tutto esibire le Lettere Apostoliche concernenti la sua promozione. I Capitoli e i Conventi di quelle Chiese o di quei Monasteri, che riconoscessero un tal Superiore prima che loro fossero presentate le menzionate Lettere Apostoliche, incorrerebbero *ipso facto* la sospensione dai loro Beneficii, a beneplacito della S. Sede. — Per altre dilucidazioni sull'Estrav. *Iniunctae nobis de Electione C. I inter communes*, vedi Avanzini.

II.

Suspensionem per triennium a collatione Ordinum ipso iure incurrunt aliquem ordinantes absque titulo Beneficii vel patrimonii, cum pacto ut ordinatus non petat ab ipsis alimenta.

Il Vescovo che ordina un chierico senza titolo di beneficio o di patrimonio, col patto che l'ordinato non ripeta da lui gli alimenti, incorre la sospensione dalla collazione degli Ordini per un triennio. — Così vengono limitate le antiche censure, le quali erano estese altresì all'ordinato.

III.

Suspensionem per annum ab Ordinum administratione ipso iure incurrunt ordinantes alienum subditum, etiam sub praetextu Beneficii statim conferendi, aut iam collati, sed minime sufficientis, absque eius Episcopi litteris dimissorialibus, vel etiam subditum proprium, qui alibi tanto tempore moratus sit, ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit, absque Ordinarii eius loci litteris testimonialibus.

Il Vescovo deve conferire gli ordini ai sudditi proprii, non agli altrui. Suddito di un Vescovo può essere alcuno: 1.° per ragione di *origine*, perchè nella diocesi di lui ebbe i natali: 2.° per ragione di *domicilio*, perchè ivi abbia dimorato, od intenda dimorare; — 3.° per ragione di *beneficio*, perchè ivi ottenne qualche beneficio; — 4.° per ragione di *familiarità*, perchè vive presso del Vescovo. Fuori di questi casi, il Vescovo che ordina un suddito non suo, senza le lettere dimissoriali del proprio Ordinario, incorre la sospensione dall'amministrazione degli ordini per un anno. — E la incorre altresì: 1.° quando ordina un suddito alieno, senza le lettere dimissoriali del suo

Vescovo col pretesto di conferirgli un beneficio nella propria diocesi, che non sia bastevole, dedotti i pesi, al sostentamento; – 2.° quando ordina un suddito proprio che abbia dimorato in aliena diocesi tanto tempo, quanto sia bastevole a contrarre ivi qualche impedimento, e non abbia ricevute le lettere testimoniali dell'Ordinario di quel luogo. — Il tempo a poter contrarre impedimento non può definirsi con regola generale: si deve aver riguardo alle circostanze dei luoghi e delle persone. Una regola di analogia il dotto Avanzini opina potersi avere in quella stessa, che si osserva in ordine al tempo richiesto per le lettere testimoniali sullo *stato libero* pel matrimonio.

IV.

Suspensionem per annum a collatione Ordinum ipso iure incurrit qui, excepto casu legitimi privilegii, Ordinem sacrum contulerit, absque titulo Beneficii vel patrimonii, Clerico in aliqua Congregatione viventi, in qua solemnis professio non emittutur, vel etiam religioso nondum professo.

I Religiosi professi possono, per antico privilegio, venire ordinati pel titolo della loro professione. Non così i Chierici che vivono in qualche Congregazione in cui non si emettono voti solenni, e i Religiosi stessi prima che abbiano solennemente professato. Il Vescovo che ordina siffatte persone incorre la sospensione dalla collazione degli Ordini per un anno, fulminata da S. Pio V. nella Cost. *Romanus Pontifex* del dì 14 ottobre 1568, e ritenuta nella presente Cost. di Pio IX.

V.

Suspensionem perpetuam ab exercitio Ordinum ipso iure incurrunt Religiosi eiecti, extra Religionem degentes.

I Religiosi discacciati dal loro Ordine e che vivono fuori la Religione, perchè privi del titolo della propria ordinazione e di una Chiesa cui sieno ascritti, incorrono la sospensione perpetua dallo esercizio degli Ordini.— Per incorrerla è necessario: 1.° che fossero appartenuti ad Ordini di solenne professione; – 2.° che fossero scacciati dalla Religione; — 3.° che vivano fuori di essa. Non la incorrono perciò: 1.° quei che appartennero a Religione di voti semplici;— 2.° quei che, discacciati, ritornarono o nella propria o in un'altra Religione anche più larga; — 3.° gli apostati o i fuggitivi da un Ordine Religioso, pei quali sono nel dritto sancite altre pene, come quella della carcere, della perdita dei privilegi ec. (V. Avanzini).

Chi poi viene ingiustamente discacciato dal proprio Ordine incorre o pur no la perpetua sospensione? Si disputa fra i Teologi. Avanzini è di opinione che anche costui la incorra; imperocchè non si fa qui distinzione fra chi è discacciato giustamente e chi lo è ingiustamente. Chi nondimeno crede essere stato ingiustamente discacciato, ha il *rimedio del diritto* di far ricorso alla S. Sede, dalla quale però, pel disposto del Tridentino (*c. 19, Sess. 25 de Regul.*), neppure è ascoltato finchè vive fuori la Religione, avendo bisogno in tale stato di una speciale licenza.

Adunque ad un Religioso discacciato non resta altro che o far ritorno ad un Ordine Religioso qualunque sia, ovvero ottener lo indulto di secolarizzazione dalla S. Sede, per cui osservando la sostanza dei suoi voti possa ritrovare un Vescovo benevolo che il voglia ricevere.

VI.

Suspensionem ab Ordine suscepto ipso iure incurrunt qui eundem Ordinem recipere praesumpserunt ab excommunicato, vel suspenso, vel interdicto nominatim denunciatis, aut ab haeretico, vel schismatico notorio: eum vero, qui bona fide a quopiam eorum est ordinatus, exercitium non habere Ordinis sic suscepti, donec dispensetur, declaramus.

Un Vescovo che sia nominatamente dichiarato incorso in qualche censura di scomunica o di sospensione o d'interdetto, ovvero che sia un eretico o scismatico notorio,

non ha facoltà di conferire alcun Ordine. Il Chierico che venisse ordinato da un tal Vescovo sarebbe validamente ordinato, se il fu con le condizioni essenziali alla ordinazione; nondimeno ove egli abbia ciò procurato in mala fede, incorre la sospensione dall' Ordine ricevuto; se poi in buona fede, non incorre vera sospensione, ma semplice proibizione di esercitare un tale Ordine, finchè non ne venga dispensato. – Una tale dispensa può ottenersi dal proprio e legittimo Vescovo, non essendo nel dritto riservata al Sommo Pontefice, come costa dal Cap. 1, *de Ordinatis ab Episcopo qui renuntiaverit Episcopatui etc.*, dove Aless. III. definì che in questo caso *poterit discretus Pontifex dispensare.*

La *sospensione dall' ordine* va distinta dalla *sospensione dallo esercizio dell'ordine:* la violazione di questa porta seco solo il peccato, la violazione di quella porta col peccato la irregolarità.

VII.

Clerici saeculares exteri ultra quatuor menses in Urbe commorantes, ordinati ab alio quam ab ipso suo Ordinario, absque licentia Card. Urbis Vicarii, vel absque praevio examine coram eodem peracto, vel etiam a proprio Ordinario posteaquam in praedicto examine reiecti fuerint: nec non Clerici pertinentes ad aliquem e sex Episcopatibus suburbicariis, si ordinentur extra suam Dioecesim, dimissorialibus sui Ordinarii ad alium directis quam ad Card. Urbis Vicarium; vel non praemissis ante Ordinem sacrum suscipiendum exercitiis spiritualibus per decem dies in domo urbana Sacerdotum a Missione nuncupatorum, suspensionem ab Ordinibus sic susceptis ad beneplacitum S. Sedis ipso iure incurrunt: Episcopi vero ordinantes ab usu Pontificalium per annum.

I Chierici secolari esteri che dimorano in Roma più di quattro mesi, possono venire ordinati dal solo loro Vescovo. Se poi ottengono le lettere dimissoriali per qualche altro Ordinario, han bisogno, sotto pena di sospensione, della licenza dello Emo. Card. Vicario di Roma, e devono presso lo stesso subir l'esame; dietro il quale, se non conseguono l'approvazione, non possono, sotto la stessa pena, venire ordinati neppure dal proprio Vescovo.

I Chierici che appartengono ai sei Vescovadi Suburbicarii, se vogliono essere ordinati fuori le proprie Diocesi, debbono rivolgersi, con lettere dimissoriali del loro Vescovo, al prefato Emo. Card. Vicario, e debbono per dieci giorni dare opera agli esercizi spirituali in Roma nella Casa detta *della Missione.* Facendo altrimenti, essi incorrono la sospensione dagli Ordini così ricevuti, ed i Vescovi ordinatori la sospensione dall'uso dei pontificali per un anno.

N. B. In forza della Costituzione *Romanus Pontifex* del dì 28 agosto 1873, si deve aggiungere quest' altra sospensione specialmente riservata al Sommo Pontefice:

« Contrahentes excommunicationem spe-
« ciali modo Pontifici reservatam ob causas
« supra memoratas (*id est qui regimen Ec-*
« *clesiae suscipiunt, nondum praesentatis*
« *Bullis provisionis, cui de iure*) si Episcopali
« charactere iam sunt insigniti, in poenam
« suspensionis ab exercitio Pontificalium,
« et interdicti ab ingressu Ecclesiae ipso
« facto, absque ulla declaratione incidunt,
« S. Sedi pariter speciali modo reserva-
« tam ».

(*Continua*).

I DUE POTERI

CAPO SESTO

LA CHIESA DEV' ESSERE O NO INTOLLERANTE?

SOMMARIO. — I. Assurda ed empia è la tolleranza religiosa. — II. La Chiesa non può tollerare l'errore. — Intolleranza interna. — Intolleranza esterna.

I. Fin dall'infausto momento in cui fu acceso dal protestantismo in Europa quell'incendio terribile, che tre secoli non hanno ancora spento, cominciossi fin d'allora a pretendere con la funesta libertà di esame delle verità di fede la funestissima libertà di professare le proprie credenze religiose, senza che niuno al mondo potesse dare ai dissidenti alcuna condanna o molestia. Quindi i politici si spinsero a proclamare in massima, che lo stato, sia pure cristiano-ortodosso quanto si voglia, ben lungi dall'impedire che ognun de' sudditi professi quel sistema religioso che più gli attalenta, debba invece garentire la libertà di culto, sinonimo dello indifferentismo religioso; il quale ha procacciato ai sapienti *liberali* la gloria di una maravigliosa scoperta, ed ai *clericali* la taccia di retrogradi, per essere i propugnatori della intolleranza della Chiesa!

Quali frutti abbia raccolto la società da siffatti principii, la storia della passata età e della presente ne porge lampante e tristissima pruova! Basti ricordare sol di passaggio l'epoca della Repubblica Francese nell' 89 del secolo passato, e l'altra miserevolissima della Comune di Parigi nel 71 del nostro privilegiato secolo di lumi, per vedere come sì orrendi principii abbian fruttato la proclamazione dell'ateismo, il massacro dei ministri della Religione di Cristo, la cattura dei Sommi Sacerdoti, la proscrizione del culto divino, e mille scempiaggini e bestemmie e carneficine infinite, la cui sola rimembranza ad ogni animo onesto mette orrore!

Essendo noi ora per nostra sciagura in mezzo ai virulenti attacchi dei politici di forti e potenti Nazioni, che professano e promuovono spiegatamente la tolleranza e la libertà dei culti, metterà bene scoprire la estensione dei doveri che assistono le due Potestà Supreme, con istabilire i veri principii che guidano la Chiesa nel proscrivere e condannare ogni errore contrario alla verità rivelata; e con rivendicare i dritti della medesima Chiesa dai fieri assalti, onde gli eretici e i politici osano invaderli.

Laonde prima d'ogni altra cosa dimostreremo che la tolleranza religiosa, la cui mercè si sostiene, che *niuno* possa ragionevolmente incriminar l'altro delle sue religiose credenze, è affatto empia ed assurda. Perchè poi la dimostrazione riesca vigorosa e stringente, fa uopo distinguere la essenziale differenza tra due atti della nostra mente, cioè l'umano convincimento e la fede o credenza religiosa: il primo dei quali è frutto dell'evidente rapporto dei due termini di una proposizione armonizzanti fra loro; e il secondo è frutto di quella nobile sommessione ed ossequio che la creatura deve all'autorità di Dio rivelante. In forza del primo atto può lecitamente l'uomo attenersi al suo giudizio fino a quando per nuove ragioni non gli si mostri falso ciò che dinanzi tenea per vero: in virtù del secondo l'uomo non può non assentire con l'intelletto e col volere, nè può non ricevere con somma riverenza del suo spirito e del suo cuore le verità che gli vengono proposte come da Dio rivelate, cui deve cedere ogni proprio convincimento; non perchè la verità percepita resti con ciò immolata alla riverenza verso Dio, ma perchè essendo Dio verità sostanziale e indefettibile che all'uomo si manifesta, nessuna verità può essere a lui contraria.

Ciò posto, è certo che il Signore Iddio per molte maniere, al dir dell'Apostolo, ha parlato

nei giorni dell'Antica Alleanza ai padri nostri per bocca dei Profeti, e nei giorni del Nuovo Patto ha parlato a Noi per bocca del suo Figliuolo; è certo ancora che Dio stesso ha proposto il suo Verbo incarnato a Maestro Universale degli Uomini, comandando a tutti d'ogni tempo e d'ogni luogo di ascoltar la sua voce, *ipsum audite:* è certo infine che questo Figliuol di Dio fatto Uomo agli Apostoli suoi ha diretta la tremenda parola: *Chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me:* — tutto questo è indubitato e certissimo per noi cristiani ortodossi. E quando sappiamo che ha parlato Iddio per bocca del suo Unigenito, che è la Parola sostanziale del Padre, non che per bocca degli Apostoli e Ministri di Lui, come si potrebbe senza enorme colpa, e senza nota di fellonesca ribellione aderire alle proprie opinioni religiose in onta alla parola rivelata? — E poi, concediamo per ipotesi la tolleranza religiosa; che seguirebbe? non altro infuori di questa disastrosa conseguenza, che Iddio siasi compiaciuto rivelare all'uomo la sua volontà, non così per esigere lo assenso di lui alla sua parola, ma solo per offerire alla umana ragione uno sterile saggio di sua infinita Sapienza, del quale potess'ella baloccarsi a suo talento... Ma deh! qual flagrante empietà, che paradossale enimma è mai questo!!! — Iddio, che è l'Ordine per essenza, e tutte cose dispone armoniosamente ai fini proporzionati all'altezza della sua Bontà e Sapienza Infinita, avrebbe potuto mai rivelarci la sua parola, senza ordinarla all'immediato scopo della nostra santificazione? Iddio, che nella Scrittura dichiarasi oltremodo geloso della maestà dell'onor suo — *gloriam meam alteri non dabo* — avrebbe mai potuto mostrarsi indifferente sulla obbedienza dell'uomo alla sua voce, nulla curandosi della stessa inviolabile sua santità? Arrogi, che non è Dio quasi uomo che mentisca, nè come figliuol dell'uomo che si muti; — ha forse detto e non ha fatto, ha forse promesso e non attenne la sua parola? — Di tante religiose credenze adunque fra loro contrarie, non essendo vera che una sola, e tutte le altre non essendo che false, a qual titolo potrebbero queste pretendere di essere equiparate alla vera; e come Iddio Verità per essenza potrebbe in egual modo rimeritare i suoi veri adoratori, che lo adorino in ispirito e verità, una coi falsi adoratori, che professino la menzogna e l'errore? — Epperò riguardando le diverse e contradittorie credenze, per le quali gli uni leggono nei libri Santi che Gesù Cristo è Dio, gli altri, che egli è pure uomo; dovremmo conchiudere, o che il Vangelo contenga in sè amendue i dogmi, ovvero, che racchiudendone un solo, sia nondimeno indifferente accettarlo o rifiutarlo, e indifferente perciò l'adorar Gesù Cristo qual vero Dio, o ritenerlo come puro uomo! E chi non vede quanto ciò sia empio ed orrendo, e vergognoso ed assurdo?

Gli stessi Protestanti alla vista di tante e sì spaventose contradizioni hanno dovuto infine, a ritroso de'loro principii di tolleranza, tentare di assembrarsi in Sinodi per sancire una formola di credenza comune, e son venuti ad anatematizzare quella che alla propria si opponeva. Leggasi la Storia delle Variazioni di Bossuet, la Simbolica di Moëhler, la Scienza e la Fede, e vedrassi quanti Sinodi e quanti simboli si vadano tutto giorno formando, l'uno discordante dall'altro; ciascun dei quali severamente inculca la osservanza della rispettiva professione di fede, e la riprovazione delle altre sette, cui si dà la taccia di eretiche.

Essi di più han condannato a pene atrocissime, non esclusa la morte, quelli che professavano credenza diversa dalla loro: come apparisce, per non dir altro, dall'orrido esempio di Michele Serveto, fatto morire per delitto di eresia dal crudele Calvino; il quale essendo stato dagli altri settarii rampognato di tanta eccessiva severità, diè fuori un libro per dimostrare come sia lecito inveir contro gli eretici senza misura. E Benedetto Arezio, descrivendo la morte data da'Magistrati di Berna a Valentino Gentile, sostiene anch'egli, che a buon diritto è condannato al supplizio qualunque reo di crimenlese contro l'augusta Religione. — Va ora, e aggiusta fede alla millantata tolleranza dei Protestanti!

Da ultimo, se costoro tanto rabbiosamente propugnano la tolleranza religiosa, perchè, di grazia, si mostrano poi così implacabili nemici dei Cattolici, da perseguitarli senza posa, fino a sbandirli da ogni carica e da ogni officio civile, sino a condannarli al più duro servaggio, come nel paese libero per tutt'i culti, qual è l'Inghilterra, è avvenuto sino al 1829; o come in Isvezia, dove pochi anni fa, essendosi tentato di mitigare la intolleranza per legge adottata contro i cattolici, col proporre invece dell'esilio la perdita dei dritti civili e politici avverso chiunque dalla confessione protestante passasse al cattolicismo, neppure questa niente amica proposta fu accettata; o come finalmente in Prussia, dove una lunga e troppo luttuosa serie d'incredibili avvenimenti — che han luogo sotto i nostri occhi — ha oggimai posto in evidenza il diabolico dise-

gno della *Protestante Frammassoneria*, ch'è quello di strozzare, distruggere, annientare il cattolicismo?!

Bisogna dunque conchiudere che la tolleranza religiosa propugnata dai protestanti non è, che il privilegio inaudito, che essi vorrebbero, del più libero spaccio dei loro sovversivi principii, e della sfrenata licenza di sterminare con le arti più fiere e satanniche la nostra Santissima Religione. Che però meno solleciti di accordarsi nelle loro credenze, o di combattersi a vicenda, essi non si peritano punto di collegarsi a fine di proscrivere il Cattolicismo, e combatterlo con quante armi disoneste e nefande la più ribalda furfanteria sa consigliare! — Nè ci si dica: — Voi esagerate, voi inventate. — Mille orrendissime pruove ne abbiamo, che non fa mestieri quivi arrecare, quando a bizzeffe ne porge la stampa settaria, che nella sua vertigine di matta superbia le ha già schierate alla luce della Storia, senza curarsi nemmanco delle leggi dell'onestà e del pudore!

Tib. Can. Teol. Durante

(Continua)

OPERE DI ZELO

OPERA

DELLA PICCOLA ETA

Porgere aiuto alla età tenera della fanciullezza con una solida istruzione e con una savia educazione religiosa, se mai formò parte interessante del ministero ecclesiastico, nei giorni presenti rendesi un còmpito che dovrebbe richiamare tutte le cure e le sollecitudini di un Sacerdote. — Siamo a tempi, in cui alle ordinarie seduzioni si accoppiano le arti inique di quanti hanno in animo di schiantar dai fondamenti la Religione cattolica, formando una generazione atea e sprezzatrice di ogni senso di pietà cristiana. Quindi si veggono fanciulli inesperti, ignoranti della sana dottrina, imbeversi ben presto di empie massime e cominciare una carriera di scostume e di miscredenza, formando tra non guari la propria e l'altrui rovina. Di qui è che le cure precipue del Clero debbono essere rivolte a illuminar la mente e formare il cuore soprattutto dei fanciulli, i quali, bene addottrinati nel catechismo cattolico, e nudriti di massime sante, non è così facile che dieno ascolto ad erronei insegnamenti.

Ora un' opera che riesce a meraviglia a questo scopo e che, bene organizzata, non richiede che l'assistenza di un solo ecclesiastico, per la piena istruzione ed educazione dei fanciulli di una intera parrocchia, è appunto quella che denominasi l' *Opera della piccola età.*

Il zelantissimo P. D. Domenico Murli dei Pii Operarii la ideò pel primo, e instituitala nella sua patria, Carotto di Sorrento, ebbe a raccoglierne ben presto frutti belli e moltissimi. L'Arcivescovo sorrentino, il rimpianto Monsignor Ricciardi, avendone conosciuta la utilità, la estese in tutta la sua Diocesi, dove pure si vide prosperare meravigliosamente con gran piacere di quei Curati e dei padri di famiglia, i quali veggono istruiti in breve tempo i loro fanciulli, ritolti all'ozio e alla compagnia dei tristi, ed intesi avidamente alle cose di religione. — Nè l'opera ristette in questi confini; ma, in molti altri luoghi propagandosi, recò benedizioni larghissime alla tenera età; di forma che molti parrochi scrissero lettere di caldi ringraziamenti al zelante istitutore, lieti di aver ottenuto agevolmente ciò che prima non era forse stato loro concesso dopo molta fatica. Finalmente il Sommo Pontefice Pio IX, promotore di ogni santa ed utile intrapresa, volle anche Egli favorire la santa opera, mandando al suo Autore un bellissimo Breve, in cui commenda con molte lodi una tale istituzione.

Ma è tempo che diciamo qualche cosa del suo organamento. Accenneremo solo i capi precipui, rimandando il lettore agli opuscoli pubblicati dal suddetto P. Murli.

I fanciulli della parrocchia si spartiscono a decurie, ed ogni decuria ha un maestrino, il quale, fanciullo anch' esso, che diede saggio della sua istruzione e buona condotta, col libro alla mano insegna ai suoi discepoli la formola del Catechismo, diviso in corsi e suddiviso in classi.

Il Sacerdote, coadiuvato da buoni secolari,

presiede alle varie decurie ed attende al buon ordine nella Chiesa. Egli spiega di tratto in tratto la formola mandata a mente dai fanciulli e chiude l'esercizio con un racconto edificante, a cui fa seguire delle morali riflessioni: modo efficacissimo di predicare con frutto ai ragazzi.

Per invogliare all'opera i fanciulli, ogni volta che intervengono all'esercizio, o frequentano i sacramenti, ovvero fanno notevole profitto nel catechismo, avranno dei *punti di merito*, i quali sono il prezzo di bei premii che si distribuiranno ogni dato tempo. Per lo acquisto dei premii potrà bastare una questua in Chiesa, o si potrà fare appello alla carità delle persone pie e dei benefattori, i quali volentieri contribuiranno, con spontanee largizioni, alla utilità de' lor figliuoli.

La messa settimanale ascoltata in comune, i sacramenti che si ricevono ogni mese, il saggio che si offre al pubblico ogni anno sono gli esercizii straordinarii che potranno introdursi nell'opera.

Chi pertanto volesse avere piena conoscenza delle regole e dei grandi vantaggi di questa istituzione, potrà dirigersi con lettera al predetto *R. P. Domenico Murli Pio Operario in Casetto (Piano di Sorrento)* facendo richiesta dei seguenti cinque libretti:

— Lettera ai Parrochi d'Italia di sommo interesse cattolico — Primo, Secondo e Terzo Corso Catechismo — Piccolo Manuale dei Giovinetti.

Il prezzo di tutte queste operette è di sola L. 1,00: volendosi mandare in vaglia, questo si faccia pagabile non all'ufficio postale di Sorrento, ma a quello di *Piano di Sorrento*.

Or che sventuratamente vannosi diradando le file del Clero, per le leggi che ne inceppano le vocazioni, e mentre pur troppo cresce il bisogno della sua operosità, chi mai non farà buon viso ad un'opera, per cui un solo ecclesiastico potrà bastare in ciascuna parrocchia, senza molta sua fatica, alla santificazione della intera generazione avvenire?

BIBLIOGRAFIA

ATTI DEI MARTIRI scelti ed annotati ad uso dei giovanetti studiosi, Tom. I. — Torino 1876 — Cav. P. Marietti Tip. Pont. ed Arciv. — di pag. 94 in 16.° — Prezzo Cent. 60.

BIBBIA LATINA degli Studenti, che comprende, oltre il testo delle cose principali, le notizie su tutti gli Scrittori dei Santi Libri, alcune osservazioni sulla loro missione ecc. pel Signor Ab. Vuillaume, superiore del Seminario di Chatel ecc. — Prima versione italiana di R. P. — Torino 1875 — Cav. P. Marietti Tip. Pont. ed Arciv. — di pag. 646 in 16.° — Prezzo L. 4.

Sullo introdurre nelle scuole il metodo misto d'insegnamento molto si è scritto da chiarissimi autori e competenti. A noi giova ricordare il Breve che il S. Padre il dì 1° aprile 1875 dirigeva allo illustre Vescovo di Teano e Calvi l'E.mo Card. d'Avanzo, in cui si dichiara che fin dai primi tempi della Chiesa gli autori cristiani furono insegnati nelle scuole *una cum paganis;* che la quistione del metodo misto nello insegnamento letterario è già decisa: *iam diremptam;* e che da oggi innanzi gl'istitutori della gioventù debbano persuadersi *utrorumque Auctorum opera esse adhibenda.*

Assai commendevole è dunque il divisamento del Cav. Marietti di pubblicare una serie di scelti autori cristiani da adottarsi per testo nelle scuole cattoliche. — La *Bibbia Latina degli Studenti*, ridotta a libro di studio dal ch. Ab. Vuillaume, è la prima opera ch'egli propone ai professori di latinità; e meritamente, perocchè non solo si trovano in essa scelti testi biblici adatti a tutte le classi ginnasiali e liceali, come può vedersi dal programma messo in fine del volume, ma vi è tutto quello altresì ch'è necessario conoscere per formarsi una giusta idea delle bellezze letterarie degli scrittori ispirati. — A quest'opera tien dietro una raccolta di testi latini, tratti da autori classici cristiani; e già si è pubblicato il 1.° vol. contenente gli Atti dei Martiri scelti tra la bella Collezione fattane da Mons. Gaume, illustre campione del nuovo metodo, ed a cui presto seguiranno altre operette in prosa ed in

verso. — Raccomandiamo questi libri di nitida e corretta edizione a tutti i cattolici istitutori, massime de' Seminarii, i quali vorranno conformarsi alle norme inculcate dal S. Padre e riconosciute proficue e necessarie da buona parte del Cattolico Episcopato.

Scrivere al Cav. Pietro Marietti Tipografo Pont. ed Arciv. in Torino, via Doragrossa, 20.

FRAGALÀ GIUSEPPE — L'Ateismo dei Materialisti e le sue conseguenze — Saggio di critica filosofica del Can. Giuseppe Fragalà — Napoli, Stab. Tip. dell' Unione — opusc. in 8.° di pag. 30.

Contro le stranezze materialistiche di una donna, atteggiantesi a libera pensatrice, va diretto questo opuscoletto del ventenne Can. Fragalà, scritto con dottrina e con brio; che, mentre sfolgora le blasfeme scempiaggini della incredula, offre saggio del pronto ingegno e de' forti studii dell' Autore, degno che il dotto Vescovo di Oppido gli abbia scritte le seguenti parole, che noi, congratulandoci con lui, volentieri facciam nostre: — « Il vostro opuscolo vi rivela sincero cattolico, erudito, coscienzioso e sagace critico, conoscitore esperto dell'odierno movimento filosofico. Voglia Dio dare alla sua Chiesa di siffatti giovani per rafforzare sempre più il fondamento dell'apologia cristiana! » —

BARSOTTI MICHELE — L'Amicizia spirituale fra i membri delle Associazioni cattoliche — Lettere di Michele Barsotti segr. del Circolo del Volto Santo al pio Sodalizio dei figli di Maria di Orvieto. — Lucca Tip. S. Paolino 1876 — Prezzo Cent. 10.

Quanto l'amicizia virtuosa sia utile al perfezionamento dello spirito, quanto perciò efficace a far conseguire pienamente lo scopo cui tendono le varie associazioni cattoliche, è l'oggetto di questa lettera, la quale brameremmo diffusa in tutte le pie unioni e società cristiane, per fomentare in esse questo mezzo potentissimo di forza e di virtù.

IL MESE DI LUGLIO consacrato alla gloriosa S. Anna degna madre di Maria nostra Signora pel Sac. Nap. Pasquale Signoriello — 3.ª Edizione — Napoli, 1876 — Tip. e Lib. di Andrea e Salvatore Festa, S. Biagio de'Librai, 102, Prezzo — Cent. 50.

IL MESE DI SETTEMBRE dedicato a Maria SS. Addolorata del P. Vincenzo Michettoni prete dell' Orat. Ripano. — Napoli, 1876 — Tip. e Lib. di A. e S. Festa — Prezzo Cent. 40.

Alle anima pie che desiderano un pascolo di divozione per consacrar degnamente il mese di luglio alla gloriosa S. Anna, e il mese di settembre alla SS. Vergine Addolorata, o anche in altri tempi vogliono loro rendere omaggio, torneranno utilissimi questi libriccini, scritti con chiarezza e con unzione, e contenenti considerazioni per ciascun giorno, esempii, preghiere, pratiche ecc.

INNI ITALIANI per le feste cristiane — Milano, 1876 — Tip. e Lib. Arciv. Ditta Giacomo Agnelli, via S. Margherita, 2. Prezzo L. 1.

È una giudiziosa raccolta di sacre poesie de' più celebri autori italiani, la quale andrà bene ed utilmente per le mani dei giovani che si vogliono religiosamente educati alla classica scuola della poesia italiana. E tanto più ne raccomandiamo l' acquisto, in quanto che l' utile è a beneficio di una pia opera di carità.

L' INFERNO è domma o favola? — Versione dal francese — Torino, 1876 — Cav. Pietro Marietti Tip. Pontif. ed Arciv. via Doragrossa, 20 — in 16.° di pag. 172 — Prezzo Cent. 60.

Uno dei libretti che dovrebbono spargersi con più profusione fra il popolo, e soprattutto fra la insidiata gioventù, a nostro credere, è il presente. Giacchè in esso si prende a difendere il domma di nostra fede che più oggidì vien maledetto e deriso, come quello che più sconcerta i calcoli dei gaudenti del secolo. Nè in esso è solo una serie di sterili speculazioni; ma alle prove vanno innestati opportunamente degli esempli di accreditati scrittori; dei fatti, anche recenti, che muovono potentemente il cuore; delle applicazioni morali che fanno pensare seriamente ai casi proprii, e inducono a sante risoluzioni.

LOMONACO ALFONSO — Echos a Ma-

ria, poesia spagnuola tradotta dal Sac. Alfonso Lomonaco — vendibile presso la libreria Giuliano, via del Duomo, 85, in Napoli per Cent. 15.

È una leggiadra poesia spagnuola tradotta dalla valente penna del ch. Alfonso Lomonaco, assai commendevole per semplicità di concetti e per vivezza d'immagini.

L'OPERA DI S. FRANCESCO DI SALES e il suo gran tesoro di privilegi e indulgenze — Bologna Istituto Tipograf. via Galliera, 483.

A pag. 99 di questo Vol. demmo un cenno della importantissima Opera di S. Francesco di Sales, surta non è guari tempo per la custodia e difesa della fede cattolica. Ora con piacere annunziamo questo libretto utilissimo per chiunque voglia conoscere con precisione gli statuti, gl'incrementi e i vantaggi dell'opera, alla quale il S. P. Pio IX ha concesso un vero tesoro di grazie e d'indulgenze; imperocchè, oltre a quelle proprie dell'opera, gli associati possono avvalersi delle innumerevoli concessioni fatte ai cordigeri di S. Francesco di Assisi, che comunicano a tutte le indulgenze e privilegi dell'Ordine Francescano. — Raccomandiamo vivamente l'acquisto di un tale opuscolo, il quale pel costo di soli Cent. 10 dà preziosissime notizie che invoglieranno senz'altro allo impianto e alla diffusione dell'opera. Acquistandosene copie 50 si ha lo sconto del 20 per cento. Dirigersi al predetto Istituto Tip.

RITUALE ROMANORUM Pauli V. Pontif. Max. iussu editum et a Bened. XIV. auctum et castigatum, cui novissima accedit Benedictionum et Instructionum Appendix — Augustae Taurinorum, 1876 — in 8.° di pag. VIII. 487. Prezzo L. 4.

Raccomandiamo questa bella edizione del Rituale Romano, in cui alle solite materie segue un'utilissima appendice contenente molte formole di nuove benedizioni (come della ferrovia, del telegrafo elettrico ecc.) le istruzioni ultime della S. Congr. dei Riti intorno a varii punti di liturgia. Dirigersi al Cav. Pietro Marietti, via Dora-grossa, 20, Torino.

TROBIA LIBORIO — Massime, ricordi e proponimenti del Sac. Liborio Trobia di Caltanissetta, morto a dì 16 dicembre 1874. — Torino, Tip. di Giulio Speirani 1876 — in 16.ª di pag. 87.

Queste massime, questi ricordi e proponimenti del sac. Liborio Trobia, morto in giovanissima età, in quella che rivelano in lui un'anima avidissima di giungere allo acquisto della perfezione cristiana, giovano soprammodo alla coltura dello spirito di chiunque si faccia a considerarle. I buoni e zelanti sacerdoti non leggeranno, nè diffonderanno questo libretto, senza derivarne grande utile per sè e per le anime pie. — Prezzo L. 1. — Dirigersi al Direttore del Bollettino del Clero in Caltanissetta (Sicilia).

CRONACA RELIGIOSA

30 Ottobre 1876

ITALIA

Pellegrinaggi francesi in Roma. Nel passato settembre 54 pellegrini cattolici della Diocesi di Tarbes, guidati da un Canonico della Cattedrale, giunsero in Roma e fecero generose offerte al S. Padre. — Molti gruppi di un numeroso pellegrinaggio della Savoia furono ricevuti il 20 settembre. — Vi giunse pure una eletta schiera di pellegrini della Diocesi di Nantes col loro Vescovo, che offerirono parecchi doni preziosi a S. S. — Il S. Padre consolò tutti con la sua eloquente e facile parola e con l'Apostolica Benedizione.

La Spagna Cattolica al Vaticano. — La Spagna, tuttochè dilacerata dalla sofferta guerra civile e dalle fazioni liberalesche, ha voluto in questi giorni dar pubblico saggio de'sensi di religione, onde fu sempre profondamente animata. Ben oltre seimila pellegrini Spagnuoli, rappresentanti tutte le condizioni sociali, e guidati da parecchi Vescovi, giungevano per diverse parti nella Metropoli del mondo cattolico, mostrando fin dal primo loro arrivo nella Città Eterna il più vivo fervore

di pietà e di attaccamento alla Cattedra Vaticana. Non essendo potuti, pel loro numero, radunarsi tutti nelle sale del Palazzo Apostolico, furono ammessi il 16 spirante nella Basilica di S. Pietro, dove, accompagnato da molti Cardinali (fra i quali l'E.mo Guibert, giunto testè da Parigi) e da tutta la splendida Corte Pontificia, discese il Supremo Gerarca a confortarli con la Sua presenza e con la soave ed eloquente Sua voce. Il Rev.mo Arcivescovo di Granata, presidente onorario del pellegrinaggio, lesse un magnifico indirizzo ai piedi del Trono Pontificio, a cui il S. Padre rispose con una delle sue più belle e stupende improvvisazioni, in un discorso che vivamente commosse tutto il vasto uditorio. — Le varie diocesi poi, con a capo i loro Vescovi, ottennero nei giorni seguenti particolari udienze dal Sommo Pontefice, a cui tributarono pure l'omaggio di ricchi doni.

Nè eletti, nè elettori — Alla domanda — se sia permesso d'intervenire alle Elezioni politiche — la Sacra Penitenzieria, tante volte interpellata, risponde sempre: *Attentis omnibus circumstantiis non expedit,* e che l'esercizio dell'officio di Deputato e di Senatore in Roma non è per alcun modo tollerato.

Il S. Viatico a Frascati — Il 22 p. p. agosto, mentre in Frascati portavasi il S. Viatico ad un infermo in forma semplice e senza il suono dei campanelli (come fu disposto in esecuzione della infelice ed illegale circolare Nicotera), e mentre molto popolo riverente lo seguiva, un Delegato di P. S., un Capitano di Fanteria ed un Maresciallo dei Carabinieri irruppero armata mano contro quella pacifica e devota comitiva, costringendo le persone (fra cui molte appartenenti a classi nobili e cospicue) di ritirarsi nelle loro case, lasciando il Sacerdote col solo accompagnamento di due che portavano le lanterne. Questo fatto mosse ad indignazione tutta quella religiosa Città, che ne' tre giorni susseguenti volle disfogare il suo affetto a Gesù Sacramentato con atti di solenne riparazione nella Cattedrale. Agli autori intanto di quel disordine fu intentato un processo dal popolo, e il dì 8 settembre il Tribunale di Frascati sentenziò che in quel fatto il Delegato aveva agito di tutto arbitrio e che niuno del popolo si era discostato di un apice dal prescritto della legge.

Il terzo Congresso Cattolico Italiano — Il terzo Congresso Cattolico Italiano che raccoglieva moltissimi personaggi e ragguardevoli per nobiltà e per sapere, e varii dotti Prelati, già erasi radunato in Bologna il giorno 9 spirante, quando il Prefetto di quella Provincia, per un inqualificabile abuso di potere, diè ordine al Presidente che quel Consesso fosse immantinente disciolto. Diedero pretesto a tal decreto alquanti mascalzoni che si fecero lecito insultare per lunghe ore con urli ed atti villani quei nobili personaggi, disturbando la pubblica quiete. Il Presidente Sig. Duca Salviati, nell'ottemperare al decreto, mandò al Prefetto una energica protesta, in cui mise in chiaro quale libertà, si godano i cittadini cattolici sotto il governo d'Italia, e qual difesa rechi loro la pubblica forza contro le altrui violenze!

Il permesso per le processioni - « Siamo assicurati scrive l'*Osservatore Cattolico*, che la S. Penitenzieria, interpellata intorno all'argomento delle processioni vietate dalla nota Circolare del Ministero Nicotera, se, o no, chiedere il permesso di farle, abbia risposto non doversi chiedere permesso dal Parroco; al più tollerare che lo chiegga il popolo o la fabbriceria di moto proprio ». — Del resto, non essendovi legge che proibisca le processioni, varii parroci (come riferisce il *Veridico* di Parma) tradotti innanzi ai pretori perchè le fecero, furono rimandati assolti, con la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, perchè la circolare di un ministro qualunque non può tener luogo di legge.— Alcuni Vescovi, come quelli di Pavia e di Bologna, hanno ordinato ai loro parrochi di fare le solite processioni senza chiedere il permesso voluto dalla Circolare Nicoteriana, dandone solo avviso all'autorità civile.

Trionfo della causa di Cristoforo Colombo. — Nella biblioteca universitaria di Valenza si è non ha guari scoperta una rara opera, stampata a Cuenca nel 1627 per ordine del Re Cattolico, la quale contiene una notizia interessantissima intorno all'eroico Cristoforo Colombo; attesta cioè il suo *legittimo matrimonio* celebrato prima con Filippa Muniz di Perestrello da cui ebbe D. Diego, e poscia, morta questa, con Beatrice Enriquez che partorì D. Ferdinando. — Questo documento rimuoverà un forte ostacolo, per cui la causa di beatificazione del grande Apostolo del Nuovo Mondo non ha potuto fin qui progredire.

Biblioteca circolare pei detenuti. — Il Direttore delle carceri di Palermo ha avuto il lodevolissimo pensiere di organizzare una biblioteca circolante pei poveri detenuti. Ha diretto perciò un appello a tutti i ceti di cittadini. Gli ecclesiastici concorrono a preferenza col loro obolo e

con libri utili. Mons. Arcivescovo offerì ben 80 volumi, e 30 assai ben legati ne presentò il suo Vicario Generale.

I Mechitaristi di S. Lazzaro in Venezia. — I monaci Armeni detti PP. Mechitaristi di S. Lazzaro, i quali hanno una casa in Venezia, in occasione della elezione del novello Abate Generale, fecero d'ordine del Rom. Pontefice una solenne professione di fede della dottrina definita dai Concilii Ecum. Fiorentino e Vaticano; e ciò per dileguare ogni possibile sospetto che tra quei religiosi non fosse alcuno che favorisca lo scisma Armeno. Il novello Abate Ven. R.mo P. Ignazio Giurek umiliò al Trono Pontificio un apposito foglio, nel quale rinnovò al S. P. le proteste di sommissione e di obbedienza.

Statistica religiosa della Francia. — Togliamo dalla *Libertà Cattolica* n. 184: — Nel 1844 erano in Francia 41,619 sacerdoti; nel 1872-52,148: aumento 10,529.- Le congregazioni religiose femminili numeravano nel 1844 25,000 persone, e nel 1872 84,300, con un aumento di 59,300. — Dal censimento ufficiale del 1872 risulta che in Francia in quell'anno eranvi: appartenenti al clero secolare 52,148; al regolare 13,102; totale 65,250 uomini consecrati a Dio. — Anticamente erano in Francia 36,000 curati inamovibili, oltre 2,500 rivocabili. Presentemente vi sono soltanto 3,427 curati, con un numero assai grande di succursali. — Le spese di culto a carico dello stato di Francia presentarono quest'aumento progressivo da 50 anni in qua: Nel 1822 erano in franchi 24,061,399; nel 1832 in fr. 33,049,361; nel 1851 in fr. 40,083,947; e nel 1873 in fr. 51,262,595.

ESTERO

La Tolleranza religiosa nella Spagna. — L'Art. 11 della nuova Costituzione Spagnuola introdusse in quella Nazione la tolleranza de' culti; di cui abusando gli apostoli dell'errore, eransi fatto ardito di trascendere ad atti pubblici di propaganda anticattolica. Il Governo, affine di calmare la indignazione da ciò prodotta negli animi del popolo Spagnuolo, diede ordine ai suoi funzionarii di moderare lo zelo degli eretici. Di che le ire di tutti gli organi della rivoluzione, nazionali ed esteri. Ma il Governo scrisse una circolare ai suoi rappresentanti presso le grandi Potenze, in cui giustifica la sua condotta, delineando i limiti della tolleranza religiosa. Dice che il detto Art. 11 « stabilisce la tolleranza dei culti, ma proibisce formalmente qualsiasi manifestazione esterna di una religione qualunque diversa dalla cattolica; e sta in ciò l'unico limite messo dalla tolleranza; cioè a dire all'interno degli edificii o tempii destinati a un culto qualunque non cattolico libertà assoluta, come pure nei cimiteri di ogni associazione religiosa; ma niente, niuna cerimonia, niuna manifestazione che non sieno quelle del culto cattolico fuori delle mura del tempio o cimitero. »

Statistica di Religiosi — Secondo le ultime statistiche pubblicate, il Belgio conta circa 3250 religiosi per ogni milione di anime — la Francia, 2892 — la Prussia, 909 — contando solo la popolazione cattolica — l'Austria, 730.

Persecuzioni in Cina — Nel distretto di Sut-Tehuen infierisce la persecuzione contro i cattolici. Nella Sotto-Prefettura di Li-Choccin, sei neofiti, per non avere apostatato, furono uccisi. Cinquanta famiglie videro distrutte le loro case, ove i feriti sono in più centinaia. A Chouen-Kin-Zou nello stesso anno i pagani batterono e legarono strettamente un prete cattolico di 70 anni e lo chiusero in una pagoda per tre giorni senza nutrimento. Tremila pagani distrussero ad Iun-Chan-Hieu un oratorio ed una casa cattolica. A Ning-ko fu sgozzato ed abbruciato semivivo il P. Wan gesuita.

Il nuovo pseudo-Vescovo Vecchio-Cattolico — Al pseudo-Vescovo scismatico Herzog; che chiedea di essere consacrato, furono chiuse le porte delle Chiese in varii luoghi della Svizzera. Dovette passaro il Reno e andare a Bonna per essere consacrato il 10 agosto.

Nuova Chiesa in Norvegia. — Già dopo tre secoli da che l'eresia di Lutero avea distrutte le chiese consacrate al culto cattolico in Norvegia, per opera del P. Stub Barnabita, è stata inaugurata il 30 giugno una nuova Chiesa di S. Paolo in Berghen con grande solennità e tra il concorso di immenso popolo.

Nuova Prefettura Apostolica. — Con Brevi del 6 e 9 luglio il S. Padre ha eretta una nuova Prefettura Apostolica nel Texas (Stati Uniti) affidandola a' PP. Benedettini.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Una solenne festa suole celebrarsi ogni anno in settembre nella Città di Reggio di Calabria in onore della B.ma Vergine, sotto il titolo di S. Maria della Consolazione. Quello Ecc.mo Arcivescovo, volendo accrescerne la magnificenza nel corrente anno, invitava colà Monsignor Vescovo di Cassano D. Alessandro M. Basile, il quale, recatovisi pontificò solennemente nei vespri e predicò il dì della festa. — Apprendiamo dal pregevolissimo periodico Reggino *La Zàgara* num. 31 ciò che si attiene alla orazione panegirica recitata dal nostro Pastore: «Facile, non pomposa eloquenza, semplice non ostentato, apologia chiara da comprenderla anco il volgo, ma che dimostra dottrina ed arte non facile a tutti; e più che ogni altro quel sapersi alle prime parole accattivarsi simpaticamente l'animo dell'uditorio, e di quanto e di quale uditorio! L'argomento ha bene indovinato e meglio dimostrato: — Il titolo della Consolazione torna caro a Maria, perchè le ricorda gli uffici di sua duplice maternità di madre di Dio e di madre degli uomini. — Come e con quanta forza di argomenti non posso dirti; ma puoi starne sicuro che egli era pieno, pienissimo della santa idea che

Non disse Cristo al suo primo convento
Andate e predicate al mondo ciance;
Ma diede lor verace fondamento.
E Reggio ricorderà per un pezzo
Gli atti, le vesti, il volto, la favella
di questo
Fido e diletto Apostolo di Dio! »

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Riceviamo in data de' 16 da Roccagloriosa:

Questo nostro Seminario Diocesano, apertosi sotto gli auspicii di una speciale Provvidenza or fanno dieci mesi appena, nei pubblici Saggi, onde ha coronata l'opera del suo primo corso scolastico, ha dato le più splendide pruove di quanto sappia fare in poco tempo lo zelo illuminato di un Vescovo sapiente, la energia di valenti ed esatti Professori, nonchè la emulazione di giovani educati secondo lo spirito di Gesù Cristo. — Il 13 dello scorso settembre, come già per istampa erasi prenunziato, dietro analoga prolusione del Rettore Sig. Cieri, veniva innanzi la valorosa schiera degli studenti scienze sacre, i quali per tre dì, e sei ore ciascun dì, svolsero vasta materia di Esegesi, Dommatica, Morale, Canonica ed Eloquenza Sacra. Seguivano poi le Classi Liceali e Ginnasiali, ciascuna due dì, ed era una meraviglia sentire giovanetti di primo pelo sporre con indicibile facilità le più recondite bellezze de'classici; maggior meraviglia vedere fanciulli vispi ed irrequieti stare con alta serietà alla lavagna ed ai cartelloni di geografia. Chi volesse lodare a parole quegli alunni e quei Professori direbbe sempre poco: valga solo il giudizio del colto pubblico, che stupefatto non cessa di esclamare al prodigio, non sapendo darsi ragione del come in poco di ora siasi potuto un Seminario nascente levarsi a paro de' più provetti e ben formati. Il zelante Pastore, che quivi presedeva, vedendo sorpassate le sue aspettative, era in un continuo sussulto di gioia, facendosi violenza per non prorompere in singhiozzi. — Momento solenne fu quello quando l'ultimo dì, cantato che si ebbe un inno entusiastico a Maria, si venne a distribuire i premii: ciascuno dubitava per sè, aspettando pallido ed incerto, perchè ciascuno avea coscienza del proprio merito. Furon distribuite tredici medaglie, cinque di prima ed otto di seconda classe, le quali furon meritate dai seguenti giovani:

Giffoni Giuseppe da Vibonati
Fittipaldi Alfonso da Lauria
Messuti Lorenzo da Lauria
Mercadante Francesco Ant. da Torraca
Pugliese Vincenzo da Vibonati
Bello Vincenzo da Vibonati
Guida Vito da Celle-Bulgheria
Vassalli Nicola da Sicilì
Pellegrino Giuseppe da S. Costantino
Guida Andrea da Celle-Bulgheria
Improta Vincenzo da Villammare
Giffoni Biagio da Vibonati
Giffoni Gaetano Luigi da Vibonati.

Viva Dio, che dopo i giorni del dolore, ricordandosi della sua misericordia, ci apre allo sguardo un avvenire di luce e di gioia in questa eletta gioventù!

Un altro atto della Divina Misericordia abbiamo dovuto ammirarlo nella numerosa ordinazione tenuta da Mons. Vescovo con ispeciale indulto Pontificio nel mattino della scorsa Domenica 15 Ottobre, in cui furono promossi al Presbiterato 6, al Diaconato 4, e 10 altri alla Tonsura ed agli Ordini Minori. — Nelle angustie, in cui versa la Chiesa, se ciò non significhi una speciale benedizione di Dio su questa Diocesi, non si saprebbe dire qual'altra cosa potesse significarla meglio.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Litterae Apostolicae.

Ad Episcopun Lincien — 29 Maggio 1876. — Il Vescovo di Linz avea fatto noto al Sommo Pontefice come il Governo Austriaco, nel tassare di enorme multa i Beneficii ecclesiastici, e nello incamerare i beni della Chiesa, avea promesso di provvedere quando che sia da questi fondi alle necessità del basso e povero Clero; e però chiedea che, ove ciò avesse luogo, il Santo Padre si degnasse, e colla Sua Apostolica e suprema autorità, render lecita la percezione di tali soccorsi, la quale altrimente sarebbe del tutto illecita. Il S. Padre, considerando i bisogni del Clero d'Austria, con Lettere Apostoliche del dì 29 maggio 1876, concesse le seguenti facoltà:

« Potestatem tibi facimus indulgendi Clericis, quibus subsidia decernentur, veniam ea percipiendi libere et licite. Ne tamen quis arbitretur illa sibi obvenire e saeculari auctoritate, neve, quod ad tempus conceditur, in consuetudinem transire valeat, et quamdam veluti praescriptionem inducere; tuum erit Clericis ita adiutis praecipere, ut quotannis, vel quolibet biennio, eamdem a te veniam postulent, ac praeterea iisdem, atque etiam Gubernio significare, prudentiore qua censebis ratione, haec admitti subsidia non ex lege, sed ex auctoritatis ecclesiasticae benigna concessione. Id vero fieri ad graviora tantum mala vitanda, atque ut eorum conscientiae consulatur, qui iam subsidia istaec a Gubernio indicta percipiunt. Cum autem prudenter animadverteris, fieri posse, ut qui iam ingentibus gravantur tributis, non modo fructuosorum bonorum nomine, sed etiam carentium plane fenore, imo et sumptu indigentium, opprimentur praeterea irrogatione subsidii: poteris certe a Clericis, quibus illa largius decernentur, partem aliquam acceptae pecuniae repetere, apud te deponendam, ut, ratione habita illati singulis detrimenti, valeat a te iuxta aequitatis leges, contribuentibus reddi. »

Aggiunge non doversi dubitare che gli altri Vescovi, i quali si ritrovano nel medesimo caso, si rivolgeranno alla Santa Sede per ottenere le stesse facoltà: *Quod sane et a Coëpiscopis tuis, qui in eodem casu versentur, factum iri non ambigimus.*

II. Ex Sacra Congregatione Concilii.

Caducitatis a pensione — 4 Mar. 1876. — Il Sacerdote M. nell'anno 1859 rinunziò alla sua Parrocchia, ottenendo dalla S. Sede un'annua pensione di L. 150 su quel Beneficio. Se non che, dopo qualche tempo, questo prete svestì gli abiti ecclesiastici, pubblicò libelli contro il Rom. Pont. e la Chiesa Cattolica, fu collaboratore ad empii diarii che veggono la luce in Isvizzera, e, ciò ch'è più, non solo diede il suo nome alla setta dei nuovi eretici che si appellano *Vecchi Cattolici*, ma accettò pure dal Governo laico nella Svizzera la cura di una parrocchia, il cui legittimo pastore ingiustamente e con modi nefandi fu discacciato. — Avendo ciò conosciuto quel Parroco, che era gravato del peso della pensione, fece ricorso al proprio Vescovo, chiedendo che il Sacerdote M., già caduto in eresia, ed osteggiatore del Rom. Pontificato, fosse dichiarato decaduto dal dritto di percepire la pensione. Il Vescovo ricusò, non riconoscendosi competente di profferir sentenza contro ciò che veniva disposto con Lettere Apostoliche; ed anche perchè il Sacerdote M. già da 14 anni dimorava fuori i confini della sua giurisdi-

zione. La causa fu dunque sottoposta al giudizio della S. C. del Conc., alla quale il Vescovo fece noto altresì che il Prete M., prima di partirsi dalla sua patria, cedette il diritto di quella pensione al fratello, da cui n' ebbe in compenso una certa somma di danaro: il che induceva a considerar quel prete non solo come apostata ed intruso, ma sì pure come gravemente sospetto di simonia.

La S. C. subito mandò lettere al prete M., da valere per triplice ammonizione, minacciandogli le meritate pene canoniche, se fra lo spazio di un mese non si fosse ritirato in qualche pia casa pei Ss. Esercizii, non avesse ripigliato l' abito ecclesiastico, non avesse emesso solenne abiura e ritrattazione dall' eresia, e soprattutto se non avesse abbandonata la parrocchia che scismaticamente governava. — Ma costui mostrossi contumace all'ammonizione; e niuna risposta fece giungere alla S. C. — Di qui fu che la S. C., discussa maturamente questa causa, e considerando: — a) che le pensioni ecclesiastiche si perdono pei medesimi delitti, pei quali si perdono i Beneficii, essendo sì quelle come questi regolati dal medesimo diritto; — b) che non ogni delitto porta seco la privazione dei beneficii, ma quelli solamente, di cui nel dritto si fa una espressa menzione, come la simonia, l' eresia, la falsificazione delle Lettere Apostoliche ecc. (*Card. de Luca, in summa de Pension. c. VIII, n. 64*); — c) che, per sentenza de' Dottori, chi è scomunicato, non solo vien privato dei frutti del benefizio, ma altresì dei proventi della pensione (*Tonduti, de Pension. Eccles. c. VII, n. 13*); — d) che non per tanto chi abbia commessi tali delitti non vien privato *ipso iure et facto* dei menzionati frutti e proventi, ma solo dopo la sentenza del giudice (*Maschat, de sent. excomm. lib. V, tit. XXXIX*); dopo la qual sentenza *tenetur clericus fructus tempore excommunicationis perceptos restituere, donec absolvatur; si tamen pauper sit, eos sibi applicare potest, cum fructus isti distribuendi sint pauperibus vel Ecclesiae (Maschat, ibid.);* — e) che il prete M. senz alcun dubbio deve considerarsi come intruso, eretico ed apostata, ai quali delitti è annessa la privazione di ogni ecclesiastico beneficio; — il dì 4 marzo 1876 pronunziò:

Sacerdotem M. a iure percipiendi pensionem excidisse.

III. Ex S. Congregat. Episcopor. et Regular.

1. *Minorum Observantium S. Francisci; declarationis rescripti super itinerazione in viis ferratis* — 21 Lugl. 1876. — L'anno 1863 fu proposto alla S. C. il dubbio: *An et quomodo usus curruum in viis ferratis vaporis impetu adactorum Fratribus Minoribus Observantibus permissus sit in casu*; al quale la S. C. rispose: *Affirmative ex rationabili causa, de licentia Superiorum, prout in usu rhedarum, salvo quoad locum spiritu humilitatis.* — Or questa risposta diè luogo ad un altro dubbio: — Essendo che, pel Capo III della Regola Francescana, i Frati minori *non debent equitare, nisi manifesta necessitate vel infirmitate cogantur*, debbe pure questo affermarsi del viaggiare in ferrovia, cosicchè i Francescani non possano far ciò, se non per manifesta necessità o infermità, — ovvero in ferrovia si può da questi viaggiare, non solo per siffatti motivi, ma per qualunque altra ragionevole causa, col permesso dei Superiori? — Ad istanza perciò del Procuratore Generale de' PP. Cappuccini, fu presentato in S. C. il seguente quesito:

An ad obtinendam a Superiore facultatem itinerandi in viis ferratis, in vim resolutionis diei 19 Iun. 1863, sufficiat rationabilis causa vel concurrere taxative debeant infirmitas aut manifesta necessitas?

Gli EE. PP., considerando: — a) che il viaggiare in ferrovia non vien contemplato, nè proibito dalla Regola francescana; nè poteva, perchè ai tempi di S. Francesco non aveasi idea di tal forma di viaggio; — b) che S. Francesco non ha imposto ai suoi frati assolutamente il viaggiare a piedi ma solo ha comandato: *Non debent equitare, nisi manifesta necessitate vel infirmitate cogantur*; — c) che il viaggiare in ferrovia non può pareggiarsi al viaggiare in carrozza od a cavallo, che solamente è proibito dalla Regola, essendo questo un viaggiare di specie diversa da quello; — d) che, al dir di Bened. XIV, *not.* 13, *Non debent imponi ligamina, si non adest lex clara, quae illa imponit: Et l. 47 ff. de obl. et act. Ubi de obligando quaeritur, propensiores esse debere nos ad negandum*; — il dì 21 Luglio 1876 risposero:

Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

I Frati Minori adunque viaggino in ferrovia per qualunque ragionevole causa, col solo permesso dei Superiori.

2. *Nominationis* — 2. Giu. 1876. — Con decreto del dì 2 gennaio 1847 il Sommo Pontefice Pio IX, per giuste ragioni, soppresse un piccolo Convento del Terz'Ordine di S. Francesco, esistente nella terra detta *Sangemino* in dioc. di N., applicandone i beni alla Mensa Vescovile ed al Seminario diocesano. Impose però l'obbligo di mantenersi gratuitamente dal Seminario un alunno della detta terra di *Sangemino* che verrebbe nominato dal Vescovo di N.

Per molti anni le cose camminarono in pace. Nel passato anno però, vacata la piazza gratuita, più giovani della terra di *Sangemino* presentarono i loro requisiti, chiedendo di essere ammessi. Il Vescovo prescelse il giovine Guidone T., il quale nel Novembre 1875 fu ricevuto in Seminario. Intanto due altri giovani, Cesare T. ed Alessandro C., dolenti di essere stati esclusi, protestarono, e si rivolsero alla S. C. de'Vesc. e Regol., facendo istanze che si annullasse la nomina del Vescovo fatta a favore di Guidone T., il quale aveva assai minori requisiti di essi. — La S. C. prese a discutere con maturità la causa; ma ai dubbi: — *I. An et quomodo sustineatur nominatio peracta favore iuvenis Guidonis T. in casu? — Et quatenus negative — II. An eligi debeat iuvenis Caesar T., aut potius Alexander C. in casu?* — Il 2 giugno 1876 rispose: — *Ad I. Affirmative — Ad II. Provisum in primo.*

Bisogna qui considerare: — a) Che un giovane, il quale deve essere alimentato a spese del Seminario, debbe avere almeno cominciati i 12 anni prescritti dal Trident. (*Sess. 23, c. 1 de Ref.*); come da una recente decisione della S. C. (Vedi q. vol. p. 106). — b) L'elettore non è tenuto di eleggere il più degno: basta solo che elegga uno il quale sia sufficientemente degno, ed in cui concorrano gli estremi richiesti dal dritto comune e dalle speciali leggi di fondazione. — c) Il Vescovo ha pur facoltà di eleggere fra gli approvati alle prebende teologale e penitenziale, come ancora ad una parrocchia, colui che con suo prudente giudizio reputa più degno, lasciando chi dagli esaminatori fosse dichiarato il più idoneo (*Bened XIV, de Syn. Dioec. lib. 4, cap. 7. — S. C. Conc. in Aversan. 21 nov. 1821 etc.*). — d) Nel caso, nè dal dritto, nè dalla Bolla di Pio IX dei 2 genn. 1847, veniva imposto al Vescovo di scegliere colui che avesse presentati i maggiori requisiti.

IV. Ex Sacra Rituum Congregatione.

1. *Parisien* — 1. Giu. 1876. — Perchè possa procedersi alla Beatif. e Canonizz. del Ven. Servo di Dio *Francesco Maria Paolo Libermann*, Istitutore della Congreg. del purissimo Cuore di Maria, non ostante che non sia pas-

sato un decennio dal dì della presentazione del processo Ordinario, nè sieno stati perquisiti ed esaminati gli atti della S. C. de' Riti e gli scritti dello stesso Servo di Dio, al dubbio: *An sit signanda Commissio introductionis huius causae in casu et ad effectum, de quo agitur?* — la S. C., ad istanza di Varii E.mi Cardinali, di molti Vescovi ed Arcivescovi, e di altri personaggi illustri, dopo maturo esame, ha rescritto: — *Affirmative, sive signandam esse Commissionem, si SS.mo placuerit.* — Il S. Padre ha approvata e confermata questa sentenza.

2. *Occaniae* — 5 Giu. 1876. — Perchè si possa procedere alla Beatif., ossia alla dichiarazione del martirio del Ven. Servo di Dio *Pietro Luigi Maria Chanel*, Pro Vicario Apostolico dell'Oceania Occidentale, al dubbio: *An constet de valididate Processuum; neque non de obedientia sa.me. Urbani Papae VIII super Cultu numquam exhibito praefato Ven. Servo Dei in casu et ad effectum de quo agitur?* — la S. C. ha rescritto: *Affirmative super propositis dubiis, et ad mentem. Et mens est quod sit supplicandum SS.mo ut documenta authentica, quae vigore Decreti anni 1857 habentur ut Processus Ordinarii, habeantur in linea aequalis probationis cum processu Apostolico.* — Il S. P. ha tuttociò approvato e confermato, concedendo *ut supra enunciata documenta habeantur in linea aequalis probationis cum Processu Apostolico.*

SULLE MESSE DEL S. NATALE

Decisioni della S. C. dei Riti.

1. *Lucerina* — 19 Giu. 1875. — Al dubbio: — *Utrum Sacerdos possit duas tantum Nissas celebrare in die Nativitatis D. N. Iesu Chsisti;* — la S. C. rispose: — *Affirmative, seu Sacerdotem posse pro suo arbitrio in die Nativitatis Domini duas tantum Missas celebrare, atque ita declaravit.*

2. *Ordinis Cartusianorum* — 19 Giu. 1875 — Al dubbio: — *An Sacerdos, qui die Natalis Domini unam Missam celebrat, legere teneatur Missam horae congruentem, scilicet primam si ante Auroram (ex privilegio); secundam si in Aurora; tertiam si post Auroram celebrat; an vero absolute legere debeat tertiam quae cum Officio canonico magis convenit, prout in quibusdam kalendariis praefertur; ubi legitur: « Qui unam Missam celebrat, tertiam legat cum Evangelio Epiphaniae in fine;»* — la S. C. rispose: — *Sacerdos, qui unam tantum Missam, celebrat, legat Missam, quae respondeat circiter horae iuxta Rubricas peculiares eiusdem diei. Atque ita rescripsit et servari mandarit.*

LA COSTITUZIONE
APOSTOLICÆ SEDIS
CON BREVI NOTE DICHIARATIVE

(Continuazione della pag. 127 di questo volume.)

Interdicta latae sententiae reservata.

I.

Interdictum Romano Pontifici speciali modo reservatum ipso iure incurrunt Universitates, Collegia et Capitula, quocumque nomine nuncupentur, ab ordinationibus seu mandatis eiusdem Romani Pontificis pro tempore existentis ad universale futurum Concilium appellantia.

Le persone particolari, che appellano al futuro Concilio Generale contro i decreti de' Romani Pontefici, incorrono la scomunica riservata al Papa in modo speciale, come dall' art. IV della presente Cost. — Se poi chi appella fosse un Collegio, un Capitolo od una Università, qualunque esso sia, cade nello interdetto specialmente riservato alla S. Sede.

II.

Scienter celebrantes vel celebrari facientes divina in locis ab Ordinario, vel delegato Iudice, vel a iure interdictis; aut nominatim excommunicatos ad divina officia seu ecclesiastica sacramenta, vel ecclesiasticam sepulturam, admittentes, interdictum ab ingressu Ecclesiae ipso iure incurrunt; donec ad arbitrium eius, cuius sententiam contempserunt, competenter satisfecerint.

Incorrono l'interdetto dall'ingresso della Chiesa: 1.° coloro che scientemente celebrano o fan celebrare le sacre funzioni nei luoghi interdetti dall' Ordinario, o da un Giudice delegato, ovvero dal dritto; — 2.° coloro che *scientemente* ammettono ai divini officii, ai sacramenti della Chiesa, o alla ecclesiastica sepoltura, quelli che nominatamente furono scomunicati. Questa censura è riservata a quei medesimi che posero l'interdetto o nominatamente inflissero la scomunica.

Si noti: 1.° che i luoghi interdetti dal dritto, dopo la Cost. di Martino V *Ad evitanda*, non si debbono avere per tali, se non dietro la dichiarazione della competente autorità. — 2.° Per dritto comune, se l' interdetto è particolare, è lecito celebrar nelle Chiese Parrocchiali una volta per settimana, affine di rinnovare la SS. Eucaristia, perchè non manchi ai moribondi; e nelle Chiese conventuali, leggere le ore canoniche a due o ancora a tre. Se poi l'interdetto è generale, è lecito celebrare ogni giorno il SS. Sacrifizio e gli altri divini Officii, esclusi però gl' interdetti, a porte chiuse senza suono di organi o di campane e con voce sommessa così, che niente possa udirsi o vedersi da quei che sono fuori (a Varcen. Tr. XXII, de Cens. Cap. IV, art. 11). — 3.° Per *Admittentes* s' intendono solo i Parrochi, i rettori di chiese, i custodi dei cimiteri, i quali son chiamati ad ammettere o non ammettere le persone nei luoghi ed agli officii di loro giurisdizione. — Il ch. Avanzini è di avviso che costoro debbono non solo *scienter*, ma pure *sponte* prestarsi a tali officii vietati, per incorrere l'interdetto; sicchè prestandovisi per timore e mal volentieri, ne sieno esenti. Lo deduce dall' art. XVII delle scomuniche riservate al Papa, dove s'infligge la censura ai chierici che *scienter et sponte* comunicano *in divinis* colle persone scomunicate nominatamente dal Sommo Pont., e lo ammettono *in divinis*. Il detto articolo è parallelo con questo che stiamo dichiarando, e perciò dal primo possiamo ricavare lume per la retta interpretazione del secondo. — Il da Guercino poi aggiunge che, laddove si tratti di comunicare *in divinis scienter et sponte* coi nominatamente scomunicati dal Ro-

mano Pont., o di ammetterli agli officii, i chierici che incorrono perciò la scomunica semplicemente riservata alla S. Sede (come dal cit. art. XVII di q. Cost.), sembra che non debbano cader pure in questa pena dello interdetto, giacchè il cit. art. non ha le parole della Decretale di Bonif. VIII (da cui fu desunto): *praeter alias poenas a iure statutas;* e le pene per una stessa causa non sono da moltiplicare, se pur non costi di doversi moltiplicare.

III.

Denique quoscumque alios Sacrosanctum Concilium Tridentinum suspensos aut interdictos ipso iure esse decrevit, Nos pari modo suspensioni vel interdicto eosdem obnoxios esse volumus et declaramus.

Come furono mantenute in vigore le scomuniche del Tridentino, così ritengonsi pure le sospensioni e gl'interdetti di quel Concilio.

Le sospensioni inflitte dal Tridentino sono le seguenti:

I. Il Vescovo che esercita i pontificali in aliena Diocesi, senza la espressa licenza dell'Ordinario del luogo, o relativamente a persone non soggette allo stesso Ordinario, riman sospeso dall'esercizio de' pontificali, ed il chierico così ordinato dall'esecuzione degli ordini. — *Sess. 6. cap. 5 de Ref.*

II. Gli Ordinati con lettere dimissoriali del Capitolo o del Vicario Capitolare, prima che fosse spirato l'anno della vacanza della Sede (purchè non fossero *arctati occasione ecclesiastici beneficii recepti sive recipiendi* (1)), se sono ordinati *in minoribus*, restano privi di ogni privilegio clericale, *praesertim in criminalibus;* se *in sacris*, sono sospesi dalla esecuzione degli ordini, a beneplacito del futuro Prelato. — *Sess. 7, cap. 10 de Ref.*

III. I Vescovi titolari che, per qualsivoglia pretesto, promuovono qualcuno agli ordini, senza l'espresso consenso o le lettere dimissoriali del proprio Ordinario, restano sospesi per un anno dallo esercizio de' pontificali; e i chierici così promossi rimangono sospesi dalla esecuzione degli ordini, a beneplacito del proprio Vescovo. — *Sess. 14, cap. 2 de Ref.*

IV. I Vescovi che ordinano chierici i quali non siano proprii sudditi, senza la venia del loro Ordinario, cadono nella sospensione per un anno dalla collazione degli ordini; i chierici poi nella medesima pena del num. precedente. — *Sess. 23, cap. 8 de Ref.*

V. Gli Abati e tutti i Prelati Esenti, di qualunque menzione, i quali conferiscono la tonsura e gli ordini minori a persone che non sono loro sudditi regolari; ovvero che dànno lettere dimissorie a qualche chierico secolare, perchè non venga ordinato dal Vescovo, nella cui giurisdizione esso si ritrova; e in generale tutti coloro che rilasciano dimissorie contro la forma del decreto di Paolo III (che è quello della Sess. 7, Cap. 10 sopra indicato), restano sospesi per un anno dall'officio e dal beneficio. — *Sess. 23, cap 10 de Ref.*

VI. I chierici ordinati per salto vengono indirettamente dichiarati sospesi dal Concilio; perocchè sta detto: *cum promotis per saltum, si non ministraverint, Episcopus ex legitima causa possit dispensare.* Perciò, se hanno esercitato l'ordine incorrono la irregolarità riservata al Papa; se non l'hanno esercitato, cadono nella sospensione, da cui il Vescovo può dispensare. — *Sess. 23, cap. 14 de Ref.*

VII. I parrochi di aliena parrocchia o i sacerdoti, i quali ardiscono unire in matrimonio e benedire sposi, senza la venia del proprio parroco, restano sospesi, a beneplacito del Vescovo di quel parroco che avrebbe dovuto assistere al matrimonio. — *Sess. 24, cap. 1 de Ref.* — Questa censura non vige nei luoghi dove non fu pubblicato il Tridentino.

VIII. *Episcopi quoque, quod absit, si ab huiusmodi crimine* (concubinatus) *non abstinuerint, et, a Synodo provinciali admoniti, se non emendaverint, ipso facto sint suspensi.* — *Sess. 23, cap. 14 de Ref.*

Gl'interdetti poi sanciti dal Tridentino sono questi:

I. Il Metropolitano che non denunzia fra tre mesi alla S. Sede un Vescovo suffraganeo illegittimamente lontano dalla sua residenza, e il Vescovo più anziano che non denunzia il Metropolitano, quando questi sia reo di un somigliante delitto, cadono nello interdetto dall'ingresso della Chiesa. — *Sess. 6, cap. 1 de Ref.*

II. Il Capitolo che rilascia lettere dimissoriali durante l'anno del lutto, come sopra al § 11, incorre nell'interdetto ecclesiastico. — *Sess. 7, cap. 10 de Ref.*

(Continua.)

(1) Diconsi *arctati occasione beneficii recepti* coloro, cui fu conceduto un beneficio il quale *infra annum* richiede un qualche ordine ch'essi non hanno. — Gli *arctati occasione beneficii recipiendi* son coloro che vengono passivamente chiamati dalle tavole di fondazione a ricevere un benefizio che seco porta la necessità dell'esercizio di un qualche ordine di cui son privi.

I DUE POTERI

(Continuaz. e fine del capo VI; — v. pag. 130 di questo vol.)

II. Se assurda ed empia si è già provata la tolleranza religiosa, qual meraviglia sarà che la Chiesa, per la missione ricevuta dal divin Redentore, non possa tollerare l'errore contro la fede, ma debba sempre combatterlo e bandirlo dalla società? Se ogni uomo, essendo fatto per la verità, è naturalmente nemico dell'errore; come mai la Chiesa, essendo una società di credenti alla verità rivelata, può tollerare qualsivoglia errore ad essa contrario, e non deve anzi riprovarlo e fuggirlo, secondo la parola di Paolo Apostolo, che contro la tolleranza dei Corintii con gl'infedeli diceva: *quale armonia fra luce e tenebre, quale accordo fra Cristo e Belial, qual comunanza tra fedele e infedele?* — E il divino Maestro ne fece un so'enne precetto, che fu pure il suo testamento agli Apostoli affidato prima di salire al cielo: *Andate nel mondo universo*, Egli ha detto, *predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chiunque avrà fede e sarà battezzato si salverà, chiunque poi non avrà fede si dannerà.* — Dalle quali parole rilevasi, aver imposto Gesù Cristo il dovere agli Apostoli di predicare e insegnare il suo Vangelo a tutto il mondo: dovere che chiaramente risulta e dalla formola imperativa da Cristo adoperata, e dalla dichiarazione premessa della sua onnipotenza sul cie'o e sulla terra, e dal fatto che gli Apostoli stessi ben si ritennero per divino comandamento obbligati a predicare. Pietro infatti e Giovanni ai Principi della Sinagoga, vietanti la propagazione del Vangelo, con imperturbabile franchezza risposero: *se è giusto obbedire a voi piuttosto che a Dio, giudicatelo voi stessi, perocchè non possiam noi non raccontare ciò che abbiamo veduto ed ascoltato.* Furono perciò essi villanamente imprigionati; ma avendo un Angelo del Signore dischiuse loro le porte, dicendo: *Andate, e statevi nel tempio a predicare tutte le parole di questa scienza di vita,* liberi e coraggiosi predicarono la buona novella, per cui di nuovo chiamati al cospetto del Sinedrio, e obbligati al silenzio; risposero: *Obedire oportet magis Deo quam hominibus!* (a). Dopo ciò argomentiamo: la Chiesa ha il mandato da Cristo di annunziare il Vangelo a tutto il mondo, e il Vangelo sta alla incredulità come la luce alle tenebre: Ella dunque siccome ha il debito di insegnare la verità, ha pure il debito di non tollerare l'errore e di bandirlo dal mondo. Più: se la Chiesa ha ricevuto cotanta missione rigeneratrice della Umanità, Ella non ha solo il debito di obbedire, ma il correlativo diritto di farsi da tutti ascoltare; e però, come l'uomo, conforme innanzi si è detto, ha radicalmente l'obbligo di piegare il suo intelletto alla voce di Dio, così ha il debito di sottomettersi alla voce della Chiesa che, insegnando la verità e riprovando l'errore, parla in nome di Dio. E che altro infatti volle significare il Redentore quando ripeteva: *Chi ascolta me ascolta voi:* — *Se non ascolterà la Chiesa, riguardalo come gentile e pubblicano:* — *chi non crede, già è stato giudicato?* — Ha dunque la Chiesa il debito di non tollerare l'errore e il diritto di proscriverlo, per compiere così la grande missione illuminatrice delle umane intel'igenze.

Ed ora, come per legittima illazione dalle sue premesse, logicamente ne inferiamo, che la Chiesa ha pure il dritto di tutelare i suoi figli dalla perversione, e separarli e garentirli dal proteiforme errore.

Dritto inerente alla natura di ogni società è quello di esistere, di conservarsi, di difendersi dai suoi nemici; siccome ai Pastori assiste il dovere di custodire il gregge dalla rapacità dei lupi: se perciò la Chiesa è una vera società divinamente istituita, ed è dal suo Fondatore assomigliata ad un ovile di pastori fornito e di agnelli; a Lei dunque inerente dev'essere il dritto di custodire e difendere i figli suoi dagli sleali attacchi, e dalle manifeste ed occulte insidie degli scoperti o mascherati nemici, che avessero contro di Lei giurato nimistà e guerra implacabile. Lo stesso Uomo-Dio ha poi dato i primi insegnamenti sul modo di salvare i fedeli dagl'insidiosi attacchi, o dalle aggressioni violente, allor che disse: *Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi vestiti da pecore, ma sono di dentro lupi rapaci;* — *Guardatevi dal fer-*

(a) Act. IV — V. passim.

mento dei Farisei, che è l'ipocrisia; — Se non ascolta nemmanco la Chiesa, abbilo come per gentile e per pubblicano (a). Il simile praticarono gli Apostoli, allorchè, facendo eco alla voce del divino Maestro, gridarono anch'essi al cospetto dell'universo, dicendo: *Se alcuno viene da voi, e non porta questa dottrina, nol ricevete in casa, e nol salutate; — L'uomo eretico dopo la prima e la seconda correzione sfuggilo; — Fratelli, vi scongiuro, che abbiate gli occhi addosso a quelli che pongono dissensioni e inciampi contro la dottrina che avete apparata; e ritiratevi da loro.... poichè essi con le melate parole e con l'adulazione seducono seco i cuori dei semplici; — Non vogliate unirvi a uno stesso giogo con gl'infedeli; perocchè qual consorzio della giustizia con la iniquità? o qual società della luce con le tenebre? Laonde uscite da mezzo ad essi e separatevene, dice il Signore* (b).

Che più? I primi padri della Chiesa fiorenti nell'Apostolica età tennero ed insegnarono la stessa dottrina. Ecco come parla Ireneo su questo argomento: « Vi sono alcuni che udirono « narrarsi da Policarpo, che Giovanni discepolo « del Signore, essendo andato in Efeso per la- « varsi, ed avendo là entro veduto Cerinto, « sbalzò fuori del bagno per tema di non su- « bissare, trovandosi in compagnia di un ne- « mico della verità: » ed aggiunge che lo stesso Policarpo a Marcione, che gli si fece incontro dicendogli: *Mi conosci tu?* — abbia risposto: *Sì ti conosco pel primogenito di Satanasso!* (c) — A quei di Smirne scrivendo il Martire Ignazio, vietava di ricevere a casa gli eretici, o di trattarli con dimestichezza; e raccomandava loro di fuggirli come la peste. — « Arditamente fug- « gano, sclamava Cipriano scrivendo a Cornelio, « i nostri dilettissimi fratelli le parole e i col- « loquii di coloro il cui parlare serpeggia come « cancrena..... nessuna comunanza con questi « tali, nessun convito, nessun colloquio s' in- « frapponga, e viviamo da loro così lontani, « com'essi lo son dalla Chiesa. » — E nel Commentario del Genesi il Crisostomo, sulla dimanda del che debba farsi dell'eretico, dice: « Tu sarai lungi da lui come dal più furibondo nemico. » — Ed ultimo S. Girolamo aggiunge la sua parola, e su quella sentenza dell'Apostolo: *Modicum fermenti totam massam corrumpit* scrive così: « Adunque la scintilla, tosto che sia com- « parsa dovrassi estinguere, e il fermento dalla « vicina massa rimuover si deve, e lo scab- « bioso animale dalla mandra bisogna scac- « ciarlo; se pur non vogliasi che tutta la casa, « e la massa, e il pecorile sen vada in fiamme, « corrompasi, perisca. In Alessandria fu scin- « tilla un Ario, ma perchè non sì tosto fu spenta, « la sua fiamma pose in incendio il mondo « intero. »

Bene dunque, se l'autorità di Cristo e degli Apostoli, nonchè l'insegnamento e la pratica degli antichi padri della Chiesa ci manifestano la necessità e il dovere di non sopportare che i fedeli abbiano dalla comunione con gli infedeli ed eretici a correr pericolo di essere pervertiti, come potrà negarsi alla Chiesa il diritto di usare della legittima difesa? — Che anzi non parrà soverchio il sostenere che la Chiesa in virtù della sua celeste missione abbia la potestà non solo di espellere dal consorzio dei figli suoi gl'infedeli, ma eziandio di stringere costoro, in alcune circostanze, perchè o non facciano ingiurie alla cattolica fede, o ritornino ad essa, da cui disertarono vergognosamente. E come parrebbe soverchio cotal diritto se il Principe delle Scuole S. Tommaso di leggieri lo argomenta dalle parole di Cristo, registrate in S. Luca: *Va per le strade e lungo le siepi, e sforzali a venire, affinchè si riempia la mia casa?*

Affine però di non prendere allucinazione in un punto così dilicato e contradetto, bisogna distinguere tra gl'infedeli, quelli che mai non abbracciarono la fede, come i Gentili e i Giudei, che per niun modo, afferma il S.° Dottore, si debbono costringere alla credenza, ma debbonsi dai fedeli, se il possano, obbligar solamente a non impedire la propagazione della fede; e quelli che una volta abbracciarono la fede, come gli eretici e gli apostati, i quali sono da stringersi con pene anche afflittive, *ut impleant quod promiserut, et teneant quod semel susceperunt.* E ciò appunto convien che si provi. E questo, ad esempio dell'Aquinate, facciam da prima con più sentenze di S. Agostino, il quale nell'epistola 48.ª a Vincenzio non arrossiva di ritrattarsi dicendo: « Una volta io mi « avvisava che niuno potesse venir lecitamente « costretto a rientrare nella unità della fede « ortodossa; ma questa mia primitiva sentenza « non dalle parole di semplici oppositori, sì « dagli argomenti eloquentissimi di esimii ra- « gionatori fu soggiogata e vinta. Perocchè il « terror delle leggi è sì proficuo che non po-

(a) Matt. VII. Luc. XII. Matt. XVIII.
(b) Ioan. II. Ep. 10 — Ad Tit. 3 Rom. XVI — 2.ª Cor. VI.
(c) Lib. III. c. 3.

« chi van ripetendo: *gratias Domino, quia vin-« cula nostra disrupit* ». Rispondendo poi alla difficoltà tolta dalle parole del Salvatore sulla zizania sopprasseminata nel campo: *sinite utraque crescere usque ad messem,* dopo ricordate le susseguenti parole del Vangelo: *ne forte colligentes zizania eradicetis simul cum eis et triticum,* soggiunge nell'altra Epistola a Parmeniano: « Di qua si argomenta che, quando non ha « luogo siffatto pericolo, nella ipotesi che fosse « notorio ed esecrato il delitto di chi tali non « abbia fautori, da far temere uno scisma, in « tal caso è giusto che la severità di disciplina « non sia punto risparmiata ». Da ultimo nella Epistola 50.ª a Bonifacio scrive: « Nessun di « noi per fermo agogna lo sterminio di alcun « eretico; ma siccome non altrimenti potette « la Casa Davidica respirare le aure serene « della pace, se non fosse stato Assalonne spento « in battaglia, così la Cattolica Chiesa, ove dalla « perdizione di alquanti ne raccogliesse innumerabili altri, ben può disacerbare le angosce « del materno suo cuore con la salvezza di tanti « popoli ».

Si aggiunge, che al Capo XIII del Deuteronomio, e in varii luoghi del Libro III dei Re per divino comandamento è prescritto, che sieno crucidati i falsi Profeti (2): e perchè ora la Sposa del Nazareno Immacolata e Santissima non si recherebbe a dovere di invocar la spada le fiamme per lo sfacimento degli eretici, i quali nel biblico linguaggio rendono la immagine dei *lupi rapaci* da perire col ferro, e del morfero *cancro* da estirparsi col fuoco? Meritamente dunque la chiesa nelle Canoniche legislazioni stabilisce che gli eretici incorreggevoli sieno consegnati alla Potestà laicale, per essere nel debito modo puniti (b): e nel Concilio di Costanza condanna la sentenza di Giovanni Huss, che vien dato insieme con Girolamo da Praga in mano del potere civile, dal quale furon morti col fuoco: e per bocca di Leone X prescrive gli articoli del forsennato Lutero, anch' egli affermante, non doversi gli eretici sottomettere a corporali castighi; quasi fosse, al dir di Agostino, meno tremendo l'esser dato sotto la potestà di Satana per la scomunica, che l'essere ferito di spada e morto dal fuoco! — Meritamente ancora, soggiunge qui S. Leone (a), i nostri Padri tutte le forze impegnarono per bandire dalla Cattolica Chiesa l'empio furore della eretica baldanza, e i Principi del mondo anch'essi detestarono così la sagrilega follia, da prosternarla pubblicamente con quella spada che non invano portano al fianco; e per tal guisa non poco giovarono alla prosperità della Chiesa, la quale benchè per lo spirito di mansuetudine, onde è informata, si limitasse mai sempre al solo giudizio sacerdotale, si giova però delle austere costituzioni dei principi, dal perchè non di rado i traviati ricorrono allo spirituale rimedio per tema corporale del supplizio.

E piaccia a Dio che i sapienti del nostro secolo si accorgano una volta che le tante cancerose piaghe sociali non saneranno giammai senz'abdicare al funesto principio dell'indifferentismo religioso, che in sè contiene il seme fatale di morte! — Dacchè infatti il potere laicale cominciò sulle prime a negare la sua azione a servigio della Chiesa col cinismo del *non intervento*; e s'inoltrò poi a promuovere la violenta separazione della politica dalla morale, dell'Uomo da Dio, del tempo dalla eternità, racchiusa nel sarcastico motto « Libera Chiesa in libero Stato »; e poi senza maschera osò financo produrre lo iniquo programma della conciliazione, compreso nella proposizione ottantesima del Sillabo: « Il Romano Pontefice può e « deve conciliarsi e venire a patti col libera-« lismo e con la moderna civiltà », — fin d'allora, è innegabile, la pace è fuggita dal mondo: ed avrassi un bel che fare alternando leggi e legislatori, accomodamenti e scissure, trattati e congressi, ma la vera pace dei popoli non sarà fermata che a questo solo ed unico patto, che la verità e l'errore, la virtù e il vizio, l'onore e la ignominia non debbano fra loro transigere, nè conciliarsi, nè tollerarsi giammai!

Tib. Can. Teol. Durante

(Continua.)

(a) *Qui superbierit nolens obedire Sacerdotis imperio, sententia judicis moriatur ..... Propheta ille aut pictor somniorum interficietur.* Il quale comando eseguirono Elia, Giosia, Ieu ed altri non pochi. E lo stesso Nabuccodonosor (*Dan. III*) stabilì che chiunque avesse bestemmiato il Dio di Daniele fosse morto, e la casa di lui devastata.

(b) Cap. *ad Abolend.* e cap. *Excomunicamus* extrav. de Haeret., et in Sexto de Haeret cap. *super eo.*

(a) Epist. 91 ad Iurbium.

IL CLERO E L'INSEGNAMENTO

Mentre da una parte i seguaci delle sette anticristiane, come altrove così in Italia, si sforzano a tutt' uomo di escludere il Clero da ogni insegnamento, e mentre il Clero per varie ragioni cede, pare, troppo facilmente il terreno, credo utile rivolgere ai miei cari Confratelli nel Sacerdozio poche parole (secondo il mio sentimento) dei nostri diritti e doveri rispetto a qualunque insegnamento, ed in ispecie allo Elementare.

Insegnare vuol dire comunicare a chi l' ignori qualunque utile cognizione posseduta da chi insegna. Donde vedesi innanzi tutto, che il dritto all' insegnamento nasce radicalmente dall' effettivo possesso di utili cognizioni, che altri non abbia. Or chi possiede singolari cognizioni, può in diversi modi averle acquistate; e principalmente, o per isforzo di proprio studio intorno ad un soggetto poco da altri studiato, o per ispeciale comunicazione, che gliene abbia fatta alcun maestro, il quale le abbia in qualunque modo possedute prima di lui. Il primo modo di acquisto per libera riflessione è naturalmente aperto a tutti, che abbiano singolare acume di mente e volontà di ben applicarlo alla ricerca del Vero. Non così il secondo, per volontaria comunicazione di maestro a discepolo; perchè in questo modo come in libera trasmissione di proprietà intellettuale, il maestro può comunicare, a cui è più atto a riceverle, le proprie idee; e può anche dichiarare, che egli non riconoscerà per proprie, se non le idee insegnate in suo nome dai soli alunni della propria scuola. A questa seconda specie d' insegnamento, direi quasi *fedecommesso*, appartiene senza dubbio quello della Fede e Morale Cattolica, che noi fedeli crediamo da Dio liberamente e positivamente rivelante affidato singolarmente ad una classe di uomini, che chiamiamo Clero.

Riconosceranno, o no gli altri questo singolar diritto del Clero all' insegnamento delle Verità rivelate? I buoni Cattolici lo riconosceranno certamente, perchè lo troveranno fondato nelle parole di Cristo onnipotente agli undici Apostoli, primizie del Clero: « *Iesus locutus est eis* (undecim discipulis)... *Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes.... Docentes eos servare omnia quaecumque mandavi nobis* » (Matth. XXVIII. 16 a 20). Ma gli altri? i falsi cattolici? gli aperti nemici del cattolicismo? Quasi certamente il negheranno, come negava agli apostoli la Sinagoga il dritto di predicare il nome di Cristo. Ma che monta? Noi che crediamo tener questo dritto da tale autorità a cui niun'altra può resistere, ripeteremo le parole di Pietro « *Obedire oportet Deo magis, quam hominibus* » (Act. Ap. V. 29), e predicheremo coraggiosamente le divine verità, anche a costo della vita, a comune beneficio degli amici e dei nemici.

Posto anche per altro che gl' increduli teorici o pratici ci vogliano negare il dritto esclusivo all'insegnamento autorevole delle verità rivelate, possono essi negarci similmente il dritto comune e naturale a qualunque insegnamento secondo ragione? O che forse i Preti non sono nemmeno uomini? non possono avere come ogni altro una mente capace del vero? non possono aver modo di comunicare agli altri quello che sanno? Si sottomettano pure, se si vuole, alle prove, agli esami, alle regole comuni di pubblica istruzione; ma con qual dritto e per qual pretesto se ne potrebbero escludere? Eppure è così: il principio de' l' insegnamento obbligatorio e laico, or tanto posto in voga a nostro danno, pretenderebbe proprio di ridurre a legge dello stato: « Che tutti vadano a scuola ma non dai Preti; che tutti possano insegnare ma non i Preti. » — Giungeranno essi a calpestare fino a questo punto i nostri dritti comuni? Chi lo sa?! Noi Cattolici ricorriamo talvolta a troppo fidanza alla provvidenza di quel Dio, senza di cui non si può muover foglia sull' albero; ma non potrebbe Dio stesso permettere per alcun tempo tanta sventura a giusta punizione della nostra negligenza? Noi difendiam troppo male i nostri dritti, e dimentichiamo facilmente due cose, che i nostri nemici par che conoscano meglio di noi. La prima è, che il Clero, pognamo che non abbia alcun dritto speciale all' insegnamento naturale, ha non per tanto una speciale attitudine a qualunque insegnamento. La seconda è, che qualunque insegnamento, foss'anche dell' abici, nelle mani del Clero è ottimo istrumento a diffondere le verità religiose.

I Preti hanno una speciale attitudine ad insegnare: — 1° perchè in quanto Preti hanno tutti naturale e soprannaturale vocazione all' insegnamento, che forma parte essenziale della loro missione; — 2° perchè la santa libertà dai familiari legami che loro viene dal celibato religioso, li rende più acconci ai lunghi e profondi studii; — 3° perchè la divina fermezza de' loro principii religiosi, li dispone meglio ad un insegnamento costante, armonico e sistematico

Qualunque insegnamento poi, foss'anche dell'abici, è nelle mani del Clero ottimo istrumento, a diffondere le verità religiose: 1° perchè è facile legare le vaste e feconde verità del Cristianesimo a qualunque altra verità; — 2° perchè disgraziatamente alcuni alunni non hanno altra occasione di sentire le cristiane verità fuorchè in iscuola; — 3° perchè parecchi spiriti orgogliosi, che andrebbero a predica solo per far la critica al predicatore, ascoltano volentieri e quasi senz'avvedersene la predica, che fa loro così per caso quell'uomo, che essi sono abituati a rispettare per la superiorità del sapere.

Convien dunque, che il Clero ad ogni costo si eserciti largamente in qualunque insegnamento, e più specialmente in quelli in cui predomina lo studio riflessivo o estetico, come sono quelli delle scienze filosofiche, matematiche, giuridiche, e di tutti i rami di letteratura antica e moderna.

Ma se i nostri malevoli non ci lascian fare? Se usurpano essi tutte le cattedre degl'Istituti educativi? Se ci rendono impossibile perfin l'aspirarvi, contrariandoci in ogni cosa e mettendoci in mala voce? Ecco le dolorose grida, che sento assai spesso levare dai miei confratelli: ma son poi giuste? Io per me penso, che questi sian piagnistei per lo meno esagerati, e forse anco pretesti da covrire la nostra negligenza e dobolezza di spirito. Io non nego, che in parecchi sia giurato il proposito di metterci fuori di scuola, e l'ho confessato io stesso; ma questi parecchi non son poi tutti, anzi son pochi, benchè fieri: ed a rendere vane le loro ostilità, basterebbe, penso, una forte e leale difesa. E ad una forte e leale difesa de' suoi dritti vorrei che s'apprestasse il nostro Clero, lasciati gl'inutili piagnistei, smesse certe puerili paure, e ricordando solo, che ai nostri contradittori diam noi forze e coraggio, col trasandare i sacri doveri, che ai nostri buoni dritti dovrebbero essere appoggio. Siam noi tutti forniti di quella perfetta moralità di vita, di che ogni buon maestro dovrebbe esser dotato, come primo e più efficace insegnamento di ben fare? di quella perfetta moralità che spesso chiama nelle scuole del Clero persino i figli di cattivi padri e di ardenti oppositori? Siam noi tutti dediti ad uno studio abituale e profondo delle Scienze sacre e dei Libri santi, che dovremmo sostenere e difendere contro gli attacchi dell'orgogliosa scienza moderna? Non è forse troppo doloroso vedere in certi esami magistrali scriver di Religione e di sacra Istoria meglio i laici, che i Preti?

E poi perchè disprezzare quasi inutile quella generale coltura di scienze e lettere, che or si vuole imporre a tutti anche un po' troppo? Vogliamo noi correggere bene la comune manìa di tutto sapere? ebbene lasciamo le poco caritatevoli burle agli studii leggieri, e mostriamo con i fatti, che se non siamo infarinati in molti studii, siamo almeno bene impastati in alcuni. E ciascuno scelga il suo, non per ambizione di gloria singolare, ma secondo le naturali inclinazioni, e più ancora secondo i più vivi bisogni del popolo. Quale studio sconverrebbe ad un Prete? Non abbiam dalla storia tanta copia di bravi Preti e Religiosi chiari in ogni scienza e disciplina? Quello, che più di tutto sconviene ad un Prete, è l'ozio, ovvero la vile cupidigia di non accettar lavoro, se non in vista dei grossi stipendii. Mettiamo un po' d'ordine nei nostri gusti e ne' nostri bisogni; accettiamo ed amiamo la paziente opera dell'insegnamento, dovunque sia, e qualunque sia; amiamola per amor di Dio, che la premierà, per amor del popolo che ne avrà bene. E quando il popolo si vegga offerto universalmente nelle scuole del Clero un largo e serio vantaggio di buoni studii, il nostro dritto e la nostra benigna ingerenza saranno senz'altro contro ogni ostile sforzo assicurati.

Sac. Alfonso Prof. d'Agostino

(*Continua.*)

BIBLIOGRAFIA

DE MIRO ENRICO — Il Cuore di Maria, centro del disegno divino in ordine al soprannaturale dell'uomo nello stato di riparazione, ed opportunità di

tale trattazione, per Enrico de Miro sacerdote napolitano — Napoli, Tip. Vico Donnaromita, 7. — In 16° di pag. 265.

« Maria fu grande insieme e gloriosa, perchè sortì un cuore amante, amato, addolorato » ; — e quanto perciò esso Cuore abbia influito alla redenzione degli uomini decaduti dallo stato soprannaturale; e come a scongiurare il turpe naturalismo moderno sia mezzo efficacissimo il tributargli fiduciale ossequio, forma il soggetto di questo grazioso libro. La novità del concetto, ch'è pure interessante e assai opportuno ai nostri tempi, e l'essere svolto con solide prove e con bello stile, raccomandano, più che non potrebbero le nostre parole, un tale egregio lavoro. — Si vende per L. 1 in casa dell'Autore, *via Carbonara, 27, Napoli*.

IL GALANTUOMO — Almanacco per l'anno comune 1877 — Anno XXV — Strenna offerta agli associati alle Letture Cattoliche. — Torino, Tipog. e Libr. Salesiana — In 16° di pagg. XX, 80.

Fra i molti almanacchi che in occasione del nuovo anno sogliono veder la luce, non si neghi al *Galantuomo* un posto di onore, chè ben se lo merita. Un gradito e assai proficuo trattenimento egli offre coi suoi interessanti e briosi aneddoti, raccolti da autorevoli fonti, e tutti morali ed edificanti; con un tesoretto di savii proverbii di varie nazioni, e con qualche leggiadra poesia. Oh quanto bene si farebbe a diffondere largamente fra il popolo questo utilissimo libretto! — Il costo non è che di soli Cent. 15, e per 100 copie L. 10 — Dirigersi alla predetta Tipografia.

IL SACRO MONTE DELL' ALVERNIA — Ricordo — Seconda Ediz. — Pisa, F. Mariotti Tipografo — Edit. 1876 — Opusc. di pag. 22 — Prezzo cent. 30.

Chi voglia una guida pratica che conduca a visitare il sacro monte dell' Alvernia, luogo delle più stupende meraviglie del Patriarca di Assisi, procurisi questo opuscolo, scritto con purità e vaghezza di lingua e con soave unzione, il quale mentre appaga la pia curiosità del leggitore, ne muove il cuore a devoto affetto e fervore cristiano. — Lo leggeranno tutti con grande utile e diletto, ma specialmente i numerosi ascritti al terz'Ordine di S. Francesco, ai quali ne raccomandiamo caldamente lo acquisto.

LORENZI GIROLAMO — Gemme di amena lettura pel popolo ; ossia raccolta di novelle e racconti nuovamente ordinata dal Prof. Girolamo Lorenzi.

Di questa Collezione sono già usciti i primi quattro volumetti intitolati: *1. Religione e Morale. — 2. La Repubblica di Venezia. — 3. Firenze nel secolo di Dante. — 4. I Castelli Lombardi.* — Essi contengono già ventotto racconti originali di varii accreditati autori, scritti con vero sentimento religioso e morale. Il Sommo Pontefice Pio IX già confortò con l' Apostolica Benedizione il lor Compilatore e l' Editore. Ogni onesto padre di famiglia, ogni ecclesiastico, ogni istitutore potrà ben mettere in mano dei suoi giovanetti questi libri, che saranno letti con piacere insieme e con utile. — Ogni volumetto costa cent. 50. Chi si abbonerà a 12 volumetti, pagherà solo L. 3.50. È già sotto i torchi il 5.° vol. — Dirigersi al Tip. Edit. Giulio Bestetti, *via Principe Umberto, 36, Milano*.

SOTIS GAETANO — Il Preistorico, Rivista filologico-scientifica per l'Arcip. Gaetano Sotis lic. in S. Teol. e Socio dell'Acc. dei Quiriti e dell'Acc. medica di S. Tom. d' Aq. — Modena, Società Tipograf. 1876 — in 8.° gr. di pag. 61 — Prezzo cent. 85 — Vendibile in Fondi presso la Cartoleria del Sig. Luigi de Sanctis; ed in Modena presso il negozio della Società Tipografica e presso la Cartoleria Pagliani, antica Ditta Soliani.

È un opuscolo molto ben elaborato che vorremmo andasse per le mani di tutti gli Ecclesiastici.

Può dirsi che l'eresia speciale del secol nostro sia l'affermazione dell'uomo preistorico; eresia che vibra la scure non ad uno o ad un altro ramo del grande albero della nostra fede, ma proprio alla radice per inaridirlo e disfarlo interamente. Trattasi oggi di una lega infernale di tanti errori, quali sono la negazione delle cause

finali, la eterogenea, il Darwinismo, ed altre fiabe di questa fatta che, sotto il titolo specioso di *Studii Preistorici*, cospirano a mostrare che l'uomo abbia esistito su questa terra, non da circa sessanta secoli, secondochè sta rivelato nella Cronologia della Sacra Genesi, ma da milioni, anzi da miliardi di secoli anteriormente all'epoca stabilita da Mosè. Con ciò ognun vede che vuolsi minare il fondamento primario della nostra religione Santissima. Il peggio poi si è che siffatta empia teorica va professata e sostenuta non da pochi ed oscuri ingegni; sibbene da scienziati ragguardevoli, in Europa e fuori; e va sorretta e diffusa da periodici accreditati, da Congressi internazionali, da cospicue Accademie, tra le quali la famosa Accademia Antropologica di Parigi: e la diffusione di cosiffatta teorica ha raggiunto tali proporzioni anche in Italia, che sarebbe delitto pel Clero Cattolico il rimanere indifferente ed il non bene agguerrirsi per combatterla a tutta oltranza.

Se non che questo còmpito, per quanto doveroso, riesce per altrettanto difficile a buona parte degli uomini di Chiesa; perocchè i preistorici miscredenti non si avvalgono di argomenti teologici, o di ragioni astratte e speculative; ma traggono le loro principali obbiezioni dall'Archeologia, dall'Etnologia, dalla Linguistica e da tutte le altre scienze di osservazione, maneggiate a seconda dei loro intenti. Or ben pochi sono coloro che allo studio delle scienze ecclesiastiche possono aggiungere quello delle mentovate discipline, e massime delle scienze naturali, le quali sono tra esse collegate in guisa da non potersi adequatamente conoscere l'una senz'avere in pari tempo una completa conoscenza di tutte le altre.

A riempire siffatta lacuna torna molto utile ed opportuno l'opuscolo del Sig. Sotis dove in poche pagine trovasi raccolto quanto è necessario per formarsi un'idea giusta della quistione, la quale è riportata ai suoi veri principii teologici e scientifici; sicchè il lettore trovasi al caso di giudicare da sè e con cognizione di causa la portata delle obbiezioni in contrario, ed a confutarle invittamente.

Nella prima parte dell'opuscolo l'Autore mostrasi molto pratico conoscitore de'buoni studii letterarii, e dà un saggio di critica filologica per giudicare del valore, della proprietà e della purezza delle nuove voci, che voglionsi innestare all'idioma toscano. Indi passa a stabilire il valore scientifico degli studii preistorici, e dimostra che, maneggiati con senno, per se stessi, non sono punto temibili; e dopo di aver con rigorosa analisi distinto il preistorico cristiano dall'anticristiano, entra a stabilire il vero metodo che il cattolico deve osservare nelle dispute coi miscredenti. Accenna tutti gli avvedimenti critici ed i criterii supremi ordinati alla ricerca della verità nelle scienze di osservazione; ed applicandoli agli studii preistorici che siegue passo passo dal loro esordire, fino al punto in cui trovansi oggi, conchiude trionfalmente che essi studii, benchè fatti con intendimenti empii, han già cominciato a risarcire i danni prodotti dal loro stato imperfetto, somministrando saldi argomenti in pro della Religione, e preconizza che finiranno con essere la più splendida conferma della Storia rivelata.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1876)

ITALIA

Nelle distrette, in cui al presente versa la Chiesa, sommamente funesta è tornata la perdita dell'E.mo Antonelli, morto il dì 6 dello spirante mese.

Giacomo Antonelli nacque in Sonnino il 1.° aprile 1806 da antica ed agiata famiglia delle Romagne. L'alta sua intelligenza e le virtù non comuni lo sollevarono in assai giovine età alle cariche più eminenti dello Stato Pontificio. Dopo essere stato assessore del Tribunale Criminale Superiore; delegato di Orvieto, Viterbo e Macerata; sotto-segretario di Stato; tesoriere generale della Camera Apostolica, l'11 giugno 1847 da Pio IX veniva creato Cardinale di S. Romana Chiesa dell'Ordine de'Diaconi, e nel 1848 fu nominato Segretario di Stato.

La storia imparziale narrerà ai posteri i grandi fatti di quest'uomo insigne, il cui

senno politico, la cui portentosa attività ammirarono altamente e lodarono i primi diplomatici de' suoi tempi.

Egli fu il fido consigliere di Pio IX nelle dure vicende del travagliatissimo suo Pontificato, e ne divise le sciagure, i meriti e le glorie. Segno all'odio, alla invidia, al furore de'ribelli, ebbe a soffrir calunnie e contumelie infinite pel nome di Cristo. Anche un sicario armata mano avventavasi il 12 giugno del 1865 contro la venerabile sua persona. Ma Dio, che destinavalo al servizio della sua Chiesa in tempi assai più calamitosi, lo salvò.

Strettosi al fianco del suo Principe, non lo abbandonò mai fino all'ultimo de'suoi giorni; e compì sempre con religiosa esattezza i doveri dell'alta sua rappresentanza, anche in mezzo ai più fieri dolori di quel male che lo condusse al sepolcro.

« Poche ore prima di morire, scrive l' *Osservatore Romano*, nel mentre mandava ad invocare nuovamente sopra di sè la benedizione Apostolica per mezzo di uno dei Prelati della Corte, si poneva con cristiana umiltà ai piedi del Sommo Pontefice, implorandone il perdono per qualunque mancanza di cui egli si fosse reso colpevole verso l'augusto suo Signore, durante il lungo periodo in cui avealo assistito nei negozii della Chiesa e dello Stato ».

Iddio benedetto avrà retribuito di giusta mercede lo zelo instancabile di lui nel servizio della Religione e del tribolato Sommo Pontefice!

Il Successore dell' E.mo Antonelli.— *La Libertà Cattolica* n. 250 reca: — « È ormai officiale la notizia del Card. Simeoni, Pro-Nunzio Apostolico a Madrid, a successore del compianto Card. Antonelli nella insigne carica di Segretario di Stato di Sua Santità.— Si dice che il Card. Antonelli, presso a morire, avesse sottoposta al S. Padre tale nomina, additando nell' E.mo Simeoni colui che avrebbe fedelmente seguito la sua politica. »

Il nuovo Ambasciatore di Francia in Vaticano. — Leggesi nell' *Osservatore Romano* del 3: — « Alle ore 11 1|2 antimeridiane di quest'oggi, S. E. il signor barone Baude aveva l'onore di essere ricevuto in udienza privata dalla Santità di Nostro Signore, per presentare le Lettere che lo accreditano Ambasciatore di Francia presso la S. Sede. »

Il regio Placet per gli atti de'Vescovi non riconosciuti. — Un nuovo attentato contro la Chiesa compivasi in questi giorni dal Ministro Guardasigilli. Fin qui era invalsa la massima nella giurisprudenza italiana, ammessa in Parlamento dall'ex Ministro Vigliani come conforme alle leggi, che i Vescovi di novella nomina, tuttochè non riconosciuti quanto alle relazioni *temporali* collo Stato, non dovessero essere molestati in quanto alla loro giurisdizione meramente spirituale. Di qui è che non si ebbe difficoltà di munire di regio *placet* le provviste di benefizii che fossero emanate da tali Vescovi. Ora il Guardasigilli Mancini ha diretta una circolare ai Procuratori del Re in data de' 22 ottobre 1876, nella quale impone loro di non accettare o *placitare* alcun atto che emani dai Vescovi non riconosciuti, aggiungendo che solo nei casi speciali, in cui concorrano gravi e straordinarie circostanze, si possa reclamare dal Ministero un qualche eccezionale provvedimento, secondo che vien richiesto dai bisogni locali delle popolazioni!

Lega degli Astensionisti.— Raccomandiamo questa lodevolissima proposta dell'ottimo giornale l' *Eco Cattolica* di Napoli, n. 44: — « Per dare una pratica esecuzione alla proposta di costituire in Italia una Lega di astensionisti, invitiamo i cattolici, e specialmente i parroci, a scegliere una persona in ciascun collegio od in ciascuna sezione, la quale s'incarichi di tenere una lista degli elettori, siano iscritti o no, che non sono andati all' urna domenica scorsa 5 corr. Questi elenchi si conservino presso persona conosciuta. Verrà tempo in cui saranno utili, e prossimamente per fondare i comitati parrocchiali raccomandati dal S. Padre nel Breve al terzo congresso cattolico italiano. »

Proteste contro l'arbitrio.— Tutta la stampa cattolica, tutte le pie società, ecclesiastici e laici in immenso numero emettono proteste contro la dispotica condotta del Prefetto di Bologna in riguardo al terzo congresso cattolico italiano, censurata altresì dai fogli liberaleschi. Nel protestare ancor noi contro un così enorme abuso di potere, seguendo l'esempio di altri giornali cattolici, invitiamo tutti i nostri lettori a mandare per lo stesso fine il loro biglietto di visita al sig. Commendatore Giovanni Acquaderni Presidente del Comitato Permamente in Bologna, Via Maggiore N. 208-209.

ESTERO

La S. Sede e la istruzione religiosa in Germania. — L'*Univers* reca le seguenti decisioni della S. Sede relative all'insegnamento religioso tolto alla Chiesa cattolica in Germania:

« 1.° Gl'istitutori e le istitutrici che compartiscono l'insegnamento della religione devono essere autorizzati *ad hoc* con missione canonica.

« 2.° Finchè durerà il presente stato di cose, detta missione verrà data dal curato locale verbalmente.

« 3.° La missione canonica non potrà essere accordata se non ad istitutori od istitutrici che promettano d'insegnare la religione nel senso e secondo lo spirito della Chiesa cattolica, e la cui condotta sia una garanzia che lo faranno realmente.

« 4.° Gli istitutori e le istitutrici che insegnano la religione senza missione canonica e contro il divieto del curato, dopo di essere stati preliminarmente avvertiti, devono essere esclusi dalla partecipazione dei santi sacramenti.

« 5.° Agli istitutori ed alle istitutrici che già ottennero la missione canonica, e che dopo con la loro condotta dimostrano di non prestar sufficienti guarentigie, la missione sarà ritirata.

« 6.° Il catechismo, introdotto ed approvato dal Vescovo, non può essere soppresso senza il consenso del Vescovo, nè essere da altro surrogato.

« 7.° Niun ecclesiastico può accettare la carica d'ispettore delle scuole senza il preventivo permesso del Vescovo. »

Nuove apparizioni a Marpingen. Il *Divin Salvatore* di Roma ha da fenegna corrispondenza: – «Ella avrà certamente letto nella *Germania* le miracolose apparizioni della Madre di Dio e le quasi innumerabili guarigioni operate da Maria a Marpingen verso Treviri. Certo che ragionevolmente non si può più dubitare della verità delle dette apparizioni. Però attualmente queste sono di tal natura che superano tutto ciò che sin qui si è potuto leggere in proposito; imperciocchè la beata Vergine apparisce quotidianamente, e non solo una ma più volte al giorno. La gente fa per mezzo delle bambine molte domande a Maria, e la buona e cara Madre risponde a tutte, purchè in esse non entri la curiosità. Le quotidiane apparizioni dureranno fino alla festa della Natività dell'anno venturo, come essa stessa ha detto alle fanciulle. La Madonna apparisce ora alle tre fanciulle nella Chiesa di Marpingen nel tempo della S. Messa, ed anche, durante la giornata, nel paese. E i Carabinieri e la polizia prussiana che fa intanto? Custodisce giorno e notte la selva colla fontana miracolosa. »

Movimento cattolico fra i protestanti. — Nella Inghilterra è una setta protestantica detta de' Ritualisti, i quali hanno adottati molti dei riti cattolici, smettendo i pregiudizii dei così detti puritani. Questa setta conta già innumerevoli seguaci, e mostra tendenze assai animate verso il Cattolicismo. Un movimento analogo va pur suscitandosi fra gli anglicani più illuminati. Essi han fondato, come scrive l'*Osservatore Romano*, un giornale col titolo *The Philot* che ha per iscopo di cercare l'unione con Roma, ammettendo i dogmi della Immacolata e del Concilio Vaticano. Intanto le conversioni al Cattolicismo sono frequentissime e di personaggi assai ragguardevoli.

Esequie ad una Suora. — Leggiamo nella egregia *Libertà Cattolica*, N. 233, che a Rio Janeiro ebbero luogo testè straordinarie pompe funebri per la sepoltura della Suora Despiaux, figlia della Carità e superiora della *Santa Casa*, uno de' primarii stabilimenti di quella Metropoli. Essa aveva impiegato 59 dei 75 anni della sua vita per soccorrere i poveri, e questi la ricambiavano del più vivo affetto. Il Governo ordinò che la salma della umile Suora fosse deposta in un feretro di lusso e coperta di seta violacea broccata in oro, a sue spese. Oltre 100 mila persone ed 80 carrozze accompagnavano quel convoglio funebre.

I francobolli usati. — I francobolli usati che sogliono gittarsi al fuoco ovvero fra le immondizie della domestica spazzatura pur sono utilissimi per opera di alta carità. — Così in Africa, come nella Cina, sono ricercatissimi siffatti bollini per tappezzarsene a disegno arabescato le stanze dei facoltosi. Ora per un qualche numero di questi non è difficile ottenere in ricambio un moretto dell'Africa, un bambolo della Cina, che raccolti dai pietosi missionarii, si educano a virtù ed a religione. — Raccomandiamo vivamente la raccolta di siffatti francobolli usati che potranno mandarsi in Napoli al zelante ed operoso sacerdote R. D. Giuseppe M. Serio Direttore de' periodici *Il Promotore di S. Giuseppe e Letture Cattoliche*, in via Trinità Maggiore, N. 42.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Una interessante fondazione non ha guari avea luogo in Castrovillari fra il plauso di quella religiosa popolazione. Vi si stabiliva la pia unione delle Figlie di Maria ad imitazione di molti altri luoghi della Diocesi, sotto la direzione dello egregio e zelante Sacerdote D. Pietro Varcasia. — Questa città, la quale da secoli è consacrata alla SS. Vergine sotto il titolo di *S. Maria del Castello,* era lieta di vedere le sue figliuole accorrere dietro lo stendardo della Regina de' Cieli, ed all'ombra di Lei dare opera ad una religiosa educazione.

L' Apostolato della Preghiera introdottosi in Aieta, come in altri paesi della Diocesi, il dì 8 del passato ottobre s' inaugurava solennemente in quella Parrocchia.

Ci scrivono che il zelantissimo Arciprete D. Vincenzo Maria Giugni, fondatore di molte sante opere, spiegò tutto lo impegno, perchè la funzione riuscisse splendida insieme e commovente. — Si diè principio con una breve coroncina al Sacro Cuore di Gesù; dopo la quale s'intuonò il *Veni Creator,* cantato da tutto il Clero che, con edificazione del popolo, accorso alla pia cerimonia, faceva corona a Dio in Sacramento. L' egregio sacerdote Nicola Moliterni in questo punto ascese il pulpito e con calda parola ragionò della natura e facilità della S. Lega, e dei grandi vantaggi che ne derivano. Indi il prelodato Pastore recitava ad alta voce una protesta di fede, alla quale rispose tutto il commosso uditorio: e tutto il Clero secolare e regolare ricevè dalle sue mani la pagella di aggregazione, il cui esempio fu imitato da parecchi primarii gentiluomini e gentildonne di quel paese. Questa funzione, ch' ebbe termine col canto delle litanie lauretane e con la benedizione del Venerabile, non è a dire quale entusiasmo suscitò per siffatta opera in tutta quella buona popolazione. E senza indugio se ne videro gli effetti; imperocchè tosto si associarono alla S. Lega la Comunità dei Minori Osservanti e le pie Unioni delle Figlie di Maria e delle Madri cattoliche: e, mercè lo zelo di parecchie virtuose persone, in breve tempo gli associati crebbero a gran numero.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Nella breve dimora che Monsignor Vescovo ha fatto per la Visita Pastorale nella piccola Parrocchia di Bosco, frazione del Comune di S. Giovanni a Piro, ha dovuto anche colà consecrare due altari, uno dei quali, cioè il maggiore, tutto di finissimo marmo, venuto non è guari da Napoli a spese di quel molto Rev. Arciprete e del divoto popolo. La funzione riuscì solennissima con grande concorso di fedeli, venuti anche dai convicini paesi per assistervi, e per ascoltare la parola di Dio dalla bocca dell' amatissimo Pastore; ed ebbe termine verso le 3 p. m. con la messa bassa pontificale, celebrata sul maggiore Altare allor allora consacrato. — Benediciamo di cuore l' Altissimo, che in tanta tristizia di tempi rendasi ognor più vivo il sentimento religioso e sempre meglio fiorente il divin culto tra le popolazioni di questa veramente benedetta Diocesi.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Actis Consistorialibus.

La Santità di N. S. Pio Papa IX, il dì 18 dicembre 1876 nel palazzo Apost. Vaticano, dopochè l'E.mo Card. Caterini ha ottato alla Diaconia di S. Maria *in via Lata*, ritenendo in Commenda l'altra di S. Maria della Scala, e dopo chiusa, giusta il costume, la bocca all'E.mo Card. Gio. Simeoni, creato il 15 marzo 1875 e pubblicato il 17 sett., si è degnato di provvedere le seguenti Chiese: — Metrop. di *S. Salvatore nella Baia di tutti i Santi*, per Mons. Gioacchino Gonçalves de Azevedo, trasl. dalla Sede di Goyaz — Catt. di *Cartagena* nella Spagna, per Mons. Diego Mariano Alguacil y Rodriguez, trasl. da Vittoria — Catt. di *Aire*, per Mons. Vittore Gio. Batt. Paolino Delannoy, trasl. da S. Denis, o Réunion — Catt. di *Capaccio-Vallo*, per Mons. Pietro Maglione, trasl. da Cariati — Catt. di *Vittoria* nella Spagna per Mons. Sebastiano Herrero y Espinosa de los Monteros, trasl. da Cuenca — Catt. di *S. Giovanni di Moriana*, per Mons. Michele Rosset, Amministr. Apost. della medes. Sede, trasl. da Pario i. p. i. — Catt. di *Nardò*, pel R. D. Michele Mautone, Can. Primicer. di Marigliano — Catt. di *S. Denis o Réunion*, pel R. D. Domenico Clemente Soulé, Can. della Catt. di Aire — Catt. di *Goyaz*, pel R. D. Antonio M.ª Corrêa de Sa' e Benevides, Sacerd. di Rio Janeiro.

Sono state poi provviste per Breve le seguenti Chiese: — Arciv. di *Siunia* i. p. i., pel R. P. Lodovico Piavi — Catt. di *Natchitoches*, pel R. D. Franc. Sav. Leray — Catt. di *Peoria* di nuova erezione negli Stati Uniti, pel R. D. Gio. Lancaster Spalding — Vesc. di *Arsinoe* i. p. i., pel R. D. Pasquale Billi.

Dopo ciò il S. P., secondo il consueto, ha aperto la bocca all'E.mo Card. Simeoni. Quindi gli ha posto l'anello Cardinalizio, ed assolutolo dal vincolo della Chiesa Arcivesc. di Calcedonia i. p. i., gli ha assegnato il Titolo Presbiterale di S. Pietro in Vincoli.

Finalmente ha avuto luogo la postulazione del Sagro Pallio per le Chiese Metropolitane di S. Salvatore e di Braga, cui è testè succeduto per Coadiutoria Mons. d'Amorim Pessoa.

II. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. *Existentiae Confraternitatis* — 16 Agosto 1873, 25 Agosto 1874. — L'anno 1719, nella Chiesa di S. Biagio della città di C. in Dioc. di Siracusa, venne fondata, con approvazione dell'Ordinario, una Congregazione di carità, il cui scopo era quello di seppellire i cadaveri de' mendici, e di prestar culto alla SS. Vergine Addolorata. Fra le altre cose avea nei suoi statuti: — *Ut omnes et singuli, qui Societati nomen essent daturi sepelire gratis tenerentur pauperum cadavera, vestes ad instar aliarum Confraternitatum deferendo* (*vulgo* il sacco col cappuccio); *qui vero iis carerent, in pectore deferrent imaginem B. M. Virgini a Septem Doloribus nuncupatae.* — Avvenne che nel 1751 alcuni della Chiesa Collegiata della SS. Annunziata della medesima città ottennero dal Priore Generale de' Servi di Maria la facoltà di

erigere una Confraternita de' Sette Dolori della B. V., *de consensu tamen Ordinarii, et dummodo alia similis in ipso vel alio loco ad tria passuum millia hactenus erecta non fuisset.* Il Vescovo, ascoltati coloro che poteano avervi interesse, cioè i superiori della predetta Congregazione di carità, con suo rescritto permise che nella Chiesa della SS. Annunziata i fedeli si ascrivessero al culto de'dolori della SS. Vergine, conferendo al Decano e suoi successori *pro tempore* la potestà di benedire gli scapolari e le corone con l'applicazione delle rispettive indulgenze; di erigere nella detta Chiesa un altare della B. V. sotto il titolo de'Sette Dolori, con recitarvi il rosario dell'Addolorata in varii giorni dell'anno; esclusa però la facoltà di far processioni od altre sacre funzioni.

Gravi e prolungate discordie sursero da questa duplice fondazione. Imperocchè ambo le Congregazioni asserivansi Confraternite vere e legittime de'Sette Dolori, usurpandosene col nome anche i diritti ed i privilegi. Di che non solo più volte forono sporte querele presso la Curia Arcivescovile, ma altresì presso il Tribunale Civile, il quale si mostrò favorevole alla Congregaz. di Carità. — Dopo varie vicende, la Curia Arcivescovile, con sua sentenza, approvò finalmente amendue le Congregazioni, negando però alla Società della SS. Annunziata la facoltà di far processioni ed altre pubbliche funzioni.

Non contenti di tal sentenza i fratelli della SS. Annunziata, vollero ricorrere alla S. C. del Concilio. La quale, dopo accurato dibattimento, il dì 16 agosto 1873, al dubbio: — *An sententia Curiae Archiepiscopalis Syracusanae sit confirmanda, vel infirmanda in casu?* rispose: — *Sententiam esse confirmandam iuxta modum. Modus est ut 1.° in exordio dispositivae sententiae dicatur*: Petitio sodalium Congregationis charitatis sub patrocinio B. M. V., Vulgo Addolorata; *2.° ut tamquam deleta habeantur verba, quae respiciunt dispositiones laicae potestatis in rebus spiritualibus.*

Questa sentenza non fu ben compresa dai confratelli della Congregaz. di carità; e però, chiestane spiegazione alla S. C. del Conc., fu emanata il dì 25 agosto 1874 la seguente dichiarazione: — *In decisis et amplius, et scribatur Archiepiscopo, substantiae sententiae confirmatae nihil detractum fuisse per modos adiectos in decisione.* — Cioè gli EE. PP. confermarono nella sostanza la sentenza dell'Arcivescovo, riconoscendo il sodalizio di carità per Confraternita, e quello della SS. Annunziata come Congregazione, la quale non possa godere dei diritti di vera Confraternita, ma di quei soli privilegi che dal Vescovo furono approvati.

Dilucidazioni: — a) Fa d'uopo distinguere una Confraternita da una Congregazione. Nella prima, come insegna l'Ursaya (*Tom. VIII, Par. I, Discept. XIII, N. 9*), i confratelli hanno speciali vessilli e insegne proprie; son tenuti di vestire il sacco, d'intervenire alle processioni ed alle altre sacre funzioni proprie del sodalizio. La Congregazione poi non è altro che una privata adunanza di pie persone, le quali privatamente, ma con licenza dell'Ordinario, si riuniscono in un particolare e determinato luogo, ed ivi dànno opera alle pratiche di pietà, senza però prender parte alle pubbliche processioni, ovvero vestirsi di sacco o di altri speciali indumenti.

b) Perchè una Confraternita possa fondarsi legittimamente, richiedesi l'autorizzazione dell'Ordinario, il quale deve approvarne, correggendoli se occorre, gli statuti. Ove poi si voglia aggregare a qualche Ordine Religioso, ovvero a qualche Arciconfraternita, per la partecipazione de'privilegi e delle indulgenze, son necessarie, oltre a ciò, le lettere testimoniali del medesimo Ordinario (V. la Cost. di Clem. XIII che comincia: *Quaecumque a Sede Apostolica*, del dì 7 dic. 1604).

c) Nessuna Confraternita può erigersi in un luogo, ove se ne trovasse eretta un'altra con lo stesso nome e del medesimo istituto (V. la Cost. cit.) — Se n'eccettuano le Confraternite del SS. Sagramento e della Dottrina Cristiana, le quali possono e debbono istituirsi in ciascuna Parrocchia, non ostante che ivi se ne trovino erette altre consimili (*S. Congr. Ep. et Reg. 3 febr. 1610, in Vercellensi*).

d) Nelle controversie canoniche e spirituali niuna potestà può mai avere il governo civile e temporale.

II. *Irregularitatis ex defectu scientiae* — 27 Febb. 1875. — Il Chierico L., della Diocesi di B. S. S., fu ordinato Suddiacono e Diacono dall'Arciv. P. amministratore della menzionata Diocesi; il qual chierico nondimeno dal nuovo Vescovo posto al governo della Diocesi di B. S. S. fu trovato sì ignorante e incapace d'istruzione, che questi, dopo fattane la prova nel Seminario, dovè licenziarlo come irregolare *ex defectu scientiae,* negandogli assolutamente la ordinazione del presbiterato. Dispiacente di ciò il Diacono L., e non avendo speranza di venir promosso nella propria Diocesi, se ne partì, rivolgendosi al Vescovo della Diocesi vicina di S. — Questi lo accolse, ma non potea conferirgli il sacro ordine del presbiterato senza le lettere di *scardinazione* del Vescovo di B. S. S.— Or queste lettere furono negate, temendosi dal detto Vescovo che, ricevuta la sacra ordinazione, il menzionato Diacono non fosse poi per far ritorno nella propria Diocesi.

Di qui il ricorso alla S. Congr. del Concilio. La quale ben disaminata la cosa ed ascoltato pure l'Arcivescovo di P. che asserì il chierico L. aver sostenuto un esame sufficientemente plausibile innanzi gli Esaminatori Pro-Sinodali, significò al Vescovo di B. S. S. poter congedare dalla sua Diocesi il Diacono L. con fargli prestar giuramento di non più ritornare e rimanere nella sua giurisdizione. Al Vescovo di S. poi la S. C. fece intendere che non dovesse promuovere il Diacono L. senz'averne prima ottenuta licenza da essa S. C., e che intanto lo ammettesse in Seminario per dare opera con calore allo studio.

Dopo ciò il Vescovo di B. S. S. diede facoltà al Diacono L. d'*incardinarsi* nella vicina Diocesi di S.: il che avvenne nel marzo 1873. Il Diacono pertanto incominciò subito a mandar suppliche alla S. C. per esser promosso al presbiterato. Ma la S. C. procedendo con cautela, non ostante il favorevole suffragio del Vescovo, più volte volle differita l'ordinazione, esortando il Diacono ad attendere con più ardore allo studio.

Finalmente il Vescovo ripetè calde istanze per la detta ordinazione, facendo nota la innoltrata età del candidato, i buoni suoi costumi, l'assiduo servizio alla Chiesa, qualche profitto pure nelle materie morali e liturgiche, come da un esame sostenuto innanzi a due fededegni ecclesiastici, e soprattutto la scarsità di sacerdoti in quella Diocesi, in cui già due parrocchie erano rimaste senza pastore.

Gli EE. PP., considerato maturamente tutto ciò, rescrissero benignamente il di 27 febbraio 1875: *Arbitrio Episcopi, onerata eius conscientia.*

Dalle ragioni prodotte in questa causa possiamo inferire: — a) Non potersi promuovere alcuno agli ordini sacri senza prima aver subìto l'esame, giusta il prescritto de'Sacri Canoni e massime del Conc. di Trento (*Sess. 23, cap. 14 de ref.*). — b) Benchè questo esame non debba essere eccessivamente arduo, neanco però dee riuscire così leggero da non potersi formare un competente giudizio della scienza necessaria ad un sacerdote. Bened. XIII nella Cost. *In Supremo* dice: *Episcopos in Domino hortamur, ut quantum fieri potest eos tantum ad Sacerdotium assumant, qui saltem theologiae moralis competenter periti sint.* — c) In quelle Diocesi, nelle quali

è penuria di sacerdoti, può il Vescovo agire nello esame con più condiscendenza; non così però da stabilirne una regola generale (1).

III. Ex Sacra Rituum Congregatione.

Rossanen — 8 Lug. 1876. — Nella Chiesa Metrop. di Rossano è consuetudine che il Sabato fra l' Ottava del *Corpus Domini* la officiatura dei vesperi e di compieta ha luogo col SS. Sagramento esposto, col quale infine s' impartisce al popolo la benedizione. — Ma, dovendosi quivi lo stesso giorno e dopo la detta officiatura anticipare la recita del Mattutino della seguente Domenica, si è fatta domanda alla S. C. se per tale occasione: *I.... rursus exponi queat SS. Eucharistiae Sacramentum, ut indulgentias, quae Matutini et Laudum recitationi adsistentibus concessae sunt, fideles lucrentur — et in casu affirmativo — II. An post Matutini cum Laudibus recitationem, rursus alia Benedictio impertiri debeat populo, quemadmodum data fuit, expleto Completorio?* — La S. C. il dì 8 luglio 1876 rispose: — *Ad I. Negative. — Ad II. Provisum in primo. — Atque ita rescripsit ac servari mandavit.*

(1) Ecco come si esprime il Card. de Luca *in Annot. conc. Trid.*, Disc. XIV, n. 28: « Quamvis in promovendis Conc. Trid. aliquam literaturam, saltem in Theologia morali, seu in casibus conscientiae desiderare videatur, id diversam habet praxim pro diversis locorum moribus, seu etiam ex maiori vel minori Episcoporum zelo et diligentia. In illis enim partibus, in quibus incolae ingeniosi ac studiosi sunt, unde propterea literatorum copia habeatur, magis circumspecte et rigorose procedi solet, sicque sacri Ordines non conferuntur nisi bene versatis saltem in Theologia morali. In aliis vero locis, in quibus naturaliter incolae sunt grossolani vel parum studiosi, sive in parvis et obscuris locis, in quibus studiorum occasio non habetur, tunc mediocris ac talis qualis scientia reputatur magna literatura. »

LA COSTITUZIONE

APOSTOLICÆ SEDIS

CON BREVI NOTE DICHIARATIVE

(Continuazione e fine dalla pag. 127 di questo volume.)

Interdicta latae sententiae reservata

Quae vero censurae, sive excommunicationis, sive suspensionis, sive interdicti, Nostris, aut Praedecessorum Nostrorum Constitutionibus, aut sacris canonibus, praeter eas, quas recensuimus, latae sunt, atque hactenus in suo vigore perstiterunt sive pro R. Pontificis electione, sive pro interno regimine quorumcumque collegiorum, congregationum, coetuum locorumque piorum cuiuscumque nominis aut generis sint, eas omnes firmas esse, et in suo robore permanere volumus et declaramus.

Oltre le censure nella presente Costituzione enumerate, han vigore altresì tutte quelle che dai Sommi Pontefici o dai Sacri Canoni furono sancite intorno alla elezione del Romano Pontefice e in ordine allo interno regime di qualsivoglia Ordine o Istituto Religioso, come pure di ogni collegio, congregazione, adunanza o pio luogo. — Queste censure, per altro, se non sono *abrogate*, neppur s' intendono *rinnovate*, ma vogliono considerarsi nel medesimo piede di prima. Perciò quelle che andarono in disuso non debbono più aversi in conto alcuno.

Ceterum decernimus, in novis quibuscumque concessionibus ac privilegiis, quae ab Apostolica Sede concedi cuivis contigerit, nullo modo ac ratione intelligi unquam debere, aut posse comprehendi facultatem absolvendi a casibus et censuris quibuslibet Romano Pontifici reservatis, nisi de iis formalis explicita ac individua mentio facta fuerit; quae vero privilegia aut facultates, sive a Praedecessoribus Nostris, sive etiam a Nobis cuilibet Coetui, Ordini, Congregationi, Societati et Instituto, etiam regulari cuiusvis speciei, etsi titulo peculiari predito, atque etiam speciali mentione digno, a quovis unquam tempore huc usque concessae fuerint, ea omnia easque omnes Nostra hac Constitutione revocatas, suppressas et abolitas esse volumus, prout reapse revocamus, supprimimus et abolemus, minime refragantibus aut obstantibus privilegiis quibuscumque, etiam specialibus, comprehensis, vel non, in corpore iuris, aut Apostolicis Constitutionibus, et quavis confirmatione Apostolica, vel immemorabili etiam consuetudine, aut alia quacumque firmitate roboratis, quibuslibet etiam formis ac tenoribus, et cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, quibus omnibus, quatenus opus sit, derogare intendimus et derogamus.

Vien qui tolta ogni facoltà o privilegio a qualsiesi Ordine Religioso e ad ogni Congregazione o società di assolvere dalle censure, nella presente Costituzione riservate alla S. Sede. — Ove il Sommo Pontefice concedesse la facoltà di assolvere da questi casi, la facoltà sarebbe per quei soli che son riservati di general menzione. E quando pur concedesse quella pei riservati specialmente a Lui, debbe sempre venirne eccettuato il caso che riguarda l' assoluzione del complice *in re turpi*; il quale, come da un decreto del S. Uffizio del 14 aprile 1871, deve considerarsi riservato *in modo specialissimo* alla S. Sede.

Inoltre vuolsi conoscere ciò che per mandato del Sommo Pontefice venne dichiarato ai Vescovi dalla S. U. Inquisizione: « Colla « detta Costituzione il S. Padre non ha « punto inteso di recare la menoma alte- « razione alle facoltà di qualsiasi natura « dalla S. Sede, innanzi alla promulgazione

« della medesima, accordate, sieno esse « quinquennali o straordinarie o relative « al presente Giubileo. e vuole che riman- « gano nel pieno loro vigore durante il « termine nelle rispettive concessioni od « indulti prefinito ». — Così la prefata Congregazione il dì 15 giugno 1876.— Da ciò si raccoglie che le facoltà della Bolla della Crociata, in quanto all'assoluzione dai casi riservati alla S. Sede, concedendosi *ad tempus*, non si debbano considerare abrogate dalla presente Costituzione; ma ogni Confessore possa continuare a farne uso così come per lo addietro (v. Mons. Pedicini).

Firmam tamen esse volumus absolvendi facultatem a Tridentina Synodo Episcopis concessam *Sess. XXIV, cap. VI de reform.*, in quibuscumque censuris Apostolicae Sedi hac Nostra Constitutione reservatis, iis tantum exceptis, quas eidem Apostolicae Sedi speciali modo reservatas declaravimus.

In forza del Capo *Liceat* del Tridentino vien fatta ai Vescovi facoltà di assolvere da tutti i casi occulti, anche riservati alla S. Sede, e di dispensare da tutte le irregolarità e sospensioni provenienti da delitto occulto, eccetto quella che deriva da omicidio volontario e quelle dedotte al foro contenzioso. — Una tal facoltà rimane ad essi dopo la presente Costituzione per tutte le censure riservate di generale menzione; non però per quelle specialmente riservate al Sommo Pontefice.

Decernentes has Litteras, atque omnia et singula, quae in eis constituta ac decreta sunt, omnesque et singulas, quae in eisdem factae sunt, ex anterioribus Constitutionibus Praedecessorum Nostrorum atque etiam Nostris, aut ex aliis sacris Canonibus quibuscumque, etiam Conciliorum Generalium, et ipsius Tridentini, mutationes, derogationes, suppressiones atque abrogationes, ratas et firmas, ac respective rata atque firma esse et fore, suosque plenarios et integros effectus obtinere debere, ac reapse obtinere; sicque et non aliter in praemissis per quoscumque Iudices Ordinarios, et Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, et Apostolicae Sedis Nuntios, ac quosvis alios quacumque praeeminentia, ac potestate fungentes, et functuros, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate at auctoritate, iudicari ac definiri debere; et irritum atque inane esse ac fore quidquid super his a quoquam, quavis auctoritate, etiam praetextu cuiuslibet privilegii, aut consuetudinis inductae vel inducendae, quam abusum esse declaramus, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus praemissis, aliisque quibuslibet ordinationibus, constitutionibus, privilegiis, etiam speciali et individua mentione dignis, nec non consuetudinibus quibusvis etiam immemorabilibus ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae Constitutionis, ordinationis, limitationis, suppressionis, derogationis, voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Sexagesimo Nono, Quarto Idus Octobris, Pontificatus Nostri anno vigesimo Quarto.

M. Card. Mattei Pro-Datarius. — N. Card. Parracciani Clarelli.

Visa de Curia

Dominicus Brutti

Loco ✠ Plumbi

I. Cugnoni.

I DUE POTERI

CAPO SETTIMO

USO FATTO DALLA CHIESA DELLA SUA INTOLLERANZA

SOMMARIO. — I. Condizione della Chiesa nei primordi della sua esistenza, e potestà dagli Apostoli spiegata contro i maestri di errore. — II. Condotta della Chiesa coi Giudei: — III. e con gl'infedeli: — IV. e con gli eretici, scismatici, apostati.

I. Esposte e difese le teorie sul diritto che ha la Chiesa di annunziare al mondo la verità evangelica, di preservare i credenti dalla seduzione dei perversi, e di punire i miscredenti, ora cade in acconcio qui tessere un succinto ragguaglio del modo come usa di questo suo dritto, per rilevarne che Ella si è lasciata sempre guidare dall'amor delle anime; epperò nella saverità non ha mai dimenticato la dolcezza, nello zelo non ha offeso mai la giustizia, nella semplicità della colomba non ha trascurato mai la prudenza del serpente, conforme agl'inviolabili dettami della Sapienza Incarnata.

La prima epoca della Chiesa, che comprende il tempo corso dalla sua prima uscita nel mondo fino alla pace ottenuta per Costantino, ci dà chiaro a vedere che affatto priva di ogni umano sussidio, anzi combattuta dal più fanatico e crudele intollerantismo, che le potenze infernali sapessero ispirare nel cuore di quelle coronate belve che dicevansi Re, forte nondimeno delle infallibili promesse del divino suo Sposo, che le disse: *Non vogliate temere o piccol gregge — Ecco che io sono con voi fino alla consumazione dei secoli*, Ella presentossi coraggiosamente alla Sinagoga per convincerla di deicidio, e intimarle la espiazione dell'infame delitto: e avendo questa sciaguratamente risposto con gli oltraggi e i disprezzi, con le ingiurie e le persecuzioni, si rivolse tosto con egual franchezza alle Nazioni tutte del mondo, dicendo: *Primamente a voi, o giudei, bisognava annunziar la parola di Dio; ma poichè la rifiutate, e vi rendete indegni della eterna vita ecco che noi ci rivolgiamo alle genti* (a). Così da per ogni dove fu ascoltato il suono portentoso della voce degli Apostoli, e sino agli estremi confini della terra fu portata con la velocità dell'elettrico la parola evangelizzatrice dei popoli; i quali furon tutti rifatti ad immagine dello stesso Dio, e tutti si crebbero alle mamme della stessa genitrice, e impararono tutti pei materni vincoli a chiamarsi fratelli. Esercitava quindi la Chiesa di Cristo sopra i figli suoi la più vigile custodia per separarli dalla corruzione del secolo, e premunirli dalla peste delle eresie; nè temeva di alzar minacciosa la voce ad intimare i suoi terribili anatemi e la divina indignazione a coloro che infedeli alla grazia della superna vocazione si levassero nel suo seno a farla da maestri di errore. Il Concilio tenuto in Gerusalemme dagli Apostoli, e la lettera sinodica scritta ai cristiani di Antiochia, di Siria e di Cilicia ne porgono il primo argomento dell'autorità usata dalla Chiesa nel riprovare i falsi ed illegittimi maestri di inique dottrine: *Giacchè abbiamo udito*, leggesi al Capo XV degli Atti Apostolici, *che i discorsi di alcuni venuti da noi, ai quali non ne abbiam dato commissione, vi hanno arrecato turbamento, sconvolgendo gli animi vostri: ci è paruto di eleggere alcuni uomini e mandarli a voi. — Taluni vi ha*, scriveva S. Paolo ai Galati, *che vi conturbano, e vogliono capovolgere il vangelo di Cristo: ma quand'anche noi, o un angelo del cielo vangelizzi a voi oltre quello che vi abbiamo evangelizzato, sia anatema.* — Eppure in quella età di lotte e di patimenti, in quell'epoca di terrore e di persecuzioni le leggi dell'umana prudenza consigliato avrebbero di concordare i dissidenti, di carezzare i riottosi, di dissimulare le contradizioni, per non dare ai nemici della

(1) Act. XIII. 46.

fede occasione di irridere la Religione della Croce, e disertare le file dei credenti; ma dappoi che Gesù Cristo ebbe imposto di non voler tentare l'accordo della luce con le tenebre, dei lupi con gli agnelli, della verità coll'errore, gli Apostoli e i Vescovi furono inflessibili nel riprovare con ardente, indomita energia i mostruosi errori, e cacciare dal seno della Chiesa i turbolenti eretici. E pruova ne sia quell'amaro rimprovero che Dio fece per bocca di Giovanni al Vescovo di Pergamo, che ricettava i seguaci de'Nicolaiti: *Ho contro di te poche cose,* disse il Signore, *attesochè hai costì, chi tiene la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balac a mettere scandalo avanti i figliuoli d'Israello, perchè mangiassero e fornicassero: così anche tu hai di quelli che tengono la dottrina dei Nicolaiti* (a).

Con questo spirito di fortezza incredibile la Chiesa, fra le tante forze del più grande Impero del mondo raccolte per distruggere la dottrina dei Galilei, frammezzo al sangue ed alle ceneri dei suoi figli, su cui erasi logora la bipenne dei carnefici e stanche le zanne dei leoni, nascosta nelle catacombe, rasa dal razionalismo pagano, morsa dal dente della eresia, mantennesi pura ed illibata nella fede ricevuta dal Salvatore, senza mai tollerare nel suo seno un solo ribelle alla cattolica unità.

Giunta poi l'ora nei divini decreti segnata, in cui la Chiesa vide tra' suoi figli l'Imperator Costantino, e cominciò a riguardare nel Capo dell'Impero non più il suo fiero persecutore, ma il suo benevolo difensore, qual uso mai Ella fece della sua intolleranza?

Distinguiamo in tre classi quelli che le sono avversi, e vedremo qual condotta serbi con ciascuna di loro. Sono essi i Giudei, i Gentili, gli Eretici una con gli scismatici e gli Apostati.

II. *Condotta della Chiesa co' Giudei.* Non sarebbe stata ingiusta la Chiesa, se uscita dal silenzio delle catacombe, ed avendo a suoi piedi i temuti Sovrani del mondo, avesse cominciato a far sentire ai Giudei l'enorme peso di loro empietà e protervia, per aver condannato all'ignominioso patibolo della croce il figliuolo di Dio, e volerlo ancora sconoscere pel vaticinato Messia dopo tante luminose pruove di sua divina Missione, accresciute con la propagazione della fede. Ciò nulla ostante la Chiesa è stata verso i Giudei sempre generosa e larga di una tolleranza, che invano essi cercarono presso verun'altra benchè falsa religione. Per modo che mentre i pagani stessi li schivano, come attesta il Marcellino al Libro 22.° della sua storia, e i Saraceni li esecrano, come leggesi al Cap. *Etsi Iudaeus 15. in Sexto,* i Cristiani soli li accolgono con sensi di compassione e di misericorde bontà. — Ma perchè mai sì magnanima tolleranza?

— Eccone le buone ragioni:

1.ª Perchè la Chiesa conserva le promesse fatte da Dio, che si compiacerà dopo la conversione dei gentili richiamare a sè questo popolo tanto a lui prediletto. *Ed eglino pure,* scrive S. Paolo ai Romani, *se non resteranno nella incredulità, saranno innestati: conciossiachè potente è Dio per nuovamente innestarli* (a);

2.ª Per un cotal riguardo ai Padri loro, che furono i primi annunziatori e maestri nella scienza dei divini misteri, la cui rivelazione intera fu poi eseguita nella pienezza dei tempi dal Verbo Umanato. *I Giudei riguardo al Vangelo,* soggiunge poco stante l'Apostolo, *sono nemici per cagione di voi:* riguardo poi *alla elezione sono carissimi per cagione dei Padri.*

3.ª Perchè sono essi come i fedeli custodi delle nostre avite tradizioni, e degl'ispirati Libri, annunzianti la divina missione del Redentore, e la divina origine della Chiesa. « Che altro infatti, sclama qui S. Agostino, è oggimai questo popolo sbrancato ed errante, se non poco meno che un armadio portante la *Legge* e i *Profeti,* a ineluttabile testimonianza della verità di nostra Chiesa; cui onorano essi tuttora in simboli e figure, noi onoriamo al contrario nella realtà dei fatti? (b)».

Per tali motivi, mentre la Chiesa riguardo ai Giudei ha preso gli opportuni provvedimenti per impedire che danni ed ingiurie arrecassero alla santità di nostra Fede, ha usato con essi ad un tempo la più grande benignità, come rilevasi dalle Decretali e Costituzioni pontificie dei tre ultimi secoli, principalmente de' Papi Paolo III e IV, Pio IV e V, e Gregorio IX.

Ha permesso in prima ai Giudei di risiedere in mezzo ai Cristiani, per disposizione di Sisto V e di Clemente VIII. — 2. Ammessi in uno stato non possono venirne scacciati senza gravi ragioni, e vivono intanto sotto la protezione delle due Potestà, Ecclesiastica e Civile, siccome ordinò Bened. XIV, Cap. *A quo primum.* Nè possono essere uccisi, bistrattati, spogliati dei loro

(a) Apoc. II. 14.

(a) Ad Rom. XI. 29.
(b) Contra Faustum, C. 23.

beni, o soggettati ad iniqui balzelli. — 3. È permesso loro conservare le sinagoghe una volta autorizzate, ma non ergerne delle nuove; ed averne una sola in ciascun loro quartiere, abbattendo con le proprie mani le altre, secondochè fu ordinato da Paolo IV. — Quando poi una Sinagoga minacciasse ruina può essere riparata o riedificata, ma non mai si possono adoperare le braccia dei cristiani (a). Inoltre le sinagoghe sono inviolabili; e perciò S. Gregorio Magno riprovò l'importuno fervore di un Neofito genovese, che alla dimane del suo battesimo piantò nella Sinagoga le Immagini della Croce e della Vergine; onde ne le fece subitamente estrarre. — 4. I Cimiteri dei giudei sono inviolabili anche essi, pel Capo *Sicut Iudaei* 9. in Sexto; e la esumazione dei cadaveri per motivo d'interesse è castigata con la scomunica e la perdita degli ecclesiastici ufficii. È dato loro celebrare i sabbati e le altre feste, senza che la Chiesa v'intrapponesse alcun ostacolo, salvo il divieto di quelle invocazioni che ne accrescono la pubblicità; nè debbono essere citati in quei giorni a comparire in giudizio.

Ingiunge d'altra parte agli Ebrei di chiudere nel Venerdì Santo le porte della Sinagoga, ed Innocenzo III rinnova le disposizioni di un antico Canone, che a'medesimi vietava di uscire sulle pubbliche vie, o di mostrarsi in abiti di festa negli ultimi giorni della Settimana maggiore. Sono ancora obbligati di ornare l'esterno delle loro case nella solenne processione del *Corpus Domini*.

È vietato affidare ad essi alcun pubblico uffizio, ai sensi del Canone *Nullus* 14. distinct. 54: ditalchè chiunque conferisse all' Israelita una carica, farebbesi reo, secondo i termini delle Decretali, di un vero sacrilegio, e incorrerebbe la scomunica. Vietato è anche loro da Clemente V al Cap. *Cum Iudaei* I. Clem. di far testimonianza in giudizio, o d'intentare pei primi un'azione giudiziaria: come pure l'essere istituiti eredi e legatarii nel testamento di un cristiano, salvo se questi non disponga per soddisfar debiti personali.

Da tutti questi ordinamenti si vede, che mentre la Chiesa si è mostrata verso i Giudei così benigna da assicurarne la esistenza, la proprietà, i riti, ha voluto nondimeno che ricordassero maisempre la loro perfidia e la maledizione di Dio, da cui sono colpiti; onde S. Agostino diceva ai medesimi: « Quando alcuna legge « vi sottopone a gravezze, prendete motivo di « riandare le cause di cotali pressioni. »

Ma interessava alla Chiesa vigilare attentamente, perchè il commercio degl'infedeli non infettasse la purezza della cattolica morale professata dai suoi figli; perciò fu sollecita metter fuori le seguenti disposizioni:

1. A fine di provvedere alla sicurezza dei neofiti, dispose che i figliuoli convertiti alla fede, aventi padre Giudeo, dovessero venir separati dalle loro famiglie; come risulta dal Canone *Iudaeorum filios*.

2. Che l'un dei coniugi fatto cristiano non potesse, generalmente parlando, coabitare lecitamente con l'altro; e che un fedele non possa condurre in matrimonio un giudeo: come si apprende dal Canone *Iudaei* 10.

Finalmente ai cristiani tutti la Potestà Ecclesiastica vietò di servire a Giudei, o di prenderli a loro servigio; di curare i parti dei medesimi, o di farsi curare da essi; d'invitarli a mensa, e di portarsi con loro al bagno; di mangiare cibi apparecchiati dai Giudei, sotto pena di scomunica ai laici e di deposizione ai chierici, salvo il caso di estrema necessità, e a condizione che non facciasi come atto protestativo. Le quali cose tutte sono gravemente ordinate nella Canoniche Legislazione coi Canoni *Nullus* 13. e *Presbiteros* 2. qual solenne argomento del l'affettuosa cura, che adopra la Chiesa nel procurare la salvezza dei figli.

Tib. Can. Teol. Durante

(Continua.)

(a) S. Tom. 2. 2. Q. 169, art. 2.

EDUCAZIONE

PROGRESSIVA E CONTINUA

DEL CLERO

Art. I. *La Responsabilità del Clero.*

I. Nessuno ignora quanto sia grande la responsabilità del Clero: dappoichè tutti sanno che il soprannaturale edifizio della Chiesa di Gesù Cristo è fondato sul Clero; in guisa che la forza, la scienza, la virtù e la perfezione del Clero è la base che sostiene la forza, la scienza, la virtù

e la perfezione dei fedeli tutti. La gloria della Chiesa nel mezzo delle Nazioni, la santificazione dei Cristiani, e l'eterna salute delle Anime è affidata alle mani Sacerdotali del Clero; il quale dee un dì renderne stretto conto al supremo Signore: *Ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri* (Hebr. XIII, 17).

Dalla considerazione di questa importantissima verità hanno sempre i più santi ministri della Chiesa attinto un salutare terrore del divino ministero ad essi affidato, ed una esatta e perseverante fedeltà a compierne tutte le obbligazioni. E se i preti tiepidi, infingardi e sonnacchiosi questa verità seriamente meditassero, certo si scuoterebbero sul letto della loro vergognosa pigrizia, e ne balzerebbero giù con la necessaria energia per meglio corrispondere alla loro sublime vocazione. Pongo perciò come primo articolo e fondamentale del Trattato sull'Educazione progressiva e continua del Clero questo della sua Responsabilità. E per ravvivare dinanzi agli occhi della mente la bella e potente luce di questa verità, mi servirò d'una pegina dell'Apocalisse, di cui farò una breve analisi.

II. Io non ignoro le gravi difficoltà di questo santo Libro; e so pure, che molti pusillanimi lo dicono oscurissimo, per modo che debba restar chiuso e suggellato ad ogni mente umana, mentre altri troppo arditi vi spingono per entro uno sguardo presuntuoso, e credono vedervi i loro sogni e le loro illusioni.

Ma pel vero ed umile Cattolico questo Libro non è nè un volume suggellato nè una pietra di scandalo. Dappoichè di esso son chiaramente scritte queste sentenze dello Spirito Santo: *Et habebat (Angelus) in manu sua libellum apertum... Et accepi librum de manu Angeli (Apoc. X, 2, 10)— Et dixit mihi: Ne signaveris verba prophetiae libri huius, tempus enim prope est* (Ibid. XXII, 10). *Beatus qui legit et audit verba prophetiae huius et servat ea quae in ea scripta sunt* (Ibid. I, 3). Il senso di queste parole è chiaro. L'Apocalisse è un libro aperto, dato ai fedeli, affinchè dalla lettura delle sue verità, e dall'esercizio delle virtù che esso raccomanda siano condotti al conseguimento della beatitudine a cui aspirano. Questo libro è una Rivelazione o Manifestazione di quello che contiene l'arcana scienza divina, il quale vide S. Giovanni alla destra di Colui che siede sul trono dell'eternità, e del quale nessuna creatura può rompere i suggelli e leggerne le pagine impenetrabili. Ma l'Agnello divino venne e prese il libro di mano a colui, che sedea sul trono. Ed aperto ch'ebbe il libro, i quattro animali ed i ventiquattro seniori si prostrarono dinanzi all'Agnello, e cantarono un nuovo Cantico, dicendo: Degno sei tu, o Signore, di ricevere il libro, e di aprire i suoi sigilli: dappoichè, sei stato ucciso, e ci hai ricomperati a Dio col sangue tuo da tutte le tribù e linguaggi e popoli e nazioni.

Il. S. Agostino ed il Ven. Beda riconoscono nell'Apocalisse la storia profetica della Chiesa Universale; cioè di quella splendida donna, sposa del Redentore, vergine madre de' Santi, ed invitta trionfatrice di Satana; di quella mistica città, che ci viene dal Cielo, avendo Dio per principe ed architetto, di quella teandrica Società le cui vicende, or liete ed or tristi, sono allegoricamente rappresentate sotto diverse serie d'imagini, quali sono le sette epistole, i sette suggelli, le sette trombette e le sette coppe.

Io non posso distendere tutta l'ampia tela dell'Apocalisse nell'esiguo quadro di quest'articolo; pure sarò contento di adattarvene un solo brano, che farà più al mio proposito, cioè quello delle sette epistole. Le quali sono dirette ai sette Angeli, ossiano Vescovi delle sette Chiese di Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea. Ma il mistico numero di sette, l'indole generale del linguaggio figurato di questo Libro, ed alcune osservazioni della Storia ecclesiastica e della geografia ci autorizzano a credere che le sette chiese rappresentano l'Universalità della Chiesa di Gesù Cristo, ed i setti Angeli l'Universalità dell'Episcopato Cattolico e di tutto il clero. Rapito in estasi l'Esiliato di Patmos ebbe un'ammirabile Visione spirituale. In abito sacerdotale e col volto splendente e raggiante più che sole, gli apparve il Redentore nel mezzo di sette candelieri ardenti, avendo sette stelle nella destra mano. I sette candelieri ardenti rappresentano i popoli tutti della Chiesa, nei quali splende la triplice fiamma della fede, della speranza e della carità. Le sette stelle simboleggiano i Vescovi cattolici, che la mano divina del Signore invia, sostiene e dirige nell'arduo loro ministero. Il Salvatore apparisce con le divise del suo eterno sacerdozio, perchè vuol dettare avvisi, esortazioni e rimproveri pel bene di quelli che lo rappresentano sulla terra. Nell'epistole ch'Egli fa loro scrivere da S. Giovanni il Signore comincia sempre col dire, ch'Egli tutto conosce e giudica ciò che fanno i suoi ministri, riserbando a ciascuno il premio ed il castigo meritato; e rende i suoi ministri responsabili del bene e del male che fanno i popoli cristiani; perchè il clero è da Lui destinato ad istruire, dirigere, santificare e correggere le genti alla sua cura affidate.

IV. Del Vescovo d'Efeso Ei loda lo zelo nel conservare la purità della fede e la santità della morale contro quei che l'una e l'altra attaccavano, e la pazienza costante nelle persecuzioni. Ma ne rimprovera la diminuzione del fervore. Poi soggiunge: — Ricordati pertanto donde tu sii caduto; e fa penitenza, ed opera come prima. Altrimenti vengo a te, e torrò dal tuo posto il tuo candelliere, se non farai penitenza... al vincitore darò a mangiare dell'albero della vita ch'è nel paradiso del mio Dio (cioè la grazia e l'eucaristia nella Chiesa militante, ch'è il Paradiso di Dio sulla terra; e la gloria nel paradiso del Cielo).

V. Pel Vescovo di Smirne il Signore non ha che lodi e promesse consolanti: — So la tua tribolazione e la tua povertà, ma sei ricco (di virtù e di meriti), e sei bestemmiato da quei che si dicono giudei e nol sono, ma sono la sinagoga di Satana. Non ti spaventare di alcuna delle cose che sei per patire. Ecco che il Diavolo è per cacciare in prigione alcuni di voi, perchè siate provati: e sarete tribolati per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte, e darotti la corona di vita. Chi ha orecchio ascolti quel che lo Spirito dice alle chiese; chi sarà vincitore non sarà offeso dalla morte seconda (cioè dal castigo eterno, che sarà la pena delle volontarie colpe dei cristiani infedeli alla loro professione).

VI. Il Vescovo di Pergamo merita la lode di aver conservata la fede nel mezzo del pericolo: ma non isfugge però ad un amaro rimprovero, perchè tollera nel seno del suo popolo uomini perversi, che spargono l'immorale dottrina dei Nicolaiti, per sovorrtire i fedeli e separarli dalla vera fede.

Poscia l'esorta il Signore alla penitenza colle seguenti parole: — Fa parimenti penitenza: altrimenti verrò tosto a te, e combatterò con essi con la spada della mia bocca... A chi sarà vincitore darò la manna nascosta (le consolazioni spirituali, e i doni dello Spirito Santo), e darogli un sassolino bianco (segno di vittoria e di felicità): e nel sassolino, scritto un nuovo nome non saputo da nissuno, fuorchè da chi lo riceve (nome d'Imitatore di Gesù Cristo, di figliuolo di Dio, e d'erede dei beni celesti).

VII. Al Vescovo di Tiatira son date grandi lodi per la fede, la carità, la pazienza e le sue magnifiche opere di beneficenza, e pure non isfugge al rimprovero di tolleranza verso i propagatori di false dottrine; i quali, imitando l'antica Gezabele, cercano di sedurre il popolo di Dio, per inpurlo alla pratica d'una falsa ed empia religione. I sedotti ed i seduttori non sfuggiranno al meritato castigo, nè quei che dovrebbero impedirlo, e nol fanno; poichè quegli che scruta gli affetti del cuore, darà a ciascuno secondo le sue opere. Ma chi vincerà la seduzione, perseverando nella verità e nelle buone opere, avrà potestà sopra le nazioni, partecipando all'autorità del Cristo, Re dei re, e Signor dei signori: ed avrà la stella del mattino (cioè una gloria singolare sulla terra ed in Cielo; poichè la fede e l'attività dell'amore mena alla potenza, al trionfo, alla gloria).

VIII. Che desolazione nella Chiesa di Sardi! Soli pochi son rimasti fedeli, ed han conservata immacolata la bianca veste della virtù. E ciò non per errori perniciosi, nè per gravi delitti dei rettori del popolo; ma solo per negligenza e pigrizia dei ministri di Dio. Questa negligenza è bastata per render le migliori opere di religione e di beneficenza prive dello spirito di fede, di pietà e di merito; in guisa che sotto l'apparenza della vita regna la morte! Or nostro Signore esorta il Vescovo di Sardi a risvegliar sè stesso, e a scuotere il torpore de' suoi cooperatori e di tutto il popolo; a far penitenza e riparare il danno; affinchè tutti riprendano le bianche vesti, e così il loro nome non sia cancellato dal libro di vita.

IX. Il vescovo di Filadelfia al contrario, non ostante la sua natural dobolezza, è fedele ed osservante; perciò il Signore lo loda, e lo conforta a sperar sempre nell'assistenza di Dio; il quale ha aperta dinanzi a lui la porta dello zelo, lenirà le sue fatiche per la conversione degl'infedeli e dei peccatori, proteggerallo nell'ora della persecuzione che s'avvicina; e finisce col dire: — Chi sarà vincitore, farollo colonna incrollabile nel tempio del mio Dio, sulla quale sarà scritto il nome di Dio, della celeste Gerusalemme e del Cristo.

X. La tepidezza del Vescovo di Laodicea è sì grande che fa nausea al Signore; e pure, accecato dalle sue passioni, egli credesi ricco di grazia e di meriti. Il Signore rimprovera questa presuntuosa illusione, dichiarandogli che, in fatto di grazia e di meriti, egli è meschino, miserabile, cieco ed ignudo; e però gli consiglia di far penitenza e riaccendere il suo zelo, affinchè possa corrispondere ai desiderii del Signore, il quale dice: — Ecco, io sto alla porta, e picchio: chi udirà la mia voce, ed aprirammi la porta, entrerò da lui, e cenerò con lui, ed egli con me. Chi sarà vincitore, darogli da sedere con me nel mio trono; come io ancora fui vincitore, e sedei col Padre mio nel suo trono.

XI. Volgendo lo sguardo alla portentosa tela della Storia della Chiesa Universale, noi vi ammiriamo figurate queste diverse vicende predette nell'Apocalisse. Infatti ecco, la fede e la santità dell'era apostolica, ed in alcuni la rilassatezza ed un manco di fervore: ecco, la costanza invitta dei Martiri che trionfa della persecuzione e della morte: ecco, la verità che per opera de'cristiani dottori fonda la sua fede incrollabile sulle rovine dell'idolatria e dell'Eresia: ecco, la Chiesa Latina, che per la feconda sua attività cresce e stende su tutto il mondo civile lo scettro della potenza spirituale e temporale; mentre l'Oriente dai cavilli e dallo scisma è trascinato sotto il dominio feroce e brutale de'Maomettani: ecco, la vanità, la pigrizia, l'abbiettezza e lo scandalo di molti ministri del santuario osteggiare lo spirito di fede e di carità, offuscare lo splendore della dottrina cattolica, privare di merito la beneficenza cristiana, e rendere il culto vuoto di pietà e di religione: ecco il protestantesimo e le sette devastare quali belve furiose il campo della Chiesa; la quale sarebbe distrutta interamente e per sempre, se il Signore non vegliasse provvidamente sovr'essa.

XII. Il Signore difende la Chiesa, e le accorderà il trionfo su tutti i suoi nemici: Egli conserverà la Religione e la civiltà dell'Italia. Ma in ciò il Clero è il braccio destro della provvidenza; e però deve esso scuotersi dal suo torpore, prender le armi spirituali della fede e dello studio, dell'Amore e della preghiera, dell'umiltà e dello zelo, della costanza e della fiducia in Dio: così armato, vada pure incontro ai suoi nemici, chè ne tornerà gloriosamente vincitore.

Coraggio adunque, o Clero nobilissimo d'Italia, coraggio e fiducia nel Signore, mentre combatti per la verità, la virtù, la prosperità e la pace. Il Signore ti ha armato per questi santi combattimenti, ed Egli ti assisterà della sua potente protezione: chi resisterà alla sua virtù? Su dunque! Il tempo della pugna è vicino; il Signore sta alla porta e picchia, per radunarci intorno alla sua bandiera. Chi udirà la sua chiamata, cenerà con Lui, e sarà nudrito della manna nascosta della grazia, e dell'eucaristico frutto di vita: il Signore benedirà le gesta dei suoi Campioni, e li innalzerà come colonna trionfale nel tempio della gloria divina. Chi pugnerà per Dio avrà autorità sugli uomini, mentre la sua virtù apparirà splendida come la stella del mattino; e quando tutti i combattimenti saran finiti, vestito di bianca veste, e coronato il capo di preziosa corona, si assiderà per tutta l'eternità nel trono della gloria, della beatitudine e della pace.

Un Direttor di Seminario.

(Continua.)

BIBLIOGRAFIA

ALIMONDA GAETANO — I Problemi del Secolo XIX. — Conferenze recitate nella Metropolitana di Genova dal can. prev. Gaetano Alimonda. — Genova, Tip. della gioventù presso gli Artigianelli — Vol. 4. — Prezzo di ciascun volume: per gli associati L. 5; pei non associati L. 6.

Un'opera di suprema importanza pei tempi presenti è questa recentissima del chiaro prev. Alimonda. Essa tocca le piaghe più universali e cancrenose del secol nostro nell'ordine intellettuale e sociale, e addita l'unico farmaco capace di guarirle, che sono i principii, le dottrine e le pratiche della Chiesa. — Le Conferenze sui Problemi del Secolo XIX, a giudizio della *Civiltà Cattolica* (Ser. IX, vol. XII, p. 586), sono « una delle più dotte opere che sieno uscite alla luce in questi tempi; la quale, considerata nel suo tutto, è una trionfante confutazione dei moderni errori, ed una magnifica apologia delle contrarie verità insegnate dalla Chiesa. » — Il S. Padre Pio IX ha encomiato e incoraggiato l'esimio Autore con un suo splendido Breve.

BLOSIO LUDOVICO — La Collana di gioie — Aurea operetta del ven. Lud. Blosio Abb. Benedettino — Traduz. del P. C. Bompiani d. C. d. G. — 2.ª ediiz. di pag. 144 — Modena, 1875 — Tip. Pont. ed Arc. dell'Immac. Concezione. Via de'Servi, 10. — Prezzo: cent. 75.

Alle anime pie, e soprattutto alle timide e diffidenti, tornerà giovevolissima quest'operetta del Ven. Ludovico Blosio (celebre

Abbate di Liesse), piena di dottrina e di celeste sapienza, che dà soave conforto per l'esercizio della pietà e delle virtù cristiane. I Direttori di spirito faranno un gran bene a diffondere questo libretto fra le persone che dipendono dai loro consigli.

CHIALA CESARE — Da Torino alla Repubblica Argentina. — Lettere dei Missionarii Salesiani pel Sac. Cesare Chiala — Torino, 1876 — Tip. e libr. Salesiana — in 16.°, di pag. 253.

È questo uno di quei rari libri, la cui lettura interessa e diletta così, che non si può cominciare senza compiersi tutta d'un fiato. Chi brama aver idea delle opere veramente meravigliose di quello apostolo di carità ch'è D. Bosco di Torino, e conoscere in tutte le svariate circostanze il primo viaggio che fecero i suoi Missionari il decorso anno per la Repubblica Argentina, si procuri questo opuscolo, che si vende nella detta Tipografia per soli cent. 50, e sia sicuro che se ne chiamerà contentissimo.

CULTO PERPETUO d'onore e riparazione verso il Sacro Cuore di Gesù — Libera traduz. dal francese di un giovane cattolico del circolo del Volto Santo — Lucca Tipogr. S. Paolino — Opusc. di pag. 18 — cent. 10.

In questo grazioso libretto si dà un cenno dell'origine, dell'ordinamento, delle regole e degli esercizii del culto perpetuo al Sacro Cuore di Gesù. Ne consigliamo l'acquisto a quanti amano diffondere questa preziosa divozione.

D'AGOSTINO ANDREA — Trento e Roveredo — Dialoghi intorno i Seminarii, i Presbiterii e gli Episcopii, pel Sac. Andrea d'Agostino P.d.M. (Prezzo L. 1,25).

Questi dialoghi ragionano con chiarezza e proprietà di stile intorno alla educazione e alla vita ecclesiastica: la lettura di essi può riuscire di non poca edificazione ed utilità a tutti gli Ecclesiastici.

LO STESSO — Il Salterio del Filosofo pel Sac. Andrea d'Agostino P. d. M. (Prezzo cent. 75).

Con linguaggio biblico e sotto forma di salmi, quest'operetta contiene dei pensieri filosofico-religiosi, dei quali diamo qui i titoli: — La filosofia — la sapienza — l'ateo — l'esistenza di Dio — natura di Dio — miseria dell'umanità — l'eguaglianza — l'animo umano — l'immortalità — la creazione — la Chiesa — il Sacrifizio — gli Angeli — la verità — l'ultima ora dei condannati a morte — l'unione — la Provvidenza — progresso e civiltà — l'educazione.

N.B. Agli associati al *Monitore Ecclesiastico* queste due opere spedisconsi franche di porto a prezzo ridotto, cioè i Dialoghi per cent. 60; i Salmi per cent. 30. — Dirigersi al Sac. R. D. Alfonso Prof. d'Agostino in Avellino — via SS. Trinità.

I DOVERI dei padri di famiglia — Racconto di un religioso di S. Francesco — Milano Libr. editr. Ditta Serafino Maiocchi, via Bocchetto, 3. — 1876 — in 16.° di pag. 192 — Prezzo L. 1.

« Se tutti i padri di famiglia (scrive la *Civiltà Catt.* Ser. IX, vol. XII, pag. 329) compissero con sufficiente esattezza i lor doveri nella educazione morale e religiosa dei proprii figli, il delitto e la colpa sarebbero quasi una eccezione fra i popoli cristiani. Massima perciò è la importanza di questo libriccino, il quale con sodezza di dottrina e molta prudenza pratica espone appunto cotesti doveri, ed offre i modi opportuni di compierli efficacemente e soavemente. Il metodo poi che usa l'egregio Autore, è per ventura dei più utili e dilettevoli, perchè procede per via di dialoghetti e di esempii, sicchè i documenti e vi si leggono con più piacere e rimangono meglio impressi negli animi. Avvertiamo anche noi ciò che nota l'Autore, che cioè, essendo il libro scritto per persone mature, in qualche luogo dove l'argomento lo richiedeva, ha parlato con alquanta maggior libertà che forse non sarebbe convenuto, se le parole di lui fossero dirette a tutti. »

SCARAMELLI GIOV. BATTISTA — Compendio del Direttorio Ascetico del P. Gio. Battista Scaramelli d. C. d

G. — Verona, Tip. del Seminario Vesc. 1875, in 8.°, di pag. 534 — L. 1,75.

— Compendio del discernimento degli spiriti pel retto regolamento delle azioni proprie ed altrui, del P. Gio. Battista Scaramelli d. C. d. G. — Verona, Stero-Tipografia del Sem. Vesc. 1876 — In 8.°, di pag. 68 — Cent. 30.

Niuno ignora di qual valore siano le due opere del P. Scaramelli il *Direttorio Ascetico* e il *Direttorio Mistico*, e come interessanti per chi è chiamato al difficile ministero di guidare anime a Dio. Le dette opere assai voluminose e di non lieve costo non erano di leggieri accessibili a quanti sacerdoti avessero voluto trarne profitto. Utilissimo divisamento adunque è stato quello di restringere in Compendio il tesoro delle pratiche dottrine che esse contengono, e cederlo a mitissimo prezzo. I Sacerdoti perciò e massime i Confessori, sapranno grado al bravo editore dei compendii annunziati, il quale ha saputo accortamente togliere il meno utile dalle opere originali, e riprodurre tutto quello ch'era necessario e più vantaggioso.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1876)

ITALIA

Altre perdite luttuosissime ha fatte di questi giorni il S. Collegio de' Cardinali.— La notte del 17 spirante, munito dei conforti della religione, cessava di vivere l'E.mo Cardinale Costantino Patrizi, discendente dalla nobilissima ed antica famiglia dei Marchesi Patrizi.

Egli era nato da Giovanni e da Cunegonda, principessa reale di Sassonia, il 4 settembre 1798 in Siena, ove erasi rifugiata da Roma la sua famiglia. Assunto al sacerdozio il 1821, esercitò gli ufficii di cameriere secreto del S. P., d'internunzio in Toscana, di maggiordomo di S. S., e finalmente di Cardinale, sollevato a tal dignità da Greg. XVI, il dì 11 luglio 1836. — Ottò prima al Vescovado Suburbicario di Albano, poscia a quello di Porto e S.ª Rufina, e da ultimo a quello di Ostia e Velletri. Molte cariche interessanti esercitò nel Cardinalato. Fu Vicario Generale del S. Pont. dal 1842; Arciprete della Patriarcale Arcibasilica Lateranese; Prefetto delle S. Congregazioni dei Riti, della Cerimoniale e della Residenza de' Vescovi; Presidente della S. Congr. della Visita Apostolica; Segretario della S. Rom. e Univ. Inquisizione membro di varie altre Congregaz. Rom; gran Priore Commendatario in Roma del S. Ordine Gerosolimitano; protettore di molti Ordini Religiosi. Era il Decano del S. Collegio.

La sua memoria è in benedizione; perchè lascia fama imperitura di illibatezza di costumi, di alta prudenza, di giustizia, di mansuetudine, e soprattutto di straordinaria carità verso i poverelli.

Anche l'E.mo Card. Mariano Barrio y Fernandez Arciv. di Valenza nella Spagna, il 20 p. p., munito egli pure di tutti i soccorsi della religione, e confortato dell'Apostolica Benedizione, passava agli eterni riposi. Nato in Ioca il 22 novembre 1805, fu creato e pubblicato Cardinale dal S. P. Pio IX, il 22 dicembre 1873.

Il S. Collegio dei Cardinali, dopo queste perdite, conta 54 membri.

Pellegrini al Vaticano. — Leggesi nell'*Osservatore Romano* del 15 nov: — «Quest'oggi sua Santità ammetteva all'onore dell'udienza, nella Sala del Concistoro, i pellegrini francesi della Diocesi di Mans. — S. E. R.ma Monsig. Chaulet d'Outremont, Vescovo della suddetta Diocesi, era alla testa della pia carovana, e leggeva alla sovrana presenza un indirizzo pieno di nobilissimi sentimenti, cui il S. Padre benignamente rispondeva coll'usata sua facondia, impartendo quindi a quei pellegrini e alle loro famiglie l'Apostolica Benedizione. — S. E. R.ma Mons. Vescovo di Mans, nell'udienza privata concessagli, la scorsa settimana, aveva l'onore di umiliare al S. Padre, a nome della sua Diocesi, una rilevante somma per l'obolo di S. Pietro. »

Cospicue offerte al S. Padre. — La Marchesa Maria Deferrari, figlia del celebre March. Brignole-Sale, ha assegnato al S. Padre il reddito di due terze parti della tenuta di Groppoli, ch'essa aveva ereditato da suo padre. L'*Unità Cattolica* ne ha già ricevuto in conto L. 2500. — Succeduta poi la morte del munificentissimo Duca di Galliera suo marito, ha offerta al S. Padre la somma di un milione di lire a nome suo e di suo figlio, in suffragio dell'anima del defunto. Il S. Padre, secondo un dispaccio allo *Spettatore*, ha subito distribuita tutta questa somma in opere di beneficenza.

Nuove persecuzioni in Italia. — Il discorso della Corona, pronunziato nella inaugurazione della VIII legislatura parlamentare d'Italia, il dì 22 p. p., fa presentire novelle persecuzioni alla travagliata nostra Chiesa. — « Ci rimane poi, dice il citato discorso, ad affrontare un problema fin qui intentato. Le libertà concesse nel nostro Regno alla Chiesa tanto largamente, quanto in nessuno altro Stato cattolico, non possono essere applicate in modo che ne vengano offese le pubbliche libertà, o menomati i diritti della sovranità nazionale. Il mio Governo presenterà al vostro esame i provvedimenti necessarii per dare efficacia alle riserve e alle condizioni indicate nella legge stessa che sanciva le franchigie ecclesiastiche! »

Il P. Benvenuto Bamboggi. — Togliamo dalla *Libertà Cattolica* N. 260; — « La popolazione delle Marche di Ancona è assai preoccupata di una gran quantità di prodigi, di cui è testimone dopo la morte di un religioso min. conventuale di S. Francesco. Povero e negletto, ammirato dai più accorti e devoti, egli fu in vita spesso oggetto di disprezzo. Ma la sua riputazione di virtù era però sparsa in tutte quelle provincie. Si chiamava il P. Benvenuto Bamboggi, nato nel 1809, e morto il 22 marzo dell'anno scorso 1875. I suoi confratelli, che lo stimavano un Santo, hanno mandato al Papa un libro di 250 pagine, approvato dal Vescovo di Osimo; esso contiene la vita di quel servo di Dio. I fedeli vanno ogni giorno al sepolcro di lui a pregare, e ne ottengono grazie. Non ha guari ha operato un gran prodigio di guarigione istantanea a favore di una Religiosa nella comunità detta del Rifugio a Loreto. La causa di sua beatificazione sarà quanto prima introdotta in quella Curia Vescovile. »

ESTERO

Pia usanza in Francia. — Il 7 novembre nella Chiesa di N. S. delle Vittorie a Parigi fu celebrata, ad intenzione dei volontarii, che vanno a raggiungere il loro reggimento, la Messa detta *della partenza*. Dopo la Messa seguì una breve allocuzione ai soldati per animarli a conservar la fede e la divozione in mezzo alle armi. — Dicesi che questa pia usanza si va lodevolmente propagando in Francia.

Mons. Ketteler. — A Mons. Ketteler Vescovo di Magonza fu intentato un processo, per aver provvisto due parrocchie nella sua Diocesi. Condannato dal Tribunale di Circondario, Monsignore ricorse alla Corte di appello, rivendicando il diritto di essere giudicato da una Corte speciale, giusta il decreto del 20 aprile di Napoleone I che stabiliva una speciale giurisdizione per i generali di divisione, senatori, vescovi ed arcivescovi. — Quella Corte diè ragione al Vescovo.

Persecuzione in Polonia. — Il numero de' Sacerdoti cattolici polacchi esiliati cresce ogni dì più, e sono sparsi so-

pra una enorme superficie. Lo stato di miseria di questi Sacerdoti è sì grande che due fra essi Mikulowicz e Statkicwicz morirono d'inedia negli ospedali in cui furono ricoverati. Tutti sono condannati ad una lenta morte. La sola carità cattolica viene in loro aiuto. Si ricevettero quitanze da 130 preti per soccorsi ricevuti. Le sottoscrizioni raccolte, al 10 novembre, ascendevano a Lire 32.926:85.

Marpingen.— Togliamo da una corrispondenza alla *Civiltà Cattolica* (Ser. IX, vol. XII, p. 632): — « M'è assolutamente impossibile parlarvi di Marpingen. La *Germania* pubblica il racconto particolareggiato dei fatti che avvengono in quella borgata. Le guarigioni miracolose abbondano e rivestono un carattere commovente; le visioni dei fanciulli e di molte altre persone eguagliano i fatti più maravigliosi del mondo mistico. La SS. Vergine permette agl'infermi di toccarle il piede, e la guarigione succede spesso con la rapidità del baleno; la Regina del cielo si degna sovente visitare i fanciulli; è perfino apparsa nella scuola. Non basterebbe un volume a riprodurre per intera la narrazione pubblicata dalla *Germania*.

Il Centenario del Cattolicismo in S. Francisco. — La popolazione cattolica di S. Francisco (California), secondo si legge in un diario religioso dell'estero, ha celebreto l'8 di ottobre p. p. il centesimo anniversario della fondazione della prima missione cattolica in quella città. — Fu eretto un altare all'aperto, a motivo dell'affluenza dei fedeli. Dopo la messa, celebrata da Mons. O'Connel, vescovo di Grass Valley, Mons. Alemany, arcivescovo di S. Francisco, che presedeva alla cerimonia, pronunziò un discorso, prima in inglese, quindi in ispagnuolo, nel quale ricordò le origini del cattolicismo in California, e rese omaggio ai religiosi di S. Ignazio, di S. Francesco e di S. Domenico che hanno contribuito a ristabilirvelo. Terminata la messa, ebbe luogo una processione di 5 a 6 mila persone per le vie di S. Francisco. Alla sera i menzionati Vescovi si recarono in carrozza a benedire e collocare la prima pietra di una nuova chiesa che per lo meno costerà 400 mila franchi. Quantunque l'ora fosse tarda, una immensa moltitudine assistette a questa cerimonia.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

La festa della Immacolata Concezione di Maria SS. ogni anno si suol celebrare in Maratea con pompa e devozione edificante. La Confraternita de'Gentiluomini, sotto questo titolo, nulla lascia a desiderare perchè la solennità riesca splendida e decorosa, sì per ricchi addobbi nel Sacro Tempio, come per gravità ed esattezza di funzioni. Quest'anno dalle pratiche consuete dovea mancare la processione, per effetto della infausta circolare Nicoteriana, e non è a dire quanto rammarico ne provasse perciò tutto il paese. Si mandò supplica dai confratelli al Prefetto della Provincia, perchè avesse accontentate le giuste brame del popolo, ma non se n'ebbe risposta alcuna. Le istanze però si rinnovarono la vigilia della festa, di moto proprio, dal Brigadiere de'Carabinieri, commosso dal dispiacere dei cittadini, e così per telegramma il Prefetto annunziò che autorizzava la processione, la quale fu fatta con indicibile fervore e concorso di fedeli.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. *Iuris deferendi Crucem* — 13 Maggio 1876. — A rimuovere le solite occasioni di litigi, tre parrochi del medesimo luogo M. conchiusero, con l'autorità dell'Ordinario, nel 1735, una convenzione regolante i diritti di precedenza; ma nel 1874 la violava uno di loro, non curante dei reclami e delle proteste del parroco offeso, il quale ricorse al proprio Vescovo, e n'ebbe giustizia. Del che l'altro dolente appellò alla S. Congr.

La compiuta esposizione del fatto e degli argomenti della rispettiva difesa darebbe luogo ad elevare molteplici questioni. Ma la S. C. si limitò ai due dubbii: — *I. An constet de peremptione appellationis in casu?* — *II. An sententia Curiae Dioecesis F. sit confirmanda, vel infirmanda in casu?* — Eccone la risoluzione, data il dì 13 maggio 1876: — *Ad I. Affirmative et amplius.* — *Ad II. Provisum in primo.*

Giova intanto far tesoro delle massime di giurisprudenza, che ne fluiscono. — a) La S. C. ritenne come valida la notificazione della sentenza vescovile, fatta a mezzo del vicario foraneo. — b) Cotal sentenza, quando intervenne l'appello tardivo (dopo varii mesi), era passata *in rem iudicatam* (V. q. vol., p. 26). — c) Incedere, sì pubblicamente come in privato, con d'innanzi la croce inalberata, non è soltanto un segno di onore, ma pur di giurisdizione, il quale anzi si appartiene ai Patriarchi, ai Primati ecc. — d) Ben è lecito ancora ai parrochi, ma esclusivamente nelle processioni solenni, e tra i limiti della propria parrocchia. — e) Il parroco appellante non dimostrava bene la *matricità* della sua chiesa; ma, fosse pure, la canonica giurisprudenza tra gli onori della matrice non annovera quello di recarsi *elata cruce* nella filiana. — f) E molto meno nelle chiese regolari (il parroco offeso era regolare), che vanno fra le esenti. — g) Nè valeva eccepire la contraria consuetudine; sendochè la prescrizione su i diritti dei parrochi, riflettendo non alla individua persona, ma al ceto, deve godere di due essenziali requisiti, di esser cioè centenaria la consuetudine e non mai interrotta. — h) Il Trident. (*Sess. XXV, cap. 13*) dà facoltà ai Vescovi che, escluso il rimedio di appello, compongano tutte le controversie di precedenza, frequenti insieme e di scandali ridondanti.

II. *Cappellaniae* — 10 Giugno 1876. — Stando scrupolosamente alle disposizioni testamentarie (anno 1779) di Pietro V., il Vescovo ordinario coi beni di colui, eresse una Cappellania nella Chiesa parrocchiale di V., col giuspadronato al parroco, che gli dava facoltà o di nominare il cappellano, o di ritenerla per sè. Due parrochi ottarono per se, ma ritennero la prefata cappellania anche dopo rinunzia del benefizio parrocchiale. Con-

tro il secondo che è vivo, e che per motivi di salute abbandonò la cura, l'attuale parroco fè ricorso alla S. C., allegando che il legatario, non essendo più parroco, non possa ritenere, senza il suo consenso, il legato. Ma la S. C. ai dubbî: — *I. An Parochi legitime Capellaniam seu legatum possederint in casu*; — *II. An hodiernus Capellanus, non amplius parochus, legitime retinere valeat Capellaniam, seu legatum in casu*; — il dì 10 giugno 1876 rispose: — *Ad utrumque affirmative et amplius.*

Per intendersi la giustizia di questo interessante pronunziato, vuolsi por mente: — a) Che la distinzione tra benefizio semplice e cappellania ecclesiastica non è che di puro nome, richiedendosi, così per l'uno come per l'altra, nella fondazione il decreto di erezione, e nella collazione la bolla d'instituzione. — b) I caratteri della ecclesiastica cappellania sono: dote, titolo, chiesa assegnata, vocazione dei chierici alla celebrazione delle messe; dovechè per la laicale basta la nuda accettazione del Vescovo in iscritto, senza l'intervento, per acquistarsene il possesso, della ecclesiastica autorità. — c) Le cappellanie anche laicali, in sentenza del Card De Luca (*De Benef. Disc. 80, n. 10*) sono perpetue, a tal che senza una grave causa è inibito rimuoverne i cappellani. — d) Nel caso, il legato aveva i precipui caratteri di cappellania ecclesiastica, e mancava la grave causa giustificante la rimozione.

III. *Praedicationis* — 1. Apr. 1876. — Il Vescovo B. riferiva, il dì 7 genn. 1876, alla S. C. sullo stato della sua Diocesi, che i parrochi, anche più puntuali alle omilie domenicali, non solevano predicare nei dì festivi tra la settimana. Ondechè dimandava: 1. se dovesse tal consuetudine tollerarsi; 2. ovvero imporsi come precettivo l'obbligo di predicare in tali giorni; 3. o se almeno nei dì più solenni fosse in loro arbitrio l'astenersene.

Il 1.° aprile 1876 la S. C. rispose: — *Tenentur parochi diebus dominicis et festis de praecepto populo sermonem habere, iuxta C. T. praescriptionem; attamen erit prudentiae Episcopi dispensare ab hac ordinatione in aliquibus solemnioribus diebus.*

Imperocchè il Tridentino (*Sess. V, cap. II de Ref.*) afferma chiaramente che i parrochi sono tenuti per se o per altro idoneo ad evangelizzare *diebus saltem dominicis et festis solemnibus*. La consuetudine in contrario, perchè contro un precetto divino, dee dirsi irragionevole e di nessun effetto: *Neque* (parole del Concilio) *huius decreti executionem consuetudo . . . . impedire valeat.* Non per tanto spetta all'Ordinario il dispensare tal fiata, per una causa ragionevole, da un onere così interessante.

IV. *Interpretationis* — 1 Apr. e 10 Giu. 1876. — La bolla di erezione della Cattedrale C. assegnava a ciascuna delle quattro Dignità la prebenda di Ducati 180, ed ai venti canonici Duc. 100, aggiungendo che al Penitenziere e al Teologo, compresi fra i venti, si assegnassero, per ragione dei loro uffizii, altri Duc. 24. — Sorta questione tra il can. Penitenziere e il Capitolo, se cioè questi Duc. 24 facessero parte della prebenda, ovvero dovessero considerarsi come uno stipendio distinto e separato da questa e dovuto solo per ragione dell'officio, il secondo dimandava autentica interpretazione della bolla dalla S. C. E la dimandava, perchè le distribuzioni quotidiane si doveano a ciascun canonico proporzionatamente alla prebenda che si percepiva. — La risposta della S. C. fu non solo a favore del Penitenziere, sì pure del Teologo non intervenuto in causa. Perocchè al dubbio. — *An ducata viginti quatuor praebendae poenitentiariae ita constituta censenda sint, ut distributiones adaugeant in casu?* pria per grave dubbio sulla

genuinità degli Statuti, in diversa versione presentati dalle parti, rispose: - *dilata* — e poi il 10 giugno 1876 diffinitivamente rispose: — *Affirmative, etiam pro praebenda theologali et amplius.*

Da ciò si raccoglie. — a) In forza della Cost. di Bened. XIII *Pastoralis Officii*, il Canonico Teologo e il Penitenziere hanno pari diritti nel Capitolo Cattedrale. — b) Il Conc. di Trento (*Sess. XXIV, Cap. VIII*) e i Dottori riconoscono come *prebenda* tutte le rendite che si assegnano al Penitenziere pel suo officio. — c) In generale nella canonica giurisprudenza viene usato il nome di *prebenda* a designare l'emolumento dovuto per gli officii canonicali. I nomi di *stipendio* e di *salario* non dinotano, se non le prestazioni che si debbono per officii meramente secolari.

II. Ex S. Congregat. Episcopor. et Regular.

Translationis Paroeciae — 1.° Giugno 1876. — Il parroco di S. Giuliano nella Diocesi M. implorava dal Sommo Pont. la traslazione della Chiesa Parrocchiale in quella di S. Michele. Le cause esposte erano la strettezza, umidità, la indecenza della propria Chiesa. Ma vigoreggiavano due forti ostacoli. Giacchè da un canto sarebbero stati lesi i diritti della Confraternita del Rosario, eretta nella Chiesa di S. Giuliano, e cointeressata al mantenimento della medesima, e dall'altro lato i diritti dei frati del terz' ordine di S. Francesco, a cui apparteneva la Chiesa di S. Michele. Il Vescovo, del quale la S. C. chiese il parere, riferì che, sotto debite condizioni, il P. Provinciale consentiva, ma che il pio Sodalizio era fermo sul diniego. — La S. C., udite in contraddizione le parti, al dubbio: — *An et quomodo annuendum sit petitae translationi paroeciae S. Michaelis in casu?* — Il dì 1.° giugno 1876 rispose: *Permittendum esse ut parochus S. Iuliani aliquas functiones peragat in Ecclesia S. Michaelis, iuxta determinationem Episcopi; salvis tamen iuribus Tertii Ordinis S. Francisci; tituli parochiali permanente in Ecclesia S. Iuliani; et firma obligatione parochi contribuendi una cum confratribus SS.mi Rosarii ad reparationem Ecclesiae quamprimum faciendam.*

Corollarii: — a) Per la erezione di una nuova Parrocchia richiedonsi gravi cause ed evidenti, giusta il Tridentino (*Sess. XXI, Cap. IV de ref.*); come sarebbero una lunga distanza e gravi difficoltà di cammino.— b) Per la traslazione poi, la impossibilità di ristorare la propria Chiesa minacciante rovina, dopo che il Vescovo, i beneficiati, il patrono, i fedeli abbiano esauriti tutti i mezzi ch'erano in loro potere. (*Trid. Sess. XXI, Cap. de Ref.* — c) Nel caso non aveano avuto luogo siffatti aggiunti, e d'altra parte ostavano i diritti della Confraternita e dei Religiosi.

III. Ex S. Congr. S. R. U. Inquisitionis.

Instructio ad quosdam Episcopos Italiae — 26 Novem. 1876. — I Vescovi delle Diocesi N. N. in Italia esponevano alla S. Sede come segue.

Ricordandosi della massima costantemente professata dalla S. Sede, in quanto si riferisce al sedicente *Regio Exequatur*, contro il quale essa ha in ogni tempo formalmente protestato, hanno essi pure costantemente riputato come loro stretto dovere di conformarsi nella pratica a questa massima: e lo fecero tanto più volentieri, in quanto, astenendosi dal provocare

quell'atto, non si esponevano ad altre conseguenze che alla privazione di quelle che si chiamano temporalità, ed a numerosi sacrifizii personali che erano tutti disposti a soffrire di buon animo. — Ma oggidì le nuove disposizioni del Governo, che hanno un carattere sempre più ostile alla Chiesa di Gesù Cristo, e tendono direttamente ad impedire la libera e vitale azione del ministero episcopale, sono cause di tali difficoltà che certamente ne proverrà un grandissimo danno pei fedeli confidati alle loro cure. — Egli è perciò che i Vescovi sottoscritti ricorrono alla S. C. della S. ed U. Inq. Rom., implorandone le istruzioni necessarie, a fine di sapere se, in considerazione delle circostanze sovra esposte e dei mali considerevoli che si ha ragione di temere, essi possano rassegnarsi a presentare le Bolle della loro nomina al rispettivo Vescovato, affinchè il potere governativo vi apponga il *regio exequatur*.

Feria IV, die 29 Nov. 1876.

In Congregatione generali S. R. et U. Inq. habita coram E.mis ac R.mis DD. S. R. E. Cardinalibus eiusdem Supremae C. generalibus inquisitoribus, proposita suprascripta instantia, ac omnibus mature perpensis, attentis peculiaribus rerum adiunctis, iidem E.mi ac R.mi DD. respondendum decreverunt: — Tolerari posse.

ISTRUZIONE (1)

Circa i privilegi, grazie e condizioni annesse al godimento dello speciale Indulto dato dal Sommo Pontefice Pio Papa IX a tutt'i fedeli delle Provincie Napoletane per la dispensa de'cibi di stretto magro nel corso dell'anno.

I. Relativamente al privilegio risguardante la commutazione de'voti, restano avvertiti i Confessori, 1.° che a differenza di ciò che veniva espresso ne' Brevi anteriori, oggidì dopo il Breve del 1856 *Iam inde*, non più possono i voti *dispensarsi commutando* (il che importerebbe una commutazione *in minus)*, ma semplicemente commutarsi, epperò al presente non si ha altra facoltà, che di sostituire all'opera votata un altra uguale, o quasi uguale: 2.° che possono tutt'i voti commutarsi, tranne i solenni e due semplici tra i riservati alla S. Sede, cioè il voto di perpetua castità, e quello di entrare in Religione (s'intende già, qualora questi due ultimi abbiano le condizioni per essere riservati).

II. Per ciò poi che concerne la facoltà di assolvere da casi riservati, fa mestieri notare ed avvertire i Confessori, 1° che tutt'i casi riservati alla S. Sede (non già quelli riservati dai rispettivi Ordinarii) possono assolversi *in foro conscientiae*, meno che due soltanto, cioè l'eresia

(a) Richiesti, riproduciamo volentieri questa interessante istruzione.

esternata, benchè occulta, e la scomunica contratta dal confessore che abbia assoluto il complice: 2.° che tal facoltà è ristretta a due volte solo nell'anno del godimento dell'indulto, cioè ad una volta nel corso della vita, e ad un'altra in articolo di morte; il che è testuale nel summenzionato Breve: 3.° che sotto nome di casi riservati alla S. Sede s'intendono compresi anche quelli, che la stessa S. Sede ha riservato agli Ordinarii de'luoghi, detti comunemente *Casi Nobis*, attesochè questi in origine sono Pontificii: 4.° che la facoltà di assolvere da tutt'i detti casi viene concessa sempre colle clausole *Salutari poenitentia imposita, aliisque iniunctis de iure iniungendis;* ond'è che i Confessori pria di assolvere debbono ben marcare tali clausole e fare adempire ai penitenti quelle obbligazioni, che in alcuni casi vengono richieste o dal dritto generale, v. g. *satisfacta parte; praestito iuramento de non amplius committendo illo crimine* ecc.; ovvero dalla S. Penitenzieria, come per esempio, trattandosi degl'invasori del dominio temporale, e de' loro cooperatori o aderenti, è imposto l'obbligo di riparare lo scandalo nel miglior modo possibile, e di emettere il giuramento *obediendi S. Sedi eiusque mandatis desuper ferendis;* e qualora costoro fossero persone ecclesiastiche, si prescrive inoltre che facciano gli esercizii spirituali in qualche casa religiosa per lo spazio di un mese: come pure a coloro che abbiano acquistato beni ecclesiastici è prescritto dalla S. Penitenzieria, doversi i medesimi presentare al proprio Ordinario, e sottostare a tutte le obbligazioni, che verranno loro imposte secondo la mente della S. Sede ecc. ecc., rimanendo sempre l'obbligazione al penitente, se vuol ritenere i beni malamente acquistati, di ricorrere alla S. Sede per esser abilitato a ritenerli; giacchè il privilegio che si ha in forza dell'Indulto è per la sola assoluzione, non già per altro. Queste ed altre clausole debbono indispensabilmente ben ponderarsi dai confessori; altrimenti non potranno legittimamente avvalersi di tal facoltà, ed in alcuni casi si esporranno a pericolo di nullamente assolvere.

III. Quanto poi al privilegio di usare uova, latticinii, e strutto che si usa a modo di condimento, è cosa notissima, 1° che di tal privilegio possono avvalersi i fedeli in tutt'i giorni dell'anno senza alcuna eccezione, purchè dimorino nel territorio delle provincie del Napolitano; di tal che se escano da esso territorio, e vadano a dimorare altrove, anche per breve tempo, non potranno godere di questa concessione; ne' giorni però di Quaresima (tranne le Domeniche), come pure in tutti gli altri giorni di digiuno non è loro consentito l'uso di detti cibi, fuorchè una sola volta al giorno, cioè nell'unica comestione, qualora o per ragion di età o di altra causa scusante non vadano esenti dal digiuno in quanto all'unica comestione: 2.° che i Sacerdoti ed i Religiosi professi dell'uno e dell'altro sesso potranno al presente anch'essi fruire di tal privilegio, eccetto la Settimana Maggiore a cominciare dalla Domenica delle Palme: que' Religiosi però che per proprio Istituto sieno obbligati alla perpetua Quaresima, in nessun giorno dell'anno potranno avvalersi di tal concessione.

IV. Riguardo poi alle Indulgenze è da notare: 1.° che potranno i fedeli esser partecipi di tutte le indulgenze in qualunqne forma concedute dalla S. Sede a tutte le Confraternite, Compagnie e Congregazioni esistenti in tutte le provincie del Napolitano, non altrimenti che se essi fossero associati alle medesime; e queste indulgenze possono anche applicarsi in suffragio de' fedeli defunti: 2.° che in tutt'i giorni destinati alle Sacre Stazioni di Roma, visitando cinque Chiese, o cinque Altari di una Chiesa, e in mancanza di questi, cinque volte l'istesso Altare, potranno i fedeli esser partecipi di tutte le indulgenze concedute alle Chiese o dentro o fuori Roma, alle quali sono annesse le suddette Stazioni, pregando il Signore per la concordia tra Principi Cristiani, per l'abolizione dell'eresie, e per l'esaltazione della Chiesa Cattolica; e queste indulgenze possono anche applicarsi in suffragio de' fedeli trapassati: 3.° che le suddette Indulgenze possono lucrarsi anche dalle Religiose di qualunque Ordine, o Istituto Regolare, e da tutte le donne e fanciulle che vivono in qualunque Monastero, Conservatorio, o Ritiro, le quali, se non hanno Chiese proprie, visiteranno le Cappelle destinate dai loro Superiori.

V. Quanto poi alla elemosina da erogarsi è da osservare: 1.° che questa necessariamente deve pervenire nelle mani dell'Ordinario, nè è lecito a veruno dei fedeli impiegarla ad altri usi, comechè pii e santi: quindi sarà cura dell'Ordinario medesimo destinare persone ecclesiastiche fedelissime, alle quali si affideranno dai fedeli le limosine anzidette, che insieme raccolte, a Lui si trasferiranno dopo la Quaresima per l'uso precettato dalla S. Sede: 2.°

si avverta non bastare punto la sola intenzione di erogare la limosina, o differirla in altro tempo fra l'anno, ma essere all'intutto indispensabile, che si eroghi col fatto, e non in altro tempo che nella Domenica di Settuagesima, altrimenti non potrà godersi de' privilegii, se non da quel giorno, in cui sarà realmente erogata: 3.° la mentovata elemosina dovrà corrispondere alla cifra determinata dal Commissario Apostolico, il quale ne ha ricevuto dalla S. Sede l'opportuna facoltà; ond' è che non serbandosi siffatta cifra, di nessun privilegio potrà mai godersi. Per lo che si abbia presente lo specchietto messo in fine della presente col titolo: *Dilucidazioni sull' Articolo quinto.*

VI. Non sarà fuori di proposito far notare ai Confessori, che nè l'Ordinario, nè il Parroco possono abilitare il fedele al godimento de'privilegii suddetti, senzachè si eroghi la succennata limosina. Soltanto occorrendo dubbio sulle classi delle persone, se sieno cioè obbligate a maggiore o minore elemosina, essi potranno emettere dichiarazione opportuna, in favore de'loro dipendenti, secondo la cristiana prudenza e carità; e nulla più. — Che se avverrà, che taluno per mera impotenza di erogare la limosina venisse dispensato o dall'Ordinario o dal Parroco, non potrà questi giammai avvalersi de'privilegii suindicati, ma soltanto usare uova e latticinii in giorni proibiti; e ciò non in forza del privilegio dell'Indulto, ma sibbene per la facoltà che loro è conceduta dal dritto e della consuetudine, e colle analoghe e necessarie limitazioni.

Dilucidazione sull'articolo quinto delle Istruzioni.

1. I nobili, ed i Prelati anche minori daranno la limosina di grana quarantuno.

2. Le famiglie nobili e ricche daranno la limosina di grana quarantuno pel capo di casa, altra di grana quarantuno per la moglie, ed una terza limosina anche di grana 41 per tutto il resto dell'intera famiglia, purchè vivano *de communi mensa.*

3. Le famiglie nobili che si trovano in anguste circostanze di povertà, daranno una sola limosina di grana quarantuno per tutta l'intera famiglia. Se però i figli, o alcuno di essi abbia ricevuto assegnamento particolare, dovrà ciascuno dare la limosina di grana 41 per sè particolarmente.

4. Per le Religiose, che hanno livello particolare, ancorchè abbiano la sola mensa comune a peso della Comunità, darà ciascuna di esse la limosina di grana ventuno. Per quelle poi che non hanno livello alcuno, la Comunità darà per ciascuna Religiosa la limosina di grana undici. Le rinchiuse ne'Conservatorii e Ritiri, sieno Oblate, sieno Converse così dette, se ricevono qualche assegnamento mensile non minore di ducati sette, ciascuna di loro darà la limosina di grana ventuno: se poi il mensile è minore di detta cifra, darà ciascuna la limosina di grana undici. Qualora poi i detti Conservatorii o Ritiri fossero all'intutto poveri, e vivessero della carità de'fedeli, basterà che ciascuno di detti stabilimenti poveri dia l'elemosina di grana undici per tutte quelle che fanno parte di essi stabilimenti.

5. Pei Religiosi mendicanti viventi in Comunità, la Comunità stessa darà la limosina di grana ventuno per tutt'i Religiosi Sacerdoti e Chierici di quella Casa, ed altra limosina di grana undici pei Religiosi laici. Quei Religiosi anche mendicanti, i quali non vivono in Comunità, daranno i Sacerdoti ciascuno la limosina di grana ventuno, ed i laici ciascuno la limosina di grana undici.

I Religiosi poi non mendicanti ciascun Sacerdote fra essi darà la limosina di grana ventuno, i laici ciascuno la limosina di grana undici.

6. I benestanti, *seu* possidenti ricchi daranno per ciascuna famiglia tre limosine di grana ventuno, una pel capo di casa, l'altra per la moglie, l'altra per tutto il resto della famiglia, purchè vivano *de communi mensa.* Che se poi i figli o alcuno di essi abbia ricevuto assegnamento particolare, dovrà dare ciascuno la stessa limosina di grana ventuno per sè particolarmente. Dai possidenti non ricchi si darà la limosina di grana ventuno per tutti della famiglia colla stessa condizione, cioè che se i

figli, o alcuno di essi abbia ricevuto assegnamento particolare, dovrà dare ciascuno la stessa limosina di grana ventuno per sè particolarmente.

7. I professori, i negozianti, gl' impiegati, ancorchè non ricchi, ma che non vivono alla giornata, daranno la limosina di grana ventuno per ciascuno. Che se qualcuno di essi sarà capo di famiglia, darà tre limosine di grana ventuno in tutto, come si è detto pei possidenti ricchi. Ma se solo il capo di famiglia lucrasse, e nessun altro della famiglia, oppure lucrasse uno dei figli, e questo lucro servisse unito a quello del detto capo per sostentamento dell'intera famiglia, basterà dare una limosina di grana ventuno per tutti: e quantunque per accidente alcuno dei figli fosse fuori casa, non dovrà dare altra limosina.

8. I Sacerdoti e gli altri Ecclesiastici del Clero secolare daranno la limosina di grana ventuno per ciascuno. Che se il Sacerdote fosse alla testa di una famiglia, alimentandola a peso suo, allora oltre la detta limosina di grana 21 che il detto Sacerdote deve dare per sè, ne darà altra di grana undici per l'intera famiglia.

9. Per le persone di servizio che convivono col padrone ricevendo da esso il vitto ed il tetto, potrà dare il padrone per esse tutte la limosina di grana ventuno, se giungono fino al numero di sei familiari. Che se fossero più di sei, allora la limosina per tutti sarà di grana quarantuno. Si noti che la detta limosina per le persone di servizio, valerà anche per quelle che entreranno in loro luogo, ove alcuna ne uscisse.

10. Chiunque vive d'industria giornaliera, come l'uomo di campagna, di marina, il venditore di piazza, il garzone artista, il servidore di livrea, il facchino, e simili, darà la limosina di grana 11. Se alcuno però di essi abbia famiglia, darà per tutti la limosina di grana ventuno, sebbene i figli lucrassero in comune col padre, purchè alcuno di essi non vivesse con economia separata, poichè in tal caso dovrebbe regolarsi come si è detto di sopra. Nel caso poi che solo il capo di famiglia lucrasse, ed il lucro appena fosse sufficiente pel sostentamento della famiglia, basterà dare per tutti la limosina di grana undici.

11. Occorrendo dubbio nei casi particolari per determinare in quale delle esposte classificazioni venga compreso un individuo o una famiglia, gli Ordinarii dei luoghi potranno decidere in favore dei loro diocesani, secondo le regole di cristiana prudenza, per la tranquillità delle coscienze de'fedeli; e lo potranno anche i Parrochi in favore dei loro filiani, nei casi particolari.

I DUE POTERI

(Continuaz. e fine del capo VII; — v. pag. 162 di questo vol.)

III. *Condotta della Chiesa con gl' infedeli.* Avendo sempre la Chiesa riguardato gl' infedeli come una greggia errante, cui deve quandochessia ricondurre all'ovile; sotto un tale

aspetto pur essi appartengono a lei, siccome a Cristo, che per tutti gli uomini sulla croce ha versato il sangue; e però Essa con sentimento più che materno si è studiata non solo di chiamarli all'ovile cattolico, ma eziandio ha sgridato quegl'improvvidi cristiani che avessero osato opprimerli ingiustamente.

Il grande Atanasio in brevi accenti proclamò lo spirito della Chiesa nella conversione degl'infedeli, quando disse. « Non già coi pu« gnali o con le armate suol predicarsi la ve« rità, ma con la persuasione e col consiglio: « imperocchè gli è proprio della Religione non « il forzare ma il persuadere ».— E furon queste le armi nobilissime della Chiesa per chiamare i gentili alla fede: e appunto coll'opera di queste armi fu convertita nel Secolo VI la Inghilterra dall'indefesso zelo di S. Gregorio, la Svezia e la Danimarca sotto il regno di Luigi il Buono, la Russia sotto l'impero di Basilio, l'Ungheria essendone re S. Stefano. E le missioni di Oriente iniziate da Giovanni di Montecorvino della Serafica Famiglia nel secolo XIII, e quelle di Franco della Perusa dell'Ordine de'Predicatori nel secolo XIV, e quelle delle Indie e del Giappone per S. Francesco Saverio, e tutte le altre che sono anche oggi in vigore, tutte con le armi sole della predicazione e della longanimità, dei prodigi e dei sacrifizii hanno generati milioni di figli alla Chiesa di Gesù Cristo.

Quando però gl'infedeli, ostinati nelle lor dense tenebre, non solamente han voluto rigettare l'annunzio della fede, ma si sono rivolti ancora con mezzi più che barbari ed inumani a perseguitare le cristiane società, ed attentare alla pacifica loro esistenza, allora è stato che si è creduta la Chiesa nel diritto e nel dovere di reclamare l'aiuto dei Principi cattolici, per infrenarne il selvaggio ardimento e per reprimerne gli assalti. A lei pertanto è debitrice l'Europa di essere stata liberata dalle invasioni dei Saraceni per mezzo di Papa Leone IV nel IX secolo, e da quelle dei Turchi per l'eccitamento dato dai Papi ai Sovrani di collegarsi e far causa comune per respingerli. A lei è dovuta la illustre battaglia di Lepanto così fatale ai Musulmani, e pei Cattolici tanto gloriosa, per lo zelo e le preghiere di quel santo Pontefice Pio V, che tanti milioni profuse ancora per lo scopo di raccogliere quel valoroso esercito. — A Lei si deve e l'inclito Ordine Gerosolimitano, che per più secoli è stato di terrore ai Turchi; e le famose crociate per riconquistare i santi luoghi ove fu operata la nostra Redenzione.— Dopo i quali sforzi impiegati dalla Chiesa per umiliare l'audacia turchesca è da ricordare la celebre Decretale di Clemente V pubblicata nel Concilio di Vienna, con la quale s'ingiunge a'Principi cristiani di vietare ai Saraceni loro soggetti il *pubblico* esercizio dei proprii riti, e il culto di Maometto e della sua tomba. Dal che si vede come la Chiesa non ha mai dimenticato nel suo zelo la giustizia, nella sua severità la dolcezza.

Ma più luminosa pruova di quanto si afferma ci vien porta dalla dignitosa condotta della Chiesa nel riprovare qualsivoglia forza per costringere gl'infedeli a convertirsi alla fede. Infatti per quanto arda di zelo per istrappare dal principe delle tenebre le anime che G. Cristo ha conquistate con la sua morte, riconosce però a bastanza, e nel pubblico insegnamento lo afferma, che la fede è un dono di Dio, ed è al tempo stesso un atto libero della umana volontà, la quale determinar vi si deve in forza di persuasione, e non di esterna violenza: cotalchè niuno, Dio solo eccettuato, niuno ha dritto di condurre uomini alla conoscenza della verità per mezzo di castighi ed afflizioni del corpo e dell'anima. Ecco perchè nel Concilio Toletano IV si dichiarò: « non esser le« cito quind'innanzi costringere i giudei alla « fede, essendo scritto: *cui vult Deus miseretur, « quem vult indurat:* nè alcuno poi doversi a « dispetto salvare, ma quegli solamente che il « vuole; poichè siccome l'uomo col pieno ar« bitrio di sua volontà, fattosi dal serpente « sedurre, prevaricò, alla stessa guisa col soc« corso della grazia divina potrà ciascuno li« beramente salvarsi (a).» — Ed in virtù di questo principio appunto i Congregati nello stesso Concilio non approvarono l'eccessivo zelo di Sigeberto Re dei Visigoti nel 693, il quale obbligava con pene della flagellazione e della confisca i Giudei ad abbracciare la Religione cristiana. Ecco ancora perchè assolutamente vieta la Chiesa di conferire il battesimo ai bambini nati da Giudei, o da Gentili parenti, contro la volontà di costoro; tra pel pericolo della fede, la quale, come riflette S. Tommaso, può essere probabilmente ingiuriata, quando cotesti bambini, rimanendo sotto la potestà de'genitori infedeli, sono da loro educati nella infedeltà, non ostante il ricevuto sacramento; e perchè ripugna alla giustizia

(a) Can. de Iudaeis 5, Tit. 45.

naturale sottrarre un bambino alla paterna Autorità (a). Ed affinchè non sia manomessa questa importantissima legge, furono dettate le norme, secondo le quali possa conferirsi il battesimo ai bambini di tal fatta; come ci apprende Benedetto XIV nella Costituzione *Postremo* 28 del 1747, e nell'altra Costituz. *Probe te* 54 del 1751, ed anche al libro 6.° Cap. 4.° *de Synodo Dioecesana*. Laonde sarà lecito battezzare quando il bambino fosse in imminente pericolo di morte, o dai parenti venisse rifiutato ed esposto: quando il bambino fosse orfano, e il suo tutore avesse consentito a farlo battezzare: quando il padre convertito alla fede presentasse il figlio al battesimo, non ostante la ripugnanza della madre gentile (b); ovvero la madre convertita presentasse il suo figlio, contradicente il padre infedele, perocchè, avendo il battesimo affrancato la moglie dalla potestà del marito, essa ha egual dritto che l'altro di disporre del frutto della loro unione. Che se l'avo paterno presenta al battesimo il suo nipote contro la volontà dei suoi genitori, si ammette il dritto del primo contro quello dei secondi: e lo stesso ancora insegna Benedetto XIV per l'ava paterna che reclama il battesimo pel suo nipote contro la volontà degl' infedeli genitori di lui. Da ultimo se il padre ha presentato il figlio al battesimo, e dopo si ritratta, la Chiesa non fa stima della codarda ritrattazione: il che va detto dei figli non aventi spedito l'uso di ragione, poichè se lo hanno, basta il solo desiderio da loro medesimi espresso per essere dalla Chiesa esauditi.

Ad ogni modo Benedetto XIII nella Costituzione *Emanavit* ordina che, quando si presenta un giudeo al battesimo, due testimoni giurati depongano sulla lealtà di lui, redigendone un pubblico atto; indi richiede che il Giudeo appresso alla sua formalmente dichiarata intenzione sia condotto in una casa di catecumenato, ove per dodici giorni dev'essere esaminata la sua volontà di convertirsi e la sua perseveranza, e poi deve competentemente istruirsi intorno alla fede cristiana non più per lo spazio di otto mesi, quanti per antica costumanza se n'esigevano, ma per soli giorni 40, a cui li ridusse Papa S. Gregorio col Canone *Ne quod* 98. D. 4.

(a) Sum. Theolog. 2. 2. Q. 10, art. 12.

(b) Greg. IX. c. *ex Litteris* 2.

È poi naturale che la Chiesa riguardi questi neofiti con parziale sollecitudine, rivolgendo le sue cure a custodirne tutt' i dritti, e ad allontanare tutti quei danni che loro derivar potrebbero dalla eseguita conversione. Ha quindi provveduto che i neofiti, molto più se di tenera età, non coabitino coi parenti giudei, ma sieno affidati a probi cristiani che li educhino in religione; che anzi se un giovanetto fosse stato sottratto all'autorità del padre, avrebbe dritto agli alimenti ed alla eredità paterna.

D'altra parte il neofito deve soddisfare i debiti già contratti, e restituire i beni malamente acquistati per via di usure: tranne nel caso della impossibilità di trovare le persone lese, perchè allora la stessa Chiesa li autorizza a ritenerli.

Tanto basti aver detto della Ecclesiastica legislazione intorno ai Giudei, e agl' infedeli.

IV. Quale idea converrà ora formarci della *condotta della Chiesa con gli eretici, scismatici ed apostati?*

La Chiesa è veramente e propriamente *Una*, siccome *Uno* è il Dio dal quale procede, *Una* la fede che professa, *Uno* il battesimo che amministra, *Una* la speranza della comune vocazione, *Una* la carità la quale vivifica le membra tutte che concorrono alla divina formazione del suo perfetto organismo. Ella è *Una* insomma, perchè unicredente, unisperante, avente un solo principio, un solo termine, e informante coi salutari influssi della Verità e della Giustizia sovrannaturale tutte le istituzioni degli uomini. E chiunque scinde l'unità della fede e della carità, non solo non appartiene alla Chiesa, conforme la sentenza di Cristo: *Qui non est mecum, contra me est* (a). Ora tre classi di uomini vi ha che associati una volta al corpo mistico di Gesù Cristo ne fanno poscia inglorioso divorzio: la 1.ª è di quelli che interamente rinnegano la fede e la professione di cristiani, i quali perciò diconsi *apostati*: la 2.ª di coloro che abbracciano un errore contrario alla verità rivelata, e con pertinacia lo sostengono; essi diconsi *eretici*, sinonimo di *eclettici* poichè, secondo la greca forza etimologica, *eresia* vuol dire *scelta* in quanto l'eretico sceglie quella credenza che giudica migliore, al dire di S. Girolamo; ovvero in quanto l'eretico, abbandonata la so-

(a) Luc. XI. 23.

cietà cattolica, sceglie di appartenere a privata società, come riflette Isidoro; — ove per altro si vuol notare che il solo errore contro la fede non costituisce l'eresia, ma è richiesta la pertinacia della volontà: onde S. Agostino diceva: *errare possum, haereticus non ero*, finchè non vi sia la pertinacia: la 3.ª classe infine si compone di quelli che separansi dalla unità del reggime della Chiesa, e sono detti *scismatici*.

Quanto alla 1.ª Classe è a premettere che il pessimo dei delitti è l'Apostasia, per la quale totalmente rinnegasi una colla fede, che prima si era abbracciata, Dio stesso, il Cattolico Iddio; ed empiamente lo si rinnega per abbracciar l'errore che prima si era detestato; onde dalle leggi del codice Romano è chiamato il delitto di lesa maestà divina! — Si ascoltino quì le ponderose parole del Terzo Innocenzo su questo argomento: « Essendo, ei dice, da « Dio maledetto quell'uomo che per doppia via « entra sulla terra, e non potendo egli vestire « alcun tessuto di lino e di lana (come è « scritto nella legge mosaica) ordiniamo che « gli ecclesiastici Prelati faccian vivere lo spi- « rito di siffatta disciplina, acciocchè tutti co- « loro che per libera volontà si arresero alla « Cattolica Religione, siano per necessità di « coazione salutare obbligati ad osservarne i « doveri; giacchè minor male sarebbe il non « conoscere la via del Signore, che, dopo averla « conosciuta, indietreggiare » (a).

Il rigore pertanto, che la Chiesa coi veri Apostati adopera a fine di richiamarli alla fede abbandonata, si mitiga, com'è di ragione, allorquando l'Apostasia fosse non più che l'effetto di umana debolezza, impotente a reggere, per cagion d'esempio, all'atrocità dei tormenti, cui fosse stato alcuno sottomesso per la sua fede (b): nella quale ipotesi S. Ambrogio li chiamerebbe *Apostati orali*, a differenza di quelli che perfidamente disertano dalla fede.

I Novaziani con farisaico rigidismo arbitrarono che in ambo i casi l'Apostasia fosse un peccato irremisibile; ma la Chiesa tutt'al contrario stende amorose le braccia, ed apre palpitante di gioia il seno ad ogni Apostata che pentito le si rivolga e pronto accetti quel castigo e quella soddisfazione, che Ella esige pel delitto commesso di pur troppo lesa maestà divina. La Eresia poi, quantunque non avesse egual grado di enormità che l'Apostasia, pure non puossi revocare in dubio, che riesca molto più funesta e pregiudizievole alla società Cristiana; poichè mentre l'Apostata si separa dalla Chiesa, e si manifesta in tutta la bruttura della sua fellonia, l'Eretico al contrario pretende di stare in possesso della verità, e studia tutte le arti più scaltre per attirare alla sua credenza quelli che vivono in grembo alla cattolica unità. Gli è per questo che il divino Maestro e gli Apostoli suoi levano alto la voce per iscoprire i camuffati nemici della fede che fanno sembianza di timidi agnelli, mentre sono in fondo lupi rapaci. Per questo ancora la Chiesa provocò maisempre la vigilanza dei Pastori (detti perciò *Episcopi*, cioè *Speculatori* o *Scolte*, perchè debbono spiare il nemico e cacciarlo), affinchè abbiano presto a scoprire questi falsi profeti, e separarli dal gregge dei fedeli, prima che non arrivino a spargere negli altri il loro veleno.

Tant'è! Iddio nei suoi alti consigli, tuttochè ami la Chiesa come prediletta sua sposa, ha voluto nondimeno e vuole provvidamente tenerla esposta al pessimo nemico della eresia, perchè vuole appunto far servire le maligne arti degli eretici a tener desta la vigilanza dei Pastori nel custodire il deposito della fede, nonchè a perfezionare la fede dei medesimi credenti col resistere alle insidie dei nemici: onde l'Apostolo scrisse: *Oportet et haereses esse, ut et qui probati sunt manifesti fiant in vobis* (a). La Chiesa perciò fin dalla sua culla ha dovuto sempre avversare questi figli ribelli, scomunicandoli, denunziandoli alla pubblica esecrazione, e nelle occorrenze provocando eziandio su di loro la severità dei Cristiani Monarchi, tra perchè i loro errori non si propagassero in mezzo ai fedeli, e perchè umiliati dalle pene rinsavissero.

Intanto le gravissime pene canoniche stabilite contro gli eretici, e ad un dipresso anche contro gli scismatici propriamente detti, che, rompendo il vincolo della carità, o presto o tardi rompono altresì l'unità della fede (b), ri-

---

(a) Cap. Quidam. X. « Cum maledictus sit homo qui terram duabus viis ingreditur, et indui veste non debeat lino lanaque contexta, statuimus ut per praelatos Ecclesiarum talis observantia veteris ritus omnimode compescatur, ut quos Christianae Religioni liberae voluntatis arbitrium obtulit, salutiferae coactionis necessitas in eius observatione conservet, cum minus malum existat viam Domini non agnoscere, quam post aguitam retroire. »

(b) Can. *Presbyteros 32. D. 50.*

(a) I. Cor. XI, 19.

(b) « Non havvi scisma che non si associi a « qualche eresia, per coonestare la sua separa- « zione dalla Chiesa » lasciò scritto S. Girolamo nei comenti sulla Epist. ai Galati. E poi « non « può aver Dio per padre chiunque non abbia la

duconsi alle seguenti: 1.° la scomunica maggiore al Pontefice riservata: 2.° la irregolarità, onde sono colpiti quelli che nella eresia fossero stati battezzati, ovvero dopo il battesimo vi fossero caduti, come ancora i figli degli eretici e i nipoti in linea paterna, quando i loro genitori fossero morti nella eresia: 3.° se chierici, son privati di ogni spirituale giurisdizione, quando nominatamente sono denunziati, e destituiti ancora di tutte le dignità, beneficii ed ufficii ecclesiastici ottenuti, con la inabilità perpetua di ottenerne più mai: 4.° sono privati della ecclesiastica sepoltura: 5.° incorrono la infamia di dritto, essendo notorii, e nella pena della denunzia da farsi agl'Inquisitori ecclesiastici. La Chiesa inoltre, non contenta di proscrivere con tali pene gli eretici, vieta ai suoi figli di comunicare con essi, ove sieno con sentenza personalmente e nominatamente scomunicati; e vieta infine la lettura dei loro libri ereticali, e fulmina le stesse pene, come per gli eretici, a quelli che li ricettano, li favoriscono, li difendono (a).

E qui i nostri facili calunniatori, ai quali non è dato ragionare nemmanco a sproposito, diranno forse: dove sta dunque la carità della Chiesa, che secondo la formola di Agostino è collocata *nell'uccidere gli errori e nell' amare gli uomini* quando costoro sono anch'eglino presi tanto di mira e bersagliati da Lei?! ..

— La prima carità, rispondiamo, è l'amore della verità; quindi il primo di tutt'i doveri è non cessar di combattere l'errore, ovunque si trovi, come il più mortale nemico della verità. Fino a quando però si trova l'errore incarnato negli uomini, è giusto che la Chiesa, come nell' interesse della verità condanna la perversa dottrina, condanni egualmente gli uomini, che tenacemente la professano; e li condanni per salvarli, li ferisca per sanarli, li mortifichi per guadagnarli: ma è sempre conforme alla carità e mortificarli e ferirli e condannarli, perchè la carità mira all' Unione — a quella Unione che si ha per mezzo della verità che è vita, e non per mezzo dell' errore che è morte! —

Tib. Can. Teol. Durante

« Chiesa per madre » siccome più volte S. Cipriano affermò; quindi non può comunicare con Cristo chi sgraziatamente separasi dal Supremo Gerarca e dai legittimi Pastori stabiliti da Cristo al reggimento del suo mistico corpo.

(a) Vedi la Costituzione Pontificia del glorioso Pio IX *Apostolicae Sedis*.

IL CLERO E L'INSEGNAMENTO

(Continuaz. — Vedi p. 148 di q.° vol.)

Quello che ho generalmente detto del dritto e del dovere. che ha il Clero di occuparsi a tutt'uomo di qualunque insegnamento, ridico ora in particolare ed in senso più stretto e positivo del dovere, più che del dritto, di occuparsi con tutto lo zelo ecclesiastico intorno all' Insegnamento elementare. Poichè oso asserire, che oggi in Italia il dare l'Insegnamento elementare secondo lo spirito cattolico è tra tutte le missioni ecclesiastiche del Clero la prima, non solo in ordine di tempo. ma anche d'interesse; perchè senza di esso riusciranno vane e poco efficaci tutte le più tardive industrie dell'ecclesiastico zelo. Non ci facciamo illudere dalle umili apparenze del titolo: Insegnamento elementare oggi vuol dire in Italia non gia un pochin di scuola fatta in qualche ritaglio di tempo a qualche fanciullo di leggicchiare e di sgorbiare un po' di carta con lettere e cifre; ma vuol dire educazione completa di mente, di cuore e di corpo, data sistematicamente per cinque ore al giorno in cinque giorni della settimana di circa dieci mesi dell'anno. Nè diò per un anno; ma per tre o quattro anni secondo legge, e di fatti per cinque o sei anni tra i 7 ed i 14 del fanciullo, cioè nella più pieghevole età della vita, dal primo sviluppo della ragione al primo sviluppo delle tempestose passioni giovanili. Sapete poi a chi si dà questo insegnamento? Si dà secondo le statistiche sempre crescenti a circa due milioni di fanciulli italiani tra maschi e femmine, cioè a quasi tutta la massa del futuro popolo italiano; il quale vi prende le prime idee, i primi sentimenti, i primi gusti, insomma quel carattere primitivo e profondo, che difficilmente sarà più mutato giammai. Or restatevi pur, se vi pare ben fatto, a fare i *neutri* e lasciar fare agli altri; lasciate, che vi piovano, da chi sa che parte d'Italia, chi sa che maestri, con chi sa che principi; lasciate che quasi tutti i fanciulli del vostro paese

si modellino nel pensare e nel fare sul vostro maestrino municipale forse incredulo e materialista. Che cosa farete poi? li convertirete? come? con un pò d'omelia domenicale, che essi non ascolteranno, o ascolteranno per burlarsene? con gli amichevoli consigli, che essi fuggiranno come insidiose arti nemiche? con la grazia de' Sacramenti, che essi disprezzeranno?

Resterà sempre, mi si dirà, la benefica azione della famiglia a raffrenare la mala foga de'fanciulli sviati per ravvicinarli al Clero ed alla Fede. Resterà, rispondo, finchè resterà vivo in casa qualcun del vecchio credo; ma quando la famiglia sarà tutta formata dagli antichi alunni della scuola incredula, che farà più il Prete allora? anzi donde sorgerà più il Prete, quando nell'incredula famiglia sarà spento lo spirito della fede, al cui dolce soffio può solo germogliare il santo seme dell'ecclesiastica vocazione?

Per ora bisogna ringraziarne di gran cuore la Provvidenza, la maggior parte del popolo Italiano vede ancora di buon occhio il Prete nella scuola, e basterebbe a farne fede le molte continue pubbliche ricerche fatte di maestri elementari da molti municipî, con la condizione espressa, che siano preti. Eppur si crederebbe? mal grado il buon desiderio e le più larghe offerte non sempre riesce loro di trovarli nè in paese, nè fuori. Ed è dolorosamente vero, che dei circa 25 mila maestri elementari maschi di Italia meno di un terzo forse appartengono al Clero, e mentre il numero delle scuole cresce ogni anno, il numero de'maestri ecclesiastici scema.

Che cosa bisognerebbe far dunque in pratica? Bisognerebbe, che in ogni paese qualcuno più intendente della materia studii bene il Codice della pubblica istruzione e lo interpreti agli altri. Bisognerebbe, che chiunque ha un po'di autorità nel Clero, spingesse tutti coloro che ne son capaci, specialmente i giovani preti, all'Insegnamento elementare, aiutandoli a fare comechessia gli studî magistrali secondo i programmi, a fare il legal tirocinio, a fare i legali esami di patente, e tutte le altre legali pratiche, che si possano seguire senza compromissione di coscienza. Bisognerebbe, che chi si mette a questo Insegnamento, vi si metta con zelo di prete e con amore di padre, come ad opera santissima, col fine di dare ai fanciulli tra le lettere, le cifre, e le amichevoli conversazioni, una forte e profonda educazione cristiana; quella forte e profonda educazione cristiana, che cerchiamo ora invano in parecchi paesi d'Italia, dove con la stessa facilità con cui si corre alla festa de'santi, si corre ancora ai più sozzi ed empî spettacoli, dove con la stessa facilità con cui s'infilzan paternostri, s'infilzano ancora bestemmie e parole di scandalo.

Nè ci dovremmo tener paghi di provvedere alle scuole de'fanciulli; ma anche alle circa 20 mila scuole di fanciulle dovremmo volgere un serio pensiero; alle scuole di quelle fanciulle, che un giorno diventeranno madri d'italiani, e che col latte istilleranno ai figliuoli loro quella primissima educazione buona o cattiva, che esse stesse avranno ricevuta. Capisco che nelle scuole delle fanciulle non si può far molto direttamente; ma si potrebbe, se si volesse fare indirettamente, assai. Si potrebbe innanzi tutto cercar di persuadere a cui spetta, che buona cosa è affidar l'educazione delle fanciulle alle zelanti Figlie della Carità o ad altre pie donne di Congregazioni religiose insegnanti.

Se ciò non fosse possibile, si potrebbe e si dovrebbe spingere a prendere diploma ed ufficio di maestra le giovinette più pie ed intelligenti, facendo loro apprendere questo ufficio, come una specie di vocazione singolarmente santa e meritoria, e poi sostenendole, dirigendole e confortandole, a correr costanti il penoso ed umile cammino, dove d'ordinario si metton solo per poco le giovani sfarfallate per vivacchiare e raccogliere un po'di dote.

Se tutto questo si facesse per le scuole popolari non temerei più, o almeno poco temerei, il danno delle cattive scuole tecniche, classiche ed universitarie; perchè i 20 o 25 mila studenti in esse uscirebbero essi stessi meglio preparati al pericolo dalle

buone scuole elementari; ed anche quando più tardi si guastassero, e tentassero di farsi, come suole avvenire, maestri d'insidiose dottrine alla massa del popolo, questo ben educato nelle scuole elementari difficilmente si farebbe da loro tirare a male.

PROF. ALFONSO SAC. D'AGOSTINO

BIBLIOGRAFIA

—

CHIAROMONTE FRANCESCO - Il Mondo antico e nuovo, o sia Prontuario di notizie storiche, archeologiche, geografiche, etimologiche, statistiche, zoologiche, morali, religiose, economiche, cronologiche, igieniche ecc. ecc. atte ad istruire e dilettare ogni classe di persone, compilate in ordine alfabetico dall'abbate D. Francesco Chiaromonte Arcidiac. — Parroco della Cattedr. e Pro-Vicario Gen. della Diocesi di Rapolla — Melfi. Tip. di Benedetto Ercolani, in 8.° di pagg. 492.

Quest'opera molto erudita può tornar vantaggiosa ad ogni classe di persone, e segnatamente ai sacri oratori, agli avvocati, ai padri di famiglia, agl'istitutori della gioventù. È un ricco florilegio di massime, di aneddoti, di notizie, frutto di lunghe letture fatte in moltissime opere antiche e moderne. Può servire ancora di utile sollievo nelle ore di svago a quanti amano ricreare eruditamente lo spirito con leggere mille cose svariate. — Ogni copia lire 8,50; per ogni 10 cop. una *gratis*. — Dirigersi all'Autore in Rapolla (Basilicata.) — I Sacerdoti possono averla per l'applicazione di messe 3 con farne richiesta all'Autore per mezzo dei loro Parrochi.

EUCOLOGIO — ossia Parrocchiano Romano, contenente gli Uffizi di tutte le Domeniche e delle principali feste dell'anno in latino ed in italiano — Libreria internaz. cattolica e scientif. di L. Romano. — Torino, Angolo vie Lagrange e S. Filippo — in 16.° di pagg. 892.

In edizione veramente magnifica, con contorni, su carta bianchissima e con caratteri nitidissimi, il benemerito editore L. Romano ha ristampato l'*Eucologio* ossia il Parrocchiano Romano adottato come libro di chiesa in gran numero d'istituti scolastici e religiosi, che contiene come in un Messale e in un Vesperale le messe ed i vesperi di tutte le domeniche e principali feste dell'anno, l'uffizio della B. V., dei morti, della Settimana Santa ecc. ed altre cose utilissime. Questa edizione però vince tutte le innumerevoli precedenti, non solo per la sua sfoggiata eleganza, ma sì ancora perchè contiene la traduzione di tutti i testi latini. Ed è la più accessibile pel prezzo, non importando che sole L. 4 con legatura semplice; L. 5 con legatura *a chagrin;* L. 5,50 con la stessa legatura e fogli dorati. Chi pagherà per sei copie, avrà la 7ª *gratis*. Non dubitiamo che la nuova edizione, per quantunque copiosa, sia per essere al più presto pienamente esaurita. Dirigersi alla predetta Libreria.

PIO IX AL CUORE DEL POPOLO CRISTIANO per il P. D. Pasquale De Franciscis de' Pii Operarii, ossia *Manualetto dei discorsi del Sommo Pontefice*, estratto dalla collezione principale, e distribuito secondo le età e condizioni dell'uomo, tempi e feste dell'anno, con esercizii quotidiani, cantici spirituali e pratiche devote per la messa, i sacramenti e quanto occorre alla vita cristiana in casa e in chiesa — Roma Tip. succursale Pallotta, 1876 — in 16.° di pagg. 612.

Il benemerito P. D. Pasquale De Franciscis non si è tenuto pago di aver dato al mondo Cattolico una *Collezione Primaria* dei Discorsi del S. Padre in tre grossi volumi, del costo di L. 13 (già tradotti anche in francese per sua cura), e un'altra *Collezione Secondaria Economica*, del costo di sole L. 5. Egli ora a tutto questo aggiunge un prezioso *Manualetto* degli stessi Discorsi, che al solo titolo si annunzia come il libretto da casa e da chiesa per ogni fedele, massime nei tempi che corrono. Tutti gli ammaestramenti del Papa sono quivi messi in bell'ordine sott'occhi a ciascun fedele. I fanciulli le fanciulle, i giovani, le donzelle, le *Figlie di Maria*, i padri, le madri, i maestri, i sacerdoti, gli stessi Vescovi trovano in questo *Manualetto* tutto ciò che di più importante

ha loro detto e raccomandato il Papa. Non vi è pratica di pietà che non sia accompagnata da ammaestramenti e opportune riflessioni del S. Padre. È Pio IX che accompagna il cristiano in tutti gli esercizi della vita cristiana, e con la sua voce lo guida e l'istruisce. È un tesoretto per le famiglie cristiane. È un bel ricordo del mese di maggio. delle prime comunioni; è il più adatto dono per le strenne e per premii scolastici. L'edizione è graziosissima: sesto in 16° piccolo di 612 pagine. Costa un nonnulla. Legato alla rustica L. 1,50; in tela L. 2, franco di porto. Le copie *distinte* cent. 50 di più. I sacerdoti conosciuti dall'Autore possono chiedere il libretto per Messe. Dirigersi al Rev P. Don Pasquale De Franciscis de' Pii Operarii, Lungara, 45, Roma. — Rimpetto al frontispizio in rosso o nero, vi è il ritratto del Papa.

Non vogliamo omettere che in questo popolare libretto al Nome Augusto di Pio IX va unito il nome venerato dell'E.mo Cardinale Ledochowski, a cui l'Autore con felice pensiero lo ha dedicato.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1877)

ITALIA

Ricevimenti in Vaticano. — In occasione del S. Natale e del principio del nuovo anno alla Santità di Pio IX. secondo il consueto, presentarono i loro omaggi e gli augurii di felicità il Sacro Collegio dei Cardinali, i Capi degli Ordini Religiosi, la Nobile Corte Pontificia, gli Ecc.mi Ministri, la Segreteria di Stato, i Capi dell'Amministrazione Palatina e della Famiglia Sanitaria, gli Ambasciatori ed i Ministri delle varie Potenze. il Patriziato Romano, i Collegi della Prelatura ecc. ecc. — Agli affettuosi indirizzi. che furono letti alla presenza del Sovrano Pontefice, questi rispose con varii discorsi, in cui si ammira quell'alta sapienza e felicità di eloquio ch'è tutta sua.

Anche un secondo pellegrinaggio italiano, promosso dalla benemerita Società della Gioventù cattolica, il giorno 6, aveva l'onore e la consolazione di essere ricevuto da Sua Santità in udienza solenne. Il S. Padre accolse amorevolmente i pellegrini, rivolgendo loro un altro magnifico discorso, e confortandoli dell'Apostolica Benedizione.

Nomine Pontificie. — La Santita di N. S. Papa Pio IX con biglietti della Segreteria di Stato nominava l'E.mo Card. Monaco La Valletta all'alto officio di suo Vicario Generale; — il Card. Flavio Chigi a Gran Priore Commendatario in Roma del sacro Militare Ordine Gerosolimitano e ad Arciprete dell'Arcibasilica Lateranese; — il Card. Luigi Bilio a Prefetto della S. Congregazione de' Riti; — il Card. Prospero Caterini a Segretario della S. Romana ed Universale Inquisizione; - il Card. Luigi Morichini, Arciv. di Bologna, a Segretario dei Memoriali; — il Card. Luigi Oreglia di S. Stef no, a Prefetto della S. Congregazione delle Indulgenze e delle S. Reliquie; — Mons. Vincenzo Vannutelli a Sostituto della Segreteria di Stato ed a Segretario della Cifra, le quali cariche egli sosteneva temporaneamente.

Crediamo sapere. scrive *l'Osservatore Romano* del 4. che il S. Padre mentre con suo venerato Chirografo nominava l'E.mo Card. Simeoni Segretario di stato. con altro Chirografo della stessa data si degnava affidare al medesimo gli Ufficii di prefetto dei SS. Palazzi Apostolici e di amministratore dei beni della S. Sede con alcune facoltà speciali da perdurare in lui anche nella vacanza della S. Sede.

Il V Centenario del ritorno dei Papi da Avignone. — Clemente V il 1305, vedendo mal sicura la sua residenza nella Città eterna, lacerata da fazione e divenuta covile di trame e cospirazioni nefande, si ridusse in Avignone, tranquilla città di Francia, dove parecchi dei suoi successori trovarono sicurezza e libertà, e però s'indussero di rimanervi per oltre 70 anni. Fu nel 1376 che Gregorio XI. commosso dai mali gravissimi che affliggevano Roma e la Italia per causa della lontananza del Capo Supremo della Chiesa, e spinto dalle vive preghiere degl'italiani, soprattutto di S. Caterina da Siena che, ispirata da Dio, recossi pure per tal fine ad Avignone, deliberò di far ritorno finalmente alla desolata Sede di Roma. Il solenne ingresso in questa città, del Vicario di Cristo, avvenne il dì 17 gennaio 1377 e sarà imperitura la memoria del trionfale festeggiamento con che Roma accolse il sospirato suo Principe. — Ricorrendo nel 17 gennaio di quest'anno il 5.° centenario di un tal celebre ritorno, per cura della Gioventù

olica romana si è celebrato in Roma un ne triduo nella Chiesa di S. Maria Minerva, dove si conserva il corpo Caterina da Siena, e un pio pellegrizio ha avuto luogo alla Chiesa di S. a la Nuova al Foro Romano, dove rino le ceneri di Papa Gregorio XI.

Dottorato di S. Francesco di es. — Un gran numero di Vescovi, molme Congregazioni religiose e Cleri se umiliarono domanda al S. Padre, pervenisse proclamato Dottor della Chiesa ran Vescovo di Ginevra S. Francesco ales. Siffatta petizione, con gli argoti ond'è sorretta è stata sottoposta al e ponderato esame della Sacra Conraz dei Riti. Il Rinomato P. Errico iè ha dettato su questo tema un dotto olo sull'*Apostolato de la Presse* di Frigo, in cui dimostra che, come S. Tomo è il Dottore dalla Teologia Dogma, e S. Alfonso il Dottore della Teologia ale, così S. Francesco di Sales ben potrà r dichiarato Dottore della Teologia tica.

e processioni e la Corte di Fize. — Il Vice-pretore del mandamento igline avea condannato il Sacerdote lassare Bernacchioni all'ammenda di , perchè questi fece la processione del Sagramento fuori il recinto della Chiesa rocchiale, senza il permesso dell'auto. competente, e contro l'editto prefettizio 3 agosto 1876. — Or la Corte di Cassione di Firenze, a cui la causa fu rissa, annullò quella sentenza, fermando seguente massima: — « Le ordinanze lei Prefetti sono obbligatorie ed hanno anzione penale solo quando mirano a rovvedere alla esecuzione delle leggi ed i casi di urgenza. Quando in fatto di rocessioni religiose risulti quindi che nè l'urgenza esisteva, nè vi era una legge anteriore che le vietasse, è viziata di nullità la sentenza che applicò una pena. — tanto è lungi, osserva la detta Corte, e esista in Italia legge alcuna, la quale eti generalmente le processioni, che il diuto di farle è anzi riconosciuto anche dai articoli 483 del codice penale italiano, del codice penale toscano, e 85 del reiamento toscano di polizia punitiva, in i si vogliono puniti coloro che le impediscono, le perturbano, o le interrompono, solo vengono proibite le processioni notrne, le quali però possono essere peresse dall'autorità, laddove ne fosse antica costante la consuetudine (Vedi *Giornale Tribunali*, N. 300, de'21 Dic. 1876).

Declaratoria sulla tassa di manomorta. — Leggesi nella *Libertà Cattolica* N. 2.- « Per norma dei beneficiati e amministratori rendiamo nota una massima da pochi conosciuta, che riguarda la deduzione dei debiti, affinchè essi nel produrre le nuove denunzie ne abbiano ragione e vi alleghino i documenti necessarii a dimostrare la esistenza dei debiti stessi. — Risoluzioni amministrative num. 2757 del 1871. — *Questione*. — Quali deduzioni possono farsi nel determinare la rendita degli enti morali imponibili dalla tassa di manomorta? — *Risoluzione*. — In omaggio alle decisioni di alcuni supremi magistrati di Cassazione ed al parere del Consiglio di Stato 23 giugno 1869, il Ministro ha adottato i seguenti principii — Nel determinare la rendita imponibile della tassa di manomorta, oltre all'imposta fondiaria e le spese di riparazione, di che all'art. 2 della legge 21 aprile 1862 n. 587, possono essere dedotte le vere e proprie passività legalmente giustificate, che diminuiscono le sostanze patrimoniali degli enti e corpi morali. — È parimenti deducibile la tassa di ricchezza mobile, di cui fossero gravate le rendite mobiliari comprese nelle denunzie o nelle liquidazioni suppletive. — Nota del Ministero all'Intendenza di finanza di Firenze 1 febbraio 1871 n. 46,58. »

ESTERO

Il S. Padre ai Vescovi della svizzera. — Con data del dì 6 dicembre 1876 la Santità di Pio IX ha diretto ai Vescovi della Svizzera un' enciclica, in cui condanna e dichiara irrita la consacrazione del nuovo Pseudo-Vescovo vecchio cattolico Eduardo Herzog, e gli atti scandalosi da quello compiuti. Fulmina la scomunica maggiore a lui, al suo consacratore, agli assistenti, ai cooperanti, ai fautori, dichiarandoli scismatici e privi di ogni giurisdizione pel governo delle anime. Conchiude con esortare i buoni a star saldi nella lotta, e con far voti perchè cessino tanti scandali, i quali stan desolando la Chiesa.

Il Cattolicismo in Inghilterra. — I giornali inglesi recano consolanti ragguagli sul progresso del cattolicismo in

quell'isola. Le conversioni aumentano specialmente nelle classi operaie. Nelle grandi città il clero è insufficiente alla istruzione dei neofiti. Gli ordini religiosi vi prosperano mirabilmente. I Certosini, i Gesuiti, i Benedettini, le Carmelitane, le Visitandine han fondate non ha guari nuove case in più luoghi.

Il Governo Tedesco ed i fatti di Marpingen. — Il Governo Tedesco aveva usate vessazioni innumerevoli, perchè si fossero negati i fatti prodigiosi di Marpingen. Avea imprigionati, fra gli altri, i Curati di Marpingen e di quattro limitrofe parrocchie, come pure quattro uomini che aveano asserito di aver vista l'apparizione; avea messo in una casa di correzione protestante le tre fanciulle privilegiate; avea mandate truppe in gran numero in quel villaggio, che doveano mantenersi a carico dei poveri contadini. Ma ora, così disponendo Iddio, un tal rigore va mitigandosi, e già i parrochi sono stati liberati e con vivissime acclamazioni ricevuti dai lor filiani; i quattro uomini anzidetti pure posti in libertà, senza essere stati obbligati a smentire la loro asserzione, e dopo questi anche le tre fanciulle, liberate; le truppe finalmente si stanno ritirando da Marpingen, promettendosi ancora di rimborsare i contadini della spesa subita per tal causa. Una folla immensa di pellegrini giunge intanto da tutte le parti in quel luogo, senza che vi si deplori verun disordine.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

—

Riceviamo da Vibonati con data del 19:

« Avendo la pietà di questo popolo nello scorso anno data l'ultima mano di perfezionamento all'antica ed insigne Madre Chiesa, dedicata al Protettore S. Antonio il Grande, con cambiarvi il pulpito e gli altari di fabbrica in marmo finissimo, pregavano, per mezzo del Curato, il zelantissimo Vescovo di questa Diocesi Monsignor D. Giuseppe M. Cione a degnarsi onorare in quest'anno la festività del S. Protettore, e nello insieme consecrare i nuovi altari. Ed il Padre e Pastore, la cui vita è totalmente occupata per la gloria di Dio e pel bene dei suoi figli, vi si portava da Policastro col massimo piacere, accompagnato da sacerdoti e laici andati colà a bella posta per rilevarlo.

Il dì 13 esponevansi alla venerazione le reliquie dei Martiri, che i fedeli in gran folla andavano a visitare, mentre il Clero recitava il divino officio. M'è impossibile descrivere il religioso raccoglimento, con cui il popolo assistè il dì vegnente alla sublime cerimonia, che durò ben sette ore, nella quale l'instancabile Pastore, nel compiere i sacri riti, ne spiegava al popolo il significato, con quella facilità ch'è per lui un dono singolare.

Assai più imponente riusciva poi la festività del Protettore. Fin dalla vigilia arrivarono fedeli da vicini e lontani paesi. Vi fu banda musicale; sparo artificiale; batterie lunghesso il paese per oltre ad ottantamila colpi, nonchè un continuato sparo di mortaletti che durò per l'intera notte sopra il 17, e si protrasse, misto al suono dei sacri bronzi, fino a notte inoltrata del dì festivo.

Tanto entusiasmo era suscitato in questo anno dalla presenza dell'amato Pastore, il quale con la maestà de' Riti Pontificali e con quella incantevole parola, che lo distingue, nel dire le lodi del Santo, strappò lagrime di tenerezza dai cuori più duri, tanto da farsi a gara in quella stivata moltitudine per tributargli doveroso ossequio, e nelle pubbliche strade genuflessi chiedergli con affettuose lagrime la Pastorale Benedizione.

Ne sia intanto lode a Dio ed al S. Protettore, che han conservata, anzi aumentata la fede in questo paese. »

Francesco Saverio Perazzo
Canonico Penitenziere.

—

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Litterae Apostolicae.

I. *Ad quamdam Societatem Lucanam* — 5 Dic. 1876. — Nella Città di Lucca è sorta una pia Società che ha per iscopo di ringraziare per mezz'ora al finire dell'anno la SS. Triade dei benefizii ricevuti, e per mezz'ora, al cominciare del nuovo, implorarne altri dalla divina bontà, per la pace tra le nazioni cristiane, la concordia tra i principi cristiani, la conversione dei peccatori, l'esaltazione della S. Madre Chiesa e del suo Capo visibile. — Una tal pratica si è propagata in molti luoghi, e molti Vescovi han supplicato la S. Sede, perchè venisse arricchita di qualche indulgenza. Il Sommo Pontefice secondando siffatti voti, con Lett. Apost. del dì 5 dicembre 1876, si è degnato concedere a tutti e singoli i fedeli di ambi i sessi, i quali col cuore almeno contrito compiranno il detto pio esercizio, sette anni d'indulgenza, applicabile ancora in modo di suffragio alle anime del purgatorio. Ciò da valere in perpetuo. — Le citate Lett. Apost. furono presentate nella Segreteria della S. Congr. delle Indulg. il dì 16 dic. 1876.

II. *Ad Sacerd. Vernhet* — 11 Dic. 1876. — Al Sac. Vernhet, Direttore del giornale di Rodez col titolo *Il Popolo*, il S. Padre ha mandato un interessante Breve, in cui conferma le proposizioni del Sillabo, e condanna di nuovo il così detto *liberalismo cattolico*. È degno di special menzione quanto segue:

« Quo latius vulgantur errores eorumque detrimenta propagantur, dilecte fili, eo libentius videmus novos consurgere veritatis defensores, qui se utrorumque progressui opponant, propria postposita quiete et utilitate. Cum autem Nos, in totius Ecclesiae documentum, praecipuos pros scripserimus errores, qui hodie societatem humanam universam conturbant; id certe non fecimus ut lucerna lateret sub modio, sed ut luceret omnibus qui in domo sunt. Quamobrem nequimus non probare, vos *Syllabi* Nostri sententias propugnandas explicandasque suscepisse, praesertim adversus liberalismum, quem dicunt catholicum, qui cum plurimos habeat ex ipsis honestis asseclas, et minus a vero recedere videatur, ceteris est periculosior, faciliusque decipit incautos, sensimque et latenter scindens animorum coniunctionem, catholicas minuit vires et auget hostiles. »

II. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. *Sponsalium* — 28 Febb. 1874. — Maria Vincenza C. tradusse in giudizio, presso la Curia Arcivescovile, Giovanni S., perchè questi, dopo averle promesso il matrimonio, e corrottala, fino alla procreazione di due gemelli, allontanatosi da lei, disegnava contrarre con altra; di che già si erano fatte in Chiesa le pubblicazioni. La detta Curia Vescovile, udite le parti ed i testimoni, disaminata con accuratezza la causa, pronunziò la seguente sentenza: — *Dicimus et pronunciamus observationes productas a Maria Vincentia adversus statum liberum Ioannis non constare; ideoque Ioannem liberum esse ad*

contrahendum matrimonium cum alia; *et quisquis litis proprias expensas sustineat ob debilitatem mulieris.* — Niente soddisfatta la donna di tal sentenza, subito ne mosse appello presso la S. C. del Concilio. Ma questa al dubbio: — *An sententia Curiae O. sit confirmanda, vel infirmanda in casu?* — definì: — *Sententiam esse confirmandam et amplius.*

Ecco le ragioni di tal pronunziato: — a) Non si potè provare aver fatta Giovanni una formale promessa di matrimonio; si potè solo dedurre aver espresso alla Vincenza un proposito di menarla a moglie. Ora il nudo proposito, anche mutuo, di contrarre matrimonio, non induce obbligo di sponsali, richiedendosi a ciò una formale e mutua promessa di futuro matrimonio, con qualche segno sensibile manifestata. — b) Benchè le circostanze della donna e la pubblica fama induceano a congetturare una tal promessa, pure tuttociò non basta a provar nel foro esterno la esistenza degli sponsali *ad effectum coactionis*, ma si richiede una indubitabile prova e nel suo genere perfetta.

II. *Matrimonii* — 20 Dic. 1873, 8 Lug. e 2 Sett. 1876. — Vincenzo N., preso da veemente amore verso la giovinetta A., da cui fu di eguale amore corrisposto, e volendo effettuare il matrimonio senza saputa dei genitori di costei, sedottala con lusinghe e con promesse, la trafugò dalla casa paterna, e la condusse nella Sede della Diocesi. Ivi comparso appena, con la sposa e con due testimonii, dinanzi al Vicario Capitolare, *questa* disse, *è mia moglie*; e la donna con voce sommessa, *questi*, soggiunse, *è mio marito*. Ciò fatto ritornarono in casa e sederono a mensa. — Il padre della giovane, avuto subito sentore di tutto ciò, e ardendo di sdegno per tale attentato, ottenne dall'autorità civile che la figlia fosse incontanente ricondotta in casa, e il giovane menato dalla pubblica forza in prigione. Dopo ciò si rivolse con suppliche al Sommo Pontefice, domandando la dichiarazione della nullità di quel matrimonio per cagione del ratto, o almeno la dispensa del matrimonio rato e non consumato.

Da Roma fu risposto che, giusta le prescrizioni di Benedetto XIV, la causa dovesse trattarsi, in quanto alla nullità, presso il proprio Ordinario. Ma, allegata la incompetenza del Vicario Capitolare, innanzi a cui ebbe luogo il matrimonio, la S. C. delegò per tal processo il Vescovo F.

Il giovane non comparve, e solo la giovane, il Vicario Capitolare e gli altri testimoni furono esaminati. La giovane asserì, non aver compreso il valore di quella formola: *questi é mio marito*, che le fu insegnata dal giovane, e che profferì sommessamente a causa del rossore, ma precedentemente avea desiderio e volontà di contrarre il matrimonio. Soggiunse che la sua divisione dal giovane seguì violentemente nell'atto stesso che stavasi a mensa. Il Vicario Capitolare disse ch'egli non avea visto nè udito niente di ciò che la giovane avesse detto o fatto, per la grande perturbazione cagionatagli da quello attentato. I testimoni tutti asserirono che, dopo il matrimonio, non vi fu coabitazione.

Portata la causa in S. C. e discussa con grande accuratezza, per le molte deduzioni dell'avvocato della giovane e del difensore del vincolo, furono presi a risolvere i seguenti dubbi:

I An constet de nullitate matrimonii in casu. — Et quatenus affirmative.

II An sit consulendum SS.mo pro dispensatione matrimonii rati et non consummati in casu.

La S. C., il dì 10 dicembre 1873, rispose: — *Dilata; et coadiuventur probationes iuxta instructiones dandas.* — Furono date le istruzioni, e dopo lungo

tempo le risposte furono trasmesse; e la S. C., di nuovo discussa la causa, il dì 8 luglio 1876 ai summenzionati quesiti rispose:

Ad I Providebitur in secundo:
Ad II Affirmative.

Il difensore del vincolo chiese ed ottenne il beneficio di una nuova udienza; ma al dubbio: — *An sit standum vel recedendum a decisis in 1.° et 2.° dubio in casu*, — fu risposto il dì 2 settembre 1876: — *In decisis.*

Giova far tesoro de' principii ammessi nello sviluppo della causa.

a) È vero che il Tridentino decretò: — *Inter raptorem et raptam, quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum posse consistere matrimonium* (Sess. 24, c. 6 de Ref.). Il ratto però, affinchè valga a dirimere il matrimonio, deve compiersi violentemente, cioè *per vim apertam;* giacchè il Concilio ha voluto con tal decreto provveder solo alla libertà del matrimonio. — Perciò il ratto di *subornazione* o di *seduzione* col consenso della donna non si tiene in alcun conto nella canonica giurisprudenza.

b) La presenza del parroco nella celebrazione del matrimonio non debb'essere solo fisica e materiale, ma sì ancora morale; perchè la sua testimonianza dee costituire la prova autentica del matrimonio celebrato.

c) Il consenso *de praesenti* tra coloro che contraggono si può esprimere non solamente con parole, ma altresì con segni; e il matrimonio può essere valido, quand'anche il parroco non abbia udite le parole, purchè abbia visti dei segni equivalenti.

d) Con tutto ciò la S. C. non volle definire se con le esposte circostanze il matrimonio nel caso dovesse dirsi veramente nullo; ma volle ottenerne la dispensa dal Sommo Pontefice, essendosi riconosciuto con indubitabili prove non consumato, ed intervenendovi cause ben gravi di scioglimento.

III. *Praebendae Theologalis* — 5 Agosto, 2 sett. 1876. — Il Canonico Teologo della Cattedrale di C. espose alla S. C. ch'egli, esercitando l'officio di professore di Teologia Dogmatica nel Seminario Diocesano, più volte si era esentato dallo spiegar la Sacra Scrittura, sì per molti affari del ministero ecclesiastico, e sì per la facoltà che i Sacri Canoni concedono ai professori di tal fatta. Or, non conoscendo i limiti dei diritti e dei doveri che gli competono per l'uso della detta facoltà, chiese la soluzione dei seguenti dubbii:

I An gratis docere sibi opus esset Theologiam Dogmaticam, ut ab onere S. Scripturae explanandae eximeretur.

II An in hypothesi responsi affirmativi onus docendi gratis sese extendat ad omnes unius anni scholastici lectiones, vel tantum ad numerum, qui aequet lectionum S. Scripturae summam, a Canonico Theologo peragendarum.

III An diebus, quibus in schola lectiones tradit loco Scripturalium lectionum, a choro dispensetur pro tota die, vel tantum ab horis, quae cum illis scholae conveniunt.

La S. C., udito il parere dell'Ordinario, e discussa con maturità la cosa, il dì 5 agosto 1876 rispose: *Dilata*; il 2 settembre poi dello stesso anno, disaminata di bel nuovo la quistione, emise la seguente risposta: — *Canonicum I. B. teneri ad lectiones scripturales; attentis tamen peculiaribus circumstantiis, indulgendum ei ut abesse possit a choro diebus quibus Scholae Dogmaticae vacat.*

Osservazioni: — a) Il Conc. di Trento (*Sess. 5, c. 1 de Ref.*), confermando i decreti de' Conc. Lateranesi III e IV, prescrisse che in ogni Capitolo Metropolitano e Cattedrale, come pure in quei delle Collegiate, esistenti

in aliquo insigni oppido, et ubi clerus numerosus sit, si stabilisse una prebenda, nello scopo di ammaestrare il clero ed il popolo nelle Sacre Lettere, *ne coelestis ille thesaurus, quem Spiritus Sanctus summa liberalitate hominibus tradidit, neglectus iaceat.*

b) Non pochi Dottori, interpretando il testo Conciliare, opinarono, il Canonico Teologo poter soddisfare al suo officio, insegnando la Teologia Dogmatica invece della S. Scrittura (Fagnano *in Cap. Quia nonnullis, n.* 29-31, — Ferraris, *Canonicus, art. 9, n. 15,* — Card. Petra *in Comment. ad Const. Innoc. VI, n. 46,* — Bened. XIV (*in Inst. 57, n. 7.*); purchè, però, come parla Bened. XIV (*in Syn. Dioec. l. 13, c. 9.*), l'insegnamento della Dogmatica *circa quaestiones gravis momenti et utilitatis versetur, easque pertractet allatis Divinae Scripturae testimoniis, Conciliorum decretis et Patrum auctoritatibus.*

c) Ciò che i citati dottori dissero della Teol. Dogmatica, molti asserirono pure della Teologia Morale, sopratutto pei luoghi dove non si ritrovano eretici da combattere (Card. de Luc. *in Annot. ad Conc. Trid. Disc. II, n. 5,* — Card. Petra l. c. — Ben. XIV l. c.); e questo risulta pure da varii decreti della S. C. del Conc. come da quelli del 16 apr. 1595 *in Pharensi,* del 12 nov. 1639 *in Polignanen* e del 24 agosto 1765 *in Pacen.*

d) Nondimeno devesi adottare oggigiorno tutt'altra sentenza dopo l'Enciclica di Gregorio XVI dell'anno 1842 che comincia: *Inter praecipuas machinationes.* Questo Pontefice, togliendo occasione dalle calunnie dei neoterici biblici, volle assolutamente osservato lo insegnamento della Sacra Scrittura in tutte le Chiese Cattedrali e nelle Collegiate *urbium, insignorumque oppidorum.* E però la S. C. interrogata dopo quell'epoca se possa sostituirsi dal Canonico Teologo altro insegnamento a quello della Sacra Scrittura, o se lo stesso insegnamento scritturale possa farsi precipuamente secondo il senso mistico e morale, rispose sempre *Negative,* richiamando in vigore il disposto del Tridentino *(In Derthonen 27 iul. 1844, — In Casalen 26 iun. 1847 etc.).*

Il Canonico Teologo perciò non può essere oggidì per nessun pretesto esantato dallo spiegar le Sacre Lettere al Clero ed al popolo.

III. Ex Sacra Congregatione Indicis.

Decretum, quo plures prohibentur libri — 19 gennaio 1877. — La S. C. condanna e mette all'Indice, con l'approvazione di S. S., le seguenti opere: — 1. *Larroque Patrice,* De la création d'un Code de droit international et de l'institution d'un haut Tribunal iuge souverain des différends internationaux. — 2. *Spaventa Bertrando. Opera omnia philosophica.* — 3. *Vera A. prof. Opera omnia. Quocumque idiomate.* — 4. Storia della Chiesa per un vecchio cattolico italiano *(Luigi Anelli),* Vol. 2. *Opus praedamnatum ex Reg. II Ind. Trid.* — 5. Katholisches Rituale etc. *Latine:* Rituale catholicum editum iuxta decisiones duarum primarum Synodorum veterum-catholicorum imperii germanici. *Libellus praedamnatus ex Reg. II Ind. Trid. — Decr. S. Off. 6 Dec. 1876.* — 6. Katholischer Katechismus etc. *Latine:* Catechismus catholicus editus ex mandato Synodi veteris-catholicae. *Libellus praedamn. ex Reg. II Ind. Trid. — Decr. eod.* — 7. Leitfaden für etc. *Latine:* Directorium pro institutione religionis catholicae in scholis superioribus, editum ex mandato Synodi veteris-catholicae. *Libellus praedamn. ex Reg. II Ind. Trid. — Decr. eod.* — 8. Venere al Tribunale della Penitenza. Manuale de' Confessori con prefazione e traduzione di Osvaldo Gnocchi Viani. — *Decr. S. Off. 17 Ianuarii 1877.*

DICHIARAZIONI

DELLA S. PENITENZIERIA APOSTOLICA

I.

Crediamo utile, per norma de' parrochi e dei confessori, riprodurre le seguenti dichiarazioni della S. Penitenzieria Apostolica, emanate il dì 5 luglio 1856, *ad mentem Pontificis.*

« **Quesito 1:** Se le persone che hanno in qualche modo cooperato e specialmente aderito alla Legge . . . . . *(videlicet Bonorum Ecclesiae usurpationi)* possano ammettersi per padrini ne' sacramenti del Battesimo e della Cresima.

« **Risposta:** La S. Penitenzieria, maturamente considerati i proposti dubbii, risponde che, dopo la Stravagante *Ad evitanda* di Martino V, nell'amministrazione o nel ricevimento de' Sacramenti o in qualsiasi altro atto divino, non sono i fedeli tenuti ad evitare una persona sotto pretesto di una sentenza qualsiasi o di censura *a iure* o *ab homine* promulgata in termini generali, se questa censura o sentenza non sia stata pubblicata e denunciata specialmente ed espressamente contro una data persona, principalmente se ne prevedono scandali o mali. Siccome poi gli scomunicati, sospesi, interdetti o proibiti di tal fatta non furono dalla detta Stravagante in nulla riabilitati, è chiaro che commetteranno peccato, e tanto più grave, quanto maggiore sarà lo scandalo, se, non ostante la censura, si attentano di comunicare coi fedeli nelle cose divine.

« **Quesito 2:** Se il parroco, o chi per esso, possa assistere al Matrimonio che le medesime persone intendessero contrarre, senza che prima abbiano fatto constare di essere debitamente assolte dalla contratta censura.

« **Risposta:** Il Parroco, richiesto di assistere al Matrimonio di un pubblico e notorio scomunicato, deve prima cercare di dissuadere i contraenti, e d'impedire o sospendere il Matrimonio, finchè lo scomunicato non siasi riconciliato colla Chiesa. Che se queste sollecitudini avessero a riuscire vane, e siano d'altronde per insorgere gravi scandali, nascerne pericoli pel Parroco con danno della sua stessa Parrocchia, quando si avesse a sospendere più oltre l'assistenza, potrà in tal caso il Parroco lecitamente assistere al Matrimonio di un pubblico e notorio scomunicato tollerato. Parimente potrà il Vescovo, concorrendo queste circostanze, e prese le cautele opportune, dare al Parroco licenza di assistere a tale Matrimonio.

« **Quesito 3:** La S. Penitenzieria, il 5 settembre 1855, avendo risposto che i Vescovi ed i Parrochi *passive se habeant*, quando sia grave ed imminente il pericolo di pubblici guai, di uso della pubblica forza, se non si procede alla sepoltura delle persone suddette, se non fecero pubblica ritrattazione; si cerca se le mentovate parole si debbano riferire alla semplice tumulazione, di modo che si possa permettere che vengano sepolte in luogo sacro, oppure se, per evitar temuti guai, possa il Parroco accordare gli onori funebri al defunto, con accompagnamento alla Chiesa, coll'intervento del Clero e delle Confraternite, cantare la Messa ecc.

« **Risposta:** Consultino il diritto divino ed ecclesiastico, e gli autori approvati (1).

---

(1) « Q. 3. *An possint fieri suffragia pro excommunicatis?*

« R. Si sermo sit de precibus suffragiisque privatis provenientibus ex bonis operibus, quae fideles proprio tantum nomine peragunt (uti sunt ieiunia orationes et alia, quae a fidelibus aut ab Ecclesiae ministris, sed ut sunt personae privatae, fiunt), quilibet potest pro excommunicatis etiam vitandis ea peragere etiam in Ecclesia et loco publico. Imo sacerdos potest etiam pro iis Sacrificium offerre ex sua propria privata intentione et nomine proprio (et accipere ex iis stipendium ex Billuart); vel eorum in specie meminisse in *Memento*, ad hoc ut Deus eos convertat. Ratio est quia excommunicati, licet vitandi, non privantur communione caritatis, quae omnes homines amplectitur.

« Si vero sermo sit de precibus ac suffragiis, quae fidelibus proveniunt ex operibus nomine Ecclesiae ab eiusdem ministro actis, uti sunt Missae, exequiae, Officia aliaque pia opera, quae fiunt ab Ecclesiae ministris prout sunt tales, nempe in persona Ecclesiae (ad quae etiam Indulgentiae revocantur), certum est haec non posse valide applicari excommunicatis vitandis, uti constat ex iure canonico (Cap. *Sacris, et a nobis de sent. excomm.* V. Liguori, Op. Mor. I. VII, n. 162), et Ecclesiae usu. Quod longe probabilius valet, etsi taliter excommunicati contriti sint et in

« **Quesito 4:** In alcuni Rescritti, coi quali si accorda la facoltà di assolvere Intendenti ed Insinuatori che presero parte alla suddetta legge e la fecero eseguire colla forza, fra le condizioni che appongono avvi quella di riparare lo scandalo *eo meliori modo quo potest*. Questa condizione è variamente interpretata, e si sa che in alcuni luoghi taluni dei suddetti a nulla furono obbligati e si ammisero ai Sagramenti. Si chiede se si possa seguire un tale esempio per la sola ragione che, emettendosi dai medesimi impiegati una ritrattazione qualunque alla presenza de' testimoni, correrebbero rischio di essere destituiti dal loro impiego, che non potrebbero lasciare senza gravissimo danno proprio e della famiglia.

« **Quesito 5:** Si cerca inoltre se nella circostanza in cui tali impiegati corrono rischio prossimo di essere destituiti dai loro impieghi, ove venisse a manifestarsi la loro ritrattazione, possa bastare che la facciano solo alla presenza del Vescovo o del confessore. Per evitare poi lo scandalo che per avventura verrebbe nel popolo, qualora si accostassero pubblicamente ai Sacramenti senza fare la ritrattazione in pubblico, si cerca se possa adottarsi il tempe-

---

gratia, nec per ipsos stet quominus absolvantur; nam vinculum ab Ecclesia positum. ab ipsa Ecclesia auferendum est, ut habeantur apud ipsam absoluti.

« Haec de excommunicatis vitandis ; si enim res sit de toleratis, an possit pro illis nomine Ecclesiae offerri sacrificia, fieri suffragia, et communes in Ecclesia preces fundi ac Officia decantari, probabiliter negant Bellarminus et Suarez; tum quia concessio facta a Concilio Constantiensi communicandi cum toleratis est tantum in favorem fidelium, non in levamen excommunicatorum, qui multum sublevarentur si liceret hoc modo pro iis orare; tum quia haec communicatio est tantum concessa ad vitanda scandala ; at si ista suffragia fiant, scandalum augeretur. Verum alii cum Salmanticensibus, Navarra Coninchio, Concina non minus probabiliter id licitum esse contendunt, etsi agatur de excommunicatis manifestis et publicis; quia leges favorabiles cum omni amplitudine intelligendae sunt; dum igitur fidelibus concessum fuit comunicare cum toleratis, id concessum etiam fuit quoad divina Officia; nam communicare hoc etiam importat ex iure canonico, ubi autem lex non distinguit, neque nos distinguere debemus (Ex Cap. 28 et 38 *de sent. excomm.*). Tanto magis (addit Liguori) quia iure antiquo non erat vetitum pro excommunicatis occultis suffragia publica offerre, uti colligitur ex cap. *Cum non ab homine* eod. tit. et ipse Suarez fatetur. Ergo nunc licitum esse debet suffragia illa offerre etiam pro excommunicatis publicis, cum hodie ex Constantiensi Concilio permissa sit publica cum illis communicatio (Vid. Salmantincenses *De Censuris* c. 3, p. 5).

« Nec obstat quod Concilium non intendat per hoc sublevare excommunicatos : quia id intelligendum de sublevatione directa, quando videlicet ipsi excommunicati illam petunt sese ultro intromittentes ; sed indirecte hoc ipso quo fidelibus tribuitur facultas cum iis communicandi, aliqua sublevatio necessario conceditur. Quod autem additur fore scandalosum, si publice pro tolerato excommunicato Sacrificium offeratur, vel aliud simile, non semper verum est; imo saepe potest magna turbatio timeri, si id omittatur, uti esset ex Coninchio si alicubi in prece publica iugiter oretur pro legitimo principe vel episcopo; sed statim id omitteretur, postquam illi aliquod fecissent prohibitum sub excommunicatione maiori latae sententiae. Diximus pro *legitimo principe*; nam aliter est si agatur de usurpatore; tum alia ratioue non liceret publice pro illo orationes fundere, ne illum videamur uti legitimum agnoscere.

« Ceterum si revera offendantur fideles, scandalum esset prius amovendum: quo remoto, aiunt, Parochum, v. g., posse, si aliter gravissima timeat incommoda , excommunicatis toleratis funebres honores concedere, Sacrificia offerre, passive se habendo, seu patiendo actionem. Quod enim iis debeant suffragia negari , non est de iure divino, quod tantum vetat sacramenta ipsis ministrari, ne Sanctum detur canibus; neque de iure naturali, cum orationes publicas agere per se bonum sit (modo tamen si agatur de suffragando defuncto non constet ipsum esse mortuum impoenitentem; vel nisi agatur de insigni aliquo et publico Ecclesiae persecutore). Nam per suffragia honor Deo exibetur, et si ea non prosunt defuncto, cedunt directe in commodum fidelium. Unde prohibitio est tantum ab Ecclesia: porro haec vel id non prohibet, vel si prohibet, generatim , prohibitio in praesenti gravissimae necessitatis casu, cessat, cum lex humana non obligat cum gravi incommodo. » — Scavini, *Theol. Mor. Univ. lib. I, Tr. IV, Disp. III, Cap. III, num. 840*, edit. XII.

ramento di amministrarli loro in privato, purchè sieno sempre disposti alla pubblica ritrattazione, in caso di pericolosa malattia, o di cambio di cose nello Stato.

« **Risposta** ai due *Quesiti* precedenti. Per la ritrattazione bastare che si domandi perdono alla Chiesa stata lesa, e si rimedi lo scandalo arrecato ai fedeli: il che si dee fare con prudenza e nel miglior modo che si possa, per evitare i gravi danni che fossero per derivare al penitente: e inoltre bastare che la ritrattazione si faccia nelle mani del Vescovo, e si deponga per esservi custodita nella Cancelleria Vescovile, ed anche nelle mani del confessore, perchè questi la trasmetta al Vescovo come sopra, e quindi prudentemente e non senza discernimento si divulghi. Che se trattasi d'infermi costituiti in pericolo di vita, basta una ritrattazione fatta secondo il già detto sopra e sufficientemente pubblicata prima del ricevimento del Viatico. Che se essa non fosse ancora stata fatta, basta che si faccia dinanzi al confessore e a due testimoni, per essere quindi consegnata al Vescovo e pubblicata dopo la morte dell'infermo. Del resto la S. Penitenzieria non crede essere in nessun modo conveniente che si abbiano ad ammettere segretamente alla partecipazione de' Sagramenti quelli che non facessero la ritrattazione come sopra, per vero scandalo de' pusilli che ne verrebbe ai fedeli dalla creduta pertinacia del penitente nella censura.

« **Quesito 6:** Trattandosi poi d'impiegati, i quali sieno continuamente esposti ad eseguire nuovi atti voluti dalla esecuzione della legge, sarebbe a desiderarsi, che i Vescovi venissero autorizzati ad accordar loro nei singoli casi le opportune facoltà dopo ricorso alla S. Sede.

« **Quesito 7:** Sono pure desiderabili più ampie facoltà riguardo alla compra od affittamento de' beni stabili della Chiesa usurpati.....

« **Risposta:** La S. Penitenzieria risponderà con lettere separate. »

II.

Le seguenti dichiarazioni furono date il dì 1 giugno 1869 in occasione del Giubileo concesso nell'anno 1868, e specialmente contengono le norme che si debbono osservare dagli acquirenti i beni ecclesiastici, volendoli acquistare col beneplacito della S. Sede (1); e dai confessori che hanno facoltà di assolvere dalle censure incorse da chi acquistò i detti beni senza debita licenza.

I. Se, in vigore delle facoltà contenute nelle Lettere Apostoliche degli 11 aprile 1868 *(contenenti la concessione del Giubileo pel Concilio Vaticano, il quale fu sospeso con le Lett. Apost. del dì 24 dicembre 1874)*, i confessori approvati dagli Ordinari possano assolvere coloro che effettuarono la invasione o ribellione de' dominii della S. Sede, i loro mandanti, aderenti e cooperanti, e coloro che promossero leggi inique e prestarono mano alla esecuzione delle medesime?

R. « Affirmative, dummodo poenitentes ex-
« hibeant verae resipiscentiae signa, scanda-
« lum reparaverint, aut saltem parati sint
« quam primum illud reparare, meliori modo
« quo poterunt; atque obediendum S. Sedi
« eiusque mandatis desuper ferendis sincere
« promiserint Verum publici officiales quorum
« officium aliquam cooperationem actibus a
« S. Sede reprobatis importare, seu legibus di-
« vinis et ecclesiasticis adversari videatur, non
« absolvantur, nisi dimisso prius officio; et qua-
« tenus illud dimittere nequeant, ipsi officiales
« consulant loci Ordinarium, qui decernat et
« provideat iuxta Litteras S. Poenitentiariae
« diei 26 iulii 1867, quibus quidem Litteris
« omnino standum est (2).

II. Se e come possano dai confessori assolversi quegli ecclesiastici, i quali formarono o sottoscrissero indirizzi contro il temporale dominio della S. Sede?

« R. Affirmative, facta prius ac sufficienter
« publicata retractatione iuxta Litteras S. Poe-
« nitentiariae die 28 maii 1863 (3).

---

(1) Volendosi ottenere una tal facoltà della S. Sede, per giusto motivo, si faccia ricorso alla S. Penitenzieria Apostolica, *declinato nomin et cognomine et obtenta proprii Episcopi commendatione.*

(2) Ciò che la S. Penitenzieria concesse ai Vescovi con Lettere de' 26 luglio 1867 vien riportato da Scavini, Lib. IV, App. XXXII, n. 223, Edit. XII.

(3) Ecco la formola di ritrattazione prescritta dalla S. Penitenzieria il di 28 maggio 1863: — « Io N. N. confesso ed affermo essere errore e temerità contraddire alle dottrine manifestate dalla Chiesa, e non potersi senza grave peccato ricusare ossequio e sincera sottomissione all'autorità della S. Sede; e perciò rispetto e mi uniformo a tutte le dichiarazioni della medesima, e specialmente a quelle che riguardano il dominio temporale del Sommo Pontefice, alle quali ha fatto eco l'intero Episcopato. »

III. Se possano assolversi dai confessori i violatori della immunità ecclesiastica personale e locale e della clausura?

R. « Affirmative, sastifacta parte laesa, ac « reparata, meliori quo potest modo, iniuria « Ecclesiae facta.

IV. Se e come possano assolversi coloro che acquistarono e posseggono beni ecclesiastici immobili alienati dal Demanio?

R. « Poenitentes, qui detinent huiusmodi bona, « non esse absolvendos, nisi prius loci Ordi- « nario, aut aliis viris ecclesiasticis, consigna- « verint syngraphan ab eis subscriptam seu « coram testibus subsignatam, eidem Ordinario « quamprimum transmittendam, ac caute in « cancellaria Dioecesana aut alibi custodiendam, « qua sequentibus obligationibus seu condi- « tionibus se suosque haeredes subiicere de- « clarent:

1. « Retinendi eadem bona ad nutum Eccle- « siae, eiusque mandatis subinde parendi.

2. « Conservandi ipsa bona, et rem utilem « in eis gerendi.

3. « Adimplendi pia onera iisdem bonis adnexa.

4. « Subveniendi ex fructibus ipsorum bo- « norum personis seu locis piis, ad quae de « iure pertinent (1).

5. « Monendi haeredes et successores per « syngraphan subscriptam de huiusmodi obli- « gationibus, ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

V. Se possano assolversi e sotto quali condizioni coloro che acquistarono beni ecclesiastici immobili, e poi li vendettero ad altri, e che cooperarono ai contratti sopra i medesimi beni?

R. « Affirmative, deposito lucro exinde iniuste « percepto in manibus Ordinarii, ad effectum « illud conservandi favore Locorum piorum, « quae damna passa sunt, reparato scandalo, « monitis novis emptoribus, aliisque complici- « bus, ut propriae consulant coscientiae, et im- « posita singulis obbligatione standi mandatis « S. Sedis desuper ferendis.

VI. Se e con quali ingiunzioni possano assolversi coloro che acquistarono beni mobil ecclesiastici?

R. « Affirmative, imposita illis aliqua elee- « mosyna favore Locorum piorum, ad quae di- « cta bona pertinebant, quatenus emerint pre- « tio, quod iudicio Ordinarii seu confessarii « fuerit minus iusto. At si agatur de rebus « quae non sunt usu consumptibiles, seu quae « servando servari possunt, aut de supellecti- « libus et vasis sacris, imponatur poenitenti- « bus obligatio quamprimum recurrendi ad loci « Ordinarium ad hoc ut super iisdem rebus « provideat iuxta indultum ipsi Ordinario iam « a S. Poenitentiaria concessum.

VII. Se e come possano assolversi coloro che presero in affitto beni ecclesiastici occupati od alienati dal Demanio?

R. « Affirmative, imposita poenitentibus obli- « gatione quamprimum recurrendi ad loci Or- « dinarium ad hoc ut super bonis conductis « provideat iuxta indultum, ipsi Ordinario iam « pariter a S. Poenitentiaria concessum.

VIII. Se e come possano assolversi coloro che presero in enfiteusi dal Governo beni ecclesiastici?

R. « Huiusmodi poenitentes non esse absol- « vendos, nisi prius Ordinario loci, seu aliis « viris ecclesiasticis, ut supra in dubio 4.° ab « Ordinario designandis, syngraphan consi- « gnaverint, qua declarent se suosque haeredes « et successores subiicere sequentibus obliga- « tionibus seu conditionibus:

1. « Conservandi eadem bona, et in eis rem « utilem gerendi.

2. « Non utendi quocumque privilegio et lege « sive lata sive ferenda quoad canonis affran- « cationem.

3. « Retinendi ipsa bona ad nutum Ecclesiae « eiusque mandatis subinde ferendis, quoad « eorumdem bonorum restitutionem.

4. « Adimplendi pia onera, quae eisdem bonis « sint adnexa, quatenus aliunde non adim- « pleantur.

5. « Solvendi interim annum canonem, il- « lumque augendi ad tramites iustitiae, et iuxta « aestimationem peritorum timoratae conscien-

---

(1) « Stante l'obbligo cui debbono sottomettersi i compratori dei beni ecclesiastici per ottenere l'assoluzione dalle censure, si cerca sapere se nell'esecuzione di tale indispensabile obbligazione riguardo alla terza che dice: *Adimplendi pia onera iisdem bonis adnexa;* e parimenti alla quarta delle condizioni che dice: *Subveniendi ex fructibus ipsorum bonorum personis seu locis piis, ad quae pertinent de iure,* si può computare ciò che gli enti morali o soppressi o non soppressi, ma sottoposti a conversione, ricevono dal Governo; ossia se possano detti compratori detrarre, nel pagare annualmente alla Chiesa, cui detti beni appartengono, quel tanto che gli enti morali, o a titolo di pensione o di conversione, hanno dal Governo.

« Sacra Poenitentiaria, consideratis expositis « ven. in Christo Patri Episcopo Lucerino re- « spondet: *Affirmative.* »

« Die 23 maii 1873 — A. Pellegrini S. P. »

« tiae, si nimis tenuis in stipulatione contrac-
« tus fuerit impositus.

6. « Monendi haeredes et successores de hu-
« iusmodi obligationibus per syngraphaм, ut
« et ipsi sciant ad quid teneantur.

IX. Se e come possano assolversi coloro che non solo presero dal Governo in enfiteusi beni ecclesiastici, ma ancora li affrancarono?

R. « Huiusmodi poenitentibus providendum « prout in superiori responso ad dubium sub « n. 4.°

X. Se e come possano assolversi coloro che hanno redento censi e diritti ecclesiastici di natura redimibili?

R. « Affirmative, dummodo prius in manibus « Ordinarii erogent quidquid minus de capitali « summa Gubernio persolverint, ad effectum « illud conservandi favore Locorum piorum, ad « quae census seu iura redempta pertinebant.

XI. Se e come possano assolversi coloro che affrancarono canoni, livelli, prestazioni od altri diritti ecclesiastici di natura non redimibili?

R. « Posse absolvi, dummodo prius, prout in « responso ad dubium n. 4.°, syngraphaм con-« signaverint, qua declarent se suosque suc-« cessores sublicere sequentibus obligationibus « et conditionibus:

1. « Retinendi fundos sic invalide affrancatos « ad nutum Ecclesiae, eiusque mandatis subinde « parendi.

2. « Conservandi eosdem fundos, et rem uti-« lem in eis gerendi.

3. « Servandi indemnia quocumque tempore « Loca pia super integra perceptione canonis, « livelli ac praestationis, ac super quibusvis « aliis iuribus quae ad ipsa Loca pia exinde « spectabant; nec non adimplendi prout de iure « pia onera fundis adnexa, quatenus aliunde « non adimpleantur.

4. « Monendi haeredes et successores per « syngraphaм subscriptam de huiusmodi obli-« gationibus, ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

EDUCAZIONE

PROGRESSIVA E CONTINUA

DEL CLERO

(Vedi a pag. 165 di questo vol.)

Art. II. *Scienza Ecclesiastica.*

I. Egli è un fatto universale e costante nella faccia della terra, che dovunque è un popolo, là è necessariamente una religione; e dovunque è una religione, là è un sacerdozio, destinato ad essere nel mezzo del popolo il candeliere, su cui dee splendere la luce della scienza. Questo fatto, che si osserva anche presso dei popoli selvaggi, apparisce evidente presso di quei popoli in cui è fiorita la civiltà e la vera religione. Il Sacerdozio in fatti patriarcale, levitico e cristiano può tutto come un sol uomo, appropriandosi il titolo glorioso del Precursore, esclamare: *Io sono la Voce del Verbo divino!* perchè conservo e propago sulla terra quella Sapienza, che ha in Dio sua origine, ed a Dio come ad ultimo fine fa ritorno.

II. L'universalità e la costanza di questo fatto basterebbe a farci argomentare ch'esso è necessariamente fondato sulla legge naturale e divina. Ma noi non abbiamo bisogno di questa specie d'argomentazione; poichè il Vecchio ed il Nuovo Testamento interpretato dai Padri, applicato dai Concilii, confermato dalle vicende della Storia Ecclesiastica, ci è d'una testimonianza infallibile della volontà divina; e la considerazione dell'Ufficio Sacerdotale ci rivela che esso è inseparabile dall'obbligo della scienza. I Sacerdoti sono ministri di Religione, cioè dell'Unione degli Uomini con Dio; e l'ufficio loro è di preparare, operare, conservare, ed aumentare questa salutevole unione spirituale, che si effettua non già nelle tenebre dell'errore e dell'ignoranza, ma nella luce della scienza naturale e soprannaturale. Perciò impone Dio ai Sacerdoti l'obbligo della scienza: *Labia enim Sacerdotis custodient scientiam* (Malach. II); ed i popoli esigono dalla sua bocca la proclamazione e l'interpretazione della legge, che regolar dee tutta la vita loro: *Et legem requirent ex ore eius; quia Angelus Domini exercituum est* (Ibid.). Un prete indegno, a causa dell'ignoranza, dell'alto e nobilissimo suo ministero, è giustamente esposto ai fulmini della maledizione divina, ed alle pietre del disprezzo degli uomini. *Pactum meum fuit cum eo (Levi) vitae et pacis..... Lex veritatis fuit in ore eius.... Vos autem recessistis*

de via..... Propter quod et ego dedi vos contemptibiles, et humiles omnibus populis (Ibid.).

E per la bocca di Osea il Signore dice: *Il mio popolo è rimasto muto, perchè era privo di scienza: e voi sacerdoti infedeli, perchè rigettaste la scienza per questo io vi rigetterò affinchè voi non esercitiate più il mio sacerdozio..... Onde qual è il popolo tal sarà il sacerdote, ed io punirò sopra di lui le sue azioni, e renderò a lui la mercede dei suoi pensamenti: perocchè io amo la scienza di Dio più che gli olocausti.* Istituendo il Nuovo Sacerdozio, il Salvatore ha detta una parola, che nell'ammirabile sua semplicità fa vedere tutta la profondità, l'altezza, l'estensione dell'obbligo della scienza nei suoi Ministri. Ecco questa parola: *Vos estis lux mundi* (Matth. V, 14): ed essa vuol dire: Voi non siete più semplice candeliere su di cui splenda la luce: ma, per grazia straordinaria ed abbondantissima, voi sarete talmente penetrati di scienza e di luce divina, ch'essa irraggerà da voi per illuminare il mondo tutto. — Laonde non dee far meraviglia il sentenziar dell'Apostolo Paolo, il quale dice, che Colui il quale ignora la dottrina e la legge di Dio, sarà riprovato: *Si quis autem ignorat, ignorabitur* (I Cor. XIV 38).

III. Se potessi in questo breve articolo rapportare le testimonianze dei Padri della Chiesa, da esse con tutta evidenza risulterebbe che la scienza è al Clero necessaria per istruire i fedeli, convincere gl'infedeli, combattere gli eretici, e ricondurre alla verità gli erranti; per amministrare convenientemente i sacramenti, difendere i diritti della Chiesa ed ordinare il culto e le Cerimonie religiose; per governare il popolo cristiano, dirigere e consigliare le anime, scovrire le insidie del demonio ed il pericolo delle tentazioni, e trovare i rimedii atti a guarire le spirituali infermità; per conoscere in fine tutti i doveri ecclesiastici e debitamente praticarli. Se potessi raccontare almeno le principali vicende della Storia della Chiesa, noi vedremmo quanta ragione ha questa sposa del Redentore di rallegrarsi della sapienza de'suoi Dottori, e di attristarsi della vergognosa ignoranza di altri suoi ministri. In generale possiamo dire, ed altamente lo diciamo senza timore di poter essere smentiti, che una delle più funeste sorgenti di pericoli e di mali per la Chiesa di Gesù Cristo è stata, è, e sarà sempre l'ignoranza del Clero. Dal passato noi possiamo argomentar dell'avvenire: ed il presente parla da sè con molta eloquenza. Il mondo ha oggidì un orgoglio vano del suo superficiale, ma esteso sapere, nell'ordine fisico e secolaresco; e contento di questa incostante ed effimera luce, volge le spalle alla luce metafisica e sacra della chiesa. Tutti questi traviati corrono per la via del precinizio e della ruina: essi saranno eternamente perduti, se i Ministri della Chiesa non corrono ad illuminarli colla vera luce della felicità. Ma perchè questi riescano, è duopo che in essi si avveri la parola del Signore: *Vos estis lux mundi.*

IV. So bene che alcuni cercano giustificazione o scusa della loro turpe ignoranza nella distinzione di clero che ha cura d'anime, e di clero che non ha cura d'anime! Ma che giova? V'ha forse per una parte del clero il diritto all'ignoranza? Oh lo strano e vergognoso diritto, se mai esister potesse! il diritto dell'ignoranza non ha esistito, e non esisterà mai. Al contrario il debito della scienza riguarda tutti gli Ecclesiastici; poichè il Signore ha detto a tutti in generale senza distinzione di sorta: *Voi siete la luce del mondo.* E l'Apostolo di tutti ha sentenziato: *Chi ignora sarà condannato.* Di più, chi non vede che oggi mai tutti gli ecclesiastici debbono tenersi pronti a combattere per la Chiesa, a compiere l'ufficio pastorale, perchè le file del Clero divengono sempre più rare? D'altra parte si rifletta, che quelli i quali non hanno la carica pastorale, non sono mica esenti del servigio glorioso che hanno liberamente promesso alla Chiesa. Oserebbero per avventura dire, che da vili ed ingiusti mentitori promisero alla Chiesa un servigio che non avrebbero mai voluto prestare? Un tal discorso mostrerebbe la duplicità del loro cuore, ma non la ragione di ripudiare la scienza, alla quale si sono sposati divenendo ministri della Chiesa. Esenti del servigio pastorale, essi possono e debbono servire altrimenti la Chiesa loro madre e signora. Essi possono e debbono occuparsi a mantenere sempre accesa la lampada del Santuario spirituale, cioè la scienza; la quale è indispensabile al culto esterno ed alla interna pietà della Religione.

V. La scienza di cui è quì parola, non è una scienza qualunque: ma essa ha una natura propria, e dei caratteri particolari, che giova indicare, affinchè si discerna fra tutte le altre questa vergine Sposa dello Spirito ecclesiastico. Essa è essenzialmente ed in modo evidente *teologica, suprema, efficacissima.* La scienza ecclesiastica è teologica sia per l'oggetto, sia per la luce in cui l'oggetto suo le appare. Imperocchè l'oggetto di questa scienza è primieramente Dio, in sè-stesso considerato, Uno nella

Essenza e Trino nelle Persone, Essere assoluto, eterno e beatissimo: secondariamente è l'Universo creato spirituale, materiale, umano: il quale viene da Dio, in Dio si svolge, ed a Dio fa ritorno. In guisa che la Scienza ecclesiastica non perde mai Dio di vista, sia che lo consideri nella sua Natura divina, comunicata indivisibilmente alle tre beatissime ed eguali Sussistenze, che chiamansi Padre, Figlio e Spirito Santo: sia che lo consideri agente nell' Universo, che Egli crea colla sua sola possanza intelligente ed amorosa, che Egli governa con forte e dolcissima provvidenza, che Egli destina alla gloria sua; nel qual fine è altresì la perfezione, il riposo, la felicità della creatura. Il Verbo poi di Dio, secondo afferma S. Giovanni, è la luce spirituale, la quale naturalmente e soprannaturalmente illumina gli uomini che vengono in questa terra: ed a questa luce l'Ente necessario e gli esseri contingenti appariscono agli occhi desiderosi, amanti e casti della Scienza ecclesiastica. Essa non separa mai (come altri fanno con imprudente o perversa mano) l'uno dall'altro i due raggi di questa luce; perchè essa non ignora che quei due raggi emanano dallo stesso sole per diversi lati, e sono l'uno all'altro necessarii, per aiutarsi, compiersi, e fusi insieme produrre lo splendore della conoscenza ecclesiastica.

VI. La Scienza ecclesiastica, essenzialmente teologica, e per ciò stesso metafisica, è più ampia di tutte le altre scienze umane; le quali sono per questa ragione in essa sotto una od altra forma contenute. Le basi della scienza ecclesiastica sono profonde, come alta è la sua cima; poichè l'Ente primo ed assoluto è suo principio e suo fine: quindi è ch'essa sostiene ed alimenta le altre scienze, e colla sua protezione le covre e difende. Or accoglierle tutte nel suo seno, sostenerle, alimentarle, difenderle, e proteggerle non vuol dir altro che fare l'ufficio, ed aver l'autorità di madre, signora ed arbitra delle altre scienze. Non faccia dunque meraviglia il vedere la scienza ecclesiastica intervenir da per tutto: poichè da per tutto è una quistione metafisica e teologica. Come niente esiste senza Dio, così nessuna quistione si può sciogliere a dovere senza la luce metafisica e religiosa. Nè v'è da temere che questa supremazia sia per diminuire la libertà, o la prosperità delle altre scienze: essa è madre; non aspira che al bene delle sue figlie. Vero è che l'uomo è debole ed inclinato ad una certa perversità; e che perciò alcuno levar si può, vestito del pallio della filosofia cristiana e, portando in fronte il nome di teologo, osteggiare le scienze non sacre, quasi che nemiche fossero e non figlie della scienza ecclesiastica. Ma allora non della scienza ecclesiastica è la colpa, sibbene dell'uomo ignorante o fanatico, il quale merita che gli si cancelli ignominiosamente sul fronte il sacro nome di teologo, e che gli si stracci di dosso il pallio venerando di filosofo cristiano: egli non è teologo, nè vero Cristiano.

VII. La Scienza ecclesiastica è efficacissima, perchè essa ha duplice virtù, naturale cioè e soprannaturale; perchè accompagnata di promesse e di speranze ineffabili; perchè penetra più profondamente lo spirito dell'uomo, ed occupa l'anima intiera più che tutte le altre. La sua efficacia è di tre sorte: efficacia di luce, efficacia di affetto, efficacia di azione. I suoi raggi vanno dall'un capo all'altro del mondo, ed illuminano la mente del dotto e dell'indotto, dell'uomo e della donna, del libero e dello schiavo, del nobile e del plebeo. Una parola sola del Vangelo o della storia ecclesiastica, un tratto della vita d'un santo eccita mille affetti nell'animo. La luce poi dei principii immobili e fissi dinanzi alla mente, ed il calore dell'affetto fecondano l'anima e la rendono capace di azioni grandi e difficili.

VIII. Se la Scienza è d'un indispensabile dovere all'Ecclesiastico, essa gli cinge il capo di una corona di gloria, e gli riempie il cuore di consolazione; perciò sarebbe inconcepibile che anche un solo ecclesiastico potesse non coltivarla con amore, ove non si riflettesse che per compiere questo dovere è necessaria la fatica dello studio. Come del pane del corpo, così di quello dell'intelligenza, l'uomo non si nutre che col sudore della fronte. Egli è vero che la parte principale delle verità ecclesiastiche ci viene gratuitamente dal Cielo sulle ali della Rivelazione divina, e sotto la duplice forma di verbo scritto e tradizionale: egli è vero che la Chiesa con materno amore ci conserva ed offre gratuitamente la Scrittura e la Tradizione, e che, assistita dello Spirito Santo, conserva sotto la forma della lettera e della voce umana il vero spirito, la vera intelligenza della Parola divina: egli è vero infine che la grazia potentemente agisce nella mente del cristiano ed ancor più dell'ecclesiastico, per aiutarla nell'acquisto dell'ecclesiastica Scienza. Ma tutto ciò non dispensa dallo studio; il quale è necessario per erudire lo spirito, per isvolgere le formole che contengono l'oggetto della Scienza, per aggruppare o distinguere le verità, per tirarne delle conseguenze e per fare delle giuste applicazioni.

IX. Le qualità dello Studio ecclesiastico

appariscono facilmente a chi ne consideri la natura, e la relazione ch'esso ha di *mezzo* all'acquisto della Scienza ecclesiastica. Esso deve essere: 1° seriamente meditativo, 2° discreto, 3° continuo: 1° seriamente meditativo a causa della importanza, della profondità, della santità del suo oggetto; 2° discreto e regolato, sia per non essere un ostacolo all'ecclesiastico nell'adempimento degli altri suoi doveri, sia per profittarne convenientemente; 3° continuo, perchè la scienza ecclesiastica è senza termine, e lo spirito dell'uomo, finito; perchè il bisogno della scienza dura sempre, e ciò che col tempo s'impara, col tempo si dimentica.

X. Checchè dicano alcuni, lo studio è possibile all'ecclesiastico. La mancanza di tempo, di libri, di emulazione non può servire ad altro che a palliare la pigrizia. Ciò che dee stimolare un ecclesiastico allo studio non è un interesse temporale, ma la volontà di Dio, la bellezza e l'utilità spirituale della scienza: e dappertutto gli ecclesiastici potrebbero riunirsi fra di loro in dotte conversazioni, e in discussioni tranquille, umili e cortesi. La scienza si acquista non col leggere correndo molti volumi, ma studiando e meditando pochi e scelti libri. Un po' di tempo non manca mai ad un uomo di buona volontà, che ama sinceramente lo studio e la preghiera; e l'esperienza quotidiana sia nell'esercizio del ministero, sia alla vista degli avvenimenti, sia nell'osservazione del proprio cuore, posson servire altresì di studio, e servire alla Scienza ecclesiastica.

Un Direttor di Seminario.

(Continua.)

BIBLIOGRAFIA

APICELLA STEFANO — Ai Confessori — Studio sull'assoluzione a darsi da chi nell'attual confessione non offre materia certa. — Ediz. Seconda migliorata, con la giunta di un breve studio sulla Craniotomia, pel Sac. Stefano Apicella — Scafati, Tip. Pompeiana, 1877. — Opusc. in 16° di pagg. 66.

Siamo lieti di annunziar di nuovo questa dotta dissertazione ricomparsa nella seconda edizione con notevoli miglioramenti. Di quanta utilità riesca ai sacerdoti basta argomontarlo da ciò solo, che addita ad essi una via facilissima di spedir le confessioni di coloro che, non offrendo nell'attual confessione materia certa, sogliono essere spesso di non lieve impaccio pei confessori. Questa via facilissima è di richiedere da siffatti penitenti in termini generici la confessione delle colpe già confessate ed assolute, senza bisogno ch'essi dichiarino specificatamente o individualmente altri peccati. Basterà così dir solo, nel caso esposto, in confessione: — « Mi accuso di tutte le mie colpe passate da cui altre volte fui assoluto » — perchè possa riceversi l'assolúzione. E che questo basti sicuramente, la presente dissertazione lo mostra con ben solide prove, e risponde trionfalmente a qual si voglia difficoltà. Non solo la stampa periodica italiana, ma accreditati e gravi Teologi han fatto plauso alla dotta dimostrazione, tra i quali facciamo menzione del Ballerini che nell'ultima edizione del Gury (1874—75) la cita con molta lode.

In questa seconda edizione segue un'utile giunta sulla craniotomia, in cui si disputa se sia lecito « lo schiacciamento della testa dell'infante nel seno della madre col fine di salvar questa, quando, restando quegli nell'utero materno, morrà senza meno, e nella sua morte trarrà certamente quella della madre. » Con chiaro e serrato ragionamento si mostra la *liceità* di tale operazione, recandosi nel vero aspetto la questione, e risolvendosi secondo i principii del naturale diritto.

I Sacerdoti, e massime i Confessori, si provveggano di quest'opportunissimo opuscolo: si vende presso l'Autore in Cava dei Tirreni pel prezzo di Cent. 60.

FIORE DE' BOLLANDISTI — Ovvero Vite de' Santi tratte da' Bollandisti, dalle opere del Surio, Ribadeneria, Giry, e da tutte le agiologie e lavori agiografici più accreditati. Opera per la prima volta tradotta in italiano, arricchita di copiose aggiunte. Prato,

Tip. Giachetti. In corso di pubblicazione.

Le vite de' Santi furono molto ben definite l'Evangelo in pratica, giacchè tutto quello che va insegnato nell'Evangelo trovasi messo in opera dagli uomini segnalati per santità. Niuno perciò ignora quanto utile possa ricavarsi da siffatte letture, e quanto ne ricavarono coloro che le intrapresero, essendo che molti da questi libri ripetono la loro conversione e un abbondevole profitto spirituale. E soprattutto di questi tempi riesce interessantissimo un tale studio, mentre l'eroiche virtù dei Santi formano lo splendore più illustre della Chiesa Cattolica, e ne manifestano con evidenza la divinità contro le maligne insinuazioni degli odierni increduli.

D'altra parte il nome de' Bollandisti è così celebre nei fasti della cattolica agiografia, che basta il solo citarli, perchè si accenni ad una fonte autorevolissima di storiche verità. Le vite de' Santi da esse raccolte in presso che 100 volumi in foglio, non essendo di facile acquisto, nè per tutti di agevole lettura, perchè scritte in latino, furono da parecchi valentuomini compendiate in modo, che tornassero di vantaggio universale. E questa raccolta che annunziamo, la quale può dirsi il frutto delle cure diligentissime di molti esimii agiografi, è la più completa fra tutte, trovandosi in essa il fiore di quanto su tale argomento in ogni paese e in tutti i tempi è stato scritto. Riesce per tanto di inestimabile utilità ad ogni classe di persone, e degna perciò del massimo favore del Clero. — L'opera si va pubblicando in fascicoli di fogli 8 ciascuno, o pag. 64 in 8°, pel prezzo di L. 1 a fascicolo. Si sono già pubblicati volumi 4. — Dirigersi al Rev. D. Giuseppe M.ª Serio, Trinità Maggiore, 42 — Napoli.

SCHIAVI LORENZO — Corso superiore d'Istruzione Religiosa, compilato dall'Ab. Schiavi Lorenzo, Socio dell'accademia romana di Religione Cattolica e di altri istituti, e prof. di filosofia ecc. — Vol. 1 — Terza Ed. — Torino, Cav. Pietro Marietti Tip. Pontif. ed Arciv., 1877, in 8.° di pagine 246.

Qual sia l'intendimento dell'Autore in questo Corso è bene apprenderlo da lui medesimo. — « Dopo il *Corso Inferiore* di istruzione religiosa, egli dice, da me pubblicato per mettere la Dottrina Cristiana sotto vedute confacenti alla prima gioventù, io presento questo secondo Corso, che denomino *Superiore*, perchè diretto a far conoscere ad un'età più avanzata e in via razionale le solidissime fondamenta di nostra augusta Religione, e a disvelarne i pregi celesti. Quest'opera adunque, o Lettori, servirà al lume di vostra ragione per *voler esser certi* (userò la frase del nostro Dante) *di quella fede che vince ogni errore.*»

Che poi un tale intendimento sia stato felicemente raggiunto, e con quanta esattezza di dottrina e precisione d'idee e giustezza di metodo e oppurtunità di materie, ne fan fede i molti Istituti e Seminarii che lo adottarono nelle loro scuole, i molti Vescovi che lo commendarono altamente, i più accreditati giornali cattolici che ne descrissero i pregi, le due prime edizioni in pochi anni esaurite. Diciamo noi pure con la dotta Civiltà Cattolica che questa è « opera veramente buona ed utile, limpida, concisa, solida, molto intendevolmente partita in Articoli ordinati, condotta con retto discernimento delle materie più importanti a trattare ne'tempi che corrono per l'ammaestramento religioso della gioventù nelle scuole » (V. Quad. 281 e 302).

La istruzione religiosa nei tempi che volgono non debb'essere superficiale e leggera, ma accurata, ma profonda, e tale, che metta un giovane in grado di difendersi dagli assalti onde tuttogiorno è fatto segno della incredulità moderna. È evidente perciò sopra ogni dire la opportunità di quest'opera, dalla quale una solida istruzione religiosa può attingere la gioventù e quale si ricerca pei tempi presenti. — Il 1.° Vol. costa L. 1.20; per copie 12 L. 15. — Il 2.° Vol. a compimento dell'opera uscirà tra non guari. Dirigersi al Tip. Cav. Pietro Marietti, via Doragrossa, N. 20, Torino.

CRONACA RELIGIOSA

(28 Febbraio 1877)

ITALIA

Nomine Pontificie — Il S. Padre, con biglietti della Segreteria di Stato si

è degnato nominare Mons. Giacomo Cattani, Segretario della S. Congr. del Concilio, e Nunzio Apostolico presso la Corte di Madrid; — Mons. Isidoro Verga, a Pro-Segretario della S. Congr. del Concilio; — il Rev.mo P. Mauro da Perugia dei Minori Cappuccino, già Consultore della S. Congr. dell' Indice, a Consultore della S. Congr. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii.

Apparecchi pel Giubileo Episcopale di Sua Santità. — Ogni Nazione cattolica sta facendo splendidi apparecchi per celebrare il fausto Giubileo Episcopale di Sua Santità. — In Malta si è formato un comitato di nobili signore, e la società promotrice cattolica maltese ha sottomesso a Mons. Arcivescovo un programma per le feste, ch'è stato approvato. — In Ispagna si sta organizzando un secondo pellegrinaggio nazionale, e si prepara una magnifica Tiara da presentarsi a Pio IX. — In tutte le Diocesi di Francia è una santa gara di solenni preparativi. Sappiamo che i cattolici di Tours, i quali stanno riedificando la Basilica di S. Martino, presentarono a Sua Santità una statua del detto Santo fusa a bella posta. — A Rio Ianeiro si è già pubblicato un bellissimo programma del primo pellegrinaggio cattolico del Brasile a Roma in occasione del detto Giubileo: Mons. Vescovo concede 40 giorni d'indulgenza a tutti i suoi diocesani che in qualunque modo promoveranno questo pellegrinaggio. — Un altro pellegrinaggio nazionale si sta promovendo in Polonia, e già si è convocata per tal fine un'assemblea popolare a Posen. — In Olanda un comitato numeroso ed attivissimo fa caldi appelli ai cattolici per celebrare un tanto avvenimento. — Anche la Svizzera prepara per tale occasione un devoto pellegrinaggio a Roma. — In tutti i luoghi si raccolgono offerte in danaro e in oggetti da presentarsi alla grande Esposizione che avrà luogo in Vaticano.

Il Consiglio Superiore della Società della Gioventù Cattolica Italiana ci trasmette il seguente invito al terzo Pellegrinaggio Italiano a Roma:

« In occasione delle solennità pel Giubileo Episcopale del S. Padre (3 Giugno 1877), sono invitati i Cattolici italiani ad accorrere in Pellegrinaggio a Roma nella Basilica di S. Pietro in Vincoli, dove ai 3 di Giugno dell'anno 1827 Egli ricevette la Consacrazione Vescovile per le mani del Card. Castiglioni, poscia Pio VIII. — Lo scopo di questa nuova Peregrinazione Italiana sarà di rendere grazie all'Altissimo per averci conservato il S. Padre, e di supplicare per la intercessione di S. Pietro, il S. N. G. C. a liberare il suo Vicario dalle catene morali che tuttora lo avvincono, come già liberò per due volte il Principe degli Apostoli dalle catene dei Cesari pagani. »

« I *Certificati* per essere ammessi al III Pellegrinaggio potranno domandarsi alle Rev.me Curie rispettive entro il mese di Maggio p. v., o direttamente al Consiglio Superiore della Società della Gioventù Cattolica Italiana in Bologna, Strada maggiore, 208. »

Proteste contro le bestemmie. È incredibile quante bestemmie si pronunziarono nella Camera de' Deputati in oltraggio della Religione Cattolica, del Clero e del Romano Pontefice nella occasione del discutersi la legge contro i così detti abusi del Clero. La Federazione Piana, il Consiglio Superiore della Società della Gioventù Cattolica e molte altre associazioni laicali hanno emesse energiche e nobili proteste contro siffatti enormezze, che recano grandissima offesa al sentimento del popolo Italiano.

Il S. Padre alla Società della Gioventù Cattolica Italiana. — La Società della Gioventù Cattolica Italiana, una delle più benemerite associazioni che la Provvidenza ha fatto sorgere nei tempi nefasti che volgono, per dar vita ed alimento a molteplici opere di zelo, con dispiacere del Sommo Pontefice e dei buoni, avea cominciato a manifestar discrepanze di pareri intorno a certi punti, dal che potea nascere non lieve impedimento al bene che da essa è a sperarsi. Il S. Padre ha

diretto perciò allo illustre Presidente e al Consiglio Superiore della menzionata Società una sapiente e paterna ammonizione con un Breve in data del 29 gennaio 1877, di cui ci piace riprodurre il tratto seguente:

« Non senza rammarico siamo venuti in cognizione che vi hanno dissensioni tra voi, diletti Figli; perocchè alcuni, sedotti dalle dottrine dei fautori della conciliazione, opinano, dalle umili opere fino ad ora intraprese, doversi rivolgere l'animo ad altre più alte e a studiar modo di sedere in Parlamento per poter così giovare ai più gravi e generali interessi della Chiesa; altri invece, memori di essersi riuniti in società per venire in sussidio alla Chiesa, pensano doversi attenere alla via designata dall'ecclesiastica autorità, e proseguire precipuamente nelle opere già intraprese col consiglio e coll'approvazione della medesima autorità, fino a che questa dichiari doversi agire in altra maniera. Ora, perchè quest'autorità non ha per anco definito se sia lecito, ed in qual modo, specialmente nei Nostri Stati, ingerirsi nei pubblici affari, non possiamo in alcuna maniera approvare l'opinione di coloro i quali, prevenendo il giudizio della sacra autorità, giudicano doversi andar innanzi a questa, anzichè seguirla. La quale opinione, al presente per lo meno inopportuna, per ciò ancora dispiace, che non senza ragione temiamo che Satana siasi in questo caso trasfigurato in angelo di luce. »

ESTERO

Il S. Padre al Clero ed a' Fedeli del Patriarcato di Babilonia. — L'eresia Nestoriana, che fu sempre assai funesta alla Chiesa di Oriente, continua a produrre molti guasti, sopratutto nel Patriarcato di Babilonia, per opera dei Caldei. — Il Patriarca Babilonese Mons. Giuseppe Audu che avrebbe dovuto tentare ogni via affine di sradicare dal suo gregge quella mala pianta, invece ha mostrato in più fatti poca osservanza e niuna obbedienza ai decreti pontificii. Ultimamente invadendo la giurisdizione della S. Sede nel Malabar, creò e consacrò tre Vescovi che, in forza delle Costituzioni Apostoliche, doveano venire eletti dal Romano Pontefice. Ammonito più volte dalla S. Sede non volle rinsavire. Di che il S. Padre in una lunghissima Enciclica, diretta agli Arcivescovi, Vescovi, Cleri, Monaci, e a tutti i fedeli di quel Patriarcato, con data del 1 Settembre 1876, rende palesi le colpe del Patriarca, i cui scandalosi eccessi sono già divenuti intollerabili, e minaccia la scomunica maggiore a lui, ai Vescovi intrusi ed ai Vescovi che assisterono alla loro consacrazione, se fra lo spazio di 40 giorni non si sottomettaranno alle ingiunzioni della S. Sede.

La pietà de' fedeli verso il Clero di Ginevra. — Il Governo di Ginevra, persecutore spietato del Clero Cattolico, ritolse ai preti, che non vollero secondare lo scisma, ogni assegno pel loro sostentamento, e di questi fondi arricchì gl'intrusi e gli apostati, pagando ad essi ben 135,000 lire. Intanto al Clero legittimo, rimasto sul lastrico, è venuta in soccorso la pietà dei fedeli, i quali, tutto chè gravati di enormi balzelli, pur vollero provvedere ai bisogni dei propri pastori, vittime del dispotismo rivoluzionario. Dal *resoconto* letto nell' Assemblea generale dell' *Opera del Clero*, tenuta non ha guari nella Chiesa del S. Cuore a Ginevra, risulta che le offerte raggiunsero la somma di L. 42,972.

Persecuzione nella Svizzera. — Con decreto del 1 gennaio 1877 il Consiglio di Ginevra proibisce per tutto l'anno 1877 ai sacerdoti cattolici stranieri alla Svizzera di celebrare, predicare od insegnare nel Cantone senz'averne ottenuta autorizzazione dal Consiglio di Stato!

Congresso de' Circoli cattolici d'operai nella Francia. — Si è radunato in Tolosa un congresso dei circoli cattolici d'operai. Più di mille ragguardevoli persone vi hanno preso parte, fra cui prelati, senatori e generali di armata. Le riunioni sono state precedute e seguite da

un' istruzione e da esercizii religiosi preparatorii ad una comunione generale. Le sedute sono state consacrate mattina e sera al *resoconto* dell'andamento della società intorno alla religione. Varii notabili discorsi si son pronunziati, fra i quali merita considerazione quello di Mons. Arcivescovo di Tolosa e quello del Conte Alberto di Mun. Il S. Padre concedeva all'assemblea per dispaccio telegrafico la benedizione pontificia.

Una Messa laica. — Sotto questo titolo, quasi risibile, troviamo in un egregio foglio cattolico d'Alemagna un fatto degno d'alta ammirazione e pietà. A Himmelwitz nella Slesia non c'è sacerdote, nè parroco, nè cooperatore. Son tutti esiliati o in prigione. Era la terza domenica di Avvento, *Gaudete*. Le campane suonano, il popolo accorre, l'altare è preparato coi cerei accesi, come se il sacerdote dovesse salirvi. Ma sacerdote non c'era. Il popolo recita le ore della Beata Vergine; poi intuona gli inni soliti a cantarsi in Alemagna durante la Messa. Si canta il *Gloria*, il *Credo*, il *Sanctus*, poi come è di rito, l'organo si ferma per il tempo dell'elevazione, durante la quale suol pregarsi in silenzio. Ma quel dì in quella chiesa non ci fu silenzio.

Uomini, donne, fanciulli, fanciulle, vedendo l'altare privo del sacerdote, e dell'Ostia sacrosanta, ruppero in un pianto, che non potea frenarsi. Il dolore degli uni cresceva quello degli altri, e in tutta la chiesa più non udissi che un lamento straziante. S'intonò o piuttosto si cercò di intonare di nuovo l'orazione domenicale, ma anch'essa fu interrotta da gemiti; e così l'*Agnus Dei* e il resto della sacra cerimonia, che suol cantarsi dal popolo. Pregarono quindi in silenzio, poi uscirono, rinnovandosi l'uno all'altro la sacra promessa di morire piuttosto che tradire la loro fede, e di rimanere senza sacerdote piuttosto che prendere alcuno di quelli, che stanno coll'iniquo Rienkens. « Piuttosto morire che cedere o macchiarci, » dissero essi, e diremo anche noi, dove occorra. Così la *V. d. V.*

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

—

Scrivono da Bosco (frazione di S. Giovanni a Piro) con data de'12 febbraio:

« Domenica, giorno 11 febbraio, in questa parrocchiale Chiesa di S. Nicola di Bari, con religiosa pompa si è celebrata una festa straordinaria in onore di Maria SS. Addolorata, la cui magnifica immagine col Cristo morto innanzi è stata fatta non ha guari a spese di tutto questo devoto popolo, e vi ha contribuito ancora l'Ecc.mo ed amatissimo Padre e Pastore di questa Diocesi, D. Giuseppe M.ª Cione. Indicibile fu l'entusiasmo religioso di questo popolo all'arrivo della immagine (il dì 2 detto) cui accorse lungi dal paese ad incontrare; ma viemaggiormente lo esternò il dì della festa con le tante oblazioni di candele e di oggetti d'oro, non che con lo sparo di mortaletti, col panegirico, e con la solenne processione, dove intervenne molta gente pure dai paesi vicini. Era bello il vedere questo popolo assistere con gran divozione a tutte le funzioni ecclesiastiche e versar lagrime di tenerezza filiale compassionando la Madre dei dolori col figlio morto sotto gli occhi suoi. Ne sia gloria a Dio ed alla sua addolorata Madre, che vogliano sempre più ispirare nel cuore di questo popolo sentimenti di pietà e di fede cattolica, e accrescere al zelantissimo Padre e Pastore di questa Diocesi salute e lunghezza di anni. »

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Actis Consistorialibus.

I. La Santità di N. S. Papa Pio IX, la mattina del 12 marzo 1877, nel Palazzo Apostolico Vaticano, premessa un'Allocuzione, si è degnata di creare e pubblicare Cardinali di Santa Romana Chiesa:

Dell'Ordine de'Preti: — Mons. Francesco di Paola Benavides y Navarrete, Patriarca delle Indie Occidentali, nato in Baza, Arcidioc. di Granata, 14 magg. 1810 — Mons. Francesco Sav. Apuzzo, Arciv. di Capua, nato in Napoli, 9 apr. 1807 — Mons. Emmanuele Garcia Gil, dell'Ordine de'Predicatori, Arciv. di Saragozza, nato in S. Salvatore di Camba, Dioc. di Lugo, 14 mar. 1802 — Mons. Edoardo Howard, Arciv. di Neocesarea i. p. i. nato a Nottingham, 13 febb. 1829 — Mons. Michele Paya y Rico, Arciv. di Compostella, nato in Beneiama, Arcid. di Valenza, 20 dic. 1811 — Mons. Lodovico M.ª Gius. Eusebio Caverot, Arciv. di Lione, nato in Joinville, Dioc. di Langres, 26 magg. 1806 — Mons. Luigi di Canossa, Vesc. di Verona, nato in Verona, 21 apr. 1809 — Mons. Luigi Serafini, Vesc. di Viterbo e Toscanella, nato in Magliano di Sabina, 7 giugno 1808.

Dell'Ordine de'Diaconi: — Mons. Lorenzo Nina, Assessore della S. Romana ed Univers. Inquisizione — Mons. Enea Sbarretti, Segretario della S. Congr. de'Vescovi e Regol. — Mons. Federico de Falloux du Coudray, Reggente della Cancelleria Apostolica.

Poi Sua Beatitudine si è degnata di provvedere alle seguenti Chiese: — *Suburbicarie unite di Ostia e Velletri*, alle quali ha ottato l'E.mo Card. Luigi Amat, Decano del S. Coll., traslato da Porto e S. Rufina, che ha fatto l'istanza del S. Pallio per Ostia — *Suburbicarie unite di Porto e S. Rufina*, alle quali ha ottato l'E.mo Card. Camillo di Pietro, sotto Decano del S. Coll., traslato da Albano — *Suburbicaria di Albano*, alla quale ha ottato l'E.mo Card. Carlo Luigi Morichini, dimesso il Titolo Presbiteriale di S. Onofrio, e traslato dalla Sede Metrop. di Bologna — *Metrop. di Bologna*, per Mons. Lucido M.ª Parocchi, traslato dalla Sede di Pavia che ritiene in amministrazione provvisoria — *Arciv. di Efeso i. p. i.*, per Mons. Francesco dei Conti Folicaldi, traslato dalla Chiesa di Amata i. p. i. — *Metrop. di Sorrento*, pel R. D. Leopoldo Ruggiero, Canon. della Cattedr. di Napoli — *Arciv. di Calcedonia i. p. i.*, pel R. P. Fr. Vincenzo Leone Sallua, diocesano di Mondovì, dell'Ord. de'Predic., Commiss. della S. R. ed U. Inquis., Consult. della S. Congr. dei Riti ecc. — *Catt. di Coira*, per Mons. Gaspare Willi, dell'Ord. Benedettino, trasl. dalla Chiesa di Antipatro i. p. i. — *Catt. di Gozo*, per Mons. Pietro Pace, diocesano di Gozo, ed ivi già Vicario Gen. ecc. — *Catt. di Pavia*, pel R. D. Agostino Riboldi, diocesano di Milano, Profess. nel Semin. di Monza — *Catt. di Cariati*, pel R. P. Fr. Giuseppe Ant. Virdia, diocesano di Oppido, Ministro Provinciale di Calabria e Commissario Generale dell'Ord. de'Minori Conventuali — *Vesc. di Terme i. p. i.*, pel R. D. Francesco Maracone, diocesano di Sessa, Arcid. e Teol. nella patria Colleg. di Carinola, Vicario Generale ecc. deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Vincenzo Bisceglia, Vesc. di Termoli.

L'E.mo Card. Bonaparte, avendo terminato l'annuale officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentata la solita Borsa al S. Padre, che si è degnato di passarla all'Emo Card. Ferrieri, il quale pel corrente anno assume l'ufficio suddetto.

Dopo ha avuto luogo la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metrop. di Bologna e di Sorrento, e per la Catt. di Pavia, ricca di tal distintivo, concessole da S. Ormisda. — Finalmente si è prestato il giuramento dagli E.mi Signori Cardinali eletti Vescovi Suburbicarii.

II. La Santità di N. S. Papa Pio IX la mattina de'20 Marzo, dopo chiusa, giusta il costume, la bocca agli E.mi Cardinali Apuzzo, Howard, di Canossa, Serafini, Nina, Sbarretti e de Falloux, creati e pubblicati il giorno 12 di questo mese, si è degnata di provvedere le seguenti Chiese: — Metrop. di *Salerno con la perpetua amministrazione di Acerno*, per Mons. Valerio Laspro traslato da Lecce — Vesc. di *Auria* i. p. i. per Mons. Antonio Piterà, già Vesc. di Bova, che ritiene in amministraz. provvisoria — Chiesa di *S. Cristoforo de Laguna* nell'isola di Teneriffe, ripristinata a Cattedrale, per Mons. Ildefonso Infante y Macias, traslato da Claudiopoli i. p. i. — Catt. di *Cervia*, pel R. D. Federico Foschi diocesano di Cesena, Can. Penitenz. nella Catt. di Ravenna ecc. — Catt. di Bova, pel R. D. Nicola de Simone arcidiocesano di S. Severina, Can. Penitenz. in quella Metrop. ecc. — Catt. di *Cuenca* di Spagna, pel R. D. Giuseppe Moreno Mazon di Malaga, Can. Penitenz. in quella Catt. ecc. — Vesc. di *Tanes* i. p. i. pel R. D. Tommaso de'Marchesi Reggio Abbate Mitrato nella Colleg. di Carignano in Genova ecc. e deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Biale Vesc. di Ventimiglia.

Sono state poi notificate le seguenti Chiese provviste per Breve: — Arciv. di *Amasia* i. p. i. per Mons. Silvestro Guevara, già Arciv. di S. Giacomo di Venezuela — Arciv. di Acrida i. p. i. pel R. P. Alessandro Balgy, Mechitarista Viennese — Metrop. di *Halifax* nella Nuova Scozia, pel R. D. Michele Hannan già Vic. Gen. di quell'Archid. — Catt. di *S. Agostino* negli Stati Uniti, pel R. D. Gio. Moore Vic. Gen. in Charleston — Vesc. di *Leontopoli* i. p. i., pel R. P. Vincenzo Vinyes de'Predicat. deputato coadiutore con futura successione di Mons. O' Connell Vesc. di Grass Valley nella California.

Dipoi il S. P. ha, secondo il consueto, aperto la bocca ai summenzionati E.mi Cardinali. — Quindi ha avuto luogo la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Salerno ed Halifax. — Finalmente sua Santità ha posto l'anello Cardinalizio ai novelli Porporati, ed ha assegnato all'E.mo Apuzzo il titolo di S. Onofrio; quello de'Ss. Gio. e Paolo all'E.mo Howard; l'altro di S. Marcello all'E.mo di Canossa; e quello di S. Girolamo degli Schiavoni all'E.mo Card. Serafini; la diaconia di S. Angelo in Pescheria all'E.mo Nina; quella di S. Maria *ad Martyres* all'E.mo Sbarretti; e l'altra di S. Agata alla Suburra all'E.mo de Falloux.

II. Litterae Apostolicae.

Alla Societa' della Gioventu' Cattolica in Bologna — 27 Febb. 1877. — Aderendo alle suppliche della Società della Gioventù Cattolica Italiana, il S. Padre concede la Plenaria Indulgenza, applicabile alle anime del Purgatorio, « a tutti e singoli i fedeli cristiani dell'uno e dell'altro sesso, che quest'anno nel giorno terzo di Giugno (nel quale ricorre il giubileo Episcopale del Sommo Pontefice) in qualsivoglia Chiesa od Oratorio, assistendo al sacrosanto Sacrificio della Messa, veramente pentiti e confessati e cor-

roborati della S. Comunione, porgeranno a Dio devote preghiere per la conversione dei peccatori, per la propagazione della Cattolica Fede e per la pace e pel trionfo della Chiesa Romana. »

III. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Dubia circa dispensationes matrimoniales quoad angustiam loci — 8 Luglio 1876.— Nella Diocesi di O. le parrocchie sono per lo più formate di varii villaggi e rioni, distanti due o anche tre leghe fra loro, sicchè le più grandi parrocchie son riputate quelle in cui si ritrova maggior numero di paeselli. Ora quivi era invalsa la consuetudine che, per ottenersi dispense matrimoniali, non si potesse allegar la causa che si desume dalla ristrettezza del luogo, se non quando gli oratori fossero appartenuti ad una parrocchia in cui tutti i paeselli che la compongono non avessero più di 300 fuochi. Una tal consuetudine sembrò ingiusta all'Ordinario, giacchè le Sacre Congregazioni e i Teologi non mai parlano di *angustia paroeciae*, ma solo di *angustia loci*; e però quando un luogo è di per sè ristretto, benchè faccia parte di una parrocchia estesa, sembra che possa fornire una causa giusta per la dispensa matrimoniale. Supplicavasi perciò il Sommo Pontefice che si fosse definito: — I Se l'angustia del luogo debba desumersi dal numero dei fuochi di una parrocchia, ovvero da quello di un paese; — II Se una tal causa possa ritrovarsi ancor quando gli oratori appartengono ad una parrocchia che eccede il numero di 300 fuochi, purchè il vico in cui dimorano sia ristretto; — III In quali casi in quella Diocesi non possa allegarsi la causa dell'angustia del luogo; — IV Se fa d'uopo avere in ciò riguardo al numero dei fuochi che si ritrovano in ciascuna lega quadrata; — V Qual numero di fuochi debba sembrar sufficiente, nello spazio di ciascuna lega, perchè il luogo non possa dirsi angusto?

La S. C., il dì 8 luglio 1876, rispose: — *Dilata, et ad mentem. Mens fuit* che su di ciò s'interrogasse la S. Penitenzieria. La quale, interrogata, rispose, niente aver ritrovato nell'Archivio che potesse costituire una norma certa e determinata intorno a siffatti dubbi. — Per la qual cosa, riproposta la quistione il dì 16 dicembre 1876, la S. C. rispose:

Angustiam loci non esse desumendam ex numero focorum cuiusque Paroeciae, sed a numero focorum cuiusque loci, vel etiam plurium locorum, si non distent ad invicem ultra milliare; in reliquis provisum.

Dilucidazioni e corollarii: — a) Una delle più frequenti cause di dispense matrimoniali, soprattutto fra consanguinei ed affini, è appunto quella che si desume dall'angustia del luogo. — b) L'angustia del luogo, per questo effetto, debb'esser tale che veramente in esso una donzella sia costretta o a rimaner senza marito eguale a lei, o pure ad unirsi con un consanguineo o un affine. — c) Una tale eguaglianza o parità si può desumere da molti capi, come dallo stato, dalla condizione, dalle ricchezze, dall'età, dai costumi, dal genio, dalla religione, bastando che in alcuno di questi la giovine non trovi nel proprio luogo un uomo non consanguineo nè affine eguale a sè (*Sanchez, de Matrim. disp. 19, n. 12 — Bosco, de matrim, disp. 12, sect. 13, concl. 4. — Tusc. litt. M. concl. 157 — Can. Super eo 22 de test. et attest.* — d) Nè a ciò ricercasi una stretta ed esatta perquisizione, ma basta una morale diligenza; anzi è per questo sufficiente che una donzella mostrisi decentemente ornata, quasi in espettazione di un buon partito, senza che per parecchi anni abbia avuta richiesta da un suo pari (*Sanchez, l. c. — Corradi, in praxi dispens. l. 7, c. 25 — De Iustis, l. 3, c. 2*) — e) Nè fa mestieri cerziorarsi con minuta esattezza che veramente non sia nel luogo

un uomo pari in tutto alla donna, con cui possa contrarre; imperocchè quand'anche se ne ritrovino due o tre, pur si può dire non vi essere uomo di egual condizione, così richiedendo la libertà del matrimonio, pel quale deve concedersi una qualche latitudine di scelta, e molte condizioni debbono verificarsi perchè lo sposo possa dirsi in tutto eguale e conveniente alla sposa (*Sanchez, l. c.*). — f) Anzi sta la detta causa anche quando la donna può trovare facilmente nei vicini paesi uno sposo eguale non consanguineo nè affine; e ciò, tra perchè nella dispensa Apostolica non si suole apporre una tal condizione, e perchè sarebbe troppo duro ad una donzella lasciare il proprio paese. Ciò fu pur definito dalla S. C. del Conc. *in Mediolana, 28 nov. 1570.* — g) Quanto poi alla designazione dei luoghi che si possono dire angusti, è da sapere che Paolo V escluse le città grandi, e Clem. VII i suburbii che non distano un miglio o poco meno dalle città. Per gli altri luoghi si suole ammettere questa causa sol quando non sieno più di 300 fuochi in ciascuno di essi. E però nelle lettere di dispensa suole apporsi la clausola: *Et dummodo praedicta civitas tercentorum focolarium numerum non excedat.* — h) Trattandosi di piccoli rioni, una tale angustia non si può desumere dal numero dei fuochi di ciascuna parrocchia, ma da quello dei fuochi di ciascun luogo, nè da quello di più luoghi, se non distano tra loro più di un miglio. — i) Sembra non potersi ammettere la consuetudine ovvero la pratica della Curia di O., come quella che non è secondo le leggi, le quali parlano solo di *angustia di luogo*, non punto di *angustia di parrocchia.*

IV. Ex Congr. S. Rom. et Univ. Inquisitionis.

Aggregationis — 13 Dic. 1876. — Il Sig. Conte Salvatore Angelini Segretario della Ven. Arciconfraternita di N. S. del S. Cuore, per il Consiglio direttivo, espone i seguenti dubbi: — I. Possono i fedeli essere ascritti come socii all'Arciconfraternita di N. S. del S. Cuore dopo seguita la loro morte? — II. Possono essere ascritti i fedeli come socii anche a loro insaputa? — III. Possono essere annoverati fra i socii anche i bambini che non hanno l'uso della ragione? — Risoluzione: — *Ad I et II Negative; Ad III non expedire.*

V. Ex Sacra Rituum Congregatione.

1. Veronen — 3 Febb. 1877. — Perchè si possa procedere alla Beatificaz. e Canonizz. della Ven. Serva di Dio Maddalena Marchesa di Canossa, non ostante che non sia passato un decennio dalla presentazione del Processo Ordinario, al dubbio: *An sit signanda Commissio Introductionis huius causae in casu et ad effectum de quo agitur?* la S. C. ad istanza di varii personaggi illustri, ha rescritto: — *Affirmative, seu signandam esse Commissionem, si SS.mo placuerit.* — Il S. P. ha approvata e confermata questa sentenza, e di propria mano ha segnata la Commissione predetta.

2. Augustana in Pedemonte — 3 Febb. 1877. — Al dubbio: — *An Sententia lata ab Augustensi Episcopo super Cultu ab immemorabili tempore praestito Servo Dei Vullermo de Leaval praefato, seu super casu excepto a Decretis Sa. Me. Urbani Papae VII sit confirmanda in casu et ad effectum de quo agitur?* — la S. C. ha risposto: — *Affirmative, seu sententiam esse confirmandam.* — Il S. P. ha approvata ne cofermata una tal sentenza.

LE CENSURE

Del Cap. 11, Sess. 22 del Trident.

Le censure del Tridentino han vigore altresì dopo la Costituz. *Apostolicae Sedis*, in forza di questa medesima Costituzione. — Fra quante censure in esso sono stabilite, degne di speciale menzione e di studio per la pratica sono quelle sancite nel Cap. 11 *de Ref.* della Sessione 22 contro gli usurpatori dei beni ecclesiastici e dei luoghi pii. Noi, dopo aver riprodotto quell' interessantissimo capitolo, vi faremo alquante pratiche annotazioni, a vantaggio soprattutto de' Confessori, interpretandolo secondo il sentire di Teologi antichi e moderni e secondo le autorevoli dichiarazioni della S. Congregazione del Concilio.

Conc. Trid. Sess. 22, Cap. 11 de Reform. — « Si quem clericorum vel laicorum, quacumque is dignitate, etiam imperiali aut regali, praefulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupaverit, ut alicuius ecclesiae, seu cuiusvis saecularis vel regularis Beneficii, montium pietatis, aliorumque piorum locorum iurisdictiones, bona, census ac iura, etiam feudalia et emphyteutica, fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones, quae in ministrorum et pauperum necessitates converti debent, per se, vel alios, vi, vel timore incusso, seu etiam per suppositas personas Clericorum aut Laicorum, seu quacumque arte aut quocumque quaesito colore in proprios usus convertere, illosque usurpare praesumpserit, seu impedire, ne ab iis ad quos iure pertinent, percipiantur, is anathemati tamdiu subiaceat, quamdiu iurisdictiones, bona, res, iura, fructus et redditus, quos occupaverit, vel qui ad eum quomodocumque, etiam ex donatione suppositae personae, pervenerint, ecclesiae eiusque administratori, sive Beneficiato, integre restituerit, ac deinde a Romano Pontefice absolutionem obtinuerit. Quod si eiusdem ecclesiae patronus fuerit, etiam iure patronatus ultra praedictas poenas eo ipso privatus existat. Clericus vero, qui nefandae fraudis et usurpationis huiusmodi fabricator, seu consentiens fuerit, eisdem poenis subiaceat, nec non quibuscumque Beneficiis privatus sit, et ad quaecumque alia Beneficia inhabilis efficiatur, et a suorum Ordinum exsecutione, etiam post integram satisfactionem et absolutionem, sui Ordinarii arbitrio suspendatur ».

Per bene intendere questo capitolo del Tridentino è necessario considerare chi vien punito in esso e con qual pena.

Le pene che qui si stabiliscono sono:

a) la scomunica maggiore riservata in modo generale al Sommo Pontefice (1), sì pei chierici come pei laici, sì pei patroni come pei beneficiati;

b) pei patroni di qualsivoglia beneficio, la privazione del giuspatronato;

c) pei chierici che ardiscono perpetrare la usurpazione ec., che cooperano o che consentono ad essa, la privazione dei beneficii che posseggono, e la inabilitazione a riceverne altri; e dippiù la sospensione dall'uso degli ordini sacri da infliggersi ad essi dall' Ordinario a suo arbitrio, e ciò quand' anche siesi adempita esattamente la restituzione.

---

(1) Giova qui ricordare che, in forza della Costit. *Apost. Sedis*, gli usurpatori dei beni che appartengono alla Chiesa Romana e chi ad essi presta aiuto, consiglio o favore (*art. XII*), come altresì gli usurpatori dei beni o delle giurisdizioni spettanti a persone ecclesiastiche, *ratione suarum Ecclesiarum aut Beneficiorum (art. XI)*, cadono nella scomunica riservata in modo speciale al Rom. Pontefice. Restano perciò gli usurpatori dei beni di chiese o di luoghi pii, che incorrono la scomunica di generale riserva sancita dal Tridentino. — Chi usurpa dee ben distinguersi da chi aliena i detti beni senza la legittima facoltà. Per questi ultimi l' Estrav. *Ambitiosae* ha la scomunica non riservata, come a pag. 109 di questo Vol.

Fu chiesto alla S. C. della Univ. Inquis.: « Qua « parte Tridentinae censurae a constit. *Apostolicae Sedis* confirmatae adhuc vigeant? Quod « idem est ac quaerere an peccans in materia, « quam et constitutio *Apostolicae Sedis* et Conc. « Tridentinum attingunt, in duplicem excommunicationem incidat, alteram Rom. Pontifici « specialiter reservatam, vi supradictae constitutionis, alteram, simpliciter reservatam « vi Concilii Trid.? Et proinde, an usurpatores « bonorum Ecclesiasticorum duplici innodentur excommunicatione? »

La S. C. il dì 8 luglio 1874 rispose: — « Negative. Videlicet usurpatores bonorum ecclesiasticorum innodari sola excommunicatione « Rom. Pontifici specialiter reservata ».

Incorrono le dette pene:

a) gli usurpatori delle giurisdizioni, dei beni, dei censi (1) e dei diritti anche feudali ed enfiteutici, dei frutti, degli emolumenti e di qualunque entrata da servire al sostentamento dei sacri ministri o dei poveri; i quali spettano a qualsivoglia chiesa, a qualsivoglia Beneficio regolare o secolare, monte di pietà, od altri luoghi pii;

b) tutti coloro che con *qualunque arte* e per *qualsivoglia pretesto* addicono ad uso proprio siffatte cose usurpate.

c) quelli ai quali in qualunque modo pervennero le dette cose, anche per donazione di supposte persone;

d) quei che impediscono che le prefate cose vengano percepite da coloro i quali vi han diritto;

e) quei che dànno il mandato a consumare un tal delitto (*sive per se sive per alios. . . seu etiam per suppositas personas*) (1); purchè però il detto mandato abbia avuto il suo effetto;

f) i chierici che di tal nefanda frode sieno autori, ovvero ad essa consentano.

Per incorrersi le dette pene è necessario: — 1.° che la usurpazione sia di materia grave; - 2.° che si conosca, la cosa usurpata appartenere a chiese, a luoghi pii ecc. — 3.° che si abbia piena notizia di questa censura, la quale s' infligge a chi *con presunzione* commette un tal delitto; — 4.° che l' effetto sia seguito, giusta la sentenza comune dei Teologi.

Per l' assoluzione da queste censure fa d'uopo: — 1.° restituire integralmente le giurisdizioni, i beni, le cose, i diritti, i frutti e i redditi che si sono usurpati o ingiustamente posseduti; — 2.° ottenerne la facoltà dalla Sede Apostolica. Demmo a pag. 191 e segg. di questo vol. le istruzioni emanate a tal proposito dalla S. Penitenzieria.

Per la pratica è bene dedurre dal detto fin qui che vanno innodati di censure, giusta la comune sentenza de' Dottori:

a) Chi usurpa la giurisdizione delle chiese o dei luoghi pii ec. presumendo di reggerli e governarli senza diritto e contro la volontà dei fondatori o dei legittimi superiori. Si noti che, se la giurisdizione appartiene a persone ecclesiastiche *ratione suarum ecclesiarum aut beneficiorum*, chi la usurpa cade nella scomunica riservata al Papa di special menzione per la Cost. *Apost. Sedis* §. XI.

b) Chi compra beni ecclesiastici dalle mani

---

(1) Chi volesse affrancare un censo dovuto a chiese, a luoghi pii ec. incorrerebbe queste censure? È fuor di dubbio che sì, soprattutto dopo le dichiarazioni della S. Penitenzieria Apost. del dì 1.° Giugno 1869. Imperocchè, quando non siesi ottenuto il consenso della legittima autorità ecclesiastica, sempre si verifica la usurpazione del dominio diretto che la chiesa, il luogo pio ec. avevano sul fondo, posto pure che si assegni sopra altro fondo una rendita equivalente, ovvero si faccia la offerta di un corrispondente capitale. Questa rendita o questo capitale, benchè di un egual valore, pure non è, nè può dirsi quel dominio diretto che la chiesa o il luogo pio aveva prima, e di cui non poteva essere spogliata senza ingiustizia. — Col debito permesso si potrebbe ciò lecitamente; ma un tal permesso, in forza della Estrav. *Ambitiosae* può darlo solamente il Sommo Pontefice, giacchè in questo caso avrebbe luogo un' *alienazione* o una *permuta*, la quale è proibita sotto pena di censura *nemini reservata*, quando non si osservano le *debite solennità* e non si è ottenuto il beneplacito della S. Sede.

Da ciò si raccoglie che chi affranca un censo dovuto ad enti ecclesiastici senza beneplacito Apostolico e senza il consenso degli amministratori, se il censo apparteneva *ad personas ecclesiasticas ratione suarum Ecclesiarum aut Beneficiorum*, incorre la scomunica riservata al Papa in modo speciale, per la Cost. *Apostolicae Sedis* § XI; se a chiese o a luoghi pii, la scomunica riservata al Papa in modo generale pel Cap. 11, Sess. 22 del Trid. Ove poi intervenga il consenso de' legittimi Amministratori, ma non quello del S. Pontefice, s'incorre la scomunica *nemini reservata* dell' Estrav. *Ambitiosae*.

Avanzini osserva che anche in quest' ultimo caso può incorrersi la scomunica riservata dal Tridentino; quando cioè l' alienazione o la permuta sia avvenuta con danno della chiesa o del luogo pio.

(1) « Avrebbono certi desiderato che s'esprimesse nel Capitolo (XI della Sess. 22 del Trident.), fra i delitti puniti, il nome di *Confidenza*. Al che per non entrare in più alte liti intempestive, fu destramente risposto che a bastanza venia compreso un tal crimine da quelle parole: *per supposte persone* ». — Pallavicino, *Storia del Conc. di Trento*, Lib. XVIII, Cap. VI, § 11.

di un usurpatore; giacchè la sanzione del Tridentino riguarda non solo chi usurpa, ma pure chi addice a sè con qualunque arte o pretesto i beni delle chiese ec., e coloro, cui questi beni usurpati pervennero per qualsivoglia mezzo: *Quomodocumque, etiam ex donatione suppositae personae pervenerint.* — Ciò fu espressamente definito dalla S. Congr. della Univ. Inquisizione il dì 8 luglio 1871 (1). Anzi lo Scavini è di opinione che la censura s'incorra altresì da coloro che acquistarono questi beni da chi li comprò col beneplacito della S. Sede, tutto che si assoggettino alle condizioni del primo compratore, mentre un tal beneplacito dee considerarsi del tutto personale (*Scavini Lib. IV, App. XXXI, n. 218*).

c) Chi prende in fitto da un usurpatore siffatti beni, per la medesima ragione (Scavini, del-Vecchio ec.).

d) I chierici che consigliano una tale usurpazione o un tale acquisto, o vi consentono: *Clericus vero qui nefandae fraudis et usurpationis huiusmodi fabricator seu consentiens fuerit etc.* — Le quali parole nondimeno sembrano indicare un consenso positivo ed efficace: tale non sarebbe, se si consentisse *post factum*; ovvero si consentisse negativamente, il che avviene quando, potendo, non si muove opposizione.

e) I patroni che addicono a sè i beni del giuspatronato, benchè il beneficio sia stato fondato da essi; imperocchè una cosa offerta una volta a Dio, non si può più ripigliare senza la legittima venia di chi ha la potestà da Dio.

f) Coloro che usurpano i frutti di qualche benefizio, benchè vacante, o di qualche fondo spettante a chiese, a cleri, a case religiose, a luoghi pii, o questi frutti comprano dalle mani di un usurpatore. Tra costoro, al dir del Bonacina (*de Censuris 9, 18*), debbono annoverarsi, *Omnes usurpantes glandes, oleas, sylvas foenum, triticum, uvas, pensiones domorum, praediorum, census, decimas et alia ad ecclesiasticas personas, ratione ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum pertinentia.*

g) Coloro che sequestrano o usurpano le distribuzioni quotidiane (Bonacina l. c.).

Per contrario, non vogliono considerarsi censurati:

a) Gli usurpatori dei frutti che un sacerdote suol percepire dai beni patrimoniali, a cui titolo è stato promosso ai sacri ordini; perchè questi non gli appartengono per ragione di chiese o di beneficii ecclesiastici. Così Navarra, Barbosa, Bonacina ed altri presso Ferraris *Bona eccles.* a l. n. 28.

b) Chi sottrae tanto dai frutti del benefizio di un chierico quanto corrisponde al credito che ha col detto chierico: purchè non ecceda la somma che se gli deve (*Navarra, cons. 31 de sent. excomm. — Bonacina l. c. etc.*).

c) Chi probabilmente crede che qualche bene di chiesa di dritto gli appartenga, e però se ne impossessa. Quand'anche probabilmente sia della chiesa, pure non ha luogo la censura, la quale vien fulminata contro quei che presumono scientemente e con dolo usurpare i detti beni (*Pignatelli, Tom. 7, consult. 11, et alii*).

d) Coloro che tagliano alberi del proprio benefizio; perchè il Concilio parla degli estranei, non già dei possessori. Così la S. Congr. del Conc. (*in Feretrana, ap. Pignatelli l. c.*) con queste parole: *Hoc decretum non habet locum quando dominus beneficii caedit arbores fructiferas et illas ad commodum proprium convertit, sed procedit in caedentes arbores animo furandi.*

e) I rettori dei luoghi pii i quali tagliano alberi appartenenti a questi luoghi, e non li addicono ad uso proprio ma ad altrui; perchè non fanno quell'azione vietata con censura dal Tridentino (V. da Guercino).

f) Coloro che non pagano le decime; perchè questi niente tolgono dalla Chiesa, e dal medesimo Tridentino vengono assoggettati alla censura *ferendae sententiae* (*Sess. 25, cap. 13 de ref.*).

g) Coloro che, anche potendo, non soddisfanno ai debiti verso chiese, chierici, luoghi pii ecc., giacchè qui si puniscono solo quei che usurpano siffatte cose, — e così pure fu definito dalla S. C. del Concilio (*in Sovrana 27 febbraio 1569, ap. Pignatelli l. c.*): *Neque incur-*

(1) « Minime dubitandum, quin ementes bona « ecclesiastica ab usurpatoribus usurpata inci- « dant in excommunicationem R. Pontifici re- « servatam: etenim, praescindendo a quaestione « an supradicta emptio aliquo modo attingatur « a const. *Apostolicae Sedis* art. XI, nulli du- « bium esse potest quin comprehendatur a cla- « rissima dispositione cap. XI, *de Ref.* Sess. « XXII Concil. Tridentini ». — *S. U. I. Congr. die 8 Iulii 1874.*

rere excommunicationem Concilii qui debita non solvunt, licet possint, ut in Caietana 15 nov. 1659.

h) Chi non già usurpa, ma di soppiatto ruba cose appartenenti a chiese ecc., mentre il furto vuolsi ben distinguere dalla usurpazione, come fu detto a pag. 45 di questo vol. — Il Tridentino non intende punire se non chi siffatti beni e frutti *in proprios usus convertere illosque usurpare praesumpserit.* Qui la particella *que* sembra copulativa, non disgiuntiva. Lo si deduce da una chiara risposta della S. C. del Conc. nel cit. decreto in Sorana 27 febr. 1596, che così si esprime: « fures surri- « pientes res ecclesiae vel locorum piorum non « incurrere excommunicationem Concilii ». — D' altra parte vuolsi osservare che siffatti ladri erano contemplati diversamente dal dritto; imperocchè nel *Cap. Conquesti 22 Sent. excomm.* era punito di scomunica chi ruba nella chiesa scassinando le porte o forando le mura. Questa censura è stata abolita dalla Cost. *Apostolicae Sedis.*

Che dovrà dirsi di chi consiglia, aiuta, ratifica o in qualunque modo coopera a tali usurpazioni? debbono tutti questi aversi per censurati?

È certo 1. che, trattandosi della usurpazione dei beni appartenenti alla Chiesa Romana, sono da considerarsi come censurati tutti coloro che a ciò prestano aiuto, consiglio, favore (*Cost. Apost. Sedis — Excomm. reserv. speciali modo Rom. Pont. art. XII.*). Intorno alla qual cosa vuolsi por mente che è tuttavia in pieno vigore l' Enciclica *Respicientes* del dì 1.° Novembre 1870, la quale, posteriore alla Cost. *Apostolicae Sedis* del 12 Ottobre 1869, estende anche ad altri cooperanti la censura (1).

È certo 2. che gli Ecclesiastici, i quali consentono alla usurpazione dei beni sacri, sono censurati, facendo espressa menzione di costoro il Conc. di Trento.

È certo 3. che chi dà il mandato per tale usurpazione, in qualunque modo lo dia, incorre la scomunica e le altre pene; essendochè pure di questi parli espressamente il Concilio.

Ma gli altri cooperanti, quali che sieno, cadono essi pure nelle dette pene? Chi si faccia a leggere il predetto Capitolo del Tridentino, non troverà per fermo menzione alcuna nè di *consulenti*, nè di *ratificanti*, nè di qualsivoglia altro *cooperante.* Si parla in esso di chi *converte in uso proprio* i beni sacri; di chi li *usurpa;* di chi *impedisce che si percepiscano da coloro che vi han diritto; dei chierici che consentono o cooperano,* non di altri. Or niuno ignora che, giusta la notissima regola del dritto, non si deve allargare il senso della legge allor che trattasi *de odiosis.* Si aggiunga a ciò che il Tridentino medesimo, quando ha voluto punire i cooperanti, ha fatto di essi sempre espressa menzione. Così, a cagion di esempio, nella Sess. 24, cap. 6 *de Ref.* — nella Sess. 21, cap. 1 *de Regul.* — nella Sess. 25, cap. 9 *de Ref.* — estende la censura espressamente a tutti quelli che *consilium, auxilium, vel favorem dederint.* Non facendosi perciò qui parola dei detti cooperanti, dobbiam dedurne, non essere stata intenzione del Concilio il soggettarli a pena. (1)

---

(1) Ecco le parole della citata Enciclica: « Declaramus eos omnes qualibet dignitate, etiam specialissima mentione digna fulgentes, qui quarumcumque provinciarum Nostrarum ditionis atque Almae huius Urbis invasionem, usurpationem, occupationem vel eorum aliqua perpetrarunt, itemque ipsorum *mandantes, fautores, adiutores, consiliarios, adhaerentes* vel alios quoscumque praedictarum rerum exequutionem quolibet praetextu et quovis modo *procurantes* vel per seipsos *exequentes*, maiorem excommunicationem aliasque censuras et poenas ecclesiasticas a sacris canonibus, Apostolicis Constitutionibus et generalium Conciliorum, Tridentini praesertim (Sess. 22 c. S. de Ref.), decretis, inflictas incurrisse iuxta formam et tenorem expressum in superius commemoratis Apostolicis litteris Nostris die 26 mart. an. 1860 datis ».

Nelle citate Lett. Apost. del dì 26 marzo 1860, che cominciano *Cum Catholica* venivano colpiti di censura: « eos omnes qui nefariam..... rebellionem et..... usurpationem etc. vel eorum aliqua perpetrarunt, itemque eorum mandantes, fautores, adiutores, consiliarios, adhaerentes, vel alios quoscumque praedictarum rerum exequutionem quolibet praetextu et quovis modo procurantes vel per seipsos exequentes ».

(1) Potrebbe obbiettarcisi che nelle facoltà concesse dalla S. Penitenzieria di as-

RICORDI LITURGICI

LE CHIESE

III.

VIOLAZIONE E RICONCILIAZIONE DELLE CHIESE

I. Il rispetto dovuto alla casa di Dio richiede che in essa nulla si commetta che possa offenderne la maestà. Il diritto canonico dichiara *violate*, ovvero *pollute*, le Chiese, quando in esse abbiano luogo alcuni enormi delitti, per cui si rendono gravemente profanate. Questi sono: 1° l'omicidio volontario *(Cap. 4 de Consecr. Eccl.)*; — 2° la effusione di umano sangue *(Ibid.)*: — 3° *humani seminis voluntaria effusio (Ibid.)*; — 4° la sepoltura di un infedele o di uno scomunicato vitando *(Cap. 9 de Consecr. Eccl. — Can. 27 de Consecr. dist. 1.)*.

II. L'omicidio volontario, per rendere poluta una Chiesa, debb'essere gravemente ingiurioso: così non sarebbe, se fosse commesso senza la piena avvertenza, o per giusta difesa. — Nondimeno resterebbe polluta la Chiesa, se in essa si eseguisse una sentenza capitale; la quale, tuttochè non sia ingiusta quanto alla occisione, è quanto alle circostanze, avendo dritto il reo di non venire ucciso in luogo sacro *(Cap. Decet Domum Domini 2 de immun. Eccl. in 6.)*. Come altresì sarebbe polluta, quando alcuno vi subisse il martirio, il quale, benchè santo in rispetto al paziente, è ingiuriosissimo quanto all'uccisore *(C. Quamvis. dist. 21; Fundamenta 17 de elect. in 6)*. — La ferita che si riceve fuori la Chiesa, quantunque la morte avvenga in Chiesa, non rende questa violata; come per contrario la renderebbe, quando la ferita avesse luogo nella Chiesa, posto pure che la morte seguisse fuori di essa. Così, quando il colpo, che abbia prodotto ferita mortale dentro la Chiesa, fosse partito da fuori, la Chiesa rimarrebbe polluta; e non rimarrebbe, quando la ferita si facesse fuori, tuttochè il colpo fosse partito di dentro la Chiesa (Ligor. § 364).

III. Anche la effusione di umano sangue, per questo effetto, debb'essere in copia, e mortalmente peccaminosa, e per ferita ricevuta in Chiesa, tuttochè il sangue fluisca fuori di essa. — Così non rimarebbe polluta la Chiesa, quando non vi si versasse sangue; benchè avessero avuto luogo percosse gravi, anche con lacera-

---

assolvere dalle censure del dì 1 giugno 1869, ci fa pur menzione di coloro che cooperano ai contratti delle compre di beni ecclesiastici: « An possint absolvi et sub quibus « conditionibus illi qui bona ecclesiastica « immobilia acquisierunt, quaeque postea « aliis vendiderunt, *atque cooperati sunt ad « contractus super iisdem bonis?* » — R. Affirmative etc. » (V. p. 192 di q. vol.).

Ma giova riflettere che siffatta censura debbe intendersi giusta il tenore dei sacri canoni che la infliggono; e però dei cooperanti coloro solamente la incorrono, che dai detti canoni ne son puniti. Nè la Costit. *Apostolicae Sedis*, nè il Conc. di Trento (che formano l'unico diritto penale, in quanto a censure *latae sententiae*, oggidì in vigore) sembrano avere estesa la censura a qualsivoglia cooperazione in tal delitto, ma a talune solamente, come a quella de' chierici, dei mandanti ecc. — Nè vale l'addurre la nota regola: *Quod lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*; giacchè questa ha luogo quando trattasi di vera legge o di formale e diretta dichiarazione di essa legge. Ma le citate risposte della S. Penitenzieria nè vera legge, nè dirette dichiarazioni di leggi contengono su tal proposito. Concedono solo la facoltà di assolvere quei che cooperano a tali ingiusti contratti, senza punto definire che tutti i cooperanti debbano aversi per censurati. Per cooperanti adunque nelle citate risposte debbono intendersi quei soli, dei quali parla il Tridentino, fino a che non sia emanata una diretta dichiarazione che v'includa i rimanenti.

Ed oltre a ciò vuolsi pure considerare che le risposte del dì 1 giugno 1869, qualunque dichiarazione potessero contenere in ordine a censure, essendo anteriori alla Costituz. *Apostolicae Sedis* del dì 12 ottobre 1869, debbono ritenersi per tal rispetto, come del tutto abrogate.

zione di carne e con frattura di ossa. Nè meno può dirsi violata, quando il sangue versato costi di poche gocce, o chi percuote sia un pazzo o un fanciullo, o il faccia per propria difesa, o per correzione; — e neppure se il sangue scorra in abbondanza dalle narici; quantunque alcuni opinino col Barbosa e con altri che, ove ciò abbia luogo per grave percossa fra persone maggiori di anni 14, la Chiesa debba riputarsi polluta. — Non solo chi versa il sangue altrui rende violata la Chiesa, ma pure chi versa il proprio, dicendo espressamente la Glossa: *Si vir sanae mentis seipsum occidat in Ecclesia, vel vulneret irato animo ad sanguinis effusionem, ex quo publicum est, reconciliabitur* (V. Ferraris, *Ecclesia*, art. IV, n. 26).

IV. Ciò che si è detto della effusione di sangue, dicasi pure *de seminis effusione*, la quale per questo effetto debb'essere sopratutto gravemente illecita. E perciò *actio coniugalis, quando excusatur a sacrilegio ob iustam causam, v. gr. ad vitandam incontinentiam*, non rende polluta la Chiesa; nè la rende polluta *effusio seminis facta in somnis, vel pollutio, quam quis invitus patiatur, vel menstruus foeminarum decidens* (V. Ligor. § 364 — Ferraris l. c. n. 45 — 48).

V. Vien finalmente violata la Chiesa per la sepoltura di un infedele o di uno scomunicato vitando. Si stia strettamente a queste parole; perciò non ha luogo la polluzione, quando la sepoltura si dà ad un catecumeno che ha desiderio del battesimo, o ad un fanciullo non battezzato morto chiuso nel seno della madre, che si considera *portio matris*, e, secondo molti autori recenti (Pitichler, Gousset, Scavini, Gury ecc.), neppure quando in Chiesa si seppellisca un fanciullo nato e morto prima di ricevere il battesimo; imperocchè quantunque questi non abbia la fede, desiderandosi nondimeno per lui il battesimo dai genitori, per questo riflesso può riguardarsi come un catecumeno. — E neanche rende polluta la Chiesa la sepoltura di un eretico o di un duellante o di un interdetto o di chicchessia cui venga dal dritto negata la sepoltura; neppure di un pubblico percussore dei chierici, il quale, dopo la Costituz. *Apostolicae Sedis*, non dee considerarsi più come uno scomunicato vitando. Restano i soli nominatamente scomunicati e gli adulti non battezzati, che certamente non si debbono seppellire in Chiesa senza che questa non si abbia a considerar violata.

VI. Vuolsi inoltre avvertire che la Chiesa non si dee avere per polluta, neppur dal reo, quando i menzionati delitti non sieno pubblicamente noti. E neanche quando vengano commessi in oratorii non benedetti, se pure non vi sia eretto un altare per la celebrazione della S. Messa; — e nemmeno quando non si commettano nel recinto del Sacro Tempio, ma abbiano luogo nell'atrio, o sul tetto, o sulle torri, o nelle stanze adiacenti, o ancora nella Sagrestia (Ligor. § 362, 364). — Quando però gli accennati delitti, occulti da principio, si rendano appresso notorii, ancorchè non si commetta una nuova colpa, dal punto di tal notorietà la Chiesa debbe considerarsi polluta (Ligor. Ibid).

Si noti altresì che, profanata la Chiesa, s'intende ancor profanato il cimitero, quando questo fa parte di quella; non viceversa. Ove sono più cimiteri contigui, la polluzione di uno non porta parimenti la polluzione degli altri (Ferraris l. c. n. 62).

VII. La Chiesa polluta ha mestieri di essere riconciliata. Finchè questo non ha luogo: — « a) la Chiesa non può venir consacrata (C. Ec- « clesiam 27 et C. Eccl. 28 dist. 1 de Consecr. — « C. Si Ecclesia 10 de Consacr. Eccl.) — b) nè « vi si possono seppellire defunti (C. Si Eccle- « siam unic. de Consecr. in 6. — c) nè cele- « brarvisi la S. Messa o i divini Officii (C. Sicut « 11 etc. dist. 1 de Consecr. etc.).

Chi trasgredisce queste prescrizioni del diritto, pecca mortalmente, ma non incorre pene canoniche, non essendone stata apposta alcuna (V. Ferraris ib. n. 58).

Quando la Chiesa pubblicamente si viola nell'atto della celebrazione della messa, se ciò avviene innanzi il canone, la messa si dovrà tralasciare; se dopo il canone, si dovrà proseguire (Rubr. Miss. tit. de defect. in min.). — Si noti quello che avverte il Gousset: « Subito che una Chiesa è stata profanata, si dee togliere il Santissimo; se però si trova nella Parrocchia o nella Città o in luogo poco distante un'altra Chiesa dove si possa riporlo. Se il fatto (della profanazione) succedesse in domenica o in dì festivo o di prima Comunione, e il Parroco prevedesse gravi inconvenienti a non terminare la messa, crediamo che potrebbe continuarla, ancorchè non avesse cominciato il canone, se però nella Chiesa fosse ritornata la calma.» — Dippiù Scavini aggiunge: « Necessitate urgente, « ut si populus non habeat aliam Ecclesiam « ubi missam audiat, remoto scandalo, potest « celebrari in Ecclesia violata (L. I, tr. III, n. 620).

VIII. La Chiesa solamente benedetta, può essere riconciliata da un sacerdote, delegato dal Vescovo, con le orazioni consuete e con l'acqua benedetta dal medesimo sacerdote: « Si Ecclesia « non erit consecrata, potest et debet lavari « per presbyterum aqua exorcizata, quae in « dies benedicitur a presbyteris (S. R. C. 20 Iun. 1626 in Cameracen.) (a). Anzi Benedetto XIV insegna: « Si (Ecclesia) simpliciter benedicta fuerit, tunc idem Gregorius IX in Can. « Si Eccles. de Consecr. statuit, nulla praeobtenta delegatione, per simplicem sacerdotem, « adhibita aqua benedicta, quam sanctam sive « lustralem vocant, posse Ecclesiam pollutam « reconciliari, cum facultate Episcopi, vel sine « ea » (De Syn. l. 3, c. 15, ap. Ligor. §. 363). — Da ciò si deduce che per qualsivoglia giusta ragione si può fare a meno della delegazione del Vescovo per la riconciliazione delle Chiese benedette (V. Scavini l. c.).

IX. La Chiesa consacrata non può riconciliarsi che dal proprio Vescovo, o da un altro Vescovo da lui delegato. Nondimeno sarebbe validamente riconciliata, se fosse da un Vescovo estraneo che non abbia giurisdizione (S. R. C. 19 Aug. 1634 in Oppiden ad 2). — Un semplice sacerdote a questo uffizio non può venir delegato dal proprio Vescovo. Potrebbe solo dalla S. Sede; ma in tal caso dovrà servirsi non della solita acqua lustrale, ma *aqua per Episcopum benedicta, quae fit cum cinere et vino per Episcopum tantum* (S. R. C. 20 Iun. 1626 in Cameracen.). — Nondimeno, quando i divini Officii non si possano omettere senza grave danno, il Vescovo, secondo il parere di varii Teologi (Cassabut. ap. Gury Tr. de Euch. n. 389. — Maraviglia, ap. Ferraris l. c. n. 71), potrebbe delegare qualunque Sacerdote a benedire la detta Chiesa con l'acqua semplicemente lustrale, ed egli poscia (il Vescovo) la riconcilierebbe a suo tempo col debito rito.

X. È stato espressamente dichiarato dalla S. C. de' Riti, che una Chiesa polluta non può dirsi riconciliata per ciò solo che vi si è celebrata la Messa, dovendo prima riconciliarsi giusta la forma prescritta nel Pontificale (19 Aug. 1634 in Oppiden ad 2.). — Una Chiesa consacrata, dove i soldati abbiano dormito ed abitato, fosse pure per un paio di giorni, si dovrà riconciliare *ad cautelam* (S. R. C. 27 febr. 1847 in Tolentin.).

(a) Non possiamo sottoscriverci allo insegnamento del Gury, del Varceno e di altri, i quali dicono: « Si Ecclesia fuit tantum *benedicta*, reconciliari potest a Sacerdote delegato ab Episcopo cum orationibus consuetis, et *cum aqua consacrata ab Episcopo* » (V. Tr. de Euch.). Che basti sempre a tal riconciliazione l'acqua lustrale ordinaria, può desumersi dal cit. decreto della S. C. de' Riti.

BIBLIOGRAFIA

—

DELLA SANTA MESSA, sue grandezze ed eccellenze, frutti e vantaggi che possiamo ritrarne, e maniere pratiche di ben ascoltarla. — Operetta adattata alla capacità di ogni sorta di persone. — Nuova ediz. con aggiunte. — Torino, Cav. Pietro Marietti Tip. Pontif. ed Arciv. 1877 — in 16.° di pag. 372.

Raccomandiamo questa utilissima operetta, in cui tutto quello che s'attiene alla grandezza ed agl'immensurabili vantaggi della S. Messa, non che alle più efficaci maniere di ben ascoltarla, va esposto con tale facilità di dettato ed unzione di affetti, da poter riuscire di non poco profitto al popolo cristiano. Vendesi presso il detto Tipografo, via Doragrossa, 20, Torino al prezzo di L. 2.

FESTE SOLENNI celebrate da' Frati Minori Osservanti di Napoli nella Chiesa di S. Maria la Nuova nei giorni 26, 27 e 28 Novembre 1876, ricorrente il IV Centenario della preziosa morte del Glorioso S. Giacomo della Marca. — Napoli, Tip. di Salvatore Marchese — in 8.° di pag. 75.

A perpetuare la memoria del solenne festeggiamento pel IV Centenario dalla

morte di S. Giacomo della Marca, fattosi in Napoli nella Chiesa di S.ª Maria la Nuova, sullo scorcio del passato anno, quest' opuscolo, dopo un' accurata relazione delle dette feste, scritta dal ch. Sacerdote Giuseppe Nicodemo, e dopo alquante poesie, pubblica i dotti panegirici composti per tale occasione dagl' illustri Oratori: R.mo P. Costantino Rossini, Provinciale dell'Ordine dei Predicatori e Maestro nell'Almo Collegio dei Teologi; R.mo P. Pasquale d'Aversa, Lettore giubilato ed ex-Ministro Provinciale dei Min. Osservanti; e l' Ill.mo e Rev.mo D. Domenico Scotti-Pagliara, Canonico della Metropolitana di Napoli.

LOMONACO ALFONSO — Istruzione e diletto — Spigolature, pel Sac. Alfonso Lomonaco. Napoli, Tip. e Lib. della S. Famiglia, 1877.

Chi voglia ricrearsi eruditamente con leggere molti aneddoti morali e religiosi, tratti da storie antiche e moderne e da accreditati periodici, si provvegga di questo leggiadro opuscoletto del ch. Alfonso Lomonaco, che si vende per cent. 20 in casa dell' Autore, Trinità Magg. 9, Napoli.

LUTERO CONTRO LUTERO, ossia Catechismo Cattolico tratto dalle sue opere. — Venezia, Tip. L. Merlo fu G. B. 1877 — Opusc. di pag. 28.

Questo prezioso libretto contiene insegnamenti e confessioni tratte testualmente dai libri di Lutero, che contraddicono alle precipue dottrine del Protestantesimo. Or che sedicenti predicatori evangelici girano per ogni città d' Italia per gabbare i gonzi, è opportunissimo quest' opuscolo, il quale fa conoscere qual sia l' intima convinzione, in riguardo alla Chiesa Cattolica, del loro maestro e corifeo. Invitiamo i nostri lettori a propagarlo in ogni luogo: non costa che soli cent. 10.— Cop. 10 L. 1. - Cop. 50 L. 4.50. — Cop. 100 L. 8.75. — Dirigersi al R. D. Aurelio Lischiutta, Campo S. Lio, n. 5659, Venezia.

MAINI ISIDORO — Nuove glorie della Chiesa, ovvero i Venerabili del Sec. XIX per Isidoro Maini. — Monza — Tip. dell' Istituto de' Paolini — in 16° di pag. 61.

Per ordine cronologico si dà conto in quest'opuscolo dei Venerabili del Sec. XIX, dal Ven. Michelangelo da S. Francesco, al Ven. Gio Batt. Vianney Curato d'Ars, e sono ben 195, a molti dei quali si aggiungono alquanti cenni biografici. Si vende a Carpi nell' Emilia presso l'Autore per cent. 30.

MORGÈRA GIUSEPPE — La Vita di N. S. Gesù Cristo ricavata dal Vangelo e dalla Tradizione della Chiesa Cattolica, con osservazioni apologetico-dommatico-morali pel Sac. Giuseppe Morgèra — Napoli, in corso di pubblicazione.

È già uscito il 2.° fascicolo di questa erudita, chiara e ben condotta opera sulla vita di Gesù Cristo. I sacri Oratori vi troveranno utili materie per le loro omelie; i fedeli, edificantissime letture per pascolo spirituale, e sarà proficua altresì ai miscredenti per le dotte annotazioni apologetiche di cui va ricca. La raccomandiamo a tutti i nostri lettori, i quali, stante la esiguità del prezzo, potran pure diffonderla agevolmente fra il popolo.— L' intera opera sarà formata da otto dispense, che costano non più di cent. 30 ognuna; e potrà averle tutte chi manderà con anticipazione L. 2.30 all' Autore in Casamicciola (Isola d' Ischia).

MURLI DOMENICO — Dialoghi sulle Conferenze di S. Vincenzo dei Paoli. — Opusc. di pag. 32.

— Dialoghi tra il Parroco Gioia e Don Pantaleone Miatromba. — Opusc. di pag. 16.

Tra le opere più insigni di cristiana carità, che la Provvidenza ha fatte sorgere nei tristi tempi che volgono, sono da annoverare le Conferenze di S. Vincenzo dei Paoli. Recar soccorso agl' indigenti, dar sollievo agl'infermi, aver cura de' fanciulli e, quel ch' è più, procurar la resipiscenza de' traviati e il profitto spirituale del prossimo, forma lo scopo nobilissimo di tale istituzione. Noi ne parleremo di proposito in un prossimo quaderno, reputandola una delle più efficaci opere di zelo, che può riuscire alla santificazione di una intera parrocchia. Per ora annunziamo questi due graziosi opuscoletti, che il zelantissimo P. Murli dettava affine di estendere anche nei piccoli paesi quest' opera che si

mpiamente si è propagata nelle città. In essi si parla del gran bene delle Conferenze e dei grandi vantaggi delle limosine che si fanno per mezzo di esse. Il prezzo n' è tenuissimo. Per una sola lira si avranno 5 copie del primo e 5 del secondo, dirigendosi le lettere al R. P. D. Domenico Murli, Pio Operario — Piano di Sorrento. — Una delle più belle limosine che possa fare un Curato nella sua Parrocchia, è dispensare ai ricchi questi due libretti, per mezzo dei quali potranno muoversi ad istituire una Conferenza: e, fondata una tale opera, oh quanto meglio saranno soccorsi i poveri nei bisogni del corpo e dell'anima!

TRIPEPI LUIGI — Verità e Polemica, o nuovi scritti teologici, storici e letterarii sui Romani Pontefici di Monsignor Luigi Tripepi. — Seconda ediz. estratta dalla pubblicaz. di scienza cattolica *Il Papato*. — Roma, Tip. della Pace — 1876.

Crediamo superfluo, in commendazione di quest'opera, ricordare la vasta erudizione, la profonda dottrina e la sottile dialettica dello esimio Monsignor Luigi Tripepi. Diremo solo che in questi nuovi scritti sui Romani Pontefici si tolgono precipuamente a confutare nuovi errori e nuove calunnie, onde la incredulità moderna si adopera di screditare la istituzione divina del Papato, e con calma e dignitosa polemica si mostra di quanta ignoranza e mala fede dan saggio tutti coloro che osteggiano il Pontificato Romano. Gli ecclesiastici soprattutto si provveggano di quest' opportunissimo libro, nel quale troveranno diletto insieme e grande utile, sì per lo egregio stile onde è scritto, come per le materie, che sono tutte pei nostri giorni. Si vende per L. 6 in Roma, presso l'Amministrazione del Periodico *Il Papato*.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1877)

ITALIA

Concistoro de' 12 Marzo. — Un importante Concistoro ebbe luogo il 12 di questo mese, in cui furono creati ben 11 Cardinali e molti Vescovi. Il Sommo Pontefice pronunziò in esso una interessantissima Allocuzione, di cui ci duole che per la ristrettezza dello spazio non possiamo dare altro che un sunto. — Protesta il S. Padre contro gli attentati commessi, soprattutto in questi ultimi tempi, a danno della Chiesa e della Sede Apostolica. Riserbandosi però di enumerare in altra occasione i danni che soffre la Religione nelle altre parti dell'Europa, parla al presente della persecuzione che infierisce nella Italia, ov' è la prima Sede del Cattolicismo. E qui fa una rassegna delle leggi e dei decreti che il Governo Italiano ha emanati contro la Chiesa, additandone le tristi conseguenze. La soppressione degli Ordini Religiosi, la soppressione de' Collegi delle missioni estere, la proibizione degli assembramenti di claustrali, la coscrizione militare dei chierici, lo incameramento dei beni della Chiesa, la profanazione dei conventi e delle case religiose, la secolarizzazione delle opere di beneficenza, l' insegnamento sottratto alla vigilanza ecclesiastica, essere leggi assai dannose alla Chiesa, perchè ne impediscono i progressi e l' amministrazione; ma dannosissima esser quella ultimamente votata dalla Camera de' Deputati, che attenta ad inceppare lo stesso ministero spirituale con punire i così detti abusi del Clero. Parla degli effetti funestissimi di questa legge, con cui s' intende ferir non pure il Sacerdozio e l' Episcopato, ma lo stesso Sommo Pontefice; il quale, se non si potrà punire nella sua persona, si punirà nei *Complici* che divulgheranno le sue parole o eseguiranno i suoi comandi.

« Passiamo poi sotto silenzio, aggiunge, altri tenebrosi maneggi dei nemici della chiesa, ai quali non crediamo estranei i disegni e le istigazioni del pubblico Potere,

e coi quali vorrebbonsi preparare per la Chiesa giorni di maggiore desolazione, sia col promuovere occasione di scismi al momento della elezione del futuro Pontefice, sia col disconoscere l'autorità spirituale dei Vescovi da Noi posti al regime di una massima parte delle Chiese d'Italia; ciò che ci ha obbligato a dichiarare potersi tollerare la presentazione al Governo usurpatore degli atti della canonica loro istituzione; affine d'impedire così, per quanto era da Noi, mali e pericoli gravissimi che non si riferivano più al semplice possesso dei beni temporali, ma che minacciavano assai da vicino la pace delle coscienze e la salvezza delle anime, che è per Noi legge suprema. Ma in questo che abbiamo fatto per impedire danni gravissimi, vogliamo che pubblicamente ed ancora una volta si sappia che Noi riproviamo del tutto e condanniamo questa ingiusta legge che si chiama del *regio placito*, dichiarando apertamente che con essa è offesa la divina autorità della Chiesa, e se ne viola la libertà ».

Deduce del detto fin qui che gli è impossibile il governare la Chiesa, quando così gli si toglie ogni mezzo e gli si pongono tanti ostacoli. Dimostra ch'Egli non è punto libero nello esercizio del suo ministero sotto l'imperio di tali leggi, e circondato di gente che bestemmia impudentemente quanto vi ha di più sacro e reverendo, e mostrasi a fatti nemica implacabile della Religione Cattolica. Accenna alle così dette *guarentigie*, e, mostratane la inutilità, dichiara che « il Romano Pontefice, non è, nè sarà mai libero ed indipendente, sotto il dominio di un estraneo potere: Egli in Roma non può essere che Sovrano o prigioniero: e la Cattolicità intera non potrà mai essere tranquilla, finchè l'azione del Rom. Pontefice sarà esposta all'agitazione dei partiti, all'arbitrio dei governanti, ai risultati di politiche elezioni, al calcolo di uomini scaltri ed interessati ».

In mezzo a tante difficoltà non punto si perde d'animo; anzi è lieto che la sua voce trovi ascolto presso i popoli cattolici, i quali in tanti modi gli han dimostrato il loro affetto e la loro devozione. Esprime ringraziamenti e congratulazioni per queste prove di zelo cristiano, per cui si manifesta ancora l'interna inquietezza che regna nei cuori di tutti i cattolici per la posizione anormale del loro padre comune. — Fa voti che i Pastori della Cristianità si studino « d'eccitare i loro fedeli ad agire presso i Governi coi mezzi consentiti dalle leggi dei rispettivi loro paesi per ottenere che si volga uno sguardo alla situazione del Capo della Cattolica Chiesa, e si provveda di una maniera efficace a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sua piena e reale indipendenza ». — Ma soprattutto esorta i Vescovi a raccogliere i fedeli nei sacri templi, perchè innalzino fervorose preghiere a Dio, il quale si compiace di quei che lo temono, e sperano nella sua misericordia. Conchiude con eccitare alla confidenza in Dio, mentre essendo sua la causa, sua la lotta, Egli condurrà senz'altro i combattenti alla vittoria.

I nuovi Porporati. — Ai nuovi E.mi Cardinali residenti in Roma, cioè agli E.mi Apuzzo, Howard, di Canossa, Serafini, Nina, Sbarretti e de Falloux, in sul meriggio del dì 12 marzo Mons. Cataldi, Maestro delle Cerimonie Pontificie recò il dispaccio dell'E.mo Segretario di Stato, con cui si notificava ad essi la loro elevazione a Cardinali di S.ª Rom. Chiesa. — La mattina del 13 erano presentati dal predetto E.mo Segretario di Stato al S. Padre, che nella Sala del Trono imponeva ai medesimi la berretta cardinalizia con le consuete formalità.

Il giorno 15 poi, dopo prestato il solito giuramento, riceverono solennemente nella Sala del Concistoro dalle mani del S. Padre, con le debite cerimonie, il Cappello Cardinalizio: — E lo riceverono pure gli altri E.mi Cardinali creati nelle precedenti promozioni e residenti in Roma, che sono gli E.mi Chigi, Franchi, Oreglia, Martinelli, Antici-Mattei, Giannelli, Ledochowki, Simeoni, Bartolini, d'Avanzo, Franzelin, Randi e Pacca.

Pei Cardinali dimoranti all'estero vennero destinati dal S. Padre a corrieri straordinarii, con incarico di recare ad essi la fausta notizia di lor promozione e il zucchetto cardinalizio, le seguenti guardie nobili: — Barone Benedetto Cappelletti, all'E.mo Benavides y Navarete a Madrid — Conte Luigi Novelli, all'E.mo Payà y Rico a Compostella — Cav. Odoardo Colacicchi, all'E.mo Garcia Gil a Saragozza — Cav. Gius. Ciampelletti all'E.mo Caverot a Lione. — Vennero poi destinati in qualità di Ablegati Apostolici a recare ai medesimi la Berretta Cardinalizia i seguenti Camerieri segreti Soprannumerarii: — Mons. Francesco de' Conti Gazzoli, all'E.mo Benavides e all'E.mo Payà y Rico — Mons. Sebastiano Spagnoletti, all'E.mo Garcia Gil — Mons. Giuseppe Francica Nave de' Baroni Bontifè, all'E.mo Caverot.

Il Sacro Collegio de' Cardinali conta al presente 65 membri, dei quali 58 creati dal

S. P. Pio IX, e 7 dalla S. M. di Gregorio XVI.

Nomine Pontificie. — Con biglietto della Segreteria di Stato, il S. P. ha annoverato l'E.mo Card. d'Avanzo fra i componenti delle Congregazioni dell'Indice e degli Studi. — Egli già facea parte delle Sacre Congregazioni de' Vescovi e regolari, del Concilio, della Propaganda Fide e dei Riti. — Il Prof. D. Cataldo Caprara è stato nominato Segretario della S. Congreg. del Concilio — Mons. Giov. Battista Agnozzi, Segretario effettivo della S. Congr. di Propaganda Fide — Il P. Maestro Enrico Ferrari dell'Ord. de' Pred., Consultore della S. Congr. de' Vesc. e Regol. — il P. Maestro Marcolino Cognani dello stesso Ord., Consultore della S. Congr. dell'Indice — Mons. Carlo Nocella Segretario delle lettere latine di Sua Santità, Canonico della Patriarcale Basilica di S. Pietro.

Una lodevole sottomissione. — L'illustre Guglielmo Audisio, Canonico della Basilica Vaticana, ed autore di approvatissime opere, con la pubblicazione di un recente suo libro, che ha per titolo: *Della Società politica e religiosa rispetto al secolo XIX*, avea dato luogo ad aspre censure su varii punti concernenti il Romano Pontefice e la Chiesa Cattolica. Ma, avendo sottomessa l'opera al giudizio del R.mo P. Maestro Zigliara de' Predicatori, consultore della Congr. del S. Uffizio, alle osservazioni di costui, ha risposto con queste lodevoli proteste: — « Dichiaro che io ammetto in tutto e per tutto i principii esposti nella sua lettera ed esprimenti la sana dottrina della Chiesa Cattolica, e intendo che il mio libro sia inteso esclusivamente nel senso di questi principii, rigettando insieme tutte e singole le conseguenze vuoi immediate, vuoi rimote, le quali ai principii medesimi si oppongono. Aggiungo inoltre che qualunque teoria o parola sia nel libro opposta ai suddetti principii ed in qualsivoglia altro modo agli insegnamenti della S. Sede, io intendo di rigettarla non solo, ma in altra edizione che crederei opportuna, o in altro mio scritto, dichiarerò o correggerò scrupolosamente. Ripeto finalmente che assoggetto me e il mio libro al Sommo Pontefice, infallibile definitore della fede, dalla quale non mi allontanerò mai di una linea. »

Un Chierico e il servizio militare. — L'*Armonia* pubblica una sentenza pronunziata il 7 febb. dal Tribunale del Circond. di Torino in favore di un chierico, il quale sosteneva di aver diritto alla facoltà fatta coll'art. 9 della legge 7 luglio 1875. — Il detto Tribunale « dichiarava spettare all'Antonio Vota, come studente di Sacra Teologia nel Seminario d'Ivrea, il diritto che la sua chiamata al servizio militare sia ritardata fino al compimento del 26.° anno di età, ed è lecito al medesimo di lasciare il servizio militare, cui fosse per trovarsi addetto. — Tenuto il Ministero della guerra di dare immediatamente provvedimenti opportuni. — Spese a liquidarsi a carico del Ministero della guerra. »

Gli avvisi sacri e il bollo. — Per norma de' MM. RR. Parroci e Rettori di Chiese pubblichiamo la seguente disposizione della direzione generale del Demanio e delle Tasse del 1.° febbraio u. s. n. 2820 — 340:

« In conformità al parere emesso dal Consiglio di Stato, e previo concerto col ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti, si dichiara per norma delle Intendenze e degli Uffizi di bollo e registro, che devono ritenersi esenti dall'obbligo del bollo gli avvisi sacri, aventi per iscopo l'esercizio del culto o di funzioni religiose, comunque si affiggano al pubblico, sulle porte delle Chiese o altrove. » — Così il *Veridico* di Parma n. 11.

ESTERO

Il Patriarca de' Caldei. — Un dispaccio da Roma del 7 spir. all'*Univers* annunzia che la sera precedente arrivò al Vaticano un telegramma da Mossoul annunziante la sottomissione completa di Mons. Audu Patriarca dei Caldei, di cui parlammo a pag. 199 di questo volume. Il Papa ne provò viva consolazione.

Progressi del Cattolicismo in Inghilterra. — Fin dal 1833 l'Inghilterra non contava che pochissime scuole, pochissimi collegi e conventi. Ora essa possiede 538 scuole, 330 istituti e 28 collegi. In Iscozia, dove un tempo non si trovava veruno stabilimento cattolico, vi sono oggi 65 scuole, 27 conventi e 4 collegi. Ciò che colpisce anche più è l'accresci-

mento del numero delle Chiese. Nel 1853 l'Inghilterra ne contava 413, il paese di Galles 10 e la Scozia 74. Oggi le chiese e le cappelle sono in numero di 1094 in Inghilterra, 51 nel Paese di Galles e 233 in Iscozia; ciò che fa nello spazio di 43 anni, un aumento di 884, ossia in media 20 chiese per anno. — Così l'*Osservatore Romano*.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Sui principii del prossimo aprile l'Ecc.mo Mons. Vescovo si metterà in giro per la S.ª Visita, percorrendo i paesi di Papasidero, Avena, Scalea, S. Nicola Arcella, Santa Domenica, Orsomarzo, Cipollina e Verbicaro.

Il 2 spir. giungevano a Maratea, fra la esultanza di questo popolo, le Suore di S. Anna, per istabilirsi nella casa delle antiche Salesiane e quivi assumere la direzione dell'Istituto femineo *de Pino*. Esse, munite di legale patente, ammettono alunne interne ed esterne, fanno scuole gratuite nelle Domeniche ed assistono gl'infermi a domicilio. Della istituz. recentissima e tutta propria dei tempi che volgono di questa assai benemerita associazione, il cui centro è a Piacenza, speriamo dare un cenno più diffuso in uno dei prossimi fascicoli.

Scrivono da Rotonda:

« In Rotonda, città della Basilicata, si è celebrata con grande solennità la festa di S. Giuseppe. Circa cento alunni del Seminario, dopo essersi cibati del pane degli Angeli, ascoltarono, una ai Superiori, l'orazione panegirica, recitata dal chiarissimo Professore Nicola Moliterni che meritò le lodi e il compiacimento universale.

— Viva la città di Rotonda che seppe manifestare così bellamente l'affetto suo al glorioso S. Giuseppe! Viva anco il Seminario di S.ª Maria della Consolazione che, all'amore febbrile per le lettere e le scienze, sa così egregiamente accoppiare l'amore per la Religione dei padri nostri! »

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

« Dal 25 Febbraio 1872, che la Chiesa Bussentina, svestitasi l'amara vedovanza di dieci anni, festeggiò il suo nuovo Pastore Monsignor Cione; l'anniversario di quel giorno non ritornò mai senza il corredo di grazie speciali, che ciascuna volta segnarono per noi un periodo di restaurazione e di progresso. Anche questo anno il Febbraio fu il mese delle nobili iniziative, che ci lasciano bene sperare dello avvenire. Sorgeva il dì sacro alla Purificazione di Maria, ed il festivo scampanare annunziandolo apportatore d'insolita letizia, convocava tutto il popolo al tempio intorno al zelante Pastore; il quale, poichè ebbe preparati gli animi con parole tutte sue, con solenne rito inaugurò in questa Cattedrale il culto di Nostra Signora del sacro Cuore, di cui benedisse ed espose sull'altare una divota ed elegante immagine. Fu come appiccare una scintilla, che subito fece incendio: non evvi ora del giorno, che quella Immagine non abbia intorno cuori fervorosi ed accese faci; e già se n'ebbero tanti frutti di pietà, che ci torrebbero fede a narrarli. Non meno fausto surse il giorno 19. Questo Borromeo del Bussento, tutto inteso ad educare il suo Clero, dietro avere già raccolti nel suo piccolo Seminario più di cento giovani sotto la guida di emeriti Professori, vedendo crescere tutto giorno come per incanto il numero degli alunni, da non capirne più; con animo di eroe che sprezza gli ostacoli nè calcola ristrettezze, in quel giorno memorando gittò la prima pietra di nuove fabbriche, per fare più bello e vasto il Pio Luogo: non si sa com'egli faccia, ma certo l'opera va su alacremente, e lo spendio è smisurato. Così Monsignor Cione ci apparecchiava il quinto anniversario del suo Pontificato; e questi figli del suo amore (com'egli suole chiamare i seminaristi) affrettavano col desio quel giorno, per attestargli riconoscenza. Il tempo, che era dirotto, parve rassenerarsi solo per consentire la festa de' fuochi, luminarie ed areostatici; dopo di che raccolti in ampia sala bellamente ornata, ove convenne Monsignore Illus.mo il R.mo Capitolo, e tutt'i Signori della città, quei giovani ardenti tra concerti musici e poesie greche, latine, francesi ed italiane, per quattro lunghe ore sfogarono a loro bell'agio quanto ne aveano in cuore, riportandone tal plauso, che ancora ne va la fama. A chi usa mirare nella storia i disegni della Provvidenza, parrebbe che il mese di Febbraio sia stato assegnato a questa Diocesi come il tempo accettevole per immegliarne le sorti. »

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Iurium Parochialium — 1 Apr. 1876. — L'Arciv. di B. fece noto alla C. che nella sua Chiesa Metropolit. la cura delle anime sì abituale come uale risiedeva presso il Capitolo *cumulative cum Archiepiscopo*, e soleva ercitarsi da otto Canonici ed altrettanti Eddomadari amovibili *ad nutum ius Capituli*. Di qui è che taluni portavano opinione, potersi ascoltare le gramentali confessioni, senz'obbligo di esame o di speciale approvazione, a pur da coloro che attualmente esercitano la cura, ma ben anco dal to de' Canonici. Di che il prefato Arcivescovo richiedeva la soluzione dei guenti dubbi:

I. An quilibet Canonicus, quando cura animarum est penes Capitulum, confessiones sacramentales, absque licentia Ordinarii, valide et licite excipere possit?

II. An Canonici, quibus cura animarum committenda est, examen pro confessionibus excipiendis apud Ordinarium subire teneantur?

III. Quid in casu?

La importanza di siffatte quistioni ha richiesto che si fossero discusse *piena congregazione*, con l'usata formola: *Ponatur in folio.* E la S. C. nei mizii del giorno 1 aprile 1876, dopo maturo esame, riformò i dubbii proposti come segue:

I. An Canonici Ecclesiae Metropolitanae B. confessiones sacramentales, absque probatione Ordinarii, valide et licite excipere possint in casu?

II. An Canonici praedicti, qui nominarunt ad Curam animarum, et qui nt amovibiles ad nutum Capituli, indigeant, ad curam animarum exercendam, probatione Ordinarii, praevio examine, in casu?

E rispose:

Ad I Negative — Ad II Affirmative quoad approbationem, etiam praevio amine, si ita in singulis casibus Ordinarius iudicaverit.

La ragionevolezza di queste risposte appare dalle seguenti considerazioni: — a) È vero che il Tridentino (Sess. 23, cap. 15 de Ref.) [illegible] o che chi ottiene un benefizio parrocchiale può ascoltare le sagramentali nfessioni senza bisogno di altra approvazione dell'Ordinario; con tutto ciò n si può dire che i Canonici di una Chiesa Cattedrale, benchè questa sia rata e la cura abituale risieda presso il Capitolo, abbiano ottenuto un nefizio pienamente parrocchiale, perocchè la cura esercitasi non da tutti, a da alcuni solamente. — b) Nè quegli stessi Canonici, a cui vien comessa in atto la cura delle anime, possono giovarsi di quel disposto del identino. Insegnano in vero i Canonisti (V. *Ferraris, Parochus, art. 1, n.* — *Rota Decis. Recent. part. 19, T. I — Pignatelli T. I, Consult. 133, n. 7 etc.*) e i parrochi, benchè approvati ed esercenti il loro offizio, possono bene

venir soggettati a nuovo esame dal Vescovo, se sopravvengano nuovi indizii, anche estragiudiziali, di loro imperizia. E ciò se i parrochi furono approvati dallo stesso Vescovo; chè se furono dall'antecessore, possono dal novello Ordinario essere di nuovo esaminati per sola quiete di sua coscienza. Così fu pur definito dalla S. C. del Conc. *in Cingulana*, *19 Iulii 1732*. Or se ciò corre pei parrochi fissi, quanto più non dovrà correre pei parrochi amovibili *ad nutum Capituli?* — c) Oltre a ciò i Canonici di un Capitolo Curato non possono considerarsi come veri parrochi, ma solo come semplici operarii chiamati a lavorare nella vigna del Signore, o come semplici amministratori della cura, o, se piace più, come vicarii temporanei amovibili, *ad nutum Capituli;* non mai come veri curati, mentre la cura delle anime e tutti i diritti di *parrocchialità* che competono ad un Capitolo, non possono considerarsi come separati dall'intero Capitolo (V. *Garcias de' Benef. part. 9, c. 2, n. 182 et seqq. — Pitonium Discept. Eccles. par. 4, disc. 104*).— *d*) Per queste ragioni la S. C. del Conc. ha rescritto altre volte che gli stessi Canonici, eletti ciascun anno dal Capitolo allo esercizio della cura, han bisogno dell'approvazione del Vescovo, come *in Aliphana, Curae Animarum, 12 Ian. 1726.*

II. Iubilationis — 8 Lug. 1876. — Il Canonico Preposito del Capitolo Cattedrale di N., non ostante che ottenne il 1868 l'indulto di giubilazione, per cui veniva esonerato da ogni servizio corale, pure, stando ad un disposto delle Costituzioni di quel Capitolo, che imponeva anche ai giubilati l'obbligo della messa per turno, adempì quest'obbligo fino a che le forze lo permisero. Ma, resosi impotente per la grave età di 85 anni, nè avendo cui commettere questo incarico, supplicò la S. C. di venirne esonerato, se non per forza dell'indulto di giubilazione, almanco per una grazia speciale.

La S. C. considerando: — a) che il peso di celebrar le messe per turno deve dirsi accessorio e dipendente dal servizio del coro (*S. C. C. Senensi, 12 mar. 1839 — Nepesina, 7 mar. 1718 — Praenestina, 5 sept. 1835*) così, che un Canonico esente dal servizio del coro non sia tenuto neppure al turno delle messe; — b) che è proprio dell'accessorio il seguire la natura del principale (*Reg. 42 de Reg. Iur.*), e perciò quando non esiste il secondo, neppur dee aver luogo il primo; — c) che per l'indulto di giubilazione la Chiesa, pia madre, suole imitare ciò che ha luogo nella milizia temporale, in cui il soldato, ritenendo lo stipendio, depone le armi e consegue riposo dalle durate fatiche (*D. Ambr. in Libr. de Viduis, circa fin.*); — d) che, quantunque nel dritto niun canone si ritrova intorno al privilegio di giubilazione, pure, come insegna Benedetto XIV (1), un tal privilegio è stato introdotto per consuetudine universale, corroborata dalla pratica della S. C. del Concilio; — e) che le Costituzioni Capitolari, prive dell'approvazione del Pontefice, non mai possono aver forza di contraddire agli oracoli della S. Sede, o alla generale disciplina della Chiesa; — f) che, sebbene sia lecito a ciascuno di rinunziare al proprio diritto, ciò però non può aver luogo

(1) « Consuetudo universalis invaluit, ut Canonici et alii, qui chori servitio addicti « sunt, si per annos quadraginta laudabilem illi operam impenderint, ab eodem in « posterum frequentando absolvantur, fructus tamen atque distributiones eodem quo « antea modo percipiant..... Advertendum dumtaxat hic est quod is qui iubilationem « obtinuit non solum amplius non tenetur choro interesse, sed neque residere in civitate « aut loco, ubi sita est Ecclesia Cathedralis sive Collegiata, in qua Canonicatum aut « Praebendam, aliudve beneficium chorale obtinet, sed in illius potestate est domici- « lium alibi figere. » Ben. XIV *in Syn. Dioec., l. 13, cap. 9, n. 15.*

uando un tal diritto riguarda l'ordine pubblico, il quale non dee mutarsi all' arbitrio de'privati; — g) che il disposto degli statuti capitolari nel aso è contrario alla generale disciplina della Chiesa, la quale, con l'inulto di giubilazione suol concedere l'esenzione dal servizio del coro e da ual si voglia onere che ne dipende, così che il giubilato sia anche libero i partirsi dal luogo del Benefizio e di stabilire altrove il domicilio;

Al dubbio: *An Canonicus Iubilatus teneatur ad missas per turnum in casu* — dì 8 luglio 1876 rispose: — *Negative.*

III. Missae Conventualis — 5 Agost. 1876. — Nel darsi conto dello stato una Diocesi alla S. Congr., esponevasi fra le altre cose che *ab immemoibili* nella Cattedrale e nella Collegiata non solevasi cantare la messa da feria nella quaresima, nei quattro tempi e nelle vigilie, ma uno dei anonici celebrava messa bassa senza intervento degli altri. Or si domanava: *An sustineatur iste usus, attenta Canonicorum paucitate?*

La S. C. considerando: — a) Che le Rubriche del Messale, confermate S. Pio V, e richiamate in vigore da Urbano VIII, prescrivono la celeazione di due messe nelle Cattedrali e nelle Collegiate in tutte le ferie lla quaresima, dei quattro tempi e delle vigilie dell'anno; — b) Che queste e messe, in forza delle menzionate rubriche (*tit. 15, §. 2*), debbono cebrarsi col canto, come fu pur definito dalla S. C. de'Riti (in *Urbevetana, Aug. 1737*); — c) Che le Rubriche del Messale debbono osservarsi strettmente, nonostante qualsiesi consuetudine in contrario, la quale fu dichiata abuso dalla S. C. de'Riti (*Fagnan. in Cap.* Cum Creatura *de Celebr. sar. n. 19*); — d) Che nondimeno, quando esistesse una giusta causa, me il poco numero de'Canonici, la S. C. del Conc. ha più volte dispento dal canto, non però dall'assistenza degli altri Canonici (*In Comen. 28 set. 771, — in Derthonen, 12 sept. 1829, — in Firmana, 7 iun. 1845*); — il 5 agosto ha risposto:

Pro gratia: et, attentis circumstantiis, missas, de quibus in casu, posse celeari sine cantu, sed cum interventu Capituli.

IV. Postulatum circa amovibilitatem Vicariorum Cathedralis — 5 Agost. 876.— Con autorizzazione della S. Sede, l'Arcivescovo di P. nel 1783 stituì una vicaria curata perpetua, che nella sua Chiesa Primaziale si esercasse da due sacerdoti *in solidum*, con piena cura delle anime, la quale ra prima presso il Capitolo. Dopo varie vicende, nel 1865 il detto Capitolo olle rivendicare a sè di bel nuovo la prefata cura; e però di propria auorità stabilì che questa si esercitasse da due vicarii amovibili *ad nutum apituli.* — Il nuovo Arcivescovo, dolente di non aver trovato alcun documento negli Archivii, relativo a tal fatto, si rivolse alla S. Sede chiedendo *trum acquiescere possit et silere.*

La S. C., discussa maturatamente questa causa, al dubbio: — *An et omodo consulendum sit curae animarum in casu?* — il dì 5 agosto 1876 rerisse: — *Affirmative, per Vicarium perpetuum et unum adiutorem ab ipso Vicario dependentem, facto verbo cum SS.mo.*

Dilucidazioni: — a) La differenza che corre tra il vicario curato perpetuo e il vicario amovibile è in ciò, che il primo è canonicamente istituito dal Vescovo a prestar servizio in qualche chiesa, in luogo del rettore principale; il secondo è posto dal legittimo superiore a compiere qualche servizio ecclesiastico a tempo, ossia a volontà del primo istitutore (*V. Gloss. cap. Ex parte verb. perpetuos de off. vicarii*). — b) I vicarii perpetui, presso i la cura delle anime è trasferita, possono dirsi di aver veramente il titolo di una Chiesa Parrocchiale, e, per conseguenza, la cura delle anime non pure attuale, ma ancora abituale; e benchè non possano chiamarsi

propriamente Rettori delle Chiese, son tuttavia veri rettori della cura delle anime (V. *Acta*, Vol. IX, pag. 6 17). — c) È in facoltà de' Vescovi il costringere i Capitoli curati a costituire dei vicarii temporanei, perchè il servizio della cura sia non già vago ed incerto, ma fisso e determinato. — d) In quanto poi ai vicarii perpetui, se i Vescovi possano stabilirli di propria autorità, si vuol distinguere col Fagnano. Ove la parrocchia si trova unita ad un Capitolo *principaliter et ex primaeva institutione*, il Vescovo non può costituirvi un vicario perpetuo, mentre così lederebbe i diritti del Capitolo. Se poi la parrocchia è unita al Capitolo *ex unione quam dicunt accessoriam*, cosicchè il Capitolo non sia veramente parroco, nè abbia l'officio immediato delle anime, ma gli competa solo il peso degli obblighi annessi alla parrocchia a sè unita, allora il Vescovo può ben destinare un vicario perpetuo e commettergli tutta la cura. — e) Nondimeno, quello che non può fare il Vescovo può farlo la S. Sede, e questa costantemente lo ha fatto, considerando: che un Capitolo curato non è persona vera ma fittizia, e però la cura vi sarebbe incerta e vaga; che le cose comuni sogliono con negligenza trattarsi, e non si potrebbe quindi ottenere nella cura esattezza di servizio da molti; che non poche discordie sogliono originarsi per occasione delle nomine dei vicarii amovibili, con grave scandalo dei fedeli; che siffatti vicarii amovibili facilmente possono venir rimossi, anche senza giusta causa, per private ragioni, con danno delle anime; che essi stessi possono facilmente rinunziare alla cura o per interesse o per altri motivi, con detrimento di essa cura; che per siffatte cause raro è che si possa ritrovare un vicario temporaneo, in cui concorrano tutti i requisiti di un pastore di anime; che essendo questi condotti per sola mercede, si può giustamente temere ciò che dice il Vangelo del pastore mercenario (Io. X). — Il perchè la S. C. ha sempre usato di costringere i Capitoli delle Cattedrali o delle Collegiate con cura di anime ad esercitarla per mezzo di vicarii non amovibili, ma perpetui.

Decisioni della S. C. de' Riti.

—

Camerinen.

Ci vien trasmesso dall' Archidiocesi di Camerino il seguente decreto:

Perillustr. et Rev.me Domine uti Frater.

Amplitudinem tuam non latet Canonicos Collegiatae Ecclesiae Sancti Urbani in Civitate Apyri, intra limites Archidioeceseos Camerinen, recursum habuisse superiori anno 1874 ad Sacram Congregationem Concilii contra nonnullos ex Mansionariis Beneficiatis praedictae Collegiatae, qui in solemni Processione Corporis Christi assumere nolentes Planetam loco Dalmaticae ab ipsis ab immemorabili adhibitae, ab interveniendo eidem Processioni se se abstinuerunt. Sacra vero eadem Congregatio, postquam Votum cum informatione hac super re acceperat ab Amplitudine Tua, supplicem Libellum trasmisit ad hanc Sacrorum Rituum Congregationem ad rem definiendam. Haec autem Sacra Congregatio, audita relatione ab infrascripto Secretario facta, nec non voto in scriptis alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, omnibus mature accurateque perpensis ac

consideratis, rescripsit: — Significandum esse Amplitudini Tuae, quod, attenta perantiqua consuetudine, potest tolerari, quod Beneficiati supradictae Collegiatae induantur Dalmatica in solemni processione Sanctissimi Corporis Christi; verum si interverint alii Sacerdotes, qui non pertinent ad Capitulum Collegiatae, nullimode associentur tamquam Capitulares, nec iisdem sacris utantur paramentis, sed Capitulum praecedant.

Haec pro mei muneris ratione Amplitudini Tuae significo, ut Mansionarios Beneficiatos ad immemorabilem consuetudinem observandam adigat; atque interim eidem Amplitudini Tuae diuturnam ex animo felicitatem adprecor.

Romae, die 19 Iunii 1875.

Amplitudinis Tuae

Uti frater addictissimus

C. E.pus Ostien. et Velitern. Card. Patrizi S. R. C. Praef.

Plac. Ralli S. R. C. Sec.rius.

Perillus. et R.mo Domino uti Fratri Archiepiscopo Camerinen.

Concordat cum Originali in Actis Secretariae Archiepiscopalis Camerinen asservato. In quorum fid. etc.

L. † S. Catharinus Valentini Secret. Archiep.

Ambianen.

R. D. Leo Deschamps Canonicus et Magister Caeremoniarum in Cathedrali Basilica Ambianensi, nomine tum R.mi Episcopi, tum Capituli Cathedralis insequentia dubia S. Rit. Congregationi enodanda humillime proposuit, nimirum:

Dub. I. An Thurificatio altaris, in quo asservatur SS. Sacramentum, quando est distinctum ab altari Chori, sit praeceptiva quando Vesperae canuntur a simplici presbytero vel Canonico?

Dub. II. An talis obligatio adsit quando Vesperae celebrantur ab Episcopo?

Dub. III. In casu affirmativo etiam pro Episcopo, quinam sint ministri qui in eiusmodi casu illum comitari debeant?

Dub. IV. An altare debeat thurificari ad *Benedictus* quando laudes canuntur?

Sacra porro Congregatio, audita sententia in scriptis alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, propositis dubiis respondendum censuit:

Ad I. Affirmative, et dentur decreta in una Beneventana diei 5 Sept. 1648 ad III, et in una Nullius Dioeceseos et Provinciae Treviren. sub die 19 Sept. 1665 ad I. (1)

Ad II. et III. Servetur Caerem. Episcop.

Ad IV. Negative. — Atque ita rescripsit et servari mandavit.

Die 30 Augusti 1876.

C. E.pus Ostien. et velitern. Card. Patrizii S. R. Congr. Praef.

Placidus Ralli S. R. C. Secretarius.

---

(1) Ecco il tenore dei due citati decreti:

In una Benev. — « An SS. Eucharistiae Sacramentum, quod inter Vesperarum Divina peculiari custoditur Sacello, thurificandum sit? — S. R. C. — « in casu proposito SS. Eucharistiae Sacramentum thurificari mandavit. » — Ex Gardellin. n. 1597.

In una Nullius Dioec. etc. — « Ad I. Ad Missam thurificari tantum debet Altare, in quo cantatur Missa. Ad Vesperas vero Altare, ubi asservatur SS.mum Sacramentum, et Altare Chorale, coram quo decantantur Vesperae, nisi esset idem, in quo SS. Sacramentum, quia in hoc casu unum hoc altare tantum thurificari debet; in utroque tamen altari debent esse luminaria et Crux. » Ex Gardell. n. 2345.

I DUE POTERI

CAPO OTTAVO

IL TRIBUNALE DELLA INQUISIZIONE

SOMMARIO. — I. Cenno storico-teologico della Inquisizione. — Sua origine e suo sviluppamento. — II. Norme assegnate dalla Potestà Ecclesiastica alla magistratura della Inquisizione. — III. Furbi calunniatori della Inquisizione. — Strenui difensori della medesima. — Quattro riflessioni per cui rendesi ragione degli abusi in essa introdotti; e rispondesi per modo generale alla caterva delle noiose obbiezioni.

I. Nulla meglio appalesa la sollecitudine della Chiesa nello estirpare la peste abbominevole della eresia, quanto la istituzione della Santa Inquisizione: la quale organizzata nel XIII.° secolo, quando il demone della eresia minacciava le Spagne, e diretta a scoprirla e soffogarla nei suoi primi conati, non poteva non destar contro di sè le rabbiose e villane calunnie di tutti coloro, cui la fede cattolica era in odio mortale, o non era certamente amica. La è stata però dipinta con sì foschi e spaventosi colori dagli eretici, e dai filosofi e politici non amici della Chiesa, che il nome solo della *Inquisizione*, o Santo Uffizio, desta orrore e paura finanche al volgo dei cattolici, che pure a Lei debbono la conservazione della lor fede. —

A noi dunque importa mostrar la origine di questa salutare Istituzione, le leggi che ne segnarono la norma, le circostanze che in ulcune regioni la resero troppo austera ed esosa.

Da tutto ciò che innanzi abbiam detto sul diritto e sul debito, che ha la Chiesa, di perseguire gli eretici con pene ancora corporali e con assoggettarli al rigore della civile Potestà cristiana non solamente per salvare i fedeli dalla corruzione, ma benanche per richiamare i traviati al retto sentiero, possiamo facilmente arguire che istituzione siffatta, benchè nella sua forma cominciasse fin dal secolo XIII.°, essenzialmente però ha sempre esistito nella Chiesa di Cristo. I Vescovi infatti, posti da Dio a pastori del gregge cristiano, fin dai primi tempi con la loro vigilanza inquirevano sugli errori insorgenti contro la fede, e li condannavano, scomunicando quelli che se ne facevan seguaci: e quando la eresia mostravasi più pertinace, si assembravano in concilii ora parziali, or generali, e ricorrevano alla Sede Apostolica per avvisare ai mezzi di estirparla e di proscriverla. Così il Sinodo Antiocheno celebrato sotto la presidenza di Teofilo nel 170 da 32 Vescovi condannò i Cainiti. — I Sinodi varii tenuti nell'Asia, e principalmente il Gerosolimitano presieduto da S. Apollinare, e l'altro in Frigia tenuto da Sota, e l'Antiocheno da Serapione circa il 178 condannarono e scomunicarono i Montanisti. — Il Sinodo Romano tenuto da S. Vittore condannò i Quartodecimani. — E contro i Novaziani e Paolo di Samosata, e contro i Ribattezzanti condannati da Stefano Papa, e contro i Valesii, i Sabelliani, i Manichei, gli Origenisti ha sempre la Chiesa dispiegata la medesima cura sino all'uscire del III.° secolo. Renduta poi la pace alla Chiesa, gl'Imperatori cristiani, cospirando una coll'Episcopato nel perseguir l'eresia, faceano con la forza del loro potere scrupolosamente osservare ed eseguire i giudizii che la Chiesa emanava contro gli eretici. E il Papa nei varii luoghi di eresie ammorbati spingeva le sue sollecitudini per mezzo di Legati, che con la loro autorità e con il loro consiglio sostenevano i Vescovi nella impresa di combattere gli errori; e lo tenevano informato dei bisogni del gregge cristiano. Che però Innocenzo III.° nel 1198 mandò Ranieri e Guidone alla provincia di Narbona per reprimere le pullulanti eresie: e poichè esse riproducevansi facilmente, e portavano lo scandalo e la diserzione tra Cristiani, fu sentito perciò il bisogno di sostituire all'azione straordinaria dei Legati un magistrato permanente, il quale, fornito di ampie facoltà dalla Sede Apostolica, avesse il mandato di custodire l'integrità della fede con-

lo scoscienziato imperversare dei turbolenti tici. Fu per tal guisa che venne dato il nome *nquisitori* alle persone scelte a cotanto uffi- , le quali eran tolte dalle due religiose fa- lie di S. Domenico e di S. Francesco.

a ciò si vede che la Inquisizione, ó Santo zio, è una istituzione che nulla ci presenta ovo quanto alla sostanza, avuto riguardo allo o indefesso, col quale ha sempre la Chiesa cato scovacciare e fugar l'eresia: ma sol anto alla forma si può dir cominciata nel olo XIII.°, e dipoi con più di precisione or- nizzata dopo la Bolla di Gregorio IX.° indi- zata al Provinciale di Tolosa il 24 Aprile 1233 *humani generis.* — Cotalchè, ove si voglia ercare l'origine precisa della Inquisizione, storici ne offrono varie ed opposte sentenze, r questo solo che tutte le istituzioni di tal nere si stabiliscono quasi sempre con un to inosservato, cui la esperienza fa poi tro- are qual fondamento di gigantesco edifizio. cuni frattanto col Manriquez, scrittore degli nali dei Cisterciensi, dicono che questo Uffi- fu la prima volta affidato ad alcuni monaci llo stesso Ordine Cisterciense nel 1204 da nocenzo III.°, e ne indicano Arnaldo, il Beato etro da Castronuovo, e Rodulfo: altri con Gia- me Echard (a) affermano che solamente da regorio IX.° fu istituito questo Uffizio d'Inqui- tore ed affidato ai Padri Predicatori: questi ostengono che S. Domenico fosse stato il primo quisitore, creato per le Spagne nel principio el secolo XIII: quelli ritenendo la istituzione el Santo Uffizio nel 1233 vogliono che allora S. Domenico fosse già morto da dodici anni. I ollandiani tentano così dirimere la quistione: e vuolsi cercare la origine del nome, bisogna itenere come più probabile la sentenza di Echard, che lo attribuisce a Gregorio Nono: se poi trattasi della potestà d'inquirere contro gli eretici, non può dubitarsi che primi ad esserne investiti fossero stati i Cisterciensi, e dopo, i Predicatori con S. Domenico.

Per opera di S. Raimondo di Pennafort fu istituita la Inquisizione in Aragona: e dietro la espulsione dei Mori delle Spagne nel 1583, ad istanza di Ferdinando il Cattolico, Sisto V.° costituì Tommaso da Torrecremata dell'Ordine dei Predicatori, Inquisitor Generale; e nel seguente anno istituì il Regio Tribunale della Generale Inquisizione di Spagna soggetto al Re, col riservare al Papa la sola approvazione della Regia nomina: infine Paolo III.°, ad istanza di Giovanni III.° Re di Portogallo, costituì nel detto Regno un altro Tribunale a forma di quello stabilito nella Spagna.

Propagatisi ancora in Italia gli Albigesi, Innocenzo IV.° nel 1351 affidò l'uffizio d'Inquisitore ai Frati Domenicani e Francescani, i quali negli affari più gravi si rivolgevano al Sommo Pontefice per via di lettere o personalmente per ricevere i suoi consigli e il suo appoggio. Ed ecco che i Papi da prima cominciarono a delegare un Cardinale per trattar questi affari, come Urbano IV.° nel 1263, il quale costituì Generale Inquisitore il Cardinale di S. Nicola *in carcere tulliano;* come Nicolò III.° che nominò a tale uffizio il Cardinale Latino Orsini; come Clemente V.° che scelse il Cardinal Guglielmo di Tolosa. Ma volendosi finalmente provvedere all'uopo in modo più dignitoso e solenne, allora fu che Paolo III.° con la Costituzione *Licet ab initio* del 1542 destinò sei Cardinali a formare una Congregazione incaricata di trattare gli affari riguardanti la fede, e di presedere agli altri Tribunali della Inquisizione. Pio IV.° e S. Pio V.° confermarono questa Costituzione, ed il secondo aggiunse due altri ai sei Cardinali. Sisto V.° ancora con la Costituzione *Immensa* vi appose la sua sanzione. E questa è la Sacra Congregazione detta del Santo Uffizio o della Suprema Inquisizione, cui presiede il Sommo Pontefice, e collaborano varii Consultori scelti fra gli Ecclesiastici di specchiata probità e dottrina.

II. Le norme poi date dalla Chiesa a questa Magistratura ben ci rivelano e la grande importanza che Essa mette per istornare di mezzo ai fedeli il più ruinoso e doloroso male che possa loro incogliere, e la carità insieme ond'è animata per la conversione dei colpevoli. Queste norme si trovano date da Innocenzo III.° al Capo XIII.° *Excomunicamus, de Haereticis,* non che da Alessandro IV.°, da Clemente IV.°, da Bonifacio VII.° *in Sexto Lib. V. tit. 2. de haereticis;* da Clemente V.° *in Clem. lib. V. tit. 3.* e da Benedetto XI.° *in Extravag. lib. V. tit. 3.* — E si può leggere in proposito le opere di Eymerico *in Directorio Inquisitionis,* Genovesi *in Praxi Cur. Archiepiscop. Neapolit. cap. 84.* — Noi ci limitiamo a darne un breve cenno in poche linee. Dapprima, in forza di coteste leggi, corre obbligo a tutt'i fedeli di denunziare all'Inquisitore le eresie, gli eretici e i sospetti di eresia che loro vien dato conoscere (a): il quale dovere, se è giusto per tutt'i membri di una civil società, ove trattasi di scoprirne i nemici che

(a) Opera *de Scriptorib. Ord. Praedicator.*

(a) Alessandro VII. *Licet alias.*

attentano alla pubblica pace, quanto più giusto non sarà pei fedeli, se veggano l'unità della fede, e quindi la pace della Chiesa, messa a pericolo dalle abbiette perfidie della eresia? — Per altro giova notare contro l'importuno scandalo del Cavallari, che oltre alle severe pene fulminate avverso i calunniatori, nessuno è condannato mai pel solo fatto di una denunzia venutagli addosso; poichè siffatte denunzie non forniscono pruove, ma solo un indizio, col quale il Giudice possa inquirere sulla vita, dottrina e fede dell'accusato; e quando con testimonianze certe ne avrà posta in chiaro la reità, allora darà egli nettamente il suo giudizio non appoggiato sulla ricevuta denunzia, ma sulle certe pruove, che si è procacciate posteriormente.

Inoltre Clemente IV.° al Capo Undecimo del VI° delle Decretali stabilì che gl'Inquisitori, affin di procedere in questo grave affare con ogni cautela, quando debbono ricevere le deposizioni dei testimoni, siano assistiti da due probe religiose persone, non che da un notaio scelto fra' Religiosi, che prima nel secolo abbia esercitato cotale uffizio. E bonifacio VIII.° al Capo XX aggiunge che, ove per la potenza delle persone, contro cui s'inquire, il Vescovo o l'Inquisitore scorgesse alcun pericolo sovrastare ai testimoni ed accusatori, sieno in tal caso i loro nomi espressi innanzi all'Inquisitore, se è il Vescovo che procede, ovvero innanzi al Vescovo, se procede l'inquisitore, ed innanzi agli Assessori che debbono intervenire in tutto il processo, ed osservare il segreto sotto pena di scomunica.

Per assicurare anche più la estrema lealtà dei giudizii di questo genere, Clemente V.° ordinò che quando si tratta di condannare al carcere duro, o ad altri tormenti, un reo di eresia, sarà nulla la sentenza del Vescovo o dell'Inquisitore, se otto giorni prima non si abbiano comunicati scambievolmente i processi, e il parere di entrambi, quando agiscono separatamente, non sia trovato uniforme. Comparendo un delatore, non così tosto vien cominciato il processo, come si pratica nel foro laicale; ma si chiama l'incolpato, si sente, si ammonisce con la maggior dolcezza, — poichè nient'altro si brama che la sua emendazione, — e sol quando persista nella colpa si dà luogo al formale giudizio; in cui per verificare l'accusa ricercasi un numero di testimoni e di prove superiore a quello che richiedono le leggi civili, e ammettonsi tutte le possibili scuse: nè solo non è interdetta la difesa, ma si dà il difensore di officio. Dopo essere il delinquente appieno convinto dei suoi errori, se rinunzia ed abiura, vien dimesso con pene salutari e spirituali; se poi è uno degli ostinati, dei recidivi, o di quelli che infettar vorrebbero il gregge del Signore, in tal caso verrà con pene anche corporali condannato. Ecco le parole testuali di Alessandro IV.° al Capo IV Super eo, in Sexto: « Hi qui post abiurationem erroris, « vel postquam se proprii Antistitis examina- « tione purgaverint, si deprehensi fuerint in « abiuratam haeresim recidisse, saeculari de- « cernuntur iudicio sine ulla penitus audientia « relinquendi..... Si tamen postmodum poeni- « teant, et poenitentiae signa in eis apparue- « rint manifesta, nequaquam sunt humiliter « petita sacramenta Poenitentiae ac Eucaristiae, « deneganda. » Il Giudice ecclesiastico però nel dare il reo nelle mani della Potestà laicale deve intercedere per lui, affinchè gli si condoni il supplizio estremo.

Quanto alle persone soggette alla inquisizione si dee notare, che tali sono tutti i cattolici, che sieno trovati rei di delitti contro la fede, fatta eccezione dei Cardinali, dei Vescovi, dei Principi, i delitti dei quali vanno direttamente giudicati dal Sommo Pontefice. I Giudei, e tutti quelli che sono nati ed educati nello scisma o nella eresia, e sono tollerati nel paese, ove nulla facciano contro la Cattolica Religione, neanche sono soggetti al Giudizio degl'Inquisitori.

Il Tribunale della Inquisizione estende ancora la sua potestà sopra quelli che commettono divinazioni, sortilegi, bestemmie eretical, ovvero si fanno rei di poligamia simultanea, di abuso di sacramenti, di ingiurie alle sacre Imagini, ovvero leggono libri proibiti, o li vendono, o in altra guisa danno sospetto di eresia; come pure si estende sui Sacerdoti sollecitanti *ad turpia*, o che insegnano doversi richiedere ai penitenti il nome del complice.

Da ultimo è a tenersi presente la Costituzione di Clemente V.° che fulmina la scomunica agl'Inquisitori che abusano del loro uffizio, ed ingiunge ai Notari, uffiziali e socii degl'Inquisitori « si indignationem Dei et Apostolicae Sedis vitare voluerint et offensam » di correggere segretamente gl'Inquisitori medesimi dei falli da loro commessi, quando sotto segreto li conoscano; o di manifestarli, potendo addurne le pruove ai loro Superiori, che li destituiranno dall'Uffizio e li puniranno. E dove questi Superiori sieno negligenti, i predetti Uffiziali dovranno denunziarli agli Ordinarii locali che in virtù della più stretta ob-

bedienza sono obbligati a tenerne informata la Santa Sede.

Dopo aver accennate queste leggi che regolano il Tribunale della Inquisizione, ci sarà lecito conchiudere col *Journal de l' Empire* del 17 Settembre 1805, il quale, dando ragguaglio di un' Opera del Signor Bourgoing, ministro della Repubblica, avente il titolo di *Nouveau voyage en Espagne* dice così: « Or quale è il « Tribunale in Europa che assolva il reo quando si pente e confessa il suo pentimento, « fuorchè l' Inquisizione? Qual è l' individuo « di tal fatta, che affettando una condotta religiosa, che tenendo discorsi e professando « principii contrarii a quelli, che le leggi hanno « stabilito pel mantenimento dell'ordine sociale, non sia stato ammonito due volte dai « membri di questo Tribunale? Se ricade, se « ad onta di consigli ricevuti persiste nella « sua condotta, viene arrestato, e se si pente « viene rimesso in libertà. M. Bourgoing, le « cui opinioni religiose non poteano essere sospette, parlando della Inquisizione disse: per « rendere omaggio alla verità confesserò che « la Inquisizione potrebbe a giorni nostri citarsi come un modello di equità ».

TIB. CAN. TEOL. DURANTE

(Continua.)

RICORDI LITURGICI

LE CHIESE

IV.

GLI ALTARI

I. I luoghi precipui nelle Chiese, in cui sogliono compiersi i più augusti riti di nostra sacrosanta Religione, sono gli Altari. — Gli altari, detti *ab altitudine* per la loro prominenza, dividonsi in *fissi* ed in *portatili*. I primi, edificati nelle chiese o negli oratorii, sono inamovibili; i secondi sono amovibili, ad utilità di coloro che viaggiano.

Senza una speciale concessione della Santa Sede, a niuno è lecito far uso di altari portatili (*Decr. Clem. XI, 12 dec. 1703*); tranne ai Vescovi, i quali, in virtù della Costit. d' Innoc. XIII *Apostolici Ministerii*, possono erigere l' altare per la celebrazione della Messa non solo nei proprii palazzi, ma altresì nelle case dei laici, in cui sono ospitati per occasione di S. Visita o di viaggio; e nelle abitazioni, dove essi dimorano quando, per giusti motivi, sono assenti dalla propria sede.

Per erigere un altare fisso, se lo si vuole in chiesa consacrata, devesi ottenerne licenza dall' Ordinario, pena ai chierici la deposizione, come dal *Cap. Nullus Presbyteror. de consecr. dist. 1,*: — se poi in chiesa non consacrata, basta il consenso del rettore di essa, come insegna la Glossa *in Cap. Quamvis, dist. 68.* — Da ciò deriva che, se l'altare si vuol distruggere, è necessario il permesso di colui che lo concesse per edificarlo (V. Ferraris, *Altare* n. 36-37).

II. Benchè costi dalla storia che gli Apostoli celebrarono sopra altari di legno, pure il diritto prescrive che questi debbano essere di pietra: *Altaria, si non fuerint lapidea, chrismatis unctione non consecrentur (Cap. Altaria de Consecr. dist. 1).* E ciò tra perchè la pietra è più solida del legno; e perchè raffigura la pietra angolare ch' è Cristo: *petra autem erat Christus (I. Cor. X, 4).* — Non è necessario per altro che l' intero altare sia di pietra, bastando che sia così quella sola parte che si suol riporre ed incastrare in esso, di tanta larghezza che possa contenere il piede del calice e l' ostia da consacrarsi, come vogliono i Dottori (v. Ligor. §. 373), e la rubrica del Messale: *Quae tam ampla sit, ut hostiam et maiorem partem calicis capiat (Par. 1. t it. 20).* La S. C. de' Riti il 10 nov. *in Caietana* decretò: *Altare lignum cum ara lapidea permitti debere, non obstante Constitutione Synodali.*

III. Benchè a rigor di dritto, come sostiene il Ferraris (l. c. n. 14 seqq.) non sembri necessario negli altari il sepolcro con le reliquie de'santi, non prescrivendolo gli antichi canoni; pure oggi è certo che ciò si debba osservare sotto grave obbligazione, stante la pratica secolare della Chiesa e l' insegnamento uniforme de' Dottori. A ciò si riferiscono le parole della Messa: *Oramus te, Domine, per merita Sanctorum tuorum, quorum reliquiae hic*

sunt. Le dette reliquie debbono essere *Sanctorum ab Ecclesia approbatorum* (S. R. C. 13 sept. 1593).

IV. Gli altari, perchè sieno atti al sacrifizio della Messa, debbono dal Vescovo venir consacrati. Così il dritto canonico in più luoghi. Così pure la rubrica del Messale, la quale prescrive: « Altare, in quo SS. Missae sacrifi- « cium celebrandum est, debet esse lapideum « ab Episcopo consecratum, vel saltem ara la- « pidea, similiter ab Episcopo consecrata, in « eo inserta. » — Sarebbe quindi grave colpa e sacrilega celebrare in altare non consacrato (Ligor. §. 373). — Una tale consacrazione, che per dritto compete al Vescovo (C. *Quamvis*, *dist. 60 etc.*), non potrebbe compiersi da un sacerdote qualunque che per solo privilegio e concessione del Sommo Pontefice; come fu concesso da Leone X ai Frati Minori, che vanno alle Indie Orientali, e da Paolo III ai PP. della Comp. di Gesù che partono per le regioni degl' infedeli, dove raramente si trovano Vescovi. — Gli Abati, che godono di un tal privilegio, non possono servirsene che per le sole chiese di uso proprio e dei proprii religiosi (S. C. Conc. 27 sept. 1659 *in Placentina etc.*). — In una sola messa può un Vescovo consacrare più altari, *ex Cap. Cum sis, 5.*

V. Un altare vien dissacrato, ed abbisogna perciò di nuova consacrazione, nei seguenti casi:

a) Quando la mensa superiore, o anche la parte lapidea consacrata che chiamasi volgarmente *pietra sacra* si rompe così, che il maggior frammento non può contenere comodamente l' ostia col calice.

b) Quando la tavola lapidea superiore viene smossa dalla inferiore base su cui stava fissa; ciò però nei soli altari fissi dove la mensa superiore è intera; perocchè negli altari portatili, ed in quelli dove ha luogo una piccola pietra sacra che si sovrappone all' altare, questa non perde la consacrazione col venire smossa dal suo luogo.

c) Quando il sepolcro, dove son riposte le reliquie, vien rotto o rimosso o diminuito. — (Ferraris l. c., e la S. C. dei Riti in molti decreti).

VI. La S. C. dei Riti ha decretato che gli altari di cui le immagini o i titoli furono cambiati o trasportati, non si debbono consacrar di nuovo; perchè non ai Santi son dedicati gli altari, ma a Dio in onor dei Santi (7 iul. 1579 *in Brixinen*). — Che sugli altari portatili, dove manca nel sepolcro il sigillo, purchè sieno interi, e costi dall' autenticità delle reliquie, si può celebrare (11 mar. 1837 *in Cenomanen*); — ma non è lecito ove sia rotto il sepolcro, o il coperchio, o anche questo rimosso (5 dec. 1851 *in Bituricen*); — e neppure è lecito celebrarvi quando l' altare abbia perdute le reliquie (23 mai. 1836 *in Constantien* etc. etc.), ma « est denuo consecrandum » quando anche un Vescovo vi abbia apposte privatamente altre reliquie (1). — Anzi, ove solo si dubita se sia stato aperto il sepolcro colle reliquie, deve l'altare consacrarsi di nuovo (23 mai. 1846 *in Cadurcen.*).

VII. Laddove accade che un altare fisso, per una delle menzionate cause, vien dissacrato, vi si può subito porre riparo con collocarvi o soprapporvi una piccola pietra sacra, dove è ben lecito celebrare. Ecco varii decreti della S. C. de' Riti: — « An possit sacros lapides, nem- « pe altaria portatilia, a quocumque catholico « Antistite rite confecta, supradictis altaribus « apponere, ut sacrum ibidem peragi valeat? — « An in infrascriptis altaribus.... noviter con- « structis supradicta altaria portatilia apponere « et deinde in eisdem Missa celebrari possit? — « Affirmative, 19 Mai. 1607 in Placentina. » — Ed al Vescovo di Padova la S. C. rescrisse: « Curet Amplitudo tua ut nihil super execra- « tis altaribus innovetur, donec nova accedat « consecratio; nisi maluerit per aras portati- « les, seu sacros lapides superpositos eorum « usum expeditiorem reddere, donec conse- « crentur » (In Patavina 22 marz. 1827).

È utile conoscere quanto avverte su tal proposito il Gousset: « Avendo un altare perduta la consacrazione, non è più permesso di servirsene per la celebrazione dei Santi Misteri. Si dee procurare al più presto una pietra sacra, eccettochè non si possa dir la Messa ad un altro altare. — Ma che farà il Parroco, il quale, al momento di celebrare in una dome-

(1) Qualche volta è stato concesso da' Romani Pontef. che su gli altari ai quali furono derubate le reliquie, si celebrasse il S. Sacrifizio fino a che il Vescovo non ottenesse nuove reliquie da chiudere in quelli (27 febr. 1847 *in Limburgen*). — Come pure è stato accordato talvolta che gli altari mancanti di reliquie ne fossero forniti di nuovo dal Vescovo senza venire ripetuta interamente la lunga cerimonia della consacrazione, ma con i soli riti prescritti per la collocazione delle reliquie. Ciò però per gravi e straordinarie ragioni e colla clausola: *non transeat in exemplum* (V. l. Mai. 1668 *in Augustana* — 26 nov. 1696 *in Beneventana*).

nica o in un giorno, in cui è obbligato di dir la Messa, s'accorge che la sola pietra sacra che si trova nella sua Chiesa è spezzata, o che il sepolcro che contiene le reliquie è aperto? — Crediamo che possa allora dire la Messa, a motivo dei gravi inconvenienti che sarebbonvi a non dirla, per non potere, generalmente parlando, far comprendere ai fedeli il motivo per cui non la dice nel caso di cui si tratta. Per prevenire qualunque difficoltà, il Parroco, il quale non ha che un solo altare nella sua Chiesa, deve sempre tenere in serbo un' altra pietra sacra in un armadio nella sacrestia ».

VIII. Un altare, sia fisso sia mobile, non vien dissacrato quando è dissacrata la Chiesa; perocchè la consacrazione della Chiesa è cosa distinta da quella degli altari. Nè, viceversa, la dissacrazione degli altari porta seco la dissacrazione pure della Chiesa, per la medesima ragione (*Cap. Ad haec 1*). — Non così però quando la Chiesa venisse violata: la violazione riguarda tutta la Chiesa e quanto in essa si trova; e perciò gli altari che fan parte di essa partecipano pure della sua violazione (V. Ferraris l. c. n. 27). — Se n' eccettuano gli altari portatili, i quali, perciò appunto che sono amovibili, non si considerano strettamente come parte della Chiesa (V. Ferraris l. c. n. 33).

La pietra di un altare profanato o dissacrato, lecitamente si può vendere e si può ritener dal compratore, però in luogo onesto e decente (S. R. C. in Reatina, 9 mai. 1606).

IX. È assolutamente vietato da' Sacri Canoni che sotto gli altari o anche sotto le loro predelle sieno sepolcri di defunti: « An liceat corpora defunctorum sepelire prope altaria et « sub praedellas? — S. R. C. respondit: Non « licere, sed omnino esse amovenda et servandam dispositionem Sacror. Canonum in Cap. « percipiendum 13 quaest. 2, nec non Costitut. « S. M. Pii PP. V in Bullar. novo quinam in « ordine §. 6 » (11 iul. 1643 in Calagurita-na). — Neppur la Chiesa si può consacrare, in cui sotto il maggiore altare sieno sepolti cadaveri (S. R. C. 7 oct. 1606 in Bertinoren). — Molto meno in tali altari si può celebrare il S. Sagrifizio, benchè per altro non perdano la loro consacrazione (S. R. C. 11 iun. 1629 in Turritana).

Avendo un tale Antonio de Alulys supplicato la S. C. perchè venisse tolta la sospensione contro chi celebrava in un suo altare gentilizio, sotto il quale erano sepolti cadaveri, la S. C. rispose: *Nihil* (9 iun. 1657 *in Tropien*). — Similmente, avendo chiesto la nobile famiglia Renier di Venezia che si concedesse facoltà di celebrarsi il S. Sacrifizio nella propria Chiesa, sotto il cui altare era il sepolcro dei loro antenati, fu risposto negativamente, « donec sint « sub eo eiusque praedella cadavera, quae « exhumari debebunt iuxta mentem Decreti « Bened. XIV sub die 24 Iulii 1752. » — e fu soggiunto: « ut interim, si missae ex aliqua « obligatione in eodem celebrari deberent, ce-« lebrentur in alio altari » (7 iul. 1766 in Ve-« netiar.).

Quando poi sia ben difficile togliere i cadaveri seppelliti sotto gli altari, la S. C. ha talvolta tollerato che possano rimanervi, purchè però non più vi si seppelliscano in progresso altri defunti. È degno di menzione un recente decreto, col quale ad un Vescovo nella cui Diocesi erano molti altari con sottovi sepolture, da cui non si potevano estrarre i cadaveri senza serii inconvenienti, la S. C. rescrisse: « Corpora defunctorum iam condita in sepul-« chris, quae non distant ab altari iuxta prae-« scriptiones canonicas, removeantur si id com-« mode fieri poterit. Posthac vero in iisdem « neutiquam sepeliantur (2 Apr. 1875).

La distanza che deve intercedere tra il sepolcro e l'altare, ossia dalla predella di questo a quello, è di tre cubiti (V. Ferraris l. c. n. 50). Ove però si apra sotto l'altare la sola bocca che mena alla sepoltura, ma la sepoltura riesca a competente distanza dall'altare, sopra di questo si può celebrare, come fu deciso dalla S. C. dei Riti, sulla domanda delle Vergini del Conservatorio di S. Nicola del Sasso di Siena, nella cui Chiesa non si voleva celebrare dal cappellano per tal motivo. La S. C. rispose: « Ar-« chiepiscopo Senarum, qui, veris existentibus « narratis, restituat ad Sacrosanctum Missae « Sacrificium altare » (13 Sept. 1710 in Senar.).

X. Nell' altare de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo nella Basilica Vaticana, dove il Papa celebra, nessun altro Sacerdote, senza speciale concessione pontificia, può celebrare (Caerem. edit. sub Leon. X, l. 3, sect. 1, ap. Ferraris l. c. n. 47). — Lo stesso era prescritto da un antico canone per quegli altari dove lo stesso giorno avesse cantata una Messa il Vescovo: « In « altari, in quo Episcopum Missam cantavit, « presbyter eodem die aliam celebrare non « praesumat » Cap. fin. de Consecr. dist. 2).— Ma questo canone, come vogliono i Dottori, in molti luoghi è andato in disuso; ed ove ancor

vige, debbe intendersi una tal proibizione sempre che non intervenga il consenso del Vescovo, col quale, secondo la Glossa, si può ivi ben celebrare.

BIBLIOGRAFIA

CIOLLI ALESSANDRO — I Maghi moderni, ossia lo spiritismo smascherato per Alessandro Ciolli — 2.ª ediz. accresciuta — Siena, 1876, — in 16.° di pagg. 72.

Questo opuscolo è diretto al popolo, per illuminarlo circa le ciurmerie e le stregonerie dello spiritismo, che oggidì va acquistando tanta riputazione presso quelle persone seprattutto che non credono a Dio e alla rivelazione soprannaturale. — Ne dà una idea storica; ne mostra la malvagità così riguardo ai mezzi che adopera, come alle sue dottrine e alle sue cause, e dà utili avvertenze per la pratica. Ne raccomandiamo caldamente la diffusione, tanto più che il prezzo è di soli cent. 40. Vendibile in Siena alla tip. di S. Bernardino, a Torino dal Cav. Pietro Marietti, a Milano da Boniardi-Pogliani, a Firenze presso la libreria Cini.

DILIBERTO NICOLANTONIO — Apparizione di S. Michele Arcangelo in Licata ed in Caltanissetta, ottave siciliane del M. R. P. Serafino Spina, annotate a pubblicate dal Sac..... Nicolantonio Diliberto segretario di Mons. Guttadauro, con appendici. — Palermo 1876, in 16.° di pagg. XXIII, 84.

Ai devoti del grande Arcangelo S. Michele raccomandiamo questo egregio libretto che parla di varie sue apparizioni nella Sicilia, e contiene molte altre notizie relative al suo culto. Le ottave del P. Spina sono state volte in prosa e pubblicate sugli ANNALES DU MONT SAINT-MICHEL. L'operetta si spedisce franca di posta ai Sacerdoti che, celebrando una messa ad intenzione del Sac. Diliberto di Caltanissetta, gli faranno avere, prima del 20 maggio, l'attestato autenticato dal Parroco della eseguita celebrazione; il che va fatto secondo le norme della S. Congr. del Conc. de' 24 apr. 1875.

LAMBILLOTTE P. G. — Il Consolatore mirabile, ossia pie letture dirette in sellievo e consolazione degl'infermi e di ogni sorta di persone afflitte, del P. G. Lambillotte — 6.ª ediz. ital. corretta ed arricchita di varii esempii per Francesco M.ª Festa Sac. Napol.— Napoli, tip. e libr. di Andrea e Salvatore Festa, S. Biagio dei Librai, 1877 — in 16.° di pag. 476 — Prezzo L. 3.

Il solo titolo di questo libro è capace di invogliare a leggerlo quanti gemono sotto il peso delle afflizioni. E che l'opera corrisponda al titolo, lo provano, più che non potrebbero le nostre parole, l'avidità con cui è letto e lo spaccio ottenuto di ben cinque precedenti edizioni. Diciamo solo ch'è un tesoro di profonde verità che rincorano, di belli esempii che confortano e di sane dottrine che fanno apprezzar tutto il bene e il merito delle sofferenze. I Sacerdoti, che più di tutti son chiamati, anche per officio di ministero, a recar consuolo alle anime afflitte, si provveggano di questo prezioso libro, la cui lettura gioverà soprammodo a trovare argomenti di pace per sè e per gli altri.

MURLI DOMENICO — Dialogo di sommo interesse cattolico tra il P. Don Domenico Murli Pio Oper. e Mastro Peppe — Opusc. di pag. 16.

Il fine per cui si è pubblicato questo libretto è di persuadere e muovere il lettore a dare un soldo al mese in soccorso dell'Opera della Santa Famiglia di Betlemme, la quale ha per iscopo di salvare le anime degli orfanelli abbandonati di Terra Santa, per mezzo di asili, scuole e patronati. Con questo opuscoletto l'ottimo

*. Murli ha trovato nell' Archidiocesi di Sorrento un gran numero di persone che ciascun mese dànno questa piccola limosina ; e l' Eco Cattolica più volte ha parlato del molto danaro raccolto per tal fine dal predetto Padre. Preghiamo pertanto i Parrochi, a cui l' Autore manderà quest' opuscoletto, a promuovere nelle loro parrocchie siffatta associazione, per l' eterna salvezza di tanti poveri orfanelli di quella terra dov' è nato e morto Gesù Cristo. Se ad alcuni Parrochi sarà difficile trovare un gran numero di fedeli che si associino alla prefata Opera, non sarà difficile ad ognuno di loro di trovarne almeno dieci, e nella fine dell' anno quelle poche lire che avrà raccolte mandarle o in vaglia postale, o con lettera raccomandata, al R. P. D. Domenico Murli in Carotto, Piano di Sorrento.

PICA RAFFAELE — Della Vita del Ven. Servo di Dio Nunzio Sulprizio, giovanetto artigiano, libri tre per Raffaele Pica Sac. Napolet. — Napoli, tip. di Genn. Tizzano, 1876 — in 8.° di pagg. VIII, 298. Prezzo L. 2.50.

Il Ven. Nunzio Sulprizio fu uno spregiato artigianello, povero, infermo, che pur seppe giungere a gran santità. Di lui, morto non è che un quarant' anni, e reso chiaro per fama di virtù e di miracoli, sta trattandosi oggidì in Roma la causa di beatificazione e di canonizzazione. È bene che la sua vita sia conosciuta, la quale, perchè di giovane dei nostri tempi, potrà tornare di non piccolo profitto alle anime, massime della gioventù operaia. Raccomandiamo perciò questo elegante libro della sua vita, ch' è compilato sugli originali processi di già approvati dalla S. Sede, e il cui profitto cede a vantaggio della predetta causa del Venerabile. Dirigersi in Napoli — alla Sagrestia di S. Michele a Portalba, di S. Severino, del Gesù Nuovo, e alla Tip. di Gennaro Tizzano, Cisterna dell' Olio, n. 45.

RUSSI ANTONIO — Prontuario Ecclesiastico, ossia metodo teorico-pratico ad esercitare le cariche sacerdotali per Antonio Maria Can. Russi, Cancelliere della Curia Vescovile di Foggia — Foggia 1877 — in 8.° di pag. VIII, 280.

Il Sig. Canonico Russi ha veramente fatto un bel servizio al Clero con pubblicare questo Prontuario Ecclesiastico, nel quale è raccolto quanto mai fa d' uopo conoscere e tener presente per ben esercitare le varie cariche di custode di chiesa, rettore di congregazione, cappellano di monache, economo e coadiutore di parrocchia, vicario foraneo, e soprattutto di parroco e di cancelliere vescovile. È una preziosa collezione di pratici avvisi, di documenti, di formolarii, che non pure sono necessariissimi ai novelli officiali, ma ben anco agli antichi tornano di non lieve utilità ; giacchè in un sol libro si trova riunito ciò che solo in molti volumi e dispendiosi potrebbe con fatica ritrovarsi; e per esso si rende agevolissima la pratica di qualunque officio ecclesiastico. Quest' opera, commendata da molti Vescovi e massime dal zelante Vescovo di Foggia, dovrebbe star sul tavolo di tutti i Sacerdoti, e noi caldamente la raccomandiamo ai nostri lettori. Il prezzo non è che di L. 3 in edizione ordinaria, e di L. 5 in edizione di lusso. Dirigersi all'autore in Foggia, Corso Vittorio Emmanuele, N.° 87 p.° p.°

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1877)

ITALIA

Nomine Pontificie. — La Santità di N. S., con biglietti della Segreteria di Stato, si è degnata assegnare all' E.mo Card. di Canossa le Congregazioni de' Vescovi e Regol., del Concilio, delle immunità e delle indulgenze; — all' E.mo Nina quelle di Propaganda Fide, degli Affari ecclesiastici straordinarii, delle Immunità e della Disciplina ecclesiastica ; — ed all' E.mo de Falloux du Coudray quelle dell' Indice, de' Riti, e della disciplina regolare.

Con altri biglietti della medesima Segreteria di Stato il S. P. ha nominato: Mons. Gallo a Vice-Camerlengo di S. R. C.; Mons Iacobini ad Assessore del S. Uffizio; Mons. Czacki a Segretario della Congr. degli Affari eccles. straord.; Mons. Panici a Segretario della S. Congr. delle Indulg. e Sacre Reliquie.— Dippiù: Mons. di Marzo a Uditore di Rota; Mons. Colombo a Chierico di Camera; Mons. Santucci a Chierico di Camera; Mons. Roccaserra a Chierico di Camera; Mons. di Ruggiero a Reggente della Cancelleria Apost.; Mons. Mattei a Protonotario Apost. Partecipante; Mons. Teruzzi a Votante di Segnatura; Mons. Salvemini a Votante di Segnatura; Mons. Passerini a Uditore e Segretario della Segnatura.

Con biglietto dell' E.mo Card. Vicario, il R.mo D. Pio Delicati è stato nominato successore del Card. Nina nella carica di Prefetto degli Studii nel Liceo del Pontificio Seminario Romano, e il Card. Nina è stato poi creato Prefetto dell' Economia della S. C. di Propaganda Fide e Prefetto della S. C. degli Spogli.

Effetti dell' Allocuzione Pontificia. — L' Allocuzione Pontificia, di cui demmo un sunto sul precedente fascicolo, non potea non suscitare le ire più ardenti di tutti i rivoluzionarii. Il guardasigilli Mancini, facendo ostentazione di condiscendenza e di larghezza, spedì una circolare a tutti i Procuratori del Re, in cui pur dichiarando colpita dal rigore delle leggi la riproduzione del discorso pontificio, consigliò nondimeno ai suoi dipendenti, di non procedere a sequestri contro giornali che lo pubblicassero, purchè non vi aggiungessero del proprio adesioni o comenti. Di che il Segretario di Stato di Sua Santità l' E.mo Simeoni, da ciò stesso tolse argomento di far palese la difficile posizione, in cui vive il Sommo Pontefice: e in una circolare del 21 marzo ai rappresentanti della S. Sede all' estero fece osservare come la libertà necessaria al Capo augusto della Religione dipende dal solo capriccio di un guardasigilli qualunque d' Italia. Intanto varie Potenze hanno assicurato il Vaticano del loro interesse perchè sieno migliorate le condizioni del S. Padre, e tutte han preso atto della nota del Cardinale Simeoni. — L' Unione Cattolica della Gran Brettagna ha emessa una solenne protesta contro la legge ultimamente votata in Italia per punire i così detti abusi del Clero, e i cattolici di Francia stan covrendo di firme un postulato al Presidente della Repubblica, perchè si preoccupi della libertà di cui ha mestieri il Capo supremo della Religione.

La stampa periodica nel giubileo del S. Padre. — Alla meravigliosa dimostrazione di ossequio e di obbedienza, che tutti i cattolici preparano al Sommo Pontefice in occasione del suo Giubileo Episcopale, è ben giusto che anche la stampa periodica prenda parte. E però l' illustre Mons. Luigi Tripepi, che dirige l' autorevolissimo periodico romano *Il Papato*, ha spedita una circolare a tutti i Direttori dei giornali cattolici, invitandoli a voler aderire a tale proposta. — «Quelli, si dice in essa, che non potranno recarsi o Roma di persona, daranno in modo debito ed autentico, incarico a qualcuno, specialmente dei pellegrini, che tenga il loro posto. Si presenterà al S. Padre una offerta di tutto il giornalismo cattolico; ogni Direzione di giornale manderà 100 lire in oro, o, se ciò non possa, altra somma che diviserà convenevole. Le offerte si possono mandare al sottoscritto che metterà la sua opera per servire gli scrittori cattolici in questa dimostrazione, ovvero alla Direzione dell' *Unità Cattolica*. Un indirizzo sottoscritto da tutti i rappresentanti dei giornali sarà deposto ai piedi del Sommo Pontefice, a segno della concordia che regna nel campo dei pubblicisti cattolici e a testimonianza irrefragabile della loro piena ed intera sottomissione al Vicario di Cristo. Verrà ancora formato un *Album*. Perciò ogni Direzione di giornale scelga per sè un foglio di 33 cent. di lunghezza e 22 di lunghezza; vi scriva i suoi ringraziamenti e la sua pienissima sottomissione al gran Pontefice; lo faccia firmare dai Compilatori e subito lo mandi a Roma con l' offerta ».

Ci crediamo altamente onorati da un tale invito che ancora a noi, ultimi nella palestra giornalistica, si è voluto dirigere. Di pienissimo cuore aderiamo alle giuste proposte, ed a suo tempo non saremo gli ultimi a mostrare la nostra devozione e gratitudine al gran Veglio del Vaticano.

Regolamento sui morti. — Togliamo dalla Libertà Cattolica n. 47:— Sono pubblicate le modificazioni del regolamento per la esecuzione della legge sulla sanità pubblica, approvato con regio decreto 7 settembre 1874, n. 2120 (serie 2).

Art. 67 Il prefetto può permettere la sepoltura nelle cappelle private de' morti delle famiglie, cui le cappelle appartengono, purchè queste si trovino in campa-

gna e non sieno ufficiate al pubblico, e purchè, se la morte è avvenuta per malattia contagiosa, vengano praticate tutte le cautele speciali per tal caso prescritte. Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, potrà permettere altre maniere d' inumazione, di conservazione o distruzione di cadaveri, compresa la cremazione, in casi e per motivi eccezionali.

Art. 71. È vietato di trasportare fuori del Regno od introdurvi dall' estero alcun cadavere senza averne ottenuto, nel primo caso, l' autorizzazione del prefetto della provincia, nella giurisdizione della quale seguì il decesso, e, nel secondo caso, quella del ministro dell' interno.

Art. 79. La esumazione dei cadaveri non è permessa, se non ad oggetto d' ispezione o autopsia giudiziaria, oppure ad oggetto del trasporto di essi da un sito all' altro del cimitero dello stesso comune, o ad un cimitero di un comune diverso. Nel primo caso è necessario un ordine formale dell' autorità giudiziaria; nel secondo caso il permesso del sindaco; nel terzo caso il permesso del prefetto. Il prefetto non potrà permettere la esumazione del cadavere di una persona morta di malattia epidemica e contagiosa, ovvero di malattia comune durante una epidemia o un contagio, se non dopo trascorso quel tempo che il Consiglio provinciale di sanità stimerà necessario perchè sia completamente rimosso ogni pericolo di possibili danni alla pubblica salute. Nei casi qui sopra previsti, e trattandosi di esumazione di cadaveri per trasportarli da un sito all'altro del cimitero dello stesso comune, il sindaco non potrà permetterlo, se non dopo trascorso il tempo che la Commissione municipale di sanità stimerà necessario per la tutela della pubblica salute.

ESTERO

Assemblea di cattolici francesi. — L' Assemblea generale annua dei comitati il 3 spirante tenne a Parigi la sua prima seduta, e nei giorni seguenti le altre. L' E.mo Card. Guibert Arciv. di Parigi occupava il primo posto di onore, avendo al suo lato il senatore Sig. Chesnelong, presidente dell' Assemblea. Varii Prelati, gran numero di ecclesiastici e moltissimi laici accorsero a prendervi parte. Non mai si vide un concorso simile. Eloquentissimi discorsi furono recitati, che riscossero fragorosi applausi. Si fecero proteste di adesione all' Allocuzione Pontificia, di condanna alla stampa empia, di approvazione alle Università e a tutte le splendide opere cattoliche che han vita in quella Nazione. Si votarono savie proposte intorno alla istruzione, al culto, al miglioramento delle classi operaie, alla difesa degl' interessi cattolici. Il S. Padre, per telegramma comunicato dal Card. Simeoni, benedisse l' Assemblea.

Mandato di cattura contro lo E.mo Ledochowski. — Il Tribunale del Circolo di Inowraclaw ha emanato il seguente mandato di cattura contro l'E.mo Card. Ledochowski, il quale dimora in Roma, protetto dal Vaticano: — « Il Card. Conte Miecislao Ledochowski, condannato a due anni e mezzo di carcere ed alla multa di 300 marchi da scontarsi eventualmente con tre mesi di carcere, per trasgressione del §. 31 della legge 12 maggio 1873, per offesa alla I. Maestà, resistenza all' autorità politica e delitto contro l' ordine pubblico, dev' essere catturato e consegnato alla più vicina autorità giudiziaria, la quale è invitata ad eseguire la sentenza ed a riferirne! ».

Il canto ecclesiastico in Westminster. — L' E.mo. Card. Arcivescovo di Westminster ha ordinato una completa riforma del canto ecclesiastico nella sua Archidiocesi, per richiamarlo al suo vero fine e per allontanare gli abusi che erano invalsi. È interdetta assolutamente nella messa, nella benedizione e in altre funzioni, qualunque musica da teatro, concerti o pezzi in uso del pubblico, e si proibisce il suono dell' organo nelle messe di REQUIEM e in tutte le messe in tempo di quaresima e di avvento, ad eccezione delle domeniche LAETARE e GAUDETE. Nella benedizione del SS. Sagramento vengono soppressi tutti gli A SOLI. Le litanie debbono essere dirette almeno da due cantori, e la loro musica dev' essere a portata del popolo.

Una nuova Chiesa in Inghilterra. — Il protestantesimo, già diviso e disgregato in mille sette, sta per attuare un nuovo scisma in Inghilterra. Questa novella chiesa ammette seguaci fra tutti i

membri del Clero protestante, che in qualche modo hanno tendenza per le dottrine dell' ALTA CHIESA, della quale i RITUALISTI sono un gruppo estremo. Avrà una gerarchia, con a capo un Arcivescovo consecrato all'estero, e due suffraganei, indipendenti affatto dal Governo. La sua liturgia abbraccerà un poco di tutti i differenti riti cristiani, non esclusa l'amministrazione dei sette sacramenti della Chiesa Cattolica.

Persecuzione in Polonia.— Nella Polonia russa la persecuzione continua ferocissima. I cattolici non possono acquistare proprietà territoriali, anzi sono talmente aggravati, che devono vendere quelle che posseggono. Solo due Vescovi sono in diocesi; gli altri sono esiliati in Siberia. I parroci sono obbligati di non mostrarsi in pubblico; non possono predicare, non possono esercitare la loro missione contro i preti scismatici, che la Russia manda e paga affine di corrompere la Religione!

Ravvedimento di un curato vecchio-cattolico.— Il curato vecchio-cattolico di Collenge-Bellerive in Isvizzera seguendo l' esempio di non pochi suoi compagni ravveduti, ha scritto alla commissione esecutiva dello scisma la lettera seguente:

« Signori — Non volendo essere l'obbietto della riprovazione unanime degli abitanti di Collenge-Bellerive, ch'io so intimamente attaccati alla S. Chiesa Cattolica e Romana; conoscendo per altro lato per la mia triste esperienza che non è possibile di essere felice e di far del bene alla testa di diciotto increduli che si pretendono LIBERALI CATTOLICI e che, sotto questo nome usurpato, mascherano la loro empietà; volendo specialmente appartenere al gregge della vera Chiesa di Gesù Cristo, nella quale voglio morire, abbandono, pieno di disgusto, le funzioni di curato intruso che io teneva da una ridicola elezione..... — GUIDO PALMIERI Prete ».

Un Pellegrinaggio Cristiano in Cina. — Il giorno 14 settembre più di mille cristiani cinesi recaronsi in pellegrinaggio alla Santa Croce sul monte di lu-hoan-tin. Giunti quivi da molti luoghi distanti con 35 bandiere e con musicali strumenti, ascoltarono messa in una grotta aperta a colpi di scalpello, che per lo passato era servita di tempio agl' idoli, e si accostarono ai Ss. Sagramenti. Quindi si recarono ov' è innalzato il sacro vessillo rinchiuso da un bel cancello, e fecero orazione fino a mezzo giorno. Una iscrizione in lettere di oro da essi offerta rammenterà così lieto avvenimento per la Cina.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Siamo lieti di annunziare che l' Ill.mo e Rev.mo Vicario-generale di questa Diocesi, Mons. D. Antonio Canale è stato promosso con Breve Pontificio a Prelato Domestico di Sua Santità. Questa notizia giungerà carissima a quanti conoscono ed apprezzano i meriti insigni di tal Prelato, il quale, oltre ad essere stato rettore e professore in varii Seminarii e banditore instancabile della Divina parola, può dirsi uno dei più anziani Vicarii Generali di queste Provincie, avendo esercitato siffatto Uffizio con dottrina e con zelo fin dal 1822, ancor giovanissimo, in molte Diocesi, come in quelle di Nusco, di Campagna, di Cotrone, di Santaseverina, di Ostuni, di Boiano ed altrove, ed ora da più anni in questa di Cassano al Jonio.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Con apposita circolare ai MM. RR. Parrochi di questa Diocesi, l' Ecc.mo Monsignor Vescovo D. Giuseppe M.ª Cione ha disposto una colletta dell' obolo dell'amor filiale da rassegnarsi al S. Padre nel giorno del suo giubileo Episcopale, affinchè la Diocesi di Policastro Bussentino venga degnamente rappresentata in tal faustissima circostanza.

Prima di mandare in macchina, con piacere abbiamo saputo che il S. Padre, il quale non si lascia mai vincere da chicchessia nella sua inesauribile generosità, compiaciuto delle notizie che riceve del Seminario di Policastro, si è degnato di largire, insieme con la sua speciale benedizione, un grazioso dono di lire mille in sussidio delle nuove fabbriche che si van costruendo per ampliare i due locali del Seminario medesimo. Ci ha prodotto una gioia inesprimibile, non meno pel sussidio stesso, pur tanto necessario, che per la paterna benevolenza, di che il S. Padre si degna onorare questa Diocesi molto a Lui affezionata e devota.

UN' ALTRA BENEDIZIONE

DEL

SANTO PADRE

Come sommettemmo al S. Padre il programma del nostro Periodico nei suoi primordii, ed Egli ne fu largo di un'Apostolica Benedizione; così, al termine del primo anno, abbiamo fatto umile omaggio a Lui di tutti i quaderni usciti a luce. Ed il Grande Pontefice, il quale niuna cosa lascia inconsiderata, per minima ch'ella sia, nell'altissima Sua benignità, degnavasi accogliere il povero nostro dono, e ricambiarlo di prezioso incoraggiamento, impartendo di nuovo alla nostra effemeride il gran bene dell'Apostolica Benedizione.

Compresi di vivissima gratitudine, pubblichiamo la seguente lettera trasmessaci dallo illustre Monsignor Carlo Nocella, Segretario delle lettere latine del S. Padre:

Rev.de D.ne D.ne Obs.me

Paterna cum benignitate excepit SS.mus D.nus Pius Nonus volumen a Te missum, quod folia complectitur a Te et conlaboratoribus tuis sub titulo **Il Monitore Ecclesiastico** anno superiori edita, agnovitque e tuis litteris die 5 elapsi Martii datis, curas vestras eo spectare, ut in iis, quae ad sacrum ministerium rite ac naviter implendum pertinent, Cleri utilitati opportune inserviatis. Hoc pium consilium vestrum SS.mus Pater sua laude dignum duxit, ac nihil magis cupit, quam ut, ecclesiastica auctoritate duce, possint labores vestri tam miseris temporibus in Dei gloriam et animarum bonum feliciter redundare. Interea ministerio meo pro munere a Vobis oblato debitas gratias habet, caelestium gratiarum plenitudinem adprecatur ex corde, atque in hunc finem et in pignus paternae dilectionis Apostolicam Benedictionem peramanter impertit.

Gratum est mihi, R.de D.ne, ex Pontificis mandatis haec Tibi significare, atque hac occasione uti, ut meam sinceram existimationem Tibi profitear, qua sum ex animo

Tui, R.nde D.ne D.ne obs.me

Romae die 28 Aprilis 1877

R.ndo D.no Casimiro Gennari
Directori menstruae editionis, cui titulus:
Il Monitore Ecclesiastico
Maratea in Lucania

Devotus Famulus
Carolus Nocella
SS.mi D.ni ab epistolis latinis

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

Census — 5 Agosto 1876. — Un tal Natale P. primicerio o amministratore dei beni di una Confraternita, nel dare i conti della sua gestione, risultò debitore versò il Sodalizio di scudi 172.05, la qual somma fu ridotta a 100 scudi, in considerazione dei suoi servigi. Non avendo però come pagare, perchè povero, consentì che si stabilisse un censo di scudi 4,50 annui, a favore del Sodalizio, sopra una casa di sua proprietà; il qual censo per molti anni neppur fu soddisfatto, benchè per altro il P. avesse esercitato senza compenso per nove anni l'officio di sagrestano, pel quale era stabilito l'annuo assegno di sc. 4. Finalmente, col consiglio dell'Ordinario, fece ricorso alla S. C. del Conc., chiedendo che un tal censo, giusta le prescrizioni di S. Pio V, fosse dichiarato nullo *ex defectu numeratae pecuniae*, e che gli venisse concesso di estinguere il debito a piccole rate annue, o anche gli fosse condonato per ragione della sua povertà.

La S. C., il dì 15 agosto 1876, dietro maturo esame, sentenziò:

Censum Pianum fuisse nulliter contractum, et nihil obstare quominus debitum extinguatur per solutiones ratarum annualium.

Di che s'inferisce: — a) Che a stabilire validamente un censo, molte condizioni richieggonsi, prescritte dalla Costituz. di S. Pio V del 1569, che comincia *Cum onus* (1). — b) Che fra queste condizioni va posta quella che

(1) Ecco le condizioni prescritte dalla cit. Bolla, perchè il censo sia giusto e valido:

« 1. Hac igitur nostra Constitutione statuimus, Censum, seu annuum redditum creari, constitui nullo modo posse, nisi in re immobili, aut quae pro immobili habeatur, de sui natura frugifera, quae nominatim certis finibus designata sit.

« 2. Rursum nisi vere in pecunia numerata, praesentibus testibus, ac Notario, et in actu celebrationis Instrumenti, non autem prius, recepto integro iustoque pretio.

« 3. Solutiones, quas vulgo anticipatas appellant fieri, aut in pactum deduci prohibemus.

« 4. Conventiones directe, vel indirecte obligantes ad casus fortuitos eum, qui alias ex natura contractus non tenetur, nullo modo valere volumus.

« 5. Quemadmodum nec pactum auferens, aut restringens facultatem alienandi rem Censui appositam, quia volumus rem ipsam semper, et liberc, ac sine solutione laudemii, seu quinquagesimae, aut alterius quantitatis vel rei, tam inter vivos, quam in ultima voluntate, alienari.

« 6. Ubi autem vendenda sit, volumus Dominum Census aliis omnibus praeferri, eique denuntiari conditiones, quibus vendenda sit, et per mensem expectari.

« 7. Pacta continentia morosum Census debitorem teneri ad interesse lucri cessantis, vel ad Cambium, seu certas expensas, aut certa salaria, seu expensas, medio iuramento Creditoris liquidandas, aut rem Censui subiectam, sive aliquam eius partem amittere, aut aliud ius ex eodem contractu, sive aliunde acquisitum perdere, aut in aliquam poenam cadere, ex toto irrita sint et nulla.

« 8. Immo et Censum augeri, aut novum creari super eadem, vel alia re in favorem eiusdem, aut personae per eum suppositae pro Censibus temporis, vel praeteriti, vel futuri, omnino prohibemus.

« 9. Sicuti etiam annullamus pacta continentia solutiones onerum ad eum spectare, ad quem alias de iure, et ex natura contractus non spectarent.

« 10. Postremo Census omnes in futurum creandos, non solum re in totum, vel pro parte perempta, aut infructuosa in totum, vel pro parte effecta, volumus ad ratam perire, sed etiam posse pro eodem pretio extingui. Non obstante longissimi etiam temporis, ac immemorabili, immo centum, et plurium annorum praescriptione, non obstantibus aliquibus pactis directe talem facultatem auferentibus, quibuscumque verbis aut Clausulis concepta sit.

« 11. Cum vero traditione pretii redditus

la *pecunia* sia *numerata* innanzi ai testimonii ed al notaio, nell'atto della stipulazione dello strumento. — c) Che perciò dove questa condizione non ha avuto luogo, come nel caso, benchè il prezzo intero e giusto siesi di già prima ricevuto, il censo nondimeno è nullo.

II. Ex Sacra Congr. Episcopor. et Regularium.

Distributionum — 1. Mar. 1861. — Surta quistione tra un Arciprete parroco e i prebendati, da lui dipendenti, nella Diocesi di A., intorno alle distribuzioni fisse ed avventizie che si voleano negare al Parroco, quando per ragione della cura delle anime trovavasi assente dal coro, si ricorse prima alla Curia Diocesana e poscia alla S. C. de' Vesc. e Regol.

La S. C., al dubbio: *An et quomodo, et quaenam distributiones debeantur Archipresbytero Parocho in exercitium officiorum parochialium incumbenti, ita ut locus sit redintegrationi, etiam emolumentorum, quae eidem denegata sunt in casu* — dopo maturo esame, il dì 1 marzo 1861 rispose: — *Quoad distributiones et emolumenta provenientia ex anniversariis fixis, affirmative, onerata conscientia Archipresbyteri; quoad reliqua dentur Resolutiones dubiorum III, V, et VI in Lucana; et, iuxta normas datas, esse locum redintegrationi.*

Seguono le Risoluzioni ai citati dubbi *in Lucana.*

« III. An canonico iubilato, licet non intervenienti, debeatur portio emolumentorum provenientium ex associatione cadaverum et ex respectivis funeralibus in casu. »

extinguendus erit, volumus per bimestre ante id denunciari ei, cui pretium dandum erit, et post denunciam intra annum tamen, etiam ab invito, pretium repeti posse, et ubi pretium, nec volens intra bimestre solvat, nec ab invito intra annum exigatur, volumus nihilominus quandocumque redditum extingui posse, praevia tamen semper denuncia, de qua supra, et non obstantibus his, de quibus supra; idque observari mandamus etiam quoad pluries ac pluries denunciatum fuisset, nec unquam effectus secutus fuisset.

« 12. Pacta etiam continentia pretium Census extra casum praedictum, ab invito, aut ob poenam, aut ob aliam causam repeti posse, omnino prohibemus.

« 13. Contractus sub alia forma posthac celebrandos foeneratitios iudicamus, et ita illis propterea non obstantibus, quidquid vel expresse, vel tacite contra haec nostra mandata dari, remitti, aut dimitti contingat, a fisco volumus posse vindicari.

« 14. Hanc autem salutiferam sanctionem nedum in Censu noviter creando, verum etiam in creato quocumque tempore alienando, modo post publicationem Constitutionis creatus sit, perpetuo et in omnibus servari volumus.

« 15. Declarantes pretium semel Censui constitutum numquam posse ob temporum, aut contrahentium qualitatem, seu aliud accidens, nec quoad ultimo contrahentes minui vel augeri. »

Mosse alcune difficoltà sulla interpretazione di questa Bolla, lo stesso S. Pontefice, con Breve del dì 10 giugno 1570, dichiarò: — 1. Che la infruttuosità, di cui qui è parola, deve intendersi perpetua, non di pochi anni. — 2. Che vien proibita la esazione di quelle sole spese che si volessero pattuire fra i contraenti, non di quelle che si erogano nei giudizii e che sono stabilite dal dritto. — 3. Non è proibito lo esigere garanzie o ipoteche pel caso di evizione del fondo gravato di censo; ma è proibito pel caso della soluzione di qualche pena apposta. — 4. Trattandosi di creare un censo per assegno di dote, non è necessario che la pecunia sia numerata. — 5. Che per pecunia numerata può valere altresì una carta o polizza bancaria di un corrispondente valore.

Si noti che la Costituz. predetta Cum onus obbliga in coscienza in tutti quei luoghi dov'è stata ricevuta e messa in esecuzione, e dove una consuetudine contraria non l'abbia abrogata. Non è stata posta in uso nella Sicilia, nella Spagna, nel Belgio, nella Germania, nella Francia e, secondo il Tournely (ap. Scavini, T. II, § 613), neppure in Roma. È stata abolita da consuetudine contraria nel Regno di Savoia, dove da molti anni, nemine reclamante, le si è surrogato il Codice Albertino, e poscia il Codice novissimo di Vittorio Emmanuele, che alla detta Costituzione è contrario (Scavini, l. c.).

« V. An debeatur portio emolumentorum provenientium ab anniversariis incertis, et extraordinariis in casu. »

« VI. An debeatur portio emolumentorum provenientium ex missis cantatis adventitiis, quae occasione festorum ad Benefactorum petitionem celebrantur a capitulo in ecclesiis civitatis et territorii in casu. »

« S. Congr. Conc. die 30 Januarii 1858 respondit ad III *negative in omnibus*. Ad V et VI *negative*. »

Dilucidazioni: — Benchè la S. C. del Concilio abbia più volte definito che i parrochi assenti dal coro per lo esercizio della cura possano generalmente godere delle distribuzioni quotidiane, e di quelle che diconsi *inter praesentes* (v. q. vol. p. 121); tuttavia la stessa S. C. e quella dei Vescovi e Regol. ne han talvolta eccettuate alcune, che giova qui ben determinare, perchè se ne possa avere una chiara idea.

Le distribuzioni si dividono in quotidiane e straordinarie, secondo che si debbono o per le funzioni di tutti i giorni, o per quelle che non quotidianamente si eseguono, ma in varii giorni dell'anno (V. *Acta ex iis excerpta etc.* v. 1, pag. 287). Or le straordinarie possono suddividersi in fisse e in avventizie. Le fisse sono per funzioni in giorni stabiliti e determinati, come ad es. quelle che possono percepirsi per gli anniversarii perpetui, i quali non sono quotidiani, ma debbono celebrarsi in dati giorni ogni anno. Le avventizie sono per funzioni meramente eventuali ed incerte, come quelle che si percepiscono *propter funera cum cantu, preces novendiales etc., quae pendent a libera fidelium voluntate.*

In vigore di questo Decreto della S. C. i parrochi assenti dal coro per l'esercizio della loro cura (e per parità di ragione gli altri che nell'assenza dal coro hanno diritti eguali a quelli del parroco, come gl'infermi e i giubilati) possono godere delle distribuzioni quotidiane e delle straordinarie fisse, non però delle straordinarie meramente avventizie, per le quali si richiede assolutamente la loro presenza.

Con tutto ciò fa d'uopo tener presenti i particolari statuti e le consuetudini de' vari luoghi, giacchè a questi sopratutto bisogna attenersi, e le Sacre Congregazioni Romane considerano sempre cotali statuti e consuetudini come norma immutabile in fatto di distribuzioni (1).

(1) A maggior chiarimento di questa materia diamo qui il tenore di varii decreti della S. C. del Conc. riportati dall'Avanzini in *Acta ex iis etc.* l. c.

In Savonen, Distributionum, 18 dic. 1745, al dubbio: « An Canonicus N. tempore infirmitatis participare valeat de omnibus distributionibus, tam ordinariis quam extraordinariis, ac quibuscumque aliis emolumentis et obventionibus, prout participant caeteri canonici interessentes in casu » — fu risposto: — « Affirmative, exceptis iis, quae sive ex voluntate testatoris sive ex statuto et consuetudine ecclesiae debentur tantum actu interessentibus. »

In Aquilana, Indulti, 26 giu. 1745, di un canonico assente dal coro per causa d'infermità fu chiesto: « An et quibus emolumentis perfrui debeat in casu; » — e la S. C. rispose: — « Deberi omnia emolumenta, exceptis iis quae sive ex dispositionibus testatorum, sive ex statuto et consuetudine ecclesiae, debentur tantum actu inservientibus: et amplius. »

In Asculana, 20 Nov. 1830, al dubbio: « An et quae distributiones ac emolumenta percipere possint canonici curati absentes a chorali servitio, pro exercenda animarum cura in casu » — la S. C. rispose: — « Affirmative quoad omnes distributiones et emolumenta, exceptis iis, quatenus non intersint, quae ex voluntate testatorum debentur tantum actu praesentibus. »

III. Ex Sacra Rituum Congregatione.

NEAPOLITANA — 3 Febb. 1877. — Perchè si possa procedere alla Beatificaz. e Canonizzaz. del Ven. Servo di Dio Gio. Battista Iossa, al dubbio: « An constet de validitate Processuum tam Apostolica, quam Ordinaria « Auctoritate constructorum, testes sint rite ac recte examinati et iura « producta legittime compulsata in casu et ad effectum. de quo agitur? » — la S. C. rescrisse: — « Praevia sanatione Actorum in Processu Ordinario ab « obitu cl. m. Card. Caracciolo usque ad novam terminorum prorogationem, « Affirmative. » — Il S. P. ha approvata e confermata una tal sentenza.

NOTA

La risposta della S. Congr. del Concilio sopra i dubbi « circa dispensationes matrimoniales quoad angustiam loci » data a pag. 203 di q. Vol. riuscì monca per un errore tipografico incorso nel period. romano « Acta S. Sedis » da cui fu tolto. Il testo intero di una tale risoluzione è il seguente:

« Angustiam loci non esse desumendam a numero focorum cuiusque Paroeciae, sed « a numero focorum cuiusque loci, vel etiam plurium locorum, si non distent ad in- « vicem ultra milliare; in reliquis provisum. »

Nella ristampa del fascicolo è stato corretto l'errore.

SACRA CONGREGATIO CONCILII

DECRETUM

CIRCA FIDEI PROFESSIONEM.

Quod a priscis Ecclesiae temporibus semper fuit in more, ut christifidelibus certa proponeretur ac determinata formula, qua fidem profiterentur, atque invalescente cuiusque aetatis haereses solemniter detestarentur, idipsum, sacrosancta Tridentina Synodo feliciter absoluta, sapienter praestitit Summus Pontifex Pius IV, qui Tridentinorum Patrum decreta incunctanter exequi properans, edita idibus Novembris 1564 Constitutione « INIUNCTUM NOBIS » formam concinnavit professionis fidei recitandam ab iis, qui cathedralibus et superioribus Ecclesiis praeficiendi forent, quive illarum dignitates, canonicatus, aliaque Beneficia Ecclesiastica quaecumque curam animarum habentia essent consecuturi, et ab omnibus aliis, ad quos ex decretis ipsius Concilii spectat: nec non ab iis, quos de monasteriis, conventibus, domibus et aliis quibuscumque locis regularium quorumcumque Ordinum, etiam militarium, quocumque nomine vel titulo provideri contingerit. Quod et alia Constitutione edita eodem die et anno incipien. « IN SACROSANCTA » salubriter praeterea extendit ad omnes doctores, magistros, regentes, vel alios cuiuscumque artis et facultatis professores, sive clericos, sive laicos, vel cuiusvis Ordinis, quibuslibet in locis publice vel privatim quoquomodo profitentes, seu lectiones aliquas habentes vel exercentes, ac tandem ad ipsos huiusmodi gradibus decorandos. — Iam vero, cum postmodum coadunatum fuerit sacrosanctum Concilium Vaticanum, et ante eius suspensionem per Litteras Apostolicas « POSTQUAM DEI MUNERE » diei 20 Octobris 1870 indictam, binae ab eodem solemniter promulgatae sint Dogmaticae Constitutiones, prima scilicet de fide catholica, quae incipit « DEI FILIUS », et altera de Ecclesia Christi, quae incipit PASTOR AETERNUS », non solum opportunum, sed etiam necessarium diiudicatum est, ut in fidei professione dogmaticis quoque praememorati Vaticani Concilii definitionibus prout corde, ita et ore publica solemnisque fieri deberet adhaesio. Quapropter SS.mus D. N. Pius Papa IX, exquisito ea desuper re voto specialis Congregationis E.morum S. R. E. Patrum Cardinalium, statuit, praecepit,

atque mandavit, ceu per praesens decretum praecipit et mandat ut in praecitata Piana formula professionis fidei, post verba « praecipue a Sacrosancta Tridentina Synodo », dicatur: « et ab Oecumenico Concilio Vaticano tradita, definita ac declarata, praesertim de Romani Pontificis Primatu et infallibili magisterio », utque in posterum fidei professio ab omnibus, qui eam emittere tenentur, sic et non aliter emittatur sub comminationibus ac poenis a Concilio Tridentino et a supradictis Constitutionibus S. M. Pii IV statutis. Id igitur ubique, et ab omnibus ad quos spectat, diligenter ac fideliter observetur, non obstantibus etc. — Datum Romae e Secretaria S. Congregationis Concilii die 20 Ianuarii 1877.

P. Card. Caterini Praefectus.

I. Archiepiscopus Ancyranus Segretarius.

DICHIARAZIONI
DELLA S. PENITENZIERIA APOSTOLICA

A compimento di quanto venimmo esponendo a pag. 205 e segg. di questo volume, intorno alle censure del Cap. 11, sess. 22 del Tridentino, pubblichiamo varii documenti della S. Penitenzieria Apostolica, utilissimi ai confessori, e di cui gli originali autentici si conservano nella Curia Vescovile di Policastro Bussentino.

I.

« Sacra Poenitentiaria iam plurimis locorum Ordinariis sequentes circa Patronos concessit facultates; nempe:

I. Indulgendi Patronis Beneficiorum, Cappellaniarum ac Praelaturarum ut persolvere valeant Gubernio quod ab eodem super iisdem Beneficiis, Cappellaniis, et Praelaturis violenter exigitur.

II. Indulgendi pariter iisdem Patronis, ut bona eorumdem Beneficiorum, Cappellaniarum, ac Praelaturarum ad normam legis a Gubernio latae, amoto scandalo, retinere, seu assequi licite valeant sub sequentibus conditionibus:

1. Retinendi eadem bona ad nutum Ecclesiae; eiusque mandatis subinde parendi.

2. Conservandi ipsa bona, et in eis rem utilem gerendi.

3. Impendendi fructus inde colligendos in aequam satisfactionem summae ab ipsis Patronis Gubernio solutae, quatenus illam repetere velint, et in redintegrationem eorumdem Beneficiorum, Cappellaniarum ac Praelaturarum. Ut autem huiusmodi redintegratio faciliori ratione obtineri possit, Sacra Poenitentiaria iisdem locorum Ordinariis facultates tribuit necessarias et opportunas ad hoc, ut eorumdem Beneficiorum, Cappellaniarum ac Praelaturarum vacantium nominationem et provisionem ad tempus suspendere, et pia onera eisdem adnexa, prout in casibus particularibus, bene omnibus perpensis, sibi in Domino expedire visum fuerit, ad tempus pariter reducere, seu etiam in toto suspendere Apostolica Auctoritate valeant; ita tamen, ut, si agatur de oneribus Missarum, memoratis Patronis alicuius Missarum numeri celebratio quotannis imponatur, supplendo reliquum defectum de thesauro Ecclesiae. Peracta autem praefata redintegratione ipsi Patroni ad eadem Beneficia, seu Cappellanias, aut Praelaturas alium, prout de iure, nominent, cui universitas fructuum eorumdem bonorum cum omnibus adnexis oneribus iuxta legem fundationis cedat.

4. Certiorandi haeredes et successores de huiusmodi obligationibus per syngraphan subscriptam, ut et ipsi sciant ad quid teneantur.

Huiusmodi vero facultates, quamvis opportunae sint pro casibus, in quibus agitur de Beneficiis vacantibus, non omnes tamen dirimunt difficultates, quae circa Beneficia non vacantia facile exoriri possunt. Quare eadem Sacra Poenitentiaria has difficultates e medio tollere cupiens, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, nedum suprascriptas facultates iis locorum Ordinariis in Italia existentibus, ad quos iam trasmissae sunt, confirmat, aliis vero, ad quos nondum pervenerunt communicat; verum etiam sequentes circa Beneficia non vacantia concedit, quibus quidem facultatibus, in actualibus circumstantiis, iisque durantibus, pro grege sibi commisso uti libere valeant; scilicet:

Indulgendi Patronis, ut persolvere valeant Gunerbio quod ab eodem super bonis dictorum Beneficiorum violenter exigitur, nec non eadem

bona ad normam legis a Gubernio latae, amoto scandalo, vindicare seu assequi licite valeant cum sequentibus conditionibus:

1.ª Ut bona Beneficiorum etiam post dictam vindicationem a respectivis eorumdem Beneficiorum Rectoribus possideantur, adhibitis debitis cautelis, et emissa a Patronis obligatione in scriptis pro se suisque haeredibus et successoribus valitura, ac penes Curiam Episcopalem caute asservanda, se numquam molestiam quoad huiusmodi canonicas possessiones dictis Rectoribus, eorumdem successoribus allaturos.

2.ª Ut fructus eorumdem Beneficiorum a respectivis Rectoribus etiam in futurum percipiantur, facta potestate Ordinariis onera illis adnexa Apostolica Auctoritate reducendi, vel etiam suspendendi ad effectum summam ipsis oneribus respondentem favore Patronorum applicandi in redintegrationem summae ab ipsis Gubernio solutae, quatenus illam repetere velint; ita tamen ut, si agatur de onere Missarum, Rectoribus Beneficiorum alicuius Missarum numeri celebratio imponatur, supplendo reliquum defectum de thesauro Ecclesiae. Huiusmodi autem reductio, seu suspensio onerum duratura erit solummodo quoadusque Patroni de dicta summa Gubernio soluta redintegrentur. Quod si post vacationem Beneficiorum Patroni nondum de memorata summa redintegrati fuerint, Sacra Poenitentiaria de speciali pariter Apostolica Auctoritate praelaudatis Ordinariis facultatem concedit permittendi suspensionem nominationis et provisionis Beneficiorum, de quibus agitur, pro tempore ad dictam redintegrationem necessario. deputatis interim ab eisdem Ordinariis bonorum Beneficiorum administratoribus inter patronos, si fieri possit, eligendis, qui fructus pro eadem redintegratione erogent, detracta rata parte pro onerum satisfactione, quorum adimplementum ab ipsis Ordinariis praescriptum fuerit. Dicto autem tempore vix elapso, Patroni, seu eorum successores novos Beneficiorum Rectores, quibus eorumdem Beneficiorum bona cum omnibus fructibus et oneribus adnexis iuxta legem fundationis cedant, nominare, seu praesentare teneantur, adhibitis debitis cautelis, quas circumstantiae requisierint. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 13 Iunii 1868. »

A. M. Card. Panebianco M. P.
L. Can. Peirano S. P. Secretarius.

Da un tal documento si raccoglie che colla sola venia del Vescovo può un patrono, nelle presenti circostanze, svincolare dal Governo il proprio benefizio o la propria cappellania, pagandone il prezzo richiesto; del quale prezzo potrà compensarsi, con ridursi dal Vescovo gli oneri del detto benefizio, o anche con sospendersene lo adempimento. Ma indennizzato che sia il patrono di una tal somma, in tutto il resto dovrà obbligarsi di agire giusta i sacri canoni, sì nella nomina del Rettore, come nello adempimento dei pesi, e dovrà pure con una scrittura avvertire gli eredi di tali obbligazioni. — Di qui è chiaro come malamente operino taluni patroni, i quali, avendo affrancati dal Governo i loro benefizii o le loro cappellanie, le ritengono come loro assoluta proprietà, nulla curandosi di soddisfarne i pesi; e di quanto colpevole ignoranza e debolezza darebbero saggio quei confessori che chiudessero gli occhi ed assolvessero cotali penitenti.

II.

Eminenza Rev.ma

Il Vescovo di Policastro, Oratore umilissimo dell'E. V., devotamente supplica per la soluzione dei seguenti dubbi, che non sembrano compresi nelle lettere del 1 Giugno 1869, e che molto interessano il governo delle anime:

I. Se debbono ritenersi per censurati coloro che licitarono nelle pubbliche subaste della vendita di Beni Ecclesiastici, ma non rimasero aggiudicatarii di alcun fondo; — e se anche quelli che consigliarono, persuasero od indussero altri a licitare.

II. Alcuni Diocesani, acquirenti di Beni Ecclesiastici *absque venia*, trovansi emigrati per le lontanissime regioni delle Americhe. Or le loro mogli, rimaste in Diocesi ed obbligate ad amministrar quei beni comprati dai rispettivi mariti, vorrebbero mettersi in buona regola di coscienza, e munite come sono di Procura Generale dai mariti rispettivi, vorrebbero le debite obbligazioni formare in beneficio della Chiesa. Ma siccome non sanno di scrivere, nè sembra prudente lo stipularle per mano di pubblico Notaio, il Vescovo oratore implora dall'E. V. Rev.ma un rimedio straordinario per la salvezza delle anime di costoro, ammettendole a sottosegnare di croce una privata dichiarazione, come *Procuratrici*, contentandosi del valore coscienzioso che potrebbe avere questo atto, quantunque non abbia alcun valore legale nell' esterno foro.

« Sacra Poenitentiaria, consideratis expositis, « respondet: Quoad primum et ad primam par- « tem, Negative; quoad alteram partem, Epi- « scopus Orator consulat Conc. Trid. Sess. 22 « de Ref. Cap. 11. (1). - Quoad secundum O. res « recurrant nominatim per medium Ordina- « rii et providebitur. Ceterum declaratio fieri « debet meliori modo quo potest, etiam per si- « gnationem crucis, iuxta propositum. — Datum « Romae in S. Poenitentiaria, die 15 Aprilis « 1873. »

A. Pellegrini S. P. Reg.
S. C. Palombi S. P. Subst.

III.

Ill.mo e Rev.mo Signore,

Con Foglio de'13 del p. p. Giugno V. S. Ill.ma chiedeva se a Tizio, il quale sfornito di debita licenza avea comprato dal Demanio una casa di Patrimonio Ecclesiastico, la quale minaccia rovina, poteva promettersi la rifazione delle spese occorrenti per li necessarii restauri nel caso di restituzione alla Chiesa. Esaminata la dimanda, questo S. Tribunale ha osservato che tali restauri essendo necessarii, tendono a conservare il Fondo e ridondano a vantaggio della Chiesa; e perciò il Detentore di esso ha il diritto di essere indennizzato, e nulla osta perchè Ella possa fargliene promessa. Ma ha osservato ancora che non conviene lasciare la cosa in pieno arbitrio del mentovato Detentore, ma determinare, previa perizia, la somma occorrente, e di questa sola promettersi il rimborso. In ciò Ella ha la norma per regolarsi col detto Tizio, e con altri Detentori di beni Ecclesiastici che si ritrovassero nel medesimo caso. — Tanto le manifesto e con sensi di vera stima le bacio di vero cuore le mani.

Roma, dalla S. P. 4 Lug. 1874.

Ill.mo e Rev. Monsignor
Vescovo di Policastro.

Di V. S. Ill.ma e R.ma
Umilissimo Dev.mo ed Obb.mo Servo
A. Pellegrini Reg.

IV.

Eminenza Rev.ma

Il Vescovo di Policastro, Oratore umilissimo dell'E. V., con ogni devozione rassegna, come in occasione della 2.ª Santa Visita, avendo richiamati i compratori di Beni Ecclesiastici all'osservanza delle obbligazioni, assunte nella Dichiarazione richiesta dalla S. Penitenzieria con le Lettere del 1.° Giugno 1869, gli sono stati proposti due dubbi, che per maggior sicurezza della soluzione il Vescovo si reca a debito di esporre alla saggezza dell'E. V., supplicandola per la risposta:

I. Se colui che senza previo beneplacito Apostolico ha comprato dal Demanio un fondo, su cui gravano obblighi di messe, *iuxta redditus*, cioè la cui rendita annuale fu tutta destinata a celebrazione di messe, possa, oltre il compenso delle spese e dell'amministrazione, ritenere per sè un qualche lucro?

Sembra assai duro agli acquirenti di tali fondi doverli conservare da buon padre di famiglia dopo averne pagato al Demanio il prezzo di aggiudicazione, migliorarli ecc. ecc., secondo hanno promesso col n. 2.° di quella Dichiarazione, senza avere oltre le spese un guadagno; tanto più che il Demanio nell'assegnare le Pensioni al Corpo Morale, cui appartenevano, ha tenuto conto del denaro pagato dagli acquirenti medesimi.

II. Come debba regolarsi circa l'adempimento degli oneri pii, promesso con le condizioni del n. 3.° colui che con o senza previo beneplacito Apostolico avesse acquistato dal Demanio un fondo, su cui non può sapersi quali obblighi furono imposti, non trovandosi indicati nelle Tabelle o Platee del Corpo Morale, cui apparteneva, e potendo essere quei beni lasciati alla Chiesa senza onere alcuno?

« Sacra Poenitentiaria ad praemisa respondet prout sequitur: »

« Ad I. emptores bonorum ecclesiasticorum « absque venia Apostolica consideratos esse ut « emptores et possessores malae fidei, queis « petentibus reconciliationem nulla promittitur « pretii soluti restitutio aut alia conceditur « gratia » (1).

« Ad II. Adimplenda esse onera, quae, adhi- « bitis necessariis diligentiis, adnexa fuisse « bonis, de quibus agitur quoquomodo constet. »

« Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 10 « Augusti 1876. »

R. Card. Monaco pro- P. M.

(1) Vedi pag. 208 di questo volume.

(1) Si noti che la presente risposta parla solo della restituzione del prezzo e di grazie che si domandano dal compratore di mala fede, non già del diffalco per le pensioni che il Demanio paga ai Corpi Morali. Che queste, finchè si pagano, possano dedursi da ciò che deve il compratore, anche di mala fede, ai detti Corpi Morali, fu dichiarato dalla stessa S. Penitenzieria il di 24 marzo 1874, come a pag. 192, nota (1) di q. Vol.

I DUE POTERI

CAPO OTTAVO

IL TRIBUNALE DELLA INQUISIZIONE

(Continuaz. e fine del capo 8.° — V. pag. 222—225 di questo vol.)

III. — Ciò non di meno altissimi sono i clamori che contro questo Tribunale hanno levato i nemici della Religione, ed altri non pochi, i quali, mezzo cristiani, mezzo pagani, non son nè l'uno nè l'altro. Sopra tutti si son distinti Voltaire, Rousseau, Boulanger, Sarpi, Giannone, Montesquieu, l'Autore del *Manuel des Inquisiteurs*, gli scrittori dell'*Encyclopedie*, Cavallari, Sybelius nell'opuscolo *Quid est Papa*. — Ma si può leggere in confutazione di questi declamatori un Mamachio al Tomo II, ep. 3 — un Berruyer all'articolo, *Inquisition* — l'Abate Vayrai nell'opera *État présent de l'Espagne* — un Feller nel Dizionario istorico, all'articolo *Limbereh, Isabella* — un de Maistre nella *Lettre sur l'inquisition Espagnol* — un Frayssinous nelle *Conférences sur la religion, vengée du reproche de fanatisme* — un Muzzarelli nel *Buon uso della logica*, Opusc. XXIX.

Nostro intendimento non è di confutare le obbiezioni proposte dagli avversarii della Inquisizione, ma fedeli allo scopo propostoci di studiare i diritti della Ecclesiastica Potestà, ci limitiamo alle seguenti riflessioni, le quali riusciranno, speriamo, utili più di quello che a prima vista non pare.

1.ª Da quanto finora si è detto, basta aver occhi in fronte per vedere chiaramente che la origine di questo Tribunale è assolutamente conforme allo spirito di carità, ond'è guidata la Chiesa nel suo ministero di salute, e che le leggi, ond'esso fu governato, sono le più eque e più giuste che poteano darsi a fronte della importanza della sua missione, e della immensa ruina, che si volea scongiurare dalla Società Cristiana.

2.ª Che tutti gli abusi, per altro esagerati attribuiti agl'Inquisitori, sebben vogliansi credere poggiati su qualche fondamento di verità, nondimeno mai non potranno arguire la Istituzione d'iniquità o di eccesso. Imperocchè di quale Istituzione, quanto si voglia benefica e salutare, la umana malizia non ha abusato? — E chi pertanto ha potuto mai giustamente scrivere a debito della legge i vizii de' ministri che son chiamati ad eseguirla? — O forse potrebbesi negar da senno che i Papi sieno stati solleciti di accorrere con provvide leggi agli abusi che scorgevano essere introdotti nell'amministrazione della giustizia? Ma pria di negar tutto questo bisognerebbe smentire quanto di sopra con fastidiose ma necessarie citazioni abbiam ricordato: — e la storia dei fatti vive anche a dispetto delle contraddizioni! —

3.ª La severità di cui viene accagionato il tribunale della Inquisizione, sia nel sottomettere alla tortura i colpevoli per la confessione del reato, sia nel dar loro la dovuta pena, neanche può essere un giusto argomento per imprecare a sì benefica istituzione della Chiesa; poichè nella procedura di questo Tribunale altro è ciò che la Chiesa ha ordinato per la correzione dei delinquenti (che riducevasi al carcere, ai digiuni, alle preghiere), ed altro è ciò che il Principe ha sancito per castigar'i. In Ispagna difatto, in Portogallo ed in qualche altro stato di Europa la Inquisizione, siccome innanzi osservammo, era un tribunale misto, nel quale il Supremo Inquisitore era nominato dal Re, con l'approvazione del Papa; ma poi tutta la forza coattiva per la punizione dei rei era frutto della Potestà Politica, ed in suo nome veniva applicata. Per lo che, gl'Inquisitori — al dire del Conte de Maistre — « ordinavano « la tortura in virtù delle leggi Spagnuole, e « perchè era ordinata da tutti i Tribunali Spa- « gnuoli. Tutte le Nazioni moderne aveano im- « piegato questo terribile mezzo per iscoprire « la verità..... Travagli dunque quando vuole « il bulino protestante di Bernardo Picart a de- « lineare l'orribile quadro delle reali od imma- « ginarie torture inflitte dai giudici della Inqui- « sizione, tutto ciò non significa nulla, o non « è diretto che ai Re di Spagna.... Quanto alla « pena del fuoco anche questa è ed era costu- « manza universale. Senza risalire alle leggi « romane che sanzionarono una tal pena, la « vediamo da tutte le Nazioni pronunziata con-

« tro quei grandi delitti che violano le leggi « più sacre. In tutta l'Europa sono stati bru- « ciati i sacrileghi, i parricidi, e principalmente « i rei di lesa Maestà: e siccome quest'ultimo « delitto secondo i principii di giurisprudenza « criminale si divideva in lesa Maestà divina « ed umana, ogni delitto almeno enorme contro « la Religione si riguardava come di lesa Maestà « divina; nè per conseguenza potevano esser « puniti meno rigorosamente degli altri. Trasse « quindi da ciò origine il costume di abbru- « ciare gli Eresiarchi e gli eretici ostinati » *(Lettera 2.ª)*.

Non è dunque da imputarsi alla Chiesa la severità dei castighi inflitti dalla Inquisizione, ma alla legislazione del Paese, o piuttosto al costume dei popoli di Europa di così punire e giudicare i più gravi delitti. Che anzi la Chiesa ha procurato di mitigare tanta crudezza; e prova ne sia l'opera di Clemente VI, il quale a rigor di termine sgridò S. Luigi Re di Francia per le leggi troppo austere da lui emanate contro i bestemmiatori; onde nella sua Bolla del 12 Luglio 1268 istantemente pregavalo a temperarne il rigore; ed in altra Bolla dello stesso giorno scrisse al Re di Navarra: « Confessiamo « che in questo genere di pene così rigorose « *non conviene imitare* il nostro carissimo figlio « in Cristo l'illustre Re di Francia. » Anche Sisto IV con la famosa Bolla del 2 Agosto 1483 querelavasi col Re Ferdinando dello estremo rigore di questo Tribunale, e lo esortava a moderarlo colla clemenza, usando cristiana carità, particolarmente se i rei dessero segni non equivoci di ravvedimento. Giunsero poi a tale i lamenti dei Romani Pontefici, che (diciamolo pure una volta, mentre non sarà mai detto a bastanza ad eterna lode della Sede di Pietro) Essi piuttosto che favorir mai la Inquisizione Spagnuola, furon solleciti di limitarne l'autorità. Leone X Infatti volea abolirla, e Paolo III, Pio IV, Gregorio XIII si opposero a tutta possa alla sua introduzione nel Regno di Napoli e nel Ducato di Milano posseduto dagli Spagnuoli. E dopo ciò si vuole ancora assordar l'Universo di maledizioni e bestemmie contro la imaginaria crudeltà della Chiesa?!

4.ª Finalmente noteremo che il Tribunale della Inquisizione tuttora esiste in Roma, — e chi di noi ha patito mai scandalo dalla sua favolosa barbarie? È vero che i rivoluzionarii del 48 si studiarono di far intendere al volgo idiota che, penetrando essi nel S. Uffizio di Roma, vi scoprissero un immenso mucchio di scheletri spaventosi e di orribili strumenti da tortura — monumento eterno d'infamia per la casta ieratica! — ma pure a marcio scorno della nera calunnia fu ben chiarito da un'apposita commissione di architetti che quegli scheletri erano deposti nell'attigua Chiesa di S. Salvatore, detta *del Torrione*, o *delle ossa*, perchè ivi si seppellivano i pellegrini, che in Roma venuti morivano: e quei ferri erano stati con raffinata malizia convertiti dai nemici della Chiesa in forma di quei tormenti che furono trovati prima nelle catacombe. Conchiudiamo perciò con la testimonianza del Signor Bonnet, che parlando della Inquisiziono Romana dice così: « Coloro che non conoscono la In- « quisizione, che sotto la fisonomia Spagnuola « o Portoghese, saranno ben sorpresi ad in- « tendere e assicurarsi che questo Tribunale « in Roma è più dolce e moderato, che non « erano i Parlamenti di Francia, e tutt'i tri- « bunali di differenti paesi, che giudicano in « materia di religione e di scandali ».

Ma lasciando anche da parte la causa della splendida legittimità e giustizia di questo Tribunale, innanzi a cui si arrovellano e impermaliscono tanto i nostri fremebondi ammodernatori, noi senza bile domandiamo: — è stato egli buono a qualche cosa per la società il Tribunale della Inquisizione? — Una occhiata non isbieca alla storia degli ultimi tre secoli, ed ai risultati avuti dai grandiosi fatti religiosi e potitici, che si compirono, ci dimostra che se nella generale conflagrazione di tutta Europa, nella scapestrata perversione ed affascinamento della Riforma, nei fiumi di sangue barbaramente versati per aspre guerre di religione, la Spagna e il Portogallo furon quasi le sole Nazioni a rimaner salve e tranquille, ciò appunto si deve alla mercè della Inquisizione, che tenne da quei regni lontane le orgogliose, insipienti, sacrileghe massime della malaugurata Riforma. E qui cediam la parola al sapiente apologista poc'anzi citato, il quale da suo pari stimmatizza le audacissime accuse con eloquente episodio.

« Vedete la guerra dei trent'anni (dice egli, e noi traduciamo), guerra accesa dagli argomenti di Lutero, sovversivi di ogni ragione, di ogni ordine, di ogni moralità; vedete gli eccessi inauditi degli Anabattisti, non che le guerre civili di Francia, d'Inghilterra e delle Fiandre; i massacri di S. Bartolomeo, di Mérindal e di Lévennes; l'assassinio di Maria Stuarda, di Errico III e IV, di Carlo I, del Principe d'Oranges ecc. Un vascello nuoterebbe nel sangue che han fatto versare i vostri Novatori: la Inqui-

ifizione al contrario non avrebbe versato che
i loro! Spetta a voi stolti presuntuosi, che
rulla prevedeste e che inondaste di sangue
l Europa, il flagellare i nostri Re che tutto pre-
idero! — Non ci venite dunque a contare che
a Inquisizione ha prodotto nella tal'ora il tale
buso: non è già di questo che ora si tratta:
na sì di sapere se nei tre ultimi secoli in virtù
ella Inquisizione siasi goduta più pace e tran-
uillità nella Spagna, che nelle altre contrade
i Europa... »

« La Inquisizione ha salvata la Spagna e l'ha
esa immortale. Essa ha consacrato quello spi-
ito pubblico, quella fede, quel patriottismo re-
igioso, che produsse quei miracoli da noi ve-
uti, i quali, salvando la Spagna, salvarono
anche l'Europa colla più nobile e più ostinata
diversione. Dalla vetta de'Pirenei la Inquisi-
ione spaventava il Filosofismo, che aveva ben
e sue ragioni per odiarla. »

« Nei secoli XVI e XVII, come nota lo stesso
Voltaire (Essai sur l'istoire Gen.) facendo
anch'Egli l'Apologia della Inquisizione, non
vi ebbe in Ispagna alcuna di quelle sangui-
nose rivoluzioni, di quelle cospirazioni, di
quei castighi crudeli, che si videro negli al-
tri paesi di Europa. Nè il Duca di Lerme, nè
il Conte Olivares versarono sul patibolo il
« sangue dei loro nemici. I Re non vi furono
« assassinati come in Francia, e non caddero
« come in Inghilterra sotto la scure del carne-
« fice. Infine dopo gli orrori che abbiam veduti
« in Europa chi mai oserebbe oltraggiare la
« Spagna per una istituzione, che trovandosi
« per ogni dove li avrebbe prevenuti tutti?...
« Il Santo Uffizio con una sessantina di pro-
« cessi in un secolo ci avrebbe risparmiato un
« monte di cadaveri, che accumulati sorpasse-
« rebbero le Alpi ed arresterebbero il corso del
« Reno e del Po » (a).

Così è! Al presente questo forte baluardo, di cui la Chiesa e la società cristiana si sono serviti per più secoli alla conservazione della fede, non più difende i popoli dal torrente impetuoso dell'empietà e dell'eresia. Invece i Riformatori dopo averlo con le più sozze calunnie discreditato e rapito alla Chiesa, se ne valgono essi con atrocissima crudeltà per combattere e sterminare il Cattolicismo, siccome in Isvezia è accaduto, (ove già furono di loro sostanze spogliate, e dalla Patria bandite per fin le donne che ebbero la costanza di seguire la divina vocazione alla vera fede; e come tuttora accade nella sventurata Prussia! Ormai i governi cattolici alla moda non solamente non consacrano più la loro spada, come dovrebbero, alla difesa della Religione e dell'Autorità della Chiesa, ma grazie al novissimo infernale programma della Rivoluzione fattisi sospettosi della morale prevalenza del Romano Pontificato, sono tutti intesi a neutralizzarne l'azione nei propri Stati, quasi fosse una potenza straniera. Perciò la Chiesa di Cristo dopo le terribili prove sostenute col Protestantismo non solo si ha visto rapire dal seno tante Nazioni una volta per Lei dalla barbarie del paganesimo portate alla coltura della civiltà e del vangelo; ma ancora si è trovata priva dell'appoggio dei governi cristiani che sedotti da una filosofia senza cuore e senza Dio han creduto consolidare il trono e slargare il potere, dichiarandosi indipendenti dalla Chiesa, e indifferenti ad ogni credenza religiosa, che ai loro sudditi piacesse abbracciare.

In tanto amara situazione però non è mancato (e mancar non poteva) l'aiuto del Nazareno alla diletta sua Sposa: che anzi, come a tempi delle antiche persecuzioni, anche oggi rifulge la prodigiosa indefettibilità di lei, quando mercè la prudenza e la semplicità, che il divino Fondatore le ispira, sa confondere mirabilmente la sapienza di tutti i politicastri del mondo, e raccoglie ogni dì pocorelle smarrite, che le tornano al seno. E quantunque per procurare la pace di tanti suoi figli, che sono in paesi dominati dalla eresia e dallo scisma, tolleri il consorzio degli eretici coi cattolici, non mai però Ella ha di un sol punto smentita la severa immobilità dei principii redati dal divino Maestro, fra' quali quello che *fuori della Chiesa non vi ebbe, nè potravvi mai essere salute eterna a conseguire.*

Tib. Can. Teol. Durante

(a) De Maistre, Lettera 4.

LE FIGLIE DI S. ANNA

Promettemmo di dare un cenno di questa opportunissima e recente fondazione, ed eccoci a sciogliere la promessa.

Un tale Istituto ebbe la sua origine in Piacenza. La Fondatrice Suor Anna Rosa Gattorno della città di Genova, nel 1866, prostravasi a

piedi dell' immortale Pontefice Pio IX, e ne riceveva incoraggiamento e molti privilegi per le case che da lei sarebbero fondate. Dio benedisse i suoi sforzi, e un tale Istituto dovunque fu conosciuto attirò le simpatie di ogni classe di persone, e si propagò così che in pochi anni poterono aprirsi 74 case, fra le quali ben quattro in Roma, e due di queste mantenute a spese del S. Padre per la gratuita istruzione dei poveri. — Nel 1876 in Aprile Sua Santità emanava per mezzo della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari il *Decreto di Lode* a favore del novello Istituto, ed al presente la stessa Sacra Congregazione sta esaminando le sue regole, perchè vengano canonicamente approvate.

Lo scopo dell' Istituto delle Figlie di S. Anna è l' assistenza gratuita agli ammalati di ogni età, sesso e condizione a domicilio: accettano pure Ospedali pubblici e privati, e qualsivoglia altro Stabilimento, non esclusi quelli dei ciechi o de' sordomuti, nei quali prestano volentieri la loro opera. Un altro scopo è l' istruzione e l'educazione gratuita delle fanciulle di ogni condizione, come dei fanciulli dagli undici anni in giù.

Le Figlie di S. Anna non dipendono nè sono legate con altre case religiose, essendo esse libere sino dalla loro fondazione. Dipendono in tutto e solo dalla loro Madre Generale. — Riguardo poi alla dipendenza che hanno dai Vescovi delle rispettive città, essa ad altro non si restringe che a chiedere loro il permesso di aprire quelle case o quegli Ospedali per cui sono chiamate; restano perciò sotto la giurisdizione di tali Vescovi.

Della edificante vita di queste Figlie, del loro zelo pel bene spirituale del prossimo, della loro abnegazione e carità nella cura degl' infermi, della loro attitudine ad istruire ed educare le fanciulle, fanno attestato le molte testimoniali e bellissime dei Vescovi nelle cui Diocesi esse si ritrovano, le continue richieste che ricevono di fondar novelle case, il concorso straordinario alle loro scuole e alle loro case, e le benedizioni dei popoli, in mezzo a cui, veri angeli di salute, lavorano indefessamente. Gli stessi uomini del Governo in molti luoghi le hanno in grande stima, e non han difficoltà di affidare ad esse la educazione delle loro figlie. Munite di patente, stanno a fronte di tutte l' esigenze governative, e, piene di spirito religioso, diffondono per ogni dove l' odore della pietà e della virtù.

È bene che sia noto un tale Istituto, il quale, come si esprimeva un dotto Principe di S. Chiesa, tuttochè bambino può dirsi già adulto, pei frutti copiosissimi che sta producendo. Il Clero e soprattutto i Parroci procurino di favorirne la propagazione, e saran certi che chiameranno nel loro gregge le benedizioni di Dio (1).

BIBLIOGRAFIA

DE HAULLEVILLE — Dell' avvenire dei popoli cattolici, del Barone de Haulleville — Traduzione del Conte Prospero Liberati-Tagliaferri sulla seconda ediz. francese rivista e corretta dall'Autore. — Torino, Libreria internazionale cattolica e scientifica di L. Romano Editore, 1877. — Angolo vie Lagrange e S. Filippo. — Un bel vol. in 8.° di pagg. 289. — Prezzo: L. 4 franco di posta.

Contro le calunnie che i nemici del Cattolicismo van disseminando, quest'opera insigne dimostra con profondità di dottrina e con prove evidentissime i vantaggi che alla società derivano dalla Religione Cattolica. È una splendida apologia del Cattolicismo, ma tutta propria di questi tempi, perchè tratta e risolve i problemi più recenti e più vitali della società moderna. Si ascolti il dotto Arcivescovo di Malines che così si esprime all' Autore: « Combattendo per la verità, voi non siete rimasto solamente sulla difesa, ma avete presa valorosamente anche l' offensiva, come si conviene di prenderla a chi è sicuro di aver ragione. Il più bell'elogio che si possa fare del vostro lavoro è il dire che esso deve essere studiato anche

(1) Le domande debbono dirigersi alla Madre Generale delle Figlie di Sant' Anna in Piacenza, Stradone Farnese, Casa Sant' Anna.

dopo la grande opera del Balmes: IL PROTESTANTESIMO COMPARATO AL CATTOLICISMO NELLE SUE RELAZIONI CON LA CIVILTÀ EUROPEA. Balmes sostiene la tesi con un magnifico complesso di fatti indiscutibili; ma la storia degli ultimi secoli ha fornito a Voi una raccolta di altri fatti luminosi che aggiungono a questa tesi di già vittoriosa un novello splendore.»

Il Sommo Pontefice diresse già all'Autore un magnifico Breve, in cui si congratulava dell'utilissimo servigio da lui reso alla Religione. E che l'opera abbia prodotto gran bene, lo dimostra l'avidità con la quale è letta nel Belgio, nella Francia, nell'Alemagna, dove in breve tempo ha viste di molte edizioni. — Desideravasi una versione italiana, e l'illustre Conte Prospero Liberati-Tagliaferri si accinse a farla, e la compì con quella diligente cura e nobiltà di lingua ch'è tutta sua. Il S. Padre gli diresse per mezzo di Mons. Nocella Segretario Pontificio i suoi ringraziamenti, e l'Emo. Card. Simeoni gradì la dedica che a lui, con delicato pensiero, ne fece l'Editore.

Un libro di sì alta importanza pei tempi che volgono merita di essere attesamente studiato da quanti hanno amore alla verità e zelo per la Religione.

FOLGORI FERDINANDO — La Logica ed il Disegno di legge sugli abusi del Clero — Brevi osservazioni di Ferdinando Folgori Conte di Acciano, Socio dell'Accademia di Religione Cattolica in Roma. — Napoli, Stabilim. Tipogr. Partenopeo, 1877.

È questo un recente lavoro onde il chiarissimo conte di Acciano continua a dar saggio del suo zelo illuminato per la difesa della Religione, mostrando con prove irrefutabili quanto il disegno di legge contro i così detti abusi del Clero sia insensato e funesto per le conseguenze deplorandissime che ne derivano. Quest'opuscolo sparso a migliaia di copie contribuirà ad illuminare il popolo su di un punto che il giornalismo liberale si sforza di sviluppare a suo modo.

IL LIBERALISMO CATTOLICO — Pensieri di un solitario. — Torino Tipogr. Giulio Speirani e figli, 1877. Opusc. in 8.° di pagg. 51.

Il gran male del liberalismo cattolico, di che tanti ignoranti son presi, vien qui svelato al popolo con facile e vivace discorso. Quest'opuscolo raccomandasi di per sè, toccando la piaga più esiziale e più comune della odierna società. Costa cent. 40.

SCALABRINI MONS. GIOV. BATTISTA — Il Catechismo Cattolico — Considerazioni per Monsignor Gio. Battista Scalabrini Vescovo di Piacenza. — Piacenza, Tip. Vescovile di Giuseppe Tedeschi, 1877 — in 8.° di pagg. 168. Prezzo L. 1.

Il zelantissimo e dotto Vescovo di Piacenza, non contento di aver fondate e promosse con somma cura nella sua Diocesi le scuole del Catechismo, che dànno frutti veramente meravigliosi; non contento di eccitar lo zelo dei maestri del detto Catechismo con opportune e frequenti esortazioni fatte quando da lui medesimo, quando da Sacerdoti da lui deputati; nè contento di aver fondato un caro periodico mensuale che col tenue prezzo di una lira e cent. 20 annui porge utili ammaestramenti e belli esempii per la pratica di questo necessarissimo insegnamento, ha voluto comporre anche un libro, in cui ha raccolto il succo della sapienza antica e moderna rispetto al Catechismo, ed ha riunite insieme tutte le regole per ben insegnarlo, che la esperienza di sommi Maestri ha suggerite. — Questo libro si può ben dire il manuale del Catechista, trovandovisi dettato con garbo, con dottrina e con erudizione quanto fa d'uopo conoscere in ordine ad un tal ministero, fra tutti interessantissimo, precise in questi tempi; ed in fine ha pure la

dotta Lettera Pastorale (richiesta da molti), che il prelodato Pastore su tale insegnamento dirigeva ai suoi diocesani. Noi raccomandiamo caldamente ai nostri lettori l'acquisto di un'opera così preziosa, la quale in elegante e corretta edizione non costa che una sola lira. Dirigersi al Seminario Vescovile di Piacenza.

SERRA GIO. BATTISTA — In onore di S. Biagio Vesc. e Mart. discorso di Gio. Battista Can. Serra, detto in Paola, il giorno 3 febb. 1877. — Cosenza, Tip. Municipale, 1877.

Con chiara e nobile eloquenza, quale si conviene a sacre orazioni, si mostra in questo discorso che il glorioso Vescovo e Martire S. Biagio fu un benefattore insigne dell'umanità; benefattore in vita, in morte e dopo morte.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1877)

ITALIA

Il Giubileo Episcopale del S. Padre. — Il giorno faustissimo del Giubileo Episcopale del S. Padre è già prossimo, e il mondo commosso si rivolge plaudente all'Uomo straordinario, che in tanto pervertimento di principii e d'idee la Provvidenza fece sorgere per sostenere i diritti della giustizia e della Religione. Un gran movimento agita tutto l'Orbe. Altri preparano splendidi doni e generose offerte da sovvenirne l'augusta povertà del Pontefice; altri raccolgono firme ad affettuosi indirizzi per attestare la pietà e la fede de'suoi figliuoli. Chi si mette in viaggio per giungere a chinarsi innanzi alla venerata sua persona, ed esserne benedetto; chi si adopera a festeggiar solennemente nelle proprie terre un tal memorabile avvenimento. Sono commoventissime le pastorali che i Vescovi di tutte le Nazioni han dirette ai loro diocesani per ispronarli ad una tal festa, ed è indicibile lo slancio onde i fedeli si argomentano di significare in tutti i modi il loro ossequio al gran Pontefice. — Ecco alquanti cenni di ciò che avviene di questi giorni in Vaticano, riserbandoci a dire il resto nel seguente quaderno.

Il 30 aprile avea principio la serie delle udienze Pontificie col pellegrinaggio della divota e fedele Savoia. Erano 300 pellegrini ecclesiastici e laici diretti da Mons. Turinaz Vesc. di Tarantasia e da Mons. Rosset Vesc. di S. Gio. di Moriana, i quali dopo letti due nobili indirizzi, deponevano ai piedi del S. P. il primo un elegante *Album*, di cui ogni pagina era un biglietto di banca, e il secondo un cofanetto pieno di monete d'oro. Il S. P. parlò eloquentemente, secondo il suo solito, e benedisse l'adunanza.

Il 3 maggio erano ammessi i pellegrini Bretoni della Diocesi di Saint-Brieuc in numero di circa 200, capitanati dal loro Vescovo Mons. Agostino David. All'indirizzo francese letto da questo Prelato il S. P. rispondeva con un affettuoso discorso pure in francese.

Una deputazione della *Società primaria per gl'interessi cattolici*, il di 4 spirante, presentava al S. P. i tre primi esemplari in oro, in argento e in bronzo di una bella medaglia commemorativa, fatta coniare a bella posta per la ricorrenza del Giubileo Episcopale del S. P. — Un esemplare di questa medaglia verrà presentata a tutti i capi dei pellegrinaggi che giungeranno in Roma.

Il 5 si presentarono all'udienza Pontificia i pellegrini di tutte le Diocesi di Francia che si trovavano in Roma. Il Visconte di Damas, capo del comitato de'pellegrinaggi nazionali di Francia, leggeva un magnifico indirizzo in lingua francese. Altri poi deponevano ai piedi di Sua Santità, in ricche borse di seta ricamate in oro, o in stipetti di egregio lavoro, le offerte delle loro Diocesi o delle loro Società. Il S. P., stando in piedi sul Trono, rispondeva in francese all'Indirizzo del Visconte di Damas con uno stupendo discorso, ricco di nobilissimi pensieri. Dopo l'udienza, lo

sso S. P. degnavasi mandare nella sala
le dame del pellegrinaggio bellissimi
zi di fiori raccolti nel giardino Vati-
o.

'8 il pellegrinaggio della Corsica avea
ore all'udienza di S. S. — Il Can. Ago-
o Arcip. di S. Maria in Bastia leggeva
affettuoso indirizzo, al quale tenne die-
una ricca offerta di danaro ed un gra-
so lavoro di conchiglie di quell'isola.
S. P. ringraziava e benediceva i pelle-
ni.

'11 una numerosa Deputazione della
one Cattolica della Gran Brettagna umi-
va al Sommo Pontefice i suoi omaggi e
sue congratulazioni. Era preseduta dal
ca di Norfolk e vi erano rappresentate
te le diverse classi sociali. Mons. Clif-
d Vesc. di Clifton leggeva un bellissi-
indirizzo sottoscritto da 500 mila cat-
ci inglesi, le cui firme verranno pre-
tate in appositi volumi a S. S. Seguì-
le offerte di splendidi doni. Il S. P.
pondeva con un ammirabile discorso,
commosse profondamente l'uditorio.

La legge contro il Clero. — Pos-
mo finalmente rallegrarci di un atto di
ustizia e di coraggio compito dal Se-
to d'Italia. La famosa legge contro i
sì detti abusi del Clero, con la quale
easi inaugurare in Italia la più ingiu-
a ed empia persecuzione contro la Chie-
, approvata già dal Parlamento, venne
ttomessa al giudizio del Senato. Ma, non
stante gli sforzi del Guardasigilli che la
propose, e della stampa rivoluzionaria che
l ogni costo la volea sancita, il Senato,
opo averne discussi gli articoli e riforma-
li considerevolmente in senso più equo,
uando venne alla votazione secreta, se la
egge così ridotta si dovesse o pur no ap-
rovare, con 13 voti di maggioranza la
espinse.

Altre leggi anticattoliche intanto si pre-
parano in compenso di questa. — « Ab-
biamo alle viste, scrive l' *Osservatore Ro-
mano* del 13 maggio, tre bei progetti di
legge degni del Ministro dei famosi *abusi*.
L'uno è l'obbligo del matrimonio civile
prima dell'ecclesiastico. L'altro d'imporre
ai chierici di munirsi della licenza liceale
governativa prima di procedere negli stu-
dii. Il terzo sarebbe di dare al Governo
l'amministrazione de' beni parrocchiali.
Motus in fine velocior! »

Il Regio exequatur e le pretensioni del Guardasigilli. — Fu detto già come la S. Sede, ad ovviare i mali che sovrastavano alle Diocesi d'Italia dichiarò potersi tollerare che i Vescovi presentassero le bolle di loro nomine al Governo per ottenere il *Regio exequatur*. Molti Vescovi le presentarono, ma pochi finora conseguirono il regio placito e il possesso delle *temporalità*, a cui aveano diritto. Intanto il Guardasigilli intende mettere in campo altre pretensioni per negare ai Vescovi ciò che loro spetta, invocando cioè pretesi diritti di regio patronato e regia nomina sulle Diocesi del Napolitano. È però ha cominciato a muover lite contro il novello Vescovo di Capaccio-Vallo perchè, ottemperando al disposto del Sommo Pontefice prendeva testè possesso di quelle Sedi unite. — Basta possedere le più elementari cognizioni del dritto, per convincersi della somma ingiustizia di tali pretensioni.

ESTERO

Pericoli dell' Anglicanismo. — Scrivesi da Londra all' *Univers* che circa 80 membri dell'alta Chiesa Anglicana a Londra, riunitisi, hanno redatta una memoria che è una specie di *ultimatum* diretto ai Vescovi ed agli Arcivescovi della Chiesa Anglicana, nella quale memoria espongono le loro querele e domandano che la Chiesa Anglicana cessi di essere religione dello Stato, non potendo più a lungo mantenersi le relazioni attuali fra lo Stato e la Chiesa, se a questo non si fanno concessioni, che per altro hanno pochissima probabilità di essere accordate.

I Cristiani in Cina.— Sono giunte dalla Cina lietissime notizie. L' Imperatore di quella nazione si dimostra assai favorevole ai cristiani; e, dopo aver destituito il Vicerè di Sut-Chuen, ha pubblicato un editto che comanda sotto pene severe a tutti i mandarini, e segnatamente a quelli di Sut-Chuen, di giudicare con equità tutte le cause religiose.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

—

Un pellegrinaggio diocesano, con a capo l' Ecc.mo Mons. Vescovo, muoverà per la Città Eterna, per recare l' obolo e gli attestati di affetto e di osservanza di questa Chiesa al gran Veglio del Vaticano. Sarà composto di ecclesiastici e curati di tutti i luoghi della Diocesi, affinchè ogni paese sia degnamente rappresentato in tal fausta occasione. — Tutti i pellegrini si troveranno riuniti in Caserta il giorno 17 del prossimo giugno.

—

Dobbiamo registrare un altro tratto della inesauribile munificenza del S. Padre. Il Clero del Comune di Verbicaro ha ricevuto testè dal Sommo Pontefice, per mezzo di Mons. Vescovo, la bella somma di L. 1000 per addirla ai necessarii restauri della loro Chiesa. Questa generosa largizione è stata accolta da tutti con sensi di gioia e di gratitudine.

—

Riceviamo le più belle informazioni del Seminario Diocesano di Rotonda. Ecco quanto ne scrivea, fra le altre cose, chi visitò non ha guari quello Istituto e ne osservò l'andamento.

« Ridente assai apparisce il Ginnasio-Seminario di Rotonda, chi la topografica situazione riguardar ne voglia. Ma più assai si allieta l' animo quando fra quelle mura si venga a porre il piede. Quivi non lusso abbagliante, ma decente nettezza; non alterezza o fasto, ma bontà e carità albergano. I Superiori a virtù e religione ispirati ad altro non aspirano che a rendere virtuosi, onesti ed istruiti quei giovanetti, cara ed unica speme della patria nostra, ed a ciò li spinge l' esempio dell' instancabile zelo del loro Vescovo Monsignor Alessandro Maria Basile. I giovani poi, oh! quei cari giovani, al numero poco meno di cento, offrono uno spettacolo che ti ricerca le più intime fibre del cuore. Docili, morigerati, affettuosi, di altro non si dànno pensiero che delle lettere e della pietà. Lungi da loro la bieca invidia, il livore e la distrazione; animosi s' inoltrano nella ben ardua carriera degli studii con tanto ardore che fa mestieri moderarne le brame. È inutile dire quanto vantaggio abbiano tratto dalle lezioni di Teologia date dal Rettore Prof. Giuseppe M.ª Lamboglia, come abbiamo sentito il vero gusto dell'italiano, latino e greco idioma gli allievi della quarta classe ginnasiale diretta dal troppo noto Prof. Francesco Sav. Blois, e come alacremente siansi spinti innanzi gli alunni delle altre classi inferiori ».

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

—

Il Rev.mo Capitolo Cattedrale, il Seminario, i Cleri e la Diocesi tutta di Policastro ha risposto con entusiasmo all'appello del proprio Pastore per la colletta dell'obolo dell'amor filiale al S. Padre nella fausta ricorrenza del suo Giubileo Episcopale; e la somma raccolta di circa lire mille, che per la strettezza dei tempi ben può dirsi cospicua, sarà deposta, insieme con un indirizzo latino, appiè di Sua Santità da una Deputazione della Società della Gioventù Cattolica, eretta in Napoli sotto il titolo di S. Alfonso, la quale rappresenterà la maggior parte delle Diocesi di queste Meridionali Province, ed alla quale non mancheranno di aggiungersi Ecclesiastici della Diocesi stessa di Policastro, giacchè trovandosi l' Ecc.mo Mons. Vescovo da più gravi affari impedito dal recarsi personalmente in Roma, come avrebbe di tutto cuore desiderato, ha creduto interpretare la volontà del S. Padre, rimanendo fermo al suo posto.

Il giorno 3 Giugno poi sarà festeggiato in tutta la Diocesi con la solenne esposizione del SS.mo, e col canto del Te Deum, invitandosi i fedeli a partecipare alla gioia dell' intero Orbe cattolico e ad avvicinarsi ai Santi Sagramenti per lucrare la Plenaria Indulgenza, largita dal S. Padre per tale faustissimo avvenimento. E per accrescerne anche la pompa si è rimandata al giorno medesimo la conchiusione del Mese Mariano, che in tutte quasi le Chiese della Diocesi si sta praticando con affettuosa devozione e col molto profitto spirituale.

Sia benedetto dunque sempre il Signore, che stringendo i popoli intorno al Padre comune della Cristianità, li richiama con ispeciale provvidenza al miglioramento dei costumi, anzi alla santità della vita.

ATTI DELLA SANTA SEDE

1. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Distributionum et onerum — 8 Luglio 1876. — Essendosi stremato il numero de' Canonici della Catt. di M. nel Napoletano, nè potendosi supplire dall' Ordinario con novelle nomine, perchè tutte erano soggette al vincolo del regio Patronato, col consenso del Capitolo il Vescovo istituì de' Canonici Onorarii, che assistessero in coro, e compissero il servizio ecclesiastico. Ma perchè a siffatti Canonici non poteasi altro dare che sole annue Lire 20 per le funzioni avventizie, non fu così facile trovar soggetti che volessero accettare a queste condizioni un tale onore. Un solo se ne rinvenne, di nome Antonio, che era partecipante della Chiesa Ricettizia nella terra di G., dodici miglia lontana dalla Cattedrale. A costui fu assegnato lo stipendio di Lire 200 annue, con la condizione che dovesse compiere gli ufficii della sua settimana in Cattedrale; e gli fu data pure la Cappellania di un Sodalizio con lo stipendio di annue Lire 85.— Ma questi assegni non essendogli bastevoli pel congruo sostentamento, il Vescovo gli concedette di potersi allontanare talvolta dal Coro, e goder, come vero Canonico, le vacazioni Conciliari. Ed Antonio, avvalendosi di queste concessioni, in tali vacanze se ne ritornava in patria, e prestava assistenza alla sua Chiesa Ricettizia nelle funzioni sì certe e sì avventizie, percependone ancora gli emolumenti. Da ciò nacque litigio con alcuni di quella Chiesa, i quali voleano escluso Antonio da questi proventi. Il Vescovo, chiamato a decidere, diè ragione ad Antonio; ma di questa sentenza non paghi i ricorrenti, mossero querela presso la S. C. del Conc., proponendo di sciogliere i tre dubbii seguenti:

I. An Canonicus Honorarius, quoties praesens est in Ecclesia Receptitia, toties distributiones tam certas quam incertas lucretur in casu?

Et quatenus affirmative.

II. An ei onus sit providendi Missas turnatim celebrandas, functionum tam certarum quam adventitiarum causa in casu?

III. An, hoc onere reiecto, ius sit ad redditus perceptionem in casu?

La S. C., nei Comizii del dì 8 luglio 1876, dietro maturo esame, rispose:

Ad I. Affirmative, et amplius.

Ad II. Affirmative, sive per se, sive per alium, exceptis adventiis, quando non est praesens, et amplius.

Ad III. Provisum in praecedentibus.

Di qui si deduce: — a) Le distribuzioni sono istituite per promuovere l' assistenza al Coro, e si debbono a tutti quelli che sono presenti e prestano servizio, qualunque altro titolo essi abbiano. — b) Perciò chiunque ha un benefizio in una Chiesa, posto pure che sia insignito del titolo di Canonico Onorario in un'altra, quante volte partecipa al servizio corale della prima, tante può partecipare altresì alle distribuzioni. — c) Nè solo le distribuzioni può percepire quando è presente, ma può ancora far suoi i frutti del proprio benefizio, quando trovasi assente pel bene delle anime e pel servizio della Chiesa. — d) Quando però è assente, è tenuto a provvedere le messe da celebrarsi per turno nelle funzioni certe. Questo peso per altro non si estende alle funzioni avventizie.

II. Capellaniae — 8 Luglio 1876 e 27 Genn. 1877. — In una Chiesa (cui era unito un piccolo Cenobio e una terra) acquistata dal Sac. Sante N. il 1773 dal Regio Demanio con approvazione della S. Sede, il detto Sacerdote volle istituire nel 1821 una perpetua Cappellania, con l'obbligo al Cappellano *pro tempore* della celebrazione di sei messe per settimana, concedendogli il cenobio ad uso di abitazione e la terra con altre aggiunte per onesto sostentamento. Volle però che la proprietà della suddetta Chiesa rimanesse presso i suoi eredi e successori, i quali fossero tenuti di restaurarla; ed aggiunse nel titolo di fondazione che i predetti beni col cenobio dovessero costituire la dote perpetua ed intangibile della Cappellania, da non potersi giammai diminuire o distrarre. Che anzi « in qualunque caso previsto o imprevisto, in cui la prefata Cappellania dovesse, o per pubblica disposizione, o per opera di privati, rimaner sospesa o soppressa, le terre assegnate e il piccolo cenobio ritornerebbero in tutta proprietà agli eredi e successori del fondatore ».

Ciò che fu previsto dal testatore in danno della Chiesa si avverò per legge del 15 agosto 1867. Il suo legittimo erede e successore, in forza di una sentenza del tribunale laico, contro il Demanio che vi si opponeva, si mise in possesso e si considerò assoluto proprietario di tutti quei beni, non più curando il peso delle messe.

Avvenne intanto che un Sacerdote volea per un pio e lodevole fine fare acquisto di quel piccolo cenobio; ma temeva che ciò non gli fosse lecito senza la venia della S. Sede. E però, annuendo lo stesso erede, si rivolse alla S. C. del Concilio richiedendo se egli poteva acquistare il cenobio, senza che si credesse gravato da obbligo alcuno di messe.

Prese le debite informazioni, ai dubbii:

I. An bona Cappellaniae dotem constituentia ita libera effecta fuerint, ut ullo absque onere vendi alienarique possint in casu?

Et quatenus negative,

II. An et quomodo sit locus absolutioni pro Missis usque adhuc omissis in casu?

La S. C., dietro maturo esame, il dì 8 luglio 1876 rescrisse: *Dilata, et transmittantur actus fundationis anni 1821.* — Il giorno poi 27 gennaio 1877 la stessa S. C. rispose:

Ad I. dubium, Affirmative.

Ad II. dubium, Provisum in primo.

Ecco i principii da cui discende tale risoluzione: — a) Si ha nel dritto: *Quidquid adstringendae obligationis causa dictum est, id nisi palam verbis exprimatur, omissum esse intelligendum est. Leg. 99, ff. de verb. obl.* — b) Perciò quante volte l'oggetto di una testamentaria disposizione non apparisce chiaro dalle parole del testatore, ha luogo quel principio: *Quod (testator) voluit, expressit; quod noluit, non expressit.*— c) Un atto che si compie sotto condizione risolutiva, è di tal natura che del tutto svanisce, verificandosi la condizione; e le cose ritornano nello stato di prima. — d) Nel caso, i beni della Cappellania erano stati donati sotto condizione risolutiva, la quale, verificatasi, ha fatto sì che i detti beni fossero tornati liberi da ogni peso in assoluta proprietà degli eredi.

II. Ex S. Congregatione Indicis.

Decretum, quo plures prohibentur libri — 20 Aprile 1877. — La S. C. condanna e mette all'Indice, con l'approvazione di S. S. le seguenti opere: — 1. *Rodriguez Hippolite*. Les trois filles de la Bible. — 2. Les origines du sermon de la montagne. — 3. Histoire des premiers chrétiens de l'an 30 à l'an. 38; premier partie, le Roi des Juifs, 6-29; deuxième partie, Saint Pierre, 29-38 — 4. Les seconds chrétieus. Saint Paul 37-66 orné de trois cartes semi-muettes des voyages de Paul. *Opera praedamnata ex Const. Clem. VIII, 28 febr. 1592.* — 5. *Iule Baissac.* Les origines de la religion. — 6. *José Del Perojo.* Enfayos sobre el movimiento intelectual en Alemania. — 7. *Ferrari Giuseppe. Opera omnia.* — 8. *Buccellati A.* L'Allucinato, Romanzo in tre libri, vol. 3. *Auctor laudabiliter se subiecit et Opus reprobavit.* — *Guglielmo Audisio.* Della società politica e religiosa rispetto al secolo decimonono. *Decr. S. Off. fer. IV die 18 apr. 1877. Auctor laudabiliter se subiecit et opus reprobavit.* — *Auctor Operis cui titulus*: La questione religiosa di ieri e di oggi, con quattro punti di riforma cattolica, per G. B. Fiorioli Della-Lena, *prohib. Decr. 22 Mart. 1869, laudabiliter se subiecit et Opus reprobavit.*

III. Ex S. Rituum Congregatione.

Ratisponen — 14 Apr. 1877. — La S. C. dei Riti, sollecita di promuovere l'uniformità del canto Gregoriano in tutte le Chiese, stabilì, per ordine del Sommo Pontefice, una Commissione di periti, affin di curare una novella edizione del Graduale dato a luce sotto Paolo V, con supplirvi ciò che in esso facea difetto. Questa autentica edizione venne affidata al Tipografo Pontificio di Ratisbona Federico Pustet, il quale con molta fatica e spesa l'ha già quasi portata a compimento. Ma, avendo osato alcune effemeridi lanciar censure contro una tale intrapresa, e rivocare in dubbio il Breve del 30 Maggio 1873, in cui commendavasi altamente dal Sommo Pontefice la prefata edizione, querelatosene il detto Tipografo presso la S. C. de' Riti, questa, a cessare ogni sinistra insinuazione, il dì 14 aprile 1877 ha rescritto:

« Provisum per Breve Pontificium die 30 Maii anni 1873, quo editio D. Friderici Pustet a speciali Commissione Virorum Ecclesiastici cantus apprime peritorum a SS. Domino Nostro per Sacrorum Rituum Congregationem deputata, accuratissime revisa, approbata atque authentica declarata, magnopere Reverendissimis Locorum Ordinariis, iisque omnibus, quibus musices sacrae cura est, commendatur; eo quod eidem SS. Domino Nostro sit maxime in votis, ut, cum in ceteris quae ad Sacram Liturgiam pertinent, tum etiam in cantu una cunctis in locis ac Dioecesibus eademque ratio servetur, qua Romana utitur Ecclesia ».

IV. Ex S. Poenitentiaria Apostolica.

Ad un Vescovo che implorò dalla S. Penitenzieria delle istruzioni riguardo al chiedere licenza per fare le processioni vietate da una Circolare ministeriale, fu data la risposta seguente:

« S. Poenitentiaria ad praemissa rescribit, sacris Pastoribus et Ecclesiarum Rectoribus omnino abstinendum esse a praedicta facultate petenda. Tolerari tamen posse, ut eam aliae personae saeculares, vel etiam ecclesiasticae, dummodo hae privatae sint, suo non vero Ecclesiae nomine, impetrare conentur. Quod si agatur de processionibus ex fundatione insti-

tuendis, earumque facultas praedicto more obtineri nequeat, Ordinarii erit modum eas peragendi praescribere, quem magis in Domino expedire visum fuerit. — Datum Romae in S. Poenitentieria die 30 septembris 1876. — A. Pellegrini S. P. Reg. — Hyp. Palombi S. P. Secretarius. » (1)

DICHIARAZIONI

DELLA SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

POLYCASTREN

Rev.mus D. Iosephus Maria Cione Episcopus Polycastren, cupiens ut in Sacra Liturgia omnia peragantur ad tramitem Decretorum, a Sacra Rituum Congregatione humillime insequentium Dubiorum solutionem expostulavit, nimirum :

DUBIUM I. — An possit tolerari antiqua erectio Altaris pro celebrando Sacrificio Missae super Tribuna prominente in publica Cappella gentilitia. Haec Tribuna, quae habet formam Tabulati superpositi portae Cappellae extat in muro Cappellae ipsius ac ad ipsam patet accessus tam ex Cappella per gradus, quam ex domo Patronorum per portam interiorem reservato iure in limine fundationis. Altare autem erectum in dicta Tribuna situm est e cospectu Altaris Maioris, ita ut Sacerdos in illo celebrans terga vertat Altari maiori.

DUBIUM II. — An tales Tribunae aut aliae aperitiones, quae a Domibus Patronorum spectant in Cappellas gentilitias, admissae, uti supponendum est, in limine fundationis, ac ab Episcopis semper permissae aut toleratae sine crate vel lignea vel ferrea aut alio repagulo, quod impediat videre personas, tolerari possint, ne locus fiat innovationibus, quae obmurmurationes ac querimonia excitare possent ?

DUBIUM III. — An cum occasione solemnitatis alicuius in Altari maiori ponatur machina luminibus ornata usque ad laqueare Ecclesiae et in machina Baldacchinum pro exponendo SS. Sacramento, apponi valeant candelae confectae ex cera stearica vel ex alia materia purificata similitudinem cerae praeferente, exceptis tamen illis quae sunt in gradu Altaris et immediatae ante Baldacchinum, in quo est expositum SS. Sacramentum.

Sacra porro eadem Congregatio, audita relatione ab infrascripto Secretario facta, nec non voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, propositis Dubiis rescribere rata est :

AD I. — « R.mus Episcopus sedulo in-
« quirat, an forte legitimum aliquod pri-
« vilegium hac de re existat favore Pa-
« troni certis Ecclesiasticis Documentis
« comprobatum ; et quatenus nihil reper-
« tum fuerit, Altare super Tribunam ere-
« ctum, prout exponitur in casu, inter-
« dicat ».

AD II. — « Ubicumque commode et si-
« ne scandalo fieri potest, expedit ut

(1) Non solo la Corte di Cassazione di Firenze, con sentenza del dì 3 agosto 1876 (come a pag. 183 di q. v.) stabilì per massima, non cadere sotto alcuna sanzione penale il far le processioni senza permesso, non essendovi leggi che le proibiscano ; ma questa stessa massima venne testè adottata ancora dalla Corte di Cassazione di Torino, con sentenza del dì 13 giugno 1877, dove sta detto che « conforme a siffatti principii fu costantemente la giurisprudenza di questa ed altre supreme Corti di cassazione ».

huiusmodi Tribunis crates apponantur ».

Ad III. — « Dentur Decreta in una Massilien diei 16 Septembris 1843, quod sic se habet : Resolutionis Dubiorum super usu novarum Candelarum ex stearina confectarum. Instantibus nonnullis Episcopis, permultisque Cereorum fabricatoribus cum Rev.mo Episcopo Massiliensi, ac referente E.mo D. Cardinali Cosimo de Corsi Ponente rescriptum « fuit : Consolantur Rubricae : et in al- « tera Divionen diei 7 Septembris 1850, « in qua precibus R.mi D. Episcopi Di- « vionen, pro continuatione usus Cerae « stearinae, rescriptum fuit : Nihil inno- « vetur. — Atque ita rescripsit ac decla- « ravit ».

Die 4 Septembris 1875.

Ep.Ost.et Velitern. Card.Patrizi S.R.C.Pr.

Plac. Ralli S. R. C. Secretarius.

I DUE POTERI

CAPO IX.

DELLA TOLLERANZA POLITICA

SOMMARIO — I. Due quesiti: e risposte fantasticate dai superlativi propugnatori della tolleranza politica. — II. Sapientissima risposta che ne offrono i Padri della Chiesa. — III. Confermata da memorabili fatti e da profonde ragioni. — IV. Male a proposito dalla distinzione de' due Poteri si arguisce la decantata *tolleranza*, quando invece trarnesi deve tutt'altra conseguenza. — V. Giusto concetto della Tolleranza politica, secondo il divino insegnamento della Chiesa di Cristo.

I. Dopo aver noi dall' autorità di Dio rivelante, e dalla divina missione della Chiesa argomentato che la tolleranza teologica è al tutto empia ed assurda, e che la ecclesiastica potestà ha il rigoroso dovere di separare dal corpo dei fedeli, e di richiamar coi castighi i traviati suoi figli; passiam ora ad esaminare quali obblighi assistano la società civile, e per essa il Governo che ne raccoglie i poteri, dirimpetto ad una Religione eminentemente ed esclusivamente sociale; religione positiva, divina, cattolica, la quale consiste nel cristianesimo: — vale a dire, ricordiamolo, — nell'obbligo morale di ben vivere, fondato sulla credenza ad un giudizio avvenire; — nella credenza a questo giudizio, fondata essa medesima sulla credenza alla risurrezione, che vi ci farà comparire; — nella credenza a questa risurrezione di ciascuno di noi, fondata sulla credenza alla passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo; — e nella credenza al Vangelo di Gesù Cristo, fondata essa medesima sull'autorità di Dio rivelante, e sul magistero infallibile della Chiesa docente, da cui per tal modo è dipendente ogni credenza ed ogni moralità. — Domandiamo adunque: un Governo che presiede ad una Società Cattolica, deve esso con la sua autorità custodire e difendere la Chiesa? E inoltre può esso tollerare quelli che a Lei si ribellano, e Le fanno ingiurie con la eresia, l'apostasia e lo scisma? —

Se noi di buona fede e senza prevenzione di sorta ci facessimo ad interrogar la ragione, la rivelazione, la storia, facile ci verrebbe innanzi la verità che prendiamo ad esamina-

re; ma chi non sa quanto sia un esame di tal fatta preoccupato da accaniti dibattimenti, da violente disputazioni, da turbolenti clamori, e da mostruose calunnie, a segno che oggimai solo il domandare, se debba o no il Supremo Potere difendere la vera Religione, e se tollerare i nemici di Lei, desta apprensione e sospetto di voler far rivivere il terribile oscurantismo del medio evo? — Saviamente quel Genio della Cattolica Spagna, che è il Balmes nel suo *Protestantesimo paragonato al Cattolicismo* (a) dettò le seguenti parole: « È tale, ei « dice, la confusione d' idee su questo punto « della tolleranza, che non vi è cosa tanto la- « boriosa quanto l' accingersi a chiarirle. Ba- « sta profferire il nome d' intolleranza, perchè « l' animo di alcune persone si senta assalito « da ogni sorta d' idee tetre ed orribili ». Siamo debitori al protestantesimo, e alla scuola filosofica del secolo decimottavo di questa improba confusione di principii, che ha reso tanto intrigato l'esame de'doveri che ha la potestà civile inverso la cattolica Religione! — Il vocabolo stesso di *tolleranza politica*, del quale si sono serviti i gerofanti della moderna civiltà, è stato così abusato e travolto, che, mentre dalle labbra della Chiesa lo appresero, ora non altro significato racchiude nel loro linguaggio, che di pretto indifferentismo e di illimitata libertà per ognuno di professare quella religione che gli vada a genio. Nel resto, se un tempo la tolleranza *religiosa* fu propugnata celatamente sotto le misericordiose apparenze della tolleranza *civile*, oggidì l' una e l'altra son fatte inseparabili; e senza ripieghi, nè mezzi termini, si van predicando su per le cattedre, e per l'organo di pubblicità che sono i giornali, in Italia, in Europa e nel mondo intero governativo. Importa dunque esaminare ben addentro e chiarire l' idea e i confini della tolleranza politica, affin di salvare la intolleranza teologica.

E innanzi tutto noi possiamo distinguere i propugnatori della tolleranza politica in tre categorie, seguendo in ciò le orme del dotto M.gr Scotti (b). La 1.ª è di quelli che, senza entrare nelle teologiche quistioni, si restringono ad affermare, che il Governo debba proteggere il pubblico esercizio di qualsivoglia religione (od almeno delle sette cristiane), e-

(a) Tom. II. Cap. 34, p. 233.

(b) Teoremi 7. ed 8. di Politica Cristiana.

gualmente che della Chiesa Cattolica, per promuovere la felicità nazionale. La 2.ª classe restringesi ad insinuare ai Governi, che almeno permettano agli abitatori de' loro stati la professione pubblica de'culti, e che non prendano in questo affare verun interesse. La 3.ª infine declama contro i Governi, che prendono conto delle private azioni, riguardanti comunque la religione, e che pretendono riconoscere delitti su questo punto ed inquirere per punirli (a).

Ora proviamoci a riassumere in chiare e distinte forme il loro pensiero, per farne quel giusto apprezzamento che si conviene. Vogliono essi dunque riconoscere la Religione come la espressione di un privato convincimento, di un bisogno dell'uomo, se non forse ancora come una velleità dicevole appena al timido cuor delle donne e dei fanciulli; non mai come un dolce vincolo che la eccelsa bontà divina impone all' uomo, per trarlo con esso al possedimento della eterna felicità. Inoltre costituiscono essi qual fino ultimo della società la sola felicità terrena, cui appartengono come integrali od essenziali elementi la ricchezza, la potenza, la libertà, e a cui vuolsi tutto subordinare, siccome mezzo che valga a facilitarne lo acquisto. Quando perciò la Religione servir potesse ad infrenare i disturba-

(a) Primo di tutti è Bayle, che nel suo Commentaire philosoph. sur les paroles de J. C. ecc. ha somministrato ai tolleranti tutte le armi per difendere il loro sistema. Rousseau non contento dell'apologia fatta della tolleranza in più lettere, volea bruciare chiunque ardisse di accusare un atto di ateismo (Nouvelle Héloise). Voltaire non solo in occasione della morte di Giov. Colas declamò contro la intolleranza, ma dappertutto insegnò, che comunque si creda, e si parli e si scriva sulla religione, tutto è affatto indifferente per la Repubblica. (*Epitaphe de Madame le Couvreur, discours VI sur l' homme*). Lo scrittore delle lettere giudaiche, asserisce che se voglionsi formare dei grandi filosofi, bisogna lasciarsi agli uomini la libertà di pensare, anche in materia di religione: ed esalta quella Nazione, in cui siffatta libertà non è limitata nè dalla Corte nè dai Preti, ma si estende anche sino al Santuario. Gerardo Tizio (*Observationes in Puffendorfium*), Gaetano Filangieri, nella sua *Scienza della Legislazione*, ed altri non pochi, mentre detestano l'ateismo, tuttavia o negano doversi punire, o propongono pene tanto ineseguibili e leggiere, che danno al delitto una più gloriosa impunità.

ri della sociale felicità, essi vogliono che sia protetta dalla Potestà Civile: quando poi vien tenuta estranea al loro ultimo scopo, vogliono che il Supremo Potere la tolleri in qualunque forma la si professi, nè prendasi alcun impaccio di quanto a Religione si riferisce. Ne però condannano come antisociale la intolleranza del governo in fatto di religione, perchè opposta diametralmente alla libertà degli uomini nel cercare tutto ciò che possa contribuire alla propria felicità nel sociale consorzio di questo mondo.

II. A fronte di questo gigantesco apparato di mingherline idee, che son pure le meno inverecondе fra le tante che nella nostra età si professano, dovremmo noi prima spacciarci dai funesti errori circa le fondamentali teorie del dritto naturale, per venire a capo dello instituito esame, a fin di conoscere i doveri della politica autorità verso la Religione in ordine alla tolleranza. — Dovremmo quindi dimostrare agli avversarii, che fra tutte le relazioni dell' uomo niuna può esservi e logicamente e moralmente e storicamente anteriore alla relazione, che egli ha con Dio (a); e dopo tutto ciò conchiuderemmo, che, avendo Iddio parlato e manifestato all'uomo il culto che da lui esige, l'uomo non è moralmente libero a scegliere od a formarsi un culto a suo garbo; e non avendo egli relazione anteriore e più stretta di quella che ha con Dio, dee in cima a tutte le sue relazioni con le creature collocare il suo dovere di religione; il quale anzichè bruttamente servire a niun altro dovere, è destinato a sovrastarli tutti, e a santificarli. — Ma sebbene l'occuparci di simili teorie non fosse del tutto ozioso, massime per quelli che speciosamente alla ragione si appellano, mentre cotanto ne abusano, tuttavolta per non condurci sovra un campo sì vasto, nel quale non intendiamo fermarci, paghi di aver accennati solamente i razionali principii che mostrano la loro bieca intenzione di riguardare indifferentemente eguali tutte le varie sette religiose, e di volerle solo come sussidio al *beatissimo presente*, cui la società debba aspirare come ad ultimo fine, ci volgeremo senza più all' esame de' due proposti quesiti, dei quali il primo fu questo: — Deve o pur no un Governo di Stato Cattolico difendere con la sua autorità e custodire la vera Religione?

Sappiamo che ben molti nella palingenesia delle *riabilitate* passioni, e fra le baldorie di un secolo già adulto, illuminato e veggente non farebbero che berteggiare sulla *retrograda* quistione proposta, ritenendo, i religiosi doveri essere omai un *pleonasmo* in tutto ciò che riguarda economia politica di una società già adulta, la quale ha *fede* nelle sue forze, e sente di poter fare qualche cosa, se non forse anche tutto, da sè!.... Ma se non basta rinnegare un *dovere* per cancellarlo nel codice della eterna legge di Dio, quanto più esso vien rinnegato fra le concupiscenze febbrili di una età che vive dimentica di Dio e di sè stessa, tanto più sarà utile il sostenerlo al cospetto del sole con imperturbabile franchezza.

Noi dunque alla proposta dimanda rispondiamo con solenne affermazione, confortata non solo dalla Scrittura e dai Padri, ma dalla stessa ragione. E a guida di siffatta ricerca togliamo il dotto Bellarmino (a), il quale assume a provare che senza dubbio i Principi cristiani sono tenuti a non permettere ai sudditi la *libertà di coscienza*, ma a procurare invece che quella fede si professi, la quale i Vescovi cattolici e precipuamente il R.° Pontefice insegna doversi custodire. Se quindi la eresia, lo scisma, l'apostasia come si è fatto innanzi notare, sono delitti di lesa maestà divina, come non toccherebbe al Principe il castigarlo in quelli che ne fossero contaminati, e vendicare dai ricevuti oltraggi lo intemerato onore della Religione di Cristo?

Si ascolti ora la voce dei Padri. Ed è Agostino il primo che nella Ep. 50 così ne ammaestra: — « Deve il Sovrano servire a Dio, « e nella forma di Re, e nella qualità di uo- « mo: in quanto uomo a lui serve con esser- « gli fedele nella privata sua vita; ma in « quanto Re gli deve servire sanzionando con « prudente criterio quelle leggi che le oneste « cose comandano e le inique divietano; sic- « come servì Ezechia rovesciando templi ed « altari costrutti ad onore dei bugiardi numi; « siccome il Re Giosia benanche servì col

(a) Taparelli, Saggio di Dritto Naturale n.° 208.

(a) Controv. L. III. cap. 18 « Sine dubio tenen- « tur principes christiani non permittere sub- « ditis suis libertatem credendi, sed dare ope- « ram ut ea fides servetur, quam Episcopi ca- « tholici et praecipue Summus Pontifex docet « esse tenendam ».

« fare altrettanto nel suo Reame; siccome il « Re de' Niniviti, obbligando la intera città a « placare con degne penitenze la collera del « Signore; come parimente Dario servì, ab- « bandonando nelle mani del Profeta Daniele « quell'idolo da ridursi a frantumi; e come « Nabuccodonosor, che punì con terribili ca- « stighi tutti coloro che nei confini del suo « regno bestemmiassero il nome santo di « Dio. » — L'esempio adunque dei Re nelle Sante Scritture da Dio lodati per aver propugnata la vera religione, e vendicatene le offese, al gran Vescovo d'Ippona servì di argomento a conchiudere sul dovere che hanno i Sovrani di usare della lor potestà in difesa della giustizia e della Religione, che sono le due virtù, per suo avviso, inseparabili. — « E « qual uomo di buon senso, ripiglia lo stesso « Agostino, direbbe ai Re: *Nolite curare in « Regno vestro, a quo teneatur vel oppugnetur « Ecclesia Domini vestri? non ad vos pertineat, « quis velit esse sive religiosus. sive sacrilegus?* ». « O Imperatore, tuonava il Magno Leone (a), « devi tu seriamente avvertire, la potestà re- « gia esserti non sol conferita pel regime del « mondo, ma segnatamente ancora pel presi- « dio della Chiesa di Dio; affinchè, compri- « mendo gli audaci fremiti e le barbogie follie « dei ribelli, possa le buone leggi difendere, e « la vera pace ristabilire ». — « Nè per al- « tro, conchiude Gregorio il grande (b), fu dal « cielo alla pietà de' Sovrani affidato il potere « sugli uomini tutti, se non perchè gli appe- « titosi del bene sieno coadiuvati, e il sen- « tiero della Patria più luminoso apparisca, e « il terreno regno presti a dovere il suo fa- « mulato al celeste ».

Veggano ora i dilapidatori del dovizioso patrimonio dell'avita sapienza quale sia la giustissima idea del principato cristiano secondo il pensiero dei Padri della Chiesa!

III. Che se ci volgiamo ad esaminare la condotta che tennero gl'Imperatori non appena cominciarono ad appartenere alla famiglia dei credenti, noi troveremo nuovo argomento di fatto in conferma della enunciata sentenza — Costantino il Grande, sebbene al primordio del suo impero avesse lasciato ai sudditi la libertà di religione, tuttavia non solo comandò, che fossero chiusi i templi idolatri, e che la sola cristiana religione dominasse; ma eziandio minacciò l'esilio a coloro che non avessero accolti i decreti del Concilio Niceno. I figli Costante e Costantino imitarono l'esempio dell'augusto lor Padre. Teodosio e Giustiniano vietarono che l'eretico potesse far testimonianza e testamento, ereditare, e sostener cariche e pubblici officii. Onorio ed Arcadio promulgarono una legge contro i Manichei e i Donatisti, con cui li privarono dei loro beni e di qualunque donazione o eredità. Valentiniano comandò che fossero cacciati dalle città, affinchè non infestassero con la loro presenza la incauta plebe. Marciano severamente proibisce che alcuno richiami in quistione, e faccia oggetto di pubbliche dispute ciò che definirono i Vescovi radunati in Concilio (a). I Re di Spagna prima di ascendere al trono giuravano di non voler soffrire alcuno nei loro regni che cattolico non fosse, e di perseguitare gli eretici che perturbassero la pace della Chiesa. Laonde si può conchiudere che i Principi Cristiani dell'antichità, e gli altri che li han seguiti, furono tutti generosi, leali, magnanimi nel difendere la Chiesa di Cristo e nel perseguitarne i nemici. Anzi, come osserva il Balmes (b), « si è gridato contro la « intolleranza de' Cattolici, come se fossero « essi che l'avessero insegnata nel mondo. « Ancorchè non vi fossero altre ragioni, la buona « fede almeno voleva, che non si fosse dimen- « ticato, che il principio di tolleranza univer- « sale non era stato riconosciuto in veruna parte « del mondo, e che tanto nei libri dei filosofi, « quanto nei codici dei legislatori si trovava « registrato con più o meno rigore il principio « d'intolleranza. E se si volesse condannar « questo principio come falso, i popoli tutti e « colti e barbari sarebbero colpevoli, e la mac- « chia non dovrebbe ricadere sul solo cattoli- « cismo, ma sopra tutti gli antichi Governi, in- « clusa Grecia e Roma; sopra tutt'i dotti del- « l'antichità, mettendovi ancora Platone, Cice- « rone, Seneca; sopra i Governi e i dotti mo- « derni, inclusi anche i protestanti e Grozio e « Puffendorfio. » Un sentimento dunque costante

(a) Epist. 75, ad Leon. Aug.

(b) Epist. 65.

(a) Eusebio, Optato, Teodoreto ed altri *passim*.

(b) Protestantesimo paragonato ecc. Vol. II.° *Nota* 9.ª al C. XXXV.

universale comprova la verità della nostra
erzione: perocchè se tutt'i popoli, e sempre,
veduto nelle loro leggi sancita la osservanza
la propria religione, e la proscrizione delle
re, è forza conchiudere che questo consenti-
nto è poggiato su di un principio indiscuti-
: — e come vorrebbesi ciò stesso contra-
re alla nostra Religione, che è l'unica da
rivelata e a tutti gli uomini imposta? Il
desimo Rousseau, che sì acremente declama
tro la intolleranza, e antesignano si mostra
la libertà di coscienza, dà pur egli al So-
ano la facoltà di fissare gli articoli di fede
ogni cittadino dee inviolabilmente osser-
re, e gli accorda il diritto di castigar col-
silio, ed anche colla morte, coloro i quali ri-
ano di conformarvisi.

Ritracciò, se volgiamo la nostra attenzione
esaminare la idea cattolica del Principato
itico, troviamo non poche utili riflessioni e
seguenze a trarre in pruova della nostra
. L'Apostolo infatti nella Epistola a' Romani,
apo decimoterzo, ce la porge chiara e pre-
, quando prescrivendo la soggezione alle
està superiori ne dà per ragione, che *non
vi potestà se non da Dio; e quelle che sono,
gono da Dio ordinate. Per la qual cosa chiun-
resiste alla potestà, al divino ordinamento re-
e.* Di poi soggiunse, che il principe riputar
deve *qual ministro di Dio a pubblico bene*
iforme la parola dei Proverbii, *Per me Reges
nant.* Dal che ognuno di leggieri può inferire,
l'autorità o il diritto di comandare agli uo-
ni viene assolutamente da Dio, quantunque
designazione della persona che ne è investita,
penda da un fatto degli uomini costituiti in
cietà perfetta. — Coloro che pretesero, l'ori-
ne del potere doversi ripetere dalla volontà
gli uomini, senza relazione di dipendenza dal
vino volere, non hanno potuto schivare, che
l loro principio non si arrivi ad ammettere
il diritto della forza con Hobbes, o l'Anarchia
n Proudon, che afferma esser questa la na-
rale condizione di ogni società; principio che
n occorre confutar di proposito, quando, portato
m' è a' dì nostri fino alle ultime sue conse-
enze col comunismo, con l'internazionale e
n le rivoluzioni di ogni genere, puossi da
tti riconoscere quanto non solo sia falso, ma
nesto alla esistenza delle società, la quale ora
vede nelle sue fondamenta scrollata.

Ritornando adunque alla vera idea che la
hiesa di Gesù Cristo ha dato della suprema
otestà civile argomentiamo così: se il prin-
ipe ha da Dio la potestà sopra degli uomini,
questa potestà dev'essere indirizzata al fine proposto da Dio medesimo nel conferirgliela — *Quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt.* — Ora il fine avuto da Dio nella creazione e nella conservazione della umana famiglia non è, nè altro può essere, che la manifestazione delle sue infinite perfezioni, o, vogliam dire, la sua glorificazione: dunque la potestà civile a questo fine dev'essere ordinata: ma Iddio si è manifestato agli uomini non solo con un ordine naturale, ma ancora per mezzo di soprannaturale rivelazione: dunque il supremo potere civile (e per esso il Governo che dicesi *risponsabile*) se come *uomo* è obbligato di accogliere col debito ossequio questa soprannaturale rivelazione, e renderne a Dio la gloria dovuta, come *Potere* sopra degli uomini dee far sì, che questa rivelazione sia dagli uomini ricevuta, e che Dio venga da essi glorificato: ma l'attuazione di questa rivelazione è la Religione Cristiano-Cattolica: dunque è proprio del potere politico, se ateo non si professa o miscredente, il rendere omaggio ai suoi dritti divini, che sono finalmente pur essi la ragione dell'essere, e la guarentigia di tutti gli altri diritti, e principalmente di quei dello Stato, la cui origine è nel principio di autorità, che trova in Dio la sua sorgente legittima.

Tib. Can. Teol. Durante

(Continua.)

OPERE DI ZELO

CONFERENZE

DI

S. VINCENZO DE' PAOLI NELLE CAMPAGNE

La Società di S. Vincenzo de' Paoli è un' associazione caritatevole, che ha per iscopo la santificazione de' propri membri mediante la pratica delle opere di misericordia ed il soccorso materiale e spirituale dei poveri: essa tende a tale scopo con tutti i mezzi che le indica la Carità, ma specialmente colla *visita dei poveri alle case loro.*

Questa Società nacque a Parigi nel 1833, e da quell' epoca in poi si è estesa non solamente a tutta la Francia, ma ad una gran parte di Europa, e sino in Africa, in Asia, in America. Nei luoghi ove si forma è chiamata *Conferenza.* Tutte le conferenze sono unite fra loro da un *Consiglio Generale* risedente a Parigi, che è il centro ed il legame dell' intiera *Società.* In dipendenza del Consiglio Generale e sotto la sua direzione vi sono Consigli Superiori, Consigli Centrali e Consigli Particolari, che hanno una giurisdizione più o meno estesa.

S. Vincenzo de' Paoli avea per impresa — *Dio e i poveri,* — e la Società, che ha tal Santo per Protettore, non può averne altro. *Essa non si occupa mai di politica, nè di ciò che possa essere estraneo all' esercizio della carità.* La Santità di Gregorio XVI la riconobbe ed approvò, accordandole molte Indulgenze: il Sovrano Pontefice attualmente regnante Pio IX le ha estese ancor più, e ha dato inoltre a tal Società una solenne consecrazione, accordandole, come ai grandi Ordini Religiosi, un Cardinal Protettore. Tutti i Vescovi della Francia e degli altri luoghi, ove è stata eretta la Conferenza, l'hanno senza eccezione benedetta e raccomandata. È dunque un' opera essenzialmente cattolica, e che non è limitata ad alcun luogo esclusivamente, e può erigersi sempre e dappertutto, niente essendo più semplice della sua organizzazione. E quantunque da principio si erigesse nelle città, può egualmente, colla più grande facilità, propagarsi nelle campagne.

Esistono presentemente parecchie migliaia di Conferenze sparse su tutta la terra, e ne abbiamo oltre a 200 soltanto in Italia, sparse nei borghi e nei villaggi; ciò che è una prova irrecusabile della possibilità di estendere le Conferenze alle campagne. Dacchè molte persone non credono a tale possibilità, noi diamo qualche schiarimento per togliere ogni difficoltà.

I.

Personale della Conferenza.

Per formare una Conferenza non è necessario di riunire molte persone. La prima Conferenza, che è quella di Parigi, cominciò con otto membri, quella di Londra con tredici, quella di Caen con tre; e le conferenze più deboli da principio sono spesso divenute le più solide, perchè più profondamente informate dallo Spirito della Società. Bastano dunque tre membri di buona volontà. Ma quello che è necessario si è che i membri, qualunque ne sia il numero, sieno buoni Cristiani, pronti ad affrontare i motteggi, coi quali potessero per avventura venire accolti da principio, e che adempiano senza vergogna e senza ostentazione *tutti i loro doveri religiosi e specialmente quello della Pasqua.* Questi prima di costituirsi in Conferenza dovranno domandare il consenso del Parroco, implorarne la benedizione, e poscia mettersi coraggiosamente all'opera.

Prima occupazione de' Confratelli sarà la no-

nina dell'uffizio della futura Conferenza. La celta del Presidente sarà spesso difficile, e non ovrà farsi se non dopo maturo esame e sentito il parere di persone sagge, e specialmente el Parroco: quasi sempre è prudente il fare na nomina provvisoria e. gr. per sei mesi o er un anno, per aver tempo d'illuminarsi riuardo alla nomina definitiva. Cosa molto importante, e di cui dovrebbero pienamente conincersi i Confratelli, si è il non richiedersi nel Presidente ch'egli sia ricco, influente, di levata condizione e generoso; qualità preziose, on non assolutamente necessarie. Ciò che forma n buon Presidente, e lo addita al suffragio e' Confratelli, è un grande amore per la Soietà; un vero spirito di prudenza e di economia, indole conciliatrice, e nell'istesso tempo rmezza.

Il Presidente eletto nomina il vice Presidente, Segretario ed il Cassiere.

La Conferenza avrà inoltre molto piacere se Parroco accetterà il titolo di *Presidente d'onore.*

Nella scelta de' semplici Confratelli bisogna acciare il pensiero di voler divenire in breve empo numerosi. Questa è una tentazione, alla uale non rare volte si cede; ma sempre con gravi inconvenienti. È necessario che ogni Confratello riunisca le qualità dette di sopra: e non può mai trasgredirsi tal regola senza pericolo di veder degenerare la Conferenza (1).

Appena eretta la Conferenza deve porsi all'opera, adottando subito qualche famiglia povera da soccorrere, facendo una piccola questua fra i membri presenti e determinando il giorno della prossima riunione.

II.

OPERE DELLA CONFERENZA.

Se niente è più semplice della formazione del personale di una Conferenza di Campagna, niente è più facile delle sue opere. Eccone una rapida enumerazione.

Visita de' Poveri.

Quest'è l'opera fondamentale della Società, ed il vantaggio di essere la più comoda di tutte, specialmente in campagna, ove tutti si conoscono e si può giudicare de' bisogni, delle virtù e de' vizi di ciascuno. È inoltre di grande utilità l'andar a vedere il povero a casa sua, e risparmiargli la perdita di tempo del girare e gli altri inconvenienti del mendicare di porta in porta: così si conosce meglio la sua miseria; si possono vedere con più facilità i fanciulli, sapere come siano educati, se vanno a scuola ed alla dottrina. Si possono anche dare pii consigli, e vedere se sono bene osservati i doveri di famiglia.

Visita agli Ammalati.

Qualche volta, sebben di rado, si trovano luoghi che hanno il felice privilegio di non aver poveri; ma che non abbiano ammalati non ve n'è; e di quando in quando vien l'epidemia, e con essa la miseria. Gli è in questo caso spezialmente che trovasi utile l'intervento della Conferenza. Chè alcune diligenze opportune, il prestito di lenzuola e paglericci, la somministrazione de' medicinali, la visita del medico fatta a tutti, bastano spesso per combattere un'epidemia, od arrestarla nel suo nascere. Ma in ogni caso la visita agli ammalati è preziosa per prepararli a ricevere i SS. Sacramenti, quando ne hanno il tempo: ciò che è una delle principali cose, cui debbono attendere le Conferenze.

(*Continua.*)

(1) A procedere con maggior cautela in cosa tanto importante le Conferenze di Genova han fissato la massima che nessuno possa essere ammesso a far parte delle Conferenze, se non dopo riportatane l'approvazione del Consiglio.

BIBLIOGRAFIA

APICELLA STEFANO — La Santificazione della Festa pel Sac. Stefano Apicella — Scafati Tip. Pompeiana 1887 — in 16° di pagg. XXVIII, 203.

In occasione dell'essersi fondata in Cava dei Tirreni una Pia Unione per la santificazione della festa, il ch. Apicella ha det-

tato questo libro in cui con molta erudizione e con sola dottrina svolge l'argomento, tanto necessario pei nostri tempi, della santificazione de' dì festivi. Lo svolge dalla parte storica, scritturale, teologica, razionale e morale, così in ordine all'individuo, come in rispetto alla famiglia e alla società. — Oh quanto sarebbe desiderabile che in tutti i luoghi si istituisse questa santa lega per la santificazione della festa! Lo spirito di religione sarebbe più vivo; la moralità pubblica maggiormente promossa; la società non camminerebbe a gran passi pel suo pieno disfacimento! — A vantaggio soprattutto de' Parroci, vorremo dare in un prossimo fascicolo il regolamento di tal pia Unione, ma raccomandiamo l'acquisto di quest'opportunissimo libro, il quale ragiona diffusamente di tale materia. — Costa L. 1; per posta L. 1.10; — su cop. 10, l'undecima in dono.

Ricordiamo pure le altre pregevoli opere di questo egregio Autore, delle quali parlammo nei precedenti quaderni, e sono: La Vita di G. C. in Sacramento, Voll. 2 in 8.° Costa L. 6, 50 — Le sette parole dette da G. C. in croce e la sua divinità, L. 1 — Ai Confessori, Studio sull'assoluzione ecc. ediz. 2.ª migliorata con la giunta di un breve studio sulla Craniotomia. Cent. 60 — La Consacrazione di Roma e del mondo al Cuore di Gesù. Cent. 60. — Ai nostri associati che acquistano tutte e cinque le suddette opere, quelle si rilasciano per sole L. 8,70, ovvero per la celebrazione di Messe 8. Dirigersi all'Autore in Cava dei Tirreni.

BALSIMELLI FEDERICO — Piccole lezioni morali sul Credo composte da Federico Balsimelli Canonico Parroco della Cattedrale di Rimini, e dal medesimo recitate ai suoi parrocchiani — Rimini, 1877. Stab. Tip. Malvolti. In 16.° di pagg. 242.

Niuno ignora qual posto abbia nella repubblica letteraria il chiarissimo Can. Federico Balsimelli. Egli, dopo aver pubblicato altre bellissime operette, assai commendate dalla stampa cattolica, sul Pater Noster, sull'Ave Maria, sui Comandamenti di Dio e sui sette peccati capitali, dettava non ha guari queste lezioni sul simbolo di nostra fede con quella purezza e proprietà di linguaggio ch'è tutta sua; componendole in modo che, mentre ai rozzi tornino giovevolissime per le dottrine religiose svolte con ammirabile chiarezza e semplicità di stile, ai dotti sieno di grato trattenimento per la lingua e pel garbo onde son condotte. Questo prezioso libretto potrà servire ai parroci per le istruzioni da fare al popolo; potrà pure con gran vantaggio mettersi nelle mani dei fedeli per attingervi le sane cognizioni della fede. Si diffonda perciò largamente, soprattutto nei Seminarii, nei Collegi e nelle scuole del Catechismo; e in un secolo di miscredenza, qual è il presente, contribuirà a rassodare i fondamenti della Religione, in quella che gioverà a purificare il gusto per la patria lingua. — Costa L. 1, presso l'Autore in Rimini.

BOGGIA DONATO — Pochi fiori poetici del Priore Curato Donato Boggia. Bari, da'Tipi di G. Gissi e C., 1877 — in 8° di pagg. 88.

Questi poetici componimenti del ch. Donato Boggia, che versano quasi tutti sopra argomenti morali e religiosi, si leggono ben volentieri, pei delicati pensieri e per le vive immagini, anche da chi, occupato in più gravi cure, vuol ricrearsi talvolta con qualche onesta amenità. Il libretto costa L. 1, e i Sacerdoti possono averlo per l'applicazione di una messa da richiedersi all'Autore in Fasano (Bari). L'utile cede a vantaggio dei poveri di quel paese.

BOSCO GIOVANNI — La nuvoletta del Carmelo, ossia la divozione a Maria Ausiliatrice premiata di nuove grazie, per cura del Sacerd. Giovanni Bosco — S. Pier d'Arena Tip. e Libr. di S. Vincenzo de' Paoli. Un volumetto di pagg. 113 — Prezzo cent. 25.

Non sono molti anni da che fu dedicata in Torino una chiesa alla SS. Vergine, sotto il titolo di Aiuto de' Cristiani, per opera del celebre D. Bosco, uomo veramente insigne e straordinario. La divozione intanto a Maria Ausiliatrice crebbe rapidissimamente, e si dilatò, si può dire, in tutti i luoghi d'Italia, e fu premiata dalla benedetta Madre del Salvatore con moltissime grazie meravigliose impartite ai suoi devoti. Nel presente libriccino è una novella raccolta di siffatte grazie, ed è bene che sia diffuso, affinchè un tal titolo gloriosissimo di Maria venga vieppiù conosciuto e glorificato. — Dirigersi alla predetta libreria.

GALLO GAETANO — Sacri Panegirici e Sermoni per Gaetano Gallo Canonico Decano della Cattedrale di Castellammare di Stabia. Castellammare, Tip. Di Martino, 1877, — in 8.° di pagg. 261.

Il presente volume, pieno di dottrina e di eloquenza, contiene dieci panegirici ad onore di Maria SS., di S. Michele e di altri Santi, e due sermoni per l'ultimo giorno dell'anno. Fluidità e chiarezza di stile, nobiltà di concetti, ampiezza e lucidità di prove che persuadono, convincono e muovono gli affetti, può ognuno ammirare in queste orazioni, onde dimostrasi l'alta perizia dell'Autore nell'arte difficile del dire. — Vendibile a Castellammare di Stabia, in Casa dell'Autore, via del Gesù, numero 12. — Prezzo L. 3.

GENGHINI CESARE — Precetti elementari di Rettorica e Versificazione italiana, raccolti ed ordinati dal Sac. Cesare Genghini, secondo i programmi Governativi. — Rimini, Tip. Albertini e Comp. 1877, in 16.° di pagg. 101.

È un breve trattato di elocuzione, di stile e di versificazione italiana, nel quale i varii precetti dei Retori vanno esposti con ammirabile chiarezza e precisione. Tornerà assai utile per le scuole non meno dei Seminari che degli altri istituti laicali, essendo composto secondo i programmi Governativi. Vendibile presso l'Autore nel Seminario di Rimini per cent. 75.

LOMONACO ALFONSO — L'Opera della S. Infanzia nel suo passato, nel suo presente e nel suo avvenire. Quadri storici e morali del Sac. Alfonso Lomonaco, socio corrispondente dell'Accademia Cosentina. Napoli, Tip. e Libr. della Sacra Famiglia, Trinità Maggiore, 42.

A quanti amano conoscere le bellezze dell'opera insigne della Santa Infanzia il cui scopo precipuo è il riscatto e la coltura dei bambini Cinesi, dai barbari genitori dannati a morire, additiamo questo libretto uscito dall'aurea penna dell'illustre Sac. Alfonso Lomonaco, il quale ha descritto, o meglio dipinto a vivi e simpatici colori i quadri più interessanti che presenta una tal opera. — Non istaremo qui a raccomandare l'opera della Santa Infanzia, alla quale tutti i nostri lettori reputiamo già molto affezionati: abbiamo in animo farlo di proposito un'altra volta. Diciamo solo che ogni collettore, ogni associato farebbe ottima cosa a provvedersi di questo libretto, per cui potrebbe muoversi e muovere altrui a caldeggiare ognora più l'opera carissima, di cui tanto si onora la Religione. Non costa che cent. 50, i quali vanno a vantaggio dell'opera stessa. Dirigersi al R. D. Giuseppe M. Serio Sac. nella predetta libreria.

MASSIME E DOTTRINE di S. Francesco di Sales, Seconda edizione — Tip. e Libr. Salesiana, 1877 — in 16.° di pagg. 495.

Crediamo superfluo raccomandar quest'opera, in cui è il fiore di quei soavi insegnamenti, onde il sommo maestro di spirito S. Francesco di Sales arricchì i suoi scritti. Per ordine alfabetico vi è riportato quanto di più edificante e di più vantaggioso trovasi sparso nelle varie sue opere, che non mai vanno lette a bastanza non pur dai semplici fedeli, ma da coloro altresì che li dirigono nella pietà. È un bel volumetto, del tenuissimo costo di una sola lira; vendibile nella Libreria di S. Vincenzo de' Paoli in S. Pier d'Arena.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1877)

ITALIA

L'Orbe cattolico ai piedi del S. Padre. — È già oltre un bimestre da che il mondo stupefatto rimira il più sublime spettacolo che possan mai offrire la fede e la religione. Sono tutti i popoli dell'orbe cattolico che esultano per la festa del loro Padre amatissimo, e gli mandano le loro congratulazioni, e depongono ai suoi piedi le offerte del loro amore. Si prevedeva oltremodo splendida una tale manifestazione di pietà filiale; ma il fatto ha superato di gran lunga ogni previsione. Non è certo dei brevi limiti di questo periodico il venire esponendo una cronaca, per cui non basterebbero volumi. — Diamo solo pochissimi cenni, in continuazione del già detto nel precedente quaderno.

Pellegrinaggi numerosissimi si son succeduti tutti i giorni in Vaticano, e Roma è maestosamente ricomparsa, qual'ella è,

la vera Metropoli del mondo cattolico. L'Inghilterra, la Spagna, il Portogallo, l'Austria, la Germania, la Polonia, il Belgio e l'Olanda, la Svezia e la Norvegia, le Isole Ionie, la Bulgaria, Gerusalemme, e poi Calcutta, il Canadà, il Messico, gli Stati Uniti, la Repubblica Argentina, il Brasile ed altri luoghi delle lontane Americhe han tributato al gran Veglio l'omaggio del loro ossequio e del più caldo amore, espresso nelle numerosissime deputazioni, composte per lo più di alti e chiari personaggi; negl'indirizzi pieni di nobili sentimenti e corredati di migliaia e milioni di firme; nelle offerte generose che furono umiliate ai suoi piedi.Ed il Sommo Pontefice, benchè grave di anni e di cure, benchè travagliato dalla morale prigionia in cui vive, avendo benignamente graditi i sensi della filiale pietà dei cattolici dell'Orbe, ha consolato tutti con quei discorsi eloquentissimi che spontanei gli fluiscono dal labbro, ripieni d'interessanti ammaestramenti.

La Francia non si è contentata di una sola rappresentanza comune che, promossa dalla società dei pellegrinaggi, ebbe l'onore dell'udienza Pontificia nei primi giorni di maggio. Le varie Diocesi di quella cattolica Nazione vollero, in comitive separate, con a capo i loro Vescovi, presentarsi al Sommo Pontefice, ed offerirgli i loro doni. Così fecero le Diocesi di Agen, di Aire, di Belley, di Marsiglia, di Limoges, di Cambrai, di Arras, di Montpellier, di Bourges, di Perpignano, di Poitiers, di Troyes, di Aix, di Nantes, di St. Etienne ecc. — Lo stesso vuolsi dire delle Diocesi Italiane, di cui altre mandarono indirizzi e ricche offerte, altre vi aggiunsero scelte deputazioni, presedute in gran parte dai proprii Ordinarii. — Splendidissimo riuscì il pellegrinaggio italiano promosso dalla Società della Gioventù Cattolica e numeroso di circa 10 mila persone. Le quali, dopo essersi accostate ai Ss. Sagramenti nella Basilica Eudossiana, il 3 giugno, mossero pel Vaticano ad umiliare ai piedi del Sommo Pontefice le offerte ed i voti di tutti gli italiani.

Tutti gli ordini delle dignità ecclesiastiche e pie associazioni di Roma presentarono i loro rallegramenti al S. Padre: gli Eminentissimi Cardinali, i varii Capitoli di quella Metropoli, le varie Segreterie Pontificie, e Pie Unioni di beneficenza, ed Accademie, come pure moltissime rappresentanze di Ordini Religiosi.

Molti Principi e Sovrani han voluto attestare il loro ossequio al Capo della Religione. Il Duca e la Duchessa di Parma il fecero più volte di persona nel Vaticano. L'Imperatore d'Austria mandò un suo rappresentante con un autografo al S. Padre. Lo stesso fecero il Re di Spagna, la Regina d'Inghilterra, il Maresciallo Mac-Mahon presidente della Repubblica Francese, il Principe di Monaco, il Conte e la Contessa di Chambord. E il re Giorgio di Annover, la Regina Madre Isabella di Spagna, la Principessa delle Asturie, il principe Giorgio di Sassonia, il Duca regnante e la Duchessa di Nassau, la Regina Madre di Sassonia, parecchi arciduchi d'Austria il Principe Amedeo di Savoia ecc. ecc. furono lieti di mandare i loro congratulamenti al S. Padre.

Che dire dei doni che in questa occasione si offerirono al Sommo Pontefice? Si fanno ascendere al valore di oltre 20 milioni i regali preziosi che furono umiliati ai suoi piedi da ogni ceto di persone, e provenienti da qual si voglia punto della terra. Ricorderemo, solo a mo' di esempio, il fac-simile delle Catene di S. Pietro di oro massiccio, del peso di 5 chilogrammi, offerto dal Pellegrinaggio italiano; la muta completa di candelieri con carte gloria e croce in metallo dorato, ricca di 133 pietre preziose; presentata dalla Pontificia Accademia dei Nobili Ecclesiastici di Roma; il magnifico trono pontificio, opera stupenda di scultura, portato da' Marsigliesi; il piviale di Napoli, bellissimo per la ricchezza del tessuto e per la varietà del disegno; la preziosa statua di argento massiccio rappresentante Gesù Operaio, recata da' Circoli cattolici operai di Francia; 500 pianete, 150 altari portatili pei missionarii, e 200 calici dei pellegrini del Belgio, il preziosissimo calice e la bella e grande teca di argento della Diocesi di Palermo; la statua di argento rappresentante S. Agnese e collocata su piedistallo ricchissimo, offerta dagl'impiegati pontificii; la croce episcopale da petto, tutta di grossi diamanti, pendente da un cordone di oro massiccio, dono dei fedeli di Calcutta; la *pace*, stupendo lavoro di orificeria, offerta da' Camerieri segreti e da' Camerieri d'onore; il calice prezioso, donato dal principe Amedeo; i vasi di porcellana di Siévers regalati dal maresciallo Mac-Mahon; la croce bizantina a mosaici e lapislazzuli dalle Segreterie di Stato e degli affari ecclesiastici straordinarii di Roma; la magnifica scrivania d'argento con un fac-simile del monumento della Immacolata Concezione, avente la statua d'oro e la corona di gemme, dono dello Stato Maggiore della Guardia Palatina. — Saremmo infiniti se volessimo noverare tutti i moltissimi e belli doni, vuoi in danaro, vuoi in preziosi oggetti, onde la pietà dei fedeli ha voluto mostrarsi generosa verso l'augusta povertà del Pon-

efice. Gli oggetti d'arte han fatta bella mostra, e riempirono le grandiose sale delle Carte geografiche nel Vaticano, ove tutti accorsero ad ammirare il prodigioso risveglio dell'amor filiale e della devozione dei popoli al veramente immortale e grande Pontefice Pio IX.

—

Omaggio della stampa cattolica. — Fra quante dimostrazioni di affetto e di ossequio al gran Pontefice ebbero luogo nella occasione del suo Giubileo Episcopale, va segnatamente ricordata quella dei rappresentanti della stampa cattolica di tutto il mondo. Circa settecento Direttori delle cattoliche effemeridi, o personalmente, o per mezzo dei loro delegati, il giorno 10 spirante ebbero l'onore di tributare al S. Padre i loro omaggi. Mons. Parocchi Arcivescovo di Bologna e Direttore del Periodico *La Scuola Cattolica*, lesse un nobilissimo indirizzo, dopo il quale ebbe luogo la offerta di due volumi superbamente legati che contenevano le proteste di attaccamento e di fedeltà con le firme di tutti i compilatori dei giornali, e il dono di una cospicua somma mandata dalle varie compilazioni, per l'obolo di S. Pietro, in gran parte in oro. Queste offerte furono presentate dallo illustre Mons. Luigi Tripedi Direttore del Periodico *Il Papato*, per opera del quale fu promosso e felicemente compiuto un tal solenne atto di ossequio. — Sua Santità, commossa a tale splendido attestato di devozione, pronunziò un eloquente discorso, nel quale espresse la sua riconoscenza pel buon servigio che rende alla Religione la stampa cattolica, e raccomandò maggior concordia, perchè possa conseguire più efficacemente lo scopo. Conchiuse implorando la celeste benedizione sul genuflesso uditorio.

La nostra Direzione in tale congiuntura veniva rappresentata dal R.mo P. D. Saverio Fiego, Procuratore Generale de' Pii Operarii, essendosi fatto giungere opportunamente al chiarissimo Monsignor Tripepi il nostro umile indirizzo al S. Padre e la tenue offerta di L. 100.

—

Nomine Pontificie. — Con biglietto della Segreteria di Stato, Sua Santità si è degnata nominare a Pro-Datario l'E.mo Card. Carlo Sacconi Vescovo di Palestrina; — a Prefetto di Segnatura l'E.mo Card. Mertel; — a Presidente del Consiglio di Stato l'E.mo Card. Giannelli.

La predetta Santità Sua, con biglietti della Segreteria di Stato si degnava inoltre promuovere Mons. Angelo Bianchi Arciv. di Mira a Segretario della S. Cong. de' Vescovi e Regolari; — Mons. Gaetano Aloisi-Masella a Nunzio Apostolico in Baviera; — Mons. Mariano Rampolla Prel. Dom. di S. S. a Segretario della S. Cong. di Propaganda per gli affari di Rito Orientale; — e Mons. Luigi Pallotti Prel. Dom. di S. S. a Segretario della S. Congr. degli Studii.

—

Cardinali defunti. — Il dì 21 Aprile in Roma, munito dei conforti religiosi, addormentavasi nel Signore il Card. Luigi Vannicelli-Casoni Arcivescovo di Ferrara e Pro-Datario di S. S. — Il dì 28 aprile spirava nel bacio del Signore in Venezia il Card. Giuseppe Luigi Trevisanato, Patriarca di quella Sede.

—

La tassa di ricchezza mobile e le limosine delle Messe. — La Suprema Corte di Roma ha stabilita la massima che l'elemosina delle Messe non è soggetta a tassa di ricchezza mobile. Ecco il tenore della sentenza del dì 27 aprile ult. p., estensore il primo Presidente Miraglia:

« Considerando che la legge 14 luglio 1864, avendo imposto la tassa di ricchezza mobile sulle entrate che ciascuno ricava dal lavoro o dal capitale, fu inspirato dal principio che la materia imponibile è il reddito che si produce che è di sua natura valutabile;

« Considerando che l'elemosina delle messe avventizie non è un corrispettivo di un lavoro intellettuale, non è un lucro derivante da un atto della vita civile e che abbia la sorgente nel lavoro o nel capitale, non è valutabile come le cose che sono in commercio, ma costituisce una spontanea offerta per un sentimento religioso da parte del credente che la dà senz'obbligo civile, e la quale si accetta dal Sacerdote perchè deve vivere dell'altare; ma non già in rimunerazione o compenso per avere compiuto un atto che nel concetto cattolico riassume l'inestimabile sacrifizio cruento della umana redenzione;

« Che quindi l'elemosina delle messe avventizie, non essendo un reddito di ricchezza mobile, non è colpita dalla tassa; —

Per questi motivi, rigetta ecc.

—

Terzo pellegrinaggio italiano ai Santuarii di Francia. — Ci vien comuninato dal Consiglio Superiore della Società Cattolica l'avviso di un terzo pellegrinaggio che muoverà dall'Italia verso la fine di agosto, per visitare i Santuarii francesi di Paray-le-Monial, di Parigi, di Argenteuil, d'Issoudun, di Lourdes, di Toulouse, di Marsiglia ecc. — La carovana resterà in Francia circa 15 giorni. Il prezzo del viaggio ferroviario sul territorio francese sarà ridotto (per convenzioni speciali delle ferrovie francesi colla presidenza del

pellegrinaggio) a circa fr. 200 per la I Classe; fr. 165 per la II; fr. 120 per la III. Pel vitto e alloggio nei 15 giorni, la spesa sarà circa di fr. 120 per la prima classe, e fr. 90 per la seconda. I pellegrini dovranno essere muniti di un *Attestato* della rispettiva Curia Vescovile, comprovante la loro religiosa e morale condotta; e dovranno attenersi in tutto alle prescrizioni che saranno poi fissate nel Regolamento del Pellegrinaggio. Le domande si riceveranno fino al giorno 31 luglio p. v., e si indirizzeranno: *Al Sig. Comm. Giovanni Acquaderni*, Strada Maggiore, 208, in Bologna.

ESTERO

Congresso Cattolico di Vienna. Sul principio dell'u. s. maggio si tenne un numeroso congresso cattolico a Vienna. Vi si discussero argomenti di somma rilevanza pel cattolicismo, soprattutto sulla stampa e sulle scuole, e sulla necessità di propagare le conferenze di S. Vincenzo de' Paoli. Furono applauditissime le risoluzioni risguardanti la devozione e l'attaccamento alla S. Sede.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Monsignor Vescovo, dopo aver celebrato in Cattedrale con la maggior possibile solennità la festa giubilare del Sommo Pontefice, il giorno 15, accompagnato da numeroso Clero, partiva alla volta di Roma, per fare atto di ossequio al S. Padre a nome di tutti i fedeli della Diocesi Cassanese.

Fra tutti i luoghi di questa Diocesi in cui con pompa e pietà singolare si è festeggiato il faustissimo Giubileo Episcopale del Sommo Pontefice, va ricordato il Seminario Diocesano di Rotonda. Il mese di Maria che si è celebrato da quegli alunni con gran fervore, ebbe il suo compimento il 3 giugno. — « Il perchè, ci si scrive, fatti precedere i Vespri solenni con canto gregoriano e il canto delle litanie lauretane, celebravasi in quel giorno solennemente la Messa, e dopo il Vangelo si recitava dall'egregio prof. Nicola Moliterni analogo discorso. Commovente riuscì la comunione generale di tutti i giovani, i quali con calore pregavano per le necessità della Chiesa e del suo Augusto Capo, implorando la validissima intercessione di Maria. Il *Te Deum* e l'*oremus pro Pontifice nostro Pio*, cantato dal ch. prof. Giuseppe Piragino, davan termine alla brillante funzione. »

In Maratea, non solo il 3 giugno, giorno del Giubileo Episcopale del S. P., fu festeggiato con splendide luminarie, con comunioni numerosissime, con Messa solenne, e col canto del *Te Deum*, preceduto da acconcio sermone dello egregio Arciprete; ma fu solennemente commemorato altresì il giorno, in cui compivasi il 50° anniversario della preconizzazione del Sommo Pontefice a Vescovo di Spoleto, e il giorno in cui terminò il 31.° anno del glorioso suo Pontificato. Alle lieti funzioni religiose intervenne sempre gran moltitudine di fedeli.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

La Diocesi di Policastro non rimase alle altre seconda nel festeggiare nel giorno 3 giugno il Giubileo Episcopale del S. Padre Pio IX. Oltre le luminarie ed altre esterne manifestazioni di gioia, che non mancarono in moltissimi paesi, in tutte le Chiese Parrocchiali vi fu il solenne canto del *Te Deum* in ringraziamento al Signore pel faustissimo avvenimento, concorrendovi numerosissimi i fedeli, che, pure in grandissimo numero, si accostarono alla mensa eucaristica per l'acquisto della plenaria indulgenza e per la conclusione del mese mariano. — Nella Cattedrale poi, oltre a ciò, vi fu solenne Messa Pontificale, assistita da' Rev.mi Canonici e dagli Alunni del Seminario, nella quale Mons. Vescovo Giuseppe Maria Cione pronunziò uno dei suoi eloquenti discorsi.

Addì 8 giugno il prelodato Mons. Vescovo ebbe la consolazione di cominciare la 3.ª S.ª Visita alla sua diletta Diocesi, la quale, riguardando nel suo Vescovo un Padre amorosissimo, com'è Mons. Cione, l'accoglie da per tutto con istraordinarii segni di devozione ed amore.

Da Rivello sono giunte bellissime relazioni delle feste pel Giubileo Episcopale del S. P. — Oltre del solenne canto del *Te Deum* e di un erudito sermone del degnissimo Arciprete D. Vincenzo Pecorelli, ebbero luogo per due sere consecutive luminarie splendidissime sì nella facciata della chiesa parrocchiale e sì nelle abitazioni dei privati. Il suono delle campane, alternato dallo sparo di moschetti e di fragorose batterie, era frammisto alle grida festanti di VIVA PIO IX! Molti globi aerostatici furono a segno di gioia elevati in aria in diverse forme e bizzarre, l'ultimo dei quali di maggior dimensione portava scritto a grossi caratteri VIVA PIO IX.

E poichè siamo a parlar di Rivello, con piacere aggiungiamo che il Clero di S. Nicola, tradotto in giudizio pel gran delitto di aver fatta una processione senza permesso, dal Tribunale di Lagonegro è stato rimandato assolto.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Actis Consistorialibus.

I. La Santità di N. S. Papa Pio IX, il dì 22 giugno 1877, nel Palazzo Apostolico Vaticano, dopo un' Allocuzione, si è degnata di provvedere alle seguenti chiese: — *Patriarcale di Venezia* per Mons. Domenico Agostini, traslato da Chioggia, che ritiene in amministrazione provvisoria — *Metrop. di Siviglia* per Mons. Gioacchino Lluch y Garriga, traslato da Barcellona — *Metrop. di Valenza* per Mons. Antonino Monescillo y Viso, traslato da Jaen — *Metrop. di Ferrara* per Mons. Luigi Giordani, Luogotenente della S. Ruota Romana, traslato da Filadelfia i. p. i. — *Catt. di Lecce* per Mons. Salvatore Luigi de' Conti Zola, de' Canonici Regol. Later., traslato da Ugento — *Catt. di Iaen* per Mons. Emmanuele Gonzalez y Sanchez, traslato da Zela i. p. i. — *Catt. di Ugento* pel R. P. Fr. Gennaro Maria Maselli dei Minimi, Parr. di S. Andrea delle Fratte in Roma — *Vesc. di Amata i. p. i.* pel R.mo D. Carlo Laurenzi, Vic. Gen. e deputato ausiliare del Vescovo di Perugia.

Di poi Sua Beatitudine si è degnata di creare e pubblicare Cardinali di S. Romana Chiesa, dell' Ordine dei Preti:

Mons. Giuseppe Mihalovitz, Arciv. di Zagabria o Agram, nato in Torda, Dioc. di Csanad, 16 genn. 1814 — Mons. Giovanni Battista Kutschker, Arciv. di Vienna in Austria, nato in Wiese, Arcid. di Olmutz, 11 aprile 1810 — Mons. Lucido Maria Parocchi, Arciv. di Bologna, nato in Mantova, 13 agosto 1833.

Finalmente si è fatta la postulazione del S. Pallio per le Chiese Patriarcali di Venezia e Metropolitane di Siviglia, Valenza, Ferrara, come pure di Sydney nella Nuova Galles, Australia, a favore di Mons. Ruggiero Beda Vaughan, succeduto per coadiutoria al defunto Arcivescovo.

II. La Santità di N. S. Papa Pio IX, il dì 25 giugno 1877, dopo chiusa, giusta il costume, la bocca agli E.mi Cardinali sopradetti e di più agli E.mi do Nascimento Moraes Cardoso, Benavides y Navarrete, Paya y Rico, e Caverot, creati il primo il 22 dic. 1873, e gli altri il 12 mar. 1877, i quali tutti, insieme all' E.mo Guibert Arciv. di Parigi, creato il 22 dic. 1873, e l' E.mo Dechamps Arciv. di Malines, creato il 15 mar. 1875, han ricevuto, con le debite solennità, il Cappello Cardinalizio; si è degnata di provvedere a queste altre Chiese: — *Catt. di Weszprimia* per Mons. Sigismondo Kovacs, traslato da Cinque Chiese — *Catt. di Cinque Chiese* per Mons. Ferdinando Dulaszky, traslato da Albo-Reale — *Catt. di Marianna* per Mons. Antonio Maria Corrèa de Sà e Benavides, Vesc. eletto di Goyaz — *Catt. di Chioggia* per Mons. Sigismondo de' Conti Brandolini-Rota, Arcip. Parr. in S. Maria, Dioc. di Ceneda — *Catt. di Cassovia* pel R. D. Costantino Schuster Canonico Arcid. e collaterale dell' Arciv. di Colocza — *Catt. di Blois* pel R. D. Carlo Onorato Laborde, Parr. di S. Similiano di Nantes — *Catt. di Mondonedo* pel R. D. Giuseppe Emmanuele Palacios y Lopez, Decano del Capit. Metrop. di Compostella.

Sono state inoltre provviste per Breve le seguenti Chiese: — *Arciv. di*

Traianopoli i. p. i. pel R. P. Ignazio Giurenghian, Abate Gen. dei Monaci Mechitaristi di Venezia — *Arciv. di Neocesarea i. p. i.* per Mons. Gaetano Aloisi Masella, designato Nunzio Apost. in Baviera — *Vesc. di Ginopoli i. p. i.* per Mons. Giacomo Gibbons, traslato dalla Sede di Richmond, e deputato coadiutore con futura successione dell' Arciv. di Baltimora — *Catt. di Kansas* negli St. Un. di America, di novella erezione, per Mons. Lodovico Maria Fink, traslato da Eucarpia i. p. i. — *Catt. di Harlem* nell'Olanda pel R. D. Pietro Mattia Snichers, Vic. Capit. di Harlem — *Catt. di Auckland* nella Nuova Zelanda pel R. P. Giovanni Pietro Clareyre, della Congr. dei Maristi, Parroco nella Dioc. di Wellington — *Vesc. di Antipatro i. p. i.* pel R. D. Giuseppe Pozuelo, Canon. della Catt. di Cordova, designato Amministratore Apost. della Dioc. di Ceuta — *Vesc. di Gadara i. p. i.* pel R. P. Edoardo Mac Cabe, Vic. Gen. deputato ausiliare dell' Arciv. di Dublino.

Poi il S. P., secondo il consueto, ha aperto la bocca agli E.mi Cardinali summentovati; ed ha avuto luogo la postulazione del S. Pallio per la sede cattedrale di Cinque Chiese, arricchita di un tal privilegio dalla S. M. di Bened. XIV. — Finalmente S. S. ha posto l' anello cardinalizio ai predetti Sigg. Cardinali, assegnando i Titoli Presbiterali de' Ss. Nereo ed Achilleo all' E.mo do Nascimento Moraes Cardoso; di S. Tommaso in Parione all' E.mo Benavides; de' Ss. Quirico e Giulitta all' E.mo Paya y Rico; di S. Silvestro *in Capite* all' E.mo Caverot; di S. Pancrazio all' E.mo Mihalovitz; di S. Eusebio all' E.mo Kutschker; di S. Sisto all' E.mo Parocchi. — La cerimonia fu compita col canto del *Te Deum* nella Cappella a bella posta eretta, e con le consuete preci *super electos*.

II. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Canonicae Institutionis — 16 Dic. 1876. — Il dì 14 Ottobre 1870 rimaneva vacante un Benefizio Parrocchiale di laicale giuspatronato, residente in varie famiglie originate dal medesimo ceppo. L' anno successivo i voti dei compatroni essendo andati divisi nei due presentati Giovanni G. ed Alessandro G., e la Curia Vescovile avendo decisa la lite a favore di Alessandro, il Vicario Generale dell' Archidiocesi V., in grado di appello, fe ragione al primo, Giovanni G. Quindi reclamo del secondo presso la S. C. del Conc.; quindi la morte del medesimo, prima che la causa fosse proposta, e senza che nessuno dei suoi elettori si fosse fatto vivo; quindi il rescritto della S. Congregazione: *Reponatur*. E con tutto ciò il Vescovo rifiutò la canonica istituzione, col pretesto d' inidoneità, di Giovanni G.; ai compatroni che aveano presentato il defunto Alessandro propose la nomina di Pietro P., e alla S. Congr. riferì che varii di quei compatroni aveano approvata la sua proposta. Ma poichè la diligenza di Giovanni avea contro la nuova nomina interposto il *Nihil transeat* (1), non essendo la sua nomina ancora stata discussa, la S. Congr. affin di dirimere in plenaria Sessione la causa, rescrisse: *Ponatur in Folio*.

Nel dì prestabilito, la splendida Difesa di Giovanni (l'avvocato della parte avversa, notificato, non comparve) fu tripartita, a provare: 1.° la piena maggioranza dei voti; 2.° la presentazione di Pietro P. attentata ed irrita; 3.° la idoneità del cliente.

(1) Si appone la formola *Nihil transeat*, quando si vuole che la causa proceda con osservarsi esattamente la forma giuridica.

Della qual difesa giova segnalare i punti culminanti. Quanto alla 1.ª parte: — a) Il Patronato, in forza de' Sacri Canoni, è uno ed individuo, e presso i molteplici eredi risiede *in solidum*, per guisa che, se un solo dei molti compatroni sia disposto ad esercitare il diritto, la presentazione è pienamente giuridica. — b) Per conseguente, il giurispatronato che è uno e indivisibile in sè, quanto poi all'esercizio può subire parti uguali e disuguali, sì per disposizione del testatore, come per volontà dei possidenti. — c) La computazione dei voti non risulta dal numero dei votanti, ma, sotto diverso rapporto, vuol esser fatta o *in stirpes*, o *in capita*. Perocchè, se si tratta di raccogliere il numero totale delle voci, è da farsi *in stirpes*, tante voci cioè, quanti sono i discendenti da questi; ove poi siano da determinarsi le singole voci, gli eredi immediati di uno stipite godono di egual diritto, e quindi la computazione va fatta *in capita*. Esempio: due fratelli e cinque figli del terzo fratello danno tre voci, non sette, perchè i cinque rappresentano una voce sola; quando poi deve decidersi su questa terza voce, ogni testa delle cinque ha dritto eguale, e però prevale il consenso di tre sopra quello dei rimanenti. — d) La quale teorica applicando al caso, dimostrava come la nomina di Giovanni G. venisse avvalorata dalla maggioranza dei voti, tanto in ordine a quella di Alessandro, quanto a quella di Pietro.

Più agevole riuscì all'avvocato di Giovanni G. di confortare la 2.ª parte, di essere cioè *irrita* la nomina di Pietro P., perchè fatta, mentre, durando la lite, uno dei litiganti era morto; ed anche *attentata* e perciò nulla, perchè nel dritto si vieta, sotto pena di nullità, il fare innovazioni mentre pende la lite. Così i Sacri Canoni (*Cap. 1 ut lit. pend. 6. cap. 2.*); così i Comenti della Glossa e dei Canonisti; e così pure una precedente risoluzione della S. C. del Conc. del 9 maggio 1840.

Da ultimo, provando come gratuita l'assertiva del Vescovo, di non essere idoneo il suo cliente *propter aetatem, propter opiniones, et vitae rationem*, ne rivendicò a tutt'uomo la idoneità.

Di che, al dubbio: — *An et cuius favore danda sit canonica institutio in parochiali beneficio iurispatronatus in casu?* — la S. C. del Conc., il giorno 16 dicembre 1876, *causa cognita, respondere censuit:*

Affirmative, favore Sacerdotis Ioannis G., praevio examine ad formam iuris.

III. Ex S. Rituum Congregatione.

Murana, seu Compsana — Beatificationis Ven. Servi Dei, Fr. Gerardi Maiella — 8 Giu. 1877. — Al dubbio: *An constet de Virtutibus Theologalibus earumque adnexis Ven. Servi Dei, in gradu heroico, in casu et ad effectum, de quo agitur?* — il Sommo Pontefice Pio IX, dopo che la causa fu lungamente e con maturità discussa; dopo aver sentito il suffragio di tutti gli E.mi Cardinali e Consultori della S. Congr. dei Riti, radunati in Generali Comizii nel Palazzo Apost. Vaticano; dopo aver implorato i lumi celesti, il dì 8 giugno 1877, solennemente pronunziò: *Ita constare de Virtutibus Theologalibus et Cardinalibus, earumque adnexis in gradu heroico Ven. Servi Dei Gerardi Maiella, laici professi ex Congregatione SS.mi Redemptoris, ut procedi possit ad ulteriora, nimirum ad discussionem quatuor Miraculorum.*

PATRIARCH. ARCHIBASIL. LATERANENSIS

Praefectus caeremoniarum Patriarchalis Archibasilicae Lateranensis haec quae sequuntur Sacrorum Rituum Congregationi exposuit: nimirum cum festum S. Josephi, et Dominica III Quadragesimae anno 1876 in unam eamdemque diem simul inciderint, lectiones de Scriptura, historiam Josephi a fratribus venditi narrantes, omitti debuerunt; attamen aliquis Kalendarista ad primam diem non impeditam intra eamdem hebdomadam praefatas lectiones reposuit, inhaerens decreto S. R. C. die 26 Novembris 1735 *in Hispalen.* ad VI. his verbis expresso: « Lectiones primi nocturni « de Exodo, quae leguntur in Dominica « IV Quadragesimae, quoties ista sit im- « pedita aliquo festo primae classis, reas- « sumendae sunt intra illam hebdomadam « in festo occurrente, carente lectionibus « propriis primi nocturni, quae desume- « rentur de Scriptura occurrente, si festum « illud extra Quadragesimam incidisset. »

Caeremoniarum Praefecti tam Archibasilicae Lateranensis, quam S. Petri in Vaticano, ac S. Mariae Maioris, ad quartam tantum Dominicam hoc decretum pertinere existimarunt, cum ibi sermo sit de libro Exodi, qui solummodo in hac Dominica legitur, et eo magis ex illis verbis: « quoties ista sit impedita »; Rubrica vero Fratrum Minorum, N. 183, quae translationem dictarum lectionum praecipit, est peculiaris, nec saecularem Clerum respicit.

Difficultatem aliquam facit opinio Michaelis Cavalieri, qui adhaerens Guyeto, in commentario ad praefatum, illud extendit non solum ad secundam et tertiam Dominicam Quadragesimae, tiam ad sede Sexagesimam et Quinquagesimam, si in aliqua ex his Dominicis festum primae classis occurrat, quam opinionem comprobat: « Quia « etsi lectiones non sint initia libri ali- « cuius, continent tamen singulae insi- « gnes historiae, ab aliis penitus distin- « ctas, propriisque nominibus, Nohemi vi- « delicet, Abrahami, Jacobi, Josephi, et « Moysis nuncupatas; quodque ad rem facit « maxime non fortuito, seu obvia currentis « libri serie, sed cum delectu hisce Domi- « nicis privilegiatis addictas, utpote exi- « mias, ex Sanctorum Patrum interpreta- « tione, figuras, ac veluti praeludia quae- « dam mysteriorum Redemptionis nostrae, « cuius tunc primordia recoluntur... in- « super duae Nohemi, et Abrahami conti- « nuantur in sequentibus feriis, quod, nisi « posito initio, haud satis congruenter fieri « a simili de aliis facile est inferre. Insi- « gnis itidem Machabaeorum historia ne « omitteretur transferri decernitur. » (Tom. I, par. 2, c. 3, d. 44, N. 1. 2.).

His positis praefatus Orator ab eadem Sacra Congregatione humiliter insequentis Dubii solutionem expostulavit: nimirum an praedicta opinio Michaelis Cavalieri sit amplectenda; an vero Decretum 26 Novembris 1735 de Dominica tantum IV Quadragesimae intelligi debeat?

Sacra vero Congregatio, referente infrascripto Secretario, audita sententia in scriptis alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ac re mature accurateque perpensa, rescribendum censuit: « Affirma- « tive ad primam partem; Negative ad « secundam », atque ita rescripsit ac servari mandavit.

Die 13 Ianuarii 1877.

A. Ep. Sabinen. Card. Bilio S. R. C. Praef.
Placidus Ralli S. R. C. Secretarius.

UNA DICHIARAZIONE AUTENTICA
sulle facoltà della BOLLA DELLA CROCIATA

Apprendiamo dall' egregio *Bullettino Ecclesiastico* di Benevento (Anno V, pag. 46, segg.) che il chiaro Can. Beniamino Feuli, Direttore di quel periodico, ad istanza di un rispettabile Religioso, ha indirizzato all' E.mo Cardinale di Napoli il seguente quesito intorno alle facoltà della Bolla della Crociata:

« Se si può dai Confessori, nelle provincie

napoletane, colla Bolla della Crociata assolvere anche dai casi riservati *specialiter* al Sommo Pontefice » (1).

Benchè fosse adottata da molti la sentenza affermativa, fra i quali vuolsi annoverare l'illustre Mons. Pedicini Arciv. di Bari nel comento sulla Cost. *Apost. Sedis* (2.ª ediz. 1876, Cap. X, p. 74); nondimeno recavano difficoltà in tale materia ciò che insegna il P. Pavone nella sua opera, *La luce fra le tenebre* (diss. 2, c. 2, art. 10-4, pag. 117), che sta per la sentenza negativa, ed anche il modo di esprimersi di Gury e di Scavini, i quali, non facendo menzione dei casi specialmente riservati al Papa, sembravano voler limitare una tal facoltà ai soli riservati in modo generale.

Or l'E.mo Cardinale di Napoli, Commissario generale Apostolico per tale indulto, ha risposto con la seguente dichiarazione che togliamo dal citato Bullettino:

« Per la retta soluzione del proposto dubbio, se cioè, in forza dei privilegi della Bolla della Crociata, possono assolversi i casi anche *specialmente* riservati alla S. Sede — Innanzi tutto debbesi aver presente la Dichiarazione della S. Inquisizione che cioè « il S. Padre colla Bolla « *Apostolicae Sedis* non ha inteso di recare la « menoma alterazione alle facoltà di qualsiasi « natura, concesse prima della detta Costitu- « zione, sieno esse quinquennali, o straordi- « narie, e vuole che rimangano nel loro pieno « vigore, durante il termine nelle rispettive con- « cessioni od indulti prefinito. » Dalla quale dichiarazione al certo risulta, che le facoltà della Bolla della Crociata non sieno state menomamente derogate dalla Costituzione *Apostolicae Sedis*, come quelle che sono temporanee e non già perpetue.

« Ciò posto, non può affatto rivocarsi in dubbio, che al presente, in forza dei privilegi della Bolla della Crociata, possono assolversi, *servatis servandis*, tutti i casi anche specialmente riservati alla S. Sede, eccetto due soltanto, cioè la censura contratta per l'eresia esternata, e quella incorsa per l'assoluzione del complice; e ciò apparisce chiaramente non solo dal Breve del 1856, *Iam inde*, ma eziandio da qualche altro posteriore. E per fermo nei succennati Brevi, dopo concessa ai Confessori approvati dai rispettivi Ordinarii la facoltà di assolvere da tutt'i casi e censure riservate alla S. Sede, immediatamente in parentesi si aggiungono le seguenti testuali parole: « excepto tamen, quod « ad censuras et peccata Apostolicae Sedi re- « servata, haeresis crimine, et pro Ecclesia- « sticis viris censura etiam, de qua in Const. « f. r. PP. Benedicti XIV, cuius initium: *Sa- « cramentum Poenitentiae.*» Se dunque si fa l'eccezione di due casi soltanto fra i riservati *speciali modo*, è da conchiudere che, eccetto questi due soli, tutti gli altri, anche specialmente riservati, possono assolversi; essendo pur troppo risaputo, che l'eccezione conferma la regola generale. Ciò vien confermato maggiormente dalle parole che subito dopo seguono: « Quibus duobus in casibus ad tramitem iuris « erit incedendum »; dunque in questi due casi e non già negli altri *ad tramitem iuris erit incedendum:* epperò tutti gli altri, anche di speciale riserva, in forza della Bolla della Crociata potranno assolversi. Lo stesso può vieppiù corroborarsi, prendendosi argomento di parità dalla concessione della facoltà di commutare i voti. E di vero, leggesi nei cennati Brevi, che possono in virtù della Bolla commutarsi tutti i voti semplici emessi dai fedeli, *exceptis tamen duobus castitatis et religionis.* Or tutti convengono, non esclusi gli stessi avversarii, che questi due voti soltanto, e non già gli altri riservati alla S. Sede, cioè i tre voti di pellegrinaggio, vengono esclusi dal privilegio della Bolla. Dunque *a pari*, se colla concessione della facoltà di assolvere, due soli casi si eccettuano riservati *speciali modo*, è da conchiudere, che tutti gli altri non eccettuati vadano compresi nel privilegio della Bolla.

« Nè le ragioni degli avversarii debbonsi stimare di gran peso. Perocchè egli è vero, che sulla facoltà generale non vanno compresi quei casi, che meritano speciale menzione, ciò, dico, è vero, anzi verissimo; ma tale dottrina non ha luogo, qualora nel concedersi la facoltà generale, si faccia l'eccezione solo d'alcuni casi speciali di gran rilievo, come nel caso nostro, senza farsi menzione degli altri.

« Per lo che Monsignor Arcivescovo di Bari ha fuori dubbio colto nel segno; e però è da ritenersi che al presente, in forza de' privilegi della Bolla, possono assolversi, *servatis servan-*

(1) Nella menzionata Bolla sta detto: « Ut ipsi « bis in toto eorum vitae decursu ac etiam in « mortis articulo valeant seligere confessarium « ex approbatis ab Ordinario loci, qui eos a pec- « catis Sedi tantum Apostolicae, non autem Or- « dinariis locorum respective reservatis, nisi « eorumdem Ordinariorum accedat licentia, ab- « solvere libere pariter ac licite possit. »

dis, tutt' i casi riservati alla S. Sede, anche di speciale riserva, tranne quei due soltanto, di cui sopra è parola. E ciò è pienamente conforme alla Istruzione, che da me, come Commissario Generale della Crociata nelle Provincie al di qua del Faro, fu non ha guari data alle stampe, e fatta pervenire a tutti gli Arcivescovi delle dette Provincie » (1).

(1) Vedi la detta *Istruzione* a pag. 172 e segg. di questo vol.

I DUE POTERI

(Continuaz. e fine del Capo IX.)

IV. Al predetto argomento vorrà forse taluno opporre, che nell' umano consorzio havvi potestà varie indirizzate a diversi fini: la spirituale od ecclesiastica ordinata alla manifestazione delle divine relazioni e alla salvezza delle anime; la paterna e domestica indirizzata alla cura e alla educazione dei figli; la politica diretta alla prosperità e al benessere della società su questa terra: perciò lasciando agli altri poteri l'esercizio delle loro attribuzioni, il potere politico deve solamente occuparsi di ciò che si attiene ad umani interessi, senza punto curarsi di tutt' altro che a Religione si riferisce.

Ma noi, astrazion fatta dalle relazioni dei due supremi poteri fra loro, rispondiamo alla obbiezione, dicendo che, ammessa la loro scambievole distinzione, e avuto riguardo alla parola dell' Apostolo: *quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt*, dalla distinzione medesima dei poteri deducesi, che ognun di loro deve operare secondo la natura delle proprie attribuzioni: essendo poi amendue ordinati da Dio ad un fine ultimo, aggiungiamo che non può l' uno contrariare lecitamente l' altro nell' attribuzione rispettiva, ma debbono anzi riferirsi e corrispondersi armonicamente, secondochè l'obbietto di quello è più prossimo al fine, ed è mezzo a questo per raggiungere il fine. Che però l' Angelico Dottore con profonda sapienza dettò: *A colui, al quale spetta provvedere all' ultimo fine, dover sottostare come sudditi coloro, ai quali appartiene la cura di fini inferiori, e farsi dal suo imperio dirigere* (a). Posto il quale principio, così il medesimo S. Tommaso ragiona: « Poi- « chè della presente vita mortale ultimo fine « si è la beatitudine celeste, al sovrano potere « toccherà per tal modo procurare il benessere « della società, che sia congruo al conseguì- « mento dell' ultimo fine; che comandi cioè « quelle cose che conducono alla celeste beati- « tudine, e quelle altre che le si oppongono « possibilmente interdica. Quale sia poi la strada « che mena alla vera beatitudine, e quali ne « sieno gli ostacoli, non altronde ricavasi che « dalla divina legge, il cui insegnamento al- « l' officio sacerdotale appartiene. » (b) La potestà laica dunque, lo ascoltino amici e nemici, sebbene abbia la missione di promuovere la felicità temporale della civil comunanza, deve non per tanto, subordinare e indirizzare questo benessere dei suoi sudditi all'asseguimento del fine ultimo (comune agli uomini tutti, vuoi separati, vuoi assembrati in società), che è la celeste beatitudine; la quale non altrimenti può conseguirsi che nella vera Chiesa di Cristo.

Aggiunge inoltre l' Apostolo: *Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt.* Adunque, bentosto conchiudiam noi, la potestà politica, dovendo essere ordinata alla felicità temporale della società, non mai dovrebbe opporsi alla spirituale potestà ecclesiastica. Imperocchè se il suddito nell' Autorità dello Stato ha da ravvisare una divina ordinazione, e come tale deve rispettarla e sottomettervisi, non potrà mai di ragione sopporre che la medesima

(a) « Ei ad quem finis ultimi cura pertinet, « subditi esse debent illi, ad quos pertinet cura « antecedentium finium, et eius imperio dirigi. » D. Thom. de Regimine, C. XIV.

(b) Ibid. c. XV.

prescriva cose che sieno in opposizione del fine ultimo, cui il suddito ed il Principe debbono tendere egualmente giusta la divina ordinazione. Ma questo senza fallo avverrebbe, se mentre la potestà spirituale, quindi Dio stesso, ha comandato agli uomini di ascoltare la Chiesa insegnante, la potestà politica pretendesse, che tutte le religioni sono pressochè indifferenti; sarà dunque dovere indeclinabile dello Stato non attraversare, ma anzi difendere la Cattolica Chiesa.

Da ultimo l'Apostolo dice, che il Principe *Dei minister est tibi in bonum. Si autem malum feceris, time: non enim sine causa gladium portat.* Egli è dunque ministro di Dio per vantaggio degli uomini; e poichè il fine e la intenzione del ministro dev'essere quella stessa che si ebbe il Padrone da cui riceve l'autorità, quindi è che la potestà civile ben ordinata s'indirizza a quel fine, per cui Dio la stabilì, che è di punire il male, di promuovere il bene. Ora il bene ed il male, che può essere dall'uomo operato, piglia principalmente il suo carattere dalla relazione al fine ultimo, come si è innanzi ricordato, e il fine dell'uomo è Dio, cui egli è stato creato per obbedire, onorare e conseguire in premio: chi dunque rappresenta il Potere, e governa la civil società, come ministro di Dio ha il mandato di promuovere l'osservanza dei divini comandamenti, e di castigarne la trasgressione. Giacchè poi la osservanza dei divini voleri è rinchiusa nella obbedienza e nello attaccamento alla vera Religione che si professa nella Chiesa di Cristo; ne siegue dover essere questa indubitatamente difesa e favorita e protetta.

Lasciam da parte l'altro argomento, facile a dedursi da quello stesso principio che gli avversarii della nostra tesi invocano in loro favore. Imperocchè essi dicono: deve la potestà politica promuovere la prosperità sociale; quindi non ha da occuparsi nè punto nè poco in materia di religione. E questo medesimo principio, se ben si rifletta, un egregio argomento ci offre a provare in favor nostro, per via di ragione non men che di fatti. Ma, rimettendone lo svolgimento allo studio particolare dell'accorto lettore, conchiudiamo la dimostrazione con le fatidiche parole del Re Salmista; *Et nunc reges intelligite, erudimini qui iudicatis terram: servite Domino in timore* (Ps. II. 10.), e con quelle altre: *Beatus populus, cuius Dominus Deus eius* (CLXIII. 15).

Frattanto il nostro ragionamento è diretto, come ognun vede, ad espugnare i principii assunti da Filosofi e da politici che, idolatri di una felicità sociale, atea e terrena, pretendono che il Principe o protegga indifferentemente qualunque religione, dal perchè ritengono possedere in tal guisa un mezzo utile ad infrenar le masse; ovvero sia del tutto indifferente ed estraneo alle credenze religiose dei suoi sudditi, dal perchè non le riconoscono necessarie nè utili al conseguimento della idolatrata felicità. Epperò dal fin qui detto rimane sufficientemente dimostrato, che il Principe, sia come uomo, sia come Potere derivante da Dio, non può tenersi indifferente agl'interessi della vera religione, ma deve difenderla e vendicarne le ingiurie.

Oh! che! dirà taluno; con queste solluccheranti massime si vuol forse obbligare i Sovrani di Spagna, di Austria, di Baviera, di Sassonia e di qualche altro Stato a brandire sotto pena di lesa maestà divina la loro spada e sterminare quanti nei loro Stati si trovano per avventura nati ed educati in varie sette religiose, e riaccendere sulle piazze i roghi tanto imprecati della Inquisizione?! — Nemmanco per sogno si vuol cotesto! — La Chiesa depositaria fedele de' divini oracoli, e maestra infallibile di fede e di morale, coi suoi insegnamenti e con la sua condotta, mentre ha tenuto sempre saldo il principio della intolleranza religiosa, o teologica, è stata ad un tempo maestra e modello della tolleranza politica, o sociale; nè ad altri che a Lei toccar potea il gravissimo còmpito di dettarne la giusta idea e le adequate norme; imperocchè trattandosi di un fatto, da cui dipende la conservazione della fede nel cuor dei credenti, o la loro sovversione, ella sola può giudicare de' limiti e delle condizioni, per cui questa tolleranza non abbia a ridondare in maggior danno de' fedeli, e possa quindi esser lecita relativamente all'onor di Dio, alla sicurezza della religione, e alla salvezza del popolo cristiano. Pria di entrare però nell'esame di queste regole o di casi, in cui venga permessa la tolleranza politica, è necessario formarcene un chiaro e preciso concetto, massimamente perchè hanno così abusato di questo vocabolo i nemici della religione, da renderlo affatto sinonimo a *libertà di coscienza* e *indifferentismo religioso.*

V. Che cosa dunque significa la voce *Tolleranza?* — A parlare con proprietà di linguaggio diciamo, che per essa vien significata la pazienza, onde si soffre ciò che si considera come dannoso, ma che credesi nondimeno conveniente lasciar senza castigo. Così si tollera una certa specie di scandali, e son tollerati or questi or quegli abusi; talmente che l'idea di tolleranza

va sempre accompagnata con la idea del male. Tollerare il bene, tollerare la virtù, sarebbero espressioni mostruose. Quando la tolleranza è nell' ordine delle idee suppone altresì un male dell' intelletto, cioè l'errore. Nessuno direbbe mai, che tollera la verità. — Chiarita così l' idea di *tolleranza,* e ridottala a ciò che il suo vocabolo naturalmente esprime, noi ci troviamo in una via molto spianata per raggiungere quel vero, la cui ricerca ci eravamo proposti nel 2° quesito di sopra enunciato: Può, cioè, il Governo tollerare nei suoi Stati gli eretici, gli apostati, gli scismatici?

Il Becano nel suo manuale delle controversie (L. V., c. 16) così risponde. Se il principe cattolico ai suoi sudditi concede facoltà di ribellarsi alla Chiesa, o introduce fra loro la eresia, o, dopochè fosse introdotta, la conferma e ratifica, o in qualunque modo positivamente vi consente e coopera; commette sempre una iniquità senza nome, poichè farebbesi complice di colpa gravissima, qual' è la ribellione alla Chiesa ed alla fede. Che se poi egli tollera solamente nei suoi stati la eresia, in tale ipotesi dobbiam convenire, che il Principe in alcuni casi possa lecitamente farlo, in altri no. È certo in prima, che il possa quando non può impedire altrimenti questa sciagura, come sarebbe se in qualche città, o provincia fossero di numero e di potenza gli eretici dappiù che i cattolici, e fossero sì pertinaci da non potersi infrenare altrimenti che colla forza. Perocchè in tal guisa il Principe non potrà colla forza comprimerli, perchè più debole di loro; non con altri mezzi, perchè pertinaci: perciò dovrà tollerarli, finchè non possa in altro modo liberarsene.

L'Angelico presenta due altri casi, in cui sia lecita la tolleranza: l'uno si è quando da essa si spera un bene maggiore. l'altro è quando si evita per essa un maggior male. « Il governo « degli uomini, ei dice, prende origine dal go- « verno di Dio, e per ciò stesso deve imitarlo. « Ora, quantunque Iddio sia onnipotente e som- « mamente buono, permette nondimeno che « abbiano luogo al mondo parecchi mali, cui « potrebbe impedir se il volesse; e li permette « acciocchè non vengano dalla loro assenza nè « tolti maggiori beni, nè peggiori mali intro- « dotti. Per tal guisa dunque coloro che pre- « siedono all'umano governo possono di ra- « gione tollerare alcuni mali, o per non im- « pedire un maggior bene, o per non incorrere « un male più grave; siccome Agostino inse- « gna (Lib. 2 de Ord.): *Aufer meretrices de re-* « *bus humanis, turbaveris omnia libidinibus.* « *Sic ergo quamvis infideles in suis ritibus pec-* « *cent, tollerari possunt, vel propter aliquod* « *bonum, quod ex eis provenit, vel prop-* « *ter aliquid malum, quod vitatur* (a) ». Dal che l' Angelico deduce, che i riti dei Giudei son tollerati pel bene a noi proveniente dalla inconsapevole testimonianza che fanno della nostra fede, e dal mostrarci in figura ciò che noi crediamo in realtà. I riti poi degli altri infedeli, che nulla contengono di vero, nè alcun bene arrecano alla cattolica società, non sono a tollerarsi giammai, salvo per motivo di evitare alcun male, come lo scandalo, il dissidio, la vendetta che ne proverrebbe o l' impedimento della loro salute, la quale si prevede potersi conseguire col tollerarli. Può infatti avvenire il caso, che in uno stato vi sieno degli eretici collegati siffattamente in rapporto di amicizia con quelli di forti e potenti nazioni, che abbiasi giustamente a temere, che se il Principe si avvisa d' infrenare quest' infedeli suoi sudditi, i loro consorti avranno ad insorgere contro di lui, e non solo affrancare i loro correligionarii, ma perseguitare ancora e manomettere la vera Religione. In tal caso è lecito tollerarli per iscansare un disfacimento più doloroso. E per la stessa ragione la Chiesa talvolta ha tollerato i riti dei pagani e degli eretici, quando ve ne era una gran moltitudine.

Ma fuori di questi casi, un Governo che per mera negligenza consente, che la eresia penetri ne' suoi Stati o vi si propaghi; che, per procacciarsi maggiori opulenze per via di libero commercio, apre il suo Stato a gente di ogni culto, e per ingraziarsi con potenti Sovrani, per conchiudere qualche ambito connubio, o per qualunque siasi mira politica fassi volontariamente cieco sulla eresia che irrompe ne' suoi Stati, e trascura l' uso della forza, di cui Dio lo volle dotato a fin di conquidere la boriosa malvagità degli uomini; — esso in tali casi divien reo di colpa esecranda, e deve rispondere a Dio della sovversione di tante anime, che per sua colpa cadranno in estrema ruina! —

Il testè citato Becano passa ad esaminare se possa un Principe, non solo tollerare gli eretici, ma promettere ancora e pattovire di tollerarli; sul quale punto in tal modo risponde.

(a) 2. 2. Quaest. 20, art. 11.

Quando la tolleranza di un certo male è lecita, allora si rende lecita ancora la promessa di tollerarlo; quando poi fosse illecita la tolleranza, ne sarà eziandio illecita la promessa. Imperocchè la onestà o la turpitudine di un'azione dipende dalla onestà o turpitudine del suo oggetto; sarà dunque onesta o turpe l'azione della promessa, secondochè giusta o rea è la cosa che si promette. Se però la tolleranza degli eretici alcuna volta è lecita; lecita ancora nè potrà essere la promessa ed il patto.

Le quali cose chiarificate con evidenti pruove fin qui, rispondiamo a coloro che tanto altribbivano pel comprovato dovere dei Principi di difendere e custodire la Chiesa, e di punire i ribelli; e col ch. Tassoni diciamo: doversi ben distinguere fra l'errore nascente, e l'errore già stabilito, per diversamente condursi. L'errore nascente va subito represso e soffogato; ma dappoichè l'errore fu stabilito in uno Stato, ed ha tratto a sè un gran numero di seguaci, sebbene il principe non possa approvarlo, pure convien per prudenza, che lo tolleri e dissimuli, ove i settarii sieno quieti, e pacifici, e sottomessi alle leggi; potendo allora uno zelo indiscreto e fuor di tempo anzi nuocere che giovare. Di più la influenza delle opinioni religiose nella civil società è soggetta, come tutto il resto delle cose nel mondo, alle vicende del tempo. Gli animi riscaldati da principio, si raffreddano a poco a poco: sicchè le circostanze decidono a quai mezzi il Sovrano con la sua penetrazione deve appigliarsi, senza mai perdere di vista il maggior vantaggio della Religione cattolica dominante (a).

Il dovere dunque di difendere la Chiesa, unica e vera Arca di salvezza pei popoli, non esclude la benintesa tolleranza degli eretici, che negli Stati Cattolici sieno già stabiliti; ma solo ne dà le norme e ne segna i confini. Imperocchè posto il principio, che quegli, cui spetta dirigere una società cristiana, e come uomo e come persona pubblica è obbligato a prendere da Dio le norme delle sue azioni, e indirizzare a Dio non solamente sè stesso, ma l'esercizio ancora di quel potere, di cui è rivestito; ei non potrà giammai commettere il male, nè mai concorrervi positivamente, od approvarlo; ma solo potrà tollerarlo, quando o non può impedirlo, o può da esso cavarne un bene maggiore, o tema dalla sua repressione un maggior danno.

Tutte queste idee, intanto, che furono per noi qui ricordate, saran forse parute ai dappoco e ai semplicioni troppo viete per accomodarsi alle novissime scoperte di Pubblico Dritto, e alle teoriche pellegrine di non so qual *progresso* e *libertà* secondo l'*altezza dei tempi*: ai tristi ed ai vili, ostinatisi con iscaltrita politica a spegnere il cattolicismo nel mondo, per tornarlo pagano, o farlo musulmano, le medesime ricordate idee sembreranno forse poco meno che sovversive di ogni ordinamento sociale, alla cui base ad ogni costo vuol mettersi, non già la pochissima roba che è la *tolleranza politica*, ma sì l'*incoraggiamento* a rinnegare la religione di Cristo! — E noi a questi ed a quelli, compassionando la perfidia e la dabbenaggine, conchiudiam ripetendo anche una volta quella parola, che non sarà mai smentita, perchè parola di Dio: *Erudimini qui iudicutis terram*: e *Beatus populus, cuius Dominus Deus eius.*

Tib. Can. Teol. Durante.

(Continua.)

(a) Ved. Tassoni, *Religione dimostrata*, Lib. III, Cap. 30.

OPERE DI ZELO

CONFERENZE

DI

S. VINCENZO DE' PAOLI

NELLE CAMPAGNE

(Continuazione e fine: v. il fasc. precedente.)

Cura de' fanciulli.

Sotto a questo riguardo v' è una serie di opere da intraprendere.

Nelle Conferenze di campagna si fa il possibile, perchè i fanciulli vadano a scuola colla maggior diligenza, e perchè si occupino nei lavori tutto il rimanente della giornata. Il più

delle volte si vieta loro di mendicare; e col permesso del Maestro si vanno a visitare una volta alla settimana alla scuola, per accertarsi che si portino bene, e per ricompensare la loro assiduità con qualche piccolo incoraggiamento. In altri luoghi si riuniscono ogni Domenica in casa del Parroco, o in casa del Maestro, per farli giocare, fra la Messa ed il vespro, per dar loro qualche buona e breve istruzione, e per toglierli nella sera alle seduzioni delle osterie e delle feste di ballo del villaggio. In altre Conferenze si collocano nelle case di buoni coltivatori, affittaiuoli o possidenti i fanciulli senza famiglia o dediti alla mendicità; si va a ritrovarli di quando in quando per accertarsi della loro buona condotta, incoraggiarli con qualche ricompensa o correggerli con qualche rimprovero. Quest' opera, detta di *Gesù fanciullo*, è delle più feconde di buoni risultati.

Librerie.

Quasi da per tutto le conferenze s' impegnano a formare per le loro Parrocchie piccole librerie cristiane. Ma in ciò specialmente esse non debbono agire se non sentito il parere del Parroco, sia sulla scelta dei libri, sia sull' opportunità dell' opera stessa. Ai nostri giorni, in cui si è tanto esteso il desiderio di leggere, quest' opera è destinata dalla forza delle cose a prendere un grande sviluppo. Si leggono tanti libri cattivi, che è mestieri ne facciamo leggere qualcuno dei buoni (1).

Opere diverse.

V' è infine nelle campagne una moltitudine di opere, che sarebbe troppo lungo di enumerare in particolare, ma che hanno una grande importanza; come — distribuzione di abiti e di minestre; prestito o dono di arnesi per gli operai, che ne abbisognano; dono di sementi ecc. ecc. Cose tutte, che variano all' infinito. In ogni caso i Confratelli di campagna, per poco che si intendano di Carità, sapranno trovare altre maniere di fare il bene senza che vengano loro indicate. Così qualche conferenza ha introdotto l' uso di far coltivare e lavorare dai suoi membri il campo e la vigna del povero ammalato, e tal campo e tal vigna non è per certo il più trascurato del Comune. Quest' elemosina di tempo e di lavoro è una delle più utili e nell' istesso tempo delle più meritorie presso Dio, perchè fatta da uomini il cui tempo e lavoro è sempre e costantemente impegnato.

III.

Mezzi.

Molti si sgomentano nel cominciare le Conferenze in campagna pel timore di mancare di mezzi: ma è facile dimostrare che tali timori mancano di fondamento.

In primo luogo, quando si comincia un' opera Cristiana, bisogna sempre fare assegnamento sulla Provvidenza. Questa è una delle regole più importanti, ma disgraziatamente più dimenticate nella pratica de la vita caritatevole; e giova l'imprimersela profondamente. Chè un' opera intrapresa per Iddio può subire qualche volta delle prove, ma se è realmente santa, non perisce mai *specialmente per mancanza di danaro*. Se ne volete una prova fra mille, che si potrebbero addurre, gettate gli occhi su questa medesima Società di S. Vincenzo de' Paoli cominciata da otto giovani senza ricchezza, e che in oggi riunisce, computando insieme tutte le Conferenze, somme considerevoli pei poveri.

In secondo luogo, se nelle campagne non vi è tanto danaro come nelle città, vi è anche minore il bisogno. Molte Conferenze rurali distribuiscono pane, farina, patate, legumi secchi, lardo ed unto donati in natura dagli abitanti più agiati, che non mancano quasi mai. Spesso hanno ancora canape, lana e lino per far abiti; perchè quando si vedono i poveri più soccorsi di prima ed aiutati con più regola, ognuno è sollecito di portare o una cosa o un'altra per concorrere ad un'opera ben fatta. In altri luoghi persone caritatevoli si sono obbligate di assegnare alla Conferenza o un solco del loro campo, o un'aiuola del loro giardino, o qualche albero dell'orto. Tali offerte in natura, riunite, diventano considerabili per quel luogo; ed aggiungendovi il ricavato, quantunque piccolissimo, nelle sedute, i doni straordinarii, ed i piccoli lotti, che si possono fare con premii somministrati dagli abitanti, se ne trae la conclusione che le Conferenze non finiscono mai per mancanza di denaro, specialmente in campagna. Quello che importa è lo zelo, il proprio sacrifizio e l' amor dei poveri.

(1) Fra le diverse pubblicazioni della Società di S. Vincenzo dei Paoli ve n'è una periodica intitolata: Piccole Letture, che si pubblica a Torino per cura del Consiglio Superiore, adattatissima per le nostre Conferenze.

IV.

Consigli diversi.

Non bisogna mai dimenticare che uno degli effetti più felici delle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli deve essere la santificazione dei loro membri e l'edificazione del paese. E così raccomandiamo caldamente ai membri delle Conferenze di evitare fra loro ogni discussione irritante; di opporsi con tutta forza d'intorno ad essi all'orribile abitudine de'giuramenti e delle bestemmie che disgraziatamente è in oggi tanto estesa, e che attira certamente sopra molti paesi i castighi del cielo. Essi debbono pur fare il possibile affine di promuovere il rispetto per la santificazione della Domenica, legge fondamentale della Chiesa, tanto conculcata in questi tempi. Una Conferenza, che ottenesse almeno un miglioramento in queste due cose, farebbe un bene immenso.

È cosa importante lo scegliere un giorno conveniente per le sedute; ed in ciò ogni Conferenza deve cercare il proprio comodo: ma in generale sembra desiderabile che sia la Domenica; perchè questo sarà un mezzo per ottenere che tutti siano assidui ed abbiano poche ragioni per assentarsi; e sarà inoltre una maniera di santificare la Domenica mediante il compimento di opera gradita a Dio. Tal giorno può scegliersi ancora per la visita dei poveri, perchè offre una occasione naturale di eccitarli a compiere i loro doveri religiosi.

Volendo stabilire una Conferenza in campagna, è mestieri prima di tutto porsi in relazione con una Conferenza vicina, e procacciarsi col suo mezzo il *Regolamento generale della Società*, la *Guida pratica delle Conferenze* e il *Manuale della Società*, le quali opere sono necessarie per conoscere lo spirito della Società (1). È parimenti a desiderarsi che la Conferenza vicina spedisca qualcuno de' suoi membri alla nuova Conferenza per istruirla degli usi, e che le sia essa medesima mediatrice presso il Consiglio Generale per ottenerne l'aggregazione alla Società; senza la quale aggregazione non possono le Conferenze lucrare le Indulgenze accordate dalla santa Chiesa.

Se la nuova Conferenza si trova entro il territorio di un Consiglio centrale incaricato di rannodare fra loro le Conferenze di più Diocesi e di essere il loro naturale ed ordinario mediatore presso il Consiglio generale, essa deve rivolgersi a questo Consiglio, perchè appoggi la domanda d' aggregazione.

Poichè molte volte può tornare difficile, il fare una Conferenza per una sola Parrocchia, si procuri in questo caso di unire più parrocchie per fare una Conferenza comune insino a che ogni parrocchia potrà avere la sua.

Vi sono spesse volte nelle campagne vivissime antipatie e gravi divisioni di partiti fra gli abitanti. In tal caso le Conferenze debbono attentamente evitare tuttociò che può aver sembianza di riferirsi anche remotamente a queste dispiacevoli divisioni, poichè le Conferenze non sono mai l' opera di una frazione del popolo: e vi deve essere ammesso ogni cristiano che abbia le condizioni suddette, senza distinzione di sorta alcuna.

Questi sono i consigli che ci è sembrato utile di dare per facilitare la formazione delle Conferenze nelle campagne; e si riassumono in queste parole tanto care ad ogni Cristiano: coraggio, perseveranza e carità.

Dal *Bulletin de la Société de Saint Vincent de Paul, N. 58.*

(1) Il *Regolamento* della Società di S. Vincenzo de' Paoli costa cent. 20 — La *Guida Pratica* delle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli costa Cent. 20 — Le *Note spiegative* sopra gli articoli del Regolamento della Società ecc. Cent. 35. — Utilissimo è pure il *Bollettino di S. Vincenzo de' Paoli*, che si pubblica ogni mese e costa annue L. 3,50. — Per tutte queste operette dirigersi al Signor Domenico Vitalini, Via Posta Vecchia, n. 5, Genova.

BIBLIOGRAFIA

AMMIRANTE MONS. RAFFAELE — Gesù Cristo, la Ghiesa ed il Papa, ovvero i tre amori del cristiano cattolico. Lettera pastorale di S. E. Rever.ma Mons. D. Raffaele Ammirante Vescovo di Nocera de' Pagani al Clero e popolo della sua Città e Diocesi, nell'occasione del Giubileo Episcopale di S. S. Pio IX f. r. — Napoli, Tip.

dell' Accademia Reale, 1877 — opusc. in 18.° gr., di pagg. 65.

Questa lettera pastorale del chiarissimo Mons. Ammirante può dirsi un bel trattato intorno a G. C., alla Chiesa ed al Sommo Pontefice, adatto alla intelligenza del popolo, e capace di far valutare tutto il bello ed il grande di nostra Santa Religione. Il suo stile poi elegante insieme e chiarissimo, scorrevole, affettuoso fa sì che le sublimi dottrine della fede discendano nel cuore e lo commuovano intimamente, spronando ad amare questi tre oggetti che sono i più degni del nostro amore. — L'illustre Vescovo di Nocera non potea meglio celebrare il fausto avvenimento del Giubileo Episcopale di quel grande Pontefice ch' è sì benemerito della Chiesa fondata da G. Cristo.

BERENGO GIOVANNI — Enchiridion Parochorum; seu Institutiones Theologiae Pastoralis, auctore Iohanne Berengo S. Th. et I. C. doctore, Patriarch. Venet. Capituli canonico theologo — Venetiis, ex typographia fratrum Sacchetti, 1877 — in 16.°, di pagg. 596, CLIV.

Siamo lieti di annunziar quest'opera preziosissima a tutti i nostri lettori che intendono alla cura delle anime. Da gran tempo desideravasi un libro che riunisse insieme quanto può essere necessario ed opportuno a sapersi da un curato pei molti casi e svariatissimi del suo difficile ministero. Il dotto Can. Teol. Berengo ha colmato questo vuoto, dando a luce il suo *Enchiridion*, nel quale con ordine, con precisione, con bella lingua, con sana dottrina, con eletta erudizione sono esposti i doveri tutti di un pastore di anime, quale lo richieggono i Sacri Canoni e i tempi trististissimi che volgono, dandosi conto di ciò che fino ad oggi si è pubblicato, relativamente al ministero parrocchiale, non solo da' Concilii, da' Teologi e dalle Sacre Congregazioni Romane, ma sì pure dalle vigenti leggi civili — È una compiuta istituzione parrocchiale, in cui la relativa brevità non nuoce all'ampiezza della trattazione, giacchè ogni necessaria ed utile dottrina trova in essa il suo luogo, e un Parroco può attingervi quanto forse mal potrebbe da opere assai più voluminose e rare. — Un tal volume di pagg. 700 non costa che sole L. 3.25 da spedirsi al Seminario Patriarcale di Venezia.

DARRAS G. C. — Storia Generale della Chiesa dal principio dell'èra cristiana ai nostri giorni, descritta dall'ab. G. C. Darras, Vic. Gen. d' Aiaccio e di Nancy, can. onor. di Quimper e Troyes, tradotta sulla ediz. IX francese dal sac. Severino Ferreri — Vol. 1 — Torino Cav. Pietro Marietti Tip. Pont. ed Arc., 1877 — in 16.°, di pagg. XXIV, 600.

Il chiarissimo Mons. di Ségur, parlando di quest' opera, la disse: « una buona storia ecclesiastica, breve ed insieme completa, piacevole a leggersi, cattolica, tutto che imparziale e moderata, ed atta a servire ad un tempo al clero ed ai laici ». E con Mons. di Ségur si unirono molti Vescovi della Francia a commendare un tal lavoro ; alle approvazioni dei quali mise il suggello il Sommo Pontefice Pio IX con uno splendido Breve all' Autore, del dì 8 agosto 1855.

I molti pregi di questa storia le han procurata tanta diffusione, che in 18 anni ha viste ben 9 copiose edizioni, ed è stata adottata generalmente nei Seminarii della Francia. Essa riempie veramente una lacuna nei libri di sacra letteratura, giacchè tiene il mezzo tra' vasti lavori del Rohrbacher ecc. non accessibili a tutti per la loro mole, ed i piccoli compendii storici, insufficienti a dare una compiuta idea delle vicende della Chiesa. Ed è pure un lavoro originale, mentre, dipartendosi l'Autore dal metodo degli altri storici, pone in capo ad ogni periodo il nome del Sommo Pontefice che ad esso presiede, coordinando tutti i fatti al centro indefettibile di unità che è il Papato.

L'opera va divisa in 4 vol. del prezzo di L. 4.50 caduno. Chi si associerà prima della pubblicazione del vol. 2, pagando anticipatamente L. 14, avrà tutta l' opera franca di posta. Dirigersi al libraio eccles. Felice Rizzi in Lagonegro (Basilicata).

FRAGALÀ GIUS. CALASANZIO — L' Europa e la libertà religiosa. Studii di filosofia del dritto pel Can. Giuseppe Calasanzio Fragalà — Napoli Cav. G. de Angelis e figlio, 1877 — in 8.° di pagg. 176.

In questo elegante volume del chiar. e valoroso giovine di Pizzo si esamina con veri criterii la idea di libertà religiosa, e si mostrano le funeste conseguenze che ne derivano, quando la si vuol manomettere. Facciamo eco ancor noi alle giuste lodi che gli ha tributato in un suo autografo l' E.mo Card. Francesco Sav. Apuzzo, aspettandoci dal suo ingegno lavori

anche di maggior lena a vantaggio della Chiesa e della società.

GUARAGNA BERARDI DOMENICO — Nuovo Saggio speculativo d' Estetica in generale pel sac. Domenico Guaragna Berardi, insegnante in Morano Calabro, collaboratore e scrittore dell'Apologista, e socio di varie Accademie — Napoli, pei tipi di Salv. Marchese, 1877 — in 8.°, di pagg. 24.

Con vivace stile il ch. e giovine scrittore parla in quest'opuscolo del bello e del genio sì teoricamente, investigandone la natura, e sì praticamente, mostrandone l' attuazione nelle opere dei sommi Autori. Per lo acquisto dirigersi presso il medesimo in Morano Calabro. Costa L. 1.00.

LO BUE GIUSEPPE — Illustrazione di una Epigrafe in lode del Cardinal Lodovico Bonito da Girgenti, che presenta a un tempo la biografia di lui con opportune notizie archeologiche, corografiche, storiche, critiche e canoniche, ed un' appendice contenente un cenno del Concilio di Costanza, per Giuseppe Lo Bue, canonico presbitero della Cattedrale di Girgenti ecc. ecc.— Girgenti, stamperia di L. Carini, 1877 - in 16.°, di pagg. 114. — Prezzo L. 2.

Con erudizione non ordinaria l' illustre Can. Lo Bue lesse una biografia del Card. Bonito, il quale, dopo avere occupate varie Sedi Arcivescovili e la Nunziatura Apost. di Napoli, morì in Rimini, il 13 settembre 1413, mentre si disponea a recarsi nel Concilio di Costanza. Oltre a molti schiarimenti sulla storia ecclesiastica di quei tempi, aggiunge pure un' appendice in cui tratta con grande accuratezza del Concilio di Costanza. Non pochi dotti dell' Italia han mandato i loro congratulamenti al ch. Autore per questo egregio opuscolo; fra i quali varii E.mi Cardinali. Il Sommo Pontefice lo ha arricchito dell' Apostolica Benedizione. — Dirigersi all' Autore in Girgenti (Sicilia).

MINERVINI FRANCESCO — Il Medio Evo e la Chiesa Cattolica. Schizzo storico del cav. prof. Francesco Minervini, segretario della Società Filomatica mormannese, e socio dell' Accad. dell'Immacolata Concez., dell'Arcadia, della Tiberina ecc. ecc. — Tip. all' insegna di S. Francesco in S. Agnello di Sorrento, 1877. — Prezzo Cent. 60.

Il titolo di questo egregio opuscolo dice a bastanza di che esso tratti. Noi possiamo aggiungere ch' è scritto con giustezza d'idee, con vivacità di stile, con bella erudizione, con ischietto sentimento cattolico; e che può ben riuscire a disingannar gl'illusi, o meglio coloro i quali ignorano i veri fatti della storia medioevale. — L' illustre Autore scrisse questo lavoro a servigio della Società Filomatica di Mormanno, della quale è segretario; e lo lesse già a riprese nelle tornate della medesima. Avendolo intitolato al S. P. Pio IX, ne ha ricevuto in una lettera di Mons. Nocella, Segretario Pontificio, l' Apostolica Benedizione. Noi gliene facciamo i più sinceri rallegramenti.

PUNTRELLO PIETRO — L'incredulo Convertito. Poema siciliano religioso di Pietro Puntrello, contadino di Mussumeli, pubblicato per cura del Sac. Nicolantonio Diliberto, segret. vescovile, canonico onorario della Cattedrale di Caltanissetta — Palermo, tip. di Pietro Montaina e com., 1877 — in 16.°, di pagg. 250.

Autore di questo egregio poema è un rozzo contadino ignorante di lettere, il quale trasportato da natural genio di poetare mise in versi di siciliano dialetto quasi tutta la dottrina dommatica e morale della Religione Cattolica, quale egli la sentiva e la professava, inspirandoci quel sentimento schietto e ardente di pietà di cui era ripieno. Un tal libro può dirsi un vero trattato di teologia popolare e una eccellente catechesi cattolica: esso si legge con diletto insieme e con frutto da ogni classe di persone. Il ch. can. Diliberto con molte cure lo ha pubblicato, premettendovi una biografia dell' Autore, e aggiungendovi delle note dichiarative. Si vende per L. 3.50 in Caltanissetta presso il libraio Andrea Leone.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1877)

ITALIA

Allocuzione del S. Padre. — La mattina del 22 giugno 1877, il S. Padre tenne Concistoro, in cui creò cinque Cardinali e molti Vescovi. Ma prima pronunziò una notevole Allocuzione, di cui diamo qui un fedele sunto.

Compreso di gratitudine per l'amore e l'ossequio, onde l'orbe cattolico gli ha date prove amplissime nella occasione del suo Giubileo Episcopale, Egli ne rende grazie pubbliche e solenni, prima a Dio, il quale « benignus est et confortans in die tri- « bulationis, et sciens sperantes in se »; e poi all'Episcopato ed ai fedeli tutti; ai quali vorrebbe per singolo manifestare i suoi ringraziamenti, ma ciò non potendo, intende dirigere in questa congiuntura a tutti la parola, ed esprimere le più calde azioni di gratitudine, promettendo di pregare il sommo Dio, perchè faccia discendere sopra di tutti le sue benedizioni più elette. — Dopo ciò passa a considerare la vera significazione di questi solenni e straordinarii attestati di filiale pietà, e dice che « tali cose manifestamente e luminosamente dimostrano e confermano ciò che altra volta abbiamo avvertito, cioè la perturbazione e l'ansietà, in cui sono i fedeli, per essere il loro Padre comune soggetto ad ostile potestà, e nello stesso tempo hanno forza di universale, vero e solenne suffragio, con cui contro i pretesi suffragii, o piuttosto mendacii, di questo secolo, l'universo Orbe cattolico afferma e ripete di volere che il Supremo Pastore del gregge del Signore presieda alla Chiesa con dignità, libertà e potestà a nessuno soggetta ». Aggiunge che da ciò dimostrasi pure la divinità della Chiesa, la quale, mentre ha membri uniti insieme con solidi legami di carità, è avvalorata contro le potestà nemiche dal braccio dell'Altissimo, e non può mai venir meno. Dimostrasi ancora quanto siano stolti e vani i disegni di coloro che, come dice il grande Agostino, « inique, inordinate, per- « verse volunt levare aquam super oleum, « sed demergetur aqua, oleum superemi- « nebit; ponere volunt sub tenebris lu- « cem, fugabuntur vero tenebrae, lux ma- « nebit; super coelum terram volunt col- « locare, pondere autem suo cadet terra in « locum suum ». Conchiude con esortare al combattimento contro siffatti nemici, per la difesa non meno della Religione, che della civile società; il perchè fa mestieri supplicare con gran fiducia Iddio da cui certamente dovremo aspettarci la vittoria.

Nomine Pontificie. — La Santità di N. S. con biglietto della Segreteria di Stato ha annoverato fra i Consultori della S. C. di Propaganda per gli affari di rito Orientale il R. Can. Avv. Alessandro M.ª Carcani, assessore della S. Visita Apost. e consultore della S. C. degli affari Ecclesiastici Straord. — Con altro biglietto si è degnata annoverare Mons. Gaetano de Ruggiero, reggente della Canc. Apost. tra i Consultori della S. C. de' Vesc. e Regol.

Cardinale defunto. — Il dì 7 spir., munito dei conforti della Religione, passò di questa vita l'E.mo Card. Filippo de Angelis, Arciv. di Fermo. Era il decano dell'Episcopato Italiano, essendo stato proclamato Vescovo di Leuca il 6 luglio 1826.

La tassa sulle limosine. — Dicemmo nel precedente quaderno come la Corte di Cassazione di Roma adottò per norma, non potersi gravar le limosine per le messe della tassa di ricchezza mobile. Ora nella occasione del modificarsi la legge sulla menzionata tassa fu proposta dal deputato Zeppa la seguente giunta all'Art. 17 di detta legge: « I proventi, anche se « avventizii, derivati da spontanee offerte, « in corrispettivo di qualsiesi officio o mi- « nistero, sono soggetti alla tassa di ric- « chezza mobile ». La Camera dei deputati senza discussione approvò, ed approvò pure il Senato non ostante le giuste rimostranze del Mauri. Così non solo le limosine per le Messe, ma quelle pure che il Sommo Pontefice largisce ai Vescovi, e tutti i proventi così detti di stola bianca e nera, che competono ai parroci, van soggetti a questa tassa!

Contrattazioni sui beni delle Parrocchie e delle Confraternite. — Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti, con la data del 31 maggio u. s., ha diretto ai Signori Procuratori generali, Prefetti ed Economi generali del Regno una circolare, con la quale vieta, fino a nuove istruzioni, di autorizzare non solo le vendite propriamente dette, ma anche le permute, le enfiteusi, gli atterramenti di piante, le costituzioni di servitù e d'ipoteca, ed altri simili atti che importano diminuzione del patrimonio immobiliare sì delle Parrocchie, come delle Confraternite.

E ciò, perchè si è già presentato in Parlamento un progetto di legge sulla conversione dei detti beni!

ESTERO

Il Clero e lo Statuto Spagnuolo. — Scrive L' *Univers*: — Una dichiarazione formale è stata fatta dal Governo Spagnuolo alla S. Sede. Esso afferma che, esigendo dai funzionarii e da altre persone il giuramento alla Costituzione, non intende di obbligarli a nulla di contrario alle leggi di Dio e della sua Chiesa. Il Nunzio di Sua Santità, in una comunicazione diretta a Mons. Arcivescovo di Tarragona, ha autorizzato, in causa di questa dichiarazione, gli ecclesiastici a prestar giuramento alla costituzione del 1876.

L' Opera apostolica in favore delle Missioni. — Alle due opere insigni della Propagazione della fede e della S. Infanzia è stata aggiunta una terza nella stessa Nazione, ove quelle ebbero origine. È questa l' *Opera Apostolica*, la quale ha per fine di aiutare le Missioni: 1.° col somministrare gli oggetti necessarii pel culto divino; 2.° col favorire le vocazioni indigene, fondando Seminarii; 3.° col riscattare gli schiavi. L'opera, oltre alle missioni, ha cura de' missionarii, e manda loro medicine e conforti nelle loro fatiche, aiuti nella loro vecchiaia. Viene pure in soccorso dei neofiti, e li veste, se ignudi, raccogliendo anche abiti logori, che acconcia per loro uso.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Si legge nell' *Osservatore Romano* del 27 giugno:

« Quest' oggi il Santo Padre ammetteva all'onore dell'udienza nella sala degli Arazzi una Deputazione della Diocesi di Cassano, presieduta da Monsignor Alessandro M.a Basile, del SS. Redentore, che n' è il zelantissimo Vescovo.

« Questa Deputazione si componeva di 22 ecclesiastici, fra cui vi erano parrochi, luogotenenti vescovili e sacerdoti che rappresentavano la Diocesi ed il Seminario-ginnasio di Rotonda, non che due borghesi, venuti tutti dagli estremi confini della Calabria e di Basilicata.

« Monsignor Vescovo pronunciava alla Sovrana presenza un nobile ed eloquente indirizzo che, racchiuso in elegante cartella; dipoi deponeva nelle sacre mani di Sua Santità, seguito dalla propria firma e da quella della Deputazione.

« Dipoi lo stesso Pastore offriva al S. Padre, racchiusa in un tripode di alabastro, una somma in oro (circa L. 2,000) per l'obolo della divota sua diocesi, e Gli umiliava ancora una specialità in seta di pregiato lavoro.

« Il S. Padre coll' usata sua benignità gradiva le offerte e si compiaceva di rivolgere a quella udienza parole improntate della più paterna benevolenza, che infine suggellava coll' Apostolica Sua Benedizione, la quale lo stesso S. Padre benignamente estendeva a tutti i fedeli affidati alla cura di quei rispettivi Parrochi ».

La festa di S. Luigi Gonzaga fu celebrata splendidamente il dì 24 u. s. nel Seminario diocesano di Rotonda. Ne abbiamo ricevuta una diffusa relazione dall'ottimo Arciprete D. Nicola Fasanello, ma non potendo, per manco di spazio, inserirla testuale, ne togliamo le seguenti notizie.

Nel mattino fu cantato l'officio del Santo da circa 100 alunni del Seminario nella divota Chiesa di S. Maria della Consolazione. Un panegirico pronunziato dall' egregio giovane prof. Vittore Pandolfi, e la comunione generale di tutti gli allievi nella Messa solenne destarono grande commozione in tutto il popolo di cui era pieno quel sacro tempio. Alle ore 21 poi della sera davasi principio ad una accademia letteraria ad onore del Santo, alla quale intervennero il Clero, il Pretore, il Corpo Municipale e i personaggi più ragguardevoli del luogo. Il chiarissimo prof. Francesco Sav. Blois lesse un'acconcia e plaudita prolusione, dopo la quale un coro di giovanetti cantò lodi allo angelico Giovane. Tenne dietro la recitazione di 70 componimenti in prosa ed in verso, in bella

forma dettati nelle lingue greca, latina, italiana e francese, fra i quali merita special menzione quello che declamò il giovinetto bilustre Antonio Forte di Rotonda, che attirò le simpatie di tutti per lo spirito della composizione e per la grazia nel dire.

—

Ci scrivono d'Aieta che il Giubileo Episcop. del S. P. Pio IX fu ivi celebrato con solennità e con entusiasmo non ordinarii. Ciò compivasi, per giusti motivi, non prima del 29 giugno u. s. per la opportuna coincidenza della festività del Principe degli Apostoli S. Pietro, primo Pontefice. La Chiesa veniva ornata a festa: i primi e secondi Vespri, le laudi mattutine, la Messa solenne applicata per l'immortale Pontefice, la comunione generale del popolo e distintamente delle Madri cattoliche e delle Figlie di Maria, il *Te Deum*, le Litanie lauretane con altre funzioni sacre e preci, accompagnate da un caloroso discorso del degnissimo Arciprete D. Vincenzo M. Giugni, formarono gli elementi e l'intreccio della lieta solennità; alla quale intervenne popolo numerosissimo, i sacerdoti secolari e regolari, e le figlie di Maria, con le proprie divise, raccolte sotto lo stendardo del loro pio sodalizio, che venne spiegato in Chiesa accanto ad esse.

Vuolsi pure ricordare la chiusa del Mese Mariano, celebrato in quella terra con singolare favore. La funzione fu eseguita la 2.ª domenica di giugno, cadendo in quel giorno la festa del Cuore SS. di Maria. Le Figlie di Maria bianco vestite e moltissimi del popolo si accostarono alla Mensa Eucaristica, eccitati da un assai commovente colloquio cui disse il menzionato Arciprete. La sera poi con un discorso dell'egregio giovane Sac. Angelo M. Giugni furono preparati alla offerta del cuore, la quale seguì fervorosa, e fu coronata con la benedizione del Venerabile.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

—

A riconferma di quanto ripetute volte si è detto, che cioè nella Diocesi di Policastro, per ispeciale grazia di Dio cresce sempre più e vigoreggia lo spirito religioso, giova riferire, che nel villaggio di Battaglia, frazione del Comune di Casaletto Spartano, è stata di recente eretta una nuova e decentissima Cappella in onore di S. Antonio di Padova, la quale nel dì 29 del p. p. Giugno venne solennemente benedetta da Mons. Vescovo Diocesano, che trovavasi colà in S. Visita; ed il suo maggiore altare di fino marmo fu nel giorno stesso consacrato con tutta la pompa delle sacre cerimonie prescritte dal Pontificale Romano; mentre otto giorni prima una simile consacrazione di altro altare marmoreo erasi eseguita dallo stesso Vescovo Visitatore nella Chiesa Parrocchiale del Comune di Torraca.

In Battaglia poi nella Domenica 1.º luglio seguì per questa occasione una bella festa votiva in onore di S. Antonio, condecorata da solenne Messa Pontificale ed orazione Panegirica, detta dal zelantissimo e dotto Vescovo; il quale nel giorno appresso dovè novamente pontificare e predicare per l'altra festa di S. Maria delle Grazie, che ivi si celebra con grandissima divozione di quel popolo. Ed in entrambe queste feste molti furono i voti e le offerte dei fedeli, in attestato della loro devozione e delle grazie ricevute; e sopratutto vi fu un momento di generale commozione, quando, con le loro offerte, presentaronsi in Chiesa, insieme alle rispettive famiglie, alcuni giovanetti, i quali, caduti disgraziatamente nelle mani dei briganti, se n'erano visti contro ogni speranza liberati qualche giorno innanzi alle feste, dopo un mese circa di crudele cattura.

Iddio fu così glorificato nei suoi santi; e la divozione di quel buon popolo sarebbe rimasta pienamente appagata, se nell'ultima festa non fosse sopraggiunto il divieto della processione religiosa, anche con minaccia d'impedirla con la forza; cosa non giustificata da alcun pericolo, mentre colà il popolo è tranquillissimo, e perfetta la pubblica salute.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Concordiae, Indulti et Condonationis — *Per summaria precum* — 8 luglio 1876. — Il Canonico B. della città di S., fin dal 1844, per ordine del Vescovo, intraprese con molto zelo la cura spirituale della vasta popolazione di un villaggio, sulla cui Chiesa il Capitolo S. avea il giuspatronato. Ottenne per tal cura il 10 sett. 1866 dalla S. Sede *ad triennium* la facoltà della esenzione dal coro, e il 2 lugl. 1870, per ragione di una infermità cronica, la dispensa per un biennio dal servizio del coro e dalla residenza pei soli giorni festivi, senza però godere le distribuzioni che diconsi *inter praesentes*.

Trascorso il biennio, il Capitolo consentì a favore del B. la proroga della facoltà di assentarsi dal Coro, ma reclamava da lui il pagamento delle *fallenze* fin dall'anno 1861 da che cominciò tale allontanamento, la quale somma ascendeva a L. 3990,72 — Il Can. B. d'altra parte richiedeva le spese da lui fatte pel ristoro e la decorazione della Chiesa. — Il Vescovo cercò comporre il litigio, e una compensazione venne conchiusa fra il Capitolo e il Canonico; al quale fu condonato il pagamento delle *fallenze* con condizione di nulla esigere per le spese di culto da lui fatte. — Dopo ciò si fe'ricorso alla S. Congr. del Conc. chiedendosi dal Vescovo: — 1.° che in vista delle molte spese fatte dal Can. B. e del gran bene spirituale operato in quel villaggio, gli venisse condonato ciò che dovea per le *fallenze*; sopratutto perchè non avea allora mezzi per compiere tal pagamento. — 2.° Che lo stesso Can. venisse dispensato dall'assistenza al Coro senza alcuna limitazione di tempo, sì per la sua infermità, come per non mettere a pericolo il bene operato in tanti anni e con sì gran fatica; soddisfatte però le messe settimanali e gli Anniversarii.

La S. Congr. tolse a discutere i quesiti, segnatamente il primo, al quale parea che si opponesse il disposto del Tridentino (*Sess. 24, Cap. 12, de Ref.*), che vieta assolutamente nelle puntature ogni collusione o remissione, non ostante qualunque consuetudine in contrario (1). Ma, considerando che nel caso nè collusione, nè remissione propriamente detta era intervenuta, ma solo una compensazione tra valori ch'erano dovuti, il dì 8 luglio 1876 benignamante rescrisse:

Juxta Votum Episcopi, facto verbo cum SS.mo.

II. Super Eleemosynis Missarum — 13 Maggio 1876 e 27 Gennaio 1877. — Nella massima parte delle Diocesi dell'America Unita vige la consuetudine di applicarsi, il dì 2 novembre, la Messa solenne *de Requiem* per tutti coloro che contribuiscono alla colletta di volontarie offerte, la cui somma

(1) Benedetto XIV così spiega il canone conciliare: « Duo nominat Concilium, nempe collusionem ac remissionem. Primo evenit quando choro adscripti invicem conveniunt de non notandis absentiis, quamvis absentes revera fuerint. Remissio tunc habetur, cum pars una sponte ac sine ulla conventione distributiones quotidianas alteri parti remittit et relinquit. Utramque S. Concilium gravissime improbat atque interdicit. » Inst. 107, § 42.

rappresenta lo stipendio di più centinaia di Messe piane. E poichè di moltissimi fra gli offerenti si può dubitare se sappiano, essere di maggior pro alle anime purganti un considerevole numero di messe piane, anzichè quell'unica cantata, in parecchie di quelle Diocesi un Decreto Sinodale ordina che, ove ogni anno alla Commemorazione dei defunti non preceda una spiegazione al popolo chiara e diligente di cotal dottrina, non sia lecito ai Missionarii far loro il frutto di quelle pingui offerte.

Questi fatti esponendo alla S. C. di Propaganda il Vescovo Americano di F., dimandava: 1.° La prefata consuetudine deve assolutamente abrogarsi? — 2.° O almeno tollerarsi sotto la condizione che nei singoli anni si faccia quella previa e diligente spiegazione? — 3.° E anche in questa seconda ipotesi, se l'Ordinario teme che non facciasi la mentovata spiegazione, o che il popolo non la capisca, può egli opporsi alla consuetudine, e comandare la celebrazione nel detto mese di novembre di tante cantate e lette, quante corrispondono alla colletta in ragione dello stipendio corrente? — 4.° In considerazione che tali messe debbono celebrarsi *infra mensem*, è nell'equo arbitrio dell'ordinario aumentare lo stipendio solito delle cantate e delle lette?

Dalla S. C. *de Propaganda Fide* la questione fu deferita a quella del Concilio. La quale prima pronunziò: *Dilata et exquiratur votum Consultoris*; e poi, addì 27 Gennaio 1877, decretò definitivamente:

Nihil innovetur: tantum apponatur tabella in Ecclesia, qua fideles doceantur, quod illis ipsis eleemosynis una canitur Missa in die Commemorationis omnium Fidelium defunctorum.

E sapientemente. È vero che i Sacri Canoni e la Teologia cattolica proscrivono, in materia di elemosine per messe, quanto sa di turpe lucro, e d'importune e illiberali offerte. È vero che la dottrina e la consuetudine vietano di applicare una sola messa per molteplici stipendii, erogati con l'obbligo di applicare *specialiter et in solidum*; perocchè quantunque l'incruento Sacrifizio sia in sè d'infinito valore, nondimeno nelle singole applicazioni opera una limitata distribuzione della sua somma pienezza. Ma è vero altresì, essere in piena libertà dei fedeli, escluso il dolo e la frode, di largheggiare con vistose elemosine per una messa sola, chè a nessuno è vietato di essere liberale con le sue sostanze. Di che malamente si condannerebbe d'illiceità il quasi-contratto che interviene tra il celebrante e gli oblatori; che anzi la S. Ruota (*decis. 37, par. 5, tom. 1, n. 13*) ha dichiarato doversi, in materia di oblazioni, por mente alla consuetudine dei luoghi e alla volontà degli offerenti.

III. Postulatum circa cuncursus ad Paroecias — *Per summaria precum* — 3 Mar. 1877. — Il Postulato del Vescovo di C. alla S. C. del Conc., coi suoi novelli dubbii intorno al concorso ed all'esame per la provvista dei Benefizii parrocchiali, basta a disilludere chi pensasse, che la Costituz. *Cum illud* di Bened. XIV avesse posta l'ultima mano, ed esaurite tutte le quistioni che, dopo le sanzioni, su questa rilevante materia, del Tridentino (*Cap. 18, Sess. 34*), di S. Pio V, d'Innoc. XI, di Clem. XI, reclamavano l'attenzione dei Vescovi e dei canonisti.

Di vero egli dimandava: 1.° È legittimo il concorso ad un Benefizio Parrocchiale, se, prima del decimo giorno dalla data dell'affissione, furtivamente fu staccato dalle porte di quella Chiesa l'Editto; mentre che l'altro originale stette dieci giorni continui affisso alle porte della Cattedrale, e conservossi?

2.° Quale norma autentica è da seguirsi uniformemente da tutti circa

il numero dei punti, la parità, la singolarità, il modo di dirimere l' una e l' altra? Poichè primamente varia, secondo le varie Diocesi, è la pratica di discutere il concorso: in alcune la pienezza dei voti si limita al numero di dieci, dovechè in altre diversifica progressivamente sino al numero di cento venti. Ciò per altro è quasi indifferente; chè tanto vale un punto in comparazione di dieci, quanto dieci a fronte di cento. L' interessante sta nel sapere a chi appartenga l' attribuire i punti ai concorrenti. Perocchè ci ha delle Curie, dove, di 120 suffragi, 60 ne piglia il Vescovo per darli a chi crede, e gli altri 60 vanno divisi egualmente agli Esaminatori; ed oppostamente in altre (come in quella del Vescovo di C.) nessun punto si riserva all' Ordinario, ma solo il dritto di dirimere la parità e la singolarità. In oltre nè anche si è uniformi nello intendere la parità e la singolarità. Giacchè taluni son d' avviso che la parità si ha quando due esaminati riportarono egual numero di punti, e il Vescovo dirime approvando chi vuole; ovvero allorchè, avendo l' esaminato ottenuto le metà de' suffragi, il Vescovo dirime approvando o riprovando. Così pure se il Vescovo è chiamato a dirimere, allorchè, essendo quattro gli Esaminatori, due consentono per l' approvazione o riprovazione, ovvero consentono per un dato numero di punti, e due dissentono in ambi i casi.

In simil modo svariati sono ancora gli apprezzamenti intorno alla singolarità.

3.° Diversa eziandio è la pratica delle Curie circa la elezione tra gli approvati. Difatti in alcune, perchè uno venga dal Vescovo eletto, basta che sia stato approvato, ancorchè il suo competitore lo abbia superato; in altre la elezione non è libera all' Ordinario, che vien coartato ad eleggere colui, pel quale sta il maggior numero dei voti.

La S. C. del Conc. il dì 3 marzo 1877 rispose:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Praxim Curiae C. prout proponitur, servari posse.

Ad III. Episcopum non teneri ad eligendum tamquam digniorem quem Examinatores maiori suffragiorum numero adprobarunt.

Adunque notisi: — a) Le parole del Tridentino (*Sess. 24, C. 18 de Ref.*): *Et si Episcopo aut Synodo Provinciali, pro regionis more videbitur magis expedire, per edictum etiam publicum vocentur qui volent examinari*, bastantemente dichiarano, non essere necessaria al concorso l'affissione dello Editto. — b) Molto meno i Canoni determinano il tempo alla durata dell'affissione nelle porte della Cattedrale o della Parrocchia. — c) Il Decreto del Tridentino, di non dover essere gli Esaminatori meno di tre, non toglie che se ne possa indefinitamente accrescere il numero. — d) Il Vescovo o il suo Vicario non ha voto decisivo circa la idoneità dei concorrenti, ma solo può intervenire quando i voti son pari o singolari (*V. Garzias de Benef. par. 9, n. 38, seqq.*). — e) I voti diconsi singolari quando ciascuno Esaminatore approva un solo dei concorrenti. — f) Non è da riprovarsi la pratica della Curia di C. ch' è secondo il prescritto del Tridentino e della S. C. del Conc. — g) Agli Esaminatori compete solo il dritto di designare quali dei candidati sieno idonei, non già dichiarare quale tra essi sia il più degno. Un tal giudizio spètta solo al Vescovo, come fu pur definito dalla S. C. del Conc. (*in una Abulem., ap. Gar. l. c.*) con queste parole: *Non spectare ad examinatores, sed ad Episcopum eligere ex approbatis magis idoneum.*

II. Ex S. Congregatione Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praeposita.

Ill.mo et R.mo D.no, D. Eduardo Hautoaer, Praesuli Domestico SS. D. Pii IX, Rectori Universitatis Catholicae Insulensis — 5 Giu. 1877.— Uno dei Dottori della Università Cattolica di Lilla in Francia umilmente si rivolse con lettere al S. P. , chiedendo se vi abbia alcuna dichiarazione della S. Sede relativa alle opposte sentenze che s'insegnano nelle scuole intorno alla quistione filosofica della composizione dei corpi ; giacchè da taluni si allegano certi documenti Pontificii , come se conferissero a decidere siffatta controversia. — Il S. P. , desiderando che fra i Dottori cattolici regni concordia e carità, e che, invece di distrarre le loro forze in acri dispute intorno a libere opinioni, le rivolgano tutte di comune accordo , benchè con diversi sistemi, a combattere il materialismo e gli altri errori del nostro secolo, ha fatto rispondere al Rettore della Università Catt. di Lilla, per norma generale, dal Segretario della S. C. degli Affari eccl. straord. il R.mo Wladimiro Czacki una lettera, in cui sono le seguenti dichiarazioni :

« 1.° Graviter abuti Litteris a Sanctitate Sua die 23 iulii 1874 ad Doctorem Travaglini (1) datis , quibus opus ab eo susceptum commendatur, eos omnes qui exinde contendunt, Sanctitatem Suam voluisse per eam commendationem improbare systemata quaedam philosophica illi opposita , quod de materia prima et substantiali forma corporum idem Doctor eiusque socii adoptarunt ; siquidem haec alia systemata, non secus atque illud, non modo pluribus catholicis doctisque viris probantur, sed etiam in hac ipsa Urbe principe catholici orbis in praecipuis Aethenaeis Pontificiis usu recepta sunt. »

« 2.° Ad systemata ista alia scholarum catholicarum improbanda merito proferri nequaquam posse Litteras a Summo Pontifice datas ad Eminentissimum Card. Archiepiscopum Coloniensem (2) , vel ad Reverendissimum Episcopum Vratislaviensem (3) aliave Ecclesiae decreta et definitio-

---

(1) Il Dott. Alfonso Travaglini Medico-Chirurgo, unitamente al chiaro P. Gio. Maria Cornoldi d. C. d. G. , fondò il 1874 in Bologna una Società Medico-Filosofica diretta a professare in medicina i principii filosofici consentanei alla fede, segnatamente quelli dell' Angelico , intorno all' unione dell' anima col corpo, alla forma sostanziale e alla materia prima. Una tale società in breve tempo divenne assai numerosa di dotti personaggi, e mensilmente pubblica un periodico col titolo : *La Scienza Italiana* , che propugna i menzionati principii dell' Aquinate. Il S. Padre col Breve del dì 23 luglio 1874 commenda la detta Società , e la dottrina dell' Angelico.

(2) Il Breve diretto all' E.mo Card. de Geissel Arciv. di Colonia , del dì 15 giugno 1857 condanna gli errori del prete tedesco Antonio Gunther, il quale per altro già erasi sottomesso alla S. Sede dopo che le sue opere furono poste nell' Indice. Ma perchè alcuni osavano ancora professare i detti errori col pretesto che la S. C. dell' Indice non li proscrisse nominatamente, il S. P. li enumera e li condanna di nuovo, dichiarando che precipuo errore e perniciosissimo è il sistema razionalistico che domina nei suoi scritti. Nei quali pure s' insegnano dottrine contrarie a ciò che sente la Chiesa intorno alla Divina sostanza in tre Persone distinte ; alla incarnazione del Verbo unito ipostaticamente alla umana natura ; alla unione dell'anima e del corpo umano, in cui quella è immediata forma di questo ; alla libertà divina nella creazione delle cose ; alla distinzione fra la scienza e la fede, la quale e una ed immutabile. Vi condanna altresì la poca riverenza che ivi si mostra ai Ss. Padri ed ai canoni Conciliari , e la libertà che vi si prende di violar la forma sana delle parole raccomandata dall' Apostolo (2. Tim.).

(3) Avendo Gio. Battista Battzer, canonico della Chiesa di Breslavia dettata un' operetta intorno alla natura dell' uomo, il S. P. con Breve del dì 30 aprile 1860 diretto al Vescovo di quella Diocesi, Mons. Enrico Foerster , dichiara che la menzionata opera è infetta degli stessi

nes; ea namque documenta pertinent tantummodo ad docendam *unitatem substantialem humanae naturae*, quae duabus constat substantiis partialibus, corpore nempe et anima rationali, adeoque haec eadem documenta spectant ad doctrinam theologicam; dum eae controversiae, quae non ita pridem resuscitatae sunt, et a viro erudito in suis ad Summum Pontificem litteris commemorantur, doctrinas mere philosophicas respiciunt, super quibus catholicae scholae diversas sententias sequuntur ac sequi possunt; quoniam suprema Ecclesiae auctoritas nunquam pro altera iudicium tulit, quod alteram excluderet ».

III. Ex S. Congregatione Indicis.

Decretum quo aliqui prohibentur libri — 17 Luglio 1877. — La S. C. condanna e mette all' Indice, con l' approvazione di S. S., le seguenti opere: 1. *Bombelli Rocco.* L' infallibilità del Rom. Pontefice ed il concilio ecumenico Vaticano, dialogo tra un Teologo ed un Razionalista. Milano, 1872.— 2. Storia critica dell'origine e svolgimento del Dominio Temporale de' Papi, scritta su documenti originali ed autentici. Roma, 1877. — 3. Catéchisme catholique. Berné, 1876. — 4. L' Église et la République avec une préface per Corentin Guyho Député. Paris. — 5. Causes intérieures de la faiblesse extérieure de l' Église en 1870. Rome, Imprimerie de I. Aureli (*Tomi IX in quatuor partes divisi*).

S. FRANCESCO DI SALES
DOTTORE DI S. CHIESA

Decretum URBIS ET ORBIS

Quanto Ecclesiae futurus esset decori et quantae coetui universo Fidelium utilitati S. Franciscus Salesius non solum Apostolico zelo, virtutum exemplo et eximia morum suavitate, sed scientia etiam et scriptis coelisti doctrina refertis, sa: mem: Clemens PP. VIII praenuntiare visus est. Audito namque doctrinae specimine, quod Salesius coram ipso Pontifice dederat ad Episcopalem dignitatem promovendus, eidem gratulans Proverbiorum verba usurpavit: *Vade, fili, et bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei tui; deriventur fontes tui foras, et in plateis aquas tuas divide.* Et sane dederat Dominus Salesio intellectum iuxta eloquium suum: cum enim Christus omnes alliciens homines ad Evangelica servanda praecepta enunciasset: *iugum meum suave est et onus meum leve;* Divinum effatum S. Franciscus ea, qua pollebat caritate et copia doctrinae, in hominum usum quodammodo deducens, perfectionis christianae semitam et rationem multis ac variis tractationibus ita declaravit, ut facilem illam ac perviam singulis fidelibus cuicumque vitae instituto addictis ostenderet. Quae quidem tractationes suavi stylo et caritatis dulcedine conscriptae uberrimos in tota christiana societate pietatis fructus produxere, ac praesertim Philothea et epistolae Spirituales, ac insignis et incomparabilis tractatus de amore Dei, libri nimirum qui omnium feruntur manibus cum ingenti legentium profectu. Neque in mystica tantum theologia mirabilis Salesii doctrina refulget, sed etiam in explanan-

errori di Gunther; i quali sono contrarii alla dottrina cattolica definita dal Conc. Ecum. VIII e dal viennese sotto Clem. V, e furono condannati dalle Lett. Apost. del 15 giu. 1857 al Card. Geissel, in cui sta detto: « Hominem corpore et anima ita absolvi, ut anima, eaque rationa« lis, sit vera per se atque immediata corporis forma ». E prosegue: « At vero Nos non modo « his verbis catholicam de homine doctrinam declaravimus, sed etiam catholicam doctrinam « doctrina Guntheri laedi pronuntiavimus ».

dis apte ac dilucide non paucis obscuris Sacrae Scripturae locis. Quod ille praestitit cum in Salomonis cantico explicando, tum pro re nata passim in concionibus et sermonibus, quorum ope eam quoque laudem est adeptus, ut sacrae eloquentiae dignitatem temporum vitio collapsam ad splendorem pristinum et Sanctorum Patrum vestigia et exempla revocaret.

Quamplures autem Sancti Gebennensis Antistitis Homiliae, Tractatus, Dissertationes, Epistolae praeclarissimam ejus testantur in dogmaticis disciplinis doctrinam, et in refutandis praesertim Calvinianorum erroribus invictam in Polemica arte peritiam, quod satis superque patet ex multitudine haereticorum, quos in sinum Ecclesiae catholicae suis ipse scriptis et eloquio reduxit. Profecto in selectis Conclusionibus seu Controversiarum libris, quos Sanctus Episcopus conscripsit, manifeste elucet mira rei theologicae scientia, concinna methodus, ineluctabilis argumentorum vis tum in refutandis haeresibus, tum in demonstratione Catholicae veritatis, et praesertim in asserenda Romani Pontificis auctoritate, jurisdictionis Primatu, ejusque infallibilitate, quae ille tam scite et luculenter propugnavit, ut definitionibus ipsius Vaticanae Synodi praelusisse merito videatur.

Factum proinde est ut Sacri Antistites et Eminentissimi Patres in suffragiis, in Concistoriali Conventu pro Sancti Episcopi Canonizatione prolatis, non solum vitae ejus sanctimoniam, sed potissimum doctrinae excellentiam multis laudibus exornarent, dicentes nimirum Franciscum Salesium sal vere Evangelicum ad saliendam terram et a Calviniana putredine purgandam, editum : et solem mundi qui in tenebris haeresum jacentes, veritatis splendore illuminavit, illique oraculum accomodantes « qui docuerit sic homines, magnus vocabitur in Regno coelorum ». Quinimmo Summus ipse Pontifex s. m. Alexander VII Franciscum Salesium praedicare non dubitavit, tamquam doctrina celebrem aetatique huic nostrae contra haereses medicamen, praesidiumque, ac Deo gratias agendas ait, « quod novum Ecclesiae intercessorem concesserit ad fidei catholicae incrementum, haereticorumque, et a via salutis errantium lumen et conversionem, quippe qui Sanctorum Patrum exempla imitans potissimum catholicae religionis sinceritati consuluit, qua mores informando, qua sectariorum dogmata avertendo, qua deceptas oves ad ovile reducendo ». Quae quidem idem Summus Pontifex de praestantissima Salesii doctrina in Concistoriale allocutione jam edixerat, mirifice confirmavit Monialibus Visitationis Anneciensibus scribens: « *salutaris lux, qua Divi Francisci Salesii praeclara virtus et sapientia Christianum Orbem universum late perfudit* ».

Cujus Summi Antistitis sententiae Successor ejus Clemens IX accedens in honorem Salesii antiphonam a Monialibus dicendam probavit : *Replevit Sanctum Franciscum Dominus Spiritu intelligentiae, et ipse fluenta doctrinae ministravit populo Dei* ». Hujusmodi autem SS. Pontificum judiciis adstipulatus etiam est Benedictus XIV, qui difficilium quaestionum solutiones et responsa Sancti Episcopi Gebennensis auctoritate saepe fulcivit, ac sapientissimum nuncupavit in Sua Constitutione *Pastoralis curae*. Adimpletum igitur est in Sancto Francisco Salesio illud Ecclesiastici: « Collaudabunt multi sapientiam ejus, et usque in saeculum non delebitur; non recedet memoria ejus, et nomen eius requiretur a generatione in generationem; sapientiam eius enarrabunt gentes et laudem ejus enuntiabit Ecclesia. »

Idcirco Vaticani Concilii Patres supplicibus enixisque votis Summum Pontificem Pium IX communiter rogarunt ut Sanctum Franciscum Salesium Doctoris titulo decoraret. Quae deinceps vota et Eminentissimi Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales pluresque ex toto Orbe Antistites ingeminarunt, et plurima Canonicorum Collegia, magnorum Lycaeorum Doctores, Scientiarum Academiae; iisque accesserunt supplicationes augustorum Princi-

...um, nobilium Procerum, ac ingens Fi...elium multitudo.

Tot itaque tantasque postulationes Sanctitas Sua benigne excipiens gravissimum negotium expendendum de more commisit Sacrorum Rituum Congregationi. In Ordinariis profecto Comitiis ad Vaticanas aedes intrascripta die habitis E.mi et R.mi Patres Cardinales Sacris Ritibus tuendis praepositi, audita relatione E.mi ac R.mi Cardinalis Aloisii Bilio Episcopi Sabinen., eidem S. Congregationi Praefecti et Causae Ponentis, matureque perpensis Animadversationibus R. P. D. Laurentii Salvati Sanctae Fidei Promotoris, necnon Patroni Causae responsis, post accuratissimam discussionem unanimi consensu rescribendum censuerunt: *Consulendum Sanctissimo pro concessione, seu declaratione et extensione ad universam Ecclesiam tituli Doctoris in honorem Sancti Francisci De Sales cum Officio et Missa de Communi Doctorum Pontificum, retenta Oratione propria et Lectionibus secundi Nocturni* ». Die 7 Julii 1877.

Facta deinde horum omnium eidem Sanctissimo Domino nostro Pio Papae IX ab infrascripto Sacrae Congregationis Secretario fideli relatione, Sanctitas Sua Sacrae Congregationis Rescriptum adprobavit et confirmavit, ac praeterea Generale Decretum Urbis et Orbis expediri mandavit. Die 19, iisdem mense et anno.

ALOISIUS Episcopus Sabinen. Card. BILIO S. R. C. Praefectus.

Loco ✠ Sigilli.

PLACIDUS RALLI S. R. C. Secretarius.

ISTRUZIONE

DELLA

S. CONGR. DI **PROPAGANDA FIDE**

Intorno alla visita AD LIMINA

A rimuovere ogni dubbio sul modo di compiere la Visita Apostolica, alla quale son tenuti tutti i Patriarchi, gli Arcivescovi, ed i Vescovi dell'Orbe, è stata emessa, con data del 1.° Giugno 1877, una istruzione a tal riguardo dalla S. C. di Propaganda Fide, che noi qui compendiamo.

Nella Cost. di Sisto V *Romanus Pontifex* del 20 Dicembre 1585 si prescrive che gli Ordinarii della Italia e delle isole e province adiacenti facciano la visita *ad Limina* ogni tre anni; quei della Germania, della Francia, della Spagna, del Belgio, della Boemia, dell' Ungheria, dell'Inghilterra, e quei che in Europa si trovano presso il mare Germanico e Baltico ed in tutte le isole del Mediterraneo, la facciano ogni quattro anni; quei che vivono nei luoghi più rimoti della Europa e nelle spiagge dell' Africa di rincontro alle nostre, e nelle isole dell' Oceano Settentrionale ed Occidentale dell' Europa e dell'Africa, ogni cinque anni; gli Asiatici e tutti gli altri del Nuovo Mondo ogni dieci anni. — Intorno all'epoca, da cui debbasi cominciare un tal computo di anni, fu dichiarato (conformemente al sentire dei Dottori) dalla S. C. di Propag. che devesi cominciare « a die quo praedicta Constitu-« tio edita fuit, nimirum a die 20 Decem-« bris 1585, perpetuo et sine alia interru-« ptione pro omnibus successoribus Epi-« scopis ». Al quesito poi: « An etiam pro « sedibus recenter erectis tempus Visita-« tionis sacrae computandum sit a die pu-« blicationis Const. Sixtinae », la S. C. nei generali Comizii del dì 3 Maggio 1875, dopo maturo esame, rispose: « Affirma-« tive ».

Rispetto ai Vescovi di novella nomina è stabilito che, se al principio del triennio ecc. l' antecessore fece la S. Visita e diede conto di sua Diocesi, il successore non è tenuto a compierla di nuovo, durante quel triennio. Se poi i novelli Vescovi intraprendono la cura di loro Diocesi poco tempo prima che il triennio dagli Antecessori cominciato sia giunto a fine, allora, non potendo per manco di tempo aver pronto ciò che si richiede per la relazione dello stato di loro Diocesi, possono ricorrere alla S. Sede per il rimedio della proroga, che per tal motivo facilmente si suol concedere.

Quanto poi ad altre cause, per cui si voglia domandare una tal proroga, ove queste non sieno veramente straordinarie, oggidì non sogliono ammettersi con facilità. Imperocchè i sorprendenti mezzi che sono al presente, possono rendere agevole qualunque viaggio, anche lontanissimo, e per mare e per terra. Onde, se prima frequentemente si chiedevano proroghe al tempo stabilito per le Visite Apostoliche,

e la facoltà altresì di farle per procuratori ed agenti, ora la S. Cong. fa conoscere ai Vescovi che « Sibi persuadet, Ss. « Antistites huic muneri, cui se se, interposito sacramento, obstrixerunt, nedum « statis a Sixto V temporibus nunquam « esse defuturos, sed imo spem fovet in « Domino, ut Magistrorum veritatis Petri « et Pauli sepulcra fidelium animas illu« minantia coram veneraturi, suam huc « praesentiam saepius etiam exibeant ». E ciò tra perchè il Sommo Pont. possa conoscere i veri bisogni del gregge universale, e perchè molti affari non possono trattarsi nè per mezzo di lettere, nè per mezzo di procuratori. Ed anche perchè in questi tempi di prova per la Chiesa conviene che le membra sieno più strettamente unite al Capo, affinchè possano congiuntamente combattere le guerre del Signore.

Il S. P. ha pienamente approvata la presente Istruzione e l'ha confortata con la suprema sua Autorità.

DICHIARAZONI

DELLA

S. CONGR. DELLE INDULGENZE

Sulle Confraternite del SS. ROSARIO

Il Sacerd. L. . Rettore della Parrocchia di T., nell' Archid. di Cambray in Francia, propose alla S. C. delle Indulg. otto dubbii circa le Confraternite in genere, e in ispecie intorno a quella del SS. Rosario, che noi riassumiamo come appresso:

I. Nel decreto della S. C. delle Indulg. del 2 agosto 1760 vien dichiarato che i Confratelli e le Consorelle di qualunque Confraternita canonicamente eretta, ove, o per ragione d'infermità, o perchè detenuti in carcere, sieno impediti di recarsi in Chiesa a compiervi la visita prescritta per le indulgenze, possono conseguirle con fare altre opere ingiunte. Segue però questa clausola: « Voluitque Sanctitas Sua « hanc gratiam suffragari in perpetuum, « et *ad preces* cuiusque Sodalitii, Confra« ternitatis seu Congregationis concedi « absque ulla Brevis expeditione »: — Or si domanda se i Confratelli per godere di questa concessione siano dispensati di far nuovo ricorso alla S. Sede; ovvero un tal ricorso è necessario in forza della menzionata clausola?

II. E nel caso negativo per la prima parte del detto dubbio, se una tal facoltà si goda dagli ascritti al Sodalizio del SS. Rosario.

III. Il recitamento dello intero Rosario in ciascuna settimana è necessario per acquistare le indulgenze proprie del Rosario e quelle delle altre opere che sogliono praticarsi da' Confratelli; ovvero è necessario per lucrare le prime solamente, cioè quelle sole annesse al Rosario?

IV. Nel catalogo delle Indulg. del SS. Rosario confermate dal S. P. Pio IX. edito il 1862, vengono implicitamente confermate, ovvero escluse le altre indulgenze confermate da Innoc. XI nel Breve *Nuper pro parte*, di cui non si fa espressa menzione nel detto catalogo del 1862?

V. Se per le parole *Confratres servientes* che leggonsi nel n. 1, C. X del detto Catalogo edito il 1862 debbano intendersi tanto i Confratelli che sono addetti alla milizia, quanto quelli che prestano servitù?

VI. Il Rosario da recitare innanzi ad una devota immagine per lo acquisto della plenaria indulg. (come nel n. 3, C. X, del detto Catalogo) debb' essere intero, ovvero basta la terza parte?

VII. Se nell'assoluzione *in articulo mortis* da darsi ai Confratelli del SS. Rosario per lo acquisto della Indulg. plen. debbasi usare la formola d' Innoc. VIII, ovvero quella che si legge nei libretti manuali del SS. Rosario.

VIII. 1.° Se oltre le feste dell' Annunziazione di M. V., della Visitazione, del Natale di G. C., della Purificazione della B. V. (di cui si fa commemorazione nei primi quattro misteri del Rosario), della Risurrezione del Signore, dell'Ascensione, della Pentecoste e dell' Assunzione della B. V. (di cui nell' 11°, 12°, 13° e 14° mistero), si debbano considerare come feste dei misteri del SS. Rosario tutte le altre ancora che corrispondono al resto dei misteri e che si trovano enumerati nei libretti manuali? — 2.° Nel caso che alcune solamente fra queste ultime si debbano avere per feste de' misteri del Rosario, quali sono esse?

« Sacra Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita, partim in comitiis generalibus habitis apud Vaticanas aedes die 8 Maii 1874, partim in particularibus die 12 Februarii 1877, audito prius Consultoris voto, ad praefata dubia respondendum censuit ut infra »:

« Ad I. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam, et ad mentem: mens est supplicandum SS.mo, ut per decretum generale extendatur ad omnes Confratres cuiuscumque Confraternitatis, aut Sodalitii Indultum lucrandi singulas Indulgentias exercendo opera pia, quae pro viribus peragere poterunt. »

« Ad II. Provisum in primo. »

« Ad III. Negative ad primam partem affirmative ad secundam. »

« Ad IV. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam. »

« Ad V. Affirmative et extenditur ad familites actu servientes. »

« Ad VI. Intelligitur tertia pars. »

« Ad VII. Utraque forma est legitima. »

« Ad VIII. Ad primam partem negative; « ad secundam dumtaxat festum omnium « Sanctorum pro decimo quinto mysterio, « et festum B. Mariae Virginis feria sexta « post Dominicam Passionis pro decimo « mysterio facto verbo cum SS.mo.

« De quibus facta relatione per me infrascriptum Cardinalem Praefectum SS.mo D.no Nostro Pio PP. IX in audientia diei 25 Februarii 1877, Sanctitas Sua petitas gratias benigne concessit. »

« Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congr. die 25 Februarii 1877. »

« A Card. Oreglia a S. Stephano Praef. »
« Dominicus Sarra *Substitutus*. »

I DUE POTERI

CAPO DECIMO

SAGGIO STORICO-CRITICO DELLE SPAVENTOSE GUERRE MOSSE DALLA ERESIA, DALLA POLITICA, E DAL CESARISMO CONTRO LA ECCLESIASTICA POTESTÀ

SOMMARIO. — I. Qual valore si abbiano in genere le contraddizioni e le menzogne. — II. Eresia e Scisma congiurati contro la divina Autorità della Chiesa per tutto il secolo XIV. — III. Funeste conseguenze che la Politica ne trasse a danno della Chiesa, fino ai tempi della Luterana Riforma. — IV. Libertà della Chiesa Gallicana, ovvero nuovi ceppi per la Chiesa Cattolica. — V. Apoteosi del Febbronianismo nelle Aule del Potere laicale. — VI. Riassunto dei principii informatori del passato e del presente conflitto fra lo Stato e la Chiesa. Conseguenza inaspettata.

I. Argutamente fu detto che perfino le *bestemmie* forniscono efficacissima pruova, sebbene ingratissima, della esistenza di Dio, e della paterna sua Provvidenza. E con ragione: poichè niuno prenderebbe diletto a disfogare così empiamente la infelice sua rabbia contro un Essere, del quale sconoscesse con serio convincimento la obbiettiva esistenza, o anche solo il potere di occorrere agli umani bisogni. Lo stesso vada pur detto di ogni altra verità, la quale tanto più si afferma, e risplende, quanto più è contraddetta e negata; sicchè i contrasti e le guerre, le vessazioni e le ingiurie finiscono coll'apprestare loro malgrado un glorioso trionfo alla Verità. — Or come non si dovrebbe il simile verificare nel caso nostro? Affinchè dunque un'altra testimonianza, non meno luminosa delle arrecate fin qua, rendasi alla distinzione de' due Poteri, ed alla divina eccellenza della Ecclesiastica Potestà, sarà opportuno, se mal non mi avviso, tessere in questo Capo un cenno storico di tutte le esorbitanze accanitamente sostenute in massima contro il potere della Chiesa. E trovandole tutte egualmente animate dalle vili passioni dell' odio, della vendetta, dell'ambizione, cospiranti all' unico termine di osteggiare e di opprimere la Sposa del Nazareno, le vedremo tutte dileguarsi, come nebbia al Sole, di riscontro alla smagliante luce dei rivelati principii esaminati e discussi nel corso di questi *Pensieri Didascalici*: e in un medesimo

vedrassi non pure confermata la verità da noi presa a difendere, ma giustificato il modo unico, per cui valgano i due Poteri a ricongiungersi in Dio, dal quale originariamente derivano; che è tutta la mèta, cui col presente lavoro intendiamo. Egli è poi vero, che sino a questo punto furon pure da noi combattute qui e colà diverse falangi di nemici schierati contro la Potestà della Chiesa; ma, oltrechè non ne facemmo una compiuta rassegna, furono di quei nemici che riguardano col Puffendorfio la Religione Cristiana come un *elemento eterogeneo, affatto stranio alla civil società, per modo che non debba il Governo curarsene manco per sogno, purchè del resto badi a compiere i suoi doveri sociali.* Qui al contrario è nostro divisamento dare un saggio storico-critico della orrenda guerra di coloro che, pur considerando la Chiesa come un elemento essenziale, o almeno integrante, della società, la vogliono tuttavia subordinata, e dipendente dal potere politico, se non in quanto al domma, certo in quanto alla esteriore disciplina; in cui non solo racchiudono tutto l'esercizio dello ecclesiastico ministero nella guida dei fedeli e nel culto divino, ma perfino la promulgazione delle Bolle dommatiche, siccome sostiene il Van-Espen, dovendo il Principe giudicare *se il modo e la forma di cosiffatta pubblicazione convenga o no alle presenti condizioni sociali.*

II. Antica è questa scuola di avversarii della indipendenza e supremazia della Chiesa rispetto al potere politico. La storia ne segna i principii a quell'epoca in cui la società di Europa cominciava a raccogliere i frutti della sollecitudine avuta dalla Chiesa nel guidarla a benintesa civiltà, dopo averla salvata dall'abbrutimento, che lo sfacelo del Romano Impero e la invasione delle Barbare locuste le minacciavano. Sul principio infatti del Secolo XIV, Ludovico di Baviera pretendendo succedere al Trono Imperiale di Germania, già vacato per la morte di Errico VII, e non volendo soggettare la sua promozione all'approvazione del Sommo Pontefice, secondo le leggi di fondazione comuni ai tempi già corsi dallo scrollamento del Regno Bizantino sino alla fine del Medio-Evo, mostrossi non solo insubordinato a Papa Giovanni XXII, e disprezzò le censure onde questi volea richiamarlo alla obbedienza; ma ancora osò scendere in Italia, ove accogliendo sotto il suo patrocinio coloro che avversi mostravansi al Pontificato, come pure la fazione Ghibellina, invase Roma, detronizzò il Papa, e fece crearne un altro in persona di Pietro da Corbario col nome di Niccolò V. Fu allora che parecchi refrattarii di Ordini Religiosi, come un Guglielmo Occamo Inglese, un Bonagrazia da Bergamo, un Michele da Cesena, un Marsilio da Padova, un Giovanni de Giando della Università di Parigi consacrarono a lui la gloriosa penna, di fiele ereticale intinta, col dar fuori un'Opera intitolata *Defensor pacis*, ove dettarono tali massime invaditrici di ogni spirituale dominio, da sconvolgere affatto la costituzione organica della Chiesa e il Primato del Sommo Pontefice. Dissero che Gesù Cristo non ha stabilito un Capo visibile nella Chiesa, nè supremazia di giurisdizione tra gli Apostoli, quindi neanche tra' lor successori: che la potestà spirituale appartiene originariamente alla società dei fedeli, di cui l'Imperatore è il supremo rappresentante; che dalla società infine questa potestà è passata al Clero, la cui gerarchia è derivata non già dal supremo volere dell'Uomo Dio, ma dalla generosa concessione della imperiale potestà. Ne inferivano perciò, essere dritto imperiale lo istituire e deporre i Papi; nè poter mai la Chiesa giudicare e punire il beneplacito dell'Imperatore; e come G. Cristo fu nel dovere di pagare il tributo a Cesare, così l'imperatore poter disporre di tutt'i beni della Chiesa.

Tali errori non tardarono ad aver la loro condanna nelle censure fulminate dal Papa contro i loro autori con la Bolla *Sicut iuxta doctrinam.* Ma il discepolo di Domenico Scott (fondatore della Scuola dei Nominalisti) Occamo, fattosi propugnatore acerrimo della imperiale potestà, e fiero avversario del Romano Pontificato, non solo studiossi con nuovi scritti richiamare la dignità imperiale dalla forma cristiana all'autocrazia pagana di assoluta preminenza nell'ordine religioso e politico, derivante dalla volontà nazionale, ma nel suo *Dialogo* passò a negare al Papa e al Concilio il dritto di decidere in materia di fede, attribuendo la infallibilità al l'intiero corpo dei cristiani. E in altra opera scritta exprofesso sulle prudenti questioni dell'Alemagna si argomentò a restringere il più che poteva l'autorità pontificia, così per le cose spirituali come per le temporali.

Se gli errori di Occam, di Marsilio da Padova e de' loro consorti, fossero stati un fatto isolato, sarebbero facilmente caduti nella oblivione con la morte de' loro Autori, e con le dotte confutazioni di valorosi scrittori, fra quali brillarono per elevatezza d'ingegno e profondità di sapere Alvaro Pelagias Vescovo di Silva in Portogallo, autore dell'opera *de Planeta Ecclesiae*, ed Agostino Trionfi Agostiniano, che scrisse la somma

Potestate Ecclesiae; ma sgraziatamente in quel tristissimo secolo l'autorità e le ricchezze della Chiesa facevano invidia ai Potentati, e la condotta degli ecclesiastici non era punto esemplare; perciò quegli errori furono un seme caduto in terreno molto disposto a fecondarlo, e a dar fuori il germe della Riforma per Giovanni Wicleff in Inghilterra, Giovanni Hus e Girolamo da Praga in Boemia, e finalmente per Martino Lutero che se ne fece il corifeo nella Germania. Giovanni Wicleff, dotto prete inglese, trovossi in tempi, in cui il Re, i maggiorenti ed il popolo d'inghilterra pretendevano restringere la giurisdizione Papale e quella del Clero. Il principe voleva esser solo a comandare; i maggiorenti agognavano alle pingui sostanze dei chierici, oltre alle già usurpate; il popolo non volea più pagare il *Danaro a S. Pietro*: insomma il presente reagiva contro il passato. In questa reazione entrò Vicleffo sostenitore dei laicali richiami; si mise a servigio di Eduardo III contro Roma; ne fu rimeritato nel 1372 con una cattedra di Teologia nella Università di Oxford; e in questa Città medesima poco appresso riuscì ad essere eletto Rettore di certo Collegio stabilito per gli scolari di Cantorbery, quando al Rettorato vanivano dritto i Frati; i quali fattone legittimo richiamo all' Ordinario locale Simone di Lunham, Arcivescovo, ne ottennero la espulsione dell' intruso. Punto da questa sentenza Vicleffo si avventò contro la Chiesa e divenne Eresiarca. Ma la sua eresia cominciò dall'osteggiare quella potenza che lo avea ferito, e di cui credeva essere i chierici intemperanti ministri. Coi suoi sermoni ed insegnamenti spogliò il Sacerdozio non solo di ciò che venivagli dalla carità dei fedeli e dalla ragione dei tempi, ma anche di ciò che in esso derivava dalla virtù del sacro ordine: in una parola s' ingegnò a spogliarlo di tutto quello che accennasse a potestà. E poichè il sacerdotale potere sul mistico e sul reale corpo di Cristo si esercita, entrambi egli sottrasse alle sue mani, negando il mistero della *Transustanziazione* e la necessità del Sacramento della penitenza: sicchè la eresia vicleffita riducesi alla invisibilità della Chiesa governante, e perciò alla invisibilità del Potere. E tutto ciò sostenne l' infelice eresiarca per vendicarsi dei torti, che credeva aver ricevuti dalla Chiesa, e consumò la stolta vendetta col negarle affatto qualsiasi esterna autorità.

Condannati questi errori da varii Concilii Inglesi e dal Papa, trovarono in Boemia favorevole accoglienza per opera di Giovanni Hus, Rettore della Università di Praga, Confessore della Regina Sofia e predicatore del popolo nella Cappella di Betlem. Nell'esercizio di questa predicazione cominciò Hus a bistrattare la ecclesiastica Gerarchia, col pretesto di deplorarne i vizii di cui molti erano vergognosamente lordati. E mentr'egli con farisaico zelo procedeva nella irriverente censura dei costumi del Clero, e nello scredito della Potestà della Chiesa, eccoci a nuova e dolorosa lotta. Nell' anno 1403. Re Sigismondo Governatore di Boemia, irritato contro Bonifacio IX che sosteneva Ladislao, avea vietato ai Boemi di portar danaro a Roma: e Wenceslao era cieco di scellerato sdegno anch' esso contro il venerando Pontefice. Giovanni Hus levasi a Mecenate dei Satrapi avverso il Sacerdozio, e contorcendo con sacrilega temerità agli etorodossi suoi placiti la parabola della cena grande del Vangelo, in cui il Padrone manda prima un servo ad invitare, poi un altro a costringere, diè fuori questo capriccioso, quanto insulso comentario. Il primo dei due servi, ei disse, è simbolo della potestà spirituale, il secondo della temporale; quindi argomentò (miracolo di logica, ove le passioni fan velo alla ragione!) che per tutto il tempo della vecchia legge, fin dalla prima istituzione dei Re, abbiano costoro sovrastato sempre ai Pontefici. E a conforto della pellegrina sentenza invocò il testimonio del Re Salomone, il quale tuttochè fosse stato per eccellenza il re pacifico, spodestò del supremo sacerdozio Abiathar e mise al suo posto Sadoch (il che valeva più che togliere ad un Vescovo i beni temporali), e trattò di questa deposizione come di giusta vendetta, stante che tra gli officii dei Re iva compreso quello di difendere la legge di Dio, e di costringere con la potestà coattiva gl' inosservanti. Ora soggiunge il proditorio espositore, in tutto il Clero, niuno eccettuato, non essendovi altro che fango di vizii e di delitti, siegue la inesorabile illazione, che Papa e Vescovi debbano punirsi con la forza della potestà laicale. — Dai quali principii conseguitava che i Re avessero potestà spirituale, di cui allora si trovavano scemi per usurpazione del Clero Cesariano. A dir breve, Giovanni non solo preponeva al Sacerdozio il Principato, ma ve lo sostituiva con insigne spalvalderia. Colpito quindi dai fulmini che il Papa gli lanciava per tanti spudorati errori, e per le scissure che produceva nella Chièsa, cominciò a chiamarlo Anticristo, ed a provocare nel popolo un' aperta ribellione contro la ecclesiastica gerarchia; aiutato in ciò da Girolamo da Praga, che insieme

con lui fu nel Concilio di Costanza condannato il 1416 e dato in mano alla potestà laica; dalla quale furono entrambi con l'estremo supplizio puniti. Ma la morte di costoro non estinse la setta che dal tristissimo loro seme fu generata, sivvero l'accrebbe di numero e di audacia, fino a che Lutero non raccolse la funesta eredità, e cominciò l'altra infausta guerra alla Chiesa, che tanti popoli trascinò a nefandissima ribellione, diffondendo qual miasma avvelenatore lo stolto principio della *Chiesa invisibile*, che era il frutto del privato giudizio e del libero esame della Santa Scrittura. A questi terribili assalti, dati alla indipendenza della Chiesa dai malconsigliati nemici, dobbiamo aggiungere le intestine sue lotte, per le quali il prepotente laicato col futile pretesto di darle soccorso gittò le sue branche usurpatrici a rapinar tutto ciò che alla ecclesiastica potestà si apparteneva.

In prima la residenza dei Papi in Avignone cominciata da Clemente V nel 1305 e continuata per circa settant'anni, detta perciò con ragione la *cattività babilonica*, diede il primo appicco ai principi di non credersi così dipendenti dal Sommo Pontefice, come erano stati per lo innanzi. Imperocchè uscito il Papa dalla sua Sede, a causa delle amare discordie d'Italia, per trovare un tranquillo asilo nella Francia, il Re di quello Stato pretese, come a prezzo della sua ospitalità, ottenere sulla Sede Apostolica e sul Collegio dei Cardinali una preponderanza che eccitò la gelosia degli altri principi; onde le gare di nazionalità nella Chiesa cominciarono a far dimenticare che il Papa è il comun padre dei fedeli, e a farlo riguardare invece come attaccato più o meno a quella nazione di cui era nativo, o presso cui risiedeva; quindi estraneo alle altre che non fossero con quella unite e collegate. Principio malaugurato fu questo di più malaugurate conseguenze, che fecero tenere il Papato come una potenza straniera, e trattarlo con quelle sospettose e diffidenti riservatezze che la politica professò nelle pratiche internazionali.

Una seconda causa, corollario della prima, e assai più trista, favorì il Principato laicale ad intromettersi negli affari della Chiesa. Questo fu lo scisma di Occidente che ebbe principio nel 1378 con la elezione del successore di Papa Gregorio XI. Roma voleva assolutamente un Papa italiano o romano, perchè non soffriva più la dimora dei Papi in Avignone, i quali per essere Francesi colà si rimanevano. I Cardinali perciò raccolti in Conclave elessero Bartolomeo Prignano, napolitano, Arcivescovo di Bari, per Sommo Pontefice, che si nominò Urbano VI: ma questa elezione sulle prime accolta di mala voglia dal popolo di Roma fu indi a poco dichiarata irrita e nulla, fino a che dodici Cardinali Francesi ed uno Spagnuolo, guadagnatisi tre altri Cardinali italiani, si riunirono in Fondi sotto la protezione della Regina Giovanna ed elessero Papa un Francese per nome Roberto, il quale prese nome di Clemente VII, e si condusse in Avignone a fermarvi la sua dimora. Ognuno degli eletti davasi ad annunziare ai fedeli la sua legittimità impugnando quella del suo rivale; i popoli si scissero nella obbedienza dell'uno e dell'altro; e fu tanta perciò la confusione nella Chiesa, che trovandosi uomini santi e dotti dall'una parte e dall'altra, come ci attesta S. Antonino nelle sue Croniche, non mai si potè risolvere la controversia per modo che non vi rimanesse alcun dubbio nella coscienza di molti (a).

TIB. CAN. TEOL. DURANTE.

(Continua.)

BIBLIOGRAFIA

BRUNO LUIGI — Perchè questo concorso di pellegrini a Roma nel Giubileo Episcopale del S. P. Pio IX — Discorso del Rev. Parroco D. Luigi Bruno con un suo filiano. — Napoli, Tip. di Stanislao de Lella, 1877. Opusc. di pagg. 33.

Il Parroco D. Luigi Bruno, zelantissimo pastore di anime, e colto ed erudito scrittore, adopera spesso la sua penna ad illuminare il popolo intorno alle verità della religione e a disingannarlo dalle fallacie degl'increduli. Alle molte operette prece-

(a) *Nec unquam potuit quaestio illa decidi quin semper remanerent apud plurimos dubia* Chronic.

lentemente da lui dettate con questo santo scopo, ha aggiunta la presente, in cui parla con grande affetto della meravigliosa manifestazione di ossequio e di amore di tutto il mondo, al Sommo Pontefice, nei pellegrinaggi testè effettuati alla Metropoli della cristianità. Le belle idee che vi vengono svolte, la lucidità del ragionamento, il purgato stile che a lui è familiare rendono quest' opuscolo commendevolissimo.

LA DEVOZIONE DOMINANTE NEL SECOLO XIX pel Cuore di Gesù in relazione alle massime fondamentali cristiano-sociali, distribuite in 40 meditazioni sulle traccie di S. Ignazio di Loiola, Sinigaglia, Tip. del Sacro Cuore 1877. In 16.° di pagg. 232.

Questa egregia operetta si propone di condurre alla divozione del Cuore SS. di Gesù l'anima cristiana per mezzo della considerazione delle grandi verità della fede, quali sogliono proporsi nei Ss. esercizii spirituali. Niuno perciò potrà disconoscere la sua opportunità, tanto solo che osservi, la divozione più propria del nostro tempo essere quella diretta al SS. Cuore di Gesù, e il mezzo più acconcio a conseguirla essere appunto la correzione dei costumi e lo acquisto delle cristiane virtù. — Vendesi nella Libreria del S. Cuore in Sinigaglia per cent. 60.

MAGNO GIUSEPPE — Per l'inaugurazione dell'opera della S.ª Infanzia, discorso del Can. Giuseppe Magno, detto nella Cattedrale di Andria, il 10 Maggio 1877. Napoli Tip. e Libr. della Sacra Famiglia, Trinità Magg. 42.

È una orazione scritta con effusione di affetto, la quale fa conoscere e fa amare l'opera preziosissima della S. Infanzia, e merita perciò che si legga e si diffonda largamente. Vendesi a benefizio della detta Opera per Cent. 30 nella precitata libreria.

NAVAZIO P. — Margherita Alacoque ed il Secolo XVII. Schizzo Epico per P. Navazio. Salerno, Stabil. Tip. Nazionale, 1877. In 16.° di pagg. 32.

Si celebrano in questo poemetto i fasti della B. Margherita Alacoque, la grande Eroina del SS. Cuore di Gesù: argomento opportunissimo, cui si collegano molti fatti, non solo del Secolo XVII, ma pure del nostro. Vendesi per cent. 50 presso l' Autore in Caselle in Pittari (Prov. di Salerno).

PEINETTI PIETRO — Il Protestantesimo nuovamente esaminato con documenti storici e principii dottrinali irrepugnabili per Pietro Peinetti socio dell' Accad. Teol. Torinese, can. prev. della Cattedrale di Susa. Torino 1877. Tip. e Libr. editrice Binelli e C. Via Doragrossa, n. 18. in 16.° di pagg. 350.

Benchè il Protestantesimo corra ormai a grandi passi al suo pieno disfacimento, giova nondimeno ben conoscere le sue enormezze ed assurdità, perchè possa venirne preservato il popolo credente. L'annunziato libro del chiaro Can. Peinetti, autore di altre accreditate opere, raccoglie le più valide prove contro la Riforma Protestantica, esaminandola si storicamente, come dottrinalmente; e le ragioni e i documenti che si arrecano sono di tal fatta che, rivolti a combattere il Protestantesimo nei suoi più fondamentali principii, chiudono ogni via a ragionevole difesa. Quest'opera, scritta con mirabile chiarezza e con bello stile, e con eleganti tipi impressa, produrrà senz' altro gran bene, ove sia diffusa largamente: la raccomandiamo a tutti i nostri lettori. Costa L. 2, presso la predetta Libreria.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1877)

ITALIA

Mentita alla stampa liberalesca. — I giornali liberaleschi con perversi

intendimenti han pubblicato varie notizie intorno ad atti del Vaticano che abbiano relazione o alla successione del Rom. Pontefice, o alla condotta dei cattolici circa la guerra russo-turca, o anche a pretese conciliazioni col Governo Italiano. La S. Sede, per mezzo dell' *Osservatore Romano*, ha fatto smentire formalmente queste voci, dichiarandole al tutto bugiarde. — « È pertanto necessario, così prosegue il comunicato, si sappia una volta per sempre che i principii professati dal Vaticano, basandosi esclusivamente sulla verità e la giustizia, sono immutabili; che le massime proclamate nel Sillabo, nel Concilio Vaticano, in altri Atti Pontificii, come aveano forza ieri, l'hanno oggi e l'avranno nei secoli avvenire; che le proteste, emesse in varie occasioni, si emetteranno, con l'aiuto di Dio, anche in seguito, quando ne faccia bisogno a tutela dei diritti della S. Sede e del Supremo Gerarca. »

Gli Avvocati di S. Pietro. — Gli avvocati cattolici della Italia, che tributarono l'omaggio del loro attaccamento alla Cattedra Vaticana nella occasione del Giubileo Episcopale del S. P., si son costituiti in società, denominata degli *Avvocati di S. Pietro*, dichiarandosi pronti a difendere, entro i limiti della legalità, per le ragioni del Papa e della Chiesa, non per amor di guadagno, ma per intimo convincimento e dovere di figli; e proponendo di estendere e favorire lo studio del Diritto Canonico e del Diritto Pubblico Ecclesiastico, e di combattere gli errori contro la fede ed il Pontefice. — Il 19 luglio u. s. fu formato il consiglio direttivo, e fu composto di personaggi ragguardevolissimi.

La Madonna de' flagelli in Boscoreale. — La *Campana del Mezzodì*, egregio periodico di Nola, pubblica una serie di fatti prodigiosi che tuttodì si avverano in una antica cappelletta di Boscoreale. Tale cappelletta è dedicata a Maria SS. sotto il titolo di *Madonna de' flagelli*, perchè nella destra tiene come dei fulmini strappati al Figlio. — Il dì 8 dell'ultimo maggio un negoziante di legumi di Torre-Annunziata, entrato per caso in detta Cappella ed attratto dalla bellezza di quella immagine, propose alla moglie (che da molti anni pativa gravi dolori di stomaco da non potersi vestire da sè sola) di raccomandarsi alla Madonna de' flagelli colla speranza di ottenere la grazia della guarigione. Pregò caldamente la donna, e subito cominciò sentirsi sollevata dalla infermità, ed atta a quelle occupazioni cui prima non poteva attendere La fama di una tal grazia si sparse ben presto in quei dintorni, ed altre persone si recarono alla Cappella chiedendo favori. Ma perchè i favori si ottenevano con facilità, e favori anche prodigiosi, il concorso crebbe anch'esso meravigliosamente, e col concorso anche i prodigii della Vergine. Ciechi, muti, zoppi ed altri infermi han ricevuta una pronta guarigione; e non è a dire come aumentino ogni dì più i pellegrinaggi da molti luoghi anche lontani, e quanti doni preziosi si depongano ai piedi di Maria. — L'Ecc.mo Vescovo di Nola, Mons. Giuseppe Formisano, sotto la cui giurisdizione è sita la Cappella. ha già ordinata una commissione di ragguardevoli personaggi per esaminare i fatti.

Pia Unione del Clero in Alatri. Il zelantissimo Vescovo di Alatri Mons. Gaetano Rodilossi fin dal 1875 fondò nella sua Diocesi una utilissima Pia Unione di tutto il Clero, nello scopo di ravvivare, mantenere e promuovere in esso l'applicazione alle scienze sacre, istruire il popolo nelle verità della fede e della morale cattolica, stabilire la uniformità di pensiero e di azione nella condotta sacerdotale e nell'esercizio del sacro ministero, e curare seriamente l'educazione ecclesiastica dei chierici che vivono fuori del Seminario Diocesano. Frequenti conferenze, in cui vengono proposti e discussi i punti più rilevanti delle sacre dottrine; una commissione, la quale anche con l'opera di buoni laici attenda a coadiuvare i parrochi nello insegnamento della dottrina cristiana; una congregazione che si occupi della educazione ecclesiastica dei chierici, formano i mezzi precipui per conseguire il detto fine. Ogni anno esce a luce un opuscolo, in cui si propongono le quistioni dommatiche, morali e liturgiche, i temi di oratoria sacra più opportuni ai bisogni dei tempi e gli argomenti per l'esortazioni al Clero, pubblicandosi i nomi di coloro che sono chiamati a trattare di siffatte materie. — Una tale Pia Unione fiorisce in quella Diocesi, e dà frutti consolantissimi. Il S. Padre l'ha commendata e benedetta con un suo Breve de' 9 febbr. 1876, e molti Prelati italiani, avutane notizia, diressero lettere di congratulamento allo illustre Vescovo di Alatri, esprimendo anche la volontà d'imitarne lo esempio nelle rispettive Diocesi.

Nuova Circolare ministeriale intorno ai beni delle Parrocchie e delle Confraternite. — Alla Circolare del 31 maggio, di cui demmo conto nel passato fascicolo, fu fatta seguire un'altra con data del 7 luglio 1877, nella quale

si assegnano le seguenti norme da tenersi dal Governo, circa le autorizzazioni che si domandassero sulle contrattazioni dei beni delle Parrocchie e delle Confraternite. — « Ad impedire (così la Circolare) che sieno pregiudicati gli effetti che il Governo si propone di conseguire col progetto di legge presentato per la conversione in rendita pubblica dei beni immobili di proprietà degl' indicati enti, si è ritenuto necessario non approvare nuove alienazioni degli stessi beni quando le relative istanze sieno state inoltrate dopo la presentazione di detto progetto di legge, e che quando le istanze fossero state fatte prima di questo tempo, l'autorizzazione governativa sia da concedersi solamente nel caso che l' alienazione abbia il carattere di evidente necessità. — Si è ritenuto inoltre che per gli atti già autorizzati, ma non ancora eseguiti, si debba prefiggere per la esecuzione il termine di mesi quattro, se l' alienazione sia da compiersi coll' esperimento dell' asta pubblica, e di mesi tre, se non soggetta a tale esperimento; dopo il qual termine l'autorizzazione non potrà più aver esecuzione, senza una nuova determinazione di questo ministero. »

Chiarimenti intorno la Tassa sulle limosine. — Nel passato fascicolo recammo il testo della nuova legge approvata già dalle due Camere, che soggetta alla tassa di ricchezza mobile « i proventi, anche se avventizii e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiesi officio o ministero. » — Or vuolsi osservare intorno a questa legge: 1.° che la frase *in corrispettivo* non significa nel senso di legge fiscale *per causa* o *in occasione*, ma vale *in adequato compenso*. Perciò, come osserva l' ottimo Bollettino del Contenzioso, non dovrebbe tale disposizione applicarsi allo stipendio delle Messe e ad altre limosine ecclesiastiche, giacchè in queste non vi ha proporzione fra l' opera che si presta e le largizioni che si ricevono. — 2.° Dato che si voglia applicare, siccome tutto induce a temere, si avverta che la detta disposizione riguarda l' imposta del 1878, non del 1877; e però durante tutto questo anno le limosine per le messe e per gli altri ministeri ecclesiastici sono esenti da tasse, come ha dichiarato la Corte di Cassazione di Roma con sentenza del 29 aprile 1877. — 3.° Non è soggetto a tassa di ricchezza mobile il *reddito imponibile* inferiore a L. 400, quando non si abbia altro reddito che unito a quello di ricchezza mobile raggiunga le L. 400. Si noti che il *reddito imponibile* è diverso dal *reddito reale*, giacchè 400 lire di *reddito imponibile*, fatte le detrazioni previste dalla legge, equivalgono ad un reddito cumulativo reale eccedente le L. 640, se si tratta di pensioni, onorarii, vitalizii, stipendii, patrimoni ecclesiastici, elemosine per messe, incerti ecc. Di qui è che non raggiungendo il reddito una tal somma, si ha il diritto alla esenzione. — 4.° Non potendosi conoscere la vera somma di tali proventi, è chiaro che innumerevoli arbitrii si commetteranno dagli agenti delle tasse! Or di questi arbitrii possono giudicare le sole Commissioni, essendo tolto ogni ricorso ai Tribunali. Ove nondimeno queste Commissioni sieno composte di persone probe, che giudichino secondo giustizia e religione, nessuno può contro di loro appellare, neppure lo stesso ministro delle finanze.

Ancora sulle processioni religiose. — La R. Corte d' Appello di Brescia ha trasmesso alle dipendenti Preture una circolare in cui dichiarasi, dietro *istruzioni ministeriali*, che « Una processione od altra funzione religiosa fatta fuori della Chiesa contro il divieto assoluto e generale, portato da un' ordinanza Prefettizia, non può ritenersi per ciò solo investita dei caratteri di un reato, e che quindi, venendo denunciato un simile fatto, *pare il caso di non procedere oltre* per mancanza di titolo penale; — che all' incontro essendo in facoltà dei Sigg. Prefetti d' impartire *in caso d' urgenza* i provvedimenti che credono indispensabili nei diversi rami di servizio, dovrà procedersi contro il sacerdote, il quale si fosse permesso di fare una funzione religiosa fuori della Chiesa, *ad onta dello espresso divieto* che il prefetto avesse emanato *per urgenti ed eccezionali* motivi di pubblica igiene e di pubblica sicurezza. »

ESTERO

L' Opera di S. Paolo. — Quest' opera ha per fine di trasformare la stampa, ed il giornalismo specialmente, in un vero apostolato che prepari la restaurazione del regno di Gesù Cristo nelle anime, opponendosi con ogni sforzo agli assalti della stampa empia e libertina. L' illustre Can. Schorderet è il direttore centrale di un' opera di sì gran rilevanza, fondata il 1870 a Friburgo. Questi in occasione del giubileo episcopale del S. P. tenne in Roma diverse

conferenze per isviluppare il piano grandioso dell'opera, la quale ha già prese larghe proporzioni in varii regni, e più volte è stata commendata e benedetta dal Sommo Pontefice. I mezzi, di cui si avvale, sono: 1.° la preghiera; 2.° la fede viva; 3.° il sacrifizio. Anche le donne sono chiamate a prendervi parte. Tre anni or sono 7 giovanette presero l'abito religioso, il crocifisso, ed entrarono in un'apposita stamperia; al presente sono ben 50, e l'esito ha superata l'aspettazione.

Marpingen. — Una corrispondenza di Prussia alla *Civiltà Cattolica* reca le seguenti notizie intorno alle apparizioni di Marpingen:

« Le notizie di Marpingen continuano ad essere consolanti, non ostante le immense contrarietà, a cui son fatti segno i fedeli. Le apparizioni proseguono nella Chiesa parrocchiale, e, in assenza del parroco, nella Chiesa del vicino villaggio, dove i fanciulli assistono alla messa.

La Vergine SS. non ci abbandona: quindi noi sarem salvi. Le guarigioni per virtù dell'acqua di Marpingen sono sempre numerosissime in ogni parte della Germania e di fuori. Da Monaco, segnatamente, ci viene annunziata la guarigione strepitosa di un fanciullo protestante.

« Continua ad essere difficilissimo l'accesso a Marpingen e alla sorgente. Una grande quantità di gendarmi, postati a Marpingen, a Tholey e ad Urekweiler, molesta in tutti i modi i pellegrini, che sono sempre numerosissimi, fino a raggiungere parecchie centinaia ogni giorno. Il 20 di maggio due signore del Belgio, una delle quali figlia dell'ex-ministro Dumortier, furono arrestate e tradotte in carcere a Saint-Wentel, nè, con tutti gli sforzi che esse adoperarono, ci fu verso che potessero venir rimesse in libertà, se non il giorno dopo.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Scrivono da Rotonda:

« Gli alunni del Seminario di Rotonda, dal giorno 23 dello scorso mese di luglio fino al giorno 3 del corrente, hanno esposte le materie studiate nell'anno scolastico 1876-1877, vuoi in iscritto, vuoi oralmente; ed hanno addimostrato col fatto quanto sia profusa l'istruzione in detto stabilimento, e quanto sia grande la premura dei professori, preposti all'insegnamento. I padri di famiglia e tutti gli amanti della gioventù studiosa, i quali furono presenti alle pubbliche pruove sostenute splendidamente dagli alunni del Seminario, ne restarono commossi per la gioia. Viva perciò Monsignor Basile che con infiniti sacrifizii tiene aperto un tal pio luogo d'istruzione e di educazione. »

CENNO NECROLOGICO

Il giorno 30 luglio fu giorno di lagrime e di lutto pubblico per Cerchiara Calabro: — tramontava dal suo Cielo un chiarissimo astro, che con altri rendeva fulgida e rinomata la sua terra natale. L'intemerato ed esemplare Curato e Vicario Foraneo Cipriano Pistocchi non è più!.... La sua morte fu veramente preziosa al cospetto di Dio, perchè, afflitto per più di quattro mesi nella bocca da un tumore canceroso e straziante, fu pieno di santa pazienza e di rassegnazione cristiana, da sembrare quasi un martire. E di lui che ha lasciato tanta eredità di affetti in mille e mille cuori, delle sue preclare virtù, del suo specchiato e vivo attaccamento all'immortale Pontefice Pio IX, ed al suo apostolico Vescovo Mons. Basile parlano e parleranno i suoi filiani e tutti quelli che hanno comune con lui la dignità e l'indirizzo della vita nel campo della Chiesa; e niun'anima vivente potrà mai sollevare la sua pietra sepolcrale per chiedergli conto nei 75 anni percorsi in questa vallea di lagrime di qualche azione colpevole. Sia requie e pace all'anima sua benedetta!

ARCIP. ANTONIO PISTOCCHI

Più estese notizie di un tal ragguardevole ecclesiastico sono narrate con molta chiarezza ed affetto nella NECROLOGIA di lui, edita pei tipi Migliaccio di Cosenza. La dettava a sfogo di dolore il medesimo Arciprete Antonio Pistocchi, degno Nipote dell'estinto.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Remotionis Impedimenti — 3 Mar. 1877. — Nel 1875 Angela N. produceva l' *impedimentum sponsalium* contro Francesco M., il quale, accingendosi a contrarre con altra, non volea mantener la promessa di matrimonio fatta a lei, non ostante che una tal promessa fosse stata seguita da copula carnale con la procreazione di prole. La Curia Vescovile di A. diè ragione alla donna; ma Francesco, non soddisfatto di tal sentenza, ricorse alla S. C. del Conc., asserendo l' Angiola, aver prima che con lui, fatti gli sponsali con un altro e da costui deflorata; e però chiedeva la rimozione dell' impedimento, e subordinatamente la pontificia dispensa. Dimandato d' informazione e del suo parere, il Vescovo rispose che facilmente il giovine sborserebbe ducati 200 in luogo dei 400 promessi allorchè fu sorpreso *in flagranti*; ma che, quanto a nozze, era difficilissimo lo effettuarle, tra per le discordie delle due famiglie, e sì pure pel nuovo matrimonio a cui egli aspirava.

L' avvocato di Francesco fece ogni sforzo per provare la invalidità degli sponsali; ma, temendo di non riportare la vittoria su questo terreno, dimostrava subordinatamente concorrere nel caso le più gravi ragioni ad ottenerne la rescissione. — Laonde furono proposti a risolvere i dubii: *I. An et quomodo sit locus remotioni impedimenti sponsalium in casu. — Et quatenus negative, II. An sit consulendum SS.mo pro dispensatione in casu.*

E fu risposto: *Ad I. Providebitur in secundo. — Ad II. Affirmative, solutis ab oratore ducatis biscentum in compensationem damnorum.*

In relazione al surriferito caso, giova por mente alle seguenti dottrine: — a) Evidentemente sono nulli i secondi sponsali, ancorchè giurati; chè il giuramento sarebbe accessorio di un contratto per sè irrito. — b) E se c'interviene anche copula carnale? I Canonisti affermano essere parimente irriti i secondi, ancorchè una delle parti acconsenta, ignorando i primi, e ancorchè l' uomo sappia essere stata la donna deflorata dal primo sposo, purchè questi ciò non ostante perseveri nella volontà di contrarre. La ragione è perchè la colpa dell'una non estingue il dritto dell'altro; ed anche perchè altrimenti la fornicazione diverrebbe un mezzo di frode per deludere la data fede. — c) Una vergine onesta che, per tutta risposta alla promessa di matrimonio, risponde col solo fatto di consentire alla copula, dee giudicarsi di aver compiuto gli sponsali. Perocchè quel fatto è più eloquente delle parole; nè può presumersi che una vergine tale faccia baratto della sua pudicizia, altrochè colla speranza delle nozze. — d) Per gravi cause acquistasi il dritto di sciogliere gli sponsali, come ad es. per la deflorazione per altrui colpa susseguita alla mutua promessa, o preceduta, ma dallo sposo ignorata. — e) Che se fosse stata a notizia di costui, dee dirsi aver egli volontariamente ceduto al suo dritto; nè altro rimedio suffragargli (come avvenne nel caso di Francesco) fuorchè la Pontificia dispensa. — f) La Chiesa, benchè voglia rigorosamente (*Greg. IX, lib. 4, tit. 1, c. 10 de sponsal.*) la osservanza di questo patto, anche a mezzo delle censure, ciò

non ostante colla pienezza della sua autorità, qualora urgenti motivi lo esigano, rescinde gli sponsali (1).

II. Circa Patrimonia Sacra — 8 Lugl. 1877. — Il Vescovo P., nel Veneto, riferiva alla S. C. che nella sua Diocesi antichissimo era l' uso di costituirsi i sacri Patrimoni in questo modo: — Persona amica o parente di un chierico contraeva l' obbligazione personale di somministrargli, dal giorno in cui era ordinato suddiacono, l' annua pensione di L. 260, sino a che non fosse altrimenti provvisto, soggettando perciò al vincolo dell' ipoteca tutti i suoi beni immobili. Che quando nel 1871 la legge italiana ordinava il rinnovamento delle ipotecarie iscrizioni, e con decreto reale accordavasi dilazione a tutto il 1874, l' Ordinario P. con sua circolare energicamente esortava tutti che ci avessero interesse, e segnatamente i chierici col prefato titolo ordinati, a darsi premura di rinnovare le iscrizioni. Che ciò non ostante varii per indolenza fecero scorrere il perentorio, e varii altri osarono vendere o ratificare la vendita degl' immobili ipotecati. Pretesto era di aver acquistata una rendita privata, eccedente le L. 260, o di essere in possesso di qualche benefizio, ma senza averne ottenuto dal Vescovo l'occorrente decreto. Che per conseguente non pochi sacerdoti erano rimasti sforniti di sacro patrimonio, perchè resi caduchi (così egli opinava) sì il dritto personale con la morte del benefattore, e sì il dritto reale ipotecario per la omessa iscrizione, di che profittavano gli eredi. Che, infine, esso Vescovo avea curato di supplire un nuovo titolo di ordinazione, a chi costituendo il sacro Patrimonio coi suoi beni privati, e a chi intestando un beneficio ottenuto.

Nulladimeno, a togliere ogni scrupolo dalla coscienza dei predetti sacerdoti, fece ricorso alla S. C.; la quale tolse a discutere i seguenti dubbii: *I. An, omissa renovatione inscriptionis hypothecariae, patrimonia sacra adhuc perdurent in casu. — Et quatenus negative, II. An Sacerdotes inciderint in irregularitatem et censuras in casu. — Et quatenus affirmative, III. An et quomodo concedenda absolutio in casu. — IV. An favore Sacerdotum, loco patrimonii sacri, excipiendae sint meliores cautiones Episcopo oblatae, remissis solemnitatibus a Sacris Canonibus in casu. — V. An et quomodo elargienda sit Episcopo facultas dispensandi a patrimonio sacro in casu.*

E il dì 8 luglio 1877, dopo maturo esame, rispose: — *Dilata et ad mentem. Mens est*: « che il Vescovo proponga distintamente le domande e quali « facoltà desidera, ed in pari tempo gli si faccia conoscere che i chierici « *in sacris* non incorsero nè la sospensione nè la irregolarità. »

Dallo sviluppo della causa si chiariscono le seguenti dottrine: — a) L'ipoteca è un'accessione al contratto sostanziale. — b) La quale accessione o diritto *in re hypothecata*, essendo data in sicurezza della obbligazione principale, rimane, sino a che questa non sia estinta, inerente allo stabile, tuttochè passato successivamente a diversi padroni. — c) Essenziale è il divario

(1) Il cit. Greg. IX, dopo aver detto che deve costringersi, anche con le censure, lo sposo riluttante a mantener la data fede, aggiunge in parentesi: « Nisi rationabilis « causa obstiterit. » Or il Cuiacio così espone il senso di questa giunta della Decretale: « Exempli gratia rationabilis causa est, si illo coacto ad peragendas nuptias, « prospiciatur periculum aliquod grande discordiae et odii acerbioris. » Ed il Sanchez (*de Matrim. l. 1, disp. 29*) ne assegna le seguenti ragioni: — 1.° perchè il giudice non deve costringere al matrimonio, quando prevede che non può ottenersi il suo fine, che è il mutuo amore; — 2.° perchè il giudice col diniego della coazione favorisce anzi all'attore, evitando un suo grave danno; — 3.° perchè giova permettere un minor male per evitarne uno più grave; ed è maggior male lo scandalo e perpetue inimicizie, che il venir meno alla fede degli sponsali.

tra la ipoteca e la iscrizione rinnovata. Quella fu introdotta per sicurezza del credito, questa pel dritto di priorità fra molteplici creditori. Di che la legge, per difetto d'iscrizione, punisce il primiero creditore indolente, e favorisce il diligente, ancorchè ultimo tra i creditori, per la massima giuridica: *Potior in iure qui prior in inscriptione.* — d) Il negligente che tardivamente rinnova la iscrizione (come poteano fare i summentovati sacerdoti) non cessa di essere del novero dei creditori ipotecarii; e però, quando ci è capienza nel valore dei fondi, agli eredi del debitore originale nessuna eccezione è dato opporre. — e) Il patrimonio sacro di sua natura è perpetuo, benchè sia fatto con la condizione da valere fino a che il chierico non sia divenuto possidente o non abbia acquistato un pingue benefizio. Quand'anche si verifichi la condizione o si vendano i beni, non può rendersi caduco; giacchè qualunque alienazione è irrita di dritto quando manca l'intervento dell'Ordinario. Di vero il Tridentino (*Sess. II, Cap. 2*) dei sacri patrimonii dice che *sine licentia Episcopi, alienari, aut extingui vel remitti* **nullatenus** *possunt.* — f) Se vale generalmente il principio che le pene sono tassative, e da non estendersi ai casi simili, ciò è maggiormente applicabile alla irregolarità (*V. Suarez, concl. 13, Disp. 40, de irreg., Sect. 4*). Or in Dritto Canonico dichiarasi irregolare chi accede senza titolo ai sacri ordini, del quale sta scritto: *Sine titulo incurrit suspensionem latae sententiae, quam violans efficitur irregularis.* Adunque non son da dirsi irregolari, nè sospesi quei che, ordinati a titolo di legittimo patrimonio, colpevolmente poi o lo vendono, o non ne rinnovano la iscrizione, benchè siano rei di grave peccato. Così Garcias (*Tr. de Benef.*). Bonacina (*Par. 5, n. 125*) ed altri. Così pure la S. C. del Conc. il 6 mar. 1638, presso Ben. XIV, notif. 26, n. 38.

DISPOSIZIONI DELLA SANTA SEDE

Intorno agli Ordini Religiosi civilmente soppressi in Italia.

A vantaggio soprattutto dei molti Religiosi nostri socii, e per richiesta avutane da persona autorevolissima, pubblichiamo i vari Atti della S. Sede, concernenti gli Ordini Monastici, le Congregazioni e gl'Istituti Regolari, per le eccezionali circostanze, in cui si ritrovano in Italia.

I.

La Sacra Penitenzieria Apostolica, per mandato del Sommo Pontefice, con Lettera del dì 28 giugno 1866, ha emanate le dichiarazioni ed ha concesse le facoltà che seguono:

« Declarat primo, non esse relinquenda monasteria ac domos religiosas, nisi adsit coactio et proximum periculum violentiae, et a superioribus, quatenus expedire videatur, praemittendam esse protestationem.

Secundo, maximo studio ac animi constantia esse custodiendam legem clausurae contra eos, qui illam, spretis ecclesiasticis censuris, violare non reformidant; verum permitti Ordinariis monasteriorum, ut eamdem legem facili ratione relaxare valeant

favore Monialium ad eas liberandas a quibuscumque anxietatibus in casibus, in quibus Gubernii officiales et legis executores clausuram ad inventaria conficienda aliosque actus civiles peragendos violenter intrare minitentur, adhibitie tamen per eosdem Ordinarios omnibus cautelis, quas prudentia ac rerum adiuncta suggesserint, ac praevia protestatione sive per eosdem Ordinarios sive per ipsas Moniales facienda meliori modo quo potest, et qua declaretur se cedere violentiae.

Tertio, licere Regularibus utriusque sexus suppressis, titulo compensationis pro damnis illatis sibi a Gubernio debitae, percipere pensiones ab eodem Gubernio assignatas; ea tamen lege, ut quamdiu in communione cum aliis Regularibus vixerint, pensionem apud Superiores suos pro bono totius communitatis deponere teneantur.

Quarto, ad evitanda gravia damna, et ne Regulares utriusque sexus incurrant periculum amittendi eamdem pensionem, tolerari, ut inventaria rerum ac status monasteriorum conficere et subscribere valeant, ita cogente eodem Gubernio, et praevia protestatione facienda pariter meliori modo quo potest, et qua declaretur se cedere coactioni, nulloquo modo cooperari pravis ipsius Gubernii intentionibus: verum caute ac prudenter curandum esse, ut res monasteriorum ac praesertim supellectiles ac vasa sacra a direptione subtrahantur.

Quinto, curandum esse pro viribus, ut Regulares expulsi a propriis Conventibus in alios Conventus collocentur ac recipiantur.

Sexto, quatenus vero Regulares expulsi, praesertim ob defectum domorum, alibi collocari nequeant, concurrentibus gravibus iustisque causis, super quibus conscientia Superioris generalis graviter onerata remaneat, ipse Superior generalis Apostolica Auctoritate eisdem indulgere poterit, ut manere valeant extra claustra sub obedientia Ordinarii loci tamquam saeculari zati ad tempus, et ad nutum S. Sedis ac ipsius Superioris et in habitu religioso, ac etiam, quatenus ita ferat necessitas, in habitu Presbyteri saecularis quoad Sacerdotes, et in habitu laicali modesti coloris quoad laicos seu Conversos, retento tamen interius aliquo signo habitus religiosi, servatis quantum fieri potest substantialibus votorum, ac relaxatis regulis, quae cum novo eorum statu minime fuerint compatibiles.

Septimo: Quoad vero Moniales, quae propria monasteria deserere coguntur, curandum esse pro viribus per illarum Ordinarios, ut aliud monasterium sui Ordinis sive aliam domum a respectivo Ordinario designandam ingredientes ab invicem non separentur, sed vivant simul in unum collectae et regulam quam professae sunt, quantum fieri potest, observare non omittant. Quod si id obtineri nequeat, et Moniales cogantur ingredi monasteria diversi Ordinis, Ordinarius monasteriorum a quibus et ad quae ipsae Moniales trasferantur, Apostolica Auctoritate indulgere poterit, ut dictae Moniales in monasteria designata recipi, in iisque manere, seque regulis ibi existentibus, dispensando super regulis proprii Ordinis easque moderando, accommodare licite valeant, monitis eorumdem monasteriorum Superioribus, ceterisque personis, ut illas qua par est caritate suscipiant atque pertractent. Si vero aliquae ex dictis Monialibus iustis de causis per Ordinarium examinandis in monasterium seu domum novae collocationis se recipere nequeant, Ordinarius iisdem Monialibus indulgere poterit, ut extra sui monasterii claustra in habitu decenti, retento tamen interius aliquo signo religiosi habitus, apud suos consanguineos vel honestas matronas, firmo voto castitatis et servatis substantialibus aliorum votorum, quantum respective ad votum paupertatis et similia in eo statu commode fieri potest, adimpletisque quotidie aliquibus pietatis operibus et piis precibus, etiam loco recitationis horarum canonicarum ab eodem Ordinario discrete praescribendis, sub obedientia Ordinarii, in cuius dioecesi commorabuntur, ad beneplacitum S. Sedis vivere ac remanere licite valeant.

Octavo, de speciali indulto permitti Regularibus expulsis, ut de intelligentia Or-

dinarii loci ac respectivi Superioris generalis inter se dividere et pro suis necessitatibus applicare valeant pecunias in capsa communi fortasse existentes, nec non supellectiles domesticas aut alias res usu consumptibiles, sub lege tamen ut si ad claustra redierint, et pecunias et alias res non consumpserint, eas Superioribus restituere teneantur.

Nono: Facultatem concedit indulgendi Regularibus, ut bona propriae Religionis, Congregationis seu Instituti a Gubernio occupata in administrationem suscipere et etiam conducere valeant, dummodo id cedat in sui Ordinis, Congregationis seu Instituti utilitatem et absit scandalum.

Decimo: Similiter facultatem concedit ut bona quaecumque proprii Ordinis, Congregationis seu Instituti a Gubernio usurpata acquirere valeant per interpositas personas quascumque etiam religiosas, sibi morum integritate ac fide probatas, quae per syngraphan bonae fidei caute custodiendam declarent emptionem licet proprio nomine factam, attamen perfecisse pecuniis et favore Ordinis, Congregationis seu Instituti, ad quod eadem bona de iure pertinent, aliisque adhibitis cautelis in casu necessariis et opportunis, et sub conditione adimplendi pia onera forsan dictis bonis adnexa, quatenus aliunde non adimpleantur, ac remoto scandalo.

Ceterum in concedendis Indultis pro recensitis contractibus sive administrationis sive conductionis aut emptionis Bonorum ecclesiasticorum, tum locorum Ordinarii tum Superiores generales de mutua intelligentia, quantum fieri poterit, procedere non omittant (1). »

II.

La stessa S. Penitenzieria, il dì 18 aprile 1867, per ordine del Sommo Pontefice, ha disposto come segue:

« I. Curandum est, prout iam monitum fuit quoad Moniales in praefatis Literis diei 28 Iunii 1866 sub n.° 7, ut Regulares a propriis domibus expulsi, praesertim vero Clerici professi, quatenus in aliud coenobium recipi nequeant, in peculiarem aliquam domum, a Superioribus suis designandam, conveniant, ibique regulam, quam professi sunt, meliori, quo fieri potest, modo observare non omittant, facta cuique, absque debita licentia, discedenti prohibitione.

II. Pariter curandum, ut etiam Regulares, qui extra claustra et praefatas domos, tamquam saecularizati ad tempus vivere coguntur, in sua vocatione permaneant, votaque solemnia, quibus se Deo consecrarunt, meliori similiter, quo fieri possit, modo, persolvant. Unde omnibus Superioribus regularibus s. Poenitentiaria declarat, ipsorum iurisdictionem in proprios subditos suppressos, etiam extra claustra degentes, minime cessasse. Nam licet quisque Regularis degens extra claustra, quoad politiam et disciplinam ecclesiasticam ab iurisdictione Ordinarii loci, in quo degit, exemptus non sit, attamen quoad disciplinam regularem et obligationes, quae ex religiosa professione promanant et cum novo eius statu sunt compatibiles, propriis Superioribus subesse eisque obedire tenetur.

III. Decernit, praefatas domos, dummodo in eas tres saltem ad ibi degendum convenerint Regulares, quorum unus ad minus sit Sacerdos, iurisdictioni Ministri provincialis fore subiectas, easque regendas esse per peculiarem Superiorem ibi constituendum.

IV. Indulget, ut in iisdem domibus, dummodo in eis quatuor saltem degant Sacerdotes regulares, erigi possit, servatis de iure servandis, privatum Oratorium a Ministro provinciali, sive ab alia idonea persona ab eo deputanda, visitandum prius et approbandum, ita, ut in eo Missa a Sacerdotibus regularibus celebrari, SS.ma Eucharistia asservari, et a Religiosis atque Oblatis dumtaxat, s. Communio sumi et praecepto de audiendo Sacro satisfieri possit.

V. Indulget pariter, ut in Oratoriis sic erectis ipsi Regulares frui possint omnibus et quibuscumque sacris indulgentiis con-

(1) Per una recente disposizione della S. Penitenzieria, le facoltà contenute nel num. ottavo e nono si concedono di presente ai soli Superiori Generali degli Ordini, i quali debbono chiederle *toties quoties* alla S. Penitenzieria. — Così il Varceno, *Comp. Theol. Mor. Tom. II, Append. IV, Edit. IV.*

cessis et assignatis domibus seu ecclesiis, a quibus exturbati fuerunt: iuxta tamen formam et iuxta tempus in concessionibus et indultis apostolicis expressum ac definitum: ita tamen ut memoratae indulgentiae in ipsius Ordinis ecclesiis, quibus affixae et assignatae fuerunt, quamdiu iisdem ecclesiis aliquis Sacerdos eiusdem Ordinis legitima auctoritate praepositus faerit, perdurare, ut antea, omnino censeantur.

VI. Declarat insuper, Superioribus regularibus integra manere privilegia, quibus hactenus, quoad peculiares proprii Ordinis benedictiones usi sunt, ac similiter integras omnibus et singulis Regularibus utriusque sexus, etiam in saeculo de legitima licentia viventibus, manere sacras indulgentias personales a S. Sede eisdem concessas, et non revocatas.

VII. Mulieres vero regulares a propriis claustris expulsas, quamtumvis exemptas, et etiam in novas domos iuxta Literas 28 Iulii 1866 translatas, decernit iurisdictioni Ordinarii loci, in quo commorantur, omnino subesse.

VIII. Ordinariis autem locorum facultatem concedit, iisdem Mulieribus regularibus in novis domibus commorantibus indultum Oratorii privati pro sua prudentia impertiendi, adeo ut servatis de iure servandis, Missa in ipso Oratorio quotidie celebrari et SS.ma Eucharistia asservari possit, ibique ipsae Religiosae, Conversae, Novitiae et Educandae, si quae sint, aliaeque mulieres iisdem domibus addictae, praeter Missae inservientem, s. Communione refici ac praecepto de audiendo Sacro satisfacere valeant.

IX. Ipsis praeterea Mulieribus regularibus concedit privilegium, ut supra sub n. V, Religiosis viris impertitum; fruendi scilicet in memoratis Oratoriis omnibus et quibuscumque sacris indulgentiis, quae ecclesiae seu monasterio, e quo expulsae fuerunt, affixae aut assignatae erant.

X. Declarat ac decernit, Regularibus suppressis, etiam extra praefatas domos degentibus licere persolvere horas canonicas iuxta proprii Ordinis Calendarium, et, non obstante defectu tituli sacri, suos Ordines exercere, Missamque in quacumque ecclesia de licentia Ordinarii loci, celebrare juxta ritum Ecclesiae, in qua celebrare contigerit; servato tamen proprii Ordinis ritu, si celebrent in propria ecclesia, cuius custodia alicui saltem ex suis Confratribus legitime demandata sit, aut in aliquo ex praefatis sui Ordinis Oratoriis.

XI. Declarat insuper, nihil obstare, quominus ipsi Regulares suppressi uti valeant facultate sibi iam ab Ordinario loci concessa, audiendi sacramentales Christifidelium confessiones; dummodo tamen eadem facultas expirata, aut ab ipso Ordinario revocata non fuerit, ac dummodo ea utantur iis tantum in locis, pro quibus approbati fuerunt.

XII. Superioribus tum generalibus, tum provincialibus facultatem concedit, sive per se sive per alios idoneos viros Religiosos, ab ipsis deputandos, indulgendi Regularibus sui ordinis suppressis, ut, durantibus praesentium temporum circumstantiis, quemcumque sive Regularem sive Saecularem, ex approbatis tamen ab Ordinario loci, Confessarium sibi eligere valeant, a quo etiam, quatenus opus sit, a casibus et censuris in proprio Ordine reservatis absolvi, et super irregularitate ex violatione earumdem censurarum quomodocumque contracta, dummodo occulta remaneat, dispensationis gratia recipere in foro tantum conscientiae possint.

XIII. Declarat insuper, quibuscumque Regularibus suppressis, sive in aliqua domo, prout n. I, commorantibus, sive extra domos religiosas tamquam saecularizatis ad tempus degentibus, licere confessiones suas sacramentales apud Confessarios proprii Ordinis, legitime a suo Praelato approbatos, peragere.

XIV. Iisdem superioribus generalibus indulget, ut, perdurantibus pariter praesentium temporum circumstantiis, et usque dum aliter S. Sedi visum fuerit, expleto Superiorum inferiorum officio, eos de consilio Definitorum suorum in ipso denuo confirmare, iisdemque alios substituere valeant, prout magis in Domino expedire iudicaverint.

XV. Clericis Regularibus iam solemniter professis concedit, ut ad titulum paupertatis, aut ad alium titulum proprii Instituti

ad s. Ordines ab Ordinario loci, in quo domicilium habent, aut ab alio Episcopo cum dimissoriis ab eo datis, de consensu proprii Superioris regularis, et servatis de iure servandis, promoveri, et in Ordinibus sic promoti ministrare valeant, donec a proprio Ordine seu Instituto legitima ex causa dimissi non fuerint.

XVI. Concedit pariter Regularibus solemniter professis, ut Capellanias, aut unum dumtaxat Beneficium ecclesiasticum, etiam residentiale vel cum cura animarum, de consensu et ad nutum Ordinarii loci, ac annuentibus Superioribus suis, in administrationem assequi et retinere legitime possint, quod tamen dimittere teneantur statim ac ab iisdem Superioribus ad claustra revocati fuerint.

XVII. Facultatem concedit locorum Ordinariis quoad Moniales, et Superioribus generalibus quoad viros regulares. indulgendi, sive per se sive per idoneas personas ab eis subdelegandas, respectivis subditis in Italia suppressis, ut, attentis peculiaribus circumstantiis, iisque perdurantibus, non obstante solemni paupertatis voto, bona sibi legitimo iure spectantia, ac etiam haereditates, salvo tamen iure tertii quaesito, recipere, adire ac retinere, deque iis nedum contractus inire, sed etiam in pios honestosque usus, ac praesertim in favorem sui Ordinis aut Instituti, nec non in grati animi significationem per actus sive inter vivos sive causa mortis disponere valeant, accedente ipsius Ordinarii aut Superioris vel alterius per eum deputati. aut saltem, in casu necessitatis, Confessarii consilio et approbatione; ita tamen, ut rerum suarum administrationem ac redditus, quamdiu vixerint in Communitate, quae temporalia bona possidere possit, eidem Communitati tradere, et quidquid ex bonis propriae Religionis eisdem provenerit, ipsi Religioni, adhibitis cautelis, relinquere teneantur. Quod si Communitas sit ex iis, quibus possessio bonorum temporalium permissa non sit, administrationem hoc in casu committant alicui tertiae personae ita, ut absque licentia Ordinarii aut Superiorum regularium nihil de fructibus sibi applicare, aut quocumque modo disponere possint.

XVIII. Omnibus et singulis utriusque sexus Regularibus suppressis indulget, ut pecunias legitimo titulo acquisitas, de licentia Superiorum suorum, et, quatenus agatur de Monialibus, de licentia Ordinarii loci, in honesto et licito investimento, sive nomine proprio sive per interpositas personas caute collocare possint; ea tamen lege, ut Regulares in Communitate viventes titulos ac redditus earumdem pecuniarum eidem Communitati aut alicui tertiae personae, ut supra, tradere teneantur, neque de iis pariter ullo modo absque licentia eorumdem Superiorum aut ipsius Ordinarii disponere valeant.

XIX. Declarat denique praemissa censenda esse concessa sine ullo praeiudicio cuiuscumque generalis seu specialis indulti alicui Ordini seu personae a S. Sede impertiti, iisdemque praemissis cuiuscumque Ordinis, Congregationis et Instituti Constitutiones ac caetera quaecumque, etiam speciali mentione digna, in contrarium facientia, minime obstare (1). »

III.

Una lettera Circolare della S. Congr. della Disciplina Regolare, con la data del dì 28 giugno 1871, Num. 160299, fa conoscere ai Superiori degli Ordini Reli-

(1) Si noti che, in forza dell' art. XVII e XVIII di questa Lettera della S. Penitenzieria, è fatta facoltà a tutti i religiosi soppressi, dell' uno e dell' altro sesso, di ricevere denari e beni temporali e qualunque eredità loro spetti; come pure di far contratti ed anche donazioni fra vivi e per testamento, e di collocare il danaro acquistato in onesto e lecito investimento. Non di meno per ognuno di questi atti deve ottenersi il permesso dell' Ordinario del luogo, o del Superiore monastico, o di altra persona da lui delegata. Nei soli casi di necessità, come nei testamenti che non ammettono dilazione, non potendosi chiedere la licenza ai detti superiori, basta l' approvazione e il permesso del Confessore. Si dovrà pure avvertire che quei che vivono in comune son tenuti di dare alla Comunità *qualunque bene privato posseggano;* e tutti poi ogni provento loro derivato dai beni della Religione debbono lasciarlo, con opportune cautele, alla Religione medesima. Se la Comunità non può, pei proprii statuti, possedere beni temporali, come nei Mendicanti, l' amministrazione di siffatti beni devesi commettere ad una terza persona, e del reddito niuno può disporre senza il beneplacito dell' Ordinario o dei Superiori regolari. Da ciò è chiaro come contravverrebbero al voto di povertà quei religiosi che senz'alcun permesso si facesser lecito di ricevere danari e beni, e di far contratti e donazioni, come se fossero sciolti da ogni legame di voto.

giosi la determinazione presa, per facoltà ottenutane dal Sommo Pontefice, « di procedere sommariamente alla espulsione esemplare di quei claustrali che, perduto lo spirito di vocazione ed il santo timor di Dio, anzichè profittare della tribolazione per emendarsi, ne usarono per emancipare senza ritegno detestabili passioni; — e derogando alla prassi ed alle formalità stabilite dalle Costituzioni Apostoliche, mantenerne a carico dei medesimi con tutto rigore gli effetti. »

IV.

La stessa S. Congregaz., con decreto del dì 5 agosto 1872, Num. 160390, ha stabilito che tutti i Religiosi professi, cui per causa delle odierne circostanze toccherà dimorare nelle loro case o altrove, fuori i confini della provincia regolare, alla quale sono aggregati, siano sottoposti alla ispezione o giurisdizione del Provinciale del territorio in cui si ritrovano; e questi dovrà riferire intorno ai loro costumi al Superiore della Provincia alla quale per origine appartengono. Il Provinciale poi, che volesse dimorare fuori del territorio della sua giurisdizione, deve essere privato dell'officio, e deve dipendere dal Superiore che regge la provincia del suo domicilio.

V.

La predetta S. Congregaz., giusta il decreto del dì 5 agosto 1872, num. 160391, vuole che tutti i Religiosi obbediscano prontamente ai loro Superiori, quando li chiamino a vivere nei cenobii conservati o redenti, o in case prese a pigione o comprate, affinchè fino a quando la dura necessità li costringe a restare nel secolo, più facilmente si procaccino i sussidii della vita temporale, e non si estingua in essi lo spirito della santa vocazione. Coloro che ricusano tale obbedienza vengono privati issofatto di qual si voglia esenzione, grazia, privilegio, facoltà o per lettere emanate dalla S. Penitenzieria, o con particolari rescritti di sua Santità e della Sede Apostolica concessi ed ottenuti.

VI.

La medesima S. Congregaz. diresse ai Superiori monastici quest'altro decreto del dì 5 agosto 1872, n. 160392: « A frenare e reprimere la libidine di girovagare, la S. Congr. della Disciplina Regolare stabilì e decretò che chiunque de' Regolari costituito negli Ordini Sacri, fra sei mesi, da decorrere da oggi, non avrà posto sede in una qualsivoglia Diocesi, con licenza dell'Ordinario, di dove non oserà partire, se non per una ragione approvata, ed ottenuta in iscritto per un congruo tempo sì dallo stesso Ordinario, sì dal Superiore Regolare la facoltà di partire, sia e resti sospeso *a divinis* a beneplacito di questa S. Congregaz.; riservate più gravi pene ancora a seconda del delinquente. — Che se senza licenza dei suoi Superiori alcuno andrà fuori dei limiti d'Italia, od anche in regioni oltremarine, la S. Congr. decretò che sia da ascriversi tra gli apostati. »

VII.

Una Circolare della stessa S. Congregaz. del dì 10 agosto 1872, n. 160393, nel comunicare ai Superiori Generali monastici i tre ultimi decreti, n. 160390, 91, 92, prescrive che sian deputati dei superiori nelle singole città e ne' singoli circondarii, dove presero o prenderanno stanza Religiosi isolati, distintamente da quelli che presiedono a case dove alcuni Religiosi vivono insieme, a norma delle istruzioni della S. Penitenzieria. Cotali Superiori sieno scelti dal Provinciale e suo Definitorio fra le persone di quella Città o quel Circondario. Se mancano ivi persone di fiducia, si costituisca un Superiore immediato che sorvegli i varii gruppi di Religiosi che vivono nel secolo. A questo i religiosi presteranno obbedienza, ed esso avrà relazione col Provinciale e col Vescovo del luogo, fomentando l'armonia nell'esercizio delle reciproche attribuzioni. Insorgendo dubbii sulla competenza di giurisdizione, ricorra ai Superiori maggiori. Sia amovibile a beneplacito dell'Autorità che lo costituì.

VIII.

Risposte della S. Penitenzieria Apostolica, del dì 12 Settembre 1872:

« Cum Sacra Poenitentiaria Epistola data

sub die 18 Aprilis 1867 decreverit n.° 3. — Domus Regulares, civiliter suppressas, dummodo in eas, tres saltem, ad ibi degendum conveniant Regulares, quorum unus ad minus sit Sacerdos iurisdictioni Ministri Provincialis fore subiectas, easque regendas esse per Superiorem peculiarem ibi constituendum:

Quaeritur 1. Quomodo se gerere debeant Superiores Provinciales et Locales dum Ordinarius loci subiicere vult Sacrae Canonicae Visitationi Ecclesias et domos, ac visitationi ita dictae *auriculari* Regulares, qui, in numero terniario simul habitantes, Ecclesias ipsas et domos sui Ordinis tenent?

Sacra Poenitentiaria, mature perpensis expositis, censuit respondendum ad primum, Praedictas Ecclesias, ac domos, nec non Religiosos ibidem degendes eadem immunitate gaudere a iurisdictione Ordinarii, qua antea fruebantur.

Quaeritur 2. An relatum Decretum Sacrae Poenitentiariae comprehendat casum in quo, vel ob defectum habitationis, vel violentia impediti, simul habitare non possunt, et tamen multo plures quam tres, quotidie conveniunt ad Sacrum faciendum, ad Confessiones audiendas ac alia peragenda officia, ad Ecclesiam proprii Ordinis, quae ab eorum Confratre tenetur, ibique etiam vel in Sacrario, vel in aliquo cubiculo de rebus Ordinis et Conventus regulariter pertractant?

Ad 2. — Quatenus praedicti Regulares, qui ob defectum habitationis, vel violentiam prohibentur habitare intra claustra, in domo proxima conventui commorentur, unaque cum eo, vel iis quibus permissum est intra claustra habitare, convenire soleant, quemadmodum in quaesito asseritur, ad sacras functiones in Ecclesia propria peragendas, et ad ea, quae ad Ordinem et Conventum pertinent curanda, Affirmative, idest comprehendi: secus, Negative; ita tamen, ut Ordinarii suam in personas iurisdictionem ultra politiam, et disciplinam ecclesiasticam extendere nequeant, salva quoad disciplinam regularem, et obligationes, quae ex religiosa professione promanant, iurisdictione Superiorum Regularium iuxta N.° 2 Instructionis praedictae.

Et quatenus affirmative:

Quaeritur 3. Quomodo Superiores se gerere debeant, dum Ecclesiam et Regulares Ordinarius loci Sacrae Visitationi subiicere vult, prout in 1° dictum est?

Quoad 3. provisum in 2.°

Quaeritur 4. An Regulares, qui, licet simul habitare non possunt, tamen simul conveniunt, ut in 2° dictum est, et statutis diebus, sub directione unius ex suis Confratribus, dant et audiunt solutionem Casuum Conscientiae, teneantur ad Ordinarium, vel parochum loci accedere, ut dictae solutioni intersint?

Quoad 4. provisum in 2.°

Cum in eadem Epistola N. 2° Sacra Poenitentiaria declaraverit — iurisdictionem Superiorum Regularium in proprios subditos suppressos, etiam extra claustra degentes, minime cessasse, ipsosque tantummodo declaraverit subiectos iurisdictioni Ordinarii loci quoad politiam et disciplinam ecclesiasticam;

Quaeritur 5. An Ordinarius loci, vi huius declarationis potestatem habeat, independenter a beneplacito Superioris Regularis, et etiam contra expressam eius voluntatem, iniungendi Sacerdoti Regulari, qui licet, violentia coactus, separatus ab aliis Confratribus vivat, tamen in omnibus sui Ordinis Superiori obtemperat, executionem muneris vel officii alicuius Ecclesiastici, permanenter et irrevocabiliter?

Resp. Negative.

Quaeritur 6. An Ordinarius loci possit cum Regularibus dispersis pertractare de rebus ad Ordinem, vel ad Ordinis Ecclesias pertinentibus, ut aliquid decernat, inaudito Regulari Superiore?

Ad 6. — Quoad primam partem, hoc est quoad res ad Ordinem pertinentes, Negative: quoad secundam partem, hoc est quoad res pertinentes ad Ordinis Ecclesias, in casibus, de quibus dictum est in 1° et 2°, iam provisum: in ceteris recurrendum esse in casibus particularibus.

Quaeritur 7. An Parochi advocare et cogere possint Regulares violenter dispersos, qui vivunt prout in Num. 5° ad ecclesia-

sticas functiones in Ecclesia propriae Paroeciae peragendas, etiam in casu quo Regulares in assistentia praestanda Ecclesiae proprii Ordinis occupati inveniantur, et praecipue si ad eam quotidie conveniant, ut in 2° dictum est?

Ad 7. — Quoad eos de quibus actum est in quaesito 2°, iam provisum: quoad ceteros, Negative, nisi speciali titulo servire Ecclesiae Parochiali teneantur.

Non raro evenit, quod Gubernium civile, vel Municipia, post consummatam usurpationem Ecclesiarum ac domorum Regularium, Ecclesias ipsas et aliquam partem domus Ordinariis loci, vel Parochis concedunt, etiam cum conditione expressa, erigendi in dictis Ecclesiis Paroeciam, vel succursalem Paroeciae:

Quaeritur 8. An Ordinarii locorum, et etiam Parochi, uti possint ad suum beneplacitum dictis Ecclesiis, vel domibus sibi ab usurpatoribus concessis, an potius teneantur Ecclesias et domus Superioribus ad quos de iure pertinent restituere?

Quoad 8. generatim loquendo, Negative, sed recurrendum in casibus particularibus.

Quaeritur 9. An in casu quo agitur de erectione Paroeciae, vel succursalis Paroeciae in dictis Ecclesiis, possit Ordinarius loci Paroeciam vel succursalem erigere, ipsamque providere independenter a Superiore Regulari, an potius teneatur ipsam Paroeciam, aut succursalem erigere et providere secundum modum praescriptum ab Apostolicis Constitutionibus pro Paroeciis Regularium?

Quoad. 9. generatim loquendo, Negative, sed recurrendum in casibus particularibus.»

EDUCAZIONE

PROGRESSIVA E CONTINUA

DEL CLERO

(V. pagg. 194 — 197 di questo vol.)

ART. III. *La Predicazione.*

I. Peregrinando fuori d'Italia, ho avuto molte volte il dolore di sentir da Francesi, Inglesi e Tedeschi che il Clero italiano non istruisce il popolo come si deve. Ed io ho risposto, che se in ciò che spetta alla Predicazione il Clero italiano ha duopo di confessarsi colpevole, i Cleri forestieri avrebbero gran torto di reputarsi innocenti. Il ricercar poi e giudicare in qual nazione si predica meglio secondo lo spirito di Dio, l'è cosa ardua e difficile assai; e perciò noi non vogliamo parlarne, contentandoci di accennare un solo argomento, il quale, secondo noi, milita apertamente in favore dell'Italia. L'argomento è questo: L'Apostolo insegna che la Fede è figlia della Predicazione: *Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi* (ad Rom. X, 17): Ma la Fede è maggiore in Italia che nella Francia, nell'Inghilterra e nell'Alemagna: Dunque in Italia la Predicazione è più efficace, e quindi migliore. Ciò non pertanto noi abbiamo non poco bisogno di animarci e crescere nell'amore e nella pratica di quest'ufficio eminente di banditori della parola divina; ed a tale scopo è diretto questo breve articolo, nel quale concisamente andrò discorrendo della necessità e delle qualità della Predicazione.

II. Come il popolo ha bisogno di credere per salvarsi, così il Clero è in debito di predicare la verità e la legge di Dio; perchè lo stesso Signore e Legislatore supremo, che ha imposto all'uno l'obbligo di credere, ha imposto all'altro l'obbligo di predicare: *Euntes docete omnes gentes... docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis (Matt. XXVIII. 18). Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit: qui vero non crediderit, condemnabitur (Marc. XVI, 16).* Principio dell'Ordine soprannaturale è la grazia; per la quale Iddio agisce immediatamente nello spirito dell'uomo, illuminandone l'intelletto con un lume ammirabile e superiore a quello della ragione; eccitando nell'intimo dell'anima un sentimento ed un istinto di vita perfetta e beata più che la natura non sia capace di farlo; legando la volontà ed il cuore coi vincoli della carità; facendo balenare dinanzi alla immaginazione un triplice raggio della bellezza divina; creando, in una parola, le potenze soprannaturali del cristiano. Lo scopo di quest'ordine soprannaturale si è di perfezionar l'anima nell'unione di grazia con Dio sulla terra, e di beatificarla nell'unione di gloria con Dio in cielo. Il mezzo poi, la cui mercè questo stato soprannaturale si attua e si svolge progressivamente, si è la Chiesa, o società religiosa: la quale è necessaria al Cristiano a quel modo che la società naturale è indispensabile all'uomo. L'uomo battezzato, fedele e santo in potenza non attua la sua fede e la sua santità, che

mediante la parola e l'educazione cristiana, che chiamasi predicazione. È vero che parte di questa educazione consiste nei sacramenti, nei riti, nelle cerimonie; ma i riti e le cerimonie, separati dalla predicazione, riescono inintelligibili e quindi inutili; ed i sacramenti, se non trovano l'anima disposta dalla predicazione, divengono o infruttuosi, o nocivi. Arrogi, che il Cristiano non otterrà il regno eterno e la corona della gloria, che dopo aver tutta la vita combattuto il mondo, il demonio e la carne. Or dove prenderà egli la forza e le armi per questi combattimenti del Signore? Iddio gli ha preparata, nella sua misericordia, la grazia che in ogni bisogno dee soccorrerlo; ma una delle grazie esteriori, e forse di tutte la più efficace, si è la predicazione; la quale dee risvegliare i sonnacchiosi, incoraggiare i timidi, assicurare i titubanti, eccitare i lenti, dirigere i traviati. Essa insegna ad evitare le occasioni del male, a prevenire le tentazioni, a dimandare l'assistenza del cielo, a servirsi delle armi soprannaturali per espugnare i nemici interni ed esterni. Possiam dunque dire che la Predicazione è indispensabile al popolo Cristiano per educare le potenze soprannaturali, per conservare e svolgere la fede, per alimentare la pietà e la divozione, per avere l'intelligenza dei riti, delle cerimonie e degli usi della Chiesa, per combattere le tentazioni, per ben ricevere i sacramenti e profittare della grazia.

III. La Predicazione è la Parola di Dio incarnata nella parola umana: è il Verbo eterno che risuona nella voce del Clero: è il *Logos* increato, che per manifestarsi al mondo, riempie l'intelligenza ed il cuore de' suoi ministri, i quali son destinati a portarlo all'orecchio di tutte le nazioni. La predicazione è l'applicazione particolare e concreta della Rivelazione sociale ad un uditorio determinato, o per usare l'espressione scritturale, la predicazione spezza e distribuisce ai parvoli il pane della parola divina; e senza di essa, non ostante l'abbondanza di questo pane spirituale, molti restano digiuni ed affamati. La Parola di Dio rivelata agli uomini pel ministero de' Patriarchi, de' Profeti e degli Apostoli, costituisce la Bibbia e la Tradizione; di cui la Chiesa interpreta e definisce il senso, nel tempo stesso che riprova e condanna tutte le false ed erronee interpretazioni. La parola di Dio, intesa nel suo senso divino, è nutrimento indispensabile della Vita spirituale; ma chi legge ormai la Bibbia, le Opere de' Padri e la Storia della Chiesa? Chi attende seriamente agli usi ed alle sacre cerimonie del Culto Cattolico? Chi studia la scienza della Religione? In altri secoli anche i laici occupavansi di teologia; e gli spiriti, essendo meno distratti, poteano più facilmente meditare le verità, i doveri religiosi. Nel seno della famiglia, il padre e la madre reputavansi a debito ed onore l'esercizio del regale sacerdozio per l'onore di Dio, per l'istruzione della prole e dei domestici, e per la benedizione, la prosperità e la pace di tutta la casa. Ma oggi le passioni e le false dottrine del mondo penetrano dappertutto; e le tenebre spirituali invadono tutti gli spiriti! Chi non comprende, che oggi più che mai il Clero dee agitare la fiaccola della scienza religiosa, affinchè splenda la luce nel mezzo di tenebre sì perniciose, ed i Cristiani possano continuare ad inoltrarsi con sicurezza pel retto sentiero della virtù? I popoli son divenuti fanciulli di nuovo, ed hanno bisogno del latte della dottrina evangelica; e tocca al Clero, cui Iddio ha dato autorità di padre, e viscere di madre, alimentare i popoli rimbambiti, ed al bisogno rigenerarli da capo. Guai però a voi, o preti, dottori della legge, che avete inutilmente le chiavi della scienza, e non siete entrati voi, e avete impedito que' che vi entravano: *Vae vobis legisperitis, quia tulistis clavem scientiae, ipsi non introistis, et eos, qui introibant, prohibuistis* (Luc. XI, 52).

IV. Nostro Signore Gesù Cristo ha detto a tutti i Suoi sacri ministri: *Sicut misit me Pater, et ego mitto vos* (XX, 21). *Euntes in mundum universum praedicate evangelium omni creaturae* (Marc. XVI, 15). E pure molti sono infedeli a compiere questo sacro dovere, scusandosi chi in un modo e chi in un altro. Alcuni arrecano per iscusa la mancanza di tempo ed altri la debolezza delle forze fisiche; altri dicono averne il desiderio, ma mancar loro l'occasione: altri infine, senza vergogna, credono giustificarsi dicendo, ch'essi non hanno la scienza ecclesiastica ed il talento oratorio necessario alla Predicazione! Chi non ha scienza sufficiente, acquisti ciò che gli manca, a fine di mettersi in istato di compiere le obbligazioni, che ha volontariamente accettate, col consecrarsi al servizio di Dio e della Chiesa. Le altre scuse non sono più solide ed efficaci: anzi non hanno valore alcuno per chi considera che le specie di predicazione sono molte; in guisa che chi non può darsi ad una, può certamente darsi ad un'altra. V'ha in fatti tre generi di predicazione, che si distinguono dal predominio o dell'intelligenza, o della volontà, o della immaginazione. Allorchè predomina l'intelligenza e la ragione

si ha il genere istruttivo con tre specie: il Catechismo, l'Istruzione, l'Omelia. Quando predomina l'affetto, o la volontà, si ha il genere esortativo, o deliberativo, con diverse specie d'Esortazioni, e Prediche, che distinguonsi dalle persone a cui sono dirette, e dall'affetto che si vuole eccitare: quindi Esortazione a tutto un popolo: Esortazione a due sposi: Esortazione alla pazienza ed alla rassegnazione per un malato: Esortazione alla fiducia in Dio, ed alla conversione ad un penitente. Infine quando domina l'Immaginazione, allora il genere dicesi encomiativo, e le due specie, Panegirico ed Orazione funebre; la cui mercè si dipinge o scolpisce l'eroismo cristiano realizzato in una persona umana; ed un tal monumento s'innalza alla gloria di Dio e della sua Chiesa, alla memoria ed all'onore dell'eroe, all'ammirazione infine ed all'imitazione del popolo cristiano. Or se tali e tante sono le specie della predicazione, a me sembra che se alcuno può trovarsi nell'impossibilità fisica o morale riguardo alle grandi prediche ed ai panegirici, ciò non può avverarsi mai per certe specie d'istruzioni e di esortazioni. S. Girolamo rapporta che, pervenuto alla decrepita età l'Evangelista S. Giovanni, e non potendo più camminare, e stentando molto a parlare, faceasi portare sulle braccia de' suoi discepoli nel mezzo delle adunanze del popolo cristiano: al quale facea spesso questa semplice e toccante esortazione: *Filioli, diligite alterutrum. Hoc praeceptum Domini est, et si solum fiat, sufficit.* Chi non può imitar quest'Apostolo?

V. Ma predicare non basta: perchè ciò riesca a bene, è duopo che la Predicazione sia *sacra, disinteressata, studiosa e prudente:* Vuol esser *sacra*, perchè tale è il principio ed il fine suo; e tal'è la sua stessa natura, risultante dalla Parola divina incarnata nella parola umana. Il predicatore cercherà questa parola divina nella Bibbia e nelle Opere de' Padri, che contengono la Tradizione; l'interpreterà secondo il senso e lo spirito della Chiesa Cattolica, sola Regola della Fede; le farà onore e nel proprio cuore ed in faccia del mondo, disprezzando ogni umano rispetto. Il predicatore annunzia la parola di Dio, come i profeti: ma egli non ha una missione profetica; e perciò non dee avere la ridicola presunzione d'annunziare eventi futuri, che non sono nella Rivelazione divina, e che la Chiesa non ci propone come ispirati certamente da Dio. Il predicatore è uomo, e la Predicazione, oltre il Verbo divino, ha la parola umana; perciò egli educherà la sua parola umana, mediante la filosofia e la letteratura. Questa educazione della parola umana, che dee servire alla predicazione del Verbo divino, sia quanto è possibile perfetta; ma nel tempo stesso soda, ragionevole e grave, senza che degeneri mai in ricercatezza ed affettazione; perchè la corruttela della ricercatezza e dell'affettazione è ancor più sconveniente, che la nativa rozzezza nella predicazione.

VI. Seconda qualità della predicazione è il *disinteresse;* poichè sarebbe un gran disordine e dannosissimo il predicar la parola di Dio per vanagloria, per ambizione, per avarizia. Come oserebbe il predicatore fulminare negli altri quelle stesse passioni, che troverebbero nel suo proprio cuore ricetto e fomento? O non sarebbe un'orribile profanazione il far servire il Verbo di Dio come mezzo di soddisfazione ai capricci dell'amor proprio? L'operaio è degno certamente di giusta mercede, ed il presbitero merita duplice onore, specialmente allorquando si occupa della dottrina ecclesiastica e della predicazione: ma il predicatore si proporrà come unico fine dell'eccelso suo ministero la gloria dell'Altissimo, la santificazione de' fedeli, e la propria perfezione nel compimento del suo dovere.

VII. Lo *studio* è la terza qualità indispensabile della predicazione: sarebbe colpevole di tutte le male conseguenze, e d'una presuntuosa tentazione di Dio, colui che predicar volesse senza preparazione. La preparazione rimota consiste nell'acquistare la scienza ecclesiastica per quanto ciascuno può, aumentandola continuamente, secondo che se ne presentano i mezzi e l'occasione. La preparazione prossima consiste nel formare ciascun discorso, che si dee tenere agli ascoltanti: formarlo per iscritto ed impararlo a memoria non è necessario sempre, nè per tutti; ma nessuno dee presentarsi come banditore della parola di Dio, senza aver pria meditato ai piedi del Signore ciò che dee dire, ed implorato il soccorso della grazia.

VIII. Finalmente richiedesi come indispensabile qualità della Predicazione la *Prudenza;* la quale sbandisce dal pulpito lo zelo esagerato od intempestivo, le allusioni politiche, le parole offensive, le personalità, i paragoni odiosi, certi soggetti delicati e pericolosi per l'età o la condizione degli ascoltanti, le quistioni oziose, le digressioni inutili, e tutto ciò che può agitare senza pro lo spirito od il cuore degli uditori; ed indisporli contro l'azione salutare della parola di Dio.

Un Direttor di Seminario.

(*Continua.*)

BIBLIOGRAFIA

—

BRUNO LUIGI — Iddio ci pensa. Discorso del Rev. Parroco D. Luigi Bruno con un tale sfiduciato. — in 16° di pag. 29.

In questa recente operetta del ch. Parroco Bruno, in forma dialogica viene egregiamente dimostrata la provvidenza divina, e si confutano con ineluttabili prove le obbiezioni di chi non vi crede. Niuno può disconoscere l'opportunità di tale argomento, nei giorni in cui viviamo d'indifferentismo religioso e di incredulità.

G. M. S. — Piccolo Manuale per gli ascritti alla pia pratica del culto perpetuo al glorioso S. Giuseppe ecc., a divozione del sac. G. M. S. — Ediz. 4.ª — Napoli, Tip. della S. Famiglia, Trinità Magg. 42 — 1877.

Ai parroci ed agli zelanti sacerdoti che volessero stabilire nei loro paesi la pratica commendevolissima del culto perpetuo a S. Giuseppe, arricchita d'indulgenze dal Regnante Pontefice, proponiamo questo egregio libriccino che contiene tutti i necessarii ed utili chiarimenti per tale divozione. — Vendesi per cent. 7 presso la detta Libreria. Cop. 100 L. 6,50.

LE DELIZIE EUCARISTICHE, ovvero le ascensioni dell'anima visitando l'Amore in Sacramento; con appendice sulle Quarantore e su i SS. Sepolcri; aggiunti in fine alcuni cantici spirituali, per un Sacerdote della Congregazione del Ss. Redentore. — Napoli, Tip. dell'Accademia Reale, 1877 — in 16° di pagg. 232.

L'anima divota in questo caro libretto avrà un pascolo delizioso per trattenersi con frutto innanzi a Gesù Sacramentato. Sono in esso preghiere fervorosissime, slanci di carità, considerazioni sulle meraviglie ineffabili dell'augustissimo Sagramento, che svegliano affetto ed ammirazione per tal mistero, e spronano a sante risoluzioni. Desideriamo che sia largamente diffuso. — Vendesi per cent. 75 in Napoli, nella Sagrestia di S. Antonio a Tarsia; ed in Trinitapoli (Foggia), presso il Sac. D. Felice Urbano.

LONGO BARTOLO — I Quindici Sabati del SS. Rosario; divozione efficacissima ad ottenere qualunque grazia, con le meditazioni sul Vangelo di ciascun mistero, premessevi le glorie del Rosario contro gli oltraggi dei protestanti, per cura di Bartolo Longo. — Napoli Tip. e Libr. di Andrea e Salvatore Festa, S. Biagio di Librai, 102.— In 16° di pagg. 428. — Prezzo L. 1.

È un libro molto pio, scritto con erudizione e con affetto, e attissimo a promuovere la preziosa devozione del Rosario di Maria V., la quale devozione come fu la pratica saluberrima dei tempi andati. così dev'esser pure dei nostri or che tanto bisogno abbiamo di soccorso celeste. — Nel detto libro parlasi dei pregi del Rosario in generale, ma specialmente si espone e s'inculca la devozione dei quindici sabati, che è in uso in molti luoghi, ed è singolarmente gradita alla Vergine, come lo dimostrano i segnalati favori ottenuti per tale esercizio. — Raccomandiamo caldamente ai nostri lettori la diffusione di questa operetta assai proficua ad ogni classe di persone; tanto più che l'utile cede per la edificazione di una Chiesa da dedicarsi al SS. Rosario in Pompei, necessarissima per quei fedeli; onde per tal rispetto la tenue spesa ch'essa importa riesce un atto di grande carità.

MAINI L. — La Madonna di S. Luca da Costantinopoli a Bologna. Ricordi storici ad istruzione del popolo con note illustrative. Bologna, Tip. Sigonio, 1877. In 16° di pagg. 48. Prezzo Cent. 35.

— Leggenda della Madonna di S. Luca che si venera sul monte della Guardia presso Bologna, compilata da Graziolo Accarisi, recata dal latino in italiano, e posta a riscontro colla leggenda medesima, interpretata secondo la storia,

le costumanze e i documenti sincroni. Bologna, Tip. Sigonio, 1877. In 16° di pagg. 24. Prezzo Cent. 20.

Sono questi i due primi fascicoli di una serie di opuscoli che vengono in luce a periodi irregolari, risguardanti la meravigliosa immagine della Madonna di S. Luca che si venera sul monte della Guardia presso Bologna. Chi voglia conoscere tutto ciò che si attiene a quel celebre Santuario, reso illustre per molti ed insigni prodigii, procurisi questi opuscoli, che sono scritti con sana critica e con bella erudizione.

ZAGARI ROCCO — Nella solenne inaugurazione del Cimitero Comunale di Molochio, fatta il di 27 giugno 1877. Allocuzione dell'Arcip. Rocco M.ª Zagari. Reggio-Calabria, Stab. Tip. di L. Ceruso, 1877. In 8° di pagg. 15.

Si toglie a mostrare con bel garbo in questo eloquente discorso come « il Cimitero..... sia, dopo la Chiesa Parrocchiale, il tempio che maggiormente onora la nostra fede, la nostra pietà, la nostra coltura ».

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1877)

ITALIA

Ricevimenti in Vaticano. — Son continuati in Vaticano i ricevimenti per l'occasione del Giubileo Episcopale del S. Padre. Fra gli altri segnaliamo quello che venne accordato il di 27 u. s. al Consiglio Superiore Direttivo della Società degli Avvocati di S. Pietro, il cui presidente, Conte Gaetano Agnelli di Malherbi, lesse un egregio indirizzo che interamente e con interesse fu ascoltato dalla Santità Sua. La quale, dopo tale lettura, fu larga di elogii pel ceto degli Avvocati Cattolici, soggiungendo che, se tanti per umani rispetti si sono allontanati dalla Chiesa, ancor molti ve ne sono che non hanno abbandonata la fede dei padri loro.

Il di 8 spirante fu ricevuto un numeroso pellegrinaggio di Angers, con a capo il Rev. Laurent parroco di Beujè, e il Sig. Mauvif de Montergon. Il S. Padre, assiso in trono e circondato da non pochi E.mi Cardinali, ascoltò un nobile indirizzo lettogli dal predetto Parroco di Beujè. e rispose con un interessante discorso, in cui parlò degli attuali bisogni della Francia, e disse come nella occasione delle prossime elezioni fa mestieri di consiglio e di fortezza, le quali virtù Egli intendeva implorar dall'Altissimo ai figli devoti di quella Nazione, benedicendoli paternamente. — Scelti doni e una cospicua somma di danaro furono quindi deposti ai suoi piedi.

Cardinale defunto. — Il dì 26 u. s. l'E.mo Card. Giuseppe Andrea Bizzarri addormentavasi nel Signore. Era nato in Palcano, Diocesi di Palestrina, l'11 maggio 1802, e fu creato Cardinale nel Concistoro dei 16 marzo 1863. Era Prefetto delle Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari e della Disciplina Regolare.

S. Francesco di Sales e i Dottori della Chiesa. — In occasione della proclamazione di S. Francesco di Sales a Dottore della Chiesa, L'UNITÀ CATTOLICA opportunamente ricorda che il titolo di DOTTORE DELLA CHIESA si dà a quei Santi, la cui dottrina è più acclamata, e che si segnalarono così nella difesa dei dommi, come nella predicazione e diffusione della sapienza cattolica.

Abbiamo quattro principali dottori della Chiesa orientale, e sono i santi Atanasio, Basilio, Gregorio di Nazianzo e S. Giovanni Grisostomo. Sei ne contava la Chiesa latina: i santi Ambrogio, Girolamo, Agostino, Gregorio il Grande, dopo i quali S. Pio V nel 1567 dichiarò quinto Dottore della Chiesa latina S. Tommaso di Aquino, e Sisto V nel 1588 vi aggiunse sesto S. Bonaventura.

Sono venerati inoltre come dottori della Chiesa S. Leone I il Grande, S. Isidoro, S. Anselmo, S. Pier Crisologo. Il Papa Pio VIII dichiarò dottore della Chiesa S. Bernardo, e Leone XII, S. Pier Damiani.

La Santità di Pio IX aggiunse a questo catalogo di dottori della Chiesa altri tre grandi Santi. Il primo fu S. Ilario Vescovo di Poitiers, chiesto dal Concilio Provinciale di Bordeaux. Gli altri due più recenti, S. Alfonso Maria de Liguori e S. Francesco di Sales, sono stati proclamati dottori ad istanza dei Vescovi del mondo cattolico.

Ottimo esempio in fatto di processioni. — L'OSSERVATORE CATTOLICO di Milano scrive: Ci viene esposto da

un parroco di campagna un ottimo divisamento introdotto in una Vicaria foranea della nostra archidiocesi, che per buone ragioni non possiamo nominare. — In quella Vicaria otto o dieci parroci hanno deciso di far causa comune in fatto di processioni, vale a dire di concorrere alle spese suddivise in parti eguali, ciascuno per la propria parte, qualora ad alcuno di essi venisse imputata la contravvenzione, e intanto di pieno accordo fanno tutti le processioni fra la gioia e l'entusiasmo delle popolazioni. Pur troppo in questa lega non si sono potuti iscrivere tutti i parroci, alcuni perchè favorevoli al nuovo ordine di cose, come ne fanno fede i giornali liberali, ai quali sono associati, e dei quali sono assidui lettori, altri per la nobilissima ragione delle paure e della necessità di schivare delle brighe. — Ma l'esempio dei primi sarà, speriamo, efficace anche a trascinare le anime timidette, e ne verrà quel bene, che tanto si desidera dall'unione dei cattolici, e specialmente del Clero.

Progetti di scisma in Italia. — Nuove persecuzioni contro la Chiesa, foggiate su quelle di Germania, si preparano in Italia. Un progetto di legge, che ha in mira di creare deplorevoli scismi, dicesi già elaborato dal guardasigilli Mancini. I ministri del culto sarebbero sottratti dalle legittime autorità ecclesiastiche, e le loro sorti dipenderebbero dalle popolazioni: queste sarebbero chiamate ad eleggere i pastori, a giudicare di loro idoneità, e il loro suffragio sarebbe necessario a far sì che vengano provvisti delle necessarie rendite. I beni delle mense vescovili e delle parocchie sarebbero amministrati da consigli di laici!

ESTERO

Il S. Padre all'Unione delle Società Operaie in Francia. — Un interessante Breve il S. Padre ha mandato allo illustre Mons. di Ségur ed ai membri dell'Ufficio dell'Unione delle Società Operaie nella Francia con data del 28 luglio u. s. — Il S. Padre dimostra come la Chiesa, erede dello spirito del suo divin Maestro, ha sempre avuto particolare sollecitudine per le persone povere ed oppresse, sostenendole e sollevandole con tutti i mezzi che sono in suo potere. « Quindi, soggiunge, mentre il popolo da tutte parti e in tanti modi è oppresso da afflizioni, e ciò che è peggio, è circondato da insidie, al punto d'abbandonare la sua religione, di darsi in balia alle sue cupidigie, di abbeverarsi di corruzione, d'infiammarsi contro i ricchi di un'invidia che lo spinge al saccheggio ed al rovescio dell'ordine sociale, Noi non possiamo a meno d'indirizzarvi, cari figli, i nostri rallegramenti. Voi avete compreso che l'ingegno, l'autorità, l'influenza, i beni della terra vi sono stati commessi dalla divina misericordia per sollevare i vostri fratelli indigenti, e voi avete messo a profitto la libertà che vi lasciano le leggi per istabilire diverse associazioni cattoliche di giovani, di operai, di apprendisti; nel disegno di informare, sotto la direzione dell'autorità ecclesiastica, alle sane dottrine ed ai salutari insegnamenti, questa carissima parte del popolo; di allontanarla anche dai pericoli; di preservarla dalla corruzione e di renderla veramente utile alla religione ed alla patria. » — Commenda inoltre gli incrementi di tale opera e i frutti copiosi che da essa derivano. Fa voti pel maggiore suo sviluppo e impartisce a ciascuna società l'Apostolica benedizione.

Nuove apparizioni in Germania. — In una corrispondenza di Germania alla Civiltà Cattolica si legge come appresso:

« Le apparizioni in vicinanza di Metten (Baviera) sono oggi confermate da testimonianze talmente serie, che non è possibile revocarle in dubbio, quantunque l'autorità ecclesiastica non abbia ancora nulla pronunziato su tal proposito. Nel mese di novembre 1876 cinque fanciulli videro di subito in un burrone della foresta il Bambino Gesù circondato di luce, poi la Santissima Vergine in veste azzurra, velo bianco e scarpe dorate. Essa chiamava i fanciulli, li faceva mettere in ginocchio per pregare e poi li conduceva per stazioni fino alla cima del burrone. Con loro immenso stupore, i fanciulli si accorsero che l'umidità della terra non aveva lordato le loro vesti quando si inginocchiavano. Giunta che era presso ad un pero, l'apparizione si dileguava verso il cielo, per rinnovarsi poi ogni giorno fin verso la fine del dicembre. La SS. Vergine diceva ai fanciulli ch'essa era la Consolatrice degli afflitti, *die Trösterin der Betrubten*, raccomandava soprattutto la recita del Rosario e delle preghiere per i defunti, e diceva che in capo a tre anni si costruirebbe una chiesa nel luogo dov'è il pero. Uno dei fanciulli, dell'eta di anni 8, vide altresì il Redentore sofferente (la pas-

sione) in un roveto, di che si commosse fino alle lagrime: la descrizione ch'ei fece di tale apparizione concorda perfettamente con quella della beata Caterina Emmerich e dei mistici. Sul luogo dell'apparizione e all'intorno del pero vedonsi erette cappelle provvisorie di legno, ripiene di voti a testimonianza di grazie ottenute. Fra i miracoli più strepitosi citansi quelli di due fanciulli sordo-muti della città di Cham, che hanno l'uso della parola, e l'altro di una donna cieca da 18 anni, che ha improvvisamente ricuperata la vista.

« A Diltrichswalde, parrocchia situata presso la città d'Alleustein nell'Ermeland, territorio cattolico incastrato nella Prussia orientale, due fanciulli di 13 e 14 anni affermano di veder tutte le sere la SS. Vergine sotto gli alberi presso la Chiesa. Reca veramente sorpresa come le autorità prussiane, così pronte e pertinaci a Marpingen, non abbiano per anco fatto niente a Diltrichswalde. I giornali però tacciono affatto su questo argomento, e si contentano di riferire che il concorso in quel luogo è enorme; che, durante l'ottava dell'Assunzione, vi era tutti i giorni una folla tale che non bastava a trasportarla la via ferrata di Horn-Insterburg. Si parla altresì di fatti miracolosi; ma, a questo riguardo, miglior partito è di attendere notizie più precise. »

La santificazione della festa negli Stati Uniti. — Nel Congresso degli Stati Uniti raccolto a Wasington, il Senato e le Camere hanno ultimamente decretato che vien proibito nei giorni di domenica di aprir magazzini e botteghe, di occuparsi di qualunque lavoro e di assistere ad alcun concerto, ballo o teatro sotto pena di 12 a 28 lire per ogni contravvenzione. Han decretato inoltre che non si tenga aperta nei detti giorni alcuna Osteria o Caffè per quelli del luogo, sotto pena di un'ammenda e della chiusura degli stabilimenti, e che tutti intervengano alla chiesa, pena l'ammenda di L. 12,50 a chi ne starà lontano per tre mesi. Ciò da un Governo Protestante!

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

La festa di Maria SS. Addolorata è riuscita straordinariamente devota e splendida in Maratea. La pia Confraternita sotto questo titolo ha spiegato il maggior zelo perchè fosse tornata di molta gloria a Dio e di grande edificazione al popolo. Una generale luminaria per tre sere in tutto il paese, avvivata da fuochi di bengala, da razzi e da ben condotti aerostati; le festanti melodie della banda musicale; lo sparo di fragorose batterie, e uno spettacolo pirotecnico dato nell'ultima sera han messo a gioia tutta la devota popolazione. La quale a calca è accorsa a fare omaggio alla SS. Vergine, con accostarsi in grandissimo numero ai Santi Sacramenti e con assistere alle sacre funzioni, ascoltando avidamente la divina parola, che venne predicata, com'è costume, altresì in tutto il corso del precedente settenario. Il sacro tempio sfoggiatamente addobbato accoglieva fra mille faci la effigie di Maria, la quale era adorna di una nuova veste, ricca di oro e rabeschi, del valore di presso a 1000 lire, offertale quest'anno dalla pietà dei fedeli.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Anche della Diocesi di Policastro si è compiaciuto rammentarsi il S. Padre Pio IX, nella fausta ricorrenza del suo Giubileo Episcopale, come ricordo del quale si è degnato inviare a disposizione di Mons. Vescovo una cassetta di sacri arredi, consistenti in un calice, due pianete, una stola, due camici, dieci ammitti, una tovaglia, trenta corporali, sei palle, e cinquanta tra purificatoi e manutergi, da distribuirsi alle Chiese più bisognose, che precedentemente ne aveano fatta domanda, come prontamente è stato eseguito. — Questo ricordo rimarrà incancellabile nell'animo del Pastore e della Diocesi, e servirà a rendere sempre più indissolubili i vincoli che li stringono al supremo Gerarca della Chiesa Cattolica.

Da Vibonati ci si dànno i ragguagli di una devota festa, celebrata la seconda domenica dello spirante mese ad onore del SS. Cuore di Gesù. Il zelantissimo Mons. D. Giuseppe M. Cione, trovandosi quivi in S. Visita, la rese oltremodo splendida con la sua presenza. Il solenne Pontificale del lodato Vescovo; la dotta e commovente orazione da lui stesso pronunziata; la edificante processione, a cui presero parte il Clero, le Confraternite e popolo numerosissimo; lo accorrere di molti alla Mensa eucaristica, non solo il dì della festa, ma in tutto il precedente novenario, tutto ciò fu di non lieve conforto e consolazione ai buoni, e resterà gratissimo nella memoria di quei cittadini.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Actis Consistorialibus.

La Santità di N. S. Papa Pio IX, il dì 21 Settembre 1877, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con le solite formalità ha imposto il Cappello Cardinalizio all'E.mo Card. Emmanuele Garcia Gil Arciv. di Saragozza, creato e pubbl. il 12 Marzo 1877. — Inoltre, dopo che l'E.mo Card. Asquini, dimesso il Titolo di S. Stefano al Monte Celio, ha ottato al Titolo vacante di S. Lorenzo in Lucina; e dopo chiusa, giusta il costume, la bocca all'E.mo Garcia Gil, ha conferito nelle consuete forme l'officio di Camerlengo di S. R. C. all'E.mo Card. Pecci.

Di poi Sua Beatitudine si è degnata provvedere alle seguenti Chiese: — *Metrop. di Fermo* per Mons. Amilcare Malagola, traslato da Ascoli Piceno — *Catt. di Chioggia* per Mons. Lodovico Marangoni de' Min. Conv., trasl. da Cortina i. p. i. — *Catt. di Ascoli nel Piceno* pel R. D. Bartolomeo Ortolani di Ravenna, Vicario Gen. di Ascoli — *Catt. di Albenga* per Mons. Gaetano Alimonda, Prev. nel Capit. Metrop. di Genova — *Catt. di Langres* per Mons. Guglielmo Bouange, Parroco in S. Gerardo di Aurillac — *Catt. di Aiaccio* pel R. D. Paolo Matteo de la Foata, Vicario Capit. di Aiaccio — *Catt. di Perpignano* pel R. D. Gio. Agostino Emilio Caraguel, Can. Arcip. della Catt. di Alby — *Catt. di Versailles* pel R. D. Pietro Ant. Paolo Goux, Parroco in Tolosa — *Catt. di Nevers* pel R. D. Stefano Ant. Alfredo Lelong. Vicario Gen. di Autun — *Catt. di Luçon* pel R. D. Nicola Clodoveo Gius. Catteu, Vicario Gen. di Arras — *Catt. di Cuiaba* nel Brasile per Mons. Carlo Luigi d'Amour, già Vicario Capit. in S. Salvatore nel Brasile — *Catt. di S. Ludovico di Maragnano* nel Brasile pel R. D. Ant. Candido de Alvarenzg, Can. Penitenz. in S. Paolo nel Brasile — *Catt. di Cartagena* negli St. Un. di Colombia nell'America Merid. pel R. D. Giovanni Nepomuceno Rueda, Rettore della Parrocchia di las Nieves nell'Arcid. di S. Fede in Bogota — *Vescovo di Tenari i. p. i.* per Mons. Paolo Francesco de Forges, Deputato Ausil. dell'E.mo Arciv. di Rennes.

Sono state provviste per Breve le seguenti Chiese: — *Arciv. di Amido i. p. i.* per Mons. Colino Mac Kinnon, già Vesc. di Arichat — *Arciv. di Eliopoli i. p. i.* per Mons. Mario Mocenni, Delegato Apost. nel Perù — *Arciv. di Nicosia i. p. i.* pel R. D. Stefano Azarian, Sacerd. Armeno — *Catt. di Nantes* per Mons. Giulio Franc. Le Coq, traslato da Luçon — *Vescov. di Claudiopoli i. p. i.* pel R. D. Daniele Comboni, Vicario Apost. dell'Africa Centrale — *Vesc. di Botra i. p. i.* pel R. D. Martino Gio. Poulavienne, Vicario Apost. della Concincina Settentr. — *Vescov. di Archis i. p. i.* pel R. D. Pietro Maria Le Berre, Vicario Apost. delle due Guinee — *Vescov. di Imeria i. p. i.* pel R. D. Adriano Godschalk, Ausiliare del Vesc. di Bois Le Duc — *Vesc. di Pario i. p. i.* pel R. P. Marcellino da S. Teresa, de' Carm. Scalzi.

Indi il S. P. ha, secondo il costume, aperto la bocca all'E.mo Card. Garcia Gil. — Appresso si è fatta la postulazione del S. Pallio per la Sede Metrop. di Fermo. — Finalmente S. S. ha posto l'anello Cardinalizio al predetto E.mo Garcia Gil, assegnandogli in Titolo la Chiesa di S. Stefano al Monte Celio.

II. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Solutionis — 10 Giu. 1876, e 12 Magg. 1877. — Andrea, Canonico Teologo della Collegiata di A. nell'Archid. di X. possedeva, come gli altri Canonici, una prebenda di Scudi 85; la quale fu aumentata dall'anno 1858 di altri Sc. 20, che, soppressi alcuni benefizii a favore della Sagrestia di quella Chiesa, pagavagli la detta Sagrestia, d'ordine del Pontefice.

Nondimeno il prefato Andrea non mostrava punto diligenza nel fare al popolo le lezioni scritturali; chè fra lo spazio di ben 18 anni non ne fece più di 82, rispondenti a circa 5 lezioni per ciascun anno. — Mossene querele dal Capitolo presso l'Ordinario, ne fu ammonito dal Vicario Generale, al quale Andrea rispondeva, nel tempo del sol lione e nelle feste più solenni non esser tenuto alle lezioni *ex iure*; nel mese di maggio, nell'avvento, nella quaresima e fra l'ottava dei defunti non farla, perchè trovavasi in chiesa un altro predicatore; nè farle, perchè così portava la consuetudine, nelle ferie di autunno e di carnevale. Vero è che neppure negli altri tempi egli non era più esatto, omettendo per lo più le lezioni col pretesto ora della mancanza della voce e di altre indisposizioni corporali, ora del poco numero degli ascoltanti, ed ora di altre funzioni solite tenersi nella Chiesa.

Intanto il buon Andrea era diligentissimo nello esigere, oltre la prebenda di Sc. 85, la pensione ancora di Sc. 20 dallo Amministratore della Sagrestia; il che non sembrando giusto nè all'Arcivescovo, nè al Capitolo, prima fu decretato dall'Ordinario che il Can. Teologo perdesse le distribuzioni corrispondenti alle singole lezioni ch'egli ometteva, e poscia, non avendo avuto effetto un tal decreto, dal Vicario Generale fu stabilito che l'Amministratore della Sagrestia gli ricusasse gli annui Sc. 20. — Di qui il Can. Teologo si rivolse alla S. C. del Conc., chiedendo che il Capitolo fosse condannato a pagargli le pensioni fino al termine del giudizio, come pure a risarcirlo dei danni e delle spese, adducendo in suo favore, fra le altre cose: 1.° che al Vescovo, non al Capitolo compete fare eccezioni contro il Can. Teologo; 2.° che per perdere la pensione sarebbe occorso un formale decreto del Vescovo, il quale avrebbe effetto dal giorno della notificazione, non pel tempo già prima trascorso; giacchè 3.° la Costituz. di Ben. XIII *Pastoralis Officii*, che contiene la legge penale contro il Can. Teol., non è *latae*, ma *ferendae sententiae*, dicendosi in essa: *Distributiones neglectis lectionibus respondentes amittat.*

La S. C., chiesto parere all'Arcivescovo, al dubbio:

An et in qua summa sit locus solutioni in casu.

Il dì 10 giugno 1876 rescrisse:

Archiepiscopo, qui, attentis praescriptionibus ab ipso datis coram Capitulo et sequestratione iussu Vicarii Generalis facta, rem componat de bono et aequo.

Non finì il litigio dopo questa sentenza. Giacchè il Can. Teologo pretendeva che la composizione qui prescritta dovesse cader solo sopra la multa imposta dal Vescovo per ciascuna omissione, che sommava a Sc. 54. Il Capitolo d'altra parte volea che, tolti del tutto i predetti Sc. 54, la composizione cadesse su ciò che la Sagrestia ritenne per decreto del Vicario Generale, che ascendeva a Sc. 160. — Interrogata perciò la stessa S. C., al dubbio: *An et quomodo sit standum vel recedendum a decisis in casu* — la S. C. il dì 19 maggio 1877 rispose:

In decisis; at compositionem faciendam esse super integra centum sexaginta scutatorum summa.

Di qui si raccoglie: — a) Non essere *de iure tertii* l'eccezione del Capitolo contro il Can. Teologo; perocchè, quantunque il Can. Teologo dipenda

dal Vescovo in quanto al suo ministero, nondimeno l'amministrazione della Sagrestia e il decoro della Chiesa capitolare dipendono dal Capitolo. — b) Quando il Can. Teologo non adempie le lezioni prescritte, il Vescovo, come insegna il Ferraris, *potest illum cogere comminationibus poenarum, sequestrationibus fructuum et, perseverante contumacia, etiam ad privationem devenire* (*Canonicus, Art. 9, n. 22*). — c) Le multe però che s' infliggono dal Vescovo al Can. Teologo non possono riguardare gl' inadempimenti trascorsi, ma gli avvenire.

II. Dubia circa S. Scripturae explanationem et honorarium — 10 Giugno 1876. — L' Arcivescovo della citata Diocesi; togliendo occasione dalla predetta causa, propose alla S. C. del Conc. i quesiti seguenti:

« *I. An, deficiente Canonico Theologo et aliis de Clero Saeculari, Religiosus provisorie deputari possit ad explanandam S. Scripturam in casu. — Et quatenus affirmative*

II. An et quae pensio ei tribuenda in casu.

III. An et quae causae excusent Canonicum Theologum a legendo in casu.

IV. An et quae mulcta infligenda Canonico Theologo, si culpabiliter legere omiserit in casu.

La S. C. il dì 10 giugno 1876 rispose:

Ad I. Affirmative, ad formam Constitutionis Bened. XIII Pastoralis officii.

Ad II. Affirmative, ut in primo (1).

Ad III. Standum legitimae consuetudini et arbitrio Episcopi, dummodo lectiones non sint infra numerum quadragenarium in singulis annis (2).

Ad IV. Affirmative ad formam praedictae Constitutionis ex integra Praebenda Theologali, comprehensis in ea viginti scutatis (3).

III. Consuetudinum seu Distributionum et Missae Conventualis — 19 Magg. 1877 — *Per summaria precum.* — Il Vescovo delle Diocesi unite di B. e F. umilmente chiese alla S. Congr. se poteano tollerarsi le seguenti consuetudini invalse nelle sue Chiese:

1. Nella Cattedrale di B. sì il Celebrante come gli assistenti per la messa cantata conventuale, al principio di Terza si partono dal Coro e non più ritornano alla recitazione di Sesta e Nona, e tuttavia partecipano alle distribuzioni quotidiane corrispondenti alle ore minori.

2. In B. il Canonico che accompagna il Vescovo nella Visita pastorale della Diocesi e in F. non solo il Can. Convisitatore, ma altresì quei che assistono al Vescovo nella collazione degli ordini e nello esame degli ordi-

(1) La citata Bolla di Ben. XIII, dopo aver decretato: « In casu gravioris contumaciae praebendati, liceat Episcopo deputare alium theologum saecularem sive regularem », aggiunge che ad un tal sostituto debbesi assegnare la terza parte dei frutti della prebenda.

(2) Il Ferraris l. c. n. 15, sull'autorità di Ben. XIII *in Conc. Rom. tit. 1, Cap. 71*, insegna: « Canonicus Theologus quadraginta saltem quotannis lectiones publice in Ecclesia habere tenetur per seipsum vel per alios idoneos. » — La S. C. del Conc. ha definito che tal numero di lezioni non si può diminuire ad arbitrio del Vescovo (*In Patavina, 15 Iul. 1645*); e neppure quando sia invalsa una consuetudine contraria di più di anni 60 (*Nullius, seu Sublacen., 11 Apr. 1807*). Dalla presente decisione si raccoglie che le consuetudini dei luoghi in tal materia possono osservarsi solo quando il numero delle lezioni non sia minore di quaranta, dovendosi considerare come abusive quelle che li restringono a minor numero.

(3) Vedi la Causa preced. *Solutionis;* dove è d'avvertire che i 20 scudi aggiunti all'antico emolumento non formano una estranea appendice, ma costituiscono un cumulo formante la intera prebenda del Can. Theol., secondo che può ricavarsi dal Tridentino (*Sess. 24, cap. 15 de Ref.*), il quale permette ai Vescovi di sopprimere di qualche beneficio semplice ed applicarne le rendite a formare più pingui le altre prebende.

nandi o dei promovendi ai beneficii, benchè non presenti al coro e non residenti, godono di tutte le distribuzioni.

3. In F. nei giorni festivi, dopo essersi recitate consecutivamente tutte le quattro ore minori, e finita Nona, si canta la messa conventuale immediatamente prima dell'ultima messa; e ciò, come si asserisce, per maggior comodo dei fedeli.

La S. C., il dì 19 maggio 1877, decise:

Quoad Canonicos examinibus actu vacantes, aut Episcopum in Dioecesis visitatione comitantes, et quoad Missae Conventualis celebrationem post Nonam, expositam consuetudinem non sustineri; quod vero ad reliqua nihil esse innovandum.

Quindi si deduce: — a) Non doversi condannar la consuetudine onde il Celebrante e gli assistenti che partono dal Coro pel canto della Messa conventuale, nè più vi ritornano per la recita di Sesta e di Nona, percepiscono le distribuzioni corrispondenti a quelle ore. — b) I Canonici deputati agli esami, o che accompagnano il Vescovo nella visita della Diocesi, non possono godere delle distribuzioni *inter praesentes*. Ciò è stato ancora più volte definito dalla S. C. del Conc., e specialmente *in Tranen., 20 Dec. 1862.*

INSTRUCTIO

SACRAE CONGREG. DE PROPAGANDA FIDE

Super Dispensationibus Matrimonialibus.

Cum dispensatio sit iuris communis relaxatio cum causae cognitione, ab eo facta, qui habet potestatem, exploratum omnibus est dispensationes ab impedimentis matrimonialibus non esse indulgendas, nisi legitima et gravis causa interveniat. Quin imo facile quisque intelligit, tanto graviorem causam requiri, quanto gravius est impedimentum, quod nuptiis celebrandis opponitur. Verum haud raro ad S. Sedem perveniunt supplices litterae pro impetranda aliqua huiusmodi dispensatione, quae nulla canonica ratione fulciuntur. Accedit etiam quandoque, ut in huiusmodi supplicationibus ea omittantur, quae necessario exprimi debent, ne dispensatio nullitatis vitio laboret. Idcirco opportunum visum est in praesenti Instructione paucis perstringere praecipuas illas causas, quae ad matrimoniales dispensationes obtinendas iuxta canonicas sanctiones, et prudens ecclesiasticae provisionis arbitrium pro sufficientibus haberi consueverunt: deinde ea indicare quae in ipsa dispensatione petenda exprimere oportet.

Atque ut a causis dispensationum exordiam ducatur, operae pretium erit imprimis animadvertere, unam aliquando causam seorsim acceptam insufficientem esse, sed alteri adiunctam sufficientem existimari; nam quae non prosunt singula, multa iuvant, *arg. l. 5. C. de probat.* Huiusmodi autem causae sunt quae sequuntur:

I. *Angustia loci*, sive absoluta sive relativa (ratione tantum Oratricis), cum scilicet in loco originis, vel etiam domicilii cognatio foeminae ita sit propagata, ut alium paris conditionis, cui nubat, invenire nequeat, nisi consanguineum vel affinem, patriam vero deserere sit ei durum. (1)

(1) La S. C. del Conc. il dì 8 luglio 1876 definì: « Angustiam loci non esse desumendam a numero focorum cuiusque Paroeciae, sed a numero focorum cuiusque loci, vel etiam plurium locorum, si non distent ad invicem ultra milliare. » Vedi pag. 203 di q. Vol. — Crediamo utile riportare un'altra Istruzione della S. Dataria Apostolica del dì 30 agosto 1847 intorno al numero dei fuochi o delle anime, affinchè possa un luogo dirsi angusto per questo effetto; ed è del tenore seguente:

2. *Aetas foeminae superadulta*, si scilicet 24um aetatis annum iam egressa, hactenus virum paris conditionis, cui nubere possit, non invenit. Haec vero causa haud suffragatur viduae, quae ad alias nuptias convolare cupiat.

3. *Deficientia aut incompetentia dotis*, si nempe foemina non habeat actu tantam dotem, ut extraneo aequalis conditionis, qui neque consanguineus neque affinis sit, nubere possit in proprio loco in quo commoratur. Quae causa magis urget, si mulier penitus indotata existat, et consanguineus vel affinis eam in uxorem ducere, aut etiam convenienter ex integro dotare paratus sit.

4. *Lites super successione bonorum iam exortae*, vel *earumdem grave* aut *imminens periculum*. Si mulier gravem litem super successione bonorum magni momenti subtineat, neque adest alius, qui litem huiusmodi in se suscipiat, propriisque expensis prosequatur, praeter illum, qui ipsam in uxorem ducere cupit, dispensatio concedi solet; interest enim Reipublicae, ut lites extinguantur. Huic proxime accedit alia causa, scilicet *Dos litibus involuta*, cum nimirum mulier alio est destituta viro, cuius ope bona sua recuperare valeat. Verum huiusmodi causa nonnisi pro remotioribus gradibus sufficit.

5. *Paupertas viduae*, quae numerosa prole sit onerata, et vir eam alere polliceatur. Sed quandoque remedio dispensationis succurritur viduae ea tantum de causa, quod iunior sit, atque in periculo incontinentiae versetur.

6. *Bonum pacis*, quo nomine veniunt nedum foedera inter regna et Principes, sed etiam extinctio gravium inimicitiarum, rixarum et odiorum civilium. Haec causa adducitur vel ad extinguendas graves inimicitias, quae inter contrahentium consanguineos vel affines ortae sint, quaeque matrimonii celebratione omnino componerentur; vel quando inter contrahentium consanguineos et affines inimicitiae graves viguerint, et, licet pax inter ipsos inita iam sit, celebratio tamen matrimonii ad ipsius pacis confirmationem maxime conduceret.

7. *Nimia, suspecta, periculosa familiaritas*, nec non *cohabitatio* sub eodem tecto, quae facile impediri non possit.

8. *Copula* cum consanguinea vel affini vel alia persona impedimento laborante praehabita, et *Praegnantia*, *ideoque legitimatio prolis*, ut nempe consulatur bono prolis ipsius, et honori mulieris, quae secus innupta maneret. Haec profecto una est ex urgentioribus causis, ob quam etiam plebeiis dari solet dispensatio, dummodo copula patrata non fuerit sub spe facilioris dispensationis: quae circumstantia in supplicatione foret exprimenda.

9. *Infamia mulieris*, ex suspicione orta quod illa suo consanguineo aut affini nimis familiaris, cognita sit ab eodem, licet suspicio sit falsa, cum nempe nisi matrimonium contrahatur, mulier diffamata, vel innupta remaneret, vel disparis conditionis viro nubere deberet, aut gravia damna orirentur.

10. *Revalidatio matrimonii*, quod bona fide et publice, servata Tridentini forma,

---

« Essendosi rilevato dalle diverse commendatizie o testimoniali per dispense matrimoniali dirette in varie epoche e da varii Ordinarii a questa Dataria, che, allegandosi per causa l'angustia del luogo, non si tiene in tutte le Curie una norma regolare e determinata, estendendosi spesso cotale angustia anche a quei luoghi che contengono più migliaia d'individui; la Santità di nostro Signore Pio Papa IX, ad impedire che la suddetta angustia sia di troppo facile causa a dispense matrimoniali, ed a stabilire in ciò una regola determinata, mi ha ordinato di dichiarare espressamente che l'angustia del luogo, all'effetto di causa canonica per dispense di matrimonio, si verifica (giusta la prassi della Dataria Apostolica) quando la popolazione non ecceda trecento fuochi o mille e cinquecento individui, e che perciò non debbasi rilasciare alcuna commendatizia o testimoniale colla causa dell'angustia, ove non si verifichi uno dei due menzionati estremi.

« Mentre pertanto a nome della Santità Sua comunico ecc. ecc.

« Roma il dì 30 Agosto 1847

« Ugo Pietro Spinola Card. Pro-Datario. »

Dagli allegati documenti si raccoglie che luoghi angusti, per ottenersi le dispense matrimoniali, debbono considerarsi quelli i quali hanno una popolazione non maggiore di 1500 anime e che sieno più di un miglio distanti da altri luoghi o paesi.

contractum est; quia eius dissolutio vix fieri potest sine publico scandalo, et gravi damno, praesertim foeminae, *c. 7. de consanguin.* At si mala fide sponsi nuptias inierunt, gratiam dispensationis minime merentur, sic disponente Conc. Trid. *Sess. XXIV, cap. V. de Ref. matrim.*

11. *Periculum matrimonii mixti, vel coram acatholico ministro celebrandi.* Quando periculum adest, quod volentes matrimonium in aliquo etiam ex maioribus gradibus contrahere, ex denegatione dispensationis ad Ministrum acatholicum accedant pro nuptiis celebrandis, spreta Ecclesiae auctoritate, iusta invenitur dispensandi causa, quia adest non modo gravissimum fidelium scandalum, sed etiam timor perversionis, et defectionis a fide taliter agentium, et matrimonii impedimenta contemnentium, maxime in regionibus, ubi haereses impune grassantur. Id docuit haec S. Congregatio in instructione die 17 Apr. 1820 ad Archiepiscopum Quebecensem data. Pariter cum Vicarius Apostolicus Bosniae postulasset, utrum dispensationem elargiri posset iis Catholicis, qui nullum aliud praetexunt motivum, quam vesanum amorem, et simul praevidetur, dispensatione denegata, eos coram iudice infideli coniugium fore inituros, S. Congregatio S. Officii in Fer. IV, 14 Aug. 1822 decrevit: « Respondendum oratori, quod in exposito « casu utatur facultatibus sibi in Form. « II commissis, prout in Domino expedire « iudicaverit. » Tantumdem dicendum de periculo, quod pars catholica cum acatholico Matrimonium celebrare audeat.

12. *Periculum incestuosi concubinatus.* Ex superius memorata instructione an. 1822 elucet, dispensationis remedium, ne quis in concubinatu insordescat cum publico scandalo, atque evidenti aeternae salutis discrimine, adhibendum esse.

13. *Periculum matrimonii civilis.* Ex dictis consequitur, probabile periculum quod illi, qui dispensationem petunt, ea non obtenta, matrimonium dumtaxat *civile*, ut aiunt, celebraturi sint, esse legitimam dispensandi causam.

14. *Remotio gravium scandalorum.*

15. *Cessatio publici concubinatus.*

16. *Excellentia meritorum*, cum aliqui aut contra fidei catholicae hostes dimicatione, aut liberalitate erga Ecclesiam, au doctrina, virtute, aliove modo de Religion sit optime meritus.

Hae sunt communiores, potioresque causae quae ad matrimoniales dispensationes impetrandas adduci solent; de quibus copios agunt theologi, ac sacrorum canonum interpretes.

Sed iam se convertit Instructio ad ea quae praeter causa in litteris supplicibu pro dispensatione obtinenda, de iure ve consuetudine, aut stylo Curiae exprimend sunt, ita ut si etiam ignoranter taceatu veritas, aut narretur falsitas, dispensati nulla efficiatur. Haec autem sunt:

1. *Nomen et cognomen.* Oratorum, utrum que distincte, ac nitide ac sine ulla litterarum abbreviatione scribendum.

2. *Dioecesis originis* vel *actualis domicilii* Quando Oratores habent domicilium extra dioecesim originis, possunt, si velint, petere, ut dispensatio mittatur ad Ordinarium dioecesis, in qua nunc habitant.

3. *Species* etiam *infima* impedimenti, ar sit consanguinitas, vel affinitas, orta ex copula licita vel illicita; publica honestas originem ducens ex sponsalibus, vel matrimonio rato; in impedimento *criminis*, utrum provenerit ex coniugicidio cum promissione matrimonii, aut ex coniugicidio cum adulterio, vel ex solo adulterio cum promissione matrimonii; in cognatione spirituali, utrum sit inter levantem et levatum, vel inter levantem et levati parentem.

4. *Gradus consanguinitatis*, vel *affinitatis* aut *honestatis* ex matrimonio rato, et ar sit simplex, vel mixtus, non tantum remotior, sed etiam propinquior, uti et linea, an sit recta et transversa; item an Oratores sint coniuncti ex duplici vinculo consanguinitatis tam ex parte patris, quam ex parte matris.

5. *Numerus impedimentorum*, e. gr. si adsit duplex aut multiplex consanguinitas vel affinitas, vel si praeter cognationem adsit etiam affinitas, aut aliud quodcumque impedimentum sive dirimens, sive impediens.

6. *Variae circumstantiae*, scilicet an matrimonium sit contrahendum vel contractum; si iam contractum, aperiri debet, an bona fide, saltem ex parte unius, vel cum scientia impedimenti; item an praemissis denunciationibus et iuxta formam Tridentini; vel an spe facilius dispensationem obtinendi; demum an sit consummatum, si mala fide, saltem unius partis, seu cum scientia impedimenti.

7. *Copula incestuosa* habita inter sponsos ante dispensationis executionem sive ante sive post eius impetrationem, sive intentione facilius dispensationem obtinendi, sive etiam seclusa tali intentione, et sive copula publice nota sit, sive etiam occulta. Si haec reticeantur, subreptitias esse et nullibi ac nullo modo valere dispensationes super quibuscumque gradibus prohibitis consanguinitatis, affinitatis, congnationis spiritualis, et legalis, nec non et publicae honestatis declaravit S. Congregatio S. Officii fer. IV, I Augusti 1866. In petenda vero dispensatione super impedimento affinitatis primi vel secundi gradus lineae collateralis, si impedimentum nedum ex matrimonio consummato cum defuncto coniuge Oratoris vel Oratricis, sed etiam ex copula ante matrimoniali seu fornicaria cum eodem defuncto ante initum cum ipso matrimonium patrata oriatur, necesse non est, ut mentio fiat huiusmodi illicitae copulae, quemadmodum patet ex responso S. Poenitentiariae diei 30 Martii 1842, probante s. m. Greg. XVI, ad Episcopum Namurcensem, quod generale esse, idem Tribunal litteris diei 10 Decembris 1874 edixit.

Haec prae oculis habere debent non modo qui ad S. Sedem pro obtinenda aliqua matrimoniali dispensatione recurrunt, sed etiam qui ex pontificia delegatione dispensare per se ipsi valent, ut facultatibus, quibus pollent, rite, ut par est, utantur.

Datum ex Aedibus S. C. de Prop. Fide, die 9 Maii 1877.

I DUE POTERI

(Continuazione del Capo X. — V. pag. 289 — 293 di q. vol.)

III. Durò questo scisma per oltre a quarant'anni, ed incalcolabili furono i danni che l'autorità della Chiesa ebbe a riportarne, e dei quali accenneremo i due soli che fanno al nostro proposito (a).

Il primo fu la introduzione della revisione delle Bolle Pontificie prima che si eseguissero; ossia fu il *Regio Placito*, del quale Martino V nella Bolla *Quod antidota* parla così: « Sul « primo cominciare di pestifero scisma, a tôrre « gli scandali che nascevano in varie parti per « la esecuzione di bolle diverse che da diversi « Pontefici si davano fuori, Urbano VI concesse « ad alcuni Prelati, che nelle loro Città e Dio- « cesi non potesse eseguirsi lettera Apostolica, « se prima non fosse loro o ai loro deputati « presentata, e da loro non venisse approvata. « Or questa concessione da taluni si è voluta « tradurre in consuetudine, e con Sinodali o « Provinciali Statuti ordinano che nessuno ar- « disca eseguire lettere apostoliche senza averne « ottenuta licenza per mezzo di lettere, cui dànno « il nome di *vidimus* o di *placet*. » Introdotto dunque il *placet* dall'autorità ecclesiastica per la funesta occasione dello scisma, l'autorità politica fu pronta ad impadronirsene, e a ritenerlo gelosamente come un attributo della sua supremazia. Ma quanto pernicioso torni alla Chiesa questo preteso dritto, ben si apprende dalle gravi parole pronunziate dal nostro comun Padre Pio IX nella Allocuzione tenuta in Vati-

(a) V. la Dissertaz. del Cardinale Camillo Tarquini d C. d. G.

cano il 12 Marzo 1871, quando disse: « Vogliamo che pubblicamente ed ancora una volta si « sappia che noi riproviamo del tutto e condanniamo questa ingiusta legge che chiamasi « del Regio Placito, dichiarando apertamente « che con essa vien offesa la divina autorità « della Chiesa e se ne viola la libertà (a). »

Non ignoriamo per avventura, che risalendo a tempi rimotissimi s' incontrano delle appendici esecutorie, apposte agli oracoli dottrinali della Santa Sede; nè contrastiamo il supremo vantaggio della primitiva loro destinazione, rivolta evidentemente al maggior bene della Chiesa. Difatti nell' epoca di vicendevole federazione tra la Chiesa e l' Impero, dal 313 fino al vacillamento del Regno Bizantino, ogni Cesare battezzato, come il coronato Edgaro ai Vescovi adunati, diceva: « Ego Costantini, vos Petri « gladium habetis in manibus; iungamus dexte- « ras, gladium gladio copulemus, ut eician- « tur extra castra leprosi, ut purgetur Sanctua- « rium Domini ». Ogni Cesare, presentando con la sinistra una pontificia o conciliare decretazione qualunque, e poggiando la dritta sulla impugnatura della sua spada, ai popoli soggetti volgeva un solo imperatorio verbo: *Exequatur!* E tutti piegavano il ginocchio ed eseguivano (b). Ma non essendo nostra intenzione qui tessere la storia dell' *Exequatur*, ci siamo limitati a rintracciarne solo il primitivo snaturamento per gli abusi della Potestà laicale.

Il secondo danno si raccolse nelle prime sessioni del Concilio di Costanza, quando, volendosi trovar modo da far cessare lo scisma, si levò Giovanni Charlier, detto Cersone, Cancelliere della Università di Parigi, a proclamare il Concilio superiore al Papa, e però solo infallibile. Fu questa massima rigettata e proscritta da molti dello stesso Concilio. Ma tanto la gravità delle circostanze in cui versava la Chiesa, nella ignoranza del suo legittimo capo, quanto l' autorità e la reputazione che godeva Cersone, fecero sì, che la superba massima fosse il primo seme di quella scuola Gallicana, che poi si pronunziò con la famosa Dichiarazione del 1682.

Il Concilio di Basilea (convocato già da Martino V) ribadì le teorie di Cersone intorno alla pretesa superiorità sul Papa, quando ricevuto ordine da Papa Eugenio IV di trasferirsi a Bologna non volle obbedire, ma si attentò anzi d' imporre al Papa di sottostare al Concilio, ed emise vari decreti oltraggiosi alla Pontificale Autorità.

Travagliata da queste interne discordie la Chiesa, è facile argomentare come il politico potere vi s' intromettesse a disporre delle cose ecclesiastiche. Infatti prima che il Concilio di Basilea si fosse pronunziato apertamente ribelle al Papa, il Re di Francia Carlo VII ne ricevette i decreti; ed avendoli esaminati in un' Assemblea degli Stati tenuta a Bourges nel 1438, diè fuori una prammatica sanzione sui ventitrè articoli di disciplina ecclesiastica, i quali e per la incompetenza del potere, da cui provenivano, e per la lesione che contenevano dell' autorità papale, furono dalle condanne del Vaticano proscritti. Con questi era stabilito che la elezione dei Vescovi si dovesse fare dal collegio dei Canonici; che il Concilio Generale sia superiore al Papa; che abrogate s' intendessero le riserve dei benefizii, le annate e le aspettative di grazia; e limitati si fossero gli appelli alla Santa Sede. Papa Pio II potè ottenere da Luigi XI nel 1461 l' abolizione di questa prammatica; ma quattro anni apppresso la suprema Corte di Parigi reclamò dal Re la ripristinazione della medesima, come tutela delle libertà della Chiesa Gallicana, e come mezzo per mantener la pace fra lo Stato e la Chiesa. Quindi fu richiamata in pieno vigore, ed ebbe esecuzione fino al Concordato del 1516 tra Leone X e Francesco I.

Frutto di questa prammatica sanzione fu la introduzione dell' appello *tamquam ab abusu*, che si cominciò a fare innanzi al tribunale laico contro l'Autorità Ecclesiastica. Il quale appello si manifestò fin dal principio così minaccevole ed aggressore della potestà sacra, che l' istesso Carlo VI dovette infrenarlo; e non ostante l' abolizione fatta da Luigi XI della prammatica sanzione e la riprovazione di questo appello fatta da Sisto IV con Bolla del 1471, esso non pertanto si è per lunghi anni continuato negli Stati Cattolici con grave detrimento dell'autorità della Chiesa.

Noi trapassiamo il secolo XVI, perchè l'opera di Lutero e dei suoi proseliti indirizzata sotto la specie di riforma a distruggere tutta la Chiesa

---

(a) « *Palam ac iterum agnosci volumus,* Nos « iniustam eam legem quae *regium placitum* « *vocatur omnino improbare ac detestari, a-* « *perte declarantes per ipsam laedi* divinam « Ecclesiae auctoritatem, eiusque libertatem « violari. »

(b) Leggasi a tal proposito tutto il libro IV dell'*Episcopato napoletano ecc.* pubblicato dal dotto ed eloquente Mgr. Frascolla, Vescovo di Foggia, nel 1861.

cristiana con le sue dottrine, col suo culto e con la sua gerarchia, non offre alcun principio positivo che debba nei nostri studi tenersi presente. Solo accenniamo come un fatto, che spiacque allo stesso Lutero, la conseguenza che i Principi suoi protettori trassero dalle sue dottrine, vogliam dire l' assorbimento o il concentramento del potere spirituale e temporale nelle loro persone. Lutero volea conservare la distinzione di questi due poteri, a fine di appropriarsene il primo, e avvalersi del secondo come di appoggio e protezione di quello (a). Ma ebbe ad accorgersi presto della sua illusione. Imperocchè se la Chiesa cattolica poggiata sul domma della istituzione divina non potè contenere i principi dall' invadere la sua costituzione organica e la sua gerarchia, come poteva egli sperare che avrebbero usato maggior riguardo ad una sinagoga da lui architettata? Giorgio Bruh, cancelliere della Sassonia Elettorale, afferrò subito dalle riforme di Lutero il destro che si porgeva all' autorità politica di conquistare la tanto ambita concentrazione dei due poteri, e se ne fece il promotore. Errico VIII ancora si valse del protestantesimo per assumere il truculento imperio sulle cose spirituali. Dal che apparisce chiaro, che non appena i cristiani per un vano e ridicolo orgoglio han voluto affrancarsi dalla soggezione alla gerarchia ecclesiastica e al Sommo Pontefice, sono in pena del traviamento caduti sotto l' impero di un Papa laico, il quale non solamente li domina nelle più sacre relazioni che passano tra la coscienza e Dio, ma ancora li astringe, ora con gentilezze da iene, or colla forza brutale della spada, ad accogliere i suoi lambiccati anatematismi, e a servire alle sue sconfinate ambizioni!

IV. Le orribili conseguenze della ribellione all' autorità ecclesiastica avrebbero dovuto mettere in guardia i cattolici di Francia sugli effetti che doveano essi temere per sè dallo studio che mettevano i magistrati del loro Stato nel sindacare o ristringere l' autorità pubblica. Ma lo spirito di superbia che vi si era profondamente radicato nel volere sostenere, come dicevasi, la libertà della Chiesa Gallicana, e il veleno della eresia che per opera di Calvino era penetrato nel seno di buona parte di quella magistratura, fece tanto assottigliare i vincoli che univano la Chiesa di Francia al Supremo suo Capo, che poco mancò, non si fossero spezzati sotto Luigi XIV con la rinomata Dichiarazione del Clero Gallicano. E di questo angoscevole pericolo storico diciam qualche cosa.

Secondochè abbiamo di sopra accennato, quantunque la prammatica sanzione di Carlo VII fosse stata legalmente abrogata da Luigi XI, i parlamenti di Francia attribuendosi tuttavia il dritto di tutelare scrupolosamente la Chiesa Francese coi suoi privilegi e con la sua disciplina, si facevano a sindacare ogni atto del Capo della Chiesa, perchè non ne venisse lesa quella di Francia. In conseguenza di tale sindacato i parlamenti si avanzarono a rifiutare i decreti del Concilio di Trento, come contrari alle libertà della Chiesa Gallicana. Sicchè ben definisce Charlas queste libertà « una oppressione dell'a « giurisdizione della Chiesa per mano del po- « tere laicale, e una depressione dell' autorità « del Romano Pontefice per mano del Clero « Gallicano (a) ».

Pietro Pithou, mezzo protestante, nel 1594 pubblicò il suo gran trattato: *La libertà della Chiesa Gallicana;* nel 1639 Pietro du Puy ne sviluppò le pruove con ampio lavoro. Le quali due opere son riunite in quattro volumi in folio, e sono il fonte, a cui tutt' i loro successori ostili alla Chiesa non hanno mai cessato di attingere quel veleno che fu causa di tanti luttuosi disordini. Pithou presentava in 23 articoli un quadro di tutte le libertà gallicane, che faceva poggiare, come su due perni, sopra le due seguenti massime: 1ª Per tutto ciò che ha riguardo all' ordine temporale, i Papi non hanno alcuna giurisdizione nè generale nè particolare nei paesi soggetti al Re di Francia: 2ª Tuttochè il Papa sia riconosciuto come Sovrano nelle cose spirituali, nondimeno la sua autorità non è assoluta e illimitata nella Chiesa di Francia, ma temperata dai canoni degli antichi Concilii della Chiesa ricevuti nel Regno. Coi quali principii le libertà gallicane riduconsi a quell' *arbitrio* (secondo la espressione dello stesso Charlas) *di ritenere fra gli antichi, e di ammettere fra' nuovi decreti della Chiesa quello solo che utile apparisca.*

L' Episcopato di Francia ripudiò queste illusorie prerogative, che dichiarò meglio servitù; ma furono inutili le sue rimostranze a fronte dell' ostinato impegno che i Parlamenti ebbero di propugnarli.

(a) Phillips, Droit Eccl. t. III, § 149, pag. 250.

(a) *Oppressionem iurisdictionis Ecclesiae a laica potestate, et depressionem auctoritatis Romani Pontificis a Clero Gallicano.* De Libertatib. Eccl. Gallic.

Pietro de Marca ricevuto nel Consiglio Regale per opera del du Puy, lasciossi trascinare negli errori di lui, e però la sua Opera *de Concordia Sacerdotii et Imperii* è ispirata da un animo prevenuto per le libertà gallicane.

Di Edmondo Richer, Sacerdote e Sindaco della Facoltà Teologica di Parigi, Autore del libro *de ecclesiastica et politica auctoritate* pubblicato nel 1611, e riprovato nel seguente anno in un Sinodo tenuto a Parigi, poi condannato ancora da' Sommi Pontefici Paolo V, Gregorio XV, Clemente XI e Innocenzo XI; di lui e del suo sistema abbiamo sufficiente parlato nei Capi II e III di questo lavoro, e ne confutammo già gli stucchevoli errori, prendendo solo ad esporre la dottrina cattolica. Ora ci restringiamo a notare, che sebbene l'Autore con miglior senno avesse pubblicamente ritrattato più volte i suoi errori, fuvvi nondimeno un gran seguito di aderenti a quei dannosi principii tra protestanti e giansenisti, e quanti altri mai furono i posteriori antagonisti della potestà della Chiesa, i quali non seppero altrimenti combattere che col noioso ritornello delle vecchie cantafole richeriane, rubacchiate anch' esse dalle stantie opere di Vicleffo e di Hus, e maestrevolmente incarnate con le libertà gallicane.

Frattanto i precipui capi, a' quali coteste libertà si estendevano per inceppare la Chiesa, erano: — amichevole intelligenza e relazione col Papa e coi suoi Nunzii: — attento scrutinio delle sue Bolle: — appello dalle decisioni papali al futuro Concilio: — appello come d'abuso. I quali principii radicatisi col tempo nella società furono abbracciati eziandio dal Clero di Francia; e dove prima li aveva esso riprovati come servitù imposte alla Chiesa, dappoi se ne mostrò passionatissimo vindice: ed eccone la la succinta pruova. — Il II. Concilio di Lione nel 1274 aveva riconosciuto col duodecimo Canone il diritto del Re di Francia di percepire i frutti di alcuni Vescovadi nelle loro vacanze. Luigi volle estendere questo dritto di regalia a tutti i Vescovadi del Regno. I parlamenti si studiarono di proclamare il dritto del Re a questa estensione di regalia fondandolo sul grazioso assioma, che « la corona di Francia è rotonda ». Nel 1673 una commissione di Vescovi si pronunziò su tal punto nel medesimo senso. Questo fatto diè luogo a vari reclami per parte d' Innocenzo XI, principalmente per riprovare la base, su cui eransi queste pretensioni avanzate. Allora Luigi XIV convocò un' assemblea di Vescovi, alla quale propose di fissare con solenne Dichiarazione i veri limiti del potere papale. Fu questo il momento critico, in cui trentaquattro Vescovi furono sul punto di proclamare lo scisma della Chiesa di Francia. E sarebbe ciò avvenuto, se abbracciato si fosse il progetto di dichiarazione compilato dal Vescovo di Journay: ma valendosi Bossuet della sua grande autorità richiamò a sè la cura di stendere la dichiarazione, e la fece in termini vaghi e generali che prestavansi alle più svariate interpretazioni; con che se evitò un aperto scisma, non nocque meno alla unità della Chiesa ed alla supremazia del Papa, per aver fatta più facile la propagazione di erronei principii nascosti sotto lo involucro di anfibologiche frasi. Luigi gradì il lavoro di Bossuet, quindi sciolse l' adunanza che nelle sue discussioni spingeasi verso lo scisma, e ordinò con un editto che in tutto il Regno fossero assolutamente riconosciuti i quattro articoli della Dichiarazione (a). Allora i Vescovi tutti dovettero

---

(a) I quattro articoli son questi: 1° Dio non ha dato a S. Pietro e ai suoi antecessori, vicarii di Gesù Cristo, e alla stessa Chiesa altra autorità che sulle cose spirituali, che concernono la eterna salvezza, non mai sulle cose temporali e civili. I Re ed i principi non sono perciò sottoposti ad alcuna ecclesiastica Potestà per divina ordinazione, nelle cose temporali: essi non possono essere deposti nè direttamente nè indirettamente per autorità della Chiesa; nè i loro sudditi possono essere dispensati dalla sommissione ed obbedienza che debbono, nè mai assolti dal giuramento di fedeltà.

Art. 2. La pienezza dell' Autorità che la Santa Sede ha sulle cose spirituali è tale, che non indebolisce punto i decreti dell' Ecumenico Concilio di Costanza contenuti nella Sessione IV^a e V^a confermati dalla pratica di tutta la Chiesa ed osservate religiosamente in tutt' i tempi dalla Chiesa Gallicana.

Art. 3. In conseguenza l'uso dell'Apostolica autorità dev' essere conforme ai canoni fatti dallo Spirito Santo e consacrati dalla generale venerazione; le regole, le costumanze, le costituzioni, ricevute nel regno e nella Chiesa Gallicana debbono avere loro forza e virtù; e gli usi de' nostri padri hanno a conservarsi inalterabili. Serve ancora alla grandezza della Santa Sede Apostolica il mantenere invariabilmente le leggi e i costumi stabiliti di concerto fra la medesima Santa Sede e la Chiesa di Francia.

Art. 4. Quantunque il Papa abbia la parte principale nelle quistioni di fede, e i suoi decreti riguardino tutte e singole le Chiese del mondo il suo giudizio non è pertanto irretrattabile quando non intervenga il consentimento delle medesime Chiese.

giurarne l'accettazione, e il Parlamento dovette inserirli negli atti della Sorbona. Ma un grido di riprovazione generale si levò dapertutto, segnatamente nell' Episcopato Ungarese, e in parecchie Facoltà Teologiche di Europa. Innocenzo XI credette miglior partito il non darle una formale condanna, ma sufficientemente mostrò il suo giudizio per mezzo di un Breve dato fuori immediatamente, cioè il 2 aprile, con cui dichiarava irrite, nulle e riprovevoli le cose tutte contenute nella dichiarazione: negava la conferma dell' Episcopato a quei che l'aveano giurata: e al Re dimandava la rivocazione del suo Editto. Alessandro VIII poi con solenne Costituzione fatta pubblicare mentr'era sul letto di morte, addì 4 agosto 1690 *(Inter multiplices)*, condannò tutte e singole le cose trattate nell'Assemblea del Clero di Francia, e quanto alla estensione delle regalie, e quanto a ciò che sulla ecclesiastica potestà venne colle quattro proposizioni definito. Innocenzo XII riuscì ad ottenere dal Re, che di cuore era cattolico, la rivocazione del suo editto del 2 marzo. E difatti costui con lettera del 24 settembre 1692 scrisse al Papa le seguenti parole: « Es- « sendo io risoluto di dimostrare alla Santità « Vostra il mio filiale rispetto con le pruove « che per me si possano maggiori, mi reco a « dovere di manifestarle, che ho dato già or- « dini, perchè le cose contenute nel mio editto « de' 2 marzo 1682, concernenti la dichiarazio- « ne del Clero del Regno (a cui le congiunture « di allora mi aveano obbligato) non abbia- « no più effetto. E come io desidero che non « sola Vostra Santità sia informata de' miei « sentimenti, ma che ancora tutto il mondo « sappia per via di pubblica testimonianza la « venerazione che ho per le sue eccelse qua- « lità ecc. ». Avendo poi il Pontefice a confermare la elezione di trentacinque Vescovi nominati dal Re, volle da costoro una ritrattazione formale della Dichiarazione, e gli fu fatta nei seguenti termini: *Ad pedes Beatitudinis Vestrae provoluti profitemur et declaramus, nos vehementer et supra id, quod dici potest, ex corde dolere de rebus gestis in conciliis praedictis, quae Sanctitati Vestrae eiusque praedecessoribus summopere displicuerunt. Ac proinde quidquid.... decretum censeri potuit, pro non decreto habemus et habendum esse declaramus.*

Ebbe finalmente questa Dichiarazione la sua solenne condanna da Pio VI nella sua Bolla *Auctorem Fidei*, quando condannò il sinodo tenuto a Pistoia da Scipione Ricci, che adottata l'avea come la espressione dei suoi sentimenti.

Luigi XV nel 1766 rinnovò l'editto del 2 marzo, e il Gallicanismo rinvigorì; ma le grandi scosse patite dalla società francese fino agl'incendii e alle distruzioni di Parigi sotto l'imperio della *Comune*, e la influenza benefica esercitata dal Vaticano Concilio, massime con la definizione della Infallibilità Pontificia, han fatto dismettere al presente i riottosi principii, e toccar con mano, che il solo fondamento incrollabile e sostenitore della civile società è la Sede di Pietro, e la sua divina Autorità. Non per tanto, prima che a tali estremi giungesse la società, il Gallicanismo s'intruse in tutt' i regni che con la francese Dinastia si governavano: ed ebbe nel secolo XVIII un caldo propagatore in persona di Bernardo Van-Espen, canonista Olandese, il quale tanto nella sua Opera del *Dritto Ecclesiastico*, quanto nei varii suoi trattati ha posto i principii delle libertà Gallicane come la base normale de' rapporti dell' Episcopato e del Principe col Sommo Pontefice. La ricchezza di erudizione e la chiarezza che trovasi nelle opere di questo Autore gli hanno acquistato una grande celebrità; ma gli errori e le tendenze che vi si notano ad ogni pagina, gli hanno meritata troppo giusta condanna della Santa Sede.

Tib. Can. Teol. Durante.

(Continua.)

BIBLIOGRAFIA

ALLIEVO GIUSEPPE — Logicae institutiones, auctore Iosepho Allievo, in Taurinensi Archigymnasio professore. — Augustae Taurinorum, ex Officina Salesiana, 1877. — In 8°, di pag. IV, 143.

Le presenti istituzioni di Logica racchiudono compiutamente in non molte pagine tutto ciò che suol rapportarsi a questa prima parte delle filosofiche discipline. Sono scritte con chiarezza, con ordine, con bella

forma latina, e, crediamo, torneranno di non poca utilità ai professori non meno che agli allievi. — Prezzo L. 1.25 presso la Libreria Salesiana, via Cottolengo, 32, Torino; ovvero presso l'Autore, piazza Statuto, 13, Torino.

BERENGO GIOVANNI — Enchiridion Parochorum; seu institutiones Theologiae Pastoralis, auctore Iohanne Berengo, S. Th. et I. C. Doctore, Patriarchalis Venetiarum Capituli Can. Theologo etc. — Editio altera — Venetiis, ex Typogr. Aemiliana, 1877 — In 16° gr. di pag. 733.

Di questo interessantissimo libro, esauritasi in due soli mesi la prima edizione, già viene a luce la seconda. Alle alte lodi, onde tutta la stampa cattolica lo annunziò la prima volta, non accade aggiungere altro. Diciamo solo che l'Episcopato italiano lo ha riconosciuto di tanta utilità pel Clero, che non cessa di farne richieste in moltissime copie per diffonderle nelle rispettive Diocesi. Questa edizione poi si avvantaggia sulla precedente non solo per la eleganza tipografica, ma pure per varie giunte o dilucidazioni che si trovano sparse nel corpo dell'opera, soprattutto nell'appendice. Siamo di credere che veruno dei nostri lettori, i quali intendono al ministero pastorale, non si curi di aver fra le mani un libro che tante cose contiene e sapientemente disposte. — È vendibile presso la Tipografia editrice a S. Giacomo dall'Orio, N. 1755 in Venezia. In Italia (franca per posta) L. 4,30. Per l'Estero L. 4,60.

BROIA GIUSEPPE — In morte di Enrico Ferri, Orazione funebre detta da Giuseppe Broia pei solenni funerali, che gli alunni del Seminario Alatrino nella domestica Cappella del defunto compagno celebravano il dì 7 luglio 1877— Napoli, Stab. Tip. di Salv. Marchese, 1877.

Il Seminario di Alatri è quanto altro mai fiorente per solidità d'istruzione, per esattezza di disciplina, per saggia e solerte direzione. Dalla lettura di questa amabile orazione funebre, dettata da un alunno di tal pio luogo, si scorge a prima fronte quanta virtù vi si coltivi e quanta religione vi prosperi. E però non è meraviglia che Enrico Ferri, rapito a 14 anni all'affetto dei suoi superiori e compagni, sia pututo formarsi a tanto maschia virtù, da potersene additare a tipo. La sua morte fu compianta da tutti che lo conobbero, i quali non si rimangono dal benedire alla memoria di lui.

CARUANA ENRICO — Se si debba amministrare il SS. Viatico agli ammalati che attualmente sono privi dell'uso di ragione. Lettera ad un parroco. — Malta, Zeffirino Micallef tipografo, Strada del Teatro, N. 6; 1877.

Nella Diocesi di Malta, come in varie altre, anche di Fraucia, è consuetudine che agli ammalati attualmente privi dell'uso di ragione, quali che essi siano, non si amministra il SS. Viatico. Or il chiaro Caruana egregiamente dimostra in questa lettera che tal consuetudine è contraria alla ragione teologica e all'autorità, e dannosa non poco alle anime. Imperocchè, tolti gl'infanti e i perpetuamente pazzi, ai quali non è dubbio che non si debba amministrare il Viatico, come può raccogliersi dal Tridentino (Sess. XXI, c. 4) e dal Rituale Romano (de SS. Euchar. Sacr.), agli altri che sono privi dell'uso di ragione, o per temporanea pazzia, o per infermità, può e deve concedersi questo potentissimo aiuto in morte, quando si può supporre che l'ammalato si ritrova in istato di grazia, cioè, come insegna il Catechismo Romano, « si antequam in insaniam inciderint piam et religiosam animi voluntatem praesetulerint. » — Questa tesi è pienamente dimostrata con elette ragioni teologiche e con le citazioni di molti e gravi autori, fra i quali il S. Dottor de Liguori; onde non potrà più dubitarsi di quanto in essa viene asserito.

GRANATO FERDINANDO — I Principii dell'Ateismo contemporaneo e S. Tommaso d'Aquino. Dissertazione letta all'Accademia di S. Tommaso d'Aquino in Napoli, il dì 14 giugno 1877, dal socio accademico Ferdinando Granato prete napolitano. — Napoli, estratto dalla rivista religiosa *La Scienza e la Fede, 1877*, in 8° gr. di pagine 36.

Fra le molte opere e bellissime, che il rimpianto Card. Riario Sforza promosse in mezzo al suo illustre Clero napoletano, va

ricordata con singolar menzione l'Accademia di S. Tommaso d'Aquino. Questa cominciò aver vita in occasione dell' ultimo centenario del gran Dottore Angelico, affine di promuovere lo studio delle sue dottrine, ora più che mai interessantissimo; e nel giro di pochi anni ha saputo acquistarsi tal credito e rinomanza, che fin dall' estero le sono giunti attestati di congratulazione. — Nella tornata de' 14 dello scorso giugno fu letta la dissertazione che annunziamo da uno dei valorosi socii di tale Accademia. L'argomento, come tutti potranno osservare, non può essere più opportuno nella pazza e generale incredulità da cui siamo circondati. Lo svolgimento poi di esso, fatto con eletta eredizione, con saldissime ragioni, con logica limpida e stringente, con chiara e propria e spontanea favella, mostra la gran perizia dell' Autore nelle profonde dottrine della scuola tomistica, non meno che nella confutazione delle balzane teoriche dei materialisti moderni. — Esortiamo i nostri lettori a provvedersi di questo egregio opuscolo, in cui troveranno semplificato il supposto dell' ateismo contemporaneo e combattuto con la rettificazione di varii concetti, sui quali gli avversarii sogliono prendere i più madornali equivoci. — Si vende per L. 1, presso l'Autore in Napoli, S. Severo alla Sanità, 28.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1877)

ITALIA

Alle ore 8 del mattino del 29 settembre ultimo, l'E.mo Card. Sisto Riario Sforza, Arcivescovo di Napoli, dopo breve e penosa malattia, munito dei conforti religiosi, passava di questa vita.

Non solo la vasta città di Napoli, che se l'ebbe a Pastore, ma tutte le provincie del Napoletano, alle quali per molte ragioni estendevasi il suo zelo, han pianto inconsolabilmente questa irreparabile perdita.

Era nato in Napoli il 5 Dicembre 1810. Compì gli studii nel Seminario Romano. Sacerdote, ebbe titoli e dignità, ed esercitò officii delicati, commessigli dal Rom. Pontefice. Fu promosso a 35 anni a Vescovo di Aversa: dopo sette mesi ad Arcivescovo di Napoli. Gregorio XVI, il 10 giugno 1846, creavalo Cardinale Presbitero di S. R. C. del titolo di S. Sabina. Fu membro delle Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari, del Concilio, dell' Immunità, dell' Indice, della Disciplina Regolare, e nel 1865 camerlengo del Sacro Collegio.

Monumenti di sue virtù sono le innumerevoli opere di zelo da lui promosse e caldeggiate nella sua Diocesi; l' illustre Clero Napoletano educato da lui a tipo di perfezione sacerdotale; il buon popolo di quella Metropoli che, da lui visitato e generosamente soccorso nelle fiere distrette di pubblici flagelli, proclamavalo altamente il Borromeo redivivo. — Del suo zelo instancabile per la gloria di Dio, della sua saggezza episcopale, della inconcussa sua fortezza, della esimia sua carità parlerà la storia; come ora non cessano di celebrarne gli encomii gli amici e i nemici della Religione.

SIA PACE E RIPOSO ETERNO ALL'ANIMA SUA BENEDETTA!

Ricevimenti in Vaticano.—Il Santo Padre, di florida salute, di mente robusta, di modi sempre amabili, continua a ricevere deputazioni di cattolici di varii luoghi, che desiderano vedere le sue auguste sembianze, e venerare in lui il Vicario di G. C. — Segnaliamo il ricevimento ottenuto il dì 25 settembre u. s. dal prof. Tancioni, il quale, unitamente ad altri suoi colleghi, presentava a Sua Santità le firme di più centinaia di medici italiani, che per suo mezzo intesero fare omaggio al Sommo Pontefice. Al nobile indirizzo, da lui letto alla Sovrana presenza, il S. P. rispose brevi parole, congratulandosi prima coi medici che fanno una reazione al materialismo di molti altri loro colleghi, e poscia inculcando ad essi di pensare, nella cura degl'infermi, non solo al corpo, ma eziandio all' anima.

Il Quarto Congresso Cattolico Italiano. — A Bergamo, cospicua città del Veneto, si è radunato il quarto Congresso

Cattolico italiano, sotto la presidenza onoraria di quel zelantissimo Mons. Vescovo. Le pubbliche adunanze si son tenute dal 10 al 14 spirante mese nella grande Aula del Seminario Vescovile. Presidente fu eletto l' illustre Barone d' Ondes Reggio, in mancanza del Duca Salviati di Roma, impedito da domestica sventura. Intervennero nell'apertura oltre 400 persone, fra cui personaggi ragguardevolissimi e varii Vescovi; ma un tal numero andò crescendo considerevolmente e giunse quasi a raddoppiarsi negli altri giorni. Il S. Padre avea già spedito al Comitato permanente dei Congressi cattolici un magnifico Breve con la data del 24 Settembre, il quale fu letto in pubblica assemblea fra generali applausi. Furono prese molte risoluzioni, e molti voti furono fatti intorno ai bisogni presenti dei cattolici italiani. — Queste risoluzioni e questi voti riguardano soprattutto l'astensione dalla lettura degli empii giornali, l' aiuto da darsi ai fanciulli per la prima comunione, le preghiere da farsi per la Chiesa e pel S. Padre, le conferenze apologetiche per la gioventù contro gli errori odierni, la maggior propag azione dell' apostolato della preghiera, l' obolo dei Vescovi, l'aiuto della classe operaia, la santificazione della festa e la cooperazione contro la bestemmia, la libertà d' insegnamento, l' incoraggiamento della musica sacra e delle arti cristiane.

Un' altra circolare sulle processioni. — La famosa circolare del ministero Nicotera, che proibiva le processioni, fu dichiarata dalle Corti di Cassazione di Torino e di Firenze di niun valore, perchè arbitraria e ingiusta, non avendo alcun appoggio nella legge vigente. Or il guardasigilli Mancini è accorso in aiuto del suo collega con far udire la sua voce, in una nuova circolare firmata dal suo segretario, a tutti gli amministratori della giustizia. Egli veramente « non può nè vuol pigliare ingerenza dei giudizii, ai quali lascia intera libertà » ; dichiara nondimeno che i magistrati « non son legati negli arresti della Corte di Cassazione » ; il che vuol dire che i pretori e gli altri giudici di tribunali non debbono pigliar norma dalle sentenze (in istile barbaro chiamati *arresti*) delle predette Corti di Cassazione; che però condannino pure i poveri parroci che cadono nelle loro unghie, i quali non tutti avran la costanza di ricorrere in Cassazione. Sapienti lezioni di giustizia e di libertà !

ESTERO

Il Sinodo Armeno-cattolico di Cilicia. — Si scrive da Costantinopoli al *Mondo* che il Sinodo de' Vescovi del Patriarcato Armeno-cattolico di Cilicia, sotto la presidenza di S. E. Monsignor Hassoun, ha terminato i suoi lavori. Il risultato delle deliberazioni circa le elezioni dei Vescovi è stato inviato alla S. Sede, che lo ha approvato, autorizzando il Patriarca a procedere alla loro istituzione canonica, ed alla loro consacrazione secondo il rito armeno. — Si ha ragione di sperare che la Sublime Porta darà a ciascuno dei novelli eletti l' *herat* officiale che verrà a farli riconoscere dalle autorità delle provincie. — È questo un avvenimento di alta importanza pel cattolicismo di Oriente.

I Socialisti di Gand. — Un orribile congresso da veri energumeni han tenuto non ha guari i Socialisti nella città di Gand nel Belgio. I discorsi quivi pronunziati fanno fremere, e rivelano le vere aspirazioni di questa setta infernale che pur si allarga da per tutto e sotto gli occhi dei Governi. Eccone un saggio in un brano di discorso del cittadino Frankel: « È vero, egli disse, che si parla del cielo. Ma che è il cielo? La scienza ha dimostrato che è un sogno, una menzogna. Noi ne concludiamo essere necessario che ci prendiamo il nostro paradiso, la nostra felicità sulla terra. Come? Collo spogliare i borghesi dei loro tesori, col restituirli ai loro legittimi possessori, ossia a noi, col fare la rivoluzione democratica e sociale. Abbracciando la scienza basata sulla ragione, abbiamo rinunziato al nostro posto del cielo; ma in ricambio intendiamo che ci venga pagato ciò che a noi è dovuto, ossia due cose: godimenti e vendetta » !

Persecuzione in Polonia. — Da una fededegna corrispondenza all' *Osservatore Romano* si rileva con qual ferocia la persecuzione continua contro i coraggiosi cattolici di Polonia. È quivi interdetto l'insegnamento del Catechismo in polacco; i preti vengono per minime cose esiliati; sevizie crudelissime si adoperano contro coloro che ricusano di apostatare. Percosse, carceri, relegazioni, confiscazioni di beni e fin la morte sostengono coraggiosamente quei valorosi confessori della fede. « Solo pochi giorni fa, aggiunge la corrispondenza, lettere di Varsavia hanno annunziato che tre Uniati (Greci Cattolici) sono stati fucilati nella cittadella di Varsavia.

e il quarto impiccato »! — E ciò sotto il governo e per ordine di colui che vuol proclamarsi il liberatore dei cristiani!

Intanto le pene e le privazioni, a cui vanno sottoposti gli ecclesiastici nella Siberia, sono indicibili: muoiono quasi tutti di stento e di fame! La carità cattolica veramente accorre a loro aiuto, e anche in Italia si raccolgono elemosine per questo fine. Chi voglia contribuire ad alleviar le pene di quegl' invitti confratelli, mandi le offerte al Sig. Can. Paolo Piochi di *Siena*, il quale è in diretta comunicazione coll' illustre Sig. Conte Ladislao Plater. procuratore primo e capo supremo di quest' opera santa.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

—

La Diocesi di Cassano non fu dimenticata dalla inesauribile bontà del S. P. Pio IX nel distribuir che questi fece i sacri oggetti alle Chiese povere d' Italia. Furono posti a disposizione di Monsignor Vescovo due calici, due pianete, una tovaglia, una stola, dieci ammitti, cinquanta tra purificatoi e manutergi, venti corporali, dieci palle, due cotte e due palme di fiori bianchi. Il Vescovo e i diocesani conserveranno gelosamente questi oggetti come preziosa memoria del faustissimo Giubileo Episcopale del S. Padre, e si rammenteranno di essere perpetuamente grati all' immortale Pontefice che degnavali della sua benevolenza.

—

Il giorno 10 dello spirante mese fu riaperto il Seminario Diocesano di Rotonda. A far sì che i molti alunni che vi si educano comincino il novello anno scolastico dal ritemprar lo spirito alla religione e alla pieta, è stato disposto dal zelantissimo Monsignor Vescovo che dessero opera per otto giorni ad un corso di santi esercizii spirituali. Il quale ha avuto luogo dal dì 19 al 27 di questo mese, sotto la direzione degli egregi PP. del SS. Redentore, il P. D. Nicola Libonati e il P. D. Gerardo Lanzetta, che con grande zelo e dottrina han predicata la divina parola. — Di questi esercizi hanno profittato coloro altresì che doveano prepararsi a ricevere i Sacri ordini; e però il dì 28 ottobre l' Ecc.mo Monsignor Vescovo, per concessione Apostolica, ha tenuto in Rotonda la generale Ordinazione, in cui sono stati promossi tre al presbiterato, quattro al diaconato e cinque al suddiaconato.

—

Abbiamo sott' occhio un lungo scritto del degnissimo Arcipr. Antonio Pistocchi di Cerchiara, che narra le impressioni da lui provate nelle frequenti visite fatte al Seminario Diocesano di Rotonda. La sua testimonianza è ben autorevole, avendo egli diretto per lunghi anni e con molta lode l' antico Seminario di Cassano, ed essendo espertissimo conoscitore di queste cose. — Al vedere adunque la regola che ivi si osserva, la istruzione che vi si riceve, la educazione fisica e morale che vi si consegue, non può non commendare altamente un tal pio luogo ed esortare i padri di famiglia a collocare in esso i loro figli. « Nel mentre, egli dice, forse in alcuni Istituti, per non dir molti, si coltiva l'intelligenza, si coltiva l' operosità meccanica, e Dio sa come! e sventuratamente si trascura il sentimento, nel Seminario di Rotonda si coltivano tutti e tre; e già le mura di quel vero santuario di educazione non risuonano di altro che di lettere, di scienze e di morale, sapendosi ivi assai bene che la vita dell' uomo ha tre movimenti: l' intelligenza, il sentimento e l' operosità materiale, e che il solo e vero cardine del progresso è Cristo... Ciò sia detto ad omaggio della verità ed a gloria del solertissimo nostro Vescovo, il quale, a prescindere che fu nella dura necessità di contrarre debiti per comprare e ridurre a forma di stabilimento letterario il grandioso fabbricato di quel pio luogo, nella sua povertà non ha mai curato nè cura spese affine di scegliere intelligente e zelante Direttore, Professori di specchiata morale, dotti a preferenza nelle lingue classiche e che nel pubblico insegnamento si inspirino al vero e cristiano progresso. »

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

—

Abbiamo letto l' opuscolo sul Saggio di scienze, lettere ed arti belle che hanno offerto al pubblico gli alunni del Seminario Bussentino ne' mesi di settembre ed ottobre ultimi. In esso opuscolo (in 8.° di pag. 96) è il sommario delle materie scolastiche che hanno apprese quest' anno, e di cui han

dato conto gli alunni del detto Seminario innanzi a numeroso e colto pubblico. Dalle classi di scienze sacre fino alle ginnasiali e di belle arti si scorge con quanta perizia e con quanto inappuntabile metodo sieno stati diretti gli studi in quello Istituto, in cui ben 100 alunni progrediscono meravigliosamente ogni dì più nella educazione intellettuale e morale. Non solo si è fatto tesoro della sapienza degl' antichi, ma si è tenuto pur conto dell' attuale progresso scientifico e letterario, nè si è tralasciato lo studio delle quistioni del giorno che interessano la religione e il buon costume.

Della riuscita poi oltremodo splendida di questo saggio fa fede una nostra corrispondenza di Roccagloriosa con la data dei 16, che ha quanto segue:

« Per addimostrare quanto siano riusciti splendidi anche in quest' anno i pubblici Saggi di scienze, lettere ed arti belle, dati dagli alunni del Seminario Bussentino dal 24 settembre al 15 ottobre corrente, basterà accennare di volo essere stato necessario, a premio dei più segnalati giovani, distribuire 18 medaglie d' argento, senza contarvi la scuola delle scienze sacre, alla quale si son dati premii di tutt' altra ragione. Ed è stata così vigorosa la santa emulazione, di che han gareggiato i giovani alunni, da rendere indispensabile un severo scrutinio per aggiudicare i premii a coloro solamente che tra tanti meritevoli se ne fossero addimostrati alcun poco più degni: eppur ciò non bastando si è dovuto non di rado fare appello al giudizio della sorte. — E neppur bastando le medaglie, è stato d'uopo, a premiare i più piccini, distribuire un buon numero di eleganti libretti. Or mentre a meritata lode segnaliamo i nomi dei premiati, intendiamo attribuirne tutta la gloria e tributare pubbliche azioni di grazie solo a Dio, il quale di tanti favori per sua benignità largheggia con questo nascente Seminario, da farlo chiamare da qualcuno il Seminario del miracolo.

I premii adunque sono stati così distribuiti:

Per la 2ª Liceale — 1° premio a Gifoni Gaetano — Luigi da Vibonati — 2° a Del Giudice Luigi da Tortorella.

Per la 1ª Liceale i due premii si sono sorteggiati tra Furiati Francescantonio da Sapri, Pasquale Vito pure da Sapri, e Mercadante Francescantonio da Torraca. — La sorte ha preferiti i due ultimi.

Per la 5ª Ginnasiale — 1° premio a Basile Emmanuele di Bagnoli — 2° a Bello Vincenzo da Vibonati.

Per la 4ª Ginnasiale — 1° premio a Pugliese Vincenzo — 2° a Malfito Vincenzo, entrambi da Vibonati.

Per la 3ª Ginnasiale — 1° premio a Guida Vito da Celle — 2° a Vassalli Nicola da Sicilì.

Per la 2ª Ginnasiale — 1° premio ad Andrea Guida da Celle — il 2° si è sorteggiato tra Vinciprova Vincenzo da Vibonati e D'Angelo Alessandro da Scario.

Per la 1ª Ginnasiale — 1° premio a Timpanelli Vincenzo da Sapri — il 2° si è sorteggiato tra Giffoni Biagio da Vibonati e Vito Prospero da Trecchina. La sorte ha preferito il primo.

Per la lingua francese — a Pugliese Vincenzo da Vibonati.

Per la Calligrafia — a Giudice Antonio da Caselle.

Per la' Declamazione — si è sorteggiato il premio tra Pignataro Michele da Trecchina, Fittipaldi Alfonso da Lauria, e Gallotti Felice da Lentiscosa, il quale è stato preferito dalla sorte.

Per la Musica istrumentale al Pianoforte — sorteggio tra Pasquale Giovanni da Sapri e Granata Tommaso da Morigerati. — A quest'ultimo è sortito il Premio.

Per la Musica vocale — a Talamo Giuseppe Antonio della Marina di Camerota.

Hanno ricevuto in premio i librettini: Biscardi Antonio — Curzio Biagio — Flora Antonio — Guida Zaccaria — Faurini Antonio — Perilli Giovanni — Savino Domenico — e Talamo Luigi. »

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Dismembrationis Paroeciae — 16 Dic. 1876, 27 Genn. e 19 Magg. 1877. — Il Vescovo della Dioc. di L., sin dal 1719, dalla S. Congr. avea ottenuto di smembrare una Parrocchia che comprendea varii villaggi molto distanti, ed ai quali accedevasi per vie impraticabili; di guisa che anche a bambini veniva meno il battesimo per manco, nei genitori, d'istruzione. Ma perchè nell'attuazione di quella facoltà non si era proceduto *ad formam Sacror. Canonum*, giusta gli ordini della predetta S. C., uno de' successori nel Vescovado, l'anno 1869, nel corso di S. Visita, decretò la erezione di una nuova parrocchia meglio circoscritta, vi pose un Economo Curato, e simultaneamente comunicò il decreto all' Arciprete della Matrice. Fra questo e l' Economo non procedettero pacificamente le cose. Ma quando, per un verso, morto l'arciprete, fu creato con Lettere Apost. del 13 maggio 1874 il successore, senza che nelle Bolle della Dataria si facesse un cenno dello smembramento; e, d'altro verso, il Vescovo di L. si fu affrettato a crear parroco quell' Economo Curato, omesso pure il concorso e l'esame, nuove quistioni giurisdizionali divamparono tra il novello Parroco e l' Arciprete. Il quale protestò presso la Curia di L., e chiamò a comparire nella Metropolitana tanto la prefata Curia quanto il nuovo Parroco, attaccando di nullità sì lo smembramento come la collazione. Ma il Vescovo, ciò non ostante, immetteva il nominato da sè nel reale possesso della dismembrata. Intanto la Curia Metrop. che indarno avea tentato un amichevole componimento, il dì 22 sett. 1875 pronunziò la severa sentenza, con che irritava il doppio fatto dello smembramento e della collazione.

Se non che il nuovo Parroco, per nulla sgomentato, portò il suo appello alla S. C., alla quale il Vescovo domandò l' intervento in causa e, per scansare le spese, la trasmissione degli atti originali. Dimandato d' informazione e del suo parere, l' Arcivescovo propugnò la giustizia della sua sentenza, allegando: 1° il disprezzo di forma nello smembramento; 2° il non essersi con questo bastantemente provveduto al bene delle anime; 3° il non avere il Vescovo appellato dalla sentenza del suo tribunale, che perciò era passata *in rem iudicatam*.

La S. C., udite le deduzioni delle parti avverse, al dubbio: *An et quomodo sententia Curiae Metropolitanae C. sit confirmanda vel infirmanda in casu*, il 27 gennaio 1877 rispose: *Sententiam Curiae Metropolitanae C. esse infirmandam, facto verbo cum SS.mo.*

E sebbene l'Arciprete avesse ottenuto una nuova udienza, la S. C. ai 19 maggio 1877, confermando la prima decisione, pronunziò: *In decisis et amplius.*

Dal che deduciamo: — a) Nei tempi antichi lo smembramento di una parrocchia reputavasi rimedio estremo da adottarsi quando coi Coadiutori o con un Vicario del Parroco non era possibile soddisfare alle necessità dei fedeli. — b) Ma la S. C. con questa e con altre recenti decisioni ha

messo un temperamento a quel precedente rigore di intendere la evidente necessità, con che ha creduto di conformarsi meglio alle disposizioni del Tridentino. — c) E però, quando la utilità dei fedeli è bastantemente manifesta, e non mancano i mezzi da provvedersi alla Congrua del nuovo Parroco, facilmente concedesi al presente di dismembrar qualche parrocchia. — d) Che anzi in questi casi la S. Sede suole passar sopra a qualche difetto di cause e di solennità richieste. — e) Alla potestà ordinaria si aggiunge certamente qualche giurisdizione delegata colle parole conciliari: *Auctoritate Apostolica, seu tamquam Sedis Apost. delegatus.* — f) E quando un decreto vescovile appone la formola: *etiam tamquam Sedis Apost. delegatus*, vuol significare che fa uso della giurisdizione ordinaria e della delegata. — g) Giusta la più probabile sentenza, il Vescovo può procedere o colla ordinaria e delegata insieme, o con una delle due; senza che sia d'uopo spiegare con quale. Nel dubbio bisogna intendere la delegata (Antonelli, Barbosa ecc.) — h) Quando il Vescovo procede *tamquam Apost. Sedis delegatus* (come avvenne nel caso) allora l'appello non può farsi al Metropolitano, ma direttamente al Sommo Pontefice, *ex Cap. Super* §. *Porro de off. et potest. iudic. deleg. C. 3, in VI eod. tit.* Cade perciò, nel caso, la sentenza dell'interposto appello all'Arcivescovo. — i) Ove per un benefizio parrocchiale non ci sieno altri concorrenti (come nel caso), il Vescovo può ben tralasciare il concorso, a norma del Tridentino (*Sess. 24, cap. 18, de ref.*).

II. IURIS SUFFRAGANDI — 16 Magg. 1877. — Nella Chiesa Metropolitana di N., conformemente ai Sacri Canoni e alle costituzioni Apost., l'Arcivescovo propone ogni anno ai voti del Capitolo gli Esaminatori Pro-sinodali, taluni dei quali vengono scelti dal grembo del Capitolo stesso. Or uno dei Canonici chiese alla S. C. 1° se il Canonico proposto dall'Ordinario abbia il dritto di votare; 2° ed ove, come sembra, non abbia per sè questo dritto, se gli è lecito dare il voto per gli altri. — Avendo la S. C. dimandato informazione e parere, fu risposto che, in proposito, nulla dagli Statuti Capitolari veniva stabilito; ma che per costante consuetudine i Canonici erano soliti di votare per sè e per gli altri.

La S. C., il dì 19 maggio 1877, al dubbio: *An in Comitiis Capitularibus ius suffragandi habeat Canonicus, qui ab Archiepiscopo proponitur ad officium Iudicis et Examinatoris Synodalis in casu*, rispose: *Negative.* — Al secondo dubbio: *An huiusmodi ius exercere valeat pro aliis in casu*, rispose: *Affirmative.*

Fanno al proposito le seguenti massime: — a) In forza del Cap. *Cum in iure de elect.* è lecito al Canonico dare in suo favore il voto, qualora dagli altri sia palesemente proposto e presentato; imperocchè in tal caso non ci è pericolo di allucinazione; e col suo voto non tanto elegge se stesso, quanto acconsente alla pubblica elezione che fanno i confratelli. — b) Ma poichè la elezione all'uffizio di esaminatore sinodale dipende da voti segreti, e quindi il canonico, che vota per sè, non potendo conoscere se gli altri voti sieno per lui, non consentirebbe solo alla elezione degli altri, ma eleggerebbe ambiziosamente se stesso; perciò è che ragionevolmente, come nel caso, gli si vieta di votare a favor suo. — c) Dicasi lo stesso generieamente, che cioè il diritto nel canonico di votare, viene limitato sempre che trattisi di cosa riguardante lui stesso, sì pel timore di pregiudizio del terzo, e sì pure perchè nessuno è giudice in causa propria. — d) Nel tema la S. C. non ha voluto privare del diritto in parola i canonici a favore degli altri, essendo che riguarda nel caso un uffizio gratuito e non un benefizio, nel quale è temibile il pregiudizio del terzo.

III. IRREGULARITATIS — 30 Giu. 1877. — Il Sac. L. in Dioc. di A., per casuale esplosione di un'arma, avendo perduto intero il pollice della mano

sinistra, supplichevolmente domandò al Sommo Pontefice la dispensa dalla irregolarità. All' Ordinario fu commesso di verificare, col mezzo di un esperimento innanzi al Maestro di cerimonie, se l' oratore fosse nello stato di compiere, senza deformità e senza ammirazione del popolo, il sacro rito. Essendo questo il fine di tale irregolarità, e lo esperimento essendo riuscito a meraviglia, e il Vescovo al suo parere favorevole avendo aggiunto la circostanza della povertà nell'oratore, la S. C. del Conc., il dì 30 giugno 1877, rispose:

Pro gratia, facto verbo cum SS.mo.

II. Ex S. Congregatione Episcoporum et Regularium.

Aperitionis oris, Pensionis et Suspensionis — 28 Mar. 1875, 2 Giug. 1876 e 23 Mar. 1877. — Nel 1845 la Chiesa Arcipretale P., per autorità regia e con l'assenso della S. Sede, fu trasferita nella Parrocchiale M., e questa in quella, dacchè la Chiesa M., avea un numero molto maggiore di fedeli. — Nella collazione del Beneficio Arcipretale così cambiato fu imposto al nuovo provvisto il peso della pensione di Duc. 24. Morto quell'Arciprete nel 1868, ed essendo vacata di bel nuovo la Chiesa M., l'Arcivescovo della Diocesi, in vista delle pingui rendite di quel Benefizio, ottenne dalla S. Sede di poter imporre su di esso l'altra pensione di annui Duc. 100. E pochi giorni prima di ricevere tal rescritto da Roma, l' Arcivesc. fè sottoscrivere un'obbligazione a tutti quei che concorsero allo esame, di pagarsi l' annua pensione di Duc. 100 da colui che sarebbe stato approvato per la parrocchia. — Fu approvato il Sac. Pasquale V., ma nelle Bolle d' istituzione non fu ricordata la prima pensione di Duc. 24; onde costui mostrossi renitente di pagar sì la prima e sì la seconda pensione. Di che l' Arcivescovo non solo gl' ingiunse il pagamento de' Duc. 24 annui, ma con decreto *in cursu S. Visitationis* impose a lui sotto pena di sospensione *a divinis* da incorrersi *ipso facto*, di pagare Duc. 200 per due annate della seconda pensione e di ristaurare la Chiesa C., i beni della quale erano stati addetti a quell' Arciprete col peso di una messa nei giorni festivi, di due messe in ciascuna settimana e di un sussidio dotale annuo. Stabilì il perentorio di nove mesi per lo adempimento del secondo; e perchè l' Arciprete potesse più facilmente soddisfare a questi pesi, lo esonerò per quel tempo dallo adempimento delle messe.

L' Arciprete non volle sottomettersi a quel decreto, e ne mosse appello presso la S. C. de' VV. e RR. — Essendo intanto vicino il termine dei nove mesi da incorrere la sospensione, ne avvertì i parrocchiani perchè non ne prendessero scandalo, e insieme pregò l' Ordinario di voler provvedere alla sua parrocchia. L' Ordinario ebbe a sè il parroco, e procurò che chiedesse una dilazione a soddisfar quei pesi. Ciò conchiuso, parve che la lite fosse giunta al suo termine; se non che il già interposto appello fece sì che l' Arcivescovo fosse interrogato dalla S. C. con qual diritto aver lui sospeso l'adempimento delle messe che gravavano su quella Chiesa. Per questo fatto mosso a sdegno l'Ordinario contro il Parroco, il quale, com' ei pensava, non avendo rivocato l' appello, non era stato all'ultima convenzione, gli fulminò una nuova sospensione *a divinis*. Ma fu costretto di assolvernelo per decreto della S. C. dei VV. e RR. del dì 19 Dicembre 1874, la quale prefisse il termine di un mese per le ultime deduzioni se si voleano. Intanto Domenico Z. parroco della Chiesa, da cui fu trasferita nel 1845 la parrocchia arcipretale, riferì alla S. C. che le rendite di questa ascendevano a Duc. 800; e perciò chiedendo i beni della Chiesa C. e della Chiesa arcipretale, pro-

metteva ch'egli avrebbe soddisfatto a tutti i pesi, non esclusa la pensione.

Furono intanto proposti a risolvere i seguenti dubbi:

I. An et quomodo sustineatur decretum Archiepiscopi diei 11 Novembris 1873 in ea parte qua Archipresbytero M. infligitur suspensio a divinis.

II. An constet de causis canonicis quibus locum habet arbitrium aperitionis oris (1) in casu; et quatenus affirmative, an et quomodo sustineatur pensio annua centum ducatorum Archiprespytero M. imposita.

III. An insuper Archipresbyter praestare teneatur aliam ducatorum 24 annuam pensionem favore Oeconomi curati N.

IV. An idem Archipresbyter M. manutenendus sit in pacifica et plena possessione praebendae in casu.

La S. C. de' VV. e RR., dopo matura discussione, il dì 28 maggio 1875 rispose:

Ad I. Negative.

Ad II. Dilata; suspensa interim solutione pensionis.

Ad III. Affirmative.

Ad IV. Affirmative et ad mentem; mens est quod Archiepiscopus provideat ad satisfactionem onerum et referat de oneribus gravantibus bona Ecclesiae C.

Il dì 2 giugno 1876 fu di bel nuovo agitata questa causa; e ai dubbi:

I. An constet de causis canonicis quibus locum habeat arbitrium aperitionis oris in casu; et, quatenus affirmative, an et quomodo sustineatur pensio annua centum ducatorum Archipresbytero M. imposita.

II. An et quomodo recedendum sit a decisis sub die 28 Maii 1875 quoad quartum dubium in casu.

La S. C. rispose:

Ad I. dubium Dilata et reproponatur cum iisdem.

Ad II. In decisis et amplius.

Nè qui ebbe termine. Giacchè, chiesto all'Arcivescovo quali fossero i pesi gravanti sulla Chiesa C. e inculcatogli che ne procurasse intanto lo adempimento, la S. C. volle che di questi pesi si discutesse innanzi tutto. E però, ricevute le debite informazioni, furono proposti i dubbi seguenti:

I. An constet de causis canonicis, quibus locum habeat arbitrium aperitionis oris in casu; et, quatenus affirmative, an et quomodo sustineatur pensio annua centum ducatorum Archipresbytero M. imposita.

II. Quaenam sint onera quae bona Ecclesiae C. gravant; a quo et quibusnam mediis implenda sint.

La S. C. il dì 23 marzo 1877 sentenziò:

Ad I. Negative ad primam partem, et pensionem sustinendam esse, ad tramitem tamen Decreti CUM NUPERRIMIS (2).

(1) Della formola *Arbitrium aperitionis oris* dicemmo a pag. 42 di questo Vol. — Contro un atto Pontificio non si può discutere nelle SS. CC., se non quando è certo che fu emanato dietro una petizione orrettizia o surrettizia. Qui l'Arciprete sosteneva che al petizione del Vescovo alla S. Sede circa la seconda pensione di Duc. 100 era ed orrettizia e surrettizia: orrettizia perchè riferiva che le sue rendite ascendevano ad una somma che veramente non offrivano; surrettizia perchè tacque della prima pensione di Duc. 24 che gravava su quelle rendite.

(2) Vedi nella pag. 334 il Decreto *Cum nuperrimis*.

Ad II. Onera esse Missam diebus Dominicis et festivis, et duas Missas in qualibet hebdomada; nec non subsidium dotale decem ducatorum singulis annis die festo Purificationis B. M. V. largiendum; et haec quidem onera ab Archipresbyteris pro tempore paroeciae M. esse adimplenda. Et scribatur Archiepiscopo ad mentem; mens est quod S. Congregatio eiusdem adhortatur zelum ut curet quod Ecclesia C. a Municipio instauretur.

Dallo sviluppo di questa causa si confermano varie dottrine. a) Non può il Vescovo, senza beneplacito Apostolico, imporre una pensione sulla congrua parrocchiale, la qual congrua deve servire per l'onesto sostentamento del parroco e pei bisogni dei poveri e della chiesa parrocchiale. Così Innoc. XII nello editto de' 2 Nov. 1692. Così Bened. XIII nella Costit. *Quanta Pastoribus* dell'anno 1724. Così pure la S. C. de' VV. e RR., 20 Apr. 1866. — b) Perchè un Vescovo possa senza labe simoniaca imporre al novello provvisto il pagamento di una pensione, è mestieri (come è avvenuto nel caso) che ciò sia non per utilità propria o di privati, ma per un lodevole fine; e che non v' intervenga coazione contro il provvisto, il quale deve esser libero di accettare o non accettare il benefizio con quella condizione (*Clericatus de pens. eccles. disc. n. 101*). — c) I parrochi sono scusati dal pagare interamente le pensioni quante volte per causa delle medesime la loro congrua fissata dal Tridentino dovesse diminuirsi. Il Tridentino (*Sess. 24 de ref. C. 13*) stabilì per questo fine uno assegno non minore di Duc. 100. — d) Il Vescovo può costringere con le censure allo eseguimento dei suoi decreti; ma queste censure debbono essere emanate sempre per grave causa e giusta, massime ove trattisi di curati, la cui sospensione potrebbe tornar di scandalo ai fedeli.

III. Ex S. Rituum Congregatione.

Baiocen — 15 Febb. 1877. — Perchè si possa procedere alla Beatif. e Canonizz. del Ven. Servo di Dio Giovanni Eudes, Missionario Apost. ed Istitutore della Congregaz. di Gesù e Maria, non che dell' Ordine della B. V. della Carità del Rifugio, al dubbio: — *An sententia Iudicis Delegati ab Episcopo Baiocensi super cultu praefato Ven. Servo Dei Ioanni Eudes non exhibito, seu super obedientia Decretis Sa. Me. Urbani Papae VIII sit confirmanda in casu et ad effectum de quo agitur?* — la S. C. con l'approvazione di S. S. ha rescritto: — *Constare de praestatione obedientiae Decretis Sa. Me. Urbani Papae VIII.*

DECRETO

Della S. Congr. de' Vescovi e Regolari

INTORNO LE PENSIONI ECCLESIASTICHE

« Cum nuperrimis hisce temporibus reditus Ecclesiasticorum Beneficiorum in Italia existentium ob rerum vicissitudines non modicam passi fuerint diminutionem, Beneficiarii illos haud amplius oneribus ab se ferendis pares esse existimarunt. Huiusmodi in angustiis constitutis, illud vel maxime grave ipsis visum est, quod ad pensionum solutionem ab iis urgerentur, quorum favore in actu collationis legitime sunt impositae aut reservatae. Quare cumulatis undique petitionibus ad hanc S. Congregationem negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praepositam recursum habuerunt, ut a pensionum solvendarum onere, inspecta universa rei ratione, vel omnino, vel partim declararentur immunes. E contra Pensionariis contendentibus nihil esse de pensionibus sibi debitis imminuendum, SS.mus D. N. Pius PP. IX, cui sub die 11 iulii 1869 relatae fuerunt petitiones utrinque porrectae, mandavit, ut quaestio examini Eminentissimorum ac Rev.morum Patrum huius S. Congregationis in plenario Consessu subiiceretur pro norma generali statuenda, qua rationibus huiusmodi contendentium de bono et aequo prospici valeret. Hinc semel iterumque in generalibus Comitiis re mature discussa, E.mi Patres, collatis simul consiliis, tandem demandarunt ut eorum sententiae Summo Pontifici referrentur, qui sapientissimo ac supremo suo iudicio quidquid aequius et opportunius hac desuper re existimaret, de plenitudine potestatis decerneret. Quod cum reapse peractum fuisset ab infrascripto D. Sub-Secretario huius S. Congregationis in Audienta habita sub die 20 ianuarii 1871, SS.mus Dominus Noster, omnibus undequaque perpensis, hanc normam generalem statuendam ac tenendam esse diiudicavit, nempe: ut amissio vel diminutio redituum Beneficiorum in communi Beneficiarios ac Pensionarios afficiat, nullo facto inter ipsamet Beneficia, ipsasque pensiones discrimine, ita ut praefatis reditibus imminutis vel amissis, habita proportione, imminui etiam pro rata debeant aut cessare pensiones. Pro ecclesiis tamen cathedralibus (seu episcopalibus Mensis) et parochialibus, pensionum oneri subiectis, illud insuper constitutum expresse voluit, atque praescripsit, ut earum favore in pensionibus ab se persolvendis integra semper servari debeat et incolumis esse Congrua ad formam Concilii Tridentini. Quibus ita praestitutis, Sanctitas Sua praeterea declaravit atque mandavit: primo ut quodcumque dubium aut quaestio inter praefatos Beneficiarios ac Pensionarios suboriatur, ab hac S. Congregatione EE. et RR. unice ac privative cognoscenda sit, ac de bono et aequo, secluso foro contentioso, dirimenda: secundo, ut si Clericus aliquis pensionis titulo ordinatus, ob huius normae exequutionem sacro patrimonio privatus partim, vel omnino remaneat, nullam ob id suspensionem incurrat, nec Ecclesiasticis obnoxius poenis evadat (1): tertio tandem, ut si ante huius Decreti emanationem aliquae pensiones in toto vel in parte solutae fuerint in maiori quantitate quam ea quam in hac generali norma costituitur, nullum ex hac ipsa norma ius oriatur ad eas veluti indebitas repetendas, aut in ratas futuras supputandas. Haec omnia Sanctitas Sua voluit, statuit atque decrevit. Contrariis quibuscumque, etiam speciali ac individua mentione dignis, non obstantibus.

« Datum ex Secretaria S. Congregationis Episcoporum et Regularium, sub die 28 ianuarii 1871. »

« A. Card. QUAGLIA Praef. »

« A. TROMBETTA Sub-Secretarius. »

---

(1) Si noti che dopo la Costit. *Apostolicae Sedis*, niuna pena o censura s' incorre per tale privazione. — Le dette parole perciò sono condizionali e affatto dichiarative (V. *Acta* etc., Vol. VIII, p. 326).

DICHIARAZIONI della S. Congreg. dei Vescovi e Regolari

INTORNO LA RIDUZIONE O LA SOPPRESSIONE DELLE PENSIONI

Sulla interpretazione del predetto Decreto *Cum nuperrimis* furono proposti i seguenti dubbi:

« In *Sess. 24, c 13 de Ref.* Patres Tridentini in id incumbentes, ut tenues redditus cathedralium et paroecialium ecclesiarum augerentur, subiunxerunt: « Ad « haec in posterum omnes hae cathedrales « Ecclesiae, quarum redditus summam Du- « catorum mille, et parochiales quae sum- « mam Ducatorum centum secundum verum « annuum valorem non excedunt nullis pen- « sionibus aut reservationibus graventur ».

Quaeritur:

« I. An ad effectum pensionum Ducata centum et mille intelligenda sint taxative seu potius demonstrative. — Et quatenus affirmative ad primam partem, negative ad secundam;

« II An, manente pro paroeciis, aut Mensis episcopalibus dumtaxat redditu Ducatorum 100 aut 1000, cesset in Titularibus obligatio solvendi pensiones.

« III. An et quomodo solvi debeant pensiones ex redditu paroeciarum, qui excedat Ducata 100, et ex redditu Mensarum episcopalium qui excedat Ducata 1000.

« IV. An et in qua moneta intelligi debeat valor centum aut mille Ducatorum.

« S. Congregatio Episcoporum et Regularium, quae hanc pensionum materiam iterum iterumque in examen revocavit, die 30 Maii 1873 ad proposita dubia respondere censuit:

« AD I. Ad effectum de quo agitur in Decreto *Cum nuperrimis* affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

« AD II. Affirmative, durantibus praesentibus circumstantiis.

« AD III. Praelevatis mille et respective centum, reductio proportionalis pensionum ob imminutionem redditumm Beneficiorum, de qua in citato Decreto, instituenda erit super residuo dictorum Beneficiorum.

« AD IV. Ad effectum, de quo in Decreto citato, si desit expressa designatio monetae specialis in actu impositionis pensionis, intelligenda est de scutatis romanis Iuliorum decem respondentibus libellis quinque et centesimis 37,500. »

—

Dagli allegati documenti si può raccogliere:

a) Che, durando le presenti circostanze, in cui le rendite de' Beneficii ecclesiastici in Italia van soggette a notevoli diminuzioni per le forti tasse imposte dal Governo, le pensioni che su di quelle gravassero debbono anch'esse andar soggette a diminuzione.

b) Che la diminuzione o la perdita, a cui devono sottostare i pensionarii, dev'essere proporzionata a quella dei beneficiarii, senza alcuna differenza fra loro; sicchè, diminuite o perdute le rendite principali, vien *pro rata* diminuita o perduta la pensione.

c) Che nondimeno, ove trattisi di mense vescovili e di congrue parrocchiali, devesi osservare il disposto del Tridentino, il quale vuol che queste rimangano intere e senza alcun peso nella somma stabilita di Duc. 1000 per le prime e di Duc. 100 per le seconde. Le pensioni devono pagarsi solo quando siffatte rendite eccedono le somme predette.

d) Che dove accade che sulle mense vescovili e sulle congrue parrocchiali, eccedenti le somme stabilite dal Tridentino, gravi qualche pensione, queste si diminuiscano in ragione dello eccesso delle dette somme; come se le pensioni fin dal principio fossero state imposte sul residuo dei Duc. 1000 e 100 (1).

---

(1) Eccone un esempio. Un parroco percepisce dal beneficio Duc. 150, sui quali grava la pensione di Duc. 40. Se le rendite del beneficio, per la imposizione delle tasse, si riducono a 110, la pensione si ridurrà ad 8; giacchè, dedotti i Ducati 100 di congrua che sono intangibili, 8 sta a 40 come 10 a 50.

e) Che siffatta diminuzione deve eseguirsi con pacifico componimento fra le parti, rimossi i litigi del foro contenzioso: sorgendo dubbi, deve farsi ricorso unicamente alla S. C. de' VV. e RR.

f) Il predetto Decreto *Cum nuperrimis* niun giovamento arreca a coloro che, prima della sua promulgazione, pagarono pensioni in maggior quantità di quella stabilita nel prefato decreto; e però questi non han diritto di ripetere il dippiù, o diffalcarne i pagamenti futuri.

DICHIARAZIONI
DELLA SACRA CONGREGAZIONE DE' RITI

I.

ABELLINEN

DE CRUCE DEFERENDA IN ASSOCIAZIONE DEFUNCTORUM

Etsi in processionibus funerariis una tantum crux deferri debeat illius Ecclesiae, in qua sepeliendus est defunctus, Parochi tamen civitatis Abellinen, a tempore immemorabili, occasione associationis cadaverum et in aliis processionibus, singuli incedunt sub propria cruce cum velo pendente seu pallio, et hoc etiamsi interveniat Capitulum Cathedralis Ecclesiae. Dubius autem haerens Rev.mus D. Franciscus Gallo Episcopus Abellinen, num exposita consuetudo tolerari possit, ad controversias omnes dirimendas, insequentium dubiorum solutionem a S. Rituum Congregatione humiliter postulavit, nimirum:

I. An Parochi, attenta consuetudine, elevare possint omnes propriam crucem in funeribus ducendis, cum non accedit Capitulum Cathedralis, vel unica tantum crux, eaque ecclesiae tumulantis, sit deferenda?

2. Quid servandum quando intervenit Capitulum Cathedralis?

3. An eadem norma tenenda sit in processionibus festivis?

Sacra vero eadem Congregatio propositis dubiis respondendum censuit:

Ad 1. « Negative ad primam partem, affirmative ad secundam. »

Ad 2. « Interveniente Capitulo Cathedralis, istius crux, et non altera ecclesiae tumulantis, est adhibenda. »

Ad 3! « Si accedat Capitulum Cathedralis, omnes incedere debent sub cruce Cathedralis. Si vero non accedat, elevanda est unica crux ecclesiae, in qua fit processio, quam sequantur omnes qui sunt de clero saeculari. » — Atque ita respondit et servari mandavit in civitate Abellinensi.

Die 28 Aprilis 1866.

II.

NOLANA

DE CELEBRATIONE MISSAE VOTIVAE B. M. V.

Quum Rev.mus Dominus Josephus Formisano, Episcopus Nolanus, exposuisset huic S. R. C., sacerdotes, quibus ratione infirmitatis, vel alia rationabili causa, concessum fuit privilegium celebrandi missam votivam B. Mariae Virginis, ancipites saepius haerere circa modum eiusmodi missas celebrandi; eapropter ab eadem humillime horum dubiorum solutionem exquisivit, nempe:

1. An sacerdos, cui ratione infirmitatis, aliave rationabili causa, a S. Sede potestas facta est celebrandi missam votivam de Beatissima Virgine, possit huiusmodi

missam celebrare etiam in festis solemnioribus vel diebus privilegiatis, ex gr. in Nativitate Domini, in festo Pentecostes, in Dominica Palmarum? Et quatenus affirmative:

2. An teneatur adhibere semper colorem album, an respondentem festo?

3. An in festis solemnioribus in huiusmodi missa votiva teneatur addere *Credo* vel *Gloria*, sive privatim, sive publice celebret?

4. Quando in die praeter festum Sancti currentis diei recurrit alia collecta de Sancto simplici vel de feria, tunc oratio eritne de Spiritu Sancto, prout praescribitur in rubricis generalibus, vel de Sancto simplici aut de feria?

5. Addenda ne erit huiusmodi missae votivae collecta, si qua ab Ordinario loci praescripta est?

6. In die Nativitatis Domini potest ne hic sacerdos tres missas celebrare de Beata Virgine?

Sacra vero eadem Congregatio his dubiis mature perpensis respondendum censuit.

Ad 1. « Affirmative. »

Ad 2. « Debet semper uti colore albo, iuxta alias decreta. »

Ad 3. « Negative, praeter *Gloria* in sabbatis. »

Ad 4. « Debet tantum illas orationes legere, quae missae votivae conveniunt. »

Ad 5. « Negative. »

Ad 6. « Negative, iuxta alia decreta. »

Die 28 aprilis 1866.

I DUE POTERI

(Continuazione del Capo X. — V. pag. 319 — 324 di q. vol.)

V. Fedele discepolo di Van-Espen, e capo di un' altra falange di avversarii dell' Autorità ecclesiastica, fu Nicola de Hantheim, Coadiutore del Vescovo di Treveri. Il quale sotto il mentito nome di Giustino Febronio nel 1763 diè alle stampe un libretto intitolato: *De Statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis etc.* con cui pretendeva di aver trovato modo a poter riunire alla cattolica Chiesa i dissidenti. Ma il mezzo da lui scoperto menava a pervertire la Cattolica Chiesa; poichè faceva un rimpasto di dommi cattolici con le eresie dei protestanti, e adottava molti principii di Puffendorfio. E appunto per questa ragione con acclamazioni di giubilo e con festive manifestazioni di esultanza i protestanti accolsero il suo libro: e per la ragione medesima Papa Clemente XIII non tardò a condannarlo (a); e la più parte dei Vescovi Alemanni ne vietò l' ingresso nelle proprie diocesi; e la Università di Colonia pur essa lo condannò. I Fratelli Ballerini, Antonio Zaccaria, Zech, Gesuita, e Mamachio lo confutarono con dottissimi scritti. L'autore istesso ritrattò di poi i suoi errori: e Pio VI ne diede la grata notizia in pubblico Concistoro ai Cardinali. Ma i suoi errori furono tenacemente accolti e sostenuti da molti avversarii della Santa Sede; e parecchi Governi secondo questi erronei principii regolarono le loro relazioni con la Suprema Ecclesiastica Potestà.

La idea fondamentale di Febronio è quella stessa che i precedenti nemici del Papato hanno posta a capo del loro sistema: che G. Cristo cioè abbia conferito il potere delle Chiavi al corpo dei fedeli *radicaliter et principaliter*, ed ai suoi Pastori *usualiter et usufructualiter*: che ciascun Vescovo tenga immediatamente da Dio la sua autorità: che il Papa abbia un primato simile a quello del Metropolitano sui suoi suffraganei, onde può esercitare un diritto d'*ispezione* e di *direzione*, ma non di giurisdizione su tutta la Chiesa: che quando pure avvenisse che il Papa non assista ad un Concilio, non debba questo per l' assenza di lui tenersi

(a) Lo stesso Pontefice in una sua lettera al Vescovo di Ratisbona in data del 14 Marzo 1764 dicea dell'Autore: *Omnia ex haereticorum et S. Sedi infestissimorum hominum libris conquisivit, absurdissima quaevis de suo adiecit.*

acefalo, perchè la primazia pontificia è nella Chiesa, non sopra la Chiesa: che sia permesso infine appellare dalle decisioni del Papa al futuro Concilio, stante che a questo e non a quello appartiene la infallibilità e il potere di far leggi per tutta la Chiesa. Inoltre sostiene il Febronio, che in grazia della deferenza de'Vescovi e delle estorsioni dei Papi sia la Romana Sede arricchita delle tante prerogative; quindi proclama la necessità di richiamare la Chiesa alla sua forma normale, com'era costituita nei primi quattro Concilii ecumenici; ad ottenere il quale scopo suggerisce il mezzo di negare ogni promulgazione a quelle Bolle pontificie, che presentassero inceppamento alle libertà della Chiesa. E vedendo egli che i Vescovi non avrebbero potuto da soli affrancarsi dalle papali oppressioni, reclama in loro aiuto la Potestà laicale, invitandola a realizzare il suo sistema col convocare Concilii nazionali, con l'uso del Regio Placito, con l'appello come d'abuso, col negar ancora obbedienza alle Bolle ed agli ordinamenti del Papa.

Le teorie del Febronio si accolsero pienamente nella Corte di Austria, e il Principe di Kaunitz, primo ministro imperiale, e Van-Swieton, direttore degli Studii, se ne dichiararono i propugnatori, ai quali si aggiunsero molti Canonisti austriaci, e specialmente Cybel, autore del libro *Quid est Papa*, e Rantenstrauch. Giuseppe II Imperatore di Alemagna, e Leopoldo II Granduca di Toscana ne attuarono nei loro Stati le massime con orribile accanimento. Venezia, il Portogallo, Spagna e Napoli erano da Febroniani principii governati, e col mal celato loro astio verso la Santa Sede affrettarono quella generale rivoluzione e quello scrollamento di Troni, che fu la pena meritata dalla loro insubordinazione alla Chiesa. Nelle nostre meridionali provincie quegli che meritò il triste primato fra gli apostoli del Febronianismo fu Pietro Giannone con la sua Storia civile del Regno di Napoli. Ad argomentare l'amarissimo fiele, onde costui prese ad osteggiare l'autorità ecclesiastica, e soprattutto il Papato, basti accennare il giudizio, che ne diede Giandonato Rogadei, avvocato e severo sostenitore de'regii dritti. « Sembra il Giannone, ei dice, trasportato oltre al « dovere contro gli ecclesiastici, ai quali si di« mostra maisempre disfavorevole..... Il vero « si è che la sua inesattezza talvolta derivò da « spirito di partito, come nei punti della ec« clesiastica giurisdizione, sui quali tralascia « molte notizie favorevoli agli ecclesiastici ».

Più scrittori hanno impugnata la penna contro questo acre nemico della Chiesa, e fra tutti il P. Bianchi con grande erudizione lo ha confutato. Ciò non ostante Giannone fu come la più pregiata sorgente, a cui la nostra Magistratura attinse la sua sapienza civile, e la regola delle sue relazioni col Papa.

A questa fonte si abbeverò Domenico Cavallari, professore di Dritto nella Regia Università di Napoli, e derivonne i principii informatori delle sue opere: dei quali menzioneremo i due soli che fanno al nostro proposito:

1.° Essendo la Chiesa nata nella Repubblica, non questa in quella, possono i principi disporre della esterna disciplina, la quale non riguarda i sacri riti, affinchè la Repubblica non abbia a patir danno da essa. E per questa parte, cioè della esterna disciplina, i canoni sono subordinati alle leggi, come al contrario nelle cose di Fede e dei riti sacramentali le leggi sono subordinate ai canoni. Che se avverrà che leggi dei Principi sieno talvolta contrarie ai canoni circa la esteriore disciplina e la libertà cristiana; allora la Chiesa potrà solo pregare i principi, perchè riformino le loro leggi. 2.° I canoni e le decretali debbono essere pubblicati legalmente in tutte le Chiese per le quali sono stati emanati, non già nella sola Roma, come si va praticando per eludere le leggi civili. Affinchè poi questi canoni regolarmente pubblicati abbiano vigore, deve precedere l'assenso della civile potestà: il quale si concede sol quando si è giudicato che in essi nulla contiensi che possa offendere la disciplina ricevuta, e turbare la civile tranquillità.

Finalmente dobbiamo qui ricordare quell'altro sistema che avendo la sua origine dal Protestantesimo fu sino al secolo XVIII sostenuto dai soliti nemici della Potestà della Chiesa: dir vogliamo il sistema *territoriale*. Puffendorfio trovava contradittoria la distinzione ed indipendenza della ecclesiastica autorità dalla laicale; e però diceva che non puossi ammettere *Status in Statu*. E Grozio assunse per lo stesso motivo il principio: *cuius est Regio, illius est Religio*: principio svolto ed applicato poi da Cristiano Tomasio nei suoi studii e progetti da servire di base alla costituzione religiosa dell'Alemagna nel 1728. In conseguenza dei quali scerpelloni fu detto anche da cattolici autori, e con tono di serietà, che la Chiesa è nello Stato, non già lo Stato nella Chiesa; perciò, toccando all'autorità civile la priorità del suo dritto, si conchiuse che a lei compete inquirere e curare che le sue leggi non sieno dalla Chie-

va pregiudicate, e che la disciplina e le leggi della medesima sieno alla civile autorità subordinate.

A queste massime vediamo ispirati la più parte de'pubblicisti del secolo XVIII, tra i quali abbiam solo accennato il Cavallari, che tra noi rappresentava lo spirito della scuola di quell'epoca.

VI. Giunti a questo punto della nostra rassegna di principii sostenuti dalle varie scuole per avversare la Potestà ecclesiastica e renderla suddita della Potestà civile, riassumiamo in pochi principii tutte le esposte teorie.

Il primo principio generatore di tutta la guerra fatta alla Chiesa è stato l'insulso e perfido diniego a Lei fatto di ogni autorità e giurisdizione, attribuita originariamente alla società, di cui il principe è il supremo rappresentante. Ed è stato questo lo stendardo sotto il quale gli eretici hanno guerreggiata la Chiesa fin dal secolo decimoquarto.

Il secondo principio sostenuto dai politici è la decantata incompatibilità e il sognato pericolo che corre l'autorità civile dall'ammissione dei due supremi poteri nel medesimo stato.

Il terzo è quello de'Regalisti che sotto aspetto di voler difendere la gloria e la stabilità del Trono insinuarono ai Principi di rivendicare i dritti della sovranità usurpati dal Sacerdozio. E però spacciavano che l'autorità della Chiesa restringasi al solo interno, spirituale e invisibile, e tutto ciò che è esterno debb'essere subordinato alla Regal Potestà.

Son questi i principii informatori delle fierissime guerre mosse contro il Potere Ecclesiastico: ma quale per avventura ne fu l'ultimo risultato? — Tutt'altro certamente da quello che gl'infelici autori se ne attendevano! — Essi, credendosi forti delle loro astuzie e delle loro violenze, speravano che l'augusto potere della Chiesa di Cristo rimanesse annientato e distrutto, o per lo meno infiacchito dai tanti gagliardi colpi, coi quali vennero ad assalirlo: eppure non altro fecero che meglio affermarlo, e dargli loro malgrado la occasione di circondarsi maisempre di nuova gloria, di nuovi trionfi. Opporsi invero a tutte le passioni, contraddire a tutti gli errori, soggiogare al proprio impero le volontà e i pensieri degli uomini, trovarsi esposta all'audacia di mille nemici e trionfarne con la sola resistenza passiva, emanar leggi, cui nè il favore nè il corruccio altrui han potuto alterare, sostenersi sempre con la medesima dignità, contenere nel seno l'universo dopo diciannove secoli di combattimenti — non è questo il trionfo magnifico e la splendida gloria della Chiesa, che niuno al mondo potrà smentire? — E ben lo confessano col fatto loro gli stessi avversarii, che, non essendo riusciti nella tenebrosa e scellerata impresa di seppellir nella polvere la divina Potestà della Chiesa coll'adoprare or l'una or l'altra delle lor macchine devastatrici, tutte insieme or le raccolgono senza ritegno per assalirla da ogni parte e sterminarla. Sì, oggi non è la sola eresia che impugni qualche verità dommatica del cattolico simbolo, nè la sola Politica ostile, o il solo Cesarismo antagonista, che attacchi o questo o quel diritto della Cattolica Chiesa, per iscemarne il potere; ma è il despota *liberalismo* che mette a servigio dello spirito anticristiano tutte le armi e tutte le forze unite insieme; che sottraendo lo stato alla influenza della Chiesa vuole nondimeno con assurdo capriccio che la Chiesa fosse di sotto allo stato; e che avendosi ghermito il potere, di cui vuol fare un monopolio, pretende dirigere fin la coscienza, sotto pretesto di compiere un'opera civilizzatrice. « Nè le quistioni tra Guelfi e Ghibellini, « dice a proposito uno scrittore non sospetto, « nè l'antagonismo dei Papi cogl'Imperadori « possono paragonarsi a questa lotta straordi- « naria, la quale richiama alla mente piutto- « sto la persecuzione di Diocleziano, per soste- « nere la religione dello Stato contro il cristia- « nesimo, gli sforzi di Giuliano per difendere « i falsi Dei, e le resistenze della Chiesa Ro- « mana contro la chiesa ariana. Dall'una parte « tutte le forze materiali messe a servizio di « una idea assoluta; dall'altra una idea assoluta « senza il soccorso di alcuna potenza materia- « le. La prima ispirante tutte le forme gover- « native, monarchia, repubblica, costituziona- « lismo; la seconda, incarnantesi nel Capo Uni- « co di una organizzazione gerarchica (a) ». Di qua l'esautoramento del Romano Pontefice, la confisca dei beni ecclesiastici, la soppressione degli Ordini Religiosi; di qua la legislazione offensiva di tutt'i dritti della Chiesa, onde i sacri ministri veggonsi ridotti allo stremo della povertà e della impotenza; di qua il reclutamento militare del giovane Clero, e quanti altri eccessi di rabbia intemperante ha saputo il Dio-Stato perpetrare con la sua tirannica onnipotenza.

(a) De Segesser, *La lutte civilisatrice*, presso la *Civiltà Cattolica*.

E pure, con tutto questo, che vediam oggi coi nostri occhi? Vediamo che le Potenze tutte dell'Europa e del mondo sono generalmente divenute impotenti così, che anche quando parevano ieri solidalmente stabilite, domani saranno forse rovesciate da un nulla, da una falange di uomini del popolo, che col grido della ribellione coonestata dai trasporti del genio liberalesco manda in pezzi un trono, e poi un altro, e un altro ancora, e fa tremare tutt' i troni. Vediamo al contrario che il Potere nella Chiesa, nella medesima impotenza, cui si sforzano i nemici a ridurla, è oggi, non senza miracolo della Provvidenza, più che mai solidissimo: sia perchè la sovrana parola di verità e di giustizia proclamata dal Vicario di Cristo viene fortunatamente intesa da tutt' i popoli cattolici, che alacremente l'accolgono con figliale pietà e pari vantaggio; sia perchè in mezzo al generale abbandono, ed agli oltraggi, cui trovasi esposta la Chiesa, dappertutto si osserva uno spontaneo e generoso movimento che si va manifestando e diffondendo anche in mezzo a'popoli delle più lontane regioni a favore del Pontificato Romano; sia perchè il cattolico mondo coi frequenti suoi pellegrinaggi al Vaticano, promossi appunto nel tempo dei maggiori pericoli per la Sede di Pietro, non intende solo attestare al Capo della Chiesa i sentimenti di suo filiale affetto e riverenza, ma dimostrare eziandio con la eloquenza dei fatti quella interna inquietezza che regna nei cuori di tutti i cattolici, per la posizione anormale del loro Padre comune (a). E se questo non è, qual altro mai dovrà essere il modesto, ma sublime trionfo della divina Potestà della Chiesa, la quale appunto perchè militante in terra non altrimenti può trionfare che attraversando battaglie sino alla consumazione dei secoli?—Del resto le battaglie di oggi, come quelle di ieri, finiranno: le macchine più atroci, onde la Chiesa vien combattuta, si perderanno spazzate via dal soffio del tempo e della morte; e in mezzo a tanto sconquadro non verrà meno la Potenza del Regno di Dio, che, secondo il vaticinio di Daniele e la promessa di Gesù Cristo, dovrà in eterno durare, per la salvezza degli obbedienti suoi figli, non meno che degli stessi resipiscenti nemici.

Tib. Can. Teol. Durante.

(a) Parole tolte dalla citata Allocuzione del Santo Padre Pio Nono, del 12 Marzo 1877.

BIBLIOGRAFIA

BECCARIA PIETRO — Saggio del giovane studioso della lingua pura, così italiana come latina; o Manuale per i giovani italiani delle scuole secondarie, per D. Pietro Beccaria. Edizione IV—Torino, 1877. Tip. e Libr. Salesiana. — In 8.° di pagg. 444.

Crediamo non poter meglio raccomandar quest'opera veramente preziosa che con le parole, onde la dotta *Civiltà Cattolica* commendavane la terza edizione: « Il libro è scritto veramente con stile aureo; e la parte principalmente che riguarda la grammatica e la letteratura delle due lingue italiana e latina è trattata con tanta scelta di precetti e di esempi, con sì bel garbo di modi e di stile che la materia per sè arida e noiosa ne addiventa piacevole ed attraente ».— Il Vallauri, il Fanfani, il Veratti, il Parato, il Balsimelli, il Cirino, il Bindi ed altri illustri letterati han ricolmato l'Autore dei loro encomii, ed han proposto questo libro alla gioventù come un mezzo opportunissimo per farla progredire nei buoni studii.— Si vende nella Libr. Salesiana, Torino, Via Cottolengo N. 32, per L. 3,50.

BERARDI EMILIO — De Recidivis et Occasionariis et de Praxi Confessariorum, auctore Aemilio Berardi parocho Faventiae Dioecesis. Editio Secunda auctior et ad novam Formam redacta.— Vol. I continens tractatum de recidivis. — Faventiae, ex Typographia Novelli, 1877 — in 8.° di pagg. 287.

Ecco un'opera che non sappiamo raccomandare a bastanza ai Professori di Teologia Morale, ai Parroci e a tutti i Confessori; tanta è la sua utilità e il suo interesse. Essa è un'opera di pratico insegnamento, e riguarda la materia più difficile e importante del sacramento della confessione, e forse la meno svolta nei corsi ordinarii delle scuole. Dal sapersi ben regolare intorno i recidivi e gli occasionarii dipende sopratutto la conversione di molti peccatori e la retta amministrazione del sacramento della penitenza; il che va detto segnatamente dei nostri tempi, in cui la ripugnanza in alcuni e l'odio in altri per questo sacramento richiedono

speciali regole di condotta nei confessori. L'opera del Berardi è frutto di profondi studi, di lunga pratica, di accurate consultazioni sopra ogni più rinomato autore, e di assennati consigli di personaggi viventi autorevolissimi per prudenza e per dottrina; ed egli ha saputo trattare con tanta ampiezza questa materia, con tanta discrezione, con tanta lucidità di metodo e di stile che ha riscosso il plauso di tutta la stampa cattolica, e dei Teologi più insigni della Italia e dell'estero; ed ha vista la prima edizione in due volumi in breve tempo spacciata, si può dire, in ogni punto d'Italia e in molti di Europa e di America.

Questa seconda edizione poi è anche più ampia della prima, perchè l'illustre Autore, facendo tesoro delle osservazioni che gli furono dirette da molti Teologi nostrani ed esteri, ha ritoccata l'opera sua e l'ha ridotta a miglior forma. — Ma ciò che rende più ricca e importante la presente edizione si è l'aggiunta del terzo volume, nel quale vien proposta la pratica generale del confessore. Quest'ultima sarà una trattazione compiuta; giacchè in essa i confessori troveranno: 1° un compendio di tutte quelle dottrine, delle quali ordinariamente han bisogno in pratica; 2° tutti gli altri documenti necessarii affinchè esercitino rettamente e con profitto delle anime il loro ministero; 3° lo scioglimento di tutti quei casi, che oggi più segnatamente sogliono metterli in imbarazzo, attese le circostanze dei tempi.

Dopo ciò vegga ciascuno quanto sia desiderabile che un' opera di sì gran pregio ed opportunità corra per le mani di tutti i Sacerdoti, e sia profondamente studiata da quanti amano compiere con esattezza il sacro loro ministero.

Chi desidera l'Opera intera, compresa la *Pratica*, spedisca per mezzo di Vaglia, *e non altrimenti*, L. 9.50 all'Autore *D. Emilio Berardi Parroco in Faenza;* il quale manderà subito franco di posta il primo volume, e quanto prima gli altri due. — Chi poi desiderasse la sola opera *De Recidivis et Occasionariis*, senza la *Pratica*, la potrà avere per L. 6,50. — Chi finalmente volesse la sola *Pratica*, che può stare da sè, l'avrà per L. 3,50. — Per l'Estero il prezzo va aumentato di cent. 50. — Si vendono alle medesime condizioni anche presso il libraio ecclesiastico Felice Rizzi, in mezzo alla piazza grande, Lagonegro (Basilicata).

CASTAGNOLO GIAMBATTISTA — La Letteratura naturalmente cristiana. Discorso del prof. Giambattista Sac. Castagnolo, letto a 7 luglio in una sala del Seminario Agrigentino in occasione della pubblicazione dei risultati ottenuti dagli alunni negli esami finali dell' anno 1877. — Girgenti, Tip. E. Romito, 1877 — in 8.° di pagg. 16.

Dal titolo di questo egregio discorso si può conoscere ciò ch'esso tratta, senza che sia d'uopo di altro chiarimento. Aggiungiamo solo che l'assunto vien dimostrato con profonde ragioni, le quali sarebbe bene che fossero ponderate da quanti s' inoltrano ai nostri dì per quella falsa carriera letteraria che bandisce da sè ogn' idea di religione.

MORGÈRA GIUSEPPE — La Vita di N. S. Gesù Cristo ricavata dal Vangelo e dalla Tradizione della Chiesa Cattolica, con osservazioni apologetico-dommatico-morali, pel sac. Giuseppe Morgèra. — Napoli, Tip. e Libr. della Sacra Famiglia, 1877.

Con vivo piacere annunziamo il compimento della pubblicazione di questo egregio libro, il quale, pieno di dottrina e di unzione, fornirà una gradita ed utilissima lettura intorno la vita dell'Uomo-Dio. Conchiusione di tutto il lavoro è una dotta Appendice, col titolo: *La storia Evangelica trionfatrice della critica anticristiana*, in cui con saldissime ragioni si dimostra l'autenticità dei libri evangelici, e se ne enumerano e confutano gli oppugnatori, ultimi dei quali lo Strauss e il Renan. Il tenue prezzo di sole L. 3.20 per tutta Italia rende accessibile a tutti quest' oppurtunissima opera, la cui diffusione raccomandiamo vivamente al zelo dei nostri lettori. — Dirigersi all'Autore in Casamicciola (Isola d'Ischia presso Napoli), Via Marina, 2.

SOFIO FRANCESCA — Del Cardinale Sisto Riario Sforza Arcivescovo di Napoli, Lettera al Direttore della *Voce della Verità*. — Roma, Tip. di Roma, 1877 — Opusc. di pagg. 23.

Invitiamo tutti i nostri lettori a procurarsi questo egregio libriccino, in cui si narrano cose commoventissime della vita intima del rimpianto Card. Sisto Riario Sforza, che non possono non destare grande affetto ed alta ammirazione per quello esimio Porporato. L' illustre Autrice, chiara per altre opere pregevolissime, lo ha scritto con tal garbo e con stile sì ameno e spigliato, che chi lo ha in mano, non vorrà solo leggerlo, ma divorarlo.

Si vende per cent. 35 in Napoli nella Tipografia degli Accattoncelli in S. Raffaele a Materdei, e presso il Sig. Alfonso Giuliani, Libreria Ecclesiastica, via del Duomo, 87;— in Roma all'Ufficio della *Voce della Verità*, via dei Cestari antica via delle Stimate, 23; — e in Firenze nella Libreria di Egisto Cini in Via Ghibellina.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1877)

ITALIA

Il S. Padre. — I diarii della rivoluzione non cessano di spacciar false notizie intorno la salute preziosissima del S. Padre. Questi non per tanto continua, la Dio mercè, a star sano e vigoroso, ed a ricevere devote persone che corrono all'onore ed alla consolazione di fargli omaggio e di esserne benedette. Varii collegi e superiori di ordini religiosi e varie pie unioni e private persone italiane ed estere sono stati ammessi all'augusta presenza di lui ed hanno avuto in sorte di ascoltar la sua parola d'incoraggiamento e di benedizione.

Nomine Pontificie. — Con biglietto della Segreteria di Stato, il S. Padre ha nominato Prefetto della S. C. de'Riti l'E.mo Card. Martinelli.—Con altro biglietto della stessa Segreteria è stato nominato Penitenziere Maggiore l'E.mo Card. Bilio, già prefetto della S. C. dei Riti, in luogo dell'E.mo Card. Panebianco, che per motivi di salute ha rinunziato a quella carica. — E con un terzo biglietto l'E.mo Card. Nina è stato nominato Pro-Prefetto della S. C. degli Studi, in surrogazione dell'E.mo Capalti defunto.

Cardinale defunto.—L'E.mo Card. Annibale Capalti, 30 minuti dopo la mezzanotte del 17 u. s., confortato dei soccorsi religiosi, cessò di vivere in Roma. Era Cardinale di S. R. C. dal 13 marzo 1868; fu prefetto della S. C. degli Studi, e uno dei presidenti del Concilio Ecumenico Vaticano.

Pia associazione a Piazza.—Una pia associazione si è fondata a Piazza di Sicilia che merita incoraggiamento e imitazione. Deplorandosi in quella Diocesi penuria di alunni per la carriera ecclesiastica, lo zelo di quello egregio Vescovo Mons. Saverio Gerbino ha provveduto con promuovere una pia unione per la educazione ecclesiastica dei giovanetti poveri che hanno vocazione allo stato clericale. Questa associazione ha corrisposto al nobile scopo, e sarà subito aperto un convitto con 36 alunni.

Una circolare del Card. Simeoni. — L'E.mo Card. Simeoni, Segretario di Stato di S. S., ha diretta una circolare con data dei 23 agosto p. p. al Corpo Diplomatico presso la Santa Sede, in cui protesta contro la violenta e vandalica chiusura di tre chiese monumentali in Roma, perpetrata dal Governo, senza che neppure possa arrecarsi lo specioso pretesto della necessità ed utilità, e ciò mentre si favorisce in Roma dallo stesso Governo la erezione di nuovi templi di eretici. Ed aggiunge: «Ogni mente sagace può dedurre da questi fatti qual sorte sarà riservata alla Chiesa di Roma in un avvenire più o meno lontano, se avessero disgraziatamente a durare le circostanze attuali. Fin da ora non si occulta il perverso piano che si ha in vista gradatamente, di togliere al pubblico culto non solo le Chiese di conventi, monasteri, confraternite ecc., ma persino varie delle parrocchiali, con diminuire arbitrariamente il numero delle Parrocchie. Questo piano ebbe principio di esecuzione con demolire le Chiese di S. Caio, di Santa Teresa ed altre, e viene ora proseguito con recenti occupazioni.

Progetti sulle opere pie. — Tre progetti sul riordinamento delle opere pie diconsi già preparati dal ministero, e prossimi ad essere proposti alle Camere. Il primo riguarda la soppressione generale delle Confraternite; l'altro il concentramento di tutte le opere pie di uno stesso comune; il terzo il deferimento dell'amministrazione delle opere stesse ad un unico consiglio di beneficenza.

Pia opera delle pentite in Napoli. — Un'opera assai commendevole e vantaggiosa è quella intitolata *Pia Opera delle pentite*. Suo scopo si è procurare non solo la conversione delle donne traviate, ma impedire ancora la perversione di quelle che si trovano in pericolo di battere la medesima tristissima via. Tale opera, già benedetta dal rimpianto E.mo Arcivescovo di Napoli, è menata innanzi da una *Commissione Centrale* di Sacerdoti specchiatissimi per virtù e per esperienza. La quale Commissione per sopperire alle immense spese che occorrono invoca la generosa cooperazione d

quanti hanno a cuore la purezza del costume, fondamento principalissimo di ogni bene sociale.— Si dirigano le offerte in Napoli al M. R. D. Francesco de Felice, Rettore della Chiesa di S. Maria a Piazza a Forcella, il quale a coloro che lo richiedono darà tutti gli opportuni schiarimenti sulla natura e sui progressi di questa opera pia.

ESTERO

Dietrichswalde. — Le apparizioni a Dietrichswalde, di cui parlammo a pag. 212, si rendono ogni dì più clamorose.— Scrivesi alla *Civiltà Cattolica* che il 27 di giugno, verso sera, due fanciulline, Augusta Szafsiuski d'anni 14, e Barbara Samulowski di anni 12, videro, durante la salutazione angelica, apparire la SS. Vergine col Bambino sopra un trono posto sul tronco di un grosso frassino e circondato d'angeli. Esse ne diedero conto al parroco, e d'allora in poi l'apparizione si manifestava tutti i giorni durante la preghiera dell'*Angelus*, quando le bambine, secondo la loro abitudine, s'inginocchiavano dinanzi ad una croce presso la chiesa. Verso il 23 luglio l'apparizione si mostrò tre volte il giorno, sempre durante la preghiera dell'*Angelus*, e fu veduta da parecchie altre persone. Da quel giorno in poi si manifestò quotidianamente fino al dì 8 settembre, e promise di tornare anche appresso, per le feste dell'Assunzione, della Porziuncola e della Natività. Il dì 16 settembre comparve un'altra volta alle veggenti e dopo aver raccomandata la recita del S. Rosario, e benedetto gli astanti e la Chiesa col Sommo Pontefice, disparve, dicendo che non si sarebbe mostrata più fino all'anno venturo, per le feste indicate.

Meraviglioso è intanto il numero dei pellegrini che quivi accorrono da ogni parte della Germania, e ne ricevono prodigi. Mons. Krementz, Vescovo di Ermeland ed Ordinario di quel luogo, vi si condusse in compagnia di alcuni teologi e di tre medici, uno dei quali protestante, affine di procedere ad una inchiesta, ed essi misero in sodo l'estasi delle due fanciulle durante l'apparizione (in cui si rendevano insensibili anche ai più forti dolori), e i molti miracoli avvenuti ad intercessione della Vergine.

La Repubblica dell'Equatore.— La Repubblica dell'Equatore, stata per lo addietro, mercè le indefesse cure dell'invitto Garcia Moreno, un campo fiorentissimo di ogni cattolica virtù, or è caduta negli orrori della guerra civile per la insensata e crudele persecuzione contro il Cattolicismo che le ha mosso il suo novello presidente Sig. Ventimiglia. Questi, come leggesi nell'ottima *Diocesi* di Bologna, ha rimesso dieci anni di pena ad uno dei complici nell'assassinio dell'eroico Garcia Moreno ed ha posto in libertà gli uccisori del Vescovo di Quito, facendoli passeggiare nelle strade pubbliche, in aria di trionfo, con la banda musicale che li festeggiava! Mentre nella processione di S. Rocco il popolo cantava le litanie, quel miserabile fece uscire le truppe che a colpi di fucile dispersero la divota moltitudine. Il popolo indignato di un sì inatteso attacco, tenne fermo alla truppa, e benchè disarmato sostenne le scariche di fucili. Vi furono morti e feriti, veri martiri di nostra santa religione; altri furono fatti prigionieri e flagellati con verghe spinose: due perirono subito, molti furono condotti all'ospedale mezzo morti. — Il popolo al colmo dell'ira, cercò di procurarsi delle armi per liberarsi di quel ribaldo. Intanto nelle strade il governo facea affiggere annuzii offensivi pei cattolici, attribuendo ad essi le scene di sangue, e specialmente al clero. Quindi Ventimiglia stabilì di cacciar fuori tutti i Vescovi ed i preti. Ma i Vescovi hanno lasciata scritta un'energica protesta. Le rendite delle chiese, dei capitoli, dei vescovadi e degli ordini religiosi sono state confiscate; il concordato fu sospeso!

Progresso del Cattolicismo in Inghilterra. — Leggesi nella *Libertà Cattolica* n. 241: — I giornali inglesi hanno non ha guari annunziata la conversione di Mistress Clark, moglie di un alto dignitario protestante. Domenica 7 ottobre il sig. Eaglseim, professore all'Università di Oxford, è stato ricevuto in seno della Chiesa cattolica. Altri due ministri anglicani, l'uno appartenente al nuovo collegio e l'altro Vicario della Chiesa di S. Paolo ad Oxford, hanno parimenti fatta la loro abiura.

In presenza di questo sviluppo del cattolicismo in Inghilterra, la S. Sede pensa ad accrescere il numero delle Diocesi, e ne sarà creata una nuova, la cui sede sarà a Portsmouth e che si comporrà di una parte dell'attuale Diocesi di Southwart, la quale abbraccia presentemente tutto il sud-est dell'Inghilterra, e delle isole della Manica. Il piano della nuova Cattedrale si sta preparando dal chiaro architetto sig. I. Crawley.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

—

Alle perdite gravissime sofferte da questa Diocesi, fra il giro di non molti mesi, un'altra ancora se n'è aggiunta, essa pure lagrimata amaramente dai buoni.

L'impareggiabile Arciprete di S. Lorenzo Bellizzi, Giuseppe Mazzei, nella non grave età di anni 68, si è addormentato nel Signore!—Egli lascia desiderio grandissimo di sè e fama di sacerdote sotto ogni aspetto esemplare e veramente dotto nelle sacre discipline. Era eloquentissimo nel pergamo, e la sua parola, facile insieme e penetrante, guadagnava i cuori. Nella cattedra era chiaro, profondo, erudito, come lo attesta la lunga schiera dei suoi antichi discepoli. Fu rettore e professore del Seminario Diocesano, esaminatore pro-sinodale e parroco zelantissimo per molti anni nella sua patria: da per tutto i suoi costumi rifulsero dello splendore di ogni virtù. E di elette virtù diè pur saggio in morte, accolta da lui con rassegnazione, dopo aver sopportato eroicamente gli acerbi dolori dell'ultimo suo male.—Preghiamogli pace e riposo eterno!

Riceviamo i ragguagli di considerevoli miglioramenti portati non ha guari nella Chiesa parrochiale di Aieta. Il vasto tempio di ordine corintio a tre navi è stato testè messo in bello e decorato di molti ornamenti che fanno onore alla pietà di quel paese. Fra gli altri merita special menzione l'altare maggiore di finissimo marmo, ricostruito sul luogo ove sorgeva l'antico altare di stucco. Gli ornati e le sculture che vi risaltano fanno un ottimo effetto: segnatamente il palliotto incrostato con pietre di colore, i bassirilievi nei due corni e la custodia di pietra assai pregiata.—Sia lode al zelantissimo Arciprete M. R. D. Vincenzo Maria Giugni, il quale niente lascia intentato affine di procurare maggior gloria a Dio e maggior bene ai suoi filiani. Sia pur lode all'egregio artista napolitano Sig. Domenico Goglia che in tutti i luoghi, nei quali si è recato a portare i suoi lavori in marmo, ha lasciata fama di somma perizia nell'arte, e di esimia probità e gentilezza. Il suo studio è in Napoli, via del Duomo, 100.

—

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

—

Il giorno 28 del passato ottobre l'Ecc.mo Monsignor Vescovo tenne in Roccagloriosa nella Cappella del Seminario una Generale Ordinazione Sacra, in cui furono promossi tre giovani al Sacerdozio, due al Diaconato, due al Suddiaconato e quattro alla Tonsura Clericale ed agli ordini minori. — L'Ordinazione fu eseguita *extra tempora* per speciale indulto Pontificio, essendosi degnato il S. Padre prendere in benigna considerazione le ragioni esposte dal Vescovo Diocesano per non avvalersi della Generale Ordinazione di Settembre, la quale avrebbe fatto interrompere ai giovani il corso degli studii ed intralciato l'andamento dei Saggi scolastici.

—

Il dì 16 spirante, dopo un mese di vacanze autunnali, si è riaperto, sotto la speciale protezione di Gesù Bambino il Seminario di Policastro con centoventi alunni, oltre gli esterni, tutti fiore di eletta chiericia, speranza delle Chiese di questa Diocesi.— In tale occasione si sono inaugurate le nuove fabbriche, e specialmente una grandiosa Camerata, un magnifico refettorio e la nuova scala di marmo, che all'antico locale han dato, oltre alla capienza maggiore, maggior simmetria ed eleganza, migliorandone così pur le condizioni igieniche, affinchè nulla manchi, secondo ristrettezza di mezzi, di quanto possa influire al vantaggio dell'educazione fisica e morale di quell'eletta gioventù, obbietto di tante cure e di tanti affetti del solertissimo e instancabile Pastore.

ATTI DELLA SANTA SEDE

1. Sponsalium — 3 Marzo 1877. — Teresa N., l'anno 1864 in luglio, partoriva una bambina, frutto d'illeciti amori con Nicola M., ma dopo quattro mesi, abbandonata dallo amante, che si era rivolto ad altra, con promessa di matrimonio, interpose contro di lui l'impedimento degli sponsali, allegando la promessa fattale di matrimonio, seguita da deflorazione. Il Vicario Gen. di O., uditi i testimoni e le vicendevoli conclusioni, definitivamente sentenziò: essere ragionevoli le opposizioni dell'attrice, esser validi gli sponsali, e le spese andare a carico del vinto. — Questi ne appellò alla Curia Metropolitana, il cui Arcivescovo teneva pure in amministrazione la Dioc. di O.: omise non per tanto la produzione degli atti in prima istanza e la loro presentazione alla medesima Curia Arcivesc., stimando bastare alla validità dell'appello l'averne esibito l'atto al Procuratore fiscale della Curia di O. Ma di poi che n'ebbe conosciuta la *perenzione*, oltremodo dolente, giudicò impossibile ogni altro rimedio per celebrare il sacramento del matrimonio colla nuova fidanzata, e si volse allo stolto partito di contentarsi del solo atto civile. Se non che il provvido Arcivescovo suggerì potersi ottenere dalla S. Sede la grazia della sanatoria della *perenzione* e la restituzione *in integrum*; tanto maggiormente che nel processo della Curia di O. mancava il decreto dichiarante abbandonato lo appello.

Per lo che Nicola M. ricorse alla S. C. del Conc., chiedendo che dichiarasse irrita la prima sentenza; e l'Arcivescovo, dimandato del parere, rispose: il ricorrente essersi determinato al matrimonio civile, perchè disperava di qualunque rimedio, anche presso i Tribunali della S. Sede; la Teresa essersi rivolta ai Tribunali civili, e nulla ostante essere state in prima istanza ed in appello respinte le sue opposizioni; finalmente aver l'oratore sospeso la celebrazione del matrimonio civile in aspettazione dell'oracolo della S. Sede.

Venuta in discussione la causa, fu facile per parte della giovine dimostrar validi gli sponsali; chè, se chiaro appariva il consenso dell'uno dalle sue lettere e dalle pruove testimoniali, più chiaro leggevasi quello dell'altra nel fatto eloquente di onesta donzella, la quale consentiva alla propria deflorazione.

Dalla parte opposta, doppio fu l'assunto della difesa: la restituzione *in integrum* e la non esistenza di sponsali. In ordine al primo, è da sapere che la sacra giurisprudenza, avverso ad una sentenza, offre un rimedio ordinario, e questo è l'appello, il quale vuole esser fatto entro il prescritto perentorio; per forma che, trascorso il termine, l'azione rimane inappellabilmente *perenta*. A sanare cotal *perenzione*, come se non sia mai avvenuta, è diretto il secondo rimedio, detto perciò *restitutio in integrum*. Il quale, per altro, non può invocarsi ove non sia provata una delle cause giuste e gravi, per la quale il termine decorse; come a dire l'infermità, la povertà, l'assenza del procuratore, l'innocente ignoranza nell'appellante di qualche rito od atto che tragga la nullità. Fu quest'ultima la precipua causa giusta che si addusse nel caso. — Volgendosi poi la difesa al secondo assunto, a tutt'uomo sforzossi provare la invalidità degli sponsali, pei quali vuolsi l'espresso e reciproco consenso; mentre che in questa causa mancava quello della donna, il quale

mal si argomenta dal costei consenso alla colpa. Quindi, dubbî lanciati contro l'onestà della medesima, — lei esser mossa non da fiducia di futuro matrimonio, ma sì da spirito di vendetta, — essere ormai irreconciliabili gli animi, — il ricorrente essere irremovibile nella presa risoluzione di contrarre con altra, — il voto del medesimo Arcivescovo essere che non lo si dovesse forzare al matrimonio, ma che si costringesse solamente a riparare i danni, ecc.

La S. C. ai dubbî:

I. An concedenda sit restitutio in integrum in casu,

Et quatenus affirmative,

II. An et quomodo sententia Curiae O. sit confirmanda, vel infirmanda in casu,

Il dì 3 marzo 1877, rispose:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Sententiam Curiae O. esse confirmandum et ad mentem.

Tutto che l'agitata questione nella sostanza fosse somigliantissima a quella mentovata a pag. 297, nondimeno ebbesi una ben differente soluzione. Non perchè si contraddicessero i sapientissimi Padri, ma sì perchè in quella, subordinatamente alla pruova d'invalidità, si ebbe l'avvertenza di chiedere la sovrana dispensa; ma in questa si pose troppa ed esclusiva confidenza negli argomenti di nullità. E però mentre che la S. C. confermava il giudicato in prima istanza, lasciava aperta la via ad ottener la grazia della dispensa colle parole *ad mentem*. E mente della S. C. fu di partecipare al Vescovo dell'oratore, come di fatto gli partecipò, di esortare Nicola M. che provvedesse alla propria coscienza, cessasse dal turpe concubinato col pretesto del detestabile matrimonio civile, e rivolgesse supplica al Sommo Pontefice affin di conseguire la cennata dispensa.

Cotal supplica fu umiliata, e dette luogo alla seguente:

II. Super dispensatione sponsalium. — 25 Agosto 1877. — *Per summaria precum.* — Il prefato Nicola, il dì 21 marzo 1877, nella supplica al S. Padre affin di conseguire lo stato libero e la quiete di coscienza, esponeva per cause: 1.° la sua avversione con Teresa N. proceduta tant'oltre da averlo fatto legare con altra, con cui vivea in turpe concubinato; 2.° l'opposizione dei suoi genitori alle nozze con la prima, e il modo di agire di lei. Aggiungeva che, ora, per le gravi spese in sì lunga lite, appena era nello stato di pagare dugento lire a titolo di riparazione dei danni e di alimento della prole.

La S. C., ben ponderata la causa e le ragioni *pro* e *contra* allegate, dette questa favorevole risposta, il dì 25 agosto 1877:

Consulendum SS.mo pro dispensatione ab impedimento sponsalium, solutis Theresiae saltem biscentum libellis.

III. Paroeciae. — 3 Mar. 1877. — Nella città di V., una delle chiese parrocchiali, di cui dal decimoquarto sino al secolo decimosesto ebbe la cura un parroco con coadiutore, ma sotto la giurisdizione del Capitolo, fu data poi, col consenso del Capitolo stesso e dell'Ordinario, ad amministrare ai Chierici Regolari, che han cura degl'infermi. E perchè n'era tenuissima la rendita, posteriormente Clemente IX vi annesse una vicina parrocchia soppressa. Nella Bolla Apostolica la chiesa appellavasi Regolare, senza esserci stata alcuna concessione che veramente e specialmente avesse costituito tal qualità. Laonde, affin di cessare ogni dubbio, il Rettore di detta Chiesa si rivolse alla S. C. perchè dichiarasse l'indole secolare della sua parrocchia. Il Vescovo interrogato, rispose, l'amministrazione data ai Re-

golari sembrargli per modo di precaria provvisione, non già propria e assoluta concessione.

Varii e gravi argomenti si produssero da ambe le parti. E segnatamente a favore de' Regolari il pacifico e due volte secolare possesso e la menzionata bolla Clementina; per parte dell'attore, il Cap. *Papa de privileg. in 6.*, dove sta scritto: *Papa in aliquo privilegio vel scriptura, non facta mentionaliter super donatione vel sententia exemptionis, ... non propterea illius ecclesiae exemptio est probata, nisi deliberate aliter doceatur.*

La S. C. in gennaio rispose: *Dilata et coadiuventur probationes*; ed ai 3 marzo 1877: *Secundum ea, quae proponuntur, non constare de mutatione status Ecclesiae Saecularis in Regularem.*

Di qui si deduce: — a) Potersi dire regolare una chiesa, quando fu fondata o costruita da Regolari, come membro del loro monastero o convento.— b) Non potersi considerar come regolare una chiesa secolare che ha un proprio rettore, per ciò solo che fu affidata precariamente a regolari affine di compiervi i divini officii. — c) Una bolla non concede esenzioni o privilegi, se espressamente a questo fine non fu emanata. Quando in tale bolla si fa sol menzione di privilegi o di esenzioni, ciò è per modo *enunciativo* o *presuppositivo*; e siffatti modi (come nella bolla Clementina del caso) *novam dispositionem non important.*

II. Ex S. Rituum Congregatione.

I. Pictavien. — 8 Luglio 1877. — Perchè si possa procedere alla Beatif. e Canonizz. del Ven. Servo di Dio Andrea Uberto Fournet sacerd. fondatore della Congr. delle Figlie della Croce, volgarmente dette Sorelle di S. Andrea, al dubbio: *An sit signanda Commissio Introductionis huius Causae in casu et ad effectum de quo agitur?* — La S. C. rispose: *Affirmative, sive signandam esse Commissionem si SS.mo placuerit.* — Il S. P. confermò questa sentenza e di proprio pugno segnò la detta Commissione.

II. Augustana in Pedemonte. — 3 Febb. 1877. — Al dubbio: *An sententia lata ab Augustensi Episcopo super cultu ab immemorabili tempore praestito Servo Dei Vullermo de Leaval, seu super casu excepto a Decretis Sa: Me: Urbani Papae VIII, sit confirmanda in casu et ad effectum de quo agitur?* — la S. C. rispose: *Affirmative, seu sententiam esse confirmandam.* — Il S. P. ratificò e confermò questo decreto.

III. Taurinen. — 7 Luglio 1877. — Perchè si possa procedere alla Beatif. e Canonizz. del Ven. Servo di Dio Giuseppe Benedetto Cottolengo, Canonico della Collegiata del SS. Corpo di Cristo, e Fondatore dell' Istituto Torinese della Piccola Casa della Divina Provvidenza, al dubbio: *An sit signanda Commissio Introductionis huius Causae in casu et ad effectum de quo agitur?* — la S. C. rispose: *Affirmative, sive signandam esse Commissionem si SS.mo placuerit.* — Il S. P. confermò questa sentenza e di proprio pugno segnò la detta Commissione.

I.

IN FESTO S. FRANCISCI SALESII EPISCOPI CONFESS. ET ECCLES. DOCT.

Additio ad Elogium Martyrol. Romani V. Kalendas Januarii.

Post verba : « Annesium translatum fuit. » addantur sequentia : — « Quem PIUS Nonus, ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto, universalis Ecclesiae Doctorem declaravit ».

Additio ad Lectionem VI.

Post verba : « vigesima nona Januarii, » addantur sequentia : — « et a Summo Pontifice PIO Nono, ex Sacrorum Rituum Congregationis Consulto, Universalis Ecclesiae Doctor fuit declaratus ».

Urbis et Orbis.

Relatis per me infrascriptum Cardinalem in Ordinariis Sacrorum Rituum Comitiis, hodierna die ad Vaticanum habitis, precibus quamplurium E. morum S. R. Ecclesiae Cardinalium, R.morum Antistitum ac Religiosorum Ordinum Moderatorum, aliorumque virorum ecclesiastica praesertim dignitate illustrium, quibus exquirebatur, ut aliqua additio fieret tum in Martyrologio Romano, tum in VI Lectione in Festo Sancti Francisci Salesii, nuperrime inter Ecclesiae Doctores adsciti, utque concessiones omnes hac super re factae Litteris Apostolicis in forma Brevis confirmarentur; E.mi et R.mi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi rescribendum censuerunt : *Pro gratia, ac supplicandum SS.mo pro expeditione Brevis.* Die 15 Septembris 1877.

Facta autem de praedictis SS.mo Domino Nostro Pio Papae IX per infrascriptum Secretarium fideli relatione, Sanctitas Sua Rescriptum Sacrae Congregationis ratum habens et confirmans, additiones uti supra approbavit, mandatque ut super concessionibus hac in re factis per eamdem S. Congregationem tum Nonis Julii tum decimo septimo Kalendas Octobris expediantur Litterae Apostolicae in forma Brevis. Die 20 iisdem Mense et Anno.

A. EP. SABINEN CARD. BILIO
S. R. C. Praefectus.

Plac. Ralli S. R. C. Secretarius

L. ✠ S.

II.

ORDINIS MIN. S. FRANCISCI CAPUCCINORUM.

Rev.mus Pater Fr. Andreas a Venetiis Procurator Generalis Ordinis Minorum Sancti Francisci Capuccinorum Sanctae Sedi Apostolicae exposuit, in universo suo Ordine duobus abhinc saeculis cum dimidio et amplius, de Apostolicis Indultis (ut Ordinis tam acta authentica, quam antiquae et recentiores Breviarii a Sacra Rituum Congr. ad eiusdem Ordinis usum revisae approbataeque editiones testantur) recitari, etiam tempore Quadragesimæ:

1. In Sabbatis a festo novem lectionum non impeditis, loco officii Beatae Mariae in sabbato ritu simplici, Officium votivum ritu semiduplici de Immaculata Conceptione, sub quo titulo praecipua est Ordinis eiusdem Patrona;

2. Semel in mense, prima die a festo novem lectionum minime impedita, Officia votiva ritu semiduplici tum Sancti Patris Francisci de Assisio trium Ordinum Fundatoris, tum Sanctae Matris Clarae pariter Assisiensis eius spiritualis primogonitae filiae, et cum eo secundi Ordinis Institutricis.

Attamen, quum occasione posteriorum Sac. Rituum Congregationis Decretorum 20 Martii 1706 et 27 Februarii 1847, dubium exortum fuerit : — Utrum Fratribus Minoribus Capuccinis adhuc licitum sit tria illa Officia votiva facere, et etiam tempore Quadragesimae recitare? Sacra Rituum Congregatio sub die 20 Martii 1869 respondit — Affirmative, dummodo expresse constet de privilegio — et sub die 19 Junii 1877 — non satis expresse constare de asserto privilegio.

Ad uniformitatem igitur in toto Ordine in posterum etiam servandam, nec non pietatem erga tria sui cultus obiecta precipua fovendam, praedictus Orator a SS.mo Domino Nostro Pio Papa IX humillime postulavit ut tria illa Officia votiva etiam tempore Quadragesimae recitandi, de novo et in perpetuum, quatenus opus fuerit, Ordini Capuccinorum concedere dignaretur.

Sacra porro Rituum Congregatio, audita relatione huiusmodi instantiae per infrascriptum Secretarium facta,

attenta consuetudine seu privilegio, quod supponendum est legitimum, utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributis, petitioni de qua in precibus, scilicet quoad Officia votiva Immaculatae Conceptionis, Sancti Francisci et Sanctae Clarae benigne indulsit; servatis de caetero Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. — Die 4 Augusti 1877.

A. Ep. SABINEN CARD. BILIO
S. R. C. Praefectus.

Pro R. P. D. Placido Ralli Secretario.
Josephus Canonicus Ciccolini Substit.

III.

Sanctimonialium

ORDINIS MIN. S. FRANCISCI CAPUCCINORUM

Rev.mus Pater Fr. Andreas M. a Venetiis hodiernus Procurator Generalis Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa IX humiliter postulavit, ut ad Sanctimoniales omnes sui Ordinis extendere dignaretur Officium Inventionis Corporis sanctae Clarae Virginis Assisiensis ad instar concessionis factae sub die 18 maii anni 1854 sanctimodialibus Asceterii adnexi Ecclesiae, ubi corpus praedictae S. Clarae requiescit.

Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus, sibi specialiter ab eodem SS.mo Domino Nostro tributis, precibus benigne annuit, addito privilegio pro sacerdotibus in adnexis Ecclesiae Asceteriis Sacrum facturis Missam officio respondentem celebrandi: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. — Die 14 Julii 1877.

A. Ep. SABINEN CARD. BILIO
S. R. C. Praefectus.

Plac. Ralli. S. R. C. Secretarius.

SODALITAS A ROSARIO VIVENTE

Cum SS. D. N. Pius Papa IX, per breve *Quod iure haereditario* datum die 17 Augusti 1877, nobis supremam Rosarii viventis moderationem commiserit, virtute facultatum ita nobis attributarum sequentia declarando ordinamus:

Omnes et singuli Directores Rosarii viventis hodie existentes in officio suo ad vitam confirmantur, cum facultate eligendi novos Zelatores etiam novis quindenis praeficiendos. Similiter, omnes zelatores hodie existentes ad vitam in officio suo confirmantur. Omnes denique sodales a praedictis zelatoribus hucusque recepti, aut ab iisdem in posterum recipiendi, pro legitime admissis habendi sunt, ita ut omnibus indulgentiis et gratiis Rosario viventi concessis aut concedendis libere perfruantur.

In posterum autem, ut quis in Sodalitatem Rosarii viventis legitime cooptetur et lucretur Indulgentias huic Societati concessas, necessarium erit illum eligi aut approbari ab aliqua zelatrice seu zelatore, qui ipse approbatus seu institutus fuerit ab aliquo legitimo Rosarii viventis Directore. Pro legitimis vero Directoribus habendi sunt: 1. iuxta Breve supra citatum, omnes Directores Confraternitatum SS. Rosarii, quae in singulis locis per Magistrum Generalem FF. Predicatorum de consensu Ordinarii canonice erectae sunt aut in posterum erigentur; 2. in locis, ubi Confraternitas SS. Rosarii non existit, Sacerdotes qui, vel a nobis immediate, vel ab AA. RR. PP. Provincialibus (virtute delegationis quam singulis in sua Provincia concedimus) instituti fuerint.

Nuper quidem in manus nostras pervenerunt nonnulla documenta authentica ad Rosarium vivens pertinentia, quae nunquam adhuc praelo commissa sunt: alia vero, quae nobis desunt reperire satagemus. Quibus omnibus examinatis et perpensis, nec non consulta (si opus fuerit, ut omnis dubitandi occasio auferatur) S. Congregatione Indulgentiarum, brevem libellum conficiendum curabimus, in quo accurate explicabuntur ea quae ad praedictam Rosarii viventis devotionem referentur.

Datum Romae, in Conv. N. S. M. supra Minerv. die 15 Novembris, D. Alberto Magno O. N. sacro, anno 1877.

Loco ✝ Sigilli.

Fr. Josephus M. Sanvito
Vic. Generalis Ord. Praed.

I DUE POTERI

EPILOGO E CONCHIUSIONE

SOMMARIO. — I. Rapporto della Chiesa col mondo. — II. Subordinazione e coordinazione dei due Poteri. Testimonianza degli uomini e di Dio su questo proposito. — III. La potestà civile non è indebolita, ma rafforzata dalla dipendenza in religione. — IV. Il principio dell'assoluta indipendenza è superlativamente antisociale. — La Teocrazia.

Il pensiero dominante di questo tenue lavoro è stato, come ciascuno ha potuto scorgere da sè medesimo, quello di mettere in rilievo i dritti della ecclesiastica potestà, considerandoli in rapporto alla potestà laicale in uno Stato che non sia ateo in religione ed epicureo in morale; e di avvisare il modo unico per cui valgano entrambe a ricongiungersi in quel sovrano Autore, da cui entrambe son generate. A questo si riferiscono più o meno dappresso le singole parti della intiera trattazione. Ed affinchè meglio ciò apparisca, verremo epilogando in piccoli cenni le cose principali ragionate nel corso dei dieci capi, nei quali è partito il lavoro: e ne daremo quindi l'ultima conclusione.

I. Fin dal primo secolo della Chiesa Giustino Martire dettò in una sua lettera a Diognete queste memorande parole: « Quello che l'anima è « nei corpi, i cristiani sono nel mondo: l'anima « è sparsa nei corpi, e i cristiani lo sono pel « mondo: l'anima è sparsa per tutte le membra « del corpo, e i cristiani lo sono per tutte le « città del mondo: l'anima abita nei corpi senza « appartener al corpo, e i cristiani abitano nel « mondo senza appartenere ad esso: l'anima « invisibile abita il corpo visibile, come in una « fortezza, e i cristiani, benchè vedansi pel « mondo, non vedesi però lo spirito della reli- « gione che gli anima. La carne è nemica del- « l'anima e la combatte, non per averne ri- « cevuto alcun male, ma solo perchè non le « permette di abbandonarsi alle sue voluttà; e « il mondo è nemico dei cristiani, non per averne « ricevuto alcun male, ma perchè ne rigettano « i piaceri. L'anima ama il corpo che le è ne- « mico, e i cristiani amano quelli dai quali sono « odiati: l'anima è racchiusa nel corpo, ma « *ella è che lo conserva in vita*, e i cristiani sono « rinchiusi nel mondo, ma *essi sono che sosten-* « *gono il mondo.* » Così è: la carità e la giustizia, la religione e la morale sono esse certamente la vita e l'anima del temporale consorzio. Questo infatti essendo composto da uomini, governato da uomini, ordinato al bene degli uomini, non può reggersi con principii contrarii a quelli che regolano l'uomo individuo. Or l'uomo individuo non può raggiungere la sua perfezione, nè vivere quella vita che gli spetta e con quella dignità che gli appartiene, sviluppando solamente le sue facoltà intellettuali e procacciandosi il benessere materiale; ma deve conoscere soprattutto d'onde venga e dove vada; quali sieno i principali suoi doveri con Dio, col prossimo, con sè medesimo, e quali le mire della Sapienza infinita sopra di lui. Dunque la società degli uomini dev'essere in quanto tale necessariamente informata anch'essa a questi fondamentali principii, senza i quali sarebbe come un corpo senz'anima, o come una macchina che esercita le sue funzioni per ragione della pura forza, e i cui moti finiscono dal momento in cui cessa di ricevere l'esterno impulso. — Or la religione, la giustizia e la verità, in forma di uomo individuo non solo, ma anche di società, sono esse appunto la Chiesa Cattolica, la quale *sola* per mezzo del suo Capo (alla stessa guisa che fa l'uomo individuo con l'organo della bocca), da Mosè fino a Pio IX, ha parlato e parla per liberare l'Universo dai vani pregiudizii e dalle dotte imposture dei sapienti del secolo; rammentando e spiegando a tutti l'antica verità della creazione del mondo e della divina Provvidenza, della caduta e della riabilitazione del genere umano, della vita presente e dell'avvenire. — La Chiesa cattolica

dunque, ovvero la società cristiana, è la vita e l'anima dell'uman genere, il quale senza di Lei sarebbe cadavere.

Nè ad altro che a chiarire questo nobilissimo rapporto, che ha la Chiesa col mondo, mirano tutte le argomentazioni di dritto e di fatto fin qui arrecate. Penetrammo con la ragione illuminata dalla fede l'intima natura della Chiesa di Cristo, e la trovammo una perfetta società fornita del triplice potere di magistero, di ministero e di giurisdizione, risiedente nella Gerarchia divinamente istituita, e dal laicato distinta: in quella Gerarchia, vogliam dire, che mentre, secondo l'archetipa idea significata nella Bibbia e spiegata dai sapientissimi Dottori e Padri Cattolici, non isdegna quel tanto di giusto e di salutare che per avventura si discopre nell'aristocratico e democratico elemento governativo, si pronunzia nondimeno pomposamente nella più rigorosa forma di perfetta monarchia. Vedemmo altresì non potersi attuare il sovrano concetto della unità monarchica nella Chiesa di Dio, senza il Pontificio Primato, che è pienezza potestativa conferita da Cristo al solo Pietro e suoi successori, mirante a rendere universale il regno dalla giustizia fra gli uomini, in conformità della eterna legge divina. In ultimo, dalla stessa idea della Chiesa di Cristo, che è il Regno di Dio sulla terra in relazione del Regno di Dio che è nei cieli, e quindi Regno di carità, di giustizia, di verità, noi derivammo il suo luminoso carattere d'intolleranza, per cui non può confederarsi con la empietà, senza rinnegar sè medesima, sconoscendo la propria missione divina. — Tutto ciò noi abbiamo con sereno sguardo considerato in quel Verbo infinito, che la Chiesa medesima con gli oracoli del suo infallibile magistero ci offre incarnato nella Santa Scrittura; ed ivi scoprimmo il disegno della Chiesa nella sua natura, nelle sue proprietà e nelle sue doti. Che se dunque nel dritto involge cotesti elementi la Chiesa, perchè sia conforme sostanzialmente al concetto divino; e se di rincontro sarebbe un fuor d'opera, vuoto di senso, ed un assurdo indegnissimo della Sapienza Incarnata, che questa Chiesa, per tal modo impreziosita d'inestimabili prerogative, a tutt'altro intendesse che ad illuminare, a vivificare, a salvare la umana famiglia; — non si può non convenire che per divina destinazione la Chiesa deve stare al mondo così, come l'anima al corpo, e che tale debb'essere la relazione fra la Chiesa e il mondo, quale intercede fra l'anima e l'organismo.

Nè la esperienza dei fatti potea mancare a sostegno e confermazione di ciò che apparisce la Chiesa nel disegno divino. E lo abbiamo ancora diligentemente osservato, che Ella con cuore di più che tenera madre usò del potere sempre a maggior bene degli uomini; talchè quasi inconscia perfino delle minacce e degli obbrobrii, onde i suoi nemici la martoriarono, ai mille proclami dell'odio contro la fede e la morale del Vangelo, risponde sempre con amorevole sollecitudine a procacciar la salvezza di tutti; e ai furenti detrattori della sua benefica Autorità, che invasati dal demone della Rivoluzione sì bruttamente la imprecano, Ella, che pure acremente rampogna e cordialmente condanna la empietà e la miscredenza, dischiude al tempo stesso le pietose braccia, come in atto di accogliere con festa i traviati figliuoli, che pentiti ritornano ai suoi materni amplessi, perchè risorgano a vita novella.

II. Se però la Chiesa di Dio sta al mondo come l'anima sta al corpo, conforme il gran Filosofo e Martire Giustino sentenziò diciotto secoli or sono; quale dovrà essere ora il rapporto della Potestà Ecclesiastica con la Potestà laicale? — Innanzi tutto avvertiamo che la enunciata quistione può riguardare, benchè in senso diverso, qualsivoglia Stato, che professi o no la cattolica Religione. Imperocchè, trattandosi di Stato Cattolico, è chiaro come sia questo *prossimamente* ed *attualmente* capace di amichevoli rapporti con la Potestà sovrana di quella Chiesa cui di fatto appartiene: trattandosi poi di Stato acattolico, ed anche pagano, è pur chiaro come, sebbene sfugga esso di fatti a qualunque relazione con la Cattolica Chiesa, di cui non fa parte, abbia però sempre *radicalmente* e *rimotamente* gli stessi obblighi che corrono per qualsiasi altro Stato. Per lo che troppo grossolano errore sarebbe quello di voler sottrarsi alla influenza della Chiesa col basso intendimento di affrancarsi da ogni dovere imposto dalle sue leggi; poichè cotesto affrancamento, del resto simile a quello onde, cercando altri liberare il corpo dall'impero dell'anima, tenta suicidarsi, non potrebbe mai pienamente nel dritto aver luogo per la società, come non mai potè averlo per l'individuo. Ogni società, invero, come ogni individuo di cui la società si compone, deve riconoscere l'assoluta dipendenza dell'uomo da Dio, essenzialmente e immutabilmente fondata nel fatto della creazione; in forza di questa dipendenza è obbligato a credere ed obbedire alla voce di Dio che parla e comanda; e dovendo credere alla di-

vina rivelazione, deve riconoscere quella Potestà che nella rivelazione è fondata. L'obbligo adunque di sottostare alla Potestà della Chiesa deriva formalmente dal naturale diritto, anzi dalla legge eterna di Dio, radicata nella essenza delle cose, e nelle relazioni che necessariamente ne emergono; sicchè negare o falsare il concetto di questa nobilissima dipendenza val quanto distruggere o falsare ogni maniera di dritto (a). Perciò ripetiamolo anche una volta: ogni Stato, cattolico o pagano che sia, ha obbligo, sia prossimo ed attuale, sia remoto e radicale, di mettersi a giuste relazioni di dipendenza con la Ecclesiastica Potestà. Del resto a noi preme occuparci dello Stato Cattolico, e però questo senso restrittivo intendiamo noi dare ai termini della quistione proposta.

Distinguiamo inoltre la coordinazione dalla subordinazione; volendo per l'una significare l'*effetto* della direzione concentrica, data a principii diversi, in ordine al medesimo fine; e per l'altra la *direzione* stessa delle cause seconde alla lor causa prima. Ciò posto: il giuridico rapporto che ravvisar dovrebbesi fra i due Supremi Poteri, è quello appunto della coordinazione, per cui ciascuno, in ciò che da lui dipende, cerchi adottare quelle provvidenze che meglio tendono al comune scopo del benessere e della felicità dei loro sudditi. Ma poichè sarebbe assolutamente impossibile che entrambi raggiungano la identica meta (che è di procurare ai popoli loro commessi il perfezionamento massimo che dar si possa nella vita sociale), ove non siegua ciascun dei due la propria nativa direzione; poichè sarebbe in tal caso un pretendere che si abbia lo effetto a ritroso della rispettiva cagione: perciò è assolutamente impossibile che i due Poteri sieno coordinati al vero immegliamento del genere umano, se prima non sia l'uno, cioè il Potere civile-cristiano, subordinato all'altro così, come la civile e terrena felicità, che quello ha la missione di promuovere, è subordinata essenzialmente alla spirituale ed eterna, che dal ministero della Chiesa di Cristo hanno i popoli ad aspettarsi. Muti adunque lo Stato, come vuole e come crede, le forme del suo civil reggimento, egli non potrà mai trarre dietro alle sue innovazioni le cose della Potestà Sacra, che da lui non dipendono; e neanche potrà spacciar legittime le sue riforme, quando nocessero agl'interessi della Chiesa, e si opponessero a quel sommo bene della Società cristiana, cui tutto, quanto sa di materia e di tempo, tutto dev'essere subordinato.

Questo sistema di governare la società, soggettando l'ordine dei beni temporali a quello degli spirituali ed eterni, ovvero la Potestà laicale alla Potestà sacerdotale, fu concordemente professato da tutto il genere umano; e dove più, dove meno imperfettamente cercossi attuarlo in mezzo alle umane associazioni, fino a che non siasi veduto realizzar pienamente da Mosè e da Cristo nella Chiesa Cattolica. Vediamolo.

Tib. Can. Teol. Durante

(Continua.)

(a) Veggasi lo svolgimento di questi concetti nell'Opera di Dritto Canonico dell'acutissimo e profondo pubblicista cattolico P. Antonio Cercià, le cui lezioni avidamente ascoltammo, quando egli privatamente e per condiscendenza ce le dettò.

RICORDI LITURGICI

LE CHIESE

V.

GLI ALTARI PRIVILEGIATI.

I. I Sommi Pontefici sogliono annettere agli altari un privilegio assai notabile a vantaggio delle anime del purgatorio; e mette conto ricordarne la natura e le condizioni perchè possa tornare efficace.

Ecco come il Dottor S. Alfonso descrive tal privilegio: — «Hoc privilegium altaris in hoc consistit ut ex indulgentiis, sive fructibus, qui sunt in thesauro Ecclesiae, liberetur a purgatorio anima, pro qua missa in illo altari applicatur; et hoc vi potestatis clavium, quam habet Papa applicandi indulgentias, vivis quidem per modum absolutionis, defunctis vero per modum suffragii, sive solutionis.» (*Op. Mor.* Lib. VI, Tr. III, Cap. III, Dub. II, n. 339) — E la S. Congr. delle Indulgenze così spiega la natura di questa grazia: «Si spectetur mens concedentis et usus clavium potestatis, intelligenda est indulgentia plenaria, quae animam statim liberet ab omnibus Purgatorii

enis; si vero spectetur applicationis ef-etus, intelligenda est indulgentia, cuius ensura divinae Misericordiae beneplacito acceptationi respondet» (S. C. I. 28 gl. 1840). Alla domanda: « Utrum pri-egium altaris applicari possit pluribus efunctorum animabus?» fu risposto: *Ne-ative* (S. C. I. 29 febr. 1864).

III. L'origine di tal privilegio da alcuni fa rimontare ai tempi di Greg. XIII. n. 1572); da altri a quelli di Giulio III n. 1550). Molti però son di opinione che a dal secolo IX era invalso nella Chiesa tale uso, e che Pasquale I, il quale fu ttio a Sommo Pontefice l'anno 817, ar-chi di questa grazia la cappella di S. Ze-one nella Chiesa di S. Prassede, dove si gge la seguente epigrafe: — « Quicumque iebraverit, vel celebrare fecerit quinque ssas pro anima parentis, vel amici existen-in purgatorio, dictus Paschalis dat re-issionem plenariam per modum suffragii dem animae.» (V. Mach. Tesoro del Sa-rd. Vol. I, App. II, e Ferraris in Addit. assin.)

III. Benedetto XIII, con Breve del dì 2. glio 1724, concesse a tutte le Chiese Pa-riarcali, Metropolitane e Cattedrali, dove er avventura non se ne trovasse alcuno, grazia di un altare privilegiato in per-etuo, da designarsi dal proprio Ordinario, chiarando: « Ut quandocumque sacerdos liquis saecularis, vel cuiusvis Ordinis, ongregationis, seu Instituti Regularis Mis-am defunctorum pro anima cuiuscumque hristifidelis, quae Deo in charitate coniun-ta ab hac luce migraverit, ad praedictum ltare celebrabit, anima ipsa de thesauro cclesiae, per modum suffragii, indulgen-iam consequatur; ita ut eiusdem D. N. esu Christi ac Beatiss. Virginis Mariae anctorumque omnium meritis sibi suffra-gantibus a Purgatorii poenis liberetur. — Praesentibus perpetuis futuris temporibus aturis.»

IV. Clemente XIII, con Decreto *Urbis et Orbis* del dì 19 maggio 1759 estese a tutte le Chiese Parrochiali, come pure alle Suc-cursali delle Parrocchie, alle Collegiate e alle Abbaziali *Nullius*, la grazia dell'altare privilegiato, ma *ad septennium*, ingiungendo agli Ordinarii di provvedere, dopo che sia scaduto, alla rinnovazione per un altro settennio. (1)

La S. C. delle Indulg. ha emesse varie dichiarazioni su questo indulto per le chiese parrocchiali; noi qui le riassumiamo: — In qual si voglia giorno dell'anno qualunque sacerdote celebri in tale altare può godere del privilegio (30 Ian. 1760).— Non

(1) Giova conoscere il tenore di siffatto decreto, che è il seguente:

« Urbis et Orbis.

« Ut erga Parochiales Ecclesias, quae ob earum, tum dignitatem, tum antiquitatem magno semper in honore habitae sunt, Christifidelium amor magis, magisque augeatur, utque suam erga eas benevolentiam peculiarem demonstraret, SS. Dominus Noster Clemens PP. XIII, previe Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae Voto, speciali gratia Altaris privilegiati quotidiani ad septennium omnes et singulas totius Orbis praefatas Ecclesias benigne decorari voluit, revocatis hujusmodi privilegiis intuitu Paroeciae sive ad tempus iam concessis; ea tamen adiecta lege ut quilibet Episcopus de huiusmodi gratia supplicet pro sua respectiva Diocesi, et unum dumtaxat Breve pro omnibus uniuscuiusque Dioecesis Parochialibus Ecclesiis suffragetur. Praeterea, ne huiusmodi Privilegio fraudentur aliae Ecclesiae pollentes speciali prerogativa, veluti Collegiatae, et Abbatiales Nulius, et Parochiales a se dependentes, Sanctitas Sua pari benevolentia modo supra indicato hoc idem Privilegium mox enunciatis Ecclesiis communicatum voluit. Expirato vero Septennio, Sede plena Eadem Sanctitas Sua mandat, ut ipsimet Episcopi et Abbates, sede autem vacante, Vicarii Capitulares, sive in spiritualibus Abbatiarum administratores pro renovatione eiusmodi privilegii supplicent.

« Ne autem Parochi expensis graventur, voluit insuper Sanctitas Sua, nihil omnino exigi posse, sub poena nullitatis privilegii, ab officialibus tum Episcoporum, quum Abbatum in certiorandis Parochis, sive in expediendis litteris pro designatione Altaris Privilegiati in unaquaque Parochiali Ecclesia Dioecesis. Quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus. »

« Datum die 19 Maii 1759. »

« Fr. I. Card. Portocarrero Praef. »

« A. E. Vicecomes Secr. »

(Ex Decr. Auth. S. C. Indulg. ab Alois. Prinzivalli collectis, sub num. 212. — Romae 1862.)

è necessario per questo fine che sia consacrata la chiesa ovvero l'altare: basta che abbiavi una pietra sacra con le reliquie dei martiri (30 Ian. 1760). — Questo privilegio può estendersi altresì alle Chiese Filiali, «in quibus Parochus functiones vere parochiales exercet, uti sepelire mortuos, baptizare, SS. Eucharistiae Sacramentum ministrare in Paschate, et similia» (30 Ian. 1760). — Se una Parrocchia abbia due Chiese sorelle, «ambabus concedendum privilegium, dummodo in ipsis extent sepulchra, et functiones proprie parochiales exerceantur» (26 Mar. 1760). — Ove la Chiesa Cattedrale è pure Parrocchiale, non può godere di un doppio altare privilegiato, uno perpetuo come Cattedrale e uno *ad septennium* come Parrocchiale; ma del solo perpetuo come Cattedrale (18 Sept. 1776). — Il privilegio *ad septennium* comincia dal giorno nel quale il Vescovo designa l'altare a cui sia annesso. Spirato il settennio, il Vescovo dovrà rinnovare le facoltà con far di bel nuovo ricorso alla S. Sede (22 Sept. 1841). — Quando si concede tale indulto *ad septennium* restano rivocati tutti i privilegi concessi ad altari o *ad tempus* o *in perpetuum;* quelli soli però che sieno stati concessi alle Chiese parrocchiali, per cui si è ottenuto il privilegio *ad septennium*, (24 Maii 1843); — e ciò dal momento in cui il Vescovo designa l'altare pel detto privilegio *ad septennium*, non pel tempo che precede (ibid.).

V. Lo stesso Clemente XIII, con decreto emanato per mezzo della S. Congreg. delle Indulgenze, ai 19 di maggio 1761, volle che il dì 2 novembre, in cui ricorre la commemorazione di tutti i fedeli defunti, tutti gli altari si abbiano a considerare privilegiati: — «Ut Missa die praedicta Commemoratione Defunctorum a quocumque Sacerdote saeculari, vel cuiuslibet Ordinis et Instituti Regularis celebranda, gaudeat Privilegio ac si esset in altari privilegiato celebrata; decernendo tamen ut nonnisi consuetam eleemosynam unusquisque Sacerdos pro dicta Missa, licet privilegiata, accipiat, et in ea tantum quantitate, quae a Synodalibus Constitutionibus, seu a Loci consuetudine regulariter praefinita fuerit.» (1

VI. La grazia dell'altare privilegiato suo concedersi dai Sommi Pontefici anche a chiese ed a persone particolari sotto date condizioni, che si debbono attentamente considerare nei Brevi di concessione. Per la loro interpretazione vuolsi por mente alle regole che seguono, sancite dalla S. Congr. delle Indulgenze:

a) Quando la concessione è *ad septennium*, il settennio comincia dalla data del Breve non da quella della pubblicazione (S. C. I. 18 maii 1711).

b) Quando si appone la condizione di celebrarsi un dato numero di messe, e i cappellani sono assenti per causa di predicazione, il privilegio riman sospeso durante la Quaresima o l'Avvento, e si godrà quando l'assenza sia cessata. Ove poi i cappellani sieno assenti per infermità o per altri giusti motivi, il privilegio non rimane sospeso, *dummodo absentia raro contingat* (S. C. I. 30 Iulii 1706).

---

(1) Pio VII il 20 giugno 1841 concesse il medesimo privilegio per tutti gli altari di qualunque chiesa, durante l'esposizione delle Quarantore. Sorti dei dubbî sull'autenticità di quel rescritto fu chiesto alla S. C. delle Indulg.; «An authenticum sit Rescriptum diei 12 Maii 1817, quo Pius VII. concessisse dicitur, ut omnia Altaria cuiuslibet Ecclesiae sint privilegiata tempore Orationis Quadraginta horarum (quocumque anni tempore fiant) et indulgentiae concessae applicari valeant fidelibus defunctis?» E la S. C. rispose, il dì 28 Giugno 1841: *Affirmative.*

È bene pure conoscere che Pio IX f. r. con decreto del dì 20 Novembre 1854 concesse l'altare privilegiato personale a tutti quei sacerdoti che fanno il così detto atto eroico di carità a vantaggio delle anime del purgatorio, consistente in un voto (ovvero in una oblazione), «per quem christifideles omnia propria «meritoria opera, dum in terris morantur, a «singula eorum suffragia dum ex hac vita mi «grati fuerint animabus iam in purgatorii poe«nis existentibus singulari pietate offerunt, ut «citius ad gloriam transferantur». Decr. cit.— Presso il tipogr. Pietro Marietti (via Doragrossa, 20, Torino) trovasi vendibile un libriccino che tratta di questo atto eroico di carità.

c) Il numero delle messe da celebrarsi quotidianamente in un altare privilegiato, che si determina nello indulto di concessione, deve compiersi ogni giorno, e non basta che se ne celebrino alcune solamente (S. C. I. 3 iun. 1694).

d) Nella generale sospensione delle indulgenze, che ha luogo nell'anno del giubileo, non vengono compresi gli altari privilegiati; nè le altre indulgenze concesse pei soli defunti (S. C. I. 24 ian. 1700).

e) L'indulgenza dell'altare privilegiato neppur va compresa sotto quella clausola che in talune concessioni d'indulgenze suole apporsi: « Volumus autem ut si alias chri-« stifidelibus dictam Ecclesiam visitantibus « aliqua alia indulgentia perpetua, vel ad « tempus nondum elapsum duratura con-« cessa fuerit, praesentes Litterae nullae « sint; » — nè sotto altre consimili (S. C. I. 13 iun. 1676).

f) Il privilegio di siffatti altari non è comunicabile per la generale comunicazione dei privilegi « ex decreto S. C. Indulgen-« tiarum, dato die 5 febr. an. 1748, et ap-« probato a Bened. XIV die 2 martii eius-« dem anni » (Ligor. l. c.).

g) L'indulto locale di un altare privilegiato, senz'altra specificazione, s'intende di altare fisso, non portatile; (1) il solo indulto personale può valere per qualunque altare, sia fisso, sia portatile (S. C. I. 15 dec. 1841).

(1) Per altare fisso qui s'intende dalla S. C. quello, « quod a loco dimoveri non possit, sed « non tamen cuius superior pars, sive mensa, « sit ex aliquo integro lapide, vel adeo calce « coniuncta ut lapis consecratus amoveri non « possit, secus enim diruto altari quod privile-« giatum concessum erat ob alicuius Sancti « imaginem, post novam constructionem novo « indigeret privilegio. » — L'altare portatile poi è quello, « quod constat tantum ex unico « lapide integro tantae magnitudinis, ut calicis « pes cum patena, saltem quoad maiorem par-« tem capere possit, vel quod de uno in alium « locum trasfertur » (S. C. I. 20 mar. 1846). — A costituire un altare fisso, per questo effetto, basta che si ponga una pietra sacra, anche amovibile, nel mezzo di un altare stabile e inamovibile, benchè non consacrato (S. C. I. 26 mar. 1867.)

h) Ove l'altare privilegiato venga ad essere distrutto, non si perde il privilegio ricostruendosene un altro nel medesimo sito (S. C. I. 13 sept. 1723).

i) E neppure si perde quando l'altare diruto si riedifichi in altro sito nella medesima chiesa collo stesso titolo (S. C. I. 13 sept. 1723).

l) Se per causa ragionevole da un altare privilegiato venga rimossa la pietra consacrata, e vi si sostituisca un'altra pietra sacra, non si perde il privilegio, il quale non alla pietra, ma all'altare viene applicato (S. C. I. 15 dec. 1841).

m) Per l'altare privilegiato non è necessario che la chiesa o la cappella sia consacrata: basta solo che sia benedetta (S. C. I. 17 apr. 1752).

n) Ma, se una chiesa, una cappella pubblica non siano per anco benedette, son capaci d'indulgenze? ne son capaci le cappelle e gli oratorii privati?- « Ad utrumque affirmative; sed de stylo non concedi » — (S. C. I. 20 mar. 1747).

VII. Per godere della concessione dell'altaro privilegiato è necessario che la messa si celebri *de requiem* con paramenti neri, nei giorni in cui tal rito si permette dalle Rubriche (S. C. I. 12 apr. 1840). — Fu chiesto: « An niger color sensu exclusivo « debeat intelligi; ita ut indulgentiam al-« taris privilegiati non consequatur qui, « v. g., ad ministrandam Eucharistiam « per modum Sacramenti cum paramentis « violaceis missam de requiem celebret? » (1) La Sacra Congr. delle Indulg. il dì 16 feb. 1852 rispose: « Ut fruatur altari privilegiato « sacerdos, diebus non impeditis, debet ce-« lebrare Missam defunctorum et uti pa-« ramentis nigris, vel ex rationabili causa « violaceis. »

Nei giorni, in cui le Rubriche non permettono le messe *de requiem* con paramenti neri, è certo che la concessione dell'altare

(1) L'antica quistione, se sia lecito amministrar la Eucaristia *per modum sacramenti* con paramenti neri venne risoluta affermativamente con decreto del dì 27 giugno 1868.

privilegiato si può godere celebrandosi la messa del Santo; e ciò, sia che gli altari sieno privilegiati in perpetuo, sia che *ad tempus;* sia che per tutti i giorni della settimana, sia che per qualcuno solamente; sia che la messa si celebri per obbligo, sia che per divozione dei fedeli; — e non solo nelle feste doppie, ma pure nelle Domeniche e nelle ottave e in tutti gli altri giorni in cui non possono celebrarsi messe di defunti. Così fu espressamente definito da Innoc. XI in Const. *Alias* del dì 4 magg. 1688 (Ferraris, Alt. Priv. n. 10). — E la S. C. delle Indulg. ha con un recente decreto dichiarato (11 apr. 1844): « Cum Sa-
« cerdos celebrans in altari privilegiato,
« legit Missam de festo semiduplici, sim-
« plici, votivam de feria non privilegiata,
« sive ratione expositionis SS. Sacramenti,
« sive Stationis Ecclesiae vel alterius so-
« lemnitatis (1) fruitur privilegio ac si le-
« geret Missam de requiem per rubricas eo
« die permissam. »

VIII. È necessario inoltre, per godere di questo privilegio, che il sacerdote applichi il Sacrifizio della Messa *ad un defunto determinato* (S. C. I. 30 aug. 1779). Non si richiede però la intenzione di godere del privilegio; avendo definito la S. C. che « una messa, celebrata ad un altare privilegiato, è privilegiata quand'anche nè l'offerente la limosina, nè il sacerdote intenda di applicare il privilegio » (S. C. I. 12 mar. 1855). — Nè, come osserva il Bouvier, si ricerca lo stato di grazia, perchè la indulgenza validamente possa lucrarsi, mentre questa non dipende dalle disposizioni personali del Sacerdote, ma dalla oblazione della vittima divina (V. Scavini L. III, Tr. IX, Nota (J), n. 272, Edit. XII).

Ma, celebrandosi in un altare privilegiato, si può applicar la messa ad uno e l'indulgenza ad un altro? — Si distingua: Se l'indulto ha queste parole: « Qui mis-
« sam pro defuncto in tali altari dixerit
« liberat etc. » il sacrifizio e la indulgenza non possono dividersi, ma sono entrambi da applicare ad un sol defunto. Se poi nell'indulto è omesso « pro defuncto » allora la indulgenza dell'altare può dividersi dall'applicazione del Sacrifizio e può applicarsi ad un altro. Similmente può dividersi, quando l'elemosina della messa non fu data espressamente per un altare privilegiato; giacchè se fosse data per un tale altare, con ciò s'intenderebbe manifesta la intenzione del richiedente di voler, con l'applicazione della messa, quella pure della indulgenza. — Non si può percepire aumento di stipendio per la sola ragione della indulgenza: ciò sarebbe simoniaco (Scavini l. c.).

IX. Che dovrà fare un sacerdote « si bona
« fide errasset, aut alios traxisset in erro-
« rem » in questa materia? — Ecco la risposta della S. C.: — « Sacerdotes, qui
« pacto obligabantur ut missam agerent
« in altari privilegiato, debent lucrari in-
« dulgentiam plenariam pro iis defunctis,
« quibus missae fructum applicuerunt toties
« quoties diebus non impeditis usi non sunt
« indumentis nigri coloris » (22 feb. 1847). — Ciò s'intende pel passato e di quelli che lo fecero in buona fede. Per l'avvenire, e quando non ci fosse buona fede, la stessa S. C. ha definito che: « Non potest satisfacere ap-
« plicando aliam indulgentiam plenariam
« defunctis, pro quibus ad altare privile-
« giatum celebrare debuerat » (16 febr. 1852). Se poi tal privilegio fosse personale, allora è certo che il sacerdote soddisfarebbe in qualunque altare celebrasse (S. C. I. 16 feb. 1852 — Mach. l. c.).

X. Finalmente è bene conoscere che un sacerdote, il quale celebri in altare privilegiato ed applichi la indulgenza del detto altare ad un defunto, può lo stesso giorno, e con la medesima comunione della messa, lucrare per sè e anche pei defunti qualche altra indulgenza plenaria, per cui si richieggano i Ss. Sacramenti. Così fu dichiarato dalla S. C. delle Indulg. il dì 10 magg. 1844.

---

(1) Qui nella petizione era altresì *aut ex rationabili motivo* — Ma la risposta della S. C. fu « *Affirmative*, deletis tamen verbis: *aut ex ra-*
« *tionabili motivo.* »

BIBLIOGRAFIA

—

BOSCO GIOVANNI — Il Cristiano guidato alla civiltà secondo lo spirito di S. Vincenzo de Paoli, pel Sac. Giovanni Bosco. — Edizione 2.ª — Torino, 1877 — Tip. e Libr. Salesiana, via Cottolengo, 32 — in 16.° di pagg. 252.

S. Vincenzo de Paoli fu tal santo che, per aver percorse tutte le condizioni sociali e per averle tutte illustrate con lo splendore di sue virtù, può dirsi un tipo universale di perfezione cristiana. Ed è pure un tipo di vera civiltà, perchè ebbe attinenze continue con la più elevata classe sociale, con cui trattò con quella prudenza e cortesia ch'è secondo il Vangelo. Questo libretto dell'istancabile D. Bosco, che presenta nei tratti più rilevanti lo spirito della maschia virtù e della schietta civiltà del de Paoli, non può non riuscire perciò edificantissimo ad ogni classe di lettori, ed opportunissimo ai bisogni odierni della società. Ne raccomandiamo caldamente la diffusione. — Vendesi per soli cent. 40 nella predetta Libreria.

CATECHISMO ad uso della Diocesi di Bovino. — Bovino, Tipografia Diocesana, 1877 — in 16.° di pagg. 191.

Questo libretto, pubblicato per cura del zelantissimo Vescovo di Bovino, Monsignor D. Alessandro Cantoli, contiene la Dottrina cristiana breve del Ven. Card. Bellarmino, e un'appendice in cui sono spiegate più largamente le cose della religione, e inserite le più belle pratiche di pietà ed orazioni sì in italiano come in latino. La esattezza delle dottrine, la facilità del dettato, l'ampiezza delle materie che nulla lasciano desiderare, rendono quest'opera assai preziosa agli adulti non meno che ai piccoli, e opportunissima per le scuole del catechismo.

CHIAROMONTE FRANCESCO — Compendio di dottrina cristiana cattolica, compilato da D. Francesco Chiaromonte, Arcidiacono-Parroco della Cattedrale di Rapolla e Pro-Vicario Generale della Diocesi, pei ragazzi della sua Parrocchia. — Melfi, Stab. Tip. di B. Ercolani 1877, di pagg. 38.

A chi desidera un bel libriccino da mettere in mano a fanciulli, per istruirli nella dottrina cattolica e per addestrarli alle pratiche di pietà, additiamo il presente, scritto con ammirabile chiarezza e semplicità di stile. — Si vende presso l'autore in Rapolla (Basilicata) franco di posta, per cent. 25. Chi ne vorrà 10, darà il prezzo per 9. Chi 20, ne avrà 3 in dono. Chi 30, pagherà per 25.

MARTINENGO FRANCESCO — Il maggio in campagna; ossia la vita di Maria esposta al popolo da un buon prete alla buona. Opera premiata. Torino, 1878. Tip. e Libr. Salesiana.

La lettura di questo carissimo libretto, mentre commuove e diletta soprammodo, riesce ancora, oltre ogni dire, fruttuosissima. È un corso di predicozze o sermoncelli fatto senz'ordine e senza molto apparecchio, nell'oratorio privato di una casa, da tal prete, che per modestia protestasi sempre di non saper predicare, ma nel fatto, col suo parlare facile, spigliato, ameno, interrotto spesso da osservazioni degli uditori, e, non vogliamo tacerlo, con lingua veramente tersa, sa dir cose sì vere, sì commoventi della divozione a Maria e sulla pratica delle cristiane virtù, che opera un bene inestimabile in quella famiglia; e lo produrrà senz'altro in chi si farà a leggere attentamente questo libretto. Del resto basta pigliarlo in mano per innamorarsene e non lasciarlo più, se non dopo averlo tutto divorato, tanto è piacevole il semplice e natural racconto di quel singolare corso di predicazione. — Vendesi nella Libr. Salesiana, via Cottolengo, 32, Torino per L. 1. — legato alla bodoniana L. 1,25.

MONDELLO MESTLER ANDREA — Il Suicidio come delitto antinaturale ed anticristiano, considerato nella sua origine e nei suoi spaventoli progressi, pel sac. Andrea Mondello-Nestler — Roma, Tip. Editrice Romana, 1877 — in 16.° di pagg. 284.

È questo un libro pregevolissimo, e veramente, come dicesi, di attualità, toccando la piaga più esiziale del nostro tempo, cui riaprì spaventevole la civiltà moderna. Il suicidio vien quì esaminato sì ampiamente e sotto i più rilevanti aspetti, che questo lavoro può dirsi una trattazione compiuta di tal materia. La parte storica è eruditissima; la parte dottrinale ha ragioni profonde e chiare che fan conoscere tutta la enormezza di questo delitto mostruoso. Chiude il libro un dotto capitolo sul duello e un altro sui vari rimedii per curare le piaghe sociali. — Facciamo voti che un'opera di sì grande rilevanza sia stu-

diata attesamente da tutti e massime dai sacerdoti e pastori di anime, i quali vi troveranno le armi per combattere questo inqualificabile mostro, che pur trova sì facile adito nella odierna società. — Vendesi per L. 3 nell' Uffizio dell' *Osservatore Romano*, via del Nazzareno, 14, Roma.

VIVA GESÙ — Novenario di brevi meditazioni e scelte preghiere per ogni mese dell'anno in onore di Gesù Bambino. — Torino 1877. Luigi Romano editore. — Opusc. di pagg. 24.

È un assai grazioso libretto di edizione elegantissima per carta e per tipi, che può servire ancora per biglietto di visita e per premio alla gioventù. Contiene dieci brevi meditazioni sulla nascita e vita di Gesù Bambino colle rispettive preghiere, cavate dalle opere del Dott. S. Alfonso M.ª de Liguori, e seguite da una novena a Gesù Bambino da farsi ogni mese dell'anno, indulgenziata dal S. P. Pio IX. e da altre invocazioni e giaculatorie parimente indulgenziate. Una bella immagine di Gesù Bambino incisa dal Cav. Monneret e varie poesie, l'ultima delle quali messa in musica con accompagnamento di pianoforte dal maestro Cantoni, ne accrescono il pregio. Crediamo che un sì caro libriccino trovi spaccio rapidissimo, anche per ragione della esiguità del prezzo, dandosene una copia per soli cent. 15; sei copie per centesimi 80; dodici per L. 1,50; cento per L. 10-mille per L. 90, franco di posta. — Dirigersi alla Libreria Romano, angolo vie Lagrange e S. Filippo, Torino.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1877)

ITALIA

Il S. Padre. — Il S. Padre, sofferta pochi giorni una leggera infreddatura, riacquistò ben presto l'ordinaria floridezza di salute, quale puossi godere nell'avvanzata sua età. Molti personaggi e pie associazioni sono stati ammessi alla sua sovrana presenza, e il dì 21 u. s. novembre ebbe udienza pubblica il pellegrinaggio di Carcassona in Francia, guidato dal proprio Vescovo Mons. Leuillieux. Ad un eloquente indirizzo letto da costui, il S. Padre rispose in lingua francese parole opportunissime ai bisogni della Francia, inculcando ai pellegrini calde preghiere a Dio per la loro tribolata Nazione. Il detto Vescovo aveva prima deposto ai piedi di Sua Santità una cospicua somma pel danaro di S. Pietro.

Leggesi nell'Osservatore Romano del 16 Dicembre: « La Santità di Nostro Signore ammetteva, sul meriggio di ieri, in udienza privata Monsignor Vescovo di Annecy, venuto espressamente in Roma con una deputazione del suo Clero per esprimere a Sua Santità di viva voce i ringraziamenti suoi e la riconoscenza di tutta la Diocesi per avere annoverato S. Francesco di Sales fra i Dottori della Chiesa. — Il S. Padre, coll'usata sua benevolenza, mostrando il suo Sovrano gradimento per tale atto, si compiaceva altresì di accettare un ricco reliquiario che racchiudeva le preziose reliquie di detto Santo e di S. Giovanna Francesca di Chantal, inviatogli in dono dalle religiose della Visitazione di Annecy, a nome ancora di tutto l'Ordine, in memoria di sì fausto avvenimento. »

Il S. Patrono de'Giornalisti cattolici. — *L' Università Cattolica* propose e la maggioranza dei giornali cattolici approvò che si fosse supplicato il S. Padre perchè venisse assegnato a patrono della buona stampa periodica il novello Dottor della Chiesa S. Francesco di Sales. Questi infatti, con la sua sapienza e dolcezza, e col suo esimio zelo nel convertire gli eretici, e nel fondare la celebre Accademia Florimontana di Annecy, la quale immenso vantaggio arrecò alle scienze, alle lettere ed alle arti belle, tornerebbe di preclarissimo esempio e di validissimo presidio agli scrittori cattolici. La supplica, presentata al S. Padre da molti giornalisti, venne avvalorata altresì dal voto del IV Congresso cattolico italiano tenutosi a Bergamo. Il S. Padre si degnò scrivere ai piedi della detta supplica:

Benedicat Deus et dirigat, intercedente S. Francisco Salesio, cui se commendatos volunt, scriptores Catholicarum Ephemeridum, qui tuentur causam Religionis eiusque iura et Sanctae huius Apostolicae Sedis; obsequenter et fideliter adhaerentes ipsius doctrinae et monitis.

PIUS PAPA IX

Almo Collegio de' Teologi di Napoli. — La Libertà Cattolica del 16 ha quanto segue:

« La Santità di Nostro Signore Pio Pp. IX, accogliendo benignamente le preghiere dell'Almo Collegio dei Teologi di Napoli, con suo Rescritto del dì 7 corr. Dicembre si è degnata di concedere all'attuale Decano di esso Collegio, Monsignor Fr. Tommaso Michele Salzano Arcivescovo di Edessa i. p. i. la facoltà eccezionale di poter conferire i gradi Accademici in Sacra Teologia, in luogo del Gran Cancelliere (che è l'Arcivescovo di Napoli *pro tempore*) fino a tanto che durerà la presente vedovanza della Sede Napolitana.

« Si dà perciò avviso a tutti quegli Ecclesiastici che intendono concorrere ai detti gradi, che la Sessione per gli esami si terrà il 17 del prossimo venturo Gennaio.

« Le dimande dovranno indirizzarsi al Maestro Segretario del prelodato Collegio, Rev.mo D. Giuseppe Provitera, Vicario Curato della Metropolitana di Napoli. »

Nuova circolare del Card. Simeoni. — Una nuova Circolare l'E.mo Simeoni ha diretto ai membri del Corpo diplomatico presso la S. Sede, in cui protesta contro la nota circolare del Guardasigilli italiano in data dei 22 agosto passato, che sceneva la proibizione gia fatta delle processioni religiose. Il Card. Segretario di Sua Santità fa rilevare come, se sino al presente si era trovato modo nei tribunali contro tale arbitraria proibizione, ora la nuova circolare tende a privar la Chiesa anche di quest'ultimo mezzo, cercando di far prevalere, con una mal dissimulata pressione sui giudici, la giurisprudenza di una delle Corti di Cassazione, contro quella di due altre Corti, sebbene il buon senso, in caso di conflitto nelle decisioni di tribunali del medesimo grado, consigli di seguire il giudizio della maggioranza di essi e non quello della minoranza. Si vuole insomma dar forza, con la cooperazione della magistratura, ad un provvedimento vessatorio e dispotico, che venne già condannato da molte sentenze di tribunali, e che è biasimato perfino dai liberali stessi.

L'abolizione del catechismo. — Volendosi escludere dalle scuole municipali di Torino l'insegnamento del Catechismo, l'illustre Mons. Gastaldi, Arciv. di quella Diocesi, diresse ai consiglieri comunali, con data del 31 ottobre 1877, una nobilissima lettera, in cui raccomanda che sia conservato tale importantissimo insegnamento. A questa lettera si unirono i reclami de' parroci e di ben undicimila padri di famiglia, e i consiglieri decisero che il catechismo non si abbia ad eliminare dalle scuole elementari per quei fanciulli, i cui genitori ne avessero fatta speciale domanda, ma che l'esame finale del catechismo non sia obbligatorio, nè possa avere valore legale.

Il municipio di Genova anch'esso decretò l'abolizione del catechismo dalle sue scuole. L'Arcivescovo reclamò alla sua volta, con una sapientissima pastorale; ma senza prò, perchè l'ordine non si volle rivocare! Di che il zelante Pastore ha provveduto al bisogno dei fanciulli con formare un comitato per raccogliere offerte, ed aprire nei diversi punti della città delle scuole gratuite di catechismo.

Il giornale L'Ateo. — Questo empio diario che si pubblica a Livorno con la epigrafe *Dio è il male!* fu posto sotto sequestro per alcuni articoli, in cui si lanciavano le più esecrande bestemmie contro la persona adorabile di Gesù Cristo e la Religione cattolica. Or bene la Corte di Assisie di Livorno, con sentenza del 19 novembre ultimo, dichiarò innocente tal diario! — Non è però meraviglia che, alcuni giorni dopo, lo stesso giornale si sfrenò con queste ed altrettali bestemmie: « Dio non è in cielo, ma è l'ingiustizia, è l'ignoranza, è la schiavitù, è il prete, è la caserma, è lo sbirro, è l'oppressione, in somma Dio è il male! » — Che orrore!

Appello alla carità cattolica. — La *Civiltà Cattolica* fa un caldissimo appello alla carità degl'italiani, e ancora degli stranieri, che hanno con noi unione di fede, di venire in soccorso ai bisogni urgentissimi delle molte comunità di sacre vergini che in Italia gemono nella più squallida miseria. Cacciate crudelmente dai chiostri, spogliate delle loro doti, gettate sul lastrico, manca loro sovente il necessario alla vita; e tutto ciò pel gran delitto di essersi volute mantener fedeli ai loro voti e alla religiosa professione. Non si possono leggere senza lagrime le relazioni di ciò che soffrono queste innocenti ed oppresse spose di Gesù Cristo.

Il governo ad alcune nega del tutto la pensione, per punirle di non essersi volute allontanar dai proprii conventi se non con la forza! Ad altre assegna tal vitalizio che è un insulto alla loro miseria. Sappiamo di una numerosa comunità, osservantissima delle sue regole, che spogliata di tutti i

beni, ha dal governo il grasso compenso di tre soldi al giorno per ciascuna monaca; — e da questo assegno deve uscire il proprio sostentamento, il mantenimento della chiesa e della servitù, e la cura delle numerose inferme! — Anche noi facciamo eco a questo appello, e lo indirizziamo alla carità dei sacerdoti nostri lettori, perchè con tutti i mezzi, di che possono disporre, caldeggino un soccorso alle sacre vergini impoverite. Queste presenteranno a Dio il tributo di fervorose preghiere pei benefattori, le quali chiameranno su di essi le più elette benedizioni celesti!

Le offerte potranno inviarsi al Direttore della *Civiltà Cattolica* (via del Proconsolo, 16, Firenze), ch'è in diretta relazione con le comunità più bisognose.

Le Figlie di S. Anna. — Ci scrivono da Bovino con la data del 6 spirante: — « Le virtuose Figlie di S. Anna, la cui recente istituzione fu commendata mesi or sono dal loro pregiato Periodico, veggonsi, la Dio mercè, anche fra noi a Bovino, con la importante missione di sostenervi la direzione di un Asilo infantile e le scuole municipali femminili. Non è ancora un mese che si son poste all' opera, ed ogni ordine della nostra cittadinanza ammira nelle religiose donzelle tale uno spirito di abnegazione, congiunto ad operoso e intelligente zelo, da potere ognuno con ragione aspettare copiosi frutti di vera civiltà cristiana nel cuore delle fanciulle, sulla cui buona educazione va giustamente fondata gran parte delle abbastanza timide speranze sociali. — Ne sia veramente ringraziato Iddio, autor di ogni bene; e, col presidio della sua grazia, non solo progredisca fra noi la bella impresa, ma si propaghi ancora in altri Comuni, affinchè da per tutto praticamente si apprezzi la grande utilità di sì benefico Istituto. »

Noi possiamo aggiungere che anche in Maratea le scuole municipali femminili sono state affidate dal corrente anno a queste buone Figlie, le quali corrispondono con alacrità e con esimio zelo alla fiducia dei genitori. L' istituto femmineo De Pino di questa patria da esse diretto accoglie pure buon numero di scolaresca interna ed esterna, che progredisce assai bene nella istruzione e nella pietà cristiana.

ESTERO

Scoprimento degli avanzi di Cristoforo Colombo. — Il dì 10 settembre nella Chiesa Metropolitana di San Domingo in America compivasi un atto solenne e commoventissimo. Si procedette all'autentico scoprimento degli avanzi mortali dell' eroico Cristoforo Colombo, i quali furono quivi trovati rinchiusi in una cassa di piombo, ch'era collata sotterra presso l'altare maggiore. La detta cassa, lunga cent. 49, larga cent. 20 e profonda cent. 21, conteneva alcune ossa intere e molta polverizzate, e nell'interno del coverchio avea la seguente iscrizione intagliata in lettere gotico-tedesche:

ILL. tre y E. sdo
VARON
DN CRISTOVAL COLON.

Intervennero moltissimi personaggi e ministri di Stato. Mons. Rocco Cocchia cappuccino, Vescovo di Oropa e Delegato Apostolico dopo la solenne autenticazione di quegli avanzi, dispose che si portassero trionfalmente in processione per tutte le vie di quella città; il che fu fatto con grandissimo concorso ed indicibile gioia di quei cittadini.

La causa di beatificazione dell' illustre uomo prosegue intanto felicemente, quantunque non ancora i processi sieno stati presentati alla S. Congr. dei Riti. Così attesta il *Correo Catalan* del 14 ottobre, e smentisce la falsa notizia dell'Agenzia Havas la quale avea asserito essere state rigettate dalla S. Congr. dei Riti le pratiche per questa causa.

Associazione cattolica a Digione. Leggesi nell'Osservatore Romano che a Digione in Francia si è formata un' Associazione cattolica di fanciulle, avente per iscopo principale di manifestare apertamente le loro antipatie al matrimonio civile, e dimostrare in faccia a tutti la secondaria importanza che le formalità civili hanno in confronto al rito della Chiesa.

Esse promettono pertanto:

1. Di lasciar passare almeno 24 ore tra la loro comparsa innanzi al sindaco e la celebrazione del Sacramento in Chiesa;

2. Di fare la loro comparsa al Municipio senza apparato di sorta, e con vestito ordinario, permettendo ai soli quattro testimonii necessarii di accompagnarle;

3. Allorquando l' ufficiale del Municipio s'accingerà a spiegar loro i doveri del nuovo stato, dimostreranno col loro contegno di non badarvi; e giunto il momento in cui quegli, erigendosi a pontefice, parodierà le parole della Chiesa: *Siete uniti in matrimonio*, risponderanno: *Vi sbagliate, lo saremo soltanto domani;* giacchè, com'è noto, in Francia le formalità civili debbono precedere il rito religioso.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Actis Consistorialibus.

I. La Santità di N. S. Papa Pio IX, il dì 28 dicembre 1877, nel Palazzo post. Vaticano, dopo una breve Allocuzione, ha provvisto alle seguenti hiese: — Arciv. di *Nazianzo i. p. i.* per Mons. Angelo di Pietro, traslato a Nissa i. p. i. — Arciv. di *Chieti con l' amministraz. della Cattedrale di Va-* o per Mons. Luigi Ruffo de' Principi di Scilla di Napoli, Can. della Pa- iarc. Arcibasilica Lateranense, Prelato aggiunto alla S. C. del Conc. per esame delle relazioni degli Ordinarii sullo stato delle loro Diocesi, Udi- re del Camerlengato di S. Rom. Chiesa ecc. — Catt. di *Fano* pel R. D. amillo Santori, romano, rettore e professore nel Pontif. Seminario Romano, an. di S. Maria *ad Martyres*, sotto segretario nel Conc. Vaticano, Qualifi- atore nella S. R. ed U. Inquisizione, Consultore della Congr. degli Affari cclesiast Straordinarii ecc. — Catt. di *Tricarico* pel R. D. Camillo Sici- ano de' March. di Rende, napoletano, fu parroco nella Arcidioc. di West- minster, addetto in S. Maria della Vittoria di Napoli alla istruzione dei ellegrini ed alla conversione dei protestanti — Catt. di *Nizza* pel R. P. atteo, Francesco Regis, Vittore Balaïn, di Viviers, della Congr. di Maria mmac., rettore del Semin. Dioc. di Frejus ecc. — Vesc. di *Pella i. p. i.* pel P. Gustavo Leonardo di Battice, di Gand, direttore del Semin. di Gand ecc. eputato Coadiutore con futura successione del Vesc. di Gand.

Dipoi Sua Santità si è degnata di creare e pubblicare Cardinali di Santa Romana Chiesa, dell' Ordine de' Preti:

Monsig. Vincenzo Moretti, Arciv. di Ravenna, nato in Orvieto il 14 nov. 815. — Dell' Ordine de' Diaconi:

Monsig. Antonio Pellegrini, Decano dei chierici della Reverenda Camera Apostolica, nato in Roma l' 11 agosto 1812.

Infine si è fatta al S. P. la postulazione del Sagro Pallio per le Chiese Arcivescovili di Chieti e di Baltimora a favore di Mons. Giacomo Gibbons, succeduto per coadiutoria a quella Sede.

II. La Santità di N. S. Papa Pio IX, il dì 31 dicembre 1877, nel Palazzo Apostol. Vaticano ha con le cerimonie di uso imposto il Cappello Cardinalizio ai due predetti novelli E.mi Cardinali, ed agli E.mi Cardinali Francesco Regnier Arciv. di Cambray, creato e pubbl. il 22 dic. 1873; Enrico Edoardo Manning Arciv. di Westminster, creato e pubbl. il 15 marzo 1875; Goffredo Brossais Saint Marc Arciv. di Rennes, creato e pubbl. il 17 sett. 1875, i quali non ancora aveano ricevuto il detto Cappello Cardinalizio.

Dopo ciò il S. Padre, chiusa, giusta il costume, la bocca agli E.mi Moretti e Pellegrini, si è degnata provvedere alle seguenti Chiese: — Catt. di *Adria* pel R. D. Giovanni Maria Berengo Can. Teol. del Patriarcale Capitolo di Venezia, Vicario Gen. di quel Patriarca ecc. — Catt. di *Susa* pel R. D. Edoardo Rosaz Can. della Catt. di Susa, Rettore di quel Seminario ecc. — Catt. di *Gerona* pel R. D. Tommaso Sivilla y Gener, sacerd. di Gerona, Can. Dottorale di Barcellona ecc. — Vesc. di *Gallipoli i. p. i.* per Mons. Rosario Frungillo, Prel. Dom. di S. S., Can. della Metrop. e Vicario Capitolare di Napoli ecc. — Vesc. di *Martiria i. p. i.* pel R. D. Gioacchino Lar-

rain Gandarillas, Vicario Generale dell'Arcivescovado di S. Giacomo del Chilì ecc. ecc.

Inoltre sono state provviste per Breve queste altre Chiese: — Catt. di *Bois le Duc* pel R. D. Adriano Goldchak, già Ausiliare di quel Mons. Vescovo — Catt. di *Ros* pel R. D. Guglielmo Fitz Gerald, già Can. di Cloyne — Vesc. di *Antedona i. p. i.* pel R. D. Ludovico Gay, Vicario Gen. di Poitiers, deputato Ausiliare di quel Mons. Vescovo — Vesc. di *Zoara i. p. i.* pel R. D. Claudio Teodoro Obrè, Vicario Gen. Beauvais, deputato Ausiliare di quel Mons. Vescovo — Vesc. di *Colofonia i. p. i.* pel R. P. Fedele Dehm dei Min. Conv. deputato Visitatore Apost. della Moldavia. — Vesc. di *Evaria i. p. i.* pel R. P. Paolo Gvethals d. C. d. G. destinato Vicario Apostolico di Calcutta o Bengala Occidentale.

Finalmente Sua Santità, secondo il costume, ha aperta la bocca agli E.mi Moretti e Pellegrini, ed ha posto ad essi l'anello Cardinalizio, assegnando al primo il Titolo di S. Sabina, e la Diaconia di S. Maria in Aquiro al secondo.

II. Ex S. Congregatione Episcoporum et Regularium.

I. Exemptionis — 21 Lugl. 1876 e 16 Febb. 1877. — Nella città di R. è un Ospizio (retto dalle Suore del Preziosissimo Sangue, e protetto da un E.mo) che accoglie convittrici ed alunne. Ma poichè detto Ospizio comportavasi alla maniera degli esenti dalla giurisdizione parrocchiale, il parroco fece istanza presso la S. C., perchè venissero esibiti i titoli autentici della esenzione. Furono interrogati l'Ordinario e il Cardinal protettore; il primo de' quali opinò, la questione doversi risolvere non su fatti, ma su documenti; e il secondo, in quella che dimandava differimento per la ricerca dei titoli, esprimeva sembrargli impossibile a spiegare la diuturna consuetudine e il costante silenzio dei parrochi precedenti, qualora fosse total difetto di Rescritto o di Bolla Pontificia.

Proposta la causa in piena Congregazione, e udite le parti, il dì 21 luglio 1876, al dubbio: — *An et quomodo Hospitium S. Euphemiae a parochiali iurisdictione exemptum sit?* — fu risposto: — *Ex hactenus deductis non constare de exemptione.* — Nel a nuova udienza poi de' 16 febbraio 1877, il dubbio: — *An sit standum vel recedendum a decisis in casu* — fu risolto: *In decisis.*

Donde segue che: — a) I parrochi hanno giurisdizione, fondata in dritto, su quanti domiciliano nel perimetro della parrocchia. — b) È perciò estesa anche alle case ed ai luoghi pii che ne sono per loro natura esenti, nè hanno ottenuto uno speciale privilegio, nè sono garentiti da una consuetudine immemorabile, od almeno centenaria. — c) Circa il cessare di qualche diritto parrocchiale deve farsi stretta interpretazione, non larga, e *quae a iure communi exorbitant nequaquam ad consequentiam sunt trahenda* (*Reg. 28 Iuris in 6.*) — d) Nel tema la esenzione non era fondata nè in dritto nè in privilegio nè in consuetudine immemorabile o centenaria.

I. Declarationis Rescripti — 13 Lugl. 1877. — Tre parrochi nel 1870 esposero al Sommo Pontefice che in ciascuna delle loro Chiese erano due beneficiati, per modo che della rendita totale due terzi formavano la congrua parrocchiale, e un terzo andava diviso ai due beneficiati, i quali non erano obbligati a prestare alcun aiuto per la cura delle anime. E però supplicavano che, morti gli attuali beneficiati, la loro rendita si unisse alla congrua parrocchiale, non per loro emolumento, ma perchè si dividesse parte per la creazione di un sotto-parroco, e parte per provvista di sacri arredi,

Addì 20 luglio 1870 furono esaudite le preci, ma con clausola, nel rescritto, di dipendere dall'Ordinario, a cui doveano annualmente render conto dell'amministrazione, e, per tal fine, di eseguirsi un previo inventario di tutte le rendite. Il Vescovo, esecutore di cotal rescritto, avuto in mano il tr pl ce inventario, fece le debite partizioni; ma nel 1876 dovette accusare due di quei parrochi presso la S. C. sì perchè non avean voluto render conto dell'amministrazione, e sì perchè aveano violato il rescritto con prendere dalla rendita dei benefizi uniti le spese ordinarie di Chiesa, che prima andavano a carico delle due terze parti destinate per congrua. Fin qui il Vescovo avea ragione; ma poi aggiungeva dimandando che ai parrochi fosse fatta proibizione di spendere per anco un obolo senza permesso dell'Ordinario in iscritto. Non volendo i parrochi sottoporsi a questa pretensione, la causa fu discussa in piena Congregazione, la quale adottò il temperamento che segue:

I. An et quomodo adhibendi sint reditus Beneficiorum unitorum tribus paroeciis in casu?

II. An et quomodo excipiendi sint Episcopi S. questus et petitiones in casu?

Ad I. Affirmative, ad formam rescripti diei 20 Iulii 1870 et decreti exequutorialis.

Ad II. Affirmative iuxta modum, nempe per rescriptum et decretum exequutoriale parochos exoneratos non fuisse a contributione, ex propriae praebendae reditibus, duarum ex tribus partibus expensarum ordinariarum. Detinendam esse certam quantitatem reditnum beneficiorum unitorum iuxta taxationem factam in decreto exequutoriali, salvis hinc inde iuribus pro reductione vel augmento dictae quantitatis ex novis documentis exhibendis. Unusquisque ex parochis singulis annis, infra mensem Novembris, exhibeat computum praeventivum expensarum pro anno subsequenti: quod computum, nisi idem Ordinarius censeat corrigendum seu reprobandum esse, retineat parochus pro norma expensarum, et exacto anno, infra mensem Ianuarii subsequentis redditionem rationum eidem Ordinario subiiciat.

III. Ex Sacra Congregatione Indicis.

Decretum, quo plures prohibentur libri — 21 Dic. 1877. — La S. C. condanna, e mette all'Indice, con l'approvazione di S. S., le seguenti opere: — 1. *Ellero Pietro.* Scritti minori. Bologna, tip. Fava e Garagnani, 1875. — 2. *Ellero Pietro.* Scritti politici. Bologna etc. 1876. — 3. *Ellero Pietro.* La Questione sociale, Bologna, 1877. — 4. *Zellerd Éduard prof. à l'université de Berlin.* La Légende de Saint Pierre premier Evêque de Rome, traduit par Alfred Marchand. Paris, 1876. *Quocumque idiomate.* — 5. *Renan Ernest.* Les Évangiles. Paris, 1877. — 6. *Reinkens Dr. Ioseph.* Ueber Einkeil der katholischen Kirche, Würzburg, 1877. *Latine vero:* De unitate Ecclesiae Catholicae. *Opus praedamn. ex Reg. II Indicis Trid., Decret. S. Off. feria IV, die 19 Dec. 1877.* — 7. *Reinkens Dr. Ioseph.* Ist. an etc. *Latine:* Est ne pro nobis Romanus Pontifex positus Cristi loco? *Opus praedamn. etc.* — 8. *Friedrich Dr. I.* Geschichte des Vaticanischen Konzils. Bonn, 1877. *Latine:* Historia Concilii Vaticani, *Opus praedamn. etc.*

INSTRUCTIO S. R. ET U. INQUISITIONIS

AD OMNES ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS, ALIOSQUE LOCORUM ORDINARIOS

Circa observantiam Constit. S. M. Benedicti XIV, quae incipit: « Sacramentum Poenitentiae. » (a)

Quae supremus Pontifex gl. mem. Benedictus XIV in Costitutione die 1 Iunii anno 1741 edita, cuius initium est *Sacramentum poenitentiae*, confirmavit ac decrevit, ea ad haec quatuor maxime capita reducuntur. In primis, quemadmodum iam antea sancitum fuerat praesertim a Gregorio XV Constitutione quae sub die 30 Augusti anno 1622 data incipit *Universi*, omnes locorum Ordinarii aeque ac Inquisitores deputantur iudices ad inquirendum et procedendum et condignis poenis animadvertendum contra sollicitantes ad turpia in Confessione, quamvis ab ordinaria iurisdictione quomodolibet exemptos. Itidem omnes Sacerdotes ad audiendas sacras Confessiones constituti, sicut antea quoque praescriptum erat, obligantur monere suos poenitentes, ut sollicitantes huiusmodi quamprimum poterunt Inquisitoribus aut locorum Ordinariis deferant; eosdemque poenitentes non absolvere, qui huic adimplendo muneri parere recusent. Praeterea tertio loco Apostolicae Sedi reservatur, excepto mortis articulo, eorum casus qui innoxios Sacerdotes apud ecclesiasticos iudices falso sollicitationis insimulant, vel sceleste procurant ut id ab aliis fiat. Quarto denique Sacerdoti cuilibet omnis facultas et iurisdictio ad Sacramentales confessiones personae complicis in peccato turpi contra sextum decalogi praeceptum commisso excipiendas adimitur, nisi extrema prorsus urgeat necessitas, nimirum si in ipsius mortis articulo alter Sacerdotes desit, qui Confessarii munere fungatur, vel sine gravi aliqua exoritura infamia vel scandalo vocari aut accedere nequeat (1). Et Apostolicae Sedi reservatur eorum Confessariorum casus, qui complicem in peccato turpi absolvere ausi fuerint.

Nullum sane dubium est, quin hae praescriptiones, prohibitiones, reservationes omnes et singulae in cunctas nationes universim vires suas extendant. et ubique terrarum *inconcusse et inviolabiliter* observandae sint. — Quod quidem vel legenti Gregorii XV et Benedicti XIV Constitutiones evidentissime patet; et idipsum consequentium Pontificum suffragio, prout se dedit occasio, ad hanc usque diem confirmatum est. — Et re quidem vera Vicario Apostolico Cocincinae sciscitanti: 1. *An Constitutio Benedicti XIV adversus sollicitantes obliget etiam missionarios franciscanos, qui ministerium exercent in Cocincina?* 2. *An eadem Constitutio restringi possit ac moderari in aliquo casu ob magnam Confessariorum penuriam in eodem regno Cocincinae?* iussu Pii VI anno 1775 opportuna Istructione responsum fuit: *ad 1. Affirmative: ad 2. Negative.* Et proxime SS.mus D. N. Pius Papa IX decreto huius supremae Inquisitionis sub feria IV die 27 Iunii anno 1866 edixit, *in facultatibus quibus Episcopi aliique locorum Ordinarii ex concessione Apostolica pollent absolvendi ab omnibus casibus Apostolicae Sedi reservatis excipiendos semper in posterum, et exceptos habendos esse casus reservatos in Bulla Benedicti XIV quae incipit: Sacramentum poenitentiae.* — Hoc decretum vero omnibus ubique terrarum Ordinariis praedicta absolvendi facultate donatis absque ulla exceptione significandum mandavit.

Quamobrem omnibus locorum Ordinariis enitendum summopere est, ne eorum vigor, quae in praedicta Constitutione salubriter providentur, paulatim uspiam elangueat. At E.mi PP. Cardinales supremi Inquisitores nuper cognoverunt eamdem Constitutionem non ubique, sicut par esset, executioni tradi, atque in aliquibus locis nonnullos tum in denunciationis onere adimplendo, tum in iudicio contra sollici-

(1) Constit. eiusdem S. P. Bened. XIV Apostolici muneris die 8 Februarii 1745.

(a) Promettemmo già (a pag. 110 di q. vol.) di riportare questo recente e interessantissimo documento: non vogliamo più differirne la pubblicazione. Lo togliamo dal Vol. III, App. X del Period. Rom. Acta S. Sedis.

tantes instituendo irrepsisse abusus, qui sine iustitiae ac providae severitatis discrimine tolerari minime possent. Itaque neque ipsis locorum Ordinariis ingratum fore iudicarunt, si quae contra eosdem abusus ab hac suprema Congregatione ad tramites sacrorum canonum decreta fuerunt, in unum collecta prae oculis habeantur. Ad quem effectum praesentem instructionem edi mandarunt.

1. Personae sive mares sive foeminae, quaecumque illae sint, ad turpia sollicitatae in Confessione, vel occasione aut praetextu Confessionis quemadmodum enucleate in memorata Constitutione praecipitur, rem ad Sanctam Sedem, vel ad loci Ordinarium deferre debent.

2. Denuciare oportet quemcumque Sacerdotem, etiam iurisdictione carentem, sollicitantem in Confessione, vel etiam poenitentis sollicitationi consentientem, quamvis statim dissentientem de turpi materia loqui, illius complementum ad aliud tempus differentem et non praebentem absolutionem poenitenti (1) (a).

3. Huiusmodi denunciationes a nemine absque culpa lethali omitti possunt. Qua de re poenitentes debent admoneri, neque ab iis admonendis instruendisque eorum bona fides excusat.

4. Sacerdotes ad sacras audiendas Confessiones constituti, qui de hac obligatione poenitentes suos non admonent debent puniri (1).

---

(1) Ex decreto 11 febr. 1661, confirmato in Const. *Sacramentum*.

(a) Crediamo utile trascrivere per intero il decreto della S. R. ed U. Inquisizione qui citato; tanto più che, sebbene sia stato confermato da Bened. XIV nella Cost. SACRAMENTUM POENITENTIAE, pure in moltissime Teologie Morali non si trova; ne i loro autori, neppure il S. Dottor de Liguori, l'ebbero mai sott'occhio, perche riportato solo dal Card. Albizi nell'opera DE INCONSTANTIA IN FIDE, la quale era stampata per uso privato degl'inquisitori e consultori della S. Inquisizione (V. Frassinetti, Comp. della Teol. Mor. V. 2, nota 165 — Scavini, Lib. III, n. 513, edit. XII). — Il detto Cardinale dice adunque quanto segue:

« Cum me instante fuissent proposita (in Suprema Inquisitione Romana) infrascripta dubia, facto per Qualificatores accurato eorum examine, in infrascriptam devenerunt sententiam, quam eadem S. Congregatio Supremae et Universalis Inquisitionis approbavit, et servari mandavit 11 februarii 1661:

1. An sit denuntiandus confessarius, qui dat poenitenti chartam in confessione, postea domi legendam, in qua ad venerem sollicitabat? — « Domini Qualificatores censuerunt esse denuntiandum, et negativam opinionem non esse « probabilem. »

2. An confessarius consentiens sollicitationi, sed statim desistens de illa turpi materia loqui, differendo illius complementum ad aliud tempus et non praebendo absolutionem poenitenti, incidat in poenas contentas in Bulla Gregorii, et sit denuntiandus? — « Censuerunt incidere, « et confessarium esse denuntiandum, reiecta « opinione contraria, quam non esse probabi- « lem censuerunt. »

3. An confessarius sollicitando, propter parvitatem materiae, sit denuntiandus? — « Cum « in rebus venereis non detur parvitas mate- « riae, et si daretur, in re praesenti non da- « retur, censuerunt esse denuntiandum, et opi- « nionem contrariam non esse probabilem. »

4. An confessarius, qui foeminam in confessione dicentem, se velle in crastinum confiteri, illam sollicitat, et a confessione dissuadet, sit denuntiandus? — « Si sollicitatio fiat extra lo- « cum confessionis, et absque praetextu con- « fessionis, censuerunt negativam opinionem « esse probabilem: secus si in confessionario, « seu in loco confessionis. »

5. An sacerdos carens iurisdictione, si sollicitat in confessione poenitentem, sit denuntiandus? — « Censuerunt esse denuntiandum, et « opinionem negativam non esse probabilem. »

6. An interpres, si sollicitet in confessione poenitentem, sit denuntiandus? — « Censuerunt opi- « nionem negativam non carere sua probabili- « tate. »

7. An mandans confessario, ut in confessione sollicitet, sit denuntiandus? — « Censuerunt « opinionem negativam non carere sua proba- « bilitate. »

8. An, quando confessarius et poenitens invicem se sollicitant, confessarius sit denuntiandus? — « Affirmative responderunt, et opinio- « nem negativam non esse probabilem. »

9. An confessarius sollicitatus, si metu inductus sollicitationi consentiat, sit denuntiandus? — « Censuerunt esse denuntiandum, et « negativam opinionem non esse probabilem. »

10. An confessarius incidat in poenas Constitutionis Apostolicae contra sollicitantes, si sollicitet mulierem in aliis sacramentis, scilicet Baptismi, Matrimonii, et sit denuntiandus, et denuntiatus possit ab Inquisitoribus puniri? — « Quoad utrumque articulum censuerunt opi- « nionem negativam esse probabilem. »

11. An confessarius, qui sollicitat poenitentem ad actus illicitos extra actus venereos, sit denuntiandus? — « Censuerunt opinionem ne- « gativam esse probabilem. »

12. An confessarius, si laudet poenitentem de pulchritudine et venustate, dicitur illam sollicitare, et ideo sit denuntiandus? — « Censue- « runt, si laus illa sit seria et nihil pravae « intentionis redoleat, negativam opinionem « esse probabilem. Si vero secus, non esse « probabilem. »

(1) Ex declar. sub diebus 20 Martii 1624, 1 Octobris 1626, penes Albit. DE INCONSTANTIA IN FIDE, CAP. 35, N. 17.

5. Poenitentes admoniti et omnino renuentes nequeunt absolvi: qui vero ob iustam causam denunciationem differre debent, eamque quo citius poterunt faciendam spondent, serioque promittunt, possunt absolvi.

6. Denunciationes anonymae contra sollicitantes ad turpia nullam vim habent: denunciationes enim fieri debent in iudicio, nempe coram Episcopo eiusve delegato cum interventu Ecclesiastici viri, qui notarii partes teneat, et cum iuramento et cum expressione et subscriptione sui nominis, nec sufficit si fiat per apochas vel per litteras sine nomine et cognomine auctoris (1). Ceterum prohibetur, ne in recipiendis denunciationibus praeter iudicem et notarium, virum utrumque ecclesiasticum, speciali et scripto exarata Episcopi deputatione munitum, testes intersint. Cavendum quoque ne ex denunciantibus quaeratur, num sollicitationi consenserint: et convenientissimum foret, si de huiusmodi consensu quantumvis sponte manifestato nihil notetur in tabulis (1).

7. Denunciationis onus est personale et ab ipsa persona sollicitata adimplendum. Verum si gravissimis difficultatibus impediatur, quominus hoc perficere ipsa possit, tunc vel per se, vel per epistolam, vel per aliam personam sibi benevisam suum adeat Ordinarium, vel Sanctam Sedem per Sacram Poenitentiariam, vel etiam per hanc supremam Inquisitionem, expositis omnibus circumstantiis et deinde se gerat iuxta Instructionem quam erit acceptura. Si vero necessitas urgeat, se gerat iuxta consilia et monita sui Confessarii. Ast si nullo impedimento detenta denunciationem omnino renuat, in hoc casu aliisque supra memoratis laudandus Confessarius, qui operam suam poenitenti non denegaverit, et vel Ordinarium, vel Sanctam Sedem pro opportunis providentiis consulerit, suppresso tamen poenitentis nomine. Formulas autem hisce in casibus adhibendas tradunt probati auctores, quos inter Pignatelli *tit. 4, consult. 104*, Carena, Albitius etc. (a)

8. Non infrequenter occurrit casus, ut Confessarius aliusve Ecclesiasticus vir ab Episcopis (quorum utique haec potestas est) deputetur ad denunciationes recipiendas in re ad sollicitationis crimen spectante absque interventu notarii. Huic Instructioni folium adiicitur circa modum, quo hisce in casibus confici denunciatio debet. Qui enim ad hoc gravissimum munus viri maxime idonei destinantur, de actu denunciationis iudiciaria ratione assumendo instrui debent

13. An sit denuntiandus confessarius, qui propter sollicitationem alterius abiuravit (i. e. si alias accusatus de sollicitatione haeresim detestavit)? — « Censuerunt opinionem negativam non esse probabilem, et ideo denuntiandum: quod etiam fuit resolutum die 26 iulii, anno 1628. »

14. An quis teneatur denuntiare confessarium sollicitantem, si hoc audivit non a fide dignis, sed solum a levibus personis? — « Censuerunt opinionem negativam non carere sua probabilitate. »

15. An sit denuntiandus confessarius, qui sedens in confessionario sollicitat mulierem stantem ante confessionarium, non si nulando confessionem? — « Censuerunt opinionem negativam non carere sua probabilitate. »

16. An denuntiandus confessarius qui audiens confessionem dat donum mulieri, ita ut hoc facto dicatur illam sollicitasse? — « Idem respondendum quod ad duodecimum. »

La stessa S. C. della Inquisizione, ad istanza dal Vescovo di Nola, il dì 25 novembre 1874 diede risposta a questi altri quesiti:

« 1. An loca, in quibus excipi solent confessiones Monialium, habenda sint ut loca destinata ad audiendas confessiones, velut vera confessionalia?

2. An idem dicendum sit de locis construendis ad formam eorum, in quibus excipi solent confessiones Monialium claustralium, in quibus excipiuntur confessiones mulierum degentium in locis, quae vulgo dicuntur Conservatorii, Ritiri?

3. Quatenus habenda sint ut vera Confessionalia, utrum talia censenda sint solum quoad Moniales et alias degentes in praedictis locis, an vel etiam quoad alias mulieres extraneas?

Iidem Emi Patres respondendum censuerunt: Ad tria dubia, prout exponuntur: Affirmative. Pro Dom. 1. Pelami S. R. et U. Inquisit. Not. Iacobus Vigaggini Substitutus. »

(1) Albit. loc. cit. n. 21.

(1) Ex decl. Urb. VIII, sub. fer. V die 17 Apr. 1624.

(a) Il Card. Albizi nel libro de Inconstant. in fide scrive: « Fuit resolutum 28 Iun. 1597, et « 28 Febr. 1598, et 15 Apr. 1612, quod quando « mulier est nobilis et verecunda, nec potest « induci ad deponendum, in Urbe (Romae) consulatur S. Congr. — Si vero extra Urbem, « consulatur Episcopus, vel Inquisitor; qui si « habent difficultatem, consulant S. Congregationem; sin minus dent facultatem Confessariis absolvendi poenitentem, quae iustis de « causis denuntiare recusat; quae tamen debet « absolvi sub conditione, quod cessantibus causis, teneatur hoc facere, ac etiam non adire « Confessarium, a quo fuit sollicitata. » (V. Gury, Vol. II, n. 593).

ic moneri, ut statim a recepta denuncia-
tione eam continuo ad ipsum Episcopum
. quo fuerunt deputati caute transmittant,
eque confecti actus exemplum vel vesti-
ium aliquod sibi retineant. Atque in hunc
ere modum haud difficulter denunciandi
munus adimpletur. Profecto a locorum Or-
linariis efficiendum est, ne ad loca suae
urisdictioni subiecta applicare oporteat
quod pro missionibus Pernambuci in Ame-
rica die 22 Januarii an. 1627 declaratum
fuit: *Mulieres*, videlicet, *sollicitatas non teneri ad denunciationem si ministri Inquisitionis et Vicarii Episcopi in longinquis regionibus degentes sine gravi incommodo adiri nequeant.*

9 Si in denunciationibus, quod non raro contingit, aliae indicantur personae forte pariter sollicitatae, vel quae de hoc crimine testimonium ferre aliqua ratione possint, hae quoque omnes et seorsim iudiciaria forma superius enunciata examinandae sunt: et primo per *generalia*, deinde per gradus, quoad ita res ferat. ad *particularia* deveniendo interrogari debent, utrum et quomodo revera fuerint ipsae sollicitatae, vel alias personas fuisse sollicitatas viderint vel audierint.

10. Accepta denunciatione non illico proceditur. sed a Superiore Ecclesiastico inquiri sedulo debet, utrum persona denuncians sit fide digna. Sollicitationis crimen ut plurimum secreto perpetratur; hinc privilegium est, ut in causis, quae contra hoc crimen instituuntur. ad plenam probationem faciendam attestationes etiam singulares admittantur. At in memoratis summorum Pontificum Constitutionibus praescribitur, ne cum testibus singularibus procedatur, nisi praesumptiones, iudicia et alia adminicula concurrant. Pondus igitur cuiusque denunciationis, qualitates et circumstantiae serio accurateque perpendendae sunt, et antequam contra denunciatum procedatur perspectum exploratumque iudici esse debet, quod mulieres vel viri denuntiantes sint boni nominis, neque ad accusandum vel inimicitia vel alio humano affectu adducantur. Oportet enim, ut testes huiusmodi singulares ab omnibus privatis affectionibus sint immunes, ut ipsis integra fides haberi possit (1).

11. Ea est huius supremae Inquisitionis consuetudo. ut post unam alteramve denunciationem rescribatur. quod denunciatus *observetur*. ita videlicet super delato crimine suspectus habeatur, ut cum primum per novas denunciationes res explorata erit. in iudicium vocandus sit Ut plurimum nonnisi a tertia denuntiatione procedi solet. Ad formale examen vocantur Parochi vel probatae fidei spectataeque virtutis viri. praesertim ecclesiastici, qui cum iuramento de veritate dicenda et de secreto servando super qualitatibus denunciantium et denunciati, et super mutuis eorum odiis et inimicitiis examinarentur. Hisce peractis diligentiis, reus in iudicium adducitur, et coram iudice cum interventu ecclesiastici viri, qui notarii partes agat, super singulis cuiusque denunciationis et examinis adiunctis, iuramento dicendae veritatis obstrictus respondere debet. Cavetur solertissime, ne denunciantium nomina reo manifestentur, et ne sacramentale sigillum quoquomodo violetur.

12. Quando perspecta evaserit patrati criminis veritas, reo ad defensionem, prout iura exposcunt, admisso, deveniendum erit ad illi interdicendum in perpetuum ne confessiones excipiat, subtrahendo omnes et quascumque facultates ad id muneris eidem etiam per quodcumque privilegium vel ab ipsa Sancta Sede impertitas. Huiusmodi sententiam Episcopus ipse et non alius ab eo delegatus proferat: et pro modo culpae, atque omnibus attentis circumstantiis ceteras quoque poenas reo irroget quae in supradictis constitutionibus decernuntur. Praeterea si reus in iudicio crimen confessus fuerit, congruam debet emittere abiurationem, ut se ita purget ab ea, quam incurrit, haeresis suspicione; et hac quoque poena in ipsa sententia muletetur. Notandum est. poenas huiusmodi omnes, et ipsam inabilitatem ad sacrosantum Missae sacrificium celebrandum in decreto Benedicti

(1) Ex intruct. iussu Pii VI, anno 1775, ad Vicar. Apost. Cocincinae data.

XIV die Augusti ann. 1745 praescriptam, esse tantum *ferendae sententiae*. Abstinendum tamen erit ab infligenda degradatione et traditione brachio saeculari. Id nimirum a Gregorio XV statutum fuit: ceterum ad terrorem potius impositum haberi debet quam ut executioni mandetur (1).

13. Qui nullis omnino super hoc crimine praeventi denunciationibus, conscientia victi, Ordinario loci eiusve delegato se sistunt, patrata a se sollicitationis flagitia sponte confitentur et veniam petunt, dimitti debent cum congrua abiuratione et poenitentiis dumtaxat salutaribus, adiecto consilio vel praecepto, ut ab excipiendis personarum sollicitatarum sacris Confessionibus se abstineant: nec ceteris poenis antea dictis, accedentibus licet postmodum denunciationibus, afficiantur. Qui vero iudiciaria forma iam praeventi, sed nondum citati, sua sponte se sistunt; et ii pariter, quos veritatem non integram sed diminutam in spontanea apparitione confessos esse Ordinarius loci ex acceptis postea denunciationibus deprehenderit, beneficio impunitatis non gaudent; verumtamen pro ipsius Ordinarii prudentia mitius puniantur.

14. Quod in hisce causis vel ex commissione Apostolica vel ex iure Episcoporum proprio tractandis maiorem in modum curari et observari debet, illud est, ut eaedem causae utpote ad fidem attinentes, secretissime peragantur, et postquam fuerint definitae et executioni iam traditae perpetuo silentio omnino premantur. Omnes curiae ecclesiasticae administri, et quicumque alii ad has pertractandas vel patroni ad defendendas causas assumuntur, iusiurandum de secreto servando debent emittere, et ipsi Episcopi aliique locorum Ordinarii ad servandum secretum obstringuntur, prout in iure cautum est cap. *Statuta fin. de haeret. in 6*, et in Clementina *Multorum* §. *Porro* de haereticis. Qui vero denunciationis oneri satisfaciunt, quique in hisce causis examini subiiciuntur, iuramentum ab initio de veritate dicenda, et, actu expleto, de secreto servando, tactis sacrosanctis Dei evangeliis, etiamsi sint Sacerdotes, praestare tenentur. Haec si caute, sancteque teneantur, nullum invidiae infamiaeque vel aliud quodvis periculum timeri potest, quod vel testes a dicenda veritate, vel competententes iudices ab investigando et condignis poenis animadvertendo sollicitationis crimine contineat.

15. Indultum fuit a Pio VI in instructione, de qua antea dictum est, anno 1775 ad Vicarium Apostolicum Cocincinae data, ut cum difficillimum sit in illis tam dissitis ac disparatis regionibus ea omnia adamussim servare, quae in hisce causis servanda sunt; et cum si aliqua ex his omittantur, iustitia non patiatur, ut poenae infligantur adversus reos, de quorum crimine iudiciaria ratione adhuc sufficienter non constat, tunc consultius fortasse esset si extra iudicii ordinem procedatur ad occurrendum tanto malo mediis et modis magis facilibus et expeditis, quos in casibus particularibus Vicarii Apostolici prudentia cum animarum zelo coniuncta suggeret. Iam vero quisque videt hanc indulgentiam pro locis adeo dissitis ac disparatis factam neque omnibus esse communem, neque absque Apostolicae Sedis auctoritate iure posse ubivis induci.

16. Ceterum si locorum Ordinarii in conficiendis processibus, vel etiam, confecto processu, in proferenda sententia contra sollicitantes ad turpia in Confessione gravioribus involvantur difficultatibus rem, trasmissis actis, deferre poterunt ad hanc supremam Congregationem, quae peculiares instructiones singulis casibus accomodatas, ut saepe fit, tradet, ac definitivam sententiam, si expediens fuerit, ipsa proferet.

Haec sunt quae ad praedictam Pontificiam Constitutionem caute recteque exequendam conducunt, quaeque, utpote ubique locorum observatu facilia, Sacra haec Congregatio supremae et universalis Inquisitionis pastorali Ordinariorum zelo ac sollicitudini vehementer commendat.

Datum Romae die 20 Februarii anno 1867.

(1) Albit. op. cit. cap. 15, n. 13, et Bened. XIV in privata epist. die 11 Nov. an. 1713 data ad Emmanuelem de Ezevedo S. I. Presbyterum.

MODUS

Quo recipi debent denunciationes in re ad sollicitationem spectante ab iis qui ad denunciationem aliquam absque interventu notarii recipiendam delegantur.

Sponte personaliter comparuit coram me infrascripto sistente in (*notabit locum, ubi reperitur ad actum recipiendum*) (a) ad hunc actum tantum ab Ill.mo et R.mo N. specialiter delegato, prout ex eiusdem Ordinarii literis mihi directis et datis sub die (*exprimet quo die ipsi scriptae fuerint literae*) praesenti positioni alligandis, N. N. (*scribet nomen, cognomen, patrem, patriam, conditionem, et habitationem personae denunciantis: et si haec religiosa fuerit, exprimet etiam nomen, quo ea vocabatur in saeculo. Deinde prosequetur*) cui delato iuramento veritatis dicendae, quod praestitit, tactis SS. Dei Evangeliis (*quae manu tangere facit*), exposuit prout infra, videlicet:

(Hic persona denuncians vernaculo sermone declarare debet, se scire obtentam esse ab Ordinario loci facultatem recipiendi absque interventu notarii, quod ad suam conscientiam exonerandam expositura est, propterea quia iustis de causis eidem R.mo Antistiti se sistere nequit: deinde narrare continuo debet quae ad sollicitationes ei factas attinent seu verba fuerint, seu actus, accurate describendo locum, tempus, occasionem, vices et singula adiuncta, nec non utrum in actu Confessionis, an prius vel post Sacramentalem absolutionem ea evenerint. Nominare debet Confessionalem sedem et ipsum Confessarium sollicitantem, et quatenus huius nomen et cognomen aut ignoret, aut oblita fuerit, describet accurate illius personam, omnes distincte characteres notando, ita ut ille recognosci possit. Animadvertat delegatus non esse interrogandam personam denunciantem, utrum consensum ad actum turpem quocumque modo praestiterit vel recusaverit, cum ipsa ad suos defectus manifestandos non teneatur. Hisce excriptis prout narrantur, delegatus, quae sequuntur, neque aliud praeterea quidpiam requiret).

Interrogata: An sciat vel dici audierit, dictum N. N. (*nominando personam*) Confessarium sollicitasse alias poenitentes ad turpia? et quatenus etc.

Respondit: (Notabit responsionem, et si haec affirmativa fuerit, nomen et cognomen personarum sollicitatarum exquiret, et causam scientiae—).

Interrogata: de fama supradicti Confessarii N. N. tam apud se, quam apud alios? et quatenus etc.

Respondit: (*Responsionem exscribet*).

Interrogata: An odio vel amore praefata deposuerit, et super inimicitia, aliisque generalibus etc. et quatenus etc.

Respondit: Recte Si ad propriam conscientiam exonerandam denunciasse se dicet). Si a sollicitatione plus uno mense praeterlapsum fuerit, erit etiam interroganda:)

Interrogata: Cur tandium distulerit praefata denunciare proprio Ordinario, et conscientiam suam exonerare?

Respondit: (*Notabit responsionem*).

Actus claudantur hac ratione:

Quibus habitis et acceptatis etc. dimissus (vel dimissa) fuit iuratus (vel iurata) de silentio servando ad novum tactum SS. Dei Evangeliorum (*super Evangelium iterum*

(a) « La denunzia si deve ricevere in iscritto, o farla firmare dal denunziante; tuttavia se il confessore non potesse riceverla se non in confessionale, come potrebbe facilmente accadere trattandosi di fanciulle che non vanno mai sole (quae neque litteras ab ipsis firmatas ad illum mittere valerent); dovrebbe allora riceverla in parole, e tosto estenderla, perchè la memoria non lo tradisca, e portarla poi sollecitamente al Superiore. Di ciò per altro dovrebbe restar d'accordo col Superiore stesso al momento che riceve la necessaria delegazione » (Così il Frassinetti, Comp. di Teol. Mor. Vol. II, nota 168).

iurabit) et in confirmationem praemissorum se subscripsit (*et si scribere nesciat*) et cum scribere nesciret, prout asseruit, fecit signum Crucis (*Crucis signum calamo faciendum ab ea exiget*).

Postquam denuncians se subscripserit, aut Crucis signum fecerit, subscribet se delegatus hoc modo:

Acta sunt haec per me N. N. ab Ill.mo et R.mo Antistite N. N. ut supra specialiter delegatum.

Integrum deinde actum directe ad proprium Ordinarium delegantem transmittet una cum Instructione et literis acceptis, nihil omnino apud se retinendo.

I DUE POTERI

(Continuaz. e fine: v. pag. 350-352)

Confucio, il più grande Filosofo Chinese, nei suoi *Kings* o libri santi da lui compilati; Platone, il più famoso discepolo di Socrate che fiorisse nella Grecia, nel suo *Trattato della Società politica*; Cicerone il più eloquente Oratore Romano, nei suoi libri *de Legibus* e *de Republica*; questi tre Genii della pagana sapienza riconobbero ad unanimità, e solennemente proclamarono, che « la vera e suprema leg-« ge, cui spetta ordinare e vietare, non è che « la retta Ragione di Dio Ottimo Massimo: e « dove questa legge è disprezzata e violata « dalla tirannia di un solo, di molti, o di tut-« ti, non solamente è viziosa la società poli-« tica, ma non vi è neppur società di alcuna « specie ». Ed un rapido sguardo sulla storia delle Nazioni ben ci dimostra, che sovra queste basi tentarono mai sempre gli uomini fondare il loro consorzio (a).

Le grandi famiglie della posterità di Sem, in quella terra che fu la culla del genere umano e la patria delle nazioni, in fatto di ordinamenti governativi non fecero predominare altro principio che lo spirito e la influenza del sacerdozio. Così nell'Egitto, così nella China, così nel Giappone e nell'India, così nello stesso Impero di Maometto, nel quale i Califfi a lui succeduti altro non erano che Re-Pontefici; e dove anche presentemente il Muftì rammenta la preminenza dello spirituale sul temporale, coll'essere in certo modo costituito di sopra al medesimo Sultano.

(a) Rohrbacher, Storia Univ. della Chiesa, lib. VIII e IX.

L'altra parte del genere umano, costituita dalla discendenza di Cam, anch'essa in Egitto e nell'Etiopia, come riferisce Diodoro Siculo, riteneva l'ordine sacerdotale come il più illustre e più potente; cui commetteva la cura di rivedere ogni comandamento sociale, per attestare se nulla fossevi contro il Sovrano Dio.

Infine l'audace stirpe di Giafet, che dall'Asia tramutossi in Europa, e diede origine come alla gentile ed ingegnosa Grecia, così al maestoso popolo Romano, conquistatore del mondo, si trova concorde pur essa nel presentarci un organamento politico subordinato alla religione e al potere spirituale dei pontefici. Nè havvi caso di gran rilievo per la Grecia e per Roma, pel quale non fossero consultati pubblicamente gl'interpreti della divinità, dalle cui repliche dipendeva ognora la pace o la guerra.

Che direm poi della costituzione politica del popolo Ebreo, di cui Dio solo, supremo Re dell'Universo, mostrossi assoluto Sovrano in modo affatto speciale? Il popolo santo, come una società religiosa, in persona del Pontefice riconosceva il suo capo; e come società civile, anche in lui ravvisava il suo supremo giudice. È registrato infatti nel Deuteronomio, che quando i magistrati adunavansi alle porte della città per risolvere qualche difficile negozio, doveano consultare i Sacerdoti, ed aspettarne dal Pontefice la decisione finale sotto pena di morte in caso d'insubordinatezza (a). È scritto nel medesimo libro, che anche Giosuè dovett'essere per mano di Mosè presentato al gran

(a) Deuteronomio, XVII, 8-13.

rdote Eleazaro, in presenza di lui ricevere
rdini dati da Dio, per succedere legalmente
governo dell'a Ebrea nazione. E che mostra
volta di più, che ogni potere viene da
quello cioè del gran Sacerdote, e quello
apo temporale dei popoli: ma per tal guisa
ne discendono, che il secondo ha da mo-
rsi sul primo, dagli oracoli del quale deb-
dipendere il Capo, e la moltitudine da esso
ernata.

ultimo nella chiesa Cattolica osserviamo la
rchia o il sacro Principato costituito da
o, con a capo visibile il Romano Pontefice
vicario in terra: quindi vediamo la pie-
a dei poteri nell'Episconato fondato sul
cipio monarchico del primato di Pietro,
tocca il governo dell'universo mondo pei
ini della eternità: e non è questa la pruova
ragabile del compiuto sistema di subordi-
one, da Cristo condotto all'apice del suo
zionamento?

dunque un fatto incontrastabile, che tut-
popoli della terra, compresi gli Ebrei e i
tiani, han sostenuto in massima, e nella
tà, la dipendenza del potere civile dal re-
oso, del governo temporale dallo spirituale,
ordinamento profano e tutto proprio del-
no dal sacro ed esclusivamente di Dio. Ma
consenso di tutte le genti, niuna eccettuata,
potrebbe assolutamente trovarsi ove di al-
si trattasse che di una legge di natura:
que la subordinazione del governo tempo-
e al religioso è di dritto naturale. Ma ciò che
dritto naturale appartiene, essenzialmente
iva dalla eterna legge di Dio; dunque cote-
subordinazione è di dritto divino, e non
amente divino-positivo, in quanto è rivelato
r mezzo dell'Antico e del Nuovo Testamento,
altresì divino-naturale in quanto s'imme-
sima necessariamente col volere divino. Ri-
diare adunque una subordinazione di tal ge-
re vale quanto ripudiare il diritto naturale
divino, quindi rinnegare ogni dovere, ogni
itto, ogni legittimità, e ricadere vergogno-
mente nell'anarchia e nel caos.

III. Qualche demagogo politico, atteggiandosi
rse a paladino dei Cesari, vorrà qui opporre,
e un sovrano dipendente non è più vera-
ente sovrano: che far dipendere il Trono
alla Chiesa è nullameno che soffocare qualun-
ue dignità e potestà regia: che la Chiesa coi
oi andirivieni al trar dei conti vuol tutto as-
rbire....

Ma, senz'andare più oltre, sia detto in buona
ace del sospettoso avversario, che la sovra-
nità del Trono lungi dal soffrire dalla sua subordinazione alla Chiesa (come non soffre punto la patria potestà dalla sua dipendenza dal Trono), viene piuttosto raffermata e rinvigorita per questo solo, che il più valido sostegno dei Troni è la divina rivelazione, insegnata com'è dal magistero infallibile della Chiesa, che ne ha ricevuto lo spirito e la potestà dal medesimo Rivelatore. Nè migliori guarentigie può desiderare un Sovrano di quelle che vengono esibite dalla gerarchica armonia, che sottomette gl'individui alla famiglia, la famiglia allo Stato, lo Stato alla Chiesa. Ed è questo appunto ciò che vien significato da quella subordinazione da Dio voluta, e dalla Chiesa inculcata, la quale importa dipendenza di *ordine*, cioè dell'ordine temporale dall'ordine spirituale, senza togliere che la potestà civile sia suprema nel suo genere. Armonia dunque senza confusione, distinzione senza divorzio: ecco in che naturalmente rinonesi la coordinazione e la subordinazione delle due Potestà. L'una e l'altra immediatamente da Dio rinetono i loro poteri; e debbono conservare la loro essenza, manifestare il loro carattere, svolgere le loro forze con organiche funzioni particolari: entrambe rimangono sovrane in quella sfera, i cui limiti sono descritti dal *fine* prossimo di ciascuna di loro, e dall'*obbietto*, su cui versa la rispettiva azione: l'una quindi è dall'altra indipendente nella cerchia delle proprie attribuzioni, ma indipendente per guisa che la prima è soggetta al ministero della seconda in tutto ciò che da questa viene ingiunto, sia direttamente nello spirituale, sia per accidente nel temporale, per ragione di *fine contrariato*.

All'orchè dunque il capo dello Stato riconosce a fatti la sua dipendenza dal Capo della Chiesa, egli non fa che assicurare la stabilità del suo trono, la durata della dinastia, la osservanza delle leggi, la tranquillità delle coscienze, la prosperità dei popoli, la gloria della nazione; per contra, quando rompe sdegnosamente il vincolo della nobile soggezione, egli allora non fa che perdere da una parte la dignità della sua rappresentanza divina, e la guarentigia della sua legittimità, e la sicurezza della sua esistenza; mentre d'altra parte procura la morte dell'incivilimento cristiano, il ritorno alla civiltà pagana, il malcontento dei popoli, la rovina della società.

IV. Ed ahi purtroppo la evidenza dei fatti ci spinge a confessare, che tutta la infinita serie delle odierne calamità sociali non altronde si origina che dalla sottrazione della Potestà lai-

cale al sindacato della ecclesiastica Potestà! Si volle far temere che il Papa con l'abuso della sua potenza pregiudicasse i diritti dei monarchi della terra; e con sì futile pretesto si è giunti alla più ostinata ribellione contro un'Autorità, che appunto per essere tale, da non poter idearsene altra maggiore, è la base medesima di ogni umano consorzio, e quindi di ogni possibile felicità. — Ma quando con le aggressioni della licenza si è costretto, per non dir altro, il più dolce dei Papi ad essere moralmente captivo nella stessa dimora del Vaticano; perchè riunirsi ancora in congressi di ambasciatori, e stendere protocolli, o articoli segreti, e far guerre gigantesche per assicurare la fermezza dei troni e la pace dei popoli? — Non sono dunque i Papi che mettono in compromesso popoli e Re; ma è la fatua ed illogica pretensione, che la minore autorità debba vincerla sulla maggiore, il disordine sull'ordine, il nulla sull'essere: donde non più subordinazione, non più società, non più diritto, non più dovere. Questa orribile anarchia però, introdotta dal filosofismo dei rivoluzionari, espone compiutamente i popoli al dispotismo dei monarchi, e i monarchi alla ribellione dei popoli. Perocchè i popoli non essendo più a'-l'occhio de' Monarchi quali li presentava la fede, figli cioè di una medesima madre, e membri sofferenti di uno stesso Redentore, sono al loro cospetto nient'altro che un ignobile gregge; e i monarchi alla lor volta non essendo più consacrati all'occhio de'popoli da questa medesima fede, che un tempo additava in essi altrettanti figli primogeniti della Chiesa e mandatarii della Divinità, i monarchi ora sono pei popoli come usurpatori del loro potere, e il trastullo del'e rivoluzioni. Così quel medesimo principio posto da Lutero in religione tre secoli fa, a poco a poco tradotto da'l'ordine religioso all'ordine filosofico, e da questo all'ordine politico ha atterrata la piramide sociale-cristiana, poggiata sulla base del dovere: e con lo stesso principio si è cercato poi stranamente ricostruir la piramide sulla punta del dritto. Ma il nuovo sistema di costruzione riuscì tanto mostruoso, che quegli stessi che il proclamarono, dovettero mascherarlo sotto la nozione medesima del dovere, di cui essi erano i flagranti conculcatori, chiamando la stessa insurrezione un dovere, e il più santo dei doveri.

A voler intanto riassumere in brevi argomenti il tremendo mistero dei sociali disordini, ascoltiamo la parola autorevole di un profondo conoscitore della società dei nostri tempi, il grande Autore della Storia Universale de Chiesa, il quale ha dettato i seguenti quatt canoni, che giova qui rapportare letteralmen

1.° « Ogni governo anticattolico, egli dic o che combatte l'autorità dottrinale della Chie cattolica, è razionalmente e filosoficamen un'assurdità e una tirannia. Un'assurdità pe chè dopo aver posto per principio, non dover rispettare autorità veruna, spregiando col fat la più grande che esister possa, pretende no ostante che debba essere rispettata la sua; u tirannia, poichè costringe gli uomini colla for a sottomettersi ad una simile assurdità ».

2.° « Ogni principe anticattolico, o che r spinge ostinatamente l'autorità dottrinale del Chiesa Cattolica, rinunzia razionalmente e losoficamente la propria sovranità, assolve fil soficamente da sè medesimo i sudditi da og dovere verso la sua autorità e si mette filos ficamente da sè stesso fuori della legge. Imp rocchè chi spregia la più grande autorità filosoficamente ad ognuno il dritto di spregia la sua, e merita che filosoficamente venga ese citato quel dritto; nè l'assurdità per mezzo del quale vorrebbe sfuggire a questa conseguenz razionale è un dovere filosofico per alcuno giacchè non vi è altra autorità di quella d sprezzata e respinta dal principe anticattolic che possa senza contradirsi raccomandare agl'i dividui ed ai popoli di rispettarla ed obbedir come si conviene ».

3.° « Non vi è suddito o popolo anticattolic che possa, se vuol essere coerente, biasima il suo principe per cosa che egli faccia; pe chè il dispensare un principe dal sottomette all'autorità maggiore, cioè alla Chiesa cattol ca, cui spetta il promulgare e l'interpreta la legge di Dio, è come se venisse dispensa dal sottoporsi a legge e norma veruna, ed lo stesso che dirgli, unico diritto esser la fo za; vale a dire, essergli lecito tutto quello ch può fare impunemente. La Chiesa Catto'ica s la, ripetiamolo, è quella che può, senza c dere in contradizione, biasimare e regi e p poli per gli eccessi, nei quali potrebbero ca dere gli uni contro gli altri ».

4.° « La politica moderna, che mira cont nuamente a sottrarsi all'autorità dottrinale del Chiesa Cattolica, tende alla rovina di qualu que subordinazione e di qualsiesi società, e all distruzione di ogni diritto e di ogni dovere, caos insomma e all'anarchia. Quei filosofi ch scrivono, lo stato naturale dell'uomo essere stato selvaggio e bruto, e le società segre che si affaticano a ricondurvelo, altro non fann

...e secondare i governi e trarre le ultime conseguenze inevitabili di un principio tolto per arma da tanto tempo dai governi nei loro rapporti colla Chiesa ed il suo capo ».

Ogni governo di Stato cattolico adunque, se vole da senno promuovere la vera prosperità ...i popoli, stia, al dire di S. Ambrogio, con la Chiesa e nella Chiesa, ma non di sopra alla medesima. La Chiesa sotto gl'Imperatori convertiti al Cristianesimo rimase libera così come quando trovavasi sotto gl'Imperatori pagani che la perseguitavano. Il principe cristiano, soggiunse il medesimo Santo Dottore, deve tetersi come un Vescovo *esterno*, e protettore delle leggi ecclesiastiche, ma tale però che non mai deve arrogarsi la cura degli affari del Vescovo *interno*. Egli sta con la spada in mano davanti la porta del Santuario, ma non osa entrarvi. Nel tempo stesso che protegge, ubbidisce: sostiene le determinazioni della Chiesa, ma non le fa egli stesso. A due operazioni dev'egli limitarsi: la prima è di mantenere la Chiesa in piena libertà contro i suoi nemici esterni, cosicchè la medesima possa liberamente e senza veruna soggezione conchiudere, decidere, dirigere, istruire ed abbattere ogni ostacolo alla legge di Dio; l'altra è di sostenere quelle determinazioni già prese dalla ecclesiastica potestà, senza permettersene la interpretazione sotto qualsiasi pretesto. Il difensore delle libertà di Chiesa non deve scemarne il valore: la sua protezione, quando in luogo di farsi guidar dalla Chiesa, volesse egli scortarla, non più sarebbe un soccorso, ma un giogo di scisma, che presto o tardi diviene anch'esso una leva d'insurrezione contro il trono dei Re.

V. Oh che! dopo tanti vilupposi argomenti a questo risico ci siam finalmente ridotti! — Si vuole armonia fra due Poteri, subordinando il civile al religioso; si vuole incentramento nei medesimi nella soprannaturale rivelazione; si vuole assoluta indipendenza della Chiesa in fatto di governo di coscienze cattoliche, senza che lo Stato vi s'ingerisca per niuna maniera, fuorchè per soccorrerla; si vuole insomma una Teocrazia bella e fatta nel pieno meriggio dell'odierno incivilimento?!... Ed era questo il riposto segreto per ricongiungere in Dio le due Potestà che si vogliono da Dio derivate?.. Qual retrograda reminiscenza è mai questa! Qual mucido vecchiume proprio a'dì nostri si spande sotto la cappa del Sole!!!

— E pure alle nenie, che altri cantar ci vorrebbe su tonì ormai risaputi dal mondo havvi una grata risposta da opporre: ed è la risposta eloquente di una splendida celebrità del secol nostro, Gioacchino Ventura. Ascoltiamolo: egli si fa forte di quel'a stessa pontificia parola, che serve di epigrafe e di norma, e che pur vogliamo faccia da suggello al povero nostro lavoro. « La Teocrazia (è il grande Ventura che « interroga così nel VII Discorso sul Potere Po- « litico Cristiano, tenuto avanti al più possente « e più democratico Imperatore), la Teocrazia « è forse il potere spirituale, che gode di un « primato senza limiti su tutt'i poteri tempo- « rali, che commette usurpazioni contro le per- « sone, e contro i dritti politici, e dispone, « quale un Padrone assoluto, di tutte le corone « e di tutti i Regni della Terra?»

« Questo è ciò, che il cesarismo dice, e ri- « pete in tutti i modi, per renderla odiosa ed « assurda. — Ma in verità la Teocrazia, secondo « che si è definita essa medesima, non è nulla « di tutto questo. Perciocchè ecco in qual modo « fu espressa per mezzo di uno dei più grandi « Pontefici della Chiesa: Il governo del mon- « do, scriveva il papa S. Gelasio ad un grande « Imperatore, il governo del mondo, augusto « Principe, non è stabilito che sopra queste « due basi: il potere sacro dei Pontefici, e l'au- « torità Regale. Voi comprendete ciò molto bene, « figliuol mio clementissimo, poichè quantun- « que siate in capo al genere umano, per la « vostra dignità temporale, pur voi chinate, « ciò non ostante, la vostra testa d'avanti « l'Autorità Ecclesiastica in tutto ciò che ri- « guarda le cose divine. Voi vedete che in tutto « quanto appartiene alla economia dell'ordine « politico, i Vescovi sapendo bene, avere Iddio « conceduto a voi l'impero, obbediscono alle « vostre leggi. Questo vi giovi di lezione e di « esempio, per apprendere che anche Voi do- « vete *obbedire* con tanto maggior rispetto ai « Prelati, perchè ad essi Iddio ha fidata la di- « spensazione dei suoi terribili misteri (a) ».

« Perciò nissuno prenda errore sul nostro

(a) « Duo sunt, Imperator Auguste, quibus hic « mundus principaliter regitur, Auctoritas Sa- « cra Pontificum, et Regalis Potestas... Nosti « enim, Fili clementissime, quod licet praesi- « deas humano generi dignitate, verum tamen « praesulibus divinam devotus colla submittis... « Si enim quantum ad ordinem pertinet publicae « disciplinae, cognoscentes Imperium Tibi col- « latum, legibus tuis ipsi parent religionis An- « tistites: quo, rogo Te, decet affectu *eis obedi- « re*, qui propagandis venerabilibus sunt attri- « buti mysteriis? » *(Epist. VII. ad Anast. Imperat.)*

« pensiero. Noi non vogliamo far dello stato « una proprietà della Chiesa, come del pari « non vogliamo far della Chiesa una proprietà « dello stato; non pretendiamo che la Chiesa « contro il precetto di Gesù Cristo e del suo « Apostolo assuma la dominazione propria al « Capo dello Stato, come altresì non intendia- « mo che i Capi dello Stato usurpino la giu- « risdizione, e si attribuiscano la infallibilità « della Chiesa. Noi non vogliamo insomma, ne « che la Chiesa governi tutti gli Stati, ne che « gli Stati governino la Chiesa...

« Ecco pertanto le attribuzioni e i dritti « de'due poteri, spirituale e temporale, chia- « ramente distinti e definiti. Ecco ogni idea di « assorbimento di un potere nell' altro, o per « l'altro, formalmente esclusa. Ecco la Chiesa « medesima, la quale ordina a'suoi Figliuoli, « *ed anche ai suoi Vescovi*, di sottomettersi alle « potenze *temporali*, e di obbedire alle loro « leggi, e non richiede da esse, che la sotto- « missione alla sua giurisdizione spirituale, e « la obbedienza a le sue leggi, *risguardan.i « l'ordine divino della Veri à, della Grazia e della « salute*. Ecco in brevi parole la costituzione « della Repubblica Cristiana: *Ecco ciò che è « veramente la Teocrazia* ».

Che se adunque la vera Teocrazia essenzialmente non e, che la subordinazione e la coordinazione dei Due supremi Poteri, a fine di sostenere in terra il divino Regno della *Verità*, della *Grazia*, e della *Salute*, chi mai potrebbe ancora in sul serio accusar di *retriva* o di *fanatica* l'apparizione a cio che Dio medesimo vuole a comune salvezza dei popoli e dei Re? — Nel resto, ho creduto dire la verità, e per questo solo ho parlato, *credidi*, *propter quod locutus sum* (Ps. 115). E a chiunque sostenesse, che fia meglio *per prudenza* non mettere in luce alcune verità, le quali, per essere troppo cocenti in date circostanze di tempi calamitosi, potrebbero venir colpite dall'ostracismo di prepotenti nemici; risponderei con modesta franchezza, che la verità e di tutti i tempi, ma segnatamente più di quel tempo, in cui ad oltranza vien combattuta.

Comunque sia, anche prima di pubblicarlo, sottoposi questo mio tenue lavoro alla censura dell'Autorità Ecclesiastica: ed ora glielo sottopongo di nuovo con formale protesta, che ove una idea o una parola sola ne meritasse la riprovazione, fin da ora io la condanno con la stessa prontezza di animo, con cui m' indussi a pubblicarla.

Tib. Can. Teol. Durante.

FINE

BIBLIOGRAFIA

—

GUARAGNA BERARDI — Il congresso socialista di Gand, ossia confutazione dei baccanali dei socialisli petrolieri pel sac. Domenico Berardi, collaboratore di varii periodici e socio di molte accademie scientifiche e letterarie. — Estratto dall'*Apologista Cattolico*.

In questo egregio scritto si esaminano ad una ad una le più empie e blasfeme proposizioni profferite in quel vero baccanale da inferno, che fu il congresso socialista di Gand. Il ch. Autore le sfolgora con ragioni tratte dalla storia del cristianesimo.

IL CUORE DELLA BARONESSA DI CH .NTAL offerto all'imitazione delle madri cristiane e delle signore del secolo. Considerazioni 31 sulle virtù della santa, praticate da lei nel mondo — Traduz. dal francese — S. Pier d'Arena. Tip. e Libr. di S. Vincenzo de'Paoli, 1878 — in 16.° di pagg. 95.

È un prezioso libriccino, in cui la narrazione dei fatti virtuosi della gran Baronessa di Chantal è sempre seguita da un consiglio del S. Dottor di Sales che la dirigeva nello spirito; e tutto va rivolto alla istruzione ed al profitto delle madri cristiane e delle signore del secolo. Oh quanto sarebbe utile che nelle mani di tutte le buone signore giungesse questo libretto! — Vendesi per soli cent. 25 in S. Pier d'Arena nella predetta libreria.

MARAZZANI FRANCESCO — Compendio della vita e miracoli di S. Stanislao Kostka d. C. d. G. composta da p. Francesco Marazzani d. m. C. — 3.ª ediz. — Venezia, Tip. L. Merlo fu G. B., 1877 — in 32° di pagg. 164.

Questo carissimo libretto è stato scritto a bella posta per la gioventù, e niuno mai potrà leggerlo senza sentirsi grandemente edificato e commosso. È il più bel regalo, il premio più opportuno che possa farsi a giovanetti, a cui tornerà di utile insieme e di piacere. Non costa più che cent. 25 franco di posta. Rivolgersi con vaglia postale alla Amministraz. del *Veneto Cattolico*, S. Benedetto Colle del Magazen, o alla libr. Merlo, S. Apollinare, o a D. Francesco Zanetti Ss. Apostoli, 4496—Venezia.

STRANIERO TOMMASO — Della vita e dei misteri della Vergine SS.—Trattenimenti storici-teologi-polemici-morali per tutti i giorni del mese di maggio, con preghiere ecc. pel frate Tommaso M.ª Straniero dell'Ord. de' Predicatori, maestro in S. T. ed ex-provinciale — Napoli, Tip. e Libr. di Andrea e Salvatore Festa, S. Biagio dei Librai, 102 — in 16.°—Vol. I di pagg. XXIV, 352 — Vol. II di pagg. 406.

Questa opera è una nuova guida per ben praticare il mese mariano; e per l'ampiezza e solidità della trattazione, per la divozione che inspira, per la dottrina di che va sparsa, attinta per lo più alla limpida fonte dell'Angelico, torna giovevolissima ai semplici fedeli non meno che ai sacri oratori. Vi si discorre di tutti i misteri più rilevanti della vita di Maria SS., a cominciar da quello della sua predestinazione, e con un metodo che non vuol confondersi con quello di altrettali opere. Qui ci ha critica discreta, eletta erudizione, facilità e chiarezza di eloquio, unzione e soavità di affetti: tutte le doti insomma per somministrare una piacevole e devota lettura, e per fornire argomenti solidi ed opportuni agli encomiatori di Maria. — Costa L. 4, presso la detta Libreria.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1878)

ITALIA

Il S. Padre. — Il S. Padre, riavutosi sufficientemente dalle sofferte indisposizioni, ha potuto tener Concistoro il dì 28 e 31 u. s., in cui ha creato due Cardinali ed ha provveduto a molte Chiese. — Nel primo dei predetti Concistori disse una breve allocuzione, nella quale rese grazie dell'affetto manifestatogli per occasione delle sue fisiche sofferenze, e raccomandò a tutti i pastori di anime di promuovere l'assidua preghiera a Dio per Lui e per la Chiesa, che in questi dì sopratutto abbisognano di speciale aiuto: « Ut assiduas preces pro « Nobis et Ecclesia ad Divinam Clementiam « effundant, ac offerri curent, ut Ea No- « bis, dum corpus affligitur, vires animi « donet ad certamen quod fervet strenue « sustinendum; Ecclesiae autem respiciat « labores et iniurias, ac demittens uni- « versa delicta nostra, det gloriam no- « mini suo, det bonae voluntatis munus « cum fructu pacis illius, quam angelici « chori nascente Domino hominibus annun- « tiarunt ».

Nomine Pontificie. — La Santità di N. S. con biglietti della Segreteria di Stato si è degnata di nominare: — Mons. Angelo di Pietro Arciv. di Nazianzo, i. p. i., a Delegato Apostolico ed Inviato straordinario presso le Repubbliche di Buenos-Ayres, Paraguay, Uraguay ed Argentina;—Mons. Girolamo Mattei, già Ponente di Consulta, a Chierico della R. Cam. Apostolica, — Mons. Vincenzio Vannutelli, sostituto della Segreteria di Stato, a Protonotario Apostolico Partecipante; Mons. Mariano Rampolla, segretario della S. C. *de Propaganda Fide* per gli affari di rito orientale, a Protonotario Apostolico partecipante; —

Mons. Giuseppe Bucci, Prel. Dom. di S. S., ad Uditore del Camerlengato.

Con altro biglietto la medesima Santità Sua si è dagnata ascrivere l'E.mo Card. Borromeo fra i componenti la S. Congr. Cerimoniale. Si è parimenti degnata annoverare fra i componenti la S. Cong. Lauretana gli E.mi Cardinali Sacconi, Pecci e Pellegrini.

Vittorio Emmanuele nel punto di morte. — Il dì 9 spir., dopo breve e violenta malattia, cessò di vivere in Roma S. M. il Re Vittorio Emmanuele II nella non grave età di anni 58. Gli è succeduto nel trono il suo figlio Umberto. — In tale infausto e inopinato avvenimento, è di non poco conforto ai buoni ciò che l'*Osservatore Romano* riferì in una nota auto revolissima che noi quì trascriviamo:

« Non appena il Santo Padre potè conoscere la gravità della malattia del Re Vittorio Emanuele, si affrettò subito ad inviare un rispettabile ecclesiastico al Quirinale, non solo per informarsi dello stato della malattia, ma altresì per occuparsi dell'anima dell'infermo, affinchè, chiamato a comparire avanti a Dio, fosse fatto degno della sua misericordia. L'Ecclesiastico non venne introdotto, ma sappiamo d'altronde che il Re ha ricevuto i Santi Sagramenti, dichiarando di domandare perdono al Papa dei torti di cui si era reso responsabile ».

ESTERO

I francobolli usati. — Apprendemmo già dagli Annali della S. Infanzia e da altri giornali che i francobolli usati sarebbero utili per quest'opera, e ne consigliammo la raccolta e l'invio al Consiglio di Napoli. Ora il quaderno 148 de' detti Annali smentisce tale notizia, e noi pure ci affrettiamo a riprodurre quella nota che è come segue:

« Molti si rivolgono alla Direzione dell'Opera per proporle dei francobolli usati, credendo che le possano servire per la compra dei bambini infedeli. Non sappiamo da che cosa sia nata questa credenza, la quale non può avere altro fondamento che da un errore o da un colpevole artifizio ».

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Nella Diocesi di Policastro non si sogliono d'ordinario tenere che due Ordinazioni generali nel corso di ciascun anno, nei mesi di Ottobre e Dicembre, cioè al cominciamento e alla chiusura dell'anno scolastico; affinchè i giovani possano attendere con maggior raccoglimento agli studi senz'esserne svagati da altro pensiero. Il perchè, dopo la genenale Ordinazione, annunziata nel fascicolo precedente, Monsignor Vescovo Diocesano ne ha tenuta un'altra nel dì 22 del mese spirante, nella quale ha promosso al Diaconato tre, al Suddiaconato due ed agli Ordini minori diciotto. In apparecchio agli Ordini si è fatto precedere un corso di Spirituali Esercizii, dati da due Padri della Missione, venuti apposta da Napoli. — Nè pare di doversi trasandare che tra i nuovi ordinati *in Minoribus* sono parecchi giovani, i quali, dovendo nel venturo mese di Ottobre arruolarsi fra le milizie per subire l'anno del volontariato, hanno voluto stringersi, con la recezione degli Ordini, più da vicino al Signore affinchè sostenga il loro coraggio nella dura pruova, ed accompagnandoli con la sua santa grazia li conservi nello spirito della loro vocazione, e nella illibatezza dei costumi, come i tre giovanetti ebrei tra le fiamme della babilonica fornace. Un pensiere così delicato nella mente di giovani ha pure un non so che di sublime, che non potrebbe essere ispirato, se non da Dio, fonte di ogni pensiero e di ogni sentimento nobile e generoso.

SULLA TOMBA DI QUEL **GRANDE**

I CUI FASTI

SEGNERANNO L'EPOCA PIU' GLORIOSA

DELLA STORIA DELLA CHIESA

CUI

IN XXXII ANNI DI NON MAI PIU' VISTO PONTIFICATO

IL MONDO AMMIRO' QUAL PRODIGIO

DI SAPIENZA, DI FORTEZZA, DI ZELO

ED ORA CON LAGRIME INCONSOLABILI

NE DEPLORA LA PERDITA

GLI UMILI REDATTORI

DEL **MONITORE ECCLESIASTICO**

SOFFOCATI DAL PIANTO

RIVERENTI

DEPONGONO UN FIORE

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

Matrimonii — 10 Giu., 5 Agost., 16 Dic. 1876, e 21 Apr. 1877. — Nel 1855 Federico D., di anni quaranta, la notte che seguì al matrimonio celebrato con Emilia T., fu sensibilmente amareggiato per un attacco nervoso cui soggiacque la diciottenne consorte. Seppe poi che il dì precedente alle nozze erasi già ridestato quel morbo da lei patito nella fanciullezza, ed era dolente di averlogli i genitori frodolentemente occultato. Rendutasi più grave e più spiccata la rea indole del mal caduco, nel marzo del 56, Federico si volse ai Tribunali civili con dimanda di separazione, nei quali la prima e seconda volta riuscì vincitore; ma nel 64, pendente tuttora in terzo grado la causa, citò la moglie presso la Curia Vescovile, perchè venisse dichiarata addirittura la nullità del vincolo. La istanza è respinta; appella al Metropolitano; ma, non prevedendone migliore esito, rinunzia allo appello e con miglior consiglio supplica la S. Congr. del Conc., affine di ottenere la dispensa dal matrimonio rato e non consumato. E poichè la risposta dubbia del Vescovo interrogato fè rimanere per un biennio sopita la questione, Federico nel 1868 rinnovò la istanza ed espressamente chiese lo sperimento di fatto; ma la S. C., in considerazione della inferma salute della donna, rescrisse: *Habebitur ratio cum mulier convaluerit ad effectum peragendi inspectionem corporis ad tramitem iuris.* — Erano decorsi altri tre anni quando, nel 71, rinnovellando l'oratore più energicamente le istanze, la predetta S. C. dimandò al Vescovo di T.: *An in speciali casu praedictae Aemiliae corporis inspectio reapse suscipi et perfici possit.*

Federico, per nulla sgomentato da ulteriore indugio di altro triennio, incalzando le istanze, e la S. C. interrogando novellamente l'ordinario, per mandato di questo la risposta fu data dal Vescovo di Milano, ove dimorava la Emilia, e in questi sensi concepita: « Il padre opponesi in tutti i modi alla ispezione della figlia, la quale, rifuggendo dalla idea di cotale sperimento, e per non venirvi da atti giudiziali costretta, ha abbandonato il domicilio soggetto all'Austria e si è ricoverata in sua casa. » — Quindi altro decreto del medesimo Tribunale all'Arcivesc. perchè caldamente esortasse Emilia a non opporsi ad una esigenza di dritto; — quindi la risposta, in cui era detto: *Ex parte familiae mulieris exiberi ad hoc formalem oppositionem*; — quindi la relazione del caso al Papa. Il quale ordinò che la causa fosse proposta agli E.mi Padri, tosto che il Vesc. di T. avesse istruito un processo, tanto sull'asserto matrimonio non consumato, quanto sulle cause di legittima dispensa, a norma della Benedettina *Dei miseratione.*

Seguirono i voti favorevoli a Federico, così degl'Inquisitori dall' Ordinario delegati, come dell'Ordinario stesso; la citazione ad Emilia di comparire; il costei rifiuto, e la risposta del 10 giugno 1875, con cui la S. C. ordinava un avvocato ufficioso, rescrivendo: *dilata, et scribat alter uti defensor matrimonii.*

Splendidissime furono le deduzioni de' contrarii difensori. La S. C. però il 16 dicembre 1876, al dubbio: *An sit consulendum SS.mo pro dispensatione a matrimonio rato et non consumato in casu*, giudicò rispondere: *Affirmative, et de more iterum proponatur in prima post agnos, idque intimetur mulieri.*

Da ultimo il 21 aprile 1877, dopo che fu notificato il prefato Rescritto ad Emilia, la quale, insieme ai genitori, fu costante nel rifiuto di difesa e di eccezioni, dopo che l'avvocato dell'istante ebbe aggiunte altre deduzioni, al dubbio proposto : *An sit standum vel recedendum a decisis in casu* , la sentenza definitiva della S. C. fu: *In decisis.*

In questa causa son da notare : — a) È sopra alla potestà della Chiesa il dispensare nel matrimonio consumato; per modo che vale la stessa norma nel dubbio se sia stato o no consumato. — b) La Chiesa può sciogliere e scioglie il vincolo del matrimonio rato, ma dopo le prove giuridiche di non essere stato consumato e delle gravi e giuste cause. — c) Nel caso sembra che manchi la morale certezza del primo di questi due estremi ; stante che una donna dichiarata onesta dal medesimo marito afferma non solo il fatto, ma pure l'aborto. Ma è da sapere che Emilia , ignara delle cose del matrimonio, confondeva la consumazione con inefficaci conati e l'aborto con un violento mestruo. — d) In siffatta questione hanno avuto gran valore gl'iterati giuramenti di Federico, non tanto per le autorevoli testimonianze che ne confermano la probità, quanto perchè era così sicuro della onestà della moglie che incessantemente provocava alla ispezione , tutto che i segni della verginità possano scomparire o artificiosamente o per opera altrui. — e) La S. C. dispensa dalla corporale ispezione, qualora uno dei coniugi rifiuta, e d'altra parte abbondano prove inducenti la morale certezza. — f) La dispensa del matrimonio rato può dimandarsi o da ambi i coniugi, o da un solo quando costa la verità di quei due requisiti.

II. Servitii Choralis -- 21 Ap. e 19 Magg. 1877. — Il Vescovo di A. avendo provocato dalla S. C. un Rescritto , che interdiceva la consuetudine nel Capitolo Cattedrale di pretermettere l'ora di Compieta , quando il Vespro deve anticiparsi nelle ore antimeridiane, i Canonici si opposero al comunicato Rescritto, e per garentire i loro diritti presentarono alla predetta S. C. una memoria, per la quale, ad istanza del Vescovo, la quistione fu triplicata. Cioè se, in virtù di una consuetudine di circa trecento anni, il Capitolo fosse nel diritto : 1.° di omettere Compieta ne'dì feriali di Quaresima; 2.° di non assistere alla seconda Messa della vigilia o della feria; 3.° di non anticipare il Mattutino, giusta il rigore dei Canoni, ma salmeggiarlo all'ora solita.

Discusse le ragioni di ambe le parti, la S. C., il dì 19 maggio 1877, pronunziò : *Quoad Completorium , iuxta exposita, Capitulum teneri; quoad praesentiam Missae de vigilia vel feria, provisum per resolutionem diei 17 Septembris 1814* (1); *quo vero ad horam recitandi matutinum, nihil esse innovandum.*

La quale soluzione conferma che — a) I Canonici in forza del proprio uffizio sono tenuti al canto in Coro di tutte le ore canoniche (*Clement. de celebr. missae prim.*) — b) In difetto di Apostolica concessione, ogni consuetudine contraria, anche immemorabile, deve aversi per abuso e corruttela. — c) Siccome pei singoli Canonici il Trid. (*Sess. 24, c. 12 de ref.*) severamente vieta di partecipare alle distribuzioni di quelle ore in cui non si fu presente, condannando ogni collusione e remissione; così e con più ragione dee dirsi dello intero Capitolo.

III. Legati — 3 marzo e 21 apr. 1877. — Il conte Giovanni T., contemplando il caso di soppressione degli ordini monastici, dispose in testa-

---

(1) Il dì 17 sett. 1814, al dubbio: « An Canonici Cathedralis A. exempti sint ab interventu Missis in diebus ferialibus ex rubrica post Missam Conventualem praescriptis in casu », la S. C. del Conc. rispose : « In casu de quo agitur non esse eximendos ».

mento che le due sue figlie religiose Giulia e Teresa, verificandosi il detto caso, godessero per legato vitalizio di un' annua pensione sulla sua disponibile. Gaetano erede e fratello delle monache, in virtù della disposizione testamentaria, con istrumento del 27 sett. 1860, venne a convenzione colle sorelle, sostituendo all' usufrutto la prestazione annua dell'interesse al 5 per cento, sul valore di ciascuna parte della eredità. Il caso contemplato avvenne, come tutti sanno; ma Gaetano negò di pagare, e Teresa, citatolo in giudizio, vinse. Allora fu che, il fratello si rivolse al Sommo Pontefice, pretendendo non essersi del tutto avverata la condizione. Poichè Giulia avea professato in Lombardia, dove non fu soppressione degli Ordini Monastici, ma solo la proprietà degli enti morali passò agl'individui, e le religiose perdurano nei monasteri e sotto alle medesime regole. E passi; ma in ordine a Teresa così ragionava il bravo Giovanni : Non ha dubbio che il monistero di questa sorella fu colpito dalla legge del 7 luglio 1866; ma ella sta tuttavia nella casa religiosa, ed ha quanto basta al suo sostentamento ; e però non è equo pretendere da me che mi dissesti nelle finanze (il Vescovo riferisce il contrario) col somministrare l'annua pensione. Non è equo, e anzi non è giusto ; giacchè nè anche per lei si è verificata la condizione apposta al legato. Il testamento non parla di soppressione ecclesiastica o civile, ma sì di dissoluzione degli Ordini ; or siamo al caso di dissoluzione quando Teresa convive tuttora in Monastero come tante altre in Italia? Dunque.....

Dibattuta la quistione, il dì 21 aprile 1877, al dubbio: *An et quomodo sit locus annuae praestationi pro monialibus Iulia ac Teresia contra fratrem Caietanum in casu*, — la risposta fu: *Pro nunc affirmative quoad Teresiam tantum.*

Donde emerge che: — a) Il legato sotto condizione, questa verificata, equivale allo incondizionato. — b) Nelle condizioni spiccatamente espresse vuolsi attendere al nudo fatto e non sofisticare sulle intenzioni del testatore, se il legatario abbia altri mezzi per vivere , se si dissesti l' erede ecc. — c) Nel caso in parola fa ridere il sotterfugio di non verificata dissoluzione, specialmente fuori delle provincie Lombarde. — d) In dritto i legati per la sostentazione del corpo vanno annoverati fra quelli fatti per causa pia, e però sono di materia favorevole. — e) Le innovazioni di contratto non derogano antiche obbligazioni (*ex lege ultim. C. de novat.*), quando il nuovo atto non è contrario al primo, ma soltanto si cambia l'antica obbligazione in altra equivalente, come nel caso.

RISPOSTE DELLA S. PENITENZIERIA APOSTOLICA

SUL DIGIUNO E SULL' ASTINENZA

Crediamo opportuno riprodurre dal periodico romano ACTA EX IIS EXCERPTA QUAE APUD S. SEDEM GERUNTUR , vol. I, pag. 424, le seguenti risposte della S. Penitenzieria Apostolica sul digiuno e sull'astinenza.

1. « Utrum in diebus ieiunii possit invertit tempus comestionis , sumendo serotinam refectiunculam infra horam X et XI matutinas , prandium vero differendo ad IV et V horam vespertinam ».

Resp. 19 Ian. 1834: — « Si inversio-
« nis supradictae rationabilis aliqua extet
« causa, poenitentes, qui hoc more utun-
« tur, non esse inquietandos ».

2. « Se i padri di famiglia, allorchè vi è nella famiglia medesima qualche persona dispensata ad usar cibi di grasso, possono estendere la dispensa indistintamente a tutti gl' individui della stessa famiglia ».

Resp.: — « Infirmitatem et aliud quod

« cumque rationabile impedimentum, de « utriusque medici consilio, non vero gu- « iam, avaritiam, sive generatim expen- « sarum compendium, eximere posse a « praecepto abstinentiae in diebus esulia- « ribus ».

3. « An in Quadragesima, cum patri- familias facultas sit edendi carnes, et idem non possit vel nolit duo parare prandia, alterum carnium et alterum iuxta abstinentiae legem (italice dice- batur *di magro*), filiifamilias ceterique eiusdem servitio addicti possint carnes edere ».

Resp. 12 Ian. 1734: — « Posse perso- « nis quae sunt in potestate patrisfami- « lias, cui facta est legitima facultas « edendi carnes, permitti uti cibis pa- « trifamilias indultis, adiecta conditione « de non permiscendis licitis atque inter- « dictis epulis, et de unica comestione in « die, iis, qui ieiunare tenentur ».

4. « An vi responsionis S. Poenitentiariae hisce verbis conceptae: — « Per- « sonis, quae sunt in potestate patrisfa- « milias, cui facta est legitima facultas « edendi carnes, permitti uti cibis patri- « familias indultis etc. » — dispensato patrifamilias, intelligi debeant dispensati etiam ceteri eiusdem familiae ».

Resp.: — « S. Poenitentiaria nunquam « declaravit dispensationes concessas ca- « piti familiae, extendi ad totam fami- « liam; sed tantum dedit directiones pro « confessariis in actu practico circa eos, « qui sub potestate sunt, et debent vesci « cibis a parentibus datis ».

5. « An ratio, propter quam filii fami- lias uti possunt cibis vetitis a patrefami- lias exhibitis, sit eorum impotentia phy- sica sive moralis observandi praeceptum; seu potius indultum, quo gaudet pater- familias ».

Resp.: — « Ratio permissionis, de qua « in quaesito proposito sermo, non est in- « dultum patrisfamilias; sed impotentia, « in qua versantur filiifamilias observandi « praeceptum ».

6. « Possono i figli di famiglia man- giare di grasso in tempo di proibizio- ne, presupposta la loro facoltà nei loro genitori, od in uno di questi; e nel caso affermativo, possono i figli mangiare di grasso senza offesa della loro coscienza, ove in casa s' imbandiscano due desi- nari? »

Resp. 20 Apr. 1865: — « Negative, lo- « quendo speculative: practice vero Con- « fessarius diiudicare tenetur ».

7. « An illi, qui dispensantur super observantia ieiunii ob exercitium labo- riosae artis in Quadragesima, cum in- dultum concessum est vescendi carnibus et lacticiniis (pro unica comestione), possint uti carnibus et lacticiniis quo- ties per diem edunt, sicut diebus do- minicis, quibus ieiunium non praeci- pitur ».

Resp. 16 Ian. 1834, de mandato f. r. Pii Papae VII: — « Fideles qui, ra- « tione aetatis vel laboris, ieiunare non « tenentur, licite posse in Quadragesi- « ma, cum indultum concessum est, « omnibus diebus indulto comprehensis, « vesci carnibus aut lacticiniis per idem « indultum permissis, quoties per diem « edunt ».

8. « S. Poenitentiaria respondit: — « Fideles qui, ratione aetatis vel labo- « ris ieiunare non tenentur etc. » (ut in resp. ad 7). — Dubitatur an haec re- solutio valeat in Dioecesi, cuius Episco- pus, auctoritate Apostolica, concedit fi- delibus ut feria II, III, V temporis Qua- dragesimae possint semel in die vesci carnibus et ovis; iis vero qui ratione aetatis vel laboris ieiunare non tenentur permittit ut ovis saepius in die utantur. Quaeritur itaque; I. An, non obstan- tibus memorata phrasi « ovis saepius in « die utantur » et tenore concessionis, possint ii qui ratione aetatis vel laboris ieiunare non tenentur, vi dictae reso- lutionis vesci carnibus quoties per diem edunt; — II. An iis, qui ieiunare non tenentur ratione aetatis vel laboris, aequiparandi sint qui ratione infirmae vale- tudinis, a ieiunio excusantur, adeo ut istis quoque pluries in die vesci carnibus liceat ».

Resp. 27 Maii 1863; — « Quoad I, ne- « gative; quoad II, non aequiparari ».

9. « Utrum ii, qui, ratione aetatis vel laboris (addunt paritate rationis et *in- firmitatis*), ieiunare non tenentur, sub- iiciantur legi de non permiscendis epu- lis carnis et piscium, cum per indultum carnes permittuntur ».

Resp. 13 Febr. 1834: — « Consulat pro- « batos auctores (1) ».

---

(1) Ecco ciò che risponde lo Scavini alla pre- fata domanda: — « Alii docent illos quoque

10. « An illis, quibus indulgetur esus carnium diebus veneris et sabati per annum, in quibus obligatio ieiunii non habetur, permissa sit permixtio ciborum, non obstante responsione Benedicti XIV ad Archiepiscopum Syracusanum per Secretarium Memorialium emissa, die 5 Ianuarii 1755 ».

Resp. 15 Febr. 1834, de mandato Gregorii PP. XVI: — « Permitti ».

11. « Utrum in diebus ieiunii, tempore Adventus a Pio VI praescripti, permissis tamen lacticiniis, cui propter infirmitatem licitus est usus carnium, interdicta sit promiscuitas carnis et piscium ».

Resp. 8 Ian. 1834: — « Affirmative, « nempe non licere eiusmodi promiscui- « tatem ».

12. « Utrum lege vetitae permixtionis cum carnibus, comprehendantur pisces sale siccati (vulgo SALUMI, idest ACCIUGHE, MOSCIAME, CAVIALE, ARINGA, TARANTELLA aliaque his similia); an potius misceri possint ad instar condimenti alterius ferculi ».

Resp. 16 Ian. 1834: — « Pisces sale « siccatos .... vetari miscere cum carni- « bus, quoties carnis et piscium mixtio « vetita sit ».

13. « Utrum tempore ieiunii, cui licitus est usus carnium liceat miscere testacea marina, quae improprie FRUCTUS MARIS dicuntur, sed vulgo pisces censetur (idest OSTRICHE, TELLINE, PATELLE, CANOLICCHI, CAPPE, GRANCHI ecc.) ».

Resp. 16 Ian. 1834: — « Testacea « marina, quae improprie fructus maris « dicuntur, sed vulgo pisces censentur, « vetari miscere cum carnibus, quoties « carnis et piscium mixtio vetita sit ».

14. « Illi, quibus licita est cibi qualitas, possunt ne diebus ieiunii vesci solo iusculo carnis, ut suae prospiciant valetudini, ac praeterea uti cibis esurialibus, ut obtemperent, quantum fieri possit, ciborum praecepto? ».

Resp. 8 Febr. 1828: — « Affirmative ».

15. « Utrum tempore ieiunii liceat mixtio carnis cum leguminibus ».

Resp.: — « Carnes cum quibuscumque « leguminum speciebus misceri posse ex- « tra dubium est ».

16. « An illi, quibus licitus est esus carnium diebus quibus utuntur tantum lacticiniis, possint uti condimento laridi liquefacti ».

Resp. 8 Febr. 1828: — « Affirmative ».

17. « Utrum, quum, sive per Bullam Cruciatae, sive aliam ob causam, conceditur indultum pro usu laridi liquefacti (vulgo STRUTTO) solo titulo condimenti, ii, qui ad ieiunium tenentur, eo condimento licite uti possint in serotina etiam refectione ».

Resp. 16 Ian. 1834 de expresso sa. me. Papae Leonis XII oraculo: — « Ii, qui « ad ieiunium tenentur, licite uti pos- « sunt, in serotina etiam refectione, con- « dimentis in indulto permissis, quia illa, « vi indulti, olei locum tenent: dum- « modo in indulto non sit posita restri- « ctio quod ea condimenta adhiberi pos- « sint in unica comestione ».

18. « An in concessione condimentorum (vulgo DI GRASSO) intelligatur concessus usus condimenti ex adipe cuiuscumque animalis ».

Resp.: — « Utendum tantum condimento suino ».

19. « An diebus veneris et sabati, quibus indulgetur condimenta vulgo DI GRASSO, possit iusculum carnis adhiberi ».

Resp.: — « Sub terminis CONDIMENTI « DI GRASSO, non comprehendi iusculum « carnis coctae ».

---

subiici; nam lex qualitatem ciborum respiciens omnes rationis usu utentes obligat, adeo ut si indultum non esset, etiam illis a carnibus esset abstinendum: unde tota diversitas eo tantum respicit ut quae UNA VICE comedere possunt ieiunantes, ea TOTIES QUOTIES voluerint valeant comedere a ieiunio liberati. Alii probabilius cum ipso Righetti contrarium tenent; nam Encyclicae Benedicti XIV, quibus ea mixtio prohibetur, de solis ieiunantibus loquuntur: ergo non ultra extendendae. Alioquin si nimis essent urgendae, a ieiunio dispensatis in unica tantum comestione essent indulgendae carnes; cum id semel tantum indulgeatur ». Scavini Lib. IV, App. XI, n. 61 in nota.

RICORDI LITURGICI

LE CHIESE

VI.

IL TABERNACOLO

I. Il Tabernacolo, detto anche *Ciborio o Sacrario*, è il luogo dove nelle Chiese si conserva il divinissimo Sacramento della Eucaristia, soprattutto perchè possa recarsi per viatico ai moribondi, come si raccoglie dal Can. *Presbyter, dist. 2. De Cons.* — Il Rituale Romano prescrive le seguenti cose in ordine al Tabernacolo:

« Tabernaculum conopoeo decenter opertum, « atque ab omni alia re vacuum in altari ma- « iori, vel in alio quod venerationi et cultui « tanti sacramenti commodius ac decentius vi- « deatur, sit collocatum; ita ut nullum aliis « sacris functionibus, aut ecclesiasticis officiis « impedimentum afferatur. Lampades coram « eo plures, vel saltem una, die noctuque per- « petuo colluceat, curabitque Parochus ut omnia « ad ipsius Sacramenti cultum ordinata integra « mundaque sint et conserventur. Sanctissimae « Eucharistiae particulas frequenter renovabit. « Hostiae vero, seu particulae consecrandae « sint recentes, et ubi eas consecraverit, ve- « teres primo distribuat et sumat. »

Aggiungiamo i debiti chiarimenti e le disposizioni delle Sacre Congregazioni Romane.

II. Rispetto alla materia, di che deve costruirsi il Tabernacolo, par che i Canoni nulla abbiano prescritto di positivo (1). Diciamo perciò coll'illustre Berengo *(Enchir. Paroch. P. II, C. 5, a. 3)* che « quacumque demum materia « fiat, solidum, tutum, decentissimum sit oportet. » In varii luoghi le Costituzioni Sinodali assegnano le norme per la costruzione di esso Tabernacolo, e queste debbono ivi osservarsi. Generalmente è invalso l'uso di coprire il Tabernacolo al di dentro con lamine dorate, o almeno con serici panni di color bianco e con piccola cortina innanzi la porta. Sul piano interiore deve essere il corporale spiegato che dovrà mutarsi non raramente. Di fuori sia decentemente ornato, e nell'alto termini con una piccola croce inamovibile.

III. Il Rituale prescrive che il Tabernacolo sia esteriormente coverto da un pallio o padiglione: *conopoeo decenter opertum*, e la S. C. dei Riti vuole che si osservi tal disposto. Rispetto alla qual cosa, come pure alla materia ed al colore del detto pallio, giova tener presente il decreto che segue:

« 1. Utrum Tabernaculum, in quo reconditur « SS. Sacramentum, conopoeo cooperiri debeat, « ut fert Rituale; et quatenus affirmative: — « 2. Utrum conopoeum istud confici, possit ex « panno, sive gossypio, sive lana, sive cannabe « contexto; — 3. Cuiuspiam coloris esse debeat, « aliis opinantibus, ut Baruffaldus, conopoeum « debere esse coloris albi, utpote convenientis « SS.mo Sacramento; aliis autem, ut Gavantus, « eiusdem coloris cuius sunt pallium Altaris et « cetera paramenta pro temporis festique ra- « tione, praeter colorem nigrum, qui mutatur « in colore violaceo in exequiis defunctorum. — « S. R. Congregatio respondit: Quoad primam « quaestionem, affirmative: quoad secundam, « pariter affirmative: quoad tertiam, utramque « sententiam posse in praxim deduci, maxime « vero sententiam Gavanti, quae pro se habet « usum Ecclesiae Urbis *(in Briocen*, 21 Iul. « 1855). »

IV. Nel Tabernacolo niun'altra cosa deve riporsi, fuor che la sola SS. Eucharistia. È vie-

(1) Si cita da taluni (v. Mach. Tesoro del Sacerd. V. 2, Tr. X, C. 2 — Sacror. Rituum Decreta..... Collecta cura et studio sociorum Biblioth. Cathol., Eucharistia § 1. in nota) un decreto della S. C. de' Vescovi e Regolari con la data del 26 ottobre 1575 che reca: « Tabernacu- « lum regulariter debet esse ligneum, extra « deauratum, intus vero aliquo panno serico de- « center contectum. » — Ma tal decreto che noi non abbiamo potuto rinvenire nella grande raccolta del Card. Bizzarri col titolo: « Collectanea « in usum Secretariae Sacrae Congregationis « Episcoporum et Regularium, Romae 1863 », sarebbe di una data anteriore alla istituzione stessa della S. Congreg. de' Vescovi e Regolari, la quale, giusta il prefato Card. Bizzarri (in prologo) ha avuta origine solo dall'anno 1576.

tato rigorosamente ritenere in esso olii santi o sacre reliquie o checchè altro, giusta un decreto, al Vescovo di Girgenti, della S. C. de' VV. e RR. del 3 maggio 1693, riportato dal Crispino (della Visita Pastor. P. II, § II, n. 9), che è del tenore seguente: — « Dal Tabernacolo del SS. Sacramento si devono levare i vasi degli olii santi, le Reliquie e qualunque altra cosa, dovendovi restare solo esso SS. Sagramento dentro la sua Pisside, collocando detti vasi e Reliquie in altro luogo decente; e neppure vi deono essere in custodia i sacri calici destinati per il santo sacrificio della Messa. »

V. Nè sul Tabernacolo nè innanzi la sua porticina è permesso collocare reliquie di Santi o altre immagini sacre. Se mai fosse tal consuetudine in qualche luogo, questa deve siccome abusiva eliminarsi. Ecco i relativi decreti della S. C. de' Riti:

« An toleranda vel eliminanda sit consuetudo « quae in dies invalescit superimponendi San- « ctorum Reliquias, pictasque imagines Taber- « naculo, in quo Augustissimum Sacramentum « asservatur; ita ut idem Tabernaculum pro « basi inserviat? — S. R. C. respondit: Asser- « tam consuetudinem tamquam abusum elimi- « nandam omnino esse. Facta de praemissis « omnibus SS.mo D.no Nostro Pio VII P. M. re- « latione, Sanctitas Sua Sacrae Congregationis « responsa adprobavit, confirmavitque, atque « ut cunctis pateat, Decretum Generale desuper « expediri, typisque evulgari mandavit (3 Apr. « 1821). »

« Quum iuxta decretum Sacrorum Rituum « Congregationis prid. Kal. Aprilis 1821 elimi- « nanda sit consuetudo apponendi Sanctorum « Reliquias pictasque imagines super Taberna- « culo, in quo SS. Eucharistiae Sacramentum « asservatur, adeo ut ipsum Tabernaculum in- « serviat pro basi, quaeritur an hoc decretum « valeat etiam pro Reliquiis Ss. Crucis vel al « terius Instrumenti Dominicae Passionis pu- « blicae venerationi expositis? — S. R. C. re- « spondit: Affirmative (in Tridentina, 12 mar. « 1836).

Il R. D. Paolo Ant. Marchi, Can. della Cattedrale di S. Angelo in Vado, supplicò: « Ut sal- « tem ante eiusdem Tabernaculi ostiolum col- « locari possit alicuius Sancti Reliquia, die, qua « eiusdem Festum recolitur, maxime quum vi- « geat super hoc ipso immemorabilis consue- « tudo. — S. R. C. respondit: Non licere, et as- « sertam consuetudinem tamquam abusum eli- « minandam) 6 Sept. 1845). »

È pur vietato di metter vasi con fiori o altri ornamenti innanzi la porticina del Tabernacolo: « An ante ostiolum Tabernaculi SS.mi Sacra- « menti retineri possit vas florum, vel quod « simile, quod praedictum occupat ostiolum cum « imagine Domini Nostri in eodem insculpta? — « R. Negative: posse tamen in humiliori et de- « centiori loco. »

VI. La Ss. Eucaristia nel Tabernacolo si custodisca in un triplice vaso. Nella pisside grande si tengono le ostie per tutti; in una pisside più piccola le particole per gl'infermi; in una teca chiusa l'ostia grande per l'ostensorio. — Quest'ultima suol conservarsi in taluni luoghi nello stesso ostensorio, che si ripone nel Tabernacolo; ma sembraci da preferire per tale uso una teca, che non va seggetta a molti sconci come l'ostensorio. — Siffatti vasi sieno mondissimi, e per quella parte almeno che toccano le sacre specie sieno di argento con l'interno dorato, vale a dire la coppa nelle pissidi, la lunetta nell'ostensorio e l'interno della teca (v. Berengo l. c.). — Lo Scavini osserva: « Ob « paupertatem tamen, periculum furum, aliamve « similem causam (pyxis) fieri potest ex stanno « perpolito intus aurato, non tamen ex ligno, « vitro aut crystallo; neque ex aere, nisi per « inaurationem periculum aeruginis praeca- « veatur. Idem dicendum de *lunula Ostensorii*, « et de pyxide seu *vase portatili* pro deferendo « Viatico. Cum vero Ostensorium Sacras Spe- « cies immediate non attingat, nihil obstat, quin « illud, vel saltem eius ornamenta, etiam ex « aere aut stanno efformentur; in eius autem « summitate Crux visibilis apponi debet ex S. « R. C. 11 sep. 1847 » *(Lib. 3, Tr. IX, Disp. IV P. II, c. 1, § 175 in nota)* (1)

VII. Il Rituale Romano prescrive che « le ostie da consacrarsi sieno recenti; e quando queste sono consacrate, si distribuiscano o si consumino le antiche. » Il Baruffaldo, nel comentar questo luogo del Rituale, insegna: « Praecipit Rubrica nostra ut frequenter reno- « ventur particulae, ne in Pyxide et in Taber- « naculo clausae corrumpantur et sic Sacra-

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: — Ampli- « tudo tua (ad Episc. Ariminensem)... exigat ut « in summitate Ostensorii crux visibilis, appo- « natur, quod requirunt Ecclesiasticae leges, non « obstante consuetudine Ordinis praedicatorum, « cui peculiaris est ritus in explendis Sacris « Caeremoniis. » Ex Gardell. edit. III, n. 5112.

mentum amplius non adsit, qui corruptis panis speciebus, cessat esse corpus Christi. » — giustamente qui osserva il Gardellini che mantunque il pane fermentato sia più presto oggetto alla corruzione che non sia l'azimo, ure la corruzione di quest'ultimo non è così cile a conoscersi com'è quella del fermentato. cco le parole del cit. Autore *(Vol. 3, App. 1, 7, Edit. 3)*: « Quamvis... citius fermentatum corruptioni obnoxium sit; difficilius tamen in azymo coepta corruptio ex visus sensu cognosci potest; quapropter ne servatae particulae coepta iam, sed non visu cognita corruptione adhibeantur, easdem frequenter renovari necesse est. Quo enim difficilius corruptio solo intuitu cognosci potest, eo maior adhibenda cauthela est ne id contingat. »

Come intanto debbe intendersi una tal frequenza? Un decreto del Conc. di Tours *(ap. Gardell. l. c.)* prescrive « ut de tertio ad tertium diem semper mutetur. » La disciplina poi generale e costante della Chiesa Latina vuole che le particole si rinnovino ogni otto giorni o al sommo ogni quindici. Così il Martin *(de Antiq. Eccl. ritib. l. 1, c. 1, n. 3, ap. Gardell. l. c.)*. Il Concilio Prov. IV di Milano stabilì: « Ut « octavo quoque die renovetur Eucharistia, et « quidem ex hostiis non ante viginti dies ad « summum confectis. » E la S. Congr. de' Riti decretò: « In renovatione quae quolibet octavo « die fieri debet de Augustissimo Eucharistiae « Sacramento consumi debet tum Hostia, tum « etiam particulae quae existunt in Tabernaculo post sumptionem Sanguinis ante purificationem (3 Sept. 1672). » Tal frequenza nel rinnovarsi le sacre Specie deve osservarsi non pur dai Parroci e dai Rettori di Chiese sotto grave obbligazione, ma dai semplici Sacerdoti altresì chiamati a consacrare o a distribuire ai fedeli la SS. Eucaristia. E però, richiesta la Sacra Congr. de' Riti se poteasi tollerar la consuetudine di rinnovarsi ogni tre mesi nella stagione invernale ed ogni quattro nella estiva le Sacre Specie, e se, posto che il rettor della Chiesa voglia ostinarsi a conservarla, possano i sacerdoti inservienti acquietarsi e fare la sua volontà, all'uno e all'altro quesito rispose: *Negative* (16 Dic 1826). E il Gardellini aggiunge, commettersi grave colpa da coloro che vogliono osservare questa consuetudine: « Si Sacrae « Congregationis mandatis (quod absit ad fu« turum credam) aliquis sit ex iisdem Recto« ribus et Parochis vel Sacerdotibus, qui adhuc « in retinenda reprobata ac damnata consue« tudine persistere velit, sciat gravi reatu fieri « obnoxium » (l. c.).

Dal menzionato decreto della S. C. de' Riti de' 3 settembre 1672 raccogliesi ancora che non si debbono porre insieme le particole consacrate di recente con le antiche, ma queste, come osserva pure lo Scavini *(De Euchar. L. III, Tr. IX, Adnot. § 242)*, o debbono consumarsi, o riporsi in un altro vaso, se subito non possano sumersi dal sacerdote nella stessa Messa (1).

Si può pure raccogliere dal citato Conc. IV di Milano che la durata delle particole e delle ostie non deve oltrepassare lo spazio di due settimane o al più di un mese dal giorno in cui furono fatte. Tenerle per lungo tempo sarebbe grave delitto (v. Scav. l. c.) (2).

VIII. Le sole Chiese Cattedrali e Parrocchiali possono per dritto conservare la SS. Eucaristia. Giacchè, dovendo questa adoperarsi soprattutto per il soccorso degl'infermi, deve ritrovarsi in quelle Chiese in cui si ha diritto di ricevere i Sacramenti *(v. Petra, ad Const. I Urb. VI, n. 15 seqq. apud Lucidi, V. I, n. 91)*. — Nelle Cattedrali il Tabernacolo col SS. deve custodirsi in una cappella separata; nelle altre Chiese all'altare maggiore. Ciò fu definito dalla S. C. de' VV. e RR. *(in Lucen, 10 febr. 1579; in Aquilan. 29 aug. 1594; in Casert. 28 nov. 1594)*

---

(1) Si ponga ogni possibile diligenza a ben purificare la pisside, anche quando debbono collocarvisi nuove particole. I frammenti che per trascuraggine si lasciassero in essa, si corromperebbero, con gravissima irriverenza al Sacramento. Non lieve irriverenza sarebbe pure il mettere del vino nella pisside senza averne prima diligentemente tolti i detti frammenti, i quali aderirebbero alle pareti del vaso o al purificatoio che si adopera ad astergerlo.

(2) Crediamo utile aggiungere le seguenti cose del Frassinetti (Manuale pratico del Parroco novello, Parte II, Cap. II, n. 312): « Non è da omettere un avvertimento per quei luoghi dove si fanno le particole in casa del parroco. Avviene talvolta che ivi si censacrino particole rotte, dimezzate, sporche di ferro, incerate, piene di frammenti, quali escono dalle mani della sua domestica, lo che è troppo notevole indecenza; e avviene pure che in alcuna chiesa si facciano con forma così piccola, da parere cialde per lettere; risparmio assai sordido in cosa di tanta importanza, e che d'altronde porta un divario di spesa insensibilissimo. »

con queste parole: « Tabernaculum SS. Sacra-« menti in Cathedralibus non debet esse in al-« tari maiori, propter functiones particulares, « quae fiunt versis renibus ad altare: in Pa-« rochialibus vero et Regularibus ecclesiis debet « esse in altari maiori regulariter tamquam « digniori. » — È proibito conservar nella stessa chiesa in due altari il Santissimo. Chiesta la S. C. de' Riti dal Vescovo di Augusta se ciò fosse lecito in Cattedrale, per ragione di una Parrocchia annessavi, rispose: « Sacratissimam « Eucharistiam servandam esse in uno tantum « altari designando ab Episcopo » (21 iul. 1696 in August. Praetor. ad 3).

Le Chiese de' Regolari di ambo i sessi anche godono della facoltà di conservare il SS. Sacramento; sì perchè possono considerarsi come parrocchiali pei Regolari, e sì per tacito privilegio della S. Sede, da cui dipende la loro erezione *(Petra l. c.)* Ma se la casa religiosa sia eretta per autorità del Vescovo, come deve dirsi dei conservatorii delle donne, e di quei monasteri parimenti di donne, in cui si emettono voti semplici, allora ricercasi per tal facoltà l'indulto Apostolico *(Lucidi l. c.)* — Vuolsi qui avvertire che nei monasteri di donne è vietato dal Tridentino (Sess. 25, Cap. 10 *de Regul.*) di conservare il Santissimo ne' recinti del chiostro e in altro luogo, fuor che nella pubblica Chiesa, « non obstante quocumque indulto, aut pri-« vilegio. »

Le Chiese Collegiate che non sieno parimente parrocchiali non godono della facoltà di conservare il Santissimo (S. C. Conc. 7 sept. 1652) — e molto meno la godono le altre Chiese delle Confraternite, come ha più volte deciso la S. C. del Concilio *(ap. Lucidi,* § 95), e come fu pur definito dalla S. C. dei Riti (in Nucerina Paganor. 12 sept. 1626), con le parole: *Nihil, quia ubique prohibitum est.* — Ove però abbia vigore una consuetudine immemorabile, per cui possa presumersi un indulto Apostolico, allora si può stare alla detta consuetudine, secondo dice Benedetto XIV (Const. *Quamvis iusto* 3 apr. 1749 *ap. Lucidi,* n. 92): « Eucharistia in Eccle-« siis quae parochiales non sunt retineri non « potest absque praesidio Apostolici indulti, vel « immemorabilis consuetudinis, quae huiusmodi « indulti praesumptionem indicit. » (1)

(1) Per conservare la SS. Eucaristia negli oratorii degli Ospedali e dei Collegi si ricerca pure la licenza Apostolica? In quanto ai primi, il Card. Petra lo afferma: « Nec non quoad hospi-« talia requiri dictam dispensationem Apostoli-« cam dixit de Luca » (l. c. n. 38). Il Bouix nondimeno è di opinione che dovendosi da tali oratorii amministrare il S. Viatico agl' infermi, anche di notte, siffatte chiese possono dirsi quasi parrocchiali, e può bastare perciò la sola permissione del Vescovo per conservare in esse la SS. Eucaristia. Lo stesso egli dice degli oratorii dei Seminarii o dei Collegii, in cui sono convittori. La S. C. del Conc. permette la erezione dell'oratorio nei collegii « ut in eo valeant « Missae quolibet die et etiam festis solemnibus « celebrari et Sacramenta administrari convi-« ctoribus, discipulis atque domesticis in Colle-« gio actu degentibus et illi inservientibus, ex-« cepta communione paschali » (in Sutrina Oratorii 11 iun. 1718, ap. Ferraris, Oratorium, n. 93). Il Bouix deduce da tal decreto: « Id autem sup-« ponit posse etiam asservari sacram Eucari-« stiam ad viaticum ministrandum; » e perciò conchiude che « in Ecclesia seu oratorio parvi « aut magni Seminarii retineri posse videtur « sacra Eucharistia absque Indulto pontificio. » (Bouix De Episc. V. II, Par. 5, c. 3, § 1).

IX. La licenza per la conservazione perpetua della SS. Eucaristia in una Chiesa non parrocchiale non può darla il Vescovo, ma il Sommo Pontefice. « An in Ecclesiis Confraternitatum « neque parochialibus neque regularibus reti-« neri possit SS. Eucharistiae Sacramentum « sine speciali indulto Sedis Apostolicae? Nega-« tive. » Così la S. C. dei Riti nel Decr. *Urbis et Orbis* del dì 10 Dic. 1703. — La S. C. del Conc. (ap. Ferraris *Eucharistia,* n. 46) ai quesiti: « 1.° An Episcopus possit concedere Eccle-« siae non parochiali ut in ea retineatur SS. « Sacramentum Eucharistiae solum pro adora-« tione, vel requiratur auctoritas Papae? — 2. « Praesupposito quod Episcopus concesserit li-« centiam asservandi Sanctissimum in Ecclesia « non Parrochiali pro adoratione, an possit « Episcopus successor dictam licentiam revo-« care. » — Rispose: « Ad 1. Id. non posse « concedi ab Ordinario, sed requiri licentiam « Sedis Apostolicae. — Ad 2. Huiusmodi licen-« tiam fuisse nullam, et propterea ei non esse « deferendum nec esse necessariam revoca-« tionem. »

Nondimeno, quando si tratta della sola esposizione del Santissimo nelle dette Chiese non parrochiali e di conservarlo ivi *ad tempus*, può bastare la licenza del Vescovo, come si raccoglie dal seguente decreto della S. C. del Conc. (in Cassaven, 12 aug. 1747: « An in eadem Con-

« fratrum Ecclesia de sola Episcopi licentia et « per tempora ab ipso praefinita liceat publicae « venerationi exponere SS.mum Sacramentum, « illudque tamdiu in tabernaculo retinere? S. « C. C. respondit: Affirmative, et Episcopus « prudenter concordat » (ap. Lucidi l. c.) (1).

X. Il Tabernacolo, dove conservasi la SS. Eucaristia, dev'essere con cautela chiuso a chiave. I Sacri Canoni comminano gravi pene a coloro che, chiamati per officio, usano in ciò negligenza. Ecco quello che decretò Innoc. III (in lib. 3. decr. tit. 44, cap. unicum): « Statuimus « ut in cunctis Ecclesiis Chrisma et Eucharistia « sub fideli custodia clavibus adhibitis conser- « vetur; ne possit ad illa temeraria manus « extendi ad aliqua horribilia et nefaria exer- « cenda. Si vero his ad quem spectat custodia « ea incaute reliquerit, tribus mensibus ab of- « ficio suspendatur: et si per eius incuriam « aliquid nefandum inde contigerit, graviori « subiaceat ultioni. » — I Sommi Pontefici posteriori confermarono questo decreto e lo richiamarono ad esecuzione. Segnatamente Benedetto XIV, in una lettera Encicl. della S. C. de' VV. e RR. del dì 9 febbr. 1751, prescrive a tutti gli Ordinarii che, con editto da affiggersi nelle Sagrestie delle Chiese, raccomandino ai parroci, ai rettori, ai sagrestani ed agli altri cui spetta, di tener presso di sè gelosamente custodita la chiave del Tabernacolo o di conservarla in altro luogo sicurissimo. Che se per loro incuria il Tabernacolo avesse talvolta a ritrovarsi aperto o con la chiave affissa alla sua porticina, o la detta chiave si collocasse in luogo non sicuro, vuol che si applichi la pena del predetto Canone con sottoporre alla sospensione dall'officio per tre mesi, non pure i menzionati custodi, ma qualunque altro sacerdote vi abbia data occasione. Commettendosi poi qualche furto sacrilego per tali inosservanze, prescrive queste altre pene: « Inexorabiliter et absque iudiciali « inquisitione ad carceris poenam irrogandam « et ad alias poenas eorum arbitrio pro culpae « qualitate determinandas procedant, praeter « perpetuam officii aeditui amissionem, et quoad « regulares privationem vocis utriusque » (V. Lucidi l. c.).

Circa la chiave del Tabernacolo, si ponga mente pure a quanto avverte il Ferraris (*Tabernaculum*): « Claves Tabernaculi nec relinqui « debent in Sacristia, nec a laico servari, sed « a solo Sacerdote (S. R. C. 22 feb. 1593). — « Immo ipsas retinere debet Parochus privative « ad Sacristam et Cappelanum (S. C. C. in Neap. « 14 nov. 1693) — Clavis Tabernaculi, ubi re- « ponitur Hostia consecrata in fer. V Caenae « Dominicae, non est danda laico, quantumvis « nobili (S. R. C. 30 ian. 1616). — Monialibus « non committitur Clavis Tabernaculi SS. Sa- « cramenti, sed penes eum Sacerdotem semper « esse debet, ad quem spectat cura illud admi- « nistrandi (S. C. C. in Vallisoletana, 12 ian. « 1604). »

XI. Il Rituale, oltre a ciò, vuole che innanzi il Tabernacolo, che chiude il Santissimo, ardano più lampade, almeno una, e che siano così fornite di olio e ben preparate, che di giorno e di notte possano sempre splendere col loro lume. — La lampada dev'esser collocata in vicinanza dell'altare e sospesa innanzi al medesimo. La S. C. de' Riti alla domanda se potea mantenersi la consuetudine di alcune provincie dell'Ordine de' Cappuccini di tenersi nella notte una sola lampada nel coro sito al di sopra della porta della Chiesa che guarda l'altare maggiore, ma lontano da esso, rispose: « Negative, « et omnino lampadem esse retinendam intra « et ante altare SS.mi Sacramenti, ut continuo « ardeat » (22 aug. 1699).

L'olio per la lampada del Santissimo dev'essere di olivo; e ciò pei mistici significati di tal materia. Solo in caso di necessità si può tollerar dal Vescovo che si usi altr'olio e, per quanto più si può, estratto da sostanze vegetali. Così fu risposto a varii Vescovi francesi che si rivolsero alla S. C. dei Riti, chiedendo se per la povertà della Chiesa possa farsi uso di olio di altre sostanze, non escluso il petrolio. La S. C. rescrisse: « Generatim utendum esse « oleo olivarum; ubi vero haberi nequeat, re- « mittendum prudentiae Episcoporum, ut lam- « pades nutriantur ex aliis oleis quantum fieri « possit vegetabilibus » (9 Iul. 1864. — V. *Acta* etc. V. I, p. 38).

Le spese pel mantenimento della detta lampada, e di tutt'altro che occorre per la SS. Eucaristia, se non possono ricavarsi da propri fondi, si possono chiedere anche ai fedeli. Ciò

(1) Avverte qui il Lucidi che, per ottenersi dalla S. Sede la facoltà di conservare il Santissimo, prima facea d'uopo rivolgersi alla S. C. del Concilio, la quale non la concedeva, se non raramente e con molte condizioni. Ora le domande possono dirigersi alla S. C. dei Riti, o alla Segreteria dei Brevi, e trattandosi di breve tempo, anche alla Segreteria dei Memoriali.

si raccoglie da varie risposte delle SS. Congregazioni Romane e soprattutto dalla seguente della S. C. del Concilio, diretta al Vescovo di Penne ed Atri: « — In Ecclesiis parochialibus, « quamvis ruralibus, asservandum esse SS.mum « Eucaristiae Sacramentum, saepe declaravit « Sacra Congregatio. Neque contrariam consue- « tudinem paupertatis nomine suffragari. Quare « Amplitudinis Tuae munus erit diligenter cu- « rare, ut in iis SS. Sacramenti Confraternitas « instituatur, vel ut ad praedictum finem col- « ligantur eleemosynae » (10 ian. 1665 — V. Crispin. Visita Pastorale, P. II. n. 2 — et Card. Petra, l. c.).

XII. Vuolsi finalmente avvertire che nell' altare ove si conserva il SS. Sacramento non basta tener sempre accesa la lampada, ma devesi celebrare altresì quotidianamente la S. Messa. Il Lucidi citato ciò deduce dalla seguente dichiarazione della S. C. dei Riti: — « Sacerdos « quidam Archidioecesis Firmanae, rurali Ec- « clesiae, ubi SS. Eucaristiae Sacramentum « quotidie asservatur, uti aedituus addictus, « S. C. Rit. supplex rogavit: An aedituus ru- « ralis, ubi SS.mum Sacramentum asservatur, « tenetur ibi residere, ut sacrosanctum Missae « sacrificium quotidie celebret; et an possit per « quinque vel sex dies quolibet mense absce- « dere, ut aliis obligationibus in alia ecclesia « vacet? S. C. respondit teneri ad residentiam « et quotidianam Missae celebrationem vel per « se vel per alium sacerdotem » (16 mar. 1833, Firmana).

BIBLIOGRAFIA

DE POMPEIS MICHELE — Il Cerimoniale della Settimana Santa, ossia le funzioni sacre della Settimana Maggiore esposte secondo il rito presbiterale da Michele de Pompeis sacerd. napolitano — Napoli, Tip. di Raffaele Prete e figlio, 1877. — in 16 di pagg. 196.

La diligenza e la esattezza, onde sono esposte tutte e singole le cerimonie della Settimana Santa, rendono questo libro pregevolissimo e di utilità immensa ai parroci, ai rettori di chiese ed ai sacri ministri. È stato compilato sulle norme della S. Congr. de' Riti e dei più rinomati Rubricisti antichi e moderni, segnatamente del Martinucci che pubblicò non ha guari, con approvazione della S. Sede, la celebre opera in otto tomi sulla Liturgia pratica della Chiesa. Raccomandiamo vivamente l'acquisto di questo libro a quanti desiderano pienamente conoscere ed eseguire le savie prescrizioni della Chiesa per le auguste e solenni funzioni di quei santi giorni. — Vendesi nella Sagrestia delle Sagramentiste in Napoli pel prezzo di L. 2,50.

RACCOLTA DI ORAZIONI E PIE OPERE per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le Ss. Indulgenze, pubblicata per ordine della Santità di N. S. Papa Pio IX. — Roma Tip. Poligl. della S. C. di Propaganda Fide, 1877 — in 16.° di pagg. XXVII, 406.

Questo libro porta in fronte un Decreto della S C. delle indulgenze con la data del 3 giugno 1877, che dichiara l' autenticità della presente raccolta di sacre indulgenze, fatta, d'ordine di Sua Santità, dal Segretario della detta S. Congregazione, e così conchiude: — «Hanc ergo *Collectionem* iuxta Sanctitatis Suae mandatum, rite accurateque absolutam, typisque S. Congregationis de *Propaganda Fide* editam, SS. D. N. Pius Papa IX apostolica sua auctoritate approbavit; praecepitque a cunctis Christifidelibus, ut genuinam et authenticam Indulgentiarum hactenus concessarum Syllogen prorsus habendam esse. Sin vero aliquod dubium vel disceptatio de cuiuslibet Indulgentiae concessione, vel de ratione lucrandi forte suboriri contingat; Sanctitas Sua expresse declarari voluit, praesens Sylloge, cuius originale exemplar in archivio huiusmet S. Congregationis ad perpetuam facti normam adservari debeat, pro dubiis et controversiis dirimendis unice consulatur. »

Non ispenderemo molte parole per raccomandare la diffusione di questa operetta veramente necessaria. Diciamo solo che per agevolarne lo acquisto ai nostri Associati, abbiamo procurato che ad essi soli si rilasci per Lire 2.30, mentre il prezzo è per tutti di L. 3. — Le domande accompagnate dalla fascetta del periodico e dal relativo Vaglia si dirigano esclusivamente al libraio ecclesiastico Felice Rizzi in Lagonegro (Basilicata).

CRONACA RELIGIOSA

(28 Febbraio 1878)

ITALIA

Mentre noi scriviamo, la Chiesa ed il mondo sono in lutto, in immenso lutto. Ci trema la mano nel dover segnare la perdita dell'Uomo più grande che abbia visto il nostro secolo, ed a cui erano rivolte le speranze, gli amori, l'entusiastica ammirazione, la viva gratitudine dell'Orbe intero. — Pio IX non è più! — Come tuono che improvviso scoppia a ciel sereno, si udì ripetere dall'un polo all'altro il tristissimo annunzio. Il mondo n'è rimasto sbalordito, esterrefatto. Per qualche tempo non volevasi aggiustar fede alla notizia ferale. Ma ohimè! essa è pur troppo vera; ed ora non rimane che trovar nelle lagrime e nella prece uno sfogo alla piena dell' immensurabile cordoglio.

Ecco intanto i particolari di questa inattesa catastrofe, i quali rileviamo dall' *Osservatore Romano.*

Sua Santità Papa Pio IX fin dal giorno cinque del corrente, soffrì una esacerbazione della bronchite cronica, con febbre, e questa essendosi rinnovata nelle ore meridiane del giorno sei, fu trovato che nella sera era già in decrescenza. Dai medici insieme fu stabilito di somministrare un preparato di chinina, e quantunque la piaga della gamba sinistra si fosse sempre mantenuta di bellissimo aspetto con una buona secrezione, fu pure applicata una pomata epispatica su di essa, in vista della bronchite riacutizzata.

Il Santo Padre passò le altre ore della sera e la notte bastantemente tranquillo fino alle quattro e tre quarti della mattina seguente, giorno 7, prendendo regolarmente la chinina, il brodo, ed anche un poco di vino per sollevare le forze. In quest' ora cominciò un malessere con forte tremolìo nelle membra, respirazione frequentissima, polso contratto e celere, con frequenza tale, da non poterne contare le pulsazioni, agitazione grande.

Circa le sei e mezzo sviluppò la febbre che però fu più breve del giorno antecedente; intanto veniva aumentando la prostrazione, e la respirazione si faceva più difficile. La piaga si trovò bene con abbondante suppurazione.

Le facoltà intellettuali rimanevano sempre limpide, di modo che alle otto e mezzo antimeridiane ricevette il Santissimo Viatico recitando da se stesso, come al solito, le preci, ed alle ore nove la Estrema Unzione. Siccome però il polso si faceva sempre più depresso, ed aumentava il catarro, si procurò perciò di sostenere le forze con corroboranti.

Circa le dieci il polso a destra non era più percettibile: incominciò la carpologia con minaccia di paralisi polmonale e con vaneggiamento solo ad intervalli, giacchè Sua Santità conosceva gli Eminentissimi Cardinali, ed alle undici e mezzo col Crocifisso che aveva sotto il cappezzale benedisse tutti i presenti. Le mani erano livide, e fredde le altre estremità. All' una pomeridiana l' Eminentissimo Bilio cominciò la raccomandazione di quell' anima benedetta, e Pio IX, da se stesso ripeteva, sebbene a stento, le preghiere, sforzandosi a dire *col vostro santo aiuto*, nell' atto di contrizione. Poi pronunziò commosso *in domum Domini ibimus;* ed essendosi al *proficiscere* arrestato l'Eminentissimo, il Santo Padre disse: Sì! *proficiscere.*

Allo straziante spettacolo erano presenti molti Cardinali fra i quali rammentiamo gli Eminentissimi Borromeo, Sacconi, De Falloux, Martinelli, Howard, Franchi; e vi erano pure Mons. Lenti, Vicegerente, i Camerieri segreti ed i quattro medici.

Risollevate un poco le forze, il Santo Padre durò in questo stato fino alle quattro pomeridiane, allorquando incominciò l' agonia.

Alle cinque il Dottore Ceccarelli invitò

l'Eminentissimo Bilio a ripetere il *proficiscere*; ed infatti quaranta minuti dopo, Pio IX diede l'ultimo respiro, in mezzo alle grida ed al pianto di tutti quelli che stipavano la camera dell'Augusto e Venerando Moribondo. Cardinali, prelati, membri della romana aristocrazia, guardie, alti famigliari, ragguardevoli personaggi d'ogni fatta, tutti confusero i loro gemiti, le loro lacrime in quel momento supremo di sgomento, di tremenda desolazione.

—

Dato che ebbe il grande Pontefice l'ultimo respiro, i medici assistenti ne sottoscrissero il certificato di morte. La Salma venne composta nel suo letto dal prof. Ceccarelli e confidata alle guardie nobili, mentre i PP. Penitenzieri salmeggiavano nelle attigue stanze.

Dopo le 8 dello stesso giorno l'E.mo Card. Pecci Camerlengo della S. R. C., accompagnato dal Collegio de' Chierici di camera e da altri dignitarii della S. Sede fece la giuridica ricognizione del cadavere secondo il rito prescritto.

Nel giorno 9 il dott. Ceccarelli, coadiuvato da altri suoi colleghi, procedè alla imbalsamazione, la quale fu compiuta con eccellente risultato. I precordii furono portati nella Basilica Vaticana.

La mattina del 10, rivestita la venerata Salma di bianche lane, colla mozzetta rossa e il camauro in testa, è stata offerta alla venerazione dei suoi fedeli. Avea le braccia conserte al petto e le bianchissime mani stringeano il Crocifisso. Due guardie nobili stavano coll'arme in lutto ai piedi del funebre letto.

Verso la sera del detto giorno, ornato il sacro Corpo degli abiti Pontificali, preceduto dal Clero e seguito dal Collegio degli E.mi Cardinali e da altri Prelati e nobili personaggi, fu trasportato in Vaticano e collocato nella Cappella del SS. Sagramento, della quale furono chiusi i cancelli, rimanendosi fuori i piedi del Defunto, perchè venissero baciati dai fedeli.

Non è possibile ridire qual folla si accalcò fin dalle prime ore del giorno 11 nella Basilica Vaticana per vedere e venerare l'ultima volta le auguste sembianze del morto Pontefice. Tutta la piazza di S. Pietro e quei dintorni sono stati sempre ingombri di vetture e di popolo infinito.

Per nove giorni si son celebrati in Vaticano nella Cappella del Coro, posta di fronte a quella del SS. Sagramento, i solenni funerali.

La sera del 14, resi gli estremi onori alla venerata Salma dagli E.mi Cardinali, dal R.mo Capitolo di S. Pietro, dai Prelati Palatini e da altri personaggi, questa venne collocata in triplice cassa, che fu chiusa e sigillata giusta il costume e messa nel luogo preparato par la tumulazione.

Di tutto ciò fu rogato un atto autentico dal Notaio Cancelliere del R.mo Capitolo Vaticano.

—

È indescrivibile la dolorosa impressione prodotta in tutto il mondo per la perdita dell'amatissimo S. P. Pio IX. La desolazione è generale, il pianto inconsolabile. Quei medesimi che prima insultavano alla sua dignità, or si vedono sommessi e mesti associarsi al lutto comune. Gli stessi giornali della rivoluzione compariscono listati a nero, e sono pieni delle gesta memorande del S. P. I diarii cattolici, in lutto profondo, cercano conforto con ricordare le meraviglie dello estinto. Nelle principali città d'Italia e dell'estero alla terribile nuova si son chiuse botteghe e negozii, si son sospesi giuochi e teatri e si è preso il lutto negli abiti. Il Re Umberto, udito il pericolo del S. Padre, inviò al Vaticano il conte Lotteringo della Stufa per informarsi dello stato di Sua Santità, e appena conosciutane la morte fè differire il ricevimento dell'Ambasciatore Austro-Ungarico che dovea aver luogo quel giorno stesso. — « Da tutte parti, scrive l'*Osservatore Romano*, giungono al Vaticano manifestazioni di affettuosa pietà e filiale condoglianza nelle numerosissime lettere e telegrammi spediti dalla Francia, dal Belgio, dalla Spagna, dal Portogallo, dall'Austria e dalla Turchia. Ne giungono ancora da paesi acattolici ed infedeli. Alle condoglianze de' Sovrani, compreso perfino il Sultano, e a quelle dei membri delle famiglie regnanti, dello Episcopato, dei Ministri ed alti personaggi si uniscono le altre dell'Aristocrazia, delle Società Cattoliche, dei Circoli, delle Accademie, delle Redazioni dei giornali, dei Capitoli, delle Parrocchie, di ogni sorta di persone ecclesiastiche e secolari. Si può affermare senza esagerazione che, come Pio IX vivente eccitò un entusiasmo universale, così defunto ha parimenti destato un compianto non meno universale e in sommo grado significativo. »

Il Governo della Chiesa in Sede Vacante. — Il governo della Chiesa è stato affidato durante la sede vacante, per ciò che riguarda le cose temporali, all'E.mo Cardinale Pecci Camerlengo di S. R. C.; per le cose religiose, ai tre Cardinali Capi di Ordine presenti in Roma, che sono gli E.mi Amat, Asquini e Caterini.

Il Card. Simeoni ha cessato, per la morte del Pontefice, dalle sue funzioni di Segretario di Stato. La trattazione degli affari è ricaduta di dritto a Mons. Lasagni, segretario del S. Collegio e del Concistoro. — Il Card. Simeoni è restato prefetto de' SS. PP. AA.

Seguita la morte di Sua Santità, fu data subito per telegrafo partecipazione della gravissima perdita ai Cardinali residenti all'estero per mezzo dei Nunzii Apostolici. Radunati in Roma gli E.mi, e tenute alquante congregazioni preparatorie, si son chiusi nel Conclave in una sezione del Palazzo Apost. Vaticano, secondo il rito prescritto da' sacri Canoni.

La Chiesa tutta prega perchè Iddio si degni darle un Pontefice Sommo degno successore di Pio il Grande.

ESTERO

La S. Sede e la Russia. — La vita straordinaria del rimpianto S. P. Pio IX venne testè coronata da un atto di quello imperterrito coraggio e zelo, di cui diè tante altre prove luminosissime. — Tutti conoscono la spietata persecuzione mossa dalla prepotenza Moscovita contro la misera Chiesa di Polonia. Il Sommo Pontefice non avea trascurato mezzo alcuno per indurre quel Sovrano a più miti consigli; ma non avendone ottenuto alcun buono effetto era già risoluto di alzar la voce e condannar pubblicamente quelle ingiustizie. Prima però ha voluto tentare un'ultima prova di conciliazione, rivolgendosi al Cancelliere imperiale di Russia con una memoria, in cui facea rilevare per quanti capi egli era dolente di quel Governo. Questa memoria fu trasmessa all'incaricato di affari presso la S. Sede, principe Ouroussoff, il quale, senza accusarne ricevuta e dopo due settimane si recò presso il Card. Segretario di Stato e restituì quel documento, dichiarando che il suo Governo non essendo abituato ad esser censurato da chicchessia, egli non si credeva autorizzato di riferirne alla Cancelleria imperiale. Dopo questo inqualificabile atto, il S. Padre fè conoscere a quello incaricato di affari che i suoi rapporti con la Segreteria di Stato Pontificia da quel punto si consideravano come cessati.

Tutto ciò si raccoglie da una sapientissima nota del Card. Simeoni ai Nunzi Apostolici con la data del 20 ottobre 1877, la quale così conchiude: — « Nessuno dunque si meraviglierà se fra poco il Sommo Pontefice, mettendo fine ad un silenzio che potrebbe essere giudicato debolezza, si vedrà obbligato a salvare gli avanzi della Religione di una parte così preziosa e così nobile del suo gregge, senza ricorrere ad un potere, contro il quale la S. Sede ha esaurito tutti i riguardi possibili, e che non ha mai corrisposto in nessun modo. »

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Per la prossima S. Quaresima, Monsignor Vescovo ha ottenuto dalla S. Sede a questa sua Diocesi di Cassano l'indulto dell'uso delle carni, anche non salubri, nell'unica comestione, fuor dei giorni Domenicali (giacchè nelle Domeniche non ha luogo tale restrizione), e vietata in qualunque giorno la promiscuità di carne e pesce.

Debbono accettuarsi da questa dispensa il primo, gli ultimi quattro giorni di Quaresima, i tre giorni dei quattro tempi, la vigilia di S. Giuseppe e di Maria SS. Annunziata, nei quali giorni dovranno usarsi soli cibi di magro.

Debbono altresì eccettuarsi gli altri venerdì e sabati, nei quali però si permettono le uova e i latticinii nell'unica comestione.

Chi poi prende la Bolla della Crociata, può goderne i privilegi anche nella Quaresima e godere inoltre il presente indulto.

Questo indulto (che vale altresì pei regolari dell'uno e dell'altro sesso non astretti da voti speciali) vien compensato con l'obbligo di una sola visita in ogni settimana nella propria Chiesa Parrocchiale. Quei che si trovano nei villaggi, come pure quei che vivono nei monasteri, conservatorii o ritiri, potranno soddisfare a quest'obbligo visitando la propria chiesa.

Monsignor Vescovo, nel comunicare ai fedeli di sua Diocesi tali Apostoliche concessioni, caldamente li esorta ad essere esatti all'osservanza del digiuno ed assidui ad ascoltare la divina parola.

—

Dolorosissima oltre ogni dire è giunta in questa Diocesi la nuova infausta della morte del gran Pontefice Pio IX. L'Ecc.mo Monsig. Vescovo ha diretta una commovente Notificazione a tutto il Clero e popolo, in cui con calde parole deplora tal perdita immensa, ed esorta al lutto ed alla preghiera con perscrivere solenni funerali in tutte le Chiese. — « Umiliati e riverenti, egli dice, chiniamo la fronte e adoriamo gli arcani giudizii del Signore! — Avremmo dovuto scrivere solamente: Pio IX è morto! e ciò sarebbe bastato a commuovere ognuno di voi. Imperocchè a chi non son conte le gloriose sue gesta? Chi di voi non conosce tutta la vita del Pontefice della Immacolata, tutti gli affanni del Prigioniero del Vaticano? No, le nostre povere parole non varrebbero punto ad accennare anche da lontano un pensiero di elogio, e molto meno ad ingrandire nei vostri cuori la sua immagine di Padre e di Supremo Pastore infallibile della nostra S. Romana Chiesa. Ed è questo per Noi il più grande conforto nel presente conturbamento di spirito, nel quale Ci troviamo, di non avere cioè bisogno che di annunziarvi solamente la morte di Lui per sentirvi tutti radunati nel Tempio Santo a piangere ed a pregare. — A piangere! e ne abbiamo ben donde, giacchè non siamo che orfani figli, ai quali è stato rapito il più caro dei Padri. — A pregare! e ne abbiamo tutti il più stretto dovere. »

Nell'ora in cui scriviamo non ci sono ancor giunte le relazioni dei funerali celebrati nella Cattedrale e nei varii altri luoghi di questa Diocesi. Di Maratea possiamo dire che son cominciati a celebrarsi con grande solennità e commozione. Nel vasto Tempio Arcipretale addobbato con elegante semplicità la mattina del 14 spir. accoglievasi gran moltitudine di fedeli che, nonostante il giorno feriale, pur vollero dare un attestato del loro amore e della venerazione al defunto Pontefice. Ogni ordine di cittadini prese parte alle sacre funzioni, e moltissimi si accostarono in suffragio di lui ai Ss. Sacramenti. Contemporaneamente alla Messa solenne furono celebrate tante altre messe piane quanti sono gli altari minori della detta Chiesa. Dopo la solenne assoluzione al tumulo l'egregio Arciprete M. R. D. Luigi Marini disse un'acconcia e commovente orazione funebre, in cui ricordò i meriti dello estinto verso la società e verso di questa Patria da lui più volte in modo speciale beneficata e benedetta. La commozione era generale.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

—

Pel luttuoso avvenimento della morte di S. S. Pio IX, la quale ha gittato in tutti gli animi il dolore e la costernazione, si è dovuto differire l'annua accademia di musica e poesia che gli alunni del Seminario di Policastro solevano dare la sera dei 25 febbraio, giorno anniversario della Consacrazione Episcopale dell'amatissimo loro Padre e Pastore. Per tale Accademia verrà fissato altro giorno, avvenuta che sia l'elezione del novello Pontefice.

Si vanno rendendo intanto per tutta la Diocesi, e con quella solennità, che può riuscir maggiore, le supreme onoranze funebri all'adorata e cara memoria del Pontefice estinto, delle quali sarà fatto cenno nel prossimo fascicolo.

Prima di mandare in macchina con immensa gioia abbiamo conosciuto che successore di Pio IX è stato eletto il Cardinale Gioacchino Pecci, il quale ha preso il nome di LEONE XIII.

PER LA ESALTAZIONE PRONTISSIMA

SUL SOGLIO DI PIETRO

DI LEONE XIII

LA CUI FORTEZZA D' ANIMO

LA BONTÀ IL SAPERE

FARAN RIVIVERE LE GLORIE

DEL PRODIGIOSO PONTIFICATO

DI PIO IL GRANDE

GLI UMILI SCRITTORI

DEL MONITORE ECCLESIASTICO

NELLA GIOIA UNIVERSALE

DELL' ORBE

ESULTANO

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex S. Congregatione Concilii.

I. Matrimonii — 21 Apr. e 25 Agost. 1877. — Non essendo riuscito per una intera settimana a Gio. Z. di consumare il matrimonio con la moglie Teresa F., il costei padre si rivolse al Parroco per la separazione perpetua a causa d'impotenza; il Parroco, alla Curia Vescovile; e questa ordinò una perizia giurata, la quale dichiarò Giovanni inetto al dovere maritale. Poichè la S. Penitenzieria, a cui era ricorso il Vescovo, ebbe risposto *non spectare*, elevò la istanza presso la S. C. del Concilio, che richiese i nomi e cognomi dei coniugi, la formale petizione della Teresa, la relazione esatta degli antecedenti, concomitanti e susseguenti il matrimonio celebrato ai 27 novembre 1874, precisamente sul tempo, in cui il marito già espulso avea coabitato con la consorte.

Il processo, di poi ordinato, prese le mosse dalla dichiarazione giurata dei coniugi di non aver consumato il matrimonio. Tal deposizione fu confermata dalla testimonianza della *settima mano*, così detta, dacchè debbono alzar la mano sino al settimo dei consanguinei o affini o almeno conoscenti del marito; come pure altri sette han da giurare similmente per parte della moglie. Uopo era poi procedersi alla ispezione fisica di entrambi; ma, perocchè la donna fè sapere essere stata da altro sedotta e violata, la Curia dovette quanto ad essa contentarsi dell'accennata ispezione estragiudiziale, e chiederne relazione a quei periti che, per disposizione del Vescovo, verificata aveano la impotenza dell'uno e la integrità dell'altra. Tre medici vennero adoperati per esaminare Giovanni; dei quali due esclusero l'impotenza assoluta e perpetua, e ritennero solo la temporaria, cagionata dalla esilità della costituzione fisica e da una voluminosa ernia; il terzo avvisava esservi massima probabilità che l'uomo, per tali cause, non sarebbe mai atto al debito.

Compiuto il processo; spinto alla S. Congr.; da questa sottomesso al Sommo Pontefice, il Papa ordinò che, in riguardo alla povertà dei coniugi la questione si fosse economicamente svolta col voto di un Canonista e di un Teologo, non pretermesso un avvocato del matrimonio, destinato d'offizio. I due primi furono di favorevole parere, e, quanto alla scelta o della via di giustizia propugnando la nullità, o della via di grazia chiedendo la dispensa, furono concordi per questa seconda; ma l'avvocato del matrimonio fece erculei sforzi a dimostrare che nè il matrimonio fosse nullo, nè non dovessesi accordare dispensa.

Se non che, il Canonista avea notato nel processo che i coniugi furono esaminati l'uno in presenza dell'altra, come pure altre inesattezze; e però la S. Congr. il 21 aprile 1877 ai dubbii: *I. An constet de nullitate matrimonii in casu — et quatenus negative — II. An consulendum SS.mo pro dispensatione matrimonii rati et consummati in casu*, — giudicò rispondere: — *Ad primum provideblur in secundo. — Ad secundum, praevia sanatione actorum, affirmative.*

Si proseguì la causa il 25 agosto 1877, quando, avutasi notizia dall'Ordinario che Teresa era gravida dello aver conosciuto quell'altro giovane, col quale avea pure celebrato il così detto matrimonio civile, e udite ulteriori e più insistenti argomentazioni del difensore del matrimonio, pronunziò l'oracolo: *In decisis.*

Deduciamo: — a) La sola impotenza perpetua e antecedente il matrimonio lo irrita per diritto di natura, e canonico; purchè sia certamente dimostrata. È indifferente poi se tale impotenza sia naturale o accidentale, assoluta o relativa, nota o incognita ai contraenti, poichè attacca in tutti i casi gli essenziali del contratto. — b) Nel caso ord'è discorso la impotenza non fu provata direttamente allo scopo di dichiarare la nullità; ma indirettamente a fine di generare nell'animo dei giudici morale certezza della non consumazione, e quindi dimandare legittimamente la dispensa del matrimonio rato e non consumato. — c) Oltre la impotenza, fra le cause legittime per tale dispensa i Dottori comunemente annoverano il timore e pericolo di futuri scandali e d'incontinenze.

II. Matrimonii — 27 Genn., 28 Lugl., 22 Sett. 1877. — Francesco N., tosto che ebbe riportato dal Tribunale civile sentenza di divorzio a causa del permanente diniegare della moglie Emilia il debito coniugale, si diresse, per la dissoluzione del vincolo, alla Curia Episcopale, e quindi alla S. C. del Conc., che prescrisse la formazione del processo sull'asserta non consumazione e sulle cause canoniche per la dispensa, a tenore della Benedettina *Dei miseratione*. Fu compilato il processo e mandato, ma offriva varie lacune, chè il giuramento non era stato deferito ai coniugi, ma solo ai testimoni *septimae manus*, ed erasi omessa la fisica osservazione della donna, come di colei che, dopo la sentenza civile, avea fatto baratto della verginità. Però la S. C. rescrisse: *Ponatur in folio, citata parte et Defensore matrimonii ex officio.*

E poichè la donna non comparve, nè si fè rappresentare, fu prescritto al Vescovo di farle intimare atto di comparsa e il perentorio utile; ma quel Vescovo rispose non esserci speranza che comparisse, nè personalmente nè per procuratore.

Dagli atti processuali poi cospicuamente appare tale e tanta avversione di Emilia verso il marito, che costui nè colle buone, nè con le tristi, nè in un viaggio intrapreso con lei tosto che furono seguite le nozze infauste, nè rientrati in patria, non potè mai conseguire la consumazione. Quindi le lamentazioni dell'uomo, le millanterie della donna, le contese, gli odii ingagliarditi, le protestazioni di Emilia di non conciliarsi, fosse pur dopo un secolo, di esser anzi disposta a propinargli il veleno. I testimoni, interrogati sulla serietà di cotali manifestazioni, e sulla niuna speranza pel futuro, furono unanimi a ribadirle, atteso la onestà del marito e il carattere di Emilia.

La difesa, non omessa la dimostrazione del matrimonio non consumato, spaziò sulle cause urgentissime di ottenere la Pontificia dispensa, soprattutto perchè altrimenti l'attore sarebbe condannato innocente a perpetua castità; o, se pur fosse possibile in futuro una riconciliazione con la violata e rotta al vizio, dovrebbe tollerare che nel luogo dove ottenne civilmente sentenza di separazione fosse considerata spuria la prole. Ma, poichè l'avvocato del matrimonio non solo impugnò il doppio assunto, ma fè rilevare i molteplici difetti del processo, l'E.mo Tribunale con una interlocutoria prescrisse alla Curia Vesc. che si fossero riempiuti i vuoti; e poi, a dì 28 luglio 1877, al dubbio: — *An sit consulendum SS.mo pro dispensatione matrimonii rati et non consummati in casu* — rispose: — *Affirmative.*

Nulladimeno l'avvocato officioso produsse appello dalla sentenza, sempre più avvalorando la sua tesi, tendente ad inferire che il matrimonio fosse consumato, o almeno restasse un potente dubbio sulla sua consumazione, e però non potersi concedere dispensa. — Laonde di nuovo dibattuta la causa ai 22 settembre 1877 si propose: *An sit standum vel recedendum a decisis in casu*; — ma definitivamente fu risposto: *In decisis.*

Dal che segue: — a) È principio incrollabile che ad ottenere simili

dispense sono requisiti essenziali la non consumazione e le gravi cause. — b) Nello istruire i processi matrimoniali devono rigidamente osservarsi le prescrizioni di Bened. XIV e della S. C. del Conc.; di modo che, omettendosi qualche solennità, gli atti processuali possono attaccarsi come nulli. — c) Tuttavolta il Pontefice ha dritto di dispensare sopra qualche solennità per urgentissima causa, come nel caso sopra la ispezione fisica; purchè il difetto possa essere riempiuto da argomenti che generino morale certezza della verità. — d) Con più ragione si può dispensare sui difetti di minor momento, p. e. se la citazione non fu fatta in regola, se il giuramento certamente dato non fu consacrato negli atti ecc. — e) In genere, la Sede Apostolica dispensa, quando imperiosa e indeclinabile necessità lo vuole, sulle sollenità processuali che non riguardano la sostanza della causa, ed a cui possono surrogarsi equivalenti ragioni.

III. Iuris revocandi dioecesanum — 16 Dic. 1876 e 28 Lugl. 1877.—L'Arcivescovo di T. ricorse alla S. C. contro il Vescovo di E., come colui che si era ostinatamente negato di rimandargli il chierico Vittorio F. a sè appartenente come a Vescovo di origine e di domicilio, senza che mai lo avesse scardinato.

La difesa pel Vesc. di E. può compendiarsi così: 1. L'Arciv. non ha diritto sul chierico F. per tilolo di ordinazione, perchè Vittorio non si ebbe da lui nè anche la tonsura; che anzi riprovato come inetto agli studi e perseverante nelle aspirazioni agli ordini sacri il giovine si diresse nella Diocesi prossima di P. dove faceva progressi, ma lo minacciava il clima; e però con lettere del Vicario Capitolare di P. gli era stato inviato e lo aveva ascritto alla propria Diocesi. — 2. Il querelante è Vescovo di origine, ma non è del pari di domicilio, avendo Vittorio, come ognun può, eletto altrove il domicilio medesimo. — 3. Contro l'asserto di non essere stato scardinato, sosteneva che veramente la Curia Arcivescovile avea dato lettere, con cui rimetteva Vittorio all'Ordinario P. e lo autorizzava ad ascrivere il giovine nella costui Diocesi, e che, sebbene sventuratamente si fossero smarrite, pure persone fededegne ne ricordavano anche il tenore.

Per l'opposto l'Arcivescovo si diceva Vescovo di origine e di domicilio, perchè questo, secondo la Cost. *Speculatores* d'Innoc. XII, non si muta se non per un notabile tempo non minore di anni 10, ovvero pel trasferimento della maggior parte dei beni, per edifizii costrutti nella nuova dimora, e per la volontà giurata di rimanervi per sempre.

Intanto al dubbio: *An et quomodo precibus R.mi Archiepiscopi T. sit annuendum in casu?*, il dì 16 Dicembre 1876 fu risposto: *Iuxta quae deducuntur, negative.*

La causa fu proseguita, e la S. C. il dì 28 luglio 1877 rescrisse: *In decisis et amplius.*

Deduciamo: — a) In forza del Trid. (Sess. 23, c. 8) nessuno può essere ordinato da un Vesc. di altra Diocesi, se non dopo aver ottenuto dal proprio Ordinario favorevole attestato sulla probità e su i costumi. — b) In virtù della Cost. *Speculatores* d'Innoc. XII e del *Cap. Cum nullus de temp. ordinat. lib. 6*, Vescovo proprio di un chierico si può essere per ragione o di *origine* o di *beneficio* o di *domicilio*. — c) La S. C. del Conc., *Larinen*, *30 aug. 1732*, decise che il proprio Vescovo può interdire anche con pene l'uscita dalle sue diocesi a qual si voglia ecclesiastico ordinato anche *in minoribus*.— d) Corre in ciò differenza tra un chierico ed un laico; giacchè mentre il primo ascritto ad una chiesa o che posseggavi un beneficio con obbligo di residenza, non può senza permesso dell'Ordinario partirsi da quella Diocesi, il secondo, tutto che figlio di famiglia, può allontanarsene a suo talento e stabilir domicilio anche dove il padre non l'ha (*S. C. Conc. in Bono*

nien seu Ferrarien, 14 nov. 1733). — e) Nel caso non fu un chierico che abbandonò l'Archid. di T. ma un semplice laico, il quale recossi a por domicilio nella Dioc. di P. dove vestì l'abito talare e fu ascritto al Clero.

II. Ex S. Congregatione Rituum.

RUTHENEN. — *Beatif. e Canoniz. Ven. Servae Dei Guillelmae Aemiliae de Rodat Institutricis Congregationis Sororum a S. Familia nuncupatarum.* — Al dubbio : *An constet de validitate et relevantia Processus Apostolica Auctoritate constructi super fama sanctitatis vitae, virtutum et miraculorum in genere dictae Ven. Servae Dei in casu et ad effectum de quo agitur?* — la S. C. il dì 15 settembre 1878 rispose : *Affirmative.* — Il S. P. ratificò e confermò questo rescritto.

RECENTI DICHIARAZIONI

DELLA SANTA SEDE

SULL' INTERESSE NEL MUTUO

Richiesti, volentieri pubblichiamo le più recenti dichiarazioni della Santa Sede sull'interesse nel mutuo, per cui la coscienza de'confessori va non di rado messa in angustie. Vedremo in fine ciò che da esse debba raccogliersi per norma generale de' medesimi confessori.

I. Ex S. Congregatione S. R. U. Inquisitionis.

Nuperrime pro Pedemontano regno quaesitum fuit:

« Nel Codice civile era decretato, che l'interesse non potesse eccedere la tassa della legge stabilita (la qual tassa era del 5 per 100 nei contratti civili, e del 6 in materia commerciale), e che l'interesse stipulato in maggior quantità dovesse essere ridotto conforme alla legge (art. 1936). — La nuova legge distingue l'interesse in legale e convenzionale; il legale continua ad essere come per lo passato, e si applica ai casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi d'una convenzione che ne stabilisca la misura. L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti; e finalmente nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da uno scritto sotto pena di nullità (art. 1, nuova legge 28 maggio 1857). Dietro queste premesse si domanda:

« 1. Se, perchè ebbe già la S. Penitenzieria a dichiarare non doversi inquietare coloro che senz'altro titolo che quello della legge civile esigano nel mutuo il 5 per 100, perchè tale era il limite dalla legge fissato, possa la stessa dottrina applicarsi presentemente eziandio a coloro che, profittando della facoltà illimitata dalla legge concessa, convengono ed esigono un interesse assai più elevato, per esempio, il 15 o 20 per 100?

« 2. Se in caso di risposta negativa al precedente quesito, possa un confessore far uso della risoluzione che diede S. S. Pio VIII il 16

agosto 1830 ad alcuni quesiti proposti in questa materia dal Vescovo di Reims in Francia, e lasciare in buona fede un penitente, il quale abbia esatto e prosegua ad esigere nel mutuo il supposto interesse del 15 o 20 per 100, qualora prevegga che diffidandolo della illicità ed ingiustizia di quel contratto, non lo troverà disposto nè a restituire, nè a cessare da tale guadagno?

« 3. Se, sempre nell' ipotesi di negativa a primo quesito, possa un notaio rogare un atto, in cui sia stipulato nel mutuo il detto interesse del 15 o 20 per 100, ed anche maggiore, sul riflesso che la legge autorizza li contraenti a fissarlo, ed egli come pubblico funzionario sarebbe esposto al pericolo di gravi danni, ove si rifiutasse di ricevere e rogare un tal atto?

« 4. Se si possa approvare la pratica di un confessore, il quale, in vista del notabile aumento delle imposizioni, e del bisogno quindi, in cui si trovano i sudditi, di avvisare al modo di aumentare le loro entrate per provvedere ai proprii bisogni, e facendo pur caso degli altri succennati riflessi che rendono realmente il denaro molto più ricercato, *negative se habent* con quei penitenti che nel mutuo esigono presentemente maggior interesse, per esempio l' 8 per 100, semprechè li creda in buona fede; ovvero pregato di consiglio in proposito, non li obbliga a restituire, purchè li trovi disposti ad eseguire quanto loro potrà essere prescritto dalla S. Sede?

Feria IV, die 18 augusti 1858, in Congregatione Generali habita etc. rescriptum fuit: *Quoad fructus legales, provisum per decreta alias data; — quoad fructus conventionales eorumque titulos, provisum per Encycl.* Vix pervenit (1);—

quoad quantitatem eorum fructuum conventionalium, et fructus de fructibus, rationem habendam esse in singulis casibus, habito respectu ad omnes et singulas circumstantias locorum, personarum et temporum, iuxta regulas a Ss. Canonibus et a probatis auctoribus traditas.— Et dentur decreta 13 ianuarii 1780 et 26 martii 1840, prout sequuntur:

---

(1) Ecco ciò che il S. P. Bened. XIV definì circa il mutuo e l'usura nella celebre Enciclica *Vix pervenit* del dì 1 novembre 1745:

« I. Peccati genus illud, quod usura vocatur, quodque in contractu mutui propriam suam sedem et locum habet, in eo est repositum, quod quis ex ipsomet mutuo, quod suapte natura tantumdem dumtaxat reddi postulat, quantum receptum est, plus sibi reddi velit, quam est receptum; ideoque ultra sortem lucrum aliquod, ipsius ratione mutui, sibi deberi contendat. Omne propterea huiusmodi lucrum, quod sortem superet, illicitum et usurarium est.

« II. Neque vero ad istam labem purgandam ullum arcessiri subsidium poterit, vel ex eo quod id lucrum non excedens et nimium, sed moderatum, non magnum, sed exiguum sit; vel ex eo quod is, a quo id lucrum solius causa mutui deposcitur, non pauper sed dives existat; nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas, vel novis coemendis praediis, vel quaestuosis agitandis negotiis utilissime sit impensurus. Contra mutui siquidem legem, quae necessario in dati atque redditi aequalitate versatur, agere ille convincitur, quisquis, eadem aequalitate semel posita, plus aliquid a quolibet, vi mutui ipsius, cui per aequale iam satis est factam, exigere adhuc non veretur: proindeque si acceperit, restituendo erit obnoxius, ex eius obligatione iustitiae, quam commutativam appellant, et cuius est in humanis contractibus aequalitatem cuiusque propriam et sancte servare et non servatam exacte reparare.

« III. Per haec autem nequaquam negatur, posse quandoque una cum mutui contractu quosdam alios, ut aiunt, titulos, eosdemque ipsimet universim naturae mutui minime innatos et intrinsecos forte concurrere, ex quibus iusta omnino legitimaque causa consurgat quiddam amplius supra sortem ex mutuo debitam rite exigendi. Neque item negatur, posse multoties pecuniam ab unoquoque suam, per alios diversae prorsus naturae a mutui natura contractus, recte collocari et impendi, sive ad proventus sibi annuos conquirendos, sive etiam ad licitam mercaturam et negotiationem exercendam honestaque indidem lucra percipienda.

« IV. Quemadmodum vero in tot eiusmodi diversis contractuum generibus, si sua cuiusque non servatur aequalitas, quidquid plus iusto recipitur, si minus ad usuram (eo quod omne mutuum tam apertum quam palliatum absit), at certe ad aliam veram iniustitiam, restituendi onus pariter afferentem, spectare compertum est: ita si rite omnia peragantur et ad iustitiae libram exigantur, dubitandum non est, quin multiplex in iisdem contractibus licitus modus et ratio suppetat humana commercia et fructuosam ipsam negotiationem ad publicum commodum conservandi ac frequentandi. Absit enim a Christianorum animis, ut per usuras aut simile alienas iniurias florere posse lucrosa commercia existiment: cum contra ex ipso oraculo divino discamus, quod *iustitia elevat gentem, miseros autem facit populos peccatum.*

« V. Sed illud diligenter animadvertendum est, falso sibi quemquam, et nonnisi temere persuasurum, reperiri semper ac praesto ubique esse vel una cum mutuo titulos alios legitimos, vel, secluso etiam mutuo contractus alios iustos, quorum vel titulorum vel contractuum praesidio, quotiescumque pecunia, frumentum aliudve id generis alteri cuicumque creditur, toties semper liceat auctarium moderatum ultra sortem integram salvamque recipere. Ita si quis senserit, non modo divinis documentis et Ca-

DECRETUM I.

Feria V coram Sanctissimo 13 ianuarii 1780, ad quaesitum: « Usura communis abusus est in Sinis, et multi sunt christiani qui huius labe inficiuntur. Huic morbo occurrere optantes antiqui missionarii, arbitrati sunt impossibile esse totam spem lucri eripere ab ipsis; tantummodo conati sunt ipsorum cupiditatem ad certos fines cohibere, unde passim et indifferenter ab ipsis permissum est lucrum quindecim per 100 in hac missione exigere. Huius permissionis ratio fuit, quia mutuatores, ordinarie et communiter loquendo, inter Sines grave periculum subeunt amittendi sortem principalem, aut insolitos assumendi labores pro recuperatione debiti, et periculum istud commune tantum est, ut inter centum mutuatores plusquam media pars illud onus sustinendum habeat. Motivum etiam ipsis fuit aliarum provinciarum exemplum; nihilominus existimavimus probabilius et tutius ad singulares et individuos casus attendere, ut permittatur vel prohibeatur lucrum, abstractione facta a dicto communi periculo quod de facto reale est, ita ut, sublato titulo lucri cessantis aut damni emergentis, si in particulari casu specialiter non deprehendamus circumstantias periculi extrinseci, propter quas declaravit S. C. *non esse inquietandos Sinenses;* aut etiam si mutuatores nihil speciale timendum ex parte mutuatarii fateantur, tunc absolute quodcumque lucrum prohibemus et acceptum mandamus restituere. Haec est nostra praxis, cui multi ex christianis non obtemperant. Enixe ergo S. Congregationem rogo, ut dignetur sententiam ferre et declarare, num periculum istud commune, modo quo propositum est, det facultatem indifferenter lucrum percipiendi, absque eo quod ad specialis casus individui circumstantias attendatur, prout expositum est. »

Responsum: — « Cum aequalitas in con-
« tractibus, ut iusti sint, requiratur, nihil in
« mutuo vi mutui accipiendum ultra sortem
« principalem. Quod si mutuanti lucrum ces-
« sare vel damnum emergere aut periculum
« imminere amittendae sortis vel assumendi
« insolitos labores pro illius recuperatione con-
« tingat, horum quidem compensationem re-
« peti posse, duabus tamen conditionibus sem-
« per ob oculos positis, quarum prima, ut
« reapse titulus novus aliquis ex ipsis con-
« currat; altera ut nihil amplius, quam vere
« ille postulat exigatur. Quamobrem a iusti-
« tiae regula deficere et restitutioni obnoxios
« esse omnes contractus, in quibus, aut in-
« teresse fingitur quod compensetur, aut plus
« petitur quod adaequata compensatio requi-
« rit. Impudenter igitur atque illicite agere
« manifestoque se iniustitia discrimini com-
« mittere patet qui, ex eo quod periculum
« quod innuimus plerumque in Sinis occurrat.
« lucrum semper atque semper idem requi-
« runt, quasi periculum semper intercedat, et
« cum adfuerit, eamdem semper remuneratio-
« nem petat: neque excusari quod minorem
« quam quae regni lege permittitur, usuram
« percipiunt, cum non ideo rectum sit aliquod
« quod a iustitia minus deflectit, nisi ad recti
« formam prorsus componatur; neque humana
« sed divina lege, ac lege naturali quae aequi-

---

tholicae Ecclesiae de usura iudicio, sed ipsi etiam humano communi sensui ac naturali rationi procul dubio adversabitur. Neminem etiam id saltem latere potest, quod multis in casibus teneatur homo simplici ac nudo mutuo alteri succurrere, ipso praesertim Christo Domino edocente: *Volenti mutuari a te ne avertaris:* et quod similiter multis in circumstantiis, praeter unum mutuum, alteri nulli vero iustoque contractui locus esse possit. Quisquis igitur suae conscientiae consultum velit, inquirat prius diligenter oportet, verene cum mutuo iustus alius titulus, verene iustus alter a mutuo contractus occurrat, quorum beneficio, quod quaerit lucrum, omnis labis expers et immune reddatur. »

Da ciò si raccoglie:

1. Il peccato di usura commettersi quando nel mutuo si vuole esigere un lucro per la sola ragione del mutuo.

2. Nè ciò può coonestarsi, o perchè questo lucro sia moderato e piccolo, o perchè dato a ricchi e negoziatori che avvantaggiano così la propria fortuna.

3. Con questo non si esclude che possan concorrere talvolta al mutuo altri titoli estrinseci ad esso, per cui si possa esigere lecitamente qualche cosa *supra sortem*; come non si esclude che ciascuno possa collocare il suo danaro con altri contratti diversi dal mutuo, affin di trarne un lucro.

4. In tali casi si abbia in mano la bilancia della giustizia, e non si esiga più di quello che i detti titoli consentono, se non si vuol commettere peccato ed essere costretti à restituzione.

5. Sarebbe temerario colui che affermasse, in tutti i contratti di mutuo includersi quei titoli che autorizzano un lucro, benchè moderato; essendochè in molti casi l'uomo è tenuto di dare il suo a semplice e nudo mutuo, cioè gratuitamente, secondo l' insegnamento di G. C. (Matt. V, 45).

« tatis tenax est, hominum actiones pensan-
« dae sint. Eos tantum recte se gerere, qui
« ad individuos casus respicientes, tunc solum
« compensationem exposcunt cum periculum
« revera intervenit, et non aliam compensa-
« tionem tunc quaerunt quam quae periculi
« gravitati, quae proborum idcirco prudentum-
« que iudicio existimanda est, respondet. »

DECRETUM II.

Feria V, 26 martii 1840: Dominus De Laffaire Dioecesis Bituricensis Sanctitati Vestrae devote exponit, patrem suum dum viveret, foenerasse D. De Fongières ab anno 1807 ad an. 1832 quinque millia francorum, ea conditione, ut dictus D. De Fongières solveret quotannis francos decem pro centum. Ignorat filius an pater foenerans titulos extrinsecos habuerit; tantummodo opinatur patrem suum et voluisse ex hac pecunia fructum percipere, indigebat enim; et insuper potuisse cum eodem foenere, gubernium enim tunc temporis dabat decem per centum; foenerator vir probus erat. In hoc conscientiae discrimine rogat orator Sanctitatem Vestram, cuius solius sententiam pro norma vult habere: 1. an ad aliquid reddendum teneatur; 2. posito quod teneatur, utrum saltem quinque pro centum retinere valeat?

Responsum: — Quoad usuras in genere, con-
« sulat Decreta iam lata; quoad excessivitatem
« fructuum consulat R. D. Episcopum, qui
« expendat facti circumstantias et praxim il-
« lius, quae vigebat apud viros timoratae con-
« scientiae, et provideat. »

II.

Ex S. Congr. S. R. U. Inquisitionis.

Anno 1871 ex quodam Italiae loco quaesitum fuit: 1. Se sia lecito oggi, eziandio agli Ecclesiastici, di collocare il danaro col frutto moderato, come permetteva la legge precedentemente sotto il legittimo governo, del cinque per cento? — 2. Se oggi sieno da inquietarsi quei Luoghi pii, Monache e Monasteri, che ricevono il frutto del loro capitale del sei per cento, stantechè oggi si dà e si riceve nell'andamento comune?

S. Congr. S. O. sub die 28 febr. 1872 respondit ad utrumque: *Juxta responsiones alias datas, dummodo sint parati stare mandatis S. Sedis, non esse inquietandos.*

III.

Ex S. Cong. S.R.U. Inquisitionis (1).

Eminenza R.ma. In vista del notabile aumento delle attuali imposizioni e del maggior bisogno di rendita per sostenerle, non vi è in questa Diocesi di Ariano chi voglia dare denaro a mutuo alla ragione del cinque per cento come da codesta S. Sede vien tollerato: da molti si dà all'otto e da altri a norma di quanto rende il Gran Libro, e ciò perchè anche la rendita che dal mutuo si percepisce è gravata di *ricchezza mobile*.

Ora per badare alla quiete della coscienza di tanti, e per non esporre la gente al pericolo di non più trovare chi le prestasse danaro, divenuto sì scarso e ricercato nei tempi attuali, si brama conoscere se possa tollerarsi tal pratica; e nel caso negativo, se almeno possano i Confessori permettere ai loro penitenti di esigersi il cinque per cento netto e lasciare a carico dei reddenti la tassa di cui il governo ha gravata qualsiasi rendita.

In qualità di Superiore il sottoscritto ne ha da qualche tempo interrogato la S. Penitenzieria, ma questa invece di rendergli risposta decisiva, si è degnata soltanto rescrivergli: *Recurrendum esse ad S. Officium.* Si è perciò che il supplicante si rivolge all'Eminenza Sua R.ma pregandola a dargli una risposta, onde non lasciare ulteriormente perplesse le coscienze dei Confessori e di tanti penitenti. Le bacia il lembo della S. Porpora.

A Sua Eminenza R.ma
Il Card. Prefetto del S. Officio

GAETANO *Can.* ADINOLFI
Pro-Vicario Generale

Feria IV, die 18 Decembris 1872.

« In Congregatione generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis habita coram E.mis et R.mis DD. Cardinalibus generalibus Inquisitoribus, proposito suprascripto dubio, et praehabito DD. Consultorum voto, iidem E.mi et R.mi DD. rescribi mandarunt: *Dummodo sint parati stare mandatis S. Sedis, non esse inquietandos.* »

HELAMI S. Rom. et Univ. Inquis. Notarius.

(1) Trascriviamo questo decreto dall' ottimo *Bullettino Ecclesiastico* di Benevento (An. 1. p. 289), a cui fu comunicato dalla R.ma Curia di Ariano.

Dagli allegati documenti si può dedurre:

a) L'interesse legale doversi distinguere dal convenzionale. Il primo è determinato dalla legge; il secondo si stabilisce dalla volontà dei contraenti, quantunque la legge lo ratifica di sua sanzione (1).

b) L'interesse legale del 5 per 100 in materia civile e del 6 per 100 in materia di commercio è sempre permesso, e malamente opererebbe quel confessore che volesse in ciò molestare i suoi penitenti (2).

c) L'interesse convenzionale che eccede la tassa legale, perchè possa dirsi lecito in coscienza, dev'essere coonestato da qualche altro giusto titolo.

d) I titoli giusti a coonestar nel mutuo l'interesse convenzionale sono il danno emergente, il lucro cessante, il pericolo di perdere la sorte o d'insolite fatiche per ricuperarla, e anche una moderata pena convenzionale; pei quali di tanto si può aumentar l'interesse, di quanto veramente il mutuante si vegga pregiudicato (1).

e) Per ben determinare tale aumento fa d'uopo por mente alle circostanze dei tempi, dei luoghi e delle persone, potendoci molto influire l'uso generalmente invalso e seguito anche da persone di timorata coscienza, la comune mancanza di numerario e la facilità di addirlo in altro lecito e più lucroso investimento.

f) Perciò non può molestarsi chi dà il suo danaro al 6 per 100 (come ora si può da tutti anche in materia civile); o anche all' 8, al 10 ecc. quando lo permettano le dette circostanze di luogo, di tempo e di persone (2).

g) Quantunque la tassa di ricchezza mobile debba gravare sul mutuante, pure questi può onerarne il mutuatario, qualora una giusta ragione glielo consenta. L'interesse legale oggidì si può sempre esiger netto da ogni tassa.

h) L'interesse degl'interessi si può esigere in coscienza quando ne sia preceduta

---

(1) Il Codice civile italiano ha quanto segue, intorno all'interesse.

« Art. 1830. Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti o eccedenti la misura convenuta, non può ripeterli, nè imputarli al capitale.

« Art. 1831. L'interesse è legale o convenzionale; l'interesse legale è determinato nel cinque per cento in materia civile, e nel sei per cento in materia commerciale; e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura. L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti; nelle materie civili l'interesse convenzionale eccedente la misura legale deve risultare da atto scritto, altrimenti non è dovuto alcun interesse.

« Art. 1832. Il debitore può sempre, dopo cinque anni del contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore della misura legale, non ostante qualsiesi patto in contrario. Deve però darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale produce di diritto rinunzia alla più lunga mora convenuta.

« Art. 1833. Le disposizioni dell'art. precedente non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscono la restituzione per via di annualità che comprendono gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale. Esse non sono del pari applicabili a qualunque specie di debito contratto dallo Stato, dai Comuni, o da altri corpi morali colle autorizzazioni richieste dalle leggi.

« Art. 1834. La quitanza pel capitale rilasciato senza riserva degl'interessi fa presumere il loro pagamento e ne produce la liberazione, salva la prova contraria. »

(2) Le parole *non sunt inquietandi*, come insegnano tutti i recenti Teologi sulla guida di S. Alfonso, L. VI n. 765, non significano una mera tolleranza, ma una positiva permissione. E la clausola: *dummodo promittant vel parati sint stare mandatis Sanctae Sedis* non induce obbligo nel confessore di interrogare il penitente di tal sua disposizione, sì perchè ciò non si esige con quella clausola, e sì ancora perchè tal disposizione si presume nel penitente quando nulla osti in contrario. Così il Gury, il Bouvier, lo Scavini, il Del-Vecchio ecc.

(1) Si avverta che, secondo insegna il Gury (T. I, n. 877), il titolo della legge civile non è tale che possa valere in coscienza pur quando si fanno valere gli altri titoli estrinseci del danno emergente ecc. Perciò quando si riceve un interesse conveniente per gli altri titoli, non si può pretendere inoltre l'interesse legale.

(2) Il d'Annibali, recentissimo Teologo, nell'aurea sua *Summula Teologiae Moralis*, P. II, n. 520, osserva che, essendosi oggidì elevato il prezzo di ogni merce, è giusto che l'interesse per le cose fungibili debba in proporzione elevarsi; e però dà questa savia regola per la pratica: — « Itaque ut sententiam meam sapientibus submittam, penes nos licitas semper esse dixerim usuras legitimas, idest quincunces (5%) vel semisses (6%); et si quis titulus extrinsecus accedat, septuances (7%); immodicas regulariter supra decunces (10%): quae vero inter has tenent diiudicandas esse ex lucro quod creditori interim cessat, ex damno, ex periculo amittendae sortis, ex difficultate exactionis, sed caute et sobrie. »

una convenzione o esplicita o implicita tra i contraenti, o quando per la dilazione del pagamento degl'interessi ne venga danno al creditore (Gury, Tr. de Contr. N. 873).— Pel foro esterno, che vale pure per l'interno, secondo il Del-Vecchio (Tr. VII, n. 181), veggasi il Codice Civile (1).

i) Per la pratica, i Confessori abbiano presente la sapientissima regola dell'immortale Benedetto XIV, il quale (in Encycl. *Vix Pervenit* §. 8) insegna che, nel giudicare di tal materia, « ab extremis, quae semper vitiosa sunt, longe sé abstineant. » Ed aggiunge: « Etenim aliqui tanta severitate de « iis rebus iudicant, ut quamlibet utilita- « tem ex pecunia desumptam accusent tam- « quam illicitam et cum usura coniunctam; « contra vero nonnulli indulgentes adeo re- « missique sunt ut quodcumque emolumen- « tum ab usurae turpitudine liberum existi- « ment. Suis privatis opinionibus ne nimis « adhaereant; sed, priusquam responsum « reddant, plures scriptores examinent, qui « magis inter ceteros praedicantur, deinde « eas partes suscipiant, quas tum ratione, « tum auctoritate plane confirmatas intel- « ligent. »

Dopo il fatto poi, il Confessore esamini la coscienza del penitente e cerchi di conoscere se operò con buona ovvero con mala fede; e, trovatolo in mala fede, gli faccia detestare il peccato, ma nol condanni alla restituzione se la sua ingiustizia non sia veramente certa. Si ricordi di ciò che avvertono il Gury (*Casus*, T. I, n. 70) ed altri Teologi che, condannandosi alla restituzione un penitente, quando l'obbligo di restituire è solo dubbio, è tenuto il confessore a risarcirlo di quel pagamento (V. Frassinetti Comp. della Teol. Mor., Tr. X, Dissert. VI, §. 2).

ALTRE RISPOSTE
DELLA S. SEDE
Intorno al Digiuno ed all'astinenza.

I.

La S. Penitenzieria, al quesito: « Utrum ii, qui. . . . ieiunare non tenentur, subiiciantur legi de non permiscendis epulis carnis et piscium, cum per indultum carnes permittuntur, » il dì 13 febbraio 1834 rispose: « Consulat probatos auctores. » — Gli approvati autori intanto, e lo Scavini credono più probabile la sentenza negativa.

Or la S. C. del S. Officio ha sciolto la quistione; giacchè, interrogata del dubbio sopradetto ha data ben due volte risposta affermativa. Eccone un recentissimo decreto:

« Dubium fuit propositum ab Episcopo Baionensi: utrum obligatio de non miscendis piscibus cum carne diebus quadragesimae attingat omnes qui vi indulti carnibus vesci possunt, vel solummodo eos qui ieiunant.

(1) Ecco le disposizioni del Codice:—«Art. 1232. Gl'interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi. — Nelle materie commerciali l'interesse degl'interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini. — L'interesse convenzionale o légale d'interessi scaduti per debiti civili non comincia a decorrere, se non quando trattasi d'interessi dovuti per un'annata intera, salvo però riguardo alle casse di risparmio ed altri simili istituti quando fosse altrimenti stabilito dai rispettivi loro regolamenti. »

« Die 23 Iunii 1875 in Congregatione Generali Romanae et Universalis Inquisitionis, habita coram E.mis ac R.mis Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, proposito suprascripto Dubio, et praehabito voto DD. Consultorum, iidem E.mi ac R.mi rescribi mandarunt: *Affirmative quoad primam partem; Negative quoad secundam partem;* et detur Decretum 24 Martii 1841, nempe ad Dubium:— An lex de non permiscendis licitis et interdictis epulis eos etiam respiciat, qui ad unicam comestionem non tenentur, uti iuvenes antequam tertium compleverint septennium, aliique rationabiliter ab eadem excusati ob impotentiam vel laborem—E.mi decreverunt: *Non licere.* » (V. Gury—Ballerini T. II, p. 1078, Edit. IV, 1877).

II.

La S. Penitenzieria (come fu detto a p. 381 (n. 8) di q. Vol.) dichiarò non doversi paragonare ai dispensati dal digiuno per motivo di età o di fatica coloro che ne sono scusati per causa d'infermità. Ora una lettera del Cardinale Alessandro Barnabò, Prefetto della Congregazione *de Propaganda Fide*, al Vescovo di Southwark, assegna la ragione di tal risposta, che noi crediamo utile riprodurre in queste pagine. Eccola:

« Dalla sua lettera del 9 Febbraio p. p. ho potuto rilevare che V. S. gradirebbe di conoscer la ragione per cui al dubbio: «An iis, « qui ieiunare non tenentur ratione aetatis « vel laboris, aequiparandi sint qui ratione « infirmae valetudinis a ieiunio excusantur, « adeo ut illis quoque pluries in die vesci « carnibus liceat? » la S. Penitenzieria abbia risposto in data del 27 maggio 1863: *Non aequiparari.* Ora, avendo preso in proposito le notizie opportune, sono in caso di significarle che la ragione, per cui gl'infermi riguardo alla qualità dei cibi nei giorni soggetti alla proibizione della Chiesa non sono da equipararsi a quelli che sono scusati dal digiuno per ragione di età o di fatica, si è che questi ultimi possono usare dei cibi proibiti in forza soltanto dell'Indulto, il quale può subire minori o maggiori limitazioni; mentre gl'infermi possono usare dei cibi vietati secondo lo stato di loro salute ed il giudizio del Medico. Così p. e. in alcuni giorni l'Indulto potrebbe non ammettere il condimento di grasso, e in tal caso chi è dispensato dal digiuno per ragione di età o di fatica deve astenersi dal condimento anzidetto; ma l'infermo, anche nei giorni eccettuati, può mangiar di grasso, se così esige lo stato di sua salute. Una tale spiegazione parmi possa servirle a togliere le incertezze, che mi accennò nell'anzidetta Sua.

Roma, 8 Marzo 1864.

Al. Card. Barnabò Prefetto
A. Capalti Segretario.

(V. *Archivio dell'Ecclesiastico* di Firenze, vol. III, pag. 546).

III.

Essendo stato proposto alla S. Penitenzieria il quesito: « Utrum... permitti possit (in regione Canadensi) ut mane diebus ieiunii, parva quantitate sumatur cafaeum aut chocolatum cum frustulo panis? » — la S.P. rispose: — Eos, qui talem usum sequuntur, non esse inquietandos. Die 21 Novembris 1843. »

(V. *Archivio dell'Ecclesiastico* di Firenze Fasc. 17, pag. 644).

BIBLIOGRAFIA

BREVE ESAME dell'opuscolo del Sac. Curci *Il Moderno Dissidio tra la Chiesa e l'Italia.* — Roma Tip. Poligl. della S. C. di Prop. Fide, 1878, in 8.° di pagg. 93.

In questa operetta con calmo ragionamento si risponde a ciò che il sacerd. Curci si abbandonò a scrivere, forse in momenti di aberrazione mentale, nell'ultimo suo infausto opuscolo. Con ragioni e documenti ineluttabili si mette in piena luce lo sconsigliato procedere di lui nelle temerarie sue proposte al S. Padre e nella sua uscita dalla Compagnia di Gesù. Facciamo voti e preghiamo Dio che il valentuomo voglia ravvedersi dei suoi errori, e compensare con zelo illuminato l'afflizione e lo scandalo ch'ei reca ai buoni. — Si vende per L. 1 in Napoli presso Salvatore Barbieri, Trinità Maggiore, 47 — ed altrove presso i principali librai.

HUGUENIN LUDOVICO — Costitutionis *Apostolicae Sedis*, qua censurae latae sententiae limitantur brevis explanatio ex tertia editione operis inscripti « Expositio Methodica Iuris Canonici » auctore Ludovico Huguenin — Parisiis apud Gaume et socios, 1877, — opuscolo in 24° di pagg. 71.

Raccomandiamo questo breve comento della celebre Costituz. *Apostolicae Sedis*, il quale per la esattezza delle dottrine e per la lucidità della esposizione potrà giovar non poco ai sacerdoti. Il ch. canonista romano Filippo de Angelis lo ha giudicato « opus theologica doctrina commendabile atque magno pretio habendum». — Si vende per L. 1. franco di porto in Roma, nella tipogr. di Propaganda e nella libreria di Antonio Saraceni, via dell'Università, 13.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1878)

ITALIA

La Chiesa, rasciugate ben presto le lagrime della vedovanza, si è messa a festa, con celebrare il glorioso esaltamento del suo novello Capo. La sollecita elezione di Leone XIII a Supremo Gerarca del Cristianesimo è una prova di più dell'amorosa assistenza, onde il Redentore Divino sa provvedere ai bisogni della sua Sposa.

Le congiure e gli accordi di malvagi non ebbero alcun effetto. I timori e le angosce dei buoni furono in brevi istanti dileguati. La vitalità della Chiesa non mai apparve così piena e così luminosa, come in questo memorabile avvenimento, che fu salutato dal plauso entusiastico di tutto l'Orbe.

Eccone intanto alcuni cenni, secondo che permettono i brevi confini del nostro periodico:

Benchè le ragioni che tutti conoscono avessero consigliato agli E.mi Cardinali di tenere il Conclave fuori la Città Eterna e i confini del Regno d'Italia, pure prevalse il desiderio di dare al più presto possibile il nuovo Capo alla Chiesa vedovata; e però nelle Congregazioni preparatorie fu stabilito che il Conclave si terrebbe in Vaticano.

Furono preparati per questo fine, con lavoro attivissimo, i diversi appartamenti posti nelle adiacenze del cortile di S. Damaso e delle Logge, e la Cappella Sistina fu destinata alle riunioni generali per gli scrutinii.

Segretario del Conclave fu designato S. E. R.ma Mons. Lasagni; Governatore, Mons. Ricci Paracciani; Maresciallo, S. E. D. Mario Chigi, principe di Campagnano; Sacrista e Confessore, Mons. Marinelli; Prefetto delle Cerimonie, Mons. Martinucci; Uditore, Mons. Passerini.

Il giorno 18 febbraio, dopo aver celebrata al mattino nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico la Messa *de Spiritu Sancto*, alle ore 4 e mezzo della sera gli E.mi Cardinali si riunirono nella detta Cappella e recitarono le preci preparatorie del Conclave. Quindi tutti processionalmente, cantando il *Veni Creator*, si recarono nella Cappella Sistina, dove udirono una breve esortazione dell'E.mo Card. di Pietro Sotto-Decano, e la lettura delle Costituzioni Pontificie intorno al Conclave, e prestarono giuramento di osservarle.

Dopo ciò, gli E.mi Cardinali si ritirarono nelle stanze loro assegnate entro il recinto del Conclave; ed omessa, per la disagiata condizione del luogo, la solita visita di cortesia del Corpo Diplomatico, l'E.mo Card. Pecci Camerlengo e gli E.mi Capi d'ordine procedettero alla visita interna, e Mons. Governatore fece la esterna, a norma delle Costituzioni; finita la quale S. E. il Maresciallo, accompagnato dagli altri officiali, compì la solenne chiusura esteriore della porta, di che fu rogato atto autentico.

Nella Cappella Sistina, intorno alle pareti, ma staccati per breve intervallo da esse, erano collocati i seggi degli E.mi Elettori, ciascuno col rispettivo baldacchino e coperti di panno violaceo, tranne quelli dei quattro Cardinali, che restano, creati da Gregorio XVI, il trono dei quali era coperto con panno verde. Innanzi a ciascun seggio era una piccola tavola con l'occorrente per iscrivere, ed in una cartella i moduli delle schede. Dalla parte anteriore della tavola pendeva lo stemma del Porporato. — Verso le ore 10 del mattino doveasi celebrar la Messa dello Spirito Santo e poi procedere allo scrutinio, il quale, occorrendo, doveasi ripetere verso le ore 4 della sera dopo il canto del *Veni Creator*. E così ogni giorno, fino a che, con la plu-

lità di due terzi del numero dei voti non uscisse eletto il Sommo Pontefice.

Al numero completo dei Cardinali viventi, ch'è di 64, mancavano al Conclave due solamente, perchè infermi, ed un terzo, quello di New-York, cui la distanza del luogo, non permise che si trovasse in tempo.

Era l'una e mezzo pom. del giorno 20 (il secondo dopo quello dell'ingresso), quando le persone che si trattenevano nella gran piazza di S. Pietro sembrò che si aprisse la loggia maggiore del Portico della Basilica. Non parea vero che, dopo solo un giorno e mezzo di scrutinio si fosse compiuta la elezione del Supremo Gerarca. Eppur così fu. Apertasi infatti la loggia, comparve il Crocifero con la Croce d'argento, e quindi l'E.mo Caterini primo Cardinale dell'Ordine de' Diaconi; il quale, accompagnato dal Maestro delle Sacre Cerimonie, e fattosi in mezzo alla gran loggia, alla folla che in un baleno erasi quivi tutto accalcata solennemente proclamò: *Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam E.mum et R.mum D. Ioachim Pecci, sibi nomen imposuit Leonis XIII.* — Fu allora un grido unanime di applauso al novello Pontefice e il suono festivo delle campane di S. Pietro; di che la fausta novella si diffuse in un istante per tutta Roma, e si propagò sulle corde elettriche per tutto l'orbe intero.

Si seppe di poi come nella mattina del 20 il primo scrutinio non desse numerosi voti allo Eletto, ma che nella sera questi salissero inopinatamente fino al numero di 35. E nella mattina del 20, senza bisogno di ripetersi ciò che di rubrica dicesi *accesso*, cadesse la scelta a Pontefice sull'E.mo Pecci con 44 voti di maggioranza.

Già S. E. Mons. Governatore ed il Principe Maresciallo, all'udire il suono dei sacri bronzi e le grida di gioia, erano accorsi alla porta del Conclave per accertarsi del fatto. E nel luogo della ruota n'ebbero la conferma da Mons. Lasagni, il quale aggiunse essere volontà del novello Pontefice che la clausura fosse mantenuta fino alle ore 4 della sera.

La calca intanto del popolo aumentava momenti nella piazza del Vaticano e tutta la riempiva. Aspettavasi con ansia immensa la prima benedizione apostolica dal novello Pontefice. Ed essendosi conosciuto che questa sarebbesi impartita, non già dalla loggia esterna, ma dal portico interno della Basilica, questa fu subito gremita di una moltitudine di presso a 50 mila persone; la quale, al primo vedere il nuovo Gerarca, cadde sui ginocchi, e, benchè fosse in luogo sacro, pur non potè trattenersi dal prorompere iteratamente in applausi fragorosissimi. Fu una scena che commosse fin gl'increduli e i framassoni!

Apertasi di poi con le debite solennità la porta del Conclave, il Principe Maresciallo fece atto di ossequio al Sommo Pontefice che era di ritorno dal portico di S. Pietro. Più innanzi lo fecero le Guardie Nobili e Svizzere coi rispettivi comandanti. Nella Cappella Sistina il S. Padre, vestito degli abiti pontificali, si assise sulla sedia collocata avanti l'altare e ricevè la seconda *adorazione* di tutto il Sacro Collegio, avendo ricevuta la prima subito dopo la sua elezione. Ripresi poscia gli abiti ordinarii, ammise al bacio del piede il Marchese Cavalletti ed altri insigni personaggi. La terza *adorazione* del Sacro Collegio, secondo il rito prescritto, ebbe luogo la mattina del 21 nella stessa Cappella Sistina.

Intanto gli Ambasciatori accreditati presso la S. Sede si affrettarono di fare omaggio al novello Pontefice, come fecero personaggi moltissimi e rappresentanti di città, e di corpi morali, essendo da quel giorno le sale di quel Palazzo Apostolico ripiene sempre di devoti visitatori. I telegrammi poi e le lettere di congratulazione che giunsero in Vaticano da ogni luogo e da ogni classe di persone, sono *innumerevoli*.

—

Per la solenne incoronazione, il S. Padre avea in animo di offrire al suo diletto popolo lo spettacolo di questa sublime cerimonia con celebrarla nella Basilica Vaticana. Ma ne fu distolto, come afferma l'*Osservatore Romano*, dal dubbio cui diè luogo l'attitudine del Governo italiano, che l'ordine non potesse essere ivi mantenuto. Invece fu celebrata il di 3 marzo nella Cappella Sistina, dove convennero le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Parma col loro seguito, l'Ecc.mo Corpo Diplomatico, una rappresentanza del Sovrano Ordine Gerosolimitano e de' Cavalieri di Calatrava, tutti in grande uniforme e decorazioni, e una folla di alti personaggi del Patriziato romano ed estero. Il S. Padre, ricevuta la prima obbedienza dagli E.mi Cardinali e dagli altri Prelati nella Sala Ducale ridotta a cappella, e cantata l'ora di Terza, procedeva, assiso in sedia gestatoria, solennissimamente alla gran cerimonia. E fatta breve adorazione al SS. Sacramento esposto nella Cappella Paolina, preceduto dal Sacro Collegio, dai prelati della nobile sua Corte, in mezzo alle guardie Palatine schierate in due ale, entrò nella Sistina per dar principio al Pontificale solenne. Prima però, secondo il costume, un Cerimoniere, lungo il passaggio, genuflessogli dinanzi per tre volte bruciava un manipolo di stoppa raccomandato a una canna, ricordando la va-

nità della gloria mondana, con le parole: *Pater Sancte, sic transit gloria mundi!*

Dopo il *Confiteor*, assiso il Sommo Pontefice sulla Sedia Gestatoria, furono recitati dai Cardinali Capi d'Ordine le orazioni *super Electum* prescritte dal Rituale, e poscia fu imposto al nuovo Gerarca il Pallio pontificio. Una seconda *obbedienza* gli fu prestata dal Sacro Collegio e dagli altri Prelati dopo di questo rito; compiuta la quale, si continuò la S. Messa propria di quel memorando giorno. — Terminata che questa fu, il S. Padre, deposto il manipolo, si assise di nuovo sul Trono, e mentre i Cantori con iscelta armonia cantavano il mottetto: *Corona aurea super caput eius etc.*, composto a tal uopo dal Maestro Pasquale di Carpineto, il Cardinal Diacono, recitate le preci di rito, gli metteva sul capo i Triregno con le parole: *Accipe Tiaram tribus coronis ornatam, et scias te esse Patrem Principum et Regum, Rectorem Orbis, in terra Vicarium Salvatoris D. N. I. C., cui honor et gloria in saecula saeculorum.* Una commozione viva e profonda si osservò a questo punto in tutti gli astanti.

Il Sommo Pontefice, dopo aver letto ad alta voce le solite preci ed impartita la trina benedizione, facea ritorno in sedia gestatoria nell'Aula dei paramenti. E prima di separarsi dal S. Collegio, l'E.mo Card. di Pietro Sotto-Decano, a nome di tutti gli E.mi Cardinali, lesse alla sua presenza un nobile indirizzo, a cui il S. Padre rispose con uno splendido discorso.

—

Leone XIII nacque il due marzo 1810 dal Conte Ludovico Pecci ed Anna Prosperi in Carpineto, grossa terra della Diocesi di Anagni. Fu educato nei primi anni da PP. della Compagnia di Gesù nel Collegio di Viterbo. Proseguì i suoi studii nel Collegio Romano sotto la scorta di rinomatissimi Professori, tra i quali l'esimio P. Francesco Patrizi d. C. d. G. ancor vivente. Ricevuta la laurea dottorale, entrò nell'Accademia dei Nobili Ecclesiastici, dove ebbe a compagno il rimpianto Card. Riario Sforza Arciv. di Napoli, e fu carissimo al celebre Card. Antonio Sala, che lo confortò di sapientissimi consigli ed ammonimenti. Insignito della laurea dell'uno e dell'altro diritto, il Papa Gregorio XVI lo creò Prelato Domestico e Referendario dell'una e dell'altra Segnatura; e poscia il Card. Odescalchi il 23 dicembre del 1837 ordinollo Sacerdote in S. Andrea al Quirinale. Il S. Padre lo mandò subito a reggere, come delegato Apostolico, successivamente le provincie di Benevento, di Spoleto e di Perugia, dove Mons. Pecci acquistò fama chiarissima d'integerrimo e sapiente amministratore. Giunse a purgare le terre di Benevento dai malviventi che le infestavano; e nella provincia di Perugia sotto il suo governo le carceri un tempo rimasero vuote. — Dopo ciò fu creato dal S. P. Gregorio XVI nel concistoro dei 27 gennaio 1843 Arcivescovo di Damiata i. p. i. e fu inviato Nunzio presso il Re Leopoldo I nel Belgio, non avendo ancor compiti 33 anni. Il detto Re seppe conoscerne ed apprezzarne i meriti, e lo decorò del gran cordone dell'Ordine suo, commendandolo altamente al Sommo Pontefice, quando nel gennaio del 1846 fu richiamato in Roma per esser posto al governo della Diocesi di Perugia. Mons. Pecci, per divozione a S. Anna, di cui sua madre portava il nome, volle fare ai 26 di luglio del detto anno il solenne ingresso in Diocesi. Qui egli ha dimorato ben 32 anni ed ha con maravigliosa operosità e dottrina procurato il bene dei suoi figli amatissimi. La s. m. di Papa Pio IX nel concistoro de' 19 dicembre 1853 lo creò e pubblicò Cardinale del titolo di S. Crisogono, e in quello del 21 settembre 1877 lo nominò Camerlengo di S. R. C.

Il Papa Leone XIII è alto della persona, di signorili fattezze e di asciutta complessione. Ha una testa bellissima; i lineamenti fermi, risentiti e piena di maestà. La voce è sonora e bella quando pronunzia un discorso. Semplice, amabile, spiritoso nella vita intima, diventa grave, austero, venerando nelle pubbliche funzioni. — Anche gli uomini della rivoluzione hanno alte lodi per lui. Basta citarne un solo, Ruggiero Bonghi, il quale nel libro *Pio IX e il Conclave* ha scritto che il Card. Pecci è « uno dei più eletti ingegni del Sacro Collegio e delle nature meglio temperate e sanamente vigorose che ne facciano parte... ha studiato bene; ha governato bene; è stato vescovo egregio. »

Voglia Iddio per lunghi anni conservarlo al bene della Chiesa, e fargliene vedere l'immanchevole trionfo!

Nomine Pontificie. — Il Santo Padre si è degnato creare suo Segretario di Stato l'E.mo Card. Alessandro Franchi, il quale con una nota verbale ne ha data comunicazione all'Ecc.mo Corpo Diplomatico accreditato presso la S. Sede. Il detto Cardinale è stato pure nominato Prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici ed Amministratore dei beni della S. Sede.

Con biglietti della Segreteria di Stato l'E.mo Card. Giovanni Simeoni è stato nominato Prefetto della S. Congr. *de Propaganda Fide*, e l'E.mo Card. Carlo Sacconi è stato confermato nell'officio di Pro-Datario.

Con biglietti della Prefettura de' Sacri Palazzi Apost. sono stati nominati Cappellani Segreti di Sua Santità Mons. D. Mariano Wastienkist caudatario, il rev. D. Agostino Falcioni crocifero, il rev. Can. D. Giacomo Boncompagni, il rev. Can. D. Andrea Mogliazzi.

La Santità di N. S. ha dato le seguenti disposizioni circa i personaggi della sua Corte: — Mons. Macchi è stato nominato Maestro di camera; Mons. Latoni, Uditore S.mo; Mons. Sanminiatelli, Elemosiniere; Mons. Nocella, Segretario delle lettere latine; Mons. Vittore Van der Branden, Cameriere segreto partecipante e coppiere; D. Stefano Ciccolini, Segretario d'ambasciate; D. Vincenzo Annivitti, Guardarobe; D. Gabriele Boccali, Cam. segr. partec.; Dott. Alessandro Ceccarelli, Chirurgo; Dott. Ruggero Valentini, Medico; Comm. Stanislao Sterbini, Scalco segreto; Mons. Augusto Negrotto e Mons. Gio. Casali, Abbreviatori del Parco Maggiore Soprannumerarii; Can. D. Gius. de Bisogno e Can. D. Francesco della Volpe, Prelati Domestici.

ESTERO

Cardinale defunto. — Il 27 u. s. cessò di vivere l'E.mo Card. Goffredo Brossais Saint-Marc, Arcivescovo di Rennes in Francia. Era nato in Rennes il 4 febbraio 1803. Fu creato e pubblicato Card. di S. R. C. dalla s. m. di Pio IX nel Concistoro del 17 sett. 1875 del Titolo di S. Maria della Vittoria.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Riceviamo da Cassano con la data del 5:

« Se la morte del gran Pontefice Pio IX ha gittato nell'affanno e nella costernazione tutte le diocesi del mondo cattolico, chi scrive non sa, nè può ritrarre con vivi colori quale fu il rammarico della diocesi di Cassano al Jonio. Infatti lo zelantissimo ed Apostolico Vescovo Monsig. Basile, il quale da vicino lo conosceva, e ne avea ricevuto replicate volte segni di paterna tenerezza e sapientissimi consigli, non appena si ebbe l'infausto annunzio della morte di tal glorioso ed immortale Pontefice, della più grande figura di questo secolo, del più grande carattere, che abbia onorato il mondo, dirigeva, senza por tempo in mezzo, a' suoi diocesani una lettera pastorale così dotta, così commovente, così descrittiva de' principali avvenimenti del suo pontificato, che letta da' rispettivi parrochi a' propri fedeli, eccitava nel cuore di ognuno le più grandi emozioni, ed a tutti strappava le lagrime. Quindi tutti i parrochi della diocesi gareggiarono nella solennità de' funerali per questo Pontefice, scelto dalla Provvidenza a dare l'esempio di sublimi sventure sopportate senza macchia, e con eroica pazienza, predicando tutti a' rispettivi fedeli, che egli assiso sulle ruine del Trono temporale si è mostrato più grande, più maestoso, al di sopra di tutti i regni e di tutte le potenze della terra, sempre calmo, sempre tranquillo, colla fronte serena, collo sguardo vivace, col labbro sorridente. E se di tutti dovessero descriversi le particolarità, bisognerebbe trascendere i limiti di un articolo. Chi scrive cogliendo le gravi impressioni, che gli offrivano la maestà e la solennità de' funerali celebrati nella Cattedrale di Cassano la mattina del 1.° marzo, di questi soltanto si fa un dovere di scrivere un piccolo cenno, a solo fine di far rilevare, che la diocesi di Cassano non resta mai seconda alle altre, quando trattasi di far marcare i sentimenti, da cui è animata verso il padre universale de' credenti. Nè mal si appone dicendo di darne un piccolo cenno, giacchè solo un artista, pieno il cuore di poesia divina, potrebbe darne la giusta ed adeguata descrizione, massime quando giungerebbe al punto in cui dovrebbe pennelleggiare il tetro, il sublime, che nella sua totalità presentava il meraviglioso catafalco piantato nel centro della Cattedrale. Quindi si limita ad accennar soltanto, che tal catafalco, il quale nella sua sommità toccava quasi la volta del tempio, lavorato esso tutto di mirto, con un disegno netto e preciso, presentando colonne e festoni, che ombreggiavano le meste immagini delle virtù teologali, era spettacolo di religiosa emozione. E tutti non sapevano qual parte di esso ammirare, se il tipo artistico del lavoro, se il colonnato tempietto situato sul culmine del catafalco, dentro di cui si alzava maestosa una statua marmorea dell'Immacolata Concezione, allusiva al dogma da Pio IX proclamato; se le iscrizioni, che l'adornavano, le quali tratte tutte dal libro ispirato accennavano a' più grandi avvenimenti del suo prodigioso pontificato; se l'immensa copia dei cerei, che rendevano illuminato tutto il tempio vestito a drappi di lutto. Ma questo non sarebbe che parlare della generosità del cuore di Monsignor Vescovo Basile, il quale nelle sue ristrette finanze sostenne solo tutta la spesa non lieve di tale artistico e maestoso apparecchio, non mai

visto nel Duomo di Cassano. Vi fu ben altro, che richiamò la considerazione e gli applausi della culta città. All'ora stabilita pel solenne pontificale, pria che il Vescovo ed il Rev.mo Capitolo e clero avessero recitato il mattutino e le lodi dell'uffizio dei morti, il tempio si vide gremito di popolo, il quale vestito a gramaglia, ed atteggiato a mestizia assisteva con religioso raccoglimento a' santi sacrificii, che da tutti i membri del Rev.mo Capitolo e clero si offrivano pel Santo Pontefice. E ciò ad onta delle maligne insinuazioni di qualche miscredente, che cercava in tutti i modi di distogliere il popolo dall'assistere a' funebri riti. Poscia la Messa di requie eseguita con gravi e solenni note da scelti cantori, il pontificale assistito dal Capitolo e dal clero con una maestà, che non si poteva maggiore, le cinque solenni benedizioni intorno al tumolo, ed infine il dottissimo e commovente elogio funebre recitato dall'Ill.mo e Rev.mo Arcidiacono D. Michele Servidio, che nello svolgimento di esso toccava con mano maestra e con una mirabile sintesi un pontificato di trentadue anni, di cui non si trova altro simile nella storia di diciannove secoli, riempirono tutti i cuori di mesta e dolcissima soavità, ed eccitarono tutti a pregare pel gran Pontefice.

Sia lode adunque, e lode somma al Vescovo, ed alla rinomata città di Cassano, che ha saputo nella sua squisita suscettibilità rendere un degno tributo di compianto e di gratitudine ad un Pontefice, che erede degli spiriti elevati de' suoi celebri antecessori, egli solo ha raccolto nell'augusto suo capo gli allori di tutti.

Antonio Arciprete Pistocchi.

Con una splendida Notificazione a tutto il Clero e popolo della Diocesi, Monsignor Vescovo ha partecipata la provvidenziale esaltazione sulla Cattedra di Pietro del novello Gerarca Leone XIII, ed ha prescritto in tutti i luoghi il solenne canto del *Te Deum*. Questa lietissima notizia è stata accolta ancora qui, come per tutto altrove, con segni di straordinaria esultanza.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Narrare per filo, secondo fu promesso nel precedente fascicolo, quanto si è fatto nella Diocesi di Policastro Bussentino per rendere le supreme funebri onoranze a quel provvidenziale Pontefice che fu Pio IX; descrivere il luttuoso parato dei tempii, gli splendidi catafalchi in molte città innalzati sotto la direzione di valenti architetti, ed ornati di epigrafi eleganti; notare il consumo dei cerei, richiederebbe più che non una facciuola di questo Periodico; perocchè i Cleri ed i popoli Bussentini, di gran cuore come sono, hanno gareggiato per rendere a quel Grande, sì largo benefattore di detta Diocesi, un cordiale omaggio di gratitudine. Basti accennar solo che, oltre della Cattedrale, in cui la solennità e maestà delle funzioni fu accresciuta dai riti Pontificali, eseguiti da Mons. Vescovo, con l'assistenza del Capitolo e degli alunni del Seminario, in più che trenta Chiese si è udito l'elogio funebre, recitato da egregi Oratori, ed in tutte si è visto uno straordinario concorso di ogni classe cittadini, dal cuore dei quali si elevava un voto solo per la requie di quell'anima benedetta, che il Signore al certo ha accolto già nell'eterna pace dei giusti.

Non meno generale poi fu la gioia per la pronta elezione del novello Pontefice Leone XIII, la cui notizia, come un angelo consolatore, ridestò gli animi affranti dal dolore, e quelle Chiese che erano state testimoni delle lagrime del Sacerdote e del popolo, echeggiarono dell'inno del giubilo in ringraziamento al Signore che abbatte e solleva, mortifica e consola, e tutto fa tornare a gloria della sua Chiesa e confusione dei nemici.

—

Ci scrivono da Lagonegro che l'esequie alla s. m. di Pio IX furono ivi celebrate con assai splendore e solennità. In mezzo alla crociera del maggior Tempio sorgeva in forma di tomba marmorea un superbo tumulo, con sopravi elegante cassa mortuaria dorata. Stemmi, simboli allusivi, iscrizioni latine, componimenti poetici, ornavano il detto tumulo. Finita la solennissima messa, fu recitata una acconcia orazione funebre, dopo la quale furono lette varie poesie molto applaudite. Finalmente dopo le cinque assoluzioni, rese vieppiù patetiche dall'ottima esecuzione del canto delle Antifone e della *Libera*, l'immenso popolo ritornava alle proprie case col cuore altamente commosso. — Le quattro Congreghe laicali, specialmente quella dell'Immacolata, hanno davvero emulato la Chiesa Matrice nella solennità dei funerali al gran Pontefice.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Actis Consistorialibus.

La Santità di N. S. Leone XIII, la mattina del 28 marzo 1878, con le debite solennità ha tenuto il suo primo Concistoro. In esso l'E.mo Card. Borromeo, dimessa la Diaconia de' Ss Vito e Modesto, ha ottato al titolo di S.ª Prassede, passando dall'Ordine diaconale a quello dei Preti. Di poi il S. P., dopo di aver conferito l'officio di Camerlengo di S. R. C. all'E.mo Sig. Card. Camillo di Pietro, si è degnato provvedere alle seguenti Chiese: — Vesc. di *Filadelfia* i. p. i. pel R. P. D. Domenico Gaspare Lancia de'Duchi di Brolo, della Congr. Benedettina Cassinese, deputato Ausiliare di Mons. Arcivescovo di Palermo — Vesc. di *Carre* i. p. i. pel R. D. Antonio Grusca di Vienna, Vicario Castrense dell'Imp. e regio esercito Austriaco.

Sono state inoltre pubblicate le seguenti Chiese, provviste per Breve:— Chiesa di *Glasgow nella Scozia*, recentemente eretta in Arcivescovile, per Mons. Carlo Eyre, traslato da Anazarba i. p. i. — Chiesa di *S. Andrea ed Edimburgo* nella Scozia, recentemente eretta in Metropolitana, per Mons. Giovanni Strain, traslato da Abila i. p. i. — Chiesa Arciv. di *Gerapoli* i. p. i. per Mons. Paolo Goethals d. C. d. G., Vicario Apost. del Bengala Occidentale, traslato da Evaria i. p. i. — Chiesa Vesc. di Curio i. p. i. per Mons. Giovanni Gius Conroy, Vescovo dimissionario di Albany in America — Chiesa di *Aberdeen*, nella Scozia, recentemente eretta in Cattedrale, per Mons. Giovanni Mac-Donald, traslato da Nicopoli i. p. i. — Chiesa Vesc. di *Tempe* i. p. i. pel R. D. Giuseppe Masi sac. di Mezzoiuso (Archid. di Palermo), deputato Vescovo ordinante di Rito Greco in Sicilia.— Chiesa di *Dunkeld* nella Scozia, recentemente eretta in Cattedrale, pel R. D. Giorgio Rigg — Chiesa di *Galloway* nella Scozia, recentemente eretta in Cattedrale, pel R. D. Giovanni Mac-Lachlan — Chiesa di *Argyll ed Isole* nella Scozia, recentemente eretta in Cattedrale, pel R. D. Enea Mac-Donald — Chiesa Catt. di *Vincennes* negli Stati Uniti pel R. D. Francesco Silas Chatard, Rettore in Roma del Collegio Americano — Chiesa Catt. di *Richmond* pel R. D. Giovanni Gius. Keane, Amministratore del Vicariato Apost. della Carolina Settentrionale — Chiesa Vesc. di *Eucarpia* i. p. i. pel R. D. Edoardo Gasnier, Vicario Apost. del Siam Occidentale — Chiesa Vesc. di Tanasia i. p. i. pel R. D. Giordano Ballsieper Vicario Apost. del Bengala Orientale.

Di poi Sua Santità ha emessa, giusta il costume, la professione di fede e prestato il giuramento alle Costituzioni Apostoliche.

In fine si è fatta la postulazione del sacro Pallio per le Sedi Arciv. di Glasgow, e Metrop. di S. Andrea ed Edimburgo a favore dei sopra detti Arcivescovi.

Apertasi quindi l'Aula Concistoriale, l'E.mo Card. Mac Closkey, creato e pubbl. li 15 marzo 1875, con le consuete formalità ha ricevuto dal S. P. il Cappello Cardinalizio.

II. Ex S. Congregatione Concilii.

I. Adscriptionis seu Incardinationis — 25 Agost. 1877. — Quel medesimo Arcivescovo di T. (v. pag. 396 di q. vol.) licenziò dal suo Seminario e depennò dall'albo dei novizii un altro giovinetto, Gio. Bertoldi; il quale si rivolse a quel medesimo Vescovo della Dioc. di E. per fissarvi il domicilio, essere ammesso in Seminario ed ascendere agli ordini, dopochè avesse ottenuto la scardinazione. A tal fine fe' ricorso alla S. Sede; la S. C. dimandò informazioni sì all'Arcivesc. come al Vescovo; le informazioni furono contraddittorie. Perocchè il primo, in due relazioni e nella discussione della causa, dipingeva il giovane con foschi colori d'immoralità e di disamore allo studio; dolevasi della protezione accordatagli dal Vescovo non proprio; dolevasi delle conseguenze derivanti dal non lasciare alla prudenza del proprio Ordinario la scelta dei candidati al Sacerdozio ecc. Per l'opposto, il Vescovo recommendava e documentava le lodevoli disposizioni, per le quali non gli si dovea precludere la via ai sacri Ordini; dichiarava la volontà di Giovanni di voler nella sua Diocesi stabilire il domicilio, e dimostrava, le querele dell'Arcivesc. essere senza fondamento, essere ingiuste, essere arbitrarie.

Per lo che al dubbio: *An et quomodo annuendum sit precibus Oratoris Bertoldi in casu?* — la S. C. il dì 25 agosto, giudicò rispondere: *Affirmative, exhibita prius ab oratore in Cancellariae Curiae E. probatione se transtulisse domicilium in eadem Dioecesi E. ac facta promissione iurata se in eadem Dioecesi permansurum.*

Donde le seguenti massime: a) Per acquistarsi in un dato luogo il domicilio uopo è manifestare l'animo deliberato di perpetuamente dimorarvi. — b) Perciò nel caso la S. C. ordinò che il Bertoldi esibisse documento del domicilio trasferito, confermato da giuramento. — c) All'opposto, non si acquista il detto domicilio, ancorchè uno vi si trasferisca con tutta la famiglia e coi mobili, e vi si trattenga per lungo tempo, ma non abbia la intenzione di stabilirvisi perpetuamente. — d) Anche un chierico potrebbe validamente acquistare il domicilio in aliena Diocesi senza il consenso del proprio Vescovo; sebbene peccherebbe, specialmente se nella sua Diocesi era ordinato a titolo di benefizio colla residenza, o era ascritto al servizio di chiesa o luogo pio. Il Vescovo ordinatore può per dritto interdire l'esercizio dei sacri Ordini ai chierici ascritti ad una chiesa, dalla quale si allontanano. Così il Tridentino (Sess. XXIII, Cap. 16): *Quod si locum, inconsulto Episcopo, deseruerit* (clericus adscriptus), *ei Sacrorum exercitium interdicatur.* — e) Ogni Vescovo, per ragion di domicilio può ordinare qualunque chierico, nè potrebbesi opporgli la legge che vieta di ordinare un suddito alieno; giacchè il chierico col titolo di domicilio acquisito in una Diocesi diventa vero suddito del Vescovo locale.

II. Dubia super Matrimonio — 15 Dic. 1877 — *Per summaria precum.* — Il Vescovo di M. in aprile del 1877 dimandò alla S. C. del Conc. la soluzione di due dubbi interessanti: 1.° Poichè la Costituz. di Bened. XIV *Dei miseratione* vieta ai coniugi, tra cui è impotenza relativa e perpetua, di contrarre altre nozze, se non sieno precedute due sentenze conformi in due Diocesi, e poichè in Savoia, in luogo di attuarsi tutto il tenore della Bolla, dura la immemorabile consuetudine di permettersi dopo una sola sentenza un secondo matrimonio; è da tollerarsi una tal consuetudine, o debbe osservarsi alla lettera il prescritto della Bolla mentovata? — 2.° La legislazione francese non riconosce l'impedimento d'impotenza, e però è facile il caso che una donna sia dal Diritto Canonico respinta dal vivere coll'impotente, e dal Diritto

ivile sia forzata a rientrare in casa del medesimo. Come, in tal frangente, ovrà regolarsi il Vescovo, il parroco, il confessore?

La S. C. al 1.° rispose: *Servandam esse Constitutionem Benedicti XIV.* — 2.°: *Vivant uti frater et soror; quod si id fieri non possit sine peccati periculo, separentur omnino.*

Dalla qual risoluzione inferiscesi: — a) Una consuetudine che abroga o roga la legge non può concepirsi, fuorchè dopo la esistenza di essa legge. — b) Ondechè la consuetudine nel tema allegata, se si guarda in antecedenza alla cennata Costituzione, deve dirsi da questa abolita; se per contrario si contempla nel tratto successivo, non è che centenaria, ma irragionevole, ma corruttela, ma fomite di abusi. — c) Le Bolle Pontificie, munite di decreto irritante, non pur aboliscono le consuetudini preesistenti, anche immemorabili, ma irritano ogni atto contrario che dia inizio a posteriori consuetudini. — d) Di questa fatta è la prefata Costituz. destinata a svellere ogni sorta di abusi, e corredata da decreto irritante, assai copioso nelle parole: *Sublatis eis* (Ordinariis et Delegatis) *et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate.*

III. Praebendae Theologalis — 15 Dic. 1877 — *Per summaria precum.* — Canonico-teologo insieme e professore di Teologia dommatica nel patrio seminario supplicava la S. C. (come fu detto a p. 187 di q. vol.) per la risoluzione dei seguenti dubbi: 1.° Se gli era lecito esimersi dalle lezioni della Scrittura con lo insegnamento gratuito della Teol. dogmatica nel Seminario; — 2.° Se, nella ipotesi affermativa, le lezioni di dommatica dovessero durare tutto l'anno scolastico, ovvero bastassero in tanto numero quanto corrisponde alle lezioni scritturali; — 3.° Se nei giorni in cui facea la sostituzione fosse dispensato da tutto il servizio corale, ovvero da quelle ore soltanto che cadono nel tempo della scuola.

La S. C., il dì 2 settembre 1876, rescrisse: *Canonicum B. teneri ad lectiones Scripturales; attentis tamen peculiaribus circumstantiis, indulgendum ei ut abesse possit a choro diebus, quibus vacat scholae Theologiae dogmaticae.*

Il buon Teologo, supponendo che la S. C. non avesse posto mente al suo *ottuito* insegnamento, credette rinnovare la istanza, e formolare i dubbi in questa guisa: 1.° Se, in forza della dottrina di Bened. XIV e di vari rescritti della S. C. e col consenso dell'Ordinario, fosse in sua facoltà di sostituire alle lezioni bibliche le lezioni gratuite di dogmatica; — 2.° Se nei giorni di scuola dovesse intervenire a tutte le ore canoniche, o ad alcune soltanto; — 3.° Subordinatamente, nella ipotesi di risposte negative ai dubbi, chiedeva, a titolo di grazia di poter fare la ripetuta sostituzione.

Quantunque l'Ordinario, interrogato, avesse espresso voto favorevole, pur la S. C. il 15 dicembre 1877, stimò rispondere: *In decisis, sub die 2 sept. 1876, et amplius.*

Giova notare: — a) Non senza fondamento il Teologo B. appellavasi alla dottrina di Bened. XIV ed ai rescritti della S. C.; attesochè sino al Pontificato di Gregorio XVI (come fu detto a p. 188 di q. vol.) non procedevasi con tanto rigore nel sostituire alle lezioni Scritturali altre opere di pubblica utilità. — b) Ma, emanata la Enciclica *Inter praecipuas machinationes*, le posteriori risposte della S. C. sono state costantemente e rigorosamente conformi a quella che toccò al Can. Teol. B. — c) Tanta è l'importanza, cui la S. C. mette alle lezioni della S. Scrittura, che nè per difetto di uditori, nè per tenuità di rendita, nè per contraria consuetudine il Canonico Teologo può esimersi dallo adempimento del suo officio.

DECRETO DELLA S. CONGR. DELLE INDULGENZE

TAURINEN

Super translatione Indulgentiarum.

Quamvis circa translationem Indulgentiarum pro casibus translationis festorum, quibus tributa fuit Indulgentia lucranda ab illis qui in decursu diei festi Ecclesiam visitaverint, iam a S. Congregatione Indulgentiarum responsa et decreta prodierint, quae certam normam praebent; tamen pro variis circumstantiis quaedam dubia adhuc supersunt.

Certum est quod, translato festo solo per accidens, id est quoad officium et Missam infra annum, non transfertur Indulgentia festivitati adnexa, utpote constat ex Decreto diei 16 Septembris 1741 per responsum *translato festo unice quoad officium, non transfertur Indulgentia tali Festo concessa,* idque recentius confirmatum et praesertim sancitum fuit per Decretum Urbis et Orbis sub die 9 Augusti 1852.

Pariter certum est quod, cum transfertur Festum quoad solemnitatem et exteriorem publicam celebrationem, transfertur et Indulgentia eidem festo concessa, etiamsi non trasferatur officium cum Missa, ut patet ex praedicto decreto diei 9 Augusti 1852 et ex responsione S. Congregationis Indulgentiarum 11 Augusti 1862.

Sed non constat de decisione, quoad trasferendam indulgentiam simul cum Festo, quando festum cui adnexa est indulgentia transferri debet in perpetuum et assignari fixe ad aliam diem. Utrum nempe, translato festo, in perpetuum simul transferatur Indulgentia etsi festum celebretur sine solemnitate et sine externa publica functione. Insuper dubium est circa diem quo attributa sit Indulgentia in diversis Provinciis et Coenobiis, quando festum, ad occurrentiam alterius festi altioris vel maioris dignitatis, sit assignatum vel assignandum ad varias distinctas dies.

Cum autem Indulgentiae plenariae festis tributae in Kalendariis Capuccinorum adnotari soleant, et consuetudo sit eas adscribendi tantum unicuique diei, quo festum assignatum est pro Provincia, nulla facta exceptione quoad illos Conventus, qui festum habent assignatum et perpetuo celebrant alia die, Pater Clementinus ab Ulmeta, Provinciae Ianuensis Capuccinorum alumnus et Kalendarii extensor, ut certior factus in adnotandis Indulgentiis in Kalendario, ab erroris periculo se eximere valeat, subsequentia dubia, de licentia sui Superioris Provincialis, Sacrae Congregationi Indulgentiarum humillime exponit et supplicibus precibus eorumdem solutionem petit.

I. Utrum, translato festo in perpetuum et perpetuo ad aliam diem sive ex speciali decreto S. R. C. sive ex praescripto Rubricarum assignato, simul ad eamdem diem iterum festo assignatam transferatur Indulgentia eidem festo concessa, licet festum celebretur sine solemnitate et publica functione?

Et quatenus affirmative.

II. Utrum eadem translatio Indulgentiae fiat, tam in casu, quo translatio perpetua festi sit pro toto Ordine, quam in casu perpetuae translationis festi pro sola Regulari Provincia?

III. Cum festum assignatum est ad quamdam diem pro provincia et in aliqua Dioecesi, vel in aliquo Coenobio, ob occurrentiam alterius festi praeferendi, translatum sit et perpetuo assignatum ad aliam diem utrum Indulgentia festo tributa adscribenda

sit pro singulis Coenobiis ad diem quo annumquodque festum celebrat, vel potius sit retinenda tamquam lucrabilis in omnibus Coenobiis, eadem die assignata pro Provincia, dummodo tamen exceptio non sit habienda ratione solemnitatis vel externae publicae celebrationis?

IV. Quando aliquod festum ex novo indulto Kalendario adiungendum eo quod impediatur in die propria, ad sequentem primam diem liberam transferri et assignari debet, si ei concessa sit Indulgentia, utrum haec adscribenda sit diei quo festum assignatur fixe in Provincia, et quoad omnia Provinciae Coenobia, quamvis non in omnibus festum eadem die locum habeat?

V. Utrum Indulgentiae tributae alicui festo pro universis fidelibus cum conditione visitandi Ecclesias determinatas Regularium, lucrari possint ab omnibus Christifidelibus, etiamsi eiusdem festi celebratio cum Indulgentia alia die in Dioecesi locum habeat?

Emi Patres in Congregatione generali habita in Palatio Apostolico Vaticano die 14 Decembris 1877, auditis Consultorum votis, rebusque mature perpensis, responderunt:

Ad primum et secundum *Affirmative.*

Ad tertium, quartum et quintum, *Affirmative iuxta modum, nempe Indulgentia semel tantum a singulis respective lucrari potest.*

Et facta de praemissis relatione SS.mo D. N. Pio PP. IX ab infrascripto Secretario in audientia habita die 12 Ianuarii 1878, Sanctitas Sua resolutionem S. Congregationis approbavit.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 12 Ianuarii 1878.

A. Card. Oreglia A. S. Stephano Praef.

A Panici *Secret.*

RICORDI LITURGICI

LE CHIESE

VII.

LE SACRE IMMAGINI

I. Nel trattare delle sacre Immagini, non è nostro intendimento mostrare come lecitamente possano esse esporsi nelle Chiese alla pubblica venerazione, e come sieno stati sempre condannati coloro che ciò impugnarono. Neppure vogliamo far cenno del significato di tal culto, insegnato dalla Chiesa in molti Concilii, e soprattutto nel Tridentino (Sess. 25).— Vogliamo solo ricordare le regole pratiche che debbono osservarsi da' Curati e Rettori di Chiese, perchè sia ben regolato questo culto.

II. Le immagini sacre o rappresentano Dio o gli angeli o gli uomini segnalati per santità.

Le immagini rappresentanti Iddio debbono essere formate in modo che ritraggano quelle sembianze onde Iddio compiacquesi apparire talvolta sulla terra. Benedetto XIV nella Cost. 141 *Sollicitudini* ha prescritte le norme che vogliono aversi per queste immagini; noi qui le compendiamo:

a) Sono lecite le immagini della SS. Triade che rappresentano il Padre come uomo vecchio che ha nel seno Gesù Cristo in forma di giovane, e fra entrambi lo Spirito Santo in sembianza di colomba. — Sono queste parimente lecite, quand'anche il Figlio sia separato dal Padre, ma però ad esso vicino.

(b) Non è lecito dipingere la SS. Triade nell'utero della B. Vergine, nè sotto figura di uomo da tre capi. Si disputa se sia lecito dipingerla con figura di tre uomini eguali e somiglianti.

(c) Può dipingersi anche da solo il Padre, o nell'atto di camminare nel mezzo del Paradiso e di parlar con Adamo; o poggiato su di una scala, come si diè vedere a Giacobbe; o terribile, come apparve a Mosè;

o qual re che siede sul soglio, come lo vide Isaia; o finalmente come un vecchio avvolto in un bianco mantello, siccome lo contemplò Daniele.

d) Egualmente può dipingersi da solo il Figlio, ritraendosene la umanità in tutti i suoi stadii, bambino, adulto, affisso in croce, e gloriosamente risorto; e in tutti gli atteggiamenti onde di lui narra il Vangelo. Può ancora dipingersi in forma di agnello.

e) In simil guisa può rappresentarsi da solo lo Spirito Santo, ma in forma di colomba o in forma di lingue di fuoco nel mistero della Pentecoste. Sono condannate le immagini raffiguranti lo Spirito Santo in forma di giovane scompagnato dalle altre Persone.

III. Le immagini che rappresentano gli Angeli debbono ritrarre le sembianze umane come nella S. Scrittura sono descritte le loro apparizioni. Devesi osservare l'uso invalso fin dall'antichità e mantenuto nella Chiesa di raffigurarli sotto forma di uomini leggiadri o di fanciulli con ai fianchi due ale, simbolo della loro spiritualità, sia che si dipingano col corpo intero, sia che con la sola testa.

IV. La Beatissima Vergine e gli altri Santi debbono dipingersi secondo le loro naturali fattezze, e con quel vestito ch'è ad essi proprio. Urbano VIII, nella Cost. *Sacrosancta Tridentina* del 15 marzo 1864, proibì sotto gravi pene che le sacre immagini di G. C., di Maria V., dei Ss. Apostoli e degli altri Santi si scolpiscano o dipingano con abiti particolari di qualche Ordine regolare, o in altro modo insolito nella Chiesa (1). Proscrisse pure in esse abiti profani, che sieno indecenti o inonesti. Il Tridentino (*Sess. XXV*) condanna quelle immagini sacre che ritraggano una bellezza tutta mondana e sappiano comechessia di oscenità, e prescrive che dalle Chiese siano senz'altro rimosse. Il che vuol dirsi pure di quelle figure sconce e deformi che muovono piuttosto a disprezzo che a venerazione.

V. Le immagini dei Santi canonizzati possono dipingersi con sul capo l'aureola, ossia il diadema; quelle de' Beati coi soli raggi (Bened XIV. 6 sept. 1744. — Urbano VIII (in Const. *Sanctissimus*) vietò sotto severe pene di apporre aureole o raggi o altro, che accenni a culto, a tutte le figure di coloro che non sono dalla Chiesa dichiarati o santi o beati.

VI. Le immagini dei Beati non possono, senza concessione Apostolica, esporsi nelle pubbliche Chiese, come pure nelle sagrestie e negli oratorii. E in ciò è bene tener presente quello che la S. C. de' Riti, approvante Alessandro VII. decretò su tal proposito il dì 27 settembre 1659:

« 1. Quod eorumdem Beatorum imagines, etiam non principaliter, et ubi supplices appositae, simulacra, picturae, tabellae aut scripturae eorumdem praeclara gesta repraesentantes aut referentes, Ecclesiis, Sacrariis et Oratoriis quibuscumque, et praesertim in quibus Missae Sacrificium vel alia Divina officia peraguntur, inconsulta Sede Apostolica, nullo pacto exponantur.

« 2. Quod, ubi indultum fuerit per Sedem Apostolicam Imagines, Simulacra, pictasque tabellas, in Ecclesiis poni et coli posse, in pariete tantum, non autem super Altari collocandi facultas censeatur. »

Dove però fu concessa la celebrazione della messa propria di un Beato, per ciò stesso la sua immagine può esporsi sull'altare; « An ubi indultum fuerit ut Missa de aliquo Beato celebretur, liceat eius imaginem et simulacrum nec non votivas tabellas super altari exponere? — S.R.C. respondit: *Affirmative* » (17 Apr. 1660).

VII. Se non è lecito esporre nelle Chiese, senza concessione Apostolica, le immagini dei Beati, molto meno è lecito esporre quelle dei soli Venerabili, o di altri uomini illustri, siano anche regnanti. Così Urbano

(1) La S. C. de' Riti il dì 22 gennaio 1707 permise ai PP. Cappuccini di esporre e portare in pubbliche processioni la statua di S. Antonio nell'abito cappuccino. Vietò nondimeno che sotto le immagini di S. Antonio o di S. Francesco dipinte con tale abito si scrivesse esser questo il vero abito usato da'detti Santi.—Alessandro VII avea fin dal 20 novembre 1663 con apposito decreto condannato tale uso, ordinando che siffatte immagini fossero poste nell'Indice.

VIII (in Const. *Sanctissimus*).—La S. C. dei Riti proibì, con decreto del 24 marzo 1860, di dipingersi fin nei vetri delle finestre dei sacri Templi figure di uomini morti con fama di santità e di martirio, ma non ascritti nell'albo dei Santi o dei Beati.

VIII. Adunque le sole immagini dei misteri della Religione e dei Santi canonizzati possono sempre e lecitamente esporsi nelle Chiese, purchè sieno dipinte o scolpite nella forma consueta, ed intervenga l'approvazione del Parroco o Rettore della Chiesa stessa (Scavini L. II, n. 173). Prima di venire esposte, vogliono essere benedette dal Vescovo o da chi ne ha la facoltà.

Per decreto del Tridentino, le immagini che hanno qualche cosa insolita e nuova non debbono esser poste nelle pubbliche Chiese nè in altro luogo, senza l'approvazione del Vescovo: « Statuit S. Synodus nemini licere ullo in loco vel Ecclesia, etiam quomodolibet exempta, ullam insolitam ponere vel ponendam curare imaginem, nisi ab Episcopo approbata fuerit » (Sess. XXV). Il Vescovo deve consigliarsi intorno a ciò con Teologi ed altri pii personaggi, e rimanendo dubbii, deve prendere l'oracolo della S. Sede (ib.) (1).

(Continua.)

(1) Su tal proposito vuolsi avvertire che, chiesta la S. C. de' Riti che concedesse licenza di esporre in pubblica chiesa la immagine della SS. Vergine Immacolata con quella forma che si osserva nella medaglia così detta *miracolosa* di Parigi del 1830, rispose: *Negative;* e il Gardellini ne assegna la ragione con dire: « Imago haec eo quo picta est modo et eo quo representatur in numismate Parisiis cuso, differt quamplurimum ab ea imagine qua a vetustissimis temporibus Beatissimae Virginis Conceptio pingi consuevit; atque hinc, cum huiusmodi imago nova et insolita sit in Ecclesia, ut talis adnumerari inter eas debet, de quibus et S. Tridentinae Synodi Patres et Urbanus VIII decreverunt, non licere ullo in loco vel in Ecclesia ponere » (S. R. C. 27 Aug. 1836).

Vuolsi pure ricordare che, introdottasi non è guari tempo una pia associazione col titolo di *Nostra Signora del S. Cuore di Gesù*, la S. C. della Inquisizione, in una lettera al Vescovo di Presmilia nella Gallizia, con data del 28 febb. 1875, fa osservare come tal titolo non si convenga alla Vergine nel senso di esser lei la padrona del Cuore di Gesù, giacchè, « quamvis plurimum ipsa apud Filium valeat, attamen pie asseri nequit, quod imperium super eodem exerceat »;— ma solo nel significato ch'ella è nostra Signora: « Hoc sane sensu Apostolica Sedes titulum *Notre Dame du Sacré Coeur* haud improbandum censuit, eo quod Christifideles hac formula eam invocant, uti eorum Dominam. » — Posto ciò si prescrive che le immagini di tal titolo debbano rappresentar la Vergine che ha il fanciullo Gesù non innanzi i ginocchi, ma nel seno: « Huc demum subsequens Pontificis mandatum ut simulacra seu picturae cultui dicandae repraesentare debeant Virginem, Puerum Iesum non ante genua, sed ulna gestantem » (Litt. cit.).

OPERE DI ZELO

OPERA DELLA SANTA INFANZIA

Fra le opere di zelo, che in una parrocchia debbono vedersi fiorire, non dovrà tener l'ultimo luogo quella della S. Infanzia.

Non diremo molte cose della importanza di quest'opera, persuasi come siamo che a nessuno dei nostri associati debba essere sconosciuta; ricorderemo solo ch'ella è opera eminentemente cattolica, perchè sommamente benemerita della religione e della umanità.

Salvar dalla morte eterna e spesso dalla temporale un gran numero di bambini, vittime della barbarie di snaturati genitori; procurare ad essi una cristiana educazione; farne, adulti, tanti apostoli per disseminare il vangelo nelle contrade idolatre, è questo lo scopo altissimo che si prefigge l'opera della S. Infanzia.

Venne fondata da Mons. Forbin-Janson, zelantissimo apostolo della Cina, quando questi nel 1843 stabilì a Parigi un'associazione di fanciulli che con la preghiera quotidiana e con lo sborso di un soldo mensile venissero in soccorso dei miseri bambini cinesi. L'opera fu approvata e benedetta dalla S. Sede, e presto si vide dilatata in presso che tutti i regni di Europa con immenso successo. Giacchè ai missionarii furono porti

mezzi per fondare orfanotrofii, stabilire scuole, associarsi battezzatori e levatrici cristiane, e procurar la salvezza a migliaia e migliaia di bambini.

La Cina, il Tonkino, Siam ed altri luoghi di Oriente sono il teatro del loro zelo, dove, in mezzo a presso che 400 milioni di persone, si deplorano le più orribili spietatezze contro i fanciulli. Il capriccio, la miseria, la superstizione, la barbarie di quei genitori infierisce contro il frutto delle loro viscere, ed essi i proprii nati condannano a perire o nei gorghi del mare, o nelle fauci delle belve, o soffocati e feriti dalle loro mani medesime! Or quale opera maggiormente cristiana ed umanitaria che accorrere in aiuto di tanta parte del genere umano? Qual opera più degna dello zelo e della carità del Sacerdozio cattolico?

Eccone intanto l'*ordinamento*, che noi togliamo dal Regolamento approvato dalla S. Sede il dì 9 marzo 1872 (V. Annali della S. Inf., f. 117, pag. 247):

« 1. L'Opera della Santa Infanzia è posta sotto la tutela di Gesù Bambino.

« 2. La SS. Vergine ne è la Patrona principale. I Santi Angeli Custodi, S. Giuseppe, S. Francesco Saverio e S. Vincenzo de Paoli ne sono i patroni secondarii.

« 3. Ogni bambolo battezzato può essere membro di quest'Associazione.

« 4. I bambini vi sono ammessi dalla più tenera età, sino alla loro prima Comunione.

« 5. Ogni membro dell'Opera può rimanervi associato sino all'età di 21 anno; possono del pari sino a questa età esservi ascritti i giovinetti che già fecero la loro prima Comunione; ma giunti che siano a 21 anno essi più non possono farne parte se non appartengono in pari tempo alla grande Associazione della Propagazione della Fede (1).

« 6. L'Associazione è divisa in *serie* di dodici individui, in onore dei *dodici* anni d'Infanzia del Salvatore. Dodici serie formano una *suddivisione;* dodici suddivisioni formano una *Divisione.*

« 7. La quota d'ogni Associato è di 5 cent. al mese.

« 8. Ogni Serie ha un Collettore: ogni suddivisione un tesoriere: ogni divisione un tesoriere capo.

« 9. Direttore spirituale dell'Associazione di suo diritto è il Parroco d'ogni parrocchia nella quale trovisi stabilita; ne può fare le veci un Sacerdote dal Parroco stesso a ciò eletto. Egli sceglie nella Parrocchia un certo numero di persone zelanti che prendano a cuore il progresso dell'Opera.

« 10. Ogni membro dell'Associazione recita ogni giorno, o, se inabile per età, altri in sua vece: 1. Un'*Ave Maria* (e basta applicare coll'intenzione quella della preghiera del mattino o della sera); 2. la invocazione sequente: *Vergine Maria pregate per noi e pei poveri bambinelli infedeli.* »

I vantaggi spirituali di quest'opera sono rilevantissimi. Non diremo del frutto di molte Messe che si celebrano nei più rinomati Santuarii a bene degli ascritti; nè delle numerose indulgenze concesse dalla S. Sede ai medesimi, applicabili tutte per modo di suffragio alle anime del purgatorio, come dal rescritto 15 marzo 1870. Di questi favori parlano le *pagelle* che si donano agli associati e tutti i fascicoli degli *Annali della Santa Infanzia*, di cui ogni bimestre si dà una copia a ciascun collettore. Ricorderemo solo i privilegi, di cui possono godere i sacerdoti che ne fan parte. La s. m. di Pio IX ha accordato non solo ai Sacerdoti membri di un Consiglio e Direttori dell'Opera (col consenso dell'Ordinario) la facoltà di benedire medaglie, corone e statue del S. Bambino Gesù e della SS. Vergine con le indulgenze, a favore di ogni persona, anche fuori dell'opera (Rescr. 6 apr. 1856 e 5 lugl. 1860); ma a qualunque Sacerdote altresì che sia collettore di 12 ascritti la facoltà (col permesso dell'ordinario) di benedire

(1) La s. m. di Pio IX, con rescritto del 17 luglio 1856, avea cambiato l'obbligo negli adulti di appartenere altresì all'Opera della Propagazione della Fede, in quello di confessarsi una volta al mese. E ciò per l'acquisto delle indulgenze (V. libretto col titolo: *Un tributo a Gesù Bambino, Esposizione dell'Op. della S. Inf.* Cap. VII).

oci e medaglie coll'applicazione dell' in-
al. plen. in artic. di morte, e le corone con.
indulgenze dette di S. Brigida (1).

Noi ben sappiamo che molto si fa per
uest'Opera nella nostra Italia. Ma quanto
à non si farebbe, se lo zelo dei Sacer-
ti fosse più vivo? È certo che in mol-
simi luoghi, da cui potrebbero venirle
rghi sussidii, l'opera neppur si conosce.
certo che molti, i quali potrebbero con
ccesso parlarne dal pulpito e raccoman-
rla al popolo, per trascuraggine se ne
tengono. Eppure basterebbe spiegarne
fedeli l'alto fine e i grandi vantaggi per
ovar favore presso di essi. Perocchè chi
mai che non s' impietosisca allo spetta-
lo straziante di tanto eccidio umano?
si è mai che ricusi l' obolo di un soldo
ersuale, sapendo che con sì tenue of-
rta fra un anno si può giungere a sal-
re un'anima, siccome si raccoglie dalle
azioni dei Missionarii?

Se dunque abbiamo zelo per la gloria di
o e pel bene dei prossimi; se vogliamo
e i nostri voti sieno avvalorati dalle pre-
iere ferventi di migliaia di fanciulli; se
sideriamo merito incomparabile per la
ta eterna a noi ed a chi è commesso alle
stre cure, facciamo che l'opera benedetta
della Santa Infanzia sia ogni dì più cono-
sciuta e propagata, e adoperiamo ogni
mezzo per procurarle i più efficaci soccorsi.
I Parroci possono molto per questo fine
nelle loro cure; possono pure assai i pre-
dicatori della quaresima e del mese ma-
riano; come ancora i superiori dei semi-
narii e dei collegi. Qualunque Sacerdote
zelante può diffonderla fra i suoi concit-
tadini e fra coloro che dipendono dai suoi
consigli.

Chiunque pertanto vorrà farsi zelatore di
quest'opera insigne, potrà dirigersi sollecita-
mente con lettera al M. R. Sac. D. Giu-
seppe M. Serio, Libreria Trinità Maggiore,
42, Napoli; il quale (incaricato a ciò da
quel Consiglio Centrale) manderà *gratis* le
opportune istruzioni ed un volumetto che
contiene la storia dell' opera ed il modo
pratico di stabilirla. Manderà pure un nu-
mero di oggetti di divozione, come pagelle,
figurine, medaglie, annali e quanto oc-
corre per farne regalo agli associati. —
Facciamo voti che molti sieno coloro che
prendano a caldeggiar quest'opera, la quale
è un argomento di più che dimostra come
dalla sola Chiesa Cattolica viene al mondo
il vero progresso e la vera civiltà.

---

(1) Ecco il tenore di quest'ultimo rescritto:
« *Ad futuram rei memoriam.* Quae ad reli-
onem fovendam animarumque salutem procu-
udam facere possunt, ea libenti animo con-
idere solemus. Iam vero humilibus oblatis Nobis
ecibus nomine Directoris et Sacerdotum voca-
am maioris Concilii piae confraternitatis de san-
a Iesu infantia vulgo nuncupatae, in civitati
arisiensi canonice, ut praefertur, institutae,
secundare volentes, de omnipotentis Dei mi-
ricordia, ac BB. Petri et Pauli Apostolorum
us auctoritate confisi, omnibus et singulis
iusque Concilii praefatae confraternitatis Di-
ctoribus Sacerdotibus vocalibus, et praefectis
rici, quae saltem duodecim adscriptis constet
deinceps ad quinquennium proximum, tan-
n extra Urbem, de Ordinarii consensu (quem
si obtinuerint has litteras nullas volumus),
uces, numismata cum applicatione plenariae
dulgentiae in mortis articulo consequendae,
c non coronas precatorias cum applicatione
dulg ntiarum Sanctae Birgittae nuncupatarum
in forma Ecclesiae consueta privatim benedicere
possint et valeant, auctoritate Apostolica tenore
praesentium concedimus et indulgemus, in con-
trarium facient..... non obstant... quibuscum-
que....

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Pi-
scatoris die XV martii MDCCCLXX, Pontifica-
tus Nostri anno vigesimo quarto.

Pro Dom. Cardinali PARACCIANI CLARELLI
FELIX PROFILI *Substitutus.* »

Con simile rescritto del 15 marzo 1870 lo stesso Sommo Pont. ha prorogato per un altro quinquennio (sino al 6 nov. 1879) le dette facoltà (V. Annali della S. Inf. n. 133).

SULL' ISTRUZIONE DELLA GIOVENTÙ

Οὐκ ἐξαπατησω δὲ σε προοιμίοις ἡδονῆς, ἀλλ'ἥπερ οι θεοὶ διέθεσαν, τὰ ὄντα διηγήσομαι μετ'ἀληθείας.

Nè io t' ingannerò con preamboli piacevoli, ma, come gli dei ordinarono le cose, così ti esporrò il loro essere con verità. Senof. Mem. lib. 2, c. I.

Nel momento, in cui gli sforzi di tutt'i governi, i voti di tutt' i cittadini, che tengono mano alla cosa pubblica, sono diretti allo stabilimento di un' istruzione letteraria e scientifica, degna del secolo, in cui ci troviamo; è veramente deplorevole il vedere che poco o nulla di bene siasi ottenuto; e quindi lungi dal diminuire le lagrime ed il lutto della società, vediamo accresciuta la scostumatezza, l' empietà, il vizio. Ed e ragionevole; poichè se l' ignoranza e l'errore sono cagioni di gravi disgrazie, non lo e meno la falsa e mal diretta istruzione, la quale non conduce l' uomo a poter discernere il bianco dal nero nell' ordine morale delle cose, restando quindi allo stesso livello degli altri animali, anzi al di sotto, nel male che produce alla società, non potendosi battere le difficili vie della bontà e della virtù senza un' istruzione positiva e compiuta. L' affermare diversamente sarebbe lo stesso che dire, un individuo poter divenire celebre pittore, eguale a Zeusi ed a Parrasio, benchè fosse privo degli occhi!!

E se un uomo, affinchè possa godere florida salute, bisogna che nella sua fanciullezza sia ben custodito, acciò non s' incontri in morbi, oppure, datisi, abbia a tempo i necessarii rimedii a discacciarli; maggior cautela al certo debbe serbarsi nella gioventù di un individuo per quello che riguarda la vita intellettuale, se mai nel suo vivere vogliasi che ne goda una degna di lode. Bisogna che il giovane di buon' ora si appressi all' istruzione; ma questa debb' essere diretta da cognizioni, che sieno veracissime figlie della legge eterna e naturale, e non da teorie, che conoscono per loro base i soli castelli in aria... Ed è molto difficile, abbenchè dalla generalità si creda il contrario, un buon metodo d' istruzione. La Grecia, che prima incominciò a tracciare il cammino dell' incivilimento, mediante i lavori del grande Talete, irradiata dalle cognizioni orientali, spiccò un volo sublime, e si aprì dinanzi agli occhi un nuovo orizzonte, rivelstendosi di un ammanto più risplendente, più nobile e più naturale, che in sino a quell'epoca non avea unqua veduto. Talete ebbe non pochi chiarissimi ingegni a suoi alunni, tra' quali rifulse l' immortale Pitagora, che venne a stabilire la sua scuola in queste nostre contrade dette allora Magna Grecia.

Questa scuola non andava dietro alle parole, ma alle cose, e, con straordinarii sforzi tendeva a rendere ciascuno individuo amico del Nume e dei suoi simili. Ma non appena la nazione incominciava a cogliere i frutti di questa scuola, che l'invido genio fece sorgere coloro i quali insegnavano l' ingiusto e vizioso sotto l' apparenza di giusto e virtuoso. S' intende parlare dei malefici sofisti; cui si oppose il saggio Socrate. Ma che? Egli non fu ascoltato dalla generalità, anzi gli s' incolpò questo a delitto capitale, e fu colla bevanda della cicuta rimunerato di ciò, onde meritava essere il primo fra gli uomini benemeriti della società, non solo tra i Greci, ma in tutte le nazioni. E qui potrei affermare che la Provvidenza cammina in certo modo come gli Dei di Omero; fa un passo, ed i secoli si dileguano. Di quanto tempo non v' è stato bisogno innanzi che la generazione morale dell' uomo, per mezzo del Cristianesimo, esercitasse la sua grande, necessaria e legittima influenza!.... Ora il veleno sofistico, che tanto nocque a' greci, è stato spento una volta, ovvero ancora persiste? A questa idea sono assalito da forte raccapriccio, osservando che, sebbene scorsi siano 23 secoli, dacchè gettò le sue prime radici, pure non mancano nel bel paese dei professori, i quali dirigono la gioventù con l'ingannevole aura sofistica; riducendo l' insegnamento ad artificiose parole ed a vocaboli altosonanti, dimenticando perfettamente l' Ente Supremo e le morali virtù; di forma che, negato l'elemento necessario al cuore umano, non potrà la gioventù non dare in tutto il corso del suo vivere in gravi falli, dannosi a sè, ed all' intiera società, in cui trovasi. Questo danno viene bellamente descritto dal chiarissimo Professore Michele Bellizzi nel discorso recitato nella solenne apertura del ginnasio di Castrovillari. Egli così si esprime: « Il bisogno del momento parmi essere debba la ricostruzione morale della nostra gioventù. È nella nostra coscienza, è nella mia, è nella coscienza universale, che dal lato dei principii morali la ge-

nerazione presente segna un grado sventuratamente assai basso nel termometro della vita sociale. Le sante massime del giusto, dell'onesto, le teoriche sante del dovere sono generalmente più semplici astrattezze dello spirito, che intimi sentimenti dell'animo. Le idee sovrani di probità, di fede pubblica sono potentemente scosse. Nullo riguardo al grado, nullo alla canizie, nullo al merito. I sublimi concetti di Dio, d'immortalità, di vita futura sono rivenuti come spauracchi da balie, come fole, come delirii di filosofi. Spezzata insomma la scala gerarchica, capovolta la piramide sociale, scrollati tutti i solidi centri, sui quali, da secoli, s'imperna la gran macchina delle nazioni più fiorenti e civili. Da ciò la minaccia tremenda della Internazionale, fantasma spaventevole, che, col petrolio e col ferro, medita la rovina delle famiglie e degli stati. Da ciò il ghigno satannico sulle cose più sante. Da ciò lo scetticismo, il cinismo, le irrisioni alle istituzioni, che resero fiorenti le civili comunanze di tutti i tempi. Da ciò finalmente, non pure il decadimento morale, ma il fisico decadimento benanco della generazione presente... »

Ed il Tommaseo non senza ragione scrisse: « Senza il prete la scuola è un seminario per le carceri, e le carceri un seminario per l'inferno » — Ed Omero ci lasciò scritto:

Senno, gloria e virtù Popoli e Regi
Riconoscon da Giove: a lui si denno
Inspirati consigli, al cor parlanti,
Segrete voci, ond'uom dal male è stolto
E sospinto al dover, quanto sel soffre
Libera tempra di spontaneo spirto
Nato a scelta . . . . . .

Giuseppe M.ª Prof. Lamboglia C. SS. R.
Rettore del Seminario di Rotonda.

QUESITI A PREMIO

I più zelanti Dottori e Maestri di spirito portano opinione che una gran parte delle confessioni sacramentali che fanno i cristiani sieno sacrileghe; e ciò non pure nel corso della vita, ma talvolta ancora in punto di morte.

Una delle precipue cagioni di tanto danno si è che, spesso, non si ha coraggio di confessare integralmente le proprie colpe, massime le più vergognose, e però avviene che molti per questa causa vanno perduti (1).

Ora si domanda:

1.° Può affermarsi ciò nella stessa misura anche delle confessioni di oggidì, avuto riguardo a ciascuna classe di persone?

2.° Quale e quanto, rispetto a tal ruina delle anime, è l'obbligo del Clero, massime dei predicatori e dei confessori?

3.° Per riuscire ad ovviare a tanto disordine, quali sono i mezzi più efficaci da adoperarsi, specialmente sul pulpito e nel confessionale?

Le risposte sieno roborate da valide prove, e soprattutto nella risposta al 3.° quesito si espongano praticamente i modi, le esortazioni, le interrogazioni ecc. che sembrano o si sono sperimentati più opportuni ed efficaci per conseguire lo scopo, così riguardo al riparare i sacrilegi passati, come rispetto ad ovviare i futuri. — Potranno scriversi in italiano o in latino.

---

(1) Ecco come parlano alcuni Autori ricchi di esperienza e di santità:

S. Alfonso (Istruz. al pop., Avvert. all'Istrutt. n. 9): « È certo che per questa maledetta vergogna (di tacere i peccati) innumerabili anime si dannano. Accade che taluni son tanto presi dal rossore, che, confessandosi anche ai missionarii, fanno sacrilegii. »

Lo stesso (Ibid. Cap. V, §. IV, n. 37): « Maledetto rossore! quante povere anime per questo rossore se ne vanno all'inferno! Ciò era quello che inculcava S.ª Teresa ai predicatori: *Predicate* (diceva) *predicate, Sacerdoti miei, contro le male confessioni, mentre per le male confessioni la maggior parte dei cristiani si dannano.* »

Lo stesso (Selva di materie predic., append. in fin.): « Questa maledetta vergogna regna per tutto, specialmente ne le donne... bisogna che il predicatore batta spesso su questa materia che io stimo la più importante a trattarsi nelle missioni; poichè dentro le stesse missioni molte persone, con tutto che sien venute alle prediche, han seguitato a tacere i peccati. »

Lo stesso (Lettera ad un Vescovo ecc. n. 11): « Se altro profitto non si ricavasse dalle missioni che il rimediare a tante confessioni sacrileghe che si fanno da uomini e donne, tacendo i peccati per vergogna, e specialmente dalle donne, nelle quali è più grande la vereconda; questo solo dovrebbe rendere le missioni molto desiderabili. Molti giunsero a

Un premio di una piccola biblioteca di scelte opere morali ed ecclesiastiche del valore di circa L. 100, con un gran ritratto oleografico di Leone XIII, verrà sorteggiato fra quei nostri associati, che manderanno a questo Uffizio la risposta adeguata ai detti quesiti, non più tardi del 15 giugno prossimo.

Faremo menzione su questo Periodico di coloro che sarannosi segnalati nel dare le più soddisfacenti risposte.

BIBLIOGRAFIA

CORALLO VITO — Raccolta di Orazioni Sacre inedite di Mons. Vito Corallo da Chiaromonte, Vicario Generale dell'Archidiocesi di Siracusa. — Torino, Cav. Pietro Marietti, 1878.

Monsignor Corallo, morto in marzo del passato anno, fu eloquente oratore e di gran fama, come colui che a vasta dottrina ed erudizione accoppiava sublime semplicità di stile e poetica vivacità. Egli lasciò quasi tutti inediti i pregevoli suoi lavori oratorii che or cominciano a vedere la pubblica luce. Questo primo saggio di orazioni varrà a confermare ed estendere la fama chiarissima da lui meritata, ed a procurargli un posto ben ragguardevole fra gli oratori italiani. — Vendesi per L. 2 presso il Cav. Marietti, via Doragrossa, 20, Torino.

MANNING ENRICO EDOARDO — La Missione interiore dello Spirito Santo di Enrico Manning Cardinale Arciv. di Westminster, volta in italiano sulla 2.ª ediz. inglese dal Sac. Andrea Fantoli parroco d'Agrate— Torino, Cav. Pietro Marietti, 1878.

La missione interiore dello Spirito Santo è detta in rapporto alla missione temporale che lo stesso Spirito Divino esercita sulla Chiesa visibile. Avendo trattato il medesimo chiariss. Autore di questa seconda in altra opera, nel presente libro si occupa solo della prima, che versa su tutto quello che il Paracleto sta operando in ciascun'anima dal principio del mondo, arricchendola dei suoi lumi e dei suoi influssi celesti. Si parla perciò della grazia stessa, delle virtù teologiche, dei doni dello Spirito Santo, dei suoi frutti, delle beatitudini e della divozione verso questa terza delle Persone Divine. — La lettura dell'aureo libro che annunziamo, mentre illumina la mente con dottrine esatte e profonde, muove il cuore a raccoglimento, a divozione, ed induce a far tesoro di quella grazia preziosissima che a tutti offre lo Spirito santificatore.— Vendesi per Lire 2,50 presso il Cav. Marietti, via Doragrossa, 20, Torino.

---

prendere gli ultimi sagramenti, ed anche in morte per questa maledetta vergogna lasciarono di dire i peccati. »

Segneri Seniore (Conf. istr., c. 2): « Certo è che un principalissimo frutto delle missioni è far guadagno di questi (che non accusano interamente i peccati). »

Segneri Iuniore: (Istr. per le Miss. istr. 1,n.5): « Oh quanta gente, oh quanta si danna per timor di dire al confessore ogni mal fatto! Si commette negli anni più tenerelli qualche cosa mal fatta, e perchè è assai vergognosa, la persona non si arrischia di confessarla e così si tira innanzi! »

Lo stesso dice S. Leonardo da Porto Maurizio (Istr. 1, n. V), e soggiunge: « Quindi è che una lunga esperienza mi ha fatto toccar con mano che tra tutte le materie delle quali si ragiona nelle missioni, da verun'altra si ricava frutto maggiore che dal trattare spesso questo punto. Quante volte in alcuni paesi... ho avute ai miei piedi persone che si son trovate due o tre volte in fine di morte, e tuttavia neppure s' inducevano in quel pericolo manifesto di dannazione a confessare i loro peccati, a vincere quel rossore che loro chiudeva la bocca! »

Mach (Tesoro de Sacerd., Vol. II, Cap. VI): « E quante anime cadono in questi lacci, quante occultano i peccati al confessore o li negano, sopratutto dove non vi ha confessore sconosciuto, e i pochi che vi sono non possono sopportare che nessuno dei loro penitenti si diriga ad un altro! Se anche dove non regna questo abuso, costa tanto a certe persone l'essere sincere in confessione, che sarà mai dove regnano coteste miserabili gelosie? Volesse Dio che da per tutto non si trovassero cotesti carnefici delle coscienze! »

Lo stesso (ibid. in nota): « Ho trovato persone che, avendo ricevuti tre e cinque volte gli ultimi sacramenti, persuase che morivano e si dannavano, neppure allora aveano avuto coraggio di dire al confessore i loro peccati! »

MARTINENGO FRANCESCO—La Gran Bestia svelata ai giovani dal Sac. Francesco Martinengo prete della Missione. V. Ediz. S. Pier d'Arena, Tip. e Libr. di S. Vinc. de Paoli, 1878.

— La Coda della Gran Bestia del Sac. Francesco Martinengo prete della Missione. S. Pier d'Arena, Tip. e Libr. di S. Vinc. de' Paoli, 1878.

La gran Bestia che soffoca ogni santo pensiero, che trascina l'uomo al baratro d'ogni vizio, che ve lo tien sepolto ed impedisce che mai più non se ne liberi, è il rispetto umano. Contro di questo che, oggidì soprattutto, rende vano ogni sforzo dei buoni istitutori perchè la gioventù cresca morigerata e virtuosa, dovrebbesi combattere da chiunque è animato da zelo per la Religione e il buon costume. Ecco pertanto due libretti che per tale scopo valgono un tesoro. Con istile ameno e vivace, con belli esempi, con insinuanti ragioni vi si fa vedere tutta la bruttezza di questo mostro; e non può essere che un giovine li legga (e ben si fanno leggere) senza rimanerne illuminato e commosso. Gli zelanti sacerdoti potran diffonderli con immenso profitto della gioventù. — Costano ciascuno cent. 30 presso la detta Libreria.

LO STESSO—Il Gran Passo raccomandato ai giovani e alle giovanette cristiane e anche un poco ai loro genitori dall'autore della Gran Bestia. — Torino, Tip. e Libr. Salesiana, 1877 — di pagg. 241.

Il gran passo, a cui devesi badare sopra ogni cosa dai giovani, è quello della elezione del loro stato. Oh quanto sarebbe desiderabile che questo libriccino scritto dall'aurea penna del sig. Martinengo capitasse in mano a tutti i giovani ben nati, e fosse ben letto pure da' loro genitori! I preziosi ammonimenti che ivi si dànno, tra le facezie di uno stile colto insieme e spigliato, e fra gli aneddoti curiosi e varii che vi s' intrecciano, lo rendono d' immenso profitto e piacere alla gioventù. Costa cent. 50 presso la Libr. Salesiana in Torino.

MILANESE GIOVANNI—Eugenio o il Bello è guida al Bene, di Giovanni Can. Milanese, prof. di filosofia e prefetto degli Studii nel Ginnasio-Liceo del Seminario Vescovile di Treviso. — Torino Cav. Pietro Marietti, 1878,—di pagg. 252.

Lo scopo di questo libro è di mostrare come il *bello* abbia strette relazioni col *bene*, ed anzi ne sia una guida soave e potente. Potrà riuscire di utile insieme e gradita lettura, si per lo stile ameno e corretto, ond'è composto, e sì per le scene varie ed attraenti che vi si descrivono.—Vendesi per L. 2 presso il Cav. Marietti, via Doragrossa, 20, Torino.

REALE FRANCESCO—Lezioni di Santa Scrittura sulla Lettera di S. Paolo ai Romani, pronunziate nella Concattedrale di S. Giovanni dal Sac. Francesco Reale, prof. di Teologia morale e rettore del Seminario Vescovile di Malta — Malta, Tip. *del Corriere Mercantile*, 1878.

In questo libro si espongono e comentano in venti lezioni il primo Capo interamente della Lettera Apostolica ai Romani, ed il secondo fino al vers. 15. Con eletta erudizione, con chiarezza ammirabile, con critica discreta ed esatta si esamina ciascun versetto, dandosi conto di ciò che ne scrissero i più celebri interpreti e comentatori, e scegliendosi tra le diverse e contrarie opinioni quelle che raccolgono più intrinseche ragioni e che maggiormente concordano col contesto, e col fine dello Scrittore ispirato.—Noi facciamo plauso al chiaro Autore anche là dove, esponendo il vers. 14 del Cap. II, si discosta dal parere dell'Angelico, su di che alcuni critici gli fecero appunto. Imperocchè ciò ch'egli dice è conforme al sentire non solo di S. Girolamo e del Crisostomo, ma altresì dell'A-Lapide e di tutta la schiera dei Teologi, i quali si avvalgono di quel testo per provare contro i Protestanti come senza lume della fede e con le sole forze di natura si possono compiere alcune buone operazioni morali (vedi fra gli altri Cercià *Apparatus ad doctrinam de Gratia Christi*, *Proleg. V*, pag. 254, e *Tractatus de Gratia Christi, pars altera de Gratia act.*, *Lect. IX*, pag. 114). Facciamo voti che presto vengano a luce gli altri volumi. per veder mandato a termine l' intero comento della interessantissima lettera.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1878)

ITALIA

Primo Concistoro di Leone XIII. Il primo Concistoro del novello Gerarca fu celebrato il dì 28 marzo 1878, in Vaticano, e per questa congiuntura il S. Padre vestì, secondo l'uso, il piviale di raso rosso e la mitra di tela d'oro. Le varie provviste di Chiese e gli altri atti, di cui abbiamo dato conto innanzi, furono preceduti da una dotta ed elegante allocuzione latina, nella quale il Sommo Pontefice espresse i sentimenti dell'umile suo animo nello assumere il governo della Chiesa. Disse che la trepidazione e il turbamento per tanto peso apparivagli maggiore per le gesta splendidissime e straordinarie del suo immortale Predecessore, e per le triste condizioni nelle quali versa la società e la Chiesa Cattolica, soprattutto la Sede Vaticana; la quale, « spogliata del suo temporale dominio, è stata ridotta a tal segno, che non può in nessun conto godere del pieno, libero e indipendente uso della sua libertà. » — Nondimeno soggiunse che, collocando in Dio la sua fiducia. Egli compie la divina volontà, manifestata dai suffragi pieni e prontissimi, onde fu chiamato alla Cattedra di Pietro. In tale posto collocato, nulla più sacro sarà per lui che tutte le sue cure dirigere « alla inviolabile conservazione del deposito della fede cattolica e alla fedele custodia dei diritti e delle ragioni della Chiesa e dell'Apostolica Sede, e al provvedimento della salvezza di tutti. » Per tale compito gravissimo chiede appoggio e consiglio all'E.mo Collegio dei Cardinali che chiama suoi compagni e cooperatori, ricordando l'oracolo dello Spirito Santo *ivi essere la salvezza dove molti sono i consigli*. — In tale occasione è lieto di annunziare che già le pratiche, iniziate dalla s. m. di Pio IX pel ristabilimento della Gerarchia nella Scozia, poterono compiersi felicemente da Lui, mercè le Apostoliche Lettere pubblicate il 4 marzo di questo anno. — Conchiude con esortare alla preghiera assidua, affinchè la Nave di Pietro a lui commessa, « domati i venti e ricomposti i flutti, venga condotta al desiato porto della tranquillità e della pace. »

A tali sentimenti di speciale benignità, espressi da Sua Beatitudine, rispose con acconcio e nobile discorso l'E.mo Card. di Pietro Sotto-Decano del Sacro Collegio, a nome e parte degli E.mi Colleghi.

Pellegrinaggi in Roma. — Il 25 u. s. ebbe compimento il quarto pellegrinaggio italiano, promosso dalla Società della gioventù cattolica, per venerare la tomba di Pio IX e fare atto di ossequio al suo Successore Leone XIII. Dopo aver eseguite le pratiche religiose nella Basilica Vaticana, i pellegrini si recarono nel Palazzo Apostolico. Il Consiglio superiore della detta Società e la Presidenza del Circolo di S. Pietro furono ricevuti da Sua Beatitudine; e il Comm. Acquaderni depose ai suoi piedi, con un affettuoso indirizzo, le offerte dei pellegrini, fra le quali un prezioso reliquiario con un capello della B. Vergine, autenticato da Bened. XIV. Il S. P., commosso a tali dimostrazioni, rivolse a quella rappresentanza un nobilissimo discorso, e poi recossi al 2° piano delle Logge per benedire i più che mille pellegrini, i quali attendevano, e che al vederlo proruppero in entusiastici applausi.

Un pellegrinaggio polacco di oltre a 100 persone il giorno 7 spir. era ricevuto in Vaticano. Il Card. Lodochowski lesse alla Pontificia presenza un nobile indirizzo, al quale il S. P. rispose con parole di paterna bontà e di ringraziamento.

Il dì 9 un altro pellegrinaggio dell'Impero Austro-Ungarico, ancor esso di oltre a 100 persone, faceva omaggio al S. P., al quale presentò con cospicue offerte un affettuoso indirizzo a nome di quelle cattoliche popolazioni.

Cardinali defunti. — Il giorno 30 u. s. cessò di vivere in Roma l'E.mo Card. Luigi Amat di S. Filippo e Sorso, Vescovo di Ostia e Velletri, Decano del S. Collegio. — Era nato in Cagliari il 21 giugno 1796. Fu Nunzio a Napoli ed a Madrid, e creato Cardinale della s. m. di Gregorio XVI il 19 maggio 1837, resse le legazioni di Ravenna e di Bologna, e poi fu assunto agli uffici di Vice-Cancelliere e Sommista delle Lettere Apost. e finalmente alla prefettura della S. Congr. Cerimoniale.

Il 6 spir. addormentossi nel Signore anche in Roma l'E.mo Card. Giuseppe Berardi dopo brevissima e violenta malattia. — Sortì i suoi natali in Ceccano (Dioc. di Ferentino) il 28 sett. 1810, e fu creato Cardinale dalla s. m. di Pio IX il 13 marzo 1860. Fu sostituto della Segreteria di Stato quando era ancor prelato; poi, consacrato Arcivescovo i. p. i., fu destinato alla Nunziatura progettata per Pietroburgo. Costenne fino al 1870 la carica di Ministro dell'Agricoltura, Industria, Commercio e Lavori pubblici dello Stato Pontificio.

ESTERO

—

Ristabilimento della Gerarchia episcopale nella Scozia. — La Sco-, evangelizzata fin dai primi secoli del ristianesimo da zelantissimi operai, ha to frutti assai consolanti di religione e pietà. Nel secolo XV vi erano ben 13 di Episcopali immediatamente soggette a S. Sede. Sisto IV elevò la Sede di S drea al grado di Metropolitana per tutto Regno, sommettendo ad essa come suf-ganee le altre Diocesi. Ma l'eresia del VI secolo pose la rovina in quelle Chiese, ve furono crudelmente trucidati i con-sori della fede e abbattuti i monumenti la Religione. I Romani Pontefici, dopo nto scempio, non mancarono di spedire quel regno missionarii e legati aposto-i, e Gregorio XV vi mandò Guglielmo minato Vescovo di Calcedonia per aver ra di quelle anime. Innoc. XII vi delegò suo Vicario Apost. Tommaso Nicholson ignito del titolo e carattere episcopale Peristachio, e Bened. XIII gli unì a coa-tore un altro Vescovo, dividendo l'in-o regno di Scozia in due Vicariati Apo-lici. Leone XII finalmente ve ne aggiunse terzo, e così la Scozia fu divisa in tre tretti: orientale, occidentale e setten-onale.

Or crescendo di numero ogni dì più in el Regno i fedeli, i sacri operai, le chiese, missioni, le case religiose, e anche gli uti temporali, ed essendosi conceduta na libertà ai cattolici dal Governo Brit-nico, per l'esercizio del proprio culto, la m. di Papa Pio IX credette esser tempo ne nella Scozia si dovesse ristabilire pie-mente la Gerarchia Episcopale; tanto ù che moltissime istanze giungevano a oma da quei Vicarii Apost., dal Clero e al laicato che reclamavano un tal prov-dimento. — L'affare fu maturamente di-cusso dalla S. Congr. di Propaganda; ma a quella che si trattava già del felice suo sito, il S. P. Pio IX volava in cielo a ri-evere il premio delle immortali sue opere. È toccato al suo zelantissimo Successore eone XIII il mettere in esecuzione tal di-egno. E però con Lettere Apostoliche del 4 marzo 1878 il Sommo Pontefice ha con utorità Apostolica ristabilito nel Regno Scozia, secondo le prescrizioni canoniche, Gerarchia de' Vescovi Ordinarii, i quali aranno intitolati da quelle Sedi che con prefata Constituzione vengono erette, e ostituite in Ecclesiastica Provincia. Le ette Sedi pertanto sono sei, vale a dire S. Andrea col titolo aggiunto di Edim-urgo, di Glascow, di Aberdeen, di Dunkeld, di Withern e Galloway, e di Argyll ed Isles, La Sede di S. Andrea è innalzata e restituita al grado di Metropolitana, e ad essa son dichiarate soggette tutte le altre, tranne quella di Glascow che ha il solo titolo di Arcivescovile, e il cui Arcivescovo, finchè non avrà suffraganei, sarà tenuto d'intervenire, insieme con gli altri Vescovi, al Sinodo Provinciale di Scozia.

La Chiesa Cattolica negli Stati Uniti. — Un nostro associato di America, già professore lunghi anni nel Seminario di Cincinnati ed ora missionario apostolico nelle Montagne Rocciose, si compiace trasmetterci la Statistica della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti, compilata sulle relazioni de' Vescovi, come dal *Direttorio Cattolico* (Catholic Directory) per l'anno 1878. Siamo lieti di pubblicarla:

1791.	Vescovo	1
	Sacerdoti	19
	Cattolici	11,000
1878.	Cardinale	1
	Arcivescovi	11
	Vescovi	54
	Sacerdoti	5,548
	Chiese maggiori	5,634
	Chiese minori	1,777
	Seminari	21
	Seminaristi	1,121
	Collegi	74
	Educandati	519
	Scuole Parrocchiali	2,130
	Asili	248
	Ospedali Cattolici	102

La popolazione cattolica, secondo le statistiche più comuni, ascende a circa nove milioni.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

—

Annunziamo con vivo compiacimento che è giunto non ha guari in Cassano l'Ill.mo e Rev.mo Mons. D. Alfonso Barretta di Frigento, Protonotario Apostolico, per sostenervi le funzioni di Vicario Generale della Diocesi. Il lungo esercizio di questa carica, esercitata da lui in altre cospicue Diocesi, e la fama chiarissima acquistatagli dalla dotta sua opera in 4 volumi sulla S. Scrittura, sono argomenti del profondo suo sapere nelle sacre discipline e della prudenza esimia nel maneggio degli affari.

—

L'E.mo Berardi, rapito ai vivi il dì 6 spir., era il benemerito protettore delle Figlie di S. Anna; e non è a dire quanto

egli operò con ogni mezzo pel bene di questo novello Istituto. Le dette Figlie han ricevuto con vivissimo dolore la nuova della sua morte; e a dimostrazione di gratitudine hanno fatti copiosi suffragi all'anima benedetta di lui. Funerali solenni furono celebrati pure in Maratea, nella vasta Chiesa annessa all' Istituto de Pino da loro diretto, i quali riuscirono straordinariamente splendidi e commoventi.

—

Per la ricorrenza dell'onomastico del S. Padre, il Clero di S. Maria Maggiore di Maratea diresse il seguente telegramma all' E.mo Card. Franchi:

« Clero, Capitolo S. Maria Maratea, ricorrenza onomastico Santo Padre, umilia auguri, felicitazioni, implorando Benedizione Apostolica. Arciprete Marini. »

Non tardò a giungere la risposta espressa così:

« Reverendissimo Arciprete Marini »

« Il Santo Padre, ringraziando cotesto Clero felicitazioni onomastico, dal fondo del cuore lo benedice. »

« A. Card. Franchi »

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Riceviamo da Policastro Bussentino:

« Dappoichè nel 25 Febbraio, sesto anniversario della sua consecrazione, l'Ill.mo Mons. D. Giuseppe M.ª Cione Vescovo di Policastro Bussentino non soffrì che intorno a sè nè con augurii, nè con riti sacri, nè con altre liete dimostranze fosse rotto il luttuoso silenzio, in cui chiudevas' il mondo cattolico per la morte del Gran Pio; gli alunni del suo Seminario per non mancare all' usato tributo di amore, onde ciascun anno quel dì onorano l'adorato Pastore, chiesero ed ottennero di festeggiarne almeno il dì onomastico, quando già le lacrime si eran rasciugate. Stretti da brevità, ci passiamo dei fuochi, degli spari, delle illuminazioni, degli aerostati ed altro proprio di ogni festa; ma ci fu un momento d' ispirazione, in cui la piazza che si apre innanzi al Duomo presentò un vivo ed animato panorama, quando il sole del tramonto, irraggiandola di prospetto dalla cima del Bulgaria parve ristarsi a mirare tutto un popolo che lieto accalcavasi a destra, tutt' i chierici che ordinati schieravansi a manca, mentre il Pastore fiancheggiato dai R.mi Canonici e dai gentiluomini, col sorriso di padre, passeggiava in mezzo come l'idolo della festa e dell'amore generale. Degna poi davvero di storica ricordanza è l' accademia di poesia, di musica e di rappresentativa, che la sera si offrì al pubblico nel Seminario; e come stiasi quivi a lettere ed arti belle, a quali nobili studi ed affetti cresca quella gioventù, quanti frutti sieno presso a maturarvi per la fortunata Diocesi, lo attestano coloro che allettati dalla fama degli anni precedenti, vi accorsero da' dintorni: di Vibonati, di S. Cristofaro, di Scario, di Morigerati, di Camerota, di Licusati, di S. Giovanni a Piro trassero come a richiamo i più culti ed intelligenti. Sull' imbrunire si entrò nella spaziosa sala del nuovo refettorio, ornata e disposta con palchi e lumiere sì da scusare il più bel teatro. Si era oltre a dugencinquanta, e non pareva. Un politissimo discorso latino aprì la scena; si cantò maestoso un inno; indi un seguito di cinquanta e più lavori poetici latini, greci, italiani e francesi, svolti con mirabile fecondità di materie, novità di concetti, facilità di verso, lucidezza di forma, e movenza di affetti: a quando a quando dei cori musicali; continui scoppiettavano gli applausi. Si pianse da tutti a vedere de' fanciulli rappresentare le più delicate canzonette con tale ingenuità e sentimento che parevano angioletti; ed erano qualcosa d' imponente quei giovani, che fregiati di una, di due ed anche di tre argentee medaglie guadagnatesi nei pubblici esami annuali, venivano innanzi a rappresentare le più forbite Elegie, Anacreontiche, Carmi, Ottave, Canzoni, Terzine; alla dignità ed alla ispirazione del portamento li avreste creduti già Professori.—Tutto fu nobile ed elegante; ma vi ebbe un buon terzo dei lavori solenni, pesati, ridotti a lima finissima, spiranti la fraganza qua del Mantovano, là del Fiorentino; certo se ne pregerebbero le migliori penne di oggi. Il rinomato D. Vincenzo Petrilli da S. Giovanni lesse anch'egli una sua poesia molto concettosa, e poi chiesto il tema improvvisò sull'affetto singolare che stringe il Seminario e Monsignor Cione.—L'alternarsi del robusto e del delicato, lo incanto del concerto e della rappresentativa tenne affascinati gli animi ben sei ore, sicchè quando scoccavano le dodici e mezzo della notte, pareva si cominciasse appena. La brigata si sciolse tra gli evviva di entusiasmo, portando ciascuno nell'animo la più sentita compiacenza per quei bravi giovani, alta stima per quegli egregi Professori del Pio Luogo e specialmente pel Sig. Rettore D. Ferdinando Cieri Direttore dell'Accademia; eterna gratitudine all'Ill.mo Prelato che per formarlo si è fatto mendico, e ferma speranza di vedere in breve il Clero Bussentino levarsi a paro dei più dotti e virtuosi Cleri, che onorano il secolo XIX. »

LEONE XIII

E IL MONITORE ECCLESIASTICO

Nella occorrenza della esaltazione al Trono Pontificio della Santità di Leone XIII, la nostra Direzione si recò a debito fare atto di ossequio al novello Gerarca, e implorar di nuovo all'umile opera nostra la Pontificia Benedizione.

Il Rev.mo P. D. Saverio Fiego, Procurator Generale dei Pii Operarii, si degnò compiere a nostro nome quest'atto; ed egli così ci scrive della benignità, onde il Sommo Pontefice accolse un tale omaggio:

« Lunedì, 29 p. p. Aprile ebbi udienza dal S. Padre, e Gli presentai, insieme con l'indirizzo, il volume del *Monitore Ecclesiastico*, « che Egli accettò con isquisita affabilità. Interrogato da Lui medesimo, io Gli dissi in breve lo spirito e i pregi dell'Effemeride e il « bene che fa; ed Egli si compiacque sentir tutto con segni di gran « piacere e soddisfazione. Poi mi soggiunse: *Mando* (sue precise parole) *di cuore una particolare Benedizione d'incoraggiamento al Direttore e Compilatori, affinchè continuino con lo stesso spirito e solerzia l'opera intrapresa con tanto zelo.* »

L'approvazione e la novella benedizione del Capo visibile della Chiesa è per noi d'indicibile conforto. Continueremo alacremente la nostra impresa, certi che troverà favore innanzi a Dio ciò che fu benedetto dal suo Vicario in terra. E benchè meschinissima sia l'opera nostra, pur nutriamo fiducia che la Benedizione Pontificale varrà a renderla feconda di frutti molti e preziosi.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex S. Congregatione Concilii.

I. Institutionis — 27 Genn. e 30 Giu. 1877. — Nella città di M. i patroni del benefizio parrocchiale nella Chiesa di S. Andrea nominarono nel 1874 il sacerd. Vito C. il quale, scorgendo che il Vescovo manifestamente propendeva per altro, Pietro S., rinunziò alla nomina. Ma quel Pietro S. non era accetto ai patroni, i quali presentarono invece Antonio B. Questo secondo fu pure respinto, perchè religioso, e quindi inabile al benefizio. Fu allora che i patroni ricorsero alla Curia Metropolitana, il cui decreto, atteso più che un anno, annullava la detta nomina e faceva diritto di presentare altra persona capace. Dalle dilazioni e dalle contese annoiati i patroni, posero tutto l'affare nelle mani del Vescovo; ma rimasero sorpresi ed indignati quando appresero che la scelta veniva a cadere sopra di un altro religioso, Bartolomeo C., per modo che nella foga della collera ebbero ricorso all'Autorità civile, e in pari tempo nominarono un terzo, Gaetano B., a cui parimenti fu negata la instituzione.

Di che la controversia fu portata alla S. C. del Conc., non senza dimandarsi l'assoluzione dalle incorse censure. Ottenuta la quale, e pendente tuttora il giudizio, si addivenne ad una seconda amichevole composizione: Bartolomeo nominato dall' Ordinario rinunziava, e di comune consenso si ritornava alla prima nomina di Vito C. Se non che nella composizione non era intervenuto Gaetano B., di cui un atto di protesta notificato per usciere del Tribunale Civile avvertiva la Curia che nessuna novità si facesse in pendenza della lite.

Per la qual cosa, la questione che fu agitata presso la S. C. era circonscritta a sapere se la canonica istituzione spettasse a Vito, ovvero a Gaetano. Il difensore di questo, premesso in diritto che il presentato legittimamente dal patrono acquista un diritto certo e *in re* quando dagli esaminatori è trovato idoneo, si sforzò a tutt'uomo a dimostrare in fatto: 1.° la vacanza del benefizio; 2.° il dritto di nomina dei patroni; 3.° la idoneità del nominato; 4.° la presentazione non difettare nè nel modo nè nel tempo legittimo, anzi essere passata *in re iudicata*. Per l'opposto, la difesa della Curia metteva in rilievo: 1.° che nel corso di quattro mesi utili i patroni, non avendo nominato altro che Vito C. rinunziante, e Antonio B. inabile, perchè religioso e non fornito di necessaria dispensa, la nomina veniva per dritto devoluta alla Curia Vescovile; 2.° che, sebbene la Metropolitana avesse assegnato un nuovo termine, questo era già trascorso allorchè fu presentato Gaetano B.; 3.° dopo i rilievi sulle due amichevoli composizioni, l'avvocato aggiungeva che, quando pur si volesse concedere come legittima la nomina di Gaetano, seguirebbe il caso di due presentati canonicamente, Vito e Gaetano. Or è chiaro in giurisprudenza canonica che l'Ordinario ha facoltà di scegliere tra il numero di presentati. Nè suffraga l'eccepire che Vito nel tempo canonico dei quattro mesi dette la rinunzia e che quando fu nominato la seconda volta era spirato il tempo utile; imperocchè il termine assegnato ai patroni è a favore dell' Ordinario, al quale si devolve il dritto, e il quale può rinunziarci a favore del patrono, come nel caso.

La S. C al dubbio: *An et cui danda sit institutio?* rispose il dì 27 gen. 877. *Institutionem dandam esse Sacerdoti Vito C., et Sacerdos Caietanus B. prodeat conscientiae suae.* — E quantunque questi avesse ottenuta nuova udienza l'assoluzione della censura, tuttavia addì 30 giugno fu rescritto: *In dessis et amplius.*

Corollarii: — a) La Costit. *Apostolicae Sedis* ha riconfermata la scomuca contro queiche ricorrono nelle cause ecclesiastiche alla potestà civile.— I Regolari, anche nelle attuali condizioni, non sono equiparati ai sardoti secolari, in ordine ai benefizii; ma solo, con licenza dei Superiori col consenso dell'Ordinario, possono ritenerli *ad nutum Ordinarii*, come sulta dalla Istruzione della S. Penitenzieria (v. n. 303 di q. Vol.) —c) Per validità della nomina di un regolare a'benefizi di patronato, debbesi apire la condizione della dispensa dalla inabilità. — d) Quando l'Ordinario nza ragione nega al presentato la canonica istituzione, e la causa si tratta appello, non decorre il tempo contro i patroni; che anzi il nuovo terine comincia dal dì della sentenza. — e) I patroni nel volgere dei quatmesi prescritti possono successivamente presentarne parecchi; e all'Ordnario è dato scegliere tra questi. — f) Elasso il quadrimestre, il dritto è voluto all'Ordinario, il quale può benissimo rinunziarvi e concedere ai patroni facoltà di nuova nomina e presentazione.

II. Decimarum — 28 Lugl. 1877.—Poichè la Contessa M. della città di P. a usa trasferirsi nella sua villa e passarvi talvolta la più parte dell'anno, rse questione tra il parroco della città e quello della villa intorno alle decime personali e a chi spettassero. — La S. C. il dì 28 luglio 1877 decise: *irmative ad parochum S. Michaelis Archangeli*, che era il parroco della città.

Dalla qual decisione si deduce: — a) Le decime personali spettano al rroco che deve amministrare i sacramenti ed ogni altro conforto spiriale, poichè il comodo e gl'incomodi sono correlativi. — b) È sempre rroco proprio colui, nella cui parrocchia il filiano domicilia, ancorchè mori altrove gran parte dell'anno, ma con animo di ritornare. — c) Pecchè al cambiamento di domicilio sono necessarii due requisiti: il fatto l'intenzione; il fatto del trasferimento e la intenzione di non ritornare primo domicilio. — d) Adunque la villeggiatura non importa mutamento domicilio. — e) Niun tempo, benchè lunghissimo, può stabilirsi, per ntenza dei dottori, circa la mutazione del domicilio, quando non è coicua la volontà di rimanere perpetuamente nel luogo. — f) Quando sorno liti fra le Chiese in ordine alle decime parrocchiali, deve farsi gran so delle consuetudini locali, come insinua il *Cap. 20 ad Apostolicae*, *de cinis.*

III. Capellaniae — 22 Sett. 1877 e 26 Genn. 1878. — Uno dei compaoni di un benefizio nella Cattedrale di S., Giuseppe Falcinelli, per mezzo ella Segreteria dei Brevi, ottenne in considerazione di familiari strettezze, ima per un novennio e poscia per un triennio, di tenerne l'amministraone con l'obbligo di farne compiere gli oneri. Ma, quando la terza volta be rinnovata la petizione, e la S. C. ebbe interrogato l'Ordinario se dussero tuttora le cause legittime, il voto fu contrario, e conseguentemente predetta S. C. il dì 17 gennaio 1868 rescrisse: *Lectum et notificetur Episcopo.*

Dopo un tal diniego, la Curia subito procedè alla provvista della Capellania, ed oppostamente il Falcinelli a nuove suppliche e proteste. Di ero per parte di quella ebbero luogo: 1.° l'editto che notificava ai patroni nominare; 2.° la nomina di un chierico fatta da tre cugine del Falcielli; 3.° un pubblico monito che nel perentorio di giorni dieci invitava iunque altro vi avesse diritto a nominare, al che il Falcinelli non rinose; 4.° finalmente la istituzione e il possesso al chierico nominato. E

tutto ciò tra il 21 gennaio e il 16 marzo. — Al contrario da parte del Falcinelli, tosto che dalla S. C. fu respinta la sua petizione, seguirono: 1.° un umile supplica al S. Padre, affinchè sino a quando suo figlio avesse raggiunta la età dai Canoni prescritta, proseguisse egli a ritenere l'amministraz. del benefizio, con l'espresso obbligo di aumentarne la dote coll'aggiunta dell'annua rendita; 2.° un atto della Segreteria dei Brevi, al principio di marzo, con cui si dimandava il parere dell'Ordinario; 3.° una energica protesta dell'oratore presso la Curia V. contro la provvista della cappellania fatta in pendenza della lite e con disprezzo del dritto di patronato, non essendo decorso il quadrimestre; 4.° nuovo reclamo alla S. C., perchè dichiarasse irrita e come non avvenuta la istituzione, e fosse accolta la sua precedente dimanda, o, almeno, fosse egli ammesso ad esercitare il dritto di patrono, non essendo in arbitrio del Giudice restringere a dieci giorni di perentorio i quattro mesi che il dritto accorda ai patroni.

Con questo in mano, il Falcinelli a bello studio indugiò di rendersi parte diligente, sicchè la causa non fu discussa che il 22 settembre 1877, quando la S. C., udite le conclusioni del ricorrente e del chierico C. e proposti i dubbii: *I. An data ab Episcopo institutio sustineatur in casu? — et quatenus negative — II. An administratio Cappellaniae concedenda sit Oratori, seu potius procedendum sit ad novam praesentationem in casu? — III. An sit locus repetitioni fallentiarum favore Falcinelli in casu?* — la risposta fu: *Ad I Negative — Ad II Negative ad primam partem; affirmative ad secundam — Ad III Affirmative pro diebus et horis, in quibus Beneficii obligationibus per alium satisfecit.*

Per la intelligenza del terzo dubbio è da sapere, che alla Cappellania era annesso l'obbligo di assistere al Coro e insieme di servire alle messe; che il chierico destinato dal Falcinelli nei dodici anni della tenuta amministrazione, quando si allontanava dal coro per servire a messa, veniva rigorosamente puntato come assente, a tal che il Falcinelli ogni anno dovette subire la puntatura di 12 scudi; che il Falcinelli con apposita supplica chiese alla S. C. di esserne indennizzato. Egli giustamente rilevava che il suo chierico non aveva virtù di duplicarsi ed esser simultaneamente al Coro presente ed agli altari ove ministrava a messa; il Capitolo all'opposto lo aveva soggettato alla puntatura, atteso che nello assumere l'amministrazione s'era obbligato di prestare il doppio servizio: ma la S. C. decise come sopra.

A dì poi 28 gennaio p. p., avendo il chierico C. implorato il benefizio di una nuova udienza, la S. C. ratificò la primiera decisione colla solita risposta: *In decisis et amplius.*

Corollarii: — a) Per dritto è irrita la collazione di un benefizio, quando il Vescovo non fa conto dei reclami del patrono infra il quadrimestre, essendo fermissimo nella canonica giurisprudenza il principio: *Indultum e iure beneficium non est alicui auferendum* (Reg. Iur. 71 in 6). — b) E però non può il Vescovo restringere il tempo di mesi quattro accordato dal dritto al patrono, ancorchè il faccia, come nel caso, per zelo di provvedere al più presto al bene della Chiesa. — c) Un ministro, che si diparte dal coro per assistere alla messa cantata e ai vespri, è da tenere come presente e per nulla meritevole di puntatura.

II. Ex S. Congregatione Episcoporum et Regularium.

Legati pii — 16 Febb. 1877.—Andrea, avvocato della città di M., nel 184[illegible] testando, istituiva eredi universali Grazio fratello e Teresa sorella; ma fama erasi divulgata che con una scritta privata li dichiarava solo eredi fiduciari

l patrimonio di 250 mila lire, perchè fondassero due Ospizii per religiose. emorendo la Teresa, avea disposto a pro di Grazio, e similmente dicesi di avergli imposto di eseguire l'ultima volontà dell'avv. Andrea. Ma zio nei varii suoi testamenti di tutt'altri legati facea parola che dei due pizii. Di vero nel penultimo atto del 1865, chiamando erede la moglie rolina, le prescriveva un legato di meglio che 115 mila lire per la rieficazione della Chiesa di S. Cataldo, soggetta ai PP. Riformati. *affine di disfare ad un voto ed alla promessa fiduciaria fatta al fratello Andrea.* Nell'ulmo poi del 1868, revocando il legato precedente, e niuna menzione fado di voto e di promessa fiduciaria, ordinava alla medesima erede Cnina di erogare, per altre pie opere, lire 33 mila.

L'inviluppo di tante complicazioni dava luogo a due dubbi capitali: Carolina è obbligata alla fondazione dei menzionati Ospizi, ovvero è vaa la surrogazione del 1865 a favore dei Riformati?—2.° È valida la revoca cotal legato, fatta coll'ultima testamentaria disposizione?

In questo stato di cose Carolina supplicava la S. C. perchè potesse fare testamento che non ledesse la sua coscienza, dimandando sanatorie e oltà di testare a favore di consanguinei poveri.

E poichè nessun ente poteva rappresentare in giudizio il legato per gli pizii, la causa in plenaria Congregazione fu discussa in contraddizione delle parti avverse, la erede e i Padri Riformati, collo svolgimento reciproco dritto e di fatto. In fatto la oratrice affermava la buona fede nel possesso la eredità, la quale attualmente non eccedeva la somma di L. 150,000; la zia avuta *de auditu* delle intenzioni di Andrea; i suoi gravi dubbi se lle intenzioni fossero assolute o condizionate ecc., du bi fondati sulle te varianti nei testamenti di Grazio. In dritto poi sosteneva la revocatà dei legati testamentarii. — Per parte dei Riformati, oltre le opposi di fatto, la difesa dimostrò come nel caso non fosse applicabile la ria generica del testamento; come le circostanze del voto e della prosa fiduciaria dessero al legato per la Chiesa di S. Cataldo la natura di nazione *inter vivos*, ecc.

Onde fu che ai dubbi: *I. An et quomodo excipiendae sint preces Carolinae casu? — II. An et quomodo fundanda sint bina hospitia pro pauperibus adolentulis, vel potius reaedificanda sit Ecclesia S. Cataldi in casu?* — la S. C., il 16 febbraio 1877, stimò rispondere: *Scribatur Episcopo iuxta mentem pro mma libellarum 75,000.*

Corollarii: — a) Le disposizioni testamentarie a favore della Chiesa con clausola di irrevocabilità sono vere donazioni *inter vivos.* — b) Le donazioni di tal ta sono perfette nel lor genere e valide, ancorchè non accettate dal donatario, ancorchè questi fosse assente; perocchè sono donazioni a Dio che accetta, e che nnipresente. — c) E però non vengono distrutte dai susseguenti atti testamenri: — d) Cosa che a più ragione deve dirsi, quando i beni non sono proprietà testatore, ma si pervenutigli ad oggetto di erogarli a cause pie. — e) Nel o, nessuno si meraviglierà della risposta data dalla S. C. qualora ponga mente , non costando della somma che Andrea destinava a pie cause, ed affermando, rolina non essere superstite di tutto l'asse che 150 mila lire, la prefata S. C. dicò che *iuxta mentem* dovesse sborsarsi la metà della somma esistente.

III. Ex S. Congregatione S. R. U. Inquisitionis.

RESOLUTIO QUOAD USUM LINGUAE RUSSIACAE IN LITURGIA CATHOLICA — 14 Lugl. 77. — Nelle Provincie della Polonia, della Lituania e in altre soggette all'Imro Russo è immemorabile consuetudine che l'amministrazione dei sacramenti e i ri riti della Chiesa latina si compiano in lingua polacca; il che vien detto *culto*

suppletorio. I fautori intanto dello scisma russo con ogni sforzo pretendono che la lingua polacca per tal culto suppletorio sia mutata in russa con grande scandalo e perturbamento dei fedeli. — Or si è chiesto alla S. C. del S. O.: *I. Utrum in cultu suppletorio, quem dicunt, pro lingua Polonica, quae ex immemorabili consuetudine in usu est, absque S. Sedis auctoritate, substituere linguam Russiacam licitum sit? — II. Utrum Sancta Sedes huiusmodi substitutionem linguae Russiacae toleravit vel tolerare censenda est?*

La S. C., il dì 14 luglio 1877, decretò: *Ad primum et secundum: Negative.*

IV. Ex S. Congregatione Indicis.

Decretum, quo plures prohibentur libri — 9 Apr. 1878. — La S. C. condanna e mette all'Indice, con l'approvazione di S. S., le seguenti opere: — 1. *Earle Carolus Ioannes* B. A. The Spiritual Body. *Latine*: Corpus spirituale. The Forty Days. *Latine*: Quadraginta dies, Londini, 1876. — 2. *Brière Abbé* (sub falso nomine Georgii Perdrix). Le vrai mot de la situation présent, Paris, 1877. — 3. *Lo stesso.* Lettre adressée à monsieur l'abbé Ponclée Official Diocésain de Chartres. — 4. *Bernardo (di) Domenico.* Il divorzio considerato nella teoria e nella pratica. Vol. unico. Palermo, 1865. — 5. *Cerruti Giuseppe can. penitenz. della Catt. di Novara.* La Chiesa Cattolica e l'Italia, storia ecclesiastica e civile dalla venuta di S. Pietro, Principe degli Apostoli, a Roma sino all'anno 30 del fortunoso Pontificato di Pio IX. Vol. I. II. Torino, 1877. *Auctor laudabiliter se subiecit et opus reprobavit.* — 6. *Minghetti Marco.* Stato e Chiesa. Ulrico Hepli editore. Milano, 1878.

V. Ex Sacra Rituum Congregatione.

Neapolitana seu Pinnen. Beatif. e Canonizationis Ven. Servi Dei Nuntii Sulpritii adolescentis e Dioecesi Pinnensi. — 20 sett. 1877 — Al dubbio: *An constet de validitate Processuum tam Apostolica quam Ordinaria auctoritate constructorum, testes sint rite ac recte examinati ac iura producta legitime compulsata in casu et ad effectum, de quo agitur?* — la S. C. rispose: *Affirmative, praevia sanatione Actorum Processus Ordinarii Neapolitani ad cautelam.* — Il S. P. Pio IX confermò il decreto, e concesse la richiesta sanatoria.

S. CONGREGAZIONE DELLE INDULGENZE

I.

PARISIEN

De Indulgentia pro orantibus ante imaginem SS. Cordis Iesu.

Decretum — Summus Pontifex Pius VI, per rescriptum datum Florentiae die 2 Ianuarii 1792 concessit Indulgentiam septem annorum, totidemque quadragenarum christifidelibus, qui cum debitis dispositionibus « Templum, Oratorium, seu altare « ubi Sacra Cordis D. N. I. C. imago pu- « blicae venerationi, decenti forma quae « convenit, ut moris est, exposita habea- « tur pie visitaverint, nec non per aliquod « temporis spatium iuxta mentem S. S. « Deum oraverint. »

Hinc Rev. P. Ramière Soc. Iesu S. Congregationi Indulgentiis SS. que Reliq praepositae infrascriptum proponit dubium:

« Utrum Redemptoris imaginibus, in « quibus SS.mi Cordis imago extrinsecus « non appareat, applicari possit concessio « Indulgentiae a ss. me. Pio VI facta pro « qualibet oratione quae fiat coram Ima- « gine aliqua SS.mi Cordis Iesu publicae « venerationi exposita? »

E.mi Patres in Congregatione generali habita in Palatio Apostolico Vaticano die 14 Decembris 1877, auditis Consultorum votis, rebusque mature perpensis, responderunt: *Negative.* Et facta de praemissis relatione SS. D. N. Pio Papa IX ab infrascripto Secretario in audientia habita die 12 Ianuarii 1878, Sanctitas Sua resolutionem S. Congregationis approbavit.

Datum 12 Ianuarii 1878.

A. Card. Oreglia a S. Stephano Praef.
A. Panici Secr.

II.

GENEVEN

Super nonnullis operibus iniunctis, rite peragendis.

—

Decretum — Gaspar Mermillod Episcopus Hebron et Vicarius Apostolicus Genevensis infrascripta dubia ad hanc S. Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam transmisit:

I. Utrum, nisi aliud expresse habeatur in indultis, Indulgentiae lucrandae incipiant a media nocte, an vero a primis Vesperis?

II. Utrum si quis, utens recenti privilegio, confessionem et communionem pridie eius diei peragat, cui affixa est Indulgentia, etiam reliqua opera praescripta pridie fieri, adeoque pridie etiam Indulgentia lucrifieri possit?

III. Utrum si eidem pio operi, quod a fidelibus iterari non potest variis titulis Indulgentiae adnexae sunt, possint omnes lucrifieri?

E.mi Patres in Congregatione generali habita in Palatio Apostolico Vaticano die 14 Decembris 1877, auditis consultorum votis, rebusque mature perpensis, responderunt:

Ad I — *A media nocte ad mediam noctem.*

Ad II — *Negative.*

Ad III — *Affirmative, dummodo opera iniuncta vere iterari nequeant, vel non soleant, sicuti confessio, nisi sit aliunde necessaria* (1).

Et facta de praemissis relatione SS.mo D. N. Pio PP. IX ab infrascripto Secretario in Audientia habita die 12 ianuarii 1878, Sanctitas Sua resolutionem S. Congregationis approbavit. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S.C. die 12 Ianuarii 1878.

A. Card. Oreglia a S. Stephano Praef.
A. Panici Secr.

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

I.

NULLIUS S. MARTINI AD MONTEM CIMINUM

Circa Missam privatam Fer. V. in Coena Domini.

—

Rev.mus D. Ioannes Iannoni, Abbas et Ordinarius Nullius Sancti Martini ad Montem Ciminum, Sacrorum Rituum Congregationi exposuit, non solum post Constitutiones editas pro Capitulo Abbatiali a cl. me. Card. Gabriele Ferretti Abbatiae Protectore, sed etiam ab immemorabili consuevisse quod Feria V in Coena Domini Missa solemnis celebretur et Communio Clero et populo distribuatur a Parocho pro

(1) Per confessionem *aliunde necessariam* E.mi Patres intellexerunt casus relapsus et voluerunt heic adnotari.

tempore, dum Abbas eadem die Missam tantum lectam privatim et primo mane celebrare consuevit. Quum autem praedicto R.mo Ordinario dubium subortum fuerit num eadem consuetudo, etsi ab immemorabili invecta, sit iuri contraria, opportunam in re declarationem ab eadem Sacra Congregatione humiliter postulavit. Sacra porro eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, omnibus mature perpensis ac consideratis, rescribendum censuit: *Servandam esse consuetudinem.* Atque ita declaravit. Die 9 Martii 1877.

A. Ep. Sabinen Card. Bilio S. R. C. Praef.
Plac. Ralli S. R. C. Secretarius.

II.

GALLIARUM

Decisio respiciens Sacerdotem Tertiarium Ordinis S. Francisci quoad usum Kalendarii Franciscani.

Quum Sacrorum Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna solutione propositum fuerit, nimirum: « Sacerdos Tertiarius Ordinis Sancti Francisci qui, nullius ecclesiae servitio specialiter addictus, uti potest privilegio sese conformandi kalendario Franciscano pro recitatione divini Officii et Missae celebratione. iuxta Decretum Sacrorum Rituum Congregationis diei 7 augusti 1694, potest ne. quoad Officium et Missam, celebrare festum kalendarii suae dioeceseos, si hoc festum est magnae devotionis, v. g. festum omnium Sanctorum vel Patroni civitatis natalis, prouti habetur in proprio dioecesano? » Et Sacra eadem Congregatio rescribendum censuit: *Negative,* nisi agatur de iis festis dioeceseos quae etiam Religiosis praefati Ordinis Minorum S. Francisci tenore ipso specialium Rubricarum aut Decretorum praescripta sunt. — Atque ita rescripsit die 19 Iunii 1877.

A. Ep. Sabinen Card. Bilio S. R. C. Praef.
Plac. Ralli S. R. C. Secretarius.

DECRETI E DICHIARAZIONI

Della Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Crediamo opportuno riassumere i Decreti e le Dichiarazioni della Sacra Congr. delle Indulgenze la cui notizia possa tornare a comune utilità, raggruppandoli in varie classi, secondo le materie su cui versano. Li desumiamo dalla grande Collezione Autentica del Prinzivalli, edizione Romana, 1862 e 1876.

I.

Nozioni Generali

SOMMARIO — 1. Agli altari dei Beati si può apporre l'indulgenza? — 2. Si può alle cappelle pubbl. ma non benedette e agli oratorii privati? — 3. Come deve intendersi la formola *ad septennium*? — 4. La indulg. concessa ai pellegrini di un Santuario possono conseguirla i cittadini di quel luogo? — 5. Del tempo in cui cominciano le indulg. concesse senza la clausola: *a primis vesperis etc.* — 6. Dell'obbligo di presentar copia dei rescritti nella Segreteria della S. C. delle Indulg. — 7. Le preghiere che si vogliono indulgenziate si presentino prima all'approvazione della S. C. dei Riti — 8. Le medesime indulg. possono applicarsi insiememente pei vivi e pei defunti? — 9. Ci è obbligo della revisione dell'Ordinario per avvalersi delle indulg. ottenute dalla S. Sede? — 10. Si ricerca la promulgazione delle indulg. in ciascuna Diocesi? — 11. Cessa la indulg. per la riedificazione di una Chiesa? — 12. Quando e perchè si richiede la promulgazione delle indulg. fatta dal Vescovo? — 13. Come debbe intendersi la indulg. plen. quotidiana perpetua? — 14. Di quali feste s'intenda quando le indulg. concedonsi nelle feste di N. S. G. C., della B.V. e degli Apostoli? — 15. Si perde la indulg. per la profanazione della Chiesa?

1. In Congregatione Indulgentiarum, ...rarumque Reliquiarium habita die 19 ...1668, Rector Collegii PP. Societatis ...m Civitatis Ianuensis petebat Indulg. ...enariam pro visitantibus altare Beati ...ysii Gonzagae; sed responderunt Pa...s: « Beatis id nunquam indulgere Apo...licam Sedem. »

2. An Ecclesiae, Cappellae et Oratoria ...blica nondum benedicta nec consecrata ...acia sint Indulgentiarum? — An eam...m capacitatem habeant Cappellae et Ora...ria privata, tam cum privilegio more Epi...porum, quam sine huiusmodi privilegio? ...tesp. 20 mar. 1747 ad utrumque: « Affir...tive, sed de stylo non concedi. »

3. An cum in Brevibus Indulgentiarum ...rba illa apponuntur: *Praesentibus ad sep...nium tantum valituris* idem septennium ...beat a die datae, vel a die publicationis ...imputari?

...tesp. 18 maii 1771: « Computandum a ... datae. »

4. An Indulgentiam, quae concedi solet ... peregrinantibus ad aliquam insignem ...clesiam, consequi valeant incolae oppidi ...sdem Ecclesiae?

Resp 2. iul. 1754: « Negative. »

5. Cum in nonnullis Brevibus ac Indul...ntiarum Decretis, praesertim triduorum ...o Sanctis et Officiorum generalium pro ...functis, praetermittantur verba: *A pri...s vesperis usque ad occasum solis etc. et ...vote visitaverint etc.* quae passim in Apo...olicis Brevibus inseri solent, orta est du...tatio, a quonam tempore indulgentiae, ...ne praefata clausola expeditae, initium ...mant?

Resp. 2 iul. 1754: « Tempus antedicta...m concessionum ab initio diei naturalis, ...delicet ab ortu solis incipere. »

6. S. C. 19 ian. 1756 declaravit: « Im...etrantes posthac generales concessiones ...ndulgentiarum) teneri sub nullitatis poena ...ratiae obtentae exemplar earumdem con...essionum ad Secretarium eiusdem Sa. ...ongregationis deferre. »

7. S. C. 9 iul. 1777 decrevit: « Preces in ...blico recitandae, pro quibus petitur indul...entia, exhibeantur prius Sacrae Congregationi Rituum, quibus, si ita Ei visum fuerit, probatis, tunc ab hac Sa. Congregatione examinentur utrum expediat iisdem applicare aliquas indulgentias. »

8. An qui obtinuit Indulgentiam plenariam in aliquo Festo applicabilem quoque defunctis per particulam *quam etiam*, eam lucrari possit pro vivis vel pro defunctis, sive pro vivis simul et pro defunctis?

Resp. 15 ian. 1839: « Quando in concessionibus indulgentiarum apponuntur haec verba: *quam etiam*, aut similia, ut intelligatur easdem indulgentias applicabiles esse animabus in Purgatorio detentis, exclusive tantum accipienda sunt; ita ut Christifideles ad libitum *aut* pro se, *aut* pro defunctis tantum lucrari possint et valeant. »

9. Utrum qui obtinet diversas facultates ab Apostolica Sede, scilicet Altaris Privilegiati personali; erigendi stationes *Viae Crucis;* benedicendi cruces, numismata etc. debeat exhibere dictas facultates Ordinario, etiamsi nulla mentio facta sit in concessionum Rescriptis?

Resp. 15 febr. 1841: « Affirmative quoad *Viae Crucis* erectionem; Negative relate ad alias facultates, nisi aliter dispositum in obtentis concessionibus. »

10. An, quando Sanctissimus concessit aliquam Indulgentiam ab omnibus fidelibus lucrandam, sua intentio sit ut omnes fideles illam possint lucrari statim ut illis de concessione Sanctissimi constat, an necessarium sit antea ut Ordinarii Locorum hanc indulgentiam recognoverint, ac in suis Dioecesibus respective promulgaverint?

Resp. 28 ian. 1842: « Negative quoad primam partem; Affirmative quoad secundam » (1).

11.—I. An cesset Indulgentia SS. Rosarii vel aliae indulgentiae si nova aedificetur Ecclesia fere in loco ubi vetus existebat? — II. An cesset indulgentia si nova Ecclesia aedificetur in Coemeterio, non in loco veteris Ecclesiae?—III. An cesset indulgentia si nova Ecclesia aedificetur in alio loco et non in Coemeterio veteris Ecclesiae?

---

(1) Per la interpretazione di questa dichiarazione vedi il n.° 12.

Resp. 9 aug. 1843: Ad I « Negative, dummodo sub eodem titulo aedificetur. » — Ad II « Affirmative. » — Ad III « Ut in secundo. »

12. I. Utrum Indulgentiae locales, id est quae cuidam loco v. g. Ecclesiae, Altari assignantur, nullae sint et nullius valoris ita ut frustra conarentur fideles illas lucrari quamdiu eas non publicari permisit illius loci Episcopus?

Resp. 31 aug. 1844: « Negative quoad nullitatem Indulgentiarum: expectanda tamen erit publicatio Ordinarii, postquam illas recognoverit, ut sciant fideles an sint Indulgentiae Plenariae vel partiales, et quae conditiones sint adsignatae ad illas acquirendas; et hic sensus est responsionis datae sub die 28 Ianuarii 1842 in una *Rothmagen* (v. n. 10), pro Indulgentiis localibus, minime vero generalibus, seu personalibus, ut infra dicetur. »

II. Utrum indulgentiae, privilegia et facultates personales, idest quae alicui personae privatae conceduntur, v. g. indulgentia alicui concessa pro articulo mortis indultum personale Altaris privilegiati; facultas benedicendi Coronam B. M. V. cum applicatione indulgentiarum sint pariter nullae, et nullius valoris, quamdiu Episcopus loci illa non recognovit et executioni mandari non permisit?

Resp 31 aug. 1844: « Negative. »

III. Utrum indulgentiae, quas summi Pontifices omnibus totius Orbis fidelibus concessere in Bullis, seu Rescriptis iam publicatis, et ab auctoribus probatissimis citatis sint nullae, et nullius valoris, ita ut illas fideles lucrari non valeant, nisi antea ab Ordinariis locorum in suis respective Dioecesibus promulgatae fuerint?

Resp. 31 aug. 1844: « Negative. »

13. Il Priore e il Guardiano della Ven. Confraternita della SS. Trinità... in Macerata avendo ottenuta l'indulgenza plenaria quotidiana perpetua *pro vivis et defunctis*, domandano se una tale indulgenza possa lucrarsi ogni giorno da ciascun fedele confessato e comunicato visitando la detta Chiesa, ovvero una volta dentro il corso dell'anno.

Resp. 15 mar. 1852: « SS.mus (Pius PP. IX) Indulgentiam plenariam aliquam quotidianam perpetuam, vel ad tempus concessam visitantibus Ecclesiam, seu publicum Oratorium ita semper intelligendam esse mandavit ut semel in anno tantum ab unoquoque fideli acquiri possit; excepto solummodo casu, quo in decreto, rescripto, brevi etc. concessionis favore alicuius Ecclesiae seu publici Oratorii clare et explicite expressum sit Indulgentiam Plenariam reapse quotidie ab unoquoque Christifideli rite disposito acquiri posse. »

14. — I. An quando invenitur concessa Indulgentia plenaria in omnibus et singulis festis Domini intelligenda sint festa precipua Nativitatis scilicet, Circumcisionis, Epiphaniae, Paschatis, Ascensionis et Corporis Christi iuxta praxim S. Congregationis, an vero intelligenda sint festa enunciata in Decisione Massiliensi sub die 5 martii 1855 (1), an omnia et singula festa etiam secundaria quae in aliquibus tantum locis celebrantur?

Et quatenus affirmative pro festis praecipuis;

II. An quando invenitur concessa Indulgentia partialis in reliquis omnibus Domini festivitatibus, de quibusnam festis intelligendum sit?

III. An quando invenitur concessa Indulgentia plenaria in omnibus et singulis festis B. Mariae V. intelligenda sint festa precipua Conceptionis nempe, Nativitatis, Annuntiationis, Purificationis et Assumptionis iuxta praxim S. Congregationis, an vero standum sit Resolutioni diei 5 martii 1855. An intelligantur inclusae etiam festivitates pene innumerae quae per Orbem recoluntur, licet non in omnibus, sed in aliquibus tantum locis celebrentur?

Et quatenus affirmative pro praecipuis;

IV. An quando invenitur concessa Indulgentia partialis in reliquis omnibus festis eiusdem B. Mariae V., de quibusnam festis intelligendum sit?

---

(1) La detta decisione riguarda tutte le feste, anche minori, di N. S. G. C. e della B. V. per le indulgenze applicabili ai defunti.

V. An quando invenitur concessa Indulgentia plenaria vel partialis in omnibus et singulis festis Apostolorum, intelligenda sint festa Natalis uniuscuiusque Apostoli, vel etiam festa secundaria?

Resp. 11 aug. 1862: « Quoad I et III. Affirmative ad 1.m partem, Negative ad 2.m et 3.m, declaravitque expresse Santitas Sua ut quoties in concessiones inveniantur verba *in festis*, vel *in omnibus festis* vel *in omnibus et singulis festis Domini*, aut etiam *in festis* vel *in omnibus festis* vel *in omnibus et singulis festis Domini N. I. C.*, semper intelligantur tantum festa Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae, Dominicae Paschalis Resurrectionis, Ascensionis et Corporis Christi; ac pariter declaravit ut quoties in concessione inveniantur verba *in festis* vel *in omnibus festis* vel *in omnibus et singulis* festis B. Mariae Virginis, semper intelligantur dumtaxat festa Conceptionis et Assumptionis; — quoad II intelligendum esse de omnibus festis Domini quae celebrantur ab universa Ecclesia; — quoad IV pariter intelligendum esse de omnibus festis B. Mariae V. quae celebrantur ab universa Ecclesia; — quoad V Affirmative ad 1. partem, Negative ad 2.

15. Utrum per profanationem Ecclesiae quae tempore exclaustrationis locum habuit, ius ad indulgentias amissum fuerit?

Resp. 18 sept. 1862: « Negative » (1).

EDUCAZIONE

PROGRESSIVA E CONTINUA

DEL CLERO

(Vedi a pag. 197 di q. vol.)

ART. IV. *Il Cattolicismo liberale.*

I. Creato per la verità, l'uomo ha l'occhio della ragione e quello della fede, per cercarla, ravvisarla e bearsi in essa. Ma la seduzione del demonio ed il peccato dell'uomo hanno introdotto nel mezzo dell'umanità lo spirito dell'errore, nemico perpetuo della verità. Quindi la lotta terribile ed interminabile dell'errore contro la verità; quindi il glorioso ed indispensabile dovere dei soldati di Cristo di combattere fino alla morte per difendere e propagare la verità. La mente dell'ecclesiastico, lasciando la bassa ragione delle cose caduche, levasi spesso all'alto e puro cielo della metafisica; e là spazia con sicuro volo fra gli astri della scienza, ricercando amorosamente le ragioni e le cause, la natura ed il fine delle cose. E quando il Verbo di Dio, echeggiando nella parola umana, si fa sentire al suo orecchio, religiosamente egli ne raccoglie le note, con fede sincera ed inalterabile le conserva come prezioso deposito, le rumina con quotidiana meditazione e con indefesso studio, ed in fine se ne nutre, impregnando il suo spirito delle verità ch'esse contengono. Allorchè lo strepito della battaglia attira lo sguardo dell'ecclesiastico sul campo, ove l'errore contende per rapire alla verità i suoi diritti, egli vede il Pontefice Romano condannar l'errore e conferir la corona e la palma della vittoria alla Verità; mentre i Dottori della Chiesa, difendendo i diritti della Regina dell'Intelligenza, fugano e sbandiscono i suoi nemici. Egli vede muovere Atanasio dall'Oriente ed Ilario dall'Occidente, per combattere insieme i nemici della Divinità del Verbo; egli vede Gregorio e Basilio, congiunti in una santa amicizia pugnare per la Divinità dello Spirito Santo; egli vede il Crisostomo e Ambrogio impugnar le armi dell'eloquenza contro la corruzione del mondo, l'uno nella capitale dell'Oriente e l'altro nella città ove risiede l'imperator dell'Occidente; egli vede la Scrittura difesa da Girolamo, la Grazia da Agostino, e l'Incarnazione dal Magno Leone e dal Crisologo. In un secondo ciclo, gli appariscono Gregorio Magno ed Isidoro di Siviglia, combattenti pel governo spirituale della Chiesa; poi due monaci, il Damiano in Italia, e Bernardo in Francia, perseguitanti la corruzione del Clero e del laicismo; di poi gli apparisce il magnifico triumvirato italiano di Anselmo, Bonaventura e Tommaso, i quali atterranno i sistemi del Razionalismo curioso ed empio; infine Francesco di Sales ed Alfonso de' Liguori appariscono, l'uno dalle valli delle Alpi come un'iride di serenità e di pace per mettere in fuga l'oscuro e tempestoso Razionalismo del Settentrione, e l'altro dalle falde del Vesuvio, umile, divoto per ismascherare e confondere la perfidia del fariseismo gallicano dei Giansenisti.

(1) Si avverta che qui si tratta di una Chiesa di Regolari in Ratisbona di Baviera, la quale fu poi restituita agli antichi Claustrali.

II. Ammirare i trionfi passati della Chiesa, studiare l'arte dei suoi eroici campioni, compiacersi delle magnifiche promesse dal Cristo fattele per l'avvenire, non basta al soldato di Dio; egli dee altresì scendere animoso in campo, determinato a combattere gli errori del tempo suo. La Verità, una ed immutabile, è sempre la stessa; ma l'errore, multiplice, versipelle, caduco, non si sostiene che mutando continuamente di veste e di forma. Giova perciò conoscere la natura degli errori moderni, ancor più che quella degli antichi per istare loro a fronte, e vittoriosamente combatterli. A causa della loro moltitudine, gli errori moderni appellar si potrebbero *Legione;* ma dall'error capitale, che tutti gli altri domina e aduna, essi prendono il nome di *Liberalismo* in mezzo al mondo, e di *Cattolicismo liberale* nella Chiesa. Oggidì uomini e donne, magnati e plebei, dotti ed ignoranti, chierici e laici, civili e barbari, gli uomini tutti sono in due campi divisi, gli uni combattendo pel *Cattolicismo liberale* e pel *Liberalismo*, e gli altri contro. La pugna ha luogo da per tutto, in casa ed in istrada, ne' tempii e nelle piazze, nelle scuole e ne'teatri, nelle botteghe e nei tribunali; e di tutto si fanno armi offensive e difensive, della scienza, delle arti, della storia, dell'eloquenza, dei libri, dei giornali, della politica, delle ricchezze e della povertà. E pure (cosa degna di meraviglia!) ben pochi degli amici e dei nemici del *Liberalismo* sanno che cosa esso sia; poichè esso varia tanto e sì spesso di linguaggio, d'atto e di forma, che non ti pare mai lo stesso; all'uno sembra bello, all'altro brutto; a questi dona, a quelli ruba; oggi prega, domani minaccia: è un angelo del Cielo o un demonio dell'inferno? Quasi nessuno sa dirlo a ragion veduta, e senza pregiudizio. Quindi è che l'attacco e la difesa spesso riescono un inutile e scandaloso sciupo di forza e di tempo: si parla e si schiamazza dall'una e dall'altra parte senza sapere di che, senza potersi intendere. Pei veri Cattolici egli è fuor di dubbio, che il *Cattolicismo liberale* è un errore, poichè la Chiesa l'ha già più volte detto. Noi aspettando un giudizio infallibile della Chiesa, che completamente e per sempre lo definisca e condanni, ci permettiamo di dire umilmente ciò che ne pensiamo.

III. Per diciotto secoli, la Chiesa ha posseduta, amata, difesa la vera libertà, che Gesù Cristo, Divino suo sposo le ha data in dote con lo Spirito suo; e non ha mai creduto necessario prendere il titolo di *liberale*. Oggi presuntuosi novatori cercano in un progresso superficiale ed effimero una nuova libertà, diversa da quella che viene dalla natura e da Dio; ed appellano il loro partito *Cattolicismo liberale*. Queste parole così accozzate insieme suonano spiacevoli e dure al nostro orecchio, come ripiene di disarmonica contraddizione. Meritamente noi le sospettiamo d'un principio eretico e scismatico, quando vediamo dei *Cattolici liberali* divenire in breve tempo *Vecchi Cattolici*. Noi non vogliamo per nulla sapere d'un Cattolicismo Nuovo che così presto invecchia: noi vogliamo solo l'antico e perpetuo, che non muta, non invecchia, non muore. Noi non siamo, per grazia di Dio, nè mai saremo Cattolici bamboleggianti o rimbambiti. Ciò che la Chiesa ha nella sua divina costituzione può coll'andare del tempo svolgersi, e raggiare d'ogni intorno; e quindi essa può definire i suoi dogmi, affermare i suoi titoli, proclamare i suoi diritti, esercitare la sua potestà più o meno secondo che la sua prudenza giudica convenire ai tempi, ai luoghi ed alle circostanze. L'edificio della Chiesa si eleva continuamente, ma sempre sul fondamento che Dio ha stabilito, e secondo il disegno che Dio le ha dato. Essa disapprova e rigetta ogni aggiunta che contrasta col piano divino; e perciò ammettere non può il liberalismo che pugna con la dottrina cattolica.

IV. Se i cattolici liberali fossero fra di loro d'accordo, e ci presentassero scoverto il loro sistema, il nostro compito riuscirebbe più facile e più breve. Ma ei ci conviene lacerar il velo dell'ipocrisia, e scernere i gradi ed i colori delle opinioni liberali fra le varie categorie di *Cattolici liberali*. Non pertanto noi procureremo abbreviar il lavoro e la fatica, considerando solo le tre principali categorie; le quali possono agevolmente tutte le altre ricevere: la prima può dirsi dei *pacifici*, la seconda degl'*indifferenti*, la terza degl'*indipendenti*. I primi stimano il liberalismo un talismano di pace universale; e credono che, divenuto liberale, il Cattolicismo può convertire tutti i peccatori, aprir gli occhi a tutti gl'infedeli, riconciliare gli eretici e gli scismatici, terminare ogni dissidio religioso, per correre l'umanità nella via del progresso e della felicità fino a toccare col dito il cielo. Ah! ci sia permesso dire, che questi tali hanno buon cuore ma cattiva testa. Buon cuore, perchè noi vogliamo credere, ch'essi desiderano sinceramente la pace, la conversione, il bene dell'umanità. Ma cattiva testa, perchè essi non capiscono, che i loro trovati, i loro progetti non possono stare a fronte di quelli della prudenza divina della Chiesa; che la Chiesa ha stimato e praticato sempre la prudenza, la moderazione, la giu-

dizia, il perdono e la carità, per conservare o ristabilire la pace; che la Chiesa condanna oggi, come ha sempre condannato per l'addietro, l'ingiustizia, la discordia, lo zelo imprudente, la tirannia ed ogni abuso d'autorità, come ogni mancanza di rispetto e di sottomissione in chiunque ne è o ne fu colpevole. Essi pretendono, che la Chiesa preferisca l'opinione pubblica e le massime mondane alla tradizione cattolica ed ai consigli evangelici. Essi le dicono: Dimenticate certi dogmi, cassate certi articoli della Legge, velate la verità, restringete la sfera del vostro zelo, cedete i vostri diritti; allora i protestanti diverran cattolici, gli infedeli si faran cristiani, ed il mondo sarà amico della Chiesa: allora la pace regnerà su tutta la terra. Oh! che pace giusta, proficua ed onorevole! — Por giù le armi gloriose, lasciarsi vilmente incatenare e trascinare nella schiavitù, ribellarsi a Dio e rinunziare alla vita eterna, questo chiamasi pace! Egli è vero che allora la guerra contro la Chiesa cesserebbe; ma questo per la grande ragione che la Chiesa più non esisterebbe.

V. Gl'*indifferenti* veggono nel *cattolicismo liberale* un sistema che loro assicura la beatitudine terrena dei discepoli di Epicuro. Essi son disposti a lasciar dire o fare tutto ciò che non reca loro incomodo, e che non costa nè un sborso d'un quattrino, nè il muover d'un dito. Date loro onori, ricchezze, comodi e piaceri, ed essi vi permetteranno senza scrupolo alcuno negar la giustizia e la verità, manomettere la politica e la religione, opprimere i deboli e tormentare gl'innocenti, bestemmiare Dio e criticare la provvidenza. Tutte le loro armi son rivolte contro quelli che sembrano attentare, anche da lungi, il loro riposo.

VI. Gl'*indipendenti* non hanno più di cristiano che il carattere del battesimo. Il nome ch'essi prendono ed alcuni altri segni del cattolicismo sono la pelle ovina di cui si rivestono questi lupi, per ingannare i semplici, e per introdurvi nella chiesa, ch'essi vogliono devastare. Il loro liberalismo consiste a disubbidire ai genitori, ribellarsi ai principi, dispreggiare il clero, mettere in ridicolo tutto ciò ch'è santo e giusto, calpestare il giogo d'ogni legge e negare o bestemmiare Dio. Libertà per essi vuol dire indipendenza assoluta da ogni autorità, e licenza di soddisfare ad ogni qualunque passione e di perpetrare senza ritegno il male. Notisi però ch'essi interpretano la libertà nel senso d'indipendenza e di licenza solo per se; per gli altri essi l'interpretano nel senso di tirannia illimitata, di schiavitù la più crudele. Infatti essi vogliono imporre le loro opinioni, come se fossero verità, far osservare come leggi i loro ingiusti decreti, far rispettare come cose sante l'empietà, la scelleratezza e la persecuzione legale: e ciò si chiama: *libertà di pensiero, libertà di coscienza, libertà politica, libera chiesa in libero stato.* Se voi desiderate dei modelli storici di questo liberalismo, volgete lo sguardo ai ritratti di Lucifero, di Lutero, di Calvino, di Enrico V d'Alemagna, e di Enrico VIII d'Inghilterra.

VII. Il Clero amando la vera libertà, che conduce al bene ed alla felicità, dee combattere il *Cattolicismo liberale*, che porta nel seno il libertinaggio e la tirannia. E coll'aiuto di Dio, egli dee disingannare gl'illusi, spronare i pigri al bene, e far cadere di mano agli scellerati la fiaccola incendiaria e lo stilo omicida.

(Un Direttor di Seminario.)

BIBLIOGRAFIA

AUTIERO GIUSEPPE — Esposizione letterale, storica, dommatica di tutti i riti e cerimonie del Sacrifizio della Messa, pel sac. napolitano Giuseppe Autiero. — Napoli Tip. Editr. degli Accattoncelli, 1878. In corso di stampa.

Una compiuta trattazione è questa del Sacrifizio dell'Altare, scritta non tanto per la conversione degli eretici e dei miscredenti, quanto per offerire un sostanzioso pascolo spirituale ai pii lettori che vogliono conoscere la eccellenza e tutte le cose attenenti al gran Sacrifizio. L'opera va divisa in tre parti. La prima, che è proemiale, tratta del sacrifizio in genere, del sacrifizio dell'Uomo-Dio, delle precipue liturgie orientali e occidentali. La seconda e la terza trattono di proposito del SS. Sacrifizio della Messa, esponendo quanto occorre per esso, e ciò che significano i suoi riti, secondo la liturgia romana e le altre orientali ed occidentali più comuni. Chiude la trattazione un'appendice contenente cose affini all'argomento, che sono utili insieme e dilettevoli. — Dai primi due quaderni usciti a luce possiamo argomentare i molti pregi dell'opera, e soprattutto la sicurezza delle dottrine attinte a fonti purissime, la svariata erudizione, la lucidità del metodo e dello stile, l'ampiezza della trattazione, in cui nulla viene omesso

di ciò che ha rapporto all' argomento. Gli ecclesiastici massimamente dovrebbero provvedersi di quest'opera assai opportuna, in cui si trova riunito quanto con fatica potrebbesi rinvenire in molti libri non accessibili alle facoltà di tutti.

L' intera opera sa à pubblicata in 12 dispense in 8.° grande, ognuna di pag. 40. Esse saranno pubblicate mensilmente.

Il costo di tutta l' opera è di L. 7,50 (franco di posta al domicilio) da pagarsi anticipatamente in due rate di L. 3 75, una all'atto dell'associazione. e l'altra dopo la pubblicazione della 6.ª dispensa. Per quelli poi che pagheranno in una sola volta il prezzo. esso sarà di L. 6,50. Le prime due già sono pubblicate e le associazioni si ricevono in

Napoli — Presso l' Autore — Via Cassari alla Loggia di Genova, 7 — Roma, Presso la Libreria di Antonio Saraceni in Via Università, 13. — Milano — Presso la Libreria Ambrosiana in Via S. Raffaele, 14.

DE CURTIS GENNARO — Il mese del SS. Cuor di Gesù diretto alla santificazione dei Seminaristi per cura del sac. Gennaro M.ª de Curtis, prefetto di spirito nel seminario Urbano di Napoli. — Napoli, Tip. dell'Ancora, 1877. In 16.° picc. di pagg. 480.

È un divotissimo libro, diretto precipuamente agli alunni dei Seminarii per accenderli di amore verso il Cuore SS. di Gesù. Un mezzo è questo efficacissimo per veder propagato nei popoli il culto al Divin Cuore; giacchè non può essere che un sacerdote novello, pieno dello spirito di pietà verso questo Cuore, non si adoperi a tutt'uomo di farsene zelatore presso i fedeli. E farsi zelatore della divozione al Cuor di Gesù è lo stesso che opporre l'argine più valido al torrente della depravazione che minaccia della estrema rovina la società moderna. — Raccomandiamo vivamente questa opportuna operetta al zelo dei seminaristi e del giovine clero. — Prezzo: L. 1,10 franco di porto nella Libr. cattolica, via del Duomo, 61, Napoli.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1878)

ITALIA

Prima enciclica di Leone XIII. — La prima Enciclica di Leone XIII, diretta a tutto l' Episcopato Cattolico, fu emanata il giorno di Pasqua, 21 aprile 1878. Ne duole vivamente che per manco di spazio non ci è dato riprodurre nella sua integrità questo dotto e sapientissimo documento che, a giudizio dell' *Unità Cattolica*, chiude in se i germi di una nuova vita sociale, e addita i veri e sicuri rimedii per curare radicalmente tutti i mali della inferma e guasta società attuale. » — Diamone invece un sunto, quanto più da noi si può, esatto e fedele.

Comincia il S. P. con esprimere il desiderio, concepito fin dal dì della sua esaltazione al Soglio Pontificio, di rivolgere la sua parola al cattolico Episcopato, affine di avvalorarlo a sostenere insieme con lui la lotta odierna.

Fa poi una eloquente enumerazione dei mali che in questi giorni affliggono l'uman genere, la precipua cagione dei quali vuolsi riconoscere nel rifiuto e nel disprezzo dell' autorità della Chiesa; per lo che i nemici dell'ordine contro di questa argomentano rivolgere i loro assalti, denigrandola con calunnie, e con violenze opprimendola. « Di qua, egli dice, ebbero origine le leggi sovversive della costituzione della Cattolica Chiesa, che con immenso dolore veggiamo pubblicate in molti Stati; di qua il disprezzo della Episcopale autorità, e gli ostacoli all'esercizio dell'Ecclesiastico Ministero; la dispersione delle religiose famiglie; la confisca dei beni destinati al sostentamento dei ministri della Chiesa e dei poveri, la emancipazione dei pubblici istituti di carità e beneficenza dalla salutare direzione della Chiesa; la sfrenata libertà del pubblico insegnamento e della stampa, mentre per ogni guisa si calpesta ed opprime il diritto che ha la Chiesa alla istruzione ed educazione della gioventù. »

La civiltà vera, soggiunge, manca di solide basi se non sia fondata sugli eterni principii di verità, e se la carità sincera non leghi fra loro gli animi di tutti, e non ne regoli soavemente gli scambievoli officii. E questo appunto si ottenne col ministero della Chiesa, la quale illuminò le menti

elle eterne verità, e scaldò i cuori con la amma della carità cristiana. La Chiesa anque non osteggia la vera civiltà, ma se a vanta a buon diritto madre e maestra; e orò non merita il nome di civiltà quella che trova in opposizione con le sante dottrine leggi di essa Chiesa. «Ne sono aperta pro- a quei popoli cui non rifulse la luce del angelo, presso i quali potè talvolta ammi- rsi una esteriore lustra di civiltà; i veraci inestimabili suoi beni non mai.»

Se poi si volge lo sguardo alle gesta del omano Pontificato, chi mai può negare illustri meriti ch'esso acquistò verso la vile società? «Fu questa Sede Apostolica, so dice, che raccolse e cementò gli avanzi lla vecchia società cadente; fu essa la be- gna facella che fè risplendere la civiltà dei mpi cristiani; fu l'àncora di salvezza tra fierissime tempeste che sbatterono l'uma- a famiglia; il sacro vincolo di concordia e s'rinse fra loro le nazioni lontane e per stumi diverse; fu da ultimo il comun cen- o come di religione e di fede così di azione i pace. Che più? È vanto de'Pontefici Massi- l'essersi costantemente opposti qual muro baluardo perchè la società umana non ri- desse nell'antica superstizione e barba- ». — Tutto questo conferma col fatto della cadenza e della rovina di quelle nazioni e si ribellarono a così salutare autorità.

Discende poi a parlare particolarmente i beni immensi che alla Italia apportò il ontificato Romano, la quale perciò soprat- tto potè levarsi al di sopra delle altre zioni, e la sua Roma potè divenire l'a- lo delle belle arti, il domicilio della sa- enza, la meraviglia e l'invidia del mondo.

Per questi motivi egli vuol tutelati innanzi tutti i diritti e la libertà della Santa Sede, clamando quella primitiva condizione in ai venne posta dalla divina Provvidenza: Non è già vano desiderio, soggiunge, di gnoria e di dominio che ci muove a di- andare il Civil Principato. Noi lo recla- iamo perchè lo esigono i nostri doveri ed solenni giuramenti da Noi prestati; e per- è non solo esso è necessario alla tutela ed la conservazione della piena libertà del otere spirituale, ma anche perchè si pare ad videnza che quando si tratta del Dominio emporale della Sede Apostolica si tratta tresì la causa del bene e della salvezza di tta l'umana famiglia. Quindi Noi per ra- one dell'ufficio che Ci stringe a difendere diritti di Santa Chiesa, non possiamo af- tto dispensarci dal rinnovare e confermare en queste Nostre Lettere tutte le dichiara- oni e proteste che il Nostro predecessore o IX di santa memoria fece ripetutamente a contro la occupazione del Principato ci- le, sia contro la violazione dei diritti della hiesa Romana.» Dopo ciò fa voti perchè i Principi del mondo non ricusino l'aiuto che ad essi offre la Chiesa in momenti così perigliosi, e corrano ad aggrupparsi attorno a questo fonte di autorità e di salute.

Si rivolge quindi ai suoi Confratelli nello Episcopato e li scongiura a voler destare nei popoli riverenza ed affetto verso la Cattedra Romana e docilità nel riceverne gl'insegnamenti, ritenendo per erronee quelle dottrine che come tali furono condannate dai suoi predecessori massime dalla s. m. di Pio IX e dal Concilio Vaticano, le quali dottrine Egli di nuovo proscrive e condanna.

Raccomanda soprattutto la buona istituzione della gioventù nelle lettere e nelle scienze, massime filosofiche, perchè sia imbevuta di sane dottrine non opposte a quelle che insegna la Chiesa. E perchè la gioventù cresca pia e morigerata, fa d'uopo tener saldi i principii su cui poggia il benessere della famiglia, segnatamente il sacro vincolo del matrimonio cristiano, di che or si vuol disconoscere il carattere religioso con danno immenso del pubblico costume.

Si rallegra in fine della unione e concordia che regna in tutto l'Episcopato, e della pietà ed osservanza manifestata a Lui da moltissimi sacerdoti e laici, per la quale Egli nutre sensi di profonda gratitudine, fiducioso che la detta devozione nella presente strettezza di cose e difficoltà di tempi non verrà mai meno. Conchiude con esortare alla preghiera costante a Dio, interponendo la valida protezione della B. V. Immacolata, di S. Giuseppe Patrono della Chiesa e de'Ss. Apostoli Pietro e Paolo.

Venerazione per Pio IX. — L'*Osservatore Romano* del 16 aprile u. s. reca: «Si è presentata supplica all'E.mo Card. Vicario, firmata da un numero grande d'illustri personaggi del Clero e della romana aristocrazia e borghesia, per ottenere il permesso e l'autorizzazione che una o più persone da nominarsi si occupino a raccogliere (affinchè non vengano a mancare) le preziose notizie sulla vita, virtù e relativi fatti singolari della s. m. di Pio IX: e ciò nel miglior modo possibile, sebbene in forma privata ed economica, e salvi i diritti di un processo ordinario, qualora in seguito andasse ad istruirsi.»

La Redazione del *Divin Salvatore* di Roma il dì di Pasqua presentò al Vicariato di quella città una *Memoria*, supplicando per l'incominciamento del processo ordinario per la causa di beatificazione del gran Pontefice Pio IX, e ricordando come l'E.mo Card. Patrizi di s.m. avea detto che se Iddio lo avesse fatto sopravvivere a Pio IX, non appena questo sepolto, avrebbe incontanente iniziato il processo ordinario per sollevarlo agli onori degli altari. — I fatti prodigiosi che si

avverano in molti luoghi per la invocazione del Sommo Pontefice; i continui pellegrinaggi alla tomba di lui; la fama generale della santità di sua vita, e il desiderio di tutti i buoni di vederlo onorato sull' altare, sono argomenti a sperare che non si tardi a dar cominciamento a tal processo.

Onorevole ritrattazione. — Con vivo compiacimento abbiamo letto il testo di una lettera che il Sac. Carlo M.ª Curci ha diretta al S. Padre. in cui dice che, aderendo senza alcuna restrizione a quanto i Sommi Pontefici e recentemente Leone XIII nella sua enciclica *Inscrutabili* insegnano riguardo alla Santa Sede, deplora qualunque amarezza fosse mai dai suoi scritti e fatti provenuti alla Santità Sua ed al suo Predecessore.

ESTERO

Carestia in Cina. — Una orribile carestia sta disertando le vaste contrade della Cina, cagionata dalla perdita quasi generale del ricolto nel passato anno. Le relazioni dei missionarii fanno spavento. — « Più si viaggia (così una lettera di Mons. Volonteri al Seminario di S. Calocero in Milano) verso quella provincia (del Shen-Si) e più si veggono le strade da per tutto seminate di cadaveri.

I genitori mangiano le carni dei proprii figli appena spirati, e viceversa i figli quella de' loro parenti ancor palpitanti: il compagno aspetta che l'altro compagno sia giunto all'estremo e appena spirato se ne fa pascolo alla fame che lo divora. Trovarono villaggi di circa 120 a 200 individui, ai quali sopravvissero solo 10 o 20 persone. Nelle lorcase pure lasciano i morti, non avendo nè il tempo nè le forze per dar loro sepoltura. » — In un'altra lettera si narra che i mariti pagani vendono per un nonnulla le mogli, e i bambini vengono abbandonati nelle pubbliche strade. Se ne raccolgono centinaia ogni giorno dai missionarii, ma i mezzi mancano per alimentarli. — Facciamo voti che la carità dei nostri lettori voglia accorrere in aiuto di quei zelanti operarii che chieggono soccorso. Le offerte potranno mandarsi alla Direzione del *Museo delle Missioni Cattoliche*, piazza S. Giovanni, 12, Torino.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

L'Ecc.mo Monsignor Vescovo il 5 spir. si è messo in giro per la S. Visita della Diocesi, cominciando da Mormanno e proseguendo per Laino, Rotonda ecc. L'Il.mo Rev.mo Mons. Vicario e l'Arciprete di Cerchiara M. R. D. Antonio Pistocchi lo hanno accompagnato da convisitatori.

Un Santuario antico e rinomato è in Maratea, dove si venera l'intero Torace del glorioso Vescovo e Martire di Sebaste S. Biagio. Di questo Santuario parlano i Bollandisti, il Tutini e tutti gli antichi agiografi che trattono del detto Martire; e in una sua Bolla Pio IV (stato già amministratore della Diocesi Cassanese) fa menzione della prefata reliquia, aggiungendo che dall' urna, ove essa riposa, scaturisce il prodigioso liquore della Manna.

Il Santuario che s' innalza sulla cima del monte, nel cui fianco siede la città, ha nel mezzo una cappella monumentale che chiude l'urna preziosa. In questa cappella, per opera del zelante Rettore Curato M. R. D. Gennaro Buraglia, si son testè compiuti notevoli immegliamenti. Giacchè gli ornati che prima erano di stucco, or sono di marmi finissimi di cui van cinte le mura esteriori. Un medaglione marmoreo di stupenda scultura, raffigurante il S. Vescovo e Patrono nell'atto di benedire il popolo, si eleva sulla porta; e nel fianco, sull'altare, anch'esso di prezioso marmo, un nuovo quadro a tela di valente pennello rappresenta la gloria del Santo. L'opera è stata maestrevolmente eseguita dallo egregio artista Napolitano Sig. Domenico Goglia, il quale, anche qui come altrove, ha dato saggio di quella somma perizia che possiede in cosiffatti lavori.

Nella festa della traslazione delle dette Relique, celebrata, secondo il consueto, la 2.ª Domenica di maggio s'inauguravano i menzionati lavori, tra il concorso di popolo numerosissimo convenuto da tutti i vicini paesi. Il patrono si è degnato operare in tale occasione il prodigio della Manna in maggior copia del solito, essendo quella stillata ancor dall'urna di grezzo marmo che contiene i sacri avanzi.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Siamo lieti di annunziare che, essendo vacato il benefizio di Canonico Teologo nella Cattedrale di Policastro, è stato eletto a tale dignità l'egregio giovine D. Egidio Cosentini di Lauria, Dottore in Sacra Teologia, e professore nel Seminario. La elezione si è effettuata dietro uno splendido concorso, di cui gli scritti sono stati esaminati in Roma essendo devoluta alla S. Sede la provvista di quel benefizio.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex S. Congregatione Concilii.

FUNERIS EMOLUMENTORUM — 13 Magg. 1876, e 25 Agost. 1877. — Nella città di A. la Cattedrale e una Collegiata aveano per filiali, quella la Chiesa di S. Giovanni, e questa la parrocchia di S. Lorenzo, ognuna col proprio cimitero. Una reciproca ed antichissima convenzione statuiva che in qualunque delle due avvenisse la celebrazione di un funerale di prima classe, dovessesi invitar l'altra con notificare il giorno e l'ora dell'associazione del cadavere ; e che, quando il Capitolo della Collegiata intervenisse ai funebri onori nella Cattedrale, gli si dovesse l'emolumento di lire 5 , ed al Capitolo della Cattedrale, intervenuto nella Collegiata, lire 6.

Or nel 1874 un grave litigio si accese fra i due Capitoli, dalla morte di un sotto-prefetto occasionato. Da una parte il defunto, per domicilio, apparteneva alla parrocchia di S. Giovanni ; ma nella Cattedrale la vedova del sotto-prefetto aveva ordinata la funebre pompa, e in quella si effettuò col solito invito ed intervento della Collegiata , e nella Cattedrale stessa compieronsi le funzioni del 3.° , 7.° e 30.° giorno. Per la opposta parte, il sotto-prefetto avea incontestabilmente eletto la sepoltura in un cimitero della Collegiata : in questo la prefata vedova avea comperato il terreno pel monumento ; in questo effettivamente fu tumulato. Ondechè il Capitolo della Collegiata , ricorrendo alla S. C., sosteneva che a sè spettassero gli emolumenti del funerale , detratta solo la *quarta funeris* , dovuta al parroco del domicilio.

Favorevole alla Collegiata fu il voto dell'Ordinario : Osservava che, sebbene la questione fosse complicata dalla circostanza di essersi nella Cattedrale compiuto il funebre officio , tuttavolta la questione medesima veniva risoluta dal 4.° art. degli Statuti Sinodali. Quivi è sancito , il parroco del luogo aver diritto soltanto alla quarta parte di tutti i frutti , qualora per legittima causa la sepoltura debba altrove esser fatta.

Nella discussione della causa il Capitolo della Cattedrale non impugnava il principio di dritto della libera elezione della sepoltura in aliena parrocchia , nè la elezione fatta dal defunto; ma pretendeva non essere applicabile al caso presente ; chè nella Cattedrale la vedova avea voluto la uffiziatura, pacificamente e coi soliti riti compiuta, e non fu che nell'atto dell'associazione il vociferarsi voler la vedova che il defunto si seppellisse, e solo per un temporaneo deposito , nel cimitero della parte querelante. — L'avvocato avverso , forte dell'accennata teorica , concludeva nel fatto essere indubitata la elezione del sotto-prefetto ; non essere in volontà di un erede qualunque il mutare quella ultima volontà ; la vedova , quali che sieno le future risoluzioni , aver comprato nel cimitero il terreno pel monumento , cosa che accenna a stabile sepoltura ; dirimere luminosamente la questione l' art. delle sinodali Costituzioni nel voto del Vescovo trascritte ecc.

Dopo queste deduzioni ed altre fatte d'uffizio, gli E.mi PP. il dì 30 maggio 1876 risposero : *Dilatata ;* e avendo chiesti ed avuti altri chiarimenti , nella udienza del 25 agosto 1877 si proposero a discutere il seguente dubbio:

An Capitulum Cathedralis A. emolumenta omnia funeris percipere debeat so-

lutis tantum libellis quinque Capitulo Collegiatae , vel potius quarta funeralis tantum ei competat in casu ?

E risolsero :

Negative ad primam partem; affirmative ad secundam , salvis eleemosynis Missarum ac emolumentis funerum diei 3 , 7 ac 30 , et amplius.

Dal che vien ribadito che — a) Per dritto canonico tutti gli adulti possono eleggersi la sepoltura *(Cap. Nos instituta 1. tit. 28 de Sepult. 3 Decret.)*; tranne quelli a cui è ciò espressamente proibito. — b) In difetto di espressa elezione , il defunto deve essere tumulato nella propria parrocchia. — c) La Chiesa parrocchiale ha sempre il diritto alla *quarta funerum* , in riguardo dell'amministrazione dei Sacramenti, quante volte il cadavere venga sepolto nel luogo eletto o in quello dei maggiori (1). — d) La vedova che non ha fatta cotale elezione, ancorchè abbia la sepoltura degli antenati, debb'essere riposta nel sepolcro del marito : *ut quos coniunxit unum coniugium, coniungat unum sepulchrum, quia una caro sunt , et quod Deus coniunxit , homo non separet.* — e) A risolvere il nodo delle quistioni intorno agli emolumenti dei funerali , vogliono aversi presenti non solo le norme generali del dritto , ma eziandio le sinodali costituzioni e le inveterate consuetudini del luogo.

NOVISSIMA RISPOSTA

Della S. Penitenzieria Apostolica

INTORNO I RIVENDITORI DEI BENI ECCLESIASTICI (2)

Eminenza Rev.ma — Il Vescovo di Policastro , Oratore umilissimo dell'E. V., devotamente rassegna quanto segue:

Tra le condizioni imposte dalle Lettere Apostoliche del 1.° Giugno 1869 per poter assolvere i compratori di Beni Ecclesiastici , i quali avessero rivenduti i fondi acquistati, la prima si è di dover depositare nelle mani dell'Ordinario il lucro ingiustamente riportato dalla rivendita.

Or avviene non di rado in questa Diocesi che tali rivenditori , avendo consumato od altrimenti investito il lucro riportato , non si trovano in grado di adempire a siffatta condizione, allorchè, desiderando di mettersi in regola di coscienza, si presentano per ricevere l'assoluzione dall' incorse censure; ed invece propongono di rilasciare nelle mani dell' Ordinario o del Parroco un' obbligazione scritta in forma di così detto *Bono* , costituendosi debitori della somma dovuta , ed obbligandosi di pagarla dopo un determinato tempo, ed altri a rate annuali.

(1) È fuori dubbio che gli emolumenti dei funerali , tolta la quarta parte pel parroco, si debbano alla Chiesa alla quale il defunto ha o si elesse la sepoltura. E benchè al presente , dopo la erezione dei pubblici cimiteri , quasi tutti sieno costretti di essere seppelliti in questi, pure gli emolumenti funerarii vengono percepiti da quella Chiesa, in cui il defunto ebbe la sepoltura. Onde è da dire che siffatta Chiesa non ha perduto il dritto dei funerali , ma , variando il luogo, esercita questo diritto nel pubblico cimitero (V. *Acta S. Sedis* , Vol. X , p. 508).

(2) L'originale conservasi presso la R.ma Curia di Policastro Bussentino.

In tale posizione di cose, volendo Vescovo Oratore provvedere nel miglior modo possibile alla spirituale salute delle anime a lui affidate, onde non rimangano prive di sacramenti con evidente pericolo di dannazione eterna, si fa a rassegnare all'E. V. R.ma il seguente dubbio:

Se il *Bono*, ossia l'obbliganza anzidetta possa ritenersi come un implicito deposito del lucro riportato per potersi dare ai colpevoli il beneficio dell'assoluzione?

Et quatenus negative, il Vescovo Oratore s'inoltra ad implorare devotamente dall'E. V. R.ma la speciale facoltà di lasciarla passare come tale, attesi gli speciali bisogni della Diocesi.

« Sacra Poenitentiaria Ven.li in Christo Patri Episcopo Polycastren, benigne sic annuente SS.mo D.no N.ro Leone PP. XIII, super proposito dubio respondet: *Affirmative.* »

« Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 21 Maii 1878. »

« A. Pellegrini S. P. *Regens* »
« A. Martini S. P. *Substitutus* »

DECRETI E DICHIARAZIONI DELLA S. SEDE

Intorno allo Stipendio delle Messe

Intorno allo stipendio delle Messe più decreti e dichiarazioni ha emanate la S. Sede, così nei tempi andati, come nei presenti; ed è bene che almeno dei più importanti riproduciamo il tenore in queste pagine; riserbandoci, secondo il costume, di dedurne in fine quei corollari che ci sembrino di maggiore interesse per la pratica.

I.

Bulla *Nuper* Innocentii XII, qua praesertim confirmantur Decreta Sacrae Congregationis Concilii approbata ab Urbano VIII (a).

Nuper a Congreg. venerab. fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium Conc. Trident. interpretum prodierunt decreta tenoris infrascripti, videlicet:

Alias super celebratione Missarum ac prohibitione illas moderandi, seu reducendi absque Sedis Apostolicae licentia, necnon super earumdem oneribus perpetuis suscipiendis, et religiosorum numero ultra redditus et consuetas eleemosynas locorum regularium non habendo, emanarunt ab hac Sac. Congregatione S. R. E. cardinalium Conc. Trident. interpretum, auctoritate per fel. rec. Urbanum Papam VIII illi specialiter attributa, quamplura decreta tenoris sequentis:

1. Cum saepe contingat in quibusdam ecclesiis tam magnum missarum celebrandarum numerum, ex variis defunctorum relictis, aut piorum eleemosynis impositum esse, ut illis pro singulis diebus praescriptis nequeant satisfieri, et tamen nova onera missarum in dies suscipiantur: indeque fiat, ut depereant piae testantium voluntates, obstricta benefactoribus fides violetur, defunctorum animae suffragiis priventur, ecclesiis debitus subtrahatur cultus, ac christifideles gravi scandalo affecti, plerumque a similibus charitatis operibus retrahantur: cumque his malis maximum inter caetera fomentum praebeat, aut quod ii qui missas supra vires celebrandas suscipiunt, sperent illas brevi ad pauciorem numerum a superioribus reductum iri: aut quod ecclesiis, sorte pecuniarum absumpta, plerumque nuda remaneant onera

(a) La desumiamo dal Lucidi *De Visitatione Sacrorum Liminum*, Vol. III, pag. 384 e segg.

missarum, absque ullo emolumento: aut quod eleemosyna pro illis celebrandis sit adeo tenuis, ut non facile inveniantur qui velint huic se muneri subiicere, et redditus ecclesiae, aut monasterii adeo exigui ut sacerdos pro necessaria sui sustentatione novis se oneribus obstringere compellatur; Sacr. Congregatio cardinalium Conc. Trident. interpretum animadvertens, facturam se rem Deo gratissimam, charitatique ac iustitiae maxime consentaneam, si pro viribus satagat hunc teterrimum abusum e christiana republica convellere, atque eradicare, sanctissimi D. N. Urbani Divina providentia Papae VIII auctoritate sibi specialiter attributa, infrascripta decreta edidit.

2. Ac primo districte prohibet, atque interdicit, ne episcopi in dioecesana synodo, aut generales in capitulis generalibus, vel alias quoquomodo reducant onera ulla missarum celebrandarum, aut post idem Concilium imposita, aut in limine fundationis: sed pro his omnibus reducendis, aut moderandis vel commutandis ad Apostolicam Sedem recurratur, quae, re diligenter perspecta, id statuet quod magis in Domino expedire arbitrabitur; alioquin reductiones, moderationes, et commutationes huiusmodi, si quas contra huius prohibitionis formam fieri contigerit, omnino nullas, atque inanes decernit.

3. Deinde, ubi pro pluribus missis, etiam eiusdem qualitatis, celebrandis, stipendia, quantumcumque incongrua et exigua, sive ab una, sive a pluribus personis collata fuerunt, aut conferentur in futurum sacerdotibus, ecclesiis, capitulis, collegiis, hospitalibus, societatibus, monasteriis, conventibus, congregationibus, domibus, ac locis piis quibuscumque tam saecularibus quam regularibus, Sacra Congregatio sub obtestatione divini iudicii mandat, ac praecipit, ut absolute tot missae celebrentur, quot ad rationem attributae eleemosynae praescriptae fuerint, ita, ut alioquin ii, ad quos pertinet, suae obligationi non satisfaciant; quinimo graviter peccent, et ad restitutionem teneantur.

4. Id vero, ut deinceps observetur exactius, S. Congregatio eadem auctoritate revocat privilegia et indulta omnia quibusvis personis, ecclesiis, ac locis piis, tam saecularibus, quam regularibus, cuiuscumque ordinis, congregationis et instituti, quamcumque ob causam concessa, quibus indulgetur, ut certarum missarum, vel anniversariorum celebratione, aut aliquibus collectis seu orationibus plurium missarum oneribus in futurum suscipiendis satisfiat.

5. Ac similiter omne damnabile lucrum ab Ecclesia removere volens, prohibet sacerdoti, qui missam suscepit celebrandam cum certa eleemosyna, ne eamdem missam alteri, partem eiusdem eleemosynae sibi retenta, celebrandam committat.

6. Praeterea, ne in ecclesiis, in quibus onera missarum in perpetuum imposita sunt, sacerdotes in eis, ut par est adimplendis eo tepidiores, ac segniores, reddantur, onera huiusmodi cum nulla aut parva sint utilitate coniuncta; statuit atque decernit ut pecuniae aut bona mobilia ecclesiis, capitulis, collegiis, hospitalibus, societatibus, congregationibus, monasteriis, conventibus, ac locis omnibus tam saecularibus, quam regularibus, atque illorum personis in futurum simpliciter acquirenda cum onere perpetuo missarum celebrandarum, ab iis, ad quos pertinet, sub poena interdicti ab ingressu ecclesiae ipso facto incurrenda a die realis acquisitionis, statim deponi debeant penes Aedem sacram, vel personam fide, ac facultatibus idoneam, ad effectum illa seu illorum pretium, quamprimum investiendi in bonis immobilibus fructiferis, cum expressa et individua mentione oneris, quod illis annexum reperitur.

7. Ac si eadem bona immobilia auctoritate Apostolica deinceps alienari contigerit, eorumdem pretium, sub eadem poena, ut supra, deponi atque in aliis bonis stabilibus, itidem fructiferis, cum eiusdem oneris repetitione atque annexione converti debeat.

8. Ad haec S.C. quibus capitulis, collegiis, societatibus, et congregationibus, necnon omnibus et singulis ecclesiarum ac piorum locorum, tam saecularium quam regularium superioribus, vel aliis, ad quos pertinet, districte prohibet, ne in posterum onera perpetua suscipiant missarum celebrandarum:

saeculares quidem sine episcopi, vel eius generalis vicarii, regulares vero sine generalis vel provincialis consensu, et licentia in scriptis et gratis concedenda: alioquin saecularis. qui huius prohibitionis transgressor exstiterit, ab ingressu ecclesiae interdictus sit eo ipso: regularis vero poenam privationis omnium officiorum, quae tunc obtinebit, nec perpetuae inhabilitatis ad alia de cetero obtinenda, vocisque activae et passivae absque alia declaratione incurrat.

9. Eleemosynas vero manuales, et quotidianas pro missis celebrandis ita demum eidem accipere possint, si oneribus antea impositis ita satisfecerint, ut nova quoque onera suscipere valeant; alioquin omnino abstineant ab huiusmodi eleemosynis, etiam sponte oblatis, in futurum recipiendis, et capsulas auferant ab ecclesiis cum inscriptione data — *Eleemosyna pro missis* — vel alia simili, sub iisdem poenis ipso facto incurrendis, ne fideles hac ratione frustrentur (1).

10. Episcopus vero seu eius vicarius, aut generalis vel provincialis, ubi de licentia pro perpetuis oneribus fuerint requisiti, in singulis casibus diligenter inquirant de singularum missarum celebrandarum obligationibus, atque ecclesiae, monasterio, aut loco pio incumbentibus: nec antea assensum huiusmodi, aut licentiam praebeant, quam eis legitime constiterit, illius sacerdotes, tam novo oneri suscipiendo, quam antiquis iam susceptis satisfacere posse, precipuamque rationem habeant, ut reditus, qui ecclesiis, aut locis piis relinquuntur, omnino respondeant oneribus adiunctis secundum morem cuiusque civitatis vel provinciae: intelligantque, si in re tanti momenti desides, aut negligentes fuerint, in novissimo die se huius praetermissi muneris rationem esse reddituros.

11. Postremo illustrissimi Patres non sine gravi animi dolore intelligentes, mala fere omnia, quae regularem disciplinam averrant, ac praecipue nimiam hanc facilitatem provent in oneribus missarum supra vires suscipiendis, veluti ex infecta radice, pullulare ex maiori regularium numero, quam ferant reditus, et eleemosynae cuiusque monasterii, inhaerentes Summorum Pontificum, ac S. Trident. Conc. decretis, hac de re editis, Sanctissimi Domini nostri auctoritate praecipiunt, ac mandant omnibus, et singulis generalibus, provincialibus, commissariis, ministris, praesidentibus, abbatibus, prioribus, praepositis, guardianis, vicariis et quibuscumque aliis superioribus monasteriorum, conventuum, ac domorum regularium, bona immobilia possidentium, vel non possidentium, cuiuscumque ordinis, congregationis, et instituti, existentium intra fines Italiae, et insularum adiacentium, ut singuli, ad quos pertinet, in qualibet provincia, adhibitis duobus, aut tribus regularibus sui ordinis, vel congregationis probatioribus, ut rerum usu peritioribus, bona immobilia, census, reditus, et proventus omnes, consuetas item eleemosynas, et obventiones, tam communes monasteriorum, conventuum, et domorum eiusdem provinciae, quam etiam singularibus personis religiosis assignatas, seu permissas, in communem usum deinceps conferendas, decem annorum immediate praecedentium, habita ratione, diligenter et mature recognoscant, iis omnibus detractis, quae reparationes, praestationes, grandines, sterilitates, aliave cuiuslibet generis onera consueverunt absorbere.

12. Eaque omnia scripto fideliter exarata, idem superior, cuius interest, in proximo capitulo, seu congr. generali, vel provinciali coram tribus iudicibus, ab ipsomet capitulo, seu congregatione deligendis proponat, qui computatis huiusmodi reditibus, eleemosynis, et obventionibus universis, et honeribus, ut supra detractis, sedulo examinent, quot religiosi, connumeratis etiam laicis, aliisque necessariis servientibus in unoquoque monasterio, conventu, et domo regulari, iuxta regionis, et proprii instituti morem, victum, et vestitum, et medicinalia in communi habentes, competenter valeant sustentari. Tum eorumdem bonorum redituum, eleemosynarum, et onerum praecisam notam ipsimet capitulo, seu congregationi exibeant, ut in illo diligenter omnibus discussis, cu-

(1) Si noti che dopo la Costit. *Apostolicae Sedis* non più sono in vigore questi interdetti *latae sententiae*.

iusque familiae, monasterii, conventus, ac domus regularis in singula quaque provincia certus earum tantum personarum numerus, patrum capitularium voto praefigatur, quae reditibus, eleemosynis et obventionibus, ut superius, sufficienter ali possint.

13. Ne vero superiores, qui id praestare debent, serius, aut remissius, quam par est, suo muneri satisfaciant: mandat Sacra Congreg., ut infra annum, post proximum capitulum generale, vel provinciale computandum, omnia hoc de genere capitulariter gesta, in authenticam formam redacta, ad sacram ipsam Congreg. Conc. singuli mittant.

14. Numerumque familiae, singulorumque conventuum, monasteriorum, et domorum huiusmodi regularium, capituli, seu congreg. generalis vel provincialis sententia, et auctoritate praefinitum, iidem superiores, tam generales et provinciales omnes, quam locales, perpetuo servare omnino teneantur, nec possint illum quoquomodo augere, etiam praetextu augmenti redituum, absque Sacrae ipsius Congregationis licentia: superiores autem huiusmodi, qui praedicta omnia in praefixo termino non praestiterint, vel numerum, ut supra praescriptum, quovis modo augere praesumpserint, privationis omnium officiorum, quae tunc temporis obtinebant, vocisque activae et passivae, etad omnia suae religionis officia, et gradus, inhabilitatis perpetuam poenam eo ipso incurrere, atque aliis, etiam gravioribus a Sede Apostolica infligendis poenis, Sac. Cong. subiacere voluit, et declaravit.

15. Deinceps vero monasterium, conventus, domus, congregatio vel societas religiosorum, seu regularium nullibi recipiatur, nisi praeter alia ad id requisita, in singulis huiusmodi locis duodecim saltem fratres, aut monaci seu religiosi degere, et ex reditibus, et consuetis eleemosynis, detractis omnibus, ut supra, detrahendis, competenter sustentari valeant, ad praescriptum decreti fel. record. Gregor. XV hac de re editi: alioquin monasteria, et loca huiusmodi posthac recipienda, in quibus duodecim religiosi, ut supra, sustentari, atque inhabitare non poterunt, et actu non inhabitaverint, Ordinarii loci visitationi, correctioni, atque omnimodae iurisdictioni subiecta esse intelligantur.

16. Porro, ne ullo unquam tempore haec in oblivionem, seu desuetudinem abeant, superiores locales cuiusque monasterii, conventus, ac domus regularis curare atque efficere teneantur, sub poena privationis officii, vocisque activae, et passivae ipso facto incurrenda, ut in perpetuum, sexto quoque mense, idest feria secunda post primam dominicam Adventus, et feria sexta post octavam Corporis Christi, praesentes ordinationes in publica mensa perlegantur.

17. ad 20. *Continet clausulas derogatorias.*

21. Excitatis autem super praemissorum decretorum intelligentia seu interpretatione, infrascriptis dubiis, prodierunt a memorata Congreg. simili auctoritate illi e praefato Urbano Papa VIII specialiter attributa, responsiones, seu declarationes inferius apponendae:

Super I. Sacrae Congregationi decreto de celebratione missarum, quo prohibetur ne episcopi in dioecesana synodo, aut generales in capitulis generalibus, vel alias quoquomodo reducant onera ulla missarum celebrandarum, aut post idem Conc. imposita, aut in limine fundationis;

Quaeritur, quid, si legatum sit ita tenue, ut non sit, qui velit onus illi iniunctum subire, et si recurrendum sit ad Sedem Apostolicam pro moderatione oneris, totum, aut fere totum, insumendum sit pro expensis ad id necessariis?

Et quid, si permittatur episcopo in fundatione, ut possit huiusmodi onera moderari?

II. Super secundo eiusdem Congreg. decreto, quo cavetur, ut celebrentur tot missae, quot ad rationem tributae eleemosynae praescripta fuerint;

Quaeritur, an verba illa *praescriptae fuerint* intelligenda sint de praescriptione facta ab offerente, vel ab Ordinario?

III. An cum Ordinarius praescripserit eleemosynam congruam iuxta qualitatem loci, personarum ac temporum, sacerdotes accipientes stipendium minus congruo, teneantur missis illis ab offerente prescriptas celebrare?

IV. An sacerdotes qui tenentur missas

celebrare ratione beneficii, seu capellae salarii, possint etiam manualem eleemosynam pro missis votivis, aut defunctorum recipere, et unico missas sacrificio utrique oneri satisfacere?

V. Posito, quod testator relinquat pro eius anima centum missas, absque ulla praescriptione eleemosynae;

Quaeritur, an liberum sit haeredibus eleemosynam sibi benevisam praescribere, an vero eadem eleemosyna praescribenda sit ab Ordinario?

VI. Super tertio Congreg. decreto, in quo eadem Congr. revocat privilegia, quibus indulgetur, ut certarum missarum, vel anniversariorum celebratione, aut aliquibus collectis, seu orationibus plurium missarum oneribus in futurum suscipiendis satisfiat;

Quaeritur, an verba *in futurum suscipiendis* intelligenda sint de oneribus suscipiendis post privilegium?

VII. Super quarto eiusdem Congr. decreto, quo prohibetur sacerdoti, qui suscepit missam celebrandam cum certa eleemosyna, ne eamdem missam alteri, parte eiusdem eleemosynae sibi retenta, celebrandam committat;

Quaeritur, an permittendum sit administratoribus ecclesiarum ut retineant aliquam eleemosynarum portionem pro expensis manutentionis ecclesiae, altarium, inservientium, paramentorum, luminum, vini, hostiae, et similium?

VIII. An hoc decretum habeat locum in beneficiis, quae conferuntur in titulum, idest, an rector beneficii, qui potest per alium celebrare, teneatur sacerdoti celebranti dare stipendium ad rationem redituum beneficii?.....

X. An sacerdotes, quibus aliquando offertur eleemosyna maior solita pro celebratione missae, debeant dare eamdem integram eleemosynam iis, quibus missas celebrandas committunt; an vero satis sit, ut dent celebrantibus eleemosynam consuetam?

XI. Super quinto eiusdem Congr. decreto quo inter caetera statuitur in haec verba: « Eleemosynas vero manuales, et « quotidianas pro missis celebrandis, ita « demum iidem accipere possint, si one- « ribus antea impositis ita satisfecerint, ut « nova quoque onera obire valeant: alioquin « omnino abstineant ab huiusmodi elee- « mosynis, etiam sponte oblatis, in futurum « recipiendis, et capsulas auferant etc. »

Quaeritur, an hoc decretum prohibeat absolute, quominus accipiant novas eleemosynas ii, qui acceptis non satisfecerunt; et quid si congruo tempore possint omnibus satisfacere?

XII. Quid, si offerens eleemosynas, audito impedimento, consentiat, ut sacerdos missam celebret, cum primum poterit?

XIII. An poena interdicti, et aliae appositae in eodem decreto afficiant tam eos, qui accipiunt eleemosynas contra formam ibi praescriptam, quam eos, qui non auferunt capsulas ab ecclesiis, ut ibidem praecipitur?

XIV. An in hoc decreto comprendantur illae capsulae, quae apponi solent in ecclesiis, in die commemorationis omnium Sanctorum, et vulgo dicuntur *Casse dei morti?*

XV. An administratores ecclesiae magnae devotionis, et concursus possint eleemosynas pro missis celebrandis accipere si iidem missis nonnisi post longum tempus satisfacere valeant, ne alias cultus ecclesiae, et devotio, ac concursus fidelium, ut aiunt, minuantur?

XVI. Quia prohibitio dicti decreti videtur aliquibus directa solis capitulis, collegiis, societatibus, congregationibus, nec non omnibus, et singulis ecclesiarum, piorum locorum, tam saecularium quam regularium superioribus, de quibus fit expressa mentio, non autem privatis sacerdotibus; qui tamen comprendendi videntur sub clausula generali *et alios ad quos pertinet,* supplicatur pro opportuna declaratione.

XVII. Super septimo eiusdem Congr. decreto, quo cavetur, ut in singulis monasteriis religiosorum praefigatur numerus, qui ex consuetis reditibus, aut eleemosynis commode possint sustentari;

Quaeritur, an ubi haec praefixio facta iam fuit in vim similis decreti sanctae memor. Pauli V absque tamen computatione redituum cuiusque religiosi, sit denuo facienda, nec ne?

XVIII. An novitii, ad habitum regulare admissi, possint admitti ad professionem in monasteriis, in quibus habita, ut supra praefixione numeri, commode ali non possunt?

XIX. Super ultimo, quo cavetur, ut nullibi recipiantur conventus regularium nisi praeter alia ad id requisita. duodecim saltem fratres in eis degere, et competenter sustentari valeant, ita ut alioquin subsint iurisdictioni ordinariae;

Quaeritur, an hoc decretum, quod videtur editum in ordine ad celebrationem missarum, comprehendat eas religiones, quae non consueverint onera missarum recipere, ut sunt religiones Capuccinorum, et Societatis Iesu?

XX. An idem decretum, ubi disponit, ut nullibi recipiantur monasteria, nisi etc. habeat locum in Italia dumtaxat, ad quam est restrictum decretum proxime antecedens, an vero etiam extra Italiam?

DECLARATIONES SEU RESPONSIONES AD SUPRADICTA DUBIA.

22. Sacra Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini interpretum auctoritate sibi a Sanctissimo Domino nostro attributa, ad singula dubia superius proposita, ad hunc modum respondit, videlicet:

Ad I. Etsi legatum sit adeo tenue, nihilominus pro reductione oneris, ut supra impositi, ab iis, ad quos pertinet, Sedem Apostolicam esse adeundam, quae absque ulla impensa id statuet quod magis in Domino e re esse iudicaverit. Verumtamen, si ipsa in beneficii erectione expresse cautum fuerit, ut liceat Episcopo iniunctum onus reducere, ac moderari, legem hanc fundationis, quam decreta hac de re edita non sustulerunt, esse validam, et observandam.

Ad II. Esse intelligenda de praescriptione facta ab eo, qui eleemosynam tribuit, non autem ab Ordinario. Quod si tribuens eleemosynam numerum missarum celebrandarum non praescripserit, tunc tot missas celebrari debere, quot praescripserit Ordinarius, secundum morem civitatis, vel provinciae.

Ad III. Teneri.

Ad IV. Sacerdotes, quibus diebus tenentur missas celebrare ratione beneficii, seu capellae, legati, aut salarii, si eleemosynas pro aliis etiam missis celebrandis susceperint, non posse eadem missa utrique obligationi satisfacere.

Ad V. Censuit, ubi nullam certam eleemosynam testator reliquit, esse ab Episcopo praescribendam eleemosynam congruam, quae respondeat oneribus missarum celebrandarum, secundum morem civitatis, vel provinciae.

Ad VI. Ita esse intelligenda.

Ad VII. Respondit, permittendum non esse, ut ecclesia aut loca pia, seu illorum administratores, ex eleemosynis missarum celebrandarum ullam, utcumque minimam, portionem retineant ratione expensarum, quas subeunt in missarum celebratione, nisi cum ecclesiae, et loca pia alios non habent reditus, quos in usum earumdem expensarum erogare licite possint: et tunc quam portionem retinebunt, nullatenus debere excedere valorem expensarum quae pro ipsomet tantum missae sacrificio necessario sunt subeundae: et nihilominus eo etiam casu curandum esse, ut ex pecuniis, quae supersunt, expensis, ut supra, deductis, absolute tot missae celebrentur, quot praescriptae fuerint ab offerentibus eleemosynas.

Ad VIII. Non habere locum, sed satis esse, ut rector beneficii, qui potest missam per alium celebrare, tribuat sacerdoti celebranti eleemosynam congruam, secundum morem civitatis, vel provinciae, nisi in fundatione ipsius beneficii aliud cautum fuerit.

Ad X. Debere absolute integram eleemosynam tribuere sacerdoti celebranti, nec ullam illius partem sibi retinere posse.

Ad XI. Respondit, non prohibere absolute; ac propterea etsi oneribus iam susceptis non satisfecerint, posse tamen nova etiam onera suscipere missarum celebrandarum, dummodo infra modicum tempus possint omnibus satisfacere (1).

---

(1) Richiesta la S. C. del Conc. « an dictum « modicum tempus celebrandi Missas reputetur « tempus duorum vel trium mensium », il di 17 luglio 1755 rispose: « Modicum tempus intelligi « infra mensem » (V. Act. etc. Vol. VIII, p. 658 in nota).

Ad XII. Quamvis onera suscepta infra dicum tempus adimpleri nequeant, si men tribuens eleemosynam pro aliarum ssarum celebratione id sciat, et consen- t, ut illae tunc demum celebrentur, cum ceptis oneribus satisfactum fuerit, de- tum non prohibere, quominus eo casu emosyna accipiatur pro iisdem missis ta benefactoris consensum celebrandis.

Ad XIII. Has poenas non habere lo- m, nisi in suscepturis onera perpetua ssarum celebrandarum sine licentia Epis- pi, vel eius generalis vicarii, aut gene- is, vel provincialis.

Ad XIV. Comprehendi.

Ad XV. Non posse, nisi de consensu eorum, i eleemosynas tribuunt, ut supra in res- sione ad XII.

Ad XVI. Comprehendi etiam privatos sa- rdotes.

Ad XVII. Numeri praefixionem esse ite- m faciendam, servata forma ultimi de- ti, hac de re editi.

Ad XVIII. Esse admittendos ad professio- m, si alias habiles existant, ac deinde in quo alio monasterio eiusdem religionis e collocandos, ubi commode ali possunt.

Ad XIX. Censuit comprehendere.

Ad XX. Habere locum extra Italiam.

SMUS Card. De Torres S. C. Praef. osp. Fagnanus S. C. Secr.

23. *Cum plures post Urbanum VIII abusus repsissent, Innocentius XII eas evellandas greditur.*

24. *Itaque in primis Urbani VIII decreta nfirmat, dein subsequitur per haec verba:*

25. Insuper, ut in re tanti momenti con- ltius, ac maiori ut par est, circumspectio- e procedatur: si qui forsan fuerint, vel sint, ri suis pravis et erroneis intentionibus, seu pinionibus blandiri volentes, missarum ce- lebrationem omittant sub malitiosa, vel ir- tionabili spe earumdem condonationem i reductionem a Sede Apostolica, vel com- sitionem a reverenda Fabrica Sancti Pe- i de Urbe obtinendi; Congregatio praefata, m eosdem, tum quoscumque alios, qui sthac in adeo detestabiles abusus ausi erint offendere, certiores fieri et monitos se voluit, praefatas condonationes, et re- ductiones ab eadem Sede, nonnisi ex rationabili causa, seu aequa commiseratione, compositiones vero e dicta Fabrica utente suis facultatibus, et privilegiis, nonnisi ex causa pariter rationabili, et cum clausulis opportunis, et praesertim cum illa: *Dummodo malitiose non omiserint animo habendi compositionem, alias gratia nullo modo suffragetur*, admitti consuevisse, et solere: quapropter, ut locus omnis in posterum hisce praetextibus praecludatur, memorata Congregatio tales intentiones, opiniones. seu spes, ac eleemosynarum, sive in toto, sive in parte versiones in alium, quam praefatarum missarum usum, seu satisfactionem, et quascumque alias directas, vel indirectas, immediatas, vel mediatas conventiones, declarat prorsus irrationabiles, iniustas, et illicitas, illasque omnino reprobat, et damnat, et interdicit.

26. Cumque huiusmodi absurda ex eo plerumque proveniant, quod onera missarum supra vires suscipiantur, caveant omnes, et singuli rectores, superiores, et ministri quarumcumque tum saecularium, tum regularium ecclesiarum, seu illarum capitula, ne onera seu missas, tum perpetuas, tum temporales, tum etiam manuales quarum satisfactioni impares fuerint, quoquomodo suscipiant; utque idipsum, quoad fieri poterit, pateat, teneantur iidem conficere, semperque in loco magis patenti, et obvio, retinere tabellam onerum perpetuorum, et temporalium literis perspicuis, et intelligibilibus descriptorum, quorum implemento, si moraliter, et intra praescriptum, seu breve tempus satisfacere non posse, seu illa dumtaxat, et non ulteriora adimplere posse crediderint, seu credere debuerint, alias missas, sive temporales, sive manuales, per se, vel per interpositas personas quoquomodo recipere, seu acceptare omnino desistant, seu abstineant; et ulterius tali casu in eadem tabella similiter exprimant, sese propterea aliis missis acceptandis, et celebrandis impares esse.

27. Idemque teneantur pariter in sacrario duos libros retinere, ac in eorum altero singula onera perpetua, et temporalia, in altero autem, missas manuales, et tam illorum

quam istarum adimplementum, et eleemosynas distincte, ac diligenter annotare, et annotandas, seu annotanda curare, singulisque annis de supradictis adimplementis, eleemosynis, et oneribus pariter exactam rationem suis superioribus reddere, ac omnes et singulas ratione huiusmodi in praefatis respective libris simili distinctione, et diligentia, tam praefati, a quibus ratione debent reddi, quam superiores, quibus reddendae erunt, describere, sive describendas, vel annotandas respective curare.

28. Quibus semper salvis, debeant ulterius regulares praedicti omnes, et quascumque eleemosynas, tum manualium, tum perpetuarum, et temporalium missarum reponere in capsa particulari sub duabus clavibus; quarum una penes superiorem localem, altera vero penes alium a capitulo conventuali deputandum retineatur, ac de iisdem eleemosynis, et celebratione missarum, coram patribus discretis, seu consiliariis, vel alio simili modo nuncupatis, singulis mensibus, districtam rationem exigere, et respective reddere.

29. Quod si praedicti, ad quos cura tabellae, capsae, et librorum praefatorum respective pertinet, seu pertinere debet, suam operam praemissis, ut praefertur, minime navaverint, et superiores tum saecularium tum regularium ecclesiarum rationem praedictam non exegerint, seu non invigilaverint, quod praefati, qui in curam tabellarum et librorum incumbunt, suo muneri, ut praefertur, satisfaciant, in singulis respective casibus, saeculares poenam suspensionis incurrant, regulares vero voce activa ac passiva, ac gradibus et officiis, quae obtinent, ipso facto, et absque alia declaratione privati sint, et intelligantur, necnon ad huiusmodi gradus et officia obtinenda similiter inhabilitentur, et inhabilitati sint et intelligantur.

30. Porro, ne ullo unquam tempore omnia, et singula decreta praedicta in oblivionem seu desuetudinem abeant, rectores, superiores, seu capitula ecclesiarum saecularium illa retineant publice exposita in eorum sacrario; superiores vero locales cuiuscumque monasterii, conventus, ac domus regularis curare, et efficere teneantur sub poena privationis officiorum quae obtinent, vocisque activae et passivae ipso facto incurrenda, ut in perpetuum sexto quoque mense, idest, feria secunda post primam Dominicam Adventus, et feria sexta post octavam Corporis Christi, omnes et singulae praemissae, tum insertae seu confirmatae, tum in praesens factae ordinationes una cum dictis declarationibus in publica mensa perlegantur.

31. Meminerint igitur, et satagant Ordinarii, ut a personis et in ecclesiis quoquomodo, etiam in vim decretorum Conc. Trid. sibi subiectis, missae, qua par est fide et diligentia celebrentur; et cuncta et singula decreta huiusmodi omnimodae executioni demandentur, nedum iustitiam recurrentibus, seu instantibus reddentes, sed ex officio, tum in visitationibus, tum in aliis actibus, et modis quos expedire convenire toties, quoties iudicaverint, inquirentes, ne aliquid committatur, pervertatur, differatur, vel omittatur, quod his omnibus et singulis decretis adversetur.

32. Caveant etiam respective omnes regulares, tum superiores quicumque, nedum locales, sed etiam provinciales, et generales, ne missarum celebratio, et omnium decretorum praemissorum executio, cum pernicie propriarum animarum, cum praeiudicio illarum, quibus missae sunt applicandae, cum magno christifidelium scandalo quoquomodo omittantur, differantur, negligantur seu pervertantur: alioquin ultra conscientiae onerationem, poenam privationis vocis activae et passivae, ac graduum et officiorum, quae obtinent, necnon inhabilitationis ad huiusmodi gradus, et officia obtinenda prorsus incurrant.

33. Curent propterea praefati superiores regulares in omnes, et singulos controvenientes debitis paenis diligenter, et prompte, etiam per inquisitionem, animadvertere; et insuper teneantur omnes et singuli superiores locales, in provincialibus capitulis, seu congregationibus exhibere attestationem, seu fidem ab omnibus sacerdotibus conventus, monasterii, seu cuiuscumque domus regularis, subscriptam, et iuratam, quod omnibus et singulis, tam perpetuis, tam manualibus missarum oneribus, seu obligationibus, ad

mitès, et tenorem praesentium decretorum empore eorum regiminis fuerint omnino, et ategraliter satisfactum; vel deficiente ali- ma modica satisfactione, possit etiam hu- smodi residuali implemento missarum, istincte referendarum, intra breve tempus oraliter satisfieri ea adiecta et omnino dimplenda conditione, quod ante praefatae testationis exibitionem quicumque supe- ores locales praedicti vocem activam, seu assivam in memoratis capitulis,seu congre- ationibus omnino habere non valeant.

34. Propterea provinciales, vicarii et vi- tatores provinciarum, seu congregationum ebebunt in fine eorum regiminis superiori- is generalibus in forma probante osten- ere, quod executioni praesentium decreto- m sedulo invigilaverint, et ad eorum te- orem in omnibus, et singulis conventibus, u monasteriis, vel domibus regularibus rovinciae, seu congregationis, de omnibus, singulis oneribus, et obligationibus, ac simul satisfactionibus missarum,exactam, diligentem rationem exegerint; ac con- a delinquentes ad declarationem, et exe- tionem respective poenarum in decretis ontentarum processerint, et de adimplendo rca ea, quae in praemissis ad ipsos spec- ut, legitime docuerint; alias ad vocem acti- am, et passivam in capitulis generalibus ullatenus admittantur.

35. Ceterum, quia etiam ad quamplures rchiconfraternitates, confraternitates, so- etates, congregationes, hospitalia, altaria, apellas, oratoria, et ecclesias, et alia loca, et pera pia quomodolibet nuncupata, cuicum- ue curae,seu regimini, aut administrationi, el directioni laicorum cuiuslibet gradus, tatus, conditionis, et praeeminentiae, etiam peciali, et individuali nota dignorum dum- axat, vel quorumcumque ecclesiasticorum, t laicorum huiusmodi mixtim commenda- a, annexa, seu quomodocumque commissa, el attributa sunt, onus, seu cura celebra- onis missarum, sive manualium, sive ad empus, vel in perpetuum pertineat: hinc, alvis semper iis quae in praeinsertis decre- is continentur, omnes, et quicumque huius- modi archiconfraternitatum, societatum, et ongregationum, hospitalium, altarium, capellarum, oratoriorum, et ecclesiarum, ac aliorum locorum,et operum piorum rectores, seu administratores, vel directores, et alii huiusmodi officiales, necnon ii ad quos cura tabellae et librorum in praemissis spectat, tabellam, libros, et haec decreta respective iuxta modos superius expressos, similiter retinere, necnon de oneribus, ac celebrationibus et eleemosynis dictarum missarum singulis annis rationem exigere et respective iis, ad quos pertinet, reddere, sub paenis arbitrio, et in subsidium excommunicationis, teneantur.

36, et 37. *Sequuntur clausulae derogatoriae.*

Datum Romae die 23. Novembris 1697.

Ioseph *Card.* Sacripantes *Praefectus*
Ferdinandus Nuptius *S. C. Secret.*

(*Continua.*)

RICORDI LITURGICI

LE CHIESE

VII.

LE SACRE IMMAGINI

(*Contin. Vedi pag. 417 di q. vol.*)

IX. La immagine di quel Santo cui sia dedicata la Chiesa, non si può rimuovere dallo altare a lui consacrato senza beneplacito Apostolico, il quale non facilmente suole ottenersi (S. R. C. 27 aug. 1836, 11 Mar. 1837).

Oltre le immagini titolari, è lecito porre altre figure o statue minori di altri Santi sugli stessi altari? Benedetto XIV (Epist. ad Archiep. et Ep. Ditionis Eccl., die 16 iul. 1746) insegna che l'antica ed approvata consuetudine della Chiesa è quella di nulla aggiungere alla immagine del Santo al quale fu dedicato ciascun altare. Il mettervi altri quadri o statue minori può dirsi una invenzione recente, la quale, se dee tollerarsi per non offendere i pusilli, non può però in conto alcuno approvarsi. E il Gardellini (Vol. 3, p. 173, edit. III) dopo aver detto che « congruit id permittere aliquando quod minus decet, dummodo non sit illicitum », assegna le tre seguenti condizioni, perchè alla immagine del titolare possa aggiungersi lecitamente qualche altra:

1. Che ciò si faccia non mai con privata autorità, ma con licenza ed approvazione dell'Ordinario, il quale deve esaminare se la immagine abbia i debiti requisiti per essere esposta nelle Chiese.

2. Che la immagine da esporsi sia benedetta con la formola o del Pontificale o del Rituale Romano. Tale benedizione può farla il Vescovo o un Sacerdote da lui delegato.

3. Che siffatta immagine venga collocata in uno dei gradini dell'altare, ma non impedisca la vista della Croce (Ben. XIV, l. c.), e sia distante dal Tabernacolo che chiude il SS. Sagramento (S. R. C. 3 apr. 1821). — Se la Chiesa ha minori altari, le altre immagini minori si collochino a preferenza in questi.

X. La S. C. de' Riti ha formalmente proibito che sui gradini degli altari si mettano lumi ad olio innanzi alle dette immagini, e prescrive di non collocarvisi altri lumi fuor che di cera: « An permitti possit ut ante imagines in medio altaris positae apponantur lumina ex oleo quae immineant mensae et ardeant etiam tempore Missae? — S. R. C., confirmante Pio VII, respondit: Negative in omnibus, nec lumina nisi cerea, vel supra mensam altaris vel eiuem quomodocumque imminentia adhibeantur » (3 apr. 1821). Il Gardellini, in una nota a questo Decreto, dice: « Haud decet, ut in altari, ad offerendum Deo Immaculatam Hostiam erecto, in quo cuncta munda sint oportet, lumina ardeant ex oleo, cuius decidentibus guttis, tobaleae supra mensam extensae sordidis persaepe maculis inficiuntur. Iucirco si lampades accendi velint in honorem alicuius Sancti, cuius imago in medio Altaris sita est, vel lateraliter extra Mensam ponendae sunt, vel pensiles e conspectu Altaris ».

XI. Si può lucrare la indulgenza, annessa agli altari di qualche Santo, con visitarsi le aggiunte immagini minori? Si può mettere il *Credo* nelle loro feste celebrandosi sui detti altari? Si può celebrare la messa del loro Santo, benchè non sia segnata nel Calendario? — Ecco il Decreto:

« In aliquibus multisque Altaribus Deo, Beatae Virgini Mariae, aut alicui Sancto dicatis apponi solent vel stabiliter, vel occasione festorum, Imagines alterius Sancti. Quaeritur 1. an visitantes huiusmodi Altaria lucrari possint indulgentias concessas visitantibus Altaria postremi huius Sancti? Quaeritur 2. an ratione harum imaginum in eorum festis addi possit *Credo* in missa? Quaeritur 3. an in eorum festis celebrari queat missa de his Sanctis, etiamsi in Kalendario Dioecesano non sint descripti, sed considerentur ut simplices? — S. R. C. 12 nov. 1831 respondit: Circa quaestionem primam, si Altaria sint consecrata, negative, secus affirmative, dummodo fiat de licentia Ordinarii. Circa quaestionem secundam, negative. Circa quaestionem tertiam, negative. »

XII. Le sacre immagini possono collocarsi altresì nei luoghi non sacri, come nelle private abitazioni e nelle pubbliche vie. Quest'uso è pio e lodevole, come insegnano Bened. XIV (Notif. 73) e S. Carlo Borromeo (Conc. III Mediol. ap. Bened. XIV, l. c.). — È però vietato mettere siffatte immagini in luoghi sordidi o indecenti. Bened. XIV nella menzionata Notificazione, dopo aver ciò proibito severamente ai suoi Diocesani di Bologna, allega prescrizioni di leggi civili e canoniche in appoggio del suo divieto. E il Ferraris cita un decreto della S. C. dei Riti del 22 maggio 1596 che pure condanna quest'uso, come quello che torna a discapito della Religione.

XIII. Quando una sacra immagine si scorga miracolosa, innanzi tutto devesi farne rapporto all'Ordinario, il quale giuridicamente è tenuto chiarire i miracoli. Se i miracoli si pubblicano senza l'intervento dell'Ordinario, questi dovrà chiudere la immagine, dovrà prendere informazioni e trasmetterle in Roma (S. C. EE. et RR. in Mutinensi, 6 oct. 1619). — Non si deve impedire il concorso a qualunque sacra immagine (S. C. EE. et RR., in Taurin. 30 iul. 1620); — purchè però non si pubblichino i miracoli prima non approvati (S. C. EE. et in Feretrana, 15 sept. 1603, e in Trevicana, 22 dec. 1621) — L'amministrazione delle offerte fatte alle immagini che si trovano nel perimetro di qualche parrocchia anche regolare, spetta all'Ordinario, il quale dovrà erogarle a edificar quivi una chiesa, ed in altri usi pii (S. C. EE. et RR. in Perusina 20 sept. 1605 — ap. Ferraris Imagines, n. 40-42).

Perchè possa trasferirsi una divota immagine da una chiesa ad un'altra, ci è bisogno del beneplacito Apostolico; e se la traslazione sia stata eseguita senza il detto beneplacito, questa *non sustinetur, nec est approbanda* (S. C. C. in Nullius Ferent. 31 iul. 1706 ap. Ferraris, l. c. n. 37). La traslazione di una immagine non miracolosa deve farsi privatamente (S. C. EE. et RR. in Perusin. 17 nov. 1617).

Le immagini della B. V. o dei Santi non possono mai recarsi sotto il baldacchino o il pallio nelle processioni, il quale onore compete solo al SS. Sagramento (S. R. C. Decr. gen. 27 maii 1826). E neppur quando vi sia contraria consuetudine, o nelle processioni intervenga il

oprio Vescovo (S. R. C. 22 ian. 1876 in Nu-ina ad 7).

XIV. Avvertano finalmente i Rettori di Chiese, me raccomanda pure il Berengo (Enchir. Pa-h. P. III, n. 199), ad essere diligenti in a custodire le sacre immagini, dipinte o scol-e da mano maestra, che per avventura si rovino nelle loro chiese. Osservino con esat-za e religione le prescrizioni canoniche circa oro culto; ma non trascurino le regole delle e arti intorno la loro conservazione. Siano nti a preservarle dalla polvere, dal sover-o calore o dal fumo delle candele, e di non mettere che rozze e sporche mani abbiano eturparle. Per la qual cosa è bene che si vano per ordinario coperte da veli o man-ini; il che, mentre giova alla loro conser-ione, contribuisce ad una certa maggior erazione per esse. — Ascoltisi il Guasco zion. Ricciano ed Antiricciano, presso Sca-i, L. II, n. 172): « L'uso di tener coperte ne immagini nelle Chiese coi mantellini a veli può aver due oggetti: uno di con-vare le sacre pitture o le statue come opera regio pennello o scarpello, a seconda di nto insinuano, dopo S. Atanasio, Catalion e olano..... L'altro di destare nel cuore dei i divoti una non so quale maggiore vene-ione verso di esse: questo effetto è più fa-a vedersi che a spiegarsi; ma ognuno l'os-va in quel momento che si scopre al po-o una qualche immagine venerata con sin-arità. »

BIBLIOGRAFIA

—

APECELATRO ALFONSO — La Ma-dre di Dio. Parole di un Curato, per Alfonso Capecelatro dell'Oratorio. — Siena all'insegna di S. Bernardino, 1878 — in 16 di pagg. 166. Prezzo cent. 80.

Modesto è il titolo e piccola la mole di esto libretto; ma per l'argomento su cui rsa, pei concetti che contiene, e per quella aniera tutta propria del chiarissimo Au-re di parlare insieme all'intelletto ed al ore con quel suo stile terso ed elegante, ma piano e spontaneo, riesce di somma utilità ai fedeli ed apportunissimo ai tempi che volgono. È diretto precipuamente a confutar gli errori dei protestanti circa il culto della Beata Vergine Maria, di cui era zeppo un empio libretto pubblicato in Napoli col titolo: *Ritratto di Maria nei cieli;* ma nel fatto riesce di somma edificazione ai lettori, giacchè, mentre da una parte sfolgora le calunnie ereticali, mostra dall'altra la bellezza della Vergine e quanto essa sia degna di quel culto che le tributa la S. Chiesa Cattolica. — È diviso in tre parti: la 1.ª ha per argomento *la riverenza a Maria;* la 2.ª *la vita di Maria;* la 3.ª *la Chiesa e Maria.* Vogliano i zelanti sacerdoti procurarne ampia diffusione ad incremento del culto di Maria SS.

DE BUS CESARE — Omelie per tutte le domeniche dell'anno e le principali solennità. Vol. I di pagg. 637.—Omelie per la Quaresima e per le principali festività della Vergine Madre di Dio e le feste di alcuni Santi. Vol. II di pagg. 684. — Roma, coi tipi del Cav. Befani, 1876, 1877.

Annunziamo con piacere queste Omelie del Ven Cesare de Bus fondatore della Congregazione de'PP. Dottrinarii. le quali possono riuscire assai utili così ai sacri oratori come ai semplici fedeli. Egli parla sempre al cuore, e nel commentare il S. Evangelo, sa con accorgimento applicare i precetti al costume, movendo efficacemente la volontà ad osservarli. Chiarezza ammirabile nelle idee, semplicità nello stile, facilità nell'orditura, spontaneità nel discorso, sono i pregi di che vanno adorni i lavori oratorii dell'uomo di Dio. Facciamo voti che la predicazione evangelica, quale la usavano i Santi. con quel frutto che tutti sanno, ripigli il posto che le conviene nel sacro pergamo; al quale fine valgono non poco le omelie del ven. de Bus. — Costo: ciascun volume L. 5,80 franco di porto; si vendono anche separatamente presso la Libreria di Roma, via dei Cestari, 23, e presso il Par-

roco di S. Maria in Monticelli alla Regola di Roma.

DE MARTINIS RAFFAELE — Del Regio Patronato nelle Provincie Meridionali per R. de Martinis P. d. M. — Napoli Tipogr. Editr. degli Accattoncelli, 1877—in 8.° gr. di pagg.40. Prezzo cent. 50.

— Del Regio Patronato della Chiesa Arcivescovile di Napoli, per Raffaele de Martinis P. d. M.— Napoli. Tip. Editr. degli Accattoncelli, 1878—in 8.° gr. di pagg. IV, 96, XII. Prezzo L. 1.50.

Sono due erudite scritture date a luce opportunamente dall'illustre Sig. de Martinis, per mostrar quanto ingiuste sieno le pretensioni del Governo Italiano sul diritto di nomina a varii Vescovadi ed Arcivescovadi delle provincie meridionali, e soprattutto a quello di Napoli. Quanti vogliano formarsi un adeguato concetto di questa controversia, si procurino i dotti opuscoli annunziati, che si vendono in Napoli presso la Tipografia degli Accattoncelli in S. Raffaele a Materdei.

P. ANTONIO DA TORINO — Ragionamenti Sacri sulle feste di Maria Vergine SS. e cenni storico-morali su alcuni suoi Santuarii, del P. Antonio da Torino Miss. Apost. Cappuccino. — Torino, Cav. Pietro Marietti, 1878. — in 16 gr. pagg. VIII, 436.

Questo libro è scritto pel mese mariano; ma può tornare utilissimo per ogni altra solennità di Maria V., trovandovisi acconce orazioni per tutte le principali sue feste, e delle rimembranze storico-morali su parecchi celebri Santuarii. Vi è pure una orazione in lode di S. Giuseppe, e un'altra sul cimitero cristiano. — Gli argomenti sono trattati con sufficiente ampiezza, con sode ragioni, con eloquenza popolare che piace altresì all'uomo di lettere. Vi si scorge molto affetto e molta unzione: doti pregevolissime per la eloquenza cristiana. Ne raccomandiamo l'acquisto ai nostri lettori. — Si vende in Torino, presso il Cav. Marietti, via Doragrossa, 20.

SCOTTI-PAGLIARA DOMENICO—Maria Vergine. Novene e Tridui per Domenico Scotti-Pagliara canonico della Metropolitana di Napoli — Napoli, coi tipi di Vinc. Marchese, 1877. — Vol. I di pagg. 462 — Vol. II di pagg. 558— Vol. III di pagg. 422.

Il nome di questo esimio oratore è ormai notissimo, e non accade che noi qui ne ricordiamo i pregi. Chi non conosce le tante sue prediche, ricche di erudizione, di chiarezza, di bello stile, e sì eloquenti, sì bene ordite, che chi ne legge le prime linee, deve necessariamente divorarle tutte? — I tre volumi che annunziamo contengono novenarii per le solennità principali di M. V., un settenario per l'Addolorata con esercizii per le ore di Maria desolata, e tridui per talune feste minori e per gli ultimi tre giorni del mese di maggio. Formano i Voll. XIII, XIV e XV della collezione di tutte le sue opere, ma si vendono anche separatamente per L. 9, franco di posta, presso l'Uffizio delle Opere di Scotti-Pagliara, via Orticello, 9, Napoli.

PICCOLO MANUALE — Dei Giovinetti e delle Giovanette che vogliono vivere cristianamente. Opusc. di pagg. 192.

Nel fasc. di aprile 1876 a pag. 37 dicemmo che questo Piccolo Manuale era degnissimo di essere largamente diffuso in ogni parrocchia pel bene della insidiata gioventù; che conteneva quanto mai può suggerirsi di meglio ad un giovinetto, perchè si educhi a virtù ed a religione, e che molti zelanti sacerdoti ne acquistarono copie in tanto numero che le due prime edizioni furono spacciate a ruba. Ora siamo lieti di annunziare la quarta impressione di quest'operetta opportunissima, la quale si rilascia a minor prezzo a coloro che ne faranno ricerca fra il prossimo Luglio.—Il suo prezzo è di cent.30,

meo di posta in tutto il Regno; ben le-
ta in cartoncino, cent. 50. Per ogni 10 co-
una franca.—A chi poi ne farà dimanda
il prossimo mese si darà per cent. 25 e
ata in cartoncino per cent. 45. — Diri-
si al R. P. D. Domenico Murli P. O. in
otto (Piano di Sorrento). Il prezzo si
ndi non all' Uffizio postale di Sorrento,
a quello di Piano di Sorrento.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1878)

ITALIA

maggi al S. Padre. — Continuano
giorno gli omaggi riverenti e affettuosi al
adre, di ogni classe di persone, che da tutte
giungono in Vaticano. Un inviato straor-
io del Sultano; i Generali e i Procuratori
rali degli Ordini Religiosi; deputazioni
erose e cospicue della Gran Brettagna,
Germania, della Spagna, di Ungheria, ed
rappresentanze di città e di pie associa-
presentarono in diversi giorni offerte ed
zzi al Sommo Pontefice, il quale si è de-
risponder sempre con eloquenti e nobili
rsi, impartendo a tutti la Pontificia Be-
zione.

che gli esuli della Siberia mandarono un
uovente indirizzo al novello Gerarca, da
di 400 sacerdoti e 100 mila laici, con-
ati a morir di fame e di stento pel solo
o di essere costanti nella cattolica Reli-
. Il S. P. lo accolse con sensi di partico-
benevolenza.

dì 20 u. s. era ricevuto solennemente il
o ambasciatore francese presso la S. Sede
Marchese de Gabriac.

**ommissione Cardinalizia per
lezione de' Vescovi.** — La Santità
S. Leone XIII, secondo che dice l'*Osservatore
no*, volendo provvedere al bene delle Dio-
italiane con far sì che sieno rette dalle
ne riputate più meritevoli, ha istituita
commissione di cinque E.mi Cardinali con
ico di raccogliere nei modi che ravvise-
opportuni le più esatte notizie sugli Ec-
stici più ragguardevoli e idonei a soste-
nere il peso dello Episcopato, dei quali la Santità Sua si avvarrebbe per provvedere le Sedi episcopali d' Italia. — Con biglietto della Segreteria di Stato, in data del 14 u. s., venivano designati a comporre la detta Commissione gli E.mi Cardinali Bilio, Panebianco, Ferrieri, Franchi e Giannelli. Monsignor Latoni, Uditore di S. S. veniva destinato ad esercitarne le funzioni di Segretario.

Nomine Pontificie. — Il S. P. con biglietti della Segreteria di Stato si è degnato annoverar l'E.mo Card. Innocenzo Ferreri fra i membri della S. R. ed U. Inquisizione. L'illustre Mons. Luigi Tripepi, e Mons. Beniamino Pacquet e il M.° R.° P.° Ireneo da Busseto exprovinciale de' Min. Oss. fra i Consultori della S. C. dell' Indice — Mons. Tommaso Rossi Decano degli Abbreviatori del Parco Magg. fra i consultori della S. C. dei Vescovi e Regolari — Il R.mo P. Bernardino da Portogruaro Generale dei Min. Oss. fra i consultori della S. C. dei Riti — Mons. Serafino Cretoni pro-Sostituto della Segret. di Stato e Segret. della Cifra, e Mons. Angelo Bianchi Segret. della S. C. de' VV. e RR. fra i Consultori della S. R. ed U. Inquisizione.

L' insegnamento religioso e il Consiglio di Stato. — Dicemmo già come il Consiglio comunale di Genova escluse l'insegnamento religioso dalle scuole municipali. Or essendosi fatto ricorso da molti padri di famiglia contro questa empia risoluzione, il Consiglio di Stato ha emesso il parere che tal ricorso debba essere ascoltato. Questo parere è di molto interesse, non solo pel Comune di Genova, ma ancora per altri che intendano imitarlo.

La tassa di manomorta e le Coadiutorie Parrocchiali. — La Corte di Cassazione ha emessa la seguente massima:

I canonicati di un Capitolo Cattedrale sottostanno alla conversione e alla tassa del 30 per cento, sebbene partecipino della cura d'anime, che risegga *penes Capitulum*, od abbiano obbligo di coadiuvare il parroco nell' esercizio della medesima.

Sono immuni dalla tassa, ed esenti da conversione, col beneficio parrocchiale, anche i coadiutoriali, in quanto però sieno autonomi, e ritraggano l'obbligo della cura delle anime, anzichè dai loro rapporti col Capitolo, dalla fondazione propria — (Decisione pubbl. il 12 giu. 1877, causa Capitolo di Patti).

ESTERO

Il Centenario di Voltaire. — Pel 30 maggio 1878, giorno in cui si compì il primo centenario dalla morte di Voltaire, tutti gli increduli e i settarii aveano preparate feste assai fragorose, soprattutto nella Metropoli della Francia. Il Sommo Pontefice Leone XIII disse quel medesimo giorno ad una eletta deputazione di Romani queste sapienti parole: « Non può negarsi, figli carissimi, che il festeggiare uomini come Voltaire, schernitori della fede e del Divino autore e consumatore di essa, senza morale e senza dignità, chiaramente rivela, quanto sia scesa a basso l'età nostra, e come corra rapidamente alla sua rovina. » — Nondimeno i cattolici apparecchiarono anch'essi feste religiose per contrapporle in riparazione a quello scandalo, spronati dalle eloquenti Pastorali che i vescovi pubblicarono in tale occasione. Si segnalò sopra gli altri il valoroso Mons. Dupanloup Vesc. di Orléans, il quale in una serie di magnifiche lettere dirette al Municipio di Parigi ricordò con tratti storici eloquentissimi chi mai fosse quel corifeo della empietà cui voleasi tributare omaggio. Il Governo francese non prese parte a quelle feste che furono celebrate solo dalla schiuma della massoneria. I buoni resero invece onoranze solenni alla eroica Giovanna d'Arco, la pulzella d'Orléans, di cui pure in quel dì ricorreva l'anniversario.

I Vecchi-cattolici della Baviera. L'unico comune che in Baviera avesse annuito agli errori dei vecchi cattolici, quello di Moring, ha mandato una deputazione, preseduta dal Sindaco di quella città, al Vescovo di Ausbourg, per fare ammenda onorevole, e sollecitare la sua rientrata nella vera Chiesa Cattolica Romana.

La fame nella Cina. — In Cina continuano i furori e s'inaspriscono ogni dì più per la terribile carestia che la desola. Il *Museo delle Missioni cattoliche* ha da una corrispondenza di Shang-hai con la data del 20 aprile che quei disgraziati non si contentano ormai più di mangiare i morti dalla fame, ma uccidono al presente anche i vivi e se ne fanno orribile pasto. I mariti scannano le mogli, i genitori i figli e questi alta lor volta i genitori! — I frutti intanto dell'opera della Santa Infanzia sono ubertosissimi, quando si ha un po' di limosina da distribuire. I bambini in alcuni luoghi sono quasi tutti in pericolo di vita, e i genitori, allettati dalla speranza di qualche soldo, li presentano ai missionarii, i quali li battezzano tutti, certi che fra breve voleranno al cielo. Migliaia e migliaia di bambini possono così ricevere la salvezza eterna! — Facciamo di nuovo appello alla carità dei nostri associati, i quali potranno mandar le offerte loro o dei pii fedeli alla Direzione del detto *Museo delle Missioni Cattoliche*, piazza S. Giovanni, 21, Torino.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Anche in quest'anno il Mese Mariano si è celebrato con pietà singolare nei varii luoghi di questa Diocesi. Abbiamo consolanti ragguagli soprattutto di Castrovillari, dove per opera del zelante Sac. D. Pietro Varcasia, da più anni introdusse questa divozione. Egli ha bandito ogni giorno la divina parola con sermoni pieni di santa unzione, che son riusciti di molto profitto alle anime. Nell'ultimo giorno il tempio maggiore di quella città era gremito di popolo devoto, che accorse a fare omaggio alla SS.Vergine, e ad udirne le lodi, predicate con molto zelo dall'ottimo giovine Sac. D. Vincenzo Ferrari Giannitelli. Le figlie di Maria, in gran numero intervenute, erano di molta edificazione con la modestia e col fervore, di che diedero saggio.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Riceviamo da Lagonegro, e con gran piacere pubblichiamo:

Ill.^{mo} Sig. Direttore — Poichè le piacque nel num. dell'or caduto Maggio, fare onorata menzione del concorso alla Teologale vorrà eguamente, spero, aggiungere queste altre notizie di cui le garentisco tutta l'esattezza. E son: 1° Che i concorrenti furono i MM. RR. Sig. Paolo Magaldi Arciprete di S. Costantino, e i Professori del Seminario D. Tommaso Granata e Egidio Cosentini. — 2° Che gli scritti spediti Roma furono così splendidi, che uno degli Esaminatori degli Atti, il Professore De Angelis mandava i suoi rallegramenti alla Ecc.za Rev.ma di Monsignor Cione; « giacchè, precise parole di De Angelis, di rado si è dato un concorso di eguale abilità nei concorrenti. » — 3° Che il Canonicato Teologale fu conferito a D. Egidio Cosentini, come colui che, Dottore in Sacra Teologia, meritava la preferenza sancita dal Tridentino. — Che, in fine, quello impareggiabile Prelato che è Mons. Cione affin di dare agli altri dei valorosi del nobile terniario una solenne testimonianza di compiacimento, disponeva che quel mattino, in cui il Teologo prendeva possesso, venisse interrogato il R.mo Capitolo, se consentisse (e il consenso fu ad unanimità) che i medesimi fossero decorati delle onorificenze del titolo di Canonici Onorarii.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex actis Consistorialibus.

La Santità di N. S. Papa Leone XIII il dì 16 Luglio 1878 nel Palazzo Apost. Vaticano si è degnata provvedere alle seguenti Chiese:—*Suburbicarie unite di Ostia e Velletri*, alle quali ha ottato l' E.mo Card. Camillo di Pietro, trasl. da Porto e S. Rufina — *Suburbicarie unite di Porto e S. Rufina*, alle quali ha ottato l' E.mo Card. Carlo Sacconi trasl. da Palestrina — *Suburbicaria di Palestrina*, cui ha ottato l' E.mo Card. Antonino de Luca, dimesso il Titolo de' Ss. Quattro Coronati — *Vice-Cancellierato di S. R. C. e Sommistato delle Lettere Apostoliche*, per l' E.mo Card. Antonino de Luca, cui è assegnata in Commenda la Chiesa di S. Lorenzo in Damaso — *Patriarcale di Costantinopoli i. p. i.* per Mons. Giacomo Gregorio dei Conti di Gallo di Osimo Prel. Dom. di S. S. Abbreviatore del Parco Magg. ecc. ecc. — *Metrop. di Rennes* per Mons. Carlo Filippo Plece, trasl. da Marsiglia che tiene in amministraz. provvisoria — *Arciv. di Sirace i. p. i.* per Mons. Rocco Cocchia de' Min. Capp.ni, Delegato Apost. in S. Domingo Haiti e Venezuela, trasl. da Orope i. p. i — *Arciv. di Adrianopoli i. p. i.* per Mons. Giov. Batt. Paolucci deputato Amministratore Apost. della Dioc. di Perugia che ritiene Sua Santità, e trasl. dalle sedi unite di Sutri e Nepi che ritiene in amministrazione provvisoria — *Metrop. di Napoli* pel R. P. D. Guglielmo Sanfelice di Napoli della Congr. Benedettina-Cassinese, di essa Decano ecc. ecc. — *Metrop. di Monaco e Frisinga* pel R. D. Antonio Steichele prevosto nella Cattedr. di Augusta — *Cattedrali unite di Aquino Pontecorvo e Sora* per Mons. Ignazio Persico de' Min. Capp.ni, Vesc. di Bolina i. p. i., deputato Coadiutore con futura succes. di Mons. de Niquesa Vescovo di quelle Sedi — *Cattedr. di Montevideo, di nuova erezione* per Mons. Giacinto Vera, ivi Vicario Apost. trasl. da Megara i. p. i. — *Cattedr.* di *Acquapendente* per Mons. Concetto Focaccetti, attuale Amministr. Apost. di quella Sede, trasl. da Montefiascone che ritiene in amministr. provvisoria — *Cattedr. di Barcellona* per Mons. Giuseppe M.ª de Urquinaone y Bidot, trasl. da Canarie — *Vescov. di Samo i. p. i.* per Mons. Niccola de Martino, Vesc. rinunziatario di Venosa — *Catted. di Marsiglia* per Mons. Giov. Ludovico Robert, trasl. da Costantina che ritiene in amministrazione provvisoria — *Cattedr. di Montefiascone* per Mons. Luigi Rotelli di Perugia, prel. dom. di S. S., arcidiac. di quella Cattedr. ecc. ecc.— *Cattedrali unite di Sutri e Nepi* pel R. D. Giuseppe M.ª Costantini di Acquapendente pro-Vic. Gen. di questa Dioc. Arcidiac. di questa Basil. cattedr. ecc. — *Cattedr. d' Ivrea* pel R. D. Davidde Riccardi di Biella, Vic. gen. di questa Dioc. Can. prevosto della Cattedr. di Biella ecc. ecc. — *Cattedr. di Bauvais* pel R. D. Franc. Edoardo Hasley di Coutance, parroco di S. Audoeno di Rouen — *Cattedr. di Bayonne* pel R. D. Arturo Saver. Ducellier di Bayeux, già segretario del Vescovo di questa Dioc. ed ivi Vicario Gen. — *Cattedr. di Spira* pel R. D. Giuseppe Giorgio Ehrler, predicatore nella Chiesa Metrop. di Monaco in Baviera — *Cattedr. di Zamora nel Messico* pel R. D. Giuseppe M.ª Càzares y Martinez, canonico porzionario nella Metrop. di Me-

choacan ecc. — *Cattedr. di S. Croce de la Sierra nella Bolivia* pel R. D. Gio. Giuseppe Baldivia can. e Vicario gen. della Dioc. di Pace ecc. ecc.—*Vescov. di Evaria i. p. i.* pel R. D. Gio. Pietro Boyer della Dioc. di Autun, decano della facoltà teol. e prof. di teologia dogm. in Aix, deputato coadiutore con futura successione del Vesc. di Clermont. — *Vescov. di Ermopoli i. p. i.* per Mons. Carlo Franc. Bonav. Theuret dell' Archid. di Besançon proton. apost. *ad instar*, amministr. apost. dell' Abazia *Nullius* di Monaco presso Nizza ecc. ecc.

Sono state inoltre pubblicate le seguenti Chiese provviste per Breve:— *Vescov. di Avara i. p. i.* per Mons. Guglielmo Enrico Elder, trasl. da Natchez e deputato Coadiutore con fut. success. di Mons. Sadoc Alemany Arciv. di S. Francisco in California—*Cattedr. di Galveston nella Nuova Orleans* per Mons. Pietro Dufal Vesc. di Deleon i. p. i., deputato Coadiutore con fut. success. di Mons. Dubuis Vesc. di quella Cattedrale — *Vescov. di Canea i. p. i.* per Mons. Carlo Gio. Seghers, trasl. da Vancouver, e deputato Coadiutore con fut. success. di Mons. Blanchet Arciv. di Oregon City—*Cattedr. di Kerry* pel R. D. Daniele Mac-Carthy Vice-rettore del Collegio di Maynooth — *Cattedr. di Chicoutimi nel Canadà, prov. di Quebec* pel R. D. Domenico Racine — *Vescov. di Mellipotamo i. p. i.* pel R. D. Antonio Butler d. C. d. G. deputato Vicario Apost. della Guiana Inglese—*Vescov. di Zela i. p. i.* pel R. D. Pietro Foucard della Società delle Missioni estere di Parigi, deputato Prefetto Apost. del Kouangsi in Cina—*Vescov. di Tremito i. p. i.* pel R. D. Ferdinando Hamen della Congr. Belgica dell' Immac. Cuore di Maria, deputato Vicario Apost. del Kan-sou in Cina — *Vescov. di Diana i. p. i.* pel R. D. Felice Biet della Società delle Missioni straniere di Parigi, deputato Vicario Apost. del Thibet.

Poi si è fatta la postulazione del sacro Pallio per la Chiesa di Ostia, come pure per le Chiese Metrop. di Rennes, Napoli, Monaco e Frisinga, non che della Cattedr. di Marsiglia; e finalmente si è prestato il solito giuramento dall' E.mo Sommista delle Lettere Apost. e da' nuovi E.mi Vescovi Suburbicarii.

Con biglietto del suo Mons. Uditore il S. Padre ha disposto che Mons. Carlo Laurenzi Vesc. di Amata continui nell' amministraz. della Dioc. di Perugia, finchè non verrà assunta dal successore Mons. Paolucci Arciv. di Adrianopoli.

II. Ex S. Congregatione Concilii.

I. Beneficii — 28 Lugl. 1877. — L'arciprete di S. Vito della Dioc. di P., conscio di non essere nè punto nè poco accetto ai parrocchiani, promise all' Ordinario che avrebbe rinunziato alla cura, qualora gli venisse conferito un benefizio semplice, il quale è in detta Chiesa, e pel quale dai compatroni erasi procurato la nomina. Conseguì di fatto quel benefizio di Sacrista, ma del rinunziare non volle sapere; per forma che il Vescovo, ad indurvelo, dovè investirlo in altro borgo di altro benefizio, avente maggiore emolumento e minor fatica, ciò era l'onere di coadiutore del parroco locale. Il dì 6 agosto 1874 vi si recò a prendere possesso; ma non volle punto dimettersi dal benefizio di Sagrista, non ostante le ripetute sollecitazioni del Vescovo e la volontà dei compatroni, i quali per conseguente videsi costretti far ricorso alla S. C.

Il nodo precipuo della quistione stava nel dubbio se fosse o pur no residenziale il benefizio mentovato, e quel dubbio sorgeva dall'essersi smarrita nelle ombre dei tempi remoti la origine prima e le tavole di fondazione del benefizio di sagrestano. Adunque dagli uffizi dovea chiarirsi la cosa e

il concetto definito dall' uso. Il convenuto, dagli uffizi inerenti (come dire di sonare le campane, di servire alle Messe, di nettar la Chiesa e simili, che possono o personalmente prestarsi, o per mezzo di altri) argomentava di esser libero dalla legge della residenza, e però compatibile. Allegava in oltre un Decreto di S. Visita che lo definiva non residenziale. Per l'opposto, i patroni attori, conformemente al voto dell'Ordinario, ragionando degli uffizi, distinguevano i maggiori del tutto personali dai minori stabili col mezzo di terze persone: e ragionando de'Decreti di S.ª Visita, quella che dichiaravano apocrifo l'allegato, citavano gli atti genuini di siste Vescovili pel tratto di quei due secoli, donde emergeva l'onere di rsonal residenza. Si è detto *il nodo precipuo*, perocchè anche nella ipotesi contraria, escludente l'obbligo della residenza, la difesa osservava esser i Canoni vietato ritenere due benefizi semplici, quando l'uno di essi è sufficiente all'onesto sostentamento.

La S. C. ai 28 luglio 1877, risolvendo il dubbio: *An constet de vacatione beneficii Sacristae, ita ut deveniendum sit ad novam nominationem in casu?* rerisse: *Affirmative in omnibus.*

Massime canoniche: — a) In senso rigoroso la incompatibilità di due beneficii include essenzialmente l'essere entrambi residenziali ed essere incompatibile l'una e l'altra residenza. In senso lato possono dirsi incompatibili, se i frutti di uno di essi sono bastevoli al conveniente ed onesto sostentamento. — b) Non basta la collazione di un benefizio strettamente incompatibile, perchè sia issofatto vacante il primo; sivveramente è necessario il pieno e pacifico possesso del secondo colla percezione dei frutti.—c) Che gli i Sacri Canoni concedono due mesi a contare dalla presa di possesso; in guisa che, ove in quello intervallo sopravvengano molestie di dritto e di fatto, il primo benefizio non vaca; altrimenti potrebbe darsi che il beneficiato sopportasse la privazione di entrambi.—d) Nel caso trattavasi di doppio benefizio avente obbligo di personale residenza, di cui il primo è vacato *ipso iure* dopo che si fu ottenuto l'altro.

II. IURIUM PAROCHIALIUM — 25 Agosto 1877.—Un Pievano nella città di A., per mezzo della Secreteria della S. C. de'Riti, fe' pervenire supplica al S. Padre, nella quale esponeva, esistere fra i limiti di sua parrocchia cinque Chiese dette filiali, dove non è alcun fisso rettore, nè vi si conserva il Santissimo, tranne i giorni della festa del Titolare o di altre pubbliche funzioni, e però domandava se le sacre funzioni nelle dette Chiese spettassero al parroco *hoc tempore*, e se, lui impedito, potesse destinarvi altro sacerdote.

La S. C., chieste ed avute le debite informazioni dal Vescovo, e conosciuto che le costituzioni sinodali non apportavano in quella Diocesi alcuna mutazione al diritto comune, dopo matura discussione, al dubbio: *An Parochus S. Mariae Plani ius sit peragendi sacrum et functiones omnes sive per se sive per alium in casu* — il dì 25 agosto 1877 rispose: *Negative, nisi agatur de functionibus mere parochialibus et amplius.*

Si vuol raccogliere: — a) I parrochi *habent fundatam intentionem in iure* di esercitare i diritti parrocchiali, non pure nella lor Chiesa, ma per tutto l'ambito della parrocchia *(in iure passim)*. — b) Siffatta *intentio in iure fundata*, per sentenza dei Dottori, importa che il parroco debba esser solo nello esercizio dei proprii diritti in tutta la sua parrocchia, e nessun altro può mai immischiarvisi (v. *Pignatelli* Cons. 103, *Monacelli* form. legal. p. 2, t. 3 etc.).—c) Un tal diritto però non si estende ancora alle altre funzioni non parrocchiali ma meramente sacerdotali; laonde non può un parroco mettere ostacolo a queste sacre funzioni che volessero compiersi in altra Chiesa nei confini di sua parrocchia.—d) Bened. XIV *(Const. 105)* ascrive fra i diritti parrocchiali l'amministrazione della Eucaristia pel precetto pasquale e pel

Viatico, della estrema unzione, del matrimonio; la sepoltura nella propria Chiesa parrocchiale, purchè non siesi eletto altro luogo per la tumulazione nel qual caso per le consuetudini e le costituzioni sinodali spettano al parroco alcuni emolumenti (la quarta funeraria); spetta pure al parroco il diritto delle decime e delle oblazioni secondo le leggi di ciascheduna Diocesi.—e) Le altre funzioni ecclesiastiche generalmente non sono di diritto parrocchiale; ma in questo è bene tener presente quanto fu definito dalla S. C. de'Riti con decreto *Urbis et Orbis* del 10 dicembre 1703, in cui vengono determinati con precisione i limiti dei diritti parrocchiali rispetto alle chiese delle Confraternite: ciò che può valere altresì per ogni altra chiesa non parrocchiale che si trovi fra il circuito della parrocchia. Perchè un tal documento è di grande interesse e oggidì in pienissimo vigore, come può raccogliersi da varii decreti della S. C. del Conc. (specialmente da quello del 25 giu. 1864), crediamo opportuno riprodurlo nella sua integrità. È il seguente:

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Sui diritti parrocchiali nelle funzioni delle Confraternite

DECRETUM URBIS ET ORBIS

Iurium parochialium functionum, et praeeminentiarum inter Parochos et Confraternitates laicorum, earumque Capellanos et Officiales.

Ad debitum imponendum finem controversiis, quae inter Parochos et Confraternitates saeculares, earumque Capellanos et Officiales super iuribus parochialibus et functionibus ecclesiasticis nonnullisque praeeminentiis, seu praerogativis frequenter exoriri solent, in S. R. C. ab E.mo D. Card. Colloredo propositis infrascriptis dubiis, videlicet:

1. An Confraternitates laicorum legitime erectae in Ecclesiis Parochialibus habeant dependentiam a Parocho in explendis functionibus ecclesiasticis non Parochialibus.

Resp. *Affirmative.*

2. An dictae Confraternitates erectae in Capellis, Oratoriis tam publicis quam privatis adnexis parochialibus Ecclesiis, et ab eis dependentibus habeant dictam dependentiam a Parocho quoad dictas functiones.

Resp. *Affirmative.*

3. An Confraternitates erectae in Ecclesiis publicis habeant quoad easdem functiones aliquam dependentiam a Parocho, intra cuius Parochiae limites sitae sunt Ecclesiae.

Resp. *Negative.*

4. An Confraternitates erectae in Oratoriis tum publicis, tum privatis seiunctis ab Ecclesiis Parochialibus, quoad dictas functiones ecclesiasticas habeant dictam dependentiam a Parocho.

Resp. *Negative.*

5. An Benedictiones et distributiones candelarum, cinerum, et palmarum sint de iuribus mere parochialibus.

Resp. *Negative.*

6. An Benedictiones mulierum post partum, Fontis baptismalis, ignis, seminis, ovorum et similium sint de iuribus mere parochialibus.

Resp. *Negative, sed Benedictiones mulierum, et Fontis baptismalis fieri debere a Parocho.*

7. An functiones omnes hebdomadae sanctae sint de iuribus mere parochialibus.

Resp. *Negative prout iacet.*

8. An celebratio Missae Solemnis feria V Coena Domini sit de dictis iuribus parochialibus.

Resp. *Negative prout iacet, sed spectare Parochos.*

9. An prima pulsatio campanarum in Sabbato Sancto sit de dictis iuribus parochialibus.

Resp. *Negative prout iacet, sed spectare Ecclesiam dignorem ad formam Constitutionis Leonis PP. X. n. 22, §. 14.*

10. An celebratio Missarum Solemnium per annum sive pro vivis, sive pro defunctis sit de dictis iuribus parochialibus.

Resp. *Negative, prout iacet, sed licere contribus dumtaxat in festivitatibus solemnioribus eiusdem Ecclesiae vel Oratorii, ut in Brundusina sub die 1 Iulii 1601.*

11. An expositio quadraginta horarum, benedictio, quae fit super populo, sit de dictis iuribus mere parochialibus.

Resp. *Negative.*

12. An expositio, quae fit cum Reliquiis, Sacris Imaginibus, et benedictio quae in eis fit super populo sit de dictis iuribus parochialibus.

Resp. *Negative, et quoad Benedictiones Reliquiis, et Imaginibus serventur Decreta.*

13. An functiones in praecedentibus octo dubiis, videlicet a dubio 5 ad 12 expressis, peragi possint in Oratoriis privatis, non tradicente Parocho.

Resp. *Satis provisum in superioribus.*

14. An in dictis Oratoriis privatis Confraternitatum per Confratres statis horis celebrari possint Horae canonicae cum cantu et absque alia licentia Parochi.

Resp. *Affirmative, nisi aliter Ordinarius statuat ex rationabili causa.*

15. An in dictis Oratoriis privatis sit grata celebratio Missae privatae assentiente Ordinario loci, et contradicente Parocho.

Resp. *Affirmative.*

16. An capellani Confraternitatum possint populo denunciare Festivitates et Vigilias occurrentes in hebdomada, absque licentia Parochi.

Resp. *Affirmative.*

17. An Parochus, invitis Confratribus, docere possit doctrinam christianam in praedictis ecclesiis et Oratoriis publicis vel privatis a Parochiali divisis et separatis.

Resp. *Negative.*

18. An in saepedictis Ecclesiis publicis Confraternitatum possint habere publicae conciones, etiam per totum cursum Quadragesimae, vel Adventus cum licentia Ordinarii, et absque licentia Parochi.

Resp. *Affirmative.*

19. An in eisdem Ecclesiis possit celebrari Missa sive lecta, sive cantata ante missam Parochialem sive lectam sive cantatam.

Resp. *Negative, nisi aliter Episcopus disponat.*

20. An ad Parochum spectet facere Officium funebre super cadaveribus, sepeliendis in saepedictis Ecclesiis et Oratoriis publicis Confraternitatum.

Resp. *Affirmative, quando tumulandus est subiectus Parocho, intra cuius fines est Ecclesia vel Oratorium.*

21. An intra ambitum earundem Ecclesiarum fieri possint Processiones, iuxta cuiusque Confraternitatis Institutum, absque interventu, vel licentia Parochi.

Resp. *Affirmative.*

22. An eaedem Processiones fieri possint extra ambitum dictarum Ecclesiarum, absque licentia illorum Parochorum, per quorum territorium transeundum est.

Resp. *Negative, nisi adesset licentia Episcopi.*

23. An in dictis Processionibus Capellani Confraternitatum possint deferre stolam.

Resp. *Negative extra propriam Ecclesiam.*

24. An Episcopo accedenti ad Ecclesias publicas Confraternitatum, quae non sint Regularium, neque proprium Rectorum Beneficiatum habeant, porrigendum sit aspersorium a Parocho, in cuius territorio sunt sitae dictae Ecclesiae.

Resp. *Negative.*

25. An earundem Ecclesiarum, et confraternitatum Rectores et Capellanos possit Parochus, cessante speciali et legitimo titulo, et ex solo iure parochialitatis, compellere invitos ad assistendum functionibus Ecclesiae parochialis.

Resp. *Negative.*

26. An in saepedictis Ecclesiis Confraternitatum neque parochialibus, neque regularibus, retineri possit SS. Eucharistiae Sacramentum sine speciali Indulto Sedis Apostolicae.

Resp. *Negative.*

27. Praesupposita facultate retinendi, an possit infra annum publice exponi, sine licentia Ordinarii.

Resp. *Negative.*

28. An possit Parochus se ingerere in administratione oblationum, eleemosynarum in saepedictis Ecclesiis recollectarum, vel capsulae pro illis recipiendis expositae clavem retinere.

Resp. *Negative.*

29. An in Ecclesia Parochiali Confratres, vel eorum Capellani immiscere se valeant, invito Parocho, in eiusdem Ecclesiae functionibus sive parochialibus, sive non parochialibus.

Resp. *Negative.*

30. An Confraternitates sive sint erectae in Ecclesia parochiali, sive extra illam, possint pro libitu, et iuxta uniuscuiusquae peculiaria statuta, Congregationes suas facere, absque interventu, vel licentia Parochi.

Resp. *Affirmative, dummodo non impediant functiones et Divina Officia.*

31. An possint propria bona administrare ac de illis disponere, absque ulla dependentia a Parocho.

Resp. *Affirmative.*

32. Quando Parochus eisdem Congregationibus intersit de mandato Ordinarii, et tamquam eius delegatus, an possit suffragium decisivum ferre.

Resp. *Negative.*

33. An etiam suffragium duplex.

Resp. *Negative.*

Et ita, salvis tamen conventionibus et pactis in erectione Confraternitatum forsan factis, concordiis inter Partes initis, et a S. Sede approbatis, indultis, costitutionibus, et consuetudinibus immemorabilibus, vel saltem centenariis, declaravit, ac decrevit: si SS.mo Domino nostro videbitur.

Die 10 Decembris 1703.

Et facta deinde per me Secretarium de praedictis Decretis SS.mo D. Nostro relatione, praevia eorundem integra lectione, SS.mus laudavit, benigneque approbavit et publicari, et, non obstantibus quibuscumque aliis in contrarium facientibus, servari mandavit.

Die 12 mensis Ianuarii 1704.

DECRETI E DICHIARAZIONI DELLA S. SEDE

Intorno allo stipendio delle Messe

(V. a pag. 443-451 di q. vol.)

II.

Ex S. Congregatione Concilii.

A Sacra Poenitentiaria quaesitum fuit:

I. Utrum Sacerdos qui stipendium solito pinguius accepit, possit in gratiam pii operis alteri sacerdoti ordinarium stipendium dare (quo substitutus cum omnimoda libertate contentus est) retinendo partem taxa ordinaria maiorem.

II. Utrum sacerdos possit sibi alium sacerdotem substituere, ea lege ut aliquam partem stipendii ordinarii in gratiam *pii operis* determinati remittat.

III. Et quatenus negative in utroque casu, utrum sacerdos ita agens ad restitutionem teneatur.

IV. Utrum sacerdos petens huiusmodi donationem debeat prius illi totum stipendium tradere.

V. Et quatenus affirmative, utrum sacerdos aliter agens ad restitutionem teneatur.

Haec dubia Sacra Poenitentiaria ad S. Congregationem Concilii solvenda remisit.

Sacra autem Congr. Conc. die 20 augusti 1860 respondit: « Consulat Theologos, praesertim S. Alphonsum Tractatu de Sacram. Eucharist. cap. 7, et Benedict. XIV de Syn. Dioec. lib 5, Cap. 9, et eius Constit. *Quanta cura*, eorumque sententiis se conformet » (1).

III.

Ex Sacra Poenitentiaria Apostolica.

A Sacra Poenitentiaria quaesitum fuit:

I. Sacerdos, sub praetextu libros religiosos divulgandi, potestne tuta conscientia hos emere et postea vendere pretio currente apud bibliopolas, ita ut 20, 30 vel 50 pro centum lucretur.

II. Potestne Missarum stipendia accipere e venditis libris et ementi offerre gratuito libros lucro percepto proportionatos?

III. Idem sacerdos potestne vendere praedictos libros aliis sacerdotibus stipendio missarum carentibus, cum obligatione Missas pretio horum librorum respondente celebrandi, ita ut ipse lucrum 30, 40 vel 50 pro centum obtineat?

S. Poenitentiaria, praefatis dubiis mature perpensis, rescripsit: — « Quodlibet negotiationis vel mercaturae genus relative ad Missas celebrandas Sacerdotibus prohiberi Iure canonico, et speciatim Constitutione Benedict. XIV *Apostolicae servitutis*. Quod si praedicto Sacerdoti dubium quodpiam remaneat, illud S. Poenitentiariae exponat. » — Die 19 Novembris 1863.

IV.

Ex Sacra Congregatione Concilii.

Archiepiscopus N. expostulavit a S. C. solutionem dubii quod sic se habebat: — « In Archidioecesi N. permultae existunt fundationes Missarum, pro quibus certa stipendia ordinario maiora constituta sunt. Hae missae Beneficio non inhaerent, sed tum ab Ordinario tum a Fundatoribus vel provisoribus ecclesiarum, certis sacerdotibus persolvendae assignantur. Haud raro evenit, ut ii, quibus hae missae modo praedicto assignatae sunt, impediantur quo-

---

(1) I Compilatori del period. *Acta S. Sedis*, Vol. I p. 558, dopo aver esposta la dottrina di S. Alfonso e di Bened. XIV, confermata dalla S. C. del Conc., ne deducono quanto segue:

« I. Eleemosynae Missarum integrae tradendae sunt Sacerdoti celebranti, quicumque sit qui eam celebret: et hoc tum causa arcendi damnabile lucrum, seu mercimonium in re tam sancta, atque sub gravissimis poenis; tum etiam ratione iustitiae, cum tota manualis eleemosyna ex voluntate pii largitoris ad celebrationem reddenda sit.

« II. Excipiuntur casus, in quibus dantes pinguiores eleemosynas ea de causa dant vel ea se gerunt ratione ex qua clare intelligatur, se non tantum celebrationis intuitu, sed etiam intuitu alterius extrinseci tituli eas dare: puta amicitiae, paupertatis, gratitudinis etc.

« III. Laesionem dicta prima regula patitur, quando sacerdotes subrogati dicantur remissioni alicuius partis eleemosynae consentire, quam remissionem non omnino libere et sponte faciant: ideoque prohibitum est pari ratione retinere partem eleemosynae, etsi huic retentioni sacerdos subrogatus annuat.

« IV. Non licet eleemosynas missarum undique colligere, ut inde Missae celebrentur aliis in regionibus aliisque locis contra tacitam saltem offerentium voluntatem. »

Da questi principii ricavano la risposta ai quesiti come appresso:

Al 1.° affermativamente, purchè trattisi di applicare ad opere pie il di più dello stipendio ordinario e il sacerdote sostituito liberamente consenta, e purchè si osservi la distinzione seguente.

Al 2.° si distingua: Se si tratta di pochi casi, nei quali i sacerdoti sieno invitati a concorrere a qualche pia opera, lasciando ad essi intera libertà di acconsentire o di rifiutarsi, e allora si può; giacchè in tal caso i detti sacerdoti sarebbero benefattori di quella opera pia, invitati a ciò da chi offre loro lo stipendio. Se poi si tratta non di piccola cosa, ma di tale che per la sua ampiezza e le circostanze che l'accompagnano possa aver l'aspetto di pubblico negozio, producente abusi e necessità nel sacerdote di celebrar con quella condizione, allora è chiaro che non si può.

minus ipsi easdem persolvant, tum propter exequias habendas, tum propter stipendia manualia quae a fidelibus oblata attentis circumstantiis peculiaribus reiici non possunt vel alias ob causas legitime excusantes..... Quaeritur utrum sacerdotes supranominati, si legitime impediti fuerint, quominus Missas, modo supra exposito, sibi assignatas ipsi celebrent, celebrationem harum Missarum alteri sacerdoti sic tradere debeant, ut totum stipendium, fundatione constitutum pro celebratione Missarum solvendum sit; an potius sufficiat ordinarium, ita ut quae supersunt, a sacerdotibus, quibus hae Missae assignatae sunt, tuta conscientia retineri possint.

« Atque si in priorem partem quaestio sit affirmanda, supplicare audeo, ut mihi gratiose concedatur facultas singulis sacerdotibus licentiam quae in quaestionis altera parte continetur, impertiendi, si eadem indigere videantur. »

S. C. Concilii, expensis precibus in comitiis habitis die 18 iulii 1868, respondit: « Iuxta exposita, solvendum esse integrum stipendium; quoad expetitas facultates, non expedire. » (1)

V.

Ex Sacra Congregatione Concilii.

Beatissime Pater — « Franciscus Regis, Abbas et procurator Generalis Ordinis Cisterciensium Reformatorum, vulgo *de Trappa* nuncupatorum, ad pedes S. V. humiliter provolutus, supplicat pro solutione sequentis dubii:

« Quaeritur saepissime ab Oratore, an Sacerdos qui acceperit numerum Missarum celebrandarum cum eleemosyna viginti obolorum pro qualibet Missa, easque omnes nequit celebrare, possit tuta conscientia aliquas missas sic acceptas retrocedere aliis sacerdotibus celebrandas ipsis solvendo tantummodo obolos quindecim pro qualibet Missa, et alios vero quinque obolos in bonum et utilitatem Ecclesiae, cuius Rector est, erogare.

Nonnulli, praesertim in Gallia, sustinent hoc esse licitum, alii vero contrariam sententiam propugnant. Cum quaestio sit tanti momenti, opportunum Oratori visum est eam ab Apostolica Auctoritate solvenda proponere. »

Rescriptum — Die 19 Ianuarii 1869. S. Congregatio E.morum S. R. C. Cardinalium Conc. Trid. Interpretum, inhaerendo Resolutionibus alias in similibus editis, suprascripto dubio censuit respondendum: « Negative ad formam §. V ac XXII ad septimum Decreti sa. me. Urbani VIII confirmati et ampliati a sa. me. Innocentii XII, quod vulgo audit de celebratione Missarum, nempe §. V: « Ac similiter omne damna-« bile lucrum ab ecclesia removere volens, « prohibet Sacerdoti qui missam suscipit « celebrandam cum certa eleemosyna, ne « eamdem missam alteri, parte eiusdem « eleemosynae sibi retenta, celebrandam « committat. » — §. XXII ad 7: « Permit-

---

(1) Lo sfesso Arcivescovo ricorse di nuovo alla S. C. chiedendo la soluzione di questi altri dubbi:

I. Molte messe sono fondate nelle chiese parrocchiali di sua Diocesi con stipendio più pingue dell' ordinario, le quali per consuetudine e per diritto diocesano spettano al parroco.

II. Fra i diritti di stola competenti al parroco sono assegnate in quella Diocesi alcune limosine più pingui per le messe nuziali e per quelle delle esequie.

III. Nel corso dell' anno molte messe da cantarsi si offrono al parroco che eccedono la tassa ordinaria.

Spesso pertanto avviene che i parrochi sieno impediti dal celebrare e però debbono farsi sostituire da altri sacerdoti; possono dare a questi, quando celebrano in sua vece in tutti i menzionati tre casi, lo stipendio ordinario, e ritenere per sè ciò che avvanza?

La S. C. del Conc. il dì 28 marzo 1874 rispose *Dilata;* il dì poi 25 luglio 1874 definì:

« Ad I. Integram eleemosynam a Parocho solvendam esse pro missis sive lectis, sive cantatis.

« Ad II. Cum agatur de iuribus stolae, satis esse si Parochus retribuat celebranti eleemosynam ordinariam.

« Ad III. Integram eleemosynam solvendam esse, nisi morali certitudine constet excessum communis eleemosynae oblatum fuisse intuitu personae ipsius Parochi.

ndum non esse ut ecclesiae aut loca a, seu illorum administratores ex eleemosynis missarum celebrandarum, ullam cumque minimam portionem retineant tione expensarum, quas subeunt pro issarum celebratione, nisi cum ecclesia loca pia alios non habent redditus, os in usum earumdem erogare licite ossint, et tunc quam portionem retinerint, nullatenus debere excedere valorem expensarum, quae pro ipsomet tantum Missae sacrificio necessario sunt beundae, et nihilominus, eo etiam casu, andum esse, ut ex pecuniis, quae persunt, expensis, ut supra deductis, solute tot missae celebrentur, quot praeriptae fuerint ab offerentibus eleemosynas. »

F. Card. CATERINI *Praef.*
PETRUS *Archiep. Sard. Secr.*

VI.

Sacra Congregatione Concilii.

rum circa eleemosynas Missarum graves edam quaestiones S. Sedi propositae int, eas SS.mus D. N. Pius Divina proentia Papa IX E.mis ac R.mis DD. S.R.E. dinalibus, Concilio Tridentino interpredo ac vindicando praepositis, expendas ac resolvendas mandavit. Itaque nacto sibi muneri, ea qua par est dientia et consilii maturitate iidem E.mi res satisfacere cupientes, infrascripta pia desuper concinnari voluerunt:

. An turpe mercimonium sapiat, ideoque probanda, et poenis etiam ecclesiasticis, pus fuerit, coercenda sit ab Episcopis rum Bibliopolarum vel mercatorum adi ratio, qui, adhibitis publicis invitantis et praemiis, vel alio quocumque dio Missarum eleemosynas colligunt, et erdotibus, quibus eas celebrandas comtunt, non pecuniam sed libros aliasve rces rependunt?

I. An haec agendi ratio ideo coonestari eat, vel quia, nulla facta imminutione, Missae a memoratis collectoribus celebrandae committantur, quot collectis eleemosynis respondeant, vel quia per eam pauperibus sacerdotibus eleemosynis carentibus subvenitur?

III. An huiusmodi eleemosynarum collectiones et erogationes tunc etiam improbandae et coercendae, ut supra, sint ab Episcopis, quando lucrum quod ex mercium cum eleemosynis permutatione hauritur, non in proprium colligentium commodum, sed in piarum institutionem et bonorum operum usum vel incrementum impenditur?

IV. An turpi mercimonio concurrant, ideoque improbandi atque etiam coercendi, ut supra, sint ii qui acceptas a fidelibus vel locis piis eleemosynas Missarum tradunt bibliopolis, mercatoribus, aliisque earum collectoribus, sive recipiant, sive non recipiant quidquam ab iisdem praemii nomine?

V. An turpi mercimonio concurrant, ideoque improbandi et coercendi ut supra sint ii qui a dictis bibliopolis et mercatoribus recipiunt pro Missis celebrandis libros aliasve merces harum pretio sive imminuto, sive integro?

VI. An illicite agant ii qui pro Missis celebratis recipiunt stipendii loco libros vel alias merces, seclusa quavis negotiationis vel turpis lucri specie?

VII. An liceat Episcopis sine speciali S. Sedis venia, ex eleemosynis Missarum, quas fideles celebrioribus Sanctuariis tradere solent, aliquid detrahere, ut eorum decori et ornamento consulatur, quando praesertim ex propriis reditibus careant?

VIII. An et quid agendum ab Episcopis, ne in iisdem Sanctuariis plures Missarum eleemosynae congerantur, quam quae ibi intra praescriptum seu breve tempus absolvi queant?

IX. An et quid agendum ab Episcopis, ut Missae, sive quae singulis Sacerdotibus, sive quae Ecclesiis et locis piis a fidelibus celebrandae committantur, accurate et fideliter persolvantur?

Quibus dubiis non semel in propriis comitiis sedulo et accurate perpensis, tandem in Congregatione Generali habita in Pa-

latio Apostolico Vaticano die 25 Iulii 1874, iidem E.mi Patres in hunc modum respondendum censuerunt, videlicet:

Ad I Affirmative.

Ad II Negative.

Ad III Affirmative.

Ad IV Affirmative.

Ad V Affirmative.

Ad VI Negative.

Ad VII Negative, nisi de consensu oblatorum.

Ad VIII et IX Standum Costitutionibus Apostolicis et Decretis alias datis (1).

Factaque die 31 Augusti 1874 de his omnibus SS.mo D. N. per me infrascriptum Secretarium relatione, Sanctitas Sua resolutiones S. Congregationis Apostolica sua auctoritate adprobavit et confirmavit, atque ad Episcopos transmitti iussit, ut ipsi eas intra propriae iurisdictionis limites exequendas, perpetuoque et inviolabiter servandas curent. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae ex Secretaria S. Congr. Concilii die 9 Septembris 1874.

P. Card. Caterini Praef.

P. Archiep. Sardianus Secretarius.

(Continua.)

OPERE DI ZELO

PIA OPERA

CONTRO LA PROFANAZIONE DE' GIORNI FESTIVI

Coi traffici e coi lavori.

Con questo titolo fin dal 1872 si fondò in Roma una pia associazione, la quale ha per iscopo di procurar la santificazione dei dì festivi con tutti quei mezzi che si stimano più efficaci. — I principali di siffatti mezzi sono: 1.° lo astenersi degli ascritti da qualsiesi opera servile nei detti giorni, tenendo pur chiuse le proprie botteghe; 2.° l'allontanarsi da quei negozi in cui non si osserva il precetto dei giorni sacri; 3.° il non servirsi di quegli operai che sono profanatori di quei giorni; 4.° l'avvalersi per contrario di coloro solamente che adempiono un tal precetto; 5.° il favorir questi, proponendoli agli amici e conoscenti, e procurando ad essi lavoro.

I socii perciò dividonsi in *promotori* e *aderenti*. I promotori assumono due obblighi; « di astenersi, cioè, dal dare qualsiesi occasione per traffici e lavori nei giorni festivi, e di promettere di favorire in tutti i modi possibili i soci aderenti. » — Gli aderenti poi dichiarano che « per qualsiasi motivo non violeranno i giorni festivi con l'esercizio delle loro arti ed industrie, nè permetteranno che la profanazione avvenga per fatto dei loro subalterni e dipendenti. »

La s. m. di Papa Pio IX commendò con alte lodi questa associazione e l'arricchì di molte indulgenze, come nel Breve de' 22 marzo 1872. — Nella vasta Metropoli del mondo cattolico essa ha poi prodotto frutti di somma edificazione, bastando dire che in meno di un biennio, da che l'opera fu stabilita, si ottenne la chiusura di ben tre quarti delle botteghe che prima si vedevano aperte nei giorni festivi con immenso scandalo dei buoni.

Ad imitazione di ciò che si fece nella Città eterna, in molti altri luoghi d'Italia furono canonicamente erette pie unioni con questo scopo, le quali, ascritte alla primaria di Roma per la partecipazione delle indulgenze, riuscirono ad immenso incremento della Religione ed a grandissimo profitto dei fedeli.

La fondazione di queste pie unioni noi proponiamo al zelo di quei parroci ed ottimi sacerdoti a cui sta a cuore la salvezza delle anime e la gloria del Signore. Non accade qui ricordare come la incredulità, lo scostume ed ogni vizio prendono incremento dalla profanazione delle feste; come per contrario la pietà vera, la buona educazione del popolo ed ogni soda virtù non possono conseguirsi senza il rispetto ai dì festivi. — Siamo ora a tempi in cui si tentano gli estremi sforzi ai danni della Religione e del buon costume. La società medesima vuol vedersi distrutta, come lo dimostrano le aspirazioni del comunismo ormai sì spaventevolmente propagato. I principii più saldi sono smossi. L'egoismo, il materialismo, il culto del danaro presero il luogo dei più

(1) Vide Benedict. XIV Instit. Eccl. 56 — De Synodo Dioec. lib. 5 cap. 8 seq. — De Sacrif. Missae lib. 3 cap. 21 seq. — In questi luoghi Bened. XIV espone ciò che fu disposto nella Bolla *Nuper* d'Innoc. XII, ed arreca altre decisioni della S. Sede, di cui terremo conto nei Corollarii.

anti e gentili affetti del cuore umano. — Che sponderanno al divin tribunale quei pastori i anime che veggono sì sperperato, si dila-iato il loro gregge, e si rimangano indolenti mirarne l'ultimo scempio?

L'opera contro la profanazione dei giorni fe-tivi potrebbe riuscire un argine validissimo tanto male. In tali giorni il popolo, ritolto lavoro ed al traffico e condotto nei sacri empli, verrà sodamente istruito dei doveri e elle massime cristiane, verrà confortato con parola di Dio, verrà santificato con le pra-che di religione. E quali immensi vantaggi on ne deriveranno alla Chiesa ed alla società?

Perchè poi si abbia una pratica norma per fondazione di un'opera sì salutare, aggiun-amo ciò che fu fatto in Roma, quando prima-ente vi si stabilì. Lo riferiamo con le mede-me parole del rapporto generale del 1872 pub-icato dal presidente Conte Adolfo Pianciani:

« Approvato il pio consiglio pel Santo Pa-re, avutone il breve pontificio che ne schiu-deva il tesoro delle indulgenze, si costituì nel eno della Società romana per gl' Interessi Cat-lici questa novella Sezione. E poichè essa, om' è detto, è tutta cosa religiosa, così pri-ma di accingersi all'opera i membri che la omaponevano nelle due schiere di socii e di ocie, fatto riverente e divoto cerchio al Pa-re comune dei fedeli, ne implorarono e n'eb-ero a grande consolazione l'apostolica bene-izione, e sentirono care parole d'incoraggia-mento da quel Sommo che Dio conserva a sa-ute della sua Chiesa, a nostra continua spe-anza. Inaugurata poi l'Opera pia con solenne ito per la feconda parola di Sacro Oratore in S. Maria sopra Minerva, in sul mezzo del pas-ato aprile per primo atto si fece appello ai ignori romani, niuno eccettuato, sia che al ceto patrizio appartenessero, sia che andasse-ro distinti dagli altri per posizione sociale, per istruzione o per censo, affinchè tutti pro-fessandosi cattolici, si associassero nel reli-gioso espresso divisamento con esserne i pro-motori; si fece ancora appello agli artisti tutti e ai trafficanti perchè vi si ascrivessero ade-renti; gli uni promettendo di favorire nelle loro commissioni i secondi, e questi col dar fede di tener chiusi i loro negozi ne'dì festivi, e di cessare dalle loro arti. A quei venditori poi di generi commestibili, ai quali in altra epoca era ancora lecito di esercitare i loro traffici, non si diresse altro invito se non quello di obbedire negli usati modi agli ordini dalla Chiesa emanati sulla chiusura de' loro negozii. E ciò sia qui detto per rispondere ancora a quei che a screditarci ne van sobillando il contrario.

« Perchè poi i Soci promotori potessero corrispondere alla promessa fatta di non mai dare occasione a'traffici o lavori nei dì festivi e fossero ancora in grado di favorire con tutti i possibili mezzi coloro ch'erano aderenti all'opera Pia, si dispensarono ai primi periodicamente in ogni mese due note di questi, ai quali pure si fecero conoscere i nomi dei promotori, affinchè di essi potessero far capitale pe' loro negozii e per le arti che esercitano.

« Quasi tutto il Patriziato non ismentì la fede avita, ed il popolo rispose in grandissima parte all'appello. »

Coloro che vogliano procurar un tal bene alla loro parrocchia o alla patria, ottengano innanzi tutto la canonica approvazione dal proprio Vescovo, e poi si rivolgano in Roma al presidente della detta opera, ch' è il conte Adolfo Pianciani, perchè la novella pia unione venga ascritta a quella Primaria e sia partecipe delle molte indulgenze concesse a questa. Raccomandiamo altresì l'acquisto dell'opportuno libretto già da noi annunziato: *La Santificazione della festa* pel Sacerd. Stefano Apicella: potrà fornire molte utili cognizioni per la fondazione e per l'incremento dell'opera stessa. (1)

RISPOSTE
AI QUESITI A PREMIO

È ormai tempo che diamo conto delle non poche risposte che ci giunsero dai nostri egregi associati sui quesiti che proponemmo nei fasc. prec. di questo volume.

Ci è per verità di non piccola consolazione il riflettere come per siffatta guisa molti abbian richiamata l'attenzione su di un punto capitalissimo, qual è quello di evitare innumerevoli sacrilegii nelle confessioni, provvedendo così alla salvezza di molte anime.

Fra le risposte ricevute ve n'ha di alcune che sono scritte veramente con dottrina e con zelo, e racchiudono tesori di lunga e ben felice esperienza. — Noi, riserbandoci di dare una trattazione, per quanto più si po-

(1) Vendesi pel prezzo di L. 1, 10 presso l'Autore in Cava dei Tirreni.

trà compiuta, di tal materia, avvalendoci ancora dei lumi somministratici dai nostri Confratelli, vogliamo pubblicar qui l'elenco di tutti coloro che si compiacquero rispondere al nostro appello, aggiungendo alquanti cenni sugli scritti di ciascuno.

Apicella Stefano Sacerdote di Cava dei Terreni.—Questo illustre scrittore risponde ai quesiti osservando come le condizioni dei tempi d' oggi non vogliono mettersi ad egual livello con quelle dei tempi andati in ordine alla sincerità delle confessioni; ma che nondimeno, non mancando oggi chi si fa vincere da vergogna, massime fra il ceto delle donne e dei fanciulli, è necessario che il Clero si adoperi con tutto zelo a disingannar costoro, così dal pergamo, come dal confessionale. — Dà poi savie norme pratiche per adempiere un tal dovere.

Caruana Enrico Professore di Teologia Dogmatica nel Ven. Seminario di Malta.— Il dotto professore, per risposta ai nostri quesiti, ci ha inviato un suo libro col titolo: *Manuale del giovane Ecclesiastico addetto agl' istituti di educazione cattolica. Malta Tip. di E. Laferla, 1871 in 8.° di pagg. 292.* In quest' opera, frutto di lunga esperienza, si dànno opportunissimi ammaestramenti, perchè il giovane Clero possa bene adoperarsi alla educazione religiosa dei fanciulli. È divisa in cinque capitoli, e in questi, premesse savie osservazioni generali sulla educazione religiosa della gioventù, tratta delle prediche, della confessione, della confermazione, della comunione; e tutto in rapporto a questa parte essenzialissima e pur difficile del ministero ecclesiastico, ch' è quella di ben coltivare lo spirito dei giovanetti.— Parlando della confessione, addita molti scogli, da cui deve guardarsi il sacerdote, e segnatamente quello della poca sincerità del suo penitente; ad evitare il quale ricorda tutte quelle regole che la esperienza e la dottrina di sommi Maestri han consigliato. — Raccomandiamo soprattutto al giovine Clero l' acquisto di quest'opera assai preziosa. (1)

Fra Celestino da Urbino Vicario Cappuccino in Pesaro. — Non risponde direttamente ai quesiti, ma enumera i motivi, per cui i penitenti sogliono tacere i peccati in confessione, come ha potuto raccogliere da lunga esperienza. Questi sono: 1.° La poca fiducia nel confessore circa il suggello sacramentale — 2.° I modi improprii ed aspri nello accogliere i penitenti — 3.° Il difetto d' interrogazioni prudenti ed opportune — 4.° La troppa familiarità coi penitenti. — Queste cause svolge con molto senno pratico, e addita gli opportuni rimedii per allontanarle.

Cioppi Gaetano Parroco di Colmurano. — Con latina dissertazione risponde al 1.° quesito, dicendo che oggidì nelle confessioni vogliono deplorarsi, anche come nel passato, dei moltissimi sacrilegi; giacchè chi non crede in Dio, come i settarii e gl' indifferentisti, non accosta ai confessionali; chi vi si accosta ha sempre rossore di manifestare le proprie colpe. Risponde al 2.° dichiarando il dovere dei predicatori e dei confessori di ovviare a tal disordine. Risponde al 3.° con proporre le missioni fatte con zelo e le varie industrie del confessore nel guadagnarsi l'animo e la fiducia del penitente. Il tutto è scritto con buona latinanza e provato con sode ragioni ed autorità.

Contessa Filippo Giulio Sacerdote di Agira (Sicilia). — Opina che, non essendosi le condizioni del popolo migliorate, ed anzi essendosi moltiplicati i delitti, massime contro il 6.° ed il 7.° precetto, per questa ed altre ragioni, non può dirsi diminuito il rossore nel manifestare oggidì i peccati in confessione. Dopo ciò mostra quanto grave sia l' obbligo del Clero in alzar la voce dal pergamo e procurare nel confessionale che questi disordini sieno ovviati. Risponde al 3.° quesito, consigliando ai predicatori di tuonar forte contro i pretesti che il mondo ed il demonio mettono innanzi per impedire le buone confessioni, e soprattutto d' insistere sulla inviolabilità del sigillo sacramentale; argomento sommamente necessario ne'giorni nostri di generale incredulità. Ai confessori poi suggerisce prudenza, zelo e pazienza nel consigliare, ove occorrano, le confessioni generali e nello interrogare i penitenti, massime se questi sieno giovanetti o fanciulli. Aggiunge una serie d' interrogazioni da farsi alle varie classi di persone, riunendo con molta cura quanto di meglio insegnano intorno a ciò i più celebri Maestri di spirito.

Ferraro Dionisio Canonico di Capri presso Napoli. — Accenna in breve scritto latino che, deplorandosi oggidì gli stessi sconci, che nel passato, quanto a sincerità nelle confessioni, conviene che il Clero e dal pergamo e nel confessionale si adoperi a tutt' uomo ad ovviarli, parlando spesso dei terribili castighi onde Iddio suol punire questi delitti.

(1) Il detto libro trovasi vendibile in Malta presso il Libraio E. Laferla per L. 2.

Foschia Gio: Domenico Can. Teolo-
ro della Metropolitana di Udine (Veneto). — Le
nfessioni sacrileghe, egli dice, derivano parte
al naturale rossore e parte da circostanze par-
icolari di luoghi e di tempi (p. e. dalle qualità
ei confessori) che rendono talora più difficile
a manifestazione dei peccati. — Per riguardo al
° capo, le persone che naturalmente sogliono
rossire delle lor colpe, come le donne, mas-
ime fanciulle, sono oggi come prima espo-
te alle medesime tentazioni di sacrilegi. Per ri-
uardo al 2.° le circostanze anzidette, essendo
arie, non si può assegnare una regola sicura
generale. — Il danno è immenso; l'obbligo
ercio è pure strettissimo nel Clero di studiare
mezzi almeno per diminuir quel danno. « Dal
escovo che è posto dallo Spirito Santo a regge-
la Diocesi, e dal Professore di Teologia Morale
Pastorale che informa le novelle piante del
antuario, dal Missionario, dal Predicatore, dal
arroco, che annunziano ai popoli la parola di
io, fino all'ultimo Cappellano che ascolta le con-
essioni nel più oscuro villaggio della Diocesi,
utti hanno un sacro dovere, una stretta obbli-
azione imposta dall'amore che si deve a Gesù
risto, dalla riverenza che si merita un tanto
acramento, dalla giustizia o carità verso le ani-
e di affaticarsi e studiare i modi, affinchè l'an-
doto non si cambi in veleno, ed ivi le anime
on trovino la morte ove la sapienza e la mise-
icordia infinita di Dio avea preparata la vita.»—
enendo poi a suggerire i mezzi per ovviare a
ante danno delle anime, premette i seguenti co-
ollarii: « 1.° Quella Diocesi conterà meno sacri-
egii che procurerà alle sue parrocchie frequen-
emente il beneficio de' Ss. Esercizi. 2.° Quella
arrocchia e Comunità Religiosa avrà minore
rofanazione di Sacramenti che sarà provvedu-
a frequentemente di confessori straordinari, se-
ondo lo spirito e le prescrizioni della Chiesa. 3.°
uel confessore potrà più gloriarsi nel Signore
i aver evitato questi delitti, che avrà dato più
iberià ai suoi penitenti di accostarsi ad altri sa-
rdoti; che avrà avuto un contegno più mode-
to e ritenuto; che avrà avuto maggiori viscere
i misericordia e dolcezza di modi nell'accoglie-
e i penitenti, nel compatirli nelle loro miserie,
el correggerli con carità, nell'istruirli ignoranti, e nell'eccitarli soavemente al bene. » — Molti pratici avvisi sulla preparazione alla prima Comunione, sulla istruzione al popolo intorno al sacramento della penitenza, sulle confessioni generali, sulla confidenza da ispirarsi al penitente, sulle interrogazioni da farsi ad esso e sulla necessità di ottener da Dio con la preghiera la conversione delle anime, chiudono la sapientissima dissertazione, che assai ne rincresce di non poter dare nella sua integrità.

Santi P. Antonio Min. Oss. Missionario Apostolico in Montefalco.—Crede che la sentenza di S. Alfonso e di S. Leonardo, circa il rossore nelle confessioni, non sia più applicabile nella sua generalità ai tempi presenti. La sfacciataggine e la spudoratezza, onde oggidì si commettono que'delitti, che riputavansi vergognosissimi, gli pare sufficiente ragione di credere sincere quelle confessioni che si fanno nei nostri giorni. — Sacrilegii nondimeno se ne commettono innumerevoli anche in questi tempi, ma ciò vuolsi derivare dal difetto di esame e di dolore dei penitenti, i quali vivono per lo più nella massima ignoranza delle cose di religione. La colpa di tanto danno va sopratutto attribuita ai predicatori, ai parroci ed ai confessori. I primi infatti, per ordinario, con le loro prediche di alti concetti e di stile elegante parlano in modo da essere compresi solamente da pochi, e da questi, non per vederli illuminati e ravveduti, ma solo per esserne lodati, immemori di quel gran precetto di S. Girolamo: *Lachrymae audientium laudes tuae sint!*—I Parroci, a cui corre l'obbligo della spiegazione del Vangelo, del Catechismo al popolo e della Dottrina cristiana ai fanciulli in tutte le feste, in molti luoghi non ne fan nulla, e se spiegano talvolta, Dio sa come, l'evangelo, omettono del tutto il Catechismo e la Dottrina ai fanciulli che è cosa essenzialissima, soprattutto nei nostri giorni.—I Confessori « per la massima parte hanno per sistema di ascoltare semplicemente ciò che i penitenti accusano alla rinfusa e talora li sollecitano eziandio a disbrigarsi, fino a non dar loro neppur tempo di accusare quello che confusamente ricordano; e dopo ciò, detto loro appena un secco *non lo fate più*, impongono tosto la penitenza, e finiscono con una precipitatissima assoluzione; senza badare se sono occasionarii, se recidivi, se abituati; senza obbligarli alle dovute restituzioni e riparazioni di danni e di fama; senza dar loro una correzione; senza farli avvertiti del pessimo stato in cui si trovano; senza prescrivere un mezzo a preservarsi dai peccati per l'avvenire; senza fare una interrogazione di sorta. »

Questi sconci li ha ravvisati in ben 26 anni di ministero apostolico nelle S. Missioni, e fa voti perchè vengano eliminati. Si rivolge perciò ai Vescovi zelanti; perchè a loro solamente è dato porre rimedio a tanti disordini. — I Vescovi infatti, egli dice, prima di ammettere i predicatori nelle loro Diocesi potrebbero intimar loro che o trattino argomenti di comune utilità e con

chiarezza adattata alla intelligenza del popolo, o altrimenti si rimangano nelle loro case a meditare con più profitto quelle verità che non vogliono mettere in piena luce agli occhi del popolo. E quando non riesca trovar soggetti, che predichino con zelo e con chiarezza, è meglio che facciano tralasciare le predicazioni quaresimali, ed in quella vece facciano dare qualche corso di Esercizii al popolo, che sarà certamente assai più vantaggioso. Costringano i parrochi con tutti i mezzi che sono in loro potere a compiere alle tre suenunciate obbligazioni e ove, che non voglio credere, ve ne sia alcuno incapace di spiegare il Vangelo e di fare il catechismo, venga costretto a leggere al popolo l'uno e l'altro, chè non mancano dei buoni libri che trattano si fatte cose in modo facile e piano..... Parlando poi dei Confessori, potrebbero i Vescovi tenersi bene informati sull' esercizio del loro ministero, per quanto può giudicarsene all'esterno; ed ove vengano a sapère che un confessore disbriga i suoi penitenti con eccessiva sollecitudine,dopo averlo chiamato e con carità ammonito, se la correzione non porta giovamento, si sospenda dalla confessione, essendo assai meglio che costoro non confessino, anzicchè abbiano e confessare con tanta rovina delle anime. Quello poi che sarebbe molto desiderabile e che porterebbe a tutti gran giovamento, è che i Vescovi, come si pratica in qualche Diocesi, costringessero tutti i sacerdoti della loro Diocesi a ritirarsi almeno ogni tre anni a fare i Ss. spirituali Esercizii, secondo un ben regolato turno; e da ciò ridonderebbe gran bene per sè e per le anime. » *(Continua.)*

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1878)

ITALIA

Lettera del S. Padre all' E.mo Cardinale Vicario. — Una splendida lettera con data del 22 giugno u. s. rivolse il Santo Padre al Card. Vicario di Roma per deplorare l'empia deliberazione del Consiglio Comunale di Roma che dà il bando al catechismo cattolico dalle scuole municipali. Dimostra con elevati pensieri quanto ciò sia contrario al bene non pur della Religione, ma della stessa civile società; e quanto danno arrechi ai fanciulli, il cui intelletto deve educarsi di conserva con la volontà, indirizzandolo a quel fine soprannaturale per cui tutti fummo creati. Il che se vuolsi dire di ogni tempo, quanto più dei giorni presenti, in cui niun' arte si omette per avvelenar le menti e guastare il cuore della gioventù? — Dopo avere a lungo e con dotta eloquenza discorso di tale argomento, conclude eccitando il Clero a supplire, come si può, allo insegnamento del Catechismo; aumentando il numero delle scuole cattoliche, ed associando ancora dei buoni laici a quest'opera salutare. Esorta le associazioni cattoliche a concorrere con ogni sforzo a questo fine, a conseguimento del quale Egli è pronto di offerir pure quei mezzi materiali, che nelle attuali strettezze gli son consentiti.

Nomine Pontificie. — Con biglietto della Segreteria, l'E.mo Card. Howard è stato nominato Protettore dell' Ordine dei Mercedarii della Redenzione degli Schiavi—l' E.mo Card. di Pietro, Protettore della Congregaz. dell'Ospedale degl' Illirici, — Gli E.mi Cardinali de Luca, Monaco La Valletta, Franchi, Bartolini e Pellegrini sono stati annoverati fra i Porporati componenti la S. Congr. Cerimoniale.—Il R.mo P. Ab. D. Placido Schiaffino Vic.° Gen.le de' Minori Olivetani è stato ascritto fra i Consultori della S. Congr. de'Vescovi e Regolari.

Intorno alla morte e alla sepoltura di re Vittorio Emanuele. — È uscita a luce sui pubblici fogli una circolare dell'E.mo Card. Simeoni diretta ai Nunzii della Santa Sede, in cui si dànno le vere notizie sulla condotta serbata dall' autorità ecclesiastica relativamente alla morte e alla sepoltura di Vittorio Emanuele. — Da essa rilevasi che il S. P. Pio IX di s. m. spedì allo augusto infermo il suo Sagrista che non fu ammesso alla presenza del Re. Il S. Padre nondimeno ordinò che, in qualunque ora l' ammalato richiedesse i soccorsi della Religione, gli fossero amministrati, purchè si fosse ottenuto da lui un atto di riparazione. Il Confessore Cappellano del Re, non fu introdotto nella stanza del moribondo, se non quando questi era giunto agli estremi e non più in istato di capire nè di sottoscrivere una ritrattazione. Il Cappellano intanto assicurò che il moribondo lo aveva incaricato di manifestare a Sua Santità il pentimento del male che aveva commesso, e di sollecitarne il perdono; dopo di che, e sotto condizione che rilascerebbe in iscritto e con giuramento una dichiarazione di quest' atto di ritrattazione all' E mo Card. Vicario, fu autorizzato dall' Autorità Ecclesiastica di amministrargli il S. Viatico.—Fatta e consegnata il giorno appresso la detta dichiarazione, fu concesso che il defunto venisse accompagnato dal Clero e ricevesse la se-

tura ecclesiastica, ma queste cose come semplice privato, non come un Re morto i suoi dominii.

Il Catechismo nelle scuole di Genova. — Il dì 25 u. s. il Prefetto della Prov. di Genova diè lettura al Consiglio Provinciale Scolastico di un decreto reale, per il quale si annullava la deliberazione del Consiglio Comunale di Genova, che aboliva l'insegnamento religioso nelle scuole. Il parere del Consiglio di Stato, dice il *Diritto cattolico*, stabilisce la massima che la legge la quale ha reso obbligatorio l'insegnamento sui *diritti e doveri dei cittadini* non è punto abolito in modo assoluto l'insegnamento religioso.

Il nuovo Arcivescovo di Napoli. L'illustre Sede Metropolitana di Napoli ha già ottenuto un degno successore del compianto suo Arciv. Sisto Riario Sforza. Il signor Guglielmo Sanfelice novello Arciv. è patrizio napolitano ed illustre religioso Benedettino della Congregazione Cassinese. Nacque il dì 15 aprile 1834 in Napoli; fece i primi studi nel collegio casinese della SS. Trinità di Cava, e poi fu ammesso il dì 27 ott. 1851 al clero di Napoli in età di 18 anni. Ritiratosi quindi nell'Ordine di S. Benedetto, continuò gli studi teologici e di dritto canonico nella Badia Cavese, ed ivi fu ordinato sacerdote. Il suo svegliato ingegno di lui, della profondità della sua dottrina, della sua meravigliosa facilità dànno prova gli splendidi esami sostenuti per le lauree dottorali in Napoli ed in Roma, la dotta opera canonica da lui pubblicata col titolo *Fundamenta iuris canonici*, il novello istituto letterario fondato da lui sui programmi governativi che gli meritò un prezioso autografo della s. m. di Pio IX, le cariche di Vicario generale e di Dominatore sinodale esercitate con somma lode nella detta Badia, e le molte opere di carità compiute durante la sua carriera sacerdotale.

La sua nomina è stata salutata da tutti i buoni sensi di sommo compiacimento, e gli stessi giornali della rivoluzione approvano questa scelta. Il Governo però, fermo nei suoi principii di osteggiar la Chiesa, col mezzo del famoso suo diritto di patronato presso quella Sede, gli ha negato l'Episcopio e tutte le così dette *temporalità*.

Programma d'azione de' Cattolici Italiani. — Il Programma d'azione del Consiglio delle Associazioni Cattoliche di Roma, approvato e commendato dalla s. m. di Pio IX, ebbe testè una splendida conferma in un Breve del S. P. Leone XIII che approva anch'egli e commenda alla sua volta quelle proposte. — Le dette proposte sono che il popolo italiano e cattolico adoperi tutti quei mezzi legali che gli son consentiti e che non ripugnano alla coscienza, per opporsi a riparare gradatamente con fermezza e costanza gl'innumerevoli danni che la rivoluzione sta recando all'Italia, e soprattutto a quelli che derivano dal monopolio governativo dell'insegnamento, dalla spogliazione e chiusura dei Seminarii, dalla *conversione* dei beni delle opere pie, dallo sperpero del pubblico danaro che si fa tanto dai municipii quanto dal governo, dalla licenza scandalosa dei teatri, delle fotografie e del giornalismo liberale. « È assolutamente necessario, esso dice, che si opponga un argine a tanta licenza del male. Il parlamento ed i municipii possono opporlo. Quindi, sia colle petizioni al primo, sia colle elezioni amministrative con i secondi, procureremo di esercitare in questo senso tutta la nostra influenza sul terreno dell'azione pratica, senza alcun pregiudizio dei diritti di chicchessia, anzi coll'incontrastabile lor vantaggio e rispetto. »

ESTERO

Corrispondenze fra la S. Sede e la Germania. — I giornali han pubblicato il testo di due lettere dell'Imperatore di Germania al S. Padre, una di risposta alla notificazione fattagli dal sommo Pontefice della sua esaltazione alla Cattedra di Pietro, un'altra di ringraziamento per le condoglianze espressegli dal S. Padre in occasione degli attentati contro la vita di quel monarca. Da queste lettere si rileva che il Governo Prussiano, invitato dal S. Padre a ripigliare le amichevoli relazioni con la S. Sede, voglia iniziare una condotta più mite verso la Chiesa, sì crudelmente perseguitata. Sono sopratutto notevoli le seguenti parole della seconda lettera scritta dal Principe imperiale a nome dell'Imperatore e controfirmata da Bismark. « Se non è in mio potere, e forse non è in potere di Vostra Santità, di chiudere presentemente una lotta di principii che da un secolo fu più sensibile nella storia della Germania, che in quella degli altri paesi, sono nondimeno disposto a trattare le difficoltà che risultano per le due parti del conflitto che ci lasciarono i nostri padri, in uno spirito di conciliazione e con quei sentimenti favorevoli alla pace che sono il frutto delle mie convinzioni cristiane. — Nella supposizione che queste disposizioni sieno conformi a quelle di Vostra Santità, non rinunzierò alla speranza che là dove un accordo non è possibile sul terreno dei

principii, le disposizioni concilianti delle due parti apriranno alla Prussia pure le vie pacifiche che non furono mai chiuse ad altri Stati. »

Dicesi che già sieno cominciate delle trattative fra la S. Sede e il Governo Tedesco per porre termine alla guerra contro il Cattolicismo.

La fede nella Germania. — Togliamo dall'egregio periodico *La Buona Settimana* di Torino: « Mentre continua la persecuzione e se ne stanno tuttora in esiglio i Vescovi e sacerdoti, è commovente il vedere come le popolazioni delle diocesi di Colonia, di Treviri e di altre, si costituiscono in pellegrinaggio e varcano le frontiere per ricevere il sacramento della Confermazione. Mons. Dupont des Loges, vescovo di Metz, nella sua visita pastorale amministrò la cresima ad un gran numero di cattolici (tre o quattro mila persone) venuti dal Circolo di Sarrelouis, e si annunzia che più di tre mila persone da tutte le parti della Prussia intrapresero il viaggio di Echternach per ricevervi la Confermazione dal Vescovo Adam di Lussemburgo. Il Vescovo, giunto il 24 giugno ad Echternach vi trovò tanti confermandi stranieri, che vi si dovè trattenere almeno per una settimana.

Opera della S. Famiglia in Betlemme. — Quest'opera, fondata nel 1865, è raccomandata da Mons. Patriarca di Gerusalemme e dalla S. Cong. di Propaganda, ed è stata incoraggiata con un Breve della s. m. di Pio IX.

L'oggetto della detta opera è quello di lavorare per la rigenerazione di Terra Santa per mezzo dell'educazione dei fanciulli, e di opporsi agli sforzi dei protestanti.

Essa possiede un asilo di orfani in Betlemme, una scuola agricola e due patronati destinati a raccogliere e trattenere in sante opere di pietà i giovani nelle feste.

I vantaggi spirituali di quest'opera sono due messe mensili, una per i benefattori vivi e l'altra pei defunti, preghiere, comunioni e visite degli orfani alla S. Grotta. Nel giorno di Natale, gran festa dell'Opera, una messa speciale sarà celebrata nel Presepio di N. S. con la comunione generale degli Orfani.

Si divien membro dell'Opera dando ogni anno per l'amore di Gesù Bambino, una limosina almeno di una lira. I fanciulli offriranno 33 centesimi all'anno per onorare i 33 anni di Gesù.

I membri collettori, gli zelatori, le zelatrici ed i protettori che avranno date più larghe offerte, morendo avranno dritto ad una messa di requie ed un *de profundis* recitato dagli orfani per 15 giorni.

Per realizzare il fine vasto ed importante di questa grande opera, si fa appello alla pietà dei fedeli. La Terra Santa non è terra straniera: è la terra che G. C. ha bagnata del proprio SS. Sangue. — Gli zelanti nostri lettori vogliano caldeggiare un'opera di sì lodevole fine e di sì grandi vantaggi, memori di quanto operò in quelle parti il Salvatore Divino. — Le offerte si ricevono a Frosolone (Molise) dal Rettore D. Giuseppe M. de Carlo, Presidente della Società.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

L'Ecc.mo Monsignor Vescovo, avendo rivolta una lettera di rispettoso congratulamento al S. P. Leone XIII per la sua esaltazione al Soglio Pontificio, ne ha ricevuto in risposta il Breve che siamo lieti di pubblicare:

Leo PPx XIII

Venerabilis Frater salutem, et Apostolicam Benedictionem. Per officiosas litteras a Te conscriptas ut primum exaltationis Nostrae ad Apostolicam Sedem certior es factus gratum obsequii, studiique Tui pignus Nobis praebuisti. Libenter autem ex iis agnovimus, Te curavisse, ut omnibus Ecclesiis Dioecesis Tuae pro anima Praedecessoris Nostri, gloriosae memoriae viri, justa funebria celebrarentur, ac deinde post electionem Nostram gratiae agerentur Deo, qui cito ab Ecclesia sua luctum viduitatis abstersit. Quae adiecisti de proposito animi Tui, Clerique, cui praees, excipiendi obsequenter quidquid a Nobis docentibus traditum fuerit, et prompte exequendi, quae praeceperimus, ea ex intimo cordis affectu a Te scripta fuisse non dubitamus. Ejusmodi porro haec sunt, ut religionem Tuam admodum Nobis commendent, et voluntatem Nostram Tibi magis concilient. Quare dilectioni Tuae mutuam caritatis vicem rependentes Apostolicam Benedictionem in auspicium caelestium munerum Tibi, Clero, et fidelibus Tuae vigilantiae commissis, peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum 10 Julii 1878. Pontificatus Nostri anno primo.

Leo PP. XIII

Venerabili Fratri
Iosepho Mariae E.po Polycastren
Polycastrum

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Concursus ad Praebendam Theologalem—2 Sett. e 16 Dic. 1876, 27 Genn., Lugl. e 16 Dic. 1877. — Nella Diocesi di A., Michele P., emulo di Giovanni C. nel concorso alla Teologale, ricorse alla S. Congr., perchè fosse chiarata irrita la elezione di Giovanni C., senza ulteriore concorso, in suo vore, pei seguenti motivi: 1.° L'eletto erasi fatto iscrivere quando era cato il sole dell'ultimo giorno stabilito nell'editto.—2.° Non ostante la Bolla Gregorio XV che comanda l'estrazione di unica tesi, Giovanni avea per seconda volta ficcato l'ago nel libro. (In quella Diocesi praticasi un modo tto singolare nei concorsi alla prebenda di Teologo e Penitenziere, e, fra ro, con un ago si perfora il libro; si apre questo nell'ultima carta trainta, e da quelle due pagine deve estrarsi la tesi).—3.° Nel fare un sermone avea malamente interpretato il testo evangelico della Suocera di Pietro arita, prendendo per tema la necessità ed utilità delle malattie. — 4.° Attaccava il voto del Capitolo come deferente, ingiusto e in certo modo delirativo, cui il Vescovo non fece che ratificare; e, magnificando i proprii eriti, attaccava pure la riputazione personale di Giovanni.

Il Vescovo, interrogato, giustificava tutto, osservando e provando: 1.° Che iovanni erasi presentato al Cancelliere quando ancora era giorno, benchè ei la petizione in iscritto fosse seguita dopo il tramonto del sole.—2.° Che uso di ficcar due volte l'ago erasi attuato in precedenti concorsi, a favore i tutti i concorrenti. — 3.° Di aver seguito (com'è anche pratica singolare là) il voto consultivo del Capitolo, perchè giusto, conveniente alla dignità ella Chiesa, rispondente al desiderio degli ecclesiastici e del laicato.

Di che la S. C., udite le parti, addì 27 Genn., ai dubbi: *I. An electio sacerdotis Joannis sustineatur in casu. Et quatenus negative; — II. An sit devenientum ad novum concursum, seu potius Theologalis adiudicanda sit sacerdoti Michaeli in casu?* — rispose affermativamente al primo, a condizione che si ossero presentati prima della istituzione canonica i documenti delle quatà e dei costumi dello eletto. I quali essendosi dal Vescovo presentati favorevolissimi, non ostante i supremi sforzi di Michele in due altre successive udienze, la sentenza fu definitivamente ratificata il 25 ottobre 1877 on la formola: *In decisis et amplius.*

La qual sentenza rafferma come altrettanti principii: — a) Le consuetudini e gli statuti diocesani che accidentalmente modificano la forma del concorso, e non la sostanza, sono bensì da osservarsi, ma il loro difetto non implica irritazione dell'atto e nullità. — b) Il tempo utile ad iscriversi spira a mezza notte, non al cadere del sole dell'ultimo dì. Che anzi è ben fondata opinione affermante potersi ammettere i concorrenti anche pochi momenti prima di cominciarsi, purchè le cose sieno *in integrum.* — c) Il Vescovo ha facoltà di scegliere chi giudica nel Signore più idoneo, tuttochè gli altri concorrenti vadano forniti di maggiore dottrina e di migliori re-

quisiti. — d) La S. Sede poi, se a Lei la elezione sia devoluta, non è obbligata ad iterare il concorso, ma può scegliere qual meglio crede, sebbene di tal diritto quasi mai non faccia uso.

II. Ordinationis — 22 Mar. 1878 — *Per summaria precum.* — Negli statuti sinodali di una Diocesi francese, dalla S. Sede approvati, è sancito che gli aspiranti ai Sacri Ordini devono avere assistito ad un corso biennale di filosofia. Di cotal legge il Vescovo inesorabilmente esigeva la osservanza dal chierico Pietro S., il quale indarno supplicò di essere ammesso, dopo un anno solo di studi filosofici, al corso di Teologia. Per questo diniego il giovane si recò in Roma, ove studiò le scienze sacre nella Università Gregoriana. I motivi ragionevoli che gli fecero prendere tale determinazione erano il sentirsi forte inclinazione allo stato ecclesiastico; il pericolo di perdere la vocazione e andar soggetto alla leva militare se non si trovasse compiuti gli studii teologici ed ordinato infra il tempo che accorda il dritto Gallico; la sua cagionevole salute, la quale non tollerava nè il convitto comune, nè la rigidezza del clima. E pur nulla ostante, quando era presso a spirare il tempo della esenzione dalla leva, più volte, ma sempre indarno, ebbe dimandate al proprio Vescovo le occorrenti Dimissoriali.

Fu allora che si rivolse direttamente alla S. Sede. La quale, avendo, come è solita, interrogato il Vescovo, questi rispose, l'unico intoppo essere la ripetuta legge sinodale, non aver nulla da appuntare sui costumi di Pietro, avergli anco proposto il partito di scardinazione.

Il dì 22 marzo 1878 la S. C. rescrisse: *Pro facultate ad hoc ut Orator a quovis catholico Episcopo, servatis ceteris de iure servandis, ad sacros ordines, usque ad presbyteratum inclusive, promoveri possit, facto verbo cum SS.mo.*

Dal che deducesi: — a) Saper di eccessivo rigore lo aver negato gli Ordini, quando la inclemenza del clima, la non valida salute, la bontà della vita, il tempo che stringeva, giustificavano Pietro ad esuberanza dello allontanamento dalla Diocesi, e della non osservanza dello Statuto sinodale. — b) Essere similmente eccessivo rigore il proporre invece il rimedio della scardinazione. — c) Non si ha diritto di appellare dal giudizio del proprio Vescovo in fatto di negata ordinazione. Perocchè, essendo in ciò gli Ordinarii esecutori del Concilio Tridentino, cotale esecuzione non dee per mezzo di appello esser sospesa o impedita. Onde la Costit. *Militantis Ecclesiae* di Bened. XIV toglie ai Tribunali ecclesiastici ogni facoltà di accogliere somiglianti appelli. — d) L'unico rimedio adunque in questi casi è quello a cui si affidò il chierico Pietro; esporre alla S. Sede, in cui è la pienezza della potestà, le proprie querele, affinchè giudichi se abbia o non abbia avuto il Vescovo ragionevoli cause del ricusare gli ordini.

III. Reintegrationis, seu rehabilitationis in Paroeciam — 28 Lugl. 1877. — L'arciprete Pietro G. che nel 1866 avea contratto il così detto matrimonio civile, anche con prole, citato a comparire nella Curia di B., dette tali segni di resipiscenza, che recossi personalmente a dimandarne perdono al S. Padre. Reduce in patria, e visto che la parrocchia veniva amministrata da un Economo Curato, ratificò col suo silenzio e col dimandare di essere ammesso tra i partecipanti di quella Ricettizia. Oltracciò chiese ed ottenne dal Tribunale Civile pubblica sentenza di separazione; e perseverò per modo nella irreprensibile condotta, che il suo Vescovo non dubitò di riabilitarlo alla predicazione e alle confessioni.

Intanto, essendo che il benefizio non era ancora provvisto, si determinò ad implorare dalla S. C. del Conc. che fosse reintegrato, o almeno riabilitato. Il chiesto voto del Vescovo fu favorevolissimo, aggiungendosi tale essere il desiderio di molti parrocchiani anche delle cospicue famiglie; ma non fu tale il parere della S. C., la quale al dubbio: *An sit locus reintegra-*

tioni seu rehabilitationi ad vacantem paroeciam in casu? — il dì 28 luglio 1877, rispose: *Negative in omnibus et amplius.*

Si noti: — a) Non solo espressamente, ma ancor tacitamente puossi rinunziare ad un benefizio; giacchè nel dritto la tacita rinunzia equivale alla espressa *(1. Cum quid ff. si cert. pet.)* — b) Un concubinario *in sacris*, resosi incorreggibile, può venir rimosso dal proprio beneficio *(Trident. Sess. 21 c. 6 da ref.)*. — c) Se poi ardisse contrarre un matrimonio, questo sarebbe nullo, e il chierico cadrebbe nella scomunica maggiore *(Clem. Eos qui De Consang. — Const. Apost. Sedis.)* (1).

---

(1) Un chierico *in sacris*, che fa il così detto matrimonio civile, incorre la scomunica e le altre pene? — I Compilatori degli *Acta* [illegible] aggiungono a questo caso una opportuna dissertazione intorno a siffatto argomento, che ne piace qui compendiare.

Essi osservano innanzi tutto che nelle risoluzioni delle Sacre Congregazioni Romane, non allegandosi le ragioni delle sentenze, spesso l'animo rimane dubbioso sul vero loro motivo. Giacchè non raramente avviene che esse giudichino, non tanto secondo lo stretto rigor del dritto, quanto secondo la naturale equità. Così, nel caso suesposto, non bene si capisce se Pietro G. non possa più ricevere il beneficio per la fatta rinunzia, se per lo scandalo dato, o se perchè incorso in censura e nella privazione del beneficio. Perciò è bene che si ricerchi, se, giusta le disposizioni del dritto, veramente il matrimonio civile, incorre *ipso facto* la scomunica e la privazione dei benefizii.

E quanto alla scomunica, è necessario riflettere che, essendo questa una pena gravissima, i canoni che la infliggono vogliono essere strettamente interpretati. È vero che Clem. V nel Concil. di Vienna *De Consang. et Affin.* fulminò la scomunica contro il chierico *in sacris* che attentasse contrarre matrimonio, e che questa censura fu conservata dalla Costit. *Apostolicae Sedis*. Ma qui deve starsi unicamente a ciò che i detti canoni esprimono. Essi intendono colpir di scomunica *matrimonium contrahentes*. Or chi fa il così detto matrimonio civile contrae, secondo la proprietà dei termini, *un matrimonio?* Certo fu condannata la prop. 73 del Sillabo che asserisce: *Vi contractus mere civilis posse inter christianos constare veri nominis matrimonium*. E la s. m. di Pio IX nell'Allocuz. del 27 sett. 1852 chiamò il matrimonio civile *turpem et exitialem concubinatum*. Dunque, non essendo vero matrimonio il civile, non è colpito in questo caso di scomunica. Oltre a ciò il Benacina (Disp. II, quaest. II) insegna che la detta censura non s'incorre quando si contragga un matrimonio clandestino, « is enim non dicitur matrimonialiter contrahere qui in absentia parochi et testium contrahit. » E non è veramente clandestino il matrimonio civile?

Nè si dica che, nel caso, il legislatore non parla di vero matrimonio, essendo questo sempre nullo pel vincolo dell'ordine sacro. Imperocchè il legislatore non potea parlare di quel matrimonio che una diversa legislazione chiama così, senza nessun riguardo al rito religioso. Il matrimonio nella Chiesa non può essere disgiunto dal sacramento: o sarà il sacramento del matrimonio, ovvero un turpe concubinato. È chiaro adunque che la legge canonica intende qui parlare di quel matrimonio ch'è nullo pel solo ostacolo dei sacri ordini e non per altro motivo.

Di questa sentenza sono pure tutti i dotti comentatori della Costituz. *Apostol. Sedis*, se pur se n'eccettui il solo Avanzini, il quale appoggia la sua opinione sulla ragione che il contratto civile ha figura di matrimonio; senza considerare che esso manca della sua forma solenne e sostanziale, prescritta dal Tridentino, che è costituita dalla presenza del parroco e dei testimoni.

Perciò vuolsi conchiudere che il sacerdote il quale contrae il matrimonio civile, commette, è vero, un delitto enormissimo, ma non incorre censura, almeno in quei luoghi dove è in vigore l'impedimento di clandestinità, cioè dove è stato ricevuto il Tridentino.

E neppure incorre la privazione del beneficio, imperocchè il solo canone che riguarda questo caso è la Costit. di Aless. III (*Cap. I. Si qui de Cleric. Coniug.*) la quale reca: « Si qui clericorum infra subdiaconatum acceperint uxores, ipsos ad relinquenda beneficia ecclesiastica et retinendas uxores districtione ecclesiastica compellatis. Sed si in subdiaconatu et aliis superioribus ordinibus uxores accepisse noscuntur; eos uxores dimittere, et poenitentiam agere de commisso, per suspensionis et excommunicationis sententiam compellere procuretis. » Or quì si parla del vero matrimonio, e questo o celebrato da chierici *in minoribus*, o attentato da chierici *in sacris*. I primi perdono il beneficio, perchè, essendo valido il

V. Dispensationis ab irregularitate — 26 Genn. 1878 — *Per summaria precum.* — Pasquale R. della Diocesi d'I. di anni 29, umiliando supplica alla s. m. di Pio IX, implorava di essere dispensato dalla irregolarità di mero difetto, poichè delle volte nel meglio del sonno notturno pativa di epilessia. Il Vescovo ne commendava le qualità morali e la sufficiente scienza, e, per la penuria di sacerdoti, esprimeva il desiderio della grazia; anzi egli stesso ne rinnovava più fervidamente la prece.

La S. C., dopo di aver fatto discutere d'ufficio il *pro* ed il *contra*, ai 28 gennaio 1878 stimò rescrivere: *Pro gratia dispensationis et habilitationis, facto verbo cum SS.mo.*

E quì è opportuno notare: — a) Questa dispensa è più difficile ottenersi da chi, come nel caso presente, non è ordinato, che da chi già è promosso ai sacri ordini. — b) Perchè Pasquale conseguisse tal grazia, furongli circostanze favorevoli la rarità, la leggerezza, l'ora notturna degli accessi del morbo, le sue buone qualità, il bisogno di sacerdoti.

VI. Vicarii Generalis — 15 Giu. 1878 — *Per summaria precum.* — Il Vescovo C. avea ottenuto due volte che facesse da suo Vicario Generale Nicola S. *ad sex menses*, perchè non era munito di laurea dottorale ed era Canonico Parroco della Cattedrale. Spirato nell'ultimo febbraio il secondo semestre, il medesimo Vescovo, rinnovando la petizione, implorava dalla S. Sede che la grazia fosse concessa a tempo indeterminato.

Si sa che il Vicario Generale, pel Tridentino (Ses. 24, cap. 16 *de ref.*), deve essere insignito della laurea o almeno della licenza; s'intende ancora la incompatibilità di questo uffizio con l'altro di parroco, e che il Vicario Generale ha da essere di aliena Diocesi, atteso che le consanguinità, affinità e familiarità potrebbero distrarre dalla retta via di giustizia. Ma il prefato Vescovo esponeva: 1.° che, sebbene Nicola S. non fosse dottorato, pure era in tutta la Diocesi in grande fama di scienza, di modi soavi, d'integri costumi, anzi l'unico atto a tal carica; 2.° che non era incompatibile il carattere di parroco, stantechè il numero dei parrocchiani era di un 500, ai quali non mancava la cura, per cui si prestavano volentieri gli altri canonici e un cappellano; 3.° che per ragionevoli cause (e ce n'erano molte nel caso presente) si erano per lo innanzi ottenute dispense per eleggere un diocesano. — Tuttavolta la S. C. non accordò una dispensa assoluta e perpetua, ma temporanea e condizionata, rescrivendo addì 15 giugno 1878: *Pro gratia a die expirati indulti donec aliter Episcopus providere possit, facto verbo cum SS.mo.*

II. Ex S. Congregatione Rituum.

Lingonen seu Parisien — 13 Apr. 1878. — Perchè possa procedersi alla Beatificaz. e Canonizz. del Ven. Servo di Dio Fr. Onorato da Parigi sacerd.

---

loro matrimonio, questo stato è incompatibile con l'ecclesiastico; i secondi debbono solo venir sospesi e scomunicati fino a che non allontanino da sè la donna. Nè qui nè altrove si fa parola per questi ultimi di perdita de' benefizii.

Il matrimonio civile poi non può dirsi mai matrimonio, e però non solo non reca il detto pregiudizio ai beneficiati *in sacris*, ma neppure a quelli *in minoribus*, i quali sono sempre capaci di emendarsi e ricevere i sacri ordini, e perciò di conservare il proprio benefizio.

Con ciò non si vuol dire che il matrimonio civile nei chierici sia minor delitto del matrimonio religioso, ma solo che non esiste alcun canone che lo punisca con la scomunica e la privazione del benefizio. — Molto meno si vuole appuntare la sentenza summentovata della S.C. del Conc., la quale appare sapientissima e giustissima, qualora si consideri lo scandalo immenso che Pietro recò al suo popolo e la tacita sua rinunzia al beneficio.

professo dell' Ordine de' PP. Cappuccini , al dubbio : *An constet de validitate et relevantia Processus Apostolica auctoritate constructi, super fama Sanctitatis vitae , virtutum et miraculorum in genere praedicti Ven. Servi Dei in casu et ad effectum de quo agitur ?* — La S. C. rispose : *Affirmative.* — Il S. P. ratificò e confermò questa sentenza.

III. Ex S. Congregatione Indicis.

Decretum quo aliqui prohibentur libri — 1 Lugl. 1878. — La S. C. condanna e mette all' Indice, con l'approvazione di S. S., le opere seguenti: — 1. *Caverni Raffaello.* Dei nuovi studi della Filosofia. Discorsi a un giovane studente. Firenze 1877. *Auctor laudabiliter se subiecit et opus reprobavit.* — 2. *Martig Emanuel.* Manuel d' inseignement pour les écoles et les collèges. Genève , 1876. — Idem opus , sub hoc titulo : Manuel d' histoire religeuse à l'usage des écoles et des collèges. Genève , 1877. *Opus praedamn. ex II Reg. ad. Trid.* — 3. *Soury. Iules.* — Iesus et les Évangiles , Paris , 1878 — 4. *Tavaillaud Eug.* avocat , rédacteur en chef de l'*Avenir Républicain* de Troyes. La question religiouse et la solution protestante. Paris, 1878. — La cris de l'Eglise. Bruxelles, Imprimerie Van der Ghem rue Leopold, 27. — 6. Straud William. The physical Cause of the Deih of Christ. London , 1871 — *Latine :* Causa physica mortis Christi. *Opus praedamn. in Reg. Ind. Trid. Decr. S. Off. fer. 15 IV Maii 1878.*

DECRETI E DICHIARAZIONI DELLA S. SEDE

Intorno allo stipendio delle Messe

(V. pag. 466 di q. vol.)

. . . . . .

VII.

Ex Sacra Congregatione Concilii.

Super eleemosynis Missarum — 24 Apr. 1875. — Le predette dichiarazioni della S. C. del Conc. del dì 9 settembre 1874 furono occasione di alquanti dubbi sopra alcuni casi particolari , che , proposti in S. C., vennero risolti il dì 24 aprile 1875. Eccone un compendio :

I. In un Santuario dedicato alla B. V. Immacolata nella Dioc. di T. è costume che i divoti portano molte messe con pingue stipendio superiore a quello determinato dalla tassa diocesana. Non potendosi tutte queste Messe celebrare in quel tempio, il Vescovo ne solea mandar porzione ad altre chiese con lo stipendio ordinario, ritenendo il di più del detto stipendio pei bisogni del Santuario e ancora pel sostentamento dei chierici poveri. Chiesta nel 1873 la ratifica di tale usanza, dalla S. C. n'ebbe questo favorevole rescritto: « Praevia « sanatione quoad praeteritum, ac celebrato « maiori qui fieri potest Missarum numero in « designata Ecclesia, pro gratia translationis « reliquarum, cum facultate de earumdem elee- « mosyna, quatenus unum Francum exsuperet, « retinendi medietatem portionis illius quae « francum eumdem excedat, in expositam cau- « sam sub Episcopi dependentiam fideliter ero- « gandam, arbitrio et conscientia eiusdem docto « ad quinquennium. »

Con tutto ciò, sorte altre difficoltà sulla divisione del residuo del franco, il Vescovo domandò che la S. Sede concedesse potersi dare al sacerdote celebrante un sol franco, e ciò che superasse da questo, ove oltrepassasse i cinque fr., potersi addire al Santuario; ove non oltrepassasse la detta somma, potersi dividere metà pel Santuario e metà pel Seminario e per due Collegi ecclesiastici abbisognosi di soccorso. Gli oblatori potersi avvertire di tal destinazione del loro stipendio.

Al dubbio: « An et quomodo annuendum sit Episcopi T. precibus in casu? — la S. C. rispose: — « Affirmative; commonefactis oblatoribus de translatione, de dilatione celebrationis missarum ac de usu excedentis eleemosynae, facto verbo cum SS.mo. »

II. L'Arciv. di L. chiedeva facoltà alla S. C. di ritener parte del pingue stipendio delle Messe che recavansi al Santuario della B. V. di F. e di addirlo al sostentamento de' Cappellani della Cattedrale; come pure di far celebrare altrove le Messe che fra l'anno non poteano celebrarsi nel detto Santuario. Nel 1864 ricevette un Rescritto dalla S. C. in cui si diceva: « praevia, quatenus opus esset, sanatione quoad praeteritum. » Essendosi smarrito l'originale di tal rescritto, supplicava gli venisse confermato per un altro decennio.

Al dubbio: « An et quomodo annuendum sit Archiepiscopi L. precibus in casu? » — la S. C. rispose: — « Affirmative ad decennium, a die et ad formam praecedentis indulti, et ad mentem. Mens est quod scribatur Archiepiscopo ut elapso decennio moneantur oblatores; facto verbo cum SS.mo. »

III. Il superiore di un Monastero esponeva alla S. C. che per lo spazio di otto anni era stato solito di ritener metà e anche più dello stipendio di moltissime Messe ricevute, che addiceva in benefizio di nuove fondazioni di Monasteri in quelle regioni. In buona fede credeva che ciò fosse lecito, in forza di supposti privilegi dell'Ordine suo. Or avendo dubbio sulla licitudine di tal cosa chiedeva alla S. C. l'assoluzione e la sanatoria pel passato e la facoltà di continuar la detta pratica, stante il bisogno delle nuove fondazioni, e di ricevere Messe da potersi celebrare anche fra lo spazio di mesi cinque.

Al dubbio: « An et quomodo concedenda sit Superiori T. provinciae B. sanatio et absolutio quoad praeteritum pro Missis tam celebratis quam celebrandis in casu? » — la S. C. rispose: — « Affirmative; celebrata una Missa cum cantu, adsistente universa communitate; facto verbo cum SS.mo. »

Al dubbio: « An et quomodo annuendum sit eiusdem Superioris precibus » — la S. C. rispose: — « Negative, nisi agatur de Missis sponte oblatis, monitis oblatoribus ut in primo dubio (§. I.); facto verbo cum SS.mo. »

IV. Il Vesc. di C., dopo le dichiarazioni del 25 lugl. 1874, avea fatto divieto ai Sacerdoti della sua Diocesi di chiedere o ricevere giornali per Messe. Ma sorto dubbio se tal divieto fosse contenuto in quelle risoluzioni, si rivolse alla S. C. con le seguenti domande:

« I. An illicite agant ii qui cum non sint bibliopolae, nec mercatores vel aliter Missarum celebrandarum quaesitores, verum Ecclesiastici viri, quibus sponte a fidelibus Missarum celebrandarum eleemosynae traduntur, quique ad bonos libros vel diaria religiosa evulganda, eas celebrandas offerunt Sacerdotibus, ut inde hi accipiant stipendii loco libros vel ephemerides?

« 2. An illicite agant huiusmodi Sacerdotes, qui vel iis oblatas a supradictis Ecclesiasticis Missas acceptant, vel ipsi eas petunt celebrandas, ut inde queant *pro Missis iam celebratis* earum stipendii loco libros vel diaria acceptare vel petere, cum ipsi aliunde sciant aut sibi persuadeant aliter non obtenturos easdem Missas pro effectiva eleemosyna celebrandas? ».

In S. C. fu proposto il dubbio: « An et quomodo sustineatur Decretum Episcopi C. absolute prohibens Sacerdotibus suae Dioecesis ne libros vel diaria religiosa pro Missis celebrandis vel celebratis recipiant? » — e la S. C. rispose: — « Reformato dubio: *An et quomodo*

endendum sit Episcopo C. in casu? Negative nnibus ad utrumque. »

Varii Direttori di cattoliche effemeridi i davano per messe i loro giornali a quei oti che non avean mezzi di pagare al- nti il prezzo di associazione, si rivolsero 8. Sede chiedendo se poteano continuare esto uso.

dubii: « An et quomodo improbandi sint atores vel administratores diariorum re- orum, qui Sacerdotibus Missas celebran- ommittunt, retento ex earum eleemosynis diariis ipsis respondente in casu; — Et nus affirmative — An et quomodo conce- sit sanatio et absolutio quoad praeteri- et facultas quoad futurum, iis religiosa- Ephemeridum moderatoribus vel admini- ribus, qui supplicem ea de re huic S. egationi libellum dederunt in casu?» — C. rispose: — « Negative: dummodo nil atur fundatorum vel oblatorum volun- arca stipendii quantitatem, locum ac tem- elebrationis Missarum, exclusa quacum- udiosa collectione Missarum, et docto cui e de sequuta Missarum celebratione; facto cum SS.mo » (1).

COROLLARII

prefati documenti possiamo dedurre:

.o stipendio delle Messe, se non è tassato a consuetudine del luogo o dalla legge ale, può venir determinato dal Vescovo C. 15 nov. 1698, ap. Ben. XIV de Syn. L. V, c. IX). — Il Vescovo può avere in esenti le necessità del Clero; ma non sì uesto debba ritrarre tutto il suo sosten- ato dal detto stipendio, dovendosi calcolare ciò ch' esso ricava e dal patrimonio e neficii (Ben. XIV, l. c.).

sacerdote che, senz'altra ragione estrin- pretendesse uno stipendio maggiore del già tassato, peccherebbe non solo contro la legge della Chiesa, ma sì pure contro la giustizia commutativa. Benchè lo stipendio della Messa non ha ragion di prezzo, pure giustizia vuole che si osservi una certa proporzione con l'opera, per cui quello si dà; la qual proporzione spetta al Vescovo di determinare. Anche i Regolari son tenuti di stare a questa tassa (S. C. C. 15 ian. 1636, ap. Bened. XIV l. c.).

c) Con tutto ciò nè i sacerdoti regolari, nè i secolari han divieto di ricevere uno stipendio più pingue da chi spontaneamente l'offre ad essi, *dummodo absit dolus et quodcumque pactum,etiam implicitum.* Nè il Vescovo può ciò proibire tanto a chi offre lo stipendio, quanto a chi lo riceve (S. C. C. 8 ian. 1649, ap. Ben. XIV, l. c.).

d) Può bensì il Vescovo proibire di accettar limosine per Messe, minori della tassa; e in tal caso i sacerdoti son tenuti di obbedire quando espressamente riceverono un tal divieto (S. C. C. 16 Iul. 1689, ap. Bened. XIV ibid.).

e) Quando un testatore abbia lasciata una somma per Messe senza stabilirne il numero, questo deve determinarsi giusta la tassa del luogo; e se la tassa non vi è, spetta al Vescovo determinarla (S. C. C. ap. Ligor. de Euch., n. 320).

f) Un legato di Messe che sia accettato, benchè di stipendio tenuissimo, deve soddisfarsi interamente secondo il numero determinato dal commettente. Lo stesso deve dirsi di qualunque numero di Messe accettato con stipendio minore della tassa diocesana (Bulla *Nuper*).

g) È rigorosamente vietato di accettar limosine per Messe, quando si hanno altri somiglianti obblighi anteriori, per cui quelle non possono celebrarsi in breve tempo (Bulla *Nuper*). — Per *breve tempo* deve intendersi lo spazio di un sol mese (S. C. C. 17 iul. 1755) (1).

h) Nondimeno, ove ci sia il consenso dell'oblatore, la celebrazione potrà differirsi ad altro tempo (Bulla *Nuper*).

Fu chiesto alla S. Penitenzieria: um (Moderator cuiusdam diarii reli- tuta coscientia suum diarium dare Sacerdotibus ea conditione ut cele- numerum Missarum respondentem quod ab aliis pro diario solvitur?» — P., il dì 6 ottobre 1862, rispose: rmative, dummodo Missae celebrentur.»

(1) S. Alfonso, non ostante, dice esser probabile la sentenza del Luogo e di altri, « nempe nequaquam peccare sacerdotem qui dicit missam promissam infra duos menses. » — Se però la messa è di defunto, egli reputa grave la dilazione anche di un sol mese (V. Ligor. l. c. n. 317). Ciò sia detto quando la Messa non è data per qualche causa urgente e da celebrarsi subito. In tal caso qualunque dilazione sarebbe grave, e porterebbe obbligo di restituzione.

Che deve dirsi del tempo, in cui si possa

i) Quando si tratti di accettar pesi perpetui di Messe, è necessaria la permissione del Vescovo o del suo Vicario Generale, e, trattandosi di Regolari, del Provinciale. Questi possono dare il chiesto permesso allora solamente, quando, dietro maturo esame, abbiano conosciuto che i nuovi pesi, insieme coi vecchi, possono soddisfarsi interamente, e quando abbiano verificata una conveniente corrispondenza tra gli oneri e i proventi. I capitali ed altri mobili destinati a quest'uso debbono tutti e sempre essere investiti allo acquisto di beni immobili (1) (Bulla *Nuper*).

l) Son vietate le cassette nelle Chiese, anche pel dì dei morti, destinate a raccogliere limosine per Messe (Bulla *Nuper*).

m) Rispetto ai Santuarii o alle Chiese di molti divozione, dove i fedeli recano oblazioni pe gran numero di Messe, che non si possono ce lebrare in *breve tempo*, queste non si debbon accettare, se pur non si facciano consapevol gli oblatori di tal differimento (Bulla *Nuper*).

n) Le predette cose che si prescrivono nella Bolla *Nuper* pei Capitoli, pei Conventi, per l Chiese e per le Congregazioni valgono altres pei singoli sacerdoti (Bulla *Nuper*).

o) Per le riduzioni, moderazioni o commu tazioni delle Messe non basta l'autorità del Ve scovo, ma si deve ricorrere alla S. Sede, an che quando si tratti di legati tenuissimi. S poi nella fondazione del benefizio espressament sia dichiarato che la riduzione possa farsi da

---

celebrare un gran numero di Messe date dallo stesso oblatore al medesimo sacerdote?

Suppongasi che si dieno 100 messe in una volta da un divoto ad un sol sacerdote: è chiaro che per ciò stesso che si dànno per essere celebrate tutte da un sol prete, con la commissione si dà pure la facoltà di celebrarle fra uno spazio più lungo di un mese o due. Fra quanto tempo adunque debbono celebrarsi? Deve cominciarsene subito la celebrazione, e deve questa proseguirsi senza interruzione alcuna? A noi sembrerebbe per verità troppo rigido chi così opinasse. Se per la celebrazione di una sola messa si dà lo spazio di un mese o due, non si dovrà pure accordar qualche respiro a chi si obbliga per molte? Ci parrebbe non potersi condannare quel sacerdote, il quale volesse il respiro di un mese o due, detratti i giorni necessarii per la celebrazione delle molte messe; sicchè, obbligandosi a celebrare 90 messe, possa compierne la celebrazione fra quattro mesi se per defunti, fra cinque se di vivi. Si può dire essere in ciò il tacito consenso dell'oblatore, quando questi non dichiari espressamente il contrario.

Abbiamo detto dallo *stesso* oblatore al *medesimo* sacerdote; giacchè, laddove le messe non sieno date da un solo oblatore, non si possono accettare se non quelle che possono celebrarsi fra breve tempo; e, se molte messe si dieno a più Sacerdoti, questi debbono tutti celebrarle al più presto.

Del resto, chi voglia in ciò rimaner tranquillo, potrà chiederne sempre licenza al committente.

(1) Soggiungiamo qui alcune interessanti osservazioni tratte dal Lucidi (*De Visitatione Sacror. Limin.* Part. I, Vol. II, p. 416 seqq.):

a) Siffatta permissione del Vescovo ri chiedesi altresì per le fondazioni delle Cappellanie meramente laicali, le quali si equiparano ai pii legati.

b) La costante disciplina della Chies prescrive che i beni addetti ai legati pii che ancora esistono presso gli eredi, deb bono garentirsi con le pubbliche ipote che. E quando ciò non si è praticato nel l'atto della fondazione, deve farsi anch dopo.

c) La detta licenza di accettar pesi per petui di messe deve chiedersi e ricevers in iscritto dagli officiali rettori capitol delle Chiese sotto gravissima obligazione non ostante qualunque contraria consue tudine (S. C. C. 15 apr. 1690).

d) Ove ciò non si sia fatto, l'accetta zione è ancor valida, perchè nella prefat Bolla non vi ha clausola irritante (S. C. C 16 ian. 1664). — L'Ordinario ha però fa coltà di rescindere la detta accettazion (S. C. C. 17 Maii 1861).

e) La Chiesa, o altro pio luogo, non obbligata a cominciare a sue spese lo ese guimento del legato, fino a che il capita non sia collocato in beni stabili e frutti feri (S. C. C. 15 sept. 1657.).

f) Il detto capitale non può investirsi n in censi nè in monti di pietà, e molto men in rendita sul così detto *Consolidato* o *De bito pubblico dello Stato*, come si ricava d molti decreti delle Ss. Congregazioni Ro mane. — Per far ciò richiedesi la veni della S. Sede, la quale « difficillime et ac cedentibus gravissimis causis annuit, quan do agitur de pecunia pro celebratione missa rum collocanda. » — I capitali destinati all celebrazione di messe perpetue debbon collocarsi solo nello acquisto di beni ste bili.

Vescovo, si può stare a questa permissione (Bulla *Nuper*) (1).

p) La grazia della prefata riduzione o della condonazione che si ottiene dalla S. Sede, non può valere a coloro che maliziosamente omettono la celebrazione delle Messe con la speranza di ottener la detta riduzione. Il rescritto apostolico porta sempre la clausola: «Dummodo malitiose non omiserint animo habendi compositionem, alias gratia nullo modo suffragatur» (2) (Bulla *Nuper*).

q) È obbligo grave a tutti i rettori delle Chiese di tenere esposte nelle Sagrestie pubblicamente le tabelle con la indicazione delle Messe da celebrarsi nelle dette Chiese; ed ove avvenga ch'essi non possano accettarne altre, ciò deve esprimersi nelle prefate tabelle (Bulla *Nuper*).

r) È parimente obbligo grave tener nelle Sagrestie due registri: uno per i pesi perpetui e temporanei; un altro per le messe manuali o avventizie. Si noti con esattezza così l'obbligo e lo stipendio, come lo adempimento; e di

---

(1) Si noti che, secondo l'opinione di varii dottori (v. Ligor., l. c., n. 331—Ferraris, Missae Sacrif., art. 2) qui si parla del solo caso in cui il legato fu fondato con tenue assegnamento che più non basta al congruo stipendio per le messe; insomma si parla di riduzione da farsi sul capitale non diminuito o perduto; giacchè di questo solamente parlava il Trident. (Sess. XXIV, c. 4) il cui decreto fu contemplato nella Bolla *Nuper*. Ma quando le rendite venissero a scemarsi o a mancar del tutto a tempo o per sempre, senza colpa del beneficiato, allora le messe possono omettersi del tutto o in parte secondo che le rendite son perdute o diminuite. In ciò non è sempre necessario ricorrere alla S. Sede. E però « se il fondatore non ha determinato il numero delle Messe, ma la quantità dello stipendio, il Cappellano, mancando la rendita, può diminuirle di propria autorità, riducendole al numero corrispondente allo stipendio designato. « Se poi il fondatore ha determinato il numero delle messe, allora, mancando le « rendite sino a mancare anche lo stipendio ordinario, consulti il Vescovo o almeno qualche persona dotta» (S. Alfonso presso Frassinetti, Comp. della T. M. v. II, n. 372). La S. C. del Conc. (7 iun. 1686, et 8 aug. 1705, ap. Ligor., n. 224) avea dichiarato che i cappellani e beneficiati non son tenuti di celebrare nel tempo in cui il capitale della dote assegnata è ozioso o infruttifero senza loro colpa. — Abbiamo detto *senza loro colpa;* giacchè ove per loro negligenza in revindicare le dette rendite da chi volesse appropriarsele o da chi non volesse pagarle, venissero queste a mancare, essi non mica sarebbero disobbligati dallo adempimento dei pesi. Perciò è dovere strettissimo dei beneficiati o cappellani di adoperar tutti i mezzi, anche coattivi, per conservare le rendite dei propri benefici o delle cappellanie (V. Ferraris, l. c.).

(2) Giova quì accennare quali norme soglia tenere la S. Sede nel concedere le riduzioni o le assoluzioni di messe che si chieggano dai fedeli.

E quanto alle assoluzioni per le messe non celebrate si ricerca innanzi tutto una ragionevole causa; cosicchè se con maliziosa o irragionevole speranza di tale assoluzione si tralascia lo adempimento delle messe, l'assoluzione sarà nulla.

Richiedesi secondamente che le rendite che rimangono del legato o del benefizio non sieno bastevoli a supplire la omissione delle messe.

La povertà è causa giusta per ottenersi tale assoluzione. Ma la povertà dividesi in *assoluta* e in *relativa*. *Assoluta* è quando i beni di fortuna non sono sufficienti, senza il proprio lavoro o materiale o intellettuale, a sostentar la vita. La povertà *relativa* è quella, per cui non bastano i beni che si posseggono a mantener la decenza del proprio stato. Or quando trattasi di un determinato effetto, come a dire della restituzione delle spese fatte per la lite, della somministrazione degli alimenti e simili, chi ciò richiede deve provare la povertà *assoluta*. Per gli altri casi basta la *relativa*.

Rispetto poi alla riduzione delle messe da celebrarsi, la S. Sede non suole accordar questa grazia quando tutta l'eredità sia gravata del peso delle messe. Non basta in tal caso che l'erede abbia assegnato un fondo alla Chiesa o al legatario, se poi le rendite del detto fondo non sono più sufficienti per soddisfare i pesi.

Lo stesso dicasi quando il testatore non assegnò un fondo determinato per la celebrazione delle messe, ma per queste gli eredi sborsarono una data somma. Se questa neppur basta pei pesi, devesi aumentare, senza speranza di riduzione.

Neppur si dà luogo a riduzione quando il peso di messe fu accettato per contratto. In questo caso il giudice ordinario è chiamato ad esaminare se il contratto debbasi rescindere per ingiustizia o lesione.

Quando si tratta di ridurre dei pesi che portano obbligo insieme di messe ed altre pie opere, le opere pie si riducono a preferenza delle messe, purchè non apparisca contraria la volontà del testatore.

Per la riduzione si richiede una giusta

tutto si dia conto ai propri Superiori (Bulla *Nuper*).

s) Oltre dello stipendio pel frutto medio, non se ne può ricevere altro pel frutto specialissimo (prop. 8 damn. ab Alex. VII). È vietato altresì ricevere due stipendii per la stessa messa, uno pel frutto impetratorio e l'altro pel soddisfatorio (S. C. C. 13 dec. 1659, ap. Ben. XIV, Inst. Eccl. LVI).

t) È quistione tra i Dottori se si possa ricevere doppio stipendio, quando si commette al sacerdote di celebrare in qualche tempio o altare specialmente designato; cioè a dire uno stipendio per la celebrazione in quel luogo, ed un altro per l'applicazione della Messa. Si può certamente, quando sia chiara la intenzione del committente di voler la sola celebrazione in quel luogo e non pure l'applicazione. Pei lasciti testamentarii di tal natura, la S. C. del Conc. definì: « Applicandum esse Sacrificium pro anima testatoris » (18 mar. 1668, ap. Ben. XIV, l. c.).

u) Le Messe da celebrarsi in una sola Chiesa, se pel loro gran numero non possono ivi celebrarsi, è in facoltà del Vescovo di permettere che si celebrino in altra Chiesa (ex decis. S. Rotae Rom., ap. Ben. XIV, de Sacrif. Miss., l. 3, c. 21) (1). — Le Messe da celebrarsi in un solo altare o in una sola cappella di qualche Chiesa debbono tutte compiersi fra lo spazio di una settimana; se pel loro numero non possono celebrarsi in tal tempo, si debbono celebrare in altro altare (S. C. C. ap. Ben. XIV, l. c.).

v) Chi è obbligato di celebrare personalmente ogni giorno può talvolta astenersi *causa reverentiae* dal celebrare (Cap. *Significatum de praeb.*). Lo stesso permise la S. C. del Conc. *concurrente aliqua rationabili causa* (18 sept. 1682, ap. Ben. XIV, Inst. Eccl., LVI). — Nei giorni però in cui non applica pel benefattore, non può applicare nè per sè nè per altri, e molto meno può ricevere emolumenti (S. C. C. 18 sept. 1682, ap. Ben. XIV, l. c.) (2).

x) Chi riceve un pingue stipendio per Messe, se ad altri commette tal celebrazione, deve con la commissione dare altresì l'intero stipendio ricevuto. È rigorosamente vietato ritenere porzione del detto stipendio (Bulla *Nuper* et Ben. XIV, in encycl. *Quanta cura*). E ciò ancorchè lo si manifesti all'altro Sacerdote e questi consenta (S.C.

---

causa. E causa giusta può essere « inculpata redditiuum imminutio »; come pure giuste cause sono quelle menzionate per l'assoluzione.

Finalmente vuolsi osservare se il legato di messe sia *dimostrativo* ovvero *tassativo*. Sarà *dimostrativo* se comincia dallo indicare il peso delle messe o delle altre pie opere, che s'impone su qualche fondo, p. e., quando si dicesse: « voglio che si celebrino tante messe, per cui assegno il tal fondo »; ed in questo caso non si dà luogo a riduzione, dovendosi supplire da altri beni dell'eredità la mancanza del fondo indicato. Sarà *tassativo* quando comincia dallo indicare il fondo, su cui si determina il peso da adempirsi p. e., « lascio il tale fondo, su cui voglio che si celebrino tante messe »: ed in questo caso non è tenuto l'erede di aggiungere altro, laddove venga a perdersi o scadere il fondo, e si ha giusta causa per ottenere la riduzione.

Queste cose le abbiamo tolte dal chiariss. Lucidi (*De Visitatione Sacror. Liminum*, Part. I. Vol. II, p. 429 segg.), il quale le corrobora con la citazione di molti decreti delle Sacre Congregazioni Romane; e valgono pure per le condonazioni o riduzioni che si concedessero dai Vescovi per ispeciale facoltà ottenutane dalla S. Sede.

---

(1) Lo stesso Bened. XVI, in altro luogo, su tal proposito ha quanto segue: — « Si tanta pecunia (in aliqua Ecclesia vel altari) pro Missis celebrandis in his congeratur, ut intra praescriptum tempus absolvi nequeant in illa Ecclesia vel Altari, quemadmodum stipendium conferentes expostulant, per S. C. Concilii praecipi solet, ut palam in Templo tabella exponatur, quae declaret, in ea Ecclesia seu Altari infra certum tempus sacra fieri poterunt conficienda esse: quae supererint, in alia Ecclesia, seu in diverso Altari eiusdem Ecclesiae celebranda. Hoc pacto, qui eleemosynas tribuunt, universa perspecta habebunt et pietati facilius obsecundare poterunt, prout ipsis libuerit » (Ben. XIV Inst. Eccl. 56).

(2) Ecco il tenore del cit. decr. della S. C. del Conc.: — « Tertio, an diebus vacationis possint Missam pro se ipsis vel aliis, praeterquam pro fundatore celebrare? — 4. An pro aliis celebrando possint stipendium pro huiusmodi celebratione percipere? — 5. An illis diebus, quibus licite vacant a celebratione, teneantur Missam ab aliis celebrari facere iuxta intentionem fundatoris? — 6. An Sacerdotes, ut supra obligati celebrare Missam quotidie, absque tamen onere celebrandi per seipsos, possint aliquando a celebrare vacare? — Sacra

23 aug. 1664 ap. Ben. XIV de Sacrif. Miss. Cap. et in encycl. *Quanta cura*) (1).

a Costit. *Apost. Sedis* infligge la scomunica a oro che raccolgono delle messe e, ritenendosi te delle limosine, le fanno celebrare in luo- dove corrono con minore stipendio.

) È pur vietato alle Chiese di ritenere porzio- del detto stipendio per sopperire alle spese sacri arredi e per quello che occorre alla ce- azione delle Messe. Si permette ciò solo alle se povere, e non più di quello che richiede- er le spese di ciascuna Messa, e purchè si bri completamente il numero delle Messe de- minato dagli oblatori (Bulla *Nuper*) (2).

a) Ove però ci sia il libero consenso dei com- tenti, le Chiese o i Santuarii possono ritene- ualche porzione dello stipendio delle Messe C. C. 24 apr. 1875).

b) I titolari di un beneficio possono commet- ad altri le Messe del beneficio, dando loro solo stipendio che è « secundum morem ci- tis vel provinciae, nisi in fundatione ipsius ficii aliud cautum fuerit » (Bulla *Nuper*.)

) Lo stesso vuol dirsi dei cappellani perpe- S. C. C. 14 apr. 1725) e ancor degli amovibi- li, quando sieno assegnate stabilmente annue rendite e attribuite ad essi (S. C. C. 15 mar. 1745, ap. Ligor. n. 221).

dd) Le Chiese e i luoghi pii, a cui appartengano legati di messe perpetue, possono pure commettere la celebrazione col semplice stipendio ordinario: « Deberi sacerdoti celebranti solitam eleemosynam tantum; reliquum vero cedere ad commodum Ecclesiae (S. C. C. 3 aug. 1638).— Lo stesso, dicono i Teologi, è in facoltà di quei Sacerdoti che abbiano legati e pesi di Messe perpetue (V. Pavone, Spicileg. Dissert. VIII) (1).

ee) È vietato qualunque genere di negozio o di mercatura in rapporto alle Messe da celebrare. Perciò non si può dare o ricevere per Messe un numero di libri che, rivendendosi, dieno lucro al sacerdote (S. Penit. Ap. 19. nov. 1863).

ff) Neppure si può far ricerca di Messe da mercadanti o librai per darle ai loro clienti sacerdoti, pagandone lo stipendio in libri, o in altre merci. E ciò nè anche se non abbia luogo diminuzione alcuna di elemosina e le Messe si dieno a Sacerdoti poveri; — e neppure se il lucro non cedesse a profitto dei collettori, ma si destinasse a vantaggio di pie istituzioni (S. C. C. 9 sept. 1874).

gg) Coopererebbero a questa reità quei Sacerdoti che o dessero a librai le Messe ricevute dai fedeli, o le ricevessero dai librai con le condizioni sopradette (S. C. C. 9. sept. 1874).

hh) Nondimeno, non è vietato il ricevere, in luogo dello stipendio, libri od altre merci, *seclusa quavis negotiatione, vel turpis lucri specie.*

ii) I direttori delle effemeridi cattoliche possono dar messe ai loro soscrittori, ritenendo dal dovuto stipendio il prezzo del loro abbonamento,

---

gr. respondit ad 3, 4, et 6. *Negative*: 5 distulit resolutionem » (Ap. Ben. XIV . Eccl. l. c.).

f) S. Alfonso nondimeno insegna che può ritenere parte dello stipendio più gue quando, non per richiesta espressa acita del Sacerdote surrogato, si ricusi sta parte; e ancora quando il di più lo stipendio siesi ricevuto non per la ssa stessa, ma per amicizia, per grati- ine o per altro titolo affatto estrinseco Ligor. n. 321).

2) Intorno all'obbligo che ha il rettore la Chiesa di somministrar gli utensili le Messe che vogliono celebrarsi, si ga mente al seguente decreto: — « An chipresbyter ecclesiae Collegiatae oppidi ntis Curoni fuerit et sit obligatus sub- nistrare vinum, ceram et hostiam cap- anis aliisque... volentibus vel obligatis ebrare Missas in eadem Ecclesia? — C. Concilii respondit: Non teneri si mo sit de Missis ex obligatione bene- i, sive cappellaniae celebrandis. Quoad ssas adventitias teneri... quatenus per- tat eas in Ecclesia celebrari, nec teneri has Missas adventitias admittendas, i solutis utensilibus per celebrantes (12 et 28 sept. 1726 ap. Ben. XIV Inst. l. LVI),

(1) « Ma perchè il ritenere parte delle eleemosine è permesso ai beneficiati, ai cappellani, a chi soddisfa un legato perpetuo a lui lasciato ed a luoghi pii; e non è lecito agli altri? Rispondo: A chi riceve le Messe de' devoti, questi lor danno la limosina soltanto per le messe; e per conseguenza se le fanno celebrare da altri, debbono dar tutta la detta elemosina. Ma nei benefici, Cappellanie e legati perpetui, il testatore non dà tutta la limosina per la sola Messa, ma ancora per beneficare il beneficiato, il cappellano, o il sacerdote o luogo pio legatario, e perciò si permette loro dai Pontefici il ritenere parte della limosina. » — Così il Pavone l. c.

purchè però si adempia la intenzione dei pii oblatori circa la quantità dello stipendio e circa il luogo e il tempo della celebrazione, *exclusa quavis studiosa collectione Missarum, et doctò cu de iure de sequuta Missarum celebratione* (S. C. (24 Apr. 1875) (1).

RISPOSTE
AI QUESITI A PREMIO

(Continuaz. — V. pag. 470 di q. vol.)

N. B. Il Sorteggio del premio promesso a coloro che han mandato al nostro Uffizio adeguate risposte ai quesiti pubblicati a pag. 419 di questo Vol. si è effettuato il giorno 15 spirante alla presenza del pubblico Notaio e dei testimoni. La sorte ha favorito l'autore della dissertazione anonima che ha questo segno XXX.— Preghiamo il detto Autore a rivelarci il suo indirizzo con un cenno del lavoro mandato, e subito gli sarà spedita la piccola biblioteca, e la grande oleografia di Leone XIII.

Amendolara Giambattista Sacerdote di Rivello (Dioc. di Policastro Bussentino)— Nel generale osserva che oggidì non dovrebbonsi deplorare tanti sacrilegi nelle confessioni, per manco di sincerità, come nel passato. Nei nostri tempi, regnando libertà smodata in fatto di Religione, non ci ha di quegli stimoli che costringevano a confessioni mal fatte nei tempi addietro; ed, oltre a ciò, la spudoratezza nel vizio ha tolta in gran parte quella vergogna che prima si sperimentava nel manifestar le proprie colpe. Nondimeno, ciò non va detto pei luoghi piccoli e per le varie classi di persone più sensibili al rossore, come son le donne ed i fanciulli, i quali sogliono anche come prima essere tentati di sacrilegii. — Dimostrato dipoi con gravi ragioni l'obbligo ch'è nel Clero di ovviare a tal danno delle anime, si fa a proporre al predicatore ed al confessore quei mezzi pratici che l'autorità de' Dottori e la esperienza suggeriscono.

Bertolotti Giuseppe Arciprete, Vicario Foraneo, di Altare (Dioc. di Aqui in Piemonte) — Risponde ai quesiti con latina dissertazione, distinguendo, fra le varie classi di penitenti, gli uomini e i giovani adulti dalle donne e dai fanciulli. I primi, essendosi oggidì perduto ogni pudore nella scostumatezza, non più, generalmente, hanno difficoltà nel manifestare i peccati, anche se vergognosi. Non così i fanciulli e le donne, i quali non essendo pervertiti come i primi, conservano ancora quella naturale verecondia che è ostacolo potente a svelare i loro falli, massime ove non sieno bene istruiti nelle cose della Religione. — Ad ovviare a tale disordine suggerisce gli argomenti che il predicatore deve

(1) Da queste ultime circostanze si fa chiaro il motivo, per cui la stessa S. C. ha proibito assolutamente le collezioni di Messe che fanno i librai e gli altri mercatanti, posto pure che non ne ritraggano lucro alcuno per sè. La ragione è questa, che per siffatte collezioni non si può adempiere con esattezza la pia volontà degli oblatori circa lo stipendio, il tempo e il luogo della celebrazione (V. Ballerini in Gury T. II, n. 375, nota (b), edit. IV. an. 1877).

gere ai suoi uditori, perchè non vengano
siffatti dalla vergogna; e i mezzi e le norme
sar deve il confessore, affinchè si ottenga
tegrità nella confessione.

anese Cesare Parroco del Collegio Ur-
di Genova e Missionario Urbano di S. Carlo
romeo—Non crede potersi dire diminuiti nei
ri giorni, massime nella gioventù e nelle
ve, i sacrilegi che derivano dal tacere ma-
amente i peccati in confessione. Non solo
turale vergogna, ma più ancora la man-
a di fede, il cresciuto orgoglio e la vincibile
anza nelle cose di religione arrecano ai no-
tanto danno alle anime. — « Il Clero, egli
e a dire, occupato nel combattere sul pul-
l'incredulità e gli errori del secolo razionali-
occupa davvero poco di questa rovina delle
e; ma l'obbligo è gravissimo, pari al gra-
mo danno e irreparabile per chi anche in
e tace. Bisognerebbe che i Sacerdoti ne fos-
vieppiù persuasi, e abbandonate nelle pre-
certe cose di poca importanza, e nel con-
nale certe sfumature di divozione, si ado-
ssero ad indurre i peccatori vergognosi a
ssare con sincerità le proprie colpe. »— Co-
ciò possa mettersi in pratica egli dimostra
ttimi suggerimenti ai predicatori ed ai con-
ri.

el-Mastro Antonio Prevosto, Vicario
neo di Brusasco (Torino) —La propria espe-
za e quella di zelanti missionarii gli fa dire
« si fanno pur oggidì (ed anche di più ancora
assato) molte confessioni sacrileghe pel ros-
che il penitente prova a manifestar le pro-
colpe al confessore. »—Di qui sorge obbligo
tissimo nel Clero di ovviare a tal disordine.
tti gli ecclesiastici conviene parlar con mol-
ima della confessione sacramentale: evitare
unque discorso che accenni a cose udite in
essione; confessarsi a vicenda in luogo ma-
sto per dare buon esempio ai secolari. Ai par-
poi spetta invitare spesso degli zelanti mis-
arii che predichino con chiarezza la divina
ola e confessino i loro filiani: nel tempo di
zioni i sacerdoti locali si astengano dal con-
are. I predicatori con buone ragioni esortino
sincerità; lo stesso procurino i confessori
savi documenti ed opportune interrogazioni.
ono bellissime norme pratiche perchè tutto
venga eseguito con frutto.

ormosa Isidoro Dottore in Sacra Teol.
rdote di Malta Valletta — Dopo aver solida-
te mostrato, in latina scrittura, che la inte-
grità nella confessione è necessaria, risponde ai quesiti dicendo essere sua opinione che oggi non così facilmente sogliono avverarsi quei sacrilegi che deploravansi nei secoli passati; e ciò 1.° perchè oggidì i confessori sono in maggior copia in tutti i luoghi, 2.° perchè di frequente s'invitano dai pastori di anime confessori forestieri, 3.° perchè da tutti ben si conosce quanto sia condannato l'abuso di non permettere che il penitente lasci talvolta il proprio confessore, 4.° perchè i mezzi di viaggio sonosi moltiplicati e si può agevolmente passare da un luogo ad un altro per trovar confessori che rechino maggiore soddisfazione. — Con tutto ciò devesi procurare che i fedeli facciano sempre intere le loro confessioni, vuoi dal pulpito con opportuni ragionamenti, vuoi nel confessionale con una condotta prudente e con acconci suggerimenti ed interrogazioni. Tutte queste cose egli spiega con molta discrezione ed accuratezza.

Mazzi Giuseppe Sacerdote di Bussolengo Veronese — Con chiara e ben ragionata dissertazione mostra: 1.° non essere oggidì generalmente a deplorarsi tanti sacrilegi quanti se ne verificavano per lo addietro, benchè il loro numero sia eguale presso le persone forzate da' genitori o da' padroni a confessarsi, presso le donne, e nei piccoli paesi dove è in fiore la Religione: — 2° Il rimedio opportuno stare nel compiere i due grandi doveri di tuonar dal pergamo contro questo vizio, e d'interrogar prudentemente il peccatore nel confessionale: — 3.° Savie regole pratiche essere: la imperturbata affabilità nello accogliere la confessione di qualunque enorme delitto e nel lasciare che il penitente parli tutto da sè; le prudenti e opportune interrogazioni, badandosi di evitare i due eccessi che sono il domandar troppo e il non domandar nulla; piena libertà da darsi ai penitenti di cambiar confessore, ed anzi esortarveli, e non darsene per inteso quando ciò si sia fatto; lo invitar varie volte nell'anno un confessore forestiero nella propria parrocchia, e il parlare spesso della sincerità nella confessione.

Molgieri Giovanni Cappellano di Sua Santità *extra Urbem*, Arciprete di Bagnoli di S. Agata de' Goti — Bagnoli è un piccolo villaggio della Diocesi di S. Agata de' Goti, ma frequentatissimo da persone di vicini e lontani paesi che chiedono di confessarsi con questo degno pastore. — Dalla lunga sua esperienza egli ha potuto ricavare che anche oggidì, come nel passato, il maledetto rossore impe

disce la manifestazione delle proprie colpe, e solo dopo molte industrie del confessore si riesce ad indurre taluni allo scoprimento delle proprie piaghe. Causa di ciò è la fede generalmente raffreddata, e il poco zelo nel Clero in istruire come si conviene il popolo. È perciò necessario che il Clero si svegli e dia riparo a siffatta rovina. Il che deve compiersi dal pulpito e nel confessionale. Si confutino nelle prediche gli errori ed i pregiudizii circa la necessità ed integrità delle confessioni, dei quali l'Autore fa un particolareggiato elenco con le debite soluzioni. Nel confessionale poi si eserciti la carità e la pazienza, non mai affrettando le confessioni, nè credendo con facilità al penitente, quando dice che non ricorda altro. Lo si aiuti con opportune interrogazioni, si compatisca alla sua debolezza, gli si dia coraggio, quasi scusandolo sul principio per trarlo alla confessione del *fatto*, per poi portarlo gradatamente alla confessione della *colpa*.

Palumbo Michele Canonico di S. Giovanni Rotondo (Capitanata) — Mostrato come oggidì la vergogna nelle confessioni si ravvisa in ogni classe di uomini, e come i predicatori e confessori son tenuti di adoperar zelo ardente per ovviare a tanti sacrilegi, enumera le industrie negative e positive che deve usare il confessore, perchè i suoi penitenti manifestino sinceramente le loro colpe e si convertano a Dio. Ma conchiude che nulla otterrà il confessore, quando egli stesso non abbia un fondo di gran virtù per cui si renda atto a procurar la salvezza delle anime.

P. Rocco della Madre del Buon Consiglio Trinitario Scalzo di S. Grisogono in Roma — Stabilisce per principio che quando chi si confessa ha ferma volontà di emendarsi, è pronto di adoperar tutti i mezzi che conducono allo scopo, segnatamente la confessione sincera delle proprie colpe. Da ciò segue che non essendoci generalmente oggidì siffatta volontà di emendarsi, i sacrilegi si commettono come nei tempi andati. L'obbligo perciò del predicatore è soprattutto nel dimostrare la necessità di una vera contrizione nel peccatore; e del confessore nel procurare questa contrizione nel penitente.

Russi Antonio Maria Canonico Cancelliere Vescovile di Foggia — Dimostra che, per eliminar gli abusi nelle confessioni, come in qualunque altra cosa, fa mestieri dell'opera intelligente del sacerdote, il quale è tenuto di bene apprendere la sana dottrina della Chie[sa] e de' Teologi (1). « Per la qual cosa, avver[te] il Dottore della Chiesa S. Alfonso M.ª de' I[gnazio] guori, che il Confessore deve studiare almen[o] due ore al giorno per ben dirigere le anim[e]. E l'immortale regnante Pontefice Leone XIII[,] quasi alludendo a questo proposito, scriven[do] non ha guari all'Arcivescovo di Torino, e p[oi] lui a tutto l'Episcopato, in tali accenti pr[o]rompe: « Che la pietà nel Clero non basta p[er] « operare il bene che si deve, quando non al[bi] « biano i Sacerdoti per compagna molta do[t] « trina. » — Dopo aver discorso con solide ra[gio]gioni di siffatto obbligo nel Clero, passa a pa[r]lare di ciò che è tenuto praticare l'oratore n[el] pergamo, e di quali argomenti avvalersi p[er] confortare le anime ad essere sincere nell[e] confessioni.

(Continua.)

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1878)

ITALIA

Un'altra tomba si apriva non ha guar[i] nella Città Eterna, ed ha recato gran lutt[o] alla Chiesa universale. L'E.mo Card. Ales[sandro] Franchi Segretario di Stato di Su[a] Santità, dopo violenta e brevissima infer[mità], la notte del 1° spirante, passò [da] questa vita, fra il compianto di tutti i buoni.

Egli era nato in Roma il dì 25 giugn[o] 1819. Studiò nell'Accademia dei Nobili Ec[clesiastici], dove, dopo che fu addottorato i[n]

(1) V. Prontuario Ecclesiastico dato a luce d[a] questo Autore da noi commendato, Cap. VII e VIII. — Si vende presso il medesimo in Foggi[a] per L. 3.

filosofia e in teologia in assai giovane età, insegnò diplomatica. Fu ascritto ancor giovane fra i Referendarii dell'una e dell'altra Segnatura e tra i Prelati Domestici di Sua Santità.

Compiuti importantissimi incarichi nella Segreteria di Stato sotto il Card. Lambruschini, fu preconizzato dalla s. m. di Pio IX il 19 giugno 1859 Arcivescovo di Tessalonica e fu spedito Nunzio Apostolico a Firenze; poi a Madrid, dove era già stato alcuni anni prima, prendendo parte attivissima alla compilazione del Concordato del 1851. Ritornato dalla Nunziatura di Spagna, nel 1871, fu mandato a Costantinopoli in ambasceria straordinaria, per comporre la controversia sorta in occasione dello scisma armeno. Nel Concistoro del 22 dicembre 1873 veniva insignito della Sacra Porpora col titolo di S. Maria in Trastevere e nominato Prefetto della S. Cong. di Propaganda. La Santità di Leone XIII, il dì 3 marzo del corrente anno, lo elesse a suo Segretario di Stato, e nei cinque soli mesi, in cui esercitò quest'alto uffizio, ha dato splendidissimo saggio del suo valore in diplomazia.

Alle peregrine doti di mente e di cuore accoppiava tale un'avvenenza e dignità di rispetto, tale un'affabilità di modi e una prontezza di discorso, che conciliava ammirazione e simpatia in tutti coloro che si avvicinavano a lui. Ed ei potè condurre a termine affari difficilissimi ed ottenere ampli successi dai suoi negoziati.

I Diplomatici residenti in Roma si recarono tutti in Vaticano a fare atto di condoglienza per la sua morte, e tutti i loro Governi mandarono dispacci per questo fine. Anche il Principe di Bismark adempì un tale officio con la S. Sede.

La venerata salma di lui ebbe gli onori funebri nella Cappella Palatina; e nella Chiesa di S. Maria in Trastevere, titolare del defunto, furono celebrati solennissimi funerali, con l'intervento del Corpo Diplomatico e di molti altri cospicui ed eminenti personaggi.—I cattolici tutti preghino pace e riposo all'anima sua benedetta!

Il nuovo Card. Segretario di Stato. — La Santità di N. S. Leone XIII. con due sovrani chirografi in data del 9 apir. ha nominato S. E. R.ma il sig. Card. Lorenzo Nina suo Segretario di Stato e Prefetto de' SS. PP. AA., non che Amministratore de' beni della Santa Sede.

Il Card. Nina è nato in Recanati il 12 marzo 1812, e fu insignito della Sacra Porpora dalla s. m. di Pio IX il 12 marzo 1877. È Diacono di S. Angelo in Pescheria, Prefetto dell'economia della S. Congr. di Propaganda Fide, Presidente della R.ma Camera degli Spogli, pro-Prefetto della S. Congr. degli Studi.

Nomine Pontificie. — Con biglietti della Segreteria di Stato del 15 u. s. la Santità di N. S. Leone XIII si degnò di nominare:

L'E.mo Card. Carlo Morichini, Prefetto della Segnatura di giustizia;

L'E.mo Card. Gustavo Adolfo d'Hohenlohe, Arciprete della Basilica Liberiana;

L'E.mo Card. Tommaso M.ª Martinelli, Prefetto della S. Congr. dell'Indice;

L'E.mo Card. Domenico Bartolini, Prefetto della S. Congr. de' Riti;

L'E.mo Card. Teodolfo Mertel, Segretario de' Memoriali;

Mons. Isidoro Verga da pro-Segretario della S. Congr. del Concilio, a Segretario effettivo;

Mons. Tommaso Rossi e Giuseppe Bucci, Votanti di Segnatura di giustizia;

Mons. Placido Ralli, Protonotario Apostolico di numero;

Mons. Diomede Panici, Uditore del Camerlengato;

Mons. Elia Bianchi, Protonotario Apostolico Sopranumerario;

Mons. Giuseppe Cassetta, Carlo Emilio Viale, Nicola Ruggeri, Prelati Domestici di Sua Santità.

Norma per le donne cattoliche. L'E.mo Card. Monaco La Valletta, Vicario Generale di Sua Santità, in Roma il dì 1° di Luglio, emanava le seguenti istruzioni per norma di tutte le donne cattoliche.

« 1. Nell'adornarsi si propongano solo quei fini onesti e legittimi che possano render l'azione non solamente lecita, ma anche meritoria di vita eterna, e non mai più di vanità e mondani, come sarebbe di attirare gli sguardi altrui, di umiliar le altre, di superarle, di ecclissarle.

« Abbiano somma cura della modestia e decenza delle vesti, primo ornamento della donna cattolica, e per nessuna ragione, o di esempio altrui, o di costume universale, s'inducano mai ad ammettere nel loro vestire nulla che le si opponga, memori che a Dio e non al mondo debbono render conto di ogni loro azione.

« 3. Curino altresì la semplicità, abborrendo dagli eccessi del lusso, e si contentino di vestire secondo l'esigenza della condizione, in cui Dio le ha poste, senza cercar pretesti per abbondare in pompe inutili.

« 4. Quando poi vanno in Chiesa, e massimamente quando si accostano ai santi Sagramenti, vestano dimessamente, persuase che nella casa di Dio ogni pompa mondana disdice.

« 5. Si prefiggano ogni anno, e non la superino mai, la somma a cui attenersi per le spese della toletta, secondo la propria condizione e i proprii mezzi pecuniarii.

« 6. Non si dimentichino dell' obligo imposto dal S. Vangelo circa la limosina e si formino quel superfluo che compete ai poveri, col sopprimere qualche oggetto di lusso.

« 7. Non contraggano mai debiti per la toletta, ma facciano il proposito fermo ed energico di pagare puntualmente i conti, e lo mantengano.

« 8. Si adoperino a tutta possa con insinuazioni, e massime coll'esempio, acciocchè tali regole sieno osservate anche da altre.

« Tutte le donne cattoliche si rammentino che non potranno vivere secondo le massime del santo Vangelo nè conformarsi alle intenzioni paterne de' Sommi Pontefici Pio IX e Leone XIII, senza porre per base l'adempimento assiduo de' doveri religiosi; usino singolarmente le seguenti pratiche quotidiane: 1. la santa Messa, 2. la meditazione, 3. l'esame di coscienza, 4. la visita al SS.mo, 5. il Rosario in famiglia, 6. la lezione spirituale, 7. la frequenza de' SS. Sacramenti. Corroborate in tal modo dell'aiuto più poderoso della Divina grazia, impetrata per mezzo dell' orazione, attendano con ogni studio ad assicurare la loro eterna salute ed a cooperare a quella del prossimo, modellandosi sul tipo della Donna forte, delineata nelle sacre Scritture, col rendersi forti contro sè stesse; forti contro le seducenti attrattive del lusso, gran piaga attuale della società; forti contro la spaventosa tirannide del rispetto umano.»

Omaggio della stampa cattolica al S. P. Leone XIII. — Un altro nobilissimo spettacolo daranno di sè gli scrittori cattolici nel giorno 20 febbraio del venturo 1879, anniversario della elezione al Soglio Pontificio del S. P. Leone XIII, quando radunati alla presenza dello augusto Vicario di G. C. offriranno a lui l' omaggio di felicitazione, di gratitudine, d' inviolabile sottomissione, di profondo attaccamento. L' illustre ed esimio Monsignor Tripepi che dirige l' eruditissima pubblicazione di scienza cattolica *Il Papato*, ha proposto a tutti i direttori delle effemeridi cattoliche questo doveroso atto di ossequio al novello Gerarca, il quale atto non riuscirà da meno, ne siamo certi, di quello che fu compiuto il 10 giugno del passato anno verso la santa e venerata memoria di Pio IX. — Anche noi, benchè ultimi nella palestra della stampa, fummo degnati di sì nobile invito, e, grati alla gentilezza di chi ce lo diresse, saremo lieti di rispondere al graditissimo appello.

ESTERO

La Germania e la S. Sede. — Che la Germania voglia desistere dalla guerra accanita fin qui mossa alla Chiesa cattolica e voglia riconciliarsi con la S. Sede, ne sono argomento le visite scambiatesi a Kissingen fra il Principe di Bismark e il Nunzio Apostolico di Baviera, di che così parla il *Costitutionnel* del 1. spirante: — « Ieri a Kissingen un aggiustamento vantaggioso ed onorevole per le due parti contraenti venne stretto tra il Principe di Bismark e il Nunzio di Leone XIII. La vecchia e sempre viva guerra religiosa che divorava la Germania è finita. Aggiungiamo che le relazioni furono informate da una perfetta cortesia e da un sommo desiderio di accordarsi e compiacersi a vicenda. Il Nunzio, quello di Monaco, andò a fare pel primo una visita al Principe di Bismark, che gliela restituì senza indugio. Si rividero sulla sera una seconda volta, e tutto fu finito. È il frutto prezioso dell' azione intelligente e generosa del gran Cardinale morto testè l' E.mo Franchi; è lo splendido e benefico principio del regno di Leone XIII, di questa anima potente e dolce che comincia a gettare i suoi raggi sul mondo cattolico, compenetrandolo dello spirito di pace, di concordia e di unione.»

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Gli alunni del Seminario di Rotonda, dal 22 luglio al 4 spirante, han dato saggio dei loro studi annuali. La bella fama, acquistata dal detto Pio Luogo negli anni decorsi, non è stata smentita in quest' ultimo. Colte persone e in gran numero, intervenute allo esperimento, hanno ammirato il pronto rispondere di tanti giovani, i quali progrediscono mirabilmente nelle scienze, nelle lettere e in ogni cristiana e civile virtù. L' Ecc.mo Mons. Vescovo spende solertissime cure per questo Stabilimento; e fa meraviglia a tutti come Egli, sfornito di mezzi, possa non solo provvedere al buon andamento dell' Istituto, fornendolo di valentissimi professori, ma ampliarne ancora il vasto locale, con accrescerlo di un' altra metà, da divenire veramente grandioso. Le nuove fabbriche sono bene innoltrate, e si spera che fra non guari possano inaugurarsi all' uso destinato.

Siamo lieti di annunziare che il S.P. Leone XIII, volendo rimunerare de' molti servigi renduti alla Chiesa i Rev.mi Sigg. D. Antonio Pistocchi Arciprete di Cerchiara e D. Francesco de Filpo Arciprete di Viggianello, li ha creati amendue Suoi Camerieri di onore

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

1. Matrimonii — 25 Lugl. 1874, 20 Giu. e 22 Sett. 1877. — Una causa matrimoniale, iniziata da una tal Marianna della Dioc. di L. allo scopo di ottenere la dissoluzione del vincolo, a ragione d' impotenza del marito Nicola, durò nove lunghi anni. Respinta l'azione dalla Curia Vescovile colla definitiva del non costare l'impedimento, non ebbe miglior sorte in grado di appello al Metropolitano di H.; e il giudizio fu ripreso dalla S. C. del Concilio. — Ci dispenseremo dal narrare tutte le fasi di questa arruffata questione; osserviamo solo come la predetta S. C. abbia spiegato tutto l' interesse di recare a fine il giudizio; per guisa che, ambe le parti non essendo comparse nel dì fissato, ottenne dal S. Padre che la causa fosse trattata *in forma pauperum;* e ciò pel bene spirituale della Marianna, che, pel fastidio di tante lungherie, erasi unita con un terzo in matrimonio civile.

Nulla si omise, perchè fosse fatta piena la luce sulla questione della impotenza: accurato esame dei processi; novelle consultazioni dei primarii medici e chirurgi romani; avvocato del vincolo; voti di teologo e canonista, ecc. ecc. Intanto nella udienza del 25 luglio 1874, mosso il dubbio, se o pur no dovesse confermarsi la sentenza delle Curie di L. e H., fu differito di pronunziare definitivamente con la risposta: *Dilata et ad mentem.*

Per la intelligenza di così sapiente risposta, vuolsi por mente che la sentenza delle due Curie poteva attaccarsi in ordine alla procedura e in ordine al merito. Quanto alla prima, è notissimo in Diritto Canonico che nei processi matrimoniali non basta la scrupolosa osservanza della Bolla *Dei miseratione* di Benedetto XIV, e della relativa istruzione della S. C. del Conc. del 22 agosto 1840; ma è d'uopo altresì serbare la intrinseca forma del giudizio e le estrinseche solennità, perchè la sentenza sia valida. — La forma intrinseca esige che il giudice sia competente, cioè abbia certamente giurisdizione; e le solennità estrinseche, per la validità, sono: pronunziar la sentenza pubblicamente, non in luogo segreto; in presenza di ambe le parti interessate; nel giorno designato dalla previa citazione, e in giorno in che sia permesso lo strepito giudiziario, non già in giorno feriato. Or la Curia di L., sebbene siasi conformata alle norme della Benedettina, violò non per tanto, così le prescrizioni delle estrinseche solennità mentovate, come la forma intrinseca. Imperocchè il giudice era un Delegato del Vicario Capitolare, il quale, in sentenza di molti Canonisti, non ha, come il Vescovo, la giurisdizione ordinaria, e quindi delegabile. Quei Canonisti adunque, opinando che il Tridentino non abbia tolto al Capitolo la potestà abituale, di cui il solo esercizio venga devoluto al Vicario Capitolare, ne conseguita di essere almeno dubbia la giurisdizione del costui delegato.

Relativamente al merito, il primo giudizio pronunziava di non costare l'impedimento d'impotenza. Ma presso la S. Congr. si accumularono tante e tante concludenti pruove, che, se pur qualche dubbio fosse potuto rimanere intorno allo impedimento dirimente, la non consumazione appariva assai

chiara. E però la menzionata dilazione *ad mentem* voleva dire essere intenzione del Sacro Tribunale che non si domandasse per giustizia il dissolvimento del vincolo matrimoniale, ma che, mutato lo stato della questione, s'impetrasse per grazia la dispensa dal matrimonio rato, ordinando che, in questo senso, fosse istruito un novello processo.

Il che eseguito, la S. C. addì 30 giugno 1877, dopo di aver riformato il dubbio: *An sententia Curiae tum L. tum H. sit confirmanda in casu* in quest'altro: *An consulendum SS.mo pro dispensatione matrimonii rati e non consummati in casu*, rispose: *Affirmative;* — risposta che fu ratificata finalmente ai 22 settembre dello stesso anno, con le parole: *In decisis.*

II. Absolutionis, institutionis et fructuum—22 Sett. 1877 — *Per summaria precum.* — Nella città di N. è un benefizio canonicale, di cui il Gran Duca di Toscana avea il giuspadronato, e nel cui diritto presumendosi successo l'attuale Governo, vi nominò il sacerd. F.—Questi, non ostante la negata instituzione e la opposizione della maggior parte del Capitolo, misesi in possesso del benefizio e delle rendite; ma poi, pentito, implorò dalla S. C. l'assoluzione dalle censure, la condonazione dei frutti percepiti, e la canonica instituzione, o, almeno, di fruirne, in qualità di povero, de' frutti in futuro. La questione fu proposta *per summaria precum*; il che vuol dire di non doversi esaminare nel merito di giustizia, ma allo scopo di ottener grazia.

Alla prima petizione era facile ottenere favorevole rescritto, egualmente che alla seconda, in riguardo della povertà. Non così correva la faccenda in ordine alla istituzione, tanto perchè la Chiesa esige scrupolosa osservanza della volontà dei testatori, quanto per le disposizioni personali di F. e pel contrario voto dell'Ordinario e del Capitolo. Ma considerando che siffatto benefizio non era uno di quelli conservati dal Governo, e che qualora si fosse l'oratore obbligato alla rinunzia, i frutti sarebbero rimasti al Demanio, come ancora per altre prudenti considerazioni, la S. C. addì 22 settembre 1877 giudicò rispondere:

Quoad institutionem, negative; quoad reliqua, costito prius de vera poenitentia ac resipiscentia, praeviis exercitiis spiritualibus in loco et pro tempore ab Archiepiscopo determinandis, pro gratia absolutionis a censuris et condonationis fructuum perceptorum, attenta impotentia restituendi. Insuper pro gratia habilitationis percipiendi in futurum fructus titulo eleemosynae cum onere solvendi aliquam partem prudenti arbitrio Archiepiscopi determinandam, et ab ipso Archiepiscopo pro Ecclesiae rogandam, sub poena caducitatis ab hoc indulto habilitationis si vitam et mores ad normam ecclesiasticae disciplinae non componat et retineat, facto verbo cum SS.mo.

III. Concursus—26 Genn. 1878. — Giovanni C. che, insieme con Celestino A., era concorso all'Arcipretale di S. Nicola nella Dioc. di B., produsse appello contro la relazione degli Esaminatori che aveano approvato il secondo. E mentre dall'Arcivescovo, sul trasmessogli atto di appello, si attendevano informazione e voto, pervenne alla S. Congr. un anonimo ricorso sulle qualità di Celestino; e poco dopo, l'Ordinario, narrati i fatti, domandava se l'atto di appello impediva che si procedesse alla canonica instituzione dell'approvato.

La risposta della S. C. fu che mandasse gli atti del concorso e prendesse norma della instituzione dalla Bolla di Bened. XIV *Cum illud semper*, qualora non fosse d'ostacolo il prefato anonimo rimesso a lui per informazione. — Riferì l'Ordinario che, fra tutte le probe persone interrogate, una solamente avea confermato ciò che asserivasi nel ricorso; e che nondimeno se ciò prima avesse saputo, non avrebbe ammesso il concorrente Celestino.

Fu disposto che in plenaria Congregazione fosse agitata la causa : ma, quando dalle parti avverse si venne , com' è solito , a formolare i dubbi , non furono d'accordo i difensori. E siccome è stabilito che in tal caso debbansi proporre i dubbi e scrivere nel Foglio dall' Uditore , e lasciare agli avvocati la facoltà di discutervi sopra, così quegli, valendosi del suo diritto , li formolò in questa guisa . — *I. An constet de mala relatione Examinatorum in casu — II. An et cui Parochialis Ecclesia adiudicanda sit in casu*

La conclusione del difensore di Celestino era intesa a dimostrar la validità del concorso, e il benefizio doversi al suo cliente. Ma lo avvocato di Giovanni provò la nullità del concorso, e, subordinatamente, che volendosi ritener come valido, era da preferirsi Giovanni —Argomentò la nullità: 1.° In due difetti di forma sostanziale contro le lettere Encicliche della S. C. per ordine di Clemente XI emanate. Secondo le quali al Giudice dell' appello devono trasmettersi gli atti del concorso suggellati, ovvero copia autentica, collazionata dal Cancelliere e da un Notaio , e letta innanzi al Vescovo o al suo Vicario ; e di più le risoluzioni dei casi e le omilie devono essere sottoscritte dai concorrenti , dal Cancelliere , dagli Esaminatori e dal Vescovo. 2.° Argomentava con più ragione la nullità da che gli Esaminatori avevano tenuto conto della sola scienza e non delle personali qualità e dei requisiti che abbondavano nel suo difeso , uomo di esperienza , confessore d' ambo i sessi , stato più volte e lodevolmente Economo Curato o Vicario della medesima parrocchia ecc. Che anzi rammentava una causa precedente del 1875 , nella quale l'Ordinario espressamente riferiva esser consuetudine colà di non tener ragione dei rimanenti requisiti , se non quando si fosse ottenuta l' approvazione nella dottrina. 3.° Finalmente arguiva esser nullo il concorso stante l'anonimo ricorso e il giudizio portatovi sopra dall' Arcivescovo. Dopo di che tornogli facile dimostrare la seconda parte.

La S. C. pertanto il 25 gennaio 1878 ai dubbi summentovati rispose : *Indicatur novus concursus.*

IV Concursus– 4 Magg. 1878.—Non dissimile dalla precedente fu la causa trattata e decisa nell'u. s. maggio. Nella Dioc. di N.N. dovendosi provvedere alla prebenda del Penitenziere , ed essendosi due sacerdoti esposti al canonico esperimento, furono riprovati amendue. E ciò perchè una consuetudine più che centenaria portava che gli Esaminatori non emettessero un solo giudizio e cumulativo della scienza e dei rimanenti requisiti , dei quali ultimi teneasi conto sol quando si era riportata l'approvazione sul merito scientifico; e inoltre perchè, avendo gli Esaminatori fissato il massimo dei punti a 36 e il minimo a 18 , dei due candidati uno ne avea riportati 14 e l'altro non più che 9.

Di che la S. C., udito il parere di un suo Consultore, riprovando come mala la relazione degli Esaminatori , ne ordinò una nuova, nella quale congiuntamente discutessero i requisiti tutti e giudicassero. Negarono gli Esaminatori di devenire ad una seconda votazione , sul pretesto di aver seguita la prassi della Curia e di non poter mutare un giudizio fondato sui dettami di giustizia e di coscienza ; ma gli EE.mi PP. in Plenaria Congregazione nel sopradetto giorno emisero il Decreto: — *Intimetur novus concursus , servata in omnibus forma Constitutionis Benedicti XIV* Cum illud.

Corollari che emergono da questo e dal precedente giudizio: — a) L'appello di un concorrente è devolutivo , non sospensivo ; per guisa che non viene impedito al Vescovo di conferire il benefizio al più degno , secondo il suo giudizio. — b) In conformità del Tridentino (*Sess. 24, cap. 25 de ref.*) e di Benedetto XIV (*Const. Cum illud semper*) , il giudizio sulla idoneità o non idoneità dev' esser fatto dagli Esaminatori complessivamente sulla dottrina e sugli altri requisiti. — c) Giudizio di questa fatta tocca la forma

sostanziale del concorso, e però il difetto di essa ne induce nullità. — d) Una consuetudine in contrario non è che corruttela. — e) In parità o quasi parità di scienza vuolsi eleggere il più cospicuo in onestà e gravità. — f) Deve reputarsi indegno colui che potrà essere al popolo occasione di spirituale rovina. — g) Il Tribunale, dal cui giudizio si appella, ha da trasmettere o gli atti del concorso muniti di suggello, ovvero copia autentica collazionata dal Cancelliere e dal Notaio, letta alla presenza del Vicario Generale, o di altra persona costituita in ecclesiastica dignità a ciò destinata dall'Ordinario, e sottoscritta dagli Esaminatori.—h) Le risposte di ciascun concorrente ai quesiti, e la predica, nell'atto che da lui si esibiscono, devono esser segnate dalle firme del medesimo, del Cancelliere, degli Esaminatori, del Vescovo, o di chi canonicamente lo rappresenta. — i) In sentenza del Reclusio (*De Concursibus, P. 2, Qu. 1*), cotali prescrizioni appartengono alla forma sostanziale del concorso, il quale, oppostamente, può attaccarsi di nullità.

II. Ex S. Congregatione Indicis.

Decretum — 31 Lugl. 1878. — La S. C. condanna e mette all'Indice, con l'approvazione di S. S., le seguenti opere: — *Iesualdus (P.) a Bronte* Ord. Capuccinorum. Consecrator christiani matrimonii in verum et proprium Sacramentum Novae Legis. 2.ª Editio. Catanae 1876. *Decr. S. Off. fer. VI die 17 Iulii 1878.* Auctor laudabiliter se subiecit et opus reprobavit. — *Lazzaretti David* (1). Opuscula omnia, quocumque idiomate edita, idest: — Rescritti profetici o il Risveglio dei popoli, preghiere, profezie, sentenze e discorsi morali e famigliari dedicati ai miei fratelli italiani. Arcidosso 1870. *Decr. S. Off. feria IV die 24 iulii 1870.* — Regole del pio istituto degli eremiti penitenti. Montefiascone, tip. del Seminario 1871. *Eod. decreto.* — Avvisi e predizioni di un incognito profeta. Prato 1871. *Eod. decreto.* — Lettere profetiche di S. Francesco di Paola relative al gran Monarca ed all'ordine dei Santi Crociferi di Gesù Cristo, lettere ai Romani e popoli d'Italia, avvisi alle Nazioni e Monarchi d'Europa. Napoli, 1873. *Eod. decreto.* — Sogni e Visioni. Prato. *Eod. decreto.* — Cristo duce e giudice. Completa redenzione degli uomini. La mia lotta con Dio, ossia libro dei sette sigilli, descrizione e natura delle sette città eternali. Bourg. tip. Villefranche. *Eod. decreto.* — Le livre des fleurs célestes. Lyon. Pitrat. *Eod. decreto.* — Manifeste aux peuples et aux primes chrétiens, suivi d'opuscules inédits du même auteur, et de quelques documents iustificatifs relatifs à son procès. Lyon. Pitrat. *Eod. decreto.*

(1) Di questo Lazzaretti si discorre nella Cronaca del presente fascicolo.

SACRA CONGREGATIO INDULGENTIARUM

I.

DUBIORUM

Super accessione et accumulatione Indulgentiarum.

—

Decretum.—Romani Pontifices in concedendis indulgentiis moderamen semper consueverunt observare, ne *per indiscretas superfluas indulgentias et claves Ecclesiae contemnantur et poenitentiae satisfactio enervetur*, *cap.* Cum ex eo 14 de poenit. et remiss. Eodemque consilio ducti haud unquam misere, indulgentias, quas moderaminis nes excessisse perspexerunt, intra eosdem hibere. Sacrosanta item Tridentina Synodus, *sess. 25, Decret. de indulg.* veteri et probatae Ecclesiae consuetudini inhaerens, moderationem in indulgentiarum concessione cixe inculcat, *ne nimia facilitate, Ecclesiastica disciplina enervetur* (1). Abusus vero qui in indulgentias irrepserint *emendatos et correptos cupiens*, Episcopis mandat, ut eos Ecclesiae suae diligenter quisque colligat, ut ad *Summum Romanum Pontificem* deferat, *cuius auctoritate et prudentia, quod universali Ecclesiae expediet, statuatur.* Quae auctoritas a Romanis Pontificibus per Sacram Indulgentiarum Congregationem post ipsius institutionem solet exerceri.

Quare varii abusus, quos in nonnullis regionibus adversus adeo salutarem Ecclesiae disciplinam inolevisse compertum est, propositi fuerunt in Congregatione generali habita in Palatio Apostolico Vaticano die 14 Decembris 1877, sub forma sequentium dubiorum:

1. Potestne Episcopus, vel alius quicumque Praelatus, eidem actui pietatis, sive eidem pio Sodalitio, cui a Romano Pontifice iam Indulgentiae sive plenariae sive partiales concessae sunt, alias indulgentias adiungere? Potestne crucibus, coronis, sacris Imaginibus a Papa vel Sacerdote legitima facultate munito benedictis, novas adnectere Indulgentias?

2. Potestne Episcopus fidelibus Dioecesis non suae Indulgentias concedere, si Ordinarius loci consentit? (2) Potestne tolerari huiusmodi praxis si nihil aliud intenditur, nisi ut per maiorem numerum Praelatorum Indulgentias concedentium summa dierum Indulgentiarum eidem actui devoto adnexarum multiplicetur?

3. Potestne Episcopus eidem rei vel eidem actui pietatis, cui iam Antecessor Indulgentias adnexuit, novas Indulgentias applicare?

4. Potestne Episcopus in partibus infidel., quamvis auxiliarius Ordinarii alicuius Dioecesis, Indulgentiam quadraginta dierum concedere sicut Dioecesanus?

5. Potestne Episcopus, quin limites sui iuris excedat, ad augendas indulgentias, eumdem actum pietatis in partes dividere, et ex. gr., pro omni verbo Salutationis Angelicae, quadraginta dies Indulgentiarum concedere?

6. Potestne Delegatus Apostolicus, virtute facultatum quas a Summo Pontifice accepit, in concedendis Indulgentiis concurrere cum

---

(1) « In his tamen concedendis moderationem iuxta veterem et probatam in Ecclesia consuetudinem adhiberi cupit; ne, nimia facilitate, ecclesiastica disciplina enervetur. » Trid. Sess. 25 *Decr. de Indulg.*

Loquens autem de abusibus invectis quoad Indulgentias, prosequitur S. Synodus: « Ceteros vero qui ex superstitione, ignorantia, irreverentia, aut aliunde quomodocumque provenerunt, cum ob multiplices locorum et provinciarum, apud quas hi committuntur, corruptelas commode nequeant specialiter prohibe-

« ri, mandat omnibus Episcopis, ut diligenter « quisque huiusmodi abusus Ecclesiae suae col- « ligat, eosque in prima Synodo provinciali re- « ferat, ut aliorum quoque Episcoporum senten- « tia cognita, statim ad Summum Pontificem « deferantur. »

(2) « Indulgentias vero, ait Trid. *(sess. 21, cap. « 9)* aut alias spirituales gratias, quibus non « ideo Christifideles decet privari, deinceps per « Ordinarios locorum, adhibitis duorum de Ca- « pitulo, debitis temporibus, populo publican- « das esse decernit. »

uno vel altero Episcopis territorii Delegationis suae, ut idem obiectum vel eumdem actum pietatis Indulgentiis ditet?

7. Praelati, quibus privilegio Apostolico data est facultas concedendi in quibusdam solemnibus festivitatibus per annum Indulgentias plenarias, debetne hac facultate uti per modum actus toties quoties talis solemnitas occurrit, an vero possunt unica concessione eamdem Indulgentiam extendere ad omnes solemnitates periodo annorum recurrentium aut in perpetuum?

Sacra Congregatio respondendum duxit ut infra:

Ad primum — Negative, nisi novae conditiones adimplendae praescribantur.

Ad secundum — Negative ad utrumque.

Ad tertium — Negative.

Ad quartum — Negative.

Ad quintum — Negative.

Ad sextum — Consultius ut se abstineat.

Ad septimum — Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam.

Facta autem per infrascriptum S. Congregationis Secretarium SS.mo D.no Nostro Pio Papae IX relatione in audientia habita die 12 Ianuarii 1878, Sanctitas Sua praedictas responsiones probavit et publicari mandavit.

Datum Romae ex Secretaria Sac. Congregationis, die 12 Ianuarii 1878.

Al. Card. Oreglia a S. Steph. *Praef.*
A. Panici Secr.

II.

DECRETUM *Urbis et Orbis*

Quo inolita consuetudo reiicitur adscribendi absentes Piis Sodalitiis.

Cum in nonnullis ex piis Sodalitiis hisce potissimum temporibus institutis inter Sodales adscribendi etiam absentes consuetudo inoleverit, quae reprobata iamdiu fuerat ab hac Sacra Congregatione Indulgentiarum Sacrisque Reliquiis praeposita, praesertim in Americana novi Regni Hispanici die 28 Aprilis 1761, relatione de hoc facta Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII per me infrascriptum Secretarium dictae Sacrae Congregationis in audientia habita die 13 Aprilis 1878; Sanctissimus, praevia sanatione omnium adscriptionum hactenus haud rite factarum, mandavit, ut in posterum serventur, atque ad observantiam revocentur resolutiones praefato anno 1761 editae, quas ad istiusmodi effectum una cum praesenti decreto evulgari iussit.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 13 Aprilis 1878.

Al. Card. Oreglia a S. Stephano *Praef.*
A. Panici Secretarius.

Americana Novi Regni Hispanici.

Fel. record. Benedictus XIV per suas Literas Apostolicas in forma Brevis sub datum Romae apud S. Mariam Maiorem die 25 Mai 1754 cuius initium: *Non est equidem etc.*, confirmavit omnes et singulas Indulgentias, ac privilegia in perpetuum concessa Congregationi, seu Confraternitati B. M. V. Guadalupensis Patronae novi Regni Hispanici in America, nonnullasque alias per dictum Breve Indulgentias concessit cum facultate ut eas Confratres etiam absentes et ubicumque Locorum commorantes lucrari possint. Ampliavitque dictum privilegium Regibus Principibusque, et eorum consanguineis usque ad secundum inclusive gradum, adscribendi se Confratres, et acquirendi omnes et singulas Indulgentias praedictae Congregationis etiam absentes. Hinc exortum est dubium: *An Fideles absentes possint admitti et adscribi in Confratres?*

Ratio dubitandi ea potissimum videtur quod impedimentum absentiae non tanti habitum est a Summo Pontifice ut ex eo absentes Confratres et Reges ac Principes ab acquisitione Indulgentiarum excluderet adeoque absentes a numero Confratrum non forent reiiciendi. Attamen cum declaraverit Pontifex defectum absentiae non obesse Confratribus iam adscriptis et Regibus, et Principibus, quibus specialis adscribi in Confratres facultas impertita est, nullo pacto videntur admittendi absentes, qui neque vi admissionis, aut gratiae dici possunt Confratres.

Additur in precibus, quod si absentes nequeant admitti in Confratres, dignentur EE. VV. rescribere, quod admitti valeant, et ad minus incolae novi Regni praedicti, ad quod extenditur Patronatus praedictae B. Mariae Virginis, quemadmodum nonnullis similibus Confraternitatibus Europaeis clementer indultum est, et signanter Confraternitati S.mae Conceptionis Liciensis. Dignabuntur itaque EE. VV. declarare:

1. An absentes admitti possint in Confratres? — Et, quatenus Negative:

2. An supplicandum sit SS.mo pro eorum admissione, vel ad minus pro admissione incolarum praedicti novi Regni Hispanici?

Sacra Congregatio die 28 Aprilis 1761 respondit: — *Negative in omnibus* (1).

N. Card. Antonellus Praef.
I. de Comitibus Secret.

DECRETI E DICHIARAZIONI

Della Sacra Congregazione delle Indulgenze

(V. pag. 432 di questo vol.)

II.

OPERE INGIUNTE

SOMMARIO. — 1. La confessione sagram. deve eseguirsi anche da chi non ha peccati mortali. Si può fare la vigilia della festa. La visita alle chiese si può adempire o prima o dopo le altre opere ingiunte. — 2. A chi ha in uso confessarsi ogni settimana può bastar quella confessione per lucrare ogni giorno qualunque indulg.—3. Le preci obbligatorie non valgono per lo acquisto delle indulg. — 4. Le preghiere da farsi secondo la intenzione del S. P. sono ad arbitrio dei fedeli, quando non vengano determinate espressamente. — 5. Con una sola comunione possono lucrarsi nello stesso giorno più indulg. plenarie. — 6. Quando la messa si canta senza solennità (cioè senza ministri e senza turificazione), può bastar questa per lo acquisto delle indulg., come pure può bastar la messa letta dove non si celebra con canto.— 7. La comunione può farsi il di precedente alla festa alla quale è annessa la indulg. — 8. Dove ci ha inopia di confessori, chi si confessa può guadagnare le indulg. fra lo spazio di una settimana. — 9. Non è necessaria l'assoluzione in chi si confessa di soli veniali. — 10. Il sacerdote, che ha obbligazione di celebrare per defunto, soddisfa al suo obbligo con celebrar la messa del Santo anche di rito semidoppio, o della feria. — 11. Con la sola comunione pasquale si può soddisfare al precetto e guadagnare la indulg. della benediz. papale. — 12. Quando si prescrive come condizione per l'indulg. la confessione sagram., non è necessario ricevere l'assoluzione. — 13. Le parole *infra hebdomadam*, per chi frequenta la confessione settimanale, significano la settimana che precede immediatamente la festività. In tal settimana si possono guadagnare tutte le indulg. che occorrono. — 14. Con la sola comunione del precetto pasquale si possono lucrare le indulg. plen. della visita pastorale e de'ss. esercizi. — 15. Per pubblici oratorii non s' intendono quelli siti nei monasteri o nei seminarii. — 16. Con la sola comunione pasquale si può lucrare ogni altra indulg. plen. tranne quella del giubileo. Con la sola comunione che fa il sacerdote celebrante può questi guadagnare per sè o per altri indulg. plen., e può applicare ad altri la messa e anche l' indulg. dell'altare privilegiato. — 17. Non si ricerca la intenzione esplicita nella orazione prescritta per la estirpazione delle eresie ecc., bastando solo la implicita. — 18. Chi non ha memoria di peccato certo, pur ha obbligo di ricevere l'assoluzione per lo acquisto delle indulg. — 19. Chi suol confessarsi ogni otto giorni può lucrare qualunque indulg. cadesse nella settimana, anche quella della Porziuncola. Chi non ha tale consuetudine non può godere di questo

---

(1) Si noti che, dopo il prefato Decreto del 13 aprile 1878 non possono più ascriversi ai pii Sodalizii, per lo acquisto delle indulgenze, persone assenti dai luoghi dove quelli esistono; benchè il S. P. benignamente abbia concessa sanatoria per tutte le ascrizioni fatte nel tempo anteriore al detto Decreto. Per essere ascritto occorre perciò d' oggi innanzi che ciascuno si rechi nel luogo del Sodalizio, non più bastando per tale effetto ne lettere ne procuratori. — Ma può assentarsene? Si distingua: Se le opere ingiunte possono compiersi in luogo diverso da quello del Sodalizio, si afferma; altrimenti, si nega.

privilegio. — 20. Coloro che sono impediti di uscir di casa, o per infermità cronica o per altra causa, possono supplire alla comunione o alla visita dei sacri templi con altre opere ad arbitrio del confessore. — 21. Non è necessario recitar le preghiere per le indulg. *flexis genibus* quando ciò non sia espressamente prescritto. — 22. Può ciascuno lucrare lo stesso giorno più indulg. plen. lucrabili o per ragione di solennità o per altri motivi. Per tale acquisto occorre che faccia tante visite distinte alle chiese (ove si richieggono), quante son le indulgenze da lucrare. — 23. Le preci cui sieno annesse indulgenze, possono recitarsi in qualunque idioma, purchè sia fedele la versione. Tale fedeltà potrà costare per dichiarazione o del Pref. della S. C. delle Indulg., o di qualche Ordinario. — 24. La confessione e la comunione possono farsi sempre il giorno precedente a quello in cui si voglia guadagnare le indulg. — 25. La contrizione richiesta con la formola *corde saltem contrito* basta che sia abituale, cioè basta che l'anima si trovi nello stato di grazia e di carità.

1. S. C. 19 maii 1759 declaravit: « Confessionem Sacramentalem, quando in Brevibus apponitur pro Indulgentiarum consecutione peragi omnino debere etiam ab iis qui lethalis peccati conscii non sunt; nec non praefatam Confessionem suffragari etiam posse si expleatur in vigilia Festivitatis. Quod autem ad Ecclesiae visitationem spectat, eam impleri posse, sive ante, sive post aliorum piorum operum implementum. »

2. Clemens PP. XIII, consulente S. C. Indulg., die 9 Dec. 1763, concessit: « Indultum omnibus Christifidelibus, qui frequenti peccatorum confessione animum studentes expiare, semel saltem in hebdomada ad sacramentum Poenitentiae accedere, nisi legitime impediantur, consueverunt, et nullius lethalis culpae a se post praedictam ultimam Confessionem commissae sibi conscii non sunt, ut omnes et quascumque Indulgentias consequi possint, etiam sine actuali Confessione, quae ceteroquin iuxta praefati decreti definitionem ad eas lucrandas necessaria esset. Nihil tamen innovando circa indulgentias Iubilaei, tam ordinarii quam extraordinarii, aliasque ad instar Iubilaei concessas, pro quibus assequendis, sicut et alia opera iniuncta, ita et sacramentalis Confessio tempore in earum concessione praescripto peragatur. »

3. An possit per preces iam obligatorias, v. g. per Horas canonicas, satisfieri precibus a Summo Pontifice praescriptis ob lucrandam Indulgentiam plenariam?

Resp. 7. mar. 1771: « Negative. »

4. An sufficiet quinquies *Pater* et *Ave* quae recitari solent ad adimplendam Summi Pontificis intentionem, quando praescriptum est ut visitetur Ecclesia, vel altare, ibique fundantur preces, quemadmodum ex. gr. pro lucranda Indulg. plen. praescriptum est associatis Operi propagationis Fidei?

Resp. 7 mar. 1771: « Preces requisitae Indulgentiarum concessionibus ad adimplendam Summi Pontificis intentionem sunt ad uniuscuiusque fidelium libitum, nisi peculialiter adsignentur. »

5. An eodem die lucrari possint plures Indulgentiae plenariae, quando pro unaquaque praescripta est perceptio divinae Eucharistiae?

Resp. 7 mar. 1771: « Affirmative, servatis tamen respective aliis appositis conditionibus. »

6. — I. An, cum inter ceteras conditiones praescriptas auditio Sacri solemnis requiratur, istud vero diebus feriatis infra octavam, exceptis Cathedralibus Ecclesiis, vix alibi, praesertim Ruri, celebrari soleat; Indulgentiae hae diebus infra octavam feriatis, ceteris conditionibus adimpletis, auditione etiam Missae lectae, et non solemnis lucrifieri possint? — II. An ex intentione Concedentis per *solemne sacrum*, iuxta Liturgistas, sacrum cum thurificationibus et assistentiis intelligi debeat? — III. An Sacrum Cantatum prout ruri in ecclesiis parochialibus diebus Domini, et festis absque praedictis ritibus celebrari solet, sufficiat?

Resp. 11 apr. 1820: « Ad I negative et consulendum SS.mo pro declaratione etc. — Ad II Consulendum SS.mo. — Ad III Provisum in antecedentibus. — Porro sanctitas sua (Pii PP. VII) Congregationis votum benigne approbavit, et insuper quoad primum et secundum concessit et declaravit quod, ad effectum lucrandi indulgentias in casu appositae conditionis, ubi cantatur Missa sine sacris ministris, nec adhibitis thurificationibus, satis erit huic assistere,

audire missam lectam in diebus, Ecclesiis et locis, ubi Missa cum cantu minime celebratur. »

7. An ad lucrandas Indulgentias liceat sacra Synaxi refici in pervigilio diei festi, pro quo declarantur concessae?

Resp. per decr. *Urbis et Orbis* 12 iun. 1822: « Licere ad praefatum effectum Eucharistiam sumere in pervigilio festi. »

8. S. C. eodem decreto 12 iun. 1822 statuit: « Firmo remanente decreto 9 dec. 1763 pro iis fidelibus, qui ad Confessionem, saltem semel in hebdomada accedunt, pro ceteris autem fidelibus in locis, in quibus ob inopiam Confessariorum nequeunt fideles frequenter Confessione sacramentali expiari; postulantibus communicatur dictum decretum, et facto verbo cum SS.mo extendatur ad omnes utriusque sexus Christifideles, unde confessio peracta infra hebdomadam ante festivitatem suffragari possit ad Indulgentiam lucrandam, expletis aliis conditionibus iniunctis, et dummodo nullius lethalis culpae post peractam confessionem commissae conscii sint, nihil innovando circa Indulgentias ad formam Iubilaei concessas, ut in citato Decreto 9 decembris 1763 » (v. n. 2).

9. An sacramentalis quoque absolutio necessaria sit pro iis qui post ultimam confessionem nullum peccatum veniale admiserunt; vel si in aliquam levem culpam prolapsi sunt, opportunum Confessario videatur, absolutionem non esse eisdem impertiendam?

Resp. 20 aug. 1822: « Negative. »

10. Utrum sacerdos satisfaciat obligationi celebrandi Missam pro defuncto, servando ritum *feriae, vel cuiuscumque Sancti*, etiamsi non sit semiduplex aut duplex?

Resp. 11 apr. 1840: « Affirmative » (1).

11. Gregorius PP. XVI per decret. *Urbis et Orbis* die 19 mar. 1841 declaravit: « Per Confessionem et Communionem die Paschatis Resurrectionis peractam, et Indulgentiam plen. Papali benedictioni adnexam lucrari, et satis praecepto Paschatis fieri. »

12. Utrum, cum in Bulla vel Brevi, quo conceditur indulgentia, confessio tamquam conditio sine qua non praescribitur, necesse sit ut sacramentalis absolutio poenitentibus detur ad indulgentiam lucrandam?

Resp. 15 dec. 1841: « Negative ».

13. — I. An verba *infra hebdomadam* significent octo dies tantum quae festivitatem immediate praecedunt, an vero hebdomadam illam totam et integram quae ante festum decurrit, ita ut, e gr. Confessio facta die dominica suffragetur ad lucrandam indulgentiam die sabbati hebdomadae sequentis, in quam diem festum incideret, tametsi tunc tresdecim dies inter confessionem et festivitatem intercessissent?

II. An confessio octava die ante festivitatem peracta vi huius indulti (diei 12 iun. 1822, v. n. 8) suffragetur tantum ad unam indulgentiarum lucrandam, an vero per hanc confessionem aliae etiam lucrifieri possint indulgentiae, quae infra praedictum tempus occurrent, et ad quas lucrandas sacramentalis confessio ceteroquin requiretur?

Resp. 15 dec. 1841: « Ad I Affirmative quoad primam partem; Negative quoad secundam. — Ad II Negative quoad primam; Affirmative quoad secundam.

14. Utrum tempore visitationis Pastoralis et Spiritualium Recessuum, seu Exercitiorum lucrari possit Indulgentia plenaria a fidelibus, sacra Communione peracta, eodemque tempore per ipsam unicam Communionem praecepto Paschali satisfieri?

Et rursum: An idem dicendum sit de Indulgentia Iubilaei?

Resp. 15 dec. 1841: « Affirmative quoad primam partem. — Quoad secundam partem similiter affirmative, nisi aliter constet ex Bulla indictionis Iubilaei. »

15. In concedendis Indulgentiis a S. Sede saepius requiritur ut pie visitetur Ecclesia Parochialis, seu Oratorium publicum: quaeritur ergo utrum, ad implendam huiusmodi conditionem, publicum sit censendum Oratorium sive in Monasteriis, sive in Se-

(1) Ciò va detto quando la Messa non si voglia celebrata in altare privilegiato. Quello che la S. C. delle Indulgenze ha stabilito pei mensionati altari fu da noi già detto nei *Ricordi Liturgici* (v. p. 353 di q. vol.).

minariis aut aliis Conventibus canonice dedicatum, cui tamen christiana plebs publice non solet accedere?

Resp. 22 aug. 1842: « Negative. »

16. — I. An Christifideles secundum Canonem *Omnes utriusque sexus* Sacramentum Eucharistiae suscipientes tempore Paschali, possint per hanc sacram Communionem lucrari indulgentiam plenariam, ad quam lucrandam inter cetera praescribitur S. Communio? — II. An Sacerdos qui Missam celebrat ex gr. pro defuncto, eidemque applicat indulgentiam plenariam Altaris privilegiati, potest eodem die vi S. Communionis in Missae Sacrificio peractae lucrari aliam indulgentiam plenariam vel sibi vel defunctis applicabilem, si ad hanc lucrandam praescribitur Sacra Communio? — III. An sacerdos in honorem B. M. V. celebrans, pro accepta eleemosyna, potest per Sac. Communionem in Missae sacrificio peractam lucrari indulgentiam vel sibi vel defunctis applicandam, si ad hanc lucrandam praescribitur Sacra Communio?

Resp. 10 maii 1844: « Ad I Affirmative, dummodo indulgentia lucrifacienda non sit in forma Iubilaei, pro qua tantum requiritur peculiaris Confessio atque Communio; satis enim declaratum est a SS.mo D.no Nostro Gregor. PP. XVI in una Monasterien. sub die 19 martii anni 1841. — Ad II Affirmative. — Ad III Affirmative. »

17. Quando ad indulgentias lucrandas praescribitur oratio pro fine determinatio, v. gr. pro extirpatione haereseon etc. an requiratur intentio explicita, expressa singulis vicibus?

Resp. 22 febr. 1847: « Negative. »

18. Si Christifidelis culpae certae immemor est ex ultima absolutione, tenetur ne ad absolutionem recipiendam, ut lucrari possit Indulgentias, pro quibus Confessio sacramentalis praescribitur?

Resp. 16 febr. 1852: « Affirmative, servato Decreto Sacr. Congr. Indulg. diei 9 dec. 1763 a Sa. me. Clementis XIII approbato » (v. n. 2).

19. — I. Utrum praefatum privilegium Clementis XIII (v. n. 2) valeat et extendatur etiam pro lucranda Indulgentia vulgo de Portiuncula die 2 Augusti? — II. Utrum praefatum privilegium suffragetur etiam iis qui non assolent confiteri semel saltem in hebdomada sed rarius; attamen confessi sunt intra hebdomadam ante festivitatem cui est annexa indulgentia? — III. Utrum confessio hebdomadalis valeat etiam pro lucranda indulgentia in forma Iubilaei et extendatur Decretum Clem. PP. XIII Veronae; id est qui saepius assolent confiteri possint lucrari Indulgentiam etiamsi confessio non sit hebdomadalis?

Resp. 12 mar. 1855: « Ad I Affirmative. — Ad II Negative. — Ad III Negative ad primam partem; Non expedire ad secundam. »

20. Pius PP. IX per Decr. Urbis et Orbis 18 sept. 1862 indulsit ut Christifideles habitualiter infirmi, chronici, ob physicum permanens aliquod impedimentum, e domo egredi impotentes, exceptis tamen iis qui in communitate morantur, « acquirere possint omnes et singulas Indulgentias plenarias iam concessas vel in posterum concedendas, quasque alias acquirere possent in locis in quibus vivunt si in eo physico statu non essent, pro quarum acquisitione praescripta sit Sacra Communio et visitatio alicuius Ecclesiae vel publici Oratorii in locis iisdem, dummodo vere poenitentes confessi, ac caeteris omnibus absolutis conditionibus, si quae iniunctae fuerint, loco S. Communionis et Visitationis, alia pia opera a respectivo Confessario iniungenda, fideliter adimpleant. »

21. — I. Utrum preces praescriptae ad lucrandas Indulgentias sive plenariae sive partiales sint recitandae flexis genibus? — II. Utrum specialiter preces praescriptae pro scapulari Immaculatae Conceptionis, scilicet sexies *Pater*, *Ave* et *Gloria* flexis genibus sint recitandae?

Resp. 18 sept. 1862: « Ad I Negative, nisi aliter praescriptum sit in Documento concessionis.

22. — I. Cum ex diversis Decretis S. Cong. Indulg. iam liceat plures plenarias Indulg. eadem die lucrari, solutis scilicet conditionibus, quaeritur, an dictum Decretum respiciat solas Indulgentias in una die occurrentes propter festivitatem, vel potius

etiam illas, quas unusquisque ob suam devotionem tali per hebdomadam aut mensem diei affixerit? — II. Qui Decreto ipso uti voluerit, an teneatur Ecclesiam vel publicum Oratorium visitare (quando nempe requiritur talis visitatio) totidem vicibus, quot sunt Indulgentiae lucrifaciendae? Et quatenus Affirmative; — III. An sufficiat ut in una eademque Ecclesia tot preces, seu visitationes repetantur, quot sunt Indulgentiae lucrandae quin de Ecclesia post quamlibet visitationem quis egrediatur, et denuo in eam ingrediatur?

Resp. 29 febr. 1864: « Ad I. Affirmative. — Ad II. Affirmative. — Ad III. Negative. »

23. Pius PP. IX, 29 dec. 1864, declaravit: « Indulgentias adnexas precibus valere quocumque idiomate recitentur, dummodo versiones sint fideles. Licet autem pro lucranda Indulgentia requiratur versionis fidelitas, ut vero constet de fidelitate versionis sufficit Declaratio S. C. Indulg. per E.mum Praefectum, vel unius ex Ordinariis loci ubi vulgaris est lingua, in quam vertitur oratio, cuius recitationi primitus Indulgentia concessa fuit. »

24. Pius PP. IX declarari mandavit per decr. Urbis et Orbis 6 oct. 1870: « Tum Confessionem dumtaxat, tum Confessionem et Communionem peragi posse die qui immediate praecedit sequentem, pro quo concessa fuerit Indulgentia quaelibet, non solum ratione festivitatis occurrentis iuxta allata decreta (19 mai 1759 — 12 Iun. 1822, v. sup.), verum etiam quacumque alia ex causa, vel devotionis, vel pii exercitii, aut solemnitatis, uti esset pro memoratis et ceteris huiusmodi diebus, pro quibus Indulgentia cum conditione Confessionis et Communionis concessa iam fuerit, vel in posterum concedatur, licet tempus ed eam acquirendam ab initio diei naturalis et non a primis vesperis sit computandum, servata tamen in adimplendis aliis operibus iniunctis regula generali circa modum et tempus in concessionibus praescriptum. Voluitque Sanctitas Sua nihil innovatum censeri quoad decretum diei 9 decembri, 1763 favore Christifidelium qui laudabili utuntur consuetudine confitendi semel saltem in hebdomada cum privilegiis, conditionibus et restrictivis ibidem recensitis. »

25. An contritio praescripta per clausolam *corde saltem contrito* requiratur dumtaxat uti mera dispositio, nempe ut quatenus aliquis in statu peccati mortalis reperiatur, ac propterea incapax lucrandae cuiusvis indulgentiae, per perfectam contritionem cum proposito confessionis ad statum gratiae restituatur, et capax fiat indulgentias assequendi: vel potius clausula illa *corde saltem contrito* inducat veram conditionem, scilicet tamquam pars operis iniuncti contritio ipsa habenda sit, ita ut ad indulgentiam lucrandam etiam ab iis actus contritionis emittendus sit, qui in statu gratiae et charitatis reperiuntur?

Resp. per decr. Urbis et Orbis 17 dec. 1870: « Affirmative ad primam partem et negative ad secundam. » (1)

ISTRUZIONE

DEL CARDINAL VICARIO DI S. S. LEONE XIII AI PARROCHI DI ROMA

Con data de' 12 luglio 1878, l'E.mo Card. Monaco La-Valletta, Vicario di Roma, ha diretta ai parrochi di quella Città una interessante Istruzione relativamente alla colpa che si commette ed alle pene che si incorrono da coloro che frequentano i templi e le scuole de' Protestanti, o cooperano ad essi.

Queste norme sono state assoggettate al supremo giudizio del Santo Padre, il quale, udito il parere d'una Congregazione di E.mi Cardinali, le ha sancite nei termini seguenti:

(1) Per altre dichiarazioni sulle opere ingiunte, vedi p. 432 di q. vol.

« I. Incorrono la scomunica maggiore riservata al Papa tra le specialissime tutti coloro i quali, anche senza l'animo di aderire all'eresia, e per solo rispetto umano, dànno il loro nome alle sétte degli eretici di qualsiasi denominazione.

2. A più forte ragione incorrono la stessa pena quelli che prendono parte alle funzioni acattoliche o *servizii*, come s'usa dire, ovvero ascoltano il predicante coll'animo di arrendersi a lui, quante volte, come essi empiamente dicono, li persuada.

3. Così pure incorrono la medesima scomunica quelli che, fattisi autori dell'altrui spirituale rovina, inducono in qualsivoglia modo, e fanno andare o venire altri nelle sale e nei tempii eretici ad udire le *conferenze*.

4. E finalmente sono pure innodati della stessa pena tutti coloro che pubblicano colle stampe gl'inviti alle sopradette conferenze, ed i temi delle medesime, a causa del favore che prestano con tale azione alla propagazione o alla conferma dell'eresia.

È severamente proibito di entrare per mera curiosità scientemente nelle sale e ne' tempii protestantici nell'ora delle conferenze; e peccano pur gravemente tutti coloro, che per mera curiosità ascoltano le conferenze de' protestanti ed assistono, sia pure materialmente, alle cerimonie acattoliche, e tutti quegli artisti che anche solo per fine di lucro vanno a cantare e suonare ne' tempii protestantici; e i tipografi, anche subalterni, che, per non essere cacciati via da' loro capi, compongono i caratteri per la stampa de' libri degli eretici; con questo di più che se trattisi di quei libri di eretici ne' quali è insegnata e sostenuta l'eresia, anche i tipografi secondari incorrono la scomunica maggiore riservata in ispecial modo al Papa.

Nè da peccato mortale vanno scagionati gli architetti, appaltatori e capi-mastri i quali prestano la loro opera, e lavorano per la costruzione ed ornato di un qualche tempio protestante. Ma quanto ai muratori ed altri operai subalterni potranno essere scusati da peccato, purchè nel fatto loro non siavi scandalo, nè si faccia il lavoro in disprezzo della religione cattolica. Ma sarà a tutta cura e diligenza de' parrochi e de' confessori l'istruire questa povera gente che anche da tale opera materiale è debito l'astenersi, quando il lavoro si ritenga comunemente come segno protestativo di falsa religione; e quando l'opera stessa contenga qualche cosa che sola e direttamente significhi o riprovazione del culto cattolico od approvazione del riprovato culto ereticale; o quando consti ch'eglino sono dagli eretici astretti o chiamati a lavorare in disprezzo della cattolica religione: e poi in nessun caso è lecito d'intendere di cooperare al culto ereticale.

RISPOSTE
AI QUESITI A PREMIO

(Continuazione; v. pag. 470 di q. vol.)

N.B. L'Autore della dissertazione anonima premiata (come da prove convenienti esibite) è il nostro associato R. P. Filippo d'Alatri Cappuccino residente in Frascati (Roma). A questo è stato già spedito il premio.

Bilancioni Angelo Arciprete di S.Gio: Battista in Rimini. — Tien per certo essere anche nel tempo presente le confessioni sacrileghe in gran numero, e molto maggiore di quello che possano credere confessori di facile contentatura. Oltre degli altri mezzi per ovviare a tal danno, egli ne suggerisce uno che a suo giudizio può riuscire il più efficace. Ed è « che i parroci sieno ben compresi del grande atto che è la prima comunione dei fanciulli, e pongano in opera all'occasione della medesima tutte quelle sante industrie, di cui è maestra la carità, acciocchè i fanciulli si dispongano alla

medesima con una buona confessione, senza perderli appresso d'occhio, ma seguitando la cominciata opera santa con istruirli ed eccitarli alla frequenza dei sacramenti. » — Per ottener tale intento propone che si spendano dal parroco ogni anno tre o quattro settimane nel preparare i fanciulli alla prima comunione, catechizzandoli per un'ora al giorno con sermone adatto a quelle piccole intelligenze; che in ogni catechismo vi sia qualche esempio od esortazione atta a confermarli nel proponimento di essere sinceri nel confessare i proprii peccati; che i lor confessori sieno santamente industriosi ed amorevoli verso di essi; che si vada a rilento nell'approvare gli ottusi di mente ed i melensi, come pure i poco istruiti nella cristiana dottrina, gli sbadati e somiglianti. — Dopo ciò, si estende a dimostrare i grandi vantaggi della prima comunione ben fatta, anche in ordine alle altre confessioni che si faranno in età più adulta.

Bloise Niccola Vicario Foraneo in Pasisidero (Dioc. di Cassano). — Porta opinione che di questi tempi, in cui gli uomini *laetantur cum malefecerint et exultant in rebus pessimis*, non tanto si hanno a temere delle confessioni monche pel rossore, ma ben delle sacrileghe « per istrapazzo che se ne fa d'ordinario, sia per difetto di disposizioni interne del penitente, come per inettitudine dei ministri che seggono *pro tribunali* a solo fine di alzare la mano e lasciare illaqueate più che lo siano le povere anime dei penitenti. » E poichè, aggiunge, causa di tutto ciò è l'ignoranza dei doveri religiosi che tuttodì si deplora nei popoli, è dovere strettissimo dei pastori di anime d'istruirli sufficientemente con la predicazione, badando a quest'obbligo tremendo più che a qualunque altra opera esterna di divozione che è solo di consiglio. Con zelo e dottrina si dilunga a mostrare la necessità di compiere un tal dovere.

Dal Verme (de' Conti) **Decio** Sacerdote di Maratea. — È di parere che le confessioni sacrileghe al presente sono in minor numero che per lo passato; e ciò sì per la spudoratezza onde oggidì si commettono le più nefande iniquità, e per la mutata condizione dei tempi, giacchè desso non vi ha spinta alcuna da parte delle autorità a fare confessioni forzate. Il che va detto nel generale, mentre nondimeno si dànno pure in questi tempi dei casi, in cui per vergogna si occultano dei peccati in confessione, specialmente nei fanciulli pei peccati *contra sextum*, nei servi, nei coloni, nei giovani di botteghe per qualche furto commesso. — Posto ciò è obbligo grave dei Vescovi, dei parroci, dei predicatori e dei confessori di impedir questo danno. E in qual modo possano ottener tale intento vien dichiarato con solide prove e con saggi avvisi, corroborati pure da vari casi occorsi all'Autore nel tempo delle Ss. Missioni.

Farinelli P. Emidio Min. Oss. di Camerino (Marche). — A due capi precipui riduce le cause delle confessioni sacrileghe: alla ignoranza dei confessori, e alla trascuratezza d'istruzione nei penitenti. E poichè oggidì, a suo avviso, havvi più che nei tempi andati istruzione nel Clero ed anche nei popoli, perciò egli inferisce, il numero delle cattive confessioni oggigiorno potersi dire diminuito. Il che vuole affermarsi altresì per l'altra causa del rossore, la quale non è sì valevole in questi tempi, in cui talune colpe una volta vergognose, perchè oggi frequenti e pubbliche chiamansi comuni. — Dimostrato inoltre con molte prove quanto grave sia l'obbligo nel Clero a far sì che le confessioni sieno fatte a dovere, passa a dare avvisi e regole sapienti, perchè il predicatore svolga dal pergamo con frutto una tal materia, e il confessore osservi il triplice dovere che gli corre verso i suoi penitenti, cioè: *docere ignorantem, corrigere errantem, portare onerosos*. Molti utili ammaestramenti contiene quest'ultima parte della sua dissertazione.

Mariani P. Gaspare da Bettona Min. Oss. in Montefalco.—La lunga esperienza acquistata nei sacri ministeri lo ha convinto che, stante la depravazione dei nostri giorni, vogliono riconoscersi più numerose che prima le confessioni sacrileghe. E ciò non solo in vita, ma ancora in morte, com'è a lui stesso intervenuto. « Ordinariamente, egli dice, ciò avviene per la troppa familiarità e confidenza che si ha coi penitenti, non che per la poca fiducia che si ha coi confessori rapporto al sigillo sacramentale. » — I predicatori hanno obbligo di istruire i fedeli con dicitura intelligibile a tutti, ma guardandosi da certe bassezze ed espressioni intempestive che insinuano la malizia. I confessori hanno stretto dovere di accogliere con modi affabili i penitenti e d'interrogarli opportunamente, senza però avvanzar certe domande improprie che recano scandalo. Ai parroci più di tutti incombe gravissima obbligazione d'istruire nei rudimenti di fede i fanciulli e in ciò che concerne le disposizioni a ben ricevere i sacramenti. — Queste ed altre cose egli ragiona con solide prove, aggiungendo savi suggerimenti per la pratica.

Morgèra Giuseppe Sacerdote di Casamicciola (Isola d'Ischia presso Napoli). — Rispon-

de al 1.° quesito: « Anche oggidì una gran parte delle confessioni sacramentali sono sacrileghe per mancanza della stessa integrità formale: anzi può dirsi che la misura di cotali confessioni sia rincarata. » La ragione si è che per lo stremato numero dei sacri ministri oggidì mancano per lo più quei mezzi che per lo addietro valevano a scongiurare fino ad un certo punto il pericolo dei sacrilegii, e che sono: 1.° l'opportunità di avere in pronto un buon numero di confessori: 2.° la frequenza delle missioni.—Gravissimo è quindi l'obbligo nel Clero di opporsi con ogni mezzo a tanto danno. I predicatori giusta l'insegnamento del Dott. S. Alfonso M. debbono *inculcar fortemente e più volte il punto di vincere la vergogna nel confessare i peccati.* « Laonde, continua, siamo d'avviso che non pure nella forma più umile della sacra eloquenza, nella quale sono le istruzioni e le omilie, ma eziandio nella più elevata, a cui appartengono le orazioni del genere deliberativo sacro, giova più e più volte ribadire il medesimo chiodo. ... Chi vieta, a cagion di esempio, che, trattandosi della umiltà di Maria nel mistero della Purificazione, il predicatore o il panegirista tolga ad isfolgorare la nostra matta superbia nel non volerci salutevolmente confondere col palesare umili e sinceri le nostre colpe nel sacramento della Penitenza? E sì dite di mille altre materie, dalle quali, tirandole un po' pei capelli, si potrebbe fra le altre venire alla medesima conchiusione.... Si tratta della salute delle anime confidate alla nostra carità sacerdotale da Chi per noi e per loro versò sino all'ultima stilla il suo sangue divino, e ben qualche volta si potrà, contro l'arte dell'eloquenza umana, seguire l'arte divina di trarre i cristiani dalle panie e dalle reti del nemico infernale. » — Queste ed altre cose dette del predicatore, passa a parlare della condotta da tenersi da un zelante confessore. Il quale deve essere acceso da grande carità per le anime, se le vuol trarre dai lacci infernali. Le varie industrie da esercitarsi in questo ministero egli enumera con dottrina e con prudenza: ne duole che lo spazio ci vieta di trascrivere interamente questa parte della egregia dissertazione.

(continua)

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1878)

ITALIA

Gratitudine del S. Padre. — Non appena il S. P. Leone XIII fu elevato alla cattedra Vaticana da tutti i punti dell' Orbe gli pervennero attestati innumerevoli di fede, di rispetto e di ossequiose congratulazioni. Un cumulo straordinario d' indirizzi e di lettere significava la esultanza dei popoli per questo provvidenziale avvenimento. Il S. Padre, non riuscendogli rispondere a tutti, perchè impossibile, d'altra parte volendo mostrare in alcun modo la gratitudine del suo animo per tale slancio di filiale pietà, dispose che una circolare firmata dal suo Segretario di Stato, con data del 21 giugno 1878, fosse rimessa a tutti i rappresentanti della S. Sede, in cui fossero manifestati i detti suoi sentimenti.

Un' altra lettera con data de' 22 agosto u. s. è stata inviata all' Arcivescovo di Napoli, nella quale si attestano siffatti sensi di gratitudine segnatamente a quei molti delle Diocesi del Napoletano, che presentarono al Sommo Pontefice l'omaggio dei loro indirizzi.

Nomine Pontificie. — Con biglietto della Segreteria di Stato la Santità di N. S. Leone XIII si è degnata nominare l'E.mo Card. Eneo Sberretti Professore di Economia della S. C. di Propaganda Fide e Presidente dell'Azienda generale della Rev. Camera degli Spogli,—e l'E.mo Card. Antonino de Luca, Prefetto della S. C. degli Studi.

Con biglietto dell'E.mo Card. Prefetto dei Sacri Palazzi Apost. il S. Padre ha nominato il Sig. Comm. Francesco prof. Fontana, Architetto de' SS. PP. AA. con le attribuzioni e prerogative stabilite dal P. *Motu Proprio* della s. m. di Papa Gregorio XVI del 10 dicembre 1832.

Persecuzione in Italia. — La persecuzione in Italia contro la Chiesa si va rinforzando così, da non fare invidia al Kulturkampf di Berlino. Col pretesto del regio patronato si di molte Sedi Vescovili, si commettono vessazioni gravissime in danno dell'Episcopato. — Un esempio e ridicolo documento fu esibito il 27 agosto dall'Arcivescovo di Chieti: era una citazione per uscire del Tribunale Civile e Correzionale di quella Città, che diuunziava all' Arcivescovo di presentarsi in giudizio per sentir dichiarare che egli non è l'Ordinario di Chieti, anzi non neanco Arcivescovo, ma un semplice prete, per la *gravissima* ragione che non intervenne il Governo d'Italia nella sua nomina ad Arcivescovo di quella Sede, la cui collazione era di regio patronato. L'Arcivescovo rispose con una nobile protesta, in cui fè rilevare come (checchè sia del preteso regio patronato di cui tanto si è scritto e potranno occuparsene i Tribunali) quella asserzione è contraria alla fede, giacchè tutti per fede dobbiamo credere che un prete ordinati

Vescovo è sempre Vescovo, essendo indelebile un tal carattere. Il Tribunale di Chieti, non ostante, il giorno stabilito pronunziò la inqualificabile sentenza conforme alla spedita citazione!

Gli stessi diarii liberali han resa evidente la ingiustizia e la insania di quella citazione. Il Ministro Guardasigilli, volendone declinare la responsabilità, ha fatto intendere che il menzionato atto era conseguenza di deliberazione del passato ministero, benchè giornali bene informati asseriscano che il Procuratore del Re lo emise non senza averne preso innanzi l'oracolo del Guardasigilli.

Forte intanto il Governo sul suo preteso diritto di Regio Patronato, ha negato l'*exequatur* all'Arcivescovo di Napoli, al Vescovo di Chioggia, ed a tutti gli Ordinarii della Sicilia, sui quali pretende quel diritto. Anzi a Napoli quattro parroci, eletti dal nuovo Arcivescovo, non vollero riconoscersi dal Governo per lo assegnamento della Congrua. — Dicesi che una nuova legge sia per pronorsi in Parlamento per la *conversione* dei beni delle parrocchie, delle confraternite e dei luoghi pii. E prima di discutersi questo progetto, la Corte di Cassazione di Roma ha già dichiarati *liquidabili* i beni addetti a missioni, esercizii spirituali, predicazioni quaresimali ecc.; di che il Ministero con circolari ha disposto che tal dichiarazione abbia la sua applicazione dovunque per lo Stato si ritrovino siffatti beni!

Davide Lazzaretti. — Molto si è scritto di questo impostore, condannato in prima da alla Chiesa (che pose nell'Indice i suoi opuscoli) ed il quale non ha guari ferito per mano dei Carabinieri è morto. Ecco quanto se ne può raccogliere da' giornali.

Era costui un povero carrettiere il quale, preso un bel giorno da mania religiosa, lasciò il carro e i somari, buttandosi a fare il predicatore e proclamandosi nientemeno che Gesù Cristo venuto per la seconda volta in terra. Egli tirava a fondare una non sappiamo qual divina repubblica in terra; ne avea scritti varii libri che Roma pose tosto nell'Indice, e s'era radunato attorno un certo numero di aderenti. Avendo posto il suo quartier generale a Monte Labro, su quel di Siena, di là s'era incamminato per Arcidosso a proclamarvi solennemente la nuova religione. Durante il passaggio la comitiva cantava strofe di questo gusto: *Viva la divina repubblica! Viva Dio e il suo rappresentante in terra!*

Un delegato di P. S., alcune guardie e carabinieri si recarono incontro all'attruppamento, e gl'intimarono di sciogliersi. Fecero le tre intimazioni; alla terza la turba de' Lazzarettisti rispose con una grandine di sassi; i carabinieri e le guardie fecero fuoco. Cominciò una lotta breve, ma feroce. Molti furono feriti, e tra questi lo stesso Lazzaretti, il delegato di P. S. e due carabinieri Pare che nella lotta vi fosse qua'che istante d'incertezza, perchè furono chiamate truppe anche da Siena. Dopo poco tempo il paese tornò tranquillo. Allora si poterono verificare le conseguenze del fatto. I feriti sono dodici, parte con arme da fuoco, parte con colpi di pietra. Il Lazzaretti, rimasto moribondo, spirò lungo la giornata. Un altro Lazzarettista è pure morto.

ESTERO

Condizioni della Chiesa in Germania. — Le condizioni attuali della Chiesa in Germania sono come segue. — Per la morte di Mons. Beckmann, Vesc. di Osnabruck, è ridotto a nove il numero de' Vescovadi vacanti, o come tali considerati in Prussia. Sono prive di Vescovi, per morte, le Diocesi di Fulda e Treveri: per allontanamento dei rispettivi titolari, le Diocesi di Colonia (Mons. Melchers), Posen (Card. Lodochowski), Munster (Mons. Brikmann), Paderbona (Mons. Martin), Limburgo (Mons. Blum). — I Vescovi sono soltanto a Kulm (Mons. Marwitz), ad Hildescheim (Mons. Sommerweck) e a Fravenbourg o Warmia (Mons. Krementz). — Inoltre centinaia di parrocchie sono prive dei loro preti, e migliaia di credenti si lagnano di non avere più nè istruzione, nè assistenza religiosa. — Facciamo voti che un tale deplorabile stato di cose abbia presto a cessare, come dànno a sperare le pratiche benevole già iniziate da quel Governo con la S. Sede.

I Vecchi-cattolici nella Germania. — Secondo gli atti ufficiali del sinodo di Berna, i vecchi-cattolici sono ripartiti in Germania nel modo seguente. Essi possiedono nel Granducato di Baden 23 comunità con 5,672 uomini indipendenti, 88 di meno che nel 1877; nell'Assia 5 comunità con 373 uomini indipendenti; nel Wurtemberg, una sola comunità (Stuttgard) con 87 uomini indipendenti. Ve ne sono 916 nelle 11 comunità del Palatinato, e 2,574 nelle 23 comunità che si trovano nella Baviera propriamente detta.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Il Seminario Diocesano di Rotonda, nel giorno 30 del prossimo ottobre, aprirà il nuovo corso di studii. — De'la bontà della istruzione che quivi s'impartisce e del profitto che si riporta dagli alunni, meglio che qualunque altra prova, sono argomento assai valido gli esami governativi testè subiti per la licenza ginnasiale; avendola conseguita a primo scrutinio, con pienezza di suffragi, non meno di sei. Questi sono: Giuseppe Ponzi da Morano — Costantino Filomena da Verbicaro — Florindo Sarpi da S. Marco Argentano — Francesco di Noia da Morano — Giovannino de Filpo da Viggianello — Raffaele Viceconte da Lauria.

Riceviamo da Cerchiara e con piacere pubblichiamo:

« Nella fausta ricorrenza dell'onomastico del S. Padre Leone XIII il numeroso Clero di Cerchiara Calabra non si restava punto indifferente. Tra le altre dimostrazioni di devozione e di vivo attaccamento alla sua sacra e veneranda Persona, in cui lietamente si espandeva in quel memorabile giorno, anche per comando espresso del suo zelantissimo ed apostolico

Vescovo Mons. D. Alessandro M. Basile, umiliava per mezzo del suo Arciprete Mons. Antonio Pistocchi a piè dello augusto Trono Pontificio un indirizzo in latino, in cui, più che la lingua, parlava il cuore, riboccante di affetto filiale e di sincera letizia, perchè nel misterioso nome del Battesimo e nel trionfante del Pontificato vede compiersi a pro della Chiesa avvenimenti che già rendono attonito il mondo, e più illustre il nome de' *Leoni*, dopo appena sei mesi dalla sua provvidenziale elezione. E a tal modesto indirizzo, il cui concetto s'informa a due grandi nomi, di Gioacchino e di Leone, l'immortale Pontefice si degnava di far rispondere colla seguente lettera, che il sottoscritto ben volentieri rende di pubblica ragione, non mai per ostentazione, ma a solo fine di far sempre più rilevare la grandezza e la generosità del cuore di Leone XIII, il quale, anche dall'altissimo Soglio di Pietro, non isdegna di corrispondere cogl'infimi nella Chiesa di Gesù Cristo. »

« Antonio *Arciprete* Pistocchi
Cameriere d'onore di S. S. »

« Rev.mo Signor Arciprete

« Adempio al grazioso incarico ricevuto « dal S. Padre di ringraziarla delle sin- « cere felicitazioni ed augurii umiliatigli « nella ricorrenza del suo giorno onoma- « stico; non che delle premurose disposi- « zioni da Lei prese, unitamente ai Sa- « cerdoti suoi colleghi, per eccitare cotesti « fedeli a rivolgere in tale circostanza spe- « ciali preghiere al Signore pel trionfo « della S. Chiesa e dello augusto Suo vi- « sibile Capo.

« Lo stesso S. Padre poi, ad attestarle « vie meglio questo Suo Sovrano gradi- « mento, ed in segno di speciale benevo- « lenza, con tutta l'effusione del cuore, « ha impartito a Lei ed ai prefati Eccle- « siastici Suoi Colleghi l'Apostolica be- « nedizione.

« Dopo ciò, profitto di buon grado del- « l'opportunità che mi si offre per se- « gnarmi con sensi della più distinta stima

« Di Lei Rev.mo Sig. Arciprete

« Dal Vaticano 3 Settembre 1878

« *Rev.mo Sig. Arciprete*
« D. Antonio Pistocchi
« Cerchiara »

Devot. Servo
« Gabriele Boccale »

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Le gravi cure di questa Diocesi e le molte e difficili opere compiute dal zelantissimo Pastore D. Giuseppe M. Cione nel giro di pochi anni, da che venne a governarla, gli ebbero sì logorata la sanità, che i medici furono concordi nello imporgli il cambiamento di aria nel suo paese natale. Vi si condusse Monsignor Vescovo sulla fine del passato maggio, non senza grav dispiacere suo e dei diocesani, i quali no cessarono di far pubbliche preghiere a Di per la sua salute e di manifestargli i cal voti pel pronto ritorno fra loro. — Rimes sosi alquanto del suo male, prima di r stituirsi nella propria residenza, Monsi gnore volle recarsi in Roma per venera la tomba de' Ss. Apostoli e fare omaggi allo augusto Vicario di Gesù Cristo. M quivi lo aspettavano consolazioni gra dissime. Il S. Padre, accoltolo con affett e gradimento singolare e chiesto minut conto dell'amministrazione della Diocesi rimase compiaciutissimo nel conoscere l zelo, con che ivi si amministrano i Sacra menti, si predica la divina parola, s'istru scono i fanciulli nei rudimenti di fede, aiutano gl'infermi a ben morire, si osse vano insomma tutti i doveri sacerdotali, segnatamente che tutto ciò si faccia d Parroci e da' Cleri con grande abnega zione, senza congrua parrocchiale, e me tendo in comune le quote assegnate pe questo oggetto. In argomento della spe ciale sua benevolenza, commise al Vescov d'impartire quindici volte in suo nome l Pontificia Benedizione, con la plenaria in dulgenza, nei centri più popolosi della Dio cesi, e concesse *vivae vocis oraculo* — cos per lui insolita — l'indulgenza di set anni per tutti i diocesani che accompa gneranno il S. Viatico agl'infermi. — Mis il colmo alla gioia del zelantissimo Pasto lo avere il dotto Pontefice gradito un li bretto de' Saggi che erano per esibire a pubblico gli alunni del Seminario Bussen tino, e, non ostante la fatica sostenuta pe tutto un giorno (il 31 agosto u. s.) in ri cevimenti e negozi per la S. Chiesa, il S Padre si compiacque svolgere quel libretto da capo a fondo, soffermandosi particolar mente sulle dottrine sacre, e particolari simamente sulle filosofiche, per vederne l'indirizzo, di che manifestò l'alta sua sod disfazione, e volle arricchiti di una bene dizione specialissima i Superiori, i Profes sori e gli alunni tutti; ed oltre a ciò larg un grazioso sussidio in benefizio del Se minario, in vista delle gravi spese cu soggiace, specialmente per le nuove fa briche.

Tutte queste cose l'Ecc.mo Mons. Ve scovo, compreso di giusta allegrezza, h notificato al Clero della sua Diocesi co una splendida circolare a stampa, alla v gilia del suo ritorno; il che ha mosso gioia indicibile il Clero ed il popolo, chia mandosi tutti ben fortunati di avere a Pa store un personaggio di tanto zelo e tanta dottrina e bontà.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

Aperitionis oris et Residentiae — 22 Sett. 1877. — Quei Canonici della cattedrale di A. che non appartengono allo stesso Comune, risiedono, per ... immemorabile consuetudine, in P. che ne dista tre miglia, e che ora ... residenza del Vescovo col Seminario e dei funzionarii civili. Nondimeno detti Canonici si recano quotidianamente nella prefata Cattedrale, e nulla ... dettono della uffiziatura. Causa di cotal consuetudine sembra essere stata ... poca salubrità dell'aria e pestilenze e tremuoti che l'hanno spopolata ... resa sprovvista di decenti abitazioni.

Andarono pacificamente le cose, fino a che, nel 1853, fu P. eretta in ...tà e fatta al Vescovo facoltà di fermarvi la sua residenza. Dalla Bolla ...antificia relativa i Canonici originarii di A. presero occasione di esporre ... a S. C. Concistoriale de' dubbi, e fra questi con molta disinvoltura an... e quello che riguardava i Canonici in P.; e ciò con tale un segreto, che ...lla ne sospettarono questi altri, e con omettere la consuetudine e quanto ...eriva ai medesimi. Quelli adunque conseguirono l'intento; e questi, sor... esi dell'inopinato Decreto, pressati dal Vescovo ad ottemperare, rimasti ...lla bocca chiusa avverso ad un Decreto Pontificio, non aveano altro ri...dio che loro suffragasse, tranne l'implorare in grazia dal Sommo Pon...ice quello che chiamasi *aperitio oris*, e così potersi novamente discutere ... causa in contraddizione delle parti, far risaltare il vizio di orrezione ... surrezione, ed ottenere la revoca del mentovato Decreto.

E di fatti, dopo la dimanda all'uopo e dopo varii atti intermediarii, ...dì 7 agosto 1876, il S. Padre annuì che la causa fosse trattata in ple...ario consesso dagli E.mi con la clausola *de aperitionis oris*. E a dì 22 set...mbre 1877, la S. C., al dubbio: *An sit locus aperitione oris*, rispose: *Af...rmative;* e al secondo dubbio: *An Canonici teneantur in urbe A. residere in ...su*, rispose: *Negative et nihil innovandum in praesenti rerum statu.*

Donde i corollarii: — a) L'*aperitio oris* contro un Decreto Pontif. con...cdesi qualora siasi taciuto quello che doveva esprimersi per ottenersi qual...ie cosa, ovvero siasi esposto il falso; sopratutto poi se si tratti di diritti ...quisiti dal terzo. — b) Ma concedesi sol quando vi sieno manifesti indizii ... orrezione o surrezione, affinchè non diasi luogo a liti ingiuste e frivole, ... i Decreti del Papa vadano circondati di riverenza, ancorchè con la clau...la *non obstantibus* deroghino al diritto del terzo. — c) Nella causa di cui ... parola, i Canonici originarii di A. molte cose aveano omesso, le quali se ...essero mentovate, non avrebbero forse conseguito il Decreto Capitolare ...ontro i lor Confratelli. — d) Una consuetudine di tempo lunghissimo o ...mmemorabile, equiparasi a legge scritta e fa presumere un Pontificio in...ulto, senza che vi sia obbligo di provarlo. — e) Che anzi la immemora...ile sembra aver forza anche contro i Decreti Tridentini; sebbene indiret...amente: vale a dire, se non si allega come avente valor di prescrivere, ...erchè allora sarebbe colpita dalla legge irritante del Concilio; ma come ...na prnova presuntiva di Apostolica concessione, e come tale, non com...

presa nell'ambito di quella legge (V. *De Angelis* nella recentissima ope *Praelectiones iuris canonici l. I, Tit. 4*).

II. Ex Sacra Congregatione Indicis.

Decretum — 16 Sett. 1878. — La S. C. condanna e mette all'Indi con l'approvazione di S. S., le seguenti opere: — 1. *Gioia Gio. Batt. Cav. P.* Esposizione critica della Genesi. Roma, tip. Mugnoz. 1877. — 2. *Scholl rélien.* Le proces. de Jésus-Christ. Paris, Maurice Deyfous éditeur. 3. *Larroque Patrice.* Religion et Politique, études supplémentaires et lett p écédées d'une notice biographique. Paris, Calman Lévy éditeur, 1878. 4. *Giacomo* (P.) *del S. Cuor di Maria.* Nuovo Saggio intorno all'azione di I sulla libertà dell'uomo, secondo la vera dottrina di S. Tommaso. Napo tip. della R. Accademia delle Scienze fisiche e matem. 1877. *Decret. S. C fer. IV, 14 aug. 1878.* — 5. *Lo stesso.* Il Nuovo Saggio intorno all'azione Dio ecc. difeso dall'a tore. Napoli, tip. dell'Accademia ecc. 1878. *Eod. creto. Auctor laudabiliter se subiecit et opus reprobavit.*

SACRA CONGREGATIO CONCILII

Super adsistentia infirmorum.

Per summaria precum.

Episcopus B., supplici libello S. C. Congregationi dato, sequentia exponit:

« Etsi Rituale Romanum, cum suis commentatoribus..... clare innuant, parochos teneri moribundis adsistere..... nihilominus de facto, quia operosa res est, in pleno robore vix unquam fuit haec salutaris disciplina, et nunc saepius obsoleta videtur, ita ut Sacramentis administratis ac infirmis pluries visitatis, *adsistentiam moribundorum* absque ullo conscientiae stimulo praetermittant parochi multi, praesertim in populosis paroeciis, tantum boni pastoris munus et tam necessarium misericordiae opus viris vel mulieribus committentes. Hinc ut in tanto negotio, a quo pendet aeternitas, quivis error sedulo praecaveatur, ac omnis corruptela stirpitus eradicetur. sequentia dubia benigne enucleanda humillime et suppliciter proponuntur....

« Quaeritur ergo:

« I. An teneantur parochi, aliique animarum curam gerentes, moribundis adsistere, etiam si eos Sacramentis munierint?

« II. An haec obligatio sit sub gravi?

« III. An eadem urgeat obligatio e moribundos qui pie vixerint, ac bene spositi videantur?

« IV. An parochi impediti, alium cerdotem, si habere possint, sufficere neantur?

« V. An in longa agonia, usque ad tremum spiritum. perstare teneantur?

« VI. An, ad mentem S. Caroli Bor maei. *duae* tantum admittantur causae obligatione moribundis adsistendi disp santes; necessitas videlicet aliis infir Sacramenta admistrandi, vel aliae ne sariae occupationes?

« VII. Inter ceteras excusationes, q afferri possunt, an speciatim parum fi valetudo, negotium non ita urgens, l rum distantia, viarum difficultas, tem nocturnum, coeli intemperies, contagi vel alicuius mali periculum, incerta a nia, defatigatio non minima, familiae firmi repugnantia. nimium frequentes ca agonizantium, ut in nosocomiis, sint l tima impedimenta?

« VIII. An teneantur parochi: 1° P chianos inassuetos praemonere de ne

sitate parochum vocandi pro moribundis et de obligatione ipsi facilem accessum praebendi. — 2° Obices serio removere ut sibi viam ad moribundos sternant? »

—

S. Conc. Congr., causa discussa. sub die 23 martii 1878 respondere censuit: *Standum praescriptionibus Ritualis Romani; in reliquis consulat probatos auctores.*

Trattandosi di materia molto rilevante, ne piace qui dare un sunto del parere che i Consultori, interrogati d'ufficio, sommisero alla S. Congregazione intorno ai detti quesiti. Ecco in breve ciò che essi osservarono:

In quanto al 1° dubbio. ricordato come lo stato dei moribondi sia pieno di pericoli, per le tentazioni fortissime del demonio, il quale fa gli estremi sforzi contro di loro (Apocal. 12), riferirono ciò che il Rituale Romano prescrive in ordine a questo punto. Nel Cap. *De administrat. extremae Unct.* sta scritto « Admoneat (parochus) etiam domesticos et ministros infirmi, ut si morbus ingravescat vel infirmus incipiat agonizare, statim ipsum parochum accersant, ut morientem adiuvet eiusque animam Deo commendet: sed si mors immineat, priusquam discedat, sacerdos animam Deo rite commendabit. » — E nel Cap. seguente *De modo adiuvandi morientes* si aggiunge: « Ingravescente morbo Parochus infirmum frequentius visitabit et ad salutem diligenter iuvare non desinet; monebitque instante periculo se confestim vocari ut in tempore praesto sit morienti. » — I Rituali particolari delle singole Chiese hanno le stesse prescrizioni. obbligando i sacerdoti all'assistenza dei moribondi fino a che non cessino di vivere (Martène in lib. 3 *de Antiq. Eccles. ritib.*). Il che concorda con ciò che fortemente s'inculca nei Sinodi sì Provinciali come Diocesani, nella Costituz. *Firmandis* n. 10 di Bened. XIV, e da' Teologi che trattano di questa cosa.

Al 2° dubbio, in cui si domanda se quest'obbligo sia grave, risposero essere discordi i Teologi. Alcuni vogliono che sia grave, come il Barbosa (*De officio Parochi* par. I, c. 7), il quale insegna: « Si infirmus incipiat agonizare. advertat parochus maiorem ei incumbere adiuvandi obligationem ac magnum et necessarium ministerium esse moribundis opem ferre in eo statu a quo vel in bono vel in malo dependet aeternitas. Ob hanc rationem penitus reiicienda est quorumdam opinio eximens parochum a mortali culpa non assistentem infirmo morti proximo post recepta Sacramenta; gravissimae enim culpae reus esset, si cum commode posset, eum desereret; cuius quidem culpae repetenda est gravitas ab ea temporis circumstantia, in qua infirmus, si quando sui pastoris ope indiget. tunc certe est, cum diabolus ipsius calcaneo insidiatur. Huic necessitati accedit et alia gravior animadversio, quod nempe infirmus indigeat iterum ob aliquod novum peccatum confiteri; qui casus cum non raro contingat, quisque intelligit parochum dictum infirmum deserentem a mortali culpa excusari non posse. » E lo stesso si raccoglie dagli Statuti di molti Sinodi Provinciali e Diocesani, i quali prescrivono la detta assistenza sotto gravi pene

Per contrario, non mancano Teologi che stanno per la sentenza opposta, fra cui il Possevino. il quale, nel trattato *De Officio Curati* (c. XIII, n. 13), al quesito se il pastore di anime è tenuto all'assistenza dei moribondi *sub gravi*, risponde: « Non credo, quia videtur res levis, nisi in eo, qui ad talem statum sit redactus cum mortali.... vel cum perseverantia in statu mortali, quia iste cum sit in magna indigentia poenitentiae videtur Curatus tamquam pastor teneri omni modo et via, dum superest halitus, illius salutem procurare. et tanto gravius teneri, credo, quanto periculosius est damnum vicinum et irreparabile moribundi. »

Al 3.° dubbio risposero che, non essendo eguale il bisogno di chi visse piamente e muore ben disposto, e di chi menò mala vita e muore con abiti viziosi, neppure la obbligazione di assisterli in morte è la stessa; siccome può pure raccogliersi dalle citate parole del Possevino e dallo stesso Rituale Rom., il quale (Cap. *De modo adiuv.*

morib.) richiede maggior fervore per quelli che abbisognano di maggiore aiuto nell'agonia.

Al 4.° dubbio osservarono che l' assistenza del proprio parroco è più efficace al moribondo per la grazia ch' è inerente all'officio di pastore. Quando perciò il parroco può assistere i moribondi, è tenuto farlo di persona. Ove poi altre cure egualmente gravi lo reclamino altrove, può allora soddisfare a quest'obbligo per mezzo di altri sacerdoti. Ciò si deduce altresì dal Rituale Rom., il quale ordina: « Quod si parochus legitime impeditus, infirmorum, ut quando plures sint, visitationi interdum vacare non potest, id praestandum curabit per alios sacerdotes. » Dove quel che vale per la visita degl'infermi generalmente, potrà pur valere per quella dei moribondi. Molti Sinodi Provinciali e Diocesani dicono lo stesso, sopratutto il IV di Milano, preseduto da S. Carlo Borromeo.

Al 5.° dubbio produssero la dottrina del Possevino (l. c.), il quale alla interrogazione: « An Curatus teneatur apud moribundum manere die ac nocte? » risponde: « Si moribundus sit impoenitens, credo teneri omni modo et via, dum superest halitus, salutem procurare, et tanto gravius teneri, quanto periculosius est damnum vicinum et irreparabile moribundi. Si vero is recepit Sacramenta et christiane vixerit, est bonum apud illum manere, sed non necessarium, consuetudine generali ita interpretante. »

Al 6.° e 7.° dubbio non poterono dare un' adeguata risposta; giacchè trattandosi di casi svariati non si può determinare generalmente ciò che convenga fare. Secondo le circostanze in cui si trovi il parroco e lo stato e le morali qualità del moribondo, si può giudicare se talvolta il parroco possa esentarsi dall'assistenza dovuta. Lo stesso S. Carlo Borromeo non discese, nelle ammirabili sue Costituzioni Sinodali, ad enumerar questi casi, rimettendo alla coscienza ed al zelo del parroco il decidere in ciascuno di essi, secondo le varie circostanze.

All' 8.° dubbio risposero affermativamente, per la ragione che chi è obbligato al fine, è obbligato pure ai mezzi per conseguirlo. Anche il Rituale prescrive che si avvisino i domestici di chiamare il parroco quando il morbo si aggrava.

Queste cose esposero alla S. C. i Consultori sopra i detti quesiti. Ma gli EE. PP. credettero rescrivere come sopra si è detto, confermando solo le prescrizioni del Rituale e quindi l'obbligazione in genere di assistere i moribondi. Quanto agli altri dubbi, trattandosi di cose controverse e di circostanze molteplici, rimisero allo insegnamento dei buoni autori. Ma il testè cennato parere dei Consultori, poggiato sulla dottrina di ottimi autori, può dar molta luce per la loro soluzione (1).

---

(1) Chi voglia delle sagge regole per l' assistenza dei moribondi, potrà leggere, fra le altre opere *Il Conforto dei Moribondi* di Pasquale Signoriello, libro prezioso che nulla lascia desiderare su tal materia; come pure l'aureo *Manuale del Parroco novello* di Frassinetti, il quale, secondo il parere del dotto Ballerini, non dovrebbe mancar mai dalle mani di un buon pastore di anime. Trascriviamo di quest'ultimo alcune cose che fanno pel nostro proposito, togliendole dall' Append. I, Parte II, *de' Sacramenti*, §. 7.

« Amministrati i Sacramenti, il parroco deve assistere l' infermo fino all' estremo passaggio; ed è grandemente da disapprovare la consuetudine, o meglio abuso vigente in alcuni luoghi, dove i parrochi costumano dare i Sacramenti agl' infermi e quindi non si accostare più alle loro case.

« Ciò si potrebbe tollerare appena pel tempo d' inverno in certe località ove deve farsi disastrosissimo cammino tra nevi, ghiacci e bufere pericolose alla stessa vita. Appena appena in queste località il parroco, dati i Sacramenti e l' Indulgenza, potrebbe raccomandare l' infermo alla carità di qualche pia persona perchè lo assistesse e lo confortasse: ordinando però che sopravvenendo all' infermo qualche singolare bisogno, come sarebbe se si trovasse colla coscienza inquieta, lo chiamassero subitamente.

« Tuttavia non è da pretendere che amministrati i Sacramenti, il parroco, o chi per esso, non si abbia più da allontanare dal letto dell'infermo finchè non muoia, o prenda notabile miglioramento, come si costuma in alcuni luoghi. Se il primo è un abuso per difetto, questo è un abuso per eccesso, e non lascia di essere una pratica viziosa, primieramente perchè obbliga il parroco, o altri per lui, a fermarsi presso l'infermo le giornate e le notti, senza che possa occuparsi in altre cose del ministero e prendere il necessario riposo: secondariamente, perchè sapendo il parroco che dato l'Olio Santo i parenti pretendono quell' assidua assistenza al loro infermo, è fortemente tentato a

DECRETI E DICHIARAZIONI

Della Sacra Congr. delle Indulgenze.

(V. p. 499 di q. vol.)

III.

Sodalizii in genere.

SOMMARIO — 1. I diritti da pagarsi alle Arciconfraternite per le aggregazioni de' Sodalizii non debbono oltrepassare uno scudo, sotto pena di nullità. — 2. Null'altro si può dar di più, neppure una torcia; — 3. E neppure *la strenna* o mancia pel trascrivimento della formola dell'aggregazione. — 4. Quando il sodalizio è trasferito altrove, anche le indulg. annessevi s'intendono trasferite. — 5. Chi ha facoltà di comunicar privilegii ed indulg. a Sodalizii, può restringerle o ampliarle a piacimento? Le aggregazioni possono farsi a tempo o in perpetuo? Può comunicarsi il privilegio dell'altare? — 6. Basta la sola autorità del Vescovo per la canonica erezione di una Confraternita, ovvero ricercasi la sanzione Apostolica? — 7. I confratelli infermi o chiusi in carcere possono supplire la visita della Chiesa con altre opere. — 8. Quando e come si può far questua dai confratelli senza perdere le indulg.? — 9. Può la stessa persona essere ascritta a più confraternite? Può lo stesso altare essere assegnato a più sodalizii? — 10. È necessario, nel formare gli statuti di un sodalizio, imporre delle opere pie ai confratelli per lo acquisto delle indulg.? È necessaria la esatta osservanza di questi statuti pel detto acquisto? Quando può il parroco ascrivere i fedeli al sodalizio esistente nella sua Chiesa? — 11. I Vescovi sono obbligati come i Religiosi ad usar la formola imposta da Clem. VIII, sotto pena di nullità, quando per concessione Apostol. comunicano le indulg. ai sodalizii delle loro Diocesi? — 12. Si sanano i difetti precedenti e si stabilisce qual formola sia necessaria in avvenire per le erezioni, instituzioni o aggregazioni delle Confraternite. — 13. Può competere al parroco il diritto di reggere un sodalizio eretto nella sua Chiesa? Può, quando egli sia impedito, competere al suo vicario? Tal diritto può dal Vescovo dichiararsi perpetuo? — 14. Indulto Apostol. con cui si sanano i difetti passati, e si concede al Vescovo facoltà di designare i parroci a rettori de' sodalizii con potestà di ascrivere i fedeli e di benedire gli abiti ecc. — 15. È necessario, sotto pena di nullità, che si eleggano gli amministratori de' sodalizii? Può il Vescovo designarvi i Direttori? e questi possono benedire i rosarii ecc.? — 16. Si possono lucrare tutte le indulg. concesse a qualche confraternita, non ostante che non di tutte si faccia menzione nello indulto Apostol.? — 17. Quali statuti necessariamente debbono osservarsi da' sodalizii che vogliono partecipare delle indulg. concesse alle Arciconfraternite con ascriversi ad esse? — 18. Della distanza che occorre tra le varie parrocchie per erigervi confraternite con lo stesso titolo. — 19. Quali privilegi godano le confraternite erette dal Vescovo per autorità Apostol. — 20. È necessaria la recita di preci quotidiane per guadagnarsi le indulg. dagli ascritti alle confraternite? — 21. Se il Vicario Generale possa erigere ed aggregare le confraternite ed approvarne gli statuti. — 22. Se gli estradiocesani possano essere ascritti alle confraternite.

---

1. S. C. Indulg., die 10 apr. 1720, approbante S. P. Clem. XI, decrevit: — « Ad tollendos nonnullos abusus qui in expediendis litteris patentibus aggregationum Archiconfraternitatibus Almae Urbis retroactis temporibus irrepserant, Sac. Congr. Indulgentiarum Decreto edito die 5 martii 1608, approbante S. M. Paulo V statuit atque decrevit, ut pro expeditione praedictarum litterarum aggregationum, seu potius pro expensis desuper faciendis, nempe pro pergamena, scriptura, sigillo, capsulis, cordulis, cera, Secretarii, Notariique labore, vel mercede, aliisque omnibus quibuscumque, nihil omnino ultra scutum unum aureum pro singula aggregatione, institutione vel confirmatione, quovis praetextu aut colore, etiam

---

differirne quanto più può l'amministrazione per non privarsi troppo presto della sua libertà e non doversi quasi inchiodare al letto dell'ammalato. »

Anche il Dottor S. Alfonso M. de' Liguori insegna cose sapientissime su tal riguardo. Ecco ciò ch'egli dice nel manuale per i Sacerdoti, Parte V:

« L'opera di aiutare i moribondi a ben morire è l'opera di carità più cara a Dio e di utile per la salute delle anime; mentre nel tempo della morte (da cui dipende l'eterna salute di ciascuno) gli assalti dell'inferno sono più terribili e gl'infermi sono meno atti ad aiutarsi da per sè stessi. Il Signore per comprovare quanto gradisce l'assistenza ai moribondi, più volte fece vedere a S. Filippo Neri gli Angeli, che suggerivano le parole ai religiosi ministri degl'infermi.

« Quest'opera poi non è officio solamente dei parrochi, ma di ogni sacerdote. Ma parlando specialmente dei parrochi dice il Rituale Romano, che una delle principali incombenze del parroco è l'assistere ai moribondi; onde vuole

merae eleemosynae exigi, aut recipi valeat, sub poena ipso facta incurrenda nullitatis aggregationis, omniumque Indulgentiarum, et spiritualium gratiarum in aggregationi bus contentarum, cum privatione etiam facultatis aggregandi, et privatione pariter Officiorum, et inhabilitate ad eadem officia in posterum obtinenda pro Ministris, Superioribus, Officialibus, aliisque contra praedictum Decretum facere praesumentibus; quae a nullo alio, nisi a Romano Pontifice pro tempore existente remitti valeat, aliisque etiam sub gravioribus poenis, arbitrio eiusdem Romani Pontificis pro tempore existentis imponendis. Ne autem longo temporis decursu praedicti Decreti oblivio induci, ac denuo abusus irrepere possint, Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, habita die 9 Aprilis 1720, decrevit, atque mandavit singulis Ordinibus, Religionibus, Institutis, et Archiconfraternitatibus, eorumque Superioribus, Ministris, atque Officialibus quocumque nomine nuncupatis, ut pro expediendis litteris patentibus aggregationum, seu potius pro illarum expensis quibuscumque nihil ultra unum scutum aureum sub quovis praetextu, aut quaesito colore, etiam a sponte dantibus, aut titulo eleemosynae recipere audeant, aut recipi permittant sub iisdem poenis con-

---

che egli subito che saprà esservi alcuno infermo dei suoi figliani, vada da sè a trovarlo, senza aspettare la chiamata: e vi vada spesso, se l'infermo è infermo ancora di spirito. E che se mai fosse impedito, vi mandi qualche altro sacerdote; ma questi deve esser pio e prudente, mentre alcuni sacerdoti alle volte in far tale officio sogliono essere più di danno che di utile, così agl'infermi, come alle anime proprie, e dei domestici; il cui profitto in tale occasione ben anche dee procurarsi dal sacerdote che assiste. Avverte il Rituale, che quando non potesse aversi un sacerdote, almeno procuri il parroco di far assistere l'infermo da qualche laico di buona vita, che sia prudente, il quale lo aiuti coi buoni sentimenti. »

L'Abate Dubois ha composte opere preziosissime pei sacerdoti. *Il Santo Prete* e *La Pratica del zelo ecclesiastico* sono due libri, la cui lettura non mai ci stancheremmo di raccomandare, tanto e l'utile che può ricavarsene da qualsivoglia ecclesiastico. Nella seconda delle citate opere, il detto Autore, Parte II, Cap. XII, parlando delle relazioni cogli ammalati, scrive:

« Bisogna cercare di stabilirci nella Parrocchia una buona riputazione su questo riguardo. Il mezzo d'acquistarla è di far sentire per ogni dove e sempre, ed in ispecie sul pulpito, che noi siamo sempre a disposizione dei parrocchiani sì di giorno come di notte; che non conviene aspettare che la malattia sia di molto aggravata per informarcene; che preferiamo mille volte far dieci viaggi inutili, che di lasciarne un solo necessario; che sarebbe per noi insopportabile pena che i parrocchiani avessero un eccessivo timore di mostrarsi importuni in queste circostanze.

« Un altro mezzo di acquistarci questa buona riputazione, è di guardarci attentamente dal non mai fare il minimo lamento, e di mostrarci gioviali quando siamo chiamati per un qualche ammalato, affinchè non possano nemmeno sospettare che ci andiamo di mala voglia. Sonvi tali sacerdoti che sono da questo lato pochissimo edificanti. Quando sono cercati per qualche ammalato, invece di partire immediatamente, fanno mille domande per sapere se la malattia sia così grave come mostrano credere; dicono con accento di rimprovero, che si viene quasi sempre per il sacerdote, quando non vi ha nulla di grave nella malattia; che questo disturba da altre occupazioni proprie del ministero ecc. ecc.

« Quello che dovrebbe renderci caro quest'esercizio di zelo, e il pensare di quanto grande importanza esso sia! Trattasi di procurare ai poveri moribondi l'eterna loro salute, od esporli per nostra negligenza a perdersi per sempre; è questa tremenda alternativa, che dovrebbe sempre tenersi presente agli occhi suoi un sacerdote quando è chiamato per un ammalato. Se in ogni circostanza il nostro ministero è utilissimo alle anime, in questa si può dire che ordinariamente sia non solo utile, ma assolutamente necessario per riconciliare con Dio peccatori che sono in istato di perdizione, i quali non avendo mai la contrizione perfetta, non possono sperare di salvarsi che col caritatevole aiuto del loro parroco, e dei sacramenti che amministrerà loro.

« Credo che per un prete penetrato dello spirito di fede, non possa esservi riflessione più penetrante che questa: « Ecco un'anima che io « ho più ragione di temere che sia perduta, « che di sperare che sia salva; e se essa è « dannata, io ne sono la causa, e la mia negli« genza che cagionò questa spaventosa ed ir« rimediabile disgrazia! »

« Risolviamo, in considerazione di queste tremende verità, di sacrificare ogni cosa, piuttosto che porci in pericolo d'averci a rimproverare d'aver compromessa la salute di un'anima anche sola. Promettiamo a Dio ed a noi stessi fermamente di raddoppiare di zelo per gli ammalati; di volare prontamente al loro fianco, a dispetto di tutti gli ostacoli, con quella premurosa sollecitudine che sanno ispirare una viva fede ed una carità ardente. »

Una poi delle avvertenze cui vuolsi principalissimamente badare con gl'infermi e coi moribondi, crediamo che sia il procurare di liberarli dai sacrilegii onde possibilmente si troveranno aggravati. Epperò nell'udirne la Confessione, nell'amministrar loro il Viatico e l'Estrema Unzione, nell'assisterli, vorremmo che più volte con carità e prudenza si doman-

tis in supra memorato Decreto edito die dartii 1608, ne Confraternitates aggre-ndae sumptibus nimium graventur, et omnes intelligant coelestes Ecclesiae esauros, non quaestus aut alicuius lucri sa, sed ad pietatem fidelium excitandam Apostolicae Sedis benignitate aperiri ».

t. An praeter scutum aureum pro litteris gregationis, Archiconfraternitas percipe-possit etiam intortitium a Procuratore hiconfraternitatis aggregandae in actu issionis?

esp. 11 maii 1722: « In Decretis ».

. S. Congr. Indulg., confirmatis et innoatis omnibus decretis hac de re iam editis n. 1. et 2.), die 31 iul. 1756, approbante mmo Pontifice, adiecit: « Praeterea declarat nullum ius, nullamque facultatem rivativam competere Secretariis, amanensibus aliisque quocumque nomine nuncupatis Ministris Archiconfraternitatum nscribendi formulam aggregationis, nique ultra praefatam summam Scuti aurei o huiusmodi transcriptione uti comprehensa in supra enunciatis expensis, exire posse; propterea mandat singulis rdinibus, Religionibus, institutis et Archiconfraternitatibus quibuscumque, eorumque Superioribus, Ministris et Officialibus quocumque nomine nuncupatis, ut in expediendis Litteris Patentibus Aggregationum, seu pro illarum expensis supra expressis, aliisque quibuscumque, nihil ultra scutum aureum sub quovis praetextu, aut quaesito colore, etiam a sponte dantibus, titulo *Strenae* aut eleemosynae recipere audeant aut recipi permittant, sub eisdem poenis supra indicatis ».

4. An, translata sodalitate, intelligantur etiam translatae indulgentiae?

Resp. 16 febr. 1739: « Affirmative ».

5. — I. An Patriarchales Basilicae, aliaeque Ecclesiae, nec non Nosocomia, Archiconfraternitates, Superiores cuiuscumque ordinis, sive Instituti caeterique habentes facultatem communicandi privilegia, possint privilegia et indulgentias ampliare et limitare pro sui arbitrio in aggregationibus? — II. An aggregationes faciendae sint ad tempus vel in perpetuum? — III. An privilegium Altaris sit communicabile?

Resp. 5 febr. 1748, approbante S. P.: « Ad I Negative, nisi aliter in Indultis Apostolicis praevideatur. — Ad II Aggre-

---

sero sulle confessioni passate, e si animassero ciovarsi del tempo che ancor si concede loro misericordiosissimo Dio. P. e.—Fratel mio, itemi senza verun timore la vostra coscienza. te certo che quanto più gravi e deformi sanno le colpe che mi manifesterete, tanto maggior piacere verrete a darmi; specialmente se anno peccati che il demonio vi ha fatto tere di uire agli altri confessori. Che consolaine, se potrò strappare l'anima vostra dalle anche del demonio, che aspetta per portarla all'inferno, e potrò metterla nel costato G. C. ecc. — E diciamo *più volte*, perchè l'erienza ci ha insegnato che alle prime doande si ha d'ordinario risposta negativa: — dire, non ho scrupoli sulle confessioni passate; ello che ricordava, l'ho sempre detto. — Ma petendo con destrezza gli assalti, si vince asi sempre, anche coi sani, ma molto più gl' infermi. Quindi conviene proporre vari otivi; e. g. or l'eternità del supplizio preparo a chi non accusò tutte le colpe, or la vergna inesprimibile che si soffrirà nel vedersi anifestati a tutto il mondo nel finale giudizio ei falli che non si vollero manifestare ad un uomo, ecc. — E con i rozzi, con le donne, anciulli non si ha da omettere il mezzo sorano, che sono le domande suggestive; dopo e la risposta negativa, come se fosse stata ffermativa, subito ripigliare: — Ebbene, quante volte è stato che il demonio (si dia la colpa sempre al demonio) ti ha fatto lasciare qualche peccato? Se risponde *poche volte*, si procederà destramente ad assodarne il numero ecc. Se tornerà a negare, si dirà: — Qualche volta di rado, è vero? — No, mai. — Forse solo nella tenera età, quando eri senza discernimento; non è così? — Eh!.... allora forse sì. — Ebbene, dimmi che peccati furono. Te li fecero commettere i fanciulli più grandi di te; non è vero? — Sì. Tirata abilmente la confessione di quelle colpe (e non prima), si soggiunga: — È siccome il demonio ti accecò per farti lasciare quei peccati nelle prime confessioni, poi non avesti mai più il coraggio di accusartene: è vero? — Così è. — Assodato il bisogno di riparare ai sacrilegii, si farà fare per sommi capi la confessione generale o parziale, si ecciterà al dolore ecc. e si assolverà. Oh quante anime si salveranno con queste industrie!—Ed anche quando il moribondo non ha più l'uso della parola, vuolsi provvedere alla sua salvezza, pel caso che abbia commesso sacrilegii, e non gli abbia riparati; p. e.: — Figlio, dici col cuore: Signore, intendo pentirmi ed accusarmi di tutti i peccati, anche di quelli che lasciai per vergogna; se potessi, vorrei fare una confessione generale. Signore, accettate il mio desiderio, e perdonatemi.

gationes faciendas esse in perpetuum. — Ad III Negative ».

6. — I. An dici possit canonica dictae Confraternitatis (Imaginis I. C. Redemptoris in Angelopolitana Dioecesi) erectio, solius Ordinarii auctoritate facta? — II. An reportari debeat Apostolica confirmatio?

Resp. 28 aug. 1752: Ad I « Affirmative ». — Ad II « Non indigere ».

7. Clemens PP. XIII, per Decr. Urbis et Orbis 2 aug. 1760, « benigne concessit ut Confratres et Consorores cuiuscumque Confraternitatis, seu Sodalitii aut Congregationis ubique locorum existentis, dummodo sit auctoritate ordinaria erecta, aliqua corporis infirmitate laborantes, vel carceribus detenti, eisdem omnibus et singulis Indulgentiis, quibus gaudent ceteri confratres et consorores, gaudere possint et valeant; ita tamen ut, omissa visitatione Ecclesiae, alia pia opera iniuncta, quae pro viribus peragere poterunt, fideliter ac devote exequantur. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari in perpetuum, et ad preces cuiuscumque Sodalitii, Confraternitatis seu Congregationis concedi absque ulla Brevis expeditione » (1).

8. Episcopus Cameracensis exponit, praescriptum seu legem totam Dioecesim afficientem promulgatam fuisse quoad sodalitates canonice erectas; quae lex fert ut a duobus Confratribus, singulis anni Dominicis diebus, quaestuando, argentum colligatur. Cum vero a §. VIII Bullae Clementis VIII hoc prohibeatur, quaerit utrum, quia factum quod lex praelaudata ferebat, sodalitatum associationes nullae sint, privilegia, ac indulgentiae adnexae, extinctae?

Resp. 11 iun. 1838: « Nihil obstare ut Confraternitates eleemosynas colligant iuxta legem totam Dioecesim afficientem ab Ordinario praescriptam erogandas in Ecclesiae seu Oratorii reparationem atque ornatum, vel in alios pios usus de consensu ciusdem Ordinarii, iuxta cit. Clementis VIII Constitutionem §. 8; proindeque sodalitatum associationes validae, privilegia, indulgentiae adnexae minime extinctae ».

9.—I. An idem vir possit aggregari mu tis Sodalitatibus et lucrari indulgentia unicuique concessas, dummodo condition praescriptas adimpleat? — II. An idem A tare in eadem Ecclesia possit assignari u Altare proprium variis Sodalitatibus, v. g SS. Rosario, B. Virgini de Carmelo, SS. Co di Jesu?

Resp. 29 maii 1841: Ad I « Affirmati ve. » — Ad II « Affirmative in genere et d consensu uniuscuiusque Rectoris respecti vae Sodalitatis ibi erectae; sed ad praeca vendas quaestiones, quae facile oriri solen quoad functiones peragendas, aut Altar custodiendum etc. magis expedit, si fier potest, ut quaelibet Sodalitas suum habea Altare ».

10. Cum Episcopus Cameracensis in eri gendis Sodalitatibus cuiuscumque tituli unicuique Sodalitati eadem statuta servan da tradiderit, quin mentio fiat in ipsis d aliquo pio opere a sodalibus exercendo quaerit a Sac. Congregatione:

I. Utrum indulgentiae talibus Sodalita tibus ab Apostolica Sede concessae valida sint, et an sodales eas lucrari possint, adimpletis tantum conditionibus in Pontificiis concessionibus praescriptis?

II. Utrum praefata statuta servanda sint sub poena nullitatis indulgentiarum; ita ut fideles indulgentiis priventur ob eorum inobservantiam, sive integram, sive ex parte tantum?

III. Utrum receptio fidelium, seu adscriptio in sodalitatem sufficiens sit ad lucrandas adnexas indulgentias facta a Parocho respectivo illius Ecclesiae, in qua sodalitas reperitur erecta, quamvis statuta mentionem non faciant quod Parochus debeat esse Sodalitatis Rector?

Resp. 25 ian. 1842: Ad I « Affirmative ». — Ad II « Dummodo Sodalitates sint canonice erectae, et sodales adimpleant opera iniuncta a Summis Pontificibus pro lucrandis indulgentiis suae respectivae Confraternitati adnexis, ipsique sodales legitime descripti fuerint in Confraternitatem, inobservantia partialis, seu generalis Statutorum

(1) Come debba intendersi quest'ultima clausola vedi a p. 288 del presente volume.

non obest acquisitioni indulgentiarum, ex eo quod statuta sunt potius ad regimen, et ad rectam Sodalitatis administrationem data, minime vero tamquam iniuncta opera ad indulgentias acquirendas ». — Ad III « Affirmative, quatenus Parochus sit ab Episcopo erigente deputatus ad recipiendos sodales, etiamsi nulla de eo facta sit mentio in Statutis ».

11. Utrum Episcopi, qui ab Apostolica Sede facultatibus sunt muniti communicandi indulgentias Sodalitatibus, quas in propriis Dioecesibus erexerunt, debeant sub poena nullitatis necessario uti formula a sa. me. Clemente VIII approbata, an satis erit eas erigendi cum Diplomate cuiuscumque formulae, episcopali signo obsignato, in quo, citato Apostolico indulto, mentio quoque fiat tum de necessitate adscribendi Sodalium nomina in Sodalitatis album, tum de distantia servanda, prout Clemens VIII sa. me. in sua Constitutione praescripsit?

Resp. 25 ian. 1842: « Negative, sed conformari debent Litteris Apostolicis particularibus ab ipsis Ordinariis obtentis; et ubi in concessionibus enunciatur *Servata Constitutio. Clementis VIII*, hoc respicit conditiones in ipsa Constitutione enunciatas, quae sunt observandae, minime vero formulam, quae respicit Superiores Regulares in eorum Ordinis tantum Sodalitatibus erigendis ».

12. Pius PP. IX, per Decretum *Urbis et Orbis* 8 ianuar. 1861, « benigne sanavit institutiones et aggregationes hucusque factas, in quibus aliquid ex praedictis (circa formulam praescriptam a Clem. VIII in Constit. *Quaecumque a Sede Apostolica* sub die 7 decembris 1604, in quo statuitur quod sub poena nullitatis, expresse et in specie declarari debent indulgentiae et privilegia quae communicantur; et circa praestationem tantum unius aurei ob aggregationem ad archiconfraternitatem, itidem sub nullitatis poena) desideretur quod perficiendum erat per Constitutionem enunciatam aut Decretum superius expressum (6 martii 1608, v. n. 1), vel contra in iisdem praescripta peractum sit, simulque mandavit ut in posterum formula in huiusmodi erectionibus seu institutionibus seu aggregationibus adhibenda concordet saltem in substantialibus cum illa praescripta a Clemente VIII, cuius Constitutionis ad minus praecipua capita in eadem formula inserantur cum variationibus ab eadem Sanctitate Sua approbatis, cuius quidem formulae exemplar iis praesertim quorum interest communicandum in Actis Sac. Congregationis servari praecepit, et ut Societati aggregatae ab Ordine, Instituto, seu Archiconfraternitate aggregante tradi possit separatim et distincte a formula ac etiam typis impressus Elenchus Indulgentiarum et Privilegiorum ab Ordinario tamen loci recognitus; cuius impressio in hunc tantum finem permittitur, etiamsi indulgentiarum concessiones sint depromptae ex pluribus Brevibus etc., non obstante Decreto S. C. Indicis et altero Decreto Sac. Congr. Indulgentiarum explicante et moderante praedictum Decretum Indicis diei 22 ianuarii 1858 ».

13.—I. Quando Episcopus, virtute Delegationis Apostolicae, in Ecclesia Parochiali, seu succursali erexit aliquam Sodalitatem, de Monte Carmelo, scilicet, Rosarii etc. nec specialem Rectorem designavit, numquid praedictae Ecclesiae Pastor, hoc ipso et absque alia designatione, institutae Sodalitatis Rector censetur, et haberi debet, ita ut in illam admittere valeat et suos, et aliorum Parochianos, completis formalitatibus aliunde praescriptis, speciatim benedicere et imponere scapularia?

II. Impedito Pastore, numquid eius Vicario competunt supranumeratae facultates?

III. Hoc recepto: Ubi pia Sodalitas alicubi erigitur, nominatim designandum esse istius Sodalitatis Rectorem; potestne Episcopus declarare Rectoris munus ab Ecclesiae Pastore, quae Sodalitate donatur, in perpetuum fore obeundum, et Pastor pro tempore fruitur ne virtute huius declarationis facultatibus in prima et secunda quaestione memoratis?

Resp. 7 iun. 1842: Ad I « Negative, excepto solummodo casu, quod in illa Ecclesia, seu Paroecia nullus alius esset, qui possit destinari; et tunc eo ipso quod Episco-

pus ibi erigit Sodalitatem, tacite videtur Rectorem designare Ecclesiae Pastorem non iure suo utendo, sed Sodalitatis necessitate Rectorem exigentis ». — Ad II « Affirmative, dummodo Vicarius sit de gremio Sodalitatis ». — Ad III « Negative, nisi Episcopus speciales habeat facultates; nam generice loquendo, quotannis fieri debet Rectoris, aliorumque officialium Sodalitatis electio. »

14. Decretum *Urbis et Orbis* 8 ian. 1861: — « Cum plures Confraternitates, Sodalitates, Piae Uniones etc. fidelium canonice erectae reperiantur, in quibus loci Ordinarius designaverit Parochum, qui ratione muneris quod exercet et pro tempore quo munere fungitur sit constitutus Confraternitatis, Sodalitatis etc. Rector, Moderator, seu quocumque titulo appelletur, proindeque facultate polleat ea gerendi, quae ad Rectores spectant et etiam, quatenus in respectiva sodalitate id Rectori tribuatur, fideles adscribendi, habitus benedicendi et scapularia, illaque imponendi, coronas etc. pariter benedicendi iuxta facultates ad quamlibet sodalitatem spectantes pro similibus impositionibus, benedictionibus etc. atque dubium exortum sit circa huiusmodi designationem Parochi libere et auctoritate propria peractam ab Ordinariis, facta fuit relatio SS. D. N. Pio PP. IX in Audientia diei 8 ian. 1861; et Sanctitas Sua, derogando omnibus hucusque circa hanc designationem quavis auctoritate et quovis modo aliter praescriptis benigne sanavit, quatenus opus sit, tales designationes Parochorum nec non acta per ipsos tamquam Rectores et adscriptos per eosdem Parochos, quatenus Rectoris munus, quo funguntur in respectiva Sodalitate, fideles adscribendi sint, valide adscriptos habendos esse declaravit, necnon benedictiones habituum, scapularium, coronarum etc. et impositiones etc. ab eisdem factas, prout Rectoribus in respectiva Sodalitate tribuitur, ratas habendas esse concessit. Quoad futurum vero eadem Sanctitas Sua benigne impertiri dignata est ut Ordinarii locorum libere designare possint, si ita in Domino expedire iudicaverint, Parochos pro tempore in Rectores, Moderatores etc. Confraternitatum etc. Non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus ».

15. — I. An necesse sit sub nullitatis poena ut administratores eligantur? — II. An Episcopus designare possit Directorem uniuscuiusque Confraternitatis suae Dioecesis sive iam existentis, sive ab ipso ex speciali Apostolica facultate erectae? — III. An Director ab Episcopo sic designatus, eo ipso Rosaria cum applicatione indulgentiarum et scapularia benedicere ac imponere possit?

Resp. 18 nov. 1842: Ad I « Negative, quia administratorum electio erit tantum ad bonum Sodalitatum regimen, minime vero ad validitatem erectionis necessaria ». — Ad II « Affirmative ». — Ad III « Negative, nisi in huiusmodi concessionibus facta sit mentio de facultate Rectoris pro tempore tradenda pro rosariorum, coronarum, seu scapularium benedictione ».

16. An indultum Apostolicum quod specificat quasdam indulgentias cuidam Sodalitati concessas, excludat alias indulgentias non specificatas in praefato indulto, quarum tamen mentionem faciunt nonnulli Auctores de indulgentiis pertractantes?

Resp. 30 ian. 1843: « Standum esse verbis Indulti, ex quo, si nulla sit expressa conditio, verbi gratia: *dummodo nulla alia indulgentia reperiatur concessa*, aut similia etc. eruitur firmas remanere singulas indulgentias etiam praecedenti tempore elargitas, de quibus mentio quoque apud Auctores de indulgentiis pertractantes ».

17. Episcopus Pineroliensis, cupiens in sua Dioecesi Sodalitatem erigere sub titulo Immaculati Cordis Mariae pro conversione peccatorum cum omnibus indulgentiis, quibus virtute Brevis diei 24 Aprilis 1838 ditata fuit ipsa Archisodalitas in Ecclesia B. M. V. de Victoriis Urbis Parisiensis, prae manibus habuit illius Archisodalitatis statuta sub die 16 Decembris 1836 ab Archiepiscopo Parisiensi approbata; sed cum ad trutinam revocarentur omnia, atque perpenderentur huius Pineroliensis Dioecesis circumstantiae, in quibus praedicta statuta

ud possent in integrum observari, dum exortum fuit, num omnes horum Pa-ensium Statutorum articuli necessarii essentiales essent ad lucrandas indul-tias; hinc quaerit a Sacra Congrega-me: — Omnes ne et singuli articuli Pa-ensium statutorum sunt necessarii et entiales ad constituendam in suo esse ac Societatem pro lucrandis indulgentiis em concessis? etc.

Resp. 12 maii 1843: « Negative, et dum-do Sodalitas canonice erigatur, soda-que adimpleant opera pro acquirendis ulgentiis ab Apostolica Sede praescripta, ietas partialis, seu generalis statuto-m (quae ab Ordinariis respectivorum orum pro diversitate temporum et cir-nstantiarum erunt constituenda) non st acquisitioni indulgentiarum, ex eo d statuta sunt potius ad regimen et ad tam Sodalitatis administrationem data, ime vero tamquam iniuncta opera ad ulgentias lucrifaciendas; quod si tamen nulli statutorum articuli aliqua pera-nda opera sodalibus proponant, quae ex ntificia concessione ditata sint indulgen-, ipsi tamquam essentiales habendi sunt nullo modo variari possint, ne tali spi-uali emolumento sodales sint fraudati ».

18. Cum Paroeciae non distent invicem a leuca, si tamen sunt in separatis op-iis constitutae, poterunt erigi in amba-s Confraternitates eaedem?

Resp. 22 aug. 1842: « Affirmative, si atur de Confraternitatibus SS. Corporis riati, et de Doctrina Chistiana, quae aeter indulgentias huiusmodi Sodalita-ous a Paulo V concessas, singulari quo-e privilegio gaudent, iuxta Sac. Con-egationis Decreta, quod nempe in sin-iis quoque Paroeciis possint institui; gative vero si agatur de Confraternita-ibus in genere ».

19. Confraternitates ab Episcopo aucto-ate a S. Sede delegata erectae, fruun-r necne eadem bonorum operum, et ora-num communione cum Archiconfrater-tate, et iisdem privilegiis et indulgentiis illae, quae aggregatae ordinario more erunt?

Resp. 22 aug. 1842: — « Affirmative si agatur de Confraternitate SS. Corporis Christi; si vero de Doctrina Christiana, quoties in una Dioecesi aggregata est una istiusmodi Confraternitas, ceterae etiam erectae, aut erigendae, aggregatae censeantur; Negative quoad alias Confraternitates in genere ».

20. An quaedam speciales preces quotidianae sint necessario recitandae ad obtinendas indulgentias quae a Summis Pontificibus fuerunt concessae Sodalibus Congregationum de B. M. V. rite institutarum in Collegiis et aliis locis etc. Romanae Congregationi consociatarum? Ratio dubii in eo statuitur quod huiusmodi preces non videantur requirere Decreta de indulgentiis quae sunt in Congregationibus Apostolica auctoritate concessae.

Resp. 31 ian. 1848: « Ubi nullae sunt praescriptae preces quotidianae ad effectum lucrandi indulgentias, non tenentur Christifideles ad aliquas determinatas recitandas ».

21. — I. Cum Episcopus obtinuerit facultatem a Sede Apostol. erigendi Confraternitates cum respectivis indulgentiis, potest ne Vicarius Generalis id praestare absque speciali delegatione Episcopi? — II. Potesne Vicarius Generalis auctoritate ordinaria erigere Confraternitates absque delegatione Episcopi, ita ut erectio sic peracta canonica sit? — III. Utrum Vicarius Generalis possit valide concedere Litteras testimoniales ac consensum requisitum a Clem. VIII pro aggregatione Confraternitatum? — IV. Utrum Vicarius Generalis possit approbare statuta Confraternitatum?

Resp. 20 iul. 1868: « Ad I Negative, nisi Episcopo subdelegandi potestas in Apostolico indulto concessa fuerit, suumque Vicarium Generalem subdelegaverit. — Ad II Negative. — Ad III Negative. — Ad IV Negative et supplicandum SS.mo pro sanatione quoad praeteritum. — Sanctitas Sua, die 18 aug. 1868, resolutionem S. C. approbavit et confirmavit et sanationem erectionum Confraternitatum et approbationem statutorum a Vicariis Generalibus usque ad totum currentem diem 18 aug.

1868 factarum, nec non aggregationum, quae cum litteris testimonialibus et consensu Vicariorum Generalium locum huc usque habuerunt, benigne impertita est ».

22. Utrum Pia Unio sub titulo Patrocinii S. Joseph Firmi canonice erecta et legitime aggregata Archiconfraternitati eiusdem tituli de Urbe, possit adscribere extraneos id postulantes?

Resp. 18 aug. 1868, confirmante S. P.: « Affirmative, dummodo omnia concurrant, quae pro adscriptione requiruntur (1) ».

RISPOSTE

AI QUESITI A PREMIO

(Continuazione: v. p. 470 di q. vol.)

Nardone Gaetano Alcide — Sacerdote di Campolattaro (Benevento). — Non essendo mutata la natura dell'uomo, crede che la sentenza di S. Alfonso, circa il rossore nelle confessioni, debba applicarsi pienamente ai tempi nostri. E questo tanto maggiormente, in quanto che i peccati di disonestà sono cresciuti a dismisura. E benchè ciò avvenga più di frequente nei peccati turpi, non deve però negarsi che anche in altre materie non di rado si verifica, massime nei peccati che riguardano i doveri del proprio stato, e nella ingiusta appropriazione della roba altrui. Dopo ciò passa a mostrare quanto sia l'obbligo nel Clero di ovviare a tal disordine e quali mezzi deve adoperare sul pergamo e nel confessionale per ottenere l'intento.

Martinenghi Luigi — Direttore Spirituale di Valmadrera (Prov. di Como). — È di avviso che oggidì i sacrilegi, per mancanza di sincerità in confessione, sono in molto minor numero che un tempo; e ciò 1.° perchè oramai la confessione è divenuta più spontanea che una volta; 2.° perchè fu generalmente abbandonato dai confessori quel rigorismo teologico che incuteva gran timore nei penitenti, prevalendo i miti insegnamenti di S. Alfonso. Tuttavia dal rossore sono anche oggidì tentati quei del sesso debole e segnatamente i fanciulli e le zitelle; per cui continua l'obbligo strettissimo nel Clero d'investigare tutti gli ostacoli che si frappongono alla sincera manifestazione delle coscienze, per toglierli, e di scoprire tutti quei mezzi che giovano a condurre ad una sincera confessione per usarne a tempo e luogo opportuno.

Gli ostacoli sono due: il *rossore* e il *timore*; il rossore per certe colpe che si apprendono come troppo umilianti; il timore per certe altre, la cui divulgazione, per l'imprudenza del confessore, esporrebbe il colpevole a gravi mali. Per ovviare a questi ostacoli, suggerisce alcuni mezzi *negativi* e *positivi*. I negativi consistono in ischivare: 1.° l'imprudenza di discorrere, massime alla presenza di secolari, di cose udite in confessione — 2.° il rigorismo in fatto di opinioni teologico-morali — 3.° l'imprudenza di riprendere il penitente prima che abbia compiuta l'accusa dei peccati — 4.° la fretta che induce il confessore a incalzare il penitente con continue domande — 5.° la gelosia che spinge il sacro ministro a manifestare il proprio malanimo ove il penitente o la penitente si accosti ad altro confessore — 6.° dal pulpito l'inconveniente di escire in parole che esprimano biasimo e disprezzo non solo del vizio, ma ancora del vizioso.

I mezzi positivi stanno nel procurare con ogni sollecitudine: 1. di meritare presso i fedeli molta fiducia per mezzo di una condotta degna del sacro carattere, di cui andiamo insigniti, e mercè di una grande circospezione nei discorsi — 2. di riformare le proprie opinioni in fatto di Teologia Mo-

(1) Per altre dichiarazioni intorno le Confraternite vedi a p. 460 e segg., come pure a p. 494 e 495 di questo vol.

...e, ove fossero un po' rigorose, avendo per ...estro il gran Dottor della Chiesa S. Al...oso — 3. d'investirsi della carità di Gesù ...sto. il quale è il buon pastore che va in ...ccia della pecorella smarrita—4. di esor...e i propri penitenti ad accostarsi di tanto ...tanto ad altro confessore — 5. d'istruire ... ignoranti e in modo particolare i fan...lli intorno al dovere e alla necessità di ...ire schiettamente le magagne della co...enza in confessione.

Dopo aver dimostrate le cose anzidette ...a molta dottrina e senno, discende alla ...tica sì del pergamo come del confessio...e, suggerendo savissimi consigli. E in ...anto al pergamo consiglia in primo luo... una chiara e forte dimostrazione della ...essità di manifestare almeno le colpe ...vi in confessione; poi vuol che si pro...a con ordine a combattere le difficoltà ...e sogliono opporsi dai penitenti, sven...do prima quelle che provengono dall'i...oranza, quindi le altre che oppone il de...nio, e finalmente le più potenti che sono ...lle dell'amor proprio Si conchiuda con ... viva pittura della misericordia di Dio.— ...riguardo al confessionale, non si ricusi, ..., per ordinario la richiesta del penitente ...a confessione generale; lo si aiuti con ...denti interrogazioni (di che dà un sa...ate saggio), schivandosi le domande che ...ebbero recare scandalo, e non omet...dosi quelle che possono condurre alla ...nifestazione delle colpe. — Dopo essersi ...tenuto a lungo su di tale argomento ...de l'ottima dissertazione con queste pa...: « Conchiude lo scrivente con dire che ...te altre cose utilmente si potrebbero ...orre sopra questo importante argomento, ... che la scienza più fruttuosa la si at...ge a'piedi del Crocifisso, della cui opera ...alvezza i sacerdoti sono i continuatori. ... la qual cosa si fa lecito di rivolgersi ...tti i suoi venerabili Confratelli ed esor...i a non perdere giammai di vista che ...no è il ministero che ci è affidato, e ... dobbiamo giammai accingerci a com...re opera tanto sublime, come è l'am...istrazione del Sacramento della Peni...za, senza avere prima invocato l'aiuto ... Dator de' lumi e Padron dei cuori ».

...avinetti Nicola Maria — Accolito, ...no del Ven. Seminario di Cerreto-San...— Non risponde poggiato sulla propria ...rienza, giacchè l'egregio giovane è an... sul compiere gli studi teologici, ma da ...che i Dottori insegnano e il buon senso ...gerisce ha potuto desumere tanto da ...porre una latina dissertazione molto ...iziosa e accurata. Mostrato come deb... applicare anche ai nostri tempi la sentenza che il Liguori profferiva sul numero dei sacrilegi per manco di sincerità nelle confessioni, discorre dell'obbligo che ha il Clero d'impedire tal disordine, e del modo come possa ottener ciò così dal pergamo come dal confessionale. Le savie dottrine che svolge, gli opportuni ammonimenti che suggerisce, il modo spontaneo e chiaro, con che manifesta le sue idee, rivelano in lui un giovine fatto a buoni studi, e di belle speranze per la Chiesa.

BIBLIOGRAFIA

BERARDI EMILIO — De Recidivis et Occasionariis et de Praxi Confessariorum, auctore Aemilio Berardi parocho Faventinae Dioecesis. Editio secunda auctior et ad novam formam redacta. vol. II continens tractatum de Occasionariis. — Faventiae ex Tip. Novelli, 1878 — in 8.° di pagg. 344.

Siamo lieti di annunziar la comparsa del secondo Volume di quest'opera preziosissima che fornirà ai Confessori il più valido aiuto a ben compiere il loro difficile ministero. Di essa parlammo già in altro luogo, e ciò che dicemmo ivi del primo volume ci gode l'animo di confermarlo con più ragione del secondo. Con più ragione, ripetiamo, giacchè in esso abbiamo lette cose di tanta pratica utilità pei nostri tempi, che pensiamo non potersi dire nè desiderare di meglio. Questioni difficilissime intorno alle occasioni di peccare vengono qui trattate con sì gran senno e dottrina e col peso di tante ragioni ed autorità, da vedersene la chiarezza con luce meridiana. Alle dottrine molteplici sulle occasioni in genere segue una importantissima trattazione sulle occasioni contro cui più specialmente fa d'uopo premunirsi; e con la stessa profondità ed ampiezza si parla del concubinato, del ballo, de' teatri, de'baccanali, delle conversazioni, dei compagni cattivi, de'libri e diarii pravi, dei giuochi, delle bettole e de' caffè, mostrandosi fin dove si estenda l'obbligo di evitarli, e di quali mezzi sia necessario avvalersi per liberarsene. E tuttociò in rispetto ancora ai bisogni dei nostri tempi, i quali esigono norme e riguardi speciali. — Segnaliamo soprattutto la trattazione sul concu-

binarii, in cui si svolgono utilissime questioni, massime intorno al così detto matrimonio civile, e si additano efficacissimi mezzi di aiutare cotali penitenti, che riesce un vero tesoro.

I Parroci, i Professori di Teologia Morale e segnatamente i Confessori si affrettino di procurarsi un'opera che varrà mirabilmente a facilitar loro la via per la buona direzione e per la santificazione delle anime.

Chi spedirà per mezzo di vaglia (e non altrimenti) all'autore M. Rev. D. Emilio Berardi Parroco in Faenza L. 9,50 avrà subito l'opera *de Recidivis et Occasionariis* ed appresso avrà la pratica de' Confessori, della quale ora si è cominciata la stampa.—Chi poi spedirà solamente L. 6,50 avrà pur subito l'opera suddetta, ma senza diritto alla Pratica, la quale può anche stare da sè e potrà acquistarsi a suo tempo per L. 3,50 — Per l'estero il prezzo va aumentato di cent. 50.

PICARDI GAETANO — Filosofia Elementare pel Rev. Gaetano Picardi. — Vol. I che comprende la filosofia fondamentale, la Logica, la Ontologia, e la Ideologia. —Vol. II che comprende la Filosofia speciale, ossia l'Antropologia, la Cosmologia, la Teologia, la Etica e il Diritto razionale.—Napoli, Tip. di Stanislao de Lella, in 8.° di pagg. 402, 272, XVI.

— Nuovo saggio sul Teoretico e Pratico Intelletto Umano in relazione all'obbietto intelligibile ed all'obbietto doveroso. Compendiosa Filosofia bipartita secondo l'ordine di ascensione dagli esistenti all'Ente e quello di ritorno dall'Ente agli esistenti, con singolari novità di vedute su la evidenza, gli universali, l'azione, la idea, il giudizio, il raziocinio applicato, il principio della ragion pratica..., corto, su le più vitali teoriche della scienza intorniata dal mistero. Lavoro sommesso agli amatori di Sofia da Gaetano Picardi. — Napoli: presso Lapegna in Napoli e Camele in Lagonegro. In 8.° di pagg. 296.

In tanto alacre studio di rivocare ai sani principii le filosofiche discipline, crediamo che meritino esser lette attesamente queste opere del dotto e chiarissimo Can. Picardi, assai commendevoli pel metodo, per la bontà della dottrina e per una fisonomia tutta lor propria. Noi, contenti di averne solo fatto l'annunzio, ci mettiamo al giudizio che ne daranno i dotti ai quali raccomandiamo vivamente la lett di esse. — Costano la Filosofia Elem. L. 4,6 il Nuovo Saggio L. 2.—Vendibili in Napoli pres Salvatore Barbieri Trinità Magg. 47, e pres l'Autore in Lagonegro (Basilicata).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1878)

ITALIA

Lettera del S. Padre al Card. S gretario di Stato. — Dopo la celebre l ciclica che il S. Padre mandò all'Episcop cattolico, in occasione del suo esaltamento Soglio Pontificio, niun altro documento ha stato tanto interesse, quanto la lettera da diretta, con data del 27 agosto 1878, all'E. Card. Nina Segretario di Stato. Noi, dolenti non poterla riprodurre testuale, ne daremo condo il solito, un fedele sunto.

Comincia il S. P. dal deplorare la morte d l'E.mo Card. Franchi suo primo Segretario Stato, il quale nel breve tempo che lo ebbe fianco corrispose pienamente alla sua aspet zione. Rivolti gli occhi sull'E.mo Nina, e sc tolo a successore del defunto in quella diffic carica, vuole, con la lettera di che parliam aprirgli la sua mente sopra alcuni punti ri vantissimi.

E primamente si fa a ricordare ciò ch' scrisse nella sua memoranda Enciclica, in attribuì lo scadimento che or deplorasi d verità soprannaturali e naturali e il pericol che versa la presente società, alla proclam separazione e alla tentata apostasia da Cr e dalla sua Chiesa. Dedusse che i regni nazioni potranno risorgere dalle loro sciag allora solamente quando avranno dato lib campo all'azione benefica della Chiesa. Di fece un caldo appello ai principi e governa che reggono le sorti dei popoli.

Segnatamente si rivolse al potente Impe tore della Germania, la quale, per le tristi c dizioni fatte ai cattolici, richiamava in m particolare la sua sollecitudine. La parola di fu accolta favorevolmente e condusse ad a chevoli trattative, « nelle quali, dice, nor nostro intendimento di addivenire ad una s plice tregua che lascerebbe aperta la v nuovi conflitti; ma di stringere, rimossi ostacoli, una pace vera, solida e duratur

Rivolse poi la sua sollecitudine alle Contr dell'Oriente, in cui forse preparasi un migl avvenire agl'interessi della Religione. N sarà da lui omesso per favorirli.

Ma fra sì liete speranze è rattristato il spirito per la difficile condizione in che v

in Italia il Capo della Chiesa. Il quale, perchè possa reggere convenevolmente l'Orbe cattolico, ha mestieri di pienissima libertà, quale non gode spogliato dei suoi dominii e costretto a veder cose desolantissime nello stesso centro della Cattolicità. Egli perciò è indotto a ripetere con più ragione quello stesso che lamentò il suo Predecessore di s. m. nell'Allocuzione Concistoriale del 12 marzo 1877; giacchè ora non solo si continua dal Governo italiano nella stessa via, ma si tenta di render vani gli atti medesimi della sua spirituale giurisdizione.

E qui, ricordate le promesse del Governo d'Italia di lasciar libero il Pontefice intorno alla nomina de'Vescovi, deplora come nel fatto, col pretesto del placito governativo, non si vollero questi riconoscere per la restituzione delle loro rendite, e neppure per gli atti del loro spirituale ministero. E a chi s'indusse a chiedere il detto placito, per vani motivi, si negò del tutto, ovvero si fece aspettare lungamente con grave oltraggio alla dignità episcopale. Lo stesso Vescovo destinato a reggere a suo nome la Chiesa Perugina, dopo lungo tempo, attende ancora dal Governo una risposta!

Quello poi che rese più grave lo stato delle cose furono le pretensioni del regio patronato che si vollero mettere in campo per non poche Diocesi d'Italia, fino a dichiararsi irrita pei tribunali la nomina dell'Arcivescovo di Chieti e disconoscersi lo stesso suo carattere Episcopale! — « Non è nostra mente, aggiunge, fermarci a mostrare la insussistenza di tali diritti, che d'altronde viene riconosciuta da molti, anche dalla parte avversa. Ci basta solo di ricordare che la Sede Apostolica, alla quale è riservata la provvista de' Vescovati, non fu solita concedere il diritto di patronato se non a quei principi che molto bene avessero meritato della Chiesa, sostenendone le ragioni, favorendone l'ampliazione, accrescendone il patrimonio; e che quelli che la combattono, impugnandone i diritti, appropriandosene le sostanze, addivengono per ciò solo incapaci, secondo i canoni, di esercitarlo ».

Conchiude con affidarsi alla ferma ed intelligente operosità dello E.mo suo Ministro.

Esercizi spirituali del Clero in Acerenza. — Riceviamo d'Acerenza e con piacere pubblichiamo:

Pregiatiss. Sig. Direttore — Mi piacerebbe se si compiacesse pubblicare nel suo Periodico quanto appresso.

Il zelantissimo Mons. Arcivescovo, a riformare il suo Clero, ha stabilite quattro tornate di S. Spirituali Esercizi in questo Seminario da lui con tante spese restaurato, cioè due a Maggio e due a Settembre. Nelle due del decorso Settembre son venuti molti Arcipreti, Cantori e Vicarii Foranei ed altri ecclesiastici. Abbiamo chiesta ed ottenuta per telegrafo la benedizione del S. Padre ed abbiamo offerto un tenue obolo che si pubblica nell'*Unità Cattolica*.

Siccome un giornalaccio di provincia chiamava all'armi le autorità e gridava che si radunavano gli ecclesiastici chi sa per qual fine; così mi prendo la libertà di annunziare ai quattro venti per mezzo del suo diffuso Periodico quello che si fece. Colla mia debole voce in 10 meditazioni per ogni tornata cercai indurre i Sacerdoti alla riforma dell'anima loro; in 20 conferenze per ogni tornata misi loro innanzi agli occhi i principali guasti che ha la Società nell'ordine intellettuale, morale e fisico, e dimostrai come a ciascuno potevano e dovevano gli ecclesiastici portar rimedio colla scienza, coll'esempio e colla preghiera, armi efficaci, medicine infallibili che il Clero usar deve in questi tempi. Conchiusi raccomandando la diffusione della divozione al SS. Cuor di Gesù, alla Madonna ed a S. Giuseppe.

Ecco, o libertini, quello che si fa nei Ss. Spirituali Esercizi! Va bene?!

Dottor Pietro Iorio *Vicario Generale.*

ESTERO

Morte di Mons. Dupanloup. — Con vivo rammarico annunziamo la morte del celebre Mons. Felice Dupanloup, avvenuta improvvisamente la sera degli 11 spirante nel Delfinato, nel Castello de la Combe.—Era nato il 3 gennaio 1802 in San Felice (Archidiocesi di Chambery) in Savoia, che apparteneva alla Francia, e fu proclamato Vescovo di Orleans nel Concistoro del 28 sett. 1849. I suoi scritti eloquentissimi, la sua parola robusta e trionfante, il suo coraggio intrepido nel sostenere i diritti della Religione e della giustizia il resero un invitto campione, innanzi a cui chinavansi cattolici e miscredenti. La sua perdita è un lutto universale!

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Il dì 27 settembre u. s., alle ore 9 e mezzo di mattina, dopo una lunga e penosissima infermità di cuore, sopportata con rara pazienza, munito più volte del Pane Angelico e di tutti gli altri conforti di nostra SS. Religione, passava agli eterni riposi il P. D. Giuseppe Maria Lamboglia del SS. Redentore, Rettore e Professore nel Seminario—Ginnasio di Rotonda.

Nacque a Lauria il 24 aprile 1841 da Domenico e Teresa Palladino. Orfano, sin da fan-

ciullo, del padre, ebbe dalla madre e dalla sorella maggiore una cristiana e savia educazione, e profittò di quel migliore insegnamento che offriva allora la sua patria. Segni non equivoci di vocazione celeste lo spingeano alla vita religiosa, e a 17 anni, nel novembre 1858, entrò nell' inclita Congregazione del SS. Redentore, dove l'egregie sue doti e il grande amore allo studio gli guadagnarono ben presto l' affetto e la stima di tutti. Compiuto nel Collegio di Ciorani l' anno di probazione, fece rapidi progressi nelle lettere e nelle scienze, e costretto ad uscirne per la soppressione governativa, si fermò con altri condiscepoli in Salerno, dove continuò e compì gli studi sacri sotto la direzione dello esimio P. Capone (ora Vescovo di Muro Lucano), il quale lo ebbe sempre carissimo. La soverchia applicazione allo studio gli fu cagione di grave e mortale infermità di petto, da cui se fu del tutto libero deve ascriversi a special favore celeste.

Ritornato in Lauria sua patria, e riavutosi del suo male, col consenso dei Superiori si applicò alla istruzione della gioventù, e con tale ardore vi si dedicò e con sì bel metodo, che i giovinetti sotto il suo insegnamento riportarono quasi sempre piena approvazione in tutti gli esami ginnasiali e liceali che sostennero presso il Governo. Per lo stesso scopo fu chiamato in Aieta dove si trattenne due anni con gran profitto di quella gioventù. Venuto in questa diocesi di Cassano, per governarla, il zelantissimo Mons. Basile, si avvalse dell' opera del Lamboglia per fondare e dirigere il vasto Seminario-Ginnasio di Rotonda; e qui l'amore alla gioventù, lo zelo per la gloria di Dio, l' interesse pel bene della Chiesa, di cui questi era pieno, ebbero largo campo a spiegarsi. N' è prova la bella fama acquistata da siffatto Istituto che accolse centinaia di alunni, i quali poterono compiere con gran successo la lor morale e intellettuale educazione. Il P. Lamboglia vi fu rettore e professore in divérse classi, e prestò l'opera sua con gran disinteresse, lieto solo del profitto che riportavasi sotto la sua direzione. — Era instancabile nello insegnamento non solo, ma sì pure nel ministero della predicazione e delle confessioni, in cui spendea volentieri quel tempo che rimanevagli dai lavori ordinarii. In sua patria promosse ancora l' impianto della Pia unione delle figlie di Maria, che forma l' ornamento di quel paese. — Intento sempre allo studio, scrisse utili opere didascaliche, che gli acquistarono bella fama; e molte scientifiche e letterarie accademie si pregiarono di averlo a socio.

Se non che le straordinarie e continue fatiche gli ebbero ben presto logora la sanità, e non tardò a manifestarsi una incurabile idrocardia, che, dopo averlo lungo tempo tormentato, lo ha già spento! — Ma egli, se nel più bel fiore degli anni scende nel sepolcro, vi scende vittima di zelo, di abnegazione, di carità. Vi scende con lasciare una ricca eredità di preclari esempli, e di vivo affetto e desiderio in quanti lo conoscevano ed or ne sono inconsolabili. — Voglia Iddio benefico e misericordioso accoglierne l'anima benedetta nel sorriso della sua gloria.

A dì 21 settembre ult. Monsignor Vescovo tenne Ordinazione generale in Rotonda, in cui promosse uno al presbiterato, quattro al diaconato, uno al suddiaconato e tre agli ordini minori.

I Revv.mi Monsigg. Antonio Pistocchi di Cerchiara e Francesco de Filpo di Viggianello sono stati promossi a Cappellani di onore di Sua Santità in abito paonazzo, non già a Cappellani *extra Urbem*, come fu scritto per errore.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Dal dì 24 Settembre ai 15 spirante gli alunni del Seminario Bussentino han dato saggio dei loro studi. Il libretto a stampa che ne contiene il programma (in 8.° di pagg. 90) mostra qual solido insegnamento quivi s' impartisca e qual profitto riportino ben 123 giovani che vi si educano.—Le scienze sacre hanno il primo luogo, divise nelle varie loro branche (Sacra Scrittura, Teologia Dogmatica, Teologia Morale, Diritto Canonico, Sacra Liturgia) in cui si ha special riguardo agli errori e bisogni dei tempi nostri. Viene appresso la parte filosofica speculativa e pratica; e qui si segue non altra norma che quella segnata dall'Angelico, sole e guida sicura della sana scienza. Le classi letterarie vanno ordinate in liceali e ginnasiali, secondo i programmi governativi, e tutte alla teorica di accreditati autori accoppiano la pratica sui classici più rinomati. La lingua francese, l'arte rappresentativa, la calligrafia, il canto fermo, la musica vocale e strumentale compiono la sapiente e profonda istruzione, di cui si è dato saggio ad un pubblico numeroso ed erudito.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Matrimonii — 23 Marzo 1878. — La causa matrimoniale del Conte Z. e della Contessa F. austriaci, iniziata il sesto anno dalle nozze, ebbe queste fasi:— Presso tre Tribunali dell'Impero Austro-Ungarico fu dichiarato nullo il matrimonio, in base di perizie mediche che accertavano la impotenza relativa della donna e l'assoluta e antecedente del marito. Fatta istanza poi allo stesso scopo presso l'Arcivescovo L., questi domandò alla S. C. che, attese le gravi difficoltà de'tempi e dei luoghi, fosse dispensato dallo istruire un nuovo processo; valesse nel Tribunale Ecclesiastico la perizia medica commemorata, ed ottenessesi la dispensa del matrimonio rato e non consumato. Ma gli EE. PP. ordinarono il nuovo processo, nel quale gli atti del giudizio civile servissero pure per l'ecclesiastico, ed oltracciò si pretasse il giuramento dai coniugi, e dalla settima mano; si deputasse un difensore del vincolo; si riesaminassero separatamente i primi periti, e la loro relazione fosse discussa da altri tre periti ulteriori. Essendosi dall'Arcivescovo osservato che imperiose circostanze non consentivano di compiersi tali prescrizioni, fu autorizzato a delegare i giudici di questa causa; i quali a dì 18 luglio 1877 sentenziarono: 1.° esser nullo e invalido il matrimonio a causa dell'impotenza del Conte, insanabile e antecedente; 2.° detto Conte non dover essere ammesso a contrarre altre nozze. — Dalla sentenza della Curia appellarono così il difensore del vincolo, come il Conte Z. a cui non arrise il secondo articolo della medesima.

Laonde in grado di appello, tutto discusso, la S. C. al dubbio: *An sententia Curiae Archiepiscopalis L. sit confirmanda vel infirmanda in casu*, rispose: *Sententiam Curiae Archiepiscopalis esse reformandam; ita ut Comiti Z. non liceat transire ad alias nuptias, nisi petita prius et obtenta venia ab Apostolica Sede.*— E quantunque, in una nuova udienza ottenuta, il difensore del vincolo avesse attaccata la dispensa dal processo per vizio di orrezione e di surrezione, e la perizia dei medici come non producente morale certezza, tuttavolta a dì 23 marzo 1878 fu pronunziato: *In decisis.*

II. Iurium Parochialium — 15 Giu. 1878. — Presso il Capitolo della Collegiata di M. risiede la cura abituale delle anime, che si esercita per mezzo dell'Arciprete, cui dal Capitolo medesimo si dà la congrua. Per consuetudine poi, quando il detto Capitolo è invitato all'associazione de'defunti, il dritto di usare la stola e di benedire appartiene alla prima dignità; in sua assenza alle altre, e, mancando queste, al canonico più anziano: non mai al parroco o al suo coadiutore. — Avvenne intanto che, vacata quell'Arcipretura, fu ivi posto un economo curato, il quale, mal sopportando la cennata consuetudine, fè ricorso all'Ordinario, perchè fosse abolita. E l'Ordinario, accogliendo la detta istanza, il dì 18 nov. 1875, con suo decreto ordinava

che in avvenire non più il Capitolo usasse la stola e benedicesse nelle loro case i defunti, ma il parroco o il suo coadiutore. Il Capitolo osservò il decreto, ma, protestando, ricorse alla S. C. — La quale, disaminata con accuratezza la causa, e differitane la sentenza per accertarsi meglio della cura abituale presso il Capitolo e della menzionata consuetudine, il dì 15 giugno 1878 al dubbio: *An decretum Curiae N. sit confirmandum vel infirmandum in casu?* — rispose: *Decretum esse infirmandum.*

Donde i corollarii: — a) Le consuetudini contrarie ai diritti parrocchiali sono dal dritto considerate come abuso e corruttela (Const. Pii IV *In Principis Apostolor.* 17 febr. 1567, et S. C. C. pluries). — b) Nondimeno dove la consuetudine sia favorevole al Capitolo che gode il diritto abituale della cura, se è legittima, puossi e devesi far valere.

III. Funeris et emolumentorum — 28 Lugl. 1878. — Un sodalizio detto della Misericordia, fondato nel 1869 in N., invadendo la giurisdizione parrocchiale, presumeva impedire ai parroci di portarsi con la lor croce nelle case dei defunti e benedirli, e di accompagnare i cadaveri alla sepoltura, terminati che fossero in chiesa i divini offici. Per ciò è che, morto nel 1876 un ricco signore, il cui cadavere dovea trasportarsi in altra Diocesi, il Cappellano del detto Sodalizio brigò di accompagnarlo, percependone gli emolumenti, non ostante le proteste del parroco. Questi ricorse alla S. C., chiedendo che fossero tutelati i suoi diritti. La S. C., il dì 28 luglio 1878, discusse questa causa in piena adunanza, proponendosi a risolvere i seguenti dubbi:

I. An et cui competat ius associandi cadavera ad Ecclesiam et sepulturam, etiam extra Dioecesim? — Et quatenus affirmative ratione parochi;

II. An sit locus restitutioni emolumentorum in casu?

E fu risposto:

Ad I *affirmative favore parochi et amplius.*

Ad II *affirmative et amplius.*

La ragionevolezza di questa decisione è evidente, dacchè: — a) Giusta i sacri canoni, tutti gli atti di giurisdizione relativi alla benedizione del cadavere, allo accompagnamento del medesimo, alla sua tumulazione, così dentro che fuori la Chiesa, competono al proprio parroco. Così la S. C. de'Riti in molti decreti. Così pure gli approvati autori (Barbosa *de Parocho* c. 24; Clem. Budum *de Sepult.* etc.). — b) La consuetudine decennale che si allegava nel caso, non basta a togliere un diritto parrocchiale; non basterebbe neppure la centenaria (S. C. C. Baren 28 aug. 1786 — Nullius Sublacens. 29 ian. 1821). — c) È vero che il Rituale Romano, parlando dell'associazione del defunto pel trasporto al camposanto, non dice: *parochus*, ma *sacerdos cum autem pervenerit etc.*; ma qui per *sacerdos* non altro vuolsi intendere, se non il parroco o un delegato dal parroco. Lo stesso Rituale dice poco innanzi: *Parochusque de domo procedens etc.*

II. Ex Sacra Congr. Episcoporum et Regularium.

Suspensionis et remotionis a paroecia — 12 Apr. 1878. — A fine di evitare litigi scandalosi sorti fra gli amministratori della Fabbriceria parrocchiale di C. e il proprio parroco che n'era a capo, il Vescovo, con decreto del dì 11 agosto 1869, rimosse il detto parroco da tale amministrazione, e ne rinnovò il consiglio. Di che offeso quel parroco cominciò malmenare tutti i nuovi amministratori, non riconoscendoli per tali e denigrandone la ripu

azione. Ma d'altra parte giungevano reclami al Vescovo intorno alla mala ondotta e nessuno zelo del parroco in tutte le opere del suo ministero; nde quei parrocchiani erano sommamente scandalizzati. Il Vescovo, messo angustie, non senza aver chiesto il parere ad un altro Ordinario limi- ofo, minacciò di sospensione il parroco, se fra giorni 15 non avesse, o nunziato alla parrocchia (come altre volte avea promesso), ovvero rico- sciuto ed osservato il decreto vescovile. Il parroco invece fè ricorso al Padre, dicendosi ingiustamente perseguitato, ed accusando il Vescovo di eferenza verso gli amministratori. — La S. C., a cui fu rimesso il giu- zio, prese opportune informazioni, fè intendere al Vescovo che alla so- pensione minacciata al parroco facesse precedere la canonica ammonizio- e. Obbedì l'Ordinario, e promise al parroco ancora una pensione, se ri- nunziasse alla sua cura. Il parroco acconsentiva, ma con condizione che s' indennizzasse delle spese pei danni sofferti che facea ascendere a 1572,39, e si garentisse con ipoteca la pensione. Ma quest'ultima parte n era secondo le consuetudini della Chiesa; laonde nulla potè bonaria- ente conchiudersi.

La causa, portata di nuovo in S. C., fu discussa il di 12 aprile 1878 ei dubbi:

I. An et quomodo suspensio a divinis sustineatur in casu?

II. An et quomodo removendus sit Parochus C. et Paroecia S. in casu?

III. An et quomodo expensae et damna compensanda sint favore eiusdem pa- rochi in casu?

La S. C. rispose: — « Ad I, II et III ad mentem: mens est ut Episcopus suspendat Parochum C. ab exercitio paroeciali, eidem assignando pensionem ex annuis libellis 400 superipso beneficio, et ut assignet oeconomo curato, ab eodem Episcopo nominando, praeter residuum paroecialium redituum, compensationem, mediis ab eo indicatis per litteras ad S. Congregationem datas die 3 Februarii 1878. Pensio Parocho C. constituta asservabitur ei donec idem molestias non afferat Episcopo et oeconomo, et amplius.

Dal dibattimento vuolsi dedurre: — a) Tutti i parrochi *qui sacris minus rite sunt officiis*, in forza del Tridentino (*sess. 24 C. 1 de refer.*), possono rimuoversi dalla lor cura. — b) E però sono da allontanare non pur quelli che non posseggono la scienza speculativa, ma coloro altresì che son privi della scienza pratica, cioè che non sanno adempiere i loro doveri, secondo la dignità, lo stato e l'officio a cui son chiamati. — c) Molto più poi quando, come nel caso, lo scandalo è sì grave, che il popolo viene indotto a disprezzare le cose sacre e divine, e aver in odio il pastore. — d) Il Tridentino (Sess. 21, c. 6) dà facoltà ai Vescovi di procedere, anche quai delegati Apostolici, alla rimozione dei parrochi che in qualunque guisa sieno inabili, quando ciò venga richiesto dalla utilità o necessità della Chiesa. — e) Nelle sentenze giudiziarie, allorchè vuolsi fulminare la censura per un delitto, deve precedere la trina monizione, o una per tre. Ma quando la censura è solamente medicinale, e s' infligge non per punire un delitto, ma per l'emenda del contumace, allora non si ricerca ammonizione alcuna.

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Intorno alla Benedizione coniugale

Montis Albani

R.mus Episcopus Dioecesis Montis Albani in Galliis ab hac S. R. C. sequentium dubiorum declarationem supplicibus votis imploravit, nimirum:

I. An possit Sacerdos, quum Matrimonia extra Missam celebrantur, sicut in Ecclesiis Civitatum Montis Albani Dioecesis frequenter evenit, sponsis benedictionem impertiri, et orationes recitare, quae in Missali in Missa pro Sponso et Sponsa habentur, quaeque dicendae sunt tum post *Pater noster*, tum ante *placeat*, quando non agitur de Nuptiis, in quibus non est deneganda supradicta benedictio? Et quatenus affirmative, an teneatur?

II. Licet ne Missam pro Sponso et Sponsa, et benedictionem ad diem proxime sequentem vel in aliam multo remotiorem differre, etsi coniuges ante benedictionem Sacerdotalem in templo suscipiendam in eadem domo cohabitent?

III. Utrum prohibitio Nuptiarum tempore Adventus et Quadragesimae intelligi tantum debeat de Missa pro Sponsis ac de precibus pro Nubentium benedictione in Missali positis, an ipsum etiam attingat Matrimonium, quod cum solis celebratur caeremoniis et precibus, quae in Rituali reperiuntur?

IV. An facta per Episcopum licentia contrahendi Matrimonium, temporibus a S. Concilio Tridentino vetitis, censeatur etiam permissa benedictio coniugum per preces et orationes in Missa pro Sponsis contentas? Et quatenus negative, an possit Episcopus in casu eam facultatem concedere?

S. C. rescribendum censuit.

Ad I. *Negative in omnibus.*

Ad II. *Negative in casu.*

Ad III. *Affirmative ad primam partem, negative ad secundam, dummodo accedat Episcopi venia.*

Ad IV. *Negative in omnibus* (1).

Die 14 Augusti 1858.

II.

Intorno alla turificazione del S. Bambino

Romana Dubii

Quum hodiernus Apostolicarum Caeremoniarum Praefectus in suo opere, cui titulus *Manuale Sacrarum Caeremoniarum, lib. II, cap. XIV § 7, pag. 32,* variis opinionibus sepositis, proposuerit Imaginem Divini Infantis Natalitio tempore super Altari expositam triplici ductu thurificandam esse, quumque a nonnullis huiusmodi ritus errore redarguatur, ad tollendas praesertim varietates, quae sine aliqua fidelium admiratione continuari nequeunt, hanc Sacram Congregationem adivit humiliter postulans ut velit definire quid sit in casu agendum. Quapropter dubium proposuit: *An sacra Imago Divini Infantis Natalitio tempore, principe loco super Altari exposita, sit post Crucem thurificanda triplici ductu eodem prorsus modo quo incensatur Crux cum imagine Crucifixi?*

Eadem Sacra Congregatio, audita relatione ab infrascripto Secretario facta, nec non voto R. D. Laurentii Salvati Sanctae Fidei Promotoris Coadiutoris, re mature accurateque perpensa, rescribendum censuit. *Affirmative.* — Atque ita rescripsit et ubique locorum servari mandavit. Die 15 Februarii 1873.

C. Episc. Ostien. et elitern.
Card. Patrizi S. R. C. Praef.
D. Bartolini *S. R. C. Secretarius*

---

(1) Raccogliamo: 1.° Non si può impartire la benedizione coniugale quando il matrimonio si celebri *extra missam*. — 2.° Non si può mai più celebrar la messa *pro sponso et sponsa* e dar la benedizione nuziale quando gli sposi, dopo il matrimonio celebrato *extra missam*, abbiano abitato anche un giorno solo nella stessa casa. — 3.° Nei tempi proibiti può celebrarsi il solo matrimonio, dopo averne ottenuta venia dal Vescovo, non già la messa *pro sponso et sponsa* con la benedizione nuziale. Il Vescovo non può abilitare a questa nei detti tempi.

DICHIARAZIONE

DELLA

Sacra Penitenzieria Apostolica

Sul corso forzato della carta moneta

E.me ac R.me Domine,

Titius, anno 1860, cum nondum gubernium ...sac in Longobardica provincia papyraceae coac...vum usum dedisset, per syngraphum foene...tus est Sempronio centum et viginti aureos ...ulgo nuncupatos *marenghi*, his conditionibus ...atis et acceptis, quae italice sonant:

« Il capitale dovrà essere restituito nelle ef...ettive specialità di 120 effettivi pezzi da 20 ...anchi, di giusto peso e titolo, escluso ogni ...tro surrogato al danaro son ante, cioè effetti ...bblici commerciabili di ogni maniera, ce...le di banco, carta monetata qualsiesi, ed ...ro rappresentativo di danaro, comunque ...sse altrimenti stabilito per legge, rinuncian...o fin d'ora il debitore alla facoltà che dalla ...gge gli venisse concessa.

« Se in ogni caso, anche in onta al patto ...osì espresso, venisse il debitore autorizzato ...alla legge a pagare con rappresentativi di ...anaro, e fosse perciò il creditore obbligato ...lla corrispondente accettazione, lo stesso de...itore si obbliga di corrisponderne l'importo ...a detta somma, non già al valore nominale, ...ia in quantità che sia sufficiente, mediante ...cambio in commercio, a realizzare la preac...ennata somma di effettivi 120 pezzi da 20 ...anchi, ed ogni relativo interesse, questo ...ure in valuta sonante. »

His pactis, eorumque ad tramitem usque ad ...anc diem Sempronius foenus dedit, sed nunc ad ...eddendam dictam sortem a Titio compulsus ...etrectat stare conventis; scilicet neque vult ...uream solvere pecuniam, neque super papy...aceam addere quantum in praesens requiri...ur, ut aureae, iuxta differentiam, vulgo *ag...io*, aequiparetur, hanc in medium rationem ...ferens, quod lex civilis, decernendo char...aceam pecuniam pro metallica ab omnibus ...ccipiendam, declaravit insuper irritum omni...o pactum antecedens de restitutione summae ...apitalis et solutione foenoris in metallicis et ...on in chartaceis nummis facienda. Et articulum legis latae Florentiae 1. die Maii 1866, ad rem de qua agitur:

« Art. 3. I biglietti della Banca saranno dati e ricevuti come danaro contante pel loro valore nominale dei pagamenti effettuali nello Stato tanto tra l'Erario pubblico ed i privati, Società e Corpi morali d'ogni natura, per qualsiasi titolo ed anche in conto o saldo di tributi o prestiti, quando tra privati o Società o Corpi morali d'ogni natura tra loro vicendevolmente, non ostante qualunque contraria disposizione di legge, *o patto convenzionale.* »

Ad animarum directionem quaeritur igitur:

I. An simplex conditio adiecta in chirographo de restitutione non aliter facienda, quam in sonante pecunia, vim suam amittat etiam in foro conscientiae per subsequentem legem civilem illam irritantem. Et, quatenus affirmative,

II. An Sempronius hoc in casu, idest per speciales conditiones ut supra stipulatas tuto se possit etiam in foro interno conformare huic sibi perutili legi civili, quando haec, etiam his adiunctis, in foro externo illi suffragaretur.

Dignetur Eminentia Vestra etc.

Comi, quarto Kal. ian. 1872.

« Sacra Poenitentiaria, mature consideratis propositis dubiis, respondet:

« Ad I *regulariter affirmative, nisi peculiares obstent circumstantiae, super quibus recurrendum erit in casibus particularibus, iisdem diligenter expositis.*

« Ad II *attenta qualitate pactorum, nec non attento tenore legis, de qua in casu, negative.*

« Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 21 ianuarii 1873. »

Dalla detta dichiarazione può dedursi:

a) La carta monetata in Italia ha il valore legale anche in coscienza; e però possono con questa eseguirsi i pagamenti, ancorchè promessi in moneta reale, prima che questa legge fosse sancita (1).

---

(1) Le leggi evidentemente ingiuste non obbligano in coscienza; non così però quando la ingiustizia non è manifesta, ma solo dubbia: in tal caso, giusta lo insegnamento di tutti i Dottori, *standum pro lege* (V. Acta etc. Vol. VII nota (i) pag. 212).

b) Bisogna però attendere sempre alla qualità dei patti ed al tenore della legge, la quale, essendo odiosa, deve strettamente interpretarsi.

c) Perciò i patti che s'irritano dalla detta legge, secondo il parere di dotti Teologi, sono gli anteriori alla stessa, non già i posteriori (1).

d) Nè s'irritano le convenzioni, anche anteriori, fatte di restituire in moneta reale, quando si aggiunge espressamente il patto di restituire in tal modo, non ostante una futura legge che lo abroghi.

e) Nè le convenzioni di restituire in cartamoneta con aggiungervi di più l'aggio corrente al tempo della restituzione, fino a formare il valore della moneta reale (2).

---

(1) Il ch. d'Annibali nella sua pregevolissima *Summula Theol. Mor.* Vol. II, Tr. XII, art. 2, così parla di questo argomento:— « Et hodie penes nos licet pro nummis argenteis vel aureis mutuatis, syngraphas mensarias restituere, quas idcirco lex pro nummis esse iussit; quavis lege, vel pacto in contrarium sublato. Legem huiusmodi in foro quoque conscientiae, ut alias (Prol. §. 93), obtinere definiti iuris est. At vero, cum retro quaesita iura intervertat, strictae interpretationis est (Prol. §. 171. 8). Porro lex non quaecumque pacta in contrarium sustulit, sed 1.° antea inita, quibus 2.° convenerat, ne restitutio alias fieret, quam aereis nummis: ergo non pertinet 1.° ad pacta post eam latam conventa; ait enim: « non ostante qualunque *legge o patto;* » leges et pacta eodem sensu habet: ergo, uti ad futuras leges ita et ad pacta futura non pertinet); nec 2.° ad pacta ante eam inita, quibus forte convenerat, ut si qua futura lex huiusmodi pacta (de pecunia aereis nummis reddenda) abrogaret, ne debitor legis beneficio uteretur. Nec demum 3.° locum habet si convenerit ut syngraphis restitutis ratio haberetur quanti minoris in foro syngraphae huiusmodi eo tempore fierent. »

(2) È bene conoscere che intorno a quest'ultimo caso esistono dispareri tra gli Autori. Si ascolti il menzionato d'Annibali, il quale *loc. cit. in nota* (*18*) così dice: « Molinaeus *de Usur.* n. 294 et Poth. Prestito, hanc conditionem reprobant quasi *legali*, ut ita dixerim, *pecuniae* noxiam: et penes nos hac super re res iudicatae variant. Contra P. Avanzi. Acta VII.... censet rationem eius habendam esse etsi de ea nihil convenerit: alias, non servata aequalitate inter datum et acceptum, iustitia graviter laederetur. Verum quoad primum lex odiosa est: quoad alterum dubitandi quidem, sed manifesta: « saranno *denari contante* » (pro nummis). Iniustum dicere non ausim: Alias quidni et iniustum iubet nummos accipere deteriori materia percussos? »

RICORDI LITURGICI

LE CHIESE

VIII.

LE SACRE RELIQUIE

I. Se le immagini dei Santi di giusto diritto si venerano nelle Chiese, a più ragione vogliono venerarsi le loro reliquie, che sono resti mortali dei Santi medesimi. Noi, secondo il nostro costume, tralasciato ciò che si attiene alla parte dommatica del culto, ci faremo a ricordare le norme pratiche che intorno ad esso prescrivono i Sacri Canoni e le leggi ecclesiastiche.

II. E innanzi tutto vuolsi ben determinare che cosa s'intenda per reliquie dei Santi. Ecco la definizione che ne assegna il Ferraris (Venerat. Sanctor. n. 52): « Per reliquias Sanctorum et Beatorum intelliguntur, quantum ex « proposito, eorundem corpora et corporis « partes, etiam minimae, nempe caput, manus « digiti, dentes, ossa, capilli, cineres, pus « veres. Itidem eorum vestes, panni, velamina « quibus in vita usi sunt, vel quibus eorum « corpora aut partes eorum post mortem fuerunt « involuta. Item instrumenta poenarum « et mortificationum, quibus in vita utebantur « tur, et huiusmodi. » — Dunque sono oggetti degni di culto, non solo i corpi dei Santi e dei Beati e ciascuna loro parte anche minima, ma sì ancora le vesti di cui furono ricoperti e in vita e dopo morte, e tutti gl' istrumenti di martirio, di penitenza o di pietà ch' ebbero detti Santi usato in vita.

III. Nondimeno, perchè alle sacre Reliquie si presti pubblico culto nelle Chiese, occorre che sieno riconosciute ed approvate dalla debita autorità. Trattandosi di reliquie trovate di recente, deve riconoscerle ed approvarle il Papa, come dal can. *Comm. textu expresso in cap. cum ex eo de Reliq.*, che prescrive: « Inventas de novo Reliquias nemo publice venerari praesumat, nisi prius auctoritate Rom. Pontificis sint approbatae. » Gl' interpetri però di tal canone sono di opinione che l'approvazione del Sommo Pontefice si richiegga quando le reliquie sono di persone nè canonizzate nè beatificate; giacchè, ove le reliquie appartengano a Santi o Beati, la ricognizione può farsi dal Vescovo, come dal Tridentino (Sess. 25 *de inv. vener. et Reliq. Sanctor.*): « Nulla etiam admittenda miracula, nec novas reliquias recipiendas, nisi eodem recognoscente et approbante Episcopo. » Il detto Concilio assegna inoltre le norme da tenersi dal Vescovo per tal ricognizione, e sono che non operi solo di per sè, ma si avvalga del consiglio di Teologi ed altri pii personaggi; e, rimanendo grave dubbio, prenda l'oracolo della S. Sede (Trid. ibid.).

Privatamente poi possono venerarsi non pure le reliquie dei Santi e de' Beati, ma di qualunque altro uomo morto con fama di santità, senza bisogno di approvazione alcuna, giacchè gli anzidetti canoni parlano della sola pubblica venerazione.

IV. Le reliquie, innanzi di esporsi alla pubblica venerazione, debbono essere diligentemente riconosciute ed approvate dal Vescovo (V. S. R. C. 23 dec. 1817). Che anzi, come osservano il Gardellini ed il Ferraris, poggiandosi su di una Costituz. di Sisto V, le stesse reliquie approvate dalla S. Sede debbono essere riconosciute dal Vescovo prima di esporsi nelle pubbliche Chiese; non perchè abbisognino di altra approvazione, ma acciocchè si fosse certi dell' approvazione di già ottenuta: « Non quia denuo ab inferiori adprobandae, sed ut certo constet Romae fuisse adprobatas, nullaque sit dubitandi ratio de earundem identitate, integritate, fidelique custodia, omnisque removeatur piae fraudis dolique suspicio » (Gardell. Vol. III, edit. III. pag. 99). E ciò vale altresì quando le sacre reliquie debbano esporsi nelle Chiese de'Regolari, giusta il Ferraris (l. c.).

Si vogliono eccettuate da questa regola le reliquie antiche, le quali, tuttochè sfornite di approvazione, debbono aversi in quella venerazione in che si ebbero per lo addietro (S. C. C. ap. Bonacin. in 1. decal. praec.).

Il solo Vescovo ha il diritto di autenticar le reliquie, non già pure il suo Vicario generale; e però la S. C. delle Indulg. e Ss. Reliq. con approvazione di Pio VI, il 23 sett. 1780 definì: « Excluduntur ab authenticis Reliquiae subscriptae a Vicariis Generalibus (1). »

V. È proibito imporre alle reliquie innominate un nome a piacimento, e, come suol dirsi, battezzarle. Ecco un decreto della S. C. de' Riti del 19 dic. 1643: « Circa cultum et venerationem Reliquiarium huiusmodi (incerti nominis) quoad praeteritum nihil innovandum, quoad futurum nullatenus baptizandas: quoad officium, si certa sit sanctitas, licet incertum nomen, servetur decretum locale S. C. de reliquia insigni non expresso nomine particulari aliquo, ut nec in cartis aut thecis. — Re delata ad SS. D. N., Sanctitas Sua in futurum prohibuit absolute huiusmodi reliquias baptizari. » — Un Vescovo avendo ricevuto da Roma alcune reliquie innominate, supplicò per la licenza di apporre ad esse dei nomi, e la S. C. de'Riti rispose: « Si reliquiae sint authenticae, posse concedi, facto verbo cum SS.mo. Die 24 aug. 1830. — SS.mus dixit: Episcopum illis posse uti, si sint authenticae, in consecratione altarium absque alia denominatione (7 sept. 1630).

VI. Benchè ciascuna parte, anche minima, dei corpi santi sia degna di culto e di venerazione, nondimeno maggiore ossequio suol prestarsi al corpo intero di qualche Santo o alle precipue membra di lui, che formano le così dette *Reliquie insigni*. Per queste la S. Sede suol concedere delle facoltà e dei privilegi. Ma giova innanzi tutto conoscere quali debbano essere siffatte insigni reliquie. La S.

---

(1) Fu chiesto alla S. C. delle Indulg. e Sacre Reliq.: « 1.° An unusquisque Episcopus extra Romam sua in Dioecesi quascumque Sacras Reliquias (nulla excepta, v. g. particula de ligno SS. Crucis, particula S. Sebastiani) valeat authenticare? — 2.° An Sacrae Reliquiae a quodam Episcopo in Italia authenticatae (si ex parte subscriptionis, sigilli et thecae nulla erroris aut falsitatis nota deprehendatur) ab altero Episcopo ultra montes possint reprobari, quin et confiscari, vel impediri ne publicae venerationi exponantur? » — E fu risposto il 16 dic. 1749: « Ad I.um Affirmative ad formam Concilii (Trid. Sess. XXV, cap. *de Reliquiis*). Ad 2.um Affirmative ad formam ut supra. »

C. de' Riti dichiarò (13 ian. 1631 in decr. *Urbis et Orbis*): « Insignes Reliquias esse caput, brachium, crus aut illam partem corporis, in qua passus est Martyr; modo sit integra et non parva et legitime ab Ordinariis approbata. » Domandata la stessa S. C. se l'osso del femore o la tibia siano da annoverarsi fra le reliquie insigni, rispose negativamente (3 iun. 1662— 12 apr. 1823). Le spine della Corona di G. C. volle che sieno da venerarsi con ossequio speciale (21 iun. 1632 ap. Merati).

VII. Dove si conserva una Reliquia insigne, vi si permette l' uffizio e la Messa propria di quel Santo, a cui la reliquia appartiene. Si noti però che, sotto pena di non soddisfarsi all'uffizio, ciò vale per le sole Chiese dove la reliquia si conserva, non pel resto della città e Diocesi, e quando la reliquia veramente insigne e debitamente autenticata sia di Santo descritto nel Martirologio (13 ian. 1631 *Urbis et Orbis* — 19 oct. 1691 *Urbis et Orbis*) (1). Tale officio si farà con rito doppio minore, e senza ottava; se pur questa non viene conceduta specialmente dalla S. Sede (S.R.C.12 aug.1613). Se le reliquie non sono insigni, ma *notabili* ; l'officio sarà di rito semidoppio: « De Sanctis, quorum habentur Reliquiae insignes,fit officium sub ritu duplici minori, si vero notabiles, ritu semiduplici » (S. R. C. 29 mar. 1873). L' officio si farà solo nel giorno della festa del Santo, e non in altro a volontà del Vescovo (S. R. C. 3 iun. 1662); e una volta sola nell' anno, non già pure nel giorno della invenzione o della traslazione delle Reliquie (S.R.C. 15 febr.1659).

L'officio da recitare sia secondo il Breviario Rom. di uno o più martiri, di vergini, di confessori, secondo i Santi di cui si conservano le reliquie. Se il Santo ha dei socii, questi non si scompagnino, ma l'ufficio dicasi interamente come sta nel Breviario: così ha dichiarato la S. C. de'Riti per varii casi particolari 1717 — (7 aug. 11 ian. 1749). L'officio di tutte le reliquie della Diocesi, quando si ottenga dalla S. Sede, è quello *Plurimorum Martyrum.*

VIII. In tutte le Chiese è lecito esporre le sacre Reliquie, purchè autenticate dal Vescovo (S. R. C. 2 sept. 1690) (1). Quando però si espongono, non basta porre innanzi ad esse una lampada; è necessario che ardano almeno due lumi sull'altare, altrimenti non dovranno esporsi: « An ante sacras Reliquias expositas unica solum lampas continuo ardere debeat?— S. R. C. censuit respondere: Omnino debere, et super altare saltem ardeant duo lumina, alias Reliquiae non exponantur » (22 ian. 1710). Ciò va detto altresì quando le teche dorate con le Reliquie si mettano fra i candelabri per ornamento dell' altare: « Utrum thecae deauratae Sanctorum Reliquiis addictae ad altaris ornamentum inter candelabra collocatae et apertae singulis diebus sine lumine sic permanere pos-

---

(1) « Vetuit et prohibuit (S. R. C.) celebrari per totam Civitatem et Dioecesim, etiam de cuiuscumque Ordinarii auctoritate, festum cum officio, eo quod in loco adsit Ecclesia Parochialis vel Regularis, vel Abbatialis, ubi asservatur corpus aut insignis Reliquia et non alibi » (13 ian. 1631 *Urbis et Orbis*). — « Praedicta officia Sanctorum ratione corporis aut insignis Reliquiae recitanda, intelligi debere de Sanctis dumtaxat in Martyrologio Rom. descriptis, et dummodo constet de identitate corporis seu Reliquiae insignis » (19 oct. 1691 *Urbis et Orbis*).

Fu chiesto: « 1.° Utrum haec prohibitio (per Decr. *Urbis et Orb.* 13 ian. 1631) comprehendat clericos tam saeculares quam regulares ipsius civitatis et Dioecesis; ita ut non possint recitare et celebrare de reliquia insigni, in Cathedrali matrice asservata, clerici in ipsa civitate degentes, praeter choro addictos, et ministros ipsius Ecclesiae? — 2.° An clerici, qui non sunt choro addicti, sed tamen in aliquo ministerio deserviunt tali Ecclesiae Cathedrali possint recitare et celebrare de tali reliquia? — 3.° An consuetudo in his huic Decreto contraria possit abrogare Decretum? » — E fu risposto: « Ad I.um In Ecclesiis tantum, ubi asservatur Reliquia insignis, et prohibitio comprehendit clericos tam saeculares quam regulares Civitatis et Dioecesis. — Ad 2.um Affirmative. — Ad 3.um Negative. (S. R. C. 20 nov. 1677).

Fu chiesto pure: « An pro reliquia insigni possit fieri officium duplex iuxta S. R. C. decretum, quando Caput, Brachium aut Crus non sunt integra, sed mutilata, et partes demptae non adsunt, ut conglutinari possint: et si pro reliquia mutilata fieri possit officium duplex? » — E fu risposto: « Servandum esse Decretum huius S. C. ad unguem, emanatum sub die 13 ian. 1631 » (S. R. C. 3 dec. 1672.

(1) Se le reliquie vogliono esporsi nelle Chiese filiali, l'Arciprete della Matrice non ha diritto di opporvisi: « Archipresbytero non spectare ius privativum, sed in omnibus Ecclesiis sit licitum ea exponere » (S. R. C. 2 sept. 1690).

ant?—S. R. C. rescripsit: « Ante sacra Lipsana exposita saltem duo lumina ex decretis colluere debere » (12 aug. 1854).

Esponendosi le sacre reliquie fra due candelabri non deve mettersi la palla sotto il loro tensorio (7 apr. 1832). — Debbono bensì turificarsi nella Messa solenne dal solo Celebrante, se sono esposte sull' altare in cui si celebra il S. Sacrificio, e ne' Vesperi quando si trovano esposte con lumi o nell'altare corale o in quello dedicato ai Santi cui si appartengono (31 iul. 1683). La turificazione si faccia senza premettere alcuna riverenza col capo, dopo che questa si è fatta alla Croce dello Altare (Gavant. Merat.). E si faccia solo quando s'incensano gli *oblati* (S.R.C.10 apr.1602). — Con la reliquia si può benedire il popolo; e in tal caso il Clero come il popolo stieno in piedi o in ginocchio secondo la consuetudine dei luoghi (S. R. C. 16 apr. 1353). Non ci è però obbligo alcuno di benedire (S. R. C. 24 iun. 1683).

È abuso da eliminare il mettere le reliquie, sia pur quella della S. Croce, sopra il Tabernacolo che custodisce il SS. Sacramento, o innanzi la sua porticina (S.R.C.31 mar. 1821,— 6 sept. 1645, — 12 mar. 1836). — Il Sacerdote dopo la messa solenne può distribuir le ceneri e far baciare le reliquie, se vi è costume (16 mar. 1833).—Quando il SS. Sacramento è esposto alla pubblica venerazione, su quello altare non si possono collocare reliquie di Santi: «Sanctorum reliquiae non sunt collocandae super altare, in quo reipsa SS. Sacramentum publicae venerationi est expositum» (S.R.C.2 sept.1741).

(Continua.)

DECRETI E DICHIARAZIONI

Della Sacra Congregazione delle Indulgenze

(V. pag. 516 di q. vol.)

.....

IV.

Sodalizii del SS. Sacramento e della Dottrina Cristiana

—

SOMMARIO — In tutte le parrocchie si può erigger la Confraternita del SS. Sagramento e goder delle Apostoliche concessioni. — 2. Nè per le indulgenze è necessaria alcuna aggregazione, ovvero altra nuova concessione. — 3. Perciò le aggregazioni che si facessero all'Arciconfraternita di Roma per la detta comunicazione delle indulgenze, sarebbero inutili.— 4. In qual giorno debbasi far la processione e la festa propria della confraternita del SS. Sagramento per l'acquisto delle indulgenze.—5. Le confraternite del SS. Sagramento e della Dottrina cristiana possono erigersi in ogni parrocchia, senza richiedersi alcuna distanza. — 6. Tutte le confraternite della Dottrina cristiana esistenti nella Diocesi possono godere le indulgenze dell'Arciconfraternita di S. Martino in Roma, purchè una sola di esse sia aggregata a questa.

1. « Congregatio EE. et RR. S. R. E. Cardinalium Indulgentiis Sacrisque Reliquiis Praefectorum optans summopere SS. Sacramenti venerationem et cultum in dies magis augeri, et ob eam causam huiusmodi Societatem in omnibus Ecclesiis Parochialibus erigi, atque ad id Christifideles praecipuis gratiis excitari, speciali ordine habito vivae vocis oraculo a SS. D. N. Clemente Papae X, fel. rec. Pauli V vestigiis inhaerente, decernit ac declarat, iuxta easdem Pauli III Constitutiones, Confraterni-

tates omnes et singulas SS. Corporis Christi, ubique terrarum hactenus Apostolica vel Ordinaria auctoritate erectas aut posthac erigendas, absque nova aut peculiari alia concessione, communicatione, vel aggregatione, fore et esse debere participes quorumcumque privilegiorum, concessionum, indulgentiarum, facultatum, gratiarum et indultorum ab eodem Paulo V Archiconfraternitati SS. Sacramenti de Minerva, per Breve dat. Romae apud s. Petrum die 3 nov. 1606 nominatim et expresse concessorum ac in posterum a Sede Apost. concedendorum, illisque omnibus et singulis, uti potiri, gaudere posse ac debere statim atque Confraternitatum earumdem erectio Apostolica, vel Ordinaria auctoritate facta fuerit. Die 23 Aprilis 1676.

2. An confraternitates SS. Sacramenti Ordinaria auctoritate erectae, virtute Decreti sac. Congr. sub die 16 Februarii anni 1608 et Constit. Innoc. XI *Iniuncti nobis* anno 1678, sine ulla aggregatione vel nova concessione, fruantur gratiis omnibus, et Indulgentiis Archiconfraternitati, quae Romae est, concessis?

Resp. 22 aug. 1842: « Affirmative. »

3. An aggregationes quae fiunt ab Archiconfraternitatibus SS. Eucharistiae Sacramenti post Decretum editum ab ipsa sac. Congr. anno 1676 et postea a S. M. Innocentio XI anno 1678 confirmatum, subsistant?

Resp. per decr. *Urbis et Orbis* 22 Apr. 1752: « Aggregationes huiusmodi, quantum ad communicationem indulgentiarum ab Archiconfraternitatibus praetensam, esse inutiles. »

4. An pro consequenda indulgentia plenaria concessa pro supplicatione, quae habetur feria sexta post festum Corporis Christi in Ecclesia S. Mariae super Minervam Urbis, necessario ab aliis Ecclesiis peragi debeat eadem die; vel sufficiat illam habere in alia quacumque eiusdem octavae die?

Resp. 23 ian. 1753: « Affirmative ad primam partem, et Negative ad secundam, sed supplicandum esse SSmo. pro extensione praedictae Indulg. plenariae ad quamlibet sive festi, sive infra octavam, sive octavae die, in qua quaevis Confraternitas suam peragit supplicationem seu Processionem. Sanctitas sua votum eiusd. Congregationis approbando, praefatae extensioni benigne annuit. »

5. An per exceptionem regulae generalis communiter admissam reipsa pias sodalitates SS. Sacramenti et Doctrinae Christianae in omnibus Ecclesiis Parochialibus cum applicatione indulgentiarum instituere, seu erigere liceat; ita ut non requiratur unius leucae distanti inter duas huiusmodi sodalitates?

Resp. 22 febr. 1847: « Affirmative. »

6. An, attenta Bulla a S. M. Paulo V edit quae incipit *Ex credito*, satis sit ut una Cor fraternitas Doctrinae Cristianae aliqua in civ tate aggregetur Archiconfraternitati positae i Ecclesia S. Martini de Urbe, ad hoc ut cuncta aliae similes Confraternitates, ab Ordinari loci erectae, seu erigendae, aggregatae par ter censeantur, vel potius insuper requiratu ut singulae Confraternitates, quae in tota Dio cesi eriguntur, ab Archiconfraternitate seo sim aggregationem suscipiant?

Resp. 26 mar. 1711: « Sufficere ut aliqu Confraternitas Doctrinae Cristianae in una c vitate Archiconfraternitati aggregata sit, a hoc ut cunctae aliae ab Ordinario loci in to Diocesi erectae seu erigendae, aggregatae cen seantur, et omnium spiritualium et indulgen tiarum, quibus dicta Archiconfraternitas fru tur, participes sint. »

Essendo che in ogni parrocchia si può er gere con autorità del Vescovo, e senza obbl go di serbar distanza, la Confraternita del S Sagramento, e tosto eretta può questa goder di per sè le indulgenze concesse all'Arciconfr ternita del SS. Sagramento sita in Roma nel Chiesa di S. Maria sopra Minerva, senza bis gno di speciale aggregazione alla medesima crediamo far cosa giovevole ai Parroci che v lessero fondare tale utilissima Confraternita, trascrivere l'autentico sommario delle Indu genze che possono perciò conseguirsi.

Summarium omnium et singularum indu gentiarum quae Archiconfraternitati S Sacramenti in Ecclesia S. Mariae supr Minervam de Urbe canonice erectae summis Pontificibus ut infra concessa sunt.

A Paulo V, 3 nov. 1606.

1. Indulg. plenaria cuicumque ex utriusq qu. sexus Christifidelibus die qua quisqu confessus et S. Comm. refectus Sodalit nomen dederit.

2. Ind. plen. confrr. et Consorr. qui ve poenitentes confessi et S. Comm. refec processioni SS. Sacr, quae die octava sc

lemnitatis Corp. Dom. peragi solet singulis annis, (1) interfuerint, Illudque associaverint orantes pro pace et Christianor. Principum concordia, haeres, extirpatione, ac S. M. Ecclesiae exaltatione.

3. Eamd. indulg. consequi possunt omnes Confrr. et Consorr. qui legittime impediti praedictam process. comitari nequiverint, dummodo tamen vere poenitentes confessi et s. Comm. refecti fuerint, et ut supra oraverint.

4. Ind. plen. Confrr. et Consorr. qui confessi et s. Comm. refecti ac in mortis articulo constituti SS. Iesu nomen ore, si potuerint, sin minus corde saltem invocaverint.

5. Ind. 7 annor. totidemque quadragenar. Confrr. et Consorr. qui vere poenitentes et confessi SS. Euchar. Sacram. in festo Corporis Dom. sumpserint et ut supra oraverint.

6. Ind. 100 dier. Confrr. et Consorr. quotiescumq. Div. Officiis et sodalitatis processionibus interfuerint.

7. Ind. 100 dier. Confrr. et Consorr. in qualibet fer. VI totius anni, visitantibus Ecclesiam in qua Confraternitas reperitur erecta.

8. Ind. 100 dier. Confrr. et Consorr. qui saltem poenitentes et confessi, Processionem feria V in Coena Dom. comitati fuerint.

9. Ind. 7 annor. totidemque quadragen. Confr. et Consorr., quotiescumque SS. Sacram. quum ad infirmos, vel alio defertur cum lumine aut sine lumine associaverint.

A Clem. X, die 24 Ian. 1673.

10. Ind. 100 dier. Confr. et Consorr. pro qualibet vice, qua cadaver alicuius Christifidelis ad sepulturam associaverint.

A Ben. XIV, die 2 Aug. 1749.

11. Ind. 100 dier. Confr. et Consorr. quotiescumq. Missis in Ecclesia, seu Cappella, vel Oratorio Confraternitatis pro tempore celebrandis.

12. Seu Congregationibus publicis vel privatis Confraternitatis ubivis faciendis.

13. Vel quibuscumq. Processionibus de licentia Ordinarii peragendis interfuerint.

14. Aut pauperes hospitio susceperint.

15. Vel pacem inter inimicos, aut dissidentes composuerint seu componi fecerint vel procuraverint.

16. Vel si impediti SS. Euchar. Sacramentum, tam in processionibus, quam quum ad infirmos, aut alias quocumque et quomodocumque pro tempore deferetur, comitari nequiverint, et campanae ad id signo dato, semel Orationem Dominicam et Salutationem Angel. dixerint, aut quinquies Orationem et Salutationem easdem pro animab. defunctor. Confratrum et Consorr. eiusd. Confr. recitaverint.

17. Aut devium ad viam salutis reduxerint.

18. Vel ignorantes Dei praecepta, et ea quae ad salutem sunt docuerint.

19. Vel infirmitate aut carcere detentos visitaverint, aut aliquo spirituali seu temporali subvenerint.

20. Vel quodcumque aliud pietatis vel charitatis opus exercuerint.

A Pio IX, 13 Iun. 1853.

21. Ind. Plen. Confrr. et Consorr. qui vere poenitentes, confessi ac S. Comm. refecti, Processioni in Dom. tertia cuiuslib. mensis, et fer. V in Coena Dom. fieri solitae interfuerint, et aliquam Eccles. seu publ. Orator. visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium iuxta mentem Sanctitatis Suae pie oraverint, revocata Indulg. 7 annorum in supraenunciatis diebus a Paulo V elargita.

22. Indulg. 7 annor. totidemq. quadragen. Confrr. et Consorr. qui locum ubi SS. Sacr. asservatur fer. V in coena Dom., corde saltem contr., et devote visitaverint, ac ut supra oraverint, revocata Indulg. 100 dier. ab eod. Paulo V concessa.

23. Indulg. 7 annor. totidemq. quadragen. Confrr. et Consorr. semel in die acquirenda si pariter corde contrito horis vespertinis in aliqua Eccl. seu publ. Oratorio SS. Sacram. visitaverint et ut supra oraverint.

—

Indulgentiae omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui ad honorem et cultum SS. Sacramenti sese in sequentibus piis operibus exercuerint, concessae ab Urbano VI anno 1264 per suam Bullam incipientem *Transiturus*, qua festivitatem Corporis Dom. instituit, et a Martino V die 26 maii 1429 ampliatae, et ab Eugenio IV die 26 maii 1433 confirmatae et adauctae (1).

1. Ind. 200 dier. omnib. et sing. utr. sexus Christifidelibus qui vere poenitentes et confessi in pervigilio Festivitatis Cor-

(1) Haec indulg. fuit deinde ab Innoc. XII die 27 nov. 1694 ad feriam VI post Corporis Christi solemn. immediate sequentem translata.

(1) Le indulgenze che seguono, benchè fanno parte dello stesso sommario, pure si possono acquistare da qualunque semplice fedele, anche non ascritto alla Confraternita del SS. Sagramento.

poris Dom. ieiunaverint, aut aliud opus pium iuxta consilium Confessarii peregerint.

2. Ind. 400 dier. cuicumq. Christif. poenitenti et confesso, qui Officio Divino in primis et secundis Vesperis ac Missae eiusdem festivit. interfuerint

3. Ind. 160 dier. quotiescumq. in praedicto festo, horis Primae, Sextae, Nonae et Completorii quis intervenerit pro qualibet ipsarum horarum.

4. Ind. 200 dier. quotiescumq. praefatis sacris Functionib. Vesperar. Matutini et Missae diebus Octavae eiusdem festivitatis, quis interfuerit, pro quolib. ipsor. operum.

5. Ind. 80 dier. pro singulis reliquis horis in praedictis diebus.

6. Ind. 200 dier. cuicumq. si sacerdos sit Missam celebraverit, si vero laicus SS. Communionem devote sumpserit et Processioni SS. Sacram. in dicta festivitate, aut alia octavae die comitatus fuerit, orando pro pace et S. Matris Ecclesiae tranquillitate.

A Paulo V, 3 Nov. 1606.

7. Ind. 200 dier. omnibus Christifid. qui Processionem a SS. Sacramenti Sodalitate in Dom. III cuiuslib. mensis, et fer V. in Coena Dom. fieri solitam comitati fuerint.

8. Ind. 5 annor., totidemq. quadragen, Parochis, ceterisque utr. sexus Christif. qui sine lumine SS. Sacramentum quum ad infirmos defertur, aut alio processionaliter associaverint.

9. Ind. 100 dier. omnibus Christif. qui impediti SS. Sacram., ut supra, comitari nequiverint, unum *Pater et Ave* recitaverint, et ut supra oraverint.

10. Ind. 100 dier. omnib. et singulis mulieribus quae ex iusta causa dictum SS. Sacram. associare nequiverint, et unum *Pater et Ave* recitaverint, ac pro infirmo oraverint.

Ab Innoc. XI, 1 Oct. 1678.

11. Ind. 7 annor. totidemq. quadragenar. omnib. et singulis utr. sexus Christif. quotiescumq. in quol. loco ad infirmos cum lumine prosecuti fuerint, et pro pace et concordia ut supra oraverint.

Ab Innoc. XII, 5 ian. 1695.

12. Ind. trium annor. totidemq. quadragenar. omnib. et sing. utr. sexus Christif. qui quotiescumque impediti SS. Sacramentum, quum ad infirmos defertur comitari personaliter nequiverint, lumen pro illius associatione miserint.

A Bened. XIV, 13 Sept. 1749, et a Pio IX die 13 Iul. 1853.

Omnes et singulae praefatae Indulgentiae sive plenariae, sive partiales, possunt animabus fidelium defunctorum per modum suffragii applicari.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisq. Reliq. preposita praesens Summarium uti authenticum recognovit, typisque imprimi ac publicari posse permisit Datum Romae ex Secretaria eiusd. Sac. Congr. die 14 Iulii 1853.

A. Archipr. Prinzivalli Substit.

RISPOSTE

AI QUESITI A PREMIO

(Continuaz. — V. pag. 516 di q. vol.)

P. Filippo d'Alatri — Cappuccino in Frascati (Roma). — Osserva come ciò che fu detto dei tempi andati a più ragione può dirsi dei nostri: « Per me posso assicurare, egli afferma sulla esperienza di lunghi anni di ministero apostolico, che ho trovato confessioni mal fatte in ogni condizione e stato di persone alto e basso locate, in ogni età, nell'uno e nell'altro sesso, e in gran numero anche nei preti, nei frati e nelle monache, sia per difetto d'integrità nell'accusa cagionato da vergogna o da grave trascuratezza nell'esame di coscienza, sia da mancanza nelle altre parti sostanziali del sagramento; molte volte per colpa del penitente, ma non rare volte ancora per mancanza del confessore, anche in morte che, come suol dirsi, è l'eco della vita. »

Ad ovviare a tanto danno si fa a suggerire i mezzi seguenti:

1. Una fervorosa preghiera a Dio prima di

accostarsi al Sacramento. Per la propria giustificazione fa mestieri della grazia divina, e questa d'ordinario non s'impartisce, se non a chi la chiede. Inculchino ciò spesso i predicatori ed i confessori.

2. Un diligente esame di coscienza; e giacchè la più gran parte dei penitenti trascura nel generale questo dovere, i predicatori non si stanchino di raccomandarlo, e i confessori sieno diligenti in supplirne il difetto con le loro interrogazioni.

3. Un conveniente dolore dei falli commessi e un proponimento fermo e sincero di non più ricadervi. Qui deve spendersi la massima cura e fatica così dei predicatori come dei confessori, trattandosi di cosa essenzialissima; ed è a deplorarsi che spesso alcuni si contentano della recita di una formola qualunque di contrizione senza nulla capire, e senza che i confessori brighino di ben disporre gli animi. « Diciamolo tra noi: come si diportano un buon numero dei nostri confessori sotto questo rapporto? Si fanno dire le colpe alla meglio; poi si dice ai penitenti: non lo fate più... per penitenza direte ecc., quindi l'assoluzione! — Ci vuol cura, ci vuol zelo in suggerire con modi efficaci i motivi del dolore e del proponimento, senza badare che ne va qualche tempo: « quanto tempo non perdono alcuni confessori a fare certe prediche lunghe, senza costrutto, e sempre in sostanza le medesime, con ogni sorta di penitenti, che ne vanno via seccati e con poco o niuno profitto! »

4. L'accusa intera dei peccati; per ottener la quale fa mestieri di zelo ingegnoso nel confessore. Questi perciò accolga con carità il penitente e gli faccia animo sul bel principio a manifestar tutto. Cerchi poi con opportune domande suggestive di conoscere la verità circa il numero e la specie dei peccati, tornando talvolta, anche dopo esser passato innanzi, a domandar ciò che prima avea chiesto inutilmente, ed eseguendo talune ispirazioni che Iddio suol comunicare pel bene del penitente. I predicatori ribadiscano più e più volte questo argomento; nel che è ammirabile il metodo di S. Leonardo da Porto Maurizio, nei suoi Catechismi, di addurre per questo fine ogni giorno un motivo diverso avvalorandolo da un opportuno racconto per indurre gli uditori a manifestare interamente le loro colpe.

5. Una discreta penitenza medicinale, facendola seguire a saggi ammonimenti circa i mezzi positivi e negativi per non ricadere.

Dopo avere esposte lungamente le suddette cose con molto senno pratico, soggiunge: « Non voglio omettere di segnalare un'altra sorgente malaugurata di confessioni mal fatte, derivante quasi direi più dalla parte dei confessori che da quella dei penitenti, cioè il disaccordo dei confessori. I confessori quanto vanno d'accordo nella teorica, altrettanto discordano nella pratica. Altri dànno *Sanctum etiam canibus* con una disinvoltura meravigliosa, mentre altri sono così severi che negano il pasto anche agli agnelli, o almeno glielo fanno ben sudare. Quelli allettano anche troppo e sono molto frequentati; questi respingono, ma sempre a danno delle anime. P. e., in questi nostri tempi vi ha da per tutto dei così detti *cattolici liberali, conciliatori, moderati*, ecc., i quali, se non ismettono certi loro condannati principii, non si possono assolvere. Ebbene, non v'ha forse dei confessori che li assolvono ad occhi aperti? Neppure sono pochi coloro che si fanno lecito di leggere certi giornalacci infetti di ogni sorta di errori e di nequizie, non ostante la proibizione della Chiesa, la quale ha tutto il diritto di essere ubbidita; per cui sono in continuo stato di peccato mortale per la disubbidienza e pel pericolo di perversione. Se il confessore, sapendolo, li assolve, senza vietar loro quella lettura, che assoluzione sarebbe quella? Io sono di parere, e lo siete sicuramente anche voi che leggete, essere cioè uffizio massimo del confessore l'adoperarsi per l'emendazione del penitente (senza pretendere l'impeccabilità), di modo che, se il confessore scorge a bastanza chiaramente che il penitente non ha volontà di emendarsi, non lo può assolvere. »

— « Una parola infine rispettosissima ai Vescovi. *Nemini cito manus imposueris*, scrisse ad un Vescovo dei suoi tempi l'Apost. S. Paolo, e vale per tutti i Vescovi di tutti i tempi, e perciò anche dei nostri. Il S. Apostolo alludeva principalmente all'ordinazione, ma non ci può esser dubbio che valga anche per l'approvazione dei confessori. Un esame profondo, non superficiale, prima di conferire la facoltà di ascoltare le confessioni. Questo forse si fa, ma poi pare che non ci si pensi più, e si dà ogni anno la conferma delle lettere patenti. Non sarebbe forse cosa utile richiamare i confessori qualche volta, massime nella occasione della S. Visita, all'esame? Non sarebbe questo un espediente utilissimo perchè alcuni non si pongano dietro le spalle lo studio della Teologia Morale tanto necessario per adempire le parti del sacro ministero? »

(Continua.)

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1878)

ITALIA

Pellegrinaggio Spagnuolo in Vaticano. — Quei sensi medesimi di fede e di devozione, che la Spagna Cattolica manifestò al gran Pontefice Pio IX di s. m., ha testè riprotestato ai piedi di Leone XIII suo degnissimo successore. Circa 2000 Spagnuoli delle provincie della Catalogna furono ammessi il giorno 17 u. s. alla presenza del S. Padre. Il quale, circondato da molti E.mi Cardinali ed illustri Prelati, dopo avere ascoltato un nobile ed affettuoso indirizzo letto in lingua spagnuola da Mons. Vescovo di Huesca, capo del pellegrinaggio, pronunziò un lungo ed ammirabile discorso pieno di forti e sublimi concetti e di santa unzione. Seguì la offerta dell'obolo di S. Pietro che i pellegrini presentarono al supremo Gerarca in argentei vassoi e in eleganti scrigni a nome di molte Diocesi Catalane. Il Sommo Pontefice, commosso a tali attestati di attaccamento e di religione, ammise gran parte di quei pellegrini al bacio della sacra mano e accordò loro un' altra udienza il giorno 19. Permise inoltre che tutti avessero accesso in ogni parte del Vaticano, e i sacerdoti potessero celebrare ed ascoltar le confessioni in tutte le Chiese di Roma, non esclusa la Basilica di S. Pietro.

Il governo italiano intanto non potea veder di buon occhio questa dimostrazione cattolica. E però i pellegrini, giunti la mattina del 12 al porto di Civitavecchia, sul bastimento *Santiago*, ebbero intima dalle autorità sanitarie di non metter piede a terra, se prima non avessero compiuta sul legno una quarantena di quattro giorni. Pretesto di tale ordine fu che i pellegrini provenissero da paesi infetti di febbre gialla, non ostante la smentita ufficiale di queste voci giunta al governo italiano dal Console generale a Madrid. Pei buoni officii dell' Ambasciatore di Spagna quella quarantena fu accorciata; ma il Governo d' Italia è stato costretto a pagare 10,000 lire d' indennità al capitano di quella nave. per risarcirlo dei danni ingiustamente sofferti.

I Congressi regionali. — La Presidenza del Comitato permanente per l' opera dei Congressi cattolici in Italia ricevette un Breve Pontificio con data de' 23 settembre 1878, nel quale il S. Padre, avendo riconosciute legittime le ragioni che impediscono in quest'anno il radunamento del nuovo Congresso generale esortava alla convocazione dei Congressi regionali. « ai quali i Comitati diocesani, informati dai parrocchiali, sogliono riferire sulle condizioni e sui bisogni dei singoli luoghi, e sui rimedii e gli aiuti che sembra doversi per ciascuno adoperare. » Raccomandava perciò zelo operoso a siffatti Comitati, perchè si desserò premura di somministrare una diligente ed esatta notizia di tutto ciò che si riferisce alla condizione delle cose religiose nei singoli luoghi.

I cattolici veneti risposero pei primi all' invito del S. Padre, tenendo il loro congresso regionale l' 8 e il 9 u. s. Intervennero, fra gli altri, Mons. Patriarca di Venezia, Mons. Vescovo di Adria e i rappresentanti dei Vescovi di Ceneda e di Concordia. Il ch. avv. Giambattista Casoni n' era il presidente. Parecchi eloquenti discorsi furono pronunziati, e furono prese opportune deliberazioni circa la costituzione dei comitati parrocchiali, l' unione de'cattolici, le congregazioni mariane, la lega Daniele O' Connel e le varie opere cattoliche del Veneto.

Un secondo congresso regionale si tenne a Bergamo nei giorni 29 e 30 u. s. pei cattolici lombardi. Erano presenti l' Arcivescovo di Milano, il Patriarca d' Alessandria, il Vescovo di Bergamo col suo Coadiutore, ed altri insigni Prelati. Vi fu pure una rappresentanza del circolo *Pius-Verein* della Svizzera. Presidente del Comitato permanente era l'avv. Paganuzzi; del Comitato regionale il conte Belgioioso. Discorsi caldi di zelo e di religione; il rendiconto delle opere cattoliche; belle ed utili proposte, massime intorno ai comitati parrocchiali, formarono il soggetto di quei trattenimenti.

Il Protestantesimo in Roma. — Contansi al presente in Roma nove congregazioni evangeliche diverse, cioè: i Valdesi, i Wesleyani, i Metodisti, i Metodisti episcopali, la Chiesa libera, i Presbiteriani, i Fratelli di Plymouth, i Battisti americani e i Battisti apostolici. Queste congregazioni hanno in tutto 700 aderenti italiani. I Valdesi hanno acquistato un'area per una nuova chiesa sulla piazza dei Ss. Apostoli, e i Battisti han costruito un nuovo tempio vicino al *Teatro Valle* e sono per aprire una terza sala di riunione nel Trastevere.

I protestanti fanno i piu grandi sforzi per istabilirsi nel centro del Cattolicismo e farvi propaganda; i risultati però mal rispondono ai loro tentativi.

ESTERO

—

I Fratelli della Sacra Famiglia. — Sorse ultimamente nella Spagna un istituto simile a quello de' Fratelli delle scuole cristiane. È l'opera dei Fratelli della Sacra Famiglia, fondata cinque mesi or sono a Segorbe, e che, oltre tutti i fanciulli della città, è riuscita a trarre a sè più di 600 uomini per le scuole serali. I frati della Sacra Famiglia dànno l'istruzione primaria e secondaria, insistendo specialmente sullo insegnamento religioso. La casa madre che si è stabilita nella città di Segorbe, potrà in questo momento fornire tutto il personale necessario per tutte le provincie della Spagna che ne facciano domanda. La fondazione di quest'opera benemerita si deve al Vescovo di Segorbia. Essa non possiede altri mezzi, fuorchè quelli che sono forniti dalla Divina Provvidenza, e specialmente dal suo patrono S. Giuseppe. I frati fanno i voti perpetui di povertà, di castità e d'obbedienza.

Cardinale defunto. — Il dì 24 u. s. si addormentò nel Signore l'E.mo Card. Paolo Cullen Arciv. di Dublino. — Era nato in Dublino il 26 aprile 1803. Fu creato e pubblicato Prete Card. di S. R. C. dalla m. di Pio IX il 22 giugno 1866, ed ebbe il titolo di S. Pietro in Montorio. Faceva parte delle Ss. Congregazioni de' Vescovi e Regolari, di Propaganda, dell'Indice, dei Riti e della Disciplina regolare.

Per la Chiesa e per la Irlanda la morte di questo eminente personaggio è una perdita dolorosissima.

Progressi del Cattolicismo. — Leggesi nella *Fè* di Madrid:

I missionarii cattolici hanno raccolto in China 4,000 fanciulli che sarebbero rimasti vittime della fame; si contano a migliaia i battezzati, ricoverati nei collegi e negli ospedali, e i convertiti fra le persone benestanti.

Lettere di Hnolulu segnalano con grande entusiasmo le conversioni ottenute in Oceania e Ceilan nei giorni delle funzioni della settimana santa. Cento venti protestanti e 400 pagani entrarono nel seno della Chiesa e si crede con fondamento che l'impulso generale che si fa sentire in tutte le isole Sandwich, produrrà ottimi frutti.

Ecco dati consolanti pei veri cattolici: dalle statistiche formate dalla *Propaganda Fide* risulta il seguente quadro comparativo intorno alle Missioni in paesi separati dalla Chiesa:

	Nel 1840	Nel 1878
Missioni	131	227
Prelati	85	283
Sacerdoti	4,214	17,087
Neofiti	4,478,800	11,580,159

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

—

In occasione dell'onomastico del Sommo Pontefice Leone XIII, il R.mo Capitolo della Cattedrale di Cassano fece omaggio al S. Padre con presentargli, per mezzo di un suo delegato, uno splendido indirizzo latino. I varii sensi del nome *Gioacchino* e separatamente e paragonato con l'altro di *Leone* furono in esso applicati al provvidenziale Pontefice, da cui si trasse augurio di giorni sereni e gloriosi per la Repubblica Cristiana. — Eccone un brano: Quae firma spes firmior evadit, si nomen, divino afflante Numine, assumptum, conferamus cum illo, quod ad fontem regenerationis Tibi fuit impositum. Tu ad instar Leonis Iudae, cuius nomen est: *Accelera, spolia detrahere; festina praedari,* Leo ad praedam cubas; et, si a *Ioachim* mutuaris nomen, Tu es *praeparatio Domini* ac ovilis Tibi concrediti, nec ovem unam tantum pateris diripi vel disperdi, sed et ovibus ac agnis sata pinguia praeparas: si vere a *Ioacim*, Tu es *Domini resurrectio*, ac proinde direptos dispersosve agnos *surgis* ad praedandum, ac eos surgere facis, ut fugiant a venenatis pascuis, et in idem ovile adunas ac congregas. »

Il S. Padre si è compiaciuto rispondere col seguente Breve:

LEO PP. XIII

Dilecti Filii, salutem et Apostolicam Benedictionem. Excepimus litteras, quibus imminente die sacra Beato Coeliti, cuius nomen in sacro regenerationis fonte retulimus, vestra omina et vota Nobis obtulistis. Gratum fuit Nobis, Dilecti Filii, hoc vestrum officium, cum illud ex filiali pietate vestra et ex obsequio, quo Vicarium Christi in terris prosequimini, profectum esse intellexerimus. Dum Vobis hisce litteris paternam Nostrae dilectionis sensus libenter testamur, firmiter confidimus hoc testimonium Vobis incitamenta adiecturum, ut sacerdotalis virtutis exemplis et operibus, prout sanctitas ministerii Vestri postulat, in dies magis fideli populo, sub ductu Antistitis Vestri, prodesse studeatis. In hunc finem Vobis, Dilecti Filii, coelestium gratiarum plenitudinem a Divina Clementia adprecamur ex corde, earumque auspicem esse cupimus Apostolicam Benedictionem, quam Vobis singulis universis, testem caritatis Nostrae, peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die 18 Septembris An. 1878. Pontificatus Nostri anno Primo.

Dilectis Filiis — Capitulo et Canonicis Cathedralis Ecclesiae Cassanensis, CASSANUM.

LEO PP. XIII.

DIOCESI DI POLICASTRO BUSSENTINO

Scrivono da Roccagloriosa:

Ampiamente e splendidamente svolto in venti giorni di pubblico Saggio il Programma scolastico, esposto nel Libretto all'uopo stampato, ed esaminate le pruove scritte dagli alunni di tutte le classi di letteratura del Venerabile Seminario, procedevasi il dì 15 ottobre alla solenne premiazione dei più meritevoli, tra l'entusiasmo di un numeroso e scelto uditorio. E l'Ill.mo e Rev.mo Monsignor Vescovo, commosso sino alle lagrime, decorava di propria mano 20 eletti giovani, fregiando loro il petto di una medaglia commemorativa, su cui leggevasi inciso: AL MERITO.

Per rendere giustizia a chi spetta, e semprepiù infervorare la emulazione dei giovani, pubblichiamo i nomi degli alunni premiati:

In Filosofia meritò il 1° premio l'Accol Pasquale Vito da Sapri; ed il 2°, sorteggiato tra quattro, fu dalla sorte attribuito all'Acc. Caino Giuseppe da Lauria.

Nella prima Liceale riportò la medaglia di prim'ordine Talento Vincenzo da Lagonegro, e quella di secondo Eboli Giuseppe da Sapri.

Nella quinta Ginnasiale meritò il 1° premio Mazzei Giovanni da Lentiscosa, ed il 2° Pansardi Biagio da Lauria.

Per la quarta, la medaglia di prim'ordine venne meritata da Guida Vito di Celle Bulgheria, e quella di secondo, a cui concorsero Vassalli Nicola da Sicili e Pugliese Cristofaro da Torreorsaia, fu dalla sorte aggiudicata a quest'ultimo.

Per la terza, meritò il primo premio d'Angelo Alessandro da Scario, ed al secondo concorsero Guida Andrea da Celle Bulgheria, e Pittella Gaetano da Lauria; la sorte però attribuillo al primo.

Nella seconda ottenne il 1° premio Timpanelli Vincenzo da Sapri, ed il secondo Vita Prospero da Trecchina: un terzo anche ne fu dato a Rosa Nicola da Torraca.

Nella prima Ginnasiale fu guadagnato il 1° premio da Falcone Giuseppe di S. Cristofaro, ed il 2° da de Tommasi Francesco da Camerota.

Il premio per la Lingua Francese spettò a Brandi Felice da Torraca, e quello della Calligrafia a Vassalli Nicola da Sicili; mentre all'altro alunno Giudice Antonio da Caselle fu data in premio una magnifica fotografia del celebre quadro del Domenichino rappresentante la Comunione di S. Girolamo.

In Declamazione il premio toccò all'Acc. Polito de Rosa Antonio da Casaletto Spartano. — Per la musica istrumentale sul Piano al Sudd. Pasquale Giovanni da Sapri; — e finalmente pel Canto Figurato al ripetuto Pansardi Biagio da Lauria.

Oltracciò furono da Mons. Vescovo distribuiti trenta librettini devoti ed eleganti ad altri giovanetti della prima e seconda Ginnasiale, non che della classe di Declamazione, i quali si erano più segnalati.

Alle Scuole degli Studii Sacri non si è dato mai premio di simil genere, ma invece i giovani, che si segnalarono a preferenza, furono in tutto o in parte dispensati dall'esame dell'Ordinazione, che il giorno 27 del detto mese, con Pontificio Indulto di *extra tempora*, è stata conferita a quattro Sacerdoti, due Diaconi e cinque Suddiaconi.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Iuris Decimarum — 3 Febb. 1878. — Una parrocchia arcipretale e due altre filiali appartenevano alla medesima Diocesi di B., e le due ultime pagavano alla prima alcuni diritti di decime per consuetudine immemorabile. Nel 1850 fu eretta dal Sommo Pontefice la nuova Dioc. di M., ed a questa fu aggregata la parrocchia arcipretale, rimanendo le filiali all' antica di B.—Per tale separazione delle filiali dalla matrice, i parrocchiani di quelle ricusarono di più pagar le decime all'Arciprete. Il quale per rivendicare i suoi diritti, non avendo potuto trovar soddisfazione presso la Curia di B. a cui avea fatto ricorso, avvanzò i suoi reclami alla S. C. del Concilio.

Ma la S. C., avendo sottoposto a maturo esame il dubbio: *An constet de bono iure oratoris in casu?* — il dì 3 febbraio 1878 rescrisse: *Negative et amplius.*

Ecco le ragioni su cui poggia la sentenza: — a) Fra le chiese matrici e le filiani esistono diritti e doveri sempre che si trovano nella stessa Diocesi. Ma quando son separate di Diocesi, cessa tra loro ogni relazione.—b) Giacchè se tal separazione vale a togliere ogni diritto all'antico Vescovo sulla parrocchia smembrata, quanto più non varrà a toglierlo all'Arciprete sulle antiche filiane? — c) Il Diritto Canonico ha stabilito nelle Decretali, cap. 18 *de decimis*, che, laddove trattasi del diritto di riscuoter decime dai parrochi nelle terre di altre parrocchie, queste facciano parte della stessa Diocesi. — d) La consuetudine che si allegava dall' Arciprete, nel caso, potea valere nella stessa Diocesi. Ma quando la Diocesi fu mutata, venne cambiato altresì l'antico stato di cose.

II. Sponsalium — 23 Mar. 1878. — Già si erano fatte le pubbliche denuncie pel matrimonio che Pantaleone C. intendea contrarre con una donzella. Un' altra però, Gabriella C., oppose l'impedimento degli sponsali ch' erano stati prima conchiusi fra lei e Pantaleone, *una cum defloratione et subsequuta prolis susceptione.* — La causa, discussa presso la Curia Vescovile il dì 16 nov. 1875, riuscì contraria a Gabriella, per la ragione che si erano violate le leggi sinodali di quella Diocesi, le quali prescrivono 1.° che gli sponsali si facciano innanzi a due testimoni ed al pubblico notaio, o ad altra persona costituita in dignità, come il parroco, il magistrato ecc. 2.° che la promessa e ripromessa sia posta in iscritto e sia firmata da' testimoni e dal personaggio innanzi a cui fu fatta. Ciò sotto pena dell' interdetto dall' ingresso della Chiesa e della scomunica maggiore *ferendae sententiae.* E soggiungesi: « Imo si et quatenus ad bonum com-
« mune vel ad familiarem concordiam utile iudicaverimus, huiusmodi spon-
« salia illicite contracta, in poenam inobedientiae, nostra auctoritate dis-
« solvemus. »

L'Arcivescovo, presso cui Gabriella aveva appellato, confermò la sentenza vescovile. Ma quella, non perdendosi d'animo, ricorse alla S. Sede.

La S. C. il dì 23 marzo 1878 prese ad esame il dubbio: *An et quomodo sententia Curiae Metropolitanae H. sit confirmanda vel infirmanda in casu?* — e risolse: *Attenta re iudicata non esse interloquendum, et ad mentem. Mens est ut scribatur Episcopo, non sustineri dispositionem synodalem quoad facultatem Ordinario tributam dispensandi sponsalia, sine solemnitatibus contracta.*

Corollarii: — a' Qualsivoglia questione, anche intorno agli sponsali, quando abbia avuto una doppia sentenza in diverso grado di giurisdizione, passa in *rem iudicatam*, e non può discutersi di vantaggio, se non dopo chiesta ed ottenuta la restituzione *in integrum*. — b) Non può il Vescovo inserire, fra le Costituzioni sinodali, leggi che deroghino al diritto comune, benchè sembrino utili a svellere abusi e mantenere il rispetto alle cose sacre (1).

III. Fontis Baptismalis — 19 Magg. 1877, 23 Mar. 1878. — In una città della Dioc. di N. sono quattro parrocchie, di cui una maggiore Collegiata e con l'Arciprete. In questa trovasi l'unico fonte battesimale che, giusta una antica consuetudine, serve per tutti i parrochi, con tenervi ciascuno la propria chiave: e tutti notano i battesimi in un sol libro, custodito a cure ed a spese dell'Arciprete, al quale competono i diritti per le fedi di battesimo.

Avvenne che una di queste parrocchie, essendo stata trasferita in altra Chiesa col titolo di S. Francesco, allargò la sua giurisdizione anche su di alcune case che prima appartenevano a quella dell'Arciprete, col debito consenso del medesimo. E non andò guari che il parroco di questa nuova parrocchia si rivolse al Vescovo per aver facoltà di erigere nella propria chiesa il fonte battesimale, allegando il cresciuto numero dei suoi filiani e la considerevole lontananza dalla Collegiata, dove ritrovavasi l'unico fonte. Il Vescovo annuì con decreto del dì 12 sett. 1874, il quale, senza essere stato notificato all'Arciprete, fu messo in esecuzione qualche anno dopo, con erigersi il fonte. Di che l'Arciprete, riputando lesi i propri diritti, fe' ricorso alla S. C.

Fu proposto il dì 19 maggio 1877 il dubbio: *An sit locus manutentioni et redintegrationi favore Archipresbyteri in casu?* — ma la S. C., dopo maturo esame, rescrisse: *Negative.* — L'Arciprete, non soddisfatto di questa sentenza, chiese ed ottenne nuova udienza; ma al dubbio: *An sit standum vel recedendum a decisis in casu?* — il 23 marzo 1878 fu risposto *In decisis et amplius.*

Eccone le precipue ragioni: — a) Ogni chiesa parrocchiale ha diritto al fonte battesimale (Crispino *Della Visita pastor. p. 2, § 3, n. 1* — Catalanus *Comment. in Ritual. Rom.* — Barbosa *de Paroch. c. 18, n. 7* — S. C. C. *in una Fulginatens., 22 iun. 1720* etc.) — b) Questo principio però non ha luogo quando vi sieno chiese matrici o battesimali, a cui solamente competa il diritto del fonte. E però la S. C. spesso negò la facoltà della erezione del fonte a parrocchie minori o filiali (*In Reatin. iurium paroch. 14*

---

(1) Poco tempo dopo che ebbe termine il Concilio di Trento fu mossa istanza alla S. C. del Conc. perchè dichiarasse irriti gli sponsali clandestini, come fu dichiarato pel matrimonio. Ma la detta S. C. nell'anno 1573 rescrisse: « Concilium Tridentinum (Sess. 24 c. 1 de ref. matrim.) decrevisse, tantum matrimonia per verba de praesenti clandestine contracta irrita et nulla esse; sponsalia autem per verba de futuro contracta reliquisse in illis terminis iuris, in quibus erant ante Concilium. »

Posto ciò, è chiaro che non reggono quelle disposizioni Vescovili, le quali colpissero di nullità gli sponsali clandestini o fatti senza le prescritte solennità; perchè non può il Vescovo limitare la libertà dei contraenti, derogando al diritto comune.

. *1860 — Guardien. 13 iun. 1654 — Bolanem iur. parochi.* 18 nov. 1747 .). — c) Nel caso, l'Arciprete non riuscì a provare con solide ragioni che Collegiata era matrice delle altre parrocchie, ed aveva il dritto privati- del fonte. — d) Giacchè una chiesa può dirsi *matrice* o *propriamente*, ndo cioè dallo smembramento del suo territorio si sieno formate le altre rocchie, o *impropriamente*, in quanto che essa sola sia la vera parroc- ale, e le altre sieno succursali, o che ad essa prestino aiuto. Nel caso, le e parrocchie, nè erano state formate dalla Collegiata, nè dipendevano questa. — e) Perciò il parroco poteva erigere nella sua Chiesa il fonte, za obbligo d'interpellarne l'Arciprete, non recando lesione ai costui tti.

IV. Mediae Annatae — 2 Sett. 1876. 21 Apr. 1877 e 20 Lugl. 1878. — tal Bernardo sacerd., promosso a Canonico della sua Chiesa Cattedrale, se alla S. C. che, avendo conseguito la prebenda canonicale per bolla Ordinario, era tenuto in forza della Costit. *Pius et misericors* di Bened. . a dar la metà della prima annata dei frutti del Beneficio a favore a fabbrica della Chiesa.

Or chiedeva: 1.° Se fra le rendite del Beneficio doveano venir comprese ribuzioni corali, anche non distinte dalla prebenda; computando cioè ndite secondo la norma del S. Conc. di Trento, come praticasi presso l Capitolo. — 2.° Se fra i pesi da sottrarre da tal metà sia pur da com- dere la così detta *tassa di successione*, imposta dal Governo italiano alla ione del 2 %.

La S. C., chiesto parere al Vescovo, prese a discutere i seguenti dubbi: *I. An inter beneficii reditus computandae sint distributiones chorales, etsi a ebenda non distinctae in casu?*

II. An et quae onera, etiam de facto existentia, detrahenda sint in solutione iae annatae in casu?

Ben due volte rispose: *Dilata;* finalmente il dì 20 luglio 1878 definì: *Ad I Affirmative, et amplius.*

Ad II Deducenda esse onera fixa et realia, non vero personalia, et amplius: Deduciamo: — a) Bened. XIII nella cit. Cost. impose il pagamento della ua mezza annata dei frutti ai Canonici; ai parroci poi il superante la ma di scudi 100, anche di lucri incerti pel primo anno, a favore delle ese Cattedrali e Collegiate, perchè sia provveduto al lor decoro e man- mento. — b) In tal somma da pagarsi vanno comprese pure le distri- ioni quotidiane e gli altri lucri incerti o che questi sieno inclusi nella ebenda, o che ne sieno distinti. La S. C. ha più volte ciò dichiarato; e *Reatina, 12 maii 1770*, impose tal pagamento a quei canonici ancora erano privi di prebenda e non percepivano che le sole quotidiane di- buzioni. — c) Gli oneri reali e fissi possono dedursi da tal pagamento, già i meramente personali, com'è quello dalla tassa di successione, quale riguarda la sola persona e per una volta solamente.

II. Ex Sacra Rituum Congregatione.

Neapolitana — 2 Magg. 1878. — *Confirmationis cultus ab immemorabili pore praestiti Servo Dei Nostriano Episcopo Sancto nuncupato — Decretum* — dubbio: « An sententia Iudicum ab E.mo Neapolitano Archiepiscopo de- atorum super cultu ab immemorabili tempore praefato Servo Dei exhi- , seu super casu excepto in Decretis sa. me. Urbani Papae VIII

sit confirmanda in casu et ad effectum de quo agitur? » — la S. C., dopo maturo dibattimento, il dì 13 aprile 1878 decretò: *Affirmative, seu sententiam esse confirmandam.*—Il S. P. Leone XIII ratificò e confermò questo decreto.

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Dubbi e Risposte.

Crediamo opportuno, secondo che ci è stato ancora richiesto, di non omettere in questo volume le seguenti risoluzioni della S. Penitenzieria Apostolica, che hanno relazione con gli ultimi movimenti civili d'Italia e che da molti periodici furono già pubblicate (1).

I.

1. Se sia lecito cantare il *Te Deum* in occasione dell'intruso governo o di altra analoga circostanza.

R. « Negative » (2).

2. Se possa recitarsi nella Messa o nelle sacre funzioni la Colletta *pro Rege*, qualora venisse ingiunta dal governo invasore

---

(1) Ci affrettiamo riferire, a questo proposito, quanto fu sancito colla legge italiana così detta delle *Guarentige* del 13 maggio 1871; e ciò per tranquillità dei parroci e dei confessori.

« Art. 17 — In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od « appello contro gli atti delle autorità Ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta ed « accordata alcuna esecuzione coatta.

« La cognizione degli effetti giuridici « così di questi, come di ogni altro atto « di esse autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

« Però tali atti sono privi di effetto, se « contrarii alle leggi dello Stato, od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei « privati, e vanno soggetti alle leggi pe« nali se costituiscono reato. »

Il chiariss. Rivarolo, nella preziosa sua opera *Il Governo della Parrocchia*, commentando un tal disposto, dice: « Or dunque, allo stato della presente nostra legislazione, si può con certezza stabilire che il diniego *puro* e *semplice* de' Sacramenti e di ogni altro ufficio spirituale non può più costituire un reato passibile di pena in faccia alla legge civile. Oramai il Clero in Italia ha potuto conseguire almeno una parte della sua libertà, e se non può ancora dirsi rientrato appieno nel diritto comune neanco rimpetto al codice penale, gli sarà almeno lecito seguire liberamente nell'esercizio del suo ministero i dettami della sua coscienza, senza urtare in alcuna delle patrie leggi. Giacchè ove anche avvenisse che egli errasse nell'amministrazione dei Sacramenti per inesatto apprezzamento delle leggi che regolano la materia sacramentale, o peggio, si rendesse colpevole di qualche vero arbitrio, od abuso di potere, questo suo errore o colpa che si voglia non può più cadere sotto l'azione della giustizia punitiva dello Stato, nè dar luogo ad un giudizio penale a suo carico, ma solo a misure disciplinari per parte del Superiore ecclesiastico. Il diniego anche abusivo d'un atto meramente spirituale è un reato di colore strettamente ecclesiastico, un reato cioè, che solo può ledere i rapporti del Sacerdote coi membri della Società religiosa, epperò di esclusiva competenza della Giurisdizione ecclesiastica. Lo ebbe dichiarato esplicitamente il Ministro guardasigilli Raeli nella Relazione premessa al progetto che divenne la legge il 5 Giugno 1871. »

(2) *Decretum S. C. Rituum* — « Quum sacrum Poenitentiariae Apostolicae tribunal per litteras encyclicas datas die vertentis mensis et anni, communicavit Episcopis et locorum Ordinariis illicitum prorsus esse hymnum Ambrosianum *Te Deum* canere in die anniversaria sic dicta

R. « Negative » (1).

. Se sia lecito prender parte alla funzione giosa ordinata dalle leggi subalpine nell'an- ersario dello Statuto.

. « Negative. »

. Se sia lecito illuminare la propria abita- ne in occasione dell' inaugurazione del nuo- governo o di altra analoga circostanza, e imenti se sia lecito indossare segni del nuo- governo, come coccarde, fasce tricolori ecc.

. « Negative, dummodo non immineant via damna et absit scandalum. »

. Se possano invitarsi dal Clero le Autorità ernative alle funzioni ecclesiastiche. E qua- non invitate intervenissero, se il Clero sa prestar loro gli atti di onore secondo il moniale.

---

ticae Unionis;..... nonnulli ecclesiastici i a Sacra Rituum Congregatione decla- i postulaverunt, an absque Episcopi vel dinarii placito ad redimendam quamli- vexationem, id saltem praestare pos- t sub praetextu Costitutionis a Guber- subalpino concessae. Sacra porro Ri- um Congregatio nomine et auctoritate . D. N. Pii Papae IX expresse monet oscumque ecclesiasticos viros non modo nc praesentem, verum etiam nullam sa- m functionem publice peragi posse ab- e veniam Ordinariorum, ad quos sacras actiones indicere pertinet, prout pluries dem sacra Congregatio decrevit. Die 23 ai 1863. — C. Episc. Portuen. et S. Rufi- e Card. *Patrizi* S. R. C. Praef. — *D. Bar- lini* S. R. C. Secretarius.

(1) *Decretum S. C. Rituum* — « Quum in issali Romano, feria sexta in Parasceve, positae conspiciantur sub sigla N. ora- ones pro Rege, et eodem pariter modo eo mentio fiat sequenti Sabbato Sancto Praeconio Paschali, attamen inhibitum nuino est tum in officiis illorum dierum, um in Canone Missae, tum denique in teris liturgicis Orationibus, quoties ea- m recurret sigla, nomen cuiuscumque egis vel Imperatoris specialiter apponere, si data a S. Sede facultate. Quapropter S. D. N. Pius Papa IX expresse manda- t, ut, iisdem perdurantibus temporum rcumstantiis, in ecclesiis regni utriusque iciliae feria sexta in Parasceve Orationes ro Rege omnino reticeantur, et sequenti abbato Sancto Praeconio Paschali finis aponatur per verba *regere et conservare igneris*. Contrariis quibuscumque non ob- tantibus. Die 5 1863. — C. Episc. Portuen. S. Rufinae Card. *Patrizi* S. R. C. Praef. — . *Bartolini* S. R. C. Secretarius. »

R. « Negative: et quatenus non invitati interveniant, clerus passive se habeat; hoc est abstineat ab actis honorificis in Coeremoniali praescriptis. »

6. Se possano riceversi in chiesa i Magistrati municipali, e prestar loro gli atti come sopra.

R. « Affirmative, dummodo tamen Magistratus non peregerint actus reprobatos per litteras apostolicas diei 26 martii 1860; secus ut in praecedenti » (2).

7. Se sia lecito arruolarsi alla Guardia civica o nazionale, che dal governo intruso viene ordinata a suo sostegno nelle provincie usurpate.

R. « Negative. »

8. Che debba dirsi intorno a quegli individui che contro loro volontà sono ascritti e vengono costretti a far parte della medesima Guardia.

R. « Posse tolerari milites civicos coactos, qui militiam absque gravi damno seu incommodo deserere nequeunt, dummodo tamen animo parati sint eam deserere quam primum poterunt, et interim abstinere ab omnibus actibus hostilitatis in subditos et milites legitimi Principis, et ab actibus contra bona, iura et personas ecclesiasticas » (3).

9. Se sia lecito ai Parrochi dare gli elenchi chiesti dal governo intruso per la Guardia nazionale e Leva militare nelle provincie usurpate.

R. « Negative; et quatenus per vim libri auferantur, passive se habeant. »

10. Se sia lecito prender parte alla votazione per comporre i Consigli e Rappresentanze municipali, e se gli eletti possono ritenere l'ufficio di consigliere e magistrato municipale.

---

(2) Gli atti condannati dalla S. Sede con le cit. Lettere Apost. possono leggersi a pag. 208 di questo vol. nota (1).

(3) Fu chiesto alla S. Penitenzieria: « Dalle varie risposte date dalla sacra Penitenzieria a varii quesiti e pubblicate per le stampe sotto la data 10 dicembre 1860, par che si rilevi chiaramente dal num. 8 che è illecito accettare i gradi della Guardia nazionale, perchè non sono imposti personalmente dalla legge, ma dipendono dal libero arbitrio di ciascheduno. Si chiede l'opportuna dichiarazione. » — La S. Penitenz. il dì 3 apr. 1872 rispose: « Quatenus coacti militiae nomen dederint, et servent eas animi dispositiones, quae iniunctae sunt a Sacra Poenitentiaria in responsis editis die 10 decembris 1860, posse tolerari ut ad redimendam vexationem durioris servitii, gradum aliquem ex inferioribus acceptent, in quo iuramenti praestatio non exigitur. »

R. « Dummodo Municipales non adigantur ad ea, quae adversantur legibus divinis et ecclesiasticis, et se abstineant a praestando iuramento iuxta formam a gubernio invasore propositam, posse tolerari. »

11. Se sia lecito concorrere ai Magisteri ed accettarli, quando alcuno vi sia chiamato da qualche Comune, ed anche dal governo, sempre astenendosi dal prestare adesione al governo intruso, e dal fare qualunque atto che tenda a riconoscerlo.

R. « Affirmative, semoto scandalo si adsit, et sub conditionibus in quaesito expositis; praesertim vero sub conditione ut in docendo sint omnino conformes doctrinae catholicae. »

12. Se, giusta l' indulto già trasmesso dalla S. Penitenzieria, gli Amministratori dei luoghi pii occupati dal governo invasore possano essere dagli Ordinarii abilitati non solo a continuare nell'amministrazione, ma ancora ad accettarla coloro che venissero eletti nuovamente dalla illegittima Autorità.

R. « S. Poenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, omnibus et singulis Locorum Ordinariis, quorum territoria a Gubernio invasore occupata fuerunt, ad sex menses duraturam, facultatem concedit praefatis personis, ut officium administratoris, dummodo exinde non requiratur adhaesio gubernio invasori, aut iuramentum fidelitatis iuxta formam ab eodem gubernio propositam, et ad effectum et sub conditione curandi utilitatem Locorum Piorum, et abstinendi omnino ab alienatione bonorum, et cum dependentia ab Episcopo seu ab Ordinario Loci, cui rationem reddere teneantur, retinere et de novo assumere et exercere, licite valeant, Apostolica expressa Auctoritate indulgendi. Porro quisque curabit scandalum removere, caute manifestando se id peragere de licentia apostolica. Episcopi vero et Ordinarii in administratione Locorum Piorum passive se habeant, nullumque positivae conniventiae argumentum quoad Gubernium exhibeant, et eidem dumtaxat, si fuerint interrogati, respondeant. »

13. Se possono ritenersi ed assumersi gl'impieghi sotto il governo intruso.

R. « Dummodo non agatur de officiis, quae directe et proxime influunt in spolium, vel in eiusdem spolii manutentionem, et exerceri possint absque periculo laesionis legum divinarum et ecclesiasticarum, posse tolerari: in praxi vero quilibet ex dictis officialibus aut personis ditionis Pontificiae, qui paratus sit stare mandatis S. Sedis, caute moneatur, ut consulat Episcopum seu Loci Ordinarium, qui in singulis casibus decernet iuxta mentem SS.mi Domini. »

14. Se sia lecito il giuramento proposto dal governo intruso nei seguenti termini od altri consimili che comprendono una obbedienza illimitata: « Giuro fedeltà ed obbedienza a N. N. re d' Italia e suoi successori. Giuro di osservare lo Statuto ed ogni altra legge dello stato per bene inseparabile del Re e della patria Italia. »

R. « Iuramentum prout exponitur non licere; tolerari autem posse iuramentum obedientiae mere passivae in iis omnibus quae legibus divinis et ecclesiasticis non adversantur iuxta formam a s. m. Pii VII approbatam et hisce verbis expressam, scilicet: *Promitto et iuro me cuiuslibet generis coniurationi sive conventui sive seditioni contra actuale gubernium operam nunquam daturum: itemque eidem me subiectum fore atque obtemperantem in iis omnibus, quae nec Dei nec Ecclesiae legibus adversentur.* »

15. Come debbono gli Ordinarii regolarsi intorno al *Placet* ed *Exequatur* che il governo pretende intorno alle Bolle, Brevi e Rescritti pontificii.

R. « Non esse inquietandas privatas personas, quae, ut se servent indemnes, ad Gubernium pro *Regio placet* seu *Exequatur* recurrunt; verum Ordinarii hac in re, quantum poterunt passive se habeant, et si a gubernio super huiusmodi petitionibus interrogati fuerint, iuxta leges iustitiae et ad formam Ss. Canonum sententiam suam patefaciant. »

16. Se gli Ordinarii, i Parrochi, i Beneficiati ed altri amministratori di beni ecclesiastici, qualora sotto gravi pene fossero richiesti, possano consegnare al governo l' inventario delle rispettive rendite.

R. « Permitti, emissa tamen in scriptis protestatione in singulis actis a respectivis administratoribus super necessitate traditionis ad evitanda maiora mala, et pro tuitione iurium Ecclesiae. Mens autem est SS.mi Domini ut Ordinarii ante vel post traditionem, si fieri possit, super praemissis collectivam faciant protestationem, reverenter quidem, sed cum evangelica libertate. »

17. Come debbano gli Ordinarii regolarsi intorno a qualche sacerdote il quale, caduto nelle censure, non si curasse di essere riconciliato colla Chiesa nè potesse dichiararsi sospeso *a divinis* dall' Ordinario, senza timore di gravi scandali ed inconvenienti.

R. « Curandum pro viribus eiusdem sacer-

dotis resipiscentiam, prout boni ac prudentis Pastoris officium exposcit, et si vocem Ordinarii non audierit, recurrendum esse ad S. Concilii Congregationem. »

18. Come debbano i Parrochi regolarsi nella celebrazione dei matrimonii di coloro, che notoriamente fossero incorsi nelle censure ecclesiastiche.

R. « Curandum pro viribus, ut ecclesiasticis censuris innodati debito modo cum Ecclesia reconcilientur: at si reconciliari recusent, et, nisi matrimonium celebretur, gravia inde damna imminere videantur, Parochus Ordinarium consulat, qui, habita rerum circumstantiarum ratione, omnibusque perpensis quae a probatis auctoribus, et praesertim S. Alphonso (Lib. VI, tract. 1, cap. 2, n. 54) traduntur, ea declaret quae magis expedire in Domino iudicaverit, exclusa tamen semper Missae celebratione. »

19. Come parimenti debbano regolarsi i Vescovi ed i Parrochi, se alcuno dei sopradetti censurati si presentasse a far da patrino nel sacramento della Cresima o del Battesimo.

R. « Ut in praecedenti. »

20. Se possa amministrarsi la SS. Eucaristia ai notoriamente censurati senza essersi prima debitamente riconciliati colla Chiesa.

R. « Negative. »

21. Se venisse a morte alcuno dei menzionati incorsi notoriamente nelle censure, e secondo i Ss. Canoni e le regole assegnate in proposito dai Dottori, dovesse assolutamente privarsi della sepoltura ecclesiastica, e d'altronde con gravi minacce si chiedessero le esequie e la stessa sepoltura ecclesiastica, come dovrà in tale circostanza regolarsi il Parroco?

R. « Curandum ut cuncta ad normam Sacrorum Canonum fiant; quatenus vero absque turbarum et scandali periculo id obtineri nequeat, Parochus neque per se, neque per alios sacerdotes ad exequias et ad sepulturam ullo modo concurrat. »

22. Se possa il Vescovo approvare i predicatori che venissero presentati dalle Autorità municipali.

R. « Posse Episcopum tamquam ex se eligere praesentatos, dummodo in eis concurrant omnes qualitates necessariae. »

23. Se gli esattori e cursori possono *excutere* gli ecclesiastici ed i luoghi pii morosi per l'esigenze delle imposte tanto camerali che comunali e con quali norme e cautele.

R. « S. Poenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, benigne sic annuente SS.mo Domino Nostro Pio Pp. IX, omnibus et singulis Locorum Ordinariis, quorum territoria a gubernio invasore occupata fuerunt, ad sex menses duraturam facultatem concedit, sive per se, sive per aliam ecclesiasticam personam, ad hoc specialiter a quolibet ex dictis Ordinariis deputandam, Apostolica Auctoritate habilitandi Cursores et Exactores ad exequenda mandata, tum contra Loca Pia, tum contra personas ecclesiasticas, petita et obtenta prius in singulis casibus venia a respectivo Ordinario, et remoto prudenter scandalo: contrariis quibuscumque non obstantibus. »

24. Se i Parrochi e gli altri ecclesiastici, i quali sono stati danneggiati per l'abolizione delle Decime fatta dal governo, possano percepire i compensi assegnati dallo stesso governo.

R. « Posse, iuxta oraculum SS.mi Domini, titulo merae compensationis pro damno sibi a gubernio illato ob impeditam Decimarum exactionem, percipere pensiones a gubernio assignatas, facta tamen prius, sive ab Ordinario loci in communi, sive a quolibet ex dictis Parochis seu ecclesiasticis in particolari, protestatione per huiusmodi perceptionem nullo modo recognosci aut adprobari Decimarum abolitionem a gubernio factam, et caute monitis earumdem Decimarum debitoribus, eos non esse vi legis a gubernio latae ab onere easdem solvendi liberatos. »

25. Se possono i Parrochi chiedere al governo quei sussidi, che il medesimo governo promette a quei Parrochi, i quali hanno una popolazione maggiore di cinquecento anime ed una rendita minore di ottocento franchi.

R. « Non expedire. »

26. Se i Confessori debbano riputare incorsi nelle censure coloro che hanno dato il voto per l'unione dell'Italia sotto di un solo re, indotti da timore, da inganno o da ignoranza; coloro che diedero simile voto in altre province fuori dello Stato Pontificio, ovvero diedero il voto negativo o nullo ed insignificante: quei che illuminarono la propria casa, indossarono coccarde ecc. non indotti da gravi timori, o per leggerezza si portarono al canto del *Te Deum*; finalmente le donne e i minorenni che firmarono indirizzi, lavorarono bandiere ecc.

R. « Censuras ecclesiasticas, iuxta Litteras Apostolicas diei 26 martii 1860, incurri ab iis, qui formaliter cooperantur vel adhaerent rebellioni ditionis Pontificiae. Quare ad dignoscendum in foro conscientiae utrum quis censuras incurrerit, discutienda est per confessa-

rium uniuscuiusque conscientia. In praxi vero satis provisum per facultates Locorum Ordinariis transmissas sub die 16 Novembris 1860.»

27. In qual maniera dovrà ripararsi lo scandalo pubblico dato da quei che dimandano di essere assoluti dalle censure incorse in questi tempi, nei quali una tale riparazione è difficile e pericolosa.

R. « Reparationem scandali esse necessariam de iure divino, eamque faciendam esse meliori modo quo potest, prudenti iudicio Ordinarii seu Confessarii. »

28. Se coloro che dimandano l' assoluzione, debbano prima di essere assoluti assoggettarsi alla rifazione dei danni sofferti dal governo pontificio per gli attuali sconvolgimenti.

R. « Sufficere, ut animo parati sint stare mandatis S. Sedis desuper ferendis. »

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 10 Decembris 1860.

II.

1. Come debbasi rispondere a chi domanda se si possa accettare l'officio di deputato al Parlamento.

R. « Affirmative sub sequentibus conditionibus: 1. Ut deputati electi in emittendo iuramento fidelitatis et obedientiae a lege praescripto adiiciant limitationem: *salvis legibus divinis et ecclesiasticis*. 2. Ut huiusmodi limitatio fiat expresse in recitatione formulae ipsius iuramenti, audientibus saltem duobus testibus. 3. Ut ipsi deputati electi, animo comparati sint et declarent, se nunquam legibus improbis et iniustis favorem et suffragium esse laturos; imo huiusmodi leges, quatenus proponantur, esse notorie reprobaturos. »

2. Come si debbano regolare i Vescovi richiesti a favorire la elezione di buoni deputati?

R. « Nihil obstare quominus Episcopi et Ordinarii, occasione electionum, quoties ad id requisiti fuerint, in mentem populi revocent quemque fidelium pro suis viribus teneri ad impedienda mala et ad promovenda bona » (1).

(1) Si noti che siffatte norme furono date dalla S. Penitenzieria nel 1866, quando cioè la Capitale del nuovo Regno d'Italia non era Roma. Posteriormente è a tutti nota la condotta tracciata dalla S. Sede e seguita dai buoni, che si compendia nella sentenza: *nè eletti nè elettori*.

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 1 Decembris 1866.

III.

1. Il Vescovo, entrando in Diocesi, potrà far visita alle autorità costituite della provincia?

R. « Nihil obstare quominus expleantur urbanitatis officia. »

2. Il Vescovo richiesto potrà prestare il giuramento? Almeno qual dipendenza potrà promettere al nuovo ordine di cose?

R. « Negative; tum quia a Ss. Canonibus prohibitum est Ecclesiasticis iuramentum emittere coram auctoritatibus laicis, tum quia iuramentum, prout proponitur, est illicitum, uti constat ex responso in Litteris 10 decembris 1860 sub. n. 14. »

3. Tornato il Vescovo in Diocesi può mettersi in comunicazione con tutte le autorità costituite e coi Sindaci, i quali in oggi scrivono d'ufficio ai Vescovi?

R. « Rem diiudicandam esse in casibus particularibus ex obiecto et fine, habita prae oculis sacra Episcopi dignitate et necessitate utilitateque Ecclesiae. »

4. Può il Vescovo ed altri del Clero prestarsi al canto del *Te Deum* per causa politica, avendo già la S. Penitenzieria dichiarato essere lecito il canto del *Te Deum* dopo la guerra della Venezia?

R. « Prout exponitur non licere, ex pluribus. s. Poenitentiariae responsis, et ex Litteris 10 decembris 1860 sub n. 1, neque ad rem facere responsum datum ab ipsa S. Poenitentiaria circa cessationem belli, quo declaratum fuit licere cantum hymni *Te Deum* sub sequentibus conditionibus: *dummodo*, scilicet, *cantus hymni Ambrosiani fiat solo fine gratias agendi Deo pro cessatione belli, et hic finis sit publice notus et inde recitentur versiculi tantum communes, et unica oratio pro gratiarum actione, omisso quocumque alio versiculo et oratione.* »

5. Come regolarsi a fronte delle pretensioni che il Governo affaccia contro i Seminarii? E dove questi già sono stati sciolti, potrà il Vescovo ricorrere al Governo e mettersi con esso in corrispondenza per aprire almeno un Convitto a guisa di quello di Mondovì? Potranno inoltre i maestri del Seminario ricorrere al Governo per farsi riconoscere come pubblici professori?

R. « Satis provisum per instructiones circa Seminaria alias datas. Quoad vero Convictus instituendos, S. Poenitentiaria censet eos ex-

...ledire, quotiec morum ac studiorum disciplina ...o Episcopis dependeat. Nihil autem obstare, ...ominus ad vindicanda ac restituenda Semi...aria atque ad Convictus instituendos Episco...us, sive per se, sive per interpositas perso...as, rem agat cum laicis Potestatibus. Ac pa...er nihil obstare quominus magistri Semina...., tamquam privatae personae, ad Auctori...tem civilem pro licentia docendi aliquam ...tem seu scientiam recurrant. »

16. Qual contegno dovrà osservare il Vesco... in faccia dell'occupazione e vendita dei beni ...clesiastici, mentre il parlare può essere di ...ave pericolo, ed il tacere può essere preso ... conto di approvazione? Potrà inoltre il Ve...ovo diramare ai Parrochi ed agli altri Bene...iati le circolari che riceve in proposito dallo ...esso Governo?

R. « Silendum vel loquendum, prout pru...utia et fructus inde speratus dictaverit. Ti...ios vero violenter requisitos posse in casu ...cessitatis et ad evitandum grave damnum ...hiberi; praevia tamen protestatione, qua de...retur se cedere coactioni, neque ullo modo ...operari pravis Gubernii intentionibus. Simi...er posse Episcopum notas facere, per inter...positas praesertim personas, huiusmodi Gu...rnii violentias Parochis aliisque Beneficiatis ...finem eos docendi modum quo sibi consu...re possint, exhibendo, praevia eadem pro...testatione, titulos sub gravibus poenis seu ...mnis requisitos. »

17. Secondo le leggi oggi in vigore, i preti ...ercitano gli uffici civili, come di Sindaco, ...restando il giuramento, di consigliere di ca...tà ecc. Può il Vescovo tollerare detti preti ...el loro esercizio?

R. « Ex Ss. Canonibus non licere clericis, ...sque legitima potestatis Ecclesiae licentia, ...sumere et exercere officia civilia seu laica...a. Iuramentum, prout a Gubernio proponi...r, esse illicitum, et eos, qui illud emiserint, ...neri ad retractationem. Quoad consiliarios ...aritatis provisum per Litteras 10 decembris ...860 sub. n. 12. Quoad vero clericos in prae...issis delinquentes, agendum ut infra ad no...m. »

18. Gli obblighi di messe, i legati pii, le cap...ellanie laicali ecc. vengono oggi amministrate ...clusivamente da persone elette dal Governo, ...quali fanno anche la nomina dei cappellani ...er funzionare nelle Chiese: potrà ciò tollerare ...Vescovo?

R. « Dummodo nominati seu electi habeant ...ecessarias qualitates, neque laedatur ius quae...situm tertii, posse Ordinarium illos tolerare; etiam et tamquam ex se, quatenus institutio requiratur, illis conferre cappellaniam seu legatum, nulla facta mentione nominationis seu electionis illegitime peractae.

9. Molti preti hanno deposto l'abito ecclesiastico, ed alcuni favoriti dalle attuali vicende, fanno il sordo alla voce ed alle intimazioni dell' Ordinario: qual contegno dovrà tenersi verso di essi?

R. « Praemissis admonitionibus, agendum prout prudentia dictaverit iuxta Ss. Canones contra eos qui non incedunt habitu et tonsura. Si autem Ordinarium non audierint, recurrendum esse ad S. Concilii Congregationem. »

10. I Prefetti si sono arrogata la facoltà di stabilire quali processioni si possano fare: si potrà ciò tollerare?

R. « Affirmative, attenta violentia, et exclusis semper novis festis ab auctoritate civili incompetenter institutis. »

11. Ai maestri dei Seminarii possono rilasciarsi testimoniali per essere riconosciuti dal Governo come pubblici insegnanti?

R. « Nihil obstare, quominus Ordinarius concedat Seminarii magistris litteras testimoniales, quibus generice comprobetur eorum in docendo exercitium, et in scholis regendis peritia. »

Romae ex S. Poenitentiaria die 20 Februarii 1867.

RICORDI LITURGICI

LE CHIESE

VIII.

LE SACRE RELIQUIE

(Continuaz. — V. a pag. 526 di q. v.)

IX. Chi porta le Ss. Reliquie, sia nelle Chiese, sia nelle processioni, deve camminare col capo scoverto; se è Vescovo, può andar con la Mitra (22 ian. 1639, — 23 ian. 1649, — 1 dec. 1657). — In occasione di solenni processioni debbono portarsi sempre dalla prima Dignità, e solo quando questa è assente o impedita, pos-

sono portarsi da altre con ordine successivo (20 apr. 1641). — Chi porta la reliquia processionalmente, sia vestito di piviale; quando si richieggano insieme quattro persone a portarla, ciò si faccia da Canonici senza paramenti (22 mar. 1653). È vietato portare in processione le reliquie dei Beati; « Eorumdem reliquiae « in processionibus minime circumferantur; » purchè non vi sia una contraria consuetudine di cento anni (27 sept. 1659).

Più volte la S. C. de' Riti ha prescritto che nè le sacre immagini, nè le reliquie dei Santi si portino nelle processioni sotto il Baldacchino, il quale onore conviene solo al SS. Sagramento; dichiarando abuso da eliminarsi ogni contraria consuetudine. Così nel 23 mar. 1686; così nel 25 sett. 1820; così nel decr. gen. del 27 mag. 1826. E in una recente dichiarazione da noi altrove riportata (del 22 Genn. 1876. — V. pag. 12) ha prescritto doversi ciò osservare anche quando nelle processioni interviene il Vescovo. Nondimeno il Martinucci, prefetto delle cerimonie Pontificie, nella recente opera col titolo: « Manuale Sacrarum Caeremoniarum, » parlando dei detti decreti ha scritto: « Decretum tamen illud intelligendum esse videtur de processionibus ordinariis, quae celebrari solent quotannis; non vero de solemnibus pro translatione alicuius sacrae Imaginis vel Reliquiarum. Praeter translationes Imaginis S. Mariae ad Nives a Paulo V, Corporis S. Gregorii Nazianzeni a Gregorio XIII et S. Leonis a Clemente XI peractas, recentissimum extat exemplum de translatione capitis S. Andreae Apostoli a Summo Pontifice Pio IX facta, in qua sacrae illae Reliquiae sub umbraculo fuerunt gestatae. »

È bene inoltre conoscere come il citato decreto generale del 27 mag. 1826 ha dichiarato che, stante universale consuetudine e una speciale venerazione, può tollerarsi che il legno della S. Croce e gli altri strumenti della Passione di N. S. G. C. si portino sotto il Baldacchino; purchè si rechino separatamente dalle Reliquie dei Santi (1).

X. Circa il luogo, dove possono riporsi le reliquie, si noti: — 1.° I Corpi de' Santi non ancor canonizzati non si debbono riporre sotto l'altare (S. C. EE. et RR. 10 iun. 1786, ap. Gavant., Manual. Episcop., Reliq. Sanctor. n. 12.). — 2.° Le reliquie non possono tenersi nei Monasteri delle Monache, ma debbono custodirsi nelle loro Chiese esterne (S. C. EE. et RR. in Faventina, 7 mar. 1617). — 3.° È vietato riporre nel Tabernacolo dei SS. Sagramento le reliquie dei Santi (S. R. C., 22 febr. 1593). — 4.° Trattandosi della cassa con le reliquie de' Ss. Patroni della città, una chiave si può concedere al magistrato secolare della stessa città (S. R. C. 8 mai. 1604, ap. Ferraris l. c.).

XI. I sacri Corpi o le loro insigni reliquie possono trasferirsi di luogo in luogo o di chiesa in chiesa senza permesso? — Intorno ai corpi de' Santi canonizzati alcuni opinano potersi questi trasferire senz'alcun permesso; altri vi richieggono la licenza del Vescovo; altri vogliono in ciò la venia della S. Sede (v. Bened. XIV, de Beatif. et Canoniz. Sanctor. C. 21). Benedetto XIV, (l.c.) reca una risposta della S. C. de Conc. in cui si conferma quest'ultima sentenza. Il decreto è del tenore seguente: « An qui transtulerunt Corpus Sanctae Cristinae V. et M. inciderint in poenam excommunicationis; SS.mus Dominus Noster respondit, trasferentes non esse excommunicatos, sed tamen obtinuit hodie, ex stylo talem translationem non esse faciendam inconsulta Sede Apostolica. »

I corpi de' Beati e dei Servi di Dio, pei quali la S. Congr. de' Riti abbia segnata la così detta *Commissione*, cioè in cui abbia posto mano la S. Sede, non debbono nè trasferirsi, nè rimuoversi dal luogo dove riposano senza venia

---

(1) È bene che, per la sua importanza, si legga per intera la parte dispositiva del cit. decreto (27 mag. 1826). Essa è come segue: — « E.mi Patres fuerunt in voto: Dandum esse decretum generale, quo, iuxta alias resoluta caveatur, et per modum regulae ubique servandae praefiniatur, ne in posterum alicubi per quoscumque, quolibet sub praetextu solemnitatis, devotionis, pietatis, privilegii, indulti, concessionis, tolerantiae, consuetudinis, licet immemorabilis, quam abusum non ferendum declararunt, liceat umquam Sanctorum Reliquias processionaliter sub Baldachino circumferre: tolerari tamen posse et permitti, quod Lignum SS.mae Crucis, aliaque Instrumenta Dominicae Passionis, peculiari horum attenta veneratione habita, que ratione fere universalis consuetudinis, deferantur sub Baldachino, dummodo tamen id fiat seorsim et disiunctim a Sanctorum Reliquiis quibus distinctivum hoc honoris omnino non convenit. — Papa Leo XII Sacrae Congregationis sensum adprobavit, confirmavit, iussitque promulgari et in Acta Sacrorum Rituum Congreg. referri, Locorum Ordinariis stricte praecipiens ut eliminandis abusibus qui irrepserint et Decreti huius observantiam strictissime urgeant. »

dei Sommo Pontefice o della S. C. de' Riti, la quale nel concedere la facoltà della traslazione prescrive pure il modo di eseguirsi. La traslazione dei corpi dei Beati si suol permettere o solenne e pubblica, o privata e segreta (Bened. XIV l. c.). La traslazione dei corpi dei Servi di Dio si permette solo in segreto ed a porte chiuse, con espresso divieto di toglierne o aggiungervi nulla che accenni a culto.

Le traslazioni dei Corpi dei Servi di Dio, nelle cui cause la S. Sede non pose mano, si possono sempre compiere con licenza dell'Ordinario (Ben. XIV l. c.). La S. C. dei Riti, il 7 mar. 1634 definì: « Functionem in translatione Reliquiarum numerari inter functiones episcopales. »

XII. Le reliquie dei Santi non possono vendersi. Essendo cose sacre, non sono in dominio di alcuno, nè stimabili di prezzo temporale. Così il Diritto in più luoghi (Cap. cum ex eo 2 de Reliq. et l. nemo 3 cod. de Sacr. Eccl.). Così ancora la S. C. dei Riti (23 iun. 1610). — La furtiva sottrazione delle sacre Reliquie, fatta pure a causa di divozione (se non sia da luoghi d'infedeli) sarebbe colpa sacrilega (Ferraris l. c.). La Costit. *Apostol. Sedis* infligge la scomunica riservata alla S. Sede a coloro che senza il debito permesso estraggono reliquie di Santi dalle Catacombe di Roma (v. n. 90 di q. vol.).

XIII. È vietato immergere le reliquie dei Santi nell'acqua per ottenere da Dio la pioggia ne' tempi di siccità (S. R. C. 19 ian. 1617, et 11 sept. 1769); come pure è vietato radere le dette reliquie, affine di darne agl'infermi la polvere nell'acqua (S. C. EE. et RR. 17 dec. 1691 ap. Ferraris l. c.).

XIV. Alla reliquia della S. Croce deve prestarsi un culto speciale; e però la S. C. de' Riti ha prescritte in più decreti le norme che debbono aversi nell'onorarla. Diamole qui in compendio:

a) Quando la detta reliquia è esposta sull'altare *in loco principe*, chi passa innanzi ad essa deve genuflettere *unico genu usque ad terram*. Quando poi è chiusa in custodia, basta venerarla *sola capitis inclinatione* (7 maii 1746).

b) Dove ci sia consuetudine, è lecito recare il legno della Santa Croce e le Spine del N. S. G. C. sotto il Baldacchino, *incensantibus duobus thuriferariis* (26 aug. 1752).

c) Dopo l'esposizione o la processione del Sacro Legno della Croce, con questo devesi benedir sempre il popolo 15 sept. 1736. — In siffatta benedizione niuna prece deve recitarsi o cantarsi dal sacerdote (23 maii 1835). — Quando la Benedizione si fa dal Vescovo, questi deve deporre la mitra e il berrettino; il che deve fare altresì quando benedice il popolo con altre insigni reliquie (23 sept. 1837).

d) Nella Messa che si celebra o canta, quando sull'altare sta esposta la reliquia della Santa Croce, deve genuflettersi in *accessu et recessu* e quante volte si passa nel mezzo dell'altare, *seu a latere ad latus, ut in incensatione*. Nel Coro in tal caso si può star seduto e col capo coperto (23 mai. 1835). L'incensazione alla detta reliquia, durante la Messa, si fa in piedi e non in ginocchio, come al SS. Sagramento (15 sept. 1736) (1).

OPERE DI ZELO

L'Obolo di S. Pietro

Fra le svariate opere, in cui vuolsi esercitare lo zelo dei Sacerdoti nei giorni tristi che volgono, un posto notevole deve darsi a quella dell'*Obolo di S. Pietro*. Quest'opera che, quanto alla sostanza, rimonta ai primi tempi del Cristianesimo, ebbe novella

(1) Fu chiesto alla S. C.: « Fere in omnibus Ecclesiis exponi solet feria VI in Parasceve Reliquia SS. Crucis et benedici populo cum ipsa: quaeritur ergo: 1. An saltem dicta feria incensari debeat eadem Reliquia a sacerdote genuflexo? — 2. Cuius coloris debeat esse pluviale et velum humerale pro tali benedictione? — 3. Num oratio: *Respice quaesumus*, eadem feria VI recitanda sit ante benedictionem a sacerdote erecto vel genuflexo? — 4. An admittenti sint fideles ad osculum Reliquiae praedictae? — 5. An in adoratione Crucis in dicta feria sexta etiam diaconus et subdiaconus debeant deponere calceamenta? — 6. Utrum reliquia Pretiosissimi sanguinis publice exposita adoranda sit genuflexione simplici vel duplici, et incensanda a sacerdote genuflexo vel erecto?

La S. C. de' Riti rispose: Ad 1. Negative, iuxta decreta alias edita. — Ad 2., 3., 4. et 5. Servetur consuetudo. — Ad 6. Ad Sacram Congregationem Inquisitionis » (23 sept. 1837).

forma e adatta ai bisogni attuali del Supremo Pontificato, allorchè al Sommo Gerarca vennero rapiti quei dominii temporali che la Provvidenza aveagli concessi per il libero governo della Chiesa.

Non potremmo meglio descrivere i molteplici bisogni del Capo augusto della Chiesa, che adoperando le parole, con cui raccomandava quest' opera ai suoi diocesani il rimpianto e celebre Mons. Dupanloup. « Si tratta, egli dice, per Leone XIII, dei doveri da compiere come Pontefice. Essi sono immensi; e i mezzi per farvi fronte dove son essi? La spogliazione è stata completa, voi lo sapete. Gli spogliatori non hanno risparmiato nulla. Il Papa e la Chiesa non possiedono più niente in Italia. Il Papa è là, dentro le mura del Vaticano, senza mezzi, di fronte ai doveri della sua carica apostolica. Altra volta, grazie alla dignità reale onde la Provvidenza lo aveva investito, il Pontefice Romano poteva, senza domandar niente a nessuno, sostenere i grandi obblighi del Papa. La sua sovranità temporale tornava in tal guisa a vantaggio di tutta la Chiesa. Per questo il diritto europeo l'avea riconosciuta. Per questo la Chiesa teneva e tiene ancora a questa sovranità, e il Papa dà in questo momento l'esempio memorando di un sovrano che, malgrado tutto, rimane fermo al suo posto: come un capitano di naviglio, che durante il naufragio, non abbandona la sua nave fino a che resta una tavola fra lui e l'abisso. Ecco adunque qual' è la situazione nella verità incontrastabile e profondamente dolorosa. E dinanzi a questo fatto, osservate e riflettete.

« Capo della Chiesa universale, è necessario ch'Egli provveda a questa vastissima fra le amministrazioni. Egli ha Nunzii, ha Legati, ha rappresentanti ch' è necessario mandare presso tutte le potenze, ha negoziazioni importanti da continuare o da intraprendere, ha il Sacro Collegio de' Cardinali, ha numerose Congregazioni, varii ministeri della Chiesa, ai quali mettono capo gli affari di tutto il mondo cattolico; ha missioni lontane da mantenere nei paesi infedeli, per la propagazione della fede. Vescovo di Roma ha opere innumerevoli che s' impongono alla sua dignità. »

Che sarebbe di tanti bisogni della Chiesa il giorno in cui s' inaridisse la sorgente di questa carità provvidenziale? Il sommo Gerarca sarebbe nel duro bivio o di scendere a patti con la rivoluzione, e accettare quello che simoniacamente gli viene offerto, il che non farà mai; ovvero di veder cadere nella rovina tante mirabili istituzioni, languire tanti suoi servi e figli fedeli, arrestati i progressi della Religione, la Chiesa inerme agli attacchi furibondi della empietà. Egli, privo dei necessari aiuti, non sarebbe nello stato di ben governare la gran famiglia cattolica, la quale, se ha uno scopo tutto soprassensibile e spirituale, ha pur mestieri delle facoltà materiali per ben reggersi e dilatarsi.

Accorrere in aiuto del Capo della Chiesa in sì difficili distrette è obbligo non pure di carità, ma di pietà, di religione: è obbligo impostoci da Dio, quando c' ingiunse di onorare i parenti; da Gesù Cristo, quando ci prescrisse di soccorrere la indigenza; dalla fede, che richiede zelo ardente per la glorificazione divina.

Qual povero più augusto del Sommo Pontefice Romano? Se G. Cristo ha detto: Ciò che farete ad un poverello, lo farete a me stesso: « Amen dico vobis, quamdium fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis » (Matth. c. 25, v. 40); con quanto maggior ragione intese dirlo di Colui che, caduto in povertà per la nequizia dei tempi, è pure il suo Vicario vero e reale; è il Padre della famiglia cristiana; è il Pontefice massimo della Religione?

I nemici della fede altro non bramano che veder distrutta quest' opera sovranamente cattolica. Non riuscendo con la violenza, si appigliano alla calunnia. Ed ora dicono che il Sommo Pontefice è ricco di sostanze ereditate dall' immortale suo Predecessore, e non ha mestieri della carità dei fedeli. Ora, per contrario, spargono ai quattro venti che l'obolo di S. Pietro è un mezzo ormai sfruttato, e nulla più resta al Romano Pontefice che acconciarsi con

la rivoluzione ed accettare ciò che da questa gli viene offerto.

« Ambo queste asserzioni contraddittorie, scrive l'intrepido Arcivescovo di Parigi, il Card. Guibert, sono ispirate dallo spirito di menzogna. No, l'obolo di S. Pietro non è un ripiego sfruttato, poichè ogni giorno la carità dei fedeli fa nuovi prodigi per alimentarlo. Non è però men falso che Pio IX abbia lasciato tesori al suo successore. Pio IX avea cuore regale e santo: riceveva come povero e dava come re. Leone XIII continua la tradizione della di lui carità: l'oro non istarà mai fermo in mani da Dio consacrate per dispensar le benedizioni e i benefizii. »

Il vero si è che il S. P. Leone XIII, conosciuto esser questo un necessario aiuto per ben compiere l'alto suo ministero, volle farne menzione nella celeberrima sua Enciclica, con le parole: « Plenam foventes fiduciam nunquam defuturum Nobis in his rerum angustiis et temporum difficultatibus hoc vestrum ac fidelium studium et dilectionem. »

Molti Vescovi italiani ed esteri, mossi da queste parole, fondarono nelle loro Diocesi con istabile organamento l'opera dell'Obolo di S. Pietro. Non pochi Parroci della Lombardia, scrive *l' Osservatore Cattolico*, stabilirono una colletta mensile da farsi per questo fine nelle rispettive parrocchie durante le sacre funzioni. I più strenui campioni della stampa cattolica aprirono le lor colonne a beneficio di quest' obolo.

Qual vasto campo di zelo pei parroci e buoni ecclesiastici! Qual tesoro di meriti innanzi a Dio! — I tempi son fortunosi, non ha dubbio, e mal consentono molti sacrificii pecuniarii. « Ma però, dice su tal proposito il testè menzionato Mons. Dupanloup, vi ha il danaro di oro, il danaro d'argento, il danaro di rame: vi ha il danaro del ricco e quello del povero: vi ha il danaro della vedova, della povera donna tanto lodata da Gesù Cristo nel vangelo. » Lo stesso illustre Prelato fissò nella sua Diocesi le prestazioni mensuali per l'obolo di S. Pietro a cent. 10; affinchè fosse aperta la via ai facoltosi ed ai miserabili: a questi con attenersi alla detta prestazione; a quelli con sottoscriversi per molte. « Se tutti coloro, dice un ottimo periodico londinese (il *Tablet*), che considerano il Sommo Pontefice come Vicario di Gesù Cristo, il Padre de' fedeli e il Moderatore della Chiesa, contribuissero un solo *penny* (10 centesimi) al mese, tutti i suoi bisogni sarebbero ad esuberanza soddisfatti. »

Nutriamo fiducia che alcuno non vi sia fra i nostri lettori, il quale non prenda a caldeggiare un'opera sì necessaria agl'interessi cattolici, sì nobile pel suo fine e di tanto merito a chi se ne rende zelatore (1).

RISPOSTE
AI QUESITI A PREMIO

(Continuaz. — V. pag. 533 di q. vol.)

Giordano P. D. Generoso de'Dottrinarii di Napoli — Dimostrato come nei primitivi tempi del Cristianesimo difficilmente davasi il caso di confessioni sacrileghe, perchè i confessori, accesi di zelo, si guadagnavano la fiducia dei penitenti in qualunque stadio si trovassero di lor vita, ne inferisce che se al presente si commettono innumerevoli sacrilegii in confessione, la colpa in massima parte vuole ascriversi ai confessori. E ciò 1.° perchè

(1) Accoglieremo volentieri le offerte di coloro che vogliano far giungere al S. Padre per nostro mezzo l'obolo di S. Pietro, pubblicando ancora i nomi e le *somme* offerte.

molti non sono abbastanza cauti e diligenti in custodire il sigillo sacramentale. benchè nol rompano direttamente: 2.° non osservano coi penitenti quella condotta affabile insieme e dignitosa che lor si conviene, dando luogo a molti sconci dannosissimi alla fiducia che debbono ispirare. — Le colpe in confessione si nascondono pure per naturale vergogna, la quale deriva 1.° dalla natura di ogni uomo. di arrossire nei propri falli, e 2.° dalla ripugnanza di manifestar qualche colpa, da cui si possono argomentar le persone che non si nominano. E in ciò i confessori fallano pur non di rado. Infatti spesso accrescono la vergogna naturale dei lor penitenti, con fare ad essi delle interrogazioni non necessarie, da recare scandalo e confusione; e spesso si fanno vincere da quella insana gelosia di permettere mal volentieri che si ricorra ad altro confessore. Per ovviare a questi sconci dannosissimi alle anime si espongono gli opportuni rimedi suggeriti dai Dottori e dalla esperienza.

Ragionate con accuratezza queste cose, ne ricava la risposta al 1.° quesito, che cioè quel che i Santi deploravano nei secoli andati « può benissimo affermarsi anche delle confessioni di oggidì, qualora i confessori abbiano la stessa pusillanimità della gelosia de' lor penitenti, e non abbiano unicamente di mira la salute delle anime. »

Passa poi ad esaminare l' obbligo del Clero di opporsi a tal disordine, e dimostratolo gravissimo, discorre di ciò che convien fare, sopratutto al predicatore ed al confessore.—«Prima di ogni altra cosa, egli dice, il predicatore deve sempre ricordarsi dell'altezza del suo mandato: dalle sue parole deve trasparire zelo, non distruzione; sostenutezza, non vendetta. Il pulpito non è cattedra di personalità e di rancori privati. Il pulpito è fomite di carità, sostegno di fede, àncora di speranza. » Coloro che non conformano le loro prediche a siffatti principii, ma commettono indiscrezioni, massime dando motivo a credere che ciò che si predica si è udito prima in confessione, sono causa di molti sacrilegii.

Per quanto poi si attiene ai confessori, parlando questi direttamente alle coscienze, esercitano una influenza grandissima su di esse. « Quale obbligo quindi non hanno i confessori di riparare alle confessioni sacrileghe? Pensino che fra la coscienza dei penitenti e l'atto del loro ministero vi è l'occhio di Dio, che vede, vi è l'orecchio di Dio, che sente! E se i confessori, quando ascoltano le confessioni, pensassero che Iddio sta in mezzo a loro per sentire come consigliano i dubbiosi, come istruiscono gl'ignoranti, come regolano le coscienze, oh quanto sarebbe ciò salutare! Sopratutto consiglino ed esigano altresì che spesso si ricorra ad altro confessore per maggior soddisfazione.

Risponde al 3.° quesito, parlando 1.° dei mezzi più efficaci da adoperarsi nel pulpito; 2.° dei mezzi più efficaci da usarsi nel confessionale; 3.° dei modi; 4.° delle esortazioni; 5.° delle interrogazioni. Le quali cose tutte vengono svolte circostanziatamente e con molta ampiezza d' idee e di ragioni.

BIBLIOGRAFIA

DE PHILIPPIS SALVATORE — Vade mecum Confessariorum, seu Practica Methodus Sacramenti Poenitentiae administrandi post Bullam *Apostolicae Sedis* per Salvatorem de Philippis apostol. missionar. — Neapoli typis mendiculorum (vulgo) accattoncelli, 1878— in 32.°, di pagg. 322.

« Triplice è lo scopo di questa operetta: Essere scorta ai confessori per isciorre dubbi e difficoltà nell' esercizio del sacro ministero, singolarmente per ciò che s' attiene alla materia delle censure, trasformata per intero dalla Bolla *Apostolicae Sedis:* ai chierici, o tardi d'ingegno o che in età provetta tornati dalla milizia abbracciarono lo stato ecclesiastico, fornire il mezzo di apprendere in breve e praticamente la maniera di amministrare il Sacramento della Penitenza: a tutti gli Ecclesiastici porgere in succinto una notizia di Teologia Morale da averla tutta alla mano e sott'occhi senza molta fatica. La facilità della locuzione e la piccolezza della mole rispondono mirabilmente ai fini proposti. » — Costo: L.2.50, presso la Libreria Ecclesiastica di Alfonso Giuliano, via del Duomo 87, Napoli.

LEONE GIUSEPPE MARIA — Le Rivelazioni dell'amor divino; ossia l'amabile Gesù in mezzo agli uomini. Conferenze spirituali del Rev. P. Giuseppe M. Leone del SS. Redent. — Napoli, Tip. dell' Accademia Reale delle Scienze, 1878 — in 16.° gr., di pagg. 404.

...l nostro Divin Redentore Gesù Cristo, ...so a bersaglio in questi giorni dalla em...tà che signoreggia in ogni luogo, dee ...mare l'oggetto prècipuo del culto e del...more dei fedeli. Perciò è mestieri profon...si nella considerazione di quest' Uomo..., la cui terrena carriera è ricca di fatti ...i ammaestramenti sì meravigliosi. L'o...a che annunziamo si propone appunto, ...44 conferenze sulle gesta del Salvatore, ...far risplendere la Divinità di lui, e ma...star le tenerezze del suo cuore aman...mo verso gli uomini. È scritta con te... di santa unzione e di caldi affetti, e ...e opportunissima a chi vuol meditare ... chi deve predicare sui misteri del Re...tore.—Si vende per L. 1.70 presso l'Au... in Trinitapoli (Diocesi di Trani).

... NNING ENRICO EDOARDO — Le ...Gloríe del Sacro Cuore, per Enrico ...Edoardo Manning Card. Aciv. di West...minster. Versione dall' Inglese di An...drea Fantoli, parroco di Agrate Con...urbia. Torino, Cav. Pietro Marietti ...tip. Pontif. ed Arciv., 1878—in 16°., di ...agg. 248.

...'E.mo Card. Manning regala con questo ...o un nuovo lavoro molto acconcio pei ...pi che volgono. La divozione al Sacro ...r di Gesù è qui commendata altamente ... dalla parte ascetica, ma dogmatica: il ... quanto giovi a raffermare un tal culto ...rà conoscersi dal riflettere che quanto ... un vero divino è pienamente e debita...te appreso, tanto maggiore è la divozio...he ingenera. D'altra parte, essendo frut...precipuo di questa divozione il rassodar ...la fede i vacillanti, sembra che Dio l'ab... perciò ridestata nei giorni nostri, in ... l' indifferentismo e la incredulità re...no da per tutto. Or quanto non gioverà ...siderare come il SS. Cuor di Gesù sia ...centro di ogni dogma cattolico, ed esso ...sso contenga tesori di verità divine? — ... legga e si mediti attesamente questo ...to libro, e non poco vantaggio se ne ...rà derivare a gloria del Divin Cuore.— ...zzo L. 2, presso il Cav. Marietti, via ...agrossa, 20, Torino.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1878)

ITALIA

Il Ven. P. Pompilio M. Pirotti.— Nel Palazzo Apostolico Vaticano il dì 17 Novembre u. s., alla presenza del S. P. Leone XIII, ebbe luogo con le solennità di uso la lettura del Decreto della S. Congr. de' Riti, dal quale risulta che consta delle virtù teologali e cardinali esercitate in grado eroico dal Ven. P. Pompilio M. Pirotti da S. Nicola, sacerdote professo delle scuole pie. Il R.mo P. Casanovas, Generale de' PP. delle dette scuole, disse un forbito discorso di ringraziamento al Sommo Pontefice, il quale alla sua volta rispose pure con un magnifico discorso.

Il Ven. P. Pompilio M. Pirotti, gran missionario e taumaturgo delle provincie Napolitane, nacque in Montecalvo, Archid. di Benevento, e morì nel Collegio di Campi, Dioc. di Lecce, il dì 15 luglio 1766, nella età di anni 66.

Il Seminario di Cerreto. — Bellissime relazioni ne giungono del Seminario di Cerreto-Sannita, che per zelo instancabile dello esimio Vescovo Mons. D. Luigi Sodo, può dirsi uno dei più fiorenti istituti di cristiana ed ecclesiastica educazione. Accoglie ben 125 alunni interni, senza annoverare un bel numero di esterni che frequentano le sue scuole. La disciplina è esatta; la istruzione, completa. Le scienze sacre vi s'insegnano profondamente in tutte le loro branche, come pure le filosofiche, fisiche e matematiche. Nelle altre classi, liceali, ginnasiali ed elementari, si eseguono i programmi governativi, e i professori e maestri, ecclesiastici tutti, sono approvati dallo Stato. Neppur vi si omette lo studio delle belle arti, della lingua francese, e di quanto possa compiere la educazione intellettuale e morale di un giovine bennato.

ESTERO

Morte di Monsignor Spaccapietra. — Il dì 24 novembre u. s., nella Sede Arcivescovile di Smirne, si addormentò nel Signore Mons. Vincenzo Spaccapietra, già prete della Missione. La sua morte è un gran lutto per la Chiesa, la quale ha perduto in lui un insigne apostolo, ardente

zelatore degl' interessi della Religione. Il S. P. Pio IX di s. m. lo elesse Vescovo di Arcadiapoli i. p. i., e, consacrato con le sue mani, il 21 novembre 1852, lo spedì in missione all' isola di Haiti nelle Antille, donde passò a Porto di Spagna nell' Isola della Trinità e fu nominato Arcivescovo di quella Sede. Compiute quivi opere apostoliche rilevantissime, fra cui il primo Concilio provinciale delle Antille, al quale presedette come delegato della S. Sede, fu nominato Arcivescovo di Ancira i. p. i. il 12 settembre 1859, ed inviato in missione straordinaria a Terra Santa. Nell'aprile 1861 fu trasferito alla Sede Metropolitana di Smirne nell'Asia Minore, dove operò conversioni moltissime al cattolicismo, e bene immenso a quella Chiesa. La storia parlerà delle esimie sue virtù e degli alti servigi renduti alla Religione.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

—

Nel passato ottobre l' Ecc.mo Monsignor Vescovo recossi in Roma per la visita *ad Limina*, e per fare omaggio al novello Gerarca. Fu accolto con dimostrazione di straordinaria affabilità. Non solo si trattenne lungamente in particolare udienza col Sommo Pontefice, ma fu invitato altresì a far parte del suo seguito nel solenne ricevimento dei pellegrini spagnuoli. Il S. Padre fu premuroso innanzi tutto di prendere notizie del Seminario Diocesano, e rimase compiaciutissimo al sentire come quivi si proceda nello insegnamento, e quali frutti se ne riportino. Fece specialmente le sue congratulazioni nello apprendere che non meno di 14 alunni, tutti quelli cioè che si presentarono agli esami governativi, poterono testè conseguire la licenza ginnasiale. — Esortò il nostro Pastore a curar bene la preziosa sua salute, per le continue cure della vasta Diocesi, impoverita : gli consigliò il soggiorno del Seminario in Rotonda, la cui salubrità di aria e mitezza di clima sarebbero a lui di non piccolo giovamento. — Lo accomiatò benedicendo con effusione di cuore a tutto il Clero e popolo della Diocesi.

—

Abbiamo detto che gli approvati del Seminario di Rotonda per la licenza ginnasiale furono quattordici; giacchè la conseguirono non solo quelli da noi menzionati in uno dei precedenti fascicoli, approvati a primo scrutinio, ma ben altri ancora. Ecco i nomi di tutti i detti alunni che riportarono la licenza: Giovanni de Filpo, Angelo Raff. Viceconti, Florindo Sarpi, Francesco di Noia, Giuseppe Ponzi, Alessandrino Basile, Saverio Bonifacio, Costantino Filomena, Francesco Fittipaldi, Biagio del Giudice, Vincenzo Nicodemo, Saverio Migliari, Matteo Ferrari, Nicola d'Anna.

—

Il dì 28 novembre fu giorno destinato da Monsignore Ecc.mo a rendere un tributo di onoranza alla memoria del rimpianto Rettore Prof. P. D. Giuseppe Lamboglia. La sacra funzione si celebrò nella Chiesa Arcipretale di Rotonda, e riuscì solenne e commovente oltre ogni dire. Assai maestoso fu il catafalco, ricco di cerei e di dotte epigrafi. Monsignor Vescovo assisteva agli ufficii divini, celebrati con tutto il decoro e la gravità de'sacri riti: volle egli stesso dare la prima assoluzione al tumolo. Tutto il Clero di Rotonda, i Professori ed alunni del Seminario, una eletta di ragguardevoli ecclesiastici di vicini paesi, fra cui l'Ill.mo Mons. D. Francesco de Filpo Cameriere d'onore di Sua Santità. faceano corona al venerando Pastore, in mezzo ad un popolo numerosissimo (accorso anche da altri luoghi) di cui era stipato il Sacro Tempio.

Alla funzione religiosa seguì una splendida accademia letteraria. Prose e poesie di vario metro nella italiana, latina e greca favella furono recitate ad onore di colui che in vita con solerti cure avea promosso così nobili studi. Il chiariss. Can. Francesco Sav. Prof. Blois, e gl'illustri Professori Raffaele de Vita, Alessandro Aiello, Domenico Moliterni e Biagio de Pasquale dissero lodi allo estinto; e fecero eco buon numero di alunni che, scelti da tutte classi, vollero deporre un fiore sulla tomba del lor lagrimato Rettore. Monsignor Vescovo assistè pure all'accademia. Non disse verbo; ma le sue lagrime furono più eloquenti di qualsivoglia discorso.

—

Il dì 21 nov.u.s. celebrossi con assai splendore in Castrovillari la festa della Madonna della Salette, nella Chiesa Parrocchiale della SS. Trinità. Precedette un novenario con sermoni del Rev D. Pasquale de Leo, Direttore della Congrega ivi istituita. Le funzioni della festa riuscirono solenni e devote. Nel tempio riccamente addobbato era esposto un bellissimo gruppo rappresentante Maria SS. della Salette coi pastorelli, e facea sfoggio sull'altare una tovaglia in raso con rabeschi dorati del valore di circa L. 500, dono delle sorelle del pio sodalizio. Un elegante ed erudito panegirico recitato dal Rev. D. Carlo Mazziotti Luogot. Vescovile di Saracena, pose termine alla sacra funzione.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Applicationis Missae pro populo — 24 Agosto 1878. — Nella città vescovile di S. fa da parroco un Canonico designato dal Vescovo, ed a cui non si tribuisce congrua od emolumento di sorta, tranne solo un modico compenso per le spese di officio: gli stessi lucri incerti vanno divisi egualmente con gli altri canonici. Il Vescovo passato per tal ragione lo esentò dall' obbligo della Messa *pro populo*. Il successore però, avendo dubbi su questa dispensa, si rivolse alla S. C. del Conc. chiedendo:

I. An Episcopus vel Parochus teneatur ad applicandam Missam pro populo in casu? — Et quatenus affirmative quoad Episcopum;

II. An ipse unico sacrificio duplici obligationi satisfaciat in casu?

La S. C., discussa la questione, e differitane la sentenza il dì 21 aprile 1877 col rescritto: « Dilata et exquirantur novae informationes iuxta mentem D. Pro-Secretario panditam, audito Parocho in scriptis », — finalmente il 24 agosto 1878 rispose:

Ad I Negative ad 1. partem; affirmative ad 2.

Ad II Provisum in primo.

Si deduca: — a) Obbligo assai grave corre ai parroci di applicare nelle domeniche e feste dell'anno la messa *pro populo*, imposto dal Tridentino (*Sess. 23, c. 1 de ref.*) — b) Dal quale obbligo non si può prescindere, neppur quando le rendite parrocchiali sieno assai ristrette, giusta la Costit. *Quam semper oblatas* di Bened. XIV, confermata da Pio IX con l'altra Costit. *Quamtissimi*. — c) Benchè nel caso il parroco non si voglia dir vero parroco, ma vicario del Vescovo, pur gli competono le attribuzioni di parroco; e basta averle accettate, perchè gli corra l'obbligo della messa *pro populo*.

II. Circa applicationem secundae Missae — 14 Sett. 1878 — *Per summaria precum*. — Una Congregazione di Sacerdoti fu fondata fin dal 1842 nella Dioc. di N. in Francia, ed arricchita d'indulgenze dalla S. Sede, con obbligo ad ogni confratello di celebrare una messa per ciascun fratello defunto. Or nei Sacerdoti, ai quali ivi si concede la facoltà di celebrare più volte (*binandi*) nei giorni festivi, crederono bene di applicare in soddisfazione di questo obbligo la 2.ª messa. Se non che ciò parve a taluno contrario al divieto fatto da Bened. XIV di ricevere emolumento per la 2.ª messa; giacchè quantunque nel caso non si riceve stipendio, pure si viene a far risparmio di quello che occorrerebbe per la celebrazione della messa.

Il Vescovo di quella Dioc. ne mosse dubbio alla S. C.; la quale il dì 4 settembre 1878 *visis videndis*, stimò rispondere: *Licere*.

E con ragione. Giacchè, sebbene il S. P. Bened. XIV con la Costit. *Quam semper oblatas*, a precludere ogni adito all' avarizia ed al turpe mercimonio, abbia severamente proibito di accettare stipendio o diretto o

indiretto per la 2.ª messa; pure nel caso non si riceve stipendio alcuno nè direttamente nè indirettamente, mentre non si tratta di compiere un obbligo di giustizia, ma solo di carità, quale è quello di suffragare l'anima de' fratelli defunti.

III. Exemptionis ab onere vectigalium — 14 Sett. 1878.—Soppressa una Abbazia nel 1788, i suoi diritti e le sue sostanze furono applicate al Capitolo Cattedrale di C. col peso di provvedere a ciò che mancava alla congrua di quattro parrocchie appartenenti alla detta Abbazia. Una di queste parrocchie nel medesimo anno fu dismembrata, ed al parroco furono assegnati dal Capitolo per congrua alcuni fondi urbani e rustici, con dippiù l'annua somma di scudi 45, obbligandosi il Capitolo con pubblico atto di somministrare in perpetuo il detto assegno franco e libero da ogni tassa o peso. Procederono in pace le cose fino ai giorni nostri. Ma aggravata dal nuovo Governo ogni proprietà ed industria in Italia con balzelli senza numero, il parroco si rivolse al Capitolo, perchè stesse ai patti e lo indennizzasse di questi gravami. Il Capitolo non consentiva che solo per le tasse prediali, come avea fatto pel passato, non già per quelle di *manomorta*, di ricchezza mobile sopra i 45 sc. e dei fabbricati per la canonica. Di che il parroco ricorse alla S. C., chiedendo che per l'avvenire le dette tasse sieno a carico del Capitolo, e che gli fossero restituite le già sborsate da lui, tranne quella di famiglia, del tutto personale.

La S. C. prese informazione dal Vescovo, il quale diè ragione al parroco ed invano si sforzò d'indurre le parti contendenti ad una bonaria transazione pel passato. La causa fu discussa il dì 14 settembre 1878, ed al dubbio: *An sit locus reintegrationi pro vectigalibus tam persolvendis quam persolutis in casu?* — fu risposto: *Affirmative quoad vectigalia persolvenda, excepta taxa mere personali, vulgo di famiglia; quo vero ad vectigalia persoluta, placere de concordia.*

Ecco i principii su cui poggia la decisione. — a) Nei contratti e nelle obbligazioni nessuna parola si deve tenere per oziosa e senza effetto (*Rota recent. decis. 357, n. 1, par. 2 coram Molines. decis. 299, n. 4 coram Olivet. Fanen etc.*). — b) Non solo si deve mantenere quello che fu espressamente convenuto, ma pur quello che a buon diritto ne conseguita (*Leg. 6, ff. de contract. empt. — Leg. 219, ff. de verb. signif.*) — Il parroco le cui rendite sieno notabilmente diminuite, può rivolgersi contro i possessori dei beni parrocchiali per reclamarne il supplemento (*Gratian. Discept. forens. c. 366, n. 2— Lotter. de re benef. l. 2, d. 12, n. 27*).

IV. Funeris et emolumentorum—14 Sett. 1878.—Con testamento il Sac. P. dispose che dopo morte il suo cadavere fosse tumulato nella Chiesa Cattedrale di S. (dove egli era canonico) a spese dei suoi eredi. Egli intanto venne a morte nell'ottobre del 1876 non già nella città di S., ma in C sua terra natale, che distava 9 miglia da S. — Il parroco del detto luogo, non senza averne prima avvisato il Capitolo Cattedrale, ad istanza degli eredi del defunto, perchè il corpo già cominciava a corrompersi, procedette ai funerali nella sua Chiesa parrocchiale, e quindi alla tumulazione Il giorno innanzi che ciò si compiva, il Procuratore del Capitolo Cattedrale emise protesta di voler tutelati i diritti che competevano alla sua Chiesa E non avendo avuto effetto, ricorse alla S. C. del Conc., chiedendo la restituzione degli emolumenti e la esumazione e consegna del cadavere.

La S. C. il di 14 settembre 1878 prese a discutere questi dubbi:

I. An et cui competat ius tumulandi et funeris in casu? — Et quatenus affirmative favore Capituli;

II. An et cuius expensis sit locus exhumationi pro facienda cadaveris restitutione in casu?

III. An et quae emolumenta restituenda sint in casu?

E risolse : *Ad I Affirmative favore Capituli. — Ad II Negative in omnibus. — Ad III Affirmative, dempta quarta.*

Ragioni di tal sentenza possono essere: — a) I diritti dei funerali spettano al parroco del proprio domicilio, non a quello, nel cui territorio accidentalmente sia avvenuta la morte (*cap. 1 de sepult. cap. 2 eod. tit. in 6.— In Clem. Dudum. eod. tit. etc.* — b) Perciò chi muore in campagna deve essere riportato nella propria parrocchia di città e quivi seppellito (*Pignatell. consult. 63 t. 7 — Pirrhing l. 3, tit. 28*). — c) I canonici che abitano in parrocchie distinte dalla Chiesa Cattedrale, debbono essere seppelliti in quest'ultima (*Amostaz. de caus. piis, l. 6, c. 2 — Van Espen p. 2, tit. 38, c. 3*).— d) I cadaveri, tuttochè la morte sia avvenuta altrove, debbono trasportarsi, regolarmente parlando, nel proprio sepolcro, quando l' esportazione si può compiere in un sol giorno, che si computa per miglia 20 (*Cap. 5 de sepult. in 6. — S. Rota in Treviren, 21 mar. 1756*).

V. Pensionis Ecclesiasticae — 14 Dic. 1878. — Il Chierico N. in Dioc. di S. ebbe per più anni il possesso di un canonicato di giuspatronato della sua famiglia; ma poi, non avendo più volontà di farsi prete, rassegnò il beneficio a favore di un altro chierico R., riserbando a sè, vita sua naturale durante, per concessione Apostolica, l'annua pensione di L. 80. — Spogliato dappoi dell'abito talare, pensò di passare a matrimonio; ma il beneficiato che avea per lo addietro pagata la pensione, cominciò a ricusarla, allegando 1.° il novello stato coniugale che avea abbracciato il pensionario; 2.° la notabile diminuzione delle rendite del beneficio, avvenuta pei balzelli governativi.

La causa fu portata in S. C., la quale, discussala maturamente, il dì 14 dicembre 1878, al dubbio : *An, stante matrimonii vinculo, N. in iure maneat dictae ecclesiasticae pensionis percipiendae in casu* — rispose: *Affirmative.*

Ecco i principii che si svolsero : — a) È canone giuridico che un chierico il quale passa a matrimonio, perde ogni diritto a pensioni ecclesiastiche (*Cap. I. de cler. com. — Barbosa, ius eccl. l. 3, de Pens. c. 14 — Rota, decis. 50, n. 10, p. 5*) — b) La ragione si è che tali pensioni, benchè non sieno veri benefizii, pur ne imitano la natura, essendo porzioni di essi; e però non sogliono conferirsi che ai soli chierici (*S. Pius V. Constit.* Sacrosanctae, *98 — Six. V. Constit.* Quam Sacrosanctum, *141*). — c) Nè a ciò si ricerca avviso o ammonizione preventiva, come si ricerca quando si tratta dello stato militare, giusta l' insegnamento de' Dottori. Per lo stato coniugale la pensione si perde *ipso iure*, essendo irrevocabile tal condizione di vita (*De Lugo, tit. 5 rer. mor. dub. 22 — Riganti, in reg. Cancell. n. 4 — Pirrhing, in ius Can. l. 3, t. 3 etc.*). — d) Anzi questo vale ancorchè il matrimonio sia nullo, qualora la invalidità non derivi da difetto di consenso; e ancorchè il matrimonio non sia per anche consumato (*Dec. 30, n. 12 et 13 coram Ansaldo*). — e) Nel caso però la pensione fu conceduta non ad un chierico, ma ad uno che non più intendeva battere quella via, e fu concessa senza nessuna limitazione, vita sua naturale durante. Non fu esclusa perciò la possibilità del matrimonio. — f) È teorica espressa dalla S. Rota (*Decis. 12, n. 39, p. 5, t. I recent.*) che, « quando a taluno si concede la pensione in qualità di laico, non fa mestieri di altra dispensa per ragione di bigamia o di altro somigliante difetto ». — g) Trattandosi di un beneficio ricevuto dal sovrano, devesi adottar larga interpretazione, giusta la massima : *Beneficium principis oportet esse mansurum.* — h) Intorno alla diminuzione delle rendite di un benefizio gravato di pensione, bisogna aver riguardo allo stato del benefizio nel tempo in cui fu riserbata la pensione; giacchè, siccome le pensioni non si accrescono quando aumentano le rendite

del benefizio, così neppure patir debbono diminuzione col diminuirsi di queste (*Rota, in Romana seu Hydrunt. Pensionis, 17 maii 1737*). — i) Il modo di procedere della Dataria apostolica, nella riserva delle pensioni, si è che i benefizii residenziali possono venire aggravati di pensione fino alla metà delle loro rendite (*Rota, Decis. 24, n. 10 coram Olivatio — S. C. C. 24 febr. 1825; 17 mar. 1827; 5 febr. 1876*).

SACRA CONGREGAZIONE DE' RITI

—

Decretum

Quoad usum petrolei.

FAVENTINA. — Quum non una sit sententia circa interpretationem Decreti a Sacra Rituum Congregatione lati sub die 9 Iulii 1864 in una « Plurium Dioecesum » super usum Petrolei et Oleorum quae ex vegetabilibus habentur pro nutriendis lampadibus Ecclesiarum, ita ut nonnulli putaverint posse Petroleum adhiberi in Ecclesiis proprio arbitrio et extra casum nenessitatis, dummodo non adhibeatur ante SS.mam Eucharistiam vel ante imagines sacras, R.mus D. Canonicus Antonius Conti Vicarius Capitularis Dioeceseos Faventinae a Sacra Rituum Congregatione declarari petiit, num sit contra sensum memorati Decreti diei 9 Iulii 1864 (1) adhibere Petroleum ad illuminandam Ecclesiam, quando necessitas non urgeat et absque praevio Ordinarii consensu?

Sacra porro eadem Congregatio, referente infrascripto Secretario, re mature perpensa, rescribendum censuit: « Minime adhiberi posse petroleum vel aliud oleum ex vegetabilibus ad illuminandam Ecclesiam; sed in casu tantum necessitatis, ex prudentia Ordinariorum ». Atque ita rescripsit et servari mandavit, die 20 Martii 1869.

(1) Del cit. decreto fu fatto cenno a pag. 388 di q. Vol.

DECRETI E DICHIARAZIONI

Della Sacra Congr. delle Indulg.

(V. pag. 529-532 di q. vol.)

—

V.

SCAPOLARI

—

SOMMARIO — 1. Gli scapolari debbono essere formati in modo che una parte scenda dagli omeri ed un'altra dal petto. — 2. Come deve intendersi il color *tanè* negli scapolari? — 3. Di ciò che deve osservarsi dagli ascritti al S. Scapolare del Carmine. — 4. Può imporre a sè stesso lo scapolare chi ha facoltà d' imporlo ad altri? — 5. Può usarsi la formola in numero plurale, quando a più persone s'impone il sacro abitino? — 6. Che debbono fare gli ascritti allo scapol. del Carmine, che non possono osservare il digiuno e la recita delle ore canoniche? — 7. Può chi benedice gli scapol. commutare le dette opere ingiunte? — 8. Ci è obbligo di portare addosso lo scapolare? — 9. Si può far uso da un sacerd. secolare della facoltà di benedir l'abitino del Carmine, quando nel proprio paese si ritrovi un sodalizio di monache carmelitane? — basta mandare i nomi a questo sodalizio? — 10. Dove si ritrovano monache carmelitane si può ivi benedire da sacerdoti gli scapol. del Carmine? — 11. Possono benedirli i cappellani delle medesime? — 12. In quali luoghi si possono benedire gli scapolari? — 13. I superiori Generali de' Carmelitani possono dar facoltà ad altri sacerdoti di benedire gli scapolari nei luoghi dove si ritrovano conventi e confraternite del proprio ordine? — 14. Per ascrivere alla confraternita

si può far uso di formola diversa da quella del rituale dei Carmelitani?—15. Che deve dirsi di coloro che non segnano i nomi degli ascritti nel catalogo della Confraternita, nè li mandano ad un Monastero di Carmelitani? — 16. Basta mandarla ad una prossima società qualunque di Carmeliti? — 17. I Missionarii del SS. Redentore e gli altri che comunicano con le lor facoltà, possono in tempo di missione benedire gli scapolari, senza obbligo d'imporli con le loro mani e di trasmettere i nomi ai conventi dei Carmelitani. — 18. Si sciolgono de' dubbi relativi alla predetta facoltà.—19. Gli scapol. possono portarsi sopra gli abiti? ovvero debbono portarsi sulla nuda carne? — 20. Chi perde o lascia lo scapol. benedetto, quando vuol riprenderlo ha bisogno di altra benedizione? per quanto tempo può starne privo? — 21. Il color ceruleo è necessario negli scapol. della Immacolata Concezione? — 22. Chi porta il detto abitino se e come può lucrare tutte le indulg. delle 7 Basiliche di Roma, della Porziuncola, di Gerusalemme e di S. Giacomo in Compostella?

1. An ad lucrandas indulgentias S. Scapularis necesse sit, ut una pars ab humeris, altera e pectore dependeat, an vero sit sufficiens ipsum deferre absque distinctione circa modum?

Resp. 12 febr. 1840: « Affirmative quoad primam partem; Negative quoad secundam.»

2. — I. Color *taneus* pro scapularibus benedicendis et imponendis fidelibus tam stricte nec ne iuxta regulas praescriptus est, ut diversitas coloris admissionem in dictam Confraternitatem nullam irritamque reddat? — II. Huiusmodi coloris diversitas suspendit ne saltem fruitionem indultorum et indulgentiarum quae adscriptis in dictam Confraternitatem et gestantibus scapulare *tanei* coloris sunt concessae?

Resp. 12 febr. 1840: « Negative quoad utrumque dubium, dummodo colori vulgo *tanè* subrogetur tantum alter consimilis, seu niger. »

3. Iacobus habens in Parochia sua Confraternitatem Sancti Scapularis, docet fideles suos, ut plures ad illam Confraternitatem attrahat, nihil obstare pro quibuscumque etiam Officium divinum non recitantibus, pro lucrandis indulgentiis;

I. Si abstinentiam in feria IV non servent.

II. Nec si septem *Pater* et *Ave* in singulis diebus non recitent.

III. Si utrumque panniculum sancti habitus ex eadem parte pendentem et simul iunctum deferant.

IV. Si eumdem sanctum habitum non supra pectus portent, sed ab humero transversim sub brachio quolibet.

Quaeritur de singulis utrum cum mente indulgentias concedentis concordent?

Resp. 12 febr. 1840: « Posse fideles Confraternitati sacri Scapularis adscriptos frui omnibus indulgentiis generaliter a Summis Pontificibus concessis utriusque sexus Christifidelibus, qui dictam Confraternitatem ingredientur, et habitum legitime receperint; licet nec servent abstinentiam a carnibus feria quarta, nec septies in die Orationem Dominicalem et Angelicam Salutationem recitent; dummodo dicant orationes praescriptas, et peragant opera pia a Summis Pontificibus in concessione earumdem iniuncta; inter quae illud locum habet ut parvum Scapulare deferant continuo pendens a collo, unaque sui parte pectus, et altera scapulas contegens. »

4. Quidam Parochus Dioecesis Cameracensis facultatem habet imponendi Scapulare B. M. V. de Monte Carmelo: quaerit a S. Congr. utrum sibimet illud possit imponere?

Resp. 7 mar. 1840: « Affirmative, quatenus haec facultas habeatur indiscriminatim, minime vero taxative, ex. gr. pro aliqua Monialium communitate tantum etc. »

5. Utrum in adscribendis fidelibus Sodalitati sacri Scapularis liceat uti in plurali parva formula *Accipe vir devote* etc.?

Resp. 5 febr. 1841: « Affirmative iuxta praepositam rubricam in precibus benedictionis sacri Scapularis. »

6. An fideles dispensari possint ab obligatione vescendi, ut dicitur, *di magro* feria IV cuiuslibet hebdomadae, quae praescripta est gestantibus sacrum Scapulare?

Resp. 6 aug. 1841: « Accedente gravi impedimento non teneri confratres neque ad ieiunium, neque ad recitationem horarum canonicarum, aut officii parvi B. M. V., neque ad abstinentiam diebus mercurii et sabbati. Consulendi tamen fideles, ut hoc

in casu se subiiciant iudicio docti et prudentis confessarii pro aliqua commutatione impetranda. »

7. An Sacerdos, qui obtinet facultatem benedicendi ac imponendi Scapularia, habeat eo ipso facultatem commutandi obligationes commutabiles confratrum, quando opus est, scilicet cum recursus ad alterum sit impossibilis, ut hoc commodo fideles non priventur?

Resp. 22 iun. 1842: « Negative: vigore enim obtentae facultatis benedicendi ac imponendi Scapularia, non sequitur quod Sacerdos ea quoque gaudeat potestate commutandi obligationes iniunctas, nisi expresse enuncietur in Rescripto concessionis pro benedictione et impositione Scapularium. »

8. Utrum qui scapularia Montis Carmeli et Immaculatae Conceptionis accepit, utrumque gestare debeat?

Resp. 22 aug. 1842: « Affirmative. »

9. Superior Minoris Seminarii Bituricensis gaudet facultate imponendi sacr. Scapulare B. M. V. de Monte Carmelo, ac adscribendi fideles, ea tamen conditione ut nomina eorum, qui huic Confraternitati sociantur, ad proximum Conventum eiusdem Ordinis mittantur, et nisi sit in Urbe Conventus ipsius Ordinis; cum in Urbe Bituricensi reperiatur Sodalitas Sororum Carmelitarum, quaerit:

I. An facultate concessa uti possit in Urbe Bituricensi, ubi adest Sodalitas Sororum Carmelitarum? — II. An sufficiat ut nomina eorum qui hanc Confraternitatem ingrediuntur, ad Sodalitatem Carmelitarum Sororum dictae Civitatis mittantur?

Resp. 22 aug. 1842: « Tam ad I quam ad II Affirmative. »

10. Moniales Carmelitae Urbis Carnotensis quaerunt a Sacra Congr. utrum haec clausula facultati imponendi sacr. Scapularia nonnunquam apposita, scilicet: «Praesentibus valituris iis in locis, in quibus non adest Sacerdos Carmelita aut Sodalitas eiusdem Ordinis canonice erecta, » utrum, inquam, haec clausula obstet ne sacerdotes praefata facultate gaudentes, sacra scapularia in ipsamet urbe Carnotensi et in locis tribus milliaribus ab ea non distantibus valide imponant?

Resp. 3 mar. 1843: « Non obstare. »

11. — I. Utrum duo Cappellani qui Monialibus Carmelitis simul assignatur simul gauderent facultate sacr. Scapulare imponendi? — II. Utrum, absentibus cappellanis, quilibet sacerdos, qui locum eorum suppleret, sacr. Scapulare imponere possit?

Resp. 24 apr. 1843: « Negative. »

12. N. Bovin parochus in Dioecesi Appamiensi gaudet facultate benedicendi ac imponendi fidelibus scapulare B. M. V. de Monte Carmelo; postulat ut a S. Congr. declaretur utrum intra limites suae paroeciae facultate uti possit, an per totam Dioecesim Appamiensem?

Resp. 10 mai 1844: « Ex allato concessionis seu traditae facultatis documento evidenter eruitur, Oratorem non modo intra limites suae paroeciae eadem facultate uti posse, sed ubique locorum; ipsa enim concessio excipit tantum loca, in quibus adest sacerdos aliquis carmelita, aut sodalitas illius ordinis canonice erecta. »

13. An Superiores Generales Ordinis Carmelitarum concedere possint facultatem sacerdotibus non carmelitis accipiendi fideles in Confraternitatem BB. M. V. de Monte Carmelo nuncupatam iis in locis, in quibus adsunt Conventus Carmelitarum, sive aliqua Confraternitas eiusdem B. M. V. iam canonice erecta?

Resp. 24 aug. 1844: « Affirmative. »

14. An rata sit fidelium adscriptio Confraternitati supradictae, qua fit a sacerdotibus quidem facultatem habentibus, non servata tamen forma in Rituali et Breviario Ordinis Carmelitarum adscripta?

Resp. 24 aug. 1844: « Affirmative, dummodo sacerdotes facultatem habentes, non deficiant in substantialibus, nempe in Benedictione et impositione habitus ac in receptione ad Confraternitatem. »

15. Quidam sacerdotes apud Episcopum Versaliensem debite delegati ad recipiendos fideles in Confraternitatem Carmeli et ad benedicendum habitum huiusce Confraternitatis, non habent potestatem inscri-

endi nomina receptorum in Registro Sodalitatis, nec mittunt eorum nomina ad Monasterium Religiosorum S. Carmeli: quaerunt utrum eiusmodi fideles sic recepti indulgentias dictae Confraternitati a S. Sede concessas lucrari possint?

Resp. 17 sept. 1845: « Affirmative, quatenus Sacerdotes debite delegati sint ad recipiendos fideles in Sodalitatem; monendi nomen sunt praefati sacerdotes, ut nomina receptorum in album ipsius Sodalitatis vicinioris, sive Monasterii Religiosorum respective adscribere non omittant, ne in eorum obitu suffragiis priventur. »

16. — I. Utrum imponendo sacr. Scapulare B. M. V. de Monte Carmelo sufficiat inscribere nomina fidelium, ut lucrentur indulgentias, in proximiori Societate Carmelitarum: — II. Utrum Carmelitae sint Sodalitas an Conventus?

Resp. 22 febr. 1847: « Ad I Negative. Ad II Qui in Ordine Carmelitarum professi sunt, sunt Religiosi et componunt Conventum; qui vero Sodalitati S. Scapularis simpliciter adscripti sunt, Confratres dicuntur et Sodalitatem constituunt. »

17. « Cum nonnulli Sacerdotes Congregationis SS. Redemptoris facultatem hodie habeant et alii in posterum habere possint benedicendi Scapularia quorumdam Ordinum Regularium cum lege eadem imponendi singulis illis fidelibus qui iis uti exoptant, adhibendo formulam in actu impositionis *Accipe Scapulare etc.* et cum obligatione eisdem fidelibus tradendum proprium nomen describendum in albo illius Ordinis, ad quem pertinet Scapulare; cumque occasione Sacrarum Missionum in actu praedicationis, innumera a fidelibus exhibeantur scapularia benedicenda, proindeque praefati ritus servari nequeant: Superior Generalis praedictae Congregationis humillimis precibus petiit a SS. D. N. Pio VII P. M. ut in hoc casu, non obstante omissione praescriptae formae fas sit in posterum supradictis sacerdotibus praefata scapularia benedicere, ac si eadem servata fuerit.

« Santitas Sua, me infrascripto Secretario referente, benigne annuit pro gratia iuxta petita. Die 8 ian. 1803 — *F. de Carpineto S. R. C. a Secretis.* »

18. — I. An Rescriptum S. M. Pii PP. VII (v. n. 17) extendi possit ad Scapularia B. M. V. de Monte Carmelo, licet de eo in supplici libello non fiat expressa mentio?

II. An Rescriptum S. M. Pii PP. VII *iuxta petita* extendi debeat non solum ad benedicendum Scapularia parva, sicuti vult supplex libellus, sed etiam ad dispensandum aggregandos a receptione habitus de manu sacerdotis, et ab eorum formali admissione in Confraternitatem B. Mariae de Monte Carmelo, quae sunt res distinctae a simplici benedictione habitus, cum illae stare possint sine ista, quemadmodum stant saepe saepius in fidelibus aggregatis, et ex mera devotione volentibus benedictionem novi Scapularis substituendi veteri attrito?

III. An per Rescriptum S. M. Pii VII, licet non habeatur clausula «contrariis non obstantibus,» vel quid simile, derogatum sit sufficienter Brevibus Apostolicis et Decreto S. C. indulg. 24 aug. 1744 (v. n. 14); adeo ut, deficiente impositione scapularis per manum sacerdotis ibidem praescripta, ac expressa receptione ad Confraternitatem Ordinis, valida sit admissio fidelium in Confraternitatem et fruantur indulgentiis et gratiis?

IV. An per declarationem posteriorem S. C. Indulg. (v. n. 14) volentem ut substantiale in aggregandis impositionem habitus de manu sacerdotis etc. censendum sit derogatum Rescripto S. M. Pii PP. VII anno 1803?

Resp. 19 sept. 1850; annuente S. P.;— « Ad I Affirmative — Ad II Affirmative, facto verbo cum SS.mo pro sanatione ad cautelam quoad praeteritum et pro concessione extensionis indulti quatenus opus sit quoad futurum. — Ad III Affirmative in sensu praecedenti. — Ad IV Negative. »

19. An parvi habitus seu scapularia sint necessario immediate super corpus deferendi; ita ut illud physice tangant, vel an super vestes retineri possint?

Resp. 26 iul. 1855: « Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam. »

20. — I. An qui rite semel adscripti in sodalitate Scapularis B. M. V. de Monte Car-

melo, postea habitum sacrum Sodalitatis dimiserunt, teneantur ad novam sacri habitus receptionem a potestatem habente, si velint indulgentias praedictae Sodalitati a Summis Pontificibus concessas lucrari; vel an sufficiat ut habitum sacrum ipsi denuo resumant simpliciter?

II. Et quatenus affirmative ad I; Quodnam temporis spatium a dimissione habitus sacri requiratur nova receptio a potestatem habente necessaria sit?

Resp. 27 mai 1857: « Ad I Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam. — Ad II Provisum in primo. »

21. Utrum color coeruleus sit color necessarius in scapulari Beatae et Immaculatae M. V.?

Resp. 22 aug. 1842: « Affirmative. »

22. — An sodales Scapularis coerulei Immaculatae Concept. recitando sex « Pater, Ave et Gloria » in onorem SS. Trinitatis et Deiparae Virg. Immaculatae, orando pro haeresum extirpatione, exaltatione S. Matris Ecclesiae, atque Christianor. Principum pace et concordia, omnes lucrifaciant indulgentias septem Basilicarum Romae, Portiunculae, Ierusalem, et S. Iacob, de Compostella?

II. An indulgentias de quibus in superioribus dubiis, lucrentur toties quoties, et an in quocumque loco preces ipsas fuderint?

III. An ad easdem lucrandas indulgentias recitare sufficiat sex tantum « Pater, Ave et Gloria, » ita ut necesse minime sit alias preces addere, quomodo indulgentiarum concessionibus atque rescriptis orandi per aliquod temporis spatium iuxta intentionem Pontificis, seu pro haeresum extirpatione, exaltatione S. Matris Ecclesiae, atque Christianorum Principum pace et concordia iniungi consuetum est?

IV. An ad memoratas indulgentias, de quibus scilicet in dub. I, consequendas, necessaria sit Sacramentorum poenitentiae et Eucharistiae susceptio?

V. An denique haec ipsae indulgentiae omnes animabus in Purgatorio detentis applicari possint?

Resp. 14 apr. 1856; approbante S. P. Ad I « Affirmative » — Ad II « Affirmative iuxta votum Consultoris, nempe servato Decreto Sac. Congr. die 7 martii 1678 approbato ab Innocentio XI cuius initium « Delatae saepius » (1) — Ad III « Affirmative. » — Ad IV « Negative. » — Ad V « Affirmative » (2).

RICORDI LITURGICI

LE CHIESE

IX.
I VASI SACRI

I. I vasi sacri servono per compiere i sacrosanti riti di nostra Religione: vogliono essere perciò formati ed usati non altrimenti che

(1) Nel cit. Decreto vien disposto che quando dai Romani Pontefici si comunicano a luoghi o persone le indulgenze delle Stazioni di Roma, queste debbono intendersi solamente dei giorni delle stazioni descritte nel Messale Romano, e di una sola indulgenza plenaria per giorno: « Indulgentias vero stationum Urbis, quae a « Romanis Pontificibus singulari quodam beneficio vel communicatae sunt, vel communicabuntur interdum aliquibus locis, ordinibus « aut personis, diebus tantum stationum in Missali Romano descriptis suffragari posse declarat; semel autem duntaxat in die plenariam « indulgentiam in certos dies ecclesiam visitantibus concessam vel aliud pium opus peragentibus lucrifieri. »

Non vogliamo tacere che, per Decreto del di 24 febbraio 1712 di Clem. XI (v. ap. Ferraris *Indulgentia* art. IV, n. 21) le indulgenze annesse allo Scapolare della Immacolata Concezione vennero ridotte a poche, cioè alla plenaria nel giorno della imposizione, nell' articolo di morte, e nel dì della festa della Immacolata Concez.; e in quella di 7 anni e 7 quarantene nelle altre feste della B. V., premessa la confess. e comun., la visita ad una Chiesa e le preghiere pel Sommo Pontefice; dichiarandosi abolite tutte le altre e proibiti i libri che le indicassero (come è quello de' Teatini stampato a Verona il 1711).— Stante però la summenzionata dichiarazione della S. C. delle Indulg., approvata dal S. P. Pio IX, par che si possa star sicuri della validità delle molte altre indulgenze che possono guadagnarsi pel S. Scapolare della Immacolata Concezione di M. V. con la recita dei 6 *Pater Ave Gloria.*

(2) Gli altri decreti più recenti intorno agli scapolari saranno riportati nel prossimo fascicolo.

con le savissime norme prescritte dalla S. Chiesa. Ricordiamone le principali.

II. I calici con le patene, benchè nei primi secoli del Cristianesimo poteano essere formati anche di legno o di vetro, come attesta S. Girolamo (Epist. 4), oggidì nondimeno non si permettono per ordinario di altra materia che di oro o di argento. In caso solo di necessità si tollerano i calici di stagno. Così Innoc. IV (Const. 26 incip. *Sub Cattolicae*): Unusquisque sacerdos in aureo vel argenteo solum, aut saltem stamneo calice sacrificet.» E altrove (Cap. *Calix* 45 de Consecr. dist. 1): « Ut calix Domini cum patena, si non ex auro omnino ex argento fiat. Si quis autem tam pauper est, saltem, ut stamneum calicem habeat; de aere vel aurichalco non fiat calix, quia ob vini virtutem aeruginem parit, quae vomitum provocat. Nullus autem in ligneo aut vitreo calice praesumat Missam cantare.» — Almeno la coppa sia di una delle sopradette materie, come prescrivono le Rubriche del Messale (Part. III, tit. 10, n. 1): « Si non adsit calix cum patena conveniens, cuius cuppa debet esse aurea vel argentea, vel stamnea, non aerea et vitrea etc.» La coppa debb'essere dorata al di dentro: Sacerdos praeparet calicem, qui debet esse totus aureus vel argenteus, aut saltem habere cuppam argenteam intus inauratam.» (Ibid. P. I, Tit. I).

Dunque non possono adoperarsi calici di legno, perchè porosi e assorbirebbero le specie del vino; non di vetro, perchè fragili; non di rame o di ottone, perchè soggetti a ruggine. Resta solo l'oro e l'argento che vanno esenti dai menzionati difetti; e lo stagno, il quale, sebbene di materia vile, pur non è poroso da potere assorbir liquore, nè fragile così da far temere pericolo di effusione, nè sì molle da potersi con facilità difformare (1).

Ultimamente si mise in campo una nuova materia: l'alluminio o il bronzo d'alluminio; e se fe' ricorso alla S. Sede, chiedendo se i calici possessero formarsi di tal metallo. Ecco il dubbio proposto da un Vescovo francese: « An calices ex alluminio sive puro, sive aliis metallis commixto, attenta eorum pulchritudine ac soliditate, nec non paupertate ecclesiarum ruralium, praesertim in Gallia, adhiberi possint in Missae sacrificio?» La S. C. premessa un'analisi chimica dell'alluminio, fatta dal ch. prof. Francesco Regnani, e conosciuto che il detto metallo non può resistere alla ruggine, nè la ruggine può evitarsi per mezzo di una forte doratura, che neppure vi reggerebbe, soprattutto perchè il suo bellissimo color di oro mal farebbe discernere quando la doratura si fosse perduta, il dì 1 Sett. 1866 rescrisse: *Nihil innovandum.* — Il cav. Paolo Morin fabbricante di siffatti calici volle di nuovo per mezzo del proprio Vescovo chiedere l'oracolo della S. Sede, mostrando come i suoi calici contenevano frammisti all'alluminio altri metalli, e inoltre le loro coppe e le patene erano in tutta la superficie bene inargentate e poi dorate. Il S. Padre volle richiamare a sè la definizione di tal causa. E chiesto parere al predetto prof. Regnani, per mezzo di un decreto della S. C. de' Riti del dì 6 Dic. 1866, si degnò permettere l'uso dei detti calici, ma sotto la forma e le condizioni indicate in un'apposita istruzione che noi diamo a piè di pagina (1). Le quali norme, come os-

(1) Vedi l'esame chimico che ne fece il D. Regnani prof. di Fisico-Chimica (assunto a consultore della S. C. dei Riti), negli *Acta S. Sedis* Vol. II, pag. 232.

(1) **Istruzione**

Ad uso dei fabbricanti dei vasi sacri in bronzo di alluminio inargentato.

I fabbricanti di calici ed altri vasi sacri di bronzo di alluminio, affinchè questi vasi sieno atti a contenere la Santa Eucaristia, dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

1. Dovranno i detti vasi essere di bronzo di alluminio, cioè di una lega formata di alluminio e rame il più puro nella proporzione in peso del 10 per 100, ed in volume del 35 per 100, ossia in formola chimica il binario $Al^{1} Cl u^{4}$. È tale quello che attualmente viene somministrato dalla fabbrica del sig. cav. Paolo Morin.

2. Debbono essere inargentati *stabilmente e riccamente* su tutta la superficie. Si considera come argentatura stabile e ricca quella, per la quale vengono galvanicamente precipitati almeno tre grammi d'argento su ciascun decimetro quadrato di superficie. La quale argentatura è appunto quella che sogliono avere le posate dell'orificeria Christofle. Ora in questa proporzione la crosta d'argento raggiungerà all'incirca la spessezza di millimetri 0,0285; e si può calcolare che ogni coppa di calice di misura giusta dovrà contenere un 10 grammi circa d'argento.

3. Tale argentatura deve essere garantita nel miglior modo possibile. Affinchè ciò ottengasi, il fabbricante scolpirà su ciascun pezzo, oltre il marchio di fabbrica, anche un numero rappresentante i grammi

serva l'illustre Mons. Berengo (Enchir. Paroch. P. III, C. I, A. 8), essendo condizione *sine qua non* del permesso; e non riuscendo sì facile lo accertarsi della loro esatta esecuzione, in pratica non torna gran fatto proficuo un tal permesso.

Del resto la S. C. de' Riti, interrogata dall'accademia liturgica di Roma intorno alla liceità dei calici di rame, di ottone o di altro metallo, il dì 20 marzo 1875 rispose negativamente. È bene che si consideri il decreto:

« Romana — Academia Liturgica in Urbe erecta cupiens occurrere abusui, qui latius serpere incepit, adhibendi in sacrosancta Missae sacrificio Calices, quorum cuppae ex metallo sunt confectae, a S. R. C. insequent. Dubiorum solutionem humillime exquisivit; nimirum:

« Dub. I — An fabricari possint Calices pro Sacrificio Missae, quorum cuppae sint ex metallo, aurichalco, vel cupro confectae?

« Dub. II — An huiusmodi cuppae, etsi inauratae, licite consecrari queant ab Episcopo?

« Dub. III — An tolerari possit quod Ecclesiae, quae praedictos calices iam habent, eorumdem usum valeant retinere?

« His tribus dubiis aliud fuit additum ad definiendum quid esset sentiendum de usu Tabellarum ex metallo, quae nonnullis in Dioecesibus adhibentur, quando fidelibus praebetur Sacra Synaxis, nimirum:

« Dub. IV — An in ministranda fidelibus sacra Communione liceat, loco tobalearum linearum, uti tabellis ex metallo, vel eiusmodi usus tolerari possit in iis Dioecesibus in quibus fuit introductus?

« Sacra eadem Congregatio voluit ut super propositis dubiis antea sententiam suam ex officio aperirent alter ex suis Theologis Consultoribus et alter ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris. Quum vero votis exaratis typisque cusis subscriptus Cardinalis Praefectus, eiusdem Causae Ponens constitutus, supradicta quatuor Dubia retulerit in Ordinariis Sacror. Rituum Comitiis ad Vaticanum infrascripta die habitis, E.mi et R.mi Patres sacris tuendis Ritibus praepositi, post accuratum omnium examen, rescribendum censuerunt:

« Ad I Serventur Rubricae.

« Ad II Provisum in primo.

« Ad III Abusum esse interdicendum: congruo tamen assignato tempore ut de aliis Calicibus provideantur.

« Ad IV Non esse interdicendum: nihilominus significetur R.mo D. Episcopo Alexandriae non esse improbandum usum Tobalearum linearum. Atque ita decreverunt ac servari mandarunt. — Die 20 Martii 1875. »

Si può dunque dedurre che, tranne i calici di oro e di argento, e in caso di necessità di stagno, non è lecito adoperarne pel S. Sacrifizio di qualunque altra siesi materia o metallo. Si potrebbe solo di bronzo di alluminio; ma quando fossero osservate le condizioni prescritte nell'apposita istruzione.

III. Ciò va detto solo dei calici, che debbono contenere il vino consacrato. Per gli altri vasi sacri non si procede con sì gran rigore. I vasi che contengono o toccano le sante Specie, come le pissidi, le lunette negli ostensorii, le teche per la Eucaristia, è soprammodo conveniente che sieno dorati almeno in quella parte che tocca le dette Specie (Scavini L. III, n. 175 in nota); ma, in quanto alla materia, non è di stretto obbligo che sieno di oro o di argento, escluso sempre il legno o il vetro (v. p. 384 di q. vol.). — Si ponga mente al decreto che segue della S. C. de' Riti, il quale benchè non avessimo potuto ritrovare nella Raccolta autentica Gardelliniana, pure è riferito nella ediz. XII della Teol. Mor. di Scavini, fatta per cura del ch. Del Vecchio (L. IV, n° 367): « An permitti possit calix vel patena pro offerendo Missae Sacrificio ex cupro (di rame) bene deaurato pro ecclesiis pauperibus? — 2. An saltem permitti possit ciborium seu sacra pyxis ex cupro deaurato? Item monstrantia vel lunula? — S. R. C. in una S. Hippoliti respondit: Ad 1. Serventur Rubricae (de Defect. 1. 10, n. 1); ad 2. affirmative. »

IV. I calici e le patene, prima di usarsi nel

---

di argento distesi su tutto il pezzo, appunto come costumasi dall'Orificeria Christofle.

4. La doratura finalmente deve raggiungere nella totalità almeno la proporzione minima di grammi 0,25 per ogni decimetro quadrato di superficie. È detto nella totalità, giacchè sarebbe desiderabile che tale doratura fosse più spessa nelle parti più esposte a logorarsi, come sarebbe l'orlo della coppa. Il che o si ottiene naturalmente, perchè la configurazione stessa del pezzo richiama su certe parti, (per esempio le più acute) la corrente elettrica, o artificialmente, perchè la stessa corrente viene diretta coll'elettrodo sopra una determinata superficie.

Roma 9 Dicembre 1866.

Francesco Regnani

D. Bartolini S. R. C. *Secretarius*

Sacrifizio, debbono venir consacrati con l'unne dell'olio santo, giusta il Pontificale Romano; tal consacrazione di dritto ordinario tta al Vescovo (Arg. Cap. Abates 3 de priv. 5). Solo il Sommo Pontefice potrebbe delere ad un semplice sacerdote la detta facoltà Ferraris, Calix, 4. 7). — Le pissidi, le lue per gli ostensorii e gli altri vasi che serpo immediatamente alla SS. Eucaristia vono essere benedetti. In quanto all'obbligo benedirli non convengono gli autori. S. Alo, che riferisce le varie sentenze, stima probabile l'affermativa (Tr. de Euch. n.). La S. C. de' Riti, interrogata: « An et ndo benedicenda sit Pixis, Ostensoria, vel em Lunula, quae immediate inserviunt Sanento plusquam alia quae habent in Missali riam formam benedictionis? » il dì 16 Nov. rispose: « Servandas esse Rubricas. » Or ubrica del Messale (P. 2, n. 3) prescrive: Sacerdos est consecraturus plures hostias communione facienda, locet eas super corle ante calicem aut in aliquo calice conseo vel vase mundo *benedicto*. » — Il Rituale nò ha la formola di benedizione pel tabernolo o vaso per conservare la SS. Eucaristia; ultima ediz. del 1874 fatta coi tipi di Proanda, in un'appendice approvata dalla S. C. Riti, ha pure le benedizioni speciali dell'ocsorio pel SS. Sacramento, delle teche per le quie, dei vasi per gli olei sacri, e per tutti altri sacri vasi in genere. Le dette benedini sono riservate al Vescovo od a chi ha oltà di benedire i sacri indumenti, come dio a suo luogo.

I. I sacri vasi diventano esecrati, ovvero dono la consacrazione, o quando si rompo, o quando vanno dorati di nuovo. La rotra per questo effetto deve essere tale che il o non presenti più la sua vera forma, o i sia più atto a venire adoperato pel proo uso. Perciò sono esecrati i calici, quando no rotti così da non poter contenere il vino sacrato, e le patene quando non vi si possa secrare l'ostia intera. Il calice diviene anra esecrato, quando si rompa il piede, o la ppa si separi dal resto, per forma, che non sa più reggersi da sè: ciò nondimeno ha go quando il piede sia fisso con la coppa nè questo divisibile; in caso opposto non per la consacrazione (Ferraris l. c., n. 13). — na piccola fenditura all'orifizio del Calice, ammaccatura o altro sconcio, che si può arare con un colpo di martello, non richieno una nuova consacrazione. Lo stesso dicasi di qualunque accidentale mutamento, sia che si ponga, sia che non si ponga al fuoco il calice per ristorarlo. » Così il Gousset.

Debbono di nuovo consacrarsi o benedirsi i vasi sacri, quando vengono di nuovo indorati: « Utrum calix et patena suam amittant consecrationem per novam deaurationem; et sic indigeant nova consecratione? S.R.C. die 14 iun. 1845 rescripsit: Affirmative; amittere, nimirum, et indigere iuxta exposita. » — Ove però pel lungo uso venga solo a consumarsi la doratura, lo Scavini porta opinione, sulla scorta di altri autori, che non si perda la consacrazione (L. III, n. 175 in nota); nè si perde, giusta il Berengo, quand'anche si ristorassero con nuova doratura, non da per tutto, ma successivamente in parti minori della metà (Enchir. Paroch. P. III, C. I, q. 8).

Era usanza di alcuni che prima di consegnare all'artefice i vasi consacrati per essere rifatti o riparati si dissacrassero con un colpo di mano o gettandoli a terra. La S. C. dei Riti con decreto generale de' 20 Apr. 1822 proibì questa pratica, detta dal Gardellini contumeliosa e abusiva. I Calici, ragiona il detto Autore (v. III, pag. 212 in nota), o sono atti al loro uso, o pur no. Se non sono atti, perdono perciò stesso la consacrazione, senza bisogno di altra profanazione. Se poi sono ancora utili per la messa e si vogliano ripulire con indorarli di nuovo, in questo caso può bastare il permesso del Vescovo o di un suo delegato, perchè il calice si consegni all'artefice: « Huiusmodi permissio per modum dispensationis, loco execrationis, haberi poterit. »

V. I vasi sacri per ciò che son destinati a celebrarvi i sacrosanti Misteri della fede e sono consacrati o benedetti, non possono venir toccati da mani non sacre. Ecco l'insegnamento di Benedetto XIV (Inst. XXXIV, n. 18): « Certum est (licet mitiores recentium scriptorum opiniones sequi velimus) sacerdotibus tantum et diaconis potestatem fieri, ut vasa sacra contingant, in quibus Christi Corpus et Sanguis habeantur. Subdiaconis tribuitur, dum altari ministrant, Calicem et Patenam tangere, ubi Christi Corpus et Sanguinis non fuerint. Acolythis autem extra altaris ministerium eadem facultas traditur, quum vasa sacra ad Sacrificium necessaria praeparare ipsi debeant. Tandem diuturna consuetudine factum est ut ordinati omnes et qui sola tonsura praediti sunt, si aliqua causa intercedat, sacra vasa dum vacua sunt, extra altaris ministerium contingant. » — Questa è pure la dottrina del

Liguori (L. VI, n. 382), il quale aggiunge che il toccar dei vasi sacri non contenenti la SS. Eucaristia senza necessità e senza scandalo o disprezzo sarebbe solo una venialità; e nessun peccato, quando trattasi dei laici regolari che fanno officio di sagrestani, giusta la concessione di Callisto III e di Sisto IV; il che potrà dirsi pur delle sagrestane monache per la comunicazione dei privilegi. Anzi per consuetudine oggidì per ogni dove introdotta, i vasi sacri possono toccarsi da tutti i sagrestani che servono alle Chiese.

VI. I vasi sacri vogliono trattarsi con ogni rispetto e conservarsi con accuratezza. Son cose materiali, non ha dubbio; ma, dice lo Angelico (2. 2. q. 99, a 1): « Ex hoc quod aliquid deputatur ad cultum Dei, efficitur quoddam divinum et debetur ei reverentia quae refertur in Deum. » E poi, consacrati e benedetti, diventano sacri; e molto più pel contatto del Corpo SS. di Gesù Cristo. Che se nel Vecchio Patto richiedeasi mondezza di corpo e di spirito per solo trasportare i vasi del Signore (Is. L. II, 11), che dovrà dirsi di quei vasi che nelle nostre Chiese son destinati a contenere la stessa Maestà divina?—Sieno puliti sempre e bene acconci; sieno custoditi dal parroco o da un altro sacerdote che ne faccia le veci; non si affidino a secolari; si lavino spesso e si tengano asciutti e chiusi nei propri armadi; se per poco nei labbri o altrove vengano a guastarsi, subito si racconcino per evitar pericoli facili a temersi; se il lucido dell'oro venga ad offuscarsi, si procuri di ravvivarlo con fregazioni di polvere adatta (d'ircocervo); se la doratura comincia a venir meno, si rinnovi opportunamente. Ecco le regole per ben custodire i sacri vasi che sogliono osservare i buoni parroci e gli zelanti rettori di Chese (V. Berengo, l. c.) (1).

VII. Ma si possono vendere o addire ad usi profani? A ciò risponde l'Angelico (in 4 dist. 25, q. 3, a. 1, q. 3, ad 1): « Vasa sacra nullo modo ratione consecrationis vendenda sunt ut scilicet pro consecratione eorum aliquid plus exigatur; tamen in necessitate Ecclesiae possunt vendi ex parte eius quod in eis non est spirituale, scilicet materia auri et argenti. Et tunc si venduntur ecclesiasticae personae possunt integra vendi; si autem venduntur aliis non ad usum Ecclesiae, debent prius frangi, praemissa ratione ne sancta ab aliis tractentur quam a ministris Ecclesiae. » — Il Gardellini discorrendo su tal proposito (v. III, pag. 213) dice essere opinione di alcuni che non si possa convertire in usi profani la materia dei vasi consacrati, imperocchè se vien disposto nel dritto che le sacre suppellettili consumate dall'uso e non più servibili ai sacri riti, come pure le legna inutili della Chiesa debbono bruciarsi (ex Cap. Altaris de consecr. dist. 1.—Cap. Lignea eod. tit.) e non possono adoprarsi pei altri usi profani, con quanta più ragione non dovrà lo stesso affermarsi dei sacri calici, delle patene ecc. che servono sì dappresso ai Ss. Misteri, fino a toccare le SS. specie Eucaristiche? Ma egli medesimo confessa essere troppo rigida una tal sentenza, e non correre parità tra i vasi preziosi e le altre suppellettili. Giacchè quelli appena liquefatti perdono ogni forma antica: non così le sacre vesti e le legna della Chiesa, le quali possono bensì destinarsi ad altro uso, ma la pristina forma non mai si può più perdere se non tra le fiamme. E però insegna: « Fateor longe decentius fore ex eadem (materia) conflari novos calices, patenas, pyxides, vasa pro sacris oleis, sacras imagines, coronas, candelabra, atque id genus alia in Dei cultum, sanctorumque honorem et Ecclesiarum decus et ornamentum; nihilominus absit ut censeam illicitum, si velint eadem converti in usus profanos. »

(1) I calici non possono mettersi nelle mani dei sacerdoti defunti. Così il Ferraris sull'autorità di vari autori (Calix, n. 29).

BIBLIOGRAFIA

BARONE PAOLO MARIA — L'Altare Cattolico. Visite al SS. Sacramento ed a Maria SS. del sacerdote Paolo M.ª Barone Miss. Apost. e parròco d'Isola d'Asti.—Torino, Cav. Pietro Marietti tip. pontif. ed Arciv. 1878, in 16.° di pagg. 344.

Nello indifferentismo religioso, in cui si vive oggidì, e nella sfrenata cupidigia dell'oro e dei piaceri, è cosa sommamente opportuna il richiamare i fedeli alla venerazione di G. C. in sacramento, alla cui sorgente

vita eterna potrà l'animo ristorarsi. Con esto intento son dettate le visite che qui nnunziano, adatte ai bisogni speciali di auno. Son 37 affettuose preghiere a Gesù a Maria con pratiche e giaculatorie, ol- a varii altri esercizi di pietà per talune cipali solennità ecclesiastiche. Ne rac- mandiamo ai lettori la diffusione. Prezzo: 1. 50 — Per 12 cop. L. 15. Presso il cav. ietti, via Doragrossa, 20, Torino.

RRAS G. S. — Storia Generale della hiesa dal principio dell'era cristiana i nostri giorni, descritta dall'Abate . S. Darras, Vic. Gen. d'Aiaccio e di ancy, Can. onor. di Quimper e Troyes, adotta sull'ediz. IX francese dal Sac. Saverino Ferreri. — Voll. 4 in 8.° pic- olo, di pagg. XXIV — 600, 624, 660, 92. — Torino, Cav. Pietro Marietti, 877 e 1878.

gli è un fatto oggimai notissimo che, empia Riforma in poi, scrittori invasati l'odio contro la Chiesa Cattolica han po- ogni studio in falsare la storia a danno enso della Religione. Onde è cosa di i i dì sentire i dottorelli superficialissi- dei nostri tempi a spifferare contro la acolata Sposa dell'Agnello le accuse nte a quelle velenose sorgenti. Di qui la essità somma negli ecclesiastici di te- si sempre pronti a ricacciare in gola agli oli le stolte calunnie, e porre in bella stra i gloriosi fasti della Chiesa, e i van- gi inestimabili che ella procurò sempre umanità. Qual disdoro per la Religione, ale scandalo pei fedeli, se i sacerdoti sero in tali incontri obbligati ad un si- zio che ben mostrerebbe, ignorare essi vita, le vicende e le glorie di quella Chie- di cui sono i ministri? Con tutta ragione ciò ha detto graziosamente un rag- ardevolissimo Ecclesiastico: — Il pre- he ai nostri giorni non sa di storia, può darsi a riporre. — Oltrechè un ecclesias- o non avrà mai la consolazione di cono- re appieno e quindi essere in grado di enuamente difendere il domma, la mo- rale, il dritto e perfin la liturgia della Chie- sa, se non conosce bene la storia di lei. Imperò un eccellente servigio ho reso soprattutto al Clero il ch. Abate Darras con la sua *Storia Generale della Chiesa*, di cui ha compiuta testè la pubblicazione il benemerito Cav. Marietti. Delle buone opere che avean- si in questo genere, alcune erano troppo ri- strette ed in molti luoghi monche; altre erano ampie così, che assai difficilmente potevano esser lette dagli ecclesiastici oc- cupati nelle opere del ministero. Questa che novamente raccomandiamo, può ben dirsi completa, e nondimeno, mercè uno stile vi- brato e compatto, è stata egregiamente ri- stretta in soli quattro volumi di giusta mo- le: in guisa che per coloro i quali han poco tempo da consacrare al leggere, torna op- portunissima; e per chi abbia di già letti più ampi lavori, riesce di grato e valido aiuto alla memoria.

Ma questo giusto mezzo di estensione è un solo dei molti pregi onde va adorna la detta opera, e che meritarono all' Autore lettere di encomio da parecchi Vescovi, ed altresì un Breve dalla s. m. di Pio IX. Il valoroso Scrittore infatti mostrasi di- screto ed imparziale nei giudizi, accurato nella cronologia, acuto nello scoprire il legame e la dipendenza degli avvenimenti, devoto sempre alla Cattedra di Pietro; e, quanto alla forma, nobile, rapido, viva- ce: sicchè, mentre arricchisce l' intelli- genza e scalda soavemente il cuore, di- letta pure moltissimo.

Noi vorremmo che nessun sacerdote tras- curasse di leggere sì bell' opera; che i chierici arrivati o prossimi agli studi delle scienze sacre ne facessero loro delizia; che quanti han zelo della gloria divina e della salute delle anime, la proponessero a leg- gere a quei laici istruiti che, per manco di studi religiosi, a buoni sentimenti uni- scono fatali pregiudizi, appresi da cattivi giornali, o dai discorsi dei libertini: leg- gendo questa storia, non si può non de- porre cotali pregiudizi, non si può non conoscere e non amare la Religione san- tissima di Gesù Cristo. — Si vende per L. 18 dall' editore Cav. Pietro Marietti,

Via Doragrossa, n. 20, Torino. — Può anche commettersi alla libreria di Felice Rizzi in Lago negro, e tosto si spedirà franca e raccomandata.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1879)

ITALIA

Seconda Enciclica di Leone XIII. — Una stupenda Enciclica a tutti i Vescovi dell' Orbe il S. Padre diresse il dì 28 Dicembre u. s., in cui con nobili ed elevati concetti, e maschia forma di dire, sfolgora la setta degl' Internazionalisti, la quale oggidì mette a pericolo gli stessi fondamenti della società umana. Ecco un fedele sunto di tale importantissimo documento.

S' introduce il S. Padre con ricordare la sua prima Enciclica, in cui segnalò i mali della società odierna e ne additò i rimedii. E poichè i mali non iscemarono, ma crebbero assai di più nel giro di poco tempo, è costretto di alzar di nuovo la sua voce e gridar forte contro la setta di coloro che con nomi barbari si addimandano Socialisti, Comunisti e Nichilisti, i quali tendono a rovesciar tutto l'ordine delle leggi divine ed umane.

Essi infatti ricusano obbedienza alle autorità, e predicano la perfetta uguaglianza di tutti nei diritti e negli officii, disonorano l'unione maritale dell' uomo e della donna, lasciandola in balia della libidine; impugnano il dritto di proprietà, rubando e mettendo a comune quanto ciascuno con legittimi titoli potè acquistare.

Queste funestissime macchinazioni traggono origine dalle dottrine de' Protestanti, i quali, ripudiando i divini insegnamenti della Chiesa Cattolica, licenziarono la ragione ad ammettere ogni delirio di mente insana. Quindi si disse che l'autorità non è da Dio, ma dal popolo, il quale si appellò l' unico arbitro dei suoi destini. Quindi si escluse ogni idea di Dio dalle scuole e da ogni pubblica costumanza della vita. Quindi, messi in dimenticanza i premii e le pene dell' altra vita, si ricercò nella sola vita presente quella felicità a cui l'uomo anela. Siffatte dottrine in lungo ed in largo disseminate, trovarono fautori moltissimi, sopratutto in quelle persone della plebe, cui rincresce il lavoro e la povertà.

Ricorda ciò che fecero i Pontefici Romani per illuminare le menti dei popoli: le società clandestine, condannate da Clemente XII e Benedetto XIV; il filosofismo, smascherato da Pio VI; le sette segrete, colpite di anatema da Pio VII e Leone XII; il socialismo e tutte le altre macchinazioni contro l'ordine pubblico, sfolgorate in tante encicliche ed allocuzioni dal glorioso Pio IX.

I quali insegnamenti per somma sventura non furono accolti da coloro che sono chiamati a reggere le nazioni Questi invece ebbero in sospetto la Chiesa e l' avversarono, non comprendendo come le sole dottrine della Religione, se tenute nel debito onore, sarebbero bastate a liberar la società da queste mene. — E qui mostra eloquentemente quale opposizione corra fra le dottrine della Chiesa e i placiti del Socialismo, e come la sola Religione può contenere nei loro limiti i diritti e i doveri scambievoli dei principi e dei sudditi, dei padri e dei figli, dei ricchi e dei poveri, recando agli uomini quella felicità che possa mai godersi in questa terra.

Ragionate con profondità di dottrina le dette cose rivolge la sua voce ai Principi ed ai popoli, scongiurandoli a rifuggirsi nel porto sicuro della Chiesa Cattolica, circondandola del debito onore ed osservandone le materne leggi. « Che anzi, soggiunge, conoscendo che la Chiesa di Cristo possiede tanta virtù per combattere la peste del Socialismo quanta non ne possono avere le leggi umane, nè i costringimenti dei magistrati, nè le armi dei soldati, ridonino alla Chiesa quella condizione di libertà, nella quale possa efficacemente dispiegare i suoi benefici influssi a favore dell' umano consorzio. »

Esorta infine l' episcopato a far sì che la dottrina cattolica sia ben conosciuta dai popoli e radicata nelle loro menti: « Procurate, dice, che fin dalla prima età si avvezzino ad amar Dio con tenerezza filiale e a riverirne la Maestà; che prestino ossequio alla autorità dei Principi e delle leggi; e che, infrenate le cupidigie, custodiscano gelosamente l'ordine stabilito da Dio nella civile e nella domestica società. Inoltre ponete ogni studio affinchè i figli della Chiesa Cattolica non diano nome nè favore alcuno alla

ntestabile setta; che anzi con azioni egregie
con un contegno per ogni guisa lodevole
.cciano palese quanto prospera e felice saria
società, se tutte le sue membra si abbel-
ssero dello splendore delle opere virtuose e
nte. Infine, siccome i seguaci del Socia-
smo si cercano principalmente fra gli artie-
iani e gli operai, i quali avendo per avven-
ra preso in uggia il lavoro, si lasciano
sai facilmente pigliare all'esca delle spe-
nze e delle promesse dei beni altrui, così
rna opportuno di favorire le società artie-
ane ed operaie, che poste sotto la tutela
lla Religione, avvezzino tutti i loro socii
tenersi contenti della loro sorte, a sopporr
con merito la fatica, e a menar sempre
uieta e tranquilla la vita.»

Conchiude raccomandando l'umile e per-
verante preghiera a Dio, con interporre
resì la mediazione della B. V. Immacolata,
S. Giuseppe e de' Ss. Apostoli, affinchè
enda paghi i voti di tutti i buoni.

Pellegrinaggio Italiano a Roma. — dì della Epifania, per la quinta volta, l'Italia cattolica mandava i suoi rappresenanti in Roma a prostrarsi dinanzi la Cattera Vaticana. Ben 600 persone, guidate dalasimio Comm. Acquaderni di Bologna, feero omaggio allo Augusto Vicario di G. C., eponendo ai suoi piedi l'obolo dell'amor iale. Il S. Padre rispose con un nobile scorso, parlando dei vantaggi che la S. hiesa reca alla società e sopratutto alla alia, ed approvando il progetto manifestagli dal prefato Acquaderni di promuovere no straordinario festeggiamento pel primo ubileo della definizione dogmatica della mmacolata Concezione di Maria, che cade gli 8 dicembre del corrente anno.

Nomine Pontificie. — Con biglietto ella Segreteria di Stato, l'E.mo Card. Hoard è stato ascritto alla Commissione Carnalizia per l'amministrazione dell'Obolo S. Pietro. — Con altri biglietti il S. P. ha ominato Consultori della S. C. dell'Indice ons. Vincenzo Nussi, il R. P. Luigi Seiani Reggente degli Agostiniani e il Prof. Davide Farabulini.

MONITUM della S. C. de' Riti. — pprendiamo dalla *Civiltà Cattolica* che la . C. de' Riti, adunata il dì 16 nov. ult., aendo preso ad esame alcune novene ed altre reghiere testè pubblicate non secondo le orme delle Costituzioni Apostoliche circa l culto de' Servi di Dio non ancora beatifiati o canonizzati, dichiara in un *Monitum* oppressa la novena contenuta in un libretto ol titolo: *Grazie ottenute per intercessione el S. P. Pio IX, con appendice* — e tutte le altre pubblicazioni di simil genere; le quali tendono a prevenire un giudizio che si appartiene esclusivamente al Rom. Pontefice.

Congressi regionali. — Non solo nel Veneto e nella Lombardia furono tenuti con successo i Congressi regionali, ma altresì nel Piemonte. Il dì 12 u. s. si radunò a Torino una assai numerosa assemblea del fiore dei cattolici piemontesi; e sotto la presidenza onoraria di quel degnissimo Arcivescovo e la presidenza del Conte di Castagneto, si discussero interessanti questioni, massime sull'opera del catechismo, sulle società operaie, sul danaro di S. Pietro, sul movimento cattolico in varie Diocesi. Discorsi eloquentissimi furono pronunziati. Erano presenti i Vescovi di Alessandria, di Fossano e di Susa. Gli altri Vescovi di quelle regioni mandarono ecclesiastici degnissimi in loro vece. Tutte le classi sociali vi erano rappresentate e sopratutto in gran numero l'aristocrazia piemontese.

Cardinale defunto.— L'E.mo Card. Fabio Maria Asquini, la notte del 22 dicembre u.s. passò da questa vita, in Roma, confortato da tutti i soccorsi della Religione. Nacque in Fagagna (Udine) il 14 agosto 1802. Fu creato Cardinale e riservato in petto dalla s. m. di Gregorio XVI nel Concistoro del 22 gennaio 1844 e pubblicato in quello del 21 aprile 1845. Era Segretario dei Brevi Apostolici e Gran Cancelliere degli Ordini Pontificii. Apparteneva a molte Congregazioni Ecclesiastiche.

Morte del Vescovo di Alatri. — Riceviamo da Alatri e ci rechiamo a debito di pubblicare:

Il giorno 16 del passato Dicembre spirava nel Signore Mons. Gaetano Rodilossi Vescovo di Alatri. Nato in Ascoli Piceno nel 1807 fu promoso a questa Sede nel mese di Marzo dell'anno 1855. La Diocesi Alatrina ha perduto in lui non solo il zelantissimo Pastore, ma il modello di ogni virtù. Quanto dotto altrettanto umile, di prudenza singolare, paziente, docile, benchè all'uopo sapesse mostrare la fermezza dei suoi propositi. La Cattedrale, da lui arricchita di molti preziosi donativi, rimarrà sempre testimonio di quanto avesse a cuore il decoro del culto. L'Orfanotrofio, eretto nella città e per tanti anni mantenuto a sue spese, è il monumento della sua carità; e la fontana pubblica, dovuta massimamente alle sue premure, onde non risparmiò denaro, intraprese viaggi, sormontò ardue difficoltà, non senza dispiaceri per parte di chi forse meno il doveva, manterrà indelebile la memoria del bene non solo spirituale ma eziandio

temporale che procurava ai suoi figliuoli. Vero Padre dei poveri, non altri che essi ha fatti eredi di ogni suo avere, lasciandone parte al civico Ospedale, parte all'Orfanotrofio, prediligendo fra i due l'Asilo degl'infermi siccome più degni di compassione. Ora interceda in cielo per quelli che tanto beneficò sulla terra coi lumi della sua dottrina, collo splendore del suo esempio, colla generosità della sua mano.

ESTERO

La S. Sede e le Chiese de' Vecchi Cattolici. — Il Sommo Pontefice, secondo riferisce il *Pays*, giornale cattolico di Porrentruy, con decreto del 23 settembre ult. vieta assolutamente (*non esse tollerandum,*) ai cattolici lo ascoltare o celebrare i divini uffici, e in generale tutte le cerimonie del culto, in una chiesa, che servisse parimenti come luogo di culto alla setta denominata *vecchio-cattolica*. Questa norma, già data ai cattolici tedeschi, fu rinnovata in occasione di una domanda diretta alla S. Sede dai cattolici di Argovia, che furono costretti dal Governo cantonale di cedere alcune chiese ai dissidenti.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Abbiamo il piacere di annunziare che il S. P. Leone XIII, con biglietto del Maggiordomato Pontificio del dì 4 ottobre ultimo, si è degnato promuovere l'ottimo sacerdote di Castrovillari D. Pietro Varcasia a suo Cappellano di onore *extra Urbem*. Facciamo al degno Prelato le nostre sincere congratulazioni.

La Chiesa Arcipretale di S. Maria Maggiore in Maratea, per le cure del zelante Arciprete M. R. D. Luigi Marini, è stata testè decorata di ornamenti assai belli. Vogliamo segnalare sopratutto l'Organo istrumentale e il pavimento messo a nuovo.— Il primo, egregio lavoro del rinomato Domenico Petillo di Napoli, accoglie tutti i perfezionamenti dell'arte ed ha meccanismi nuovi che lo rendono pregevolissimo. La tastiera è messa avanti, e chi sùona guarda l'altare e le sacre funzioni. I registri molteplici si aprono con facilissimo movimento, giacchè sono spinti da leve pneumatiche assai efficaci. Fra questi ve n'ha parecchi che fan rendere il gradito suono dell'orchestra, il quale si può accrescere o diminuire a volontà con varie chiavi di *espressione:* il primo e l'ultimo registro servono come terza e quarta mano per riprodurre in ottavo ciò che si suona con amendue le mani. Ha contrabassi gravi e sonori, sì che mal sapresti distinguerli dal suono dello strumento omonimo dalle grosse corde. Ha due ordini di pedali, uno pei bassi, l'altro pei registri; e mercè di una ingegnosa congegnatura quest'ultimo puo scusare il bisogno di più tastiere. Ha la banda che accresce robustezza e grazia alla melodia. E tutta questa grossa macchina è animata da un mantice che può venir gonfiato anche da un fanciullo, il quale, rotando leggermente un manubrio, lo fa innalzare con l'aiuto di due manticetti sottoposti.

Il pavimento poi elegantissimo dà un nobile risalto a tutto il sacro tempio. È formato di mattoni a doppia patina della fabbrica Punzi di Vietri sul mare, premiata di medaglia nell'ultima esposizione di Parigi. Il disegno è vario, grave, leggiadro, con simpatici colori. che risponde assai bene coi cassettoni del soffitto. È così bene eseguito che sembra una tapezzeria (qual si addice a Chiesa), più che un quasi musaico di mattoni. Di bello effetto è sopratutto il pavimento del presbitero, dipinto a rosoni e fogliami di vario colore che conciliano riverenza e devozione pel santo luogo. — Sia lode al zelante ed operoso Pastore che provvede sì bene al decoro della Casa di Dio; e sia pur lode alla devota popolazione, la quale concorre volentieri con opportune largizioni alle necessarie spese.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Matrimonii — 10 Giu. 1876, 15 Giu. e 24 Agosto 1878. — Vincenza N. riferì alla curia Diocesana ch' ella fin da giovanetta s' invaghì di un certo giovane, con cui stabilì di contrarre matrimonio. Il padre invece, con minacce, con percosse violenti da temersi fin di sua vita, con irruenze frequentissime armata mano, la costrinse a presentarsi all' altare per contrarre con altro giovane, Enrico G.—Nè le minacce terminarono poichè si giunse in chiesa; imperocchè, scorgendola il padre ancor titubante prima di stringere il nodo, la guardò con viso fiero, mostrandole un pugnale che avea nascosto. E minacce e percosse seguirono alla celebrazione del matrimonio; sicchè suo mal grado fu costretta a consumarlo, e n'ebbe poscia una bambina.—Continuarono le risse e i dissidii per sei mesi, dopo i quali manifestando per un altro il suo amore, fuggì di casa.—Questi fatti ebbero luogo nel 1843: dopo 20 anni la Vincenza chiedeva, che il suo matrimonio con Enrico fosse dichiarato irrito e nullo. — La Curia Vescovile discusse la causa, non senza molta lentezza, e diè ragione a Vincenza. Lo stesso fece la Curia Arcivescovile, alla quale si produsse appello. Ma l'avvocato del vincolo non soddisfatto di queste sentenze, ricorse alla S. Sede.

I coniugi eran poveri; onde la causa fu trattata economicamente, dopo essersi richiesto il voto del teologo, del canonista e del difensore del vincolo. E poichè gli atti processuali delle Curie Vescovile ed Arcivescovile erano incompleti, non essendosi osservate le prescrizioni della Bolla di Bened. XIV, al dubbio: *An sententia Curiae N. et S. confirmanda vel infirmanda sit in casu*, il dì 10 giugno 1876 fu risposto: *Supplicandum SS.mum pro sanatione actorum processus, et quamprimum compleantur acta iuxta instructionem.*

Nella detta istruzione prescriveasi che si riempissero le lacune sulla istruttoria, giacchè non si erano interrogati nè i coniugi, nè i testimoni della settima mano. Ciò fatto, ed ottenuta la sanatoria dal S. P., la causa fu riproposta in S. C. con la medesima formola: *An sententia Curiae N. et S. confirmanda vel infirmanda sit in casu.* E il dì 15 giugno fu risposto: *Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam.* — Il dì 24 agosto 1878 fu di nuovo agitata questa causa. Ma al dubbio: *An sit standum vel recedendum a decisis in casu*, fu risoluto: *In decisis.*

Raccogliamo: — a) Un matrimonio celebrato con violenza e con timore è naturalmente nullo: la Chiesa non fa che dichiarare questa nullità. — b) Non ogni timore però è bastevole a dirimere il matrimonio; ma quello solamente *qui cadit in virum constantem.* « Dum dicitur metus cadens in virum constantem, intelligitur nomine viri animi robur pro cuiusque conditione » (Sanchez, de matrim. lib. 4, diss. 3). — c) Quando l'impedimento della violenza e del timore è occulto, il matrimonio si convalida con solo rinnovare liberamente il consenso. Ma quando quello sia pubblico, il ma-

trimonio non si può convalidare che con celebrarsi di nuovo dinanzi al parroco ed ai testimoni (1). — d) Nel caso, l'impedimento della violenza e del timore non era occulto, ma pubblico. Laonde il matrimonio non sarebbe potuto convalidarsi *ex diutina cohabitatione aut ex copula, maritali affectu habita*, ma occorreva assolutamente la presenza del Parroco e dei testimoni.

II. Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

Iuris ducendi funus et sepulturae — 5 Apr. e 30 Agosto 1878.—Nel 1874 venne a morte Michele A. nell'isola di M., ed era volontà dei parenti che il suo cadavere fosse tumulato non già nella Chiesa parrocchiale, ma in quella dei Cappuccini di S.ª Liberata, dove credevano trovarsi la sepoltura di sua famiglia. Il proprio parroco si oppose, dicendo che il diritto a quella sepoltura non era chiaro. Ma il P. Guardiano, non curando quella opposizione, andò con cotta e stola nella casa del defunto, tolse il cadavere, e con la croce inalberata, passando pel territorio parrocchiale, si recò a tumularlo nella propria Chiesa.

Di che il Parroco fece ricorso alla S. C.

Il cardine precipuo della quistione era se Michele A. avea diritto a quella sepoltura; la quale fu acquistata da un tale Giuseppe Micaleff, per sè, suoi parenti, e successori, a cui il detto Michele era congiunto per affinità.

La S. C. propose a discutere i seguenti dubbi:

I. An et quomodo competat sepultura gentilitia familiae A. in Ecclesia S. Liberatae (Capuccinorum) in casu?

II. An P. Guardianus PP. Capuccinoram S. Liberatae violaverit iura parochialia in casu?

Il dì 5 aprile 1878 rispose: *Dilata.* — Ma il 30 agosto del medesimo anno definì:

Ad I Negative.

Ad II Ad mentem. Mens est: Scribatur Episcopo ut imponat silentium, et admoneat Religiosos ut cautius agant.

Corollari: — a) Quando si parla di parenti e successori nel diritto di patronato, massime in ordine alla sepoltura, deve intendersi dei soli consanguinei così per agnazione come per cognazione, non già degli affini (Card. de Luca *de Iurepatr. disc. 28, n. 11* — Rota *in Interamnen. Iurisp.* 22 mar. 1706). — b) La scelta della sepoltura non ispetta agli eredi nè ai congiunti del morto: « An parentibus et haeredibus ius sit eligendi, proprio arbitrio, Ecclesiam pro funere suorum defunctorum? Negative » (S. C. C. in Fanen, ianuar. 1870). — c) Spetterebbe solo alla persona di chi muore.

---

(1) Si ascolti il Sanchez (Lib. 2, disp. 37): Tandem dicendum est matrimonium illud quod propter impedimentum occultum nullum fuit, posse revalidari copula affectu maritali inter coniuges habita, sicut revalidatur novo consensu occulto. Probatur quia Tridentinum *sess. 24, Cap. 1* minime comprehendit hunc casum; et ita tamquam casus omissus relinquitur dispositioni iuris communis; ergo, cum secundum ius commune tale matrimonium convalesceret copula maritali per *cap. si is qui fidem de sponsal.*, hinc idem erit, attento Tridentini decreto ». — E il Gonzalez ne reca la ragione (Comment. ad tit. de spons. et matrim. in cap. 21, n. 5): « Quum ratio, propter quam decrevit Concilium, matrimonium non valere nisi contractum coram parocho et testibus sit, ut vitentur gravia peccata ex clandestinis nuptiis provenientia, quae ratio cessat in praesenti casu, nam prius matrimonium nulliter contractum, in foro Ecclesiae validum reputatur; inde est ut non desideretur iterum eadem solemnitas, cum ratificatur matrimonium ex defectu consensus, vel simili impedimento nullum ».

Perciò quando questi nulla lasciò disposto intorno al luogo della sua tumulazione, nè vi è sepolcro proprio dei suoi maggiori, deve essere riposto nella sepoltura della Parrocchia. « Quia (dice la S. C. del Conc. 28 genn. 1764) praesumebatur morientem se accomodasse ad iuris ordinationem, et de iure esse, ut qui aliter non constituerit, sepeliatur in Ecclesia Parochiae ».— c) L'associazione del cadavere fino al luogo della sepoltura entra nei diritti strettamente parrocchiali; perciò deve farsi regolarmente da quel parroco nei confini della cui giurisdizione uno è morto ed ha ricevuto i sacramenti. — e) Nel caso, Michele A. non avea diritto alla sepoltura nella Chiesa di S.ª Liberata, perchè non era consanguineo, ma solo affine al patrono.

III. Ex Sacra Congregatione Rituum.

Neten. Patronatus Principalis — 13 Apr. 1878. — Una causa assai clamorosa venne agitata presso la S. C. de' Riti, di cui per disteso fa parola il period. *Acta S. Sedis* (Vol. XI, pag. 289 e segg.) Noi qui ne diamo un piccolo cenno, rimettendo alla predetta effemeride chi fosse vago conoscerne i particolari.

Il Capitolo della Chiesa Collegiata di S. Giorgio della città di Modica in Diocesi di Noto, nel 1874, presentò suppliche al S. Padre, con cui, mostrando come il martire S. Giorgio, titolare di quella insigne madre Chiesa, fin da tempi remotissimi era venerato qual patrono principale della città di Modica, e se ne celebrava l'officio proprio con rito doppio ed ottava, per soddisfare al desiderio del Clero e del popolo di tutta la città, domandava che il giorno 23 aprile sacro a S. Giorgio fosse quivi dichiarato giorno festivo di doppio precetto. Questa supplica confortata dalle commendatizie del Vescovo, fu esaudita dalla S. Sede; e con decreto della S. C. dei Riti del dì 30 aprile del detto anno, *ex audientia SS.mi,* fu conceduto che, solo per la città di Modica, la festa di S. Giorgio fosse di doppio precetto.

Tal concessione però non arrise ai Canonici della Chiesa Collegiata di S. Pietro della medesima città. I quali, credendo messi a pericolo taluni loro diritti, per l'indulto ottenuto dal capitolo di S. Giorgio, si affrettarono di mandar suppliche in Roma, chiedendo l'abrogazione di quel decreto, emanato, diceano essi, sul falso supposto che patrono principale fosse S. Giorgio; mentre non questo Santo, ma sibbene S. Cataldo confess. pontef. era venerato quale principal protettore della città di Modica; di che adducevano talune prove.

La S. C., ottenuto *de officio* dal sommo Pontefice la venia *pro aperitione oris*, con rescritto del 19 aprile 1877, dichiarò sospeso quanto agli effetti, il decreto dei 30 aprile 1874, ed invitò le parti a presentare in forma giuridica le loro ragioni intorno alla questione del *patronato.*

La discussione ebbe luogo il dì 13 aprile 1878. Fatte alquante deduzioni sull' *arbitrium aperitionis oris*, i difensori di amendue le parti recano la definizione del patrono di un luogo giusta il Guyeto, il quale insegna: « Dicitur proprie patronus loci is Sanctus qui, sive perpetuo usu et traditione a maioribus accepta, sive legitime facta electione, uti peculiaris apud Deum intercessor propriusque suffragator ab universo illius loci Clero et populo colitur et observatur » (*Heortologia*, *sive de festis propriis sacr. et Ecclesiar. L. I. C. VII*, *2. I*). — Si adoperarono perciò di provare amendue l'antichità del culto di quei Santi in Modica, e come furono da secoli venerati quai patroni principali. Giacchè, sebbene Urbano VIII con

decreto del 23 marzo 1630 (1) abbia prescritto che la elezione del patrono debba farsi dal popolo per suffragi secreti col mezzo di un consiglio generale della città ; pure tal decreto non reca pregiudizio alle elezioni de' patroni fatte nei tempi ad esso anteriori (*S. R. C. Troianensi Patronatus 15 iul. 1633 — in Pampilonensi Patronatus S. Francisci Xaver.*). — Dedussero prove di quel culto da monumenti antichi ; dagli storici di quella città ; dalle concessioni Pontificie dell' uffizio , e della messa di quei Santi; dalle feste di doppio precetto che si osservavano prima dell' abolizione di esse , fatta nel 1818 da Pio VII.

Se non che il difensore del Capitolo di S. Giorgio , oltre di questi argomenti ch' egli pel Santo da lui patrocinato confortò con prove assai più splendide dell' avversario , aggiunse, fra le altre cose, esistere in Modica un antico e grandioso tempio dedicato a S. Giorgio, e questa chiesa esser matrice. Inoltre essersi recitato sempre l' officio di S. Giorgio con rito doppio ed ottava , anche dai Regolari , e secondo insegna il Gavanto , questi non possono far l'ottava , che solo dei patroni principali del luogo. Finalmente addusse il decreto della S. C. dei Riti del dì 12 mar. 1690 : « In Patronorum Protectorum praecedentia servandus est ordo hierachicus, et inter ordinem hierarchicum anterioritas in electione. » Il quale ordine gerarchico così viene spiegato dal Guyeto (l. c. L. IV , C. VI , q. 6): » Alteram patronorum inter sese concurrentiam , diluet commode satis vel maior personae dignitas , si videlicet Angelus Apostolo , Apostolus Martyri , Martyr caeteris , et caeteri aliis ordine litaniarum praeferantur. » Secondo la qual norma S. Giorgio, ch' è martire, deve preferirsi a S. Cataldo , ch' è vescovo ; e però messo pure che amendue possano dirsi patroni , patrono principale non sarà il secondo , ma il primo.

Su queste tracce , con ampli ed eruditi ragionamenti dibattuta la quistione , ai dubbi :

I. An intret arbitrium aperitionis oris adversus decretum diei 30 Aprilis 1874. — Et quatenus affirmative;

II. An S. Georgius Martyr vel S. Cataldus Episcopus sit patronus praecipuus civitatis Mothucae , ideoque Decretum supradictum diei 30 Aprilis 1874 sit nec ne exequendum in casu.

La S. C. rispose :

Ad I. Providebitur in secundo.

Ad II. Affirmative ad primam partem ; negative ad secundam : ideoque Decretum supradictum (diei 30 Aprilis 1874) esse exequendum et amplius.

---

(1) Crediamo utile trascrivere per intero il cit. decreto. Esso è come segue :

« Sacra Rituum Congregatio , annuente SS.mo D.no Nostro, in electionem Patronorum mandavit infrascripta in posterum servari debere , declarans quod aliter facta electio nulla sit ipso iure.

« Primo quod eligi possint in Patronos ii solum qui ab Ecclesia Universali titulo Sanctorum coluntur , non autem Beatorum dumtaxat.

« Secundo , quod Patroni civitatis electio fieri debeat per secreta suffragia a populo , mediante consilio generali illius Civitatis , vel Loci , non autem ab officialibus solum , et quod accedere debeat consensus Episcopi et Cleri illius loci.

« Idemque servari debeat in patrono Regni , qui pariter eligi debeat per secreta suffragia a populo singularum Civitatum provinciae.

« Et quod Repraesentantibus Regnum , Civitatem vel Provinciam nulla competat facultas eligendi patronos , nisi ad hoc habeant speciale mandatum, et ulterius interveniat consensus Episcopi et Cleri dictarum Civitatum.

« Et tertio , quod causae electionis novorum patronorum debeant in Sacra Congregatione deduci , et ab ea examinari , ac demum cognitae , ab eadem Congregatione approbari et confirmari.

« Et ne praemissorum ignorantia ullo unquam tempore possit allegari , Eadem Sac. Rituum Congregatio supradictum Decretum imprimi et publicari mandavit. »

SACRA CONGR. INDULGENTIARUM

I.

Decretum

De facultate Vicarii Capitularis quoad Confraternitatum erectionem.

Congregationis Pretiosiss. Sanguinis—um in Aurelianen, diei 18 Augusti 1868 (1) ab hac S. Congregatione Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita declaratum fuerit, Vicarios Generales in erigendis confraternitatibus, earumdem statutis approbandis, ac litteris testimonialibus pro ipsarum aggregatione concedendis iuxta Clementis VIII Constitutionem, quae incipit *Quaccumque a S. Sede Apostolica* (2) haud pollere potestate ordinaria, sed speciali indigere delegationis; in dubium fuerunt etiam revocatae Vicarii Capitularis, quoad praedicta, facultates. Unde Superior Generalis Congregationis Pretiosiss. Sanguinis preces huic S. Congregationi porrexit ad hoc, ut sequentia dubia dirimenda resolvere.

I. Potestne Vicarius Capitularis erigere Confraternitatem, ita ut erectio sic peracta canonica sit?

II. Utrum Vicarius Capitularis possit valide concedere litteras testimoniales, ac consensum requisitum a Clemente VIII pro aggregatione Confraternitatum?

III. Utrum Vicarius Capitularis possit approbare statuta Confraternitatum?

In Congregatione Generali habita in Palatio Apostolico Vaticano die 15 novembris 1878 E.mi Patres rescripserunt:

Ad I, II et III Vicarius Capitularis se abstineat (1).

Factaque de his omnibus per me infrascriptum dictae S. Congregationis Secretarium SS.mo D. N. Leoni PP. XIII in audientia diei 23 novembris 1878 relatione, Sanctitas Sua S. Congregationis relationem benigne approbavit.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, die et anno ut supra.

Al. *Card.* Oreglia *a S. Stephano Praef.*
A. Panici Secretarius.

(1) Vedi questo decreto a pag. 515 del pres. Vol. n. 21.

(2) Facemmo menzione di questa Costit. a pag. 155 del pres. vol. Dove ivi sta scritto per errore tipografico Clemente XIII deve leggersi Clem. VIII.

II.

Decretum

Quo emere aut mercari prohibetur Sacras Reliquias et Sanctorum exuvias tam in Urbe quam extra.

Cum Sanctorum Martyrum et aliorum cum Christo viventium Sancta Corpora, quae viva membra fuerunt Christi et templum Spiritus Sancti a fidelibus venerandа sint; multa enim beneficia per ea a Deo hominibus praestantur; ut eorum venerationi consulatur, utque omnis turpis quaestus eliminetur, non semel leges ecclesiasticae, sed et civiles latae fuerunt. Siquidem cap. 3 Cod. de Sacrosanctis Ecclesiis statutum fuit: *Nemo Martyres distrahat, nemo mercetur.*

Iam vero abhinc nonnullis annis, suffragantibus rerum ac temporum adiunctis, abusus irrepsit, ut homines catholicae fidei osores ut turpis lucri avidi, Sacras Reliquias undequaque exquisitas et arreptas et authenticitate pollentes, Ro-

(1) Dalla detta risoluzione si vuol dedurre che la S. C. non ha voluto definire se spettino o pur no al Vicario Capitolare, siccome spettano al Vescovo, i diritti concernenti la erezione, l'aggregazione e gli statuti di una Confraternita.

mae potissimum, magno fidelium et maxime advenarum scandalo, vendere non erubescant.

Id cum SS. D. N. Leoni PP. XIII innotuerit, Eadem Sanctitas Sua volens huic malo occurrere, simul Sacrarum Reliquiarum, quantum fieri potest, recuperationi studere, sacrorum canonum statutis inhaerens, districte praecepit, ne Christifideles sub quolibet praetextu, etiam redimendi, Sacras Reliquias Sanctorum exuvias licet capsula reconditas et sigillo munitas, tam in Urbe quam extra, emere aut mercari praesumant. Insuper mandavit, ut quicumque Sacras Reliquias, quae venale prostent, invenerit, Locorum Ordinariis commoneat, quorum interest opportune providere.

Hoc propterea Decretum Idem SS.mus D. N. fieri et publicari mandavit.

Datum Romae ex Secretaria S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 21 decembris 1878.

AL. *Card.* OREGLIA *a S. Stephano Praef.*
A. Panici Secretarius.

SACRA RITUUM CONGREGATIO

I.

Decretum

Quo praecipitur, ut scripta quae Sanctorum canonizationem respiciunt, solummodo imprimi debeant a typographis, qui ab officio et auctoritate Patris S. Palatii Apostolici Magistri rite dependent.

Sacra Rituum Congregatio Causarum Beatificationis Servorum Dei et Canonizationis Beatorum, quae eius examini proponuntur, summam gravitatem perpendens, sui muneris esse duxit illa praecavere pericula, quae ex inconsulta evulgatione eorumdem Servorum Dei rerum gestarum, ac iudicialium desuper disquisitionum, luctuosissimis hisce temporibus, facile oriri possent. Perpensis itaque accurate Decretis sa: me: Alexandri Papae VII diei 19 et 23 iulii anni 1661, statuendum censuit, ut firma lege nullibi extra Urbem imprimendi quaelibet eiusmodi scripta, in Urbe ipsa, durantibus praedictis rerum publicarum conditionibus, vel donec aliter a Sede Apostolica provisum fuerit, eadem nonnisi a Typographis imprimi valeant qui ab officio et auctoritate Patris S. Palatii Apostolici Magistri rite dependent, ab eoque approbati habentur. Si secus quaelibet e praefatis scripturis praelo excusa fuerint, tamquam irrita prorsus ac nulla a S. Congregationis Officialibus haberi debeat. Et ita declaravit ac statuit. Die 30 Ianuarii 1879.

Facta autem de praemissis SS.mo D. N. Leoni PP. XIII per me infrascriptum Secretarium fideli relatione, SS.mus D. N. Decretum S. R. C. praefatum approbavit, et ita in posterum servari mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 7 martii anni eiusdem.

FR. TH. MARIA *Card.* MARTINELLI
S. R. C. Praefectus.

II.

In Festo S. Nostriani Episc. et Conf. Elogium in Martyrologio Romano inserendum Sextodecimo Kalendas Martii.

« Neapoli in Campania Sancti Nostriani Episcopi, qui in catholica fide tuenda contra haereticam pravitatem extitit insignis. »

NEAPOLITANA—SS.mus D.N. Leo PP.XIII, referente me subscripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, ad humillimas preces R.mi D. Guilielmi Sanfelice Archiepiscopi Neapolitani, suprascriptum Elogium in honorem S. Nostriani Episc. et Conf. Suprema Auctoritate sua approbavit, indulsitque ut in Martyrologio Romano Sextodecimo Kalendas Martias inseri valeat. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

D. Card. BARTOLINI *S. R. C. Praefectus*
Pro Secretario — IOANNES
Can. PONZI *Substitutus.*

DECRETI E DICHIARAZIONI

Della Sacra Congr. delle Indulg.

(V. pag. 560 di q. Vol.)

VI.

SCAPOLARI (*SEGUE*)

—

SOMMARIO — 1. Lo Scapolare, per essere validamente benedetto, devesi imporre da chi ne ha la facoltà. Si *sanano* i difetti passati. — 2. Non vale la imposizione fatta per mezzo di un secolare. — 3. Si può imporre lo scapolare ai bambini che non hanno l'uso di ragione? — 4. Dubbi intorno alla recitazione dell'officio della B. V. per lucrare il privilegio *sabatino*. — 5. Uno stesso scapolare benedetto può imporsi a più persone? La formola di ricezione è essenziale anche in articolo di morte? L'obbligo d'inviare i nomi ad una Confraternita, corre per gli ascritti a tutti gli scapolari?—6. Dubbi intorno alla materia, alla forma ed all'uso di portare gli scapolari. — 7. Dubbi ed istruzione pei missionari che ottengono dalla S. Sede la facoltà di benedire ed imporre gli scapolari.

1.—I. An pro valida admissione ad Confraternitatem B. M. V. de Carmelo ceteraque omnia lucra sufficiat, *reliquis servatis*, impositio habitus confecti duobus pannis in una eademque extremitate funicolorum positis, modo postea ad lucrum effectivum indulgentiarum, privilegiorum etc. ipsemet admissus quilibet sibi imponat habitum rite confectum iuxta Decretum 12 febr. 1840?

II. An admissiones huiusmodi etiam bona fide hucusque factae sint validae donec iterentur, vel a S. Sede in radice sanentur? — Et, quatenus affirmative;

III. An, ad praecavenda piorum perturbationes ac alia incommoda, liceat de tali sanatione pro tota Gallia quoad omne praeteritum Sanctitatem Suam obsecrare?

Resp. 11 Aug. 1862 per Decret. generale: — « Ad I Negative — Ad II Affirmative. — Ad III Non expedire, et supplicandum SS.mum pro sanatione omnium adscriptionum modo praedicto hucusque ubique factarum, et typis publicetur decretum » — SS.mus D. N. Pius PP. IX in audientia die 18 sept. eiud. anni has resolutiones confirmavit ac insuper omnes et singulas adscriptiones modo praedicto hucusque non solum in Gallia, verum etiam ubique peractas, clementissime sanavit.

2. Nel Nuovo Messico il sacerdote autorizzato benedice secondo le regole gli scapolari del Carmine, ed un secolare va a distribuirli in tutto il territorio. Si possono in questo modo lucrare le indulgenze?

Resp. 18 Sept. 1862, confirmante S. P.: « Negative. »

3. Utrum sufficiens sit scapularis impositio facta parvulis, ut, cum ad rationis usum pervenerint, indulgentiis, aliisque privilegiis illud gestantibus concessis, frui possint et valeant?

Resp. 29 Aug. 1864: « Affirmative. »

4. — I. Num confratres S. Scapularis valentes officium recitare teneantur saltem ad parvum B. V. Officium persolvendum pro assequenda Indulgentia Sabbatina.

II. Num officium parvum recitandum sit secundum ritum romanum.

III. Num dictum officium parvum quotidie sit recitandum.

IV. Num totum officium parvum quotidie sit recitandum, vel unum nocturnum cum laudibus.

Resp. 18 Aug. 1868, confirmante S. P.: « Ad I Affirmative, exceptis iis, qui iam tenentur ad recitationem divini Officii.— Ad II Affirmative, nisi quis habeat proprium ritum a S. Sede approbatum. — Ad III Affirmative.—Ad IV Recitandum esse nocturnum diei cum laudibus et ceteras horas eiusdem officii. »

5. Superior Missionariorum Societatis Mariae in civitate vulgo Tourcoing nuncupata Archidioec. Cameracensis quaerit:

I. Utrum unum idemque scapulare semel benedictum valide possit pluribus per vicem imponi, repetita solummodo super singulis receptionis, sive impositionis formula?

II. Utrum huiusmodi formula, usurpari solita in actu impositionis scapularium, essentialis sit, ut quis scapulare rite accepisse censeatur, iusque habeat ad indulgentias illud ferentibus concessas, an vero

absque indulgentiarum dispendio possit omitti, praesertim in morbis, aliove urgenti casu?

III. Ex indulto s. m. Gregorii XVI sub die 30 aprilis 1838 necessarium amplius non est [ad indulgentias acquirendas ut inscribantur in Confraternitatis libro nomina fidelium qui B. M. V. de Monte Carmelo scapularia recipiunt; quaeritur utrum idem dicendum de aliis scapularibus a S. Sede approbatis?

Resp. 18 Aug. 1868, confirmante S. P.: « Ad I Affirmative. — Ad II Tam ad 1.am quam ad 2.am partem proferenda esse verba quae sunt substantialia ad formam decreti huius S. Congr. diei 24 aug. 1844 (V. p. 558 n. 14). — Ad III Negative. »

6. — I. Utrum ad scapularia conficienda necessario et exclusive adhibenda sit *materia ex lana*, vel utrum sumi etiam possit cylinum (cotone) aliave similis materia. Et quatenus affirmative ad primam partem, et negative ad secundam;

II. Utrum vox *Pannus*, *Panniculus*, ab Auctoribus communiter usurpata, sumi debeat in sensu stricto i. e. de sola lanea textura retilata (lavoro di maglia, tricotage) an de quocumque laneo opere acu picto (ricamo, broderie), adhibito tamen semper colore praescripto?

III. Utrum validum sit scapulare ex panno laneo coloris praescripti quod intexta, vel acu picta habet *ornamenta* pariter ex lana, sed diversi coloris?

IV. Utrum validum sit scapulare ex panno laneo coloris praescripti quod intexta, vel acu picta habet ornamenta ex materia non lanea v. gr. ex serico, argento auro etc.?

V. Hucusque generalis viguit usus conficiendi scapularia, formae oblongae, vel saltem quadratae. Nunc autem quibusdam in regionibus introducitur usus conficiendi scapularia formae rotundae vel ovalis, imo et multangulae. Quaeritur itaque utrum alia forma praeter oblongam et quadratam obstet validitati scapularis?

VI. Permultis in regionibus laudabilis viget usus a S. Sede approbatus gestandi per modum unius plura simul inter se diversa scapularia, quo in casu variorum scapularium panniculi alii aliis superpositi duobus tantum funiculis assuuntur, ita tamen ut singularium scapularium panniculi dependeant tam a pectore quam ab humeris. Non raro autem haec scapularia unita sic conficiuntur ut loco plurium panniculorum diversi coloris, unicus tantum in utraque funiculorum extremitate panniculus habeatur, in quo conspicitur *ornamentum intextum*, vel *acu pictum* ex diversis coloribus ad significanda plura diversa scapularia. Quaeritur utrum haec scapularia sint valida?

Resp. 18 aug. 1868, confirmante S. P.: « Ad I Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam. — Ad II Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam. — Ad III Affirmative; dummodo ornamenta talia sint ut color praescriptus praevaleat. — Ad IV Ut in praecedenti. — Ad V Nihil esse innovandum. — Ad VI Negative. »

7. — I. Utrum sacerdos missionarius qui a S. Sede (per S. Congreg. de Propaganda Fide) obtinuerit facultatem benedicendi scapularia habeat eo ipso facultatem ea imponendi Christifidelibus, et eisdem adscribendi Confraternitatibus a S. Sede approbatis?

II. Utrum necessaria sit praevia erectio canonica talium Confraternitatum ex parte Ordinarii loci, ut qui habent a S. Sede facultatem adscribendi dictis Confraternitatibus, possint Christifideles eisdem adscribere?

Resp. 26 ian. 1871 ex speciali facultate S. P.: « Ad I Affirmative; ita tamen ut sacerdotes qui praedictum indultum benedicendi scapularia ab Apostolica Sede legitime obtinuerint, penes se habeant privatum regestum, et quamprimum commode possunt, transmittere teneantur ad Superiores respectivae Sodalitatis vicinioris canonice erectae nomina receptorum, qui in Album ipsius Sodalitatis referantur. » — Ad II Detur instructio prout sequitur: »

Instructio

« Ex piis Sodalitiis quaedam sunt ab Apostolica Sede ita approbata ut Christifideles ubique locorum eisdem ab iis qui legitimam facultatem habent possint adscribi, licet in eorumdem Christifidelium respectivis Dioecesibus peculiariter erecta non reperiantur, ut ex. gr. sunt Confraternitates Scapularis B. M. V. Montis Carmeli, Rosarii, Septem Dolorum, ac propterea quoad ista Sodalitia nulla requiritur in Dioecesi praevia Episcopi erectio.

« Quod si agatur de Confraternitate approbata a S. Sede pro determinato aliquo tantum territorio, non requiritur praevia erectio Episcopi, sed Sacerdos habens Apostolicam facultatem adscribendi, non potest ea uti nisi in eodem territorio, quo circumscribitur ipsa pia sodalitas.

« Pariter non requiritur praevia erectio Episcopi si pium Sodalitium legitime erectum reperiatur in Dioecesi a Superioribus regularibus, qui ad hoc speciale privilegium ex Ap.licae Sedis concessione habent, quemmodo in erectione conditiones in Const. Clem. VIII incip. *Quaecumque* servaverint.

« Quibus positis, apparet eos qui, ut supra, a S. Sede facultatem obtinuerint benedicendi scapularia, eaque imponendi et Christifideles adscribendi, posse dicta facultate uti dumtaxat quoad Confraternitates Scapulare habentes et canonice erectas, prout superius explicatum est; et si in indulto apposita sit clausula *de consensu et concentia Ordinarii*, illa cum aliis conditionibus a iure praescripto omnino servanda erit.

« Ut autem qui praedictam facultatem habent satis instructi sint in benedicendis et imponendis scapularibus, communicentur Resolutiones huius S. C. die 18 Aug. 1868 (v. num. 6).

« Datum Romae ex Secretaria S. C. Indulg. ac SS. Reliquiis praepositae die 26 Ianuarii 1871.

« A. *Card.* Bizzarri *Praef.*

« A. Colombo *Secretarius.* »

RICORDI LITURGICI

LE CHIESE

IX.

LE SACRE VESTI

I. Si disputa fra gli eruditi se le sacre vesti sieno sempre state in uso nelle Chiese. Alcuni opinano con Walfredo (c.13, ap. Bened. XIV Inst. XXI) che la Messa nei primi secoli era celebrata dal sacerdote con vestito comune; ed Onorio (in Gemma l. 1. c. 19.) attribuisce a S. Clemente l'uso delle vesti sacre. Altri però, come il Baronio, il Bona ecc. (ap. Bened.XIV, l.c.) sostengono che gli stessi apostoli adoperarono talune vesti speciali nel Sacrificio, fra le quali il Calmet ed altri annoverano la pianeta (*penulam*).

Comunque siesi, oggidì corre obbligo grave ad ogni Sacerdote di non celebrare se non vestito di sacri indumenti (C. *Vestimenta* de Consecr. dist. 1); ed è necessario che intorno a ciò si conoscano le savie prescrizioni della Chiesa, perchè i sacrosanti riti si compiano con esattezza.

II. La materia, di che debbono essere formati l' ammitto, il camice, le tovaglie, i corporali, i purificatoi, è la tela di lino o di canape, escluso del tutto il cotone o percalle. Nei secoli passati poteva rivocarsi in dubbio tale obbligo, essendo discordi gli autori (V. Gardellini, Vol. III, pag. 146). Ora non più, dopo il decreto generale della S. C. de' Riti del dì 15 maggio 1819, in cui s' impone espressamente siffatta obbligazione: « Declararunt et decreverunt (EE. PP.) eadem sacra indumenta et supellectilia conficienda esse ex lino aut cannabe, non autem ex alia quacumque materia, etsi munditie, candore ac tenacitate linum aut cannabem aemulante et aequante. » — Vero è che questo decreto tollerò l'uso delle vesti e suppellettili sacre di altra materia, ch'erano già in uso prima della sua pubblicazione, sino a che non si consumassero; ma proibì severamente che per l' avvenire se ne formassero di nuove. In quanto però ai corporali, alle palle ed ai purificatoi volle che dopo un mese dalla detta pubblicazione tutti fossero

di lino: « Districte vero iusserunt ut corporalia, pallae ac purificatoria, post lapsum unius mensis a praesentis decreti publicatione, linea omnino sint, vel ex cannabe, interdicto et vetito aliorum usu quae ex gossypio superunt. » Da ciò si raccoglie che oggidì non si può senza colpa usar nelle sacre vesti e suppellettili altra materia fuorchè la tela di lino o di canape, giacchè non si può supporre che ne rimangano ancora di cotone o di mussolo formate prima del dì 15 maggio 1819, epoca della pubblicazione del detto decreto.

Si noti che il cit. decreto non parla dei manutergi, delle cotte, e dei rocchetti, nè la S. Sede ha nulla determinato intorno ad essi, come quelli che non si adoperano immediatamente pel S. Sacrifizio: questi perciò possono continuarsi ad usare di altra materia (V. Gardell. l. c.). E neppure vengono comprese le pianete, come la stessa S. C. dichiarò con decreto del 23 maggio 1835. Chiesta la S.C. « num planetae, stolae et manipula possint confici ex tela linea vel gossypio, vulgo *percallo* coloribus praecipuis tincta aut depicta? » il dì 25 settembre 1838 rispose: « Servetur Rubrica et usus omnium Ecclesiarum. »

I corporali non debbono avere in mezzo nessun ornamento nè di oro nè di seta; potrebbero solo averlo nella estremità: « Corporale, quod ex lino tantum esse debet, nec serico vel auro in medio intextum sed totum album » (Rubr. Miss. P. 2, T. I, n. 1).

È vietato coprir di seta la palla che si soprappone al calice (S. R. C. 22 ian. 1701). Si può solo ciò permettere nella parte superiore; purchè la seta non sia di color nero, nè rappresenti figure mortuarie; e purchè la parte che copre il calice sia di lino (S. R. C. 10 ian. 1852).

È vietato parimenti mettere nelle fimbrie e maniche dei camici e delle altre vesti sotto un velo trasparente un fondo color rosso. Fu chiesto alla S. C. se ciò fosse lecito in tutti i luoghi, ovvero fosse un privilegio solo della Spagna e della Italia, dove era in uso. La S. C. de' Riti, il dì 17 agosto 1833 rispose: *Negative* (1).

Interrogata la S. C. se possano tollerarsi paramenti sacri, nella cui tela sieno intrecciati dei filamenti di vetro, rispose negativamente (11 sept. 1747).

III. Nelle sacre vesti vuolsi badare altresì al colore, che dev'essere conveniente all'ufficio del giorno (Rubr. Miss. P. I, T. 18, n. 1). Intorno alla qual cosa ci contenteremo di ricordare i vari decreti della S. C. de' Riti. E in primo luogo si sappia che nelle sacre vesti variopinte si dee attendere a quel colore ch' è nel fondo e vi predomina, e non ad altro: onde quando nessun colore è predominante, la sacra veste non si può usare. « Num paramenta confecta ex serico et aliis coloribus floribusque intertexta, ita ut vix dignoscatur color primarius et praedominans, usurpari valeant mixtim saltem pro albo, rubro et viridi? S. R. C. respondit: *Negative* » (25 sept. 1838). — Ciò non pertanto l'oro (se veramente le sacre vesti sieno di esso intessute) potrebbe adoperarsi per qualunque colore, eccettuati il pavonazzo ed il nero. Imperocchè l' oro dice il P. Quarti, ha in sè un lucido che assomiglia al bianco e un che d' igneo che si avvicina al rosso. Perciò la S. C., interrogata: « An sacra paramenta auro maxima saltem ex parte contexta, pro quocumque colore, exceptis violaceo et nigro, inservire possint? » Il dì 28 aprile 1866 rispose: « Tolerandam esse locorum consuetudinem relate tantum ad paramenta ex auro contexta. » — Abbiamo detto: se veramente le sacre vesti sieno con oro intessute; imperocchè il solo color di oro, cioè il giallo, non può valere per nessun colore. Quindi al quesito: « An sacra paramenta coloris aurei inservire possint pro coloribus albo, viridi et rubro? » il dì 29 marzo 1851 rispose: *Negative*. E all'altro: « An paramenta coloris flavi valeant pro quocumque colore, nigro excepto? » il dì 25 settembre 1838 rispose parimenti: *Negative*. — E ciò ancorchè le sacre vesti sieno di seta: « Utrum sacra paramenta serica coloris flavi adhiberi adhuc valeant loco coloris albi, atque eadem renovari liceat? Iuxta alia decreta, Negative in omnibus » (26 mar. 1859).

Intorno all' obbligazione di usare il colore

(1) « Vedendo in Roma una pratica distinta, consultai l'Ill.mo Sig. Segretario della S.C. de'R., il quale mi rispose che si tollerava il trasparente nell' estremità delle maniche in alcune *albe*, non però nel merletto in basso, 14 giug. 1864. — In fatti il nostro santissimo Papa Pio IX, che nel 21 di giugno, giorno anniversario della sua elevazione al Pontificato, costuma tutti gli anni fare qualche ricco presente al Collegio Romano in onore di san Luigi Gonzaga, regalò in quel-

l'anno un'alba ricchissima valutata di 1500 scudi: la quale sebbene nelle maniche abbia il trasparente di color rosa per circa un palmo all'estremità delle medesime, non ostante nulla v'ha di ciò nel magnifico merletto che vi è in basso di circa cinque palmi. » — Così il Mach (Tesoro del Sac. Vol. II, pag. 345).

inconveniente nelle sacre vesti, sono discordi i Teologi. S. Alfonso reputa più probabile la sentenza che riconosce in tal rubrica un precetto, ma non tale che obblighi sotto grave peccato, purchè si eviti lo scandalo. Perciò crede che ogni giusta causa possa scusare dal non adempirlo, e soprattutto quella di dovere sommettere altrimenti il S. Sagrificio (de Euch. n. 378).

IV. Le vesti sacerdotali, perchè possano divenir sacre ed usarsi nei riti della Chiesa, debbono esser benedette da chi ne ha la facoltà (C. *Vestimenta* de Consecr. dist. 1). Tal facoltà di diritto ordinario compete al Romano Pontefice ed ai Vescovi (Bened. XIV, Inst. XXI). Gli Abati Mitrati ed i Prelati regolari possono benedirle solo per le loro Chiese (S. R. C. 31 mar. 1744 — 16 mai. 1744) e non per le altre, non ostante qualunque contraria consuetudine (18 aug. 1629). Le vesti però da essi benedette e i vasi consacrati per le altre chiese sono validamente e benedette e consacrati (27 aug. 1707). — Gli altri sacerdoti, siano pure Vicarii o Protonotarii Apostolici, senza speciale indulto, non possono benedir le sacre vesti (17 iul. 1627); e gli stessi superiori regolari, priori, guardiani, ministri ecc. possono benedirle, se vogliono, per le proprie chiese, supposto il privilegio della S. Sede: « Posse, supposito privilegio S. Sedis « (16 mai. 1744).

Ma tal facoltà di benedire le sacre vesti e suppellettili è delegabile dal proprio Vescovo senza speciale indulto Apostolico? Questo punto è molto controverso fra gli Autori (V. Ligor. l. c. — Bened. XIV, l. c. — Baruffald. Comm. Rit. Rom. tit. Benedict. ab Episc. faciend.) Benedetto XIV speculativamente parve che inclinasse alla sentenza affermativa; ma avendo visto che per lo spazio di ben 20 anni, in cui prese parte alla S. C. dei Riti, moltissimi Vescovi chiedeano alla S. Sede la facoltà di delegare, anch'egli, essendo Arcivescovo di Bologna, si rivolse alla detta S. Congregazione per ottenerla, e l'ebbe *ad quinquennium*, siccome egli stesso narra nel luogo citato. — Del resto ecco un decreto della S. C. dei Riti che può togliere ogni dubbio:

« **Tirasonen** — 5. An Episcopus, utendo ordinaria facultate, possit aliis in dignitate constitutis delegare potestatem benedicendi sacra indumenta et alia, in quibus, iuxta Rituale Romanum sacrum Chrisma non adhibetur; seu potius hanc delegationem idem Episcopus etiam ad campanarum benedictionem ampliare valeat?

« 6. An, quatenus ad eamdem delegationem Apostolicum requiratur indultum, istud sit concedendum praefato Episcopo, ut in locis praecipuis et nobilioribus suae Dioecesis eo in numero Presbyteros in dignitate constitutos ad hoc opus eligat quot aestimet sufficere pro omnium Ecclesiarum suae Dioecesis indigentia?

« S. R. C. respondit: Ad 5. Non posse.—Ad 6. Posse concedi in forma solita » (16 mai 1744). — Vuolsi perciò conchiudere che il Vescovo per delegare tal facoltà deve ottenerne indulto dalla S. Sede.

V. Devono benedirsi le pianete, le dalmatiche, le tonacelle, le stole, i manipoli, i camici, cingoli o tutti insieme, o separatamente, con la formola del Rituale Rom. al tit. *Benedictio Sacerdotalium Indumentorum in genere:* osservandosi che, se si benedicono separatamente, deve usarsi il numero singolare.

I corporali si benedicono con la propria benedizione del Rituale.

Le palle o *animette* non si benedicono separatamente, ma insieme coi corporali, secondo il Baruffaldo (ap. Berengo *Enchir. Paroch.* P. III, c. 1, a. 8). Alcuni vogliono che si possano ancor benedire da sole con la formola della benedizione dei corporali.

Le tovaglie di altare che debbono esser tre, od una distesa sopra un'altra piegata in due, giusta la Rubrica del messale (P. I, Tit. 20) hanno la benedizione propria nel Rituale, e con questa si benedicono.

Giusta la sentenza più comune, non ci è obbligo di benedire i piviali, i veli omerali, i veli dei calici, i manutergi ed i purificatoi e per questi ultimi vi è pure una dichiarazione della S. C. dei Riti: « An purificatorium benedici debeat? Negative » (7 sept. 1816). Non pertanto, osserva il chiariss. Monsignor Berengo (l. c.), se si possono benedire gli organi e gli ornamenti dell'altare (come dall'Appendice del Rituale Rom. ediz. di Propaganda 1876, sembra assai conveniente che si benedicano altresì tutt' i menzionati oggetti, i quali servono sì dappresso al S. Sacrifizio. Volendosi questi benedire, il cit. Autore crede potersi usare la formola della detta Appendice *Sacrorum vasorum et aliorum ornamentorum in genere.*

VI. Le sacre vesti diventano esecrate, cioè perdono la benedizione, quando si rendono guaste, così che non conservano più la loro forma, nè sono più atte al proprio uso. Ecco la dottrina di Bened. XIV (Inst. XXI): « Illud quoque advertendum est quod non modo pro novis indumentis benedictio necessario requi-

ritur, sed tunc etiam quum detrita pristinam formam amittunt, et ad suos usus apta non ducuntur. » Un camice, da cui siesi distaccata una manica; un cingolo che si spezzi sì che del rimanente il celebrante non si possa cingere; una stola, un manipolo che si tronchi verso il mezzo, da non potersi usare così troncato; un corporale, in cui si faccia una notevole fenditura, quando si rattoppano hanno bisogno di novella benedizione. Molto più poi debbono ribenedirsi quando di una di siffatte vesti divenuta logora se ne voglia formare un'altra diversa: come da un camice, degli ammitti; da una stola, dei manipoli ecc. (V. Bened. XIV, l. c.). Se poi le vesti sieno sdruscite solamente, ma non mutate di forma, nè rese inadatte ai proprii usi, non perdono la benedizione. Così se la manica del camice non sia totalmente distaccata; se le parti logore della stola, del manipolo, del cingolo aderiscano ancora al resto, dopo raccomodate non abbisognano di nuova benedizione. Da ciò il cit. Mons. Berengo ricava un avvertimento da suggerirsi ai sarti, quando loro si commette il raggiustamento di qualche sacra veste. Ed è che prima di porsi a tagliare le parti logore fino a distaccarle del tutto, vi adattino con cucitura le pezze nuove, e dopo ciò taglino le antiche. In siffatta guisa, non perdendosi la primitiva forma, neppur si perde la benedizione.

Le sacre vesti che non valgono più pel servizio della Chiesa, tuttochè esecrate, non possono adoperarsi per usi profani; debbono consumarsi nel fuoco: « Uti vestibus sacris, etiam attritis, ad usus profanos est mortale » (Ligor. de Euch. n. 376).

VII. Cura precipua di chi governa una Chiesa deve esser quella di tener sempre in buono stato e mondissime le sacre vesti. Ciò non è di consiglio, è di grave precetto. « Praecipimus (così il C. *Relinqui* de cust. Euch.) ut oratoria, vasa, corporalia et vestimenta munda et nitida conserventur. » Quindi molti Teologi presso S. Alfonso (de Euch. n. 376) deducono poter peccare gravemente i rettori di chiese ed i sacerdoti, i quali non osservano questa prescrizione. E con ragione; imperocchè celebrare con vesti logore e sporche e con immondi pannilini, oltre che dinota grave disprezzo pei sacrosanti misteri, rende frustraneo il fine stesso, per cui si usano questi sacri indumenti, il quale è di simboleggiare le varie virtù, sopratutto la mondezza di spirito. Facciamo voti che quell'ardore con che tanti parroci e rettori si adoperano a rendere sfarzose e clamorose talune feste con profondere ingenti somme, sia adoperato almeno in parte a curar la nettezza e proprietà di quegli arredi usuali che servono al gran sacrifizio quotidiano, il quale è pure l'opera più eccelsa e divina! (1).

VIII. Perchè i pannilini che servono per l'altare si conservino mondi, è necessario che sieno lavati di frequente (2). Tutto si può consegnare a persone secolari, tranne i corporali, le palle e i purificatoi, i quali debbono prima per ben tre volte essere lavati da persone competenti, e l'acqua gittata nel sacrario (C. *Nemo* 40 de cons. dist. 1). La prima di queste tre lavature deve compiersi da uno che sia ordinato *in sacris* (S. R. C. 30 ian. 1861). Le altre due può farle un secolare, ma con obbligo di gettar nel sacrario o almeno in un luogo decente la lavatura (Ligor. de Euch. n. 387). S. Alfonso avverte (l. c.) che siffatte ingiunzioni obbligano *sub levi*, e qualunque giusta causa

---

(1) « Non si può pretendere che tutti gli altari siano ricchi e sfarzosi, specialmente se sono povere le chiese; tuttavia la povertà sta benissimo colla decenza e nettezza; e un povero altare ben aggiustato e pulito non disconviene al Sacrificio di Colui che ha voluto morire spoglio di ogni bene del mondo in sul Calvario; inspira inoltre sentimenti di umiltà, di divozione e di amore.

« E per lo contrario cosa intollerabile il vedere certi altari in varie parti rotti ed infranti, con sordide tovaglie, con candelieri sdrusciti ed anneriti, con fiori cadenti, coperti di polvere; e quasi direbbesi, di spazzatura. Questi altari fanno al parroco grave torto, e sono in lui certo indizio di poca fede o di somma incuria.

« Si vedono su di questi altari crocifissi rotti e male attaccati alle croci, quadri laceri, statue polverose: tutti oggetti che sembrano tenuti lì per ispauracchi alla divozione.

« Quanto si dice degli arredi degli altari, deve dirsi degli abiti sacri: non si richiede che siano sempre pomposi e solenni: in tante Chiese sarebbe impossibile averne di questa fatta; ma si richiede che sieno decenti, non isdrusciti, nè sordidi, come non rare volte qua e là si trovano » (Frassinetti, *Manuale pratico del Parroco Novello* Par. II, Cap. II, § 1).

(2) Gli atti della Chiesa di Milano prescrivono che la prima delle tre tovaglie dell'altare si lavi ogni mese; le altre due ogni tre mesi. I corporali ogni tre settimane. I camici ogni 15 giorni. I cingoli ogni mese. Gli ammitti e i manutergi ogni otto giorni, e più o meno secondo il numero maggiore o minore dei sacerdoti. I purificatoi, uno per ciascun prete, ogni otto giorni, o al sommo ogni quindici, (V. Scavini, L. IV, App. 44, n. 407).

varrebbe a scusarne l' inadempimento.— Chiesta la S. C. « Utrum moniales, seu piae foeminae vitam communem sub regula degentes, possint cum licentia Ordinarii primo abluere corporalia, pallas et purificatoria ? » rispose : *Negative* (12 sept. 1857).

.....

BIBLIOGRAFIA

DALMASSO GIOBBE — Il Trionfo della Chiesa sulla rivoluzione mondiale; ossia il Sillabo difeso e vendicato dalle accuse de'liberali, pel Sacerdote Dalmasso Giobbe parroco di Montanero. — Vercelli, Tipog. Eccles. In corso di stampa.

Raccomandiamo quest'opera egregia che svolge le dottrine del Sillabo e le propugna strenuamente in una serie di Conferenze. Tutti conoscono la importanza di quel pontificio documento, e come il S. P. Pio IX di s. m. desiderava giustamente che venisse spiegato ai popoli. Questo appunto si compie nell'opera annunziata con ampie discussioni, in cui la dottrina e la facondia vanno alla pari con l'interesse del soggetto. La raccomandiamo segnatamente ai sacri oratori; giacchè oggidì una delle parti più rilevanti del ministero apostolico, massime nelle grandi città, è quella di difendere la vera dottrina cattolica dagli attacchi della miscredenza, che progredisce spaventosamente e si dilata da per tutto. — L'opera comprenderà dalle 100 alle 110 Conferenze di circa 40 pag. ciascuna. Ogni conferenza sarà rilasciata al prezzo di soli cent. 15 agli associati al nostro giornale. Chi si associerà a tutta l'opera, pagandola anticipatamente, manderà sole L. 10. Acquistandosene sei copie, si avrà la settima in dono. — Rivolgersi alla Direzione della *Metropoli Eusebiana*, Vercelli.

PELLICCIA VINCENZO — Guido Aretino; ossia Nuova Instituzione di Canto fermo e fratto, compilata su i lavori de' più antichi e recenti autori, per cura del Sacerdote Vincenzo Pelliccia Eddom. della Cattedrale di Napoli — Napoli, Cav. G. de Angelis.

Lo scopo dell' illustre Autore, nel dare a luce questa erudita instituzione, si è quello di rimettere in onore l'antico sistema del canto fermo, composto dal celebre Guido d'Arezzo. È questo il più semplice e più nobile sistema che la Chiesa vuole osservato nelle sacre funzioni, ed al quale si riferisce ciò che va disposto nel Direttorio del Coro. Esortiamo quanti danno opera al canto ecclesiastico a provvedersi dell'annunziato volume, il quale varrà ad affezionarli a questa non ultima parte del ministero sacerdotale. — Costa L. 4,50 presso Salvatore Festa, in Napoli, strada S. Biagio de'Librai, 102 — Presso il medesimo trovasi vendibile ancora l' opportunissima opera di Pasquale Signoriello col titolo *Il Novello Missionario,* da noi commendata a pag. 101 di q. Vol. e che raccomandiamo di nuovo a'predicatori missionarii, e nella occasione della presente quaresima.

CRONACA RELIGIOSA

(28 Febbraio 1879)

Primo anniversario della morte di Pio IX. — Il dì 7 spirante fu giorno di luttuosissima memoria per la Chiesa universale. Compiva il primo anniversario della morte di quel Grande, cui tutto il mondo ammirò qual Pontefice provvidenziale e meraviglioso. Funerali solenni furono celebrati, d'ordine del S. Padre

nella Cappella Sistina in Vaticano, dove il Sommo Pontefice in sacri paramenti assistè dal trono, e fece l'assoluzione al tumulo. Tutti gli E.mi Cardinali ed altri cospicui personaggi erano presenti. — In S. Pietro fu un accorrere continuo di fedeli a venerar la tomba di Pio IX, e a suffragarne l'anima benedetta con numerosissime comunioni. — In molte Diocesi italiane ed estere furono fatti in quel giorno splendidi funerali.

Nomine Pontificie. — La Santità di N. S. si è degnata di nominare l'E.mo Card. Domenico Carafa di Traetto, Arcivescovo di Benevento, a Segretario dei Brevi Apostolici, e l'E.mo Card. Ferrieri a Comprotettore dell'Accademia Teologica Romana.

Il B. Gio. Battista de Rossi. — Gli E.mi Cardinali della S. C. de' Riti, insieme con gli officiali e consultori della medesima, il dì 14 gennaio ult. si adunarono nel Palazzo Apost. Vaticano, e presero la seconda volta ad esame i due miracoli operati da Dio ad intercessione del B. Gio. Battista de Rossi, e richiesti dalla legge canonica per procedersi alla sua solenne canonizzazione. In varie Chiese di Roma furono fatte pubbliche preghiere pel felice esito della causa.

Congressi regionali. — Ai Congressi regionali del Veneto, della Lombardia e del Piemonte vuolsi aggiungere quello della Liguria, tenutosi in Genova il dì 20 e 21 u. s. nella Chiesa di S. Vincenzo de' Paoli. Era presidente effettivo del congresso il Comm. Acquaderni; e il Sig. Luigi Corsanego, presidente del Comitato Regionale. I Vescovi di Tortona, di Savona e Noli, di Ventimiglia e di Albenga, oltre l'Arcivescovo di Genova, onoravano di lor presenza l'assemblea. Altri, non potuti intervenire, mandarono rappresentanti. Circa 800 erano i soci aderenti. Forbiti ed eloquenti discorsi furono pronunziati fra le acclamazioni generali, in cui fu dato conto delle varie opere cattoliche, fiorenti in quelle Diocesi, e furono prese importanti deliberazioni sull'obolo di S. Pietro, sui patronati de' Fanciulli, e sulla libertà d'insegnamento.

Primo Giubileo della Definizione Dogmatica della Immacolata Concezione di M. V. — Nel giorno 8 Dicembre di quest'anno si compirà il 25 anniversario della Definizione Dogmatica della Immacolata Concezione di Maria. La società della Gioventù Cattolica Italiana ha fatto un appello ai cattolici, affinchè tal ricorrenza venga celebrata con ispecialissima pompa di pietà e di zelo, proponendo le seguenti cose:

Sotto la guida dei proprii Pastori:

1. Formare tra i fedeli (in preparazione alla solennità) associazioni di preghiera continua a Maria Immacolata per la conversione dei peccatori, per la pace del mondo, per l'esaltazione di S. Chiesa, per la conservazione del nostro venerato Pontefice Leone XIII.

2. Coadiuvare i Rettori di Chiese, acciocchè possano solennizzare con pompa maggiore dell'usato la festa dell'Immacolato Concepimento di Maria, l'8 Dicembre 1879.

3. Iniziare a tempo opportuno una straordinaria raccolta del danaro di S. Pietro, da presentarsi nel detto giorno al S. P. Leone XIII, ad onore di Maria Immacolata.

4. Promuovere pellegrinaggi nazionali, regionali e diocesani a Roma in occasione delle feste del Giubileo; e, durante l'anno, pellegrinaggi particolari ai principali Santuarii della SS. Vergine.

5. Prendere accordi coi Direttori dei giornali cattolici diocesani o regionali, acciocchè prestino a tutto ciò la loro valida cooperazione.

Cardinale defunto. — Il dì 28 gennaio u. s. si addormentò nel Signore l'E.mo Card. Antonio Benedetto Antonucci Vescovo di Ancona, Vescovo e Conte di Umana. Era nato in Subiaco il 17 settembre 1798, e fu creato e pubblicato Cardinale di S. R. C. dalla s. m. di Pio IX nel Concistoro del 15 marzo 1858.

ESTERO

L'E.mo Nina e l'Obolo di S. Pietro. — Mons. Arcivescovo di Aix mandò al S. Padre una petizione, firmata da 14 Vescovi francesi, con cui si faceva istanza presso la S. Sede, perchè si approvasse una organizzazione generale dell'Obolo di S. Pietro. L'E.mo Card. Segretario di stato gli rispose con una lunga lettera in data de'16 novembre 1878, nella quale da parte del S. Padre ringraziò dello affetto filiale dell'Episcopato francese alla S. Sede, e, pur accennando alle gravi necessità del Supremo Gerarca, ed al bisogno di essere soccorso dalla pietà de'fedeli, quanto però all'organamento di tale opera, dice ciò che segue:

« Il S. Padre preferisce lasciare interamente allo zelo ed alla prudenza dello Episcopato Cattolico la cura di organizzare, nella forma che ciascun Vescovo giudicherà più opportuna, le questue allo scopo di incoraggiare alle offerte, rendendole più facili ai collettori, ed ai donatori, avuto riguardo alle condizioni locali nelle diverse parti del mondo cattolico. — Inoltre, troppo ripugnerebbe al cuore del Padre comune dei fedeli, non solo imporre loro tali offerte, ma di più determinare le proporzioni e il modo, con cui dovrebbero esser fatte. »

Il nuovo Patriarca Caldeo. — I Vescovi Caldei, sotto la presidenza di Mons. Levone delegato della S. Sede, hanno eletto il nuovo Patriarca nella persona di Mons. Elia Pietro Abbolonian. Il Sultano, non ostante gl'intrighi dei Kupelianisti, ha confesso il suo *Berat* imperiale al nuovo Patriarca, in cui lo riconosce per tale, e gli accorda molti favori e privilegi.

La S. Sede e la Madonna della Salette. — Un giornale francese, il *Messager de Toulouse*, denigrando la riputazione di Melania (la fanciulla della Salette), pubblicò che la S. Sede avea condannato il culto della Madonna della Salette, ordinando che fossero tolte dalle Chiese le sue immagini e i suoi simulacri. La notizia fu smentita dall'*Osservatore Romano* e dal Vescovo di Grenoble, il quale invece, in una sua Notificazione, parla di un decreto di Leone XIII del 19 gennaio ult. che accorda il titolo di Basilica minore alla Chiesa di quel Santuario, e la facoltà d'incoronare solennemente una nuova statua. Questa statua sarà formata secondo le norme che prescriverà la S. C. dei Riti, alle quali dovranno essere conformi tutte le immagini, e i simulacri di N. S. della Salette.

La musica sacra. — Quanto nel sacro Tempio disdicono le melodie profane, riprovate dal sacrosanto Concilio di Trento (Sess. XXII), altrettanto conviene ed è da promuoversi il grave canto gregoriano che è proprio della Chiesa. Ma questo canto debbe essere uniforme in tutti i luoghi, e tale che valga a muovere il cuore ed elevar la mente ai divini misteri. I Sommi Pontefici adoperarono solerti cure, perchè il detto canto fosse mantenuto nella sua purezza. Sisto V approvò come autentico il *Directorium Chori* che conteneva una raccolta d'intonazioni fatta sugli antichi e recenti antifonarii della Basilica Vaticana. Paolo V approvò la edizione così detta *Medicea* del Graduale *de tempore et de Sanctis*. Perchè mancavano edizioni autentiche delle altre parti del canto gregoriano, e quelle in uso, essendo assai scorrette, non davano che una languida idea di quel canto, la s. m. di Pio IX istituì una commissione di peritissimi maestri in canto ecclesiastico, i quali, sotto la direzione della S. C. dei Riti, prendessero a curarne una edizione perfetta. Questa Commissione, dopo diligenti lavori, preparò la edizione dell'Antifonario, la cui esecuzione fu affidata al pontificio tipografo Federico Pustet di Ratisbona. Or questa edizione già compiuta viene a luce con in fronte un magnifico Breve di Leone XIII del dì 15 novembre 1878, in cui sta detto: « Itaque memora-
« tam editionem a Viris ecclesiatici can-
« tus apprime peritis, ad id a S. Rituum
« Congregatione deputatis revisam, pro-
« bamus atque authenticam declaramus,
« Reverendissimis Locorum Ordinariis, cae-
« terisque, quibus musices sacrae cura est,
« vehementer commendamus: id potissimum
« spectantes, ut sic cunctis in locis ac Dioe-
« cesibus, cum in ceteris, quae ad Sacram
« Liturgiam pertinent, tum etiam in cantu,
« una eademque ratio servetur, qua Ro-
« mana utitur Ecclesia. »

Assemblea generale de' Comitati cattolici in Lilla. — A dì 27 novembre u. s. i cattolici del Nord della Francia aprirono a Lilla la sesta Assemblea generale dei Comitati cattolici. Moltissimi di questi si son recati colà da Parigi, dal Belgio, e dalle più lontane Diocesi di Francia. Splendida riuscì la inaugurazione del Congresso. Presedeva Mons. Mermillod Vesc. di Hebron, il quale dopo aver letto un telegramma recante la Benedizione Pontificia, disse un magnifico

discorso, che riassumeva il programma della azione di questi Congressi. Mostrò come si deve *instaurare omnia in Christo*, compiere cioè l'opera cristiana per eccellenza di ristabilire in tutte le cose il Cristo, col Vero nell'insegnamento, col Bello nell'arte avvilita, deturpata dal materialismo e dal paganesimo, col Buono per mezzo della carità in tutta la vita sociale.

Missioni nell' Africa equatoriale. — La Santa Sede ha confidato alla Congregazione de' Missionari d' Algeri la fondazione nell' Africa equatoriale di due importanti missioni, destinate ad essere erette in Vicariati Apostolici: l'una sul lago Tanganjka, coll'annesso di Kahehè; l' altra sui laghi Vittoria ed Alberto Nyanza. Si sa quanto sieno interessanti quelle vaste regioni, esplorate dapprima da viaggiatori inglesi, tedeschi ed americani, poi aperte a tutti. Ora una potente associazione, fondata a Bruxelles, sotto la presidenza del Re dei Belgi, ne vuol fare acquisto per la scienza e per l' incivilimento; e ciò per mezzo degli sforzi uniti di tutti i popoli cristiani.

DIOCESI DI CASSANO AL JONIO

Per la S. Quaresima del corrente anno 1879, Monsignor Vescovo ha ottenuto dalla S. Sede a questa sua Diocesi di Cassano il solito indulto dell'uso delle carni, anche non salubri, nell'unica comestione, fuor dei giorni Domenicali (giacchè nelle Domeniche non ha luogo tale restrizione); è vietata in qualunque giorno la promiscuità di carne e pesce.

Debbono eccettuarsi da questa dispensa il primo, gli ultimi quattro giorni di Quaresima, i tre giorni dei quattro tempi, la vigilia di S. Giuseppe e di Maria SS. Annunziata; nei quali giorni dovranno usarsi soli cibi di magro.

Debbono altresì eccettuarsi gli altri venerdì e sabati, nei quali però si permettono le uova, e i latticini nell' unica comestione.

Chi poi prende la Bolla della Crociata, può goderne i privilegi anche nella Quaresima e godere inoltre il presente indulto.

Questo indulto (che vale altresì pei regolari dell' uno e dell'altro sesso non astretti da voti speciali) vien compensato con l'obbligo di una sola visita in ogni settimana nella propria Chiesa Parrocchiale. Quei che si trovano nei villaggi, come pure quei che vivono nei monasteri, conservatorii o ritiri, potranno soddisfare a quest' obbligo visitando la propria Chiesa.

Monsignor Vescovo, nel comunicare ai fedeli di sua Diocesi tali Apostoliche concessioni, caldamente li esorta ad essere esatti all' osservanza del digiuno ed assidui ad ascoltare la divina parola.

Riceviamo da Tortora la relazione di una festa straordinariamente divota e splendida celebrata a' 3 spirante ad onore di S. Biagio.

La Chiesa parrocchiale, era ornata di ricchi addobbi e vagamente illuminata. Una egregia orazione panegirica fu detta da quel Vicario Foraneo M. R. D. Giuseppe Salmena, che produsse vivo compiacimento in tutto l'uditorio. I fedeli in gran numero traevano a venerare l' esimio lor Protettore, ed offerirgli speciosi donativi.

La santità di Leone XIII, avendo conosciuto che la Chiesa parrocchiale di Verbicaro ha bisogno di restauri, si è degnata largire L. 500 per questo fine al Clero della detta Chiesa.

FINE DEL PRIMO VOLUME

INDICE PROGRESSIVO

Alla Santità di Pio IX . . . *pag.* 2
Lettera del Card. Antonelli alla Direzione . . . . . « 3
Programma . . . . . « 4
Un' altra Benedizione del Santo Padre . . . . . « 233
Un fiore sulla Tomba di Pio IX « 377
Per la esaltazione di Leone XIII « 393
Leone XIII e il *Monitore Eccl.* « 425

Ex Actis Consistorialibus.

Provviste di Chiese del 28 genn. 1876 « 7
— del 13 aprile 1876 « 25
— del 17 aprile 1876 « 25
— del 26 giug. 1876 « 73
— del 29 sett. 1876 « 121
— del 18 dic. 1876 « 153
— del 12 mar. 1877 « 201
— del 20 mar. 1877 « 202
— del 22 giug. 1877 « 265
— del 25 giug. 1877 « 265
— del 21 sett. 1877 « 313
— del 28 dic. 1877 « 361
— del 28 mar. 1878 « 409
— del 16 lug. 1878 « 457

Litterae Apostolicae.

Ad quamdam Societatem Lucanam. Si concedono indulg. per le pratiche di religione alla fine e al principio dell'anno . . . . . « 185
Ad Sacerd. Vernhet. Si condanna il liberalismo cattolico . . . . . « 185
Alla Società della Gioventù Catt. Si concedono indulg. pel giubileo episc. di Pio IX . . . . . « 202

Ex S. Congr. Concilii.

Collationis Canonicat. 24 lug. 1875. Giuspatronato passivo su di una Collegiata elevata a Cattedrale . « 8
Funeris et emolumentor. 15 Ag. 1875. A chi spetti il dritto dei funerali e degli emolumenti . . . . . « 8
Remotionis a paroecia. 24 Mag. 1873. Se la leggerezza di un parroco sia motivo sufficiente a rimuoverlo dalla cura . . . . . *pag.* 9
Anticipationis Matutini. 14 Ag. 1875. Se, e per quali cause si può anticipare nel coro il mattutino . . « 9
Dispensationis. 22 Mag. 1875. Dispensa d'irregolarità . . . . . « 9
Concordiae. 14 ag. 1875. Quando si possa far la transazione. . . . « 9
Dubia circa privilegia regularium. 4 Sett. 1875. Se e come i regolari vanno soggetti al Vescovo circa la messa e le confessioni . . . . « 9
Dissolutionis Sponsalium. 11 dic. 1875. Sui requisiti per la dissoluzione . « 26
Annuae praestationis. 24 Apr. 1875. Intorno al valore della transazione. « 26
Iuris suffragandi. 11 Dic. 1875. Sulla votazione riguardante la propria persona . . . . . « 26
Iurium parochialium. 24 Lu. 1875. Della giurisdizione parrocchiale *in solidum* . . . . . « 27
Lacerationis nihil transeat. 24 Lu. 1875. Di un patrono che avea violate le leggi di fondazione. . . « 41
Pensionis. 27 Feb. 1875. Annullamento di una pensione, perchè ottenuta su di rapporti non veri . « 41
Reintegrationis et solutionis honorarii. 11 Dic. 1875. Di un Vescovo che destituì alcuni professori del Seminario, senza consultare la Commissione. . . . . « 42
Vicarii Curati perpetui. 26 Giu. 1875. Invece di varii Curati amovibili, se ne istituisce uno perpetuo . . « 42
Œconomi Curati. 12 Sett. 1874. Può un Economo Curato delegare a tutti gli officii curati un altro sacerdote? . . . . . « 57
Missae pro populo. 26 Apr. 1875. Ci è obbligo di applicarla, anche quando la festa che cade in dome-

nica si debba trasferire in giorno feriale? . . . . . *pag.* 57
Circa facultatem binandi. 11 Dic. 1875. Petizioni di celebrar due messe nei dì festivi . . . . . « 73
Concursus. 1 Apr. 1876. Quando nei concorsi debba dirsi ingiusta la relazione degli esaminatori, e irragionevole il giudizio del Vescovo. « 74
Decimarum. 5 Feb. 1876. Per lo smembramento di una chiesa filiale cessa il diritto alla Matrice di esigerne le decime . . . . . « 75
Dispensationis ab irregularitate. 11 Dic. 1875. Dispensa d'irregolarità per difetto . . . . . « 75
Iurispatronatus. 4 Mar. 1876. Lite intorno alla presentazione ad un benefizio. . . . . « 75
Iurium Parochialium. 11 Dic. 1875. Controversia sulla cura di una Collegiata . . . . . « 89
Circa Eleemosynam secundae Missae. 1 Ap. 1876. Rigore della S. C. nel proibirne lo stipendio . . . « 90
Matrimonii. 5 Febb. 1876. Dissoluzione per morbo contagioso . . « 91
Missae Conventualis. 4 Mar. 1876. Se la dignità che sostituisce il Vescovo sia tenuta di applicare *pro benefactoribus* . . . . . « 105
Distributionum. 1 Ap. 1876. Se si partecipa con celebrar la messa ed ascoltar le confessioni nel tempo della Uffiziatura . . . . . « 105
Circa aetatem recipiendor. in Seminario. 10 Giu. 1876. Se l'anno 12.° debba intendersi cominciato o finito « 106
Distributionum et proventuum. 12 Set. 1874. Chi può assentarsi dal coro e partecipare alle distribuzioni? « 121
Suspensionis. 27 Feb. 1875. Si disputa sulla facoltà che hanno i Vescovi di punire *ex informata conscientia* « 123
Caducitatis a pensione. 4 Mar. 1876. Per quali delitti si perdano le pensioni . . . . . « 138
Existentiae Confraternitatis. 16 Ag. 1873. Della differenza fra Confraternita e Congregazione . . . « 153
Irregularitatis ex defectu scientiae. 27 Feb. 1875. Intorno allo esame per i sacri ordini. . . . . « 155
Iuris deferendi crucem. 13 Mag. 1876 Come questo dritto competa ai parroci . . . . . « 169
Capellaniae. 10 Giu. 1876. Litigio intorno al possesso di una cappellania. . . . . *pag.* 170
Praedicationis. 1 Apr. 1876. Se i parroci possono venir dispensati dalla predicazione in talune feste . . « 170
Interpretationis. 10 Giu. 1876. Differenza tra prebenda e stipendio . « 170
Sponsalium. 28 Feb. 1874. Sulle qualità della promessa *ad effectum coactionis*. . . . . « 186
Matrimonii. 8 Lu. 1876. Di un matrimonio celebrato furtivamente e dopo un ratto. . . . . « 186
Praebendae Theologalis. 2 Sett. 1876. Se il Can. Teologo può fare altre lezioni invece di quelle della S. Scrittura. . . . . « 187
Dubia circa dispens. matrim. quoad angustiam loci. 8 Lu. 1876. Norme intorno a questo impedimento « 203
V. Nota a pag. . . . . « 237
Iurium Parochialium. 1 Ap. 1876. Sulla facoltà delle confessioni di un Capitolo curato . . . . . « 217
Iubilationis. 8 Lu. 1876. Se un Canonico giubilato sia tenuto alle messe per turno . . . . . « 218
Missae Conventualis. 5 Ag. 1876. Di messe capitolari che si celebravano senza canto nei giorni prescritti con canto . . . . . « 219
Postulatum. 5 Ag. 1878. Intorno ai Vicari amovibili e perpetui . . « 219
Census. 5 Ag. 1876. Un censo irrito per difetto di numerata pecunia « 234
Decretum circa fidei professionem. 20 Gen. 1877. . . . . « 237
Distributionum et onerum. 8 Lu. 1876. Se il Can. Onorario di una Cattedrale può partecipare ai proventi di un' altra Chiesa Ricettizia « 249
Capellaniae. 27 Gen. 1877. Di una fondazione con condizione risolutiva . . . . . « 250
Canonicae Institutionis. 16 Dic. 1876 Quando sia valida la nomina fatta da più compadroni . . . . . « 266
Concordiae, indulti et condonationis. 8 Lu. 1876. Se è lecita la compensazione nella puntatura. . . « 281
Super Eleemosynis Missarum 27 Gen. 1877. Se e come si può stare alla consuetudine di cantare una sola messa solennemente, anzichè celebrarne molte basse. . . . . « 281
Postulatum. 3 Mar. 1877. Dubbi intorno ai concorsi per le parrocchie « 282

Remotionis impedimenti. 3 Mar. 1877 Sponsali, su cui si dispensa dalla S. Sede. . . . . *pag.* 297

Circa patrimonia sacra. 8 Lu. 1877. Di patrimonii, dei quali non si rinnovò la iscrizione ipotecaria . « 298

Solutionis. 10 Giu. 1876. Canonico Teol. negligente nel suo officio . « 314

Dubia circa S. Scripturae explanationem et honorarium. 10 Giu. 1876 « 315

Dismembrationis paroeciae. 27 Gen. 1877. Intorno alle cause ed alla procedura di uno smembramento di una parrocchia. . . . . « 329

Iuris suffragandi. 16 Mag. 1877. Sul voto a favor di sè o d'altrui all'uffizio di giudice ed esaminatore prosinodale . . . . . « 330

Irregularitatis. 30 Giu. 1877. Di un sacerdote privo del pollice della mano sinistra . . . . . « 331

Sponsalium. 3 Mar. 1877. Se sono validi gli sponsali, in cui la donna consente solo con commettere la colpa . . . . . « 345

Super dispensatione sponsalium. 24 Ag. 1877. Cause per ottenerne la dispensa. . . . . « 346

Paroeciae. 3 Mar. 1877. Quando si possa dire regolare una chiesa . « 346

Matrimonii. 16 Dic. 1876. Si scioglie un matrim. rato e non consumato per mal caduco della moglie. . « 378

Servitii Choralis. 19 Mag. 1877. Dubbi intorno alcune consuetudini corali. . . . . « 379

Legati. 21 Ap. 1877. Di un legato con condizione a favore di due religiose . . . . . « 380

Matrimonii. 21 Ap. 1877. Dispensa dal matrim. rato e non consumato per impotenza. . . . . « 394

Matrimonii. 28 Lu. 1877. Dispensa dal matrim. rato e non consum. per avversione allo sposo . . . « 395

Iuris revocandi dioecesanum. 16 Dic. 1876. Di un chierico che muta domicilio . . . . . « 395

Adscriptionis seu incardinationis. 25 Ag. 1877. Chierico accolto da un altro Vescovo . . . . . « 410

Dubia super matrimonio. 15 Dic. 1877. Su certe consuetudini contro la Cost. di Ben. XIV *Dei miseratione* . . . . . « 410

Praebendae Theologalis. 15 Dic. 1877. Rigore della S. Sede perchè non si omettano le lezioni scritturali dal Can. Teol. . . . . *pag.* 411

Institutionis. 27 Gen. 1877. Di due presentati ad un benefizio . . . « 426

Decimarum. 28 Lu. 1877. Qual sia il parroco proprio a cui spettano le decime . . . . . « 427

Capellaniae. 22 Set. 1877. Nomina fatta in pregiudizio di un patrono « 427

Funeris et emolumentorum. 25 Ag. 1877. Che spetta al parroco del defunto quando questi si elesse altrove la sepoltura ? . . . . . « 441

Beneficii. 28 Lu. 1877. Di due benefizii incompatibili . . . . . « 458

Iurium Parochialium. 25 Ag. 1877. Dritto dei parroci sulle chiese filiali « 459

Concursus ad Praeb. Theologalem. 27 Gen. 1877. Consuetudini speciali nel concorso . . . . . « 473

Ordinationis. 22 Mar. 1878. Un chierico che ricorre per l'ordinazione alla S. Sede . . . . . « 474

Reintegrationis, seu rehabilitationis in Paroeciam. 28 Lu. 1877. Un parroco resipiscente, ma non riabilitato . . . . . « 474

Dispensationis ab irregularitate. 26 Gen. 1878. Un chierico epilettico dispensato. . . . . « 476

Vicarii Generalis. 15 Giu. 1878. Un Vicario Gen. diocesano, parroco e non dottore . . . . . « 476

Matrimonii. 30 Giu. 1877. Dispensa a causa d'impotenza. . . . . « 489

Absolutionis, institutionis et fructuum. 22 Sett. 1877. Di un sacerdote chiamato ad un benefizio dal Governo laico. . . . . « 490

Concursus. 26 Gen. 1878. Concorso nullo per difetto di forma sostanziale . . . . . « 490

Concursus. 4 Mag. 1878. Concorso nullo per mala relazione degli esaminatori . . . . . « 491

Aperitionis oris et residentiae. 22 Set. 1877. Canonici non residenti per immemorabile consuetudine . « 505

Super adsistentia infirmorum. 23 Mar. 1878. Dubbi . . . . . « 506

Matrimonii. 23 Mar. 1878. Matrimonio nullo per impotenza. . . . « 521

Iurium parochialium. 15 Giu. 1878. Consuetudine contraria al parroco « 521

Funeris et emolumentorum. 28 Lu. 1878. Dritto del Parroce nell'as-

sociaz. del cadavere anche fuori Diocesi . . . . . *pag.* 522
Iuris decimarum. 3 Feb. 1878. Una parrocchia filiale, che passa ad altra Diocesi, deve continuare a pagarle decime all'antica Matrice? « 537
Sponsalium. 23 Mar. 1878. Possono gli statuti diocesani irritare gli sponsali clandestini ?. . . . . « 537
Fontis Baptismalis. 19 Mag. 1877. Come competa ad una parrocchia il dritto del fonte. . . . . « 538
Mediae annatae. 20 Lu. 1878. Su di che deve pagarsi la prima mezza annata e quali oneri debbono dedursene ?. . . . . « 539
Applicationis Missae pro populo. 24 Ag. 1878. Un parroco senza congrua è tenuto alla messa *pro populo* ? . . . . . « 553
Circa applicationem secundae missae. 14 Sett. 1878. La 2.ª messa può applicarsi per soddisfare ad un obbligo di carità ? . . . . . « 553
Exemptionis ab onere vectigalium. 14 Sett. 1878. Convenzioni sul pagamento di tasse personali e reali « 554
Funeris et emolumentorum. 14 Sett. 1878. A chi spettino i funerali di un canonico defunto . . . . . « 554
Pensionis Ecclesiasticae. 14 Dic. 1878 Si perde sempre la pensione eccles. quando il pensionario passa a matrimonio ? . . . . . « 555
Matrimonii. 15 Giu. 1878. Matrimonio nullo per timore e violenza « 569

Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

Exemptionis. 4 Feb. 1876. Se un Conservatorio di Oblate sia esente dalla giurisd. parrocchiale. . . « 27
Legati pii super deletione hypothecae et restitutionis. 10 Mar. 1876. Si dànno i conti dell' amministraz. di una Confraternita e si toglie un'ipoteca . . . . . « 43
Expositionis sacrae Imaginis. 3 Lu. 1874. Possono nella stessa Chiesa erigersi più altari allo stesso Santo? « 58
Iuris administrandi oblationes. 3 Mag. 1872. A chi spetti amministrar le oblazioni. . . . . « 58
Executionis Rescripti. 2 Giu. 1876. Di una parrocchia amministrata da Regolari . . . . . « 107
Declarationis rescripti super itinerationе in viis ferratis. 21 Lu. 1876. Se i frati Minori possono viaggiare in ferrovia. . . . . *pag.* 138
Nominationis. 2 Giu. 1876. Querele contro la nomina ad un posto gratuito nel Seminario, fatta dal Vescovo . . . . . « 139
Translationis Paroeciae. 1 Giu. 1876. Per quali ragioni si possa trasferire una parrocchia . . . . . « 171
Distributionum. 1 Mar. 1861. Quali distribuzioni competano al parroco assente dal Coro per esercizio della cura . . . . . « 235
Aperitionis oris, pensionis et suspensionis. 28 Mag. 1875. Di un arciprete costretto a pagare una pensione. . . . . « 332
Decretum. 28 Gen. 1871. Intorno le Pensioni Ecclesiastiche . . . . „ 334
Dichiarazioni intorno al predetto Decreto. 30 Mag. 1873. . . . « 335
Exemptionis. 21 Lu. 1876. Di ciò che si ricerca, perchè un pio luogo possa essere esente dalla giuridiz. parrocchiale. . . . . « 362
Declarationis Rescripti. 13. Lu. 1877. Interpretazione di un Rescritto Pontif. . . . . « 362
Legati pii. 16 Feb. 1877. Un legato non certo e non eseguito . . . « 428
Suspensionis et remotionis a Paroecia. 12 Apr. 1878. Perchè e come possa un Vescovo rimuovere un parroco dalla cura . . . . . « 522
Iuris ducendi funus et sepulturae. 30 Ag. 1878. Come si può aver dritto ad una sepoltura, ed a chi spettano i funerali ? . . . . . « 570

Ex S. Congregatione Rituum.

Decreti e Dichiarazioni.

Nuscana. 22 Gen. 1876. Sulla concorrenza ed occorrenza di talune feste; sulle processioni e sulle messe votive . . . . . « 12
De Venezuela. 23 Ap. 1875. Sul cereo pasquale; sulle messe votive; su varie commemorazioni e concorrenze di officii. . . . . « 92
Mechlinien. 16 Mar. 1876. Sulle funzioni della Settimana Santa ed altre principali funzioni nelle Chiese e negli Oratorii non parrocchiali « 93

Veneten. 29 Mag. 1876. Si concede l'officio e la messa della manifestazione di S. Anna al Santuario di Pluneret di Vannes ai 7 marzo *pag.* 108
Lucerina et Ord. Cartusianorum. 19 Giu. 1875. Sulle messe del santo Natale . . . . . « 140
Nossanen. 8 Lu. 1876. Intorno all'esposizione del SS. Sacramento « 156
Camerinen. 19 Giu. 1875. Circa una consuetudine locale nelle processioni . . . . . « 220
Cumbianen. 30 Ag. 1876. Sulla turificazione dell'Altare del SS. Sacramento . . . . . « 221
Ratisponen. 14 Ap. 1877. Si dichiara autentica la edizione del Graduale di Ratisbona . . . . . « 251
Policastren. 4 Sett. 1875 — Intorno alle tribune dei patroni nelle cappelle gentilizie e l'uso delle candele steariche. . . . . « 252
Patriarch. Archib. Lateranensis. 13 Gen. 1877 — Le lezioni del I nott., se non possono recitarsi nelle Dom. di Sessag. Quinquag. e 2ª e 3ª di Quaresima, si riassumano nel primo giorno non impedito . . . . . « 268
Urbis et Orbis. 19 Lu. 1877. S. Francesco Sales Dottore di S. Chiesa. . . . . pag. 285
Urbis et Orbis. 20 Set. 1877. Aggiunzioni al Martirologio ed alle lezioni del Dottor S. Francesco di Sales. . . . . « 348
Abellinen. 28 Apr. 1866. Della croce nelle esequie. . . . . « 336
Nolana. 28 Apr. 1866. Della messa votiva della B. V. da celebrarsi dagl' infermi o per altra causa indultati dalla S. Sede. . . . « 336
Ord. Min. S. Franc. Cappuccinor. 4 Aug. 1877. Privilegio di celebrar l'officio votivo della B. V. di S. Franc. e di S. Chiara anche in tempo di Quaresima. . « 348
Sanctimonialium Ordinis eiusd. 14 Lu. 1877. Privilegio di recitare l'officio della invenzione del corpo di S. Chiara . . . . . « 349
Nullius S. Martini etc. 9 Mar. 1877 Circa missam privatam fer. V. in Coen. Dom. . . . . « 431
Galliarum. 19. Giu. 1877. Decisio respiciens Tertiarium quoad usum kalendarii franciscani. . . . . « 432
Urbis et Orbis. 12 Gen 1704. Sui diritti parrocchiali nelle funzioni delle Confraternite . . . . . *pag.* 460
Montis Albani. 14 Aug. 1858. Intorno alla benedizione nuziale . . « 524
Romana. Dubii. 15 Feb. 1873. Intorno alla turificazione del S. Bambino . . . . . » 524
Decretum. 23 Mag. 1863. del permesso che si ricerca pel canto del *Te Deum* e per le altre pubbliche funzioni . . . . (*in nota*) . « 540
Decretum. 5 1863. Intorno alla menzione del Re nella sacra liturgia (*in nota*) . . . . . « 541
Faventina. 20 Mar. 1869. Quoad usum petrolei . . . . . « 556
Neten. 13 Apr. 1878. Patronatus Principalis . . . . . « 571
Urbis et Orbis. 12 Mar. 1690. intorno alla scelta del Santo Patrono (*in nota*). . . . . « 572
Decretum 7 Mar. 1879. Praecipitur ut scripta, quae Sanctorum canonizationem respiciunt, imprimi debeant a typographis etc. . . « 574
Neapolitana. 8 Gen. 1879. Aggiunzione dello elogio di S. Nostriano nel Martirologio . . . . . « 574

Cause di Beatif. e Canonizzazioni.

Del Ven. Carlo da Sezze . . . . « 11
Del Ven. Fr. Simeone Philippovich. « 28
Del Ven. Gennaro M.a Sarnelli. . « ivi
Del Ven. Francesco Sav. Bianchi . « ivi
Del Ven. Clemente M. Hofbauer . « 43
Della Ven. Elisabetta Canori Mora. « 91
Del Ven. Gio. Battista Cioni . . « ivi
Del Ven. Franc. M. Paolo Libermann. . . . . « 140
Del Ven. Pietro Luigi M. Chanel. « ivi
Della Ven. Maddalena Marchesa di Canossa. . . . . « 204
Del Ven. Gio. Battista Iossa. . « 237
Del Ven. Gerardo Maiella . . . « 267
Del Ven. Giovanni Eudes . . . « 333
Del Ven. Andrea Uberto Fournet. « 347
Del Ven. Vollermo de Leaval . . « ivi
Del Ven. Gius. Benedetto Cottolengo. . . . . « ivi
Della Ven. Guglielma Emilia de Rodat. . . . . « 397
Del Ven. Nunzio Sulprizio. . . . « 430
Del Ven. Fra. Onorato da Parigi . « 477
Intorno al Culto prestato al Ven. Vollermo de Leaval. . . . . « 205
Intorno al culto prestato al Ven. Vesc. Nostriano detto Santo. . « 539

Ex S. Cong. Indulgentiarum

Indulgenze per la recita del *Veni Creator* . . . . . « 44

Indulgenze per l'Ufficio piccolo della Immacolata. 6. Mag. 1876. . . *pag.* 76

Dichiaraz. sulle Confraternite del SS. Rosario. 27 Feb. 1877. . « 288

Ianuen. 12 Gen. 1878. Sulle traslazioni delle indulgenze. . . . « 412

Parisien. 12 Gen. 1878. De indulgentia pro orantibus ante imaginem SS. Cordis Iesu. . . . « 430

Geneven. 12. Gen. 1878. Super nonnullis operibus iniunctis, rite peragendis . . . . . « 431

Dubiorum. 12. Gen. 1878. Super accessione et accumulatione indulgentiarum. . . . . « 493

Urbis et Orbis. 13 Apr. 1878. Inolita consuetudo relicitur adscribendi absentes Piis Sodalitatibus. « 494

Decretum. 15 Nov. 1878. De facultate Vicarii Capitularis quoad Confraternitatum erectionem . . . . « 573

Decretum. 21 Dec. 1878. Emere aut mercari prohibetur Sacras Reliquias et Sanctorum exuvias, tam in Urbe, quam extra . . . . « 573

Ex S. C. R. U. Inquisitionis.

Decretum. 1 Dic. 1875. Se i Confessori di Roma possano assolvere dalle censure riservate all'Ordinario. . . . . « 10

Decretum. 22. Feb. 1876. Si condanna un opuscolo di Adalgisa Costa. . . . . « 10

Decisioni intorno ai chierici costretti alla milizia. 9. Sett. 1875 . « 77

Istruzione ai Vescovi Italiani sul Regio Exequatur. 26 Nov. 1876. « 172

Aggregationis. 13 Dic. 1876. Dubbi intorno all'Arciconfr. di N. S. del S. Cuore. . . . . « 204

Instructio. 20. Feb. 1867. Circa observantiam Constit. Benedicti XIV quae incipit: Sacramentum Poenitentiae . . . . . « 364

Modus, quo recipi debent denunciationes in re ad sollicitationem spectante ab iis qui ad denunciationem aliquam absque interventu notarii recipiendam delegantur. « 369

Resolutio. 14. Lu. 1877. Quoad usum linguae russiacae in Liturgia catholica . . . . . » 430

Ex S. Congregat. Indicis.

Libri proibiti. Decr. 7 Dic. 1875. *pag.* 10

— Decr. 7 Mar. 1876. « 27

— Decr. 13 Giu. 1876. « 59

— Decr. 4 Sett. 1876. « 124

— Decr. 19 Gen. 1877. « 188

— Decr. 20 Apr. 1877. « 285

— Decr. 17 Lu. 1877. « 285

— Decr. 21 Dic. 1877. « 363

— Decr. 9 Apr. 1878. « 430

— Decr. 1 Lug. 1878. « 477

— Decr. 31 Lug. 1878. « 492

— Decr. 6 Sett. 1878. « 506

Ex S. Congr. De Propaganda Fide.

Istruzione intorno alla Visita *ad limina*. 1 Giu. 1877. . . . . « 287

Instructio super Dispensationibus Matrimonialibus. 9. Mag. 1877. « 316

Ex S. C. Negotiis Ecclesiast. Extraordin. Praeposita.

Dichiarazioni intorno alla questione filosofica sulla composizione dei corpi. 15 Giu. 1877. . . . . » 284

Ex S. Pœnitent. Apostolica

Istruzione intorno alla Visita governativa dei Seminarii. 10

Dubbi intorno alla così detta Società Cattolica per la rivendicazione dei diritti spettanti al popolo cristiano. 4 Ag. 1876 . . . . » 91

Dichiarazioni intorno al battesimo, al matrimonio, alla sepoltura, alla ritrattazione ecc. di coloro che hanno cooperata o aderito alla usurpazione dei beni della Chiesa. 5 Lug. 1856 . . . . » 189

Dichiarazioni intorno agli acquirenti i beni ecclesiastici. 1 Giu. 1869 » 191

Dichiarazioni e facoltà sui patroni dei beneficii. 13 Giu. 1868 . . » 238

Risposte al Vescovo di Policastro intorno agli acquirenti i beni ecclesiastici. 15 Apr. 1873 . . » 239

Idem. 4 Lug. 1874. . . . . » 240

Idem. 10 Agosto 1876 . . . . » 240

Norme per chiedere la licenza di far le processioni. 30 Sett. 1876. » 251

Risposte sul digiuno e sull'astinenza. » 380

Altre Risposte sul digiuno e sull'astinenza. . . . . » 403

Novissima Risposta intorno i rivenditori di beni ecclesiast. 21 Mag. 1878. . . . . « 442

Dichiarazione intorno al corso forzato della carta moneta. 21 Gen. 1873. *pag* 525
Dubbi e Risposte intorno agli ultimi movimenti civili d'Italia. 10 Dic. 1860. . . . . « 540
Idem. 1 Dic. 1866. . . . . « 544
Idem. 20 Feb. 1867 . . . . . « 544

La Costituz. Apostolicae Sedis Con brevi note dichiarative.

Introduzione . . . . . « 13
Scomuniche riservate in modo speciale alla S. Sede . . . . . « 15
Idem . . . . . « 28
Idem . . . . . « 44
Scomuniche riservate generalmente alla S. Sede . . . . . « 60
Idem . . . . . « 78
Scomuniche riservate ai Vescovi . « 94
Scomuniche non riservate . . . « 95
Idem . . . . . « 160
Dispensioni riservate al Sommo Pontef. . . . . « 125
Interdetti riservati. . . . . « 141
Idem e fine . . . . . « 157

Le Censure del Cap. XI Sess. XXII del Tridentino . . . . « 205

Disposizioni della S. Sede intorno agli Ordini Religiosi civilmente soppressi in Italia. . . . « 299

Recenti Dichiarazioni della S. Sede sullo Interesse nel Mutuo. . . . « 397

Decreti e Dichiarazioni della S. Sede intorno allo stipendio nelle Messe.

Bulla *Nuper* Innoc. XII . . . « 443
I. Ex S. Congr. Concilii 20 Aug. 1860. . . . . « 462
II. Ex S. Poenitentiaria Apost. 19 Nov. 1863. . . . . « 463
IV. Ex S. Congr. Concilii 18 Iul. 1868 « 463
V. Ex S. Congr. Concilii 19 Ian. 1869 « 464
VI. Ex S. Cong. Concilii 25 Iul. 1874 « 465
VII Ex S. Congr. Concilii 24 Apr. 1875 « 477
Corollarii . . . . . « 479

Decreti e Dichiarazioni della S. Congreg. delle Indulgenze.

Nozioni generali. . . . . « 432
I. Opere ingiunte . . . . . « 495
II. Sodalizii in genere. . . . . « 509
IV. Sodalizii del SS. Sacramento e della Dottriua Cristiana . . . « 529
V. Scapolari . . . . . « 557
VI. Scapolari (segue) . . . . . « 575

Istruzione del Card. Vicario ai Parroci di Roma intorno a quei che frequentano i tempii e le scuole dei protestanti . » 499

Istruzione circa i privilegi, le grazie e le condizioni annesse al godimento dello speciale indulto dato dal Sommo Pontifice Pio IX a tutti i fedeli delle Provincie napoletane per la dispensa dei cibi di stretto magro nel corso dell' anno . . . . . « 172

Una dichiarazione autentica sulle facoltà della Bolla della Crociata . . . . . « 268

Sodalitas a Rosario Vivente . « 349

I Due Poteri

Avvertenza . . . . . « 17
Capo I.—Origine dell' autorità . . « 30
Capo II.— Potestà della Chiesa. . « 47
Capo III. — Primato della Forma Monarchica nella Chiesa . . . « 62
Capo IV.—Continuazione dello stesso argomento . . . . . « 80
Capo V. — Conseguenze del Primato; ovvero dritti del Rom. Pontificato in forza del suo Primato . . . « 96
Idem . . . . . « 111
Capo VI. — La Chiesa dev' essere o no intollerante ? . . . . . « 128
Idem. . . . . « 143
Capo VII. — Uso fatto dalla Chiesa della sua intolleranza . . . . « 159
Idem. . . . . « 175
Capo VIII. — Il Tribunale della Inquisizione . . . . . « 222
Idem. . . . . « 241
Capo IX. — Della Tolleranza Politica. . . . . « 253
Idem. . . . . « 270
Capo X. — Saggio Storico-critico delle spaventose guerre mosse dalla eresia, dalla politica e dal cesarismo contro la ecclesiastica potestà . . . . . « 289
Idem. . . . . « 319
Idem. . . . . « 337
Epilogo e Conchiusione. . . . . « 350

Ricordi Liturgici

La S. Congregazione de' Riti. . . « 51

Le Chiese . . . . . pag. 67
I. Edificazione delle Chiese . . . « 67
II. Consacrazione e titolo delle Chiese . . . . . « 115
III. Violazione e Riconciliazione delle chiese . . . . . « 209
IV. Gli Altari . . . . . « 225
V. Gli Altari Privilegiati. . . . « 353
VI. Il Tabernacolo . . . . . « 383
VII. Le Sacre Immagini . . . . « 413
Idem. . . . . « 451
VIII. Le Sacre Reliquie . . . . « 526
Idem. . . . . « 546
IX. I Vasi Sacri. . . . . « 561
X. Le Sacre Vesti . . . . . « 577

EDUCAZIONE PROGRESSIVA E CONTINUA

DEL CLERO

Introduzione . . . . . « 85
Art. I. La Responsabilità del Clero « 162
Art. II. Scienza Ecclesiastica . . « 194
Art. III. La Predicazione . . . . « 306
Art. IV. Il Cattolicismo Liberale . « 435

OPERE DI ZELO

Ai nostri lettori . . . . . « 18
L' Apostolato della Preghiera. . . « 34
Opera di S. Francesco di Sales . . « 98
Opera della piccola Età . . . . « 30
Conferenze di S. Vincenzo de Paoli « 50
Idem . . . . . « 74
Opera della Santa Infanzia. . . . « 15
Pia Opera contro la Profanazione dei Giorni Festivi . . . . . « 466
L' Obolo di S. Pietro . . . . . « 548

Il Clero e l' insegnamento . . « 146
Idem . . . . . « 180
Le Figlie di S. Anna. . . . « 244

Sull' Istruzione della Gioventù. « 418

QUESITI A PREMIO . . . . . « 419

Risposte ai Quesiti a premio

Apicella — Caruana — F. Celestino da Urbino—Cioppi — Contessa — Ferraro — Foschia— Santi . . « 468
Amendolara — Bertolotti — Danese — Del Mastro — Formosa — Mazzi — Molgeri — Palumbo — P. Rocco della M. del Buon Consiglio — Russi . . . . . « 485
Bilancioni — Bloise — Dal Verme— Farinelli — Mariani — Morgera. « 501
Nardone — Martinenghi — Savinetti « 516
P. Filippo d' Alatri. . . . . « 532
P. D. Generoso Giordano. . . . « 550

BIBLIOGRAFIA

Alimonda, pag. 165 — Allievo, 324 — Ammirante (Mons.), 276 — Amori, 86 — Antonio (P.) da Torino, 454 —Balsimelli, 260—Barone, 565— Bersotti, 132—Beccaria,341—Berardi, 341 517 — Berengo (Mons.) , 270 324 — Blosio, 165—Boggia, 260—Bosco, 260 357 — Brola, 324—Capecelatro, 453—Capellini, 100—Caruana, 325—Castamagno, 341—Chiala, 165 — Chiaromonte, 181 357—Ciolli 228 —Clary, 37 — Corallo, 420 — D' Agostino, 166 —Dalmasso, 581 — Darras, 277 565 — De Bus, 453 —De Curtis, 438—De Franciscis, 182—De Giacomo, 37—De Haulleville, 245—De Lorenzo,100—Del Vecchio,69—De Martinis, 454 —De Miro, 148 —De Phi lippis, 550 — De Pompeis, 389 — 15 Diliberto, 229 — Folgori, 246 — Fragalà, 132 277 — Frigeri , 70 — Fuzio, 100 , 101 — Gallo, 261 —Genghini,261 — Guaragna, 277 375 — Huguenin, 404 —Lambillotte, 229— Leone, 551 — Lo Bue, 277—Lomonaco, 133 261—Longo,309—Lorenzi,149—Magno, 293— Maini, 213, 310 — Mandarini, 53— Manning (Card.) 420, 551 — Marazzani, 375 — Martinengo 357, 421 — Milanese, 421 —Minervini,278—Mondello, 358—Morgera213, 342— Murli 37 , 213 , 229, 454 — Navazio, 293— Palmulli, 117—Peinetti,293—Pelliccia,581— Picardi 518,— Reale, 421 — Rosière, 70 — Rotundi, 54—Russi, 229—Scalabrini (Mons.) 246 — Scaramelli, 166—Schiavi, 198—Scorza, 21— Scotti Pagliara, 454 — Serio,309— Serra, 246—Signoriello, 101 — Sofio, 342— Sotis, 149 —Straniero, 375 — Tarino, 37— Teloni, 37 —Tripepi (Mons.), 213— Zagari, 310 —Zacchi, 101.

Atti de' Martiri, 131— Bibbia degli studenti, 131 Breve esame dell' opusc. del Sac. Curci, 404 —Catechismo per la Dioc. di Bovino, 357 — Culto perp. al S. Cuore di Gesù, 166 —Della S. Messa, 212 — Devoto eserciz. di 40 giorni alla Immacolata, 117— Eucologio o Parrocchiano Rom., 181—Fiore de' Bollandisti, 197— I Doveri dei Padri di famiglia, 166 — Il Cuore della Baronessa di Chantal, 375—Il Galantuomo pel 1877, 148— Il Liberalismo cattolico, 246—Il Sacro Monte dell' Alvernia, 149—Inni Italiani, 132 — Le Delizie Eucarist., 390— L' inferno è domma o favola ?, 132 — L' opera di S. Franc. di Sales 133,— Massime di S. Franc. di Sales, 261 — Mese di Luglio, 132 — Mese di Settembre, 132 — Raccolta di orazioni e pie opere con indulgenze. Ediz. autentica,389— Rituale Romanum, 133 — Saggio del Seminario Bussentino,117—Salterio del S. C. 70— Tesoro nascosto, 54 — Vita del V. Maiella, 53 — Viva Gesù!, 358—Viva Maria! 70.

CRONACHE RELIGIOSE

Anno 1876.

Marzo. — Il S. Padre — Dono di una chiesa al Papa — La Lega Daniele O' Connel —Feste centenarie del B. Gregorio X— La ricchezza mobile e il sussidio dal S. P. — Di un parroco scismatico — Un nuovo Arcivescovo — Il Seminario Vesc. di Mantova— Il Card. Ledochowscki — La facoltà teolog. di Poitiers — Progressi del Cattolicismo in Inghilterra — Diminuzione del protestantesimo in Francia — Il Cattolicismo in Norvegia—Protesta dell' Episcopato Austriaco— Il Clero Prussiano — Il nuovo Presidente della Repubb. dell' Equatore — pag. 21.

Aprile. — Ricevimenti in Vaticano — I novelli Cardinali — Il volontariato pei Romani — Il Labaro di Costantino — Il S. P. e l' unità religiosa nella Spagna — La Repubb. dell' Equatore al S. P.—Il protestantesimo in Germania — in Australia — negli Stati Uniti — La società di temperanza in Londra — Scomunica contro un parroco in Germania — Importante conversione—Morte di un Cardinale — pag. 38.

Maggio. — Ricevimenti in Vaticano — Il dottorato di S. Francesco di Sales—Il VII centenario della battaglia di Legnano — Il Cattolicismo nella Spagna—Le feste in onore di Giovanna d' Arco — Persecuzione in Polonia — pag. 54.

Giugno. — Il 29 maggio in Vaticano— Il XXX anniv. della elezione del S. P. — La Ven. M. Cristina di Savoia — Sapere dei ministri protestanti — Il centenario di S. Ciro in Portici — Tre martiri a Tomboncton — La Relig. Catt. in Algeria — Gli operai catt. a Parigi — pag. 71.

Luglio.—Pellegrinaggio Tedesco in Vaticano — Il Clero Lombardo-Veneto — Petizioni cattoliche al Parlamento — Persecuzione in Polonia — Feste solenni a Lourdes — pag. 87

Agosto. — Ricevimento in Vaticano — Demolizioni di Chiese — Le tasse sulle limosine ecclesiast. — Circolare ministeriale intorno alle processioni — La Chiesa scismatica degli Emancipatori — Il S. P. ai Vescovi del Brasile — Mons. Hassoun — Persecuzione in Russia — in Venezuela — Conciliabolo di Vecchi-Cattolici — I Vescovi in Prussia — pag. 101.

Settembre. — Notificaz. del Vicario di Roma — Feste a Bovino — Circolare contro gli Ordini Religiosi — Il S. P. a Monsignor Lachat — Persecuzione in Prussia — Nuove apparizioni della B. V. — Pellegrinaggi a Lourdes — Bernardina Soubirous— Missioni della Patagonia — I Gesuiti nell' Equatore— pag. 118.

Ottobre. — Pellegrinaggi francesi in Roma — La Spagna cattolica al Vaticano— Nè eletti, nè elettori — Il S. Viatico a Frascati — Il terzo Congresso Catt. italiano — Il permesso per le processioni—Trionfo della causa di Cristoforo Colombo — I Mechitaristi di S. Lazzaro in Venezia — Statistica religiosa della Francia—La tolleranza religiosa nella Spagna—Statistica di Religiosi — Persecuzione in Cina—Il nuovo Pseudo-Vescovo Vecchio-catt. — Nuova chiesa in Norvegia— Nuova Prefettura Apost. — pag. 133.

Novembre. — Morte del Card. Antonelli — Suo Successore — Il regio *Placet* per gli atti de' Vescovi non riconosciuti — Lega degli Astensionisti — Proteste contro l' arbitrio — La S. Sede e la istruzione religiosa in Germania — Nuove apparizioni a Marpingen — Movimento cattolico fra i protestanti — pag. 150.

Dicembre. — Morte del Card. Patrizi— Pellegrini al Vaticano — Cospicue offerte al S. P. — Nuove persecuzioni in Italia — Il P. Benvenuto Bamboggi — Pia usanza in Francia — Mons. Ketteler — Persecuzione in Polonia — Marpingen — Il centenario del cattolicismo in S. Francisco — pag. 168.

Anno 1877.

Gennaio. — Ricevimenti in Vaticano— Nomine pontificie — Il V centenario del ritorno de' Papi in Avignone—Il Dottorato di S. Franc. di Sales—Le processioni e la Corte di Firenze — Declaratoria sulla tassa di manomorta—Il S. P. ai Vescovi della Svizzera— Il Cattolicismo in Inghilterra — Il Governo Tedesco ed i fatti di Marpingen—pag. 182.

Febbraio. — Nomine Pontificie — Apparecchi pel Giubileo Episc. di Sua Santità— Proposte contro le bestemmie—Il S. P. alla Società della Giov. Catt. ital. — Il S. P. al Clero ed ai fedeli del Patriarcato di Babilonia — La pietà dei fedeli verso il Clero di Ginevra — Persecuzione nella Svizzera—pag. 198.

Marzo. — Concistoro de' 12 marzo — I nuovi Porporati — Nomine Pontif. — Una lodevole sottomissione—Un Chierico e il servizio militare—Gli avvisi sacri ed il bollo— Il Patriarca de' Caldei— Progressi del cattolicismo in Inghilterra — pag. 213.

Aprile.—Nomine Pontificie—Effetti dell'Allocuzione Pontif. —La stampa periodica nel giubileo del S. P.—Regolamento sui morti— Un pellegrinaggio cristiano in Cina — Assemblea di cattolici francesi — Mandato di cattura contro l' Emo Ledochowski—Il canto

eccles. in Westminster — Una nuova Chiesa in Inghilterra — Persecuzione in Polonia — Progressi del cattolicismo in Inghilterra — pag. 230.

Maggio. — Il Giub. episcop. del S. P. — La legge contro il Clero—Il R. *Exequatur* e le pretensioni del Guardasigilli — Pericoli dell' Anglicanismo — I cristiani in Cina — pag. 247.

Giugno. — L' Orbe cattolico ai piedi del S. P. — Omaggio della stampa catt. — Nomine Pontif. — Cardinali defunti—La tassa di ricchezza mobile e le limosine delle messe — Terzo pellegrinaggio italiano ai Santuarii di Francia — Congresso catt. di Vienna — pag. 261.

Luglio. — Allocuzione del S. P. — Nomine Pontif.—Cardinale defunto — La tassa sulle limosine — Contrattazione sui beni delle Parrocchie e Confraternite — Il Clero e lo Statuto Spagnuolo — L' Opera apostolica in favore delle Missioni — pag. 278.

Agosto. — Mentita alla stampa liberalesca — Gli Avvocati di S. Pietro — La Madonna dei flagelli in Boscoreale—Pia Unione del Clero in Alatri — Circolare ministeriale sui beni delle Parrocchie e Confraternite—Chiarimenti intorno la tassa sulle limosine — Ancora sulle processioni religiose—L'Opera di S. Paolo — Marpingen — pag. 294.

Settembre.—Ricevimenti in Vaticano—Cardinale defunto — S. Franc. di Sales e i Dottori della Chiesa — Ottimo esempio in fatto di processioni — Progetti di scisma in Italia — Il S. P. all' Unione delle Società Operaie in Francia — Nuove apparizioni in Germania — La santificazione della festa negli Stati Uniti — pag. 310.

Ottobre. — Morte del Card. Riario Sforza — Ricevimenti in Vaticano— Il IV Congresso catt. italiano — Un' altra circolare sulle processioni— Il Sinodo Armeno - Catt. di Cilicia — I socialisti di Gand — Persecuzione in Polonia — pag. 325.

Novembre. — Il S. Padre — Nomine Pontif. — Cardinale defunto — Una circolare del Card. Simeoni — Progetti sulle opere pie — Pia Opera delle pentite in Napoli — Dietrichswalde — La Repubb. dell' Equatore — Progresso del Catt. in Inghilterra — pag. 342.

Dicembre. — Il S. Padre — Il S. Patrono dei Giornalisti cattolici — Almo Coll. de' Teologi in Napoli — Nuova circolare del Card. Simeoni — L' abolizione del Catechismo — Il giornale l' *Ateo* — Appello alla carità cattolica — Le Figlie di S. Anna—Scoprimento degli avanzi di Cristoforo Colombo—Associaz. cattolica a Digione—pag. 358.

Anno 1878.

Gennaio. — Il S. Padre — Nomine Pontif. — Vittorio Emanuele nel punto di morti pag. 376.

Febbraio. — Morte di Pio IX — Il Governo della Chiesa in sede vacante — La S. Sede e la Russia — pag. 389.

Marzo. — Elezione, incoronazione e biografia di Leone XIII. — Nomine Pontif. — Cardinale defunto — pag. 404.

Aprile. — Primo Concistoro di Leone XIII — Pellegrinaggio in Roma — Cardinali defunti — Ristabilimento della Gerarchia Episc. nella Scozia — La Chiesa Catt. negli Stati Uniti — pag. 422.

Maggio. — Prima Enciclica di Leone XIII. — Venerazione per Pio IX — Onorevole ritrattazione — Carestia in Cina — pag. 438.

Giugno. — Omaggi al S. P. — Commissione Cardinalizia per la elezione de' Vescovi — Nomine Pontificie — L' insegnamento religioso e il Consiglio di Stato — La tassa di manomorta e le coadiutorie parrocchiali— Il Centenario di Voltaire — I Vecchi - Cattolici della Baviera — La fame nella Cina— pag. 455.

Luglio. —Lettera del S. Padre all' Emo Card. Vicario — Nomine Pontif. — Intorno alla morte e alla sepoltura di re Vittorio Emmanuele — Il Catechismo nelle scuole di Genova — Il nuovo Arciv. di Napoli — Programma d' azione de' cattolici italiani—Corrispondenza fra la S. Sede e la Germania— La fede nella Germania — Opera della S. Famiglia in Betlemme — pag. 470.

Agosto — Morte del Card. Franchi —Il nuovo Segretario di Stato—Nomine Pontif.— Norma per le donne cattol. — Omaggio della stampa cattol. a Leone XIII — La Germania e la S. Sede — pag. 486.

Settembre. — Gratitudine del S. P. — Nomine Pontif. — Persecuzione in Italia — Davide Lazzaretti — Condizioni della Chiesa in Germania — I Vecchi-Cattol. nella Germania — pag. 502.

Ottobre. — Lettera del S. P. al Card. Segretario di Stato—Esercizi spir. del Clero in Acerenza — Morte di Mons. Dupanloup— pag. 518.

Novembre — Pellegrinaggio Spagnuolo in Vaticano — I Congressi regionali — Il Protestantesimo in Roma — I Fratelli della S. Famiglia — Cardinale defunto—Progressi del Cattolicismo — pag. 534.

Dicembre. — Il ven. Pompilio M. Pirotti — Il Seminario di Cerreto — Morte di Mons. Spaccapietra — pag. 551.

Anno 1879.

Gennaio. — Seconda Enciclica di Leone XIII —Pellegrinaggio italiano a Roma— Nomine Pontif. — *Monitum* della S. C. de' Riti.

Febbraio. — Primo anniversario della morte di Pio IX — Nomine Pontif. — Il B. Gio. Batt. de Rossi — Congressi regionali— Primo giubileo della definiz. dogmatica della Immacolata — Cardinale defunto — L'E.m. Nina e l'obolo di S. Pietro — Il nuovo Patriarca Caldeo —La S. Sede e la madonna della Salette—La musica sacra—Assemblea dei cattolici in Lilla—Missioni nell'Africa Equatoriale pag. 582.

CRONACA DI CASSANO AL JONIO

Pag. 23—39—55—72—88—103 — 119 — 136—152—168—216—232—248—264— 279 —296—312—327—344—391—407 — 423 — 440—456—488—503—519—535—552—568.

CRONACA DI POLICASTRO BUSSENTINO

Pag. 23—40—56—72—88—104 — 120 — 136—153—184—200—216—232—246 — 264 —280—312—328—344—376—392 — 408 — 424—440—456—472—504—520—536.

INDICE ALFABETICO

A

Aborto. Pene, pag. 95.
Alienazione di beni eccles. Pene, 109.
Alluminio. È materia atta pei vasi sacri? 561.
Altare. Possono erigersi in una Chiesa due altari allo stesso Santo? 58.—Intorno alla turificazione, 220.— Altare portatile, 225— fisso, 226 —Materia, qualità degli Altari, ivi. — Altari privilegiati, 353.
Amministratori laici dei luoghi pii, se facoltati dalla S. Sede, 542.
Ammitto. Norme liturgiche, 577.
Apostati. Pene, 15.
Apostolato della preghiera, 34.
Appellanti al futuro Concilio. Pene, 28, 141.
Arbitrium pro aperitione oris. Di questa formola, 42, 332, 505.
Arciconfraternita. Regole per l' ascrizione ad essa, 509 .
Arciconfraternita di N. S. del S. Cuore. Risposte della S. C. degl'Inquis. 204.
Articolo di morte. Norme per l' assoluz. dalle censure riserv. 46 — Assoluz. per le indulg. del Rosario, 288.
Asilo ecclesiastico. Pene contro i violatori, 61.
Assenti non si possono ascrivere ai Sodalizii, 494.
Assistenza degl' infermi. Norme, 506.
Associazione dei cadaveri spetta sempre al parroco? 522. — V. Parroco.
Assoluzione dalle censure. Quando si ottiene dalla S. Sede, deve sempre eccettuarsene quella del complice *in re turpi*, 45. —Se ne toglie la facoltà agli Ordini Relig., 157— Facoltà pe' riservati specialmente alla S. Sede con la Bolla della Crociata, 268 — Assoluz. *in artic. mortis* per le indulg. del Rosario, 288.
Assoluzione del complice. Pene, 45.
Astinenza dalle carni. Risposte della Sacra Penitenzieria 380, 403.
Atti Concistoriali. V. Indice Progress. p. 1.
Autorità. Sua origine, 30.

B

Baldacchino. Si può usare nelle processioni? 12.
Bambino (S.). Dubbi intorno alla turificazione nel Natale, 524.
Basilica maggiore e minore. Privilegi, 67.
Battzer. Errori, 284.
Benedizione delle candele, delle ceneri, delle palme, delle donne *post partum*, del fonte battesimale, del fuoco ecc. è di dritto parrocchiale? 460—Benediz. coniugale, quando si può fare? 524 — Benediz. dei vasi sacri, 563 — delle sacre vesti, 579.
Benefizio, quando può dirsi incompatibile? 459.
Beni ecclesiastici. Pene contro gli usurpatori, 45 — contro chi consiglia al Rom. Pont. di spogliarsene 79 —Condizioni per assolvere gli usurpatori, gli acquirenti ecc. 191 — Comento delle censure del Tridentino, contro gli usurpatori 205 — I patroni possono svincolare i fondi del benefizio? 239 — Intorno i licitanti e non aggiudicatarii, 240 — Sulle obbligazioni da firmarsi dagli acquirenti 240 — Sulle spese da pagarsi per la conservazione dei detti beni, ivi—Sugli oneri da adempirsi, ivi— Il lucro nella rivendita, da restituirsi, si può promettere con bono? 442.

Bibliografia. V. Indice progress. p. 8.
Bolla della Crociata. Se le sue facoltà sui riservati durano dopo la Costit. *Apost. Sedis* 158 — Istruzione circa le concessioni pontificie, 172 — Una dichiarazione autentica intorno alle facoltà contenute in essa, 268.

C

Cadaveri, non debbono seppellirsi sotto gli altari, 227.—V. Associazione di cadaveri.
Calici. Ricordi liturg. 561.
Camice. Ricordi liturg. 577.
Campana nel Sabato Santo, a chi spetta sonarla pel primo? 461.
Camposanto. Norme in quanto ai diritti ed agli emolumenti, 8, 441, 554.
Candele steariche possono usarsi nelle Chiese? 252.
Canonico giubilato, assente dal Coro, gli si debbono le distribuzioni? 236.
Canonico onorario di Cattedrale se può partecipare ai proventi di un' altra Chiesa Ricettizia, 249.
Canonico Teologo. Può fare altre lezioni invece di quella della S. Scrittura? 188 — Come può essere punito e da chi? 314 — Altri dubbi, 315 — Rigore della S. Sede per le lezioni scritturali, 411.
Canonico, in quanto alla sepoltura, 554.
Canto nella messa capitolare. Si può ottenerne dispensa dalla S. Sede? 219.
Capitolo cattedrale. Dritti in quanto alla inalberazionedella Croce nelle esequie, 336.
Capitolo curato. Sulle facoltà di ascoltar le confessioni, 217.
Capo *Liceat* del Trident. 158.
Cappella, in che differisce da Chiesa? 67
Cappellania, in che si distingue da un benefizio semplice? 170 — quali ne sono i caratteri? ivi.
Cardinale. Pene contro coloro che li maltrattano, 29.
Carta moneta. Dubbi intorno al corso forzato, 525.
Casi riservati. V. Costit. *Apost. Sedis*. Assoluzione.
Cattolicismo liberale, 435.
Censo. Condizioni prescritte da S. Pio V, 234.
Censure, V. Costit. *Apost. Sedis*.
Censure del Tridentino , 111 , 142 — del Cap. 11. sess. 22, 205.
Cereo pasquale. Dubbio alla S. C. de' R., 92.
Cerimonie liturgiche che cosa sono, 51.
Chierici , che usurpano i beni eccles. o vi consentono, come puniti, 236.
Chierici secolari esteri dimoranti in Roma come debbono venire ordinati? 127—come, quelli delle Sedi Suburbicarie? ivi.
Chiesa cattolica. Sua potestà, 47.
Chiesa. V. Ricordi Liturgici nell' Indice progress., 7.
Chiesa parrocchiale in quanto alle pianete piegate nei giorni di digiuno, 92—Quando si possa dire regolare e quando secolare 346 — V. Parrocchia e Parroco.
Chiesa (Diocesi) vacante. Censure contro gl'intrusi, 46.
Clausura delle monache; come puniti i violatori, 62 — *Idem* degli uomini, 78.
Clero (Il) e l' insegnamento, 146, 180.
Colletta del Vescovo, 12 — Nelle messe votive della B. V. 336 — *Pro rege* ; può mettersi nella messa? 540.
Colore de' paramenti. Dubbio alla S. C. de' R. , 92 — Nelle Messe votive della B. V. 336 — Ricordi liturg. 578.
Commemorazione delle ferie delle Rogazioni nelle messe di 1.ª e 2.ª Cl. , 92 — nelle messe votive *pro re gravi*, ivi—dei Santi che si semplificano ivi.
Commissione del Seminario. V. Seminario.
Complici degli apostati od eretici; pene 15— Di coloro che maltrattano i Cardinali, 29— Degl' invasori dei beni e diritti della Chiesa, 45 — Dei duellanti, 61 — Dei falsificatori delle Lettere Apost. 95 — Dei violatori della sepoltura eccles. ivi — Di chi offende gli officiali della S. Inquisizione , ivi — Degli usurpatori dei beni eccles. se puniti dal Tridentino, 209.
Composizione de' corpi; dichiarazioni della S. Sede, 284.
Concorrenza ed occorrenza di feste, 11, 92, 268.
Concorso. Quando deve dirsi ingiusta la relazione degli esaminatori ed il giudizio del Vesc. 74 — Dubbi intorno all' editto, ai voti ed al giudizio, 283— Sul tempo della presentazione, 473 — Valore di consuetudini speciali, ivi — Quando è invalido per difetto di forma sostanziale , 490, 491. —
Confessori di Roma in quanto alle censure riservate all' Ordinario, 10.
Confraternita; in che differisce da Congregazione, 154 — Condizioni per la fondazione, 155 — Diritti che vi esercita il parroco, 460 — Possono ascrivervisi gli assenti? 494—Varii decreti della S. C. delle Indulg. 509 — Diritti del Vicario Capitolare sulla loro erezione, 573.
Confraternite del SS. Sacramento e della Dottrina Cristiana, 529.
Congregazione (Sacra) de' Riti, 51.
Congregazioni (Sacre) Romane. Decreti contenuti in qu. Vol. Del Conc. V. Indic. progr., 1. — de' Vesc. e Regol., 4.—De' Riti, 4 — delle Indulg , 6 — dell' Inquisiz., 6— dell' Indice, 6 — di Propag. Fide, 6 — degli Aff. eccl. straord., 6
Consacrazione delle Chiese, 115.
Consuetudine , nella Liturgia , 52 — Come abroga la legge e come è abrogata da questa, 410 — Consuetudine di ometter compieta in coro nella quaresima; di non as-

sistere alla 2.ª messa della vigilia o della feria; di non anticipare il mattutino, 379— di celebrar messa privata in fer. V *in Coen. Dom.* 431 — Consuetudini nei concorsi 473 — circa la residenza de' Canonici, 505—contro i Decreti del Tridentino, ivi — contro i diritti parrocchiali, 522.
Conventi che ricevono il Prelato superiore prima che abbia esibite le lett. Apost. Pene, 125.
Corporali. Ricordi liturgici, 577.
Costituzione *Apostol. Sedis*, V. Indice progress. 7.
Costituzioni capitolari, se possano contraddire al dritto comune, 218.
Croce inalberata come competa ai parroci, 169 — Quale deve inalberarsi quando intervengono più parroci alle esequie o il Capitolo della Cattedrale? 336.

D

Decime, sulle filiali smembrate, 75—A qual parroco spettano? 427,537.
Denuncie delle feste e vigilie, sono di dritto parrocchiale? 461
Denunzia contro i sacerdoti sollecitanti, 110. Istruzione del S. Officio, 364 — Modo di farla, 369.
Deputato al parlamento italiano, 544.
Digiuno. Risposte della S. Penitenz. 380 — Altre, 403.
Dispensa dall' irregolarità per difetto, 75 — Dal Matrimonio rato e non consum. V. Matrimonio — Istruzione della S. C. di Propaganda, 316.
Distribuzioni quotidiane, quando vi si ha dritto? 105 —Chi può parteciparvi assente dal Coro? 121 — Come puniti gli usurpatori, 207 — Come vi ha dritto il parroco assente dal Coro, 235 — Come il canonico giubilato, ivi — Distribuzioni fisse ed avventizie, 236 — A chi si debbano, 249.
Domenica di quinquag. e 3. e 4. di quaresima, se impedita, le lezioni del 1.° nott. si riassumino in altro giorno 268.
Domicilio richiesto per l' ordinazione, 396, 410.
Dottrina cristiana, si può insegnar nelle Chiese senza la venia del parroco? 461.
Duellanti, come puniti, 61.
Due Poteri (I) V. Indice progr. 7.

E

Economo curato, può delegare un altro a tutti gli officii curati? 67.
Educazione progressiva e continua del Clero. V. Indice progr. 8.
Elezione, quando deve dirsi irrita? 139.
Epilessia. Requisiti per la dispensa dalla irregolarità, 476.
Eretici. Pene, 15.
Esame per gli ordini, 156 — per la confessione, 217.
Esattori per le imposte, possono *escutere* gli ecclesiastici e luoghi pii? 543.
Esenzione dalla giurisdiz. parrocch. di un pio luogo: che si ricerca? 362.
Esequie, qual croce si debba inalberare? 336.
Esposizione delle reliquie ed immagini è di dritto parrocchiale? 461.
Eucaristia (SS.) come deve custodirsi nel Tabernacolo? 384—Quali chiese possono conservarla? 386—Possono custodirla ed esporla le Confraternite? 462.
Exequatur. Istruzione ai Vesc. d' Italia, 172— Risposte della S. Penit. 542.

F

Fallenze. V. Distribuzione, Puntatura.
Falsificatori di lettere apost. Pene, 44, 95.
Ferrovia. Possono viaggiarvi i Frati minori? 138.
Feste per le indulg. del Rosario, 288.
Figlie di S. Anna, 245.
Fonte battesimale nelle parrocchie, 538.
Foro secolare. Pene contro chi vi ricorre, 29, 30.
Francesco (S.) di Sales dottore di S. Chiesa. 285.
Funerali, diritti a cui spettano? 8, 441, 554, 570.—Si possono compiere nelle Confraternite senza l'intervento del parroco? 461.

G

Giornali cattivi se proibiti e con censura, 16.
Giubilazione de' canonici come s'intende, 218.
Giuramento al governo italiano, è lecito? 542.
Giurisdizione ecclesiastica. Pene contro chi la impedisce, 29.
Giurisdizione parrocchiale. V. Parroco.
Giuspatronato, 8, 75.
Gunther. Errori, 284.

I

Immagini Sacre. Ricordi liturg. 413, 451 — Del Cuor di Gesù per l'acquisto delle indulg. 430.
Impedimenti nel matrim. V. Matrimonio.
Impieghi sotto il governo ital. possono esercitarsi? 542.
Impotenza nel matrim. V. Matrimonio.
Incompatibilità di benefizii, 459.
Indice (S. C. dell') V. S. Congreg.
Indulgenze per pratiche religiose al principio ed al fine dell'anno, 185 — Accessione ed accumulazione d' indulg. 493 — Decreti e

dichiaraz. della S. C. delle indulgenze V. Indice progress. 7.
Indulgenze (S. C. delle)V. S. Congregazione.
Inquisizione (S. C. della) V. S. Congregazione.
Inquisizione (Tribunale della)ne' *Due Poteri*, 222, 241.
Interesse nel mutuo, 397.
Inventario delle rendite eccles. può consegnarsi al Governo italiano? 542.
Ipoteca per censo a Confraternita come vien tolta, 43.—Per i patrimonii sacri, 298.
Irregolarità per i chierici chiamati alla milizia, 77 — per difetto di scienza, 155 — per mancanza di pollice nella mano sinistra, 331 — per epilessia, 476 — S'incorre se si perde il patrimonio? 207.
Istruzione circa i privil. della Bolla della Crociata, 172 — Del S. Officio circa le sollecitazioni, 364 — Della S. C. di Propag. intorno alla Visita *ad Limina*, 287—intorno alle dispense matrimoniali, 316 — Del Card. Vicario sui templi de'protestanti, 499.

L

Ladri di cose sacre incorrono in censure? 209.
Lampada del Tabernacolo, 388,556.
Legati perpetui di messe si stabiliscano su beni immobili e col permesso del Superiore, 444.
Lettere Apostoliche. V. Indice progr. p. 1.
Liberalismo cattolico condannato da Pio IX, 185.
Libri proibiti, 16.
Lingua Russa nella liturgia, 430.

M

Matrimonio rato e non consumato, se può sciogliersi per un morbo contagioso, 91— se per mal caduco, 378 — se quando la donna *refugit ab inspectione*, ivi — se per avversione allo sposo, 395 — Quando può sciogliersi per l'impedim. *raptus*, 186— Possono contrarlo i pubblici censurati? 189, 543 — Impedim. *quoad angustiam loci* 203,237 — Istruzione circa le cause per le dispense, 316 — Quando può sciogliersi per l'imped. d'impotenza? 394, 489,521— Se possano valere le consuetudini contrarie alla Bolla *Dei miseratione* di Bened. XIV, 410 — Che richiede la forma intrinseca nei giudizii? 489 — Matrim. nullo per violenza e timore, 569.
Matrimonio civile di ecclesiastici, porta seco la censura e la privaz. dei beneficii? 475, (in nota).
Mattutino, si può anticipar nel Coro? 9.
Messa conventuale, per chi si deve applicare se una Dignità sostituisce il Vescovo? 105.
Messa, in quanto alla riduzione, 444, 481 in nota, — al lucro sullo stipendio, ivi — a legati perpetui 444,480 in nota. — Messe manuali, 445 — Sullo stipendio nelle messe 443,462,478—sullo stipendio della 2. messa 90, 553.
Messa *pro populo*, nelle feste trasferite dalle domeniche in giorni feriali, 58—Un parroco senza congrua è tenuto celebrarla? 553.
Messa votiva, della B. V., 11 — da celebrarsi tutti i giorni per privil. Apostolico 336.— Della consacraz. ed elez. del Vescovo, 92 — Per defunto, nei giorni di rito doppio, 92.
Metropolitano, di quali atti Vescovili può giudicare? 123.
Mezza annata, su di che deve pagarsi e quali oneri possono dedursi, 539.
Milizia. Norme della S. Sede pei chierici, 77.
Movimenti civili d' Italia. Norme della S. Penit. 540.
Mutuo. V. Interesse.

N

Natale. Dubbi intorno alle tre messe, 140— alla turificaz. del S. Bambino, 524.
Nihil transeat. Di questa formola, 41,266
Nome del complice, 60.

O

Oblazioni, a chi spetti amministrarle, 52. 453,462.
Obolo di S. Pietro, 548.
Officio (S.). Pene contro chi ne offende gli officiali. 95.—V. Inquisizione.
Officio votivo. Privilegio de' PP. Cappuccini. 348 — delle Monache Francescane, 349.
Olio per la lampada nelle Chiese, 388,556.
Ordinazione, fatta senza titolo di benefiz. o di patrim. pene, 125—Fatta ad un suddito non proprio, ivi— ad uno che vive in convento, 126— Ricevuta da uno scomunicato, sospeso o interdetto, 126 — ricevuta in Roma ecc. 127.—Quando si cambia domicilio, 396,410—Quando il Vescovo la nega ingiustamente, 474.
Ordini Religiosi civilmente soppressi in Italia. Disposizioni della S. Sede, 299.
Opere di zelo. V. Indice progress. 8.
Opere ingiunte per le indulgenze, 431,495.

P

Padrino. Può farlo un censurato? 189, 543.
Parroco. Che deve dirsi dei parrochi *in solidum*? 27— Ha giurisdiz. sui conservatorii delle oblate? Ivi—Sua presenza nel matrimonio, 187—In quanto all'esame per le con-

fessioni, 217—Assente dal Coro, ha diritto alle distribuzioni? 235—Diritti in quanto alla inalberaz. della Croce, 336 — in quanto ai luoghi pii, 362 — in quanto alle decime, 427 — in quanto ai funerali ed alla sepoltura,441,461, 522, 554, 570 — sulle Chiese filiali, 450 — sulle Confraternite, 460 — intorno al fonte battesimale, 538 — Perchè e come può essere rimosso dalla cura? 523 — Regole pei matrimoni de' censurati ecc. 543 — Può accettare o chiedere sussidii dal Governo laico? 543 — Deve celebrar la messa *pro populo* quando non ha congrua? 553.
Patene. Ricordi liturg. 561.
Patrimonio sacro, può rendersi caduco? 298— S' incorre la irregolarità se si perde? ivi.
Patroni che alienano i beni del benef. Pene, 207 — Come possono svincolarne i fondi? 238 — Possono aver tribune nelle cappelle gentilizie? 252 — Quando è valida la nomina di più compatroni? 266 — Quando decorre e quando no il tempo di presentare? 427 — Possono presentar più persone? ivi — Che, se il Vesc. restringesse il tempo utile per la presentazione? 428.
Patrono (Santo). Norme per la scelta, 571.
Penitenzieria Apost. Dichiarazioni V. Indice Progress. 6.
Pensione. Per quali delitti si perde? 138 — Può imporsi sulla congrua parrocchiale? 331 — Decr. *Cum nuperrimis*, 334 — Si perde sempre quando il pensionario passa a matrimonio? 555.
Percussori dei chierici; pene, 60.
Per summaria precum; valore di questa formola, 490.
Petrolio, si può usar nelle Chiese? 388,556.
Pietra sacra, 226.
Pissidi; ricord. liturg. 563.
Potestà ecclesiastica; guerre mossele contro dalla eresia, dalla politica e dal cesarismo, 289.
Prebenda, in che si differenzia dallo stipendio? 171.
Predicazione, si può esercitare senza venia del parroco? 461.
Presentazione, V. Patrono.
Primato della forma monarchica nella Chiesa, 61, 80, 96.
Privilegio sabatino; schiarimenti, 575.
Processione; si può far uso di baldacchino? 11.
Professione di fede; decreto, 237.
Propaganda Fide (S. C. di) V. S. Congregazione.
Protestanti. Si può frequentare i loro templi? 499.
Provviste di Chiese. V. Indice progress. 1.
Puntatura. Se sia lecita la compensazione, 281— Se si può soggettare alla puntatura un ministro che parte dal coro per assistere alle funzioni dell'altare? 428—V. Distribuzioni.
Purificatoi, ricordi liturg. 577.

Q

Quarant'ore. L'esposizione è di dritto parrocchiale? 461.
Quaresima. Risposte della S. Penit. circa il digiuno e l'astinenza, 380.
Quesiti a premio, 419 — Risposte V. Indice progress. 8.

R

Ratto, quando dirime il matrimonio, 186.
Regolari se e come vanno soggetti al Vesc. circa la messa e le confessioni, 9 — Come puniti se amministrano sacram. senza la venia del parroco, 79 — Possono conseguire beneficii secolari e quali? 107,427— Regolari discacciati, pene, 126 — Disposizioni della S. Sede sui regolari civilmente soppressi in Italia. 299.
Reliquie dei Santi. Pene contro chi le ruba, 80 — Ricordi liturgici 526, 546 —Decreto che ne proibisce la vendita, 573.
Restituzione *in integrum* che significhi, 345.
Riconciliazione delle Chiese; ricordi liturg. 209.
Ricordi liturgici. V. Indice progress. 7.
Riduzione di messe interdetta ai Vescovi ed ai Regolari, 444 — Norme per ottenerla dalla S. Sede, ivi, 479.
Rimozione dalla parrocchia; per quali motivi va fatta? 9,523.
Riti (S. C. de') V. S. Congregazione.
Ritrattazione; quale basti per gl' impiegati governativi? 190 — Quale si ricerca per gli ecclesiastici, 192 — Formola prescritta dalla S. Penitenz. 192 in nota.
Rosario di Maria SS.; dichiaraz. intorno alle indulg. 288.
Rosario vivente; norme, 349.

S

Sacramento (SS.) V. Eucaristia.
Scapolari. Decreti e dichiaraz. della S. C. delle Indulg., 556, 575.
Scienza ecclesiastica necessaria ai sacerdoti, 194.
Scismatici; pene 16.
Scomunica minore, 80.
Scrittura Sacra deve spiegarsi dal Can. Teol. 187.— V. Canonico Teologo.
Seminarii. Istruz. della S. Penit. intorno alle visite governative, 10 — Diritti della commissione del Seminario, 42 — In quale età uno può esservi ammesso, 106 — Norme in ordine alle ispezioni del Governo, 545.
Sepolcro negli altari 226.
Sepoltura, a chi spetta il dritto della sepoltura nei camposanti, 8, 441 — A chi si

appartiene la scelta, 442, 570 — Sepoltura ecclesiastica degli eretici e scomunicati, pene, 95 — Si può dare agli scomunicati per l'usurpaz. dei beni eccles.? 189—Come fare quando la si esige per forza? 543.
Settarii; pene, 61.
Settimana santa; funzioni nelle chiese non parrocchiali, 93.
Smembramento di parrocchie; cause, 329.
Società catt. italiana per la rivendicazione dei diritti spettanti al popolo; pene, 91.
Sodalizii. V. Confraternite.
Sollecitazione Istruz. del S. Officio, 364 — V. Denunzia.
Sospensione estragiudiziale, 123.—Sospensioni riservate, 125.
Sponsali; requisiti per la dissoluzione, 26 — Requisiti della promessa *ad effectum coactionis* 186 — La S. Sede può scioglierli e quando? 297—I secondi sponsali quando sono nulli? ivi—Basta alla validità che la donna consenta solo con commettere la colpa? 345—Ragioni per ottenerne la dissoluzione, 346—Sponsali clandestini, possono irritarsi dagli statuti diocesani!
Stipendio delle messe; pene contro quei che vi fan lucro, 79—Stipendio della 2. messa; rigore della S. C. nel proibirlo, 90,553 — Stipendio pingue quando è lecito? 281 — Decreti e dichiaraz. della S. C. del Conc. 443,462,463,464,465,478; Corollari, 479.
Stola, se si può portare dai cappellani delle Confraternite nelle process. 461.
Suddito di un Vescovo come si può essere? 125.

T

Tabernacolo; ricordi liturg. 383.
Te Deum, è lecito cantarsi senza venia del Vescovo? 240.— Quando può il Vescovo permetterlo? 545.
Terziario francescano, circa il Calendario diocesano, 432.
Testamento a favore di una Chiesa è come la donazione *inter vivos*, 429.
Timore e violenza nel matrimonio, 569.
Titolare della Chiesa; ricordi liturg. 115.
Tolleranza religiosa, 128, 159—politica, 253.
Transazione, quando può farsi? 9— c lore ha? 16.
Traslazione delle indulgenze, p. 412 censure del cap. 11. sess. 22, 205.
Turificazione dell'altare del SS. Sacra 221—del S. Bambino, 524.
Turno delle messe è accessorio del s del coro, 218.

U

Uffizio piccolo della Immaccolata; ind ze, 76.
Usurpatori di beni eccles. V. Beni siastici.
Utensili per le messe. Il rettore della ha obbligo di somministrarli? 483 in

V

Vasi sacri; ricordi liturg., 561.
Vescovi e Regolari (S. C. dei) V. S. gregazione.
Vescovo. Scomuniche riservate al Ves 94—Facoltà di punire *ex informata scientia*, 123— Come può procedere delegato della santa Sede? 330—Per cause può sospendere i curati? 331 testà sulle indulgenze, 493—Perchè e può rimuovere un parroco dalla cura? Norme per gli attuali rivolgimenti ci, 544.
Vesti sacre; ricordi liturg. 577.
Viatico; si può amministrare agli attualn privi dell'uso di ragione? 325.
Vicario Capitolare, ha facoltà ordinaria legabile nei matrimonii? 489—Facolt torno alla erezione delle Confraternite,
Vicario Curato, amovibile e perpetuo; natura e condizioni, 219 — All' amo deve preferirsi il perpetuo, 42.
Vicario Generale dev'essere dottore, non roco, non diocesano, 476.
Violazione delle Chiese; ricordi liturg.
Violenza e timore nel matrim. 569.
Visita *ad Limina*; istruzione, 287.
Voto capitolare riguardante la propria sona, 26, 330.

ERRATA-CORRIGE

A pag. 170 il verso 5 si deve togliere del tutto, perchè ripetuto.
A pag. 362 — *che ne sono per loro natura esenti* — leggi: *che non ne sono* ecc.
Pag. 479 dev'essere 478, e questa quella.
A pag. 535 deve togliersi l'articoletto: *Il S. Padre e l'azione dei cattolici*, perch cluso nell'altro: *I congressi regionali*.

Gli altri errori potranno facilmente correggersi dal lettore.

Con approvazione dell' Autorità Ecclesiastica.